736

841

841-5-5


BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - VALENCIA



DELLA POTESTA'
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA
TRATTATI DUE
CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE
AL PE



DELLA POTESTÀ,
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI

DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI

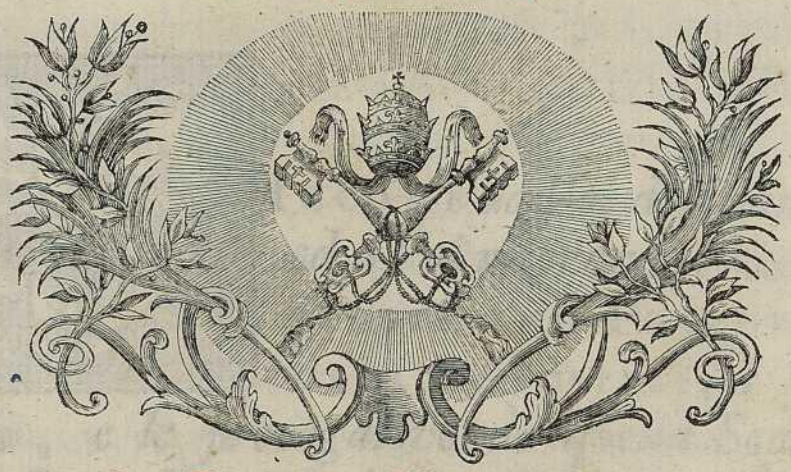
AL PRINCIPE
DEGLI APOSTOLI

DA

GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.

TOMO I.



IN ROMA, MDCCXLV.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE

APPRESSO NICCOLÒ, E MARCO PAGLIARINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO

DELLA POTESTÀ
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI

DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI

AL PRINCIPE

DEGLI APOSTOLI

GIAN ANTONIO BIANCHI DI LUCCA
Prete Osservante Riformato di S. Francesco

TOMO I.

IN ROMA, MDCCXLV.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE
Appresso Niccolò, e Marco Pagliarini.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AL BEATISSIMO, E SANTISSIMO

PRINCIPE DEGLI APOSTOLI
PIETRO

PRIMO VICARIO DI GESÙ CRISTO IN TERRA,
E PASTORE DELL' UNIVERSO
CRISTIANO GREGGE.

FRA GIAN' ANTONIO BIANCHI.

SICCOME *da Voi derivano, ed a Voi ritornano*, GLORIOSISSIMO PRINCIPE DEGLI APOSTOLI, *i diritti, e le prerogative di quella Sede, che fu da Voi per divina ispirazione fondata, e poi consagrata col vostro sangue*

nella Città Reina del Mondo, ed a Voi ſi riferiſcono le ragioni di quella Chieſa, che iſtituita dal Figliuolo di DIO, *fu da lui commeſſa alla voſtra cura, e ſtabilita ſulla voſtra Perſona, acciocche ſerviſſe di viſibile fondamento all' eſterior coſtruzione di eſſa, e da Voi riconoſceſſe l' origine di quell' unità, che ſtringe tutti i ſuoi figliuoli in un ſolo corpo, e li diſtingue da quelli, che ſono fuora del di lei ſeno; così avendo io ſcritti queſti Trattati non con altro diſegno, che con quello di ſpiegare, e difender la poteſtà di quella, e l' autorità di queſta, e di porre in chiaro i loro diritti, e le loro prerogative, ho creduto ancora, che al voſtro glorioſo nome io doveſſi conſagrare, e collocare ſotto l' ombra del voſtro potentiſſimo Patrocinio queſte mie deboli fatiche; le quali qualunque ſienſi, che ben conoſco eſſer di niun pregio, e parti d' infermo ingegno, ſono tuttavia effetti del mio oſſequio verſo la Chieſa ſteſſa, e verſo quel-*

la.

la Sede, che a lei preſiede, e perciò non indegni di eſſer da Voi benignamente accolti, e protetti. Quindi è, che quantunque di gran lunga inferiori alla ſublimità dell' argomento, e alla grandezza della materia, che io ho intrapreſo a trattare, ſieno le mie forze; eſſendomi contuttociò giuſta mia poſſa affaticato per dimoſtrar vani gli ſforzi di coloro, che avendo oſato molte ragioni detrarre dall' autorità della Chieſa, e dalla poteſtà del Sacerdozio, hanno perciò ſcemate le prerogative della voſtra Sede: mi giova ſperare, che ſiate per riguardare in queſta mia offerta, più dell' Opera, che vi offeriſco, l' intenzione, che io ho avuta nel comporla. Vi priego addunque, Beatissimo Principe degli Apostoli, *che vogliate così accogliere queſti miei Trattati, come ſe ignudi affatto, e ſpogliati d' ogni altra coſa, che poteſſe rendergli pregievoli, foſſero ſolamente pieni, e doviziosi di quella buona*

volon-

volontà, che mi ha indotto, e ſtimolato a ſcrivergli, ed a queſto riguardo vi degniate interceder per me appreſſo il voſtro Divino Maeſtro noſtro Signor Gesù Cristo, *acciocche mi faccia vero, e degno figliuolo della ſua Santa Chieſa, e partecipe di quegli influſſi celeſti, che da lui come Capo, e dalla ſua ſanta grazia ricevono tutti quelli, che ſono vivi membri di eſſa. Quando ciò avvenga, ampliſſimo frutto, anzi l' unico, che io poſſa ſperare, riputerò aver ricevuto di queſta mia fatica, che a Voi umilmente in argomento della mia divozione dedico, e conſagro.*

AVVER-

AVVERTIMENTO
A I LETTORI.



Onciossiache Pietro Giannone nel trattare dell' esterior politia della Chiesa, seguendo l' ordine de' tempi, abbia sparsamente quà, e là senza alcun' ordine in tutto il corso della sua Opera, dove ha stimato cadergli in acconcio, impugnata quella potestà indiretta, che per consenso quasi universale di tutti i Teologi viene attribuita per divina istituzione alla Chiesa sopra le cose temporali, nè pago di maltrattare i Cattolici, che questa potestà difendono (*a*), siasi avvanzato ancora a lacerar la memoria di Santissimi Pontefici (*b*), e degli stessi Generali Concilj, che

(*a*) Ved. Giannone tom. 1. lib. 5. n. 4. pag. 322. e seg.

[*b*] Ved. Giannone tom. 2. lib. 10. cap. 5. pag. 79. e seg. e cap. 6. pag. 88. e seg.

che talvolta la eſeguirono (*a*); perciò avendo noi giudicata neceſſaria coſa, per quelle ragioni, che ſi ſpongono nella Prefazione del primo Tomo, riprovare queſta novella opinione; ed eſſendoci propoſti nel diſcorrere ſopra la politia della Chieſa ſeguire il metodo da Giannone intrapreſo, e riferire le ſue parole, per non avere a trattar più d' una volta d' una ſteſſa coſa con faſtidio de' Lettori: abbiamo ancora creduto ſpediente ſeparare l' un Trattato dall' altro, e parlar prima di queſta poteſtà della Chieſa, e poi della ſua politia.

Ma poſciache in un' Opera di altro Scrittore data alla luce dappoiche furono pubblicati gli Scritti di Giannone ſi vede con grande apparecchio di ragioni difeſa quella ſteſſa opinione, che era ſtata dal medeſimo Giannone adottata intorno a queſta poteſtà indiretta; perciò volendo noi torgli ogni difeſa, che poſſa egli farle così cogli argomenti, come col nome dell' Autor riferito, ſiamo ſtati obbligati a indirizzare contro di queſto il noſtro Trattato, nel quale abbiamo ordinatamente ragionato di queſta controverſia, eſaminati i principj, e diſcuſſi i fondamenti dell' una, e dell' altra opinione, e riſpoſto a tutti gli argomenti, che contro

(*a*) Giannone tom. 2. lib. 17. cap. 3. n. 1. pag. 443. e ſeg.

contro la ſentenza da noi difeſa ſi poſſon proporre. Così adunque benche in queſto Trattato non abbiam fatta menzion di Giannone, abbiamo nulladimeno inteſo d' impugnar lui impugnando il ſuo parere, e quelle meſchine ragioni, ſu cui egli pretende appoggiarlo, e difendendo la fama, e la memoria di que' Pontefici, che ſono da lui malmenati.

Di ciò abbiamo voluto avvertire i Lettori, acciocche ſappiano noſtro proponimento eſſere ſtato nell' uno, e nell' altro Trattato impugnar Giannone, benche molte altre ragioni oltre di quelle, che egli ſu queſto argomento adduce, ſieno ſtate da noi diſcuſſe, e confutate; e ciò per non laſciar coſa indietro, onde egli poteſſe difender ſuo parere. Il primo Trattato è diviſo in ſei libri, e compreſo in due Tomi. Il ſecondo benche ſia diviſo in ſoli quattro libri, occupando ciaſcuno di eſſi un Tomo ſarà compreſo in maggior numero di Tomi, nell' ultimo de' quali ſi darà l' Indice delle materie di tutta l' Opera.

DELLA



PREFAZIONE.



APPOICHE nel MDCCXXIII. fu pubblicata la Storia civile del Regno di Napoli, ſcritta in Italiana favella da Pietro Giannone Giuriſconſulto, com' ei ſi chiama, Napoletano, fu comune opinione degli uomini ſaggi, che queſt' opera doveſſe con molto plauſo eſſere accolta da i Proteſtanti, ſiccome quella, che eſſendo tutta inteſa ad impugnar l' autorità, e la poteſtà del Romano Pontefice, e a diſcreditar l' uſo, che di queſta poteſtà in varj tempi è ſtato fatto da i Papi, dava nel guſto di coloro, che eſſendo fuori della Chieſa Romana niente più cercano, che di trovar motivi da giuſtificar la loro ſeparazione. Per la qual coſa deſideravano molti uomini di zelo, che foſſe confutata la dottrina di queſto Scrittore, e diſcoperta la falſità delle ſue maſſime, che potevano indurre le perſone ſemplici in errore. Eſſendoſi per tanto accinto a queſta impreſa il Padre S. Felice dotto Teologo della Compagnia di Gesù, nell' anno MDCCXXVIII. in due tomi in quarto pubblicò le ſue rifleſſioni morali, e teologiche ſopra la detta Storia civile ſotto il nome di Euſebio Fi-

lopatro. Ma comeche queſte rifleſſioni metteſſero aſſai in chiaro le falſe pernicioſe propoſizioni, e i maledici detti, di cui era tutta aſperſa quell'Opera; contuttociò, o foſſe, che il metodo preſo dall'Autore non ſi confaceſſe troppo alla materia, che egli trattava, o foſſe, che le digreſſioni portate dallo ſtile del dialogo divertiſſero ſoverchiamente il Lettore dall'argomento, non parve, che il Pubblico ne rimaneſſe univerſalmente contento, e ſi bramava da molti, che con maniera più preciſa, più forte, e più acconcia alla capacità del vulgo foſſero confutate quelle coſe ſteſſe, che in quelle per altro dotte rifleſſioni venivano leggiermente toccate. Queſte conſiderazioni mi moſſero ad intraprendere l'impugnazione dell'Opera di Giannone, e a proccurare giuſta mia poſſa di prevenire le perſone idiote, acciocche non ſi laſciaſſero ingannare da i racconti, e dagli inſegnamenti d'uno Scrittore prevenuto in molte coſe nelle maſſime de' Proteſtanti.

II. Quindi datomi ſeriamente ad oſſervare i ſentimenti di queſto Storico ſecondoche egli di mano in mano li và ſpiegando, trovai, che tra le molte cattive dottrine, e tra i molti falſi maligni racconti, di cui ha ſparſi i ſuoi ſcritti, ha inoltre adottate alcune ſingolari opinioni, e tra le altre ſpecialmente quella, che niega alla Chieſa ogni poteſtà benche indiretta ſopra il temporale de' Principi. Ma quantunque queſta opinione ſoſtenuta univerſalmente da i Proteſtanti non abbia tra i Cattolici, che un piccolo partito di là da' monti, e che perciò ſia nuova tra gli Italiani, e contraria al ſentimento di tutte le altre parti Cattoliche; contuttociò non credei per queſto di doverla impugnar di propoſito in Giannone, ſi perche riſpetto alle altre ſue dottrine parea queſta aſſai tollerabile, ſi ancora perche dovendo io oppormi ad innumerabili propoſizioni, che egli arditamente avvanza contro l'autorità venerabile della Chieſa, del Romano Pontefice, e de' Miniſtri Eccleſiaſtici per mettere in diſpregio il Sacerdozio Criſtiano, ed abbattere i ſuoi diritti, e le ſue prerogative, non pareami opportuno impugnarlo in coſa, nella quale benche non molti, nè antichi, avea nondimeno

dimeno alcuni moderni ſeguaci nel numero de' Cattolici, e far comune in queſta parte la ſua cauſa con quelli, che in tutto il rimanente gli ſon contrarj. Eſſendomi pertanto propoſto difendere unicamente la cauſa comune, in cui tutti i veri, e buoni Cattolici debbono eſſere intereſſati, deliberai meco di non far parola di queſta controverſia tra' Cattolici ſteſſi agitata.

III. Ma accadde, che mentre io ſtava fiſo in queſta deliberazione, eſſendo ſtata eſtratta, e tradotta in lingua Franceſe da i quattro tomi della Storia civile del Regno di Napoli una gran parte di ciò, che in eſſi tratta Giannone *della politia della Chieſa*, fu queſto eſtratto pubblicato in un tomo in dodici in Amſterdam nel MDCCXXXVIII. L'Autore di queſta traduzione, nel titolo, e nel frontiſpizio di eſſa aſſai chiaramente dimoſtra di eſſer prevenuto contro la Chieſa Romana, intitolando il ſuo libro così: *Anecdoti Eccleſiaſtici contenenti la politia, e la diſciplina della Chieſa Criſtiana dopo il ſuo ſtabilimento ſino al ſecolo* XI., *gli intrighi de i Veſcovi di Roma, e le loro uſurpazioni ſopra il temporal de' Sovrani, tratti dalla Storia del Regno di Napoli di Giannone* (*a*). Più chiaramente poi dimoſtra il traduttore il ſuo mal talento contro i Romani Pontefici nella prefazione, che ei premette alla ſua traduzione, dove ſpiegando con lode la condotta tenuta da Giannone nella ſua Storia, dice, che l'amor della verità l'ha indotto a dimoſtrare i mezzi, di cui i Papi dopo otto, o nove ſecoli ſi ſon valuti per uſurpar la ſignoria di Roma; e ſoggiunge, che eglino ſon ſempre pronti a porre in uſo queſti mezzi per invadere il Mondo intero; *e che gli impiegherebbono ſenza dubbio ancora a' noſtri giorni, ſe i tempi più riſchiarati non aveſſero iſtruiti i Regi, e i loro Miniſtri ſopra i loro veri diritti, e non gli aveſſero poſti in guardia contro l' inſaziabile avarizia, e l' indomabile orgoglio di colui, il quale sì umilmente*

(*a*) Anecdotes Eccleſiaſtiques contenants la Police & la diſcipline de l'Egliſe Chrétienne, depuis ſon etabliſſement juſq' au XI. Siecle; les intrigues des Evéques de Rome, & leurs uſurpations ſur le temporel des Souverains tirées de l'Hiſtoire du Royaume de Naples de Giannone brulée a Rome en 1726. A Amſterdam chez Jean Catuffe MDCCXXXVIII.

ſi appella Servo de' Servi di Dio (*a*). Queſte poche parole penſo, che baſtino per far conoſcere lo ſpirito di queſto buon traduttore, e l' idea, che ei ſi è prefiſſa nel pubblicar queſto eſtratto dell' Opera di Giannone.

IV. Maggiormente poi ei dichiara il ſuo animo, e ci fa noto il ſuo partito dal dolore, che ei moſtra, che i Prelati di Francia, e la ſteſſa celebre Univerſità di Sorbona ſeguendo le veſtigia de i loro Maggiori abbiano dato illuſtre documento della loro ubbidienza verſo la Santa Sede nella accettazione della Coſtituzione; e contro di loro ſfogando il ſuo rammarico, *tutto il Mondo sà*, egli dice, *fino a qual punto il fanatiſmo ha portate dopo qualche anno le diſpute ſopra la poteſtà ſpirituale, e temporale; ed ognuno è rimaſto ſdegnato in vedere i Prelati, e la Sorbona ſteſſa, che già difeſero i diritti di queſto Regno, e rigettarono con tanto di forza, di ſucceſſi, e di onore le ingiuſte pretenſioni de i Papi, obbliare ciò, che eſſi debbono alla verità, al Re, ed alla Patria, e per mezzo di ſcritture le più ingannevoli, e di rimoſtranze le più torte tentare di ſagrificargli alla inſaziabile ambizione di Roma* (*b*). Aſſai chiaramente manifeſtano queſti detti l' indole della fazione, che anima lo ſpirito di queſt' uomo. Non è pertanto da maravigliarſi, che egli eſalti ſino alle ſtelle l'Opera di Giannone: che aſſeriſca, aver eſſa tolto dall' Italia il velo dell'errore, e dell' ignoranza, in cui la mano de' Preti tiene i Popoli avvolti per impedir loro, che ſcuotano il giogo: che ci dipinga Roma fremente di ſdegno, e di rabbia contro Giannone: e che parlan-

[*a*] Moyens qu'ils ſont toujours prêts à mettre en uſage pour envahir le Monde entier, & qu'ils emploieroient ſans doute encore de nos jours, ſi des tems plus eclairés n'avoient inſtruit les Rois, & leurs Miniſtres de leurs veritables Droits, & ne les avoient mis en garde contre l'inſatiable avidité, & l' orgueil indomtable de celui, qui ſe dit ſi humblement *le ſerviteur des ſerviteurs de Dieu*. Preface pag. VIII.

(*b*) Tout le Monde ſait juſqu' à quel point le fanatiſme y a porté depuis quelques années les diſputes ſur la puiſſance ſpirituelle, e temporelle; & tout le Monde a été indigné de voir les Prelats, & la Sorbonne même, qui jadis ont défendu les droits de ce Royaume, & repouſſé avec tant de force, de ſuccés, & d' honneur les injuſtes prétentions des Papes, oublier ce qu' ils devoient à la verité, au Roi, & à la patrie, & tenter par les Ecrits les plus captieux, & les demarches les plus tortueuſes, de les ſacrifier à l' inſatiable ambition de Rome. Preface pag. XVII.

parlando della Corte Romana dica, *che queſta Corte non conoſce delitto più grande, quanto quello di mancar di riſpetto all' Idolo, che la ſua ambizione, e la ſua avarizia le fa incenſare* (*a*). Queſte maniere preſe in preſtanza da i Proteſtanti ſono ormai ſolite nella bocca di coloro, che non potendo difendere la loro diſubbidienza, oltraggiano quella poteſtà, cui ricuſano ſoggettarſi.

V. Ma quello poi, che mi è paruto meritar più conſiderazione in queſto traduttore ſi è, che egli dopo avere a ſuo talento eſagerato lo ſdegno di Roma contro Giannone, e tutti gli ſforzi da eſſa uſati per vendicarſi di lui, ei ſuppone di certo, che tutta la cagion di queſt' ira foſſe, perche da quello Scrittore ſi difende l' indipendenza anche indiretta de' Regi dalla poteſtà della Chieſa. Onde ſcrive, che le arti de' Preti, e de' Monaci diſpoſero un gran Principe, che proteggeva Giannone, contro il più zelante difenſor de' ſuoi diritti, cioè, *contra un uomo, di cui tutto il delitto era di aver oſato di aſſerire, che i Regi tengono immediatamente da Dio la loro corona, e la lor poteſtà, e che eglino non ne debbono render conto, che a lui ſolo, e non a coloro, che non eſſendo ricchi ſe non per liberalità de' Principi della terra, e non eſſendo forti ſe non per lo potere ad eſſi impreſtato da quelli, oſano ſollevarſi ſopra le lor teſte, e farſi tiranni del Mondo* (*b*). Ma comeche ſia apertamente falſo, che l' opinione ſoſtenuta da Giannone ſopra l' indipendenza indiretta della poteſtà temporale del Regno dalla ſpirituale del Sacerdozio Criſtiano ſia ſtata riputata il maggior delitto dell' Opera ſua, e che per queſta cagione abbia quella meritate le più rigoroſe cenſure di Roma; contuttociò veggendo io, che i nemici della Chieſa Romana per queſta opinione

(*a*) Cette Cour ne connoit point de plus grand crime, que de manquer de reſpect à l' Idole, que ſon ambition & ſon avarice lui fait encenſer. Preface pag. IX.

(*b*) Ils indiſpoſerent peu a peu ... contre le plus zélé defenſeur de ſes Droits; contre un homme dont tout le crime etoit d' avoir osé dire que les Rois tenoient immediatement de Dieu leur couronne, & leur puiſſance, & qu' ils n'en devoient rendre compte qu' à lui ſeul, & non à ceux, qui n'étant riches que des liberalités des Princes de la terre, & forts que du pouvoir qu'ils leur prêtent, oſent s' élever ſur leurs têtes, & ſe faire les Tyrans du Monde. Preface pag. X.

nione da quello Storico ſoſtenuta fanno sì alto pregio de' ſuoi ſcritti, che li mettono in conto di prezioſi monumenti della vera politia, e diſciplina della Chieſa Criſtiana, e ſi sforzano di renderli grati alle orecchie de' Principi della terra, ſon venuto in riſoluzione di mutar proponimento, e dove prima avea deliberato d' aſtenermi da queſta controverſia, ho ſtimato poi eſſermi neceſſario trattarla, acciocche non forſe luſingati gli uomini del ſecolo da queſta opinione, che ſoſtiene l' indipendenza totale de' Principi temporali dall' autorità della Chieſa, o concepiſſero avverſazione alla Chieſa ſteſſa, che ha inſegnato, ed eſeguito il contrario, o ſi affezionaſſero in maniera a Giannone, che colla medeſima facilità gli preſtaſsero fede ne i certi manifeſti errori, e nelle molte falſità, di cui è piena la ſua Storia.

VI. Fattaſi adunque da me queſta deliberazione, mi poſi con maggiore attenzione a conſiderare tuttociò, che ſcrive Giannone in queſta controverſia. Ma veggendo, che egli non appoggia la ſua opinione ſopra altro fondamento, che delle ſue franche aſſertive, e delle nude maledicenze contro i Pontefici Romani, che uſarono la poteſtà indiretta ſopra i Principi temporali, fui coſtretto a rivolgermi ad altri autori sì Proteſtanti, che Cattolici per conſiderare i fondamenti, e le ragioni, con cui ſoſtengono il parere da Giannone adottato; e dopo avere oſſervato molti autori, che trattano di propoſito queſta controverſia, e ſoſtengono queſto parere, mi fermai ſull'Autore della difeſa della dichiarazione del Clero Gallicano ſtampata in due tomi in Lucemburgo l' anno 1730., e credei, che queſt' Opera foſſe ſpecialmente degna ſopra d' ogni altra delle mie conſiderazioni, sì perche in eſſa ſi contiene tuttociò, che da altri autori è ſtato ſcritto in difeſa di queſta opinione, e ſi riſponde a tutti gli argomenti portati da i ſoſtenitori della contraria ſentenza, sì ancora perche eſsa porta in fronte il chiariſſimo nome del più celebre Prelato, che abbia nel paſsato ſecolo illuſtrata colle ſue dottiſſime Opere, e la Chieſa di Francia, e la Repubblica letteraria, cioè, Monſignor Jacopo Benigno Boſsuet Veſco-

Veſcovo di Meaux. La chiara fama, che queſto inſigne Prelato ha conſeguita per tanti egregj ſuoi ſcritti, pe' quali ſi è reſo benemerito della Cattolica Chieſa, mi moſſe ad oſservare colla più attenta conſiderazione quella difeſa attribuita al ſuo nome, e alla ſua penna, riſoluto di cangiare opinione quando io rimaneſſi convinto dalla forza della ſua dottrina, luſingandomi, che io ſarei ſicuro di non errare ſotto una ſcorta di tanto grido. Ma dappoiche io leſſi, ed oſservai quanto in quella Opera ſi trova ſcritto in prova della indiretta indipendenza della poteſtà temporale dalla ſpirituale contro la ſentenza contraria ſoſtenuta da quel gran lume della Francia il Cardinal du Peron, venni non già in ſoſpetto, ma in ferma perſuaſione, che l'Autore della riferita difeſa non ſia, nè poſſa eſser Monſignor Boſſuet, benche a lui per procacciarle credito ſia ſtata attribuita.

VII. I motivi della mia perſuaſione ſono così forti, che mi fanno ſicuro, che io non erro. Primieramente l'Autore di queſta difeſa ragionando della celebre eſpoſizione della fede di Monſignor Boſsuet, pubblicata da eſso nel 1671., parla con tanta lode di queſto Prelato, che non può mai eſser uſcita dalla penna di lui. *Già*, dice egli, *è noto non pure a tutto il Regno, ma ancora a tutto il Mondo Criſtiano il libretto dell' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Monſignore il Veſcovo di Meaux Precettore del Sereniſſimo Delfino* (*a*). Paſsa indi a raccontare le varie, e molte traduzioni fatte in diverſe lingue di queſto libro, l'approvazione, che con ſomma lode ei riportò non pure da dottiſſimi, e celebri Cardinali, e Prelati, che erano in Roma, ma dallo ſteſso Pontefice allora regnante Innocenzo XI. Merita certamente queſto libro tutte quelle lodi, e quelle approvazioni, che ſon riferite dall' Autore della difeſa: ma chi può credere, che le narraſſe di ſe ſteſso, e di una ſua Opera Monſignor Boſſuet? Che ei ſi chiamaſſe Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Veſcovo di Meaux? Che del ſuo libro diceſſe, che i più inſigni

(*a*) *Jam non modò toti Regno, ſed toti orbi Chriſtiano notus eſt libellus Illuſtriſſimi, ac Reverendiſſimi Domini Meldenſis Epiſcopi, Sereniſſimi Delphini Præceptoris.* Defenſ. Declarat. Cleri Gallican. tom. 1. par. 1. lib. 3. cap. XIII.

insigni Cardinali della Congregazione del Sant' Ufficio con maravigliose laudi lo esaltarono (*a*)? Che ei si nomini *Autore d' un utilissimo libretto* (*b*)? E che finalmente ei chiami se stesso *dottissimo Prelato* (*c*)? Diamo, che ei volesse nasconderſi, e perciò nominasse se stesso quasi un altro fosse. Ma qual uomo onesto non si fa stomaco, e non ha rossore di lodare sì altamente se stesso, e le sue cose, tuttoche di laude sien degne, e non abbia altro testimonio, che se medesimo? E vorrassi poi credere, che un Prelato di quel carattere di modestia, e di onestà, di cui fu adorno il Vescovo di Meaux fosse così prodigo del suo rossore, che non si vergognasse parlar di se stesso con tanti encomj, e non sentisse almeno vergogna di se medesimo? E se pure così parlando volea occultarsi per Autore di questa difesa, molto male hanno corrisposto al suo disegno coloro, che dopo la sua morte l' hanno pubblicata sotto il suo nome.

VIII. Ma più d' ogn' altra cosa, l' Opera stessa mi fa credere, che ella non sia parto del chiaro ingegno del gran Vescovo di Meaux: poiche sebbene l' Autore della difesa impiegando quasi uno de' due tomi nel sostenere l' indipendenza indiretta della potestà temporale dall' autorità della Chiesa, ha accumulato quanto mai in questo proposito dir si posa, e quanto può valere a discreditare appresso il vulgo la contraria sentenza, ha usata arte, ed eloquenza per dare a' suoi detti colore di verità, si è valuto di argomenti popolari per far più impressione negli animi non bene istruiti; contuttociò non si scorge in essa, nè la sincerità, nè l'accortezza, nè la diligenza, nè finalmente quella amabile modestia, che rilucono nell' altre Opere di Monsignor Bossuet. Chi potrà persuaderſi, che un Prelato, il quale impugnando i nemici della sua comunione ha saputo contenere il suo zelo dentro i termini d' una Cristiana dolcezza, e dentro le misure d' un ufficioso rispetto, abbia poi trascesi tutti i limiti della convenienza impugnando una sentenza

(*a*) *Qui omnes in Congregatione S. Officii, sive Generalis Inquisitionis præcipuis muneribus fungerentur, hujus libri doctrinam miris laudibus extulerunt.* Ibidem.

(*b*) *Cum autem utilissimi libelli author.* ibid.

[*c*] *Nec mirùm ita esse quæstionem a doctissimo Antistite constitutam.* ibid.

za ſoſtenuta da i Cattolici; e, quello, che più importa, ſiaſi laſciato traſportare dal ſuo impegno a perder la riverenza alla ſteſsa Santa Sede Apoſtolica, e lacerar la memoria di molti Santi Pontefici? L'amarezza, che moſtra in molti tratti l'Autore della difeſa della dichiarazione fatta dal Clero di Francia nel MDCLXXXII., i ſuoi detti pungenti, l'acerbiſſimo ſindicato, che egli fa alle operazioni di Pontefici Santiſsimi, aſsai chiaramente ci manifeſtano, che ei non è quello, cui queſt' Opera ſi attribuiſce.

IX. Nè io voglio per queſto aſserire, che il Veſcovo di Meaux non foſse del parere ſoſtenuto dall' Autor della difeſa; ma dico ſolamente, che egli o non l'averebbe mai pubblicato, o pubblicandolo non l'averebbe mai ſoſtenuto in quella maniera, con cui dal riferito Autor ſi ſoſtiene. E quando pure foſsimo coſtretti ad aſserire, che egli per comandamento del Re Criſtianiſsimo, come ſi dice nel titolo, e nel fronteſpizio della difeſa, aveſse ſcritta queſt' Opera, non per queſto dovrebbe dirſi, che eſsa foſse ſtata da lui riconoſciuta per ſua; che anzi eſſendo certo, che ſopravvivente lui per molto tempo non vide quella la pubblica luce, e che ſolamente dopo la dilui morte fu pubblicata, ciò ne fa indubitato argomento, che dove pure ei ſcritta l'aveſse, ei non l'averebbe approvata, nè ſtimata degna di ſe, ma conſiderata come uno di quegli aborti, che ſpremuti frettoloſamente dalla forza dell' impegno, portano fattezze degeneranti dalla mente, che li produſse, e recano vergogna a i loro medeſimi Genitori. Per la qual coſa riprovandoſi queſt' Opera, neſsuna ingiuria ſi farebbe all'Autore, cui ſi aſcrive; che anzi ſi ſeguirebbe il giudizio, che egli ſteſso ne avrebbe fatto.

X. Queſte conſiderazioni ſpogliandomi della prevenzione, con cui mi avea occupato il famoſo nome di sì illuſtre Prelato, mi animarono ad eſaminare con indifferenza, e gli argomenti, e le riſpoſte, che ſu queſta controverſia diffuſiſſimamente ſi contengono nell' accennata difeſa. Ma in luogo di rimaner convinto ſul parere dall' Autor ſoſtenuto, fui coſtretto ad

abbandonare la mia indifferenza, ed a prender partito, conoſcendo, che quei difetti, che ſi ſcuoprono in queſta difeſa, naſcono più dalla debolezza della cauſa, che dall' inſufficienza del difenſore, in cui, a vero dire, non mancano nè dottrina, nè eloquenza, nè erudizione, nè gran lettura. Ma la cauſa infelice, che egli ha per le mani, lo coſtringe ben ſovente ad abbandonare la ſincerità, ed a ricorrere agli artificj. Perſuaſo adunque dall' eſame di queſt' Opera, che l' opinione, la qual niega alla Chieſa la poteſtà indiretta ſopra il temporale de' Principi, non abbia tal fondamento, onde poſſano i Proteſtanti con apparente ragione inſultare i Cattolici, che l' affermano, e lacerare la fama di tanti Romani Pontefici, che più d' una volta l' eſeguirono, e che non poſſa Giannone per queſta opinione, da lui infinite volte ſpacciata come domma della Criſtiana credenza, meritar quella lode, che li danno i nemici della Romana Chieſa, mi propoſi d' impugnare l'Autore della riferita difeſa, come quella, la quale quanto può mai dirſi in favore dell' opinione da lui difeſa, e in diſcredito della contraria, tutto abbondantemente ha raccolto. E comeche io molto bene mi ſappia, che aſſai meglio di me averebbe ſoddisfatto a queſte parti il Reverendiſſimo Padre Maeſtro Giuſeppe Agoſtino Orſi Segretario della Sagra Congregazione dell' Indice, e celebre letterato de' noſtri tempi, il quale con non minor ſodezza di dottrina, che ſceltezza di erudizione ha egregiamente impugnato queſto medeſimo Autore nella difeſa, che ei fa alle altre tre propoſizioni del Clero Gallicano; contuttociò avendo eſſo ſaputo, che io ancora mi era accinto ad impugnarlo ſpecialmente in quella parte, in cui difende la prima propoſizione del medeſimo Clero, ed avendo perciò voluto laſciare a me queſta Provincia, io fatto animoſo da queſto giudizio, non mi ſono ſgomentato di proſeguire l' incominciata impreſa, luſingandomi, che ſe i miei leggitori non troveranno in queſta mia impugnazione quel nerbo di dottrina, e quella forza di dire, che certamente trovato averebbono nell' impugnazione meditata dal riferito chiariſſimo Padre Orſi, vi rinverranno almeno tanto, che baſti per far loro cono-

conoſcere la debolezza degli argomenti, e la fievolezza delle ragioni recate dall' Autore da me impugnato, in difeſa della ſua mal fondata opinione.

XI. Ma benche nell' aſſumere la difeſa della ſentenza quaſi univerſalmente da i Cattolici ſoſtenuta, io non intenda difendere il modo con cui da alcuno di loro in particolare è ſtata ſpiegata; contuttociò mi è piaciuto ſeguire il ſiſtema del celebre Cardinal du Peron, contro cui ſpecialmente ſe la prende l' Autore della difeſa, e fiſſare lo ſtato della quiſtione nel modo con cui da quel dottiſſimo Porporato di Francia fu ſpiegato, e fiſſato, perſuadendomi, che non vi ſarà uomo ſaggio, che voglia far uſo di ſua ragione, il quale ſi poſſa dare ad intendere, che quell' inſigne Eccleſiaſtico nel difendere pubblicamente in un Arringo ſolenne alla preſenza di tutto il Regno la comune ſentenza, che indirettamente ſottopone la poteſtà temporale del Regno alla ſpirituale del Sacerdozio, voleſſe detrarre coſa alcuna alla maeſtà venerabile de' Regnanti Criſtiani, ed alla ſovranità indipendente del Re Criſtianiſſimo, della quale ſi moſtrò ſempre veneratore. Spiegando adunque io il ſenſo della quiſtione giuſta la ſpoſizione del Cardinale du Peron, e difendendo la ſua ſentenza nel modo con cui da lui fu difeſa, mi luſingo di far vedere, che gli Avverſarj ſi fingono moſtruoſi fantaſmi per impugnarla: caricano di odioſe idee queſta poteſtà indiretta della Chieſa, per ſpargerla d' orrore dinanzi agli occhj de' Principi della terra: e di una poteſtà puramente ſpirituale, ordinata alla ſalvezza, e ſpirituale, e temporale de' Monarchi, e de' Principati Criſtiani, ſi fabbricano una sfrenata poteſtà temporale tirannicamente ſopraſtante a' Regni, e a i Re della terra. Ma queſte idee, che non hanno altra ſuſſiſtenza, che o ne' loro artificioſi detti, o nella lor falſa immaginazione, e queſte nebbie, che ſpargono ſugli occhj dell' imperito vulgo, ben ſpero, che rimarran toſto diſſipate, poſto che io abbia in chiaro il ſenſo della controverſia, il quale l' Autore della difeſa fa viſta di non intendere, per non rimaner convinto della vanità di queſti fallaci popolari argomenti. Ma dove

ſia bene inteſo, in che conſiſta queſta poteſtà indiretta, ed in quai caſi ſi poſſa uſare, non averanno certamente i Principi, e i loro Miniſtri occaſione d' ingeloſirſene, mentre doveranno conſiderarla non ſolamente utile, ma talvolta ancor neceſſaria non pure alla conſervazione della Religione, ma anche alla ſalvezza temporale de' Regi, ed alla quiete dello Stato, e della Repubblica.

XII. Eſſendo adunque ſtato mio diſegno di torre dalla ſentenza, che io ho preſa a difendere, quella ſpecie moſtruoſa, che gli è ſtata immeritamente ſoprappoſta da' Difenſori della contraria opinione, e di farla conoſcere aſſai conforme alla tradizione degli antichi, ed alle regole della Criſtiana diſciplina, per ſcemare a Giannone quel credito di verace, e di ſincero, che ſi è guadagnato appreſſo i poco affezionati alla Chieſa Romana per eſſerſi oppoſto in queſto punto al comun ſentimento degli Italiani; mi ſono anche propoſto di ſtendere in volgare Italiano queſta mia difeſa, acciocche la novella opinione rigettata comunemente da i Cattolici Scrittori, eccettuati alcuni di là da' monti, veggendoſi adottata, e volgarmente ſpoſta da uno Scrittore Italiano, non prenda corſo in Italia: tanto più, che queſta mia fatica dee ſervire di preliminare alla difeſa, che io medito dare alla luce della politia della Chieſa contro la Storia di Giannone, il quale trattando queſta controverſia, come ſpettante a i fondamenti, e a i principj della Eccleſiaſtica politia, ſi abuſa dell' opinione, che egli ha preſa da pochi Cattolici Oltramontani, traggendo da eſſa pernicioſiſsime conſeguenze, contrarie al ſentimento comune de' medeſimi Oltramontani della comunione Romana.

XIII. E benche mio intento ſia ſcriver principalmente contro Giannone; contuttociò non recando egli alcuna prova della opinione, che francamente avvanza come maſsima indubitata della Criſtiana Religione, ho preſo direttamente ad impugnare l' Autore della difeſa, sì perche egli più diffuſamente d' ogni altro tratta queſta materia con immenſa copia di argomenti, sì ancora perche portando il nome d' un Prelato così chiaro nella Chieſa,

Chiesa, potrebbe nelle persone non bene informate dar molto credito colla sua autorità alla dottrina di Giannone medesimo in questo punto; e perche finalmente abbattuto quest' Autore, rimarrà la stessa dottrina priva di fondamento, e di autorità. Dovendo poi nel corso di questo mio trattato nominare spessissime volte l' Autore della detta difesa, io lo cito sotto il nome di Monsignor Bossuet, non perche io il creda l' Autor di essa, ma acciocche essendo divulgata sotto il suo nome, sappiano i Lettori qual sia l' Opera da me impugnata, e possano per far prova della mia sincerità confrontare i passi da me confutati. Del rimanente tanta è la riverenza, che io porto alla memoria di questo dottissimo Vescovo, che non lascio di trattar con rispetto l' Autore, che si è ricoperto sotto il suo nome nella difesa del Clero Gallicano, trattandolo in quella guisa, che io tratterei lo stesso Prelato, se contro di lui disputar dovessi.

XIV. In quanto poi al metodo, ho stimato bene tener ordine diverso da quello, che tiene l' Autor della difesa, il quale dopo alcuni punti preliminari cominciando dalle divine Scritture, e dalla tradizione degli antichi va scendendo di mano in mano fino a' nostri tempi; io per lo contrario cominciando dagli ultimi secoli salisco fino a' primi tempi, riserbandomi in ultimo luogo l' esame delle Scritture, e delle testimonianze degli antichi Padri: poiche in questo punto mi conviene aver briga specialmente co i Protestanti, contro i quali è vano addurre l' autorità de' Pontefici Romani, de' Concilj, e degli Scrittori Cattolici dopo i primi secoli della Cristiana Religione. E benche io difendendo la cumune antica sentenza, difenda nel tempo stesso molti santi Cattolici Scrittori, che l' hanno insegnata, e molti Romani Pontefici, che l' hanno eseguita, dalle brutte taccie, che dansi loro dall' Autore della difesa, d' aver quelli insegnata, e praticata questi una dottrina contraria alla parola di Dio, ed alla tradizione de' maggiori; mi astengo non pertanto da ogni censura nel combattere la contraria opinione, contenendomi ne' termini d'una pura difesa, con ributtare la vanità di queste taccie, e lasciando a i prudenti Lettori il giudicare da quale delle parti stia la verità. IN-

INDICE
DE' LIBRI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO PRIMO,

IN cui ſi ſpongono, e ſi difendono il conſenſo univerſale delle Scuole Cattoliche, e maſſimamente dell' Univerſità di Parigi, dalla loro iſtituzione ſino al Secolo XVII., *le dichiarazioni de' Concilj Generali celebrati in queſti tempi, e gli eſempli de' Romani Pontefici da S. Gregorio VII. in giù.* pag. 3.

§. I. *Come, e in qual modo ſia da* DIO *la civile politica poteſtà de' Principi temporali.* 4.

§. II. *Se dall' eſſere immediatamente da* DIO *la temporale poteſtà de' Principi Sovrani ſi poſſa inferire, che ella ſia totalmente indipendente nelle temporali coſe da ogni altra umana poteſtà.* 16.

§. III. *Se fuora della Chieſa diaſi legittimo Principato, cui i Criſtiani ſien tenuti per debito di coſcienza preſtare ubbidienza.* 21.

§. IV. *Se in alcun caſo poſſano lecitamente i ſudditi ſottrarſi dall' ubbidienza de' loro Sovrani, e liberarſi dalla loro ſoggezione.* 24.

§. V. *Se per cauſa di Religione poſſano in alcun caſo i Sudditi rimaner diſciolti dal debito di fedeltà verſo i loro Sovrani, e ſe poſſano loro reſiſter colla forza per difeſa della ſteſſa Religione.* 40.

§. VI. *Del ſentimento incoſtante de i Proteſtanti intorno alla materia del precedente paragrafo.* 49.

§. VII. *Se ſia lecito a i ſudditi per cauſa di Religione ſottrarſi dall' ubbidienza de' loro Sovrani ſenza precedente giudizio del Sacerdozio,* 65.

§. VIII. *Si ſpone lo ſtato della quiſtione, e ſi dimoſtra, dalla ſentenza, che in cauſa di Religione ſottopone la poteſtà temporale de' Principi*

pi all' autorità della Chiesa, non dedursi quelle orribili conseguenze, che ne inferisce Monsignor Bossuet; anzi si fa conoscere, che essa è vantaggiosa al bene, ed alla sicurezza de' Principi. 77.

§. IX. *Del sentimento de' primi due Ordini del Regno di Francia intorno alla potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi per causa di Religione, manifestato, e difeso nell' Adunanza degli Stati Generali del* 1615. 82.

§. X. *Qual sia stato il sentimento ne' passati secoli degli Scrittori Francesi, che difesero in varj tempi la Regia potestà in occasione di controversia tra il Sacerdozio, e l' Imperio, intorno alla potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi.* 91.

§. XI. *Qual sia stato ne' passati secoli il comun sentimento sulla presente quistione della Scuola di Parigi, da che le scuole di Teologia furono istituite sino al secolo* XVII. 104.

§. XII. *Della dichiarazione de' Concilj Generali celebrati in varj tempi, e venerati in Francia, intorno alla potestà indiretta della Chiesa di deporre i Principi eretici, e della Confessione fatta da i medesimi Principi di questa indiretta potestà.* 110.

§. XIII. *Quando cominciasse ad insegnarsi in Francia l' opinione contraria difesa da Monsignor Bossuet, quando fosse abbracciata dalla Facoltà di Parigi, e qual fondamento si possa fare sulla dichiarazione da essa fatta in prò della stessa opinione.* 113.

§. XIV. *S' impugnano le risposte di Monsignor Bossuet al consenso universale delle Scuole Cattoliche.* 116.

§. XV. *Se sia stata trattata, e risoluta dagli Scolastici la presente controversia come punto spettante al domma, ed alla Religione.* 122.

§. XVI. *Si confutano altri argomenti di Monsignor Bossuet contro la comun sentenza delle Scuole Cattoliche sulla presente quistione.* 130.

§. XVII. *S' impugnano le risposte di Monsignor Bossuet alle autorità de' Concilj Generali Lateranensi terzo, e quarto.* 137.

§. XVIII.

§. XVIII. *Si confutano le risposte di Monsignor Bossuet alla solenne deposizione di Federigo II. fatta nel Concilio general di Lione.* 148.

§. XIX. *S' impugnano le risposte di Monsignor Bossuet a i decreti de' Sinodi di Costanza, di Basilea, e di Trento, ed alla confessione de' Principi.* 157.

§. XX. *De i Romani Pontefici, che insegnarono la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, e del danno, che ritorna alla causa comune della Chiesa Cattolica dall' asserire, che essi errarono insieme con tutti i Cattolici nel sostenere, e nell' eseguire questa sentenza colle deposizioni de' Principi.* 170.

§. XXI. *Si confutano altre risposte di Monsignor Bossuet agli esempli de' Romani Pontefici.* 183.

LIBRO SECONDO,

Dove si narrano, e si difendono le gesta, e i decreti di Gregorio VII. Papa contro Arrigo IV. Re di Germania. 191.

§. I. *Delle vere cagioni, che mossero Gregorio VII. a deporre dal Regno Arrigo IV. Re di Germania.* 192.

§. II. *Chi furono quelli, che in tempo di Gregorio VII. s' opposero a i suoi decreti, e contraddissero alla deposizione, che egli fece di Arrigo IV., e qual fede possano meritare in materia storica.* 212.

§. III. *Se i decreti di Gregorio contro di Arrigo furono allora universalmente approvati da tutti i Cattolici.* 218.

§. IV. *Se i Cattolici, che aderirono a Gregorio VII., ed approvarono la deposizione da lui fatta di Arrigo, s' ingannarono sopra l' intelligenza degli effetti della scomunica.* 222.

§. V. *Se i Vescovi, e le Chiese Cattoliche di Germania aderenti a Gregorio non facessero conto della deposizione da esso fatta di Arrigo, e seguissero a riconoscer come Re quel Principe deposto.* 226.

§. VI.

§. VI. *Si risponde alle testimonianze di Sant' Ottone Vescovo di Bamberga, di Sant' Erminoldo Abbate, e della Chiesa di Liegi, addotte da Monsignor Bossuet contro i decreti di Gregorio VII. sopra la deposizione di Arrigo.* 239.

§. VII. *Si discutono altre testimonianze addotte da Natal di Alessandro sopra il medesimo punto, e si esamina il testimonio di Ottone Vescovo di Freisingen.* 248.

§. VIII. *Per quali cagioni alcuni Vescovi Cattolici trattarono con Arrigo scomunicato, e deposto, e gli prestarono qualche sorta di ossequio.* 263.

§. IX. *Se Gregorio VII. fosse incostante nel suo proponimento intorno a' decreti fatti contro Arrigo, e se egli stesso dubitasse del lor valore.* 268.

§. X. *Delle nuovità, e degli eccessi imputati da Monsignor Bossuet a Gregorio VII. intorno a' suoi decreti contro Arrigo.* 273.

§. XI. *Degli esempli, e de i documenti addotti da Gregorio VII. in giustificazione de' suoi decreti contro di Arrigo.* 287.

§. XII. *Se Gregorio VII. si conducesse a deporre il Re Arrigo IV. dal Regno per l' idea da lui conceputa di stabilire nel Pontificato Romano la Monarchia Universale sopra tutti i Cristiani Regni de' Principi temporali, e specialmente si tratta se tentasse sottoporre al suo dominio il Regno di Germania.* 328.

§. XIII. *Se Gregorio VII. tentasse sottoporre alla sua dominazione i Regni di Francia, d' Inghilterra, e di Danimarca.* 339.

§. XIV. *Se Gregorio VII. cercasse soggettare al suo dominio il Regno di Spagna, e l' Isola di Sardegna.* 351.

§. XV. *Se Gregorio VII. proccurasse sottoporre al suo temporal dominio il Regno di Ungaria, ed altri Regni Cristiani.* 366.

§. XVI. *Se Gregorio VII. sia stato il primo de' Romani Pontefici, che*

abbia ofato esercitar potestà sopra il Regno temporale de' Principi, e se prima di lui sia stata tal potestà usata da Gregorio II. contro Lione Isauro. 379.

§. XVII. *Se la deposizion di Childerigo dal Regno di Francia, la qual narrasi fatta per autorità di San Zaccaria, appartenga in alcun modo allo stato della presente controversia, e se potesse addursi in esempio da Gregorio VII.* 415.

LIBRO TERZO,

IN cui si spongono le testimonianze della divina Scrittura, la tradizione degli antichi, il sentimento de' Padri, e gli atti de' primi quattro secoli intorno a questa controversia. 433.

§. I. *Da quali luoghi della divina Scrittura si deduca la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi.* 434.

§. II. *Come dalla pristina Cristiana disciplina si dimostri la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Cristiani Principi.* 449.

§. III. *Dell' antica disciplina della Chiesa, da cui venivano indirettamente deposti i Cristiani delinquenti dagli onori, e dalla potestà temporale, conosciuta, ed eseguita in Francia poco innanzi la metà del nono secolo.* 458.

§. IV. *Si risponde alle autorità della divina Scrittura addotte da Monsignor Bossuet.* 475.

§. V. *Si risponde alle testimonianze de' Padri addotte da Monsignor Bossuet, e si dichiara in qual senso i Principi temporali dipendano solamente da Dio.* 496.

§. VI. *Si risponde alle autorità de' Padri addotte da Monsignor Bossuet sopra la divisione, e principalità in loro genere sotto Dio delle due potestà del Sacerdozio, e del Regno.* 505.

§. VII. *Si prova coll' autorità degli antichi la subordinazione della potestà*

teſtà temporale alla ſpirituale anche nelle coſe temporali, e ſi confutano le riſpoſte di Monſignor Boſſuet. 512.

§. VIII. *Si riſponde alla preteſa negativa tradizione addotta da Monſignor Boſſuet, e fondata ſugli eſempli de' Principi malvagj perſecutori della Religione ne' primi quattro ſecoli della Criſtiana ſalute; de i quali Principi nulladimeno fu da' Padri, e dalla Chieſa riſpettata l' autorità nelle coſe civili.* 521.

§. IX. *Si riſponde agli eſempli del* IV. *ſecolo prodotti da Monſignor Boſſuet.* 532.

§. X. *Si riſponde ad altri eſempli del* IV. *ſecolo allegati da Monſignor Boſſuet.* 561.

§. XI. *Delle geſta di Sant' Ambrogio con Teodoſio Magno Imperadore.* 582.

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Magiſtro Sacri Palatii Apoſtolici.

F. M. de Rubeis Archiep. Tarſen. Viceſger.

IMPRIMATUR.

Fr. Aloyſius Nicolaus Ridolfi Ordinis Prædicatorum Sac. Palatii Apoſtolici Mag.

DELLA

DELLA INDIRETTA DIPENDENZA
DELLA
POTESTÀ TEMPORALE
DEL REGNO,
DALLA
POTESTÀ SPIRITUALE
DEL SACERDOZIO
NELLA CRISTIANA RELIGIONE
LIBRI VI.

DELLA INDIRETTA DIPENDENZA

DELLA

POTESTÀ TEMPORALE

DEL REGNO

DELLA

POTESTÀ SPIRITUALE

DEL SACERDOZIO

NELLA CRISTIANA RELIGIONE

LIBRI VI.

LIBRO PRIMO.

In cui si spongono, e si difendono il consenso universale delle Scuole Cattoliche, e massimamente della Università di Parigi dalla loro istituzione sino al Secolo XVII., *le dichiarazioni de' Concilj Generali celebrati in questi tempi, e gli Esempli de' Romani Pontefici da S. Gregorio VII. in giù.*

BENCHE l'Autore della Difesa del Clero di Francia attribuita a Monsignor Bossuet ripeta da altissimi principj, cioè, dalle Divine Scritture, e dalle autorità degli antichi Padri gli argomenti per impugnare la potestà indiretta del Romano Pontefice sopra il Regno temporale de' Cristiani Principi, io contuttociò disputando contro uno Scrittore cattolico, presso cui debbono essere in pregio il consentimento universale de' Teologi, le dichiarazioni de' generali Concilj, e i fatti de' Romani Pontefici, tutto che de i mezzani, e degli ulti-

mi Secoli, hò creduto dover cominciar da queſti luoghi la difeſa della ſentenza da lui impugnata. Ma come che in queſta parte mi ſia piaciuto allontanarmi dal ſuo metodo, ho voluto nulladimeno ſeguirlo, dove egli premette al trattamento della Controverſia alcune quiſtioni preliminari, ſtimando ancor io neceſſario riſolvere alcuni dubbj conducenti alla intelligenza del ſenſo della quiſtione, ed al retto ſtabilimento dello ſtato di eſſa.

§. I.

Come, e in qual modo ſia da DIO *la Civile politica poteſtà de' Principi temporali.*

SOMMARIO.

I. *LA Poteſtà del Principato terreno eſſer da Dio è verità inſegnata dalla Scrittura: diverſità trà gli Scrittori, ſe ſia da Dio immediatamente, o per mezzo della umana iſtituzione. Non ſi diſputa, ſe ſia da Dio immediatamente come da prima cagione univerſale di tutte le coſe create: non baſta, che in queſto ſenſo ſia da Dio.*

II. *Origine del Principato terreno; e per qual cagione fu introdotto tra gli uomini. Paſſo di Cicerone sù queſto punto.*

III. *Sentenza di Vgone Grozio. Principato d' iſtituzione umana da Dio approvata come ſi dica ordinazione Divina. Vbbidienza dovuta da' Sudditi fondata ſul patto dell' umana ſocietà ſecondo S. Agoſtino.*

IV. *Non tutti i Regi appreſſo gli Antichi ebbero ugual poteſtà. Variazione nella forma del governo appreſſo gli Antichi, ed appreſſo a i Romani.*

V. *Poteſtà pubblica conceduta da Dio alla comunità degli uomini in qual ſenſo ſia immediatamente da lui. Sentenza di San Giovanni Criſoſtomo sù queſto punto.*

VI. *Sentenza della Scuola Pariſienſe, che la pubblica poteſtà ſia collocata nella moltitudine. Diſtinzione della poteſtà politica dall' Eccleſiaſtica ſecondo Gerſone.*

VII. *Sentenza di Jacopo Almaino, che la poteſtà temporale ſia da Dio in quanto al debito, non in quanto all' acquiſto ſpiegata: Comunità non può rinunciare alla poteſtà, che hà ſopra il Principe, ſecondo Almaino.*

VIII. *Sentenza di Giovanni Maggiore ſopra la poteſtà del Popolo ſopra il Principe, e cattiva conſeguenza, che da queſto principio deduce intorno alla poteſtà della Chieſa ſopra il Papa.* IX.

IX. *Sentimento di Pietro d' Alliaco, che la potestà del Principato sia fondata in un titolo creato, e nella approvazione di Dio, si spiega, e si dimostra acconcia all' intelligenza delle Scritture in questo punto.*

X. *Opinion singolare di alcuni Francesi, che la potestà temporale discenda in ciascheduno de' Regi immediatamente da Dio come da lui discende immediatamente la spirituale in ciascheduno de' Vescovi, s' impugna.*

XI. *Errore de' Gnostici intorno al Principato, ed alla pubblica Potestà. Dispregio, che costoro facevano della Signoria pubblica accennato da San Pietro, e da San Giuda nelle Epistole Canoniche. Gli Apostoli, e i Padri scrissero contro quest' errore, e particolarmente Sant' Ireneo: sua testimonianza.*

XII. *Principato terreno introdotto non per istigazione del Diavolo, ma per special disposizione di Dio, e per suo benefico volere. Approvando Dio il Principato non sempre approva le persone, in cui è collocato. Esempio di Geroboamo, e de' Re d' Israele successori di lui. Tutti i Principi buoni, e malvagj in qual senso son dati da Dio.*

XIII. *Conchiusione di questo Paragrafo, e sentenza di Monsignor Bossuet aprovata.*

SICCOME è cosa certa, e fuori d'ogni controversia, che la civile politica potestà del Principato terreno procede da Dio fonte d' ogni Potestà, essendo in ciò chiare le testimonianze della Divina Scrittura, le quali ne insegnano, che non è potestà se non da Dio (*a*), che per lui regnano i Regi (*b*), che dal Signore è dato loro il potere, e la virtù (*c*), onde perciò son chiamati i Principi Ministri di Dio (*d*): così v' ha oggi gran disparere intorno al modo, con cui da Dio questa possanza derivi, cioè, se da lui sia immediatamente, o pure per mezzo del consenso degli uomini, o della umana istituzione. Nè già qui si parla di quella immediata derivazione, che ha da Dio come da prima cagione ogni creata cosa, al cui essere, alla cui conservazione, e a' cui moti

(*a*) *Non est enim potestas nisi a Deo.* Apost. ad Roman. 13.

(*b*) *Per me Reges regnant, per me Principes imperant.* Proverb. 8.

(*c*) *Audite Reges quoniam data est a Domino potestas vobis, & virtus ab Altissimo.* Sapien. 6.

(*d*) *Ministri enim Dei sunt.* Ad Rom. 13.

ti egli con proſſima virtù immediatamente concorre : eſſendo così certo, che in queſto ſenſo generaliſſimo da Dio immediatamente proceda il Principato mondano, come è certo, che tal ſenſo non è atto a ſpiegare quella derivazione ſpeciale, di cui ſi tratta, parlandoſi di coſa, che dal divino volere come particolar beneficio ſpecialmente proceda.

II. Ma ſe ben ſi conſidera la natura della coſa in ſe ſteſſa, e ſe ſi riflette all' origine, al progreſſo, alla variazione della pubblica Signoria da che fu introdotta tra gli uomini, ſi conoſcerà chiaramente, che ella non in altro ſenſo procede da Dio, ſe non in quanto, avendo egli tra gli altri doni naturali conceduti all' uman Genere dato ancor quello di ſaperſi conſervare nella umana Società, difenderſi dall' oppreſſione de' prepotenti, e cuſtodire l' equità, e la giuſtizia contro la violenza de' malvagj, gli ha conceduto ancora il diritto d' iſtituire i Principi, e i Magiſtrati, e di collocare la pubblica poteſtà, o in uno ſolo, che agli altri ſoprantendeſſe, o in alcuni de' più ſcelti, che di comun conſiglio amminiſtraſſero la giuſtizia, e le violenze impediſſero. Per la qual coſa, come oſſerva Cicerone, il vedere, che la più meſchina moltitudine rimaneva premuta dalle violenze di coloro, che maggiori forze, e maggior ricchezza aveano, obbligò gli uomini a ricorrere ad un altro uomo di eccellente valore ſopra di tutti, il quale ripulſando le ingiurie da i più deboli per coſtituire fra tutti l' equità, con pari diritto uguagliaſſe gli infimi co' ſommi nelle leggi del giuſto, e dell' oneſto (*a*). Onde è, che al diviſamento dello ſteſſo Cicerone, tutte le antiche Genti ubbidirono una volta a i Regi, il qual genere d' Imperio deferivaſi da principio *ad uomini giuſtiſſimi, & ſapientiſſimi* (*b*).

III. Da queſte medeſime cagioni ripetendo il Grozio ſcrittore, quanto altro mai ſia, favorevole alla temporale Poteſtà de' Regnanti, e aſſertore della loro independenza da ogn' altra qualſivoglia poſſanza nelle temporali coſe, riferiſce al conſentimento degli uomini l' iſtituzione della Civil Poteſtà : e benche egli aſſeriſca, queſta ſteſſa umana iſtituzione eſſer ſtata approvata da Dio, ſoggiunge non dimeno, che, approvando Dio una legge fatta dagli uomini, come umana l'approva ; ſebbene riſpetto a queſta approvazione poſſa anche chiamarſi Divina ordi-

(*a*) *Juſtitiæ fruendæ cauſa videntur* [mihi] *olim bene morati Reges conſtituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute præſtantem, qui cum prohiberet injuria tenuiores æquitate conſtituenda ſummos cum infimis pari jure retinebat.* Cicero de Officiis lib. 2. Cap. 12.

(*b*) *Omnes antiquæ gentes quondam Regibus paruerunt, quod genus Imperii ad homines juſtiſſimos, & Sapientiſſimos deferebatur.* Cicero de Legib. lib. 3. cap. 2.

ordinazione (*a*). Ma che che sia di questa spiegazione del Grozio, più chiaramente parla Sant' Agostino asserendo, che il debito di ubbidire a i Regi è fondato in un patto generale della umana Società: (*b*) dichiarandoci con questa espressione, che la Potestà de' Regi riconosce sua immediata origine dal consenso, e dalla istituzione degli uomini.

IV. Ma può ancor riconoscersi in questa istituzione l' umano consenso dal saperfi in primo luogo, che non tutti i Regi appresso gli Antichi aveano pieno diritto d' Imperio sopra i Popoli loro soggetti; mentre altri sottoposti erano alle leggi stabilite dalla moltitudine, come de i Re di Macedonia narra Quinto Curzio (*c*): altri erano sotto l' altrui potere, come de' Trapobani riferisce Plinio (*d*): altri aveano la potestà pubblica comune col Popolo, come dei Re di Sparta, e di altri riferisce Dionisio di Alicarnasso (*e*); e dall' osservarsi in secondo luogo la gran variazione, che per consentimento della moltitudine accadde nel pubblico governo, passando questo ora da un solo in molti, ora da molti nella Comunità di tutto il Popolo, ed or ritornando o dal Popolo, o dagli Ottimati nelle mani, e nell' arbitrio di un solo. E senza riandare ciò, che è noto non pure nelle Repubbliche Greche, ma anche nella Ebraica Repubblica, può questa variazione osservarsi nella più cospicua Repubblica del Mondo, qual fu la Romana, nella quale la pubblica civil potestà collocata da principio nei Regi, da essi passò nel Popolo, e da questo finalmente, così richiedendo la comune salvezza, e la retta amministrazion del governo, che la somma delle cose si collocasse in un solo, fu dal Popolo medesimo trasferita ne' Cesari (*f*). E quindi per la legge Regia, se pur merita fede Ulpiano, di che appresso si terrà discorso, fu dal Popolo trasferita in Augusto tutta la sua potestà, ed ogni suo Imperio (*g*).

V. Quindi a sanamente giudicare, la civile politica potestà fu da Dio alla Comunità degli Uomini conceduta in quanto tra le altre facoltà date

(*a*) *Sed notandum est, primo homines non Dei præcepto, sed sponte adductos experimento infirmitatis familiarum segregum adversus violentiam in societatem civilem coiisse: Unde ortum habet potestas civilis, quam ideo humanam ordinationem Petrus vocat, quamquam alibi, & divina ordinatio vocatur, quia hominum salubre institutum Deus probavit. Deus autem humanam legem probans censetur probare ut humanam, & humano modo.* Grot. de jure Bell. & pac. lib. 1. Cap. 4. §. 7. n. 3.

(*b*) *Generale pactum est societatis humanæ obedire Regibus suis.* S. Augustin. lib. 3. Confess. Cap. 8.

(*c*) Lib. 4. lib. 6. & lib. 8.

(*d*) Lib. 6. Cap. 13.

(*e*) Lib. 11. Cap. 15.

(*f*) *Quia Senatus non omnes Provincias probè regere poterat, constituto Principe datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset.* L. 2. §. novissime ff. de origin. juris.

(*g*) *Lege Regia, quæ de ejus Imperio lata est, Populus ei, & in eum omne suum Imperium, & potestatem transtulit.* L. 1. ff. de Constit. Princip.

date loro, e necessarie alla umana società diede ancor quella di amministrar la giustizia, e d'impedir la violenza da i più deboli; ed appartenendo questa facoltà all'ordine di quella provvidenza, con cui egli le umane cose con altissimo consiglio regge, e governa, meritamente può dirsi, che questa potestà civile in se medesima considerata, e senza riguardo a coloro, che l'amministrano, sia immediatamente da Dio, e che dagli uomini sia data in amministrazione o ad uno, o a più, o al Principe, o agli Ottimati, o ad altri Magistrati del Popolo rappresentanti. Onde è, che San Giovan Crisostomo sponendo il passo dell'Apostolo: *Non è potestà se non da Dio*, così parla: *Che dì tù? Ogni Principe adunque è costituito da Dio? non dico questo: Imperocchè non di qualsivoglia Principe io ora parlo, ma della cosa in se stessa. Mentre che vi sieno Principati, che questi imperino, e che quelli sieno soggetti, e che non dal caso tutte le cose sien trasportate: questo dico è opera della Divina Sapienza. Per la qual cosa non dice* (l'Apostolo) *non è Principe se non da Dio. Ma della cosa in se stessa parla, dicendo: non è potestà se non da Dio* (a). In questo senso adunque seguendo il sentimento del Crisostomo la potestà politica, e temporale, è opera della Divina Sapienza, e da Dio discende: perche come necessaria alla conservazione degli uomini nell'umana Società l'ha esso agli uomini stessi conceduta; e perche è disposizione della sua provvidenza, che vi sieno in Terra Principati, e che altri comandino, altri ubbidiscano: non perche a ciascun Principe in particolare sia da Dio immediatamente questo poter conferito.

VI. Quindi è, che fu, ed è stata sempre comune sentenza dei Teologi, e de' Canonisti, de' quali lungo Catalogo può vedersi appresso il dotto Suarez (b), che il fonte della pubblica Civil potestà sia collocato nella moltitudine, e che per essa si trasferisca ne' Regi, e ne' Principi della Terra. E questo ancor fu l'antico sentimento della Scuola Parisiense, come si rende chiaro dalle testimonianze di quegli Scrittori, che appresso i novelli Francesi sono riputati i lumi di quella celebre università, e ne' quali non può cader sospetto di soverchia affezione alla Potestà Ecclesiastica, ed alla autorità del Sommo Pontefice. Primieramen-

(a) *Quid dicis? Omnis ergo Princeps a Deo constitutus est? Istud non dico: Nec enim de quovis Principe mihi sermo nunc est, sed de ipsa re. Quod enim Principatus sint, quod hi quidem imperant, illi verò subjecti sunt; quodque non simpliciter, ac temerè cuncta ferantur, hoc divinæ sapientiæ opus esse dico. Propterea non dicit, non enim Princeps est nisi a Deo, sed de re ipsa disserit, dicens. Non enim potestas est nisi a Deo.* Chrysostom. Hom. 23. in Epist. ad Roman.

(b) Franciscus Suarez Defensio Fidei Catholicæ. Lib. 3. Cap. 2. n. 10.

ramente Giovanni Gerſone dopo aver definita in un luogo la Poteſtà eccleſiaſtica, per le cagioni efficiente, formale, e finale, cioè, che quella è ſtata da Criſto conferita agli Apoſtoli, e a' loro Succeſſori, iſtituita ſecondo le leggi Divine, ed Evangeliche, ed indirizzata al fine dell' eterna felicità, ſoggiungendo, che per queſte ragioni da ogni altra poteſtà ſi diſtingue: *poiche ogni altra poteſtà temporale, e civile, o è naturalmente indotta ſecondo la cagione efficiente, o è regolata ſecondo le leggi naturali, ed umane, quanto alla cagion formale, o è principalmente, e immediatamente ad un natural fine ordinata* (*a*); non oſcuramente inſegna, che la civile politica poteſtà riconoſce ſua origine da naturali umane cagioni, e che non in altro ſenſo è da Dio, ſe non in quanto come autore della natura ha conceduto agli uomini i lumi, e le regole neceſſarie per iſtituirla, e amminiſtrarla.

VII. Ma più chiaramente ſi ſpiega Jacopo Almaino, il quale toccando il punto della preſente controverſia, e cercando, ſe la civil Poteſtà ſia da Dio, approva la ſentenza di Durando, il quale aſſeriſce, quella eſſer da Dio quanto al debito, non quanto all' uſo, e all' acquiſto, e ſpiega indi queſta diſtinzione dicendo: che eſſendo naturalmente dovuto agli uomini il giudicio retto, per cui conoſcano, eſſer neceſſario, che eſſi ſieno ſoggetti ad alcuno, che loro il diritto, e la giuſtizia amminiſtri, ed avendo Dio tra gli altri doni di natura inſerito agli uomini queſto lume, e queſta cognizione, per ciò la pubblica civil Poteſtà procede da Dio in quanto al debito, ma da lui non procede regolarmente in quanto alla comunicazione; poiche non mai Dio, regolarmente parlando, comunicò ad alcun uomo queſta poteſtà, nè diede alcun precetto, che ad alcun uomo foſſe comunicata. Onde diſtinguendo la Poteſtà eccleſiaſtica dalla civile, ſoggiunge, che la Eccleſiaſtica deriva immediatamente da Criſto Iſtitutore di eſſa, ma la Civile, quantunque ſia dalla Divina ordinazione in quanto è dovuta naturalmente all' uman Genere, non è però da Dio immediatamente iſtituita, ordinariamente parlando: mentre non può negarſi, che in qualche caſo ſtraordinario l' abbia Dio immediatamente ad alcun uomo conferita (*b*). Quindi deſcrivendo la poteſtà temporale, dice, che

(*a*) *Quoniam omnis alia poteſtas vel eſt naturaliter indita quo ad cauſam efficientem, vel eſt ſecundùm leges naturales, aut humanas regulata quo ad cauſam formalem, vel eſt ad finem naturalem immediatè, & principaliter ordinata.* Joannes Gerſon. de Poteſt. Eccleſiaſt. Conſiderat. 1.

(*b*) *Pro reſolutione dicit Durandus in* 1. *de origine juris, quod poteſtas temporalis, ſive laica eſt a Deo quantum ad debitum, ſed frequenter non eſt a Deo quantum ad acquiſitionem, & uſum. Primum probatur, nam ſecundum dictamen rectum debitum eſt, talem poteſtatem eſſe; naturaliter enim judicant homines,*

che *è potestà, o per successione ereditaria, o per elezione conferita ad alcuno dal Popolo in edificazione della Comunità* (a). Perciò in altro luogo suppone per cosa certa, che non *v' ha alcuna polizia puramente civile, o alcuna regale, che non possa cangiarsi in altra specie, cioè in Democrazia, o Aristocrazia, poichè qualunque potestà di tal sorta è istituita per diritto puramente positivo* (b). E coerentemente a questi principj egli afferma, *che non può la Comunità rinunciare alla potestà, che ha sopra il suo Principe da essa costituito, colla qual potestà (se egli governi non in edificazione, ma in destruzione) lo può deporre, essendo che tal potestà sia naturale* (c). Ed è ancor da avvertire, che la quistione, onde io ho tratte le addotte parole, fu da questo Scrittore pubblicamente recitata nell' Universtità di Parigi.

VIII. Di questo medesimo sentimento fu ancora Giovanni Maggiore Teologo molto riputato nella Scuola di Parigi, e di gran pregio appresso i novelli Francesi per aver egli sostenuta l' autorità del Concilio, e della Chiesa universale sopra il Papa. Ma tanto egli fu persuaso, che il Principe riceva la sua potestà immediatamente dalla Comunità, e dal Popolo, che di questo esempio si vale per inferire, benchè con fallace raziocinio, l' autorità della Chiesa sopra il Pontefice. Ho detto con fallace raziocinio, poiche sostenendo egli con Gersone, Almaino, il Cardinale di Cambrai, ed altri pochi del suo avviso intorno alla supe-

homines, quod oportet, eos subjici alicui, qui eis judicium, & jus, sive justitiam administret: ergo secundum judicium rectum naturaliter nobis insitum debitum est, talem potestatem Regiam, seu secularem esse: ex ordinatione enim insitum est nobis tale judicium naturale, ut conformiter ad ipsum vivamus, & hoc a Deo, hoc est, Deus naturaliter nobis inseruit lumen vultus sui, hoc est, unum judicium, quo naturaliter judicamus, omnes politicè ad invicem viventes debere esse subjectos alicui, vel aliquibus, quibus incumbat ex officio facere mutuam justitiam: ergo quo ad debitum ipsa potestas Sæcularis, sive laica est ex ordinatione divina: sed non est a Deo regulariter ad istum sensum, quòd alicui Deus communicaverit istam jurisdictionem laicam, quia nunquam alicui regulariter immediatè communicavit hanc potestatem, nec dedit speciale præceptum, ut alicui communicaretur, & ideo non est a Deo quantum ad istum sensum. Et sic tangitur prima differentia inter has duas potestates, quia Ecclesiastica est immediatè a Christo instituente; sed laica, quamvis a Deo sit ex ordinatione quantum ad debitum, numquam tamen est a Deo regulariter instituta. Almainus de Potest. Eccles. & laic. quæst. 1. Cap. 1.

(a) *Potestas laica, sive Sæcularis est potestas a Populo ex successione hereditaria, vel ex electione alicui regulariter tradita ad ædificationem Communitatis.* Ibid.

(b) *Ultrò supponitur, quod nulla est politia purè civilis, & nulla Regalis, quæ non possit mutari in aliam speciem, puta, Democratiam, vel Aristocratiam, quia quælibet talis est instituta jure pure positivo.* Idem loco cit. Cap. 5.

(c) *Quartum Corollarium: non potest renunciare communitas potestati, quam habet super suum Principem ab ea constitutum; qua scilicet potestate (si non in ædificationem, sed in destructionem regat) eum potest deponere, cum talis potestas sit naturalis.* Almain. Quæst. resumptiva de Domin. Natur. Civil. & Eccles.

ſuperiorità del Concilio ſopra il Veſcovo Romano, che il Papa riceve la ſua poteſtà immediatamente da Criſto, e che il Re la riceve dal popolo, che la Chieſa non può mutare la polizia Monarchica Eccleſiaſtica iſtituita da Criſto in S. Pietro, e ne' ſuoi Succeſſori, e che il popolo può mutare la Monarchia in Ariſtocrazia; non può inferire dalla ſuperiorità della moltitudine ſopra il Principe l' autorità della Chieſa ſopra il Pontefice. Contuttociò aſſumendo egli quel principio come certo per dedurne un conſequente, che era in controverſia, ci fa argomento qual foſſe allora il ſentimento della ſcuola Pariſienſe intorno all' origine, e immediata inſtituzione, e al conferimento della civile politica poteſtà. Può vederſi ciò, che egli dice ſu queſto punto in un trattato dell' autorità della Chieſa, che egli fa ne' commentarj ſopra S. Matteo al capo XVIII. (*a*)

IX. Alquanto diverſo dal ſopra eſpoſto ſembra, che ſia il ſentimento di Pietro d'Alliaco Cardinal di Cambrai altro famoſo Dottor di Sorbona; ma nulladimeno, ſe ben ſi conſidera la ſua ſentenza, non molto diſſimile appariſce da quella de' ſopracitati ſcrittori. Imperocchè per teſtimonianza dell' Almaino coſtituiſce l'Alliacenſe in due coſe il fondamento della civile temporal poteſtà, cioè in un titolo creato qual ſarebbe la ſucceſſione, l' elezione, l' eredità, la vendita, o la permutazione; e nella Divina approvazione, dicendo, che allora il Principe divien legittimo Signore, quando Dio approva il dominio a lui conferito dagli uomini per qualche titolo umano. (*b*) E queſta ſentenza, a vero dire, ſembra a me la più acconcia a conciliare l'apparente diverſità delle opinioni ſu queſto punto, ed a ſpiegare le autorità della Scrittura, e de' Padri dove aſſeriſcono, eſſer da Dio il Principato. Imperocchè ſiccome le umane leggi quantunque riconoſcano immediatamente la loro autorità dalla volontà del legittimo Principe, che le fa, contuttociò, poiche Dio le approva colla ſua volontà, obbligano in coſcienza i ſudditi all' oſſervanza (*c*), e chi reſiſte alle umane leggi,

(*a*) *Arguitur ſic ſexto: Rex utilitatem Reipublicæ diſſipans, & evertens incorrigibiliter eſt deponendus a communitate cui præeſt: ergo Maximus Pontifex &c. ſi dicis non eſt idem: Rex non habet robur, & auctoritatem niſi a Regno cui liberè præeſt, Pontifex habet auctoritatem a Deo, propterea non eſt idem: ſcio non eſſe idem adæquatè; tamen &c.* Joannes Major Diſput. An Papa ſubditus ſit Fraternæ correctioni & Concilio Univerſ. in Comment. ſuper Matthæum Cap. 18. & fuſius infrà in ſolutione argumenti Cajetani ubi inquit. *Hoc pro tanto dico, quod Corpus Eccleſiæ non poteſt mutare politiam regalem Eccleſiæ in Ariſtocratiam, vel Democratiam, quia tunc contraveniret inſtitutioni Chriſti. Populus autem liber pro rationabili cauſa poteſt politiam mutare.* ibi.

(b) Vide Jacobum Almainum de poteſtat. Eccleſ. & Laic. Quæſt. 2. cap. 1. §. quantum ad hæc.

(c) Suarez defenſio Fidei Cathol. lib. 3. cap. 2. num. 13.

reſiſte alla volontà di Dio : così ancorche il Principato terreno ſia immediatamente dalla umana iſtituzione, contuttociò per due titoli può giuſtamente riferirſi a Dio la di lui poteſtà ; e perche Dio inſerì naturalmente agli uomini la retta ragione, ſecondo la quale iſtituiſſero il Principato : e perche, coſtituito il legittimo Principe, Dio approva col ſuo volere queſta umana diſpoſizione, come neceſſaria alla civil ſocietà, ed alla conſervazione, e ſalute temporale dell' uman Genere. Onde per queſta ragione chi ripugna alle poteſtà, ripugna alla Divina ordinazione, come ſcriſſe l'Apoſtolo a i Romani.

X. Da tutto quello, che ſi è oſſervato ſin quì, può da ciaſcun giudicarſi quanto ſingolare, e lontana dal vero ſia l'opinione di alcuni ſcrittori Franceſi di chiaro nome, i quali ſi avvanzarono a ſcrivere, che in ciaſcheduno de' Regi diſcende immediatamente da Dio la temporal poteſtà, come in ciaſcheduno de' Veſcovi immediatamente da Dio la ſpirituale diſcende (*a*); Dottrina, che mira a diſtruggere la gran differenza tra queſte due poteſtà intorno al modo di diſcendere da Dio, e che inſieme rovina il fondamento della loro diverſità ſtabilito con ſalde ragioni della ſcuola Pariſienſe, e da que' Dottori, che ſono in oggi i più accreditati appreſſo la Sorbona, cioè Giovanni Gerſone, Jacopo Almaino, Giovanni Maggiore, Pietro Alliacenſe, i quali tutti coſtituiſcono eſſenzial differenza tra la ſpirituale, e temporale poteſtà in queſto, che l'una è iſtituita immediatamente da Criſto, da Criſto immediatamente conferita a' ſuoi Miniſtri, e da lui formata ſecondo le leggi Evangeliche, l'altra iſtituita dagli uomini benche ſecondo la retta ragione inſerita loro da Dio, dagli uomini conferita, e dagli uomini regolata ſecondo le forme, che loro ſon parute più eſpedienti alla loro conſervazione. Onde l'una ha forma immutabile, l'altra può variar forma, ed è capace di mutazione (*b*). Oltre di che non potranno mai ſpiegare per qual cagione da Dio immediatamente in ciaſcheduno de' Regi la poteſtà temporale diſcenda, e non diſcenda immediatamente da lui in ciaſcheduno degli ottimati, dove il Principato è Ariſtocratico, e in ciaſcheduno del popolo, dove il governo è Popolare, e Democratico : eſſendo che, come bene oſſerva lo ſpeſſe volte nominato Almaino, una e l'iſteſſa è la pubblica civil poteſtà, o ſia queſta collocata in un ſolo nel Principato Monarchico, o ſia collocata in

(a) Petrus de Marca lib. 2. cap. 2. §. 1. Stephanus Baluzius in not. ad Epiſt. 81. Lupi Ferrarien.

(b) Joannes Gerſon de Poteſtat. Eccleſ. Conſider. 1. Jacob. Almain. de Auctorit. Eccleſ. cap. 2. Joannes Major in Comment. in Matth. cap. 18.

in più d' uno nell' Ariſtocratico, o in tutto il Popolo nel Democratico. (a) Nè l'Apoſtolo dice, che i Regi ſono da Dio, ma parla d'ogni poteſtà dicendo, che non è poteſtà ſe non da Dio.

XI. Ma per intelligenza delle autorità della Scrittura, e de' Padri, nelle quali chiaramente s'inſegna, che il terreno Principato è da Dio, ancorche ſia collocato in uomini infedeli, e malvagi, conviene oſſervare, che tra le beſtemmie, e tra gli errori delle Sette nefande, che ſorſero nel principio della naſcente Criſtiana Religione, e particolarmente di coloro, che o da Nicolao, o da Simone, o da Carpocrate derivati (b) ſi diſſero Gnoſtici, cioè Sapienti, fu addottato ancora l'empio domma di deteſtare, e beſtemmiare ogni Principato, ed ogni civil Magiſtrato, come opera del malvaggio ſpirito, e del Diavolo, aſſerendo, che eſſi per la Legge di Criſto erano fatti eſenti, e liberi dalla ſoggezione d'ogni poteſtà. Queſto ſedizioſo errore vien indicato da S. Pietro nella ſeconda Epiſtola canonica, dove ancora non oſcuramente accenna l'impura ſetta de' Gnoſtici, che lo profeſſava: mentre dopo aver detto, che Dio riſerba gli empj nel dì del Giudizio, ſoggiunge, *ma più particolarmente coloro, i quali camminano dietro la Carne nella concupiſcenza della immondezza, e diſpregiano la Signoria, audaci, e compiacenti di loro ſteſſi, e non temono d'indur Sette beſtemmiatrici* (c). Ma più chiaramente San Giuda Apoſtolo queſto errore degli impuriſſimi Gnoſtici deteſtando, dopo aver parlato del gaſtigo di Sodoma, e di Gomorra per cagione della loro impurità, ſoggiunge, *ſimilmente e queſti macchiano la loro carne, diſpregiano la dominazione, e beſtemmiano la Maeſtà* (d). Or contro queſto pernicioſo errore, che rendeva odioſa a' Gentili la Criſtiana Religione, e porgeva loro occaſione di calunniarla, come ſe i ſeguaci di eſſa col preteſto della libertà ſovvertiſſero l'umana polizia, e diſpregiaſſero l'ubbidienza dovuta a i Principi, e a i Magiſtrati, ſcriſſero i Santi Apoſtoli, inſegnando, eſſer da Dio il Principato, reſiſtere a Dio chi reſiſte alle temporali poteſtà, doverſi da i Criſtiani preſtare oſſequj, e ubbidienza a i Principi, e ai

(a) *Ex omnibus his facile eſt videre quo modo poteſtas, qua Rex utitur, eſt poteſt communitatis, conſequenter facilè eſt videre quod principatus regalis, & principatus ariſtocraticus non differunt inter ſe, quia ſunt diverſæ poteſtates, cum idem objectum penitus habeant, ſed propter diverſitatem ſubjectorum.* Almain. de Auctorit. Eccleſ. cap. 2.

(b) Euſeb. lib. 4. Hiſt. Eccleſ. cap. 7. Epiphanius hæreſ. 25.

(c) *Magis autem eos, qui poſt carnem in concupiſcentia immunditiæ ambulant, dominationemque contemnunt: audaces ſibi placentes, ſectas non metuunt introducere blaſphemantes.* 2. Petri Cap. 2. v. 10.

(d) *Similiter & hi carnem quidem maculant, dominationem autem ſpernunt, Majeſtatem autem blaſphemant.* Epiſt. Sancti Judæ Apoſt. v. 8.

e ai Magistrati del Secolo. E su la traccia poi degli Apostoli scrissero i primi Padri l'istessa cosa, questo errore impugnando, e confutando la calunnia de' Gentili, come può vedersi in Atanagora, in Giustino, in Tertulliano nelle loro apologie, ed in altri in gran numero, ma specialmente in Sant'Ireneo, dove parlando contro de'Gnostici dimostra: *che per utilità de' Gentili il Regno terreno è stato disposto da Dio, ma non dal Diavolo, il quale non è mai quieto, anzi ne pur vuole, che gli stessi Gentili menino tranquilla vita; acciocchè gli uomini temendo il Regno umano non si consumino infra di loro a guisa di pesci, ma per la imposizion delle leggi ributtino le molte ingiustizie delle Genti. E per questa ragione son ministri di Dio quelli, che esigono da noi i tributi, servendolo in questo stesso; e le potestà, che sono tra gli uomini, sono ordinate da Dio.* (a)

XII. Da questa testimonianza di Sant' Ireneo agevolmente si può intendere ciò, che insegnano i Padri, quando asseriscono, i Regi, ed i Principi della Terra esser dati da Dio, cioè, che essi non sopprantendono agli uomini per istigazione maligna del Diavolo, ma per altissimo consiglio della provvidenza Divina, e non per semplice volontà di Dio, senza cui nulla di vantaggioso, o di nuocevole può accadere agli uomini, ma per un volere benefico, per cui all' uman genere provvide del Principato per conservazione di quello, dotandolo di que' lumi, che necessarj sono per istituirlo, ed approvando l' istituzione da quello fatta. Per la qual cosa scrisse il medesimo Sant' Ireneo, che *per volere di quello, per cui nascono gli uomini, per volere di questo sono i Regi constituiti* (b), riferendo il Principato a i doni di Dio dovuti alla natura. Conviene però avvertire, che questa approvazione di Dio circa il Principato terreno non cade sopra le persone, che l' amministrano, ma sopra la cosa in se stessa, cioè a dire, approva il Principato, ma non sempre il Principe. Onde siccome alcune volte Dio stesso destinò specialmente al Regno alcune persone, e immediatamente conferì loro la Regia potestà, come di Davidde leggesi nella Divina Storia de' Regi, altre volte però fece conoscere, che le persone,

(a) *Ad utilitatem ergo Gentilium terrenum Regnum positum est a Deo, sed non a Diabolo, qui nunquam omnino quietus est: immo qui nec ipsas quidem Gentes vult in tranquillo agere: ut timentes Regnum humanum non se alterutrum homines vice piscium consumant; sed per legum positiones repercutiant multiplicem Gentilium injustitiam. Et secundum hoc ministri Dei sunt, qui tributa exigunt a nobis in hoc ipsum servientes, quæ sunt potestates a Deo ordinatæ sunt.* Irenæus adverſ. hereſes lib. 5. cap. 24.

(b) *Cujus enim jussu homines nascuntur hujus jussu, & Reges constituuntur.* Iren. ibi.

sone, che regnarono, non erano da lui approvate. Onde disse per Osea, *essi regnarono, e non da me* (a): cioè, senza la mia approvazione, ciò, che secondo il comun senso de Sagri Interpetri, dee intendersi di Geroboamo, e de' suoi successori, che regnarono in Israele dopo la separazione delle dieci Tribù da Roboamo figliuolo di Salomone, e come anche par, che porti letteralmente il Testo del Profeta (b). Questo però non vuolsi intendere, che Geroboamo, e gli altri Principi, che gli succedettero, regnassero contro la volontà di Dio, da cui tutte le create cose necessariamente dipendono; sapendosi, che Dio stesso predisse a Geroboamo il Regno per lo Profeta Ahaja (c), ma solamente, che non intervenne nel Regno di coloro la sua approvazione, e il suo benefico consiglio in quanto alle persone. Ma nulladimeno fu suo volere, che Geroboamo regnasse, come fu suo volere, che regnasse Jeu (d) Principe malvagio: valendosi di costoro come istrumenti della sua giustissima indignazione. Onde in tutti i Principi della Terra o buoni, o malvagi risplende una speciale provvidenza di Dio, o per beneficar gli uomini sotto i buoni, o per punirli sotto i cattivi, come insegna Sant' Ireneo (e); e in questo senso tutti i Monarchi son dati da Dio, da Dio ricevono lor possanza, e sono suoi Ministri. Ma siccome dalla crudeltà, e dalla ingiustizia de' Principi cattivi non può dedursi, che Dio abbia istituita la potestà di far male, e che immediatamente a i Principi la conferisca, permettendo egli molte cose sdegnato, e ordinandole al rettissimo fine della sua giustizia, le quali sono contrarie alla sua benefica intenzione: così dall' esser da Dio tutti i Principi per un ordine speciale della sua provvidenza non può inferirsi, che l'umano Principato sia da lui istituito, e che da lui immediatamente agli uomini si conferisca.

XIII. Tutto questo si è voluto dire per ispiegazione de' termini, e per intelligenza de' Padri, le cui autorità male intese possono generare sensi pericolosi, e singolari; non perche si abbia sopra di questo controversia con Monsignor Bossuet, il quale riferisce solamente a Dio, come ad Autore della natural' origine del Principato, in quanto egli inserì alla natura umana la cognizione della necessità del Principe, ed

(a) *Ipsi regnaverunt, & non ex me: Principes extiterunt, & non cognovi.* Oseæ cap. 8. vers. 4.

(b) Vide Cornel. a Lapid. in hunc loc.

(c) 3. Reg. 11. 31.

(d) 4. Reg. 6.

(e) *Quidam enim illorum ad correctionem, & utilitatem subditorum dantur, & conservationem justitiæ; Quidam autem ad timorem, & pœnam, & increpationem, quidam autem ad illusionem, contumeliam, & superbiam, quemadmodum digni sunt justo Dei judicio.* S. Irenæus lib. 5. adverf. hæres. cap. 24.

ed aſcrive al conſenſo degli uomini, nel cui arbitrio Dio la laſciò, la forma di eſſo; cioè o la Monarchia, o l' Ariſtocrazia, o la popolar polizia (*a*). Ma nulladimeno ſi è voluta trattare diſteſamente queſta materia; imperocchè alcuni dal credere, che immediatamente da Dio proceda la politica poteſtà ne' temporali Regnanti, ſi ſono perſuaſi, che ella ſia del tutto indipendente da ogni creata poteſtà nelle temporali coſe. Onde riman da vedere, ſe da queſto loro principio, dove mai ſi ammetteſſe, ſi deduca la conſeguenza, che eſſi ne traggono.

§. II.

Se dall' eſſere immediatamente da DIO *la temporale poteſtà de' Principi Sovrani ſi poſſa inferire, che ella ſia totalmente indipendente nelle temporali coſe da ogni altra umana poteſtà.*

SOMMARIO.

I. *Ragioni, per cui ſi eſamina, ſe ſia buona queſta deduzione: due poteſtà l' una delle quali ſia dipendente dall' altra poſſono derivare immediatamente da Dio. Eſempio della poteſtà ſpirituale del Papa, e di quella de' Veſcovi.*

II. *Poteſtà del Papa ſecondo alcuni Teologi Pariſienſi ſottopoſta all'autorità della Chieſa quantunque procedente immediatamente da Dio: falſità di queſta opinione contraria a' principj di quelli, che la ſoſtengono: dall' eſſer la Chieſa l' oggetto, ed il fine della ſpiritual poteſtà malamente ſi deduce, che la poteſtà del Papa ſia ſottopoſta all'autorità della Chieſa.*

III. *Novelli Sorboniſti deviano da' principj de i loro maggiori intorno alla indipendenza della poteſtà Regia dal Popolo, e ſoſtengono con quelli la ſoggezione della poteſtà Papale alla Chieſa.*

IV. *Poteſtà ſupreme, ed inferiori egualmente dipendenti da Dio ſecondo la ſcrittura. Riſpoſta di Criſto a Pilato ſpoſta da S. Agoſtino dimoſtra l' iſteſſa coſa.*

V. *Poteſtà di genere diverſo poſſono tra loro aver dipendenza l' una dall' altra nello ſteſſo genere, ancorchè egualmente da Dio tutte immediatamente derivino. Dall' eſſer proſſimamente da Dio due poteſtà di*

(*a*) Boſſuet. Defenſ. declarat. Cler. Gallic. Par. 2. lib. 5. cap. 3. Tom. 1.

di diverso genere malamente si deduce; che ambe sieno supreme in loro specie, ed affatto indipendenti.

INutile sarebbe il trattare questa quistione dappoiche si è dimostrato nel paragrafo antecedente in qual modo sia da Dio la civil potestà de' Principi del secolo, se quelli, che sostengono la prossima immediata derivazione da Dio di questa potestà ne i Regi, non deducessero da questo principio la totale loro indipendenza da ogni altra potestà anche sagra, e spirituale nelle temporali cose, e solamente per onore de' Regi, e per conciliare la riverenza de' Popoli verso il loro sublime carattere difendessero questa opinione. Ma traendo essi da questa immediata derivazione conseguenze poco vantaggiose alla potestà spirituale, convien vedere, se, ammesso questo principio, s' inferisca quella indipendenza, che essi pretendono. Nè vi vorrà molta fatica per conoscere quanto illegittimamente si deduca da loro una tal conseguenza, se si vorrà considerare, che non v' ha alcuna ripugnanza, che due potestà sieno immediatamente da Dio a distinti uomini conferite, le quali nulladimeno sien tra loro così sottordinate, che l' una nel suo genere dall' altra dipenda. Il che si rende chiaro con molti esempli: primieramente è sentenza sostenuta da molti gravi Dottori, e quasi universalmente dagli Scrittori Francesi, che così da Dio immediatamente ricevano i Vescovi la loro potestà, come il capo de' Vescovi, e il Papa da Dio immediatamente la suprema potestà nella Chiesa riceve: ma nessuno però de' cattolici Scrittori osò affermare, che la potestà de' Vescovi non sia dipendente dalla potestà del Papa. Onde Pietro Alliacense Cardinal di Cambrai Scrittore molto lodato da Monsignor Bossuet prende a dimostrare, che, non ostante che prossimamente da Dio i Vescovi, e gli altri Ministri della Chiesa ricevano la potestà spirituale, questa nulladimeno è dipendente dalla potestà del Romano Pontefice (*a*). Dal che si rende chiaro, che la prossima derivazione da Dio di una potestà non esclude da essa ogni dipendenza da altra potestà.

II. Secondariamente a senso di que' Dottori Parigini, che oggi sono i più venerati dalla Sorbona, ed a sentimento ancora di Monsignor Bossuet seguace della loro opinione, quantunque il Papa riceva immediatamente da Dio la pienezza della potestà ecclesiastica, il suo potere contuttociò è soggetto alla autorità della Chiesa, e da essa in qual-

(*a*) Petrus de Alliaco de Eccles. Auctorit. p. 3. cap. 4.

qualche modo dipendente (*a*): benchè per altro sia falsissima questa opinione, e contraria alle massime come certe stabilite da coloro, che la sostengono. Imperocchè così Pietro d' Alliaco, e Giovanni Gersone, come Giovanni Maggiore, e Jacopo Almaino tengono per massima di Religione, che nel Romano Pontefice, come in soggetto proprio, sia collocata immediatamente da Cristo con tutta la pienezza la potestà ecclesiastica, e che sia così essenziale alla Chiesa la monarchica politia del Papa per istituzione Divina, che non possa dalla Chiesa mutarsi (*b*). Le quali cose non possono mai accordarsi colla soggezione del Papa alla Chiesa. Poiche in quanto alla potestà temporale de' Regi, la quale essi similmente fanno in qualche caso soggetta al popolo (*c*), questo cammina bene co' loro principj, mentre affermano, come si è veduto, che i Principi temporali ricevon dal Popolo il lor potere, e che non v' ha alcuna monarchia, la quale non possa dal popolo in altra forma di governo cangiarsi. Ma che il Papa riceva unicamente, e prossimamente da Dio il potere spirituale, che lo riceva con tutta la pienezza, che il suo reggimento monarchico non possa dalla Chiesa variarsi, e che nulladimeno ei sia soggetto alla Chiesa, è cosa, che non s' intende: per lo che son costretti a ricorrere ad alcune distinzioni, che niente giovano al loro intento, dicendo, che Cristo ha collocata nel Papa la pienezza della potestà spirituale *subjettivamente*, e nella Chiesa l' ha collocata figuratamente, cioè, *objettivamente*, e *finalmente*, *objettivè*, & *finaliter* (*d*). Le quali cose altro in sostanza non vogliono dire, se non che la Chiesa è il soggetto, che Dio ha determinato per l' uso di questo potere, e che il bene e l' utile spirituale, e l' edificazione della stessa Chiesa è il fine, che Dio ha costituito al potere, che ha immediatamente collocato nel Papa. Dalle quali cose molto malamente s' inferisce, che il Pontefice è sottoposto alla Chiesa: altramente non potrebbe Dio costituire alcuna potestà nè spirituale, nè temporale, la quale non fosse agli uomini soggetta; essendo che qualunque tal potestà non può avere se non gli uomini per oggetto, nè può riguardare se non la salvezza o temporale, o spirituale degli uomini come fine.

III. Ma

(*a*) Petrus de Alliaco de Eccles. auctorit. part. 3. cap. 1. Joannes Gerson. de Potest. Eccles. Consid. 10. & 11. Joannes Major comment. in cap. 18. Matth. Jacobus Almainus de auctor. Eccles. cap. 6.

(*b*) Alliacens. loc. cit. Gerson de Potest. Eccles. cons. 1. & alibi. Almainus de Potest. Eccles. & laic. quæst. 1. cap. 5. Joannes Major. in comment. super Matth. in cap. 18.

(*c*) Almainus quæst. resumptiva de domin. nat. civil. & Eccles. Joannes Major. comment. in cap. 18. Matthæi.

(*d*) Petrus de Alliaco de Eccles. auctorit. part. 3. cap. 1. Joannes Gerson de Potest. Eccles. consid. 10. & 11.

III. Ma i novelli Sorboniſti camminando per altra ſtrada, e abbandonando la dottrina de i loro Maeſtri ſoſtengono contro di quelli, che la poteſtà Regia, da che procede proſſimamente da Dio, eſclude ogni dipendenza dal popolo, ancorche debba neceſſariamente riguardare il popolo come ſuo oggetto, e la ſalvezza del popolo come ſuo fine, e ſi accordano poi con eſſi ad ammetter dipendenza dalla Chieſa nella poteſtà ſpirituale del Papa, tutto che egli la riceva immediatamente da Dio. Ma benche io non contradica alla coſtoro opinione intorno all' eſcluſione d' ogni dipendenza dal popolo della poteſtà regale; non perche queſta ſia proſſimamente da Dio a' Regi conferita; ma perche ogni qual volta è ſtata in eſſi trasferita dal popolo non rimane più in eſſo il diritto di ripeterla, e perche parmi ripugnante alla ragione della poteſtà veramente Monarchica, ch' ella fuora di que'caſi, ne' quali i Monarchi ceſſano d' eſſer tali, come appreſſo vedremo, ſia ſottopoſta al popolo cui ſovraſta: contuttociò deſidererei, che i nuovi Sorboniſti camminaſſero più d' accordo co i principj de' loro maggiori, e da che eſcludono nella poteſtà regia ogni ſorta di ſottopoſizione al popolo, ammetteſſero queſta indipendenza nella poteſtà ſpirituale del Sommo Pontefice: tanto più che non v' ha controverſia tra i Cattolici, ch' egli la riceva proſſimamente da Dio, e con tutta la pienezza.

IV. Ritornando ora ſul ſentiero, da cui mi ſono con queſta neceſſaria digreſſione allontanato, ſe ſi voglion conſiderare le teſtimonianze delle ſcritture, dalle quali ſi pretende dedurre l' immediata e proſſima derivazione da Dio della poteſtà temporale de' Regi, certo è, che quelle parlano non pure delle poteſtà ſovrane, ma ancora delle inferiori alle ſovrane dipendenti: Onde dice San Paolo, *che non è poteſtà ſe non da Dio* (a); e Criſto Signor noſtro riſpondendo a Pilato, che li ricordava, ch'egli avea poteſtà di ucciderlo, e di ſalvarlo, diſſe: *Non avreſti contro di me poteſtà alcuna, ſe queſto non ti foſſe dato di ſopra*, cioè da Dio (b), e S. Agoſtino eſponendo queſto paſſo: *tal poteſtà*, dice, *avea Dio data a Pilato, ch'egli ancora foſſe ſotto la poteſtà di Ceſare* (c). Poſſono adunque le poteſtà, che procedono egualmente da Dio, eſſer tra loro così *ſubordinate*, che l' una dipenda dall' altra, e che l' una all' altra ſia ſottopoſta.

V. Talvolta però diranno, che parlaſi quì di poteſtà, non di un ge-

(a) Ad Rom. 13.

(b) *Non haberes poteſtatem adverſus me ullam, niſi tibi datum eſſet deſuper.* Joan. 19. 11.

(c) *Talem quippe Pilato Deus dederat poteſtatem, ut eſſet etiam ipſe ſub Cæſaris poteſtate.* S. Auguſt. Tract. 106. in Joan. cap. 19.

nere, ma di diverso genere in loro esser supreme, e che può bene la potestà temporale dipender dalla spirituale nelle spirituali cose, e la spirituale dalla temporale nelle cose temporali; ma l'una dall'altra nel suo essere, e nel suo genere non può dipendere. Se mai però così dicessero, non avvertirebbono, che essi sfuggono la difficoltà, non la sciolgono: poiche non si nega, che possano esser da Dio due potestà di diverso genere così nel loro esser supreme, che in questo una dall'altra sia totalmente indipendente: ma si cerca solamente se questa indipendenza o supremità nasca in loro dall' essere amendue immediatamente da Dio, e questa conseguenza si nega: poiche se non v' ha ripugnanza, che più potestà dello stesso genere abbiano immediata, e prossima derivazione da Dio, e che nulladimeno l' una sia dipendente dall' altra: molto minor ripugnanza certamente dee essere, che due potestà di diverso genere immediatamente procedenti da Dio sieno così *subordinate* infra loro, che l' una dall' altra nel suo genere dipenda. Ciò che chiaramente si vede nel paragone, che istituisce San Gregorio Nazianzeno della potestà del sacerdozio, e dell' imperio nella medesima Chiesa assomigliandole allo spirito, e alla carne, o all'anima, e al corpo del medesimo uomo (*a*). Della qual similitudine addotta dal Cardinal Bellarmino, e poco bene accolta da Monsignor Bossuet (*b*) favellerò altrove, dove da me si tratterà dell' ordine, che hanno fra loro nella Chiesa queste due potestà. Per ora basta osservare, che siccome l'anima, e il corpo sono immediatamente da Dio, e nulladimeno il corpo benche di genere diverso in questo stesso è all'anima sottoposto, così non v' ha alcuna difficoltà, che la temporale potestà nelle sue temporali pertinenze sia sottoposta alla spirituale, ancorche ciascheduna di esse proceda immediatamente da Dio: non avendo io altra mira al presente, che di far vedere, che dall' esser prossimamente da Dio la potestà temporale de' Principi malamente si deduca la sua totale indipendenza dalla potestà della Chiesa. Onde per sola cagione di dimostrare il fallace raziocinio, che fondano alcuni difensori della totale indipendenza della potestà temporale sopra l'immediata derivazione di essa da Dio, ho esaminata questa materia: credendo per altro, che anche senza questa prossima derivazione sieno così forti i vincoli, che stringono i sudditi alla ubbidienza verso i loro legittimi Principi, che da essi non si possan disciorre senza guastare il bell' ordine stabilito dalla divina Provvidenza per utilità, e conservazion de' mortali, come vedrassi nel seguente Paragrafo. §. III.

(*a*) S. Gregorius Nazianzenus Orat. 13.
(*b*) Bossuet Defens. Declarat. Cleri Gallic. p. 2. lib. 5. cap. 35.

§. III.

Se fuora della Chiesa diasi legittimo Principato, cui i Cristiani sien tenuti per debito di coscienza prestare ubbidienza.

SOMMARIO.

I. *Errore sparso tra' Giudei intorno alla potestà politica de' Principi gentili: erroneo domma de' Gnostici, de' Beguardi, e degli Anabattisti intorno al politico Principato.*

II. *Testimonianze della scrittura, che insegna doversi ubbidire alle potestà de' Principi terreni anche infedeli.*

III. *A i Principi malvagi doversi prestare ubbidienza, si raccoglie dalla scrittura: tolleranza de' Principi iniqui insegnata a' sudditi dagli scrittori Gentili.*

IV. *Vincolo, che stringe i sudditi alla soggezione de' Principi formato dalla natura: non viene alterato dalla Religione. Sentenza di San Tommaso d' Aquino su questo punto.*

I. FU antico errore sparso tra' Giudei in tempo di Cristo Signor nostro da un tal Giuda o Simone di Galilea, come narra Giuseppe (*a*) in più luoghi, il quale asseriva, non avere i Principi Gentili legittimo dominio sopra gli Ebrei, e non esser questi tenuti a prestar loro ubbidienza, dal quale errore presero occasione i Giudei, come osservano i Santi Girolamo, ed Agostino (*b*), di calunniar Cristo, essendo egli Galileo, e di renderlo sospetto di questa dottrina sediziosa appresso i Romani, allorche l' interrogarono, se era lecito dare a Cesare il tributo. Ma il Divin Redentore con quella ammirabil risposta; *rendete quel, che è di Cesare a Cesare, e quel che è di Dio a Dio*; confuse la coloro perfidia, e dimostrò la falsità del riferito errore. La stessa pernicioſa Dottrina insegnarono i Gnostici, i quali col pretesto della libertà Cristiana empiamente bestemmiavano ogni Principato, ed ogni dominazione come ritrovamento del Diavolo, e infamarono la Cristiana Religione rendendo sospetti i Cristiani appresso i Gentili di questa pesti-

len-

(*a*) Lib. 18. de Antiquit. Jud. cap. 1. & 2. de Bello Judaico cap. 2.

(*b*) Hieronym. in Epist. ad Titum cap. 3. Augustinus Enarr. in Psalm. 118.

lente dottrina, come si raccoglie da San Giustino, da S. Clemente Alessandrino, e da altri Padri (*a*). Indi ne' secoli piu bassi dilettaronsi di questo domma i Beguardi, e finalmente gli Anabattisti gente fanatica, sedizioſissima amica del libertinaggio colorito col titolo di Cristiana libertà, e nemica d' ogni legittimo Principato non solo tra gl' Infedeli, ma ancora tra i Cristiani costituito.

II. Contro tutti questi errori sostiene la Cattolica Chiesa come dottrina di fede, che non solo appresso i Cristiani, ma ancora appresso gl' Infedeli v' ha legittimo Principato, cui i sudditi Cristiani sono tenuti ubbidire in tutto ciò, che la civil politia riguarda. Chiarissime sono in questo le testimonianze della Divina Scrittura: San Pietro così comanda: *siate soggetti ad ogni umana creatura per riguardo d' Iddio, o al Re quasi sopra eminente* (ὑπερέχοντι) *o a i Governatori* ἡγεμόσιν *come da lui mandati in vendetta de' malfattori, e in laude de' buoni, imperocchè così è la volontà di Dio* (*b*). S. Paolo altamente ci ammonisce, *ogni anima sia soggetta alle potestà più sublimi*, e vuole, che i Cristiani tengano questa soggezione *non solamente per l' ira*, che possono concitar contro di se altramente facendo, *ma ancora per la coscienza*; avvertendoli, che il Principe non senza cagione porta la spada (*c*). E per maggiormente insinuare nell' anima de' novelli Cristiani questa ubbidienza insegna, che il Principato terreno, *ed ogni potestà è da Dio, e chi resiste alle potestà, resiste alla Divina ordinazione* (*d*). Or parlando i Santi Apostoli de' Principati, e delle Potestà infedeli, che solamente allora erano nella Repubblica, certa cosa è, che essi c' insegnano, essere tra gl'Infedeli legittimo Principato, a cui i Cristiani sono in debito di ubbidire. E l' istessa dottrina insegnano comunemente i Santi Padri, e per astergere dal nome Cristiano l' infamia dell' errore de' Gnostici, e di altre Sette perverse, che ascrivevano ad invenzione del Diavolo l' istituzione del Principato, non lasciano di ripetere, che esso procede da Dio (*e*): il che è verissimo in quel senso, che nel primo Paragrafo si è spiegato.

III. Quin-

(*a*) Justinus Apolog. 2. Clemens Alexandrinus lib. 4. Stromatum.

(*b*) *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum. Quia sic est voluntas Dei &c.* 1. Petri cap. 2.

(*c*) *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam; non enim sine causa gladium portant.* Paul. ad Rom. c. 13.

(*d*) *Non est Potestas nisi a Deo: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.* ibid.

(*e*) Irenæus lib. 5. adverſ. hæreſ. cap. 24. Origen. lib. 9. in Epiſt. ad Roman. Tertullianus ad Scapulam cap. 2. Chryſoſt. Hom. 23. in Epiſt. ad Roman. Auguſtinus lib. 5. de Civitate Dei cap. 21.

III. Quindi è, che non pure a i Principi buoni, ma ancora a' malvagj, a' crudeli, agl' ingiusti son tenuti i Cristiani nelle civili cose, ed alla civil politica società pertinenti prestare ubbidienza: considerando in essi non la loro persona, ma il lor officio, nel quale son ministri di Dio, come insegna S. Paolo. Onde scrisse Sant'Agostino, *che ancora la potestà di coloro, che ci nuocono, deriva da Dio* (a). Ciò che inoltre si fa chiaro da quello, che comandò San Pietro a' servi Cristiani dicendo loro, *Servi, siate soggetti in ogni timore a' vostri Padroni non solamente buoni, e modesti, ma ancora discoli* (b). Imperocche se la Cristiana Religione non scioglie ne' servi il vincolo di soggezione verso i Padroni malvagj, ancorche la servitù sia ferita dell' uman genere di sua natura libero, introdotta per lo peccato, e solamente giustificata per la ragion delle genti, molto meno discioglie i sudditi dalla soggezione verso i Principi iniqui, essendo il Principato istituito dagli uomini per insegnamento dell' istessa natura, approvato da Dio per ornamento dell' uman genere, e per beneficio dell' umana società, e da lui guardato con special disposizione della sua provvidenza. Per la qual cosa gli stessi Gentili scorti dal solo lume della natura conobbero doversi da' sudditi comportare i cattivi Principi, scrivendo Tacito: *in quel modo, che voi sopportate la sterilità, o le soverchie pioggie, e gli altri mali di natura, così tollerate il lusso, e l' avarizia de' dominanti. Saranno vizj finche vi saranno uomini* (c); ed in altro luogo dicendo, *che i buoni Imperadori debbono desiderarsi: ma quali eglino sienſi tollerarsi* (d). Seneca ancora lasciò scritto nelle sue Tragedie

Sopporta il regio imperio o giusto o iniquo (e).

Il qual detto o è preso da quel di Sofocle, o è molto simile a quel che ei scrisse

Ma da colui, cui sovrastare altrui
Dalla Cittade è dato, udir bisogna
E cose giuste, e menome, ed avverse (f).

IV. Essendo adunque il vincolo, che stringe i sudditi co' loro Sovrani tessuto, per così dire, dalla natura medesima, che insegnò agli uomi-

(a) *Etiam nocentium potestas non est nisi a Deo*. Augustin. lib. de Nat. Boni contra Manich.

(b) *Servi subditi estote in omni timore Dominis non tantum bonis, & modestis, sed etiam discolis*. 1. Petri cap. 2.

(c) *Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, & cætera naturæ mala; ita luxum vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines erunt*. Tacit. Hist. lib. 4. cap. 74.

(d) *Bonos Imperatores voto expetendos: qualescumque tolerandos*. Idem Hist. lib. 6.

(e) *Æquum atque iniquum Regis imperium feras*. Seneca.

(f) Ἀλλ' ὃν πόλις στήσει τοῦδε χρὴ κλύειν καὶ σμικρὰ, καὶ δίκαια, καὶ τἀναντία. Sophocles.

uomini la soggezione al Principato per conservazione di loro stessi, non può disciorsi per la malvagità personale del Principe, nè per altro caso fuori di quello, in cui il Principe cessando di esser tale, e distruggendo quel fine, e quelle cagioni, per cui la natura insegnò agli uomini l'istituzione del Principato, e che mossero Dio ad approvarlo, discioglie egli stesso questo legame ne' sudditi, come appresso si farà chiaro. Del rimanente la Religione, essendo opera puramente Divina, e superiore a i dettami della natura, non guasta l'ordine del Principato istituito dagli uomini per quel naturale, e salutevol fine, che essa loro suggerì. E per questa ragione, come osserva S. Tommaso d'Aquino, la Cristiana Religione, che distingue i Fedeli dagl' Infedeli, non alterò il Principato politico collocato allora quasi universalmente negl'Infedeli, mentre il diritto Divino, l' umano, e naturale non toglie (*a*). Anzi si può con verità asserire, che la Cristiana Religione perfezionasse il politico Principato, insegnando a' sudditi l'ubbidienza, ed a' Sovrani le regole di ben governare i soggetti. Ma accioche da quello, che si è detto della tolleranza, con cui debbono i sudditi sopportare i Principi iniqui, non sembri che si voglia quì difendere la malvagità de' Sovrani, bisogna vedere, se verso ogni Principe iniquo debbasi aver da' soggetti una tal tolleranza.

§. IV.

Se in alcun caso possano lecitamente i sudditi sottrarsi dall' ubbidienza de' loro Sovrani, e liberarsi dalla loro soggezione.

SOMMARIO.

I. *Necessità della discussione del presente quesito: sposizione dello stato di esso.*

II. *Scrittori i più impegnati nel sostenere il diritto de' Sovrani ammettono, che in qualche caso resta il popolo disciolto dal debito di fedeltà verso il Principe.*

III. *Tutti i vincoli delle umane obbligazioni si disciolgono quando en-*

(*a*) *Dominium vel Prælatio introducta sunt ex jure humano; distinctio autem fidelium, & infidelium ex jure Divino. Jus autem divinum, quod est ex gratia non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione.* D. Thomas 2. 2. Quæst. 10. Art. 10.

entra il debito della propria conservazione. Esempj della Potestà patria, signorile, e coniugale.

IV. *Non osta, che la Potestà de' Principi derivi in loro prossimamente da Dio, perche possano giustamente i sudditi quando si tratta della propria salvezza sottrarsi dalla lor soggezione ed impugnarli coll' armi.*

V. *Diritto nel popolo di conservarsi nasce in esso dalla legge di natura. Sentenza di Cicerone: in alcun suddito privato non nasce il diritto di opporsi colle armi al Tiranno; ma solamente nella comunità del popolo. Sentenza di Giovanni Parvo impugnata da Gersone. Alla sola comunità degli uomini ha Dio conceduto il diritto di usar la spada.*

VI. *Sentimento di Giovanni Gersone sopra il diritto del popolo di opporsi colla forza alle violenze del Principe.*

VII. *Adulazione degli uomini, che porta fino all' eccesso le ragioni del sommo Imperio, agramente ripresa da uno scrittor Protestante. Detti di Vulpiano male intesi intorno al discioglimento del Principe dalle leggi.*

VIII. *Controversia tra gli eruditi intorno alla Legge Regia: non fu fatta in un solo tempo, nè quando fu dato l' Imperio ad Augusto: dopo la Legge Regia continuò la potesta nel popolo nella creazione de' Magistrati, e nello stabilimento delle leggi.*

IX. *Principi Romani in vigore della Legge Regia non erano disciolti da tutte le leggi. Augusto disciolto dalla Legge Cincia. Formula de' Romani nel chiamar discioglimento dalle leggi lo scioglimento da una sola legge. Testo di Vulpiano intendesi dello scioglimento del Principe dalla sola Legge Giulia e Papia.*

X. *Legge Regia per l' Imperio di Vespasiano lo discioglie da alcune leggi, non da tutte. Autorità del Principe dipendente dalla legge. Principi Romani costituiti dal popolo custodi, e conservatori della Repubblica.*

XI. *Principi soggetti alle leggi civili per via direttiva, non per via costringitiva. Dalla legge naturale non possono i Principi esser disciolti: mancando a questa legge, che gli obbliga alla conservazione de' sudditi, cessano di esser Principi. Popolo non può trasferire nel Principe contro di se il diritto naturale della sua conservazione. Nerone condannato da' Romani come nemico della Patria.*

XII. *Inettamente si adduce il diritto de' Romani Principi per so-*

ſtenere le ragioni del ſommo Imperio con quell' eccesſo, a cui alcuni lo portano. Diritto degli antichi Imperadori molto inferiore a quello de' Regi. Aſſumendo i Magiſtrati uſati nella Repubblica libera a nome di eſſa amminiſtravan l' Imperio. I delitti de' Principi non ſciogliono i ſudditi dall' ubbidienza verſo di quelli, ſe non diſtruggono la pubblica ſalvezza.

XIII. *Si ſpongono l' autorità degli ſcrittori, che affermano, i Principi delinquenti non eſſer ſottopoſti ſe non a Dio: errore contenuto in queſta dottrina, ſe vuolſi intendere rigoroſamente, ed aſſolutamente.*

XIV. *Trattazione di queſto queſito conduce a provare i punti, che ſi controvertono con Monſignor Boſſuet.*

I. NOn farebbe di meſtiere diſcutere in queſto luogo il propoſto dubbio, ſe l' aver di ſopra affermato, che non ſolo a i buoni, ma ancora a i malvagj Principi debbono i ſudditi ubbidire nelle civili coſe, non richiedeſſe, che io faceſſi a queſta regola generale qualche eccezzione, acciocche non ſembri altrui, che io difendendo la ragione del legittimo Principato voleſſi ſoſtenere la violenza della tirannia, e togliere a i popoli ſoggetti il diritto naturale di riſentirſi contro il moſtro più abbominevole della terra, quale è il tiranno: ed oltre di ciò conducendo molto la dichiarazione del preſente queſito alla intelligenza delle coſe, che debbo in appreſſo dire, non ho potuto pretermetterne la diſcuſſione. Quello adunque, che quì ſi cerca, ſi è, ſe nel caſo, che i Principi ſovrani abuſando di lor potere con animo veramente oſtile tentaſſero diſtrugger la Repubblica, e con leggi manifeſtamente inique violentare la libertà naturale de' loro ſoggetti, abbia allora il popolo diritto di ſcuotere il giogo di ſoggezione, e di reprimere colla forza la forza. E in queſto è certo, che che altri ſi dica, che potrebbono lecitamente i ſudditi per diritto di natura ſottrarſi dalla ubbidienza di tali Sovrani, e ricorrere ancora alle armi per liberarſi dalla lor tirannia.

II. E in queſto ſentimento concorrono i più impegnati difenſori della ſovrana poteſtà de' Principi temporali, e della loro totale indipendenza da ogni altra creata poteſtà: quali ſono Guglielmo Barclajo, e Ugone Grozio (*a*). Imperocche, come il Grozio diviſa, non poſſono ſtare *inſieme la volontà d' imperare con quella di diſtruggere; e perciò colui, che ſi profeſſa nemico di tutto il popolo, in queſto*

(*a*) Barclajus lib. 4. cap. 16. Grotius de Jure Belli, & Pac. lib. 1. cap. 4. num. 11.

ſto ſteſſo egli ſi ſpoglia del Regno (*a*). In queſto caſo adunque al coſtoro diviſamento, infranto ogni vincolo di fedeltà, acquiſterebbono i popoli giuſto diritto d' impugnare colle armi il loro Principe per deporlo dal Trono, che ingiuſtamente uſurperebbe; e in tal contingenza giuſte potrebbon dirſi l' ire de' popoli commoſſi contro il Re divenuto tiranno. Onde de' Toſchi furioſamente ſollevati contro Mezenzo cantò il Poeta:

Con giuſte furie Etruria tutta ſurſe,
Che a ſupplicio di morte il Re richiedono (*b*).

III. E queſta è una maſſima così certa, che non ſolamente ha luogo in que' Principi, che alta ſovranità, e pieno diritto d' Imperio hanno ſopra il loro Regno; ma ancora in quelli, che per iſpontaneo conſenſo de' popoli, che loro ſi diedero in ſervitù (ſe pur tal coſa è mai accaduta) acquiſtarono privata ſignoria ſopra di eſſi. Imperocche il debito della propria conſervazione prevale a qualunque altra obbligazione, da qualſivoglia legame ſi naſca, di eſſer fedeli, e di ubbidire altrui. Per la qual coſa quando ſi tratta di conſervar la vita ingiuſtamente perſeguitata, ſi ſcioglie ogni più forte vincolo, che poſſa obbligare la noſtra fede al Perſecutore. Quindi veggiamo perder le ſue forze la poteſtà Paterna, quando il Padre ſi abuſa di ſuo potere contro i Figliuoli: Che perciò ſcriſſe Seneca, che *quantunque dee obbedirſi al Padre in tutte le coſe, in quello però non dee obbedirſi, in cui viene a farſi, ch' egli Padre non ſia* (*c*). Sappiamo ancora, che manca il ſuo vigore alla podeſtà Signorile de' Padroni ſopra i ſervi, a' quali viene conceduta azione contro l' atroce ſeverità de' loro Signori, come anticamente praticavaſi in Atene, e come in tutto il Romano Imperio coſtituì per ſuo reſcritto Antonino piiſſimo Principe. (*d*) Onde poteano chiamare in giudizio i loro Padroni, e coſtringergli a ſpogliarſi di loro, e a vendergli altrui. E quando mancaſſe a i ſervi il rimedio della legge, per ſottrarſi dalla ingiuſta fierezza de' Padroni, hanno apparecchiato il rimedio della natura, che è quello, o di fuggire, o di ributtare colla forza la forza. Somigliantemente quan-

(*a*) *Conſiſtere enim non poſſunt voluntas imperandi, & voluntas perdendi: quare qui ſe hoſtem totius populi profitetur, in eo ipſo abdicat Regnum.* Grotius loc. cit.

(*b*) *Ergo omnis furiis ſurrexit Etruria juſtis*
Regem ad ſupplicium præſenti morte reposcunt.
Virgilius lib. 8. Æneid.
. . . . *Onde commoſſa*
E per giuſta cagione in furia volta
L'Etruria tutta incontra al ſuo Tiranno
Grida che muoja . . .
Annibal Caro Traduz. di Virgilio.

(*c*) *Et ſi parendum in omnibus Patri, in eo non parendum, in quo efficitur ne Pater ſit.* Senec. lib. 3. Controverſ.

(*d*) Inſtitut. lib. 1. De his, qui ſui, vel alieni juris ſunt.

tunque perpetua fia la ſoggezione della Moglie al Marito, hanno tuttavia l'eccleſiaſtiche, e le civili leggi provveduto alla di lei indennità contro l'ingiurie, e la violenza del Marito medeſimo, ſottraendola per mezzo del divorzio dal di lui potere.

IV. E tutte queſte coſe ne fan conoſcere, che non può darſi legame così forte, che obblighi altrui la noſtra fede, e la noſtra ſoggezione, il quale non rimanga diſciolto, quando entra in noi il debito naturale di conſervar noi medeſimi dalle ingiuſte violenze di coloro, che ne vogliono oppreſſi; e chiaramente ne iſtruiſcono, che dal diſcendere immediatamente da Dio, come alcuni hanno oſato affermare, in ciaſcheduno de' Regi la temporale poſſanza, non ſi deduce in verun modo, che non poſſano alcuna volta i ſudditi rimaner diſciolti dal debito di preſtar loro ubbidienza. Imperocchè i più impegnati difenſori di queſta regale indipendenza ammettono pure ne' popoli giuſto diritto di rivolger l'arme contro i loro ſovrani, quando queſti abuſando di loro potere ſi volgeſſero alla diſtruzione de' ſudditi. Per la qual coſa conviene ancor, che confeſſino, che queſta temporal poteſtà alcuna volta poſſa rimaner ſoggetta ad altra umana poſſanza, la quale è quella, che contro i Principi nemici della Repubblica naſce nella moltitudine dal diritto di natura, e dalla ragion delle genti, che avendo diviſi gli uomini in ſovrani, e in ſoggetti, in ſuperiori, e in ſudditi, in ſignori, e in ſervi non per deſtruzione, ma per conſervazione dell'uman Genere (*a*), hanno laſciato ad eſſa potere di opprimere quella potenza, che mira al diſtruggimento della ſteſſa umana generazione.

V. Naſce adunque queſto diritto nella oppreſſa moltitudine da una legge, come dice Cicerone, non ſcritta, ma nata in noi, non ricevuta d'altrui, ma iſtillataci dalla ſteſſa natura, la quale ci detta, che contro coloro, che ne vogliono opprimere, è oneſta ogni via, che ne conduce alla noſtra ſalvezza. *E queſto*, ſoggiunge, *preſcriſſe la ragione a i dotti, la neceſſità a i barbari, il coſtume alle genti, la natura ſteſſa alle fiere, che in qualunque modo poteſſero, ributtaſſero ſempre dal lor corpo, dal lor capo, e dalla lor vita la forza.* (*b*) E l'Iſto-

(*a*) *Imperans verò natura, & parens propter conſervationem.* Ariſt. lib. 1. Politic. cap. 2.

(*b*) *Eſt hæc non ſcripta, ſed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipſa arripuimus, hauſimus expreſſimus -- Ut ſi vita noſtra in aliquas inſidias, ſi in vim, ſi in tela, aut latronum, aut inimicorum incidiſſet; omnis honeſta ratio eſſet expediendæ ſalutis -- Hæc & ratio doctis, & neceſſitas barbaris, & mos Gentibus, & feris natura ipſa præſcripſit, ut omnem ſemper vim quacumque ope poſſent, a corpore, a capite, a vita ſua propulſarent.* Cicero pro Milone.

l' Istorico Giuseppe, *è legge di natura*, scrisse, *che in tutti ha vigore quella di voler vivere, e per questa cagione noi giudichiamo nemici coloro, che manifestamente ci voglion della vita spogliare* (a). Non è per altro da pensare, che questo diritto naturale di resistere alle violenze del Principe sovvertitore della Repubblica, e d' impugnarlo ancora, se fa bisogno, colle armi, nasca in alcun suddito privato; ma solamente nella comunità del popolo. Poiche siccome non ad alcun uomo privato, ma al comune degli uomini fu data dalla natura la facoltà d' istituire il Principe, così solamente al popolo appartiene il diritto di spogliarlo di suo potere, quando ei di questo si abusa in distruggimento di quel fine, per cui gli fu dal popolo conceduto. Non è adunque lecito ad alcun suddito privato senza pubblica autorità armarsi contro il tiranno, e l' asserire il contrario è dottrina, la quale come nella fede, e ne' costumi erronea, e per molti capi scandalosa fu già condannata in Giovanni Parvo dall' Arcivescovo di Parigi nell' anno 1413. (b), e da Giovanni Gersone nel Concilio di Costanza dottamente impugnata (c). La ragione di questo si è, poiche, come si è osservato colla testimonianza della Scuola Parisiense, e de' suoi più rinomati dottori, la pubblica potestà contenente il diritto di usar la spada senza violare il precetto negativo di non uccidere, non fu da Dio collocata in alcun uomo privato, ma nella Comunità degli uomini, e da essa fu commessa al Principe: *ne può alcuna Comunità perfetta spogliarsi di questo diritto, e di questa potestà*, come insegna Jacopo Almaino, *siccome nessun uomo particolare può spogliarsi della potestà di conservar se stesso*, (d) quando venga ingiustamente assalito. Per la qual cosa a sentimento di questo dottore non può la Comunità rinunziare alla potestà, che ha sopra il suo Principe da essa costituito, per valersene nel caso, che egli si abusasse del suo potere in distruzione della Repubblica (e): essendo tal potestà naturale, e per così dire

(a) Φύσεως γὰρ νόμος ἰσχυρὸς ἐν ἅπασι τὸ ζῆν ἐθέλειν, διὰ τοῦτο καὶ τοὺς φανερῶς ἀφαιρουμένους ἡμᾶς, τούτους πολεμίους ἡγούμεθα. Josephus de bello Judaico lib. 3. cap. 25.

(b) Vide tom. 1. oper. Joannis Gersonis part. 2. Editionis Parisiensis 1606. col. 409. & 412.

(c) Vide tom. 1. oper. Joann. Gersonis part. 1. Edit. Parisien. 1606. column. 375. & sequent. e sermone contra Assertiones Magist. Joannis Parvi loc. cit. col. 396.

(d) *Nulla communitas perfecta hanc potestatem a se abdicare potest, sicut nec singularis homo potestatem, quam habet ad se conservandum in esse*. Jacobus Almainus de Domin. nat. civil. & Eccles. quæst. *resumptiva &c.*

(e) *Non potest renunciare communitas potestati, quam habet supra suum Principem ab ea constitutum, qua scilicet potestate eum (si non in ædificationem, sed in destructionem regat) deponere potest, cum sit talis potestas naturalis*. Almain. loc. cit.

dire ingenita al Comune degli uomini per la conservazione di loro stessi.

VI. Ma dall'esser vietato dalla naturale, e dalla Divina legge a ciascun suddito particolare resistere colla forza di privata autorità al Principe divenuto tiranno, e d'impugnare contro di esso la spada, vano argomento si prende, che non abbia la Comunità del popolo questo diritto. E Giovan Gersone, che tanto si riscaldò contro la scandalosa dottrina di Giovanni Parvo, il quale insegnava esser lecito a qualunque suddito di privato consiglio uccidere il tiranno: non solamente non negò questa potestà nel popolo; ma asserì ben anche, essere errore il dire il contrario. *E' errore*, dic'egli, *l'asserire, che il Principe terreno in nessuna cosa, durante il suo dominio, è obbligato a' suoi sudditi: imperocchè secondo il diritto divino, e la naturale equità, e il vero fine del dominio, in quel modo, che i sudditi debbono la fede, il sussidio, e il servigio al Sovrano; così ancora il sovrano è tenuto della fede, e della protezione a' suoi sudditi. E se il Principe manifestamente, ed ostinatamente con ingiuria li tratti, allora ha luogo quella regola naturale, è lecito ributtare la forza colla forza, e quel detto di Seneca nelle tragedie, nessuna vittima è tanto grata a Dio quanto il Tiranno.* (a)

VII. Non occorrerebbe per altro diffonderci nelle prove di cosa cotanto certa, se l'adulazione degli uomini portando fino all'eccesso le ragioni del sommo Imperio ne' Principi sovrani non fosse giunta poco men, che a confondere il Principe col Tiranno, e col pretesto, che i Principi ricevano lor potere immediatamente da Dio solo, e che a lui unicamente restino sottoposti, e con rappresentargli sciolti da ogni legge, ed arbitri assoluti delle fortune, e della vita de' loro Sudditi, non giustificassero per legittima la tirannìa, togliendo a' Popoli soggetti il natural diritto di conservarsi, e di resistere a i Sovrani manifestamente oppressori della Repubblica. Ma coloro, che così sentono (mi fo lecito usurpar le parole di un famoso Giurisconsulto de'nostri tempi tutto che di Religion protestante) o sieno Principi, o sieno loro

(a) *Error est dicere, terrenum Principem in nullo suis subditis, dominio durante, obligari, quia secundum jus divinum, & naturalem æquitatem, & verum Dominii finem, quemadmodum subditi fidem, subsidium, & servitium debent Domino; sic etiam Dominus subditis suis fidem debet, & protectionem. Et si eos manifestè, & cum obstinatione in injuria, & de facto prosequatur Princeps, tunc regula hæc naturalis: vim vi repellere licet, locum habet, & id Senecæ in Tragœdiis: nulla Deo gratior victima, quam Tyrannus.* Joannes Gerson. de remed. contra Adulator. tom. 2. par. 4. col. 827. Edit. Parisien. 1606.

loro Dimestici, o Ministri, distruggono una cosa ottima, e santissima, e coll' ambizione, o coll' adulazione disformano in danno degli uomini quell' Imperio, che per loro alto riposo, e per loro salvezza fu istituito. Onde è dell' interesse di tutti così Principi, come privati il distruggere sì pernicioso errore (*a*). Poco però vi vuole per confutare questa opinione fondata principalmente sopra alcuni detti di Vulpiano riportati nelle Romane Leggi la dove dicesi, e che il Popolo trasferì nel Principe tutto il suo Imperio, e la sua Potestà per la legge Regia, che del suo Imperio fu fatta, onde ciò che a lui piace ha vigore di legge (*b*), e che il Principe va disciolto dalle leggi (*c*) per virtù della medesima legge Regia, i quali detti volendosi pure intendere, come suonano, pe' Romani Principi, non potrebbono applicarsi a tutti i Regi, e a tutti i Principi, non essendo chi non sappia quanto diverso fosse il diritto degli antichi Cesari, da quello de' Regi. Ma poichè pretendesi, che, avendo il Popolo ogni sua potestà trasferita nel Principe, non gli rimanga più diritto alcuno da usare in alcun caso sopra il Principe stesso, e che essendo questi per la medesima Regia Legge da tutte le leggi disciolto, non li rimane più vincolo di alcuna obbligazione verso il Popolo, a cui mancando gli si possa giustamente da quello mancar di fede, e di ubbidienza: perciò è ben far vedere quanto vada lungi dal vero sì fatta interpetrazione.

VIII. E primieramente intorno alla legge, per cui dal Popolo, come Vulpiano dice, fu dato l' Imperio al Principe, chiamata Regia dagli Antichi Giurisconsulti, benche si sappia per simil legge fatta per l' Imperio di Vespasiano, e tuttavia conservata nelle Taule Lateranensi oggi collocate in Campidoglio, che quella fu primieramente fatta per Augusto, non si sa però in qual tempo essa fosse fatta, nè sotto qual nome, nè con quali formole. Ma con tutto ciò a chiunque ha notizia della Romana Storia doverà sembrar molto al vero vicina l' opinione di Giovan Federigo Gronovio, il quale eruditamente dimostra, che Augusto non per una sola legge, nè per alcuna, che portasse il nome di Regia, nè per un solo Decreto del Senato riceveſſe l'Imperio, e la somma potestà nella Repubblica, ma in progresso di tempo per più

(*a*) *Qui sic sentitis sive Principes, sive qui circa eos estis, rem optimam, & sanctissimam perditis: & Imperium, quod ad hominum quietem altam, & copiosam comparatur, ad eorum perniciem ambitione, aut adulatione deformatis, sed interest omnium, & Principum, & privatorum publicum dispungi errorem &c.* Gerardus Noodt *Dissert.* de jur. Summ. Imper.

(*b*) *Quod Principi placuit legis habet vigorem, quoniam lege regia, quæ de ejus Imperio lata est, Populus ei, & in eum omne suum Imperium, & potestatem conferat.* L. 1. D. de Constitutionibus Principum.

(*c*) *Princeps legibus solutus est.* L. 31. D. de legibus.

più leggi, e per più Decreti del Senato la riceveſſe. (*a*) Anzi, come oſſerva un altro erudito Giuriſconſulto, portando la legge Regia, come Vulpiano la riferiſce, lo ſcioglimento dalle leggi, non potè Auguſto ricever l' Imperio in vigore di queſta legge (*b*). Imperocchè, ſe merita alcuna fede Dione, ad Auguſto, ſecondo coſtui, fu dato l'Imperio nel ſettimo ſuo conſolato (*c*), e non fu ſciolto dalle leggi, ſe non nel decimo conſolato (*d*). Ma che che ſia di queſta Controverſia, che può vederſi egregiamente trattata appreſſo i riferiti Scrittori, ella è coſa certa per tutta la ſerie della Storia Romana, che il Popolo nel conferire l' Imperio a' ſuoi Ceſari non ſi ſpogliò interamente della ſua poteſtà, e del ſuo diritto. Della qual coſa fanno chiaro argomento i *Comizj* dopo conferito ad Auguſto l' Imperio, e in tempo de' ſuoi Succeſſori in Roma celebrati, ne' quali co' ſuffragj del Popolo, e ſi creavano i Magiſtrati, e le leggi ſecondo il priſco coſtume ſi ſtabilivano. De' Comizj del Popolo per la creazion de' Pretori tenuti ſotto Nerone fa Tacito menzione (*e*), ſiccome Plinio il Giovane rammenta quelli radunati ſotto Trajano per la creazione de' Conſoli (*f*). E per quello, che appartiene alle Leggi, la Papia Poppea, giuſta Dion Caſſio, (*g*) fu promulgata co' ſuffragj del Popolo da Marco Papio Mutilo, e Quinto Poppeo Conſoli, eſſendo già vecchio Auguſto, come Tacito narra (*h*). Nè molto avanti da i Conſoli Seſto Elio Cato, e Cajo Senzio Saturnino fu ne' Comizj del Popolo la Legge Elia Senzia ſcritta. Così è noto ſimilmente, che ſotto l' Imperio di Tiberio ſecondo l' antico diritto della Repubblica interrogato il Popolo da i Conſoli Marco Giunio Silano, e Lucio Norbano, fu fatta la Legge Giunia Norbana. Che più? Volendo Claudio addottar Nerone nella famiglia Claudia ricorſe alla poteſtà del Popolo, accioche le foſſe lecita per legge queſta adozione, e poteſſe Nerone nella famiglia Claudia paſſare (*i*): e che poi tal legge, che autorizzava al Principe queſta addottazione, foſſe fatta per autorità del Senato, e per poteſtà del Popolo, chiaramente ſi ha da Tacito, il quale narra, che avendo Britannico ſalutato Nerone col nome di Domizio dappoiche era già ſtato addottato, eſclamò Agrippina, *che ſi diſpregiava l' adozione, e che dentro le dimeſtiche mura ſi annullava quello, che era ſtato fatto per giudizio de' Padri, e per comando del Popolo.*

(*a*) Joannes Frideric. Gronovius Orat. de leg. reg.
(*b*) Gerardus Noodt Diſſert. de jure Summ. Imp.
(*c*) Dion. lib. 53.
(*d*) Dion. Caſſius lib. 53. verſus finem.
[*e*] Tacit. lib. 14. Annal.
[*f*] Plin. in Panegyr. Trajan. Auguſt. cap. 63. & ſeq.
[*g*] Dion. lib. 56.
[*h*] Tacit. lib. 13. Annal.
(*i*) Tacit. lib. 12. Annal.

lo (*a*). Ma della potestà ritenuta dal Senato, e dal Popolo dopo trasferito l' Imperio ne' Cesari, evidente argomento ne porge il fatto di Claudio, il quale poiche per antico diritto de' Romani erano proibite come incestuose le nozze tra il zio, e la figliuola del fratello, o della sorella (*b*): e volendo egli menar per donna Agrippina figliuola di suo fratello, *entrato in Senato*, come scrive Tacito, *domandò a' Padri Decreto, in vigore di cui in avvenire si stabilissero giuste le nozze tra gli zii, e le figliuole de' fratelli* (*c*).

IX. Da questo fatto, e dagli altri sopradetti non solamente si raccoglie, non avere il Popolo Romano in vigore della pretesa Regia legge trasferito ogni suo diritto, ed ogni suo potere nel Principe; ma si deduce in oltre, non averlo disciolto da ogni legge: imperocche qual bisogno avea Claudio del consenso del Popolo, e del decreto de' Padri per l' adozione di Nerone, e per le nozze con Agrippina, se egli era disciolto da ogni legge, o da ogni prescritto costume, che quello, e queste vietassero? L' istesso ancora può dirsi di Cajo, il quale, come riferisce Dione (*d*), ebbe bisogno, che il Senato lo disciogliesse dalla legge Giulia, e Papia, acciocche non fosse tenuto all' osservanza di quella intorno al testamento di Tiberio. Ma poiche l' istesso Dione narra, che Augusto, come sopra si è osservato, nel decimo consolato fu sciolto dalle leggi, è d' uopo avvertire, che parla Dione solamente della legge *Cincia*: imperocche esponendo la cagione, che mosse il Senato a disciorre Augusto dalle leggi, dice, che avendo egli promesso certo donativo al Popolo, e simulando non poterlo distribuire senza consenso del Senato, impedito a ciò fare dalle leggi, il Senato, acciocche potesse adempiere la promessa, lo disimpegnò, e lo disciolse dalla legge *Cincia*, che prescriveva certo modo a questi donativi, accioche potesse operare contro di quella: usando Dione la formula consueta appresso de' Romani, per la quale dicevasi nel numero del più sciolto dalle leggi, chi da una legge sola veniva sciolto. Così parlando Cicerone di Marco Bruto, cui, essendo Pretore, era interdetto da una legge di star distante più di dieci giornate da Roma, dice, che essendo stato sciolto da questa legge, *fu*

(*a*) *Multo questu defert sperni adoptionem, quæque censuerint Patres, jusserit populus intra penates abrogari*. Tacit. Lib. 12. Annal.

[*b*] Plutarcus Quæst. Rom. & ex eo Lipsius in Comment. ad Lib. 12. Annal. Taciti num. 16.

[*c*] *Senatumque ingressus Decretum postulat, quo justæ inter Patruos, Fratrumque Filias nuptiæ etiam in posterum statuerentur*. Tacit. Lib. 12. Annal.

[*d*] Dion. Lib. 59.

ſciolto dalle leggi (*a*): ed in un altro luogo parlando di Pompeo, il quale fu fatto Conſolo pria, che in vigore delle leggi poteſſe prendere alcun altro Magiſtrato, e dicendo, che egli fu aſſoluto dalla legge, che non gli permettea il Conſolato, dice, che egli *fu ſciolto dalle leggi* (*b*). Così ancora Tranquillo parlando di Giulio Ceſare, di cui in vigore di una legge non poteva averſi conſiderazione ne' Comizj Conſolari per eſſer creato Conſolo, ſe non entrava privato in Roma, dice, che Ceſare deſiderava di eſſer *diſciolto dalle leggi* (*c*), per dire, che bramava d' eſſer aſſoluto da una ſola legge. Queſta medeſima intelligenza dee darſi al detto di Vulpiano riportato nelle Pandette, che *il Principe è ſciolto dalle leggi*. Imperocche eſſendo queſto detto tratto non da alcun trattato, che Vulpiano abbia ſcritto o ſopra la legge regia, o ſopra il diritto del Principe, ma dal lib. 13. di eſſo alla legge Giulia e Papia, è facile intendere, che egli parli, uſando la formula Romana, del diſcioglimento del Principe da queſta legge, da cui, come ſi è detto, fu diſciolto Caligola.

X. E come che non poſſa negarſi, che furono i Romani Principi diſciolti da alcune leggi, contuttociò non fur diſciolti da tutte. E ciò chiaramente appariſce dalla ſteſſa legge Regia dell' Imperio di Veſpaſiano tuttavia ſuperiore alle ingiurie del tempo, dove Veſpaſiano viene diſciolto da quelle leggi, e da que' plebiſciti ſolamente, dalle quali, e da i quali furono ſciolti alcuni Principi ſuoi Anteceſſori, e gli fu data poteſtà di far quello, che per conſenſo del Popolo, o per decreto de' Padri fu conceduto di poter fare agli ſteſſi Principi Anteceſſori (*d*). Del rimanente i buoni Principi profeſsarono di eſser legati dalle leggi, e da eſſe dipendere la loro autorità, come Teodoſio, e Valentiniano reſcrif-

(*a*) *Cur Marcus Brutus, te referente, legibus eſt ſolutus, ſi ab Urbe pluſquam decem dies abfuiſſet?* Cicero Philippica 2.

(*b*) *Quid tam ſingulare, quam ut ex Senatus conſulto legibus ſolutus, Conſul ante fieret, quam ullum alium Magiſtratum per leges capere licuiſſet?* Cicero pro lege Manil.

(*c*) *Sed cum, edictis jam Comitiis, ratio ejus haberi non poſſet, niſi privatus introiſſet urbem, & ambienti, ut legibus ſolveretur, multi contradicerent &c.* Suetonius in Jul. Cæſar. cap. 18.

(*d*) VTIQVE . QVIBVS . LEGIBVS . PLEBISVE . SCITIS . SCRIPTVM . FVIT . NE . DIVVS . AVG. TIBERIVSVE . IVLIVS . CAESAR . AVG. TIBERIVSQVE . CLAVDIVS . CAESAR. AVG. GERMANICVS . TENERENTVR . IIS . LEGIBVS . PLEBISQVE . SCITIS . IMP. CAESAR . VESPASIANVS . SOLVTVS . SIT . QVAEQVE . EX . QVAQVE . LEGE . ROGATIONE . DIVVM . AVG. TIBERIVMVE . IVLIVM . CAESAREM . AVG. TIBERIVMVE . CLAVDIVM . CAESAREM . AVG. GERMANICVM . FACERE . OPORTVIT . EA . OMNIA . IMP. CAESARI . VESPASIANO . FACERE . LICEAT . Fragment. Legis Reg. in Tabul. Æn. Capitol.

reſcriſſero a Voluſio Prefetto al Pretorio (*a*). E prima di loro Aleſſandro Severo avea reſcritto, *che neſſuna coſa è tanto propria dell' Imperio, quanto il vivere colle leggi*, tutto che il Principe dalle ſolennità delle leggi diſciolto ſia (*b*). Nè, perche con ampolloſe parole dicaſi da Vulpiano, che in vigore della legge Regia ciò, che al Principe piace ha forza di legge, dee per queſto intenderſi, che l' arbitrio del Principe ſia ſuperiore alle leggi, e che egli a ſuo piacimento poſſa farle, e disfarle come li torna in penſiero, e come vede conferire al privato ſuo comodo. Non fu queſta certamente l' intenzione del Popolo Romano nel commettere a' ſuoi Ceſari la cura della Repubblica, nè tal poteſtà diede mai loro. Ma ſolamente commiſe ad eſſi la poteſtà di far tutto quello, che foſſe dell' uſo della Repubblica, della Maeſtà, delle divine, delle umane, delle pubbliche, e private coſe, come portano le parole della accennata legge dell' Imperio fatta per Veſpaſiano (*c*). Furono adunque i Romani Principi coſtituiti dal Popolo non arbitri, e Signori, ma Cuſtodi, e Conſervatori della Repubblica, la quale, come dice Ammiano, *a guiſa di buona, ſaggia, e ricca Madre permiſe a i Ceſari come a ſuoi figliuoli la reggenza de' diritti del ſuo Patrimonio* (*d*). Quindi l' Imperadore Adriano, come Sparziano narra, *ſpeſſo in concione, ed in Senato diſſe, che egli governerebbe la Repubblica in guiſa, che altri ſapeſſe, che era coſa del Popolo, e non ſua* (*e*). Ed Aleſſandro Severo appreſſo Lampridio chiamò l' Imperatore *pubblico diſpenſatore* (*f*).

XI. Ma eſſendoſi ſpoſto il diritto trasferito dal Popolo Romano ne' ſuoi Principi, ed eſſendoſi detto, che queſti non erano ſciolti da tutte le leggi, così, che foſſe loro lecito operare contro di quelle, come loro piaceſſe, ciò vuolſi intendere ſecondo il diritto, non ſecondo

(*a*) *Digna vox eſt Majeſtate Regnantis, legibus alligatum ſe Principem profiteri. Adeo de auctoritate juris noſtra pendet auctoritas. Et revera majus Imperio eſt, legibus ſubmittere principatum. Et oraculo præſentis edicti, quod nobis licere non patimur indicamus.* L. 4. C. de Legibus.

(*b*) *Nihil tam proprium Imperii eſt, quam legibus vivere.* L. 4. C. de Teſtam.

(*c*) VTIQVE. QVAECVMQVE. EX. VSV. REIPVBLICAE. MAIESTATE. DIVINARVM. HVMANARVM. PVBLICARVM. PRIVATARVMQVE. RERVM. ESSE. CENSEBIT. EI. AGERE. FACERE. IVS. POTESTASQVE. SIT. ITA. VTI. DIVO. AVG. TIBERIOQVE. IVLIO. CAESARI. AVG. TIBERIOQVE. CLAVDIO. CAESARI. AVG. GERMANICO. FVIT. Tabul. Æn. Capitol.

(*d*) *Frugi parens, prudens, & dives Cæſaribus tamquam liberis ſuis regenda Patrimonii jura permiſit.* Ammianus lib. 14. cap. 16.

(*e*) *In Concione, & in Senatu ſæpe dixit, ita ſe rempublicam geſturum, ut ſciret, rem eſſe Populi, non ſuam.* Ælius Spartianus in Hadrian. Cæſar.

(*f*) Ælius Lampridius in Alexandro Severo.

do il coſtringimento, cioè, che eſſi non aveano poteſtà ſopra tutte le leggi civili, ma non poteano eſſer coſtretti ad oſſervarle, ne erano ſoggetti alla pena ſtabilita contro i trasgreſſori. E queſto voglion dire i Teologi quando aſſeriſcono, i Principi eſſer tenuti alla oſſervanza delle leggi civili per via direttiva, non per via coſtringitiva, poiche non hanno ſuperiore, che poſſa coſtringerli colla pena. Non così ſuccede della legge naturale, dalla quale non v' ha alcuna poteſtà umana, che poſſa il Principe diſciorre. Queſta legge, che ſecondo Cicerone è la retta ragione congruente alla natura, *nè può in tutto annullarſi, nè può da eſſa detrarſi alcuna coſa. Da queſta legge non poſſiamo eſſer diſciolti nè dal Senato, nè dal Popolo: nè queſta ſarà altra in Atene, altra in Roma, altra ora, altra in avvenire: ma una iſteſſa legge ſempiterna, e immutabile conterrà e tutte le genti, e le conterrà in ogni tempo, ed uno ne ſarà quaſi comune Maeſtro, e Imperadore di tutti Dio* (a). Or queſta retta ragione, queſta legge di natura, di cui è Autore Dio, e la quale iſtituì il Principato per conſervazione degli uomini, obbliga neceſsariamente, e indiſpenſabilmente il Principe a conſervargli, e mancando egli a queſta obbligazione verſo i ſuoi ſudditi, prevaricando da queſta legge, ceſsa di eſser Principe, diſtruggendo il fine, e la cagione, per cui egli è tale, e cancellando in ſe medeſimo la più bella immagine, che Dio inſegnò agli uomini a formar di ſe ſteſso tra' mortali. Onde è, che a queſta legge di cuſtodire la vita de' ſuoi ſudditi, e conſervare il ſuo Popolo, egli è tenuto per via direttiva, e coſtringitiva, rimanendo in queſto ſoggetto alla poteſtà, ed alla forza del Popolo, cui Dio diè il diritto di conſervarſi, e di difenderſi da chi l' opprime, il qual diritto inſeparabile dalla comunità degli uomini, e da ciaſchedun uomo in particolare, nè può da quella, nè da queſti trasferirſi in altrui, concedendo ad altrui poteſtà di eſser diſtrutti, e perduti. Vanamente adunque ſi adduce il diritto, e la poteſtà trasferita dal Popolo nel Principe dalla legge Regia: poiche per quanto poteſse il Popolo conferire ogni ſuo diritto irrevocabilmente nel Principe; non potè mai concederli quello, che la natura inſeparabilmente li diede della propria ſalvezza, non potendo trasferire in altrui quel diritto, che egli non

(a) *Eſt quidem vera lex recta ratio naturæ congruens. Huic legi, nec abrogari fas eſt, neque derogari ex hac aliquid poteſt. Nec verò aut per Senatum, aut per Populum ſolvi hac lege poſſumus. Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia poſt hac; ſed & omnes gentes, & omni tempore una lex, & ſempiterna, & immutabilis continebit: unuſque erit quaſi communis Magiſter, & Imperator omnium Deus.* Cicero Lib. 3. de Republica apud Lactant. Lib. 6. de Divin. Inſtit. cap. 8.

non ha, di poter esser distrutto. Quindi non giovò a Nerone la legge Regia, perche egli non fosse per decreto del Senato dichiarato nemico della Patria, e condannato alla pena contra tali delinquenti dal prisco costume prescritta (*a*). Siccome non giovò ad altri Cesari, che convertirono in aperta tirannia il Principato.

XII. Da quel, che si è detto fin quì, può conoscersi quanto male a proposito da coloro, che col pretesto di sostenere le ragioni del sommo Imperio ne i Principi sovrani imprendono a legittimare in certo modo la tirannia, si adduca in esempio il diritto, e la potestà de' Romani Principi, il potere de' quali sulla Repubblica, per quanto amplo si voglia fare, fu sempre inferiore alla potestà de' Regi sopra i loro Regni. Mentre gli antichi Principi Romani aborrivano al pari del Popolo il nome Regio, odioso a' Romani, e importuno alla loro libertà, si studiavano di esser popolari, e di non alterare lo stato della Repubblica, sostenendo la loro autorità coll' assunzione di que' Magistrati, a' quali nello stato libero si conferiva dal Popolo il suo potere. Onde e la Tribunicia potestà, e il Pontificato Massimo, e qualche volta la Censoria perpetuamente assumevano, e la potestà Proconsolare già usata nella Rupubblica dava loro giurisdizione nelle Provincie, ed amministravano il pubblico governo a nome del Senato, e del Popolo, da i quali davasi loro quasi manualmente l' Imperio, e fino a certo tempo. E ciò vogliono dire que' voti quinquennali, decennali, e vicennali, i quali per decreto pubblico si facevano per l' Imperio de' prisci Imperatori: quasi che di mano in mano si prorogasse loro l' Imperio: benche per altro a poco a poco, mutando faccia le cose, la potestà Imperiale dopo il magno Costantino venne a confondersi colla Regia. Ma benche molto maggiore sia il diritto de' Regi sopra i loro Regni di quello, che aveano gli antichi Romani Principi sopra il Romano Imperio: con tutto ciò dipendono ancor quelli dalle leggi fondamentali della Monarchia, da i patti, e dalle convenzioni col Popolo, che la stabilirono; alle quali cose non han potestà di contravvenire, ed altramente facendo, non hanno a dolersi de' risentimenti del Popolo. Ben vero però è, che non basta ogni contravvenzione del Principe ai patti stabiliti col Popolo, acciocche questo abbia diritto di sottrarsi dalla di lui soggezione; ma bisogna, che la contravvenzione sia tale, che si opponga alla pubblica sicurezza, e guasti quel contratto naturale, che anche senza patto espresso, la retta ragione, che è la legge di natura, e il diritto delle genti stabilirono tra il Prin-

(*a*) Suetonius in Nerone cap. 49.

Principe, e il Popolo, cioè, che ſcambievolmente ſi difendano l' un l' altro. In queſto ſolo caſo, e non in altro, disfacendo il Principe quel vincolo naturale, che ſtringe i ſudditi con eſso lui, hanno eſſi diritto di ſottrarſi dalla ſua ubbidienza tornando alla nativa loro libertà. Del rimanente, nè la ingiuſtizia, nè la crudeltà, nè altro delitto de' Sovrani, quando non mirino a diſtruggere la comune ſalvezza di tutto il Popolo, baſtanti ſono a diſciorlo dalla ſoggezione verſo di loro. In ſomma allora i ſudditi rimangon liberi dall' ubbidienza de' lor Signori, e poſſono lor reſiſtere, ed opporſi coll' armi alla loro forza, quando queſti con animo oſtile li perſeguitano nella libertà, nelle fortune, e nella vita.

XIII. E con queſta diſtinzione tra delitto, e delitto del Principe, facilmente ſi ſpiegano le teſtimonianze, e le autorità di molti illuſtri Scrittori, i quali aſſeriſcono, che i Regi, e i Sovrani non poſſono eſſer corretti, e puniti ſe non da Dio, e che a lui ſolo ſon tenuti render conto del lor governo, e non ad alcuna poteſtà terrena: e per queſto ſentimento ſi adducono le ſpoſizioni di Sant' Ambrogio, e di San Girolamo ſopra quel detto del Salmo 50. *Tibi ſoli peccavi*, ove dicono, che David, eſſendo Re, non era tenuto ad alcuna legge, non temeva di alcuno, non aveva alcuno ſopra di ſe, eſſendo liberi i Regi dalle pene preſcritte dalle leggi contro i delinquenti, aſſicurati dalla Maeſtà dell' Imperio: e perciò David diſſe d' aver peccato avanti Dio ſolo, perche da lui ſolo potea eſſer punito (*a*). Si allegano ancora e quel detto del Re Witige appreſſo Caſſiodoro, che la cauſa della poteſtà Regia dee rimetterſi al divino giudizio, poiche ſiccome eſſa è derivata dal Cielo, così ſolamente al Cielo è debitrice della innocenza (*b*); e le parole dette ad un Re da Gregorio di Turs, cioè, ſe alcuno di noi, o Re, traſcenderà i ſentieri della giuſtizia, da te può eſſer corretto: ma ſe tu commetterai qualche eccesſo, chi ti correggerà? Noi ti parliamo, e ſe ti piace ne aſcolti, ma ſe non vorrai aſcoltarci, chi ti condannerà, ſe non colui, il quale manifeſtò eſſervi la giuſtizia? (*c*) E final-

(*a*) *Rex erat, nullis ipſe legibus tenebatur, quia liberi ſunt Reges a vinculis delictorum, neque ullis ad pœnam vocantur legibus, tuti Imperii Majeſtate: homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius.* Ambroſius Apolog. de David.

Rex enim erat, alium non timebat, alium non habebat ſuper ſe. Hieronym. Epiſt. ad Ruſticum.

(*b*) *Cauſa Regiæ poteſtatis ſupernis eſt applicanda judiciis, quandoquidem illa a cœlo petita eſt, ita ſoli cœlo debet innocentiam.* Vvitiges apud Caſſiodorum.

(*c*) *Si quis de nobis, o Rex, juſtitiæ tramites tranſcendere voluerit, a te corripi poteſt; ſi verò tu exceſſeris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi. Si volueris audis, ſi autem nolueris, quis te damnabit, niſi is, qui pronunciavit eſſe juſtitiam?* Gregorius Turonen.

finalmente si adduce quel detto di M. Aurelio Antonino il Filosofo, *della monarchia solo Dio può giudicare* (a). Or tutte queste autorità, ed altre somiglianti voglionsi intendere di quelle colpe de' Regi, le quali non guastano quell' ordine naturale, che gli stringe col Popolo, e non li spogliano del carattere Regio. Oppure debbono intendersi, che essi in nessun caso possono esser soggetti ad alcun uomo privato, o ad alcuno de' loro sudditi, ma non già, che non possano esser sottoposti alla comunità del Popolo nel caso sopra divisato. Certa cosa è, che mentre son Regi, non son sottoposti se non a Dio; ma quando cessano di esser tali, distruggendo il fine, per cui son Regi, rimangono al Popolo soggetti. Che se le addotte autorità dovessero intendersi come suonano della immunità de' Regi da qualunque pena, e da qualunque potestà costringitiva, e che al solo giudizio divino dovesse rimettersi ogni giusta punizione de i Re malvagj, conterrebbono grave errore. Essendo dottrina cattolica, che i Re malvagj possono punirsi, e costringersi anche dagli uomini colla forza, e colle armi spirituali delle censure; e perciò rigorosamente, e universalmente parlando è falso l' asserire, che i Regi non hanno Superiori, che possan correggergli de' loro delitti.

XIV. Esposto ora uno di que' casi, ne' quali possono lecitamente i sudditi sottrarsi dalla soggezzione de' loro Sovrani, resta da vedere se alcun altro ve ne sia, che renda loro lecita questa sottrazione. E benchè nel caso dichiarato non crediamo di aver controversia con Monsignor Bossuet, non trattando egli di proposito tal quistione; con tutto ciò abbiamo giudicato necessaria cosa trattare a lungo questa materia, poichè essa conduce mirabilmente alla prova di quel punto, nel quale abbiam contesa con lui, cioè a dire, ci fa strada ad asserire, che nel caso, in cui il Principe perseguiti ostilmente ne' sudditi la Religione, e possono questi lecitamente liberarsi dalla di lui soggezione, e rimangono sciolti da ogni debito di fedeltà, come vedrassi ne' seguenti Paragrafi.

§. V.

(a) Περὶ γὰρ μοναρχίας ὁ θεὸς μόνῳ κρίνειν δύναται. Antonin. apud Xiphilinum Lib. 4.

§. V.

Se per cauſa di Religione poſſano in alcun caſo i Sudditi rimaner diſciolti dal debito di fedeltà verſo i loro Sovrani, e ſe poſſano loro reſiſter colla forza per difeſa della ſteſſa Religione.

SOMMARIO.

I. *Dichiarazione del Caſo, in cui ha luogo il preſente queſito: opinioni diametralmente contrarie ſoſtenute dagli Scrittori Proteſtanti, miran del pari a patrocinar l'ereſia.*

II. *Quella ſteſſa ragione, che diſcioglie i Sudditi dal debito di fedeltà verſo il Principe per conſervar la vita, li diſcioglie ancora per conſervar la Religione.*

III. *Non poſſono i Popoli per alcun vincolo reſtar obbligati ad ubbidire al Principe nelle temporali coſe, quando egli di queſte ſi abuſa in danno della Religione. Giuramento reſta ſciolto da quella ſteſſa legge, che lo vieta.*

IV. *Ubbidire al Principe in quelle coſe, di cui egli ſi abuſa in ingiuria di Dio, e in danno della Religione, è un dar mano alla colpa, e concorrere nell' offeſa di Dio. Eſempio de' malvagj Principi induce i Sudditi a prevaricare: ſi dimoſtra con più d' un fatto.*

V. *I più forti vincoli delle umane naturali obbligazioni ſi diſciolgono quando tornano in contumelia di Dio.*

VI. *Opinione di alcuni, che i Sudditi per cuſtodir la Religione debbono piuttoſto laſciarſi uccidere, che reſiſter, potendo, al Perſecutore, contraria alla legge di natura. Solamente ha luogo quando la reſiſtenza è inutile, e imprudente per mancamento di forze. Primi Criſtiani tutto che numeroſi non avean forze baſtanti per reſiſtere a i Principi Perſecutori.*

VII. *Martiri glorioſi, non perche diedero la vita a' Perſecutori abbandonando una prudente, ed utile difeſa; ma perche agli onori, ed a comodi temporali preferiron la morte. In due modi contro i Perſecutori può difenderſi la Religione: Eſempj di Eleazzaro, e di Matatia.*

VIII. *Riſpoſta di Monſignor Boſſuet all' argomento preſo da' Maccabei confutata.*

IX. *Guer-*

IX. *Guerre intraprese da i Principi Cristiani per causa di Religione, e sagre spedizioni per la recuperazione di Terra Santa, mostrano esser lecito resistere a i Principi oltraggiatori della Religione. Proposizion di Lutero in questo punto, condannata da Leon X.*

X. *Risposta di Monsignor Bossuet al discorso del Cardinal di Perron in questo proposito, impugnata.*

I. Essendosi dimostrato di sopra, che la Religione Cristiana non discioglie i sudditi fedeli dal debito di ubbidire a' Principi infedeli, è cosa chiara, che la falsa Religione del Principe non porge giusto motivo a' soggetti di mancare al debito di fedeltà inverso lui, e che questo non è il caso di cui si tratta. Cercasi quì adunque, se nel caso, che un Principe, o con leggi apertamente inique, o con altri mezzi sagrileghi, e violenti tentasse distruggere la vera Religione nel suo Imperio, e costringesse i sudditi a mancar di fede a Dio, rimangano questi disciolti dall' obbligo di fedeltà, da qualsivoglia capo egli nasca, anco per via di giuramento. E in questo proposito ci hanno due sentenze diametralmente contrarie, ed ambe da' uomini Protestanti patrocinate; l' una, che assolutamente nega, restare i sudditi sciolti dal debito di ubbidienza, e poter difendere la Religione colle armi contro il Principe, che tenta opprimerla, e di questo parere è Monsignor Bossuet; l' altra, che afferma rimanere in tal caso senza altro giudizio liberi i soggetti dall' obbligo di fede verso il Sovrano, e acquistar giusto diritto d' impugnarlo coll' armi per custodire la Religione. Amendue però queste sentenze non pur son false, ma mirano, benche per diverse strade, a favorir l' Eresia o ne' Sovrani, o ne' sudditi.

II. La falsità della prima opinione resta provata da quella stessa ragione, con cui si è dimostrato di sopra, che per conservar la vita possono i sudditi giustamente sottrarsi dall' ubbidienza de' loro Sovrani: imperocche maggior conto dee farsi della Religione, che della vita, e dell' eterna salute, che della temporale: e maggior obbligazione hanno i Principi Cristiani di custodire ne' loro sudditi la Religione, che di conservare in essi la temporale salvezza. Onde è, che mancando i Regi a questo debito, che hanno contratto co' sudditi, rimangono questi sciolti dall' obbligazione, che aveano di esser loro fedeli. E, a vero dire, se mancando il Principe al debito naturale di conservar la temporal salvezza de' suoi soggetti, e perseguitando ostilmente la loro vita, possono questi lecitamente sottrarsi dalla di lui soggezzione, ed opporglisi colla forza, non sarà facile ad intendere per qual cagione

mancando il Principe al debito Divino di cuſtodire la vera Religione ne' ſudditi, e tentando diſtruggerla in eſſi, e rendergli prevaricatori della Divina Legge: reſtino tuttavia queſti obbligati al debito di fedeltà verſo quelli, e non ſia loro lecito reſiſtere ad eſſi per vendicar l' ingiuria fatta a Dio, ed a ſe ſteſſi.

III. Nè poſſono i Popoli per ragione di alcun conſenſo tacito, o eſpreſſo, o per via di alcun patto fermato anco con giuramento, reſtare tuttavia obbligati ad ubbidire a' loro Sovrani nelle temporali, o civili coſe, quando i Principi di queſte coſe appunto ſi abuſano in danno, e in pregiudizio della Religione. Imperocche ſiccome ſarebbe illecito, nullo, e ſagrilego quel giuramento, che preſtaſſero i ſudditi di eſſer fedeli al Principe in quelle coſe, che ei rivolgeſſe in offeſa di Dio, e in danno della Religione; così, allorche il Principe della Civile amminiſtrazione, e delle temporali forze, che a lui vengono ſomminiſtrate dall' ubbidienza de' ſudditi, ſi vale in oltraggio della fede, e in danno delle coſcienze, illecito ſarebbe a ſoggetti l' oſſervare il giuramento, che fecero di ubbidirlo nelle civili, e temporali coſe. Imperocche non può eſſer mai lecito l' oſſervare un giuramento, che non può lecitamente farſi. E dove mai tal giuramento crediamo ſi faceſſe da' ſudditi, la ſteſſa Divina Legge, che lo proibiſce, è quella ancora, che lo diſcioglie; il che non ſolamente ha luogo ne' contratti, e nelle promeſſe vietate dalla Legge d' Iddio; ma in quelle coſe ancora, che ſi promettono, e ſono proibite dalle umane Leggi. Onde Seneca movendoſi queſto dubbio lo riſolve dicendo: *Se ſarà fatta Legge, che alcuno non faccia ciò, che io promiſi di fare a un mio Amico? la Legge ſteſſa mi difende, che vieta* (a).

IV. Nè qui giova il dire, che in queſto caſo rimarrebbono bensì diſciolti i ſudditi dall' obbligazione di ubbidire al Principe in quelle coſe, che la Religione, e la coſcienza riguardano, ma non in quelle, che al temporal governo, e alla civile amminiſtrazione appartengono: imperocche comunque ciò poſſa aver luogo quando il Principe colla infedeltà, e coll' Ereſia fa danno ſolamente a ſe ſteſſo, laſciando libero nel ſuo Regno l' eſercizio della vera Religione, e non eſponendola a grave pericolo col ſuo eſempio; tuttavia quando delle forze temporali, che dalla ubbidienza de' ſudditi riceve, e del civil governo, che ſopra i Popoli ſoggetti amminiſtra, faceſſe uſo contrario a quel, che dee fare, in danno della Religione, e in offeſa di Dio, rimar-

(a) *Si lex lata erit, ne id quiſquam faciat, quod ego me amico meo facturum promiſi? Eadem lex me defendit, quæ vetat.* Senec. lib. 4. de Benef. cap. 35.

marrebbe certamente disciolta ogni obbligazione di ubbidirlo anche nelle temporali cose: imperocche il porgergli in questo caso ubbidienza in quel, che riguarda il temporal governo, sarebbe lo stesso, che somministrar la spada al furioso, accrescer istrumenti alla colpa, e concorrere coll' opera nell' ingiurie, che a Dio farebbonsi. Oltre di che è cosa impossibile, o almeno difficilissima ad accadere, che l' Eresia, l' Infedeltà del Principe non ritorni per cagione del cattivo esempio in pubblico pregiudizio della Religione nel suo Regno. E l' esperienza ne fa conoscere esser pur troppo vero quel detto dell' Ecclesiastico: *Qual è il Rettore della Città, tale è il Popolo, che abita in quella* (a).

Perche la gente, che sua guida vede
Pur a quel ben ferir, ond' ella è ghiotta,
Di quel si pasce, e più oltre non chiede.
Ben puoi veder, che la mala condotta
E' la cagion, che 'l Mondo ha fatto reo,
E non natura, ch' en vo' sia corrotta (b).

Così l' Idolatria di Geroboamo condusse a idolatrare il Regno d' Israele, e fu così pernicioso l' esempio di questo sagrilego Principe, che il suo peccato perseverò anco ne' suoi successori. Sotto l' Imperio del pio Costantino fiorì la Cristiana Religione, e la fede Nicena, e sotto l' Ariano Costanzo trionfò l' Arianesimo, e sotto l' Apostata Giuliano tornò a risorgere il Gentilesimo. E senza altro più: i cangiamenti del Regno d' Inghilterra ora scismatico, e apostata dalla Religione Romana, nell' Imperio di Arrigo, e di Odoardo; ora ubbidiente alla Chiesa, e seguace della Cattolica fede nel dominio di Maria, e finalmente Eretico, e sentina d' ogni errore sotto Elisabetta, e gli altri Eretici successori, ne dimostrano apertamente, nelle cose di Religione avere l' esempio de' Regi una forza insuperabile per farsi seguire da' sudditi. E quindi è, che gravissimi, e santissimi Teologi (c) sono stati di avviso, che per la sola Eresia, e per la infedeltà, ancorche non si sforzino di pervertire i sudditi dalla retta credenza, possano giustamente i Principi essere spogliati del loro temporale dominio.

V. Ma che che sia di ciò, io parlo solamente in caso, che il Principe, o il Monarca tentasse costringere i sudditi a prevaricare la Divina Legge, e ad abbandonare la vera Religione: e allora dico esser certo certissimo, che i Popoli rimangono sciolti dal giuramento di fe-

 deltà,

(a) *Qualis Rector est Civitatis, tales & habitantes in ea.* Eccles. 10.

(b) Dant. Purgat. Cant. XVI.

(c) Div. Thom. 2. 2. quæst. 10. art. 10.

deltà, o da qualunque altro debito, che gli astringa ad ubbidire al loro Sovrano. Imperocche è cosa manifesta, che i più forti legami, che possano obbligare altrui le nostre suggezioni, restano disciolti, quando custodir non si possono senza ingiuria di Dio. Onde è, che per questa ragione il figliuolo resta libero dal poter del Padre, il servo dalla Signorìa del Padrone, la moglie dalla podestà del marito (*a*). Liberi pertanto i sudditi dal giuramento di fedeltà potrebbono non pure, ma talvolta ancora dovrebbono per conservar la Religione, impugnar coll' armi il Principe, che volesse distruggerla (*b*): concios-siacosache il precetto Divino di conservar la vera fede, prevale all'uman precetto di serbar fede al Principe.

VI. E benche alcuni abbian voluto sostenere, che in questo caso dovrebbono i sudditi per custodire la Religione, piuttosto, che difendersi colle armi, lasciarsi uccidere dal Principe Eretico, o Infedele; la costoro opinione tuttavia è contraria a ogni lume di ragione: imperocche cotale obbligazione di abbandonare la giusta difesa, e lasciarsi scannare da un Tiranno, non solo non è fondata sopra alcuna legge; ma è in oltre riprovata dalla Legge di natura, la quale ci obbliga a custodire la propria vita iniquamente assalita. Al qual precetto non possiam noi mancare, se non quando si tratta di serbare a Dio la Fede, che senza perdere la vita serbar non potiamo. Ma quando colla Religione possiamo ancora difender la vita, qual dubbio puo essere, che dalla ragion di natura siamo astretti a conservarla? Quindi è, che inettissimamente si adducono dal Grozio gli Esempj de' primi Cristiani, i quali non colle armi, ma col sangue, e colla morte difesero contro i Persecutori la Cristiana Religione: imperocche chi ben considera lo stato di que' tempi, conoscerà quanto sia poco acconcio l' esempio di que' Cristiani. Essi non avean forze temporali da poter resistere a' loro Persecutori (*c*), e comeche il loro numero fosse immenso, era tuttavia spogliato affatto di tutte quelle forze, che sarebbero state necessarie per poter utilmente, e prudentemente difendersi dalla potenza de' loro nemici: onde da pochi tumulti in fuora, che averebbero piuttosto servito ad accendere, che ad estinguer l' ira de' Tiranni, niente più potean fare, che fosse lor di vantaggio. Ma queste sollevazioni, siccome sarebbero state inutili alla loro difesa, così sarebbono riuscite pernicioſe alla Religione; imperocche averebbon data occasione

(*a*) Innocent. III. Cap. *Gaudeamus*, extrav. de Divortiis.

(*b*) Vid. Cardinal. Bellarm. lib. 5. de Rom. Pontif. cap. 7. §. *Tertia ratio*.

(*c*) Card. Bellarm. lib. 5. de Rom. Pont. Cap. 7. §. *Tertia ratio*.

sione a' Tiranni di perseguitarla come turbatrice dello stato, e fomentatrice di sedizioni. E ciò, che Tertulliano, o qualche altro degli antichi si dica (*a*), che i Cristiani di quel tempo, ancorche fossero numerosi, e dispersi per tutto il Romano Imperio, tuttavia nè con pubblici, nè con segreti consigli cospiravano contro i Principi loro nemici, ma porgeano senza resistere le cervici alla spada de' lor Persecutori; fa ben conoscere con quanta prudenza si astenevano da una difesa, che oltre il non recar loro alcun giovamento, apportava pregiudizio alla pubblica causa; ma non ne da già ad intendere, che essi avesser forze bastanti per poter profittevolmente resistere: imperocche il lor numero, benche grande, molto piccolo, e molto debole era in paragone dell' immensa moltitudine de' Gentili, da cui erano circondati, e nelle cui forze erano ristretti. Che se forze bastanti ad oppugnare i Tiranni avessero in quel tempo avute, non pure averebbon potuto usarle, ma talvolta ancora averebbon dovuto per conservare colla Religione la vita.

VII. Nè perche mancasse a' Martiri la difesa, veniva per questo a scemarsi la gloria del loro Trionfo, quasi che non spontaneamente, ma necessitati dalla debolezza delle lor forze dessero per Cristo la vita; imperoche alle ricchezze, e agli onori, che poteano conseguire, rinunciando la Religione, preferirono i tormenti, e la morte per confessarla, e in questo volontario preferimento consisteva la Corona del lor Martirio, e la Vittoria de' lor Tiranni. Del rimanente contro i Principi Persecutori, in due maniere può difendersi da sudditi la Religione: l'una colla forza, e coll' armi, quando utilmente, e prudentemente si possono adoperare; l'altra colla vita, e col sangue, quando mancan le forze, o il fuggir non sia lecito. Dell' uno, e dell'altro modo ne abbiamo chiarissimi esempli nella Storia de' Maccabei. Il vecchio Eleazzaro non potendo nè utilmente difendersi, nè lecitamente fuggire, si lasciò uccidere per custodir la legge, protestando nulla dimeno nella orazione, che fece a Dio prima della sua morte, che ei poteva da questa liberarsi, e che volontariamente moriva (*b*). E questo non già, perche potendo difendersi dal Tiranno, abbandonò la difesa; ma perche potendo prevaricar la legge, e salvarsi, volle più presto morire per custodirla; e in ciò solamente potè consistere la palma del suo Trionfo, e la vittoria del suo persecutore. Ma il

(*a*) Tertullianus Apologet. Cap. 37.

(*b*) *Sed cum plagis perimeretur, ingemuit, & dixit: Domine, qui habes sanctam scientiam, manifestè tu scis, quia cum a morte possem liberari, duros corporis sustineo dolores: secundum animam verò propter timorem tuum libenter hæc patior.* Machabæor. 2. Cap. 6.

il Sacerdote Matatìa fornito di coraggio, e provveduto di cinque valorosi figliuoli si accinse a difendere colla forza contro il Re Antioco la patria Religione, e dopo avere con intrepida costanza trucidato sull' Ara con un prevaricatore Giudeo il Regio Ministro, che costringeva que' Popoli a idolatrare, chiamò a raccolta i zelatori della Legge, e risolvè munirsi in luoghi sicuri per difenderla coll' armi contra la forza (*a*). Nè vi è stato fin qui uomo così imprudente, che abbia osato biasimare, o rimproverare le armi, e le mosse de' Maccabei, benedette da Dio con tante illustri, e segnalate Vittorie, quantunque sappiasi, che i Re di Siria, contro i quali que' valorosi Campioni pugnarono, aveano legittimo diritto d' Imperio, e di Sovranità sopra la Giudea, e sopra i Popoli di Palestina, siccome il Grozio con molte ragioni dimostra (*b*).

VIII. Or questo esempio ne accerta, essere talvolta non pur lecito, ma necessario, e lodevole, che i sudditi impugnino l' armi contro que' Principi, che tentano distruggere ne' loro Regni la Religione, e violentano i Popoli a mancar di fede a Dio. Ma conoscendo Monsig. Bossuet la forza indeclinabile di questo argomento, e volendo pur dir qualche cosa, si avvisa di poterlo schermire con affermare, che i Maccabei furon mossi da uno speciale straordinario istinto Divino, il quale non può addursi in esempio (*c*). Ma sarebbe stata opera degna di sì illustre Scrittore, il ricercar qualche prova di questo istinto, il quale certamente non si raccoglie da tutto il secondo capo del primo Libro de' Maccabei, dove diffusamente le cagioni si spiegano, che mossero il Sacerdote Matatìa a prender l' armi contro il Re Antioco per difesa della patria Religione. E quando pure volesse prendersi argomento di qualche speciale istinto da quello, che ivi si legge, che Matatìa imitò il zelo di Finees, ciò solamente potrebbe aver luogo nella particolare uccisione, che fece quel sant'uomo nel Giudeo sagrificante agl' Idoli, e del Ministro sagrilego del sagrificio: non già nella risoluzione, che ei prese di sottrar colla forza il suo Popolo dalla soggezione dei Seleuciadi. Della qual generosa risoluzione altra cagione non assegna la Divina Scrittura, che il zelo di Mata-

(*a*) *Et vidit Mathathias, & doluit, & contremuerunt renes ejus, & accensus est furor ejus secundum judicium legis, & insiliens trucidavit eum super aram: sed & virum, quem Rex Antiochus miserat, qui cogebat immolare, occidit in ipso tempore, & aram destruxit. Et exclamavit Mathathias voce magna in civitate dicens: omnis, qui zelum habet legis statuens testamentum, exeat post me.* Machabæor. 1. Cap. 2.

(*b*) Grotius de Jure Bell. & Pacis. Lib. 1. Cap. 5. §. VII. num. 7.

(*c*) Bossuet. Tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 10.

Matatìa, de' ſuoi figliuoli, e de' ſuoi ſeguaci per la patria Religione. *Ogni uno*, diſſe, *che ha zelo della legge venga dopo di me* (*a*). E queſta fu la voce, che chiamò a raccolta i Giudei a prender l' armi contro i Siriani. Nè perche Dio con celeſti prodigj accompagnaſſe le armi, e le moſſe di quegli Eroi, ſi ha a dire per queſto, che ei gli incitaſſe con ſpeciale iſtinto: poiche è noto nelle Iſtorie, che anche ſenza queſto ſpeciale iſtinto favorì molte volte Dio con celeſtiali portenti le armi de' Giudei contro i Paleſtini, e quelle de' Criſtiani contro gli Infedeli; come ancora è noto, che ſenza queſto iſtinto ſtraordinario, colla celeſte apparizione del ſalutifero ſegno favorì Dio le armi di Coſtantino contro Maſſenzio. Ma poco confidando Monſignor Boſsuet in queſta riſpoſta, dice in fine, che diverſo è lo ſpirito dell' Evangelio, e della Chieſa, da quello della Sinagoga, e della Legge. Con tutta però queſta diverſità non potrà egli mai dimoſtrare, che quello, che fu lecito a Maccabei nell' antica Legge, non ſia lecito a' Criſtiani nel nuovo Teſtamento, cioè difender coll' armi la Religione contro i malvagj Principi, che la voglion diſtruggere.

IX. E ſe così non foſse, ingiuſte ancora ſarebbon le moſse de' Principi Fedeli contro i Principi Infedeli a ſolo motivo, e per ſola cauſa di Religione: imperocche anche i Regi Infedeli, ſecondo la coſtoro opinione, riconoſcono lor potere da Dio ſolo ſopra i loro ſoggetti; onde ſe per queſta ragione non poſsono i ſudditi per neſsun titolo guaſtare queſta ſovrana diſpoſizione di Dio, e queſto vincolo tra il Principe, e 'l Popolo, non ſi ſa per qual titolo poſsano entrare i Principi Fedeli ſtranieri a guaſtare, e turbare queſta Divina ordinazione tra i Principi Infedeli, e i loro Regni. Così ingiuſte, ed inique ſarebbono ſtate le armi, che il gran Coſtantino moſse contro Licinio ſuo affine, per ſola cauſa di Religione: così ſarebbono ſtate irragionevoli, e ingiurioſe alla diſpoſizione di Dio le leghe tante volte fatte, e le guerre intrapreſe da' Principi Criſtiani per la ricuperazione di Terra Santa poſseduta per lungo tratto da' Principi Barbari, che n' eran Signori: e così finalmente diverrebbe laudabile la beſtemmia dell' empio, e furioſo Lutero, che il pugnar contro i Turchi ſia un ripugnare alla Divina volontà (*b*). Queſte, ed altre conſeguenze ſi deducono certamente dalla coſtoro opinione.

X. Sì poco nulladimeno ſtima Monſignor Boſsuet la forza di queſto diſcorſo

(*a*) 1. Mach. 2.

(*b*) *Præliari adverſus Turcas eſt repugnare Deo viſitanti iniquitates noſtras per illos.* Propoſ. XXIX. Lutheri damnata a Leone X. in Conſtit. incip. *Exurge Domine.* An. 1520.

diſcorſo tanto ſtimata dal Cardinal di Perrone, che tra le altre prove della ſentenza da me difeſa, la portò nel famoſo arringho fatto pubblicamente alla Camera del terzo ſtato l' Anno 1615. in occaſione della Adunanza degli Stati Generali di Francia; sì poco, dico, Monſignor Boſsuet la ſtima, che crede di poterla porre in diſpregio con aſſerire, che le armi, e le moſse de' Principi Criſtiani contro i Principi Turchi, o Maomettani ſono baſtantemente rendute giuſte dal coloro animo oſtile verſo il Criſtiano nome, e dalla guerra, che iſtancabilmente han proccurato di fare a' noſtri Principi, ſenza aver biſogno di ricorrere ad alcun motivo di Religione (*a*). Ma ſe li piaceva queſta riſpoſta, dovea dichiararci quale oſtilità aveano i Principi Maomettani di Egitto, di Siria, e di Paleſtina contro il glorioſo San Ludovico Re di Francia, qual guerra gli moveſsero, acciocche, come dottamente inferiva quel gran Cardinale, non ſi condannaſse la memoria di sì gran Santo, il quale per ſola ſola cauſa di Religione, come gli Storici narrano (*b*), con difficiliſſima, diſpendioſiſſima, e laborioſiſſima ſpedizione portò l'armi in Oriente contro i Principi Saraceni. Di più dappoiche que' Barbari Maomettani acquiſtarono colle armi la Paleſtina, per ragion delle genti, e per diritto di guerra divennero di quella Provincia, almeno dopo certo corſo, e preſcrizione di tempo, legittimi Signori. Come dunque dopo, che i Principi Maomettani aveano ſignoreggiata la Paleſtina, poterono i Principi Latini d' Occidente, contro i quali non aveano coloro alcuna guerra, nè oſtilità, con tante ſpedizioni portar le armi contro di eſſi? Chi potrà giuſtificare queſte moſse di tutto l' Occidente fatte a ſolo oggetto di ricuperare dalle mani di que' Barbari i luoghi ſantificati dalla preſenza del Salvatore, e conſagrati dai Miſterj, ch' egli operò in eſſi? Un uomo così verſato nelle ſtorie, come queſto inſigne Prelato, non potrebbe certamente dire, che i Principi Occidentali portarono l' armi in Oriente contro i Saraceni in ajuto de' Criſtiani Principi confinanti con que' Barbari, da' quali erano con ingiuſta guerra veſsati: imperocche ſarebbe molto bene informato, che i Greci, appreſso de' quali conſervavaſi ancora qualche reliquia d' Imperio in Oriente, tanto furon lontani dal cercar in ajuto le armi de' Latini, che piuttoſto cercarono d' attraverſare i loro diſegni, e d' impedire i loro acquiſti, o invidioſi alla gloria Latina, o geloſi di quell' avvanzo d' Imperio, che era loro rimaſto. Onde ſe ſi toglie la cauſa della Religione, non rimane altro motivo da giuſtificare le ſagre

(*a*) Boſſuet. Tom. 1. p. 2. lib. 8. cap. 15.
(*b*) Vide Henricum Spondanum ad ann. Chriſti 1248. num. 10.

ſagre ſpedizioni per Terra Santa, che tennero occupate per più d' un Secolo l' armi Criſtiane contro gl' Infedeli.

§. VI.

Del ſentimento incoſtante de i Proteſtanti intorno alla materia del precedente Paragrafo.

SOMMARIO.

I. *Inſegnamenti de' Proteſtanti intorno alla poteſtà Regale contraddetti da i loro fatti. Difeſa dagli Ingleſi l' indipendenza della Regia poteſtà, e la ſua proſſima derivazione da Dio nel Regno di Jacopo I, e ſagrilegamente violata da' medeſimi Ingleſi nella perſona del Re Carlo I. Succeſſore di Jacopo.*

II. *Vgonotti in Francia ſi ſpacciano difenſori della totale indipendenza della poteſtà Regia, e la pongono tra gli articoli principali della loro credenza nata colla Ereſia di Calvino.*

III. *Vgonotti predicano la totale indipendenza della poteſtà Regale dalla poteſtà della Chieſa, anche nelle cauſe di Religione, e ſoggettano i Regi in queſte cauſe al capriccio, e alle armi de' Popoli ſudditi. Condotta tenuta da i Capi delle ſette Riformate, e loro ſedizioſe dottrine per concitare i Popoli a difender coll' armi la Religione contro i legittimi Principi.*

IV. *Guerre civili eccitate in Francia contro i legittimi Regi dagli Vgonotti per cauſa di Religione, e rivolte approvate da i loro preteſi Sinodi, col conſenſo univerſale de' loro preteſi Paſtori.*

V. *Si confutano i preteſti addotti da' Proteſtanti per giuſtificare le armi, e le moſſe degli Vgonotti contro i loro legittimi Regi, e ſi moſtra, che l' unico motivo della loro rivolta fu il falſo zelo della libertà di predicare, e propagar la lor ſetta.*

VI. *Congiure trattate dagli Vgonotti contra la perſona del loro legittimo Re, e della Caſa Reale.*

VII. *Dottrina eſecrabile ſparſa dagli Vgonotti contra la vita, e l' inviolabile Maeſtà della Perſona Regale.*

VIII. *Preſa dell' armi per difeſa della Religione, approvata dagli Vgonotti, e da altri Proteſtanti ne' loro preteſi Sinodi, e nelle aſſemblee de' loro aſſeriti Paſtori.*

IX. *Proteſte di ſommiſſione alle legittime poteſtà fatte da' Proteſtanti nelle loro aſſemblee, mirano ſolamente ad eſcludere la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi aſſerita da' Cattolici, non ad eſimere gli ſteſſi Principi dalle rivolte, e dalle ſedizioni de' Popoli. Dottrina notabile di Monſignor Boſſuet ſu queſto punto.*

X. *Concluſione di queſto Paragrafo, dove ſi moſtra, che la ſentenza, la quale ſottopone i Principi nelle cauſe di Religione alla poteſtà del Sommo Pontefice, li ſottrae dal furore, e dalle rivolte de' ſudditi.*

I. SE ſi voleſſe preſtar fede a quello, che in varie occaſioni hanno moſtrato d' inſegnare gli Scrittori delle Sette Riformate ſopra il diritto de' Principi del Secolo, doverebbeſi credere, che eſſi ſieno i più impegnati difenſori della poteſtà temporale de' Regi, e quelli, che gli hanno ſottratti da ogni altro umano potere, anche nelle cauſe di Religione, e che hanno inſegnato derivare immediatamente da Dio la loro autorità. Ma avendo coſtoro con fatti contrarj diſtrutte le loro dottrine, ne han dato a conoſcere, che i loro inſegnamenti furono parti della loro adulazione, o artificj della loro miſcredenza, ritrovati a ſolo oggetto, o di aſſicurare i Principi Eretici nella lor falſa Religione, o di diſtaccare i Cattolici, ſe foſſe loro riuſcito, dalla affezione, e dall' ubbidienza verſo la Sede Apoſtolica. Certa coſa è, che in neſſun tempo, e in neſſun luogo fu mai con tanto impegno ſoſtenuta queſta ſentenza, quanto in Inghilterra nel Regno del Re Jacopo I. Allora per adulare queſto Principe Eretico, e per dare oneſto colore a' ſuoi ingiuſti traſporti contro i ſudditi Cattolici, fu più che mai predicata dagli Eretici in quel Reame l' indipendenza della Real poteſtà da qualunque umano potere, la di lei diſcendenza immediata da Dio, e 'l ſuo inviolabile diritto in ogni evento tuttoche pernicioſo alla Religione. Ma nel Regno poi del Succeſſore di Jacopo, queſti buoni difenditori della Reale poſſanza, per un' ombra ſola di Religione, non pure ſi ferono lecito combattere colle armi il loro legittimo Signore, e deporlo dal Trono; ma con orribile, e non mai veduto eſempio tra le più barbare Nazioni, ſi videro i ſudditi ribelli alzar Tribunale contro il lor Sovrano, e con giudizio perverſivo di tutte le umane Leggi, miroſſi un Principe condannato da' ſuoi Vaſſalli a laſciare il capo ſopra un palco ſotto la ſpada del Carnefice.

II. E ſe poi vuol ſaperſi, chi ſieno ſtati in Francia gli Autori, o i principali difenditori di queſta opinione, ci ſi parano innanzi gli Ugonotti, e ne pretendono tutta la gloria, e tutto il merito appreſſo i Re-

i Regi. Nell' Arringo, che l' anno 1617. fecero al Re Criſtianiſſimo i Deputati di una delle coſtoro Aſſemblee, o preteſi Sinodi nazionali tenuta in Vitrì, dopo aver proteſtata a nome della detta adunanza al medeſimo Re la loro obbligazione, per aver ad eſſi permeſſo di adunarſi per affari della lor Religione, così proteſtano: *Ma oltre di queſto vi ſono degli altri legami, che ci obbligano ancora più fortemente; cioè a dire, le noſtre coſcienze, e la noſtra Religione, che ne inſegnano a ſottometterci alle poteſtà ſuperiori, e che il reſiſtere a loro, è un reſiſtere alla ordinazione di Dio. Da quì avviene, o Sire, che dopo Dio noi riconoſciamo, che Voſtra Maeſtà è noſtro unico Sovrano: e queſto è un articolo della noſtra credenza, che non v' ha poteſtà di mezzo fra Dio, e i Regi: è un eresìa dannabile tra di noi il richiamarlo in dubbio; ed è un delitto capitale il diſputarne tra noi. Sire, noi abbiamo appreſa queſta Lezione da i noſtri Predeceſſori: noi ne ſiamo perſuaſi: noi predichiamo queſta dottrina in Catedra nelle noſtre Chieſe, e noi la pubblichiamo da per tutto, e vogliam vivere, e morire in queſto ſentimento, acciocchè la noſtra poſterità apprenda a praticarlo dal noſtro eſempio* (a). E in un altra delle loro generali adunanze tenuta in Alanzon l' anno 1637. altamente ſi proteſtano di eſſer eglino gli autori, e i difenditori della totale indipendenza della poteſtà de' Regi. Ivi Monsù Ferrand Paſtore della falſa Chieſa di Bourdeaux, a nome di tutti i Miniſtri della ſua ſetta, e di tutte le preteſe Chieſe riformate di Francia, così al Re ſi proteſta: *Noi ſiamo le medeſime Perſone, che credono, e che inſegnano, che l' autorità Regale non è d' iſtituzione umana; ma che ella è da Dio. E noi ſiamo quelli, che credono, e che inſegnano la ſovranità, e l' indipendenza della voſtra corona. Sire, voi la tenete da Dio, e non dipendete, che da lui, e la voſtra poteſtà viene im-*

(a) Mais il y a d'autres liens, qui nous y obligent, encore plus fortement que ceux-là, à ſavoir nos conſciences, & nôtre Religion; qui nous enſeignent à nous ſoûmettre aux puiſſances Superieurs, & que de leur reſiſter, c' eſt reſiſter à l' ordonnance de Dieu -- C' eſt pourquoi *Sire* aprés Dieu, nous reconoiſſons, que *Votre Majeſté* eſt notre unique Souverain: & c' eſt un article de notre Croiance, qu' il n' y a point de puiſſance *mediate* entre Dieu, & les Rois: c' eſt une Hereſie damnable parmi nous que de le revoquer en doute, & c' eſt un crime capital que d' en diſputer parmi nous. *Sire* nous avons apris cette Leçon de nos Predeceſſeurs; nous en ſommes perſuadés & nous la publions par tout; nous prechons cette doctrine en Chaire dans nos Egliſes: nous voulons vivre & mourir dans ces ſentimens afin que nôtre Poſterité aprenne à les pratiquer a nôtre exemple.

Synode National tenu à Vitri l'an. 1617. Harangue fait au Roi Tom. 2. des Synodes Nationaux des Egliſes Reformées de France pag. 106.

mediatamente dalla sua (*a*). Nè già è da credere, che nascesse allora in capo di costoro questa opinione: imperocchè essi in un altra adunanza delle loro false Chiese, affermano per bocca di Monsù Daille moderator di quel preteso sinodo, esser il principale, e il più famoso articolo della loro credenza, che i Regi hanno sovrana indipendente autorità sopra tutti i loro sudditi, senza eccettuarne alcuno ancorche Ecclesiastico, e che la riconoscono immediatamente da Dio, senza veruna autorità di mezzo tra la loro, e quella della sua Onnipotenza (*b*).

III. Certamente farebbe maraviglia il sentire come con tanta franchezza questi buoni Cristiani professino per articolo principale della loro credenza il rispettare ne' Regi una potestà discendente immediatamente dalla Onnipotenza di Dio, alla quale non possa mai per alcun caso da i soggetti resistersi, e che professino questa dottrina, come insegnata ad essi da i loro Predecessori, cioè a dire, da i capi della lor pretesa riforma: sapendosi, che questi co' i loro insegnamenti ispirarono ne' loro seguaci lo spirito di sedizione, e di rivolta contro i loro legittimi Principi, per difesa della loro nuova Religione: farebbe, dico, tutto ciò maraviglia, se non si sapesse il disegno, che si proposero in queste loro belle protestazioni di riverenza, e di soggezione verso la Maestà de' Regi, il qual disegno non fu certamente di sottrarre i Principi dalle armi, e dal furore de' sudditi istillato loro dal zelo della loro falsa Religione, e dal fanatico spirito di libertà di coscienza, ma il render odiosa la sentenza de' Cattolici, che nelle cause di Religione sottopongono indirettamente la potestà temporale de' Principi al giudizio, ed alla autorità della Chiesa. In prova di che basterà osservare la condotta tenuta da i Capi delle sette Protestanti, e da i loro seguaci, i quali come che sul principio della loro rivolta contro la Chiesa Romana,

(*a*) Nous sommes les mêmes Personnes, qui croient, & qui enseignent que l'autorité *rojale* n' est pas d' institution humain, mais qu' elle est de Dieu; & nous sommes ceux qui croient & enseignent la Souveraineté, & l' independance de vôtre Courone: *Sire* vous la tenés de Dieu, & ne dependés que de lui, & vôtre puissance vient immediatement de la sienne. *Actes Ecclesiastiques & Civils de tous les Synodes nationaux des Eglises Reformées de France Tom. 2. Synode national tenu à Alençon ann. 1637. Chapitre* 24.

(*b*) Nos Synodes nationaux ne sont en aucune maniere prejudiciables au service de Sa Majesté; tout au contraire leur principal bout est de nous confirmer dans nôtre Religion, dont le primier, & le plus fameux article -- est de croire que les *Rois* ont une Autorité Souveraine sur toutes sortes de personnes sans excepter aucuns de leur sujets. - Nous avons apris de Chretiens de la primitive Eglise que les *Rois* dependent immediatement de Dieu, & qu' il n' y a pas d'autorité mediate entre la leur, & celle de sa tout-puissance. *Ibi. Synode tenu a Loudun Ann. 1660. Chapitre* 4.

Romana, finche ſperarono di guadagnare al lor partito i Principi del Secolo, ſi moſtraſſero riverenti alla lor poteſtà; contuttociò mutarono poi ſentimento, quando li videro reſiſtenti a i loro nuovi Dommi, e con ſedizioſe dottrine inſegnarono a ſoſtenere coll' armi la preteſa loro riformata Religione, e concitarono i Popoli, per difeſa, come eſſi dicevano, dell' Evangelio a rivoltarſi contro i loro legittimi Sovrani. Monſignor Boſſuet nella ſua legittima egregia Opera delle variazioni delle Chieſe proteſtanti, ci forniſce di tali prove ſu queſto punto, che non ci laſcian luogo di dubitarne. Egli colle teſtimonianze dello Sleidano, di Filippo Melantone, di Teodoro Beza, e di altri Scrittori Proteſtanti dimoſtra, che la lega di Smalcalda de' Confederati Luterani contro l' Imperador Carlo V. fu opera della negoziazione di Bucero, approvata dal conſiglio di Lutero, e di Zuinglio: che Lutero ſteſſo, il quale fino a quel tempo avea ſoſtenuto, non eſſer permeſſo a' ſudditi per qualunque motivo reſiſtere alla poteſtà legittima, allorche i Proteſtanti travagliavano per queſta lega, cangiando ſentimento pubblicò un ſedizioſo ſcritto, il quale, ſiccome quello, in cui egli dichiarava, che non ſolo la ragion civile, ma ancora la coſcienza obbligavano i Fedeli a prender l' armi contro i legittimi Principi per difeſa della ſua nuova dottrina, poſe a rumore tutta la Germania: che Filippo Melantone quantunque dapprima moſtraſſe di ſentir diſpiacere di queſto ſcritto, e di riprovare la preſa dell' armi per difeſa della nuova Religione, contutto ciò ſi laſciò di poi condurre ad approvarla, ed a commendare la dichiarazione di Lutero: che il buon Zuinglio, altro capo della riforma, dopo aver concitati alle armi gli Svizzeri de' Cantoni Proteſtanti contro i Cantoni Cattolici, congiungendo all' officio di Paſtore quello di Soldato, morì ucciſo in battaglia colla ſpada alla mano (*a*). Ma chi vuol conoſcere a qual ſegno di furore giungeſſe lo ſpirito di Lutero contro le poteſtà legittime, baſterà, che oſſervi le Teſi, che egli ſoſtenne nel MDXL., nelle quali furioſamente aſſeriva, che ogni Città, ed ogni Borgo dovea armarſi a diſtruzion del Papa, ſenza aver riguardo nè a' Giudici, nè a' Magiſtrati, nè a' Regi, nè a' Ceſari, che prendeſſero la ſua difeſa; e che i Regi, ed i Ceſari non debbono eſser riguardati, perche ſi dicono difenſori della Chieſa (*b*): e pubblicando nuovamente nel MDXLV. queſte ſteſſe ſanguinarie propoſizioni, come narra lo Sleidano, aſſeriva, che per perſeguitare

(*a*) Vid. Boſſuet Hiſtoire des Variations des Egliſes Proteſtantes. Lib. IV. num. 1. 2. & 3.

(*b*) Diſput. Luther. an. 1540. propoſ. 59. & ſeqq.

guitare il Papa facea d' uopo attaccare impunemente tutti coloro, che si opponevano al di lui distruggimento, e che tutti quelli, che lo difendevano, doveano esser considerati come Soldati d' un capo di Banditi, fossero Regi, o fossero Cesari (*a*). Non meno furioso di quello di Lutero, fu in questa parte lo spirito di Calvino. Costui comeche sul principio della sua Apostasia, per render più plausibile la sua dottrina, nella dedica, che fece delle sue Istituzioni al Re Francesco I. esaltasse la sommissione, e la fedeltà de' suoi seguaci a i legittimi Principi, ed altamente protestasse, che eglino averebbono sopportato qualsivoglia temporale persecuzione piuttosto, che mancare dall' ubbidienza verso i loro Sovrani; nulladimeno quando vide, che la sua setta era in istato di sostenere colle armi i suoi errori contro gli editti de' Principi, non lasciò di eccitare il suo partito alla rivolta, insegnando, che i *Principi Terreni si privano della loro potestà, quando si sollevano contra Dio: sono indegni di esser computati nel novero degli uomini, e che perciò si dee sputare su i loro capi piuttosto, che ubbidire alla loro autorità* (*b*). Nessuno però de' Ministri, e de' Dottori usciti dalla Scuola di Calvino fu invaso da spirito così fanatico, come il famoso Giovanni Knon commendato da Calvino come degno operajo dell' Evangelio (*c*), e da Teodoro Beza paragonato agli Apostoli (*d*). Or costui portando fino all' eccesso il suo furore contro la Cattolica Regina d' Inghilterra Maria: *Se i Principi*, dice, *si portano tirannicamente contra Dio, e contro la verità, i sudditi rimangon disciolti dal giuramento di fedeltà: ed io ardisco affermare*, soggiunge, *che averebbono dovuto i Nobili, i Rettori, i Giudici, e il Popolo d' Inghilterra non solamente resistere, e ripugnare a Maria, quella Jezabella, la qual chiamano Regina loro; ma ancora averebbon dovuto prender capital supplicio di lei, de' suoi Sacerdoti, e di tutti coloro, che li prestarono ajuto quando cominciarono a sopprimer l' Evangelio* (cioè la nuova Eresia) [*e*].

IV. Ma tornando agli Ugonotti in Francia, i quali nelle loro Assemblee,

(*a*) Sleidan. lib. XVI. 261.

(*b*) *Abdicant se potestate terreni Principes, cum insurgunt contra Deum: indigni sunt, qui in numero hominum censeantur, ideoque in capita potius eorum conspuere oportet, quam illis parere.* Calvin. in Danielem cap. 6.

(*c*) Calvin. Epist. 306.

(*d*) Beza in Iconibus.

(*e*) *Si Principes adversus Deum, & veritatem ejus tiranicè se gerant, subditi eorum a juramento fidelitatis absolvuntur. Illud audaciter affirmaverim, debuisse Nobiles, Rectores, Judices, Populumque Anglicanum non solum resistere, & repugnare Mariæ illi Jezabel, quam vocant Reginam suam, verum etiam de ea, & Sacerdotibus ejus, & aliis omnibus quotquot ei auxilium tulerunt, mortis suplicium sumere, ut primum cœperunt Evangelium Christi supprimere.* Joannes Kanus in admonit. ad not. & Popul. Scotiæ.

ſemblee, o preteſi Sinodi, ſi danno il vanto di eſſer difenſori della poteſtà Regia, e della ſua indipendenza da ogni altra umana poteſtà, e di avere appreſa queſta dottrina come articolo di fede da i loro Maeſtri, quanto poco fondamento di ſicurezza poſſano fare i Principi Cattolici da queſte proteſte per l' immunità della loro venerabile autorità dalle coſtoro violenze, ce lo manifeſtano abbaſtanza le guerre civili del Regno di Francia, da molti Scrittori, e preciſamente dall' aurea penna di Arrigo Catarino d'Avila, deſcritte, dalle quali chiaramente ſi comprende, che non mai in alcun Regno furono da i ſudditi, o intrapreſe guerre così oſtinate, o fatte rivolte così pericoloſe, e tramate inſidie così perfide contro la poteſtà, e la perſona de i loro legittimi Principi, quanto quelle, che per difeſa della loro preteſa Riforma moſſero, ferono, e ordinarono gli Ugonotti contro i loro proprj, e naturali Signori Franceſco II., Carlo IX.,ed Arrigo III. Sono d'accordo gli Storici proteſtanti, che le prime moſſe delle armi, che ferono gli Ugonotti in Francia ſotto la condotta del Principe di Condè, e dell' Ammiraglio di Chatiglion gran Protettori del Calviniſmo, furono pria conſultate, e approvate dall' Aſſemblea de' Paſtori, e Miniſtri della lor Setta. Teodoro Beza afferma, che in una Aſſemblea tenuta in Parigi dagli Ugonotti l' anno MDLXII., dove intervennero i Principali delle Chieſe Riformate, fu riſoluto, che ſi doveſſero mettere colle armi ſulla difenſiva, quando la neceſſità delle Chieſe così portaſſe (a): e parlando di ſe ſteſſo dice, che *egli aveva avvertiti del lor dovere tanto il Principe di Condè, quanto l'Ammiraglio, e tutti gli altri Signori, e Gente di ogni qualità, che facevano profeſſione dell' Evangelio, per indurli a mantenere con tutti i mezzi poſſibili l'autorità degli Editti del Re,* [in favor della Setta] *e l' innocenza de' poveri oppreſſi; e che di poi avea ſempre continuato in queſta medeſima volontà, eſortando tutte le volte ciaſcheduno di uſar le armi colla maggior modeſtia, che ſia poſſibile* (b). Il Caſtelnò nelle ſue memorie atteſta, che nell' iſteſſo anno *gli Ugonotti ferono raunare il lor Sinodo Generale nella Città di Orleans, dove fu deliberato de' mezzi di fare un armata, di ammaſſar del danaro, e di far leva di gente d' ogni banda &c., e poi ferono pubblicar digiuni, e ſolenni preghiere per tutte le lor Chieſe, per ſchivare i danni, e le perſecuzioni, che*

(a) Beza *Hiſt. Eccleſ. Lib.* VI.

[b] Il avoit averti de leur Devoir tant M. le Prince de Condé, que M. l' Amiral, & tous autres Seigneurs, & gens de toute qualité faiſant profeſſion de l'*Evangile* pour les induire à maintenir par tous mojens à eux poſſibles l'autorité des Edits du Roi, & l'innocence des pauvres oppreſſez, & depuis il a toûjours continuè en cette même volontè, exhortant toutefois un chacun d'uſer des armes a la plus grande modeſtie qu' il eſt poſſible. Beza Hiſtoir. Eccleſ. liv. VI.

che ſi preſentavano contro di loro (*a*). Il Signor de Thou atteſta, che nello ſteſſo anno MDLXII. in un Sinodo adunato in San Giovan degli Angioli nella Santogna coll' intervento de' Paſtori, e della Nobiltà Proteſtante, fu propoſta la quiſtione: *ſe era permeſſo per la parola di Dio, per la libertà delle Coſcienze, e per la liberazione del Re, e della Regina Madre dalla ſchiavitù, prender l'armi contra tutti i violatori de' Regj editti, e che fu riſoluto, che era lecito* (*b*): e ſoggiunge, che l'iſteſſa quiſtione fu ſimilmente agitata in un altro Sinodo tenuto in Milano Metropoli della Santogna, cui intervennero circa ſeſſanta Paſtori delle preteſe Chieſe Ugonotte, e che di comun ſentimento fu riſoluto eſſer lecito, *e neceſſario* prender l'armi contra i violatori de' Regj Editti (*c*). Da tutte queſte teſtimonianze di Scrittori Proteſtanti ſi rende manifeſto, che le moſſe degli Ugonotti, la loro rivolta, e la lor ribellione furono conſultate, e approvate nelle loro Aſſemblee dal comun conſenſo de' loro Miniſtri. E molto vanamente ſi aſſeriſce da i Proteſtanti, che la Religione fu ſolamente il preteſto di queſta moſſa, e che altre politiche cagioni ne furono il motivo. Imperocche è coſa certiſſima in tutti gli atti, e le memorie di que' tempi, che il motivo unico di queſta rivolta fu la rivocazione dell' Editto, per cui ſi permetteva agli Ugonotti l' uſo libero della lor Religione: e che tutti gli altri motivi, che adduſſero per colorire la loro ribellione, furono falſe imputazioni, e calunnioſi preteſti.

V. Ma fra le memorie più certe di quella età, che ci aſſicurano della vanità di queſti preteſti trovati dagli Ugonotti per dare qualche oneſto colore alle armi, che preſero contro il loro legittimo Principe per ſol motivo di difendere contro i Regj Editti la loro erronea Religione, ſono le lettere ſcritte al Cardinal Borromeo dal Cardinal Santa Croce allora che queſto era Nuncio in Francia pe 'l Sommo Pontefice

[*a*] Les Huguenots firent aſſembler leur Synode general en la Ville d' Orléans, ou il fut déliberé des möjens de faire un armée, d' amaſſer de l' argent, lever des gens de tous côtez. Pouis ils firent publier jeûnes & priéres ſolemnelles par toutes leurs Egliſes pour éviter les dangers & perſécutions qui ſe préſentoient contre eux. *Caſtellnau mem. lib.* III.

[*b*] *Cum ante ad Joannis Fanum* VIII. Kal. Aprilis, *Proteſtantium Paſtores cum nobilitate illuc a Rupifulcaudio vocata conveniſſent conſultaturi: an per verbum Dei pro conſcientiarum libertate, Rege, ac Regina a captivitate liberandis, contra edictorum Regiorum violatores arma ſumere liceret, & licere pronunciata eſſet,* III. *Non. Aprilis nobilitate in armis comparuit &c.* Jacob. Aug. Thuan. Hiſt. ſui temp. Tom. III. lib. xxx. pag. 278. edit. Pariſ. MDCVI.

(*c*) *Rupifulcaudius Mediolani, quod eſt Santonum Metropolis, Synodum coegit, cui* LX. *circiter Paſtores interfuere, in qua quæſtio ea utrinque agitata fuit, tandemque communibus votis decretum, arma juſſu Reginæ ſumpta contra Regis, ac Regni hoſtes, & edictorum violatores legitima eſſe atque etiam neceſſaria.* Ibid. pag. 280.

ce Pio IV., e teſtimonio oculare di quanto allora ſcriveva. Ed oltre il non poterſi preſumere in tal Uomo, che egli voleſſe alterare la verità de i fatti, ſiccome quello, che per ragione della ſua carica era in obbligo di ragguagliare ſinceramente la Corte di Roma di ciò, che giornalmente ſuccedeva nel Regno di Francia in que' torbidi, e in que' tumulti pericoloſi, l' eſſere ſtate queſte lettere date in luce da uno Scrittor Proteſtante Giovanni Aymone Craveta come monumenti idonei a dimoſtrare le vere cagioni del progreſſo, e della cataſtrofe della Religion Riformata, e da lui premeſſe alla raccolta de' Sinodi Nazionali delle Chieſe Riformate (*a*), fa, che debbono conſiderarſi come teſtimonj addotti dalla parte, contro i quali non può aver luogo la loro eccezzione. Da queſte lettere adunque ſappiamo, che la vera cagione, la qual moſſe a furore gli Ugonotti, furono e la rivocazione dell' Editto, che permettea a' loro Miniſtri la libertà di predicare i dommi della lor Setta, e l'amminiſtrazione del Regno nella minorità del Re, e nella Reggenza della Regina Caterina conferita al Duca di Guiſa, al Conteſtabile Memoranzì, e ad altri Signori Cattolici. Per le quali coſe avendo apertamente preſo l' armi ſotto la condotta del Principe di Condè, e bramando la Regina Madre eſtinguere da principio queſt' incendio, dopo aver fatte molte pratiche per indurre il Principe a diſarmare, ſi venne in iſperanza di qualche accordo, a condizione, che foſſe permeſſa agli Ugonotti la libertà di predicare, come era ſtata loro conceduta dall' Editto paſſato. *L' intiero dell' accordo*, ſcrive il Nunzio S. Croce da Parigi ſotto li 13. Aprile 1562., *non ſi sà. Quel, che ſi dice ſi è, che laſſeranno l' armi con tanto, che l' Editto paſſato, cioè, che poſſino predicare fuori della Città, abbia loco, eccettuando la Città di Parigi, la qual non vuol prediche, nè dentro della Città, nè fuori per una lega all' intorno*. Ma ſvanì toſto queſta ſperanza, poichè gli Ugonotti volendoſi impadronire della Perſona del Re, e della Regina per diſcacciar dal Regno la Religion Cattolica, volevano ſpogliarli del preſidio de' Principi, e de' Miniſtri Cattolici, e perciò ricuſarono depor l'armi, ſe prima non ſi toglieva a quelli l' amminiſtrazione del Regno, e la cura delle perſone Reali. *Per quanto s'intende*, ſcrive l' iſteſſo Nunzio da Parigi ſotto li 17. d'Aprile dell' iſteſſo anno, *il Principe (di Condè) non vuol diſarmare, ſe non parte di Corte Monsù di Guiſa, e Monsù il Conteſtabile, e*

(*a*) Les veritables cauſes des progrés & des cataſtrophes de la Religion reformée decouverts par la production de cinquante lettres anecdotes, qui furent écrites au Cardinal Borromée par le Cardinal de S. Croix Nonce du Pape Pie IV. auprés de la Reine Catherine de Medicis, dans le tems des fameuſes ligues qui ont troublé la France depuis l'an. 1561. juſqu à 1565.

che si paghino i danni, che fece Monsù il Conteſtabile quando venne a Parigi ultimamente, dove fece brugiare alcune robe in quella Caſa dove ſi predicava &c. Queſta ardita propoſta con cui ſi voleva impor legge allo ſteſſo Sovrano, diſpiacque tanto al Re, ed a' Regj Principi ſuoi Fratelli, che quantunque foſſe quello per natura dolciſſimo, e clementiſſimo, ed ancor giovanetto, e quelli foſſero fanciulli, non poteron far di meno di non concepirne ſdegno, e moſtrarne riſentimento, onde ſoggiugne nella ſteſſa lettera il Nuncio Pontificio: *Sua Majeſtà Chriſtianiſſima ancorchè ſia e per l' età, e per natura molto aliena dal veder far male a neſſuno, tuttavia ſentendo queſti tumulti hà dette parole molto acerbe contro coſtoro. Monsù d' Orleans ſuo Fratello, che pareva, che foſſe in qualche parte perſuaſo a ſentir bene di coſtoro, adeſſo và mutando opinione vedendo, che torna in tanto pregiudizio della autorità Reale. E Monsù d' Anguien Puttino di ſette anni non fa altro, che dire, ſe non che non biſogna metter tempo in mezzo, ma bruſarli quanti ſono ſenza miſericordia alcuna.* Così veggendo gli Ugonotti non poterſi impadronire del Re, e della Regia Famiglia, nè ſpogliarlo dell' aſſiſtenza, e della vigilanza de' Principi, e de' Miniſtri Cattolici, gli andavano diffamando come Nemici della Patria, pubblicando con falſiſſimo colore, che prendeano l' armi per liberare il Re, e la Regina dalla prigionia de' loro nemici, e de' violatori de' Regj Editti, quando eſſi ſteſſi n' erano i violatori; mentre, non oſtante la proibizione fatta loro di predicare pubblicamente, maſſime nella Città di Parigi, o vicino alle mura di eſſa, tanto vi vollero a forza predicare. *Nel medemo tempo*, ſcrive il Nuncio Apoſtolico ſotto li 19. di Marzo 1572., *Il Beza andò a predicare alla Porta di San Jacomo, che è dall' altra parte della Città, & il Principe di Condè, che era tornato dalla Corte forſi apoſta, l' accompagnava con quattrocento, o cinquecento Cavalli tutti con Archibuſi.* E poco dopo: *Il Principe di Condè ſeguita ogni dì accompagnare il Predicatore Ugonotto con quattro, o cinquecento Cavalli &c.* Queſta è la bella nuova forma di predicare la Divina parola uſata da queſto nuovo Apoſtolo, e nuovo Miniſtro dell' Evangelio; e da queſto accompagnamento militare, con cui il Beza venia corredato nella ſua predicazione, ſi può ben conoſcere qual foſſe il vero motivo della rivolta degli Ugonotti. Ma molto più falſo, e più calunnioſo è l' altro preteſto addotto da Monsù de Thou per giuſtificare le moſſe di coſtoro approvate, e riputate neceſſarie nel Sinodo di ſeſſanta loro Paſtori, cioè; perche aveſſero preſe l' armi per comando della Regina Madre, e Reggente. Di queſta marcia ſpacciata calunnia ce ne ſomminiſtra una concludentiſſima

tissima prova il Nunzio Santa Croce nella lettera scritta da Parigi sotto li 17. di Aprile del 1562. dove dice: *Questa mattina in Parlamento è stato presentato un piego di lettere del Parlamento di Tolosa a quel di Parigi. Aperto il plico fu trovato, che era una lettera del Principe di Condè di otto, o dieci fogli, dove scriveva loro, che non si lassassino ingannare; che tutto quello, che lui faceva, lo faceva di ordine della Regina, e che il Conteſtabile, & Monsù di Guisa volevano perder questo Regno, e mille altre villanie. L' Vomo, che lo presentò, è stato messo in prigione, se ben nega di aver saputo di chi fossero le lettere. La Regina è entrata in tanta collera per l'infamia, che gli danno calunniandola di questa maniera, che hà detto in pubblico, che costoro sono pazzi, e tristi, e che da tali li trattarà.* Da questi incontrastabili monumenti si rende chiaro, che la precisa cagione, che indusse gli Ugonotti a prender l' armi contro il loro legittimo Monarca, fu il zelo di difendere la loro falsa Religione, e però la rivolta fu prima consultata, e poi approvata dal comun consenso de' loro Ministri, e Predicanti, e tutti gli altri motivi, che addussero per palliare la loro ribellione furono falsi, e calunniosi pretesti. Oltre di che, se per fini politici s' indussero a questa mossa, che bisogno aveano del consiglio, e dell' approvazione de' loro Pastori assembrati ne' loro pretesi Sinodi per eseguirla come essi credevano lecitamente secondo la Divina parola?

VI. Poco per altro sarebbe stato, che gli Ugonotti a ragione, per così dire, di giusta guerra avessero resistito per difesa della lor Setta, a i loro legittimi Principi, se non avessero ancor cospirato contro le persone di essi, e congiurato alla distruzione della Regia stirpe. In prova di che io non voglio addurre ciò, che riferisce il Bolseco della congiura, che con autorità di Calvino fu ordita in Ginevra da i Capi della Setta Riformata, Teodoro Beza, Ottomano, e Spifamio, con intelligenza de' Calvinisti sollevati in Francia, di trucidare in un certo determinato giorno il Re, i Regj Principi, la Regina Madre, con tutti i Magnati, Ministri, e Magistrati Cattolici: del qual consiglio, riferisce, essere stata trovata, ed impressa una lettera di Calvino a Vireto in Losanna (*a*). Non voglio, dissi, valermi d' una testimonianza, che sò esser sospetta a i Protestanti. Ma della perfidia degli Ugonotti nella cospirazione tramata contro i Ministri Cattolici, e la Casa Reale di Francia non mancano argomenti, che la rendono indubitata. Tra gli altri ce ne dà testimonio il Nuncio Santa Croce, che trovavasi

(*a*) Bolsecus in vita Calvini cap. 21.

allora in Corte di Francia, e che riferiſce alla Corte di Roma quello, che alla giornata, e ſotto i ſuoi occhj, per così dir, ſuccedeva. Queſti dunque in una lettera ſcritta li 23. Febbrajo 1563. parlando dell' aſſaſſinamento del Duca di Guiſa, ſoggiunge: *Quel, che l' hà ferito è ſtato preſo dal Campo cinque leghe a caſo, andando quattro ſoldati per altri affari, e vedendo, che coſtui ſi metteva in fuga. Confeſſa averlo fatto di commiſſione dell' Ammiraglio*, (Inſigne Protettore degli Ugonotti) *e di Soubiſa, e che ſono da trenta Congiurati, che volevano ammazzare Guiſa, Syner, e Martiga nel Campo, e poi la Regina, il Re, & il Legato, credendo, che in queſto facevano ſegnalato ſervizio al Signore Dio, perche con queſto mezzo procuravano la Redintegrazione dell' Evangelio*. E in un altra lettera ſcritta li 22. di Marzo 1563. parlando di queſto ſteſſo ſicario ſcrive: *Queſto Aſſaſſino è ſtato mandato a Parigi, dove ſe gli fa il Proceſſo, e di là ſi ſaprà la verità del tutto. Finora s' intende, che lui dice d' eſſer ſtato un altra volta doi meſi fa per far l' effetto. Ma che Monsù di Guiſa l' accarezzò tanto, che ſi pentì, e tornò dentro Orleans, dove Beza gli predicò tanto, che queſto era ſervizio del Signore Dio, e ſaria gloria ſua immortale, che ſi riſolvè a farlo*. Così adunque queſti nuovi Apoſtoli per mezzo degli aſſaſſinamenti, e de' parricidj ſi ſtudiavano promuovere i vantaggi dell' Evangelio.

VII. Ma non meno eſecrabile de' fatti furono gli inſegnamenti degli Ugonotti in quella loro ſollevazione. Si ſparſe qualche tempo nella Francia una ferale altretanto, quanto furioſa opinione, che poteſse lecitamente qualunque ſuddito uccidere il proprio Re per motivo di Religione. E ſerpendo queſta peſte nel ſeno di alcuni uomini farnetici, li concitò a tanto furore, che con eſecrabile ſcellerata arditezza oſarono inſanguinarſi le mani ne' Criſti di Dio, e negli unti del Signore. Ma ſe vuol cercarſi da qual peſtifera fonte ſcaturiſſe queſto veleno, troveraſſi, eſſer ſurto dalla ſcuola degli Ugonotti cotanto veneratori della Regale poſſanza. *Non erano meno ardite*, ſcrive il Davila, *le penne degli Ugonotti di quello, che ſi foſſero le armi, perche in queſto medeſimo tempo*, [cioè nel Regno di Carlo IX.] *un Miniſtro nativo di Orliens andava ſedizioſamente predicando contro alla podeſtà del Re, ed avea anche ſtampato un libro, nel quale ſoſteneva, che il Popolo Franceſe non era più in obbligo di ubbidire al Re per eſſer egli divenuto Idolatra, e per queſta ragione contendeva ancora, che ſi poteſſe lecitamente ammazzare; dalla qual empia, e diabolica ſemente è poi ſucceſſivamente derivata in altri tempi, e in altre perſone*

quella

quella peſtifera dottrina, che con orribile perverſione d' ogni legge divina, ed umana, ha inſegnato agli uomini ad inſanguinarſi le mani ſotto preteſto di pietà, e di Religione nelle viſcere de' Re legittimi, coſtituiti ſopra gli uomini per rappreſentanti di Dio (a).

VIII. Io non sò, ſe queſta eſecrabil dottrina foſſe univerſalmente abbracciata da tutta la ſetta; sò bene, che gli Ugonotti ne' loro preteſi Sinodi hanno approvata, e canonizzata la preſa dell' armi contro i loro legittimi Principi per difeſa della Religione. Nel Sinodo nazional di Lione tenuto il MDLXIII. ſi propone il caſo d' un Miniſtro di Limoſin, il quale per timore delle minacce avea ſcritto alla Regina Madre, che egli non avea mai preſo l' armi, quantunque vi aveſſe dato il ſuo conſentimento, e vi aveſſe contribuito, e che le avea ſcritto promettendole di non più predicare fino a tanto, che il Re glielo aveſſe permeſſo, e che poi avea riconoſciuti, e confeſſati queſti ſuoi falli, e dimoſtratone pubblico pentimento, ſi domanda perciò, ſe debba eſſer riſtabilito nel ſuo miniſtero, e ſi riſolve, che debba eſſervi riſtabilito (b). Ma più chiaramente nel medeſimo Sinodo vien commendata la preſa dell'armi per difeſa della Religione come un atto d' un Profeſſore dell' Evangelio, dove ſi propone, e ſi riſolve queſto dubbio all' articolo 47. *Un Abbate pervenuto alla conoſcenza dell' Evangelio, avendo abbattuti gl' Idoli,* (cioè le ſagre immagini) *bruciati i ſuoi titoli, ſenza aver permeſſo da ſei anni in qua, che ſi ſia cantata Meſſa nella ſua Abbadìa, nè fatto alcuno eſercizio del ſervizio della Chieſa Romana: ma continuamente ſi è ſempre moſtrato fedele:* ED HA PORTATE L' ARMI PER MANTENER L' EVANGELIO; *ſi domanda, ſe egli dee eſſer ricevuto alla Cena? fu riſpoſto di sì* (c). Qui ſenza alcuna

(a) Davila. Iſtorie Civili di Francia lib. 4.

(b) Un Miniſtre du Limoſin, qui s'étoit bien comporté dans ſes actions, aiant été menacé par nos ennemis a ecrit á la Reine Mere, qu' il n' avoit jamais conſenti a la priſe d' armes quoiqu' il aît donné ſon conſentement & contribué pour cela. Il lui a pareillement écrit qu' il promettoit de ne point préchér juſqu' à ce que le Roi le lui eût permis, pourveu qu'on lui promêt de le laiſſer vivre dans la Maiſon en ſeureté & ſans lui gêner la conſcience. Quelque tems après aiant reconnû ſa faute il en fit publiquement une confeſſion volontaire devant tout le peuple. Il a vêcu d' une maniere tres édifiante depuis ce tems-la & donné pluſieurs temoignages d' une grande repentence. Le peuple deſire qu' il en faſſe maintenant l' exercice. Doit-on le lui permettre? *Reſponſe.* On eſt d' avis qu' il ſoit retabli. *Synod. nation. tenu a Lion. Faits particuliers article* XXXVII. *Tom.* I. *Synod. Nation. des Egliſ. Reform. de Franc. pag.* 43.

(c) Un Abbé parvenu à la connoiſſance de l' Evangile, ajant abatu les Idoles: brulé ſes Titres, ſans qu' il ait permis depuis ſix ans qu' il ſe ſoit chanté Meſſe dans ſon Abbaye, ne fait aucun exercice du ſervice de l' Egliſe Romaine, mais au contraire s'eſt toûjours montré fidel, ET A PORTÉ LES ARMES POUR MANTENIR L' EVANGILE. On demande s' il doit être reçû à la Cene? *Reſponſe. Oüi.* Ibid. pag. 45.

cuna ambiguità tra gli atti degni di un buon Ugonotto, per li quali si renda meritevole di essere ammesso al Sagramento della Cena, si numera l' aver portate l' armi per difesa del lor preteso Evangelio. Vanamente per tanto si adducono dai Protestanti in argomento della loro fedeltà, e della loro sommissione a i legittimi Principi le belle proteste, che hanno fatte in molti loro Sinodi; poiche si sa, che hanno sempre praticato questo rassegnato linguaggio, quando non si son veduti in istato di poter colla forza resistere alla legittima potestà, e difender colle armi contro gli Editti di quella, la loro Eresia. Ma diversamente hanno insegnato, ed operato, allorche si son veduti in istato di far fronte colle armi alla mano contro i loro Signori, come di sopra abbiamo veduto. Così ancora i Ministri degli Eretici di Angrogna, e delle altre vicine Valli, seguaci dell' Eresìa di Valdo, ed indi di quella di Calvino, mostrarono da principio qualche difficoltà nell' accordare, che si potesse difender coll' armi la lor falsa Religione contro gli Editti del Duca di Savoja loro legittimo Principe, come riferisce Monsù de Thou: ma quando videro, che avea avuto qualche successo la resistenza, che avean fatta coll' armi nel 1561. agli officiali del loro Sovrano, *allora*, soggiunge il riferito Storico, *i Pastori d' Angrogna cangiarono di sentimento, e per comun consenso fu decretato, che in avvenire dovesse coll' armi difendersi, e propagarsi la Religione* (a).

IX. Ma le belle proteste di soggezione alla potestà Regale fatte dagli Ugonotti ne' loro Sinodi, non sono, a vero dire, contrarie allo spirito di rivolta, che hanno addottato colla lor setta: imperocche mirano bensì ad escludere quella potestà indiretta, che i Cattolici ammettono nel Romano Pontefice sopra il temporale de' Principi per causa di Religione di assolvere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà; ma non già ad esimere i Regi dal capriccio, e dal furore, e dalle armi de' sudditi disgustati per motivo di Religione. Niegano, che siavi potestà in terra, dal cui giudizio dipenda almeno indirettamente la potestà Regia, perche la vogliono sottoposta al loro arbitrio senza obbligo di riconoscere un Giudice, che ponga freno a i loro sedizioni, e rubelli intraprendimenti. Non occorreva perciò, che il Ministro Jurieu vantando la fede de' suoi Protestanti di Francia scrivesse, *che tutti gli Ugonotti erano pronti a segnare col sangue, che i loro Re non dipen-*

(a) *Tum mutata Angruinorum Pastorum sententia, communique consensu decretum, Religionem in posterum armis tuendam, & propagandam.* Thuanus Hist. lib. XXVII. ad annum 1561.

dipendevano nelle cose temporali da chi che sia, fuorche da Dio, e che sotto qualsivoglia pretesto i loro sudditi non possono essere assoluti dal giuramento di fedeltà (*a*). Imperocche molto ben sappiamo, che essi hanno trovata, e sostenuta questa dottrina per render odiosa a' Principi della Terra quella potestà indiretta, che sopra il temporale di quelli, i Cattolici ammettono nel Romano Pontefice nelle cause di Religione. Onde si fanno difensori della potestà Regale, per vaghezza d'opporsi alla comun sentenza de' Cattolici, non per sottrarre i Principi dalle violenze, e dal furore del loro fanatico zelo per la falsa Religion, che professano. Questo disegno degli Ugonotti fu assai chiaramente manifestato dal famoso autore dell' avviso a' Rifugiati in Olanda stampato in Asterdam l' anno MDCXC.: la qual opera, che convince i Protestanti di Francia di spirito di rivolta contro i loro Sovrani, da Monsù de la Bastide viene attribuita a Monsù di Pellisson (*b*). Questo autore adunque fa vedere, che gli Ugonotti si vantavano di esser fedeli a' loro Principi per questo solo, che negano al Papa quella Potestà indiretta, che in lui concedono i Cattolici (*c*): arrogandosi poi essi l' arbitrio di sottoporgli al loro capriccio. E Monsignor Bossuet nella difesa della sua storia delle variazioni addottando le riflessioni di questo Scrittore: *quella*, dice, *che reca pretesto a i Protestanti di preferir la loro fedeltà a quella de' Cattolici si è la pretensione de' Papi sopra il temporale de' Regi. Ma si rende ancora più chiaro del giorno, che se bisognasse paragonare infra esse le due sentenze quella, che sottomette il temporal de' Sovrani al Papa, e quella, che lo sottomette al Popolo, quest' ultimo partito, dove il furore, il capriccio, l' ignoranza, e l' intraprendimento più signoreggia, sarebbe senza dubbio il più da temersi. E l' esperienza ha fatta vedere la verità di questo sentimento; imperocche la nostra sola età ha dimostrato tra coloro, che hanno abbandonati i Sovrani alle crudeli bizzarie della moltitudine, maggiori esempj, e più tragici contro la Persona, e la potestà de' Regj di quelli, che si trovino, durante lo spazio di sei in settecento anni, fra i Popoli, che in questo punto hanno riconosciuta la potestà di Roma* (*d*). X. Que-

(*a*) Tous les Huguennots étoient prêts de signer de leur sang que nos Rois ne dependent pour le temporel de qui que ce soit que de Dieu, & que sous quelque prétexte que ce soit les sujets ne peuvent être absous du serment de fidélité. *Jurieu Polit. du Cler. p.* 217.

(*b*) *Auteur de l' avis aux Refugiez dechiffré &c. par Monsieur de la Bastide.*

(*c*) Avis important aux Refugiez sur leur prochain rétour en France. *Pag.* 210. 211. 214.

(*d*) Ce qui donnoit prétexte aux Protestans de préferér leur fidélité, à celle des Catoliques étoit la pretention des Papes sur la temporalité des Rois. Mais on montre encore plus clair que le jour, que s' il falloit comparer les deux sentimens celui, qui soûmet

X. Queſto ſincero, e candido ſentimento del gran Veſcovo di Meaux ci fa conoſcer vani gli ſtrepiti dell' Autore della difeſa maſcherato ſotto l' inſigne nome di queſto Prelato, laddove più d' una volta ci rimprovera, che la noſtra ſentenza ſcandalizza i Proteſtanti, gli ritira dalla noſtra comunione, e rende loro odioſo il noſtro nome. Imperocche può bene la ſentenza de' Cattolici eccitar l' odio de' Proteſtanti come quella, che toglie loro le armi di mano, pone freno al lor capriccio, e li rimproccia di arrogarſi una poteſtà, che a i ſudditi ſenza un' autorità ſuperiore, che li diſciolga dall' ubbidienza dovuta a' loro Sovrani, non può mai appartenere, di reſiſter loro per qualſivoglia cagione, o preteſto: ma non può certamente ſcandalizzargli, concioſſiache queſta ſentenza riſerbando alla Chieſa il graviſſimo giudicio, ſe il Principe ſia caduto, o nò dalle ragioni del Regno per la ſua ribellione a Dio, e ſe i ſudditi ſieno, o non ſieno diſciolti dal debito di fedeltà, impediſce a queſti il prendere ſconſigliatamente le armi contro di lui per ogni preteſto di Religione, e lo ſottrae dal capriccio impotente della moltitudine. Or tra queſti due partiti, l'uno, che nelle cauſe di Religione ſottopone i Principi nel temporale alla poteſtà della Chieſa, l' altro, che lo ſottomette al giudizio de' Popoli, non v' ha, che il partito eſtremo, il quale eſclude da i Regi ogni dipendenza nel temporale così dalla Chieſa, come da' ſuoi Popoli per qualunque empietà, e per qualunque eccesſo, che egli commetta, di modo che debbano piuttoſto i ſudditi laſciarſi ingiuſtamente oltraggiare nella vita, e nelle fortune, che reſiſtere per qualſivoglia cauſa alle poteſtà ſuperiori. Ma queſta opinione, oltre l' eſſere ingiurioſiſſima all' uman genere, contraria alla ragion di natura, al diritto delle genti, e fomentatrice della Tirannia, non è mai nella pratica ſtata ſeguita, ſe non quando è ſtata conoſciuta inutile la reſiſtenza. I capi della preteſa Riforma, che furono i primi a predicarla, ſono ſtati anche i primi ad abbandonarla, precipitando nell' altro eſtremo contrario. E que' Cattolici, che ora ſpeculativamente la ſoſtengono, non sò poi ſe nel fatto, quando ſi vedeſſer forzati dalla violenza de' loro Principi a cangiar la vera Religione, abbandonerebber

met le temporel des ſouverains aux Papes, & celui qui le ſoûmet au peuple, ce dernier parti, où la fureur, où le caprice, où l' ignorance & l' emportement domine le plus, ſeroit auſſi ſans heſiter le plus à craindre. L' experience a fait voir la verité de ce ſentiment, & nôtre âge ſéul a montrè parmi ceux qui ont abandonné les Souverains aux cruelles bizareries de la multitude, plus d' exemples & plus tragiques contre la perſonne, & la puiſsance des Rois, qu' on n' en trouve durant ſix à ſept cens ans parmi le peuples, qui en ce point ont reconnu le pouvoir de Rome. *Boſſuet. Defenſe de l' Hiſtoire des variations num.* LV.

rebber la difesa potendo utilmente resistere, ed opporsi a' coloro ingiusti intraprendimenti, lasciandosi piuttosto spogliar de' beni, e della vita, che ricorrere a que' rimedj, che sarebbono giovevoli a metter freno all' empietà de' Principi malvagj. Non sò, dico, che cosa farebbono in questo caso. Sò bene ciò, che è succeduto in somiglianti casi ne' tempi scorsi; e sò, che l' esperienza ne porge documento, che questa opinione quanto è più plausibile a' Principi nella speculazione, tanto è più loro perniciosa nella prattica, poiche precipita nell' estremo contrario, e negando alla Chiesa in questo caso ogni potestà sopra il temporale de' Regi, fa che si attribuiscano precipitosamente i sudditi l' arbitrio di opporsi loro colla forza quando possono usarla con profitto, e di cercare le strade, e i mezzi di averla, quando apparecchiata non l' hanno.

§. VII.

Se sia lecito a i sudditi per causa di Religione sottrarsi dall' ubbidienza de' loro Sovrani senza precedente giudizio del Sacerdozio.

SOMMARIO.

I. *Sentenza de' Protestanti di Germania, d' Inghilterra, e di Scozia, la quale sottomette i Principi malvagj, per causa di Religione, alla potestà del Popolo.*

II. *Tragedia succeduta in Inghilterra nella persona del Re Carlo I. cagionata dalle massime sediziose de' Protestanti sopra la dipendenza de' Regi dalla potestà del Popolo. Opporsi ai Principi coll' armi per la libertà di coscienza, riputata cosa gloriosa da' Calvinisti di Olanda.*

III. *Calvinisti di Francia convinti di aver addottato colla lor nuova setta lo spirito di rivolta contro i loro legittimi Principi: loro vane risposte per liberarsi da questa taccia. Sottraggono i Principi dalla potestà della Chiesa per sottoporli al capriccio della moltitudine.*

IV. *Sentenza de' Cattolici, che nelle cause di Religione sottopone la potestà temporale de' Principi all' autorità della Chiesa, condannata dagli Ugonotti in Francia, per far cosa grata al Re Giacomo I. d' Inghilterra Protestante: loro falso zelo nel condannare questa sentenza. Si gloriano d' essere stati i primi, che in Francia abbiano riprovata questa sentenza de' Cattolici.*

V. *Opinione de' Proteſtanti, che ſottopone la poteſtà de' Principi alla autorità del Popolo falſa, e ſedizioſa. In quali caſi poſſano i ſudditi di propria autorità ſottrarſi dall' ubbidienza de' loro Sovrani. Opinione particolare di alcuni in queſto punto riprovata. Per cauſa di Religione, non è lecito a' ſudditi ſottrarſi dall' ubbidienza de' Principi Criſtiani, e per quali ragioni.*

VI. *Vincolo, che ſtringe la fede de' ſudditi col Sovrano, benche ſi diſciolga in certi caſi per l' infedeltà de' Principi, nulladimeno è neceſſaria la dichiarazione della Chieſa per que' caſi, ne' quali reſta diſciolto. Preteſto di libertà di coſcienza, fomento delle ribellioni.*

VII. *Rivolte de' ſudditi contro i legittimi Sovrani colorite con queſto preteſto. Opinioni contrarie degli Eretici in queſto punto, mirano del pari a ſoſtener l' Ereſia.*

VIII. *Poteſtà de' Principi male aſſicurata da queſte contrarie opinioni. Sentenza, che ſottomette, nelle cauſe di Religione, la poteſtà temporale de' Principi all' autorità della Chieſa, vantaggioſa per la Religione, e per gli ſteſſi Principi, e ingiuſtamente diſcreditata da i novelli ſcrittori Franceſi.*

I. VEduta la falſità dell' opinione, che nega a' ſudditi ogni diritto di reſiſtere a i Principi manifeſti perſecutori della Religione, rimane ora da eſaminar l' altra totalmente contraria, la quale ſenza alcuna autorità, e alcun giudizio di mezzo tra' ſudditi, e il Principe, ammette, che quelli per cauſa di Religione rimangano ſciolti dall' ubbidienza verſo queſto, e che poſſano lecitamente impugnar l' armi contro di lui. Queſta opinione, come nell' antecedente Paragrafo ſi è veduto, è la più comune appreſſo i Proteſtanti, da i loro Capi inſegnata, e da eſſi ſovente in prattica eſeguita. Molti de' loro Scrittori in Germania, in Inghilterra, in Olanda, ed in Francia, per farſi ſtrada a difender coll' armi la loro ſetta contro i legittimi Principi, hanno inſegnato, che queſti rimangono ſottopoſti alla poteſtà del Popolo in ogni caſo, che per la loro malvagità ſi rendano indegni del Principato, ed hanno nel Popolo trasferito il diritto di ſovranità ſopra gli ſteſſi Sovrani, coſicche poſſano queſti da eſſo deporſi dal Trono, e ſpogliarſi del Regno. Queſta dottrina fu inſegnata da i Proteſtanti di Magdeburgo in uno ſcritto pubblicato in Germania nel MDL., il quale fu tradotto, ed impreſſo in Franceſe nel MDLXXVII. ſotto il titolo *Du Droit des Magiſtrats ſur leurs ſujets*. L' iſteſſa coſa inſegnò in un ſuo ſedizioſo libro David Pareo, e poiche queſto libro da Giacomo I.

mo I. Re d' Inghilterra fu fatto condannare, come pieno di massime pernicioſe contro la Maestà de' Regi, Filippo Pareo figliuolo di David, non con altra ragione intrapreſe la difesa del Padre, ſe non con quella, che egli nell'accennata Dottrina avea ſeguito *omnem Chorum Theologorum Proteſtantium* (a). Più apertamente, e più furioſamente queſta ferale dottrina fu predicata da' Proteſtanti nel Regno d' Inghilterra. E per non parlare di Goodmanno, e di Buchanano, il primo de' quali inſegnò, che *i Regi hanno dal Popolo il diritto di regnare: che queſto diritto nell' occaſioni può eſſer dal Popolo rivocato* (b): *che i cattivi Principi ſecondo la legge di Dio debbono deporſi: e che quando i Magiſtrati ricuſano in ciò fare il debito loro, è libero alla plebe il far queſta depoſizione come ſe non aveſſe alcun Magiſtrato, ed in quel tempo le dà Dio l' uſo della ſpada* (c). Nè contento di ciò, non ſi fece orrore di ſcrivere, che ſecondo le leggi umane, e divine dovea farſi morire la Cattolica Reina d' Inghilterra Maria (d). Il ſecondo poi ſcriſſe, che *è diritto del popolo il diſporre per ſuo debito dello ſcettro de' Regi* (e), *e che può il Popolo chiamare il Principe in giudizio di capital ſupplicio* (f). Per non parlar, dico, di queſti due, e dell' altro ſedizioſiſſimo Scrittor Proteſtante Giovanni Knon, di cui ſi è parlato nel Paragrafo antecedente, riferirò ſolamente il ſentimento de' Proteſtanti di Scozia manifeſtato da' Deputati, che ſpedirono alla Corte d' Inghilterra nell' anno MDLXXI. per giuſtificare l' iniqua depoſizione, che aveano fatta della Regina Maria Stuarda. Coſtoro adunque, come riferiſce il Camdeno Scrittor Proteſtante, tra le altre coſe, che addusſero in giuſtificazione di quell' ingiuſto fatto, *ſi ſforzarono di provare coll' autorità di Calvino, che erano da pertutto coſtituiti i Magiſtrati popolari per moderare la licenza de' Regi, e che era lecito a quelli raffrenare colle carceri i cattivi Regnanti, e ſpogliarli del Regno* (g). E certamente non altronde preſero queſta dottrina, che dallo ſpirito di Calvino.

(a) *Vide l'Apolog. pour les Cathol. 1. part. Cap. 3. & 4.*

(b) *Reges jus regnandi a Populo habent, qui occaſione data, illud revocare poteſt.* Goodmannus lib. de obedientia p. 25.

(c) *Mali Principes juxta legem Dei deponi debent: cumque magiſtratus officio ſuo fungi detrectant, tum liberum eſt Plebi ac ſi nullum haberet Magiſtratum, & tunc temporis Deus illi uſum gladii concedit.* Idem in Apolog. pag. 14. & 85.

(d) Idem lib. de obedientia pag. 99.

(e) *Populo jus eſt de ſceptro Regis pro debito ſuo diſponendi.* Buchananus de Regno pag. 13.

(f) *Populus, Principem in jus capitis vocare poteſt.* Ibid. pag. 62.

(g) *Imo ex Calvini auctoritate, populares ubique Magiſtratus ad libidinem Regum moderandam conſtitutos eſſe, iiſque licere malos Reges carceribus coercere, & Regno exuere, probare conati.* Guill. Camdenus Ann. p. 2. ad annum 1571.

II. E cosa chiara inoltre, che sull' idea di queste massime fu fabricata in Inghilterra la ferale Tragedia nella persona del Re Carlo I. E come che questo esecrabile Parricidio facesse orrore agli stessi Protestanti; non possono tuttavia negare, che non fosse machinato, ed eseguito nella loro scuola. Per purgare da questa eterna macchia la loro Setta, alcuni de' loro Scrittori, si sono avvisati di attribuire la morte di quel Principe infelice al fanatismo degli Indipendenti; ma questa scusa niente giova ad astergere questa macchia: imperocchè, oltre l' essere gli Indipendenti un frutto, o un germe della loro Riforma, si sa, che insieme cogli Indipendenti concorsero a compor quel tragico spettacolo ancora i Presbiteriani, e come asserisce il Calvinista Salmasio, *i Presbiteriani somministrarono la scure, che recise la Regia cervice, essi legarono la vittima, e gli Indipendenti la scannarono* (*a*). Ma dall' Inghilterra passando in Olanda vero è, che Ugone Grozio è stato uno degli egregj difensori della indipendenza della potestà Regale, ed ha sostenuto, come si è osservato di sopra, che per nessuna cagione, nè pure per motivo di difender la Religione, è lecito a' sudditi prender l' armi contro i loro Sovrani; ma il Gronovio da buon Calvinista ha riprovata questa opinione, come quella, che condannava la causa di tanti Eroi della Riforma, i quali colle armi alla mano hanno pugnato contro i loro Principi in Fiandra, in Germania, ed in Francia, per la libertà della coscienza, e con felici successi di molte vittorie hanno propagata la lor Religione (*b*). Nè già è da credere, che sieno stati di diverso sentimento gli Ugonotti in Francia, come ne fa argomento il lor Ministro Uberto Paquet nel libro, che egli pubblicò sotto titolo di *Giunio Bruto*, dove la potestà, e la sovranità del Popolo sopra i Principi apertamente difende, e sottopone questi alla autorità de' Magistrati popolari, da' quali i Re malvagj sostiene, che debbono esser deposti, e la costui sentenza è stata poi seguita dal Signor Jurieu.

III. E come che i Calvinisti di Francia, convinti da i nostri Scrittori di aver addottato colla loro falsa Setta lo spirito di sedizione, e di

(*a*) *Sic securim porrexerunt, quæ Regis cervicibus impacta est. Dici itaque vere potest, victimam Presbyterianos ligasse, Independentes jugulasse.* Salmasius Defens. Regia, pag. 375. edit. in 12.

(*b*) *Auctor quæstionum, an liceat Christianis pro Religione adversus superiores in ultimo discrimine bellare, ita tractat, ut negantem partem probare, atque ita tot Heroum, quorum armis a Deo prosperatis, libertatem conscientiæ in Belgio, Germania, Gallia debemus, causam damnare videatur, cui sententiæ subscribere non possumus.* Gronovius in notis ad Grotium de jure Belli, & Pacis. Lib. I. Cap. 4. p. m. 52.

di rivolta contro i legittimi Principi, ſienſi sforzati purgarſi da queſta macchia, non hanno con tutto ciò potuto ſvilupparſi dalle forti oppoſizioni, che in queſto genere ſono ſtate loro fatte da' riferiti Scrittori, e particolarmente dal famoſo Autore dell'*Avviſo a i Rifugiati*. Lo Scrittor Proteſtante, che ha preteſo confutar queſto Autore, nella riſpoſta ſtampata in Roterdam nel MDCCIX. ſi luſinga di aver purgati i ſuoi Ugonotti dallo ſpirito di rivolta col riguardare come ſtranieri a i Calviniſti di Francia, i Proteſtanti di Germania, e d' Inghilterra ſoſtenitori della dipendenza de' Principi dal Popolo, e come ſentimento di privato Autore la ſentenza di Paquet, e di Jurieu, aſſerendo, che gli Ugonotti ne i loro Sinodi non hanno mai inſegnata queſta dottrina, anzi l' hanno condannata (*a*). Ma la vanità di queſta riſpoſta ſi rende chiara da tre ragioni. Primieramente i Proteſtanti di Germania, d' Inghilterra, e di Fiandra poſſono bensì conſiderarſi, riſpetto a i Proteſtanti di Francia, come ſtranieri alla loro nazione, ma non già come ſtranieri alla loro Religione: imperocchè appartengono anche eſſi alla Chieſa Riformata, ſono loro Fratelli, e ſono uſciti da una medeſima ſcuola. Secondariamente è falſo, che gli Ugonotti in Francia non abbiano inſegnato a' ſudditi eſſer lecito, e neceſſario prender l' armi contro i loro Sovrani per cauſa di Religione, come ſi è dimoſtrato nel Paragrafo antecedente, dove abbiamo fatto vedere, che le prime rivolte degli Ugonotti in Francia furono approvate da i loro Paſtori, e dalle loro Aſſemblee, e che dal loro preteſo Sinodo di Lione fu giuſtificato, come atto lodevole, la preſa dell' armi per difeſa della Religione. In terzo luogo, non baſta, che eſſi non abbiano ne i loro preteſi Sinodi eſpreſſamente approvate le peſtilenziali dottrine del Godmanno, del Buchanano, e di altri preteſi Riformati; ma ſarebbe ſtato neceſſario, che l' aveſſero condannate, come hanno riprovata la ſentenza de' Cattolici intorno alla indiretta indipendenza de' Principi dalla poteſtà del Pontefice: e la mancanza del loro zelo in queſta parte li convince d' una tacita approvazione. La ſentenza, che nelle loro Aſſemblee hanno condannata, non è quella, che ſottopone i Principi al capriccio, al furore, e all' impotenza del Popolo; ma quella, che indirettamente li ſottomette per le cauſe di Religione alla poteſtà del Papa; e nel condannare queſta ſentenza, e nel predicare l' indipendenza de' Regi dal poter della Chieſa, hanno creduto di farſi onore, di moſtrare il lor zelo, e di preferire la loro fedeltà verſo i Regi a quella de' Cattolici.

Quindi

(*a*) Reſponſe à l' avis aux refugiez par M. D. L. P. pag. 152. & 153.

Quindi è, che l' Autore della risposta all' avviso a' Rifugiati, per mostrare la sommissione degli Ugonotti alle sublimi Potestà, e per purgargli dallo spirito di sedizione, ricorre a queste dichiarazioni de' loro Sinodi, fatte in odio della potestà de' Romani Pontefici, e con esse pretende di farsi forte contro le giuste accuse de' Cattolici, quasi che meno fedeli, e rispettosi verso la Maestà de' Principi sieno questi, nel sottomettere la potestà de' Sovrani alla potestà della Chiesa, di quello, che sieno i Protestanti nel sottoporla alla potestà del Popolo. Poco per altro ci vuole a confutare il costui fallace raziocinio: imperocchè è cosa certa, che la sentenza, la quale in certe cause sottopone la potestà de' Regnanti alla autorità, ed al poter della Chiesa, gli sottrae nel tempo stesso dal capriccio, e dal furore del Popolo, toglie a questo il diritto di sovranità sopra il suo Principe, impedisce le rivolte, e le sedizioni, ed assicura i Sovrani dalle intraprese degli spiriti mal contenti, e della moltitudine sconsigliata, insegnando a' sudditi, che non appartiene a loro per qualunque caso giudicare sopra il lor Principe, e usare autorità sopra di lui, ma ad una potestà superiore di genere diverso, cui son sottoposti così i Principi, come i sudditi Cristiani; ad una potestà in somma, che non è mai per usarsi a capriccio, ma come richiede la somma gravità del negozio, con tutta la maturità del giudizio, e con piena cognizione di causa, in cui le parti sieno ascoltate, ed abbiano i Principi luogo di sostenersi nel loro grado, contro gli ingiusti sforzi de' sudditi mal contenti. Tanto è adunque distante la sentenza de' Cattolici da quella de' Protestanti, che questa mira a sottoporre la vita, la persona, e la Maestà de' Principi al capriccio de' sudditi, e quella tende a sottrargli appunto da questo capriccio, e dal furore della moltitudine sedotta. Ma i Protestanti odiano all' estremo questa potestà del Romano Pontefice, perchè la veggono direttamente contraria a quella autorità, che essi si sono arrogati di rivoltarsi contro i loro Principi, per difesa della lor Setta; e da quel diritto, che essi perciò hanno stabilito nel Popolo sopra il suo Sovrano.

IV. Non occorreva pertanto, che l' Autore *della Risposta all' avviso a i Refugiati*, per darci documento della sottomissione professata da' suoi Ugonotti alle sublimi Potestà, ci ricordasse, che eglino nel Sinodo da essi tenuto in Tonneins nell' anno MDCXIV., condannarono il libro di Francesco Suarez, in cui quel celebre Autore contro la dichiarazione del Re d' Inghilterra Jacopo I. sosteneva la potestà indiretta del Romano Pontefice; poichè ben si sà, che il motivo di questa con-

condanna, non fu il zelo di sostenere l' indipendenza del loro Re Cristianissimo, ma l' odio conceputo contro la Chiesa Romana, e contro la potestà Pontificia, e il desiderio di far cosa grata a un Re straniero Protestante, qual era Jacopo I., contro cui havea scritto il Suarez. Imperocche avendo quel Principe Eretico mandate sue lettere, e spedito un suo deputato alla Assemblea di Tonneins, per istabilire la tante volte tentata, e non mai succeduta uniformità di sentimenti intorno a molti punti essenziali di Religione tra le pretese Chiese Riformate di Francia, e la asserita Chiesa d' Inghilterra, ed avendo perciò offerita a quel Sinodo la Regia protezione, questo per incontrare il piacimento di quel Principe Eretico, condannò il libro, che in difesa della potestà indiretta del Romano Pontefice sopra il temporale de' Regi per cause di Religione, il riferito Suarez avea scritto contro il medesimo Principe. E che questo fosse veramente il disegno di quell' adunanza, cioè di gratificare il Re d' Inghilterra col condannare la dottrina del Suarez, chiaramente lo dimostra la lettera risponsiva della stessa Assemblea al riferito Re, nella qual lettera tra le altre cose parlandosi dell' unione delle Chiese Protestanti di Francia, e d' Inghilterra proposta dal Re Jacopo, così dicono gli Assembrati: *Noi preghiamo con tutto il nostro cuore, e con tutte le facoltà della nostr' anima, che questa santa opera possa avvanzarsi per la maggior gloria di Dio a confusione de' Nemici della verità, de' quali noi condanniamo la detestabil dottrina de i Regicidi, la qual viola la Sagra Maestà de' Regi, e condanniamo la lor proposizione, per la qual essi sostengono, che il Papa può interdire tutto un Reame* (a). Con questi detti certamente vollero, per guadagnarsi la grazia di quel Re, porgli sotto gli occhi la condanna, che per suo riguardo avean fatta in quel preteso Sinodo del libro di Suarez sopra la potestà indiretta del Papa sul temporale de' Principi, e de' Regi Cristiani (b), benche calunniosissimamente chiamino la dottrina di quel celebre Scrittore, dottrina de' Regicidi. Vanamente adunque l' Autore della risposta all' avviso a i Rifugiati, si sforza di mostrare la fedeltà degli Ugonotti verso i Principi, col vantare il loro zelo contro la sentenza de' Cattolici, che

(a) Nous prions aussi de tout nôtre coeur & de toutes les facultés de nôtre ame, que cette sainte oeuvre puisse s' avancer pour la plus grande gloire de Dieu à la confusion des Ennemis de la verité, dont nous condamnons la détestable doctrine des Regicides, qui viole la Sacrée Majesté des Rois, & leur proposition, par la quelle ils soutiennent que le Pape peut interdire tout un Rojaume. *Synode National tenu a Tenneins. Tom.* II. *des Actes Ecclesiast., & Civils de touts les Synodes Nationaux des Eglises Reformées de France. pag.* 65.

(b) *Synode tenu a Tenneins additions aux matieres generales artic.* II. *Tom.* II. *des Actes &c. pag.* 39.

che in certi casi sottopongono la potestà de' Sovrani al giudizio, ed al potere della Chiesa, e del Romano Pontefice: imperocchè questo zelo mira piuttosto a distruggere l' autorità della Chiesa Romana, che ad assicurare la potestà de' Regi dagli intraprendimenti de' sudditi. Quello però, che è degno di considerazione in questo Scrittore, si è, che egli ci attesta, che gli Ugonotti furono i primi, i quali si opposero a questa potestà indiretta del Papa, e che nel MDCXIV. quando essi condannarono in Francia la sentenza, che la difende, il Clero Cattolico di Francia comunemente la sosteneva. *Quello*, egli dice, *che è sommamente considerabile in questo affare, si è, che nel tempo istesso, in cui il Clero Riformato assembrato in un Sinodo stabiliva l' indipendenza de i Regi, il Clero Papista, che si trovava nella adunanza degli stati, faceva ogni sforzo per distruggerla* (*a*). Ed indi passa a dimostrare, che la Sorbona era stata di questo avviso, che il Re, ed il Regno di Francia dipendevano dalla potestà del Romano Pontefice: nella qual cosa, egli dice il vero, come dimostreremo ne' seguenti Paragrafi. Ma molto falsamente attribuisce a' Cattolici, che sostengono questa sentenza, quelle malvagie conseguenze, che da noi meritamente si ascrivono all' opinione, che sottopone i Principi alla potestà del Popolo, la quale opinione è quella, che in oggi è in corso appresso i Protestanti, come apparisce dagli scritti di Loke, e e di Noodt, e di altri della Religion Riformata.

V. Ma non essendo ora tempo di dimostrare la verità della prima sentenza, basterà far vedere la falsità di questa seconda, la quale sottoponendo i Principi alla potestà del Popolo, e concedendo a questo l' autorità di deporgli per la loro malvagità, si oppone alla Divina parola, la quale c' insegna, che dobbiamo ubbidire a' Principi tutto che empj, e scellerati, e rende instabile, e fluttuante il Principato, soggettandolo alla passione, ed al capriccio degli spiriti inquieti, e malcontenti, guastando quell' ordine di provvidenza, che Dio ha stabilito tra i Sovrani, e i soggetti per quiete degli uomini. E benchè concediamo, che la fonte, e l' origine della pubblica potestà sia collocata nella moltitudine, come di sopra abbiam dichiarato, neghiamo contuttociò, che trasferita nel Principe la potestà pubblica, si conservi tuttavia nel Popolo alcun diritto di sovranità sopra di lui, che

[*a*] Ce qu' il y a d' extremement remarquable dans cette affaire c' est que dans le tems que le Clergé Reformée assemblè en Synode établissoit l' independance des Rois, le Clergé Papiste, qui se trouvoit aux Etats faisoit rage pour la detruire. *Response a' l' avis aux Refugiez pag.* 160.

che anzi diciamo, che gli rimane ſolamente il debito di ubbidire, e che in un ſol caſo può ſottrarſi da queſta ubbidienza, come conſentono i più impegnati Difenſori della poteſtà Regia, cioè, quando il Principe diveniſſe pubblico aperto nemico di tutto il ſuo Popolo, e diſtruggeſſe la Società Civile, in queſto caſo diciamo per quelle ragioni, che abbiam toccate di ſopra, che potrebbe il Popolo non per diritto di ſovranità, ma per puro diritto di natural difeſa opporſi al Principe, ed anche deporlo, ſe così richiedeſſe la pubblica ſalvezza. Non poſſiamo conſentire all' opinione di alcuni, i quali negando al Popolo, ed alla umana ſocietà il natural diritto di ſtabilire il Principato per la propria conſervazione, maſſimamente dopo il peccato del primo Padre, e volendo, che il Principato ſia un dono liberale di Dio ſopra il diritto naturale degli uomini, e che il Principe non dalla comunità degli uomini ſteſſi, ma immediatamente da Dio riceva la ſua autorità (*a*), convien anco, che neghino alla civil ſocietà il natural diritto di difenderſi dalla violenza del Principe perſecutore, e deſtruttore del Pubblico. Anzi riputiamo falſo, e del tutto ingiurioſo all'uman genere queſto parere: imperocchè ſebbene è vero, che il Principato è un dono liberale di Dio, queſto dono contuttociò non è ſtato da lui conceduto in grazia di alcun uomo particolare, ma in beneficio comune di tutti gli uomini, a i quali ſiccome ha dato il natural lume di coſtituire la civil ſocietà, così ha dato loro il potere, e l' intelligenza di ſtabilire in eſſa il mezzo di conſervarla collo ſtabilimento della pubblica poteſtà ordinata dalla ſua infinita provvidenza, non per deſtruzione, ma per ſalvezza dell' uman genere; e che ſebben talvolta, per gaſtigo delle noſtre colpe permette Dio, che regnino ſopra di noi uomini ſcellerati, che ne opprimano colla violenza (*b*); nulladimeno non è queſto il fine, che ei ſi propoſe nel dare agli uomini la facoltà d' iſtituire il Principato, ma contro la ſua benefica intenzione la ſua giuſtizia viene obbligata dalle noſtre colpe a convertire in noſtro ſupplicio quello, che la ſua bontà ha ordinato per noſtro beneficio. Ma fuora di queſto caſo, in cui il Principe divenga nemico di tutti i ſuoi ſudditi, non poſſono queſti, per quanto malvagio egli ſia, lecitamente ſottrarſi dalla ſua ubbidienza in ciò, che riguarda

(*a*) M. Nicole de l' unité de l' Egliſe, ou Réfutation du nouveau ſyſteme de M. Jurieu *liv.* III. *chap.* X.

(*b*) *Arioſt. Can.* XVII. ſtan. I.

Il giuſto Dio, quando i peccati noſtri
Han di remiſſion paſſato il ſegno,
Acciocchè la giuſtizia ſua dimoſtri
Eguale alla pietà, ſpeſſo dà Regno
A' Tiranni atrociſſimi, ed a' Moſtri
E dà lor forza, e di mal fare ingegno:

guarda la civil ſocietà: e neppure per cauſa di Religione è lecito loro reſiſtergli colla forza di propria autorità, ſe non nel caſo, che il Principe foſſe infedele, e perſeguitando ne' ſudditi la vera Religione, li coſtringeſſe colla forza a ribellarſi a Dio. Nè da ciò ſiegue, che poſſano i ſudditi per ſomiglianti cauſe negare ubbidienza al Principe Criſtiano: imperocche eſſendo i Principi infedeli fuora della Chieſa, e non appartenendo a lei il giudicare di coloro, che ſon fuora di eſſa, non hanno biſogno i ſudditi fedeli di aſpettare l' autorità della medeſima Chieſa per ſottrarſi dall' ubbidienza de' Tiranni, che ingiuſtamente li perſeguitano nella vita, e nelle ſoſtanze per coſtringergli a mancar di fede a Dio, ed entrando in queſto caſo ne' ſudditi il diritto della natural difeſa, poſſono lecitamente uſarlo, dove ne appariſca prudente, e profittevole l' uſo. Ma per lo contrario eſſendo i Principi Criſtiani ne' delitti di Religione ſoggetti al giudizio, ed alla autorità della Chieſa, non appartiene a' ſudditi disfarſi per queſta cauſa dalla ſoggezione verſo di eſſi ſenza precedente giudizio della Chieſa ſteſſa, nè poſſono arrogarſi ſopra il loro Principe per un delitto di privativa conoſcenza del Sacerdozio, autorità, o poteſtà alcuna. Ed altro è, che violando i Principi la Religione, e inducendo i Popoli a mancar di fede a Dio, rimangano queſti liberi dal debito di fedeltà inverſo i loro Sovrani, altro il conoſcere, in quali caſi veramente reſti da' Principi direttamente, o indirettamente offeſa la Religione, e ſi diſciolga ne' ſudditi il debito di fedeltà inverſo quelli. Queſto giudizio può ſolamente appartenere alla Chieſa, cui unicamente, e privativamente appartiene il conoſcimento delle cauſe, che la Religione immediatamente, o mediatamente riguardano.

VI. E benche il legame, che ſtringe co' Principi la fede de' ſudditi, da qualſivoglia capo egli naſca, ſia per conſenſo, o tacito contratto, ſia per giuramento, reſti per ſe ſteſſo diſciolto allorche i Sovrani ſi abuſano di lor potere in pubblico danno della Religione, e di tutto ciò, per cui conſervare ſono ſtati coſtituiti ſopra gli altri uomini; tuttavia pria, che i ſudditi lecitamente poſſano come liberi dalla fede reſiſtere al loro Principe, è neceſſaria un' altra autorità ſuperiore, che dichiari eſſer quello per l' Eresìa, o per l' empietà caduto dalle ragioni del Regno: imperocche non è da penſare, che queſto vincolo ſi ſciolga per parte de' ſudditi, ma lo ſcioglie lo ſteſſo Principe, quando egli pe' ſuo malvagio operare viene a perdere il diritto a regnare. Non può però per niuna via appartenere a' ſudditi il dichiarare, in quai caſi perda il Sovrano queſto diritto di ſovranità ſopra i ſuoi

i ſuoi Popoli. E ſarebbe queſto un giudizio perverſo, che guaſterebbe tutto l'ordine delle coſe. Quindi è, che queſto parere oltre l'eſſer falſo, egli è ancor ſedizioſo; concioſſiacoſache ſottopone di leggieri l'autorità, e la poteſtà de' Regnanti alle voglie sfrenate de' ſudditi mal contenti, ſomminiſtrando loro per ogni preteſto di Religione un furioſo motivo di ribellarſi a' loro Signori, e volger l'armi contro di eſſi. Chi non sà, quali deſolazioni abbia fatto ne' Regni Cattolici queſto perverſo giudizio, che ſi ſono i ſudditi arrogati ſotto la bella ſembianza di libertà di coſcienza? Il dolce nome di libertà ha ſempre ſervito di ſpecioſo preteſto alle ribellioni, nè alcuno fu, che turbare la pubblica quiete, e invadere l'altrui Signoria non tentaſſe, il quale di queſto, o ſimil oneſto vocabolo non ſi valeſſe (*a*). Ma il nome poi di libertà di coſcienza è ſtato una face ferale, che ha acceſe implacabili diſcordie ne' Regni Criſtiani, ha armati i ſudditi contro i loro legittimi Principi, e devaſtando intere Provincie, ha empiuto ogni coſa di ſtragi, e di morti.

VII. Non occorre pertanto cercare, da quali lagune ſia uſcita queſta peſtilenziale opinione a infettare la mente degli uomini. Ben ſi ſa eſſer ſtata ritrovata, e ſoſtenerſi tuttavia da coloro, che non ſeppero con altro titolo giuſtificare le loro ribellioni contro i Cattolici Regi, che con queſto apparente, e ſedizioſo preteſto di libertà di coſcienza. Ma nulladimeno l'una, e l'altra opinione coſpirano a un medeſimo fine, il quale è di ſoſtener l'Eresìa: imperocche trattandoſi di un Principe Eretico, allora ha egli un aſſoluto indipendente potere ſopra i ſudditi Cattolici, nè ſi trova alcun caſo, in cui queſti rimanghin diſciolti dall'obbligo di ubbidirli, e gli poſſano lecitamente reſiſtere; ma trattandoſi poi d'un Principe Cattolico, allora i ſudditi Eretici hanno pronta la libertà di coſcienza, che li diſcioglie dalla dovuta ubbidienza, e lor rende lecita la reſiſtenza per qualunque giuſto decreto, che contro la lor Setta ſi faccia. Onde è coſa di maraviglia, che vedendoſi così paleſe il diſegno di ambedue queſte opinioni, ſi trovino pur uomini, che profeſſano la Religione Romana, i quali, o dell'una, o dell'altra ſi faccian ſeguaci.

VIII. Tra queſti due contrarj pareri veggano ora i Religioſi Principi, come venga aſſicurata la loro autorità, e la loro poſſanza. Il primo certamente oltre ogni miſura gli favoriſce, ma poiche li favo-

(*a*) *Sæpe libertas, & ſpecioſa nomina prætexuntur; nec quiſquam alienum ſervitium, & dominationem concupivit, ut non eadem iſta vocabula uſurparet.* Juſtinus lib. 18. cap. 1.

risce troppo, e senza modo, per questo appunto ad essi pregiudica, e reca lor danno, precipitando all' estremo contrario, quando si ha da mettere in prattica. E l' esperienza ha fatto conoscere, che i Principi da esso non sono mai stati, nè saranno mai assicurati. Il secondo gli espone al furore, e alle rivolte de' sudditi. Quanto adunque fia più salubre, e profittevole all' interesse de' Regnanti Cattolici, e alla pubblica tranquillità degli stati la vera, e soda sentenza de' Romani Teologi, la quale sottoponendo nelle cause di Religione la temporale possanza de' Principi al giudizio della Chiesa, pone in un tempo freno, e all' empietà de' Sovrani perversi, e alle furie de' sudditi mal contenti! Io so, che questa sentenza tutto che sostenuta da i più chiari, e più Santi Teologi, che illustrarono molti secoli addietro l' università di Parigi (*a*), e confermata dalla serie di molti fatti antichi, e incontrastabili (*b*), viene oggi rappresentata agli occhj de' Principi carica di odiosi nomi, e con aspetto da far orrore; ma tuttavia, mia intenzione non è di provarla con teologiche ragioni, e dimostrarla colla serie di molti fatti, che non ammettono eccezzione: imperocche sò, che questa impresa è stata egregiamente eseguita da Scrittori di chiarissimo nome, e d' immortal fama; ma mio intendimento è solamente di torle quella maschera mostruosa, che da alcuni politici Scrittori particolarmente Francesi l' è stata violentemente soprappostà da poco tempo in quà, ed ultimamente da Monsignor Bossuet nella difesa, che egli intrapreſe della infelice dichiarazione del Clero Gallicano fatta nel MDCLXXXII.

§. VIII.

(*a*) Alexander Alensis p. 3. sum. q. 48. memb. 1. art. 3. §. 2.
D. Thomas 2. 2. q. 12. art. 2. in Corpor. & 2. 2. q. 60. art. 6. ad 3.
D. Bonavent. lib. de Ecclesiastica Hierarchia p. 2. cap. 1. Tom. 7. oper.
Henricus Gandaven. Quodlibet 6. q. 23.
Ægidius Romanus lib. de Potest. Eccles. fast.
Joannes Gerson p. 4. Serm. *De pace, & unitate Græcorum*. Considerat. 5.

(*b*) Vide Card. Bellarm. lib. 5. de Rom. Pontif. cap. 7. & Card. Sfondrat. Regal. Sacerdot. lib. 1. §. XV.

§. VIII.

Si ſpone lo ſtato della quiſtione, e ſi dimoſtra, dalla ſentenza, che in cauſa di Religione ſottopone la poteſtà temporale de' Principi alla autorità della Chieſa, non dedurſi quelle orribili conſeguenze, che ne inferiſce Monſignor Boſſuet, anzi ſi fa conoſcere, che eſſa è vantaggioſa al bene, ed alla ſicurezza de' Principi.

SOMMARIO.

I. *Poteſtà del Papa di deporre i Principi, e d' aſſolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà, e poteſtà di dichiarare, in quai caſi i Principi ſieno caduti dalle ragioni del Regno, ed i ſudditi ſciolti dal debito di eſſer loro fedeli, neceſſaria alla ſicurezza degli ſteſſi Principi.*

II. *Inſuſſiſtenza del diſcorſo di Monſignor Boſſuet, col quale pretende, che naſcano conſeguenze funeſte, e deteſtabili dall' aſſerire queſta poteſtà indiretta nella Chieſa ſopra il temporale de' Principi.*

III. *Si prova con eſempj l' inſuſſiſtenza di queſto diſcorſo.*

IV. *Riſpoſta di Monſignor Boſſuet alla ragione addotta dal Cardinal di Perron per la ſicurezza de' Principi depoſti, confutata. La Chieſa nel deporre i Principi, intende la loro emenda. Principi depoſti ritengono la capacità alla dignità Regale, finche non eſtinguono ogni ſperanza d' emendazione. Emendati ricuperano il diritto al Regno.*

V. *Conſeguenze funeſte, che naſcono dalla opinione di Monſignor Boſſuet. Poteſtà della Chieſa ſopra i Principi ſerve a tenere in freno i ſudditi malcontenti, acciocche ſotto preteſto di Religione, non ſi ribellino a i loro Sovrani.*

I. VEggendo i novelli Franceſi deſtituita di autorità, e di ragioni la loro nuova, e ſingolare opinione intorno alla poteſtà indiretta della Chieſa ſopra la temporale de' Principi, e che difficilmente poſſono con ſaldi fondamenti contradire all' antica, e tra i Cattolici comune ſentenza, che per cauſa di Religione ſottopone alla ſpiritual poteſtà del Romano Pontefice la temporale poſſanza de' Principi laici, cercano con ogni ſtudio di collocarla in cattivo lume, e

di

di darle ſembiante diverſo da quello, che ella ha veramente. Fanno credere, che per queſta ſentenza ſi dia al Papa un potere d' intraprendere per qualſivoglia occaſione ſopra gli ſtati de' Principi, di deporgli per qualunque preteſto di Religione dal Trono, e di aſſolvere i ſudditi, quando a lui piaccia dal giuramento di fedeltà. Ma non è così. Il Papa aſſolutamente parlando non ha poteſtà di deporre i Regi, nè di aſſolvere i ſudditi dal debito di fedeltà verſo quelli; ma può ben dichiarare, in quali caſi per materia di Religione i Principi ſieno caduti dalla loro ſovranità, e i ſudditi ſieno diſciolti dall' obbligo di ubbidirgli. E queſta ſola dichiarazione è del poter della Chieſa. Del rimanente quando i Principi Cattolici violando il giuramento, che han fatto a Dio di cuſtodire ne' loro Regni la vera fede, ſi ribellano contro di lui perſeguitando la Religione, da ſe medeſimi ſi ſpogliano delle ragioni del Trono, e frangono ogni vincolo, che poſſa ſtringere la fede, e l' ubbidienza de' loro ſudditi. Ma tuttavia poiche queſto graviſſimo giudizio non può appartenere, ſe non alla Chieſa; perciò è coſa del potere di eſſa il dichiarare, in quali caſi rimanga così violata la Religione, che il Principe ſia caduto dalle ragioni del Regno, e i ſudditi ſieno diſciolti dal debito di fedeltà. Dalla qual coſa ſi rende manifeſto, che queſta poſſanza indiretta della Chieſa ſopra la temporale poteſtà de' Regnanti, ſerve di freno all' impeto de' ſudditi, acciocche per ogni ombra, e per ogni preteſto di Religione, non ſi ribellino contro i loro Sovrani.

II. Or queſta ſentenza così eſpoſta non sò perche abbia potuto far tant' orrore a Monſignor Boſſuet, che egli ſiaſi indotto a ſcrivere, che da eſſa derivano orrende conſeguenze, e deteſtabili ancora da quelli, che la ſoſtengono (*a*). Ma in prova di queſta ſua immaginazione non adduce ſe non il diſcorſo fatto da un Principe del Regio ſangue al Re Lodovico XIII. nell'adunanza degli Stati Generali di Francia l'anno MDCXV., quando fu agramente dibattuta queſta quiſtione. Facciaſi, diceva quel Principe, che ſi ſappia, che un Re ſia ſcommunicato, e depoſto, certa coſa è, che finche egli era Re non potea eſſer ucciſo, ma dappoiche egli è caduto dalle ragioni del Regno, e ſpogliato del Regio carattere, ſe diſprezzata la poteſtà ſpiritual del Papa, e la temporale del nuovo Re legittimamente coſtituito, ſi tratti da Re, certamente come invaſore ſarà deſtinato alla morte, e come pubblico nemico da chiunque ſia potrà uccider ſi. Queſto è il diſcorſo recato da Monſignor Boſſuet, col qual pretende dipingere con orribil ſembiante la

(*a*) Boſſuet Tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 3.

la noſtra ſentenza. Ma, a vero dire, egli è così miſerabile queſto raziocinio, che ſe il dottiſſimo Scrittore, che lo rapporta in prova del ſuo aſſunto, ſi foſſe degnato di conſiderarlo, ſi ſarebbe certamente aſtenuto dal recarlo in mezzo. Primieramente è falſiſſima l'ultima deduzione, cioè, che un Re depoſto, e invaſore anche ingiuſto del Regno altrui, come pubblico nemico poſſa lecitamente eſſer ucciſo da chichefia: poiche ſebbene queſta propoſizione empia, e ſcandaloſa, e già condannata in Giovanni Parvo, fu da alcuni uomini ſcellerati, e fanatici addottata alcuna volta in Francia, fu anche nulladimeno, e ſarà mai ſempre deteſtata con eſecrazione da tutti i buoni. Ma facciaſi pure, che il Re depoſto poſſa non da chiunque privato, ma da pubblica autorità deſtinarſi alla morte: acciocche egli poſſa rimaner ſoggetto a queſta pena, è neceſſario, che egli diſprezzi, e la poteſtà ſpirituale del Papa, e la temporale del nuovo Re, e che tenti d'invadere il Regno, da cui fu diſcacciato. Ma ſe egli poi ubbidiſce alla poteſtà ſpirituale, ſe non opera contro la temporale, potrà egli rimaner ſottopoſto a queſto ferale, e ſciagurato fine? Certamente che nò. Adunque, che egli ſia eſpoſto alla uccifione, non naſce dall'eſſer depoſto per autorità della Chieſa, ma da altra cagione contraria alla intenzione della ſteſſa Chieſa.

III. Ma quantunque la debolezza di queſto raziocinio appariſca da ſe medeſima, con tutto ciò ſi può render più coſpicua da un ſomigliante diſcorſo, che alcun faceſſe contro l'altra non men falſa opinione di Monſignor Boſſuet intorno la ſuperiorità del Concilio ſopra il Romano Pontefice. Poiche in ſomigliante guiſa alcuno potrebbe dire: facciaſi, che il Papa come Eretico, o ſcandoloſo ſia depoſto dal Concilio: certa coſa è, che finche egli è Papa non può violarſi da alcuno la ſua Sagra Perſona, nè può crederſi, che Monſignor Boſſuet, tuttoche moſtri aver maggior riverenza per la poteſtà del Re, che per quella del Papa, ſtimi con tutto ciò meno inviolabile la Perſona, e la Maeſtà di queſto, che di quello; ma quando quei, che fu Papa non è più Papa, ſe diſprezzando l'autorità del Concilio, e la poteſtà del Pontefice legittimamente coſtituito, ſi portaſſe da Papa, divideſſe la Chieſa di Dio, tentaſſe con la forza invadere il Pontificato, certo è, che allora come reo di leſa Maeſtà umana, e divina, potrebbe deſtinarſi anche allo eſtremo ſupplicio. Or ſe alcuno portando queſto diſcorſo contro Monſignor Boſſuet aveſſe eſclamato, che dall'opinione da lui ſoſtenuta naſcono orrende deteſtabili conſeguenze, cioè, che il Papa poſſa eſſer condannato a morte, e giuſtiziato come

come un malfattore, non avrebbe risposto col disprezzo a questi vani clamori, dicendo, che queste conseguenze non nascono dalla deposizione, ma dalla perversità, ed ostinazione del deposto?

IV. Non meno debole di questo discorso è la risposta, che egli dà alla ragione del dottissimo Cardinal Perronio, con cui prova, che i Regi deposti sieno sicuri dall' uccisione, cioè, perche essi ritengono tuttavia qualche diritto della Regia dignità, posciache emendati la possono ricuperare. Dice Monsignor Bossuet, che questa ragione era un mero ludibrio, e volendo ciò dimostrare soggiunge: Fa, che il Re deposto muova guerra, solleciti le Città, e le Provincie con gran sconvolgimento della Repubblica, già si sà, che cosa possa aspettare un Privato da un legittimo Re, e che cosa debba aspettare un ribelle, cioè la morte. Ma non vede egli, che così dicendo avvolge il suo argomento in quella fallacia, che da' Loici dicesi di non causa come causa? Se un Re deposto muove guerra sollecitando Provincie, e Città, da per se stesso si fa reo della morte: non vede egli, che questa sciagura non è conseguenza della deposizione, ma della perfidia, e ostinazion del deposto? Non vede, che sorge da cagioni totalmente contrarie alle intenzioni della Chiesa, la quale deponendo i Regi, e dichiarandoli deposti, intende la loro emenda, non la loro ostinazione? Del rimanente la ragione del Cardinal di Perrone per la sicurezza dalle stragi de i Regi deposti è così forte, che Monsignor Bossuet ha potuto ben sfuggirla, ma non abbatterla. Imperocche è cosa certa, che questa potestà, che si attribuisce al Pontefice sopra il temporale de' Regi, essendo puramente spirituale, riguarda non la punizione, ma l' emenda di coloro, contro cui si esercita. Per la qual cosa i Principi deposti non perdono mai tutta la capacità a ricuperare il Regno, finche non è perduta in loro la speranza della emendazione. Quindi è, che queste deposizioni, come appresso si farà vedere, alle volte hanno avuto più ragione di sospensione, che di privazione del Regno, poiche la Chiesa nel decretarle intende coll' emenda provvedere alla salvezza del Principe, non fabbricare la sua ruina. Perciò se 'l Principe deposto si umilia alla sentenza della Chiesa, ritratta il mal fatto, e le cagioni, che lo resero indegno del Trono, nè perderà il diritto a regnare, nè vedrà altro Re in suo luogo costituito, e la stessa Chiesa impiegherà la sua autorità a prò di lui, acciocche da' sudditi contesa non gli sia la ricupera del Regno, come vedremo aver fatto que' Pontefici, che così ingiustamente son biasimati da Monsignor Bossuet, poiche sopra i Principi malvagj usarono questo potere. Ma

sog-

ſoggiunge egli, che alcuni Teologi valendoſi dell' eſempio del Sommo Sacerdote Giojada, il quale ſpogliò prima Attalia del Regno, e poi della vita, attribuiſcono al Romano Pontefice la poteſtà ſopra il Regno, e ſopra la vita de' Regi. Dal che prende occaſione di porre in diſcredito queſta ſentenza, come ferace di infauſte, e deteſtabili conſeguenze. Uno Scrittore però così ſaggio, come egli è, non dovea attribuire alla ſentenza in ſe ſteſſa l' eccesſo, in cui alcuni hanno dato nel ſoſtenerla; tanto più, che queſto medeſimo eccesſo, come egli ſteſſo rapporta, ha meritato le cenſure della Santa Sede: e dovea conſiderar ſenza orrore la moderazione, con cui il gran Cardinal di Perrone, e tanti altri inſigni Teologi con lui difendono queſta poteſtà indiretta della Chieſa. Noi abborriamo al pari di lui queſta ferale opinione, e crediamo, che il fatto di Giojada non poſſa addurſi in eſempio per prova di un potere ordinario nel Sommo Pontificato Criſtiano.

V. Ma poiche Monſignor Boſſuet vede tanti moſtri orribili dove non ſono, è d' uopo invitarlo a vederli dove veramente ſono, ed a conſiderar bene donde naſcono, cioè, dalla ſua ſteſſa opinione. Suppongaſi per tanto, che i Popoli, e i ſudditi di alcun Re Apoſtata dalla Fede, e perſecutore della Religione, ſieno in perſuaſione, che egli per tal cagione non ſia ſottopoſto alla poteſtà della Chieſa nel ſuo temporal Dominio: ſarà eſſo perciò ſicuro? L' opinione de' Proteſtanti, e de' Cattolici, che lo fanno in ogni caſo indipendente nella ſua poteſtà dal poter della Chieſa, baſterà ella a reprimere l' ardore, e il zelo de' ſuoi ſoggetti, ſicche non ſi credano obbligati a prender l' armi contro di lui per difeſa della coſcienza? Gli eſempj funeſti di tante guerre civili, di tante rivolte pericoloſe fatte contro i legittimi Principi per cauſa di Religione, e in tempo, che ſi predicava più che mai l' indipendenza della poteſtà Regale, non ci fanno avvertiti eſſer così altamente impreſſo nella mente degli uomini il ſentimento della Religione, che non v' ha chi non reputi coſa giuſta armarſi per difenderla contro il Sovrano, che vuol diſtruggerla, e dove la debolezza delle forze non freni l' ardore de' Popoli, neſſuna coſa è valevole a raffrenarla? Onde è, che queſta nuova opinione di Monſignor Boſſuet fa ſtrada a' ſudditi ad arrogarſi ſopra i Principi quell' autorità, che egli nega alla Chieſa, e miniſtra occaſione a i mal contenti di rivoltarſi contro i loro Signori per ogni preteſto di Religione. Ma facciaſi per lo contrario, che rimangano i Popoli perſuaſi, appartenere unicamente alla autorità della Chieſa il dichiarare in quali caſi per motivo di Religione i Principi ſieno caduti dalle ragioni del Regno, e reſti-

no disciolti i sudditi dal debito, o dal giuramento di fedeltà verso loro, e senza questa precedente dichiarazione non esser lecito a i sudditi sottrarsi dall' ubbidienza de' loro Signori, certamente viene a frenarsi l' ardor de i zelanti, ed a toglierſi il pretesto a i mal contenti di giustificare le loro ribellioni col manto della Religione. Per la qual cosa se si considera bene questa sentenza, si conoscerà esser tanto lontana dal recare alcun pregiudizio alla salute de' Principi, che piuttosto mira alla lor sicurezza. Ma è da vedere come fosse universalmente considerata in Francia dalla parte Cattolica un Secolo indietro.

§. IX.

Del sentimento de' primi due Ordini del Regno di Francia intorno alla potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi per causa di Religione, manifestato, e difeso nella Adunanza degli Stati Generali del 1615.

SOMMARIO.

I. *Potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi per causa di Religione sostenuta da' due primi Ordini del Regno di Francia nel 1615. Arringo del Cardinal Perrone per commissione, ed a nome de' due primi Ordini.*

II. *Parere contrario riputavasi introdotto da Calvino: sostenuto da' suoi Discepoli: falsità di Lodovico Memburgo confutate.*

III. *Cardinal di Perrone difende la potestà del Papa sopra la Corona de' Regi, a nome, e per ordine delle due prime Camere. Opinione della terza Camera rigettata.*

IV. *Risposte di Monsignor Bossuet alla deliberazione degli Stati Generali nel 1615. sù questo punto confutate. Clero Gallicano nella dichiarazione del 1682. degenerante dagli istituti de' suoi Maggiori. Vano sforzo di Monsignor Bossuet contro l' Arringo del Cardinal di Perrone.*

I. POiche Monsignor Bossuet, ed altri novelli Scrittori Francesi riguardano con tanto orrore questa antica sentenza di tutto il Mondo Cattolico, bisognerebbe pure, che ci spiegassero onde è nata

in

in loro da poco tempo in qua sì grande avversione contro di essa ; mentre è cosa certa , che ella non fu così malveduta un secolo addietro dalla parte maggiore , più sana , e più Cattolica di quella illustre Nazione ; anzi era riputata sentenza comunissima di tutta la Chiesa , e costantissima della Francia medesima , e la contraria era giudicata nuova , e proveniente dalla scuola di Calvino . In prova di che io addurrò solamente il sentimento , che l' anno MDCXV. nella Adunanza general degli stati di Francia tenuta in Parigi , manifestò tutto il corpo del Clero , e tutto il corpo della Nobiltà di quel Regno sù questa medesima controversia , allora quando la Camera del terzo Stato composta di uomini plebei , e allora per lo più infetti della Fazione Ugonotta , tra molti articoli di materia Ecclesiastica , che arrogantemente propose , acciocche fossero dagli altri Ordini confermati , annoverò ancora questo : che il Papa non ha alcuna potestà sopra i Regi , e che in nessun caso possono i sudditi esser assoluti dal giuramento di fedeltà , che ferono a i loro Principi . A questa avvanzata proposta si opposero vigorosamente gli altri due Ordini degli Ecclesiastici , e de' Nobili , e per bocca di quel gran lume della Francia il Cardinal di Perron , cui commisero le loro parti , e assegnarono deputati per autenticare i sensi , che in nome loro dovea manifestare , si disposero ad impugnarla . Ma è ben sentire l' istesso Cardinale , come porta il sentimento delle due prime Camere nell' Arringo , che ei fece alla Camera del terzo Stato . *Considerate* , dice egli , *che voi non ascoltate me , poiche non son io , che parlo in questa Causa , ma tutto il corpo dell' Ordine Ecclesiastico , e tutto quello della Nobiltà , che a lui si è aggiunto , e ha deputato questi due Signori presi da due Governi del Regno affin di autorizare le mie parole colla lor presenza , e di testimoniare in questa occasione la medesima divozione , che i loro Predecessori hanno portato alla Chiesa* . E venendo poi alla confutazione dell' Articolo proposto , così dice : *Il vostro Articolo contiene la negativa , cioè , che non v' ha alcun caso , in cui i sudditi possano esser assoluti dal giuramento di fedeltà , che han fatto a' loro Principi* . AL CONTRARIO TUTTE LE ALTRE PARTI DELLA CHIESA CATTOLICA , DAPPOICHE LE SCUOLE DI TEOLOGIA VI SONO STATE ISTITUITE FINO ALLA VENUTA DI CALVINO , TENGONO L'AFFERMATIVA, *cioè , che quando un Principe viene a violare il giuramento , che egli ha fatto a Dio , e a' suoi sudditi di vivere , e morire nella Religion Cattolica , e non solamente si rende Ariano , o Maomettano , ma passa fino a dichiarar la guerra a Gesù Cristo , cioè a dire, fino a sforzare i suoi sudditi nelle loro coscienze , e gli costringe ad abbracciare l' Arianesimo* ,

mo, o il Maomettiſmo, o altra ſimile infedeltà: queſto Principe può eſſer dichiarato caduto da' ſuoi diritti come colpevole di fellonìa verſo quello, cui egli ha fatto giuramento del ſuo Regno, cioè a dire, verſo Gesù Criſto; e i ſuoi ſudditi eſſere aſſoluti in coſcienza, e appreſſo il Tribunale Spirituale, ed Eccleſiaſtico dal giuramento di fedeltà, che gli hanno preſtato: e che ſuccedendo tal caſo, appartiene all' autorità della Chieſa reſidente o nel ſuo capo, che è il Papa, o nel ſuo corpo, che è il Concilio, il fare queſta dichiarazione. E non ſolamente tutte le altre parti della Chieſa Cattolica, ma medeſimamente tutti gli Dottori, che ſono ſtati in Francia, dappoiche le ſcuole di Teologia ſono ſtate iſtituite, han tenuta l' affermativa, cioè, che in caſo di Principi Eretici, o Infedeli, e Perſecutori del Criſtianeſimo, o della Religion Cattolica, i loro ſudditi poſſono eſſer aſſoluti dal giuramento di fedeltà (a).

II. Queſto è il ſentimento, che aveaſi un ſecolo addietro dagli Ordini più illuſtri del Regno di Francia intorno alla ſentenza, che oggi con tanto ingiuſto biaſimo ſi riprova dagli Scrittori di quella Nazione, e il contrario parere, che oggi eſſi ſoſtengono, riputavaſi novello, e nato colla ſcuola di Calvino. Onde ſi è veduto poi dagli Ugonotti ſeguaci di quella Setta collocato tra i principali articoli della lor

(a) Conſiderez, que ce n' eſt point moy, que vous écoutez. Car ce n' eſt point moy qui parle en cette cauſe, mais tout le corps de l' Ordre Eccleſiaſtique, & tout celuy de la Nobleſſe, qui lui a donné adjonction, & a deputé ces douze Seigneurs pris des douze gouvernemens du Royaume, a fin d'autoriſer mes paroles de leur preſence, & temoigner en cette occaſion la meſme devotion, que leurs predeceſſeurs ont portée à l' Egliſe -- Voſtre article contient la negative, à ſçavoir, qu' il n' y a aucun cas auquel les ſujets puiſſent eſtre abſous du ſerment de fidelité, qu' ils ont fait a leurs Princes; ET AU CONTRAIRE TOUTES LES AUTRES PARTIES DE L' EGLISE CATHOLIQUE DEPUIS QUE LES ECOLES DE THEOLOGIE Y ONT ESTE' INSTITUE'ES, JUSQUE A LA VENUE DE CALVIN, TIENNENT L' AFFIRMATIVE; à ſçavoir que quand un Prince vient à violer le ſerment, qu' il a fait à Dieu, & à ſes ſujets de vivre, & mourir en la Religion Catholique, & non ſeulément ſe rend Arrien ou Mahomettan, mais paſſe juſques à declarer la guerre à Jeſus-Chriſt; c'eſt-à-dire juſques à forcer ſes ſujets en leurs conſciences, & les contraindre d'embraſſer l' Arrianiſme, ou le Mahometiſme, ou autre ſemblable infidelité; ce Prince-la peut eſtre déclaré dechû de ſes droits comme coupable de felonie envers celuy à qui il a fait le ſerment de ſon Royaume, c' eſt-à-dire envers Jeſus-Chriſt, & ſes ſujets eſtre abſous en conſcience, & au Tribunal ſpirituel, & Eccleſiaſtique du ſerment de fidelité qu' ils luy ont preſté: & que ce cas-la arrivant, c'eſt à l'autorité de l' Egliſe réſidente, ou en ſon Chef, qui eſt le Pape, ou en ſon Corps, qui eſt le Concile, de faire cette declaration. Et non ſeulement toutes les autres parties de l' Egliſe Catholique, mais meſme tous les Docteurs qui ont eſté en France depuis que les Ecôles de Theologie y ont eſté inſtituées, ont tenu l' affirmative, a ſçavoir qu' en cas de Princes hérétiques, ou infideles, & perſecutant le Chriſtianiſme, ou la Religion Catholique les ſujets peuvent eſtre abſous du ſerment de fidelité. *Harangue de M. du Perron. Apud Char. de Poteſt. Eccleſ. Cap. 30. pag. 586. & ſeq.*

lor falsa credenza, non già per difender l' autorità Regale, contro cui in occasione di sostenere i loro errori si sono mostrati sempre animosi quando han potuto resistergli, ma per seminar discordie tra quel Regno, e la Sede Apostolica, e per separare quel Re, se fosse loro riuscito, dall' ubbidienza del Vicario di Gesù Cristo, e dalla comunione di Roma. E comecchè Lodovico Memburgo (*a*) abbia tentato con vano studio osservare il fatto da me sopra narrato, attribuendo al solo Cardinal di Perron il sentimento, che egli espose a nome, e per commissione delle due Camere, e de' due primi Ordini della Francia; le costui bugie nulladimeno non ad altro appoggiate, che ad alcune Scritture, e Libelli, e Manifesti (*b*), che, come è solito, uscirono in quel contrasto per parte della terza Camera plebea, rimangono appieno convinte dalle parole, che io ho di sopra recitate di quel gran Cardinale. E oltre di ciò vengono rigettate da ciò, che narra sù questo medesimo fatto Bartolomeo Gramondo, Senatore del Regio Concistoro, e Presidente del Parlamento di Tolosa: imperocchè questo Scrittore riferendo i sensi espressi dal Cardinal di Perron nell' Arringo contro l' articolo proposto dal terzo Stato, attribuisce il di lui sentimento a tutto il corpo del Clero. Afferma ben però, che *quell' uomo dotto vendicava la potestà del Sommo Pontefice sopra gli scettri de' Regi, provava, che alla potestà della Sede Romana sopra i Regi infetti di macchia ereticale si erano sottoscritti tutti coloro, che aveano trattate le cose Teologiche innanzi Calvino. La contraria opinione esser nuova, e di fresco nata, avendo per fautori Lutero, e Calvino: i Regi di Francia nella loro coronazione obbligarsi con giuramento a discacciar dal loro Regno gli Eretici; ove divengano spergiuri degenerando in Eresìa, o favorendo gli Eresiarchi, o facendosi assertori di nuovi Dommi, appartenere al Vicario di Dio la loro punizione, a cui unicamente in vigore della legge spetta la pena dello spergiuro: in questa sentenza esserfi andato ne' secoli antecedenti, ed oggi comunemente andarsi in tutto il Mondo Cattolico* (*c*). III.

[*a*] Traité Historique de l' Etablissement & des prerogatives de l' Eglise de Rome. *Chapitre* xxx.

(*b*) Manifeste de ce qui se passa aux Estats Généraux entre le Clergé, & le tiers Estat. 1615.

Avis donné au Roy en son Conseil par M. le Prince sur les Cahiers du tiers état.

(*c*) *Vindicabat Vir doctus Summi Pontificis in Regum sceptra potestatem: probabat, potestati Romanæ Sedis in Reges hæretica labe infectos subscripsisse quotquot Calvinum ante Theologica tractavere. Contrariam opinionem novam esse, Luthero, & Calvino fautoribus nuper natam. Sacramento vinciri Reges Galliæ ubi inaugurantur pellendis Regno suo hæreticis. In hæresim ipsi degeneres, si fautores Hæresiarcharum, si novi dogmatis assertores, deberi ultionem Vicario Dei, ad quem unum spectat ex lege perjurii pœna. In eam sententiam exactis sæculis itum; iri & hodie passim toto Orbe Catholico.* Gramundus lib. 1. Hist. sub exitum anni 1615.

III. In queſti ſentimenti riferiſce il Gramondo aver parlato a nome del Clero il Cardinal di Perron ; ſoggiungendo , che egli dimoſtrò, che la contraria opinione avea aperta la prima ſtrada alla Eresìa d' Arrigo VIII. Re d' Inghilterra : che giuſtamente condannato per l' ingiuſto ripudio , ſi ribellò contro il ſuo Giudice : e che però queſta propoſizione non mirava ad altro , che alla ribellione contro il ſolio di San Pietro (*a*) ; e ſeguendo poi a narrare , che il Parlamento coſpirando nella medeſima opinione colla terza Camera della Plebe , e avendo divulgato il ſuo parere , che doveſſe averſi per legge politica , e fondamentale del Regno , che il Re di Francia non conoſceva alcun Superiore nelle temporali coſe , ſoggiunge , *che il Clero fortemente ſi adirò , affermando non eſſer queſte le parti del Parlamento , che ultroneamente riſponda : che congregati gli ſtati Generali , tutto il Regio diritto in loro ſi trasferiva , e come ſe foſſe intimata la vacanza d' ogni Tribunale , e d' ogni pubblico officio, dovea ceſſare il Magiſtrato* : CHE IL CLERO , E LA NOBILTA' CONVENIVA NELLA STESSA SENTENZA : *nè per queſto dovea la opinione contraria aver vigore , perche così giudicava il Popolo : i voti di due Stati prevalere al voto di uno* (*b*) . Quì non è il Cardinal di Perron , che parla , ma tutto il Clero , che afferma , i primi due Ordini del Regno , cioè il corpo degli Eccleſiaſtici , e il corpo de' Nobili concordare nella ſteſſa ſentenza , e che i loro voti uniformi doveano prevalere per ogni ragione al voto del terzo ſtato plebeo , ſiccome effettivamente prevalſero ; poiche eſſendo rimaſto non ſolamente indeciſo in quell' adunanza l' articolo con tanto calore , e con tanto tumulto propoſto dalla terza Camera ; ma venendo ancor rigettata dagli altri due ſtati la di lei propoſta , rimaſe nel ſuo vigore l' antica ſentenza abbracciata da tutto il Mondo Cattolico , e da tutta la medeſima Francia fino alla venuta di Calvino .

IV. Ma poiche queſto comun ſentimento de' due primi Ordini del Regno di Francia manifeſtato pubblicamente , e ſolennemente difeſo dal Cardinal di Perron fa troppo chiaramente conoſcere la novità della opinione addottata dal Clero di Francia nella dichiarazione fatta da eſſo ne' Comizj

(*a*) *Eo errore primam fuiſſe Henrico VIII. Angliæ Regi viam in hæreſim : ex injuſto repudio juſte condemnatum , rebellaſſe contra judicem ſuum : non aliud præcinere Theſim , quam rebellionem in Solium Petri* . Idem loco citat.

(*b*) *Excanduit Clerus , addito non eas eſſe Parlamenti partes, ut ultro reſpondeat . Comitiis Galliæ generalibus convocatis Regium omne jus translatum in ipſis ; adeo ut velut juſtitio indicto ceſſare debeat Magiſtratus* . CLERUM , ET NOBILITATEM IN EAMDEM SENTENTIAM CONVENIRE , *nec ideo contrariam opinionem valere , quia ita Populus cenſet* . DUORUM VOTA , ET CALCULOS UNI PRÆVALERE . Idem loc. citat.

Comizj del 1682., e difesa da Monsignor Bossuet; perciò egli s' ingegna con tutta l' arte della sua facondia di snervarne la forza: dicendo in primo luogo, che lo scopo del Clero Gallicano nella raunanza degli stati Generali del 1615. fu solamente d' impedire, che uomini laici, quali erano i deputati della Camera del terzo Stato, s' ingerissero nella risoluzione di affare spettante alla Religione, e perciò rigettò l' articolo importunamente da coloro proposto, il quale non potea decidersi dagli stati Generali raunati per deliberare sopra gli affari politici della Repubblica, non sopra le materie religiose della Chiesa (*a*). Soggiunge non esser cosa di maraviglia, che il Clero Gallicano ne' Comizj del 1682. facesse una dichiarazione, che non piacque di fare al medesimo Clero nel rauno degli stati Generali del 1615: imperocche l' ordin del Clero nella raunanza degli Stati rappresenta la Repubblica, e non la Chiesa, ed è convocato per deliberare insieme con gli altri Ordini laici sopra i politici affari del Regno; laddove il corpo del Clero convocato ne' Comizj per materie Ecclesiastiche rappresentando la Chiesa di quella nazione, potea lecitamente deliberare sopra un punto Ecclesiastico, e appartenente al Domma, qual fu quello, che dichiarò nel 1682. Finalmente attaccando in più guise le ragioni recate dal Cardinal Perronio in difesa della sentenza, che a nome de i due primi Ordini sostenne (*b*), pretende ascrivere a lui solo il comun sentimento del Corpo più illustre di Francia. Ma per conoscere la debolezza della prima opposizione, basta solamente leggere le parole da me sopra recate del Cardinal di Perron, il quale in assumendo la difesa della comune sentenza, che attribuisce alla Chiesa la potestà di deporre in certi casi i Regi apostati dalla fede contra l' articolo proposto dal terzo stato, altamente protesta, che ei non parla di suo privato senso, ma per parte, e per commissione di tutto il corpo del Clero, e di tutto il corpo de' nobili, i quali gli aveano assegnati deputati per autenticare in nome loro i sensi, che egli pubblicamente manifestava in quella adunanza. *Non son io, che parlo*, diceva egli, *in questa causa, ma tutto il Corpo Ecclesiastico, e tutto quello della Nobiltà, che a lui si è congiunto*. Or se egli non avesse ricevuta altra commissione, che di rigettare la proposizione della terza Camera, per lo solo motivo, che essendo di materia Ecclesiastica, e dommatica, non poteva decidersi dagli stati Generali convocati per deliberare sopra i politici affari, non sopra gli interessi di Religione, come averebbe potuto così solennemente, e pubblicamente distendersi nella difesa della

la

(*a*) Bossuet Tom. 1. p. 2. lib. 8. cap. 14. (*b*) Bossuet loc. cit. cap. 15.

la ſentenza oppoſta a quella della terza Camera, aſſerendola comune tra i Cattolici, e univerſalmente ricevuta così in tutte le Scuole del Mondo Cattolico, come in quella di Francia ſino alla venuta di Calvino? Se i due primi Ordini foſſero ſtati di ſentimento diverſo, con qual fronte averebbe potuto aſſerire, che egli portava a quella adunanza i ſenſi di tutto il Clero, e di tutta la Nobiltà? Non averebbe egli potuto giuſtamente temere di eſſerne dimentito, e di eſſer ripreſo come prevaricatore delle commiſſioni a ſe date? Vero è, che quel dottiſſimo Cardinale dopo aver dimoſtrato, che l' articolo propoſto dal terzo Stato era contrario alla dottrina per molti Secoli avanti ricevuta, e ſoſtenuta univerſalmente, ed in Francia, ed in tutte le Scuole Cattoliche, ſoggiunſe, che quando pure ſi voleſſe decidere, queſto non potea farſi dagli ſtati Generali rappreſentanti una adunanza ſecolare: ma ciò non prova, che alla dichiarazione di queſto ſolo motivo foſſero riſtrette le commiſſioni date al riferito Cardinale da i due primi Ordini per rigettare il propoſto Articolo: eſſendoſi egli ſul principio proteſtato, che ei nel ſoſtenere la ſentenza affermativa, portava i ſentimenti di tutto il Clero, e di tutta la Nobiltà.

E che poi il Clero Gallicano nella adunanza degli Stati del 1615. faceſſe una figura diverſa da quella, che ei fece ne' Comizii del 1682. come dice Monſignor Boſſuet, pur troppo è vero, poiche allora rigettò coſtantemente un Articolo come contrario alla ſentenza univerſale delle Scuole Cattoliche, il quale di poi abbracciò nel 1682. Allora per bocca del Cardinal di Perrone riputò nuova, e procedente dalla Scuola di Calvino una opinione, che di poi dichiarò vera, e ſecondo la tradizione. Nè già ſi può negare, che i ſenſi del Cardinal di Perrone foſſero ſentimento del Clero, sì per le coſe ſopradette, ſi ancora perche la dottiſſima Orazione di quell' inſigne Porporato fatta alla Camera del terzo Stato, e commendata da Pietro Triſon Dottor Pariſienſe nella ſua Gallia Porporata, ſi vede addottata tra gli atti del Clero Gallicano dati in luce da Giovanni le Gentil nell' Anno 1673. per ordine, e comandamento de i Comizj Generali dell' iſteſſo Clero. Nè giova il dire, che l' ordine del Clero nell' Aſſemblea degli Stati rigettò l' Articolo, che poi ricevè, e dichiarò nel 1682., perche giudicò, che non potea deciderſi da una adunanza laicale: imperocche non ſolamente allora ſtimò, che non potea riſolverſi da una Aſſemblea ſecolare, ma fu ben anche di avviſo, che neppure da una intera Chieſa Nazionale, quale era quella di Francia, potea dichiararſi. Il Cardinale di Richelieu altro gran lume della Francia, e teſtimonio

oculare

oculare di quanto ſucceſſe negli Stati Generali, nel libro, che ſcriſſe contro lo ſcritto indirizzato al Re da quattro Miniſtri di Charenton, eſſendo ancora Veſcovo di Luçon difendendo il Clero, e la Nobiltà contro le accuſe di fazione, e di debolezza per aver rigettato l' Articolo della terza Camera, molto meglio, che Monſignor Boſſuet, ci rende informati de i motivi, che induſſero il Clero a rigettare il riferito Articolo. Tra i molti, che ne adduce, queſti ſono conſiderabili, cioè, che nell' Articolo propoſto dalla terza Camera, trattandoſi materia di Religione, cioè, ſe Criſto Signor Noſtro abbia dato alla Chieſa queſto potere: *il Clero ſteſſo d' una Chieſa particolare, come quello di Francia non può decider queſto punto: poiche non appartiene, che alla Chieſa, di definire degli Articoli di fede, e perche in fine la deciſion di queſto punto è non ſolamente inutile al bene, ed alla ſicurezza de i Regi, che è l' unico fine della quiſtione, ma di più è loro di pregiudizio* (*a*). A queſti motivi conviene aggiungere ancor quelli, che a nome del medeſimo Clero addusſe il Cardinal di Perron, riportati anche dall' iſteſſo Monſignor Boſſuet (*b*), cioè, che dalla deciſione dell' Articolo propoſto dal terzo Stato ſarebbono per naſcere ſciſmi, ed ereſie: imperocche veniva a condannarſi come erronea una ſentenza ſoſtenuta da dottiſſimi, e ſantiſſimi Dottori, e da più Sommi Pontefici ne' precedenti ſecoli eſeguita. Or ſe tutti queſti motivi aveſſe avuti preſenti il Clero di Francia ne i Comizj del 1682., non è credibile, che aveſſe fatta la dichiarazione, che fece; ed avendola fatta non potrà mai ſcuſarlo Monſignor Boſſuet d' aver degenerato da i ſentimenti de' ſuoi Maggiori: di eſſerſi arrogata una autorità, che quelli aveano creduta incompetente alla intiera Chieſa di Francia, e di aver oſato di condannar la memoria non ſolo di tanti inſigni Dottori, che per lo corſo di più ſecoli illuſtrarono le Cattoliche Scuole, ma ancora di tanti Sommi Pontefici, che governaron la Chieſa, alcuni de' quali aſcritti al Catalogo de' Santi ſon da lei venerati ſopra gli Altari, con dichiarar contraria alla tradizione quella poteſtà, che quelli concordemente inſegnarono appartenere al Sacerdozio, e queſti replicate volte eſeguirono ſopra i Regi. Nò, dico, non potrà mai Monſi-

[*a*] Le Clergé meſme d' une Egliſe particulierement comme de la France, ne pouvoit décider ce point, puis qu' il n' appartient qu' à l' Egliſe de définir des Articles de Foy - Parce enfin que la déciſion de ce point eſtoit non ſeulement inutile au bien, & à la ſeureté des Rois, qui eſtoit cependant l' unique fin de la quéſtion, mais de plus leur eſtoit prejudiciable. *Les principaux points de la Foy de l' Egliſe Catholique defendus contre l' écrit adreſsé au Roy par les quatre Miniſtres de Charenton.*

(*b*) Boſſuet Tom. 1. p. 2. lib. 8. cap. 14.

Monſignor Boſſuet difendere il Clero di Francia aſſemblato ne' Comizj del 1682. dalla giuſta taccia d' aver prevaricato dagli iſtituti de' ſuoi maggiori nell' aver addottato quell' articolo ſteſſo, che per tanti capi, e particolarmente per queſt' ultimo, fu dal Clero aſſemblato negli Stati del 1615. riguardato con orrore, e con paſtorale coſtanza rigettato.

Per quello poi, che appartiene alle ragioni addotte da quel dottiſſimo Cardinale in prova della ſentenza, che egli a nome de' due Ordini intrapreſe a ſoſtenere, inutilmente Monſignor Boſſuet s' ingegna di gettarle a terra; poiche, quando ancora gli riuſciſſe felice queſto sforzo, non averebbe per queſto colpito nel ſegno, nè ſminuito il vigore all' argomento, che contro di lui da queſto fatto ſi prende: mentre non ſi tratta quì, ſe quell' illuſtre Porporato provaſſe bene, o nò, la ſentenza, che egli ſoſtenne, ma ſi tratta, ſe la ſentenza, che egli difeſe, foſſe allora comune al Clero, e alla Nobiltà; e ſe egli a nome di queſti due Ordini la ſoſteneſſe. Ed eſſendoſi dimoſtrato, che il ſentimento da lui eſpoſto, e difeſo, era allora ſentimento de i due primi Stati, poco importerebbe, che ei non l' aveſſe provato bene, non dipendendo il credito di queſta ſentenza dalle prove di lui, ma dall' eſſere allora comunemente abbracciata dalla parte più illuſtre, e più ſana del Regno di Francia. Benche intorno alle impugnazioni, che fa Monſignor Boſſuet alle ragioni del Cardinal Perronio, da quel poco, che ſi è detto, e da quello, che più diffuſamente ſi dirà ne' Paragrafi ſeguenti, ſi potrà conoſcere, non eſſer uſcito da queſta impreſa il ſuo nobile ingegno con tutta quella felicità, che ſi vede, e ſi ammira in tante altre delle ſue opere. In tanto di mano in mano ſi dimoſtrerà con evidenza la verità della propoſizione aſſerita dal Cardinal Perronio, cioè, che la ſentenza, che quì ſi difende, ſoſtenevaſi allora in tutte le parti del Mondo Cattolico, ed era ſtata ſoſtenuta in Francia univerſalmente dappoiche le ſcuole di Teologìa v' erano ſtate iſtituite, ſino alla venuta dell' Ereſiarca Calvino, il quale fu il primo ad impugnarla.

§. X.

§. X.

Qual sia stato il sentimento ne' passati secoli degli Scrittori Francesi, che difesero in varj tempi la Regia potestà in occasione di controversia tra il Sacerdozio, e l'Imperio intorno alla potestà indiretta della Chiesa sopra il Temporale de' Principi.

SOMMARIO.

I. *Contesa tra Bonifacio VIII. R. P., e Filippo il Bello Re di Francia. Causa di Bonifacio discreditata da Monsignor Bossuet si giustifica collo Spondano. Sensi di Bonifacio male intesi in Francia, e sue lettere falsate.*

II. *Odio acerbo del Re Filippo contro Bonifacio. Bolla* Unam sanctam *di Bonifacio male interpetrata da' Francesi. Bonifacio ingiustamente imputato di voler sottoporre temporalmente alla sua potestà il Regno di Francia. Decretale* Novit *d' Innocenzo III. spiegata: da essa si deduce la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi: sostenuta in Francia: male intesa da Monsignor Bossuet, si mostra opportuna alla presente quistione.*

III. *Costituzione* Unam sanctam *di Bonifacio VIII. porta il medesimo senso della Decretale* Novit *d' Innocenzo III. Sostenuta da' Francesi nel fervore del contrasto con Bonifacio la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi. Sentenza di Egidio Romano sù questo punto.*

IV. *Testimonianza di Giovanni di Parigi per la potestà indiretta della Chiesa sopra il Regno temporale del Re di Francia.*

V. *Bolla* Unam sanctam *non fu rivocata da Clemente V.: animo di questo Pontefice soverchiamente inclinato al Re di Francia, e avverso alla memoria di Bonifacio. Dichiara la Costituzione* Unam sanctam *lasciando intatto il senso di essa: sua dichiarazione opposta al pravo senso dato da' Francesi alla Decretale* Unam sanctam, *conferma la potestà indiretta del Papa.*

VI. *Sentimento del Clero, e de' Regj Officiali di Francia intorno alla potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Regi nella conferenza tenuta avanti al Re Filippo Valesio.*

VII. *Testimonianza di Jacopo Almaino, e di Giovanni Maggiore per*

la potestà indiretta del Papa sul Regno temporale de' Principi.
VIII. *Altra testimonianza dell' Autore anonimo Consigliero di Carlo V. Re di Francia sul medesimo punto. Conchiusione di questo Paragrafo.*

I. UNa delle più ardenti controversie, che si suscitasse mai in Francia tra il Sacerdozio, e l'Imperio, fu quella, che per opera di uomini malvagj, si accese nel principio del Secolo XIV. tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo nominato il Bello Re di Francia. Monsignor Bossuet, che accortissimamente si sa prevalere di tutte le occasioni, che gli capitano, per collocare in cattivo lume la causa de' Sommi Pontefici in queste contese, ha saputo ben anche approfittarsi di ciò, che scrissero i nemici di quel Papa impegnati nello studio d' una parte, per far credere, che stesse il torto dalla banda di lui. Ma comeche non appartenga al mio presente istituto il disaminare i meriti di questa causa, contuttociò stimando io, che sarebbe stata opera di fedele, e diligente Scrittore, come in tante altre scritture si è diportato questo dotto Prelato, il rappresentare candidamente le ragioni addotte, e i successi accaduti da ambe le parti, e lasciare alla equità de' lettori il giudizio, credo di dover rimettere chiunque vorrà esser bene informato di questa controversia al fedel rapporto d' un celebratissimo Scrittor Francese, quale è Arrigo Spondano. Da lui, che narra colla testimonianza di autori contemporanei tutti i successi di questa acerbissima contesa, sappiamo, che quantunque da alcuni sia stato detratto alla memoria di sì gran Pontefice, e sia stato approvato il caso indegnissimo della sua morte; *nessuno contutto ciò, il quale con equità d' animo considererà le sue gesta, potrà negare, che egli non fosse grandemente benemerito della Chiesa, e che indegnissimamente li fosse accelerata la morte* (*a*). Da questo insigne Scrittore sappiamo, che furono alterati i detti di quel Pontefice, falsate le sue lettere, e dato a credere a quel Re, che egli volesse arrogare alla sua potestà la sovranità temporale di quella Monarchia; e ciò, che egli apostolicamente scrisse della soggezione, che debbe avere ogni Re, ed ogni Regno Cristiano alla spirituale potestà del Romano Pontefice, fu preso, come s' egli intendesse soggettare temporalmente quel Regno alla Signoria dell' Apostolico Trono (*b*). E finalmente sappiamo, che essendo

(*a*) *Nemo tamen, qui res ejus gestas æquo animo consideraverit, inficiari poterit eum de Ecclesia optime fuisse meritum, mortemque ipsi indignissime acceleratam.* Henricus Spondanus Tom. 1. Annal. ad Annum Christi 1303. num. 14.

(*b*) Spond. ad Ann. 1303. num. 11. & seq.

ſendo interpetrati in peggior parte i detti, e le geſta di Bonifacio, per queſta cagione furono in contrario compoſti molti trattati in Francia della poteſtà Papale, e Regale, contrarie a i ſenſi male inteſi di quel Pontefice (*a*).

11. Or ſiccome non ſarebbe da maravigliarſi, ſe coloro, che ſcriſſero in favore del Re, nel bollore della conteſa, e nell' accenſione degli animi aveſſero detta alcuna coſa contro quella poteſtà indiretta della Chieſa, che noi difendiamo, così non potrebbono allegarſi i loro detti ſoggetti a tanto pregiudizio in riprovazione della medeſima. E tanto più, che ſappiamo, che l' ira di Filippo contro Bonifacio eccedette i modi, e le miſure, talche quell' iſteſſo Egidio Romano Arciveſcovo di Bery dilettiſſimo al Re medeſimo, e che avea difeſo l' indipendenza della ſua Corona contro i ſenſi male inteſi di Bonifacio, incorſe la Regale indegnazione a ſola cagione, che dopo l' infelice morte di quel Pontefice difeſe le ſue geſta contro coloro, che laceravano la ſua fama (*b*). Nè il fine ſventurato di Bonifacio fu baſtante a placare l' odio acerbo di Filippo, ſicche non cercaſſe da i Succeſſori di lui, che ne foſſero condannate le geſta, e la memoria. Ma contuttociò in quel fiero conflitto reſtò vincitrice la verità, ed i Franceſi regaliſti, che con tutto l' impegno, e l' ardore impugnarono la preteſa poteſtà diretta del Papa ſopra il Re, ed il Regno di Francia, toccando poi il punto della preſente controverſia ſoſtennero l' indiretta. Per intelligenza di che conviene oſſervare, che la Bolla *Unam ſanctam* di Bonifacio, che fu la pietra dello ſcandalo, in cui incautamente inciamparono i Regj difenſori, non portava quel ſenſo, che fu in Francia interpetrato, cioè, che il Papa intendeſſe aver poteſtà temporale, e ſpirituale ſopra il Regno di Francia. Non è queſto certamente il ſenſo di quella Decretale; ma bensì quello, che hanno altre Decretali de' Romani Pontefici, e particolarmente la Decretale *Novit* d' Innocenzo 111. ſpedita nell' anno 1202. a' Prelati di Francia in tempo del Re Filippo Auguſto, come dottamente oſſerva il lodato Spondano (*c*). Ma poiche Monſignor Boſſuet molto ben ſapendo, che la Decretale *Novit* d' Innocenzo 111. (*d*) è ſtata ſempre abbracciata, e ſoſtenuta in Francia, procura deluderne la forza, aſſerendo, che ella non fa al pro-

[*a*] Idem loc. cit.

(*b*) Spondanus ad annum 1303. n. 14.

(*c*) *Aperte probari, quæ diximus de falſatis Bonifacii litteris, & quantum ipſe alienus fuerit ab eo ſupercilio, quod plerique omnes ei impingunt de ſubjectione temporali regnorum omnium, ac ſpeciatim Franciæ; & quo ſenſu eam intellexerint: Quem eundem ipſum fuiſſe exiſtimamus, quo olim Innocentius III. &c.* Spondan. ad Ann. 1302. n. 11.

(*d*) Capit. Novit. de Judiciis.

propoſito della preſente quiſtione ſopra la poteſtà del Papa di deporre i Regi (*a*), perciò prima di paſſare innanzi fa d' uopo ſpiegare il ſenſo di queſta Decretale, e riferirne le cagioni. Giovanni Re d' Inghilterra trovandoſi ſtretto dalle armi di Filippo Auguſto ricorſe nel 1202. per ajuto al Sommo Pontefice Innocenzo III. rappreſentandoli, che il Re ſuo nemico violati i patti della tregua fermati con giuramento, lo premeva con guerra ingiuſta. Spedì il Pontefice Legati in Francia, i quali con autorità Apoſtolica comandaſſero a i due Regi di depor l' armi (*b*), e che foſſero da loro riparate le Chieſe, per le continue guerre o deſolate, o ridotte ad eſtrema miſeria. Parve grave a i Prelati di Francia queſto comando, per cui credevano involarſi dalle mani del Re vincitore l' intera vittoria, ed anche in qualche parte pregiudicarſi alla giuriſdizione Regale: quindi egli ſcriſſe loro la famoſa Decretale *Novit*, nella quale ei ſi dichiara, che non intendeva giudicare del feudo, la cui cognizione apparteneva al Re, ma conoſcere ſolamente del peccato, la cui cognizione, e punizione era certa coſa, che a lui apparteneva; perciò egli coſtringere colla ſua autorità que' Principi all' oſſervanza della pace, che avean giurata, eſſendo del poter della Chieſa il conoſcere del giuramento. Or queſta Decretale fu, ed è ſtata ſempre interpetrata da tutti i Decretaliſti Cattolici, e ſimilmente Franceſi, che quantunque non poſſa il Papa in vigore della ſua autorità giudicare direttamente delle coſe temporali de' Principi, nè coſtringergli a qualche atto della loro temporal poteſtà, o veramente impedirglierlo; nulladimeno può ciò fare incidentemente, caſualmente, e come noi diciamo indirettamente per ragione del peccato, cioè per la conneſſione, che può avere la coſa temporale colla ſpirituale; poiche appartenendo a lui il giudicare del principale, può ancora conoſcere dell' acceſſorio. Non occorre dunque, che Monſignor Boſſuet aſſeriſca, che queſta Decretale non appartiene per niun modo alla preſente quiſtione, non trattando ivi Innocenzo di coſtringere i Regi col timore della depoſizione (*c*). Imperocche ſe può il Papa per cagione di qualche coſa temporale conneſſa col peccato giudicare indirettamente della temporale poteſtà de' Principi, e coſtringergli colle cenſure ad eſeguire in queſta parte il ſuo giudizio, non potrà mai ſpiegare Monſignor Boſſuet, perche non poſſa, dove ſi tratta del pubblico danno della Religione, e del graviſſimo delitto dell'Ereſia,

(*a*) Boſſuet. Tom. 1. p. 2. lib. 7. cap. 22.
(*b*) Spondan. ad ann. 1302. n. 8.
(*c*) *Quæ quidem nihil ad hanc quæſtionem pertinent, cum non agat Innocentius de Regibus metu depoſitionis coercendis.* Boſſuet. Tom. 1. p. 2. lib. 7. cap. 22.

ſia, coſtringere i Principi a laſciare il Trono, ed obbligare i ſudditi colle cenſure, a negar loro oſſequio, ed ubbidienza. E ſe può incidentemente per cagion del peccato, impedire a' Principi qualche atto del lor potere, non ſi fa, perche non poſsa in ſimil guiſa per lo ſommo di tutti i delitti, quale è l' Ereſia, e maſſimamente quando in pubblico pregiudizio de' ſudditi ritorna, impedire a' Principi il Regno. Nè può egli diſſimulare eſser una, e l' iſteſsa quiſtione, ſe poſsa il Papa indirettamente deporre i Regi, e ſe abbia alcuna poteſtà ſopra il lor temporale; onde tutti coloro, che negano aver la Chieſa poteſtà indiretta di deporre i Regi, negano ancora, che abbia poter alcuno ſopra il lor temporale.

III. Ciò adunque preſuppoſto, tornando al filo del noſtro diſcorſo, la Coſtituzione *Unam ſanctam* di Bonifacio VIII., non avea altro ſenſo, che quello della Decretale *Novit* d' Innocenzo III. ſoſtenuta, e ricevuta in Francia. L' allegoria, che ivi ſi porta de' due coltelli dati da Criſto a San Pietro, mira a far conoſcere la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Regi ſignificata nel coltello materiale; e niente altro Bonifacio ivi dichiara, ſe non che appartiene alla poteſtà del Pontefice il correggere tutti i peccati de' Regi, non ſolamente come privati, ma ancora come Regi, cioè a dire, correggergli co' ſuoi Decreti, anche nell' amminiſtrazione del Regno, e nell' uſo della poteſtà temporale, ſe avviene, che in queſte coſe pecchino; della qual dichiarazione certamente, come ſcrive il riferito annaliſta Franceſe, *nè il Re Filippo, nè gli altri Franceſi poteano lamentarſi* (*a*). Ma, comeche foſſe ſi male inteſa da' Franceſi difenſori del Re queſta Coſtituzione di Bonifacio, e tanto ſi aguzzaſſer le loro penne per impugnare quei falſi ſenſi, che ad eſſa attribuivano, con tutto ciò nell' ardore di quel contraſto fu ſempre preſervata, e ſoſtenuta quella poteſtà indiretta, che noi ammettiamo, e di cui allora non fu conteſa. Sia teſtimonio di ciò in primo luogo quell' iſteſſo Egidio Romano, che difeſe contro i Decreti di Bonifacio la poteſtà Regale, e la cui teſtimonianza allega Monſignor Boſſuet, benche le parole, che egli adduce di queſto Scrittore niente faccian al caſo della noſtra quiſtione: mentre ſono inteſe unicamente ad eſcludere la poteſtà diretta del Papa ſopra il Regno di Francia: prendendo a provare, che alla poteſtà delle Chiavi, non fu da Criſto aggiunta alcuna poteſtà temporale (*b*), il che

(*a*) *Quod nec Rex Philippus, nec cæteri Galli conqueri poterant*. Spondanus ad annum Chriſti 1302. num. 11. in fine.

(*b*) Vide Boſſuet. Tom. 1. p. 2. lib. 7. cap. 25.

il che è veriſſimo, ma fuori affatto della preſente quiſtione, non pretendendoſi quì, che queſta poteſtà indiretta ſia temporale, ma puramente ſpirituale, che mira incidentemente le coſe temporali, per cagione delle ſpirituali con quelle conneſſe. Onde ſembra, che queſto dottiſſimo Prelato, ſia detto con ſua pace, non abbia inteſi i termini della quiſtione, che ei tratta. Rapporta egli da Egidio quello, che è fuora del noſtro punto, e tace tutto quello, che conferma la ſentenza, che egli combatte. Veggaſi adunque, come parla quello Scrittore. *Le cauſe miſte*, dice egli, *ſon cauſe temporali, le quali hanno una certa conneſſione colle ſpirituali: ſiccome la cauſa feudale, la quale per ſe è temporale, può aver conneſſione col giuramento, overo col patto, ſiccome appariſce nel contraſto moſſo tra i Regi di Francia, e d' Inghilterra ſopra la Contea del Poittou. Il Papa perche non poteva direttamente conoſcere della cauſa feudale, indirettamente per ragion del giuramento, e del patto, s' intromiſe in quella*; e ſeguendo a recar molti eſempli, e molte allegazion di Dottori in queſto punto, fondati ſopra quella maſſima, *che chi giudica del Principale dee giudicare dell' acceſſorio*, ſoggiunge in fine. *E così il Re di Francia ſecondo il diritto non è ſoggetto al Sommo Pontefice, nè è tenuto a riſpondèrli del ſuo feudo, con tuttociò può eſſerli ſottopoſto incidentemente, e caſualmente per ragione della conneſſione di alcuna cauſa ſpirituale, ſiccome ſi ha dalla Stravagante de Judiciis cap. Novit &c.* (a). Non potea meglio da alcun difenſore del Papa ſpiegarſi la di lui indiretta poteſtà ſopra il temporale de' Principi, di quello, che queſto Scrittor fece, quando inteſe impugnare la poteſtà Papale ſopra gli ſteſſi Principi.

IV. Sia teſtimonio in ſecondo luogo Giovanni di Parigi, quello, che per atteſtazione di Ceſare Egraſſio Buleo (e) ſcriſſe a favore del Re Filippo contro Bonifacio VIII. Queſto caldiſſimo difenſore della poteſtà Regale non potè far di meno di non confeſſare una verità allora da tutti

[a] *Cauſæ mixtæ ſunt, cauſæ temporales, quæ connexionem quandam habent cum ſpiritualibus: ſicut cauſa feudalis, quæ de ſe temporalis eſt, connexionem poteſt habere cum juramento, vel pacto; ſicut patet de diſſenſione mota inter Reges Franciæ, & Angliæ ſuper comitatu Pictavienſi. Papa quia non poterat directè cognoſcere de cauſa feudali, indirectè ratione juramenti, vel pacti intromiſit ſe de illa.* Extravagant. de Judiciis Cap. Novit. -- *Et ſic Rex Franciæ ſecundum jura non ſubeſt Summo Pontifici, nec ei tenetur reſpondere de feudo ſui;* POTEST TAMEN EI SUBJACERE INCIDENTER, ET CASUALITER RATIONE CONNEXIONIS ALICUJUS CAUSÆ SPIRITUALIS: *Sicut habetur Extravagant. de Judiciis* Cap. Novit &c. Ægidius Romanus quæſt. diſp. art. 4. Vide Vindic. Doctrinæ Majorum lib. 12.

(b) In Hiſt. Univerſitat. Pariſienſis To. 4. ad Annum 1303.

tutti confessata senza contesa, e però scrisse: *ma il Papa, che è supremo capo non solamente de' Cherici, ma generalmente di tutti i fedeli, come generale informatore della fede, e de' costumi, in caso di somma necessità della fede, e de' costumi, nel qual caso tutti i beni de' fedeli sono comuni, e debbono comunicarsi, trattandosi anche de' calici della Chiesa, può dispensare i beni esteriori de' fedeli, e decretare, che si espongano, come è espediente alla comun necessità della fede* (a). Ed appresso, *se il Re*, dice, *fosse Eretico, e incorriggibile, e dispregiatore della Ecclesiastica censura, potrebbe il Papa alcuna cosa fare nel Popolo, onde quello rimanesse privo del secolare onore, e dal Popolo si deponesse. E ciò farebbe il Papa in causa di delitto Ecclesiastico, la cui cognizione appartiene a lui, scomunicando tutti coloro, che a quello come a Signore ubbidissero, e così il Popolo lo deporrebbe, e il Papa per accidente* (b). Or questo Scrittore volendo dir poco, dice talvolta più di quello, che si pretende: imperocchè è molto più costringere i sudditi per via di censure a separarsi dall' ubbidienza del loro Sovrano, che semplicemente disciorli, o dichiararli disciolti dal giuramento di fedeltà; anzi questo forzoso costringimento, che questo Scrittore attribuisce al poter del Papa, suppone necessariamente questa dichiarazione. Che poi il Papa o dichiarando alcun Re deposto, o degno della deposizione, o costringendo il Popolo a deporlo, non lo deponga se non accidentalmente, poco, anzi nulla importa alla presente quistione, bastando a noi, che sia del poter della Chiesa questa dichiarazione, che necessariamente si racchiude nel detto costringimento. Ecco adunque, come i più caldi difensori della potestà Regia contra la potestà Papale, nel fervore della contesa sostengono quella potestà indiretta casuale, o accidentale, che voglia chiamarsi, la quale è negata da Monsignor Bossuet.

V. Ma poiche egli pretende, che la Costituzione *Vnam sanctam* di

(a) *Papa verò, qui est supremum Caput non solùm Clericorum, sed & generaliter omnium fidelium, ut fideles sunt, tamquam generalis informator fidei, & morum, in casu summæ necessitatis fidei, & morum, in quo casu omnia bona fidelium sunt communia, & communicanda, etiam Calices Ecclesiarum, habet bona exteriora fidelium dispensare, & exponenda decernere, prout expedit necessitati communis fidei.* Joannes de Parisiis Tract. de Potest. Reg. & Papal. cap. 7.

[b] *Si esset hæreticus, & incorrigibilis, & contemptor Ecclesiasticæ censuræ,* POSSET PAPA ALIQUID FACERE IN POPULO, UNDE PRIVARETUR ILLE SÆCULARI HONORE, ET DEPONERETUR A POPULO: *& hæc faceret Papa in crimine Ecclesiastico, cujus cognitio ad ipsum pertinet, excommunicando scilicet omnes, qui ei ut Domino obedirent, & sic Populus ipsum deponeret, & Papa per accidens.* Idem loco cit. cap. 12.

Bonifacio VIII., dalla quale vien dichiarato queſto indiretto potere non mai negato in Francia, ed ammeſſo, e ſoſtenuto da i Regaliſti Franceſi nel fervore della conteſa, foſſe rivocata da Clemente V. (*a*), biſogna pur vedere, ſe ſuſſiſta in fatto ciò, che egli afferiſce di queſta rivocazione. E primieramente ammettendo ſenza conteſa ciò, che egli narra de i Decreti di Bonifacio concernenti la controverſia col Re Filippo il Bello fatti radere, e cancellare da i Regiſtri Papali per ordine di Clemente V. (*b*), dico ſolamente, che ſarebbe ſtata opera di prudente Scrittore il naſconder queſto fatto col ſilenzio per non dare altrui occaſione d' inveſtigare i motivi, che induſſero quel Papa Franceſe ad ordinare queſta caſſatura. Del rimanente ſe io ſeguendo il coſtume di Monſignor Boſſuet credeſſi opportuno alla mia cauſa lacerar la memoria di que' Perſonaggi, che mi pareſſero a quella contrarj, ſenza mendicare i colori della paſſione di Scrittori pregiudicati, potrei non pur da ciò, che narra Oderigo Rainaldo citato da Monſignor Boſſuet, ma da quello ancora, che rapporta ſulla fede di teſtimonj contemporanei Arrigo Spondano, formare un ritratto di Clemente V. aſſai più deforme di quello, che queſto Eccleſiaſtico ci dipinge di Bonifacio VIII. E sò certo, che ſarebbe più difficile a lui il purgar Clemente dalla ſoverchia, e dannoſa condeſcendenza verſo Filippo, di quello, che foſſe facile a me il giuſtificar Bonifacio degli ardenti riſentimenti dimoſtrati contro quel Principe. Ma non appartenendo al punto della mia controverſia queſta ricerca, rimetto chi vuol chiarirſi di quanto ho detto, a i due riferiti Annaliſti, da i quali ſapendo quanto foſſe tenuto Clemente del Papato a Filippo, non ſi maraviglierà, che egli per far coſa grata a quel Re ſi dimoſtraſſe avverſo alla memoria di Bonifacio. Ma in quanto alla Bolla *Unam ſanctam* di queſto Pontefice (*c*), benche Clemente V. foſſe dalle gagliarde iſtanze di quel Re ſtimolato a rivocarla, Dio contuttociò non permiſe, che egli faceſſe così gran piaga alla Chieſa; ma per contentare in qualche parte quel Principe, colla Decretale *Meruit* (*d*) fece una dichiarazione, la quale laſciando intatta la Coſtituzione *Unam ſanctam*, la purgaſſe ſolamente dal pravo ſenſo, in cui veniva da' Franceſi interpetrata. Vanamente pertanto ſi avviſa Monſignor Boſſuet parlando della Decretale *Meruit* di Clemente, che la Bolla di Bonifacio proferita con tanto ſtrepito, non ſia ſtata altramente conſiderata da i Romani Pontefici, che

(*a*) Boſſuet Tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24.
(*b*) Boſſuet loco cit. cap. 23.
(*c*) Extrav. *Unam ſanctam. de Majoritate, & obedient.*
(*d*) Extrav. *Meruit. de Privileg.*

che se mai emanata non fosse (*a*): imperocchè è chiaro, che Clemente V. dichiarando, che in vigore della detta Bolla di Bonifacio non intendeva, che si recasse alcun pregiudizio al Re, ed al Regno di Francia, non disse già, che in nessun caso, e in nessun modo l'uno, e l'altro s'intendessero soggetti alla Chiesa: anzi soggiunse, che in vigore della stessa Costituzione Bonifaciana non era suo intendimento, *che il Re, il Regno, e i Regnicoli fossero soggetti alla Chiesa Romana più di quello, che erano innanzi, ma che s'intendessero esser nel medesimo stato, nel quale erano prima della detta definizione* (*b*). Or quì lasciando di considerare, che non parlandosi nella Bolla di Bonifacio nè punto, nè poco del Re, e del Regno di Francia, inettissima, ed importunissima sarebbe stata questa dichiarazione pe'l solo Re, e pe'l solo Regno di Francia, quasi che o gli altri Regi, e gli altri Regni avessero maggior dipendenza dalla Romana Chiesa di quella, che il Re, e il Regno di Francia aveano, o per la detta Bolla si fosse alterato lo Stato d'un Regno, di cui non parla; se non fosse stata intesa a rigettare il sinistro senso, in cui da' Francesi la Bolla di Bonifacio s'interpetrava; rifletto solamente, che la maniera di parlar di Clemente apertamente mostra, che innanzi la Decretale di Bonifacio, il Re, e il Regno di Francia erano in qualche modo, cioè indirettamente, soggetti nelle temporali cose, delle quali parla la Bolla *Unam sanctam*, alla Romana Chiesa, non potendosi dare comparazione tra il più, e il meno d'una medesima cosa, la quale in nessun modo sia, e non potendosi mai verificare, che il Re di Francia dopo la detta Decretale di Bonifacio non sia più soggetto al Papa di quello, che fosse prima, se prima non era in alcun modo soggetto. Or questa dichiarazione fatta da un Papa così inclinato agli interessi di Francia, e fatta per comporre le differenze tra il Re, e la Sede Apostolica a richiesta del medesimo Re, e ricevuta da lui, e da tutto il Regno come decisione spettante allo stabilimento del suo potere, fa ben conoscere qual fosse allora il senso de i Regi, e degli Scrittori di Francia intorno a questa potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi.

(*a*) *Sic Decretalis* Unam sanctam, *tanto apparatu prolata, perinde habita est a Romanis Pontificibus, ac si numquam fuisset edita.*

(*b*) *Hinc est, quod nos Regi, & Regno per definitionem, & declarationem bonæ memoriæ Bonifacii Papæ VIII., quæ incipit* Unam sanctam, *nullum volumus, & intendimus præjudicium generari, nec quòd per illam Rex, Regnum, & Regnicolæ prælibati amplius Ecclesiæ sint subjecti Romanæ, quàm antea existebant, sed intelligantur in eodem esse statu, quo erant ante definitionem præfatam.* Clemens V. Extrav. Meruit. de Privileg.

VI. Questo medesimo senso manifestò ancora il Clero di Francia nella disputa, che egli ebbe cogli Ufficiali della Corona innanzi a Filippo Valesio l'anno MCCCXXXIX., e fu così persuaso del potere indiretto della Chiesa sopra le temporali cose de' Laici per ragione di alcun peccato, che Pietro Bertrandi Vescovo allora di Autun, il quale sosteneva le parti del Clero in quella conferenza, la suppose come cosa certa, ed indubitata, e già dichiarata dalla Decretale *Novit* d'Innocenzo III. (*a*) E quello, che più importa, Pietro de Cugneres, il qual sosteneva le parti de' Regj Ufficiali, non dissentiva dal Clero, ma contendea solamente, che questo poter della Chiesa sopra il temporal de' Laici non s'intendeva di quelle persone, che possono esser punite, e convenute per gli Giudici laici, ma solamente pe'l Re, il quale non ha Giudice laico superiore a se, e ciò inferiva dalla riferita Decretale *Novit*, perche quella favellava di un fatto spettante al Re di Francia (*b*). Così parlavano una volta in Francia coloro, che contro il poter della Chiesa alla presenza de' Regi difendevano la Regale possanza.

VII. Dell'istesso avviso furono ancora Jacopo Almaino, e Giovanni Maggiore Dottori Parisiensi, i quali per testimonianza di Richerio difesero la potestà Regale in tempo di Lodovico XII. Re di Francia, forse nella contesa, che egli ebbe col Pontefice Giulio II. L'Almaino adunque, tuttoche si dimostri avverso alla potestà diretta del Papa sopra i Principi, spiegando nondimeno, ed approvando il sentimento di Ocamo, così dice: *non mai Cristo diede autorità a Pietro di deporre alcun Re dalla sua temporale giurisdizione - e non li diede potestà di privare i Laici de' loro dominj, e delle loro proprietà*, SE NON NEL CASO, SE ACCADESSE, CHE IL PRINCIPE SECOLARE SI ABUSASSE DELLE COSE SUE IN DANNO DELLA CRISTIANITA', E DELLA FEDE, DI MODO CHE TAL ABUSO FOSSE DI GRANDISSIMO NOCUMENTO AL CONSEGUIMENTO DELL'ETERNA FELICITA'; *e non nega il Dottore* (cioè Ocamo), *che in tal caso il Papa lo possa deponere, quantunque altri Dottori lo neghino, benche insegnino*, CHE IL PAPA ABBIA SOLAMENTE POTESTA' DI DICHIARARE, CHE QUEL PRIN-

(*a*) *Nullus dubitat, quin cognitio de peccato ad personas Ecclesiasticas pertineat -- Ecclesia, quæ habet judicare de Spiritualibus, potest, & meritò, de temporalibus judicare, & hoc satis deducitur.* Extrav. de Judic. Cap. *Novit*. Petrus Bertrandus in Respons. ad Petrum de Cugneres Tom. 26. Biblioth. VV. PP. edit. Lugd. 1677. pag. 109. & seqq.

(*b*) *Item dicebat* (Petrus de Cugneris) *quod ratione non poterat ad eos pertinere, quia Decretalis* Novit *loquebatur de facto Regis Franciæ, qui superiorem non habet, sed in aliis dicebat secus*. Coll. cor. Philippo Valesio. Biblioth. VV. PP. Tom. cit.

PRINCIPE DEBBA DEPORSI (*a*). E questo appunto è il caso della nostra quistione, in cui troviamo così concorde al nostro sentimento questo Dottor Parigino difensore della potestà Regale, che nulla si può trovar di vantaggio; e non solamente troviamo concorde lui, ma quegli altri Dottori ancora, che negando al Papa questa potestà di deporre i Regi, li concedono quella di dichiarargli degni della deposizione, o per meglio dire di dichiarare, che debbono esser deposti, il che sostanzialmente si riduce a differenza di nome: mentre, come vedremo, il Papa deponendo i Regi altro non fa, che pronunciargli degni della deposizione. Ma degli altri passi più conchiudenti di Almaino in questo proposito si parlerà poco appresso. E d' uopo ora vedere ciò, che dice Giovanni Maggiore. Questi negando al Pontefice la potestà diretta sopra il Regno temporale de' Principi, sopra l' indiretta gli concede talvolta più di quello, che da noi si pretende. Parlando egli adunque di questa potestà del Papa sopra i Regi: *quì*, dic' egli, *può essere una disputa verbale, ed un' altra reale: imperocchè se si dice il Pontefice Massimo Signore di tutti, e tutti gli altri Principi Vassalli di lui; e che egli possa istituirli, e destituirli, questo io giudico falso --, ma egli ha qualche dominio. Si domandi in che senso. Io dico questo, posciache allevolte troveremo verbose quistioni concordanti nella sentenza, e solamente discordanti nelle parole. Imperocchè se s' intenda, che egli abbia dominio nelle cose temporali casualmente, e che molto possa operare intorno alla deposizione de' Regi, con persuadere, consigliare, ed anche provocare altri alle armi contro di loro, quando sono corrompitori della fede, e totalmente inutili alla Repubblica Cristiana, questo è da sopportarsi più mitemente, nè è cosa aliena da' nostri detti* (*b*). Or io non sò, se Monsignor Bossuet avrebbe passato con pace, che

(*a*) *Christus numquam dedit auctoritatem Petro, aliquem Regem temporalem à jurisdictione sua deponendi. - & non dedit potestatem, laicos suis proprietatibus, & dominiis privandi*, NISI IN CASU, SI CONTINGERET, PRINCIPEM SÆCULAREM ABUTI RE SUA IN PERNICIEM CHRISTIANITATIS, VEL FIDEI, ITA QUOD ILLE ABUSUS ESSET IN MAXIMO NOCUMENTO PRO CONSECUTIONE FELICITATIS ÆTERNÆ; *& non negat Doctor, quin in tali casu Papa possit eum deponere, etsi alii Doctores hoc negent, quamvis doceant*, PAPAM HABERE SOLUM POTESTATEM DECLARANDI IPSUM PRINCIPEM ESSE DEPONENDUM. Almainus de Potest. Eccles. & Laic. quæst. 1. Cap. 9. ad Cap. 1. quæst. 1. Ochami.

(*b*) *Et concludendo dicam, quod hìc potest esse una disputatio verbalis, & alia realis. Nam si dicatur Maximus Pontifex esse Dominus omnium, & omnes alii Principes ejus Vassalli, & posse instituere, & destituere, hoc judico falsum -- Sed aliquod dominium habet; petatur in quo sensu. Hoc dixerim, quia interdum inveniemus verbosas positiones in sententia convenientes, & solum in verbis discrepantes. Si enim intelligatur habere dominium in temporalibus*

che un Teologo Romano aveſſe ſcritto, che il Papa in vigore di ſua poteſtà ſenza commettere ingiuſtizia poſſa non pur conſigliare, ma provocare ancor altrui a prender l'armi contro un Principe del tutto inutile alla Criſtiana Repubblica: sò bene, che ſopra ciò, che ha ſcritto queſto Teologo di Parigi, e difenſore della poteſtà Regale, ei ſe la paſſa con ſilenzio. Ma noi pretendiamo molto meno, e ci contentiamo di quel dominio caſuale del Papa ſopra il Regno temporale de' Principi accennato quì da queſto Dottore, ed altrove ſpiegato, cioè di quella poteſtà indiretta, che egli può uſare contro i Principi prevaricatori dalla Religione, dichiarandogli per queſto delitto ſpirituale depoſti, o degni della depoſizione.

VIII. A queſte teſtimonianze conviene aggiungerne un' altra dell' Anonimo Franceſe autor del trattato della poteſtà Secolare, ed Eccleſiaſtica, intitolato *il Sogno del Giardiniero*, il quale autore, come alcuni vogliono, fu Cancelliere, ovvero, come vogliono altri, fu Conſigliere del Re Carlo V. di Francia. Coſtui adunque, ancorche in quel trattato prenda le parti della poteſtà Regale, confeſſa contuttociò, che il *Principato Papale, come neceſſariamente concerne le coſe ſpirituali, così riguarda le temporali, quando dall' uſo, o dall' abuſo di queſte ne ſorge il peccato*: che ſe bene la poteſtà Eccleſiaſtica non dee intrometterſi nella depoſizione degli Imperadori, e de' Regi per qualſivoglia difetto, che li renda degni della depoſizione, può nulladimeno ciò fare, quando il loro delitto è computato tra i delitti ſpirituali: che ſe coloro, a i quali appartiene, non voleſſero, o non poteſſero deporre gli Imperadori, e i Regi colpevoli o di deſtruzione dell' Imperio, e del Regno, o di dannabile negligenza nella amminiſtrazione di quelli, o rei di tirannia, potrebbe il Papa deporgli, benche fuora di queſto per gli accennati difetti non poſſa deporgli, ma ciò appartenga al Popolo: che il Papa può trasferire l' Imperio, o il Regno caſualmente, o perche non v' ha altro ſuperiore, o perche l' Imperio, o il Regno dee trasferirſi di Gente in Gente per alcun delitto ſpirituale della Gente ſteſſa, cioè, ſe ella foſſe infetta d' Eresìa, o aveſſe abbracciato il Giudaiſmo, o il Gentileſimo, o qualche altra Setta: che finalmente dovendoſi trasferire il Regno per alcun delitto ſpirituale, può il Papa per diritto Divino, ſecondo alcuni, trasferire il Regno

libus caſualiter, & multum poſſe agere ad depoſitionem Regum ſuadendo, conſulendo, immò alios ad gladium provocando in eos, quando ſunt labefactatores fidei, & Reipublicæ Chriſtianæ prorſus inutiles, hoc mitius ferendum eſt, nec eſt alienum a dictis noſtris. Joannes Major in 4. Sent. diſt. 24. ad 4. argument.

Regno, poiche esso nelle cose spirituali, e in quelle, che son con queste connesse, ha la pienezza della potestà quanto a ciò, che dee farsi per necessità, e secondo poi altri spetta al Papa in questo caso il conoscere solamente del delitto spirituale, ed intimare a quelli, a i quali appartiene, che depongano il Re, o l'Imperadore; e non volendo, o non potendo essi deporlo, per diritto Divino è devoluta al Papa la potestà di deporlo, poscìache egli ha la pienezza della potestà in tutte quelle cose, che debbono farsi per necessità (*a*). Da tuttociò si rende manifesto, esser mente di questo Autore, che trattandosi di delitto spirituale de' Principi, qual sarebbe l'apostasia dalla fede, o può il Papa per diritto Divino deporgli, o appartiene a lui il conoscere tal delitto, e il denunciare a i Popoli, che depongano i Principi Rei; e non volendo, o non potendo essi farlo, è devoluta al Pontefice per diritto divino la potestà di deporgli, che è quello appunto, che quì si pretende, cioè, che possa il Papa obbligare i sudditi a separarsi per causa di Religione dall'ubbidienza del lor Sovrano, dichiararlo degno della

(*a*) *Concedendum est, quod Principatus Papalis concernit temporalia prout de necessario concernit spiritualia, cum ab eorum usu, vel abusu surgit peccatum, prout dicunt textus ratione peccati omnes causæ spectant ad forum Ecclesiasticum.* Cap. *Novit.* de Judiciis &c. *tamen principaliter disponendo, & authorizando nihil spectat ad Papam quantum ad temporalia:* & alibi. *Non debet se* (Potestas Ecclesiastica) *de depositione Imperatorum, seu Regum intromittere: quantumcumque Rex, vel Imperator sit dignus depositione propter defectum quemcumque, vel crimen,* QUOD NON EST INTER SPIRITUALIA CRIMINA COMPUTANDUM, *& ideo si Imperator, vel Rex committit crimen dilapidationis, vel destructionis Imperii, sive Regni, vel Tyrannidis, vel quodcumque, aliud propter quod non immeritò deponi meruit, Papa non deberet eum deponere, sed Populus, a quo suam recepit potestatem tacitè, vel expressè:* NISI ILLI AD QUOS PERTINET NOLLENT, AUT NON POSSENT FACERE JUSTITIÆ COMPLEMENTUM. *Et infra;* FATENDUM TAMEN, QUOD PAPA POTEST TRANSFERRE IMPERIUM, VEL REGNUM CASUALITER, UT QUIA NON EST ALIUS SUPERIOR, VEL ALITER, AUT IMPERIUM, VEL REGNUM EST TRANSFERENDUM DE GENTE IN GENTEM PROPTER ALIQUOD CRIMEN SPIRITUALE GENTIS, *puta si Gens illa inficiatur hæretica pravitate, vel ad legem Judæorum, vel ad ritum Gentilium, vel sectam aliam converteretur. Si transferendum esset Imperium, vel Regnum propter crimen spirituale, dicunt quidam, quod Papa potest jure divino transferre Imperium, seu Regnum, quia in spiritualibus, & annexis eis habet plenitudinem potestatis quantum ad ea, quæ sunt de necessitate facienda. Alii dicunt, quod Papa in hoc casu non potest transferre Imperium, sive Regnum, nisi Laici fuerint damnabiliter negligentes, vel faventes Genti, a qua necesse est transferri Imperium, vel Regnum, sed in hoc casu spectat ad Papam de crimine spirituali cognoscere, & denunciare illis, ad quos spectat, ut ipsum deponant; quod si nôluerint, vel non potuerint,* JURE DIVINO DEVOLUTA EST POTESTAS AD SUMMUM PONTIFICEM, *& hoc quia ipse habet plenitudinem potestatis, quantum ad omnia, quæ sunt de necessitate facienda.* Auctor Tract. de Potest. Sæcul. & Eccles. cui Titulus *Somnium Viridarii.*

della depoſizione, e deporlo ancora, quando il Popolo, o i ſudditi, o non vogliano, o non poſſan deporlo: benche, a vero dire, acciocche il Papa ordinatamente coſtringa i ſudditi a ſottrarſi dalla fedeltà de' loro Principi, convien, che pria egli dichiari queſti depoſti, e quelli aſſoluti dal debito di eſſer loro fedeli. Or io non sò, che coſa avrebbe potuto riſpondere Monſignor Boſſuet alle chiare teſtimonianze di queſti Scrittori Franceſi da lui laſciate in ſilenzio, benche allegate da quegli Autori ſteſſi, che egli impugna, ſe ei non aveſſe forſe creduto di doverle diſprezzare, come proferite da uomini, che per l' oſcurità de' Secoli tenebroſi, in cui viſſero, erano affatto ignoranti del vero diritto così de' Principi, come de i Papi, e imperiti della antichità, ſi abbandonavano alle vulgari idee, che allora correvano della poteſtà Papale, ſenza eſaminarle, ſe foſſero, o nò, alla parola Divina, e alla tradizione conformi. Ma queſta eccezione, che egli dà, non ſolo ad Autori di vulgar nome, ma anche a i più chiari, ed inſigni Teologi, Canoniſti, e Giuriſconſulti, che nel corſo di più Secoli per fama di ſantità, e per lode di dottrina illuſtrarono, e la Chieſa, e le Catedre, e le Scuole Cattoliche, averò occaſione di parlare a lungo in altro luogo.

§. XI.

Qual ſia ſtato ne' paſſati Secoli il comun ſentimento ſulla preſente quiſtione della Scuola di Parigi, da che le ſcuole di Teologia furono iſtituite ſino al Secolo XVII.

SOMMARIO.

I. *Teologi, e Dottori della Scuola di Parigi, che inſegnarono la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, e maſſimamente per cauſa di Religione.*

II. *Teſtimonianze di Giovanni Gerſone, Jacopo Almaino, e Giovanni Maggiore eſpoſte.*

III. *Teologi, e Dottori di tutte le altre Univerſità del Mondo Cattolico, che inſegnarono la ſteſſa coſa: perche ſi allegano ſolamente i Teologi, o Dottori della Scuola di Francia.*

IV. *Nelle conteſe tra i Regi di Francia, e la Sede Apoſtolica non fu mai*

mai negata da' Franceſi queſta poteſtà indiretta. Si prova con tre ragioni. Sentenza notabile di Domenico Soto.

I. LA nuovità dell'opinione dichiarata dalla facoltà di Parigi, addottata dal Clero Gallicano, e difeſa da Monſignor Boſſuet, quando tutto altro mancaſſe può chiaramente conoſcerſi dal numero immenſo di quegli inſigni Teologi, i quali dappoiche le Scuole di Teologia furono inſtituite in Francia, illuſtrarono quella celebratiſſima Univerſità, e inſegnarono dalla Catedra di Sorbona la ſentenza affermativa, come coſa coſtante, tenuta per tradizione, e conforme alla divina parola. Non appartengono forſe alla facoltà di Parigi Aleſſandro d'Ales, Tommaſo d'Aquino, e Bonaventura di Bagnoregi, ambi aſcritti al Catalogo de' Santi, e annoverati tra i Dottori di Santa Chieſa, il Beato Agoſtino Trionfo, Arrigo di Gant, il Beato Egidio Romano, Franceſco Mairone, e tanti altri, che io laſcio per non tediare il Lettore, i quali non ſolamente furono Profeſſori, ma Maeſtri, e Dottori in quella inſigne Accademia (*a*)? E da i Teologi paſſando ai Canoniſti, e Giuriſconſulti: non erano forſe Franceſi, e non avean fatti i loro ſtudj in Parigi Piero di Palude, Guglielmo Durando, Giovanni il Monaco, Giovanni di Selva Preſidente al Parlamento di Parigi, Stefano Aufreri Preſidente al Parlamento di Toloſa, Giovanni Fabro, o Fabri Avvocato del Parlamento di Parigi, Pier Gregorio di Toloſa Profeſſore in diverſe Accademie di Francia ſucceſſivamente (*b*)? Or tutti queſti Scrittori, e tanti altri, che per brevità tralaſcio di nominare, o di Nazion Franceſe, o che per la maggior parte ferono i loro ſtudj in Parigi, inſegnarono pure queſta poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi in ordine al bene ſpirituale della Religione.

II. Finalmente non credo, che foſſero Scrittori di quà da Monti, nè Teologi Romani, nè adulatori del Papa, Giovan Gerſone, Jacopo

(*a*) Alexand. Alenſ. l. 2. Sacram. part. 2. cap. 4. D. Thomas 2. 2. quæſt. 12. art. 2. S. Bonavent. de Eccleſiaſt. Hierarch. cap. 1. B. Auguſtinus Triumphus Sum. de Poteſt. Eccleſ. q. 1. art. 1. Ægidius Romanus lib. de Poteſt. Eccleſ. Henricus Gandaven. quodlibet. 6. q. 23. Franciſcus Mairon. in 4. Sentent. diſt. 19 q. 4.

(*b*) Petrus de Palud. de cauſa immed. Juriſdiction. Eccleſiaſt. art. 4. Guil. Durand. in Spec. Jur. par. 1. tit. de Leg. §. 6. n. 17. Joann. Monach. in cap. Grand. de ſupplen. negl. Prælat. num. 4. & 5. & cap. Apoſtolicæ de Sent. & re judic. n. 9. Joann. de Sylva Tract. de Benef. p. 3. q. 8. num. 31. Steph. Aufrer. Tract. de Poteſt. Eccleſ. num. 32. Joannes Faber lib. 1. Cod. de Sum. Trinit. & Fid. Cathol. n. 10. Petrus Gregorius Toloſ. de Republ. lib. 26. cap. 5.

Almaino, e Giovanni Maggiore. Son pur questi riputati oggi in Francia i più accreditati Maestri, anzi gli Evangelisti della Sorbona, delle cui sentenze si vagliono i moderni Scrittori di quella Università per abbassare la sovranità del Sommo Pontefice? Or questi nulladimeno ammettono pur qualche caso, in cui i Principi restino nelle temporali cose sottoposti alla spiritual potestà della Chiesa. Gersone adunque escludendo dalla potestà della Chiesa la possanza, o, come egli chiama, il dominio diretto sopra la potestà temporale, concede a quella sopra di questa un dominio regolativo, reggitivo, e ordinativo (*a*); e afferma, che allora solamente possa esercitar questo dominio sopra i Principi, quando essi si abusano della lor secolar potestà in impugnazion della Fede, in bestemmia del Creatore, e in manifesta ingiuria della Ecclesiastica potestà (*b*). Finalmente asserisce, che a questa potestà Ecclesiastica sono soggetti tutti gli uomini, e tutti i Principi in quanto si abusano di lor temporal giurisdizione, e del lor dominio contra la divina, e natural legge: e che questa potestà della Chiesa, è potestà regolativa, cioè spirituale, non civile (*c*). Jacopo Almaino cercando se il Papa può deporre l'Imperadore, e sponendo, ed approvando su questo punto la sentenza di Ocamo, Scrittore certamente non sospetto di adulazione verso il Papa, dice, che l'Imperadore può esser degno della deposizione in due modi, o per cagione di un delitto spirituale, qual sarebbe l'Eresia, o per cagione di un delitto civile, qual saria la mala amministrazione del governo. Se l'Imperadore è degno di esser deposto per alcun delitto del primo genere, appartiene alla potestà del Papa il deporlo; ma per alcun delitto del secondo genere, non può il Papa deporlo, ma quegli, a cui spetta lo eleggerlo. La ragione del primo si è, perche egli ha la pienezza della

(*a*) *Potestas Ecclesiastica non ita habet dominia, & jura terreni simul, & cœlestis Imperii, quod possit ad libitum suum de bonis Clericorum, & multo minus Laicorum disponere, quamvis concedi debeat, quod habet in eis dominium regitivum, directivum, regulativum, & ordinativum.* Joann. Gerson. de Potest. Eccles. Consid. 12.

(*b*) *Postremò suis se terminis ita potestas Ecclesiastica coerceat, ut meminerit potestatem sæcularem etiam apud infideles sua habere propria jura, suas leges, sua judicia, de quibus occupare se Ecclesiastica potestas non præsumat, nisi dum redundat abusus sæcularis potestatis in impugnationem fidei, & blasphemiam Creatoris, & in manifestam potestatis Ecclesiasticæ injuriam: tunc enim Ecclesiastica potestas habet dominium quoddam regitivum, directivum, regulativum, & ordinativum.* Idem loc. cit.

(*c*) *Omnes homines, Principes, & alii subjectionem habent ad Papam in quantum eorum jurisdictionibus, temporalitate, & dominio abuti vellent contra legem divinam, & naturalem, & potest superioritas illa nominari potestas directiva, & ordinativa potius, quàm civilis.* Joann. Gerson. par. 4. Serm. de pac. & unit. Gall. consid. 5.

la

la potestà nel punire i delitti spirituali (*a*). Cercando poi se il Papa possa assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà prestato a i Regi, dice, che questa assoluzione, o scioglimento, o può considerarsi come dispensa, o rilassazione, o come dichiarazione del diritto. Nel primo modo afferma, non potere il Papa assolvere regolarmente i sudditi da questo giuramento, ma bensì nel secondo (*b*). Or questo è quello, che noi diciamo, che se ben non può il Papa dispensare co' sudditi sopra il giuramento di fedeltà prestato a i loro Sovrani, nè può rilassargli da questo vincolo, può nulladimeno dichiarare il diritto, cioè, dichiarare, che in tali casi essi sono assoluti, e ciò fa egli, quando i sudditi assolve da questo giuramento. Di non diversa sentenza da i due sopra descritti accreditati Maestri è Giovanni Maggiore, il quale comeche dica, non poter la Chiesa a suo cenno trasferire i Regni temporali, ne' quali non ha temporal Signoria, nel che dice il vero, afferma contuttociò, che per causa ragionevole in tutta la Repubblica Cristiana, può i Regni trasferire; e dove i Cristiani Principi fossero Eretici, e tentassero distrugger la fede, può la Chiesa deporgli, non eccettuando il Re Cristianissimo (*c*).

III. Nè perche io ho solamente parlato degli Scrittori, o nativi di Francia, o che nel corso di più secoli illustrarono l' Università di Parigi, doverà per questo credersi, che non fossero dello stesso sentimento tutti gli altri Teologi, Canonisti, e Giurisprudenti, che fiorirono nello spazio di più secoli in tutte le altre Accademie del Mondo Cristiano, dappoiche le scuole vi furono istituite. Anzi egli è certo, che in questa sentenza, siccome quella, che era dichiarata in più luoghi del diritto Canonico (*d*) ricevuto, abbracciato, e sposto per lo corso di più

[*a*] *Imperator potest esse dignus depositione dupliciter: uno modo propter crimen spirituale, ut propter hæresim, quia hæreticus, & schismaticus utitur potestate sua in detrimentum Christianitatis: alio modo propter crimen civile, ut puta quando negligit administrare justitiam. Tunc si Imperator sit dignus depositione propter crimen primi generis, puta propter crimen spirituale, potest deponi a Papa, cum habeat plenam potestatem in puniendis peccatis spiritualibus.* Jacobus Almainus de Potest. Eccl. & Laical. Quæst. 2. ad Cap. 8. Doctoris Ocham.

(*b*) *Quantum ad primum concesso, quod Papa potest absolvere subditum a juramento fidelitatis, negatur antecedens, saltem capiendo absolvere ut tantum valet sicut relaxare, & non jus declarare.* Idem loc. cit. ad cap. XII. Ocham.

(*c*) *Pro rationabili causa in tota Republica, hic Ecclesia dominium transferre potest. Nolumus tamen dicere, quod ad nutum ejus Regna Christianorum Principum, in quibus dominium non habet nisi regitivum, transferre potest; sed ubi essent Hæretici, & fidem evertere molientes, Rex Christianissimus deponendus esset.* Joan. Major in 2. Sent. dist. 44. quæst. 3.

(*d*) Cap. *Novit.* 13. de Judiciis. Cap. *Venerabilem.* 34. de Elect. Cap. *Ad abolendam.* 9. de hæretic. Cap. *Licet.* 10. de Foro

più secoli da tutte l' Università Cattoliche, concorsero ancora universalmente tutti i Dottori dell' una, e dell' altra ragione pe 'l corso di più secoli dappoiche le Decretali per ordine di Gregorio IX., e di altri Pontefici dopo di lui furono compilate. E poiche lunga, e molesta cosa sarebbe il riferire in questo luogo tutti i Teologi, che nel corso di più secoli insegnarono questa verità, possono d' un gran numero di questi, e di tutte le nazioni Cristiane vedersene i Cataloghi appresso il Cardinal Bellarmino, ed Abramo Bzovio, che li raccolsero. Ma io nulladimeno ho fatto solamente menzione degli Scrittori, o che nacquero in Francia, o che furono Professori, e Maestri in quella celebre Università, per far vedere quanto dal vero si discostasse la Facoltà di Sorbona nel 1663. in affermare, essere sua antica dottrina, che il Re di Francia nelle temporali cose non conosce nessun Superiore affatto, cioè, tanto direttamente, quanto indirettamente, e per qualunque caso, fuora di Dio, come spiegò nel primo articolo della sua dichiarazione: anzi per lo contrario egli è certo, che prima di questo tempo, o di qualche anno avanti, quella insigne Facoltà non si discostò mai dal comune, e universal sentimento di tutte le altre Cattoliche Accademie nel sostenere la sentenza affermativa, massimamente in caso di pubblico danno della Religione.

IV. E se pure nelle contese, che sovente ebbero i Re di Francia colla Sede Apostolica, alcuna cosa fu detta contro la potestà Ecclesiastica sopra il temporale de' Principi, ciò solamente fu indirizzato contro la potestà diretta, e politica, ma non fu mai escluſa la potestà indiretta, e reggitiva, o ordinativa, come la chiaman Gerſone, Almaino, ed altri, che sono oggi in sommo credito appresso la Facoltà di Parigi. Il che da tre cose può chiaramente conoscersi. Primieramente dallo stato di quei tempi, e particolarmente nel Pontificato di Bonifacio VIII., nel quale è certo, che molti Regni Cattolici, o per spontanea concessione de' Principi, o per consenso de' Popoli, o per qualunque altra cagione riputavansi ligj, o feudi della Sede Apostolica, e l' istesso Germanico Imperio da' Francesi non giudicavasi esente da questa diretta dipendenza. Quindi è, che contro la Bolla di Bonifacio si riscaldarono fortemente i Francesi, temendo non forse quel Pontefice intendesse esser ligio della Romana Chiesa quel Regno, in quella maniera, che a lei riputavansi soggetti altri Cattolici Regni. E che avessero questo senso in secondo luogo

ro compet. Cap. ultimo *de pœnis*. Cap. *Apostolicæ* de sentent., & re judicata in 6. Extravagan. unica: *Si Fratrum ne Sed. vac. Clem.* unica *de Jurejurand. &c.*

luogo appariſce dal modo, con cui fu trattata queſta Controverſia: imperocche non fu mai diſcuſſo generalmente l' articolo ſopra la poteſtà della Chieſa ſul temporale de' Principi in genere, ma preciſamente ſopra il Regno di Francia, e fu concluſo, che il Re Criſtianiſſimo non riconoſceva altro Superiore, che Dio ſopra il ſuo Regno; la qual coſa dimoſtra, che ſolamente miravaſi ad eſcludere dal Regno di Francia quella dipendenza, e quella ſoggezzione diretta, che aveano altri Cattolici Regni dalla Chieſa Romana. In terzo luogo poi ſi rende evidente queſto ſentimento dal vederſi, che in que' contraſti medeſimi, ove ſi venne al caſo dell' Ereſia, fu ſempre riconoſciuto nella Chieſa per ragione della poteſtà delle chiavi cotal potere ſopra il Re eretico, e incorrigibile, che egli per eſſa ne poteſſe rimaner depoſto, e diſciolti i ſudditi dall' obbligo di ubbidirgli, come di ſopra abbiamo oſſervato colla teſtimonianza di Giovanni di Parigi, il più caldo difenſore della Regale indipendenza in tempo di Filippo il Bello. Quindi è, che ne' ſecoli ſcorſi fu così ferma, così univerſale, e così coſtante appreſſo tutti i Cattolici queſta ſentenza, che non mancarono Teologi di chiaro nome, tra quali Domenico Soto, che fece i ſuoi ſtudj in Parigi, ed era ben informato del ſentimento di quella Univerſità, i quali la conſiderarono come una verità di fede, e tennero per Ereſia la contraria opinione (a). Ma che coſa poi riſponda Monſignor Boſſuet, e come creda ripararſi da sì immenſo torrente, vedraſſi in altro luogo.

§. XII.

(a) *Quinta, eademque Catholica Concluſio contra eorum hæreſim, qui omnem abdicant Pontifici temporalem poteſtatem. Poteſtas quæcumque civilis eatenus eſt Eccleſiaſticæ ſubjecta in ordine ad ſpiritualia, ut Papa poſſit per ſuam ſpiritualem poteſtatem, quoties ratio fidei, & religionis exegerit, non ſolùm Eccleſiaſticarum cenſurarum fulminibus adverſùs Reges agere, eoſque cogere, verùm & cunctos Chriſtianos Principes temporalibus bonis privare, & uſque ad eorum depoſitionem procedere.* Dominicus Soto in 4. Sent. diſt. 22. q. 2. art. 2.

§. XII.

Della dichiarazione de' Concilj Generali celebrati in varj tempi, e venerati in Francia, intorno alla potestà indiretta della Chiesa di deporre i Principi Eretici, e della Confessione fatta da i medesimi Principi di questa indiretta potestà.

SOMMARIO.

I. *Potestà della Chiesa di deporre i Principi per delitto di Eresia dichiarata ne' due Concilj Generali Lateranensi sotto Alessandro III., ed Innocenzo III., nel Concilio di Lione, e nel Concilio Trentino.*
II. *Stabilita ne' Concilj di Costanza, e di Basilea per causa di Scisma.*
III. *Confessata da' Principi stessi ne' delitti di Religione.*

I. SE alcuno mai credesse, che troppo arditamente avesse parlato il Cardinal di Perron nel suo famoso Arringo in affermando, che la nostra sentenza non pur sostenevasi in tutte le parti dell a Chiesa, ma era ancora stata tenuta universalmente in Francia fino alla venuta di Calvino; per chiarirsi di questo inganno non ha da far altro, che dare una scorsa a que' Concilj Generali consagrati dalla riverenza di tutto il Mondo Cattolico, ne' quali questa potestà della Chiesa di deporre i Principi Eretici, e di assolvere i sudditi del giuramento di fedeltà, trovasi prescritta, ed eseguita. Nel Concilio Lateranense III., cui intervennero LXII. Vescovi di Francia, celebrato sotto Alessandro III., si dichiarano assoluti dal giuramento di fedeltà, dall' omaggio, e da qualunque altro dovere i Vassalli di que' Signori, che proteggeranno certa sorta di Eretici pernicioſissimi al Pubblico (*a*). Nell' altro gran Concilio Generale di Laterano sotto Innocenzo III., numeroso di CCCCXI. tra Vescovi, e Arcivescovi, celebre per l' intervenimento di tutti i Patriarchi o per se stessi, o per li loro Legati, e di tutti i Principi, e Monarchi Cristiani per li loro Ambasciadori, si ordina, che i Principi temporali, i quali trascureranno purgare il loro Stato da una tal sorta d' infame Eresia, siano dal Metropolitano co'

[*a*] *Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis, & dominii, ac totius obsequii donec in tanta iniquitate permanserint (Domini), quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi.* Concil. Lateranen. sub Alexand. III. Canon. ultim.

co' Vescovi comprovinciali sottoposti alla scomunica, e ricusando di soddisfare in termine d' un anno, ne sia avvisato il Sommo Pontefice, acciocchè da quel punto dichiari assoluti i Vassalli dal giuramento di fedeltà, ed esponga il loro Stato per esser occupato, e posseduto da' Cattolici (*a*). Nel Concilio General di Lione raunato nelle viscere della Francia, l' Imperador Federigo II. si dichiara deposto dall' imperial dignità, e da ogni altro temporal Regno, e si assolvono i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà (*b*). Finalmente il Concilio di Trento sottopone alla censura della scomunica, e alla privazion dello Stato, e d' ogni altra temporal dignità l' Imperadore, i Regi, e qualunque altro Principe Cattolico, che darà luogo a' duelli nel suo dominio (*c*).

II. Ma lasciando da parte questi Concilj Generali, che sono da tutta la Chiesa Cattolica venerati, parlerò solamente di due Concilj, cioè di Costanza, e di Basilea, che specialmente dalla Francia sono oggi riveriti, e per poco meno preferiti al Niceno, per questo appunto, perche si crede, benche senza alcun fondamento, che in essi si deprima la potestà del Papa. Veggasi adunque la sessione XVII. del Concilio Costanzese, e vedransi ancora ivi sottomessi gli stessi Regi, non che gli altri Principi temporali inferiori alla privazione delle secolari dignità, qualora oseranno impedire il progresso del Sinodo per l' estirpazione di quello Scisma, che allora travagliava la Chiesa. E alla medesima pena si sottopongono i Principi, di qualsivoglia sublimità essi sienſi, nella sessione XXXII., i quali favorissero lo scismatico Antipapa Pietro di Luna (*d*). L' istessa sentenza fulminata in questo Concilio, e ripetuta nel Concilio di Siena contro i fautori di Pier di Luna

[*a*] *Si Dominus temporalis requisitus, vel monitus ab Ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab hac hæretica fœditate, per Metropolitanum, & cæteros Comprovinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur; & si satisfacere contempserit infra annum, significetur hoc Summo Pontifici, ut ex tunc ipse Vassallos ab ejus fidelitate denunciet esse absolutos, & terram exponat Catholicis occupandam, qui eam exterminatis hæreticis sine ulla contradictione possideant.* Concil. Lateran. sub Innocent. III. cap. 3.

(*b*) *Memoratum Principem, qui se Imperio, & Regnis, omnique honore, ac dignitate reddidit indignum, qui propter suas indignitates, a Deo ne regnet, vel imperet est abjectus, suis ligatum peccatis, & abjectum, omnique honore, ac dignitate privatum a Domino ostendimus, denunciamus, ac nihilominus sententiando privamus, omnesque, qui ei juramento fidelitatis tenentur adstricti, a juramento hujusmodi perpetuò absolventes, auctoritate Apostolica firmiter inhibendo, ne quisquam de cætero sibi tamquam Imperatori, vel Regi pareat, & intendat.* Concil. Lugdun. sub Innoc. IV. Ann. MCCXLV.

(*c*) Vide Concil. Trident. Sess. XXV. de Refor. Cap. 19.

(*d*) *Omnibus, & singulis Christifidelibus inhibet sub pœna fautoriæ hæresis, & schismatis, atque privatione omnium beneficiorum, dignitatum, & honorum Ecclesiasticorum*

Luna, compresi l' Imperadore, ed i Regi (*a*), vedesi anche confermata nel Concilio di Basilea contro coloro, che avessero osato impedire la raunanza di quel Sinodo, sottoponendo alla medesima i Regi, e e gli altri Principi temporali (*b*). Questi due Concilj tenuti oggi in tanto pregio dalla Francia doverebbon pur far conoscere a' novelli Scrittori di quella Nazione, con quanta ragione il gran Cardinale di Perrone parlando a nome de' due primi Ordini di quell' inclito Regno affermasse, che la sentenza affermativa sostenevasi non pure in tutto il rimanente del Mondo Cattolico, ma che era inoltre stata difesa da tutti i Dottori, che fiorirono in Francia, dappoiche le scuole di Teologia v' erano state istituite, fino alla venuta di Calvino (*c*).

III. Potrebbe quì aggiungersi la confessione, che diversi Principi in varj tempi hanno fatta di esser sottoposti in alcuni casi, e particolarmente in quello di Eresia, alla potestà della Chiesa, e di poter esser per questo delitto deposti dal Trono, e dalla Regal dignità; ma poiche questa impresa è stata egregiamente eseguita da altri illustri Scrittori (*d*), sarò contento di riferir quì solamente la Confessione di Arrigo IV. Re di Germania, di quell' Arrigo, sopra la di cui deposizione fatta da Gregorio VII. alza tante grida Monsignor Bossuet. Costui adunque in quella contumeliosissima lettera, che scrisse allo stesso Gregorio, riferita dal Cardinal Baronio, tuttoche protesti di non poter esser giudicato se non da Dio, confessa pure, che secondo la tradizione, e la dottrina de' Santi Padri poteva esser deposto, quando mai dalla fede avesse apostatato; e recando l' esempio di Giuliano Apostata non dice, che non ebbe la Chiesa potestà di deporlo, ma che fu prudenza de i Padri il commettere a Dio la colui deposizione (*e*). Come

corum, & MUNDANORUM, & *aliis pœnis juris, etiamsi Episcopalis, & Patriarchalis, Cardinalatus*, REGALIS SIT DIGNITATIS, AUT IMPERIALIS, *quibus, si contra hanc inhibitionem fecerint, sint auctoritate hujus Decreti, ac sententiæ ipso facto privati &c.* Concil. Constant. Sess. XXXVII.

(*a*) Vide Concil. Senen. Ann. MCCCCXXIII.

(*b*) Vide Concil. Basil. in *Salvo conducto* dato in Congregatione Generali die 18. Julii Anno 1432. *Legatis Pontificiis*.

(*c*) Et non seulement toutes les autres parties DE L'EGLISE CATHOLIQUE, MAIS MESME TOUS LES DOCTEURS QUI ONT ESTE' EN FRANCE de puis que les Ecoles de Theologie y ont esté instituées, jusques a la venuë de Calvin, ont tenu l' afirmative. Harangue du Cardinal du Perron aux Députez du tiers Estat.

(*d*) Vide Cardinal. Sfondratum Regal. Sacerd. lib. 1. a §. v. usque ad XV. inclusivè.

[*e*] *Me quoque (licet indignus inter Christianos sum ad Regnum vocatus), te teste, quem Sanctorum Patrum traditio soli Deo judicandum docuit, nec pro aliquo crimine, nisi a fide (quod absit) exorbitaverim, deponendum asseruit: cum etiam Julianum Apostatam prudentia Sanctorum Episcoporum non sibi, sed soli Deo deponendum commiserit.* Epist. Henrici IV. ad Gregorium VII. apud Card. Baronium Tom. XI. ad Annum Christi MLXXX. num. 20.

me poi si schermisca Monsignor Bossuet dalla gravissima autorità de' Concilj, e da questa confessione de' Principi, vedrassi in altro luogo, dove si esaminano le sue risposte.

§. XIII.

Quando cominciasse ad insegnarsi in Francia l' opinione contraria difesa da Monsignor Bossuet, quando fosse abbracciata dalla Facoltà di Parigi, e qual fondamento si possa fare sulla Dichiarazione da essa fatta in prò della stessa opinione.

SOMMARIO.

I. *Prima di Calvino non si trova Scrittore in Francia, che abbia negata questa potestà indiretta. I primi, che insegnarono il contrario parere, furono gli Ugonotti, che l' introdussero in odio della Chiesa Romana nel* 1626. *La Facoltà Parigina cominciò ad aderirvi, e la dichiarò nel* 1663.

II. *Cagioni per cui fu da' Cattolici in Francia abbracciata questa opinione.*

III. *Facoltà di Parigi si discosta dal sentimento de i suoi Maggiori. Si dimostra la nuovità di questo parere introdotto la prima volta in Francia da Calvino.*

IV. *Si spone la nostra sentenza, e si fa vedere malamente sposta dagli Avversarj.*

I. CHiunque seriamente considera, che fra tanti illustri Scrittori Ecclesiastici, e Laici, Teologi, Canonisti, e Giurisconsulti, che ne' Secoli scorsi fiorirono in Francia, nè pur uno si trova, il quale pria di Calvino osasse negare questa possanza indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, massimamente nel caso di apostasìa dalla fede, e di pubblico danno della Religione, resterà persuaso, che i primi, i quali predicarono in Francia la contraria opinione, furono gli Ugonotti, i quali la introdussero in odio della Chiesa Romana, e con disegno di rendere a' Principi men dispiacevole l' Eresìa, liberandogli dal timore di poter essere per via di quella temporalmente puniti. Tuttavia perseverò anche di poi tutto il Clero, e tutto il corpo più

più illuſtre de' Laici nell' antica ſentenza ſino all' anno 1615., come ſi è veduto dagli atti degli Stati Generali, ed anche qualche tempo dopo, finche poi o la fiacchezza, o l' adulazione, o 'l timore di eſser creduti meno riſpettoſi verſo il Re, di quel che ſi moſtraſsero gli Ugonotti, che nelle loro adunanze non ceſsavano di eſaggerare la Regale indipendenza, come uno de' più famoſi articoli del loro credere, diede luogo ne' Cattolici al contrario parere, al quale prima moſtrò di aderire la Facoltà di Sorbona nella cenſura fatta contro il Libro del Santarelli li 4. di Aprile del 1626., e poi eſpreſsamente lo profeſsò nella dichiarazione, che fece al Re Luigi XIV. nel 1663., e finalmente con ammirazione univerſale di tutto il Mondo Cattolico, con riſentimento di tutti i buoni, e con ſenſibile offeſa della Sede Apoſtolica fu addottato dal Clero Gallicano tra le quattro famoſe propoſizioni, che intorno alla poteſtà Eccleſiaſtica ſtabilì li XIX. di Marzo del MDCLXXXII.

II. Alcuni han creduto, che gli Editti de i Re, e gli Arreſti del Parlamento fatti in varj tempi per difeſa della poteſtà, e Maeſtà Regale (*a*), abbiano poſto in credito queſta novella opinione; e il timore di perdere o la libertà, o i beni, abbia inclinato gli animi de' Cattolici ad abbracciarla. Ma ſe bene ſi conſiderano queſti Editti, eſſi non toccano neppur da lontano il punto della noſtra Controverſia; ma ſolamente riguardano la ſovranità della Corona di Francia, e la ſua indipendenza diretta, e politica da qualunque altra poſsanza, e molti ſono indirizzati a reprimere i parricidj della Perſona Regale per qualſivoglia preteſto, i cui funeſtiſſimi, e ſcelleratiſſimi eſempj pur troppo ſi ſono veduti in Francia. Molto meno le dichiarazioni della Sorbona fatte in diverſi tempi in riguardo dell' autorità, e poſsanza Regale (*b*) prima del 1626., o del 1663., appartengono al punto della noſtra ſentenza, ma riguardano quelle ſteſse materie, ſopra cui furono fatti gli Editti Regali: onde può aſserirſi con fermezza, che prima del 1663. non ſi trova in Francia per la parte Cattolica eſpreſsa, e pubblica dichiarazione del contrario parere.

III. Ma quanto poi ſi diſcoſtaſse la Sorbona dal ſentimento de' ſuoi Maggiori, e quanto falſamente affermaſse nella ſua dichiarazione del 1663. *eſſer dottrina della medeſima Facoltà, che il Re Criſtianiſſimo non conoſce affatto, nè ha nelle temporali coſe alcun ſuperiore fuor di Dio, e queſta eſſer la ſua antica dottrina &c. Eſſer Dottrina della Facoltà*

(*a*) 2. Decemb. 1561. 4. Januar. 1549. 7., & 20. Januar. 1595. 27. Maii, & 25. Novemb. 1610. 27. Julii 1614. & 2. Januar. 1614. &c.

(*b*) 1413. 1561. 1595. 1610. 1611. 1620. &c.

coltà, che i ſudditi debbono in tal guiſa l' ubbidienza, e la fede al Re Criſtianiſſimo, che da queſte per neſſun preteſto poſſono eſſer diſpenſati (*a*), può chiaramente conoſcerſi da quello, che ſi è veduto ne' precedenti Paragrafi. Raccogliendo ora il mio diſcorſo, conchiudo, che eſsendo ſtata queſta ſentenza, come da me viene eſpoſta, per lo corſo di molti Secoli eſpreſsamente, e poſitivamente profeſsata da tutto il Mondo Cattolico; dichiarata, ed eſeguita da' Concilj Generali conſagrati dalla riverenza de Fedeli; preſcritta nel diritto Canonico; ſoſtenuta da tutte le Scuole Cattoliche dappoiche eſse furono nella Criſtianità iſtituite; confeſsata dagli ſteſſi Regi, e da coloro, che con più ardore difeſero la Regal poteſtà contro la Sede Romana; inſegnata da tutti gli Scrittori Franceſi pria, che gli Ugonotti infettaſſero quel Regno, e da tutti i Dottori più famoſi, che illuſtrarono l'Univerſità di Parigi; e finalmente difeſa da tutto il corpo del Clero, e da tutto il corpo della Nobiltà negli Stati Generali di Francia ſino al 1615., non può eſsere ſe non vera, e per conſentimento univerſale di tutto il Mondo Cattolico conoſciuta conforme alla divina parola, e alla tradizione: e che la contraria opinione eſſendo neceſſariamente nuova, per neceſſaria conſeguenza viene ad eſſer falſa, e non mai da alcuno inſegnata in Francia pria di Calvino, il quale primo di tutti osò oppoſi al ſentimento comune del Mondo Cattolico.

IV. E acciocche ceſſino una volta i difenſori del contrario parere dipingere con colori così tetri a' Principi della terra queſta poteſtà della Chieſa, ſappiano, che eſſa non è poteſtà politica, o civile; non conſiſte in alcun diritto di ſovranità diretta ſopra le coſe temporali; non può uſarſi ad arbitrio degli Eccleſiaſtici; Ma è poſſanza veramente ſpirituale, che mira alla conſervazione della Religione, e alla ſalvezza de' Principi; che ricerca ſolamente que' caſi, ne' quali gli ſteſſi Popoli ſoggetti rimanendo ſciolti da ogni vincolo di ubbidienza verſo il loro Sovrano poſſon deporlo dal Trono; e finalmente non altro ſi pretende, ſe non, che arrivando il caſo, in cui i Principi, che han profeſſata la Cattolica Fede, ribellandoſi a Dio, e perſeguitando la Religione, cadono dalle ragioni del Regno, e frangono il legame, che ſtringe con eſſi la fede de' ſudditi; non poſſon queſti dichiararſi

[*a*] 2., & 3. propoſitio declarationis Facultatis Pariſienſis anno 1663.

II. *Eſſe doctrinam Facultatis ejuſdem, quod Rex Chriſtianiſſimus nullum omninò agnoſcit, nec habet in temporalibus ſuperiorem præter Deum, eamque ſuam eſſe antiquam doctrinam, a qua numquam receſſura eſt.*

III. *Doctrinam Facultatis eſſe, quod ſubditi fidem, & obedientiam Regi Chriſtianiſſimo ita debent, ut ab iis nullo prætextu diſpenſari poſſint.*

contro di lui, e usare il loro diritto; ma che appartenga al poter della Chiesa, residente o nel suo capo, che è il Papa, o nel suo corpo, che è il Concilio, il far questa dichiarazione, e possa, e debba farla.

§. XIV.

S' impugnano le risposte di Monsignor Bossuet al consenso universale delle Scuole Cattoliche.

SOMMARIO.

I. *Scolastici da Monsignor Bossuet riputati falsi, ed eccessivi nell' asserire la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi. Loro varietà nel dilatare, e ristringere a certi casi questa potestà, non rende inferma la loro testimonianza intorno al punto sostanziale della Controversia. Si conferma coll' esempio del primato del Romano Pontefice.*

II. *Scolastici universalmente concordano nell' asserire, che il Papa può deporre i Principi Eretici, e persecutori della Religione. Antichi Scolastici ammettevano, che anche per altri casi poteano i Principi esser deposti, senza, che la loro opinione cagionasse orrore, o trovasse contradizione.*

III. *Decreti delle scuole diversi dalle opinioni secondo il Cano. Potestà indiretta, con fermo, e stabil giudizio dagli Scolastici asserita. Dalla comune sentenza degli Scolastici in cosa grave, non può alcun discostarsi senza temerità. La Chiesa nel definire alcuni dommi ha riguardato alla sentenza degli Scolastici.*

IV. *La presente quistione considerata dagli Scolastici come cosa grave. Sentenze prescritte dalla scuola in ogni tempo, debbono tenersi, e riguardarsi con riverenza. Ragione fortissima di ciò addotta dal Cano. Varie Classi di Teologi Scolastici si debbono considerare in questa Controversia, quali meritino fede, e quali ne' Scolastici più insigni assertori di questa potestà.*

I. PEr abbattere un consenso così universale, così costante di tutte le Scuole, e Accademie Cattoliche, dichiarato nel corso di molti secoli da uomini insigni per fama di santità, e di dottrina, qua-

le

le è quello della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi Laici, e della autorità di essa Chiesa di deporgli dal Regno per causa di Religione, bisogna non solamente armarsi di gran coraggio, ma ancora di grandi prove. Ma benche manchino le prove a Monsignor Bossuet, con tuttociò non gli manca il coraggio per questa durissima impresa. Onde egli brevemente risponde, che degli Scolastici non dee farsi alcun conto, e perche furon soverchj, cioè eccessivi, e perche furon falsi (a). Io ammiro la franchezza di questo Scrittore, e dico, che questa è la via più spedita da liberarsi da ogni difficoltà, quando il maltrattare tutti quelli, che si oppongono al nostro parere, sia rispondere alle loro opposizioni. Mi astengo nulladimeno dalle censure, che merita una proposizione sì avvanzata, e aspetto, che essa vada a precipitarvisi da se stessa, condottavici dalla dottrina del suo medesimo autore. Gli Scolastici adunque, cioè a dire, tutto il corpo de' Teologi, che per lo corso di più secoli fiorirono nelle Scuole Cattoliche, a divisamento del Bossuet non debbono ascoltarsi perche furono eccessivi, e non ristrinsero questa potestà della Chiesa di deporre i Principi a i soli casi di Eresia, e di Apostasia dalla Fede, ma la distesero ad altri casi di minor rilevanza. Ma primieramente l' articolo sostanziale della presente Controversia consiste in questo, se la Chiesa abbia da Cristo in vigor delle chiavi ricevuta alcuna potestà in alcun caso sopra i Regni, e sopra la temporale possanza de i Principi Laici. In questo Articolo concordano, e concordarono per molti secoli con sommo universal consenso tutti i Teologi delle Scuole Cattoliche. La varietà, che v' ha tra essi, consiste solamente nelle circostanze, che rendon legittimo l' uso di questo potere, cioè nello spiegare in quai casi possa la Chiesa giustamente esercitarlo; mentre alcuni non lo ristringono alla sola causa di Religione, ma lo distendono ad altre cause di pubblica utilità; altri lo limitano al caso dell' Eresia; altri oltre di questo ricercano, che il Principe perseguiti la Religione, e costringa i sudditi a ribellarsi a Dio, e alla Chiesa Cattolica, e ciò o direttamente, o indirettamente. Ma tutti universalmente consentono, che in qualche caso abbia la Chiesa questa possanza. Or se la varietà de' Teologi intorno alla spiegazione di un punto, in cui tutti universalmente, e sostanzialmente convengono, ha da render falsa, o leg-

(a) *De Scholasticis verò, qui ab aliquot Sæculis post Sanctum Thomam, & alios magno consensu fateri videantur, hæresis, & apostasiæ causâ deponi posse Reges, præter ea, quæ dicta sunt, hæc insuper addimus: manifestè eos falsos, ac nimios fuisse.* Bossuet Tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 18.

o leggiera la loro teſtimonianza, è andato affatto della tradizione, nè ſi troverà più via di ſtabilire alcuna coſa di certo nella Chieſa. Non troverà il Boſſuet alcun domma di Fede, nella cui ſpiegazione, non dico gli Scolaſtici, tra i quali ſono nate per queſto capo tante controverſie, ma i Padri ſteſſi univerſalmente convengano, ovvero concordino. Non è egli così poco informato delle materie Eccleſiaſtiche, che non ſappia quante controverſie ſon nate tra' Padri intorno alla ſpoſizion di que' dommi, che di mano in mano dalla Chieſa ſono ſtati dichiarati, e definiti ſecondo la tradizione, che da quelli ricevè nella ſoſtanza. Onde è, che la Chieſa valendoſi della tradizione, mira a quella parte, che i Padri concludono alcun punto di domma, non a quella, in cui eſſi con varj modi, e con diverſe ragioni lo ſpiegano. Ma per venire più individualmente al caſo noſtro, ammettendo Monſignor Boſſuet di buona fede il primato del Romano Pontefice, non credo, che egli poſſa diſprezzare il conſenſo di tutte le Scuole Cattoliche nell' aſſerirlo anche prima della venuta di Lutero, e di Calvino, e di altri preteſi Riformatori; nè penſo, che poſſa dire, che gli Scolaſtici abbiano aſſerito queſto primato, come coſa opinabile, e non lo abbiano ſtabilito con fermo decreto. Or che riſponderebbe egli a un Proteſtante, il quale diſprezzaſſe queſto conſenſo univerſale di tutti i Teologi delle Scuole, e di tutti i Canoniſti, dicendo, che eſſi furono eccеſſivi, poiche non riſtrinſero queſto Primato, come egli fa, ſopra le ſole Chieſe particolari, ma lo diſteſero bene anche ſopra la Chieſa univerſale rappreſentata nel Concilio Generale; non limitarono, come egli fa, l' uſo della giuriſdizione con quello conneſſa alle regole, ed a' Canoni univerſali della Chieſa, ma l' ampliarono ancora ſopra gli ſteſſi Canoni univerſali; non eſcluſero, come egli fa, dallo ſteſſo Primato la Poteſtà ſopra il temporale de' laici, ma la congiunſero con quello? E da tuttociò pretendeſſe, che non meritaſſero di eſſere aſcoltati tutti i Teologi delle Scuole nell' aſſerire queſto Primato? Io non sò, che coſa averebbe egli riſpoſto: sò bene, che averebbe potuto ſecondo i ſuoi principj ragionevolmente riſpondere, che la varietà, e la diſcordia degli Scolaſtici nel dilatare, o riſtringere i confini, e le pertinenze di queſto Primato, non rende meno robuſta la loro teſtimonianza intorno al punto ſoſtanziale, ſe abbia il Papa alcun Primato di Giuriſdizione nella Chieſa: che conſentendo tutti i Teologi delle Scuole Cattoliche nel Primato ſopra le Chieſe particolari, in queſto punto debbono aſcoltarſi, ed in queſto fanno ſtabil decreto, e nell' altre coſe in cui diſcordano fanno mera opinione, da cui è lecito diſcoſtarſi.

Or

Or tanto rispondiamo ancor noi, cioè, che la varietà, o l'eccesso, com' egli pensa, degli Scolastici nel dilatare, o ristringere questo potere nelle temporali cose, non rende inferma la loro testimonianza in ordine al punto sostanziale, se abbia la Chiesa in alcun caso questa potestà sopra i Principi Laici.

II. Oltre di che, se alcuni Teologi, come pare al Bossuet, hanno eccessivamente parlato, stendendo ad altri casi oltre la Religione questo potere; nessuno però nel caso di Eresìa, e particolarmente quando il Principe Eretico tentasse distrugger la vera Fede, l'ha mai negato. E in questo punto tutti gli Scolastici universalmente, e con somma concordia consentono: imperocche quelli, che alla Chiesa han conceduto il più, molto maggiormente concedono il meno: adunque ove mai dovessero rifiutarsi in quella parte, dove essi eccedono, qual ragione vuole, che si ricusino in quella, ove essi convengon cogli altri, che son più ristretti, e moderati? Or se noi ristringiamo questa potestà della Chiesa al solo caso del pubblico danno della Religione, e troviamo concordi per lo corso di più Secoli tutte le Scuole Cattoliche nell' insegnare questa sentenza spogliata di quell' eccesso, che si avvisa il Bossuet, non ha certamente egli alcun fondamento da ripudiarla. Ma se allora, che i Teologi, e i Canonisti insegnavano dalle Catedre, che non solo per causa di Religione, ma ancora per altre cagioni di pubblica temporale utilità poteano i Principi esser dalla Chiesa deposti, era senza contrasto ricevuta la loro sentenza: perche ora, che alla sola causa di Religione la limitiamo, vuol ei riprovarla, e riprovarla con tanto biasimo? Allora non facea orrore l'eccesso, e il troppo, ora fa spavento il poco: questo non da altro può derivare, se non perche egli aborrisce la dottrina degli Scolastici, non volendogli ascoltare, nè quando parlan troppo, com' ei s'avvisa, nè quando parlan poco.

III. Ma poiche egli non si fa scrupolo di disprezzare un consenso così costante, e così universale degli Scolastici, e si avvanza a dirlo manifestamente falso, è d'uopo far vedere, che egli va errato dalla verità, ed espone a gravissime censure il suo ardito parlare: e giacche egli vuol' definir questa causa coll' autorità di Melchior Cano, io son contento di stare al giudizio di questo grave Scrittore. Che dice mai egli, che possa favorir l'avvanzato parlare del Bossuet? Melchior Cano, secondo lui, distingue i decreti, e i placiti delle Scuole, i quali sono fermi, e stabili, dalle opinioni, dalle quali abbiam libertà di discostarci

coſtarci (*a*). Ma egli così dicendo, moſtra o di non aver ſaputo, che coſa ſia opinion delle Scuole, o di non aver mai letto Melchior Cano, per non dire, che non l' abbia inteſo. Le opinioni delle Scuole quelle ſono, che o ſon combattute tra gli Scolaſtici, o che da molti di loro ſono aſſerite ſenza coſtante, o fermo giudizio. Come adunque vuol' ridurre a opinione una ſentenza, che univerſalmente da tutti i Teologi, che hanno avuto qualche nome nelle Scuole Cattoliche, viene non ſolo ſenza contraſto, ma con fermo, e ſtabil giudizio aſſerita? Ma già conviene aſcoltare l' iſteſſo Melchior Cano, il quale così riſolve per conchiuſione: *dalla comune ſentenza di tutti gli Autori Scolaſtici in coſa grave ſi deſumono argumenti così probabili, che il contraddire a quelli, ſia coſa temeraria* -- E provando la ſua conchiuſione con efficaciſſime prove, e maſſimamente perche i Padri del Concilio di Vienna riguardando alla concorde opinione de' moderni Teologi di quel tempo intorno all' infuſione delle virtù inſieme colla grazia nel conferimento del Batteſimo a' fanciulli, e agli adulti, tuttoche foſſe queſto in tempo più antico un punto controvertito tra le Scuole, la dichiarò di Fede, e la propoſe, come domma, conchiude, *che non può rigettarſi il comun conſenſo della ſcuola, ſe non sfacciatamente, e temerariamente* (*b*).

IV. Or io vorria ſapere, ſe il Boſſuet reputa coſa grave, o leggera il trattarſi ſe Criſto abbia, o nò data alla Chieſa poteſtà di dichiarar depoſti i Principi apoſtati dalla Fede, e perturbatori della Religione? Se leggera; perche affaticarſi tanto, e con opera ſi proliſſa per impugnarla? Se poi, come è coſtretto dall' evidenza a confeſſarla, ei la reputa coſa grave, e graviſſima; come può ſenza temerità, al giudizio del Cano, rigettare il conſenſo univerſale delle Scuole, che la comprovano? Che ſe in coſa, che anticamente era ſtata in controverſia tra gli ſteſſi Scolaſtici, i Padri del Concilio di Vienna fecero ſi gran conto del concorde parere di tutti i Teologi più recenti, *quanto maggiormente noi*, dice il Cano, *dobbiamo tenere, e riverire le coſe in ogni tempo dalla Scuola preſcritte* (*c*)? Monſignor Boſſuet reputa da nulla queſto

(*a*) *Jam ergo meminiſſe nos oportet, opiniones ſcholæ quantum aſcholæ decretis, dogmatibusque differant, Melchiorem Canum teſtem adduximus; oſtendimuſque eo auctore nobis eſſe integrum, ut a ſcholæ opinionibus liberè recedamus &c.* Boſſuet loc. cit.

(*b*) *Secunda concluſio: ex Auctorum omnium Scholaſticorum communi ſententia, in re quidem gravi uſque adeo probabilia ſumuntur argumenta, ut illis refragari temerarium ſit ..... Scholæ igitur communem conſenſum nonniſi impudenter, & temerè rejiciemus.* Melchior Canus de loc. Theolog. lib. 8. cap. 4. Concl. 2.

(*c*) *Si ergo in re, quæ olim inter ipſos etiam Scholaſticos Theologos controverſa fuc-*

questo consenso; ma Melchior Cano lo stima tanto, che lo giudica discendere da istinto divino, e la ragione sua è sì forte, che giunge quasi all' evidenza: imperocchè, dic' egli: *essendoche tra i Teologi scolastici quasi dapertutto si combatta con gran dispiacere, dimodoche in questa parte forse con ragion vengon ripresi, certamente non tutti asserirebbono la stessa cosa, se non fossero mossi dallo stesso spirito divino* (*a*). Che può egli dire a questa testimonianza del Cano, che egli cita in suo favore? Potrebbe forse rispondere, che noi non abbiam letti tutti gli altri Scolastici d' immenso numero, per potere con verità affermare, che tutti fossero di questo parere. Se così rispondesse, io gli direi, che gli Scolastici possono distinguersi in tre classi: altri, che non han trattata questa materia, e il cercar testimonianza da questi in cosa, che non han trattata, sarebbe vanità, e sciocchezza: altri, che, secondo lui, non son degni di esser letti, i quali nacquero piuttosto a contaminare colla loro intemperanza, che a trattare la Teologia (*b*), e la testimonianza di questi nè a lui, nè a noi gioverebbe sotto una sì dura eccezione. Rimane adunque da considerar gli Scolastici, i quali e trattarono questa Controversia, ed ottennero qualche nome nella Repubblica de' Teologi. Ma cento, e cento, anzi tutti i Teologi non solo di chiaro, ma di chiarissimo nome, che per lo corso di più secoli hanno illustrate le Cattoliche Scuole, sono stati addotti da' nostri con tutti i Principi, e con tutti i loro Discepoli più accreditati, e potea egli averli veduti allegati dal celebratissimo Autore del Regal Sacerdozio, a cui per liberargli da una molesta citazione rimetto i Lettori (*c*).

fuerat, opinio concors Juniorum tanti apud Patres in Concilio fuit, quanto magis nos res omni tempore ab schola præscriptas tenere, ac revereri debemus. Can. loc. cit.

[*a*] *Cum inter ipsos Theologos Scholasticos magna fere ubique dissensione certetur, ita ut in hac parte jure forsitan reprehendantur, certè non idem omnes asserrent, nisi eodem divino spiritu promoverentur.* Can. loc. cit.

(*b*) *Quis enim præstare omnes audeat, aut verò legere velit, quos ad contaminandam potius, quàm ad tractandam Theologiam diræ intemperantiæ tanto numero egerint.* Bossuet loc. cit.

(*c*) Vide Card. Sfondratum in Regal. Sacerd. lib. I. §. XVII.

§. XV.

Se sia stata trattata, e risoluta dagli Scolastici la presente controversia come punto spettante al domma, ed alla Religione.

SOMMARIO.

I. *Decreti delle Scuole diversi dalle opinioni. Non lice contraddire a quelli senza pericolo di eresia, secondo Melchior Cano. Teologi Scolastici hanno considerata la presente quistione come punto appartenente alla Fede. Si prova contro Monsignor Bossuet coll' autorità di insigni Scolastici.*

II. *Teologi, e Scrittori, che hanno riputata o eretica, o erronea l' opinione, che nega alla Chiesa la potestà sopra il temporale de' Principi, e di deporli dal principato per cagione dell' eresia. Editto dell' Inquisizione di Spagna. Non si censura l' opinione di Monsignor Bossuet.*

III. *Dal modo, con cui gli Scolastici trattano, o risolvono alcuna quistione, si conosce se essi la trattano come materia di Fede. Non è necessario perciò, che essi condannino come eretica la contraria opinione. Testimonianza del Clero di Francia, che sia stata trattata come quistione di Religione.*

IV. *Considerata come punto spettante alla Fede dall' istesso Monsignor Bossuet. Quistione risoluta comunemente dagli Scolastici come domma di Fede, non fa articolo di Fede. Ma il contraddire in questo al comun senso di essi, è cosa prossima all' eresia.*

V. *Opinione comune degli Scolastici intorno al Ministro del Matrimonio riprovata da Melchior Cano, e perche. Quistione del Ministro del Matrimonio trattata dagli Scolastici differentemente dalla presente controversia. Rifiutando il Cano l' opinione degli Scolastici sopra il Ministro del Matrimonio, non osa chiamarla falsa.*

I. MA seguitiamo pure con Melchior Cano, colla cui autorità pretende il Bossuet far correre il suo parere contro il torrente di tutte le Scuole. Distingue egli i placiti delle Scuole, se così lice chiamargli, in due Classi: altri, i quali sono più appartenenti alla ragione della Filosofia, che della Fede; altri, che alla Fede, o al costu-

costume necessario al Popolo Cristiano appartengono: e parlando di questi, ferma per conchiusione, *che il contraddire alla concorde sentenza della Scuola intorno alla Fede, o a' costumi, se non è eresia, è cosa prossima all' eresia* (a). Converrebbe ora sapere, se il Bossuet reputi appartenere al domma, e alla Fede, ovvero alla ragion filosofica il punto della nostra controversia, cioè, se Cristo Signor Nostro per la virtù delle chiavi abbia data alla Chiesa questa potestà indiretta sopra i Regni temporali de' Principi eretici. Dice egli francamente, *che fra gli Scolastici di qualche nome nessuno si troverà, che abbia riferita fra i dommi di Fede quella potestà, che attribuiscono a i Pontefici nel deporre i Regi eretici* (b). Nessuno? Non fu già Scolastico d'oscuro nome, nè Curiale Romano, come egli chiama i difensori della nostra sentenza, il famoso Durando Teologo insigne di nazion Francese, ed illustre Predecessore di Monsignor Bossuet nella Sede Vescovale di *Meaux*. Ma questi pure afferma, che il Regno di Cristo commesso alla Chiesa si stende anche in qualche caso alle cose temporali: che Cristo commise a San Pietro il diritto del celeste, e del terreno Imperio: e che in fine Eretico dee dirsi colui, che niega questo privilegio (c). Non fu Scolastico nato a contaminare la Teologia Pietro Bertrandi parimente Francese Vescovo di Autun, e poi Cardinale di S.R.C., ma uomo, per quanto comportavan que' tempi, dottissimo; e pur questi parlando della potestà indiretta della Chiesa sopra le cose temporali de'Laici, in conferma di questo potere adduce il detto di Graziano ne' decreti, che Cristo commise a San Pietro le ragioni del celeste, e del terrestre Imperio, e che il negar questo privilegio alla Chiesa Romana, è un cadere in eresia (d). Non fu certamente Teologo di poco conto il Beato Agostino di Ancona, ma uomo chiaro per lode di santità, e di dottrina; e pure questi affermò essere errore in

(a) *Tertia conclusio: concordem omnium Theologorum scholæ de fide, aut moribus sententiam contradicere, si hæresis non est, at hæresi proximum est.* Canus loc. cit.

(b) *At inter Scholasticos alicujus certè nominis neminem invenies, qui ad fidei dogmata referat eam, quam Pontificibus tribuunt in deponendis hæreticis Regibus, potestatem.* Bossuet loc. cit.

[c] *Inde est, quod Regnum Christi commissum Ecclesiæ, se extendit non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus. .. sicut in corpore quæstionis dictum est, videlicet, quod Christus commiserit Petro jura cælestis Imperii, & terreni. Qui hoc privilegium irritat, aut detrahit, in hæresim labitur, & hæreticus est dicendus.* Durand. Episcopus Meldensis in calce opusculi de Origine Jurisdictionum.

(d) *Et sic potest intelligi illud, quod habetur in decretis* dist. 22. *ubi dicitur, quod Christus commisit Petro jura cælestis Imperii, & terreni; & qui hoc privilegium Romanæ Ecclesiæ detrahit, in hæresim labitur, & hæreticus est dicendus.* Petrus Bertrandi de Orig. & usu Jurisdict. quæst. 3. in Biblioth. VV.PP. Edit. Lugd. 1677. Tom. 26. pag. 132.

Fede il non credere con mente pertinace questa potestà del Romano Pontefice sopra le cose temporali (*a*). Nè io voglio quì addurre i Decretalisti, i quali, dappoiche Graziano lasciò scritto nel Decreto, che Cristo commise a San Pietro i diritti del celeste, e del terreno Imperio, e che il negar questo privilegio sia errare nella Fede (*b*), seguirono comunemente il suo sentimento, poiche quì si parla solamente di Teologi. Nè gioverebbe il rispondere, che gli Scrittori da me prodotti non meritano di essere ascoltati, e perche sono eccessivi, e perche non parlano della potestà di deporre i Regi: imperocchè in quanto all' eccesso, benche ammettendo essi come certa in fede quella massima, che Cristo conferì a San Pietro le ragioni del terrestre, e celeste Imperio, possa altrui parere, che essi parlino della potestà diretta, è chiaro nulladimeno, che eglino per terreno Imperio non intendendo una potestà politica, e civile da potersi esercitare sopra i Principi per cagioni politiche, o per difetti civili, e secolari, ma una potestà eminente, e, come la chiama Gerson, un dominio ordinativo, e regolativo da usarsi sopra i Principi per cagioni, e per delitti spirituali, o per temporali cose colle spirituali connesse, parlano solamente di quella potestà indiretta, che si è di sopra spiegata. Nè alcuno degli Scrittori da me citati si è giammai sognato di asserire, che i Principi temporali sieno Vassalli del Papa, e che questi abbia sovranità temporale sopra di loro per ragione puramente del potere conferito da Cristo a San Pietro. Che poi non parlino espressamente della potestà di deporre i Regi, poco importa alla presente quistione, sì perche dalla potestà, che essi ammettono nella Chiesa sopra il temporale de' Principi, s' inferisce quella di deporgli quando sia necessario al pubblico bene della Religione, sì ancora perche stimando cosa certa di fede, che abbia la Chiesa alcun potere sopra il temporale de' Principi, ciò basta a convincere Monsignor Bossuet, che ogni tal sorta di potere in qualunque caso niega al Papa, e alla Chiesa.

II. Ma se si volesser Teologi, i quali più espressamente dichiarassero o eretica, o erronea l' opinione, che nega alla Chiesa la potestà di punire temporalmente i Principi apostati dalla fede, e di deporgli anche dal Trono, molti, e di chiaro nome se ne possono addurre, e par-

(*a*) *Error est pertinaci mente non credere, Romanum Pontificem universalis Ecclesiæ Pastorem, super spiritualia, & temporalia universalem habere primatum.* Augustin. Triumphus in Proœmio libri de Potest. Ecclesiast.

(*b*) *Beato Petro æternæ vitæ clavigero, terreni simul, & cælestis Imperii jura commisit. Qui autem Romanæ Ecclesiæ ab ipso summo Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubiò in hæresim labitur, & hæreticus est dicendus.* dist. 22. c. *Omnes.*

particolarmente dopo l' eresia di Lutero, e di Calvino. Di questo sentimento fu Domenico Soto da me sopra allegato: fu Francesco Suarez, cui senza ingiuria non potrebbe il Bossuet torre il nome di celebratissimo Teologo. Questi giudica erronea la contraria opinione, e per lo meno sospetti di eresia quelli, che la difendono (*a*). Dell' istesso avviso fu Gregorio di Valenza, che afferma non essere in dubio la nostra sentenza appresso alcun vero Cattolico (*b*). Fu Cesare Carena, il quale riferendo tre opinioni intorno a questa controversia, la prima delle quali, che nega al Papa ogni potestà sì diretta, come indiretta sopra il temporale de' Principi, ei dice esser di Calvino, de' Centuriatori, di Pietro Martire, di Brenzio, e di altri Eretici, e questa ci afferma, che è empia, ed eretica (*c*). E' fuor della sfera degli Scolastici Alfonso Ciacconio, uomo quanti altri fosse del suo secolo di esatto giudizio, e di non vulgare erudizione, riferendo le deposizioni de' Principi fatte da i Papi, ed ascrivendole all' uso di una potestà ricevuta da Cristo, soggiunge, che chi osa negare questo poter del Sacerdozio sopra l' Imperio, resta convinto di esser empio, ed infedele, e nell' Ecclesiastica Storia del tutto imperito (*d*). La stessa cosa non potea ignorare Monsignor Bossuet aver lasciata scritta il Cardinal Baronio sommo storico, e sommo Teologo, benche non scolastico (*e*). Ma se mai egli creduto avesse, che questi Scrittori soggiacessero al pregiudizio di esser Curiali, cioè, come egli vuol dire, adulatori del Papa, tuttoche ciò non possa parer verisimile in autori di tanta probità, e particolarmente in quelli, che Italiani non furono, e scrissero lungi dalla Romana Corte, non averebbe potuto dare questa eccezione al Supremo Tribunale

(*a*) *Dico, potestatem puniendi hæreticos etiam temporalibus pœnis, jure divino esse in Pastoribus Ecclesiæ præsertim Romano Pontifice, & contraria sententia est erronea, & defensores ejus ad minus esse suspectos de hæresi -- Est ergo hæc potestas in Ecclesia omninò universalis, & quo ad omnes personas ab ipso Christo immediatè tributa.* Suarez de Fide Disp. 20. sect. 3. n. 21. & 26.

(*b*) *De hac nostra sententia nullum dubium est apud verè Orthodoxos.* Gregor. de Valen. Tom. 3. dist. 1. quæst. 12. Conclus. 2.

(*c*) *Prima sententia est Calvini, Centuriatorum, Petri Pseudomartyris, Brentii, & aliorum hæreticorum, qui in Pontifice solum agnoscunt potestatem spiritualem, & ei omnem temporalem denegant jurisdictionem sive directam, sive indirectam -- Prima est impia, & hæretica.* Cæsar Carena de Offic. Sanct. Inquisit. 1. par. tit. 1. de potest. Sum. Pontif. in temporalibus. §. V.

(*d*) *Si quis neget Romani Præsulis auctoritatem in Imperium, planè impius, & infidelis, & rerum Ecclesiasticarum planè rudis esse convincitur.* Ciaconius in vita Leonis III.

(*e*) *Quod autem ex convenientia, utilitate exigente, & necessitate ponente, factum diximus, idipsum ex insita Romano Pontifici concessa divinitus auctoritate fuisse impletum pariter affirmamus. Neget si quis ista, planè impius, & infidelis, & rerum Ecclesiasticarum planè rudis esse convincitur.* Baronius Tom. 9. Annal. ad ann. 800. num. 14.

bunale della Inquisizion di Toledo, il quale l' Anno MDCLXXXIII. a' X. di Giugno proscrivendo il libro di Hennigio Arnisèo di Alberstad, e riferendo la colui proposizione, *che il Pontefice, e la Chiesa non hanno potestà diretta, o indiretta nelle cose temporali de' Regi, e che non possono esser spogliati de' loro dominj, nè assoluti i loro sudditi dal giuramento di fedeltà*, la condannò *come erronea, e scismatica* (*d*).

III. Non vorrei però, che altri credesse, che io nell' addurre queste testimonianze abbia inteso notare con alcuna censura l' opinione di Monsignor Bossuet, contro la quale io non voglio dir cosa, che grave sia; ma mio intendimento solo è stato di far conoscere quanto poco fondata sia l' assertiva di questo Prelato, che non troverassi alcuno degli Scolastici di qualche nome, che abbia riferita al domma quella potestà, che noi ascriviamo al Pontefice. Ma oltre di quanto si è detto, è da osservarsi, che acciocchè con verità possa dirsi, che gli Scolastici risolvano alcun punto come di fede, non è necessario, che essi espressamente affermino, che cotal punto appartiene alla dottrina rivelata, e condannino come eresia la contraria opinione; ma basta, che il punto, che trattano, per se stesso appartenga alla Religione, sia considerato da loro come materia di fede, e non di ragion filosofica, e che inoltre con fermo, e costante decreto proferiscano il loro giudizio. Poche volte, e quasi non mai si troverà, che gli Scolastici, massimamente prima della venuta di Calvino, e di Lutero, trattando quistioni di fede affermino appartenere alla dottrina rivelata gli articoli da loro discussi, tuttochè, e le Scritture, e la tradizione sien da loro allegate; ma la materia, che trattano, il modo di trattarla, e il fermo, e costante giudizio, con cui la risolvono, dà chiaramente a conoscere quando da essi sia considerato alcun punto come domma di Fede. Ma che poi realmente sia stata sempre considerata la presente controversia come articolo di Religione, e di fede, si rende manifesto dal testimonio del Clero di Francia nella risposta, che l' anno 1615. diede al Breve di Paolo V. intorno al risultato nella Adunanza degli Stati Generali sopra l' articolo appunto della presente quistione: *Noi*, dicono i Vescovi di Francia, *eravamo non mediocremente afflitti veggendo, che gli stessi Cattolici presi da certo zelo non in tutto prudente, voleano prender conoscenza di quelle cose, che appartengono alla fede, e decider sopra questa sorta di quistioni, le quali essi*

(*b*) *Quod Pontifex, aut Ecclesia nullam habent potestatem directè, vel indirectè in Regum temporalia, & quod non possint exui suis dominiis, nec subditi absolvi a juramento fidelitatis quacumque de causa. Quæ propositio est erronea, & schismatica.* Edictum supremæ Inquisitionis Toletanæ sub die 10. Junii 1683.

essi non doveano toccare se non istruiti dalla voce de' loro Pastori &c. (a) Parlano quì i Vescovi dell' arditezza della terza Camera nel voler decider questo punto per la parte negativa. Adunque il Clero di Francia lo considerò come articolo di fede. Medesimamente il Cardinale di Richelieu nel libro, che ei scrisse quando era Vescovo di Luçon contro lo scritto presentato al Re da i quattro Ministri di Charenton, parlando di questa stessa disputa agitata nell' Adunanza degli Stati Generali, riprova l' arditezza di quelli, che voleano deciderla per la parte negativa: *imperocchè*, dice egli, *essendo la quistione puramente spirituale, cioè, se Dio ha dato alla Chiesa l' autorità di deporre i Regi in caso d' infedeltà, o d' eresia &c. se questa potestà è conforme alla parola di Dio, o nò .... un corpo composto di persone laiche non può conoscerla senza sacrilegio, e senza usurpare i diritti altrui -- Il Clero similmente d' una Chiesa particolarmente, come della Francia, non può decider questo punto, poichè e' non appartiene, che alla Chiesa di definire gli articoli della fede* (b). Adunque al sentimento di questo gran Cardinale, e gran lume della Francia, negli Stati Generali fu considerata questa controversia come quistione di fede. Che più? L' istesso Monsignor Bossuet affermando, che al Clero Gallicano nell' Adunanza degli Stati Generali del 1615. dispiacque, che a nome degli Ordini del Regno si volesse stabilire una cosa, facendosene i Laici autori, la quale apparteneva alla Religione (c), vien pure a confessare, che questa controversia fu considerata come punto di Religione.

IV. E senza di questo, come la tratta egli? Come cosa appartenente alla ragion filosofica, per la quale son nate tante diverse opinioni tra gli Scolastici, oppure come cosa appartenente al domma, o alla fede? Egli pretende, benche con vanissimo sforzo, di aver dal suo canto,

(a) *Angebamur enim non mediocriter cum videremus ipsos Catholicos zelo quodam minus prudenti abreptos, cognitionem earum rerum, quæ ad fidem pertinent, ad se trahere, & de quæstionibus ejusmodi statuere velle, quas nisi Pastorum suorum vocibus edocti non debebant attingere.* Epistola Cleri Gallicani ad Paulum V. anno 1615.

(b) Par ce que la question estant purement spirituelle, sçavoir si Dieu a donné à l'Eglise l' autorité de deposer les Rois en cas d' infidelité, & d' héresie - si cette puissance est conforme a la parolè de Dieu, ou non -- Un Corps composé de Personnes Laiques n' en pouvoit connoistre sans sacrilege, sans usurper les droits d' autruy, -- le Clergé mesme d' une Eglise particulierment, comme de la France, ne pouvoit decider ce point, puisqu' il n'appartient qu' à l'Eglise de definir des articles de Foy. *Les principaux points de la Foy de l' Eglise Catholique defendus contre l' écrit adressè au Roy par les quatre Ministres de Charenton Chapitre huitième.*

(c) *Quod enim Clero Gallicano anno 1615. displicuit, hæc, quæ ad Religionem pertinerent, nomine Ordinum Regni fieri, idque auctoribus laicis tertii Ordinis deputatis, nihil ad Conventum nostrum anni 1682. attinet.* Bossuet loc. cit. cap. 14.

canto, e la ſcrittura, e la tradizione; adunque egli conſidera queſta quiſtione come coſa ſpettante alla fede, e alla Religione; ed eſſendo così, come è veramente, come può egli negare, che gli Scolaſtici l' abbiano trattata come domma, e come materia di fede? E ſe poi è coſtretto a confeſſare, che tutti i Teologi delle Scuole Cattoliche con ſommo univerſal conſenſo, con ſtabile, e fermo decreto hanno inſegnata la noſtra ſentenza affermativa, come può ſottrarre dalla cenſura del Cano la ſua opinione? Io non dico, che il conſenſo degli Scolaſtici in coſa, che eſſi trattano, e riſolvono come domma di fede, e di Religione, faccia articolo di fede, e obblighi la noſtra credenza: imperocche eſſi non hanno privilegio d' infallibilità, ma è neceſſaria la dichiarazione, e l' autorità della Chieſa, reſidente o nel ſuo capo, che è il Papa, o nel ſuo corpo, che è il Concilio; dico però bene, che l' oppoſi alla comune concorde ſentenza di tutti i Teologi delle Cattoliche Scuole in punto deciſo da eſſi come di fede, *ſe non è ereſia, è certamente coſa proſſima all' ereſia*. Queſta cenſura non la fo io al Boſſuet, ma egli ſteſſo l' è andata a cercare con voler difendere la ſua avvanzata propoſizione coll' autorità di Melchior Cano.

V. Ma tuttavia convien oſſervare, ſe egli da queſto graviſſimo Scrittore può trovar coſa, che favoriſca in alcun modo il ſuo ardito parlare contro il ſentimento univerſale della Scuola. Forſe potrebbe aver creduto di trovarlo favorevole laddove il Cano riſpondendo a un argumento degli Eretici contro l' autorità comune degli Scolaſtici, cioè, che quantunque tutti i Teologi della Scuola affermino il Matrimonio ſenza il Miniſtro della Chieſa eſſer vero Sagramento, la loro opinione tuttavia non merita alcuna fede, e appena è probabile, diſtingue i decreti fermi delle Scuole dalle opinioni, dalle quali ci poſſiamo liberamente diſcoſtare; e riferendo l' accennata ſentenza intorno al Matrimonio tra le opinioni, prende la difeſa del contrario parere. Ma ſe il Boſſuet aveſſe creduto di poter così facilmente riferire tra le opinioni delle Scuole il ſentimento coſtante degli Scolaſtici intorno alla poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, come il loro parere intorno al Sagramento del Matrimonio ſenza il Miniſtro della Chieſa, egli ſi ſarebbe ingannato a partito, e dal medeſimo Melchior Cano ſarebbe rimaſto convinto; concioſiacoſache diſtinguendo egli, come ſi è detto, i decreti delle Scuole, che dobbiam tenere, e difendere, dalle opinioni, da cui lice ſepararci (*a*), ben ne dà a conoſcere, che

(*a*) *Decreta arctè tenere debemus, accuratequè defendere; opiniones non item.* Melchior Canus loc. cit.

che cosa, al suo divisar, sia opinione, e per qual ragione riduce ad opinione il parere quasi comune degli Scolastici, che il Matrimonio senza il Ministro della Chiesa sia Sagramento. Assegna egli tre ragioni, per le quali ei pensa, che questo senso della Scuola sia mera opinione: cioè, perche gli Scolastici con certo, e costante decreto non han definito, che il Matrimonio senza l'Ecclesiastico Ministro sia Sagramento: perche non han considerato questo punto come domma di fede, e di Religione: e perche non tutti i Teologi delle Scuole furono di quest'avviso, ma alcuni sostennero il contrario (*a*); e per queste ragioni egli pensa potersi opporre al parer degli Scolastici, e rispondere all'argumento, che per parte de' Luterani si avea proposto contro l'autorità della Scuola. Ma nessuna però di queste tre condizioni troverassi mai nella sentenza comun della Scuola intorno alla potestà della Chiesa sopra i Regni de' Principi eretici. Anzi per lo contrario è manifesto, e che tutti i Teologi con fermo, e costante giudizio l'asserirono, e che la considerarono come cosa alla fede, e alla Religione attinente, e che tutti universalmente furono di questo sentimento, non trovandosene alcuno per lo spazio di più Secoli dappoiche le Scuole nel Mondo Cattolico furono istituite, il quale abbia osato prima di Lutero, e di Calvino affermare il contrario. Adunque secondo la dottrina del Cano la nostra sentenza non è opinione, ma decreto stabile delle Scuole. Egli è però d'avvertire, che quantunque Melchior Cano per le ragioni da lui addotte, e di mano in mano dimostrate, reputi opinione il senso degli Scolastici intorno al Matrimonio contratto senza il Ministro della Chiesa, non ardisce però giudicarlo falso (*b*); ma a lui basta solamente di dimostrare, che gli sia lecito sostenere il contrario parere. Ma Monsignor Bossuet con somma pace di spirito senza recarsi ad alcun scrupolo di coscienza il suo avvanzato parlare, dice, che tutti gli Scolastici espressamente furono falsi in asserendo con fermo, e costante giudizio, che la potestà spirituale della Chiesa si stende ancora sopra il temporale de' Principi eretici.

[*a*] *His igitur expositis, facilè, ut opinor, tertium illud argumentum refelli potest. Nego enim Scholæ certò, constantique decreto finitum, Matrimonium sine Ecclesiæ Ministro contractum, esse verè, & propriè Sacramentum. Nego eam rem ad fidem, & Religionem attinere. Nego omnes Scholæ Theologos id asseruisse.* Canus loc. cit.

(*b*) *Non disputo nunc, Scholæ communis opinio vera ne, an falsa sit .... sed id ago, scholasticas opiniones oportere a decretis sejungere.* Canus loc. cit.

§. XVI.

Si confutano altri argumenti di Monſignor Boſſuet contro la comun ſentenza delle Scuole Cattoliche ſu la preſente quiſtione.

SOMMARIO.

I. *Primo argumento di Monſignor Boſſuet. Cherici poſſon conſiderarſi in due modi. Come Cherici ſon liberi dalla ſoggezione a i Principi Laici. Come membri della Repubblica ſono in due modi ſudditi a i Principi. Si convince Monſignor Boſſuet colla ſua ſteſſa dottrina.*

II. *Altro argumento di Monſignor Boſſuet. Dall' aver gli Scolaſtici errato nelle coſe di fatto, peſſimamente ſi deduce, che abbiano errato nelle quiſtioni del diritto. Se comunemente aveſſero errato nelle quiſtioni del diritto ſpettanti alla Religione, averebbero eſpoſta la Chieſa in pericolo di errare.*

III. *Si convince di cattivo raziocinio Monſignor Boſſuet. Conſeguenze ſtrane, che dal ſuo diſcorſo ſi poſſon dedurre.*

IV. *Per qual cagione abbiano potuto comunemente errar gli Scolaſtici nelle materie di fatto.*

V. *Vani argumenti di Monſignor Boſſuet per provare, che gli Scolaſtici hanno errato nel diritto, ſi confutano. Opinione ſingolare di Giovanni di Parigi, che l' Imperadore poſſa deporre il Papa cattivo. Raziocinio di Monſignor Boſſuet.*

VI. *Dichiarazione della Facoltà di Parigi ingiurioſa a tutte le Univerſità del Mondo Cattolico, ed alle ſteſſe Univerſità di Francia.*

I. MA poiche Monſignor Boſſuet non può fare alcuna difeſa coll'autorità del Cano alla ſua corraggioſa propoſizione, biſogna pur vedere, ſe glie l' abbia ſaputa fare colle ſue proprie ragioni. Due argumenti egli reca per dimoſtrare, che non debba farſi alcun conto della ſentenza comune, non dico degli Scolaſtici, ma di tutti i Canoniſti ancora. *Chi mai degli Scolaſtici*, ei dice, *o pure de' Canoniſti non ha inſegnato, che i Cherici in neſſun modo ſono ſudditi a' Principi? Ma tuttavia oggi chi è mai, non dico tra' Cherici, ma tra' Religioſi, tra' Veſcovi, tra i Cardinali della Santa Romana Chieſa, il qual*

qual non confessi se esser suddito del proprio Re? (a) Così egli argumenta, e così argumentando dà carico a due generi di Persone. Ma io per discoprir l'aggravio, che loro fa, distinguerò quelle cose, che egli confonde, e darò luce alla verità, che egli cerca oscurare. I Clerici adunque in due guise possono considerarsi, cioè, come Clerici specialmente chiamati nella sorte del Signore, e ascritti alla milizia della Chiesa, e come membri della civil società. Nella prima guisa non sono, nè possono esser sudditi, di alcun Principe laico, nè per quello, che riguarda il ministero clericale, che a loro per divina ragione indipendentemente da ogni potestà laicale appartiene; nè per quello, che concerne la loro immunità, e la loro esenzione dal foro, e dalla giurisdizione de' laici, le quali ove non derivassero in essi dal diritto divino, certamente in essi discendono da tutta la civile, e canonica ragione: e in questo senso non troverà il Bossuet nè Clerico, nè Religioso, nè Vescovo, nè Cardinale de' nostri tempi, il quale osi affermare, che i Clerici sono sudditi a' Principi temporali; se pure non sono di quest' avviso i Clerici di Francia, i quali per ampliare il numero delle libertà della Chiesa Gallicana abbiano abbracciata questa misera servitù, rendendosi sudditi al foro temporale de' loro Principi, e rifiutando le leggi, ed i canoni, che gli rendono esenti da qualunque laicale possanza. Ma considerati poi i Clerici, come membri della civil società, essi hanno due sorti di soggezione a i loro Principi; positiva l'una, direttiva l'altra. Sono soggetti positivamente a i Re, quando essi uscendo fuor de' confini del proprio ministero, assumono la temporale amministrazione della Repubblica, servendo a' Principi del secolo nel governo dello Stato, e negli ufficj della Corte, e per questa via divengono loro sudditi non meno, che i Laici, non potendo in queste cose pretendere alcuna esenzione, nelle quali non come Clerici, ma come Laici puramente si esercitano: e l'istesso ancora dee dirsi per quello, che riguarda il Vassallaggio temporale, che i Clerici, come feudatarj hanno a i loro diretti Signori. Oltre di questa hanno ancora gli Ecclesiastici un altra soggezione direttiva, come membri della civil società al Principe, che la governa: per la qual soggezione sono obbligati ad onorare i Regi, ad osservare le pubbliche leggi, che alla Religione, al costume, e alla disciplina Ecclesiastica

[a] *Quis è Scholasticis, aut verò è Canonistis postremi ævi non id docuit, Clericos nullo modo Principibus esse subditos, tanta publici juris ignorantia tenebantur? At nunc quotusquisque est, non dico Clericorum, sed Religiosorum, Episcoporum, etiam Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, qui non S. subditus suis Regibus fateantur, salvis privilegiis, Ordini suo Ecclesiæ auctoritate concessis? &c.* Bossuet loc. cit.

non si oppongono, a proccurare la pace, e la tranquillità dello Stato, e a ſtringere la divozione, e l' affetto, e l' ubbidienza de' ſudditi verſo il loro Sovrano. E in queſti due ſenſi non troverà il Boſſuet nè Scolaſtico, nè Canoniſta, che pur ſia di qualche nome, il quale abbia negato, che i Cherici ſieno ſudditi a i loro Re. Sicchè dicendo egli, che tutti i Teologi delle Scuole, e tutti i Canoniſti degli ultimi tempi affermarono, che in neſſun modo i Cherici ſon ſudditi a i loro Regi, impone a due generi di perſone le più illuſtri, e le più coſpicue; e affermando poi, che oggi tutti i Cherici, Religioſi, Veſcovi, e Cardinali aſſeriſcono il contrario de' Canoniſti, e de' Teologi, impone manifeſtamente a tutto l' ordine della Cheriſia. E ſe Monſignor Boſſuet non vuol contraddire a ſe ſteſſo, non può ammettere altra ſoggezione negli Eccleſiaſtici verſo i loro temporali Signori, oltre di quella, che abbiamo accennata ne' due diviſati ſenſi, ſe pure con queſta ſoggezione vuol ſalvi, come egli dice, i privilegj de' Cherici conceduti al loro ordine per autorità della Chieſa. Imperocchè quali mai ſono queſti privilegj? Non già l' eſenzione dalla poteſtà de' Laici nel miniſtero chericale, e nell' uſo della loro ſpiritual giuriſdizione: poichè eſſi non hanno queſta eſenzione nè per privilegio, nè per autorità della Chieſa, ma l' hanno per legge invariabile di Criſto. I privilegj adunque conceduti agli Eccleſiaſtici giuſta il loro ordine per autorità della Chieſa, altri non ſono, ſe non quelli, che riguardano la loro eſenzione nelle temporali coſe dal foro, e dal giudizio de' laici, e la loro immunità da' peſi comuni della Repubblica, tolti quei caſi, ne' quali per l' intereſſe comune co' laici, o per lo vincolo della civil ſocietà, non ha voluto la Chieſa eſimergli da queſti peſi. Che ſe egli afferma di buon ſenno, che la Chieſa ha autorità di privilegiar gli Eccleſiaſtici, cioè, di eſimergli dalla giuriſdizione, e dalla poteſtà de' Principi laici nelle temporali coſe (mentre nelle ſpirituali, e in altre colle ſpirituali conneſſe ſono eſenti per legge divina), averebbe potuto vedere non da i Teologi, e da' Canoniſti degli ultimi tempi, ma da cento Canoni della Chieſa ſpiegata queſta eſenzione, e queſta indipendenza de' Cherici dalla poteſtà de' Principi laici. Ma ſe egli poi vuole con alcuni moderni Franceſi, che queſti privilegj degli Eccleſiaſtici, tuttoche addottati ne' Canoni, riconoſcano come loro fonte l' autorità de' Principi, a cui unicamente appartenga l' eſentare i Cherici dal temporal loro potere, e torr' a queſti quando lor piace ogni tale eſenzione, non occorreva, che per isfuggire l' invidia di tutto l' Ordine Chericale nell' affermare, che i Cherici ſono ſudditi a i loro Principi, ſoggiungeſſe

quelle

quelle parole: *salvis privilegiis, Ordini suo Ecclesiæ auctoritate concessis*: mentre la Chiesa non ha secondo lui alcuna autorità di privilegiare, o di esentare i Cherici da questa soggezione. Or se egli poi trovi conformi a questo suo sentimento tutti gli Ecclesiastici de' nostri tempi di qualsivoglia grado, e condizione, lo lascio considerare a chi non prevenuto nelle sole idee, che regnano oggi nella mente di alcuni Scrittori Francesi, ha qualche notizia de' sentimenti non solo de' Romani Teologi, e Canonisti, ma degli altri Teologi del Mondo Cattolico in questo punto.

II. Non dissimile a questo è l' altro argumento, che egli reca per discreditare l' universal consenso delle cattoliche scuole, adducendo le false donazioni di Costantino, e di altri Imperadori fatte alla Romana Chiesa, e le false decretali degli antichi Romani Pontefici, e altre somiglianti imposture, le quali per lo spazio di molti secoli da tutti i Teologi, e Canonisti, ed Istorici furono come cose certe, e incontrastabili riputate, tanta era in loro l' ignoranza del diritto comune (*a*). Ma quì ancora così discorrendo senza distinguer cosa da cosa, ciò, che è fatto da ciò, che è diritto, ha voluto far credere questo dotto Prelato, che egli non poteva in altra guisa difender la sua causa, che con oscurare in tutte le maniere possibili la verità. Convien dunque far conoscere quanta gran differenza vi abbia tra quello, che i Teologi delle Scuole hanno semplicemente asserito come cosa di fatto, e quello, che hanno esaminato, e costantemente risoluto come cosa di diritto. Gli Scolastici, e i Canonisti, siccome quelli, il cui studio era tutto inteso a disaminare, e risolvere le controversie del diritto, poco solleciti furono intorno a' fatti, e si lasciarono trasportare dall' error comune degli Storici, così in que' fatti accennati dal Bossuet, come in altri, che il sagace discernimento de' nostri tempi ha discoperti favolosi. Ma in questa guisa non può discorrersi intorno a i punti del diritto: e se egli mai creduto avesse, che tutti i Teologi delle cattoliche scuole avessero errato in materia di diritto, e di diritto divino, a cui appartiene la nostra controversia, dove si tratta, se abbia la Chiesa dalla divina istituzione del Figliuolo di Dio la potestà di deporre i Principi eretici, averebbe soggettato a gravissime censure il suo divisamento, siccome quello, che sottopone a pericolo di errore l' istessa Chiesa infallibile. Imperocche se tutti i Teologi, trattandosi di domma, e di controversia appartenente al diritto divino, errano in quello stesso, in cui sono stati di concorde, e fermo giu-

(*a*) Bossuet. loc. cit.

giudizio, certamente espongono la Chiesa a pericolo di errare (*a*); e se Dio stesso non discoprisse il loro errore in questa materia, mancherebbe nelle cose necessarie al Popolo Cristiano (*b*), come ottimamente Melchior Cano divisa. E la ragione di questo è chiarissima; conciosiacosache, come l' istesso Cano insegna, i Teologi delle scuole essendo succeduti a i Padri, e agli antichi Teologi, essi ancora portano la tradizione. E però, se tutti universalmente, e per lo corso di più secoli, anzi in ogni tempo hanno insegnato discendere dalla divina istituzione la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi, in questo punto non possono aver errato, perche sarebbono mancati nella cognizione del diritto divino, ed averebbono potuto indurre in errore la stessa Chiesa, la quale, come il citato Melchior Cano osserva, per trecento, e più anni fino al Concilio Trentino, se alcune Eresie condannò, se pronunciò decreti intorno alla fede, o a' costumi, nell' uno, e nell' altro fu grandemente ajutata dalla dottrina, e dalla autorità degli Scolastici (*c*).

III. Vada ora Monsignor Bossuet, e metta ad un medesimo rango la donazione di Costantino, e la potestà della Chiesa sopra i Regni temporali de' Principi eretici. Nella medesima guisa potrà mettere a un ruolo con questa falsa donazione il primato del Romano Pontefice, la visibilità, infallibilità, e la potestà spiritual della Chiesa, la necessità delle tradizioni, e tanti altri dommi, che in più Concilj contro gli errori di Wicleffo, di Giovanni Hus, di Lutero, e di Calvino la Chiesa ha dichiarati col sussidio, e coll' autorità delle Scuole. Ma egli potea ben conoscere l' immensa distanza, che v' ha tra l' antecedente, e la conseguenza del suo discorso. Io porrò in forma il suo argumento, acciocche meglio si scorga la sua debolezza. Gli Scolastici, e i Canonisti credendo vera la donazione di Costantino, hanno errato; adunque credendo, e affermando discender nella Chiesa per diritto divino la potestà di deporre i Principi eretici, hanno errato. A questo modo egli può tirare quante conseguenze vuole, e provare, che i Teologi hanno errato in ogni cosa. Ma la gran disparità tra l' antecedente, e il conseguente, si può vedere riducendo a i proprj termini il suo

[*a*] *Si qua in quæstione universi Theologi eadem inter se concinunt, profectò si in eo errant, Ecclesiam item periculo errandi exponunt.* Melchior Canus lib. 8. cap. 4. Concl. 3.

(*b*) *Atquè Deus ipse si Theologorum omnium errorem non aperiret, in necessariis Christiano Populo deesset.* Canus loc. cit.

(*c*) *Quippe trecentos ab hinc annos, si quas Ecclesia hæreses condemnavit, si qua de fide, & moribus decreta tulit, in utrisque Scholasticorum subsidio, & diligentia vehementer adjuta est.* Canus loc. cit.

il ſuo medeſimo argumento, e così diſcorrere. I Teologi, e i Canoniſti hanno errato in un fatto di mera ſtoria, che eſſi non hanno eſaminato, ma puramente riferito ſul rapporto degli Storici; adunque hanno errato ancora in un punto di diritto divino, che eſſi hanno eſaminato, ſe ſia conforme alla divina iſtituzione del Figliuolo di Dio. Chi non vede la vanità, e la leggerezza di queſto diſcorſo? Anzi chi non oſſerva, che doverebbe dedurſi tutto il contrario di quello, che il Boſſuet inferiſce?

IV. In fatti coſa molto proclive è ſtata, che gli Storici ne' ſecoli meno eruditi abbiano comunemente errato in qualche fatto; poiche eſſi per mancanza di notizie, o di libri non eſaminando l'origine della coſa, hanno ciecamente ſeguito il primo, che ne fu l'inventore. Non così gli Scolaſtici nelle materie ſpettanti al diritto, che anzi tanto lungi dal ſeguitar l'uno l'altro, che gli uni hanno richiamato a rigoroſo eſame il ſentimento degli altri, i ſecondi hanno cercato d'impugnare le opinioni de' primi, e per queſto capo ſon nate tra loro infinite controverſie, che han diviſa la Scuola in varie ſette, e fazioni, come Tomiſti, Scotiſti, Nominali, Neutrali, e che sò io. Onde è, che quando tutti in un punto convengono, non può eſſer ſe non vero il comun ſentimento, come quello, che viene eſpreſſo dalla forza della verità; e ſe è intorno a materia di domma, convien credere, che ſia ſtato da tutti conoſciuto conforme alla divina ragione manifeſtata dalla tradizione.

V. Da tutto ciò ben può comprenderſi, che ſenza alcuna ragione, e con molta ingiuria aſcrive Monſignor Boſſuet il conſenſo delle ſcuole nella noſtra ſentenza alla ignoranza de' Teologi, e de' Canoniſti intorno al pubblico diritto: e che più vano di ogni altro è l'argumento, che egli reca in prova del ſuo detto: imperocche, dic' egli, ſiccome per l'imperizia delle coſe Eccleſiaſtiche errarono intorno al diritto de' Principi, così ignorarono il diritto de' Pontefici; e ſiccome affermarono, che i Regi poſſono eſſer depoſti da' Papi, così aſſerirono, che i Papi ancora poſſono eſſer depoſti da' Regi, e da' Sinodi particolari. Onde ſe in queſto non meritan fede, non la meritano neppure in quello (a). Ma averebbe pur dovuto dire chi ſono ſtati coloro, e quanti, che hanno oſato affermare, che da i Regi poſſono i Papi eſſer depoſti, e che hanno lodate le geſta di Ottone I. contro Giovanni XII. Io certamente non trovo chi abbia oſato tal coſa affermare, ſe non qualche Sciſmatico, o qualche Eretico, o qualcun miſero, e igno-

(a) Boſſuet loc. cit.

e ignorante Scrittore riprovato comunemente da tutti. In somma nessun Teologo anche d'infimo nome rinverrà egli, che tal sorta di opinione abbia recata, se pure non vuol mettere in campo Giovanni di Parigi, il quale difendendo il Re Filippo, come si è detto, nel fiero contrasto, che ebbe quel Principe con Bonifacio, e costretto dalla forza della verità a confessare, che potea il Papa casualmente, e indirettamente deporre l'Imperadore, per far onta alla Sede Apostolica si avvisò di dire, che potea l'Imperadore accidentalmente ancor esso, e indirettamente deponere il Papa, come riferisce Jacopo Almaino, opponendo per altro al costui parere la sentenza di Ocamo, che egli abbraccia, e difende (*a*). Adunque (questa è la forza dell'argumento di Monsignor Bossuet) se alcuni pochi Scrittori pregiudicati dallo Scisma, dall'Eresia, o da una supina ignoranza, o da una cieca passione non meritan fede in affermando, che i Papi possono esser deposti da i Re; non doveranno neppur meritar fede tutti i Teologi più santi, più dotti, e più illustri delle cattoliche scuole, tutti i Canonisti, e Giurisprudenti più rinomati, e tutti gli Storici Ecclesiastici più famosi, in asserendo, che i Regi possono esser deposti da' Papi. Quando egli tragga di buon senno questa conseguenza, io non veggo come in cosa cotanto seria si possa più di proposito delirare. Ma poiche questo Scrittore s'ingegna di porre in discredito l'autorità somma della Scuola, acciocche con quel nome, che egli meritamente per altre opere si è guadagnato, non metta in credito questo disprezzo, egli è bene di far sapere con Melchior Cano, *che sono, e furono sempre infra loro queste due cose connesse, dopo che la Scuola fu istituita, il disprezzo della scuola, e le pesti dell' eresie* (*b*).

VI. Ma egli tuttavia non si perde di coraggio, e alla torrente universale delle cattoliche scuole pretende far argine colla fresca, e degenere autorità della Scuola sola di Parigi così nella censura da lei fatta l'anno 1626. contro il libro del Santarelli, come negli articoli da lei dichiarati l'anno 1663., *colle quali cose*, dic' egli, *la sagra Facoltà non solamente professa, che la sentenza di deporre i Regi per cagion di eresia non si dee tra i certi decreti riferire, ma ancora deesi apertamente rigettare, e con note atroci fulminare* (*c*). Ma intorno alla

(*a*) Almainus de Potest. Eccles. & Laic. quæst. 2. ad caput 8. Doctoris Ocham.

(*b*) *Connexæ quippè sunt, ac fuere semper post natam scholam, scholæ contemptio, & hæresum pestes.* Melchior Canus lib. 8. cap. 8.

(*c*) *Quibus omnibus sacra facultas non modò profitetur, sententiam de deponendis etiam hæresis causâ Regibus, non esse inter certa placita referendam, sed etiam planè rejiciendam, notisque atrocibus configendam.* Bossuet.

alla cenſura contro il libro del Santarelli fatta dalla Sorbona l'anno 1626. già ſi è detto, che eſſa allora condannando il libro, il quale per altre propoſizioni poco grate agli orecchj della Francia forſe potea eſſer condannato, non dichiarò in conto alcuno il ſuo ſentimento intorno al punto della preſente controverſia. Ma ſia pure, che eſſa allora dichiaraſſe apertamente il ſuo falſo parere, come lo dichiarò negli articoli del 1663. che fia per queſto? Pretende egli coll' autorità della Sorbona apertamente degenerante dagli iſtituti, e dagli inſegnamenti de' ſuoi maggiori, abbattere il conſenſo comune di tutto il Mondo cattolico? Pretende farci ſpavento, perche la Facoltà di Sorbona decretò la noſtra ſentenza degna di eſſer notata con atroci cenſure, *notis atrocibus configendam*? Ma sà egli contro chi vanno a cadere queſte note, e queſta atrocità d' ineſorabil giudizio? Primieramente contro tutte le altre Univerſità, e Accademie del Mondo cattolico; e poi contro tutti i Dottori più ſanti, e più dotti, che per lo corſo di molti ſecoli illuſtrarono l' iſteſſa Univerſità di Sorbona, da che ella fu iſtituita: contro i Santi Padri de' moderni Sorboniſti Giovan Gerſone, Giovanni Maggiore, e Jacopo Almaino: contro i primi due Ordini del Regno di Francia, cioè, contro tutto il corpo del Clero, e tutto il corpo della Nobiltà, i quali nell' adunanza degli Stati Generali del 1615. pugnarono per la noſtra ſentenza contro la Camera del terzo Stato.

§. XVII.

S' impugnano le riſpoſte di Monſignor Boſſuet alle autorità de' Concilj Generali Lateranenſi terzo, e quarto.

SOMMARIO.

I. *Decreti de' Concilj Lateranenſi III., e IV. fatti da' Padri, ſi riferiſcono all' autorità de' Principi ſecondo il Boſſuet. Le depoſizioni decretate in queſti Concilj, ſecondo il medeſimo, riguardano i Principi Feudatarj, e non Sovrani, e furon fatte per volontà de' Sovrani. Si dimoſtra queſti decreti eſſer ſtati fatti per autorità della Chieſa. Autorità di San Leone ſpiegata. Depoſizioni de' Principi decretate in queſti Sinodi ſpettano al giudizio ſacerdotale.*

II. *Aſſoluzioni dal giuramento di fedeltà preſcritte ne' canoni, appar-*

tengono all' autorità della Chiesa. Ad essa privativamente spetta la cognizioue del giuramento.

III. *Principi temporali possono annullare i giuramenti de' sudditi, ma non possono assolvergli da' giuramenti. Si prova questa distinzione di atti. Errore del Grozio in questo punto. Principi Romani facevan grazia de' giuramenti per autorità del Sacerdozio, che assumevano insieme coll' Imperio. Imperadori antichi aveano il Pontificato Massimo: per l' autorità di questo conoscevano delle cose sagre, e similmente de' giuramenti. Prelati della Chiesa non assolvono da' giuramenti per volontà de' Principi, ma per autorità delle chiavi. Fatto narrato da Evagrio sù questo punto.*

IV. *Decreti de' Concilj Lateranensi comprendono tanto i Signori Feudatarj, quanto i Sovrani. Dal poter della Chiesa sopra i Principi Feudatarj si deduce il potere di essa sopra i Sovrani.*

V. *Assoluzione dal giuramento per causa di Religione. Debito di fedeltà de' Vassalli può cessare per molte politiche ragioni senza necessità di assolvergli dal giuramento. Per cause politiche può cessare l' obbligazione del giuramento. Per causa di Religione è necessaria l' assoluzione, e perche. Assoluzioni decretate ne' Concilj per causa di Religione non riconoscono il lor vigore dall' autorità, o dal consenso de' Principi.*

VI. *Ragione addotta da Monsignor Bossuet perche i Principi Sovrani consentirono, che i Concilj decretassero le loro deposizioni, impugnata: si dimostra militare contro di lui.*

I. RIspondendo Monsignor Bossuet all' autorità de' Concilj afferma, che i decreti fatti ne' due Generali di Laterano III., e IV. contro i Principi eretici, di deposizione, di confiscazione di beni, e di altre pene temporali, non furon fatti per autorità delle chiavi, o per apostolico potere, ma per concessione de' Principi, dalle cui costituzioni contro gli Eretici resta ajutata la Chiesa per vantaggio della Religione: onde è, che trovandosi in que' due Concilj presenti i Principi per mezzo de' loro Legati, comeche per riverenza della Religione que' decreti pubblicati fossero a nome del Concilio, contuttociò ebbero tutto il vigore dalla civil potestà, e tutta la forza dal consenso de' medesimi Principi (*a*). Soggiunge, che trattandosi in que' Concilj non di Principi di suprema sovranità, ma di Signori Feudatarj, la deposizione di questi fu decretata per consenso, e per

(*a*) Bossuet defensio declarationis Cleri Gallicani part. 2. lib. 8. cap. 1.

e per autorità de' Signori principali (*a*). Rende però questa giustizia, che ivi non si parli solamente di Feudi Ecclesiastici soggetti all' alto temporal dominio del Papa, come alcuni han creduto, ma che i decreti si stendano a tutti i Feudi in generale (*b*). Ma se così è, trovandosi questi decreti stabiliti per Canoni sottoscritti da' Padri di que' Concilj, io non sò come mai potremo noi distinguere ne' sagri Concilj quelle cose, che sono determinate per autorità della Chiesa, e appartengono al suo potere, da quelle, che sono stabilite per concessione de' Principi, e spettano alla lor civil potestà. Chiunque averà voglia di attribuire alla possanza de' Laici tutte quelle cose, che ne' Generali Concilj sono state decretate per autorità della Chiesa, potrà usare questa risposta, e dire, che essendosi trovati in quelle sagre adunanze i Principi Laici, o per se stessi, o pe' loro Legati, ciò, che trovasi prescritto in materia di disciplina, fu per costor concessione, e cosa del lor potere, benche per riverenza della Religione se ne attribuisse il nome, e l' autorità al Concilio. Nè punto giova a confermare questa vana interpetrazione di Monsignor Bossuet il testo di San Leone allegato da' Padri del III. Concilio Lateranense, cioè, che la disciplina Ecclesiastica contenta del giudizio sacerdotale non viene a sanguinose vendette, ma tuttavia rimane ajutata dalle costituzioni de' Principi, acciocche gli uomini per timor del supplicio cerchino il rimedio salutare (*c*): imperocche nessuno si è mai sognato, che la Chiesa nel deporre i Principi apostati dalla Fede possa colle sue mani impugnar l' armi, ed eseguire sanguinose vendette. Ella in questo caso si contenta del giudizio sacerdotale, dichiarandogli per l' Eresia caduti dalle ragioni del Principato, e lascia poi alla potestà laicale, e alla spada degli altri Principi l' impugnar colla forza i Signori deposti, acciocche, o con leggi, o con armi venga ajutata nell' eseguimento del suo giudizio. Venendo adunque al caso nostro, acciocche i Decreti penali di que' due Concilj contro i Principi eretici, o fautori dell' Eresia, fatti da i Padri col consenso de' Principi, non sien pure, e ignude provisioni laicali attribuite per sola pompa a' Sacerdoti, è necessario, che in essi vi riluca il giudizio sacerdotale, cioè

(*a*) Ibid.

(*b*) *Non desunt, qui putent, ea, quæ in his Conciliis de Feudis decernuntur, ad feudos tantum Ecclesiasticos pertinere; nos generatim dicta ad omnes pertinere non refugimus, & Principum consensione decreta ostendimus.* Bossuet ibid. cap. 4. seu 3.

(*c*) *Licet Ecclesiastica disciplina sacerdotali contenta judicio, cruentas non efficiat ultiones, Catholicorum tamen Principum constitutionibus adjuvatur, ut sæpe quærant homines salutare remedium, cum corporale super se metuunt evenire supplicium.* S. Leo Epist. 93.

quel giudizio, che è proprio ſol della Chieſa. Ma dove conſiſterà il giudicio ſacerdotale, ſe le diſpoſizioni de' Principi eretici, che ivi unicamente ſi decretano, appartengono al giudizio, e alla poteſtà laicale? Se adunque non ſi vuol dire, che i canoni di que' Concilj foſſero mere leggi politiche, e civili diſpoſizioni, converrà confeſſare, che i Padri nel dichiarar depoſti i Principi eretici eſeguiſſero il giudizio ſacerdotale, e i Principi nel conſentire a queſti decreti, ajutaſſero la ſentenza de' Sacerdoti.

II. Ma ſia pur queſta una oſſervazione di poco momento. Monſignor Boſſuet fa menzione ſolamente delle depoſizioni, che ivi indirettamente ſi toccano, ma tace poi le aſſoluzioni de' ſudditi dal giuramento, e da ogni altro debito di fedeltà, intorno alle quali ſi aggirano direttamente que' canoni Lateranenſi. Certo è, che nel III. ſi dichiarano aſſoluti dal debito di fedeltà, e da ogni altro vincolo i ſudditi di que' Principi, che perſevereranno nell' Eresìa. Nel IV. s' ingiunge al Metropolitano, che co' Veſcovi Provinciali fulmini la Scomunica contro i Principi fautori dell' Eresìa, e perſeverando queſti nel diſprezzo della cenſura, ſi ordina di avviſarne il Sommo Pontefice, acciocche d' allora dichiari aſſoluti i coloro ſudditi dal giuramento di fedeltà (*a*). Or io vorrei ſapere, ſe queſta aſſoluzione dal giuramento, o queſta dichiarazione ſia materia d' iſpezione laicale, ovvero giudizio di conoſcimento Eccleſiaſtico: ſe appartenga unicamente alla poteſtà della Chieſa, ovvero ſpetti alla poſſanza civile. Poſſo ben però credere, che Monſignor Boſſuet, come uomo Cattolico, e bene informato delle ragioni del Sacerdozio, averà tenuto per coſtante domma, che queſta cognizione unicamente, e privativamente appartiene alla poteſtà delle chiavi, e al giudizio della Chieſa, cui è proprio *de juramenti Religione cognoſcere* (*b*). I Principi adunque, che per ſe ſteſſi, o per mezzo de' loro Legati furono preſenti a que' Concilj, non poteron dare alla Chieſa una facoltà, che eſſi non aveano, ne può a loro in modo alcuno appartenere; e perciò il loro conſenſo non fu altro, che una confeſſione, che ferono, di riconoſcere nella Chieſa queſto potere. Or ſe i Principi laici confeſſavano allora, che la Chieſa avea poteſtà di aſſolvere i ſudditi de' Principi eretici dal giuramento di fedeltà, per qual cagione Monſignor Boſſuet in un' Opera così proliſſa ſi è tanto affaticato, acciocche i Principi ora la neghino?

III. Quì però ad oggetto di non prender abbaglio in materia così importante, biſogna oſſervare, che altro è annullare, e condonare un giu-

(*a*) Vide ſupra num. 25. (*b*) Innocentius III. Cap. *Novit*, 13. de Judiciis.

giuramento fatto da altrui, altro è assolvere altrui dal giuramento, cioè sciorlo dal vincolo, che lo stringe con Dio; e dove non ben si miri alla distinzion di questi atti, si può incorrere in grave errore. I Principi adunque, e tutti coloro, che hanno potestà sopra altrui, nelle materie cadenti sotto il loro potere possono annullare i giuramenti de' loro soggetti. Così il Principe può cassare i giuramenti de' sudditi, il Padre quei de' Figliuoli, il Padrone que' de' servi, e il Marito quei della Moglie (*a*): e la ragione di questo si è, poiche ogni tal giuramento s' intende sempre fatto salva l' autorità de' Superiori, cui son soggetti coloro, che giurano (*b*). Quindi è, che questo giuramento non stringe l' uomo con Dio, se non dipendentemente dal consenso, e dall' autorità di quelli, che hanno potestà così sopra le persone, che giurano, come sopra la materia, sopra cui cade il giuramento, e però possono eglino il giuramento cassare, anzi negando il loro consenso, lo cassano senzache faccia di mestiero di alcuna dichiarazione. Così similmente può ciascheduno, in cui favore sia stato fatto da altri alcun giuramento, condonarlo, e rimetterlo (*c*): imperocche ogni giuramento, che riguarda il favore altrui, porta seco la condizione, se quello, in cui prò è stato fatto, lo voglia accettare (*d*). E perciò questo giuramento non legando l'uomo con Dio, se non dopo l' accettazione di colui, in cui prò è stato fatto, può egli condonarlo, e condonandolo non scioglie alcun vincolo, che già fosse nel giurante con Dio, ma impedisce solamente, che questo legame non nasca. Ma l' assolver poi dal giuramento importando il disciorre un legame, ed un debito già contratto dall'uomo con Dio, non può appartenere, se non alla potestà del Sacerdozio, cui privativamente appartiene il conoscere degli atti di Religione, tra i quali il giuramento già posto in essere, è annoverato. Quindi non bene avvertendo Ugone Grozio alla distinzion di questi atti, dopo aver ragionato della annullazione del giuramento, la quale può farsi da qualunque superiore rispetto i suoi soggetti per cagione della materia a lui sottoposta, malamente soggiunge, *che con questo fondamento si posson difendere le assoluzioni de' giuramenti, che si facea-*

[*a*] Suarez de Relig. Tom. 2. tract. 4. lib. 2. Cap. 38. Sanchez de Præcept. Decal. Lib. 3. cap. 2. n. 19. Gonzalez in 2. Decret. cap. *Ex administrationis, de jurejurando* num. 8. in fine.

(*b*) Cap. *Venientes* 19. *de jurejurando* Can. *Florentinum*. 85. distin. Suarez, Sanchez, & Gonzalez loc. cit.

(*c*) L. final. ff. qui, & a quibus cap. 2. de Sponsal. Germonius. lib. 2. animadvers. c. 5. Marka de Jurisdict. p. 4. Cent. 1. Casu 72. n. 23.

(*d*) Suarez loc. cit. cap. 39. n. 5. P. Surdus Consil. 364. n. 25. seu ut in l. 2. ff. de in diem addict. Gonzalez loc. cit.

si faceano una volta da' Principi, e che ora per volontà di essi Principi, acciocchè si abbia maggior riguardo alla pietà, da i Prelati della Chiesa si esercitano (*a*): imperocchè è falso, che i Principi una volta assolvessero da i giuramenti, ed è falso similmente, che ora da quelli assolvano i Presidenti della Chiesa per volontà degli stessi Principi: e la legge ultima, che egli allega del libro cinquantesimo de' digesti al titolo primo riferita da Papirio Giusto (*b*), non prova, che i Principi per mera autorità del principato assolvessero da' giuramenti. Imperocchè se ben ivi riferisce Papirio, che gli Imperadori M. Antonino, e L. Vero rescrissero, che essi faceano grazia del giuramento a colui, il quale avea giurato di non intervenire ad alcun Ordine, e di poi era stato creato DUUMVIRO (*c*), non dice però, che que' Principi facessero questa grazia per diritto della potestà Imperiale, essendo certo, che essi la potean fare per ragione della potestà Pontificale, o del Pontificato Massimo, che tutti gli Augusti indispensabilmente coll' Imperio assumevano, e per lo qual Sacerdozio sommo, aveano diritto sopra tutte le sagre, e religiose cose. Ma che poi gli Augusti, i quali aveano insieme comune l' Imperio, avessero ancor comune il Pontificato Massimo, è cosa più che nota ne i marmi, e nelle medaglie, che le memorie di M. Antonino, e L. Vero, di Balbino, e Puppieno, de' due Filippi, di Diocleziano, e Massimiano ci han conservato. E' certo ancora, che coloro, i quali dagli Augusti erano creati Cesari, e destinati alla successione dell' Imperio, insieme con quest' onore venivano inaugurati con alcun sacerdozio, ed ascritti al Collegio de' Pontefici, come chiaramente costa dalle medaglie di Druso il minore, di Marco Aurelio ancor giovane, di Massimo, di Salonino, e di altri, nelle quali o il nome di Pontefice si legge, o i vasi, e gli strumenti pontificali ne i rovesci di esse si veggono. Avendo adunque i Romani Principi alla potestà somma dell' Imperio la somma potestà del sacerdozio congiunta (*d*), siccome in vigore di questa molte cose disposero intorno alle sagre, e religiose cose, a i riti de' sepolcri, alla consagrazione de' sagri luoghi, come si ha da molte leggi riportate nelle pandette (*e*): le

(*a*) *Atqui ex hoc fundamento defendi possunt absolutiones juramentorum, quæ olim a Principibus, nunc ipsorum voluntate, quo magis cautum sit pietati, ab Ecclesiæ Præsidibus exercentur.* Grotius de jure bell. & pac. lib. 2. Cap. 13. §. 20. n. 2.

[*b*] L. ult. ff. ad municipalem.

(*c*) *Imperatores Verus, & Antoninus rescripserunt gratiam se facere jurisjurandi ei, qui juraverat se ordini non interfuturum, & postea* DUUMVIR *creatus esset.* Ex Papirio Justo lib. 2. de Constitutionibus. l. final. ff. ad municipal.

(*d*) Bulengerus de Imperat. lib. 1. Cap. 13. Revardus lib. 5. variar.

(*e*) L. sacra 9. §. 1. ff. de rer. divis. l. fin. ff. ut in possess. legat. l. ossa 8. in princ. ff. de Relig. Dom.

le quali cose da Cicerone nel libro secondo delle leggi sono narrate, ed ascritte al diritto del sacerdozio Romano; così in vigore della medesima autorità facevan grazia de' giuramenti sciogliendogli, o dispensandogli: essendo cosa certa, che siccome appresso i Romani apparteneva al diritto pontificale la cognizione de' giuramenti, come dimostrano Scrittori (*a*) riferiti dal Gonzalez (*b*), e si raccoglie manifestamente da Plauto nel Rudente, dove Gripo rimproverando a Labrace, che non gli atteneva ciò, che gli avea giurato di dare, gli risponde Labrace:

Giurar mi piace: al mio spergiuro forse
Pontefice tu sei per giudicarlo (*c*)?

Così ancora apparteneva a i Pontefici lo sciogliere i giuramenti; per la qual cosa erra il Grozio nell' asserire, che queste assoluzioni si facevano prima da' Principi, intendendo, che essi le facessero in vigore della potestà principale; e molto più gravemente erra in affermando, che oggi si eseguiscono queste assoluzioni da i Prelati della Chiesa per volontà de' Principi: imperocchè i Pastori della Chiesa l' esercitano per un' autorità superiore a quella de i Principi della terra, cioè per quella autorità di sciorre, e di legare, che Cristo Signor nostro concesse loro. Onde siccome in vigore di questa potestà possón disciorre i vincoli de i voti fatti a Dio, così ancora il legame de' giuramenti. In prova di che, lasciando andare le infinite testimonianze, che io potrei addurre de' Teologi, e de' Canonisti, in materia per altro si nota, sarò contento di recarne un fatto de' meno vulgari. Racconta Evagrio Scolastico Scrittore del sesto secolo nella sua Ecclesiastica Storia, che essendosi le Legioni di Maurizio Imperadore, le quali guerreggiavan co' Parti in Oriente, rivoltate contro Prisco loro Comandante generale, disgustate dalla costui superbia, e alterigia, ed avendo costretto per forza Germano altro Capitano a prender le insegne imperiali, risolvè Maurizio spedire all' Esercito Firmico per rimetter in ufficio le milizie, e porsi alla lor testa per comandarle; ma che i soldati non solo non vollero riceverlo, ma discacciatolo giurarono ancora di non mai riceverlo per loro Duce. Per la qual cosa avendo l' Imperadore mandati altri Personaggi senza profitto, deliberò di spedirvi Gregorio Vescovo di Antiochia Prelato di molta autorità, ed attissimo a i gran maneggi, il quale giunto a i militari alloggiamenti parlò con tal efficacia

(*a*) Revardus lib. 2. var. Cap. 3. Osualdus ad Donel. lib. 24. Cap. 17. litt. Q. Arrias a Mesa lib. 3. var. Cap. 31. n. 3.

(*b*) Gonzalez in 2. decret. Cap. 2. de Judiciis.

(*c*) *Libet jurare, tu ne meo Pontifex perjurio es?* Plautus in Rudent. Act. v. scen. III.

cacia a' ſoldati, che eglino dopo aver cercato tempo a deliberare, di lì a poco tornati ſi poſero totalmente nel ſuo arbitrio; ed avendo Gregorio propoſto loro Firmico, acciocche lo domandaſſero per loro Capitano, riſpoſero, che eſſi, e tutto l' Eſercito ſi eran aſtretti con grave giuramento a non riceverlo. Allora il Prelato ricordando a' ſoldati le divine parole, e dicendo, che eſſendo egli Veſcovo avea ricevuta poteſtà di ſciorre, e di legare in Cielo, ed in Terra, gli aſſolſe dal giuramento, e li riduſſe all' ubbidienza di Maurizio. Ma è bene ſentire l' iſteſſo Evagrio, che così ſcrive: *Venivano adunque non molto dopo* (i ſoldati) *ponendo ſe ſteſſi nelle mani del Sacerdote, ed egli nominando loro Filippico, acciocche eſſi lo domandaſſero per loro Duce, diſſero, che intorno a queſto con tutto l' Eſercito ſi trovavano ſtretti da grave giuramento. Ma egli non perdendo tempo, ne in alcun modo ſopraſſedendo diſſe, ſe eſſer Sacerdote per divina conceſſione, ed aver poteſtà di ſciorre, e di legare in Cielo, ed in Terra* (a). Or quì laſciando di conſiderare, ſe queſto giuramento foſſe, o non foſſe valido, conſidero ſolamente, che Gregorio Antiocheno ſenza entrare in queſta materia riputò atto della poteſtà ſacerdotale diſcendente in lui dall'autorità delle chiavi concedutali da Criſto, ſciogliere il vincolo de' giuramenti. Dal che chiaramente appariſce, che queſto atto appartiene alla poteſtà delle chiavi, e che perciò ſenza alcun fondamento aſſeriſce Monſignor Boſſuet, che le aſſoluzioni decretate in queſti Sinodi, de' quali parliamo, procedeſſero dalla poteſtà de' Principi. Nè gioverebbe il dire, che i Principi non dierono queſto potere alla Chieſa, ma conſentirono bensì, che l' eſercitaſſe: imperocche a ſentimento di queſto Prelato non avendo la Chieſa ricevuta poteſtà da Criſto di aſſolvere i ſudditi altrui dal giuramento di fede, inutile ſarebbe ſtato queſto conſenſo de' Principi, acciocche la Chieſa poteſſe eſeguire queſta autorità, che ella non avea da Criſto, nè potea avere dagli ſteſſi Principi, e del tutto nulle, ed invalide le diſpoſizioni di queſti Concilj intorno alle riferite aſſoluzioni ſarebbono ſtate.

IV. Nè minore inſuſſiſtenza ha l' altra riſpoſta di queſto Scrittore, cioè, che in que' Concilj non parloſſi de' Principi di ſupremo dominio, ma ſolamente di Feudatarj: imperocche oltre il non farſi nel

(a) Ἦκον τοίνυν οὐ μετὰ πολὺ σφᾶς αὐτὰς τῷ ἱερεῖ ἐγχειρίσαντες, καὶ δῆπα Φιλιππικὸν αὐτοῖς ἐξονομάσαντος, ἵν' αὐτοὶ στρατηγὸν σφίσιν ἐξαιτήσωσιν, ὅρκοις δεινοῖς ἔφασκον περὶ τούτου διομοσασθαι, καὶ τὸ σύμπαν στράτευμα· ὁ δὲ μὴ πρὸς τοῦτο μελλήσας ἢ ὅλως ἐλινύσας, ἱερεὺς ἔφη καὶ συγχώρησιν εἶναι, ἐξουσίαν τε ἔχειν λύειν, καὶ δεσμεῖν ἐπὶ γῆς τε, καὶ οὐρανοῦ. Evagrius lib. VI. Hiſt. Eccleſ. Cap. XII.

nel III. Lateranenſe diſtinzione alcuna tra il Principe di alta ſovranità, e il Principe feudatario, come pure ſarebbe ſtata neceſſaria da farſi, egli è certo, che nel IV. ſotto Innocenzo III. furono ancora compreſi i Signori principali, cioè ſupremi: imperocche ivi ſi decreta bene, che il Sommo Pontefice dichiari ſciolti dal debito di fedeltà i vaſſalli del Principe eretico, ed eſponga la di lui terra ad eſſer occupata, e ſenza contraddizione poſſeduta da' Cattolici, *ſalvo il diritto del Signor principale*: ma ſi ſoggiunge queſta riſerva, *purche egli ſopra di queſto non faccia alcun' oſtacolo, ne opponga alcuno impedimento*: e poi ſi determina, che la ſteſſa legge debba *ancora oſſervarſi* in riguardo di que' Principi temporali, che non hanno ſopra di loro Signori principali, cioè, che ſono ſupremi (*a*). Chiaro è dunque, che quì ſi tratta così de' Signori feudatarj, come de' ſupremi; e che tanto quelli, come queſti, ſono compreſi ſotto una medeſima legge. Oltre di che non v' ha maggior ragione, per cui la Chieſa abbia queſto potere ſopra i Principi feudatarj, e non l' abbia ſopra i ſovrani: e potendo ſciorre dal debito di fedeltà i ſudditi del Feudatario per cauſa di Religione, non ſi sà perche non poſſa aſſolvere per la ſteſſa cagione i ſudditi diretti del ſupremo Signore, il quale ha anche diritto di ſovranità ſopra i ſudditi del Vaſſallo, trovandoſi nell' uno, e nell' altro caſo un iſteſſo obbligo di fede de' ſoggetti riguardo a' Principi, e uno ſteſſo diritto di ſignoria de' Principi ſopra i ſoggetti, benche con qualche ſorta di ſubordinazione degli uni agli altri.

V. Ma poiche alle depoſizioni de' Principi eretici ſi premette in queſti Canoni lo ſcioglimento de' ſudditi dal debito di fede verſo di quelli, quì ſi riduce il punto della noſtra controverſia: e trattiſi o di alti Sovrani, o di Signori di feudo, e di util dominio, egli è da vedere, ſe queſt' atto puramente di ſciorre, o dichiarar ſciolti i ſudditi dall' obbligo di fedeltà per cauſa di Religione, ſia della poteſtà delle chiavi, e del giudizio Sacerdotale, ovvero ſia dell' autorità laicale, e della poſſanza civile attribuito per ſolo onore al Sacerdozio. Noi veggendolo eſeguito ne' Concilj Generali, venerati da tutto il Mondo Cattolico, ed abbracciati con ſommo univerſal conſenſo da tutti i Criſtiani Principi, lo aſcriviamo alla poſſanza Eccleſiaſtica. Monſignor Boſſuet

(*a*) *Significetur hoc ſummo Pontifici, ut ex tunc ipſe vaſſallos ab ejus fidelitate denunciet abſolutos, & terram exponat Catholicis occupandam, qui eam, exterminatis hæreticis, ſine ulla contradictione poſſideant, & in Fidei puritate conſervent*, SALVO JURE DOMINI PRINCIPALIS, DUMMODO SUPER HOC IPSE NULLUM PRÆSTET OBSTACULUM, NEC ALIQUOD IMPEDIMENTUM OPPONAT, EADEM NIHILOMINUS LEGE SERVATA CIRCA EOS, QUI NON HABENT DOMINOS PRINCIPALES. Concil. Lateran. III.

Boſſuet non potendo negare, che tutti i Re, e Monarchi Cattolici conſentirono nel decreto de' Padri Lateraneſi, vuole, che queſto conſenſo abbia dato tutto il vigore all'atto, e che eſſo ſia rato ſolo perche procedente dalla civil poteſtà, benche aſcritto per riverenza al Concilio. Ma ſe così è, negando egli alla Chieſa queſto indiretto poter ſopra i Laici, lo viene a collocare tra le pertinenze della poſſanza civile; onde ſecondo il ſuo diviſamento converrà dire, che queſta abbia facoltà di ſciorre, o dichiarar ſciolti i ſudditi de' Principi temporali dal debito di fede, e, ſe piace a Dio, aſſolvergli anche dal giuramento per cauſa di Religione. Nè quì punto giova ricorrere alla diſtinzione del Sovrano Signore, e del Feudatario: imperocche io sò molto bene, che il Principe di alta ſovranità può per cagioni civili ſpogliare legittimamente del principato il Principe vaſſallo, ſenzache gli faccia di meſtiero dichiarare i coſtui ſudditi ſciolti dall' obbligo della fede verſo di lui, ancorche ſia fermato con giuramento, potendo queſto debito per politiche ragioni ceſſare, quando il Feudatario manchi a quelle condizioni, alle quali era riſtretta l' ubbidienza, e la fedeltà de' ſuoi ſoggetti. Ma che poſſa poi il Re, o qualunque altro ſupremo Signore dichiarare ſciolti dalla fede, o dal giuramento i ſudditi del ſuo Feudatario per cauſa di Religione, ella è dottrina così nuova, e così lontana dal comun ſenſo, che non sò, come poſſa capire in mente a perſona, che voglia far uſo della ragione. Eppur tutto queſto ne ſeguirebbe, ammeſſa la riſpoſta di Boſſuet. E per maggior chiarezza di ciò conviene avvertire, che la pubblica fede de' ſudditi obbligata anche per via di giuramento al Sovrano, può per molti capi temporali, e civili ceſſare, e rimaner da ſe ſteſſa diſciolta, ſenzache ſia neceſſaria precedente dichiarazione, come veggiamo tutt' ora ſuccedere nel trasferimento degli Imperj, e de' Regni da un Signore a un altro, fatti o per diritto di guerra, o per conſenſo de' Principi ſteſſi, e de' popoli, o per altra politica ragione. Ma non così può accadere nelle cauſe di Religione: poiche quantunque per la ribellione contro Dio del Principe eretico reſti in quanto a Dio diſciolto ogni legame, che uniſce a lui l' ubbidienza de' ſoggetti; tuttavia eſſendo coſa la Religione, il cui conoſcimento appartiene unicamente al giudizio Sacerdotale, non poſſono per queſto capo i ſoggetti in quanto agli uomini rimaner diſciolti dall' ubbidienza verſo il Principe, ove pria dalla Chieſa non ſia queſto dichiarato caduto dalle ragioni del Regno, e quelli aſſoluti dal debito di fedeltà. E queſta dichiarazione ſiccome trascende ogni umana politica, così è neceſſaria al bene, e alla tranquil-

quillità degli Stati, acciocchè non si arroghino i sudditi temerariamente un giudizio, che ad essi per nessuna via può appartenere, e per ogni pretesto di Religione non pensino di aver giusta cagione di prender l' armi contro il loro Signore legittimo. Quindi è, che siccome alla Chiesa per la potestà delle chiavi appartiene giudicare dell' Eresia; così al di lei giudizio aspetta il decretare in quai casi per l' Eresia de' Principi rimanghino i sudditi assoluti dal debito, e dal giuramento di fedeltà. Le assoluzioni adunque, che si veggono decretate in questi due Concilj per materia di Religione, non possono avere il lor vigore dalla politica potestà, come afferma Monsignor Bossuet, ma procedono unicamente dal poter delle chiavi, e dal vigore Sacerdotale: e il consenso universale de' Principi fa ben vedere, che allora era universalmente conosciuta, e confessata questa potestà della Chiesa sopra i Principi eretici; ma non indica, che da questo consentimento avessero vigore i decreti de' Padri intorno a questa materia: altramente potrebbonsi attribuire alla potestà civile non solo molte materie di Ecclesiastica disciplina, ma anche gli stessi dommi dichiarati ne' sagri, e generali Concilj, mentre i Principi, che non pure per li loro Legati, ma anche per se stessi vi si trovaron presenti, consentiron non pure ne' decreti de' Padri, ma anche con severissimi editti, e con leggi rigorose ne ingiunsero la esecuzione.

VI. Ma poiche tanto piace agli Scrittori Francesi, e a Monsignor Bossuet questa distinzione tra il Principe sovrano, e il Principe feudatario, vorrei sapere, che cosa risponderanno, ove da i sagri Concilj sono compresi sotto la stessa legge i medesimi Regi. Udiamo pertanto il Bossuet come risponde. Che se in questi, o in altri Concilj (dice) si leggesse espressa alcuna cosa de' Regi, i quali anco secondo il diritto di que' tempi richiedevano di essere specialmente nominati, contuttociò niente nuocerebbe: imperocche essendo essi presenti, e spontaneamente consensienti in odio dell' Eresie, si faceano da' Padri questi decreti (*a*). Io sò molto bene, che non nuoce punto alla causa de i Re, che essi trovandosi presenti a' sagri generali Concilj, per l' odio, che aveano all' eresie consentissero ne' decreti de' Padri intorno alla loro deposizione per questa stessa cagione; ma nuoce ben però molto alla causa di Monsignor Bossuet. E qual testimonio maggiore può trovar

(*a*) *De Regibus verò, quos specialiter designari oportere, eorum quoque temporum jura postulant, si quid in iis, aliisve Conciliis expressum legeretur, quod nullibi occurrit,* [id falsissimum est, ut infra videbimus] *tamen nihil noceret, quia ipsis præsentibus, atque odio hæresum ultrò consentientibus agerentur.* Bossuet loc. cit. Cap. 3. seu 2.

egli contro di se, quanto il consentimento de' Regi a' decreti de' Concilj sopra la loro deposizione dal Regno per cagion di Eresia? O bisogna, ch' egli reputi, che i Principi in que' tempi erano affatto stupidi, e ignoranti del loro diritto Regale, o se non vuol far di loro così iniqua estimazione, convien, che confessi, che essi giustamente riconoscessero nella Chiesa quel potere, che ora egli si sforza di mettere in orrore a i Regi, acciocche lo ricusino di confessare. Ma egli dice, che tal caso non è mai avvenuto: a buon conto però se avvenuto fosse, secondo lui, non sarebbe nociuto alla causa de' Regi. Ma se sia, o nò accaduto, lo vedremo in appresso; e può anche dedursi da ciò, che si è di sopra osservato nel Canone III. del IV. Concilio di Laterano, dove sono compresi i Principi supremi, e principali: e quando si parla della suprema politica potestà, ha questa il medesimo diritto in chiunque sia collocata, o nel Re, o nel Sovrano di altro nome, o negli Ottimati, o nel Popolo.

§. XVIII.

Si confutano le risposte di Monsignor Bossuet alla solenne deposizione di Federigo II. fatta nel Concilio general di Lione.

SOMMARIO.

I. *Federigo II. deposto da Gregorio IX. fu nulladimeno riconosciuto per legittimo Principe da San Lodovico Re di Francia, secondo il Bossuet. Incerto se Federigo fosse deposto da Gregorio IX. benche fosse scomunicato. Risposta de' Francesi agli Ambasciadori di Gregorio dichiara, che egli potea esser deposto dalla Chiesa. Francesi scusarono Federigo non riputandolo reo di delitto tale, che meritasse la deposizione. Dopo la deposizione fatta di Federigo nel Concilio di Lione, la Francia non lo riconobbe più per Imperadore.*

II. *Concilio di Lione concorse colla sua approvazione alla deposizione di Federigo. Deliberazione del Concilio sopra gli eccessi di Federigo male intesa dal Bossuet, si spiega.*

III. *Innocenzo IV. differisce la sentenza contro Federigo contro la volontà di molti Prelati. Federigo accusato da tutto il Mondo al Concilio. Risposta de' Padri al Legato di Federigo: loro sentimenti contro*

tro quel Principe. Proceſſo di Martino IV. contro il Rè d' Aragona dimoſtra, che Federigo fu depoſto con approvazion del Concilio.

IV. *Federigo non fu ſcomunicato nel Concilio di Lione. Se foſſe ſtato ſcomunicato, eſſendo la ſcomunica, e la depoſizione compreſa in un ſolo decreto, i Padri non ſarebber potuti concorrere alla ſcomunica conciliarmente, non concorrendo nella depoſizione. In queſto Concilio non trattoſſi della ſcomunica di Federigo. Si prova dagli atti del Concilio, da Matteo Paris, e dalla ſentenza ſteſſa d' Innocenzo IV.*

V. *Eſecrazioni de' Padri contro Federigo non importano ſentenza di ſcomunica. Poteſtà delle chiavi allegata dal Pontefice nella depoſizione di Federigo dimoſtra, che il decreto contro di lui fu Conciliare, ed Eccleſiaſtico.*

VI. *Scomunica fulminata dal Concilio contro coloro, che preſtaſſero ubbidienza a Federigo depoſto moſtra, che il decreto della ſua depoſizione fu Conciliare, e che la Chieſa ha da Criſto queſta poteſtà.*

I. ALla ſolenne depoſizione di Federigo II. Imperadore fatta nel Concilio general di Lione, celebrato in Francia ſotto Innocenzo IV. l'anno 1245., riſponde Monſignor Boſſuet, che Federigo ſcomunicato, e depoſto dal Papa, fu nulladimeno da San Lodovico Re di Francia, e da tutti i Franceſi riconoſciuto per Imperadore. Ma primieramente ciò, che egli adduce in queſto propoſito, accadde prima del Concilio generale di Lione, e in tempo di Gregorio IX., e non è certo, che Federigo depoſto foſſe, ma ſi sà bene, che egli fu ſcomunicato da queſto Pontefice nel Concilio Romano celebrato l'anno 1228., e appariſce dalla lettera dello ſteſſo Gregorio a' Veſcovi di Puglia. E certamente ſe dal medeſimo Gregorio foſſe ſtato quel Principe depoſto, Innocenzo IV., che nel Concilio general di Lione depoſe Federigo, non averebbe taciuta la depoſizione fatta dal ſuo anteceſſore, ſiccome non tacque la ſcomunica, che contro di eſſo lo ſteſſo Gregorio fulminò. Secondariamente dalla riſpoſta data da i Franceſi a i Legati ſpediti da Gregorio IX. al ſanto Re Lodovico, chiaramente ſi deduce, che eſſi riconoſcevano queſto potere nella Chieſa, e non dubitavano punto del diritto, ma il loro dubbio cadeva ſopra il fatto, cioè ſe Federigo foſſe talmente iniquo, che meritaſſe di eſſer depoſto: imperocche riſpoſero, *che ſe Federigo dalla ſubblimità dell' Imperio, così richiedendo i ſuoi delitti, dovea eſſer depoſto, non dovea tuttavia giudicarſi degno di eſſerne privato, ſe non per mezzo del Concilio generale*. Ecco, che non dubitaron del diritto; ma venendo poi al fatto

to ſoggiunſero, *parer loro, che Federigo foſſe tuttavia innocente, e non aver trovata in lui coſa ſiniſtra, nè intorno alla fedeltà ſecolare, nè intorno alla Fede Cattolica* (a). Se adunque dopo la ſentenza del Papa ſeguirono tuttavia i Franceſi col Santo Re Lodovico a trattar Federigo come Imperadore, non fu queſto, perche riputaſſero, che la Chieſa non avea diritto di deporlo quando ei foſſe reo di tal delitto, che meritaſſe la depoſizione; ma perche credevano, che ei non aveſſe tal reità, per cui degno foſſe di queſta pena, e perche giudicavano, che un affar così grave doveſſe eſaminarſi in un Concilio generale. In fatti camminando sù queſto piede il ſucceſſore di Gregorio Innocenzo IV. convocò per la medeſima cauſa in Francia il Concilio general di Lione, dopo il quale non troverà certamente Monſignor Boſſuet Scrittor Franceſe di que' tempi, e per più ſecoli appreſſo, che riprovaſſe come inſuſſiſtente la depoſizione di Federigo; che anzi è certo, che il Re, e tutta la Francia aderirono alla ſentenza di queſto Concilio. E perciò è da vedere, come egli a queſto riſponda.

II. Dice egli adunque, che il decreto, o la ſentenza pronunciata dal Papa in quel Concilio intorno alla depoſizione di quell' Imperadore, e alla aſſoluzione de' ſudditi dal giuramento di fedeltà, non fu Eccleſiaſtico, e Conciliare: imperciocche il Pontefice nel pronunciarlo non usò la forma, che egli penſa, che dia vigore conciliare a' decreti de' Papi, che parlano ne' Concilj, cioè non diſſe, *approvante il ſagro Concilio*: *ſacro approbante Concilio*: ma diſſe ſolamente, *preſente il ſagro Concilio*: *Innocentius Epiſcopus, ſacro præſente Concilio &c.* (b). Io sò molto bene eſſere queſta forma preteſa una delle novelle oſſervazioni, dagli Scrittori Franceſi ritrovate per ſoggettare al Concilio l'autorità del Romano Pontefice. Ma laſciando andar per ora queſta rifleſſione, di cui non mancherà tempo di favellare nel proſeguimento di queſt' Opera, io poſſo facilmente dimoſtrare, che queſte parole, *ſacro præſente Concilio*, ſono equivalenti a queſte altre, *ſacro approbante Concilio*: imperocche ſe non vuol fingerſi, che i Padri in quell' atto cotanto ſolenne faceſſero una figura, come uſa dirſi, di ſtucco, convien credere, che la loro preſenza eſpreſſa dal Papa, propriamente ſignificaſſe il loro influſſo in quella ſentenza. Ma che poi realmente tutto il Concilio co' ſuoi ſuffragj concorreſſe nel decreto della depoſizione di Federigo, e della aſſoluzione de' ſudditi dal giuramento di fedeltà

(a) *Si meritis ſuis exigentibus deponendus eſſet, nonniſi per generale Concilium caſſandus judicaretur. Nobis adhuc immò bonus fuit vicinus, neque quid ſiniſtri vidimus de eo, vel in fidelitate ſeculari, vel fide Catholica.* Matthæus Pariſius ad ann. 1239.

(b) Boſſuet loc. cit. Cap. 8.

deltà preſtatoli, evidentemente appariſce dalle parole della medeſima ſentenza, dove il Pontefice afferma alla preſenza di tutti i Padri, che egli veniva a quell' atto per comune deliberazione preſa inſieme co' ſuoi fratelli, e con tutto il Concilio (*a*). Dice Monſignor Boſſuet, che dal Concilio non fu trattato ſe non degli eccefſi, e delle colpe di Federigo, ma non fu diſcuſſo il punto della ſua depoſizione. Ma ogni uomo anche leggermente tinto delle forme legali, non che informatiſſimo delle leggi, come queſto dotto Prelato, doverà confeſſare, che il prender deliberazione ſopra il delitto di talun reo, in comun linguaggio legale altro non ſignifica, che il decretare, e ſtabilire la pena, e il gaſtigo del medeſimo reo. Se adunque il Papa nel venire alla ſentenza afferma, che ſopra gli eccefſi di quel Principe era ſtata da lui premeſſa diligente deliberazione co' fratelli, e col ſagro Concilio: *cum fratribus, & ſacro Concilio deliberatione præhabita diligenti*; ſe non vogliam credere, che parlaſſe in una forma affatto ſtrana alla comun favella delle leggi un Pontefice, che fu riputato in que' tempi lo ſplendore della civile, e canonica giuriſprudenza, converrà affermare, che egli dichiaraſſe, che decretava quella pena contro le colpe di Federigo per comun conſentimento de' Padri, e del Concilio.

III. Ma biſogna pur far vedere a queſto Scrittore, che egli non ha letto gli atti di quel Sinodo, poiche averebbe veduto, che nella ſeconda ſeſſione molti Veſcovi, e particolarmente di Spagna, ſtimolarono il Papa, di ſua natura inclinante a qualche pacifico accordo, a procedere contro Federigo con queſta ſtrepitoſa riſoluzione (*b*): che Taddeo Procuratore di Federigo avendo fatto iſtanza, che ſi prorogaſſe l'altra ſeſſione per aſpettar l'Imperadore, che s' era fatto intendere di volere intervenire perſonalmente al Concilio, il Papa, che inclinava alla pace, e alla riconciliazione, CONTRO LA VOLONTA' DI MOLTI PRELATI PROROGÒ LA TERZA SESSIONE, IL CHE NON FU

(*a*) *Nos itaque ſuper præmiſſis, & compluribus aliis ejus nefandis exceſſibus*, CUM FRATRIBUS NOSTRIS, ET SACRO CONCILIO *deliberatione præhabita diligenti; cum JeſuChriſti vices licet immeriti teneamus in terris, nobiſque in B. Petri Apoſtoli perſona ſit dictum, quodcumque ligaveris &c.* Concil. Lugdunen. 1. ad ann. 1245.

(*b*) *Poſtmodùm ſurrexit Archiepiſcopus de Hiſpania, qui multùm dominum Papam animavit ad procedendum contra Imperatorem -- promittens, quod ipſe, & alii Prælati Hiſpaniæ, qui multùm magnificè, & generaliter pluſquàm alia natio ad Concilium venerant, domino Papæ aſſiſterent in perſona, & in rebus juxta ſuæ voluntatis beneplacitum: hæc eadem promiſerunt plures alii in Synodo Prælatorum.* Act. Concil. Lugdun. 1. apud Harduin. Tom. 7. Con. pag. 379. & 380.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FU SENZA TEDIO DI MOLTI VESCOVI (*a*): averebbe saputo da Matteo Pariſio, che riferiſce gli atti di queſto Concilio, che avendo l'Imperador mancato a quanto per mezzo de' ſuoi Procuratori, e Legati avea promeſſo, d' intervenire nel termine prefiſſo al Concilio, adducendo vane ſcuſe, ſi ſcoſtarono da lui molti, che lo favorivano, ed erano ſtati coſtantemente dalla ſua parte, e ne furono anche ripreſi gl' Ingleſi, a interceſſione de' quali era ſtata conceduta dilazione a quel Principe contumace, *e coſtantemente, e agramente nel pieno, e già pieniſſimo Concilio l' Imperador Federigo, come contumace, e ribelle a tutta la Chieſa, dagli abitatori delle quattro parti del Mondo era accuſato* (*b*): che Taddeo di Seſſa nella terza ſeſſione veggendo diſperate le coſe del ſuo Signore comparì nel Concilio per riſpondere, ed iſcuſarlo, ovvero per appellare; e non aſcoltandolo i Padri, & appellando eſſo al futuro general Concilio con preteſto, che non erano venuti ancora tutti i Prelati, gli fu riſpoſto dal Papa, *che era baſtante il Concilio generale di molti Patriarchi, e Arciveſcovi, e Veſcovi, e altre perſone nobili di diverſe parti del Mondo, che eran venuti, o aveano mandati i loro Procuratori, i quali tutti non ſenza gravezza inutilmente aſpettavano l' umiliazione di Federigo, e quelli, che erano aſſenti venivano impediti dalle inſidie di lui* (*c*). Se queſte coſe colla ſua ſolita diligenza aveſſe conſiderate Monſignor Boſſuet, non ſi ſarebbe immaginato, che il decreto della deſpoſizione di Federigo non foſſe Conciliare, o Eccleſiaſtico come egli dice, ma averebbe giudicato, come la verità è, che tutti i Padri, e tutto il pieno Concilio col ſuo conſentimento, e colla ſua approvazione foſſero concorſi in queſto atto ſolenniſſimo. Nè averebbe credute neceſſarie a dar forma Eccleſiaſtica alla ſentenza del Papa quelle parole, *ſacro approbante Concilio*, e quali tra cento decreti Eccleſiaſtici fatti da' Papi in queſto, e in altri Con-

(*a*) *Et quia dictus Papa hæc quamplurimùm affectabat, ut poſſet inter eos pacis fœdera reformare -- contra multorum Prælatorum voluntatem prorogavit tertiam ſeſſionem, quod non fuit ſine tædio multorum Prælatorum.* Ib.

(*b*) *Hæc cum ad notitiam Domini Papæ, & totius Univerſitatis pervenerunt, quod ſcilicet ſic dicens noluit juri pariturus accedere, receſſerunt a favore ejus multi, qui hactenus certatim cum eo ſteterant, Anglis pro eo maxime redargutis. Conſtanter igitur, & acerrimè in pleno, & jam pleniſſimo Concilio Imperator Fridericus, quaſi toti Eccleſiæ contumax, & rebellis, a quatuor Mundi partibus inhabitantibus accuſatur.* Matthæus Pariſius ad ann. MCCXLV.

(*c*) *Cui Papa:* (reſpondit) *ſatis eſt Concilium generale multorum, qui Domini tui humilitatem inutiliter non ſine gravamine expectant, Patriarcharum, Archiepiſcoporum, Epiſcoporum, & aliorum de diverſis Mundi partibus Nobilium, vel eorum Procuratorum. Et qui abſunt, laqueis Domini tui impediuntur irretiti.* Matthæus Pariſius loc. citato.

Concilj generali, in due, o tre appena si troveranno, tuttoche dal Mondo Cattolico, e dall' istesso Bossuet sieno venerati come decreti Conciliarj. Ma per conoscere quanto sia vana questa sua osservazione, e per dimostrare nel medesimo tempo, che la deposizione fu fatta con approvazione del Concilio, e con quella formula, che egli reputa Conciliare, basterà leggere il processo di Martino IV. fatto contro il Re di Aragona l' anno MCCLXXXII. dove parlandosi della deposizione di Federigo così si legge: *E certamente non crediamo, che sia occulto alla comun notizia, qualmente Innocenzo IV. di felice ricordanza nostro predecessore dichiarò nel Concilio di Lione*, APPROVANTE L' ISTESSO CONCILIO, *che il rammentato Federigo, il quale per li medesimi suoi eccessi, e per le colpe innumerabili si era renduto indegno dell' Imperio, de i Regni, e di ogni onore, e dignità, che era stato rigettato da Dio per le sue iniquità, acciocche non regnasse, nè imperasse, e lo denunciò privato dal Signore d' ogni onore, e d' ogni dignità, e nientedimeno sentenziandolo lo privò* (*a*). Or io stò a vedere, che abbia meglio intesa Monsignor Bossuet la sentenza d' Innocenzo IV. dopo cinque secoli, di quello, che la intendesse Martino IV. di lui successore nel secolo stesso, in cui fu celebrato quel Concilio.

IV. Ma egli tuttavia distingue due atti in questo Concilio, l' uno della scomunica, l' altro della deposizione, e intorno al primo afferma, che i Vescovi al solito costume concorsero ecclesiasticamente insieme col Papa, usando la potestà delle chiavi; ma intorno al secondo non s' impacciarono, poiche non apparteneva alla Ecclesiastica potestà (*b*). Ma primieramente se questi due atti furono separatamente considerati, come suppone questo Scrittore, mostri egli i luoghi, ne' quali in quel Concilio ne fosse fatta distinta menzione. Ivi non si trova, che una sola sentenza pronunciata dal Papa alla presenza del Sinodo; adunque, e la scomunica, e la deposizione furono compresse in uno stesso decreto. Ma se a questo decreto mancano quelle parole *sacro approbante Concilio*, che secondo lui son necessarie a darli forma

(*a*) *Et quidem communem non credimus latere notitiam, qualiter felicis recordationis Innocentius Papa IV. prædecessor noster, memoratum Fridericum, qui se per eosdem suos excessus, & culpas innumeras indignum Imperio, & Regnis, omnique honore, ac dignitate reddiderat, in Concilio Lugdunensi,* EODEM APPROBANTE CONCILIO, *propter suas iniquitates a Deo, ne regnaret, vel imperaret, abjectum ostendit, & denunciavit omni honore, ac dignitate privatum a Domino, & nihilominus sententiando privavit &c.* Processus contra Regem Aragoniæ anno 1282. apud Lucam d' Achery Tom. 3. Spicilegii edit. Parisiens. 1723. pag. 684. col. 2.

(*b*) Bossuet loc. cit. Cap. 8.

Ecclesiastica, come potrà egli provare, che alla scomunica concorsero i Vescovi conciliarmente, ed ecclesiasticamente col Papa? In oltre: non dovendo io dire, che Monsignor Bossuet ad occhj veggenti abbia voluto errare, son costretto ad affermare, che egli nè punto, nè poco abbia veduti gli atti di questo Concilio. Sappiasi adunque, che nel Concilio di Lione non trattossi in conto alcuno della scomunica di Federigo, nè egli fu giammai scomunicato in quel Sinodo: ma essendo stato egli già più volte percosso da questa censura così da' Legati di Papa Gregorio IX., come da Gregorio medesimo, e avendola disprezzata, fu trattato solamente della pena, che contra lui, come contumace, e ribelle alla Chiesa, dovea decretarsi. In fatti tra gli altri articoli, che gli furono opposti, e sono enunciati nella parte narrativa della sentenza, uno, e il principale fu, che egli avea cercato diminuire, e torre alla Chiesa la potestà delle chiavi disprezzando la scomunica (*a*), e che per tal cagione era caduto in sospetto di Eresia, mentre dopo essere stato scomunicato da Gregorio IX., disprezzando le censure, e l' autorità delle chiavi, avea osato di farsi celebrar Messa, e avea asserito, che esso non temea la scomunica dello stesso Gregorio (*b*). Di più: l'Autore anonimo, che fece la nota agli atti di questo Concilio, nel tempo, che fu celebrato, riferendo, che il Papa pronunciò di propria bocca la sentenza contro Federigo, non dice, che ei lo scomunicasse; ma narra solamente, che *lo privò d' ogni onore, dell' Imperio, e degli altri Regni suoi* (*c*). In oltre Matteo Pariso narra, che Taddeo di Sessa proccurator di Federigo in quel Concilio, veggendo ridotte a mal partito le cose del suo Signore, temea del di lui pericolo, massimamente perche la figliuola del Duca d' Austria, la quale o era già congiunta, o stava per congiungersi in matrimonio coll' Imperadore, schivava il di lui talamo, *perche a lui, che era già sotto-*

(*a*) *Privilegium insuper, quod B. Petro, & successoribus ejus in ipso, tradidit Dominus Jesus Christus, quodcumque ligaveris super terram &c., in quo utique auctoritas, & potestas Ecclesiæ Romanæ consistit, pro viribus diminuere, & auferre satagit &c.*

(*b*) *Meritò insuper contra eum de hæretica pravitate suspicio est exorta: cum postquam excommunicationis sententiam a præfatis I. Episcopo Sabinensi, & I. Cardinalibus prolatam incurrerit, & dictus Gregorius Papa ipsum anathematis vinculo innodavit -- claves Ecclesiæ contempserit, & contemnat, sibi faciens celebrari, vel potius quantum in eo est prophanari divina, & costanter asseruit, se præfati Gregorii Papæ sententias excommunicationis non vereri.* Sententia Innocentii IV. contra Fridericum in Concil. Lugdun. I.

(*c*) *Statim incæpit omnia promere oretenus, & ferre sententiam contra eum, privans ipsum omni honore, & Imperio, & aliis Regnis suis.* Acta. Concil. Lugdun. I. apud Harduin. loc. cit. pag. 381.

sottoposto alla scomunica, sopraſtava il pericolo della deposizione (*a*). Notisi bene, che non sovraſtava a Federigo il pericolo della scomunica, nella quale era già incorso prima, ma quello della deposizione, che si trattava in quel Concilio. Ma questa verità piucche altrove si rende manifesta dal tenore stesso della sentenza, nella quale dopo esposti gli eccessi di quel Principe, venendosi alla parte giudicativa, e penale, dichiarata la comune deliberazione presa nel Concilio sopra i detti eccessi, e allegata indi la potestà delle chiavi, senza alcuna menzion di scomunica si procedè immediatamente alla deposizion di quel Principe, e alla assoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà (*b*), e niente di più.

V. E benche al riferir di Matteo Parisio dopo la pubblicazione di questa sentenza il Papa insieme co' Vescovi colle candele accese fulminassero contro di Federigo (*c*), non dee per questo credersi, come s' immagina il Bossuet, che allora fosse quel Principe scomunicato: imperocche non leggesi in alcun luogo di quel Sinodo, che Federigo scomunicato fosse, o che si trattasse di scomunicarlo; ma solamente si trova, che fu trattato di procedere contro di lui come già scomunicato, contumace, e dispregiatore della scomunica; e se veramente fosse stato fulminato con questa censura, ogni ragion volea, che alla sentenza della deposizione fosse premessa la sentenza della scomunica. E sarebbe stata cosa non pure inutile, ma contraria a ogni ordine di giudizio, che il Papa, o il Concilio dopo aver proceduto all' ultimo, ed estremo rimedio della deposizione, e della pena tem-

(*a*) *In tertia verò sessione Thaddæus nimis timens, & dolens de Domini sui periculo, maximè pro eo, quod filia Ducis Austriæ, vel ipsi Imperatori copulata, vel in proximo copulanda in Matrimonio, amplexus ejus abhorrens evitabat, eo quod excommunicationi subjacenti, depositionis periculum imminebat &c.* Matthæus Parisius ad ann. 1247.

(*b*) *Nos itaque super præmissis, & aliis ejus nefandis excessibus, cum Fratribus nostris, ac Sacro Concilio deliberatione præhabita diligenti, cum Jesu Christi vices, licet immeriti, teneamus in terris, nobisque in B. Petri Apostoli Persona sit dictum: quodcumque ligaveris super terram &c., memoratum Principem, qui se Imperio, ac dignitate reddidit tam indignum, quippè propter suas iniquitates a Deo, ne regnet, vel imperet, est abjectus, suis ligatum peccatis, & abjectum, omnique honore, ac dignitate privatum a Domino ostendimus, denunciamus, ac nihilominus sententiando privamus, omnesque, qui ei juramento fidelitatis tenentur adstricti, a juramento hujusmodi perpetuò absolventes, auctoritate Apostolica firmiter inhibendo, ne quisquam de cætero sibi tamquam Imperatori, vel Regi pareat, vel intendat.* Senten. Lugd. 1. contra Fridericum.

[*c*] *Dominus igitur Papa, & Prælati adsistentes Concilio, candelis accensis, in dictum Imperatorem Fridericum, qui jam jam Imperator non est nominandus, terribiliter confusis ejus Procuratoribus, fulgurarunt.* Matthæus Parisius loc. cit.

porale contro un reo già punito colle pene ſpirituali, e contumace nella cenſura, foſſer tornati indietro, e ſi foſſer rivolti nuovamente alle pene ſpirituali, che erano ſtate da colui diſpregiate, e per lo cui diſpregio s' era fatto degno di ulteriore, ed ultima condanna. Quella funzione adunque, e quella lugubre cerimonia deſcritta dal Pariſio del Papa, e de' Veſcovi dopo la pubblicazione della ſopraddetta ſentenza, non fu propriamente ſcomunica, ma una certa pubblica eſecrazione fatta da' Padri in dichiarazione del loro conſentimento alla ſolenne depoſizione, e degradazione di quel Principe ribelle alla Chieſa. E queſte eſecrazioni ſono frequenti ne' Concilj contro gli Eretici, le quali per altro non ſono propriamente cenſure, ma pubbliche conteſtazioni, e approvazioni delle cenſure, e di altre pene già preſcritte da' Canoni contro i medeſimi Eretici. Raccogliendo ora il diſcorſo, conchiudo, che non potendoſi negare, che nella ſentenza di depoſizione pronunciata da Innocenzo IV. contro l' Imperador Federigo II. nel Concilio generale di Lione, concorſero tutti i Padri per comune deliberazione, e che fu allegata per competenza di queſto giudizio la poteſtà delle chiavi, convien affermare, che il decreto fatto contro quel Principe foſſe Eccleſiaſtico, e Conciliare, per uſar le parole del Boſſuet, e le ſue nuove fraſi, e che il Concilio nel deliberarlo conoſceſſe, e credeſſe, che appartenеſſe alla poteſtà delle chiavi il dichiarar depoſti dalle mondane dignità i Principi ribelli alla Chieſa, fautori dell' Ereſia, e perturbatori della Religione, e delle ſagre coſe, come fu Federigo.

VI. Ma poiche Monſignor Boſſuet vuol' far entrare in queſto Concilio la ſcomunica, dove ella non ebbe luogo, fa di meſtiero il dimoſtrare, che eſſa ebbe luogo, dove egli forſe non averebbe voluto, che foſſe entrata. Fu adunque in queſto Sinodo pronunciata dal Papa la ſentenza di ſcomunica, non già contro Federigo, ma contro quelli, che a lui depoſto in qualunque modo favoriſſero, e come a Imperadore, e a Re ajuto, e riverenza preſtaſſero (*a*); e per queſta ragione la ſentenza di queſto Concilio fu da qualche Scrittore chiamata ſcomunica, non per quello, che apparteneva alla perſona di Federigo, ma per quello, che riguardava le perſone di coloro, che come Re, o Imperadore l' aveſſero riconoſciuto. Or poiche Monſignor Boſſuet di buona fede afferma, la ſcomunica appartenere alla poteſtà delle chiavi,

(*a*) *Decernendo quoslibet, qui deinceps ei veluti Imperatori, aut Regi conſilium, vel auxilium præſtiterint, ſeu favorem, ipſo facto Excommunicationis vinculo ſubjacere.* Innoc. IV. in Conc. Lugd. 1.

vi, e che in questo Concilio ecclesiasticamente fu dal Papa insieme co' Vescovi pronunciata, sarebbe desiderabil cosa l' intender da lui di qual sentimento egli fosse intorno a questa censura fulminata contro i fautori di Federigo: imperocchè a ben pensare ella è cosa molto più grave lo scomunicare i sudditi, che prestano ajuto, consiglio, o favore a talun Principe come a loro Re, o Imperadore, che il semplicemente disciorli dal debito, o dal giuramento di fedeltà. Ma se tal cosa si dee esaminare secondo i principj di questo Scrittore, bisognerà dire, che nulla fosse, insussistente, ed ingiusta la scomunica fulminata da questo Concilio contro coloro, che a Federigo come a Re, o Imperadore ajuto, consiglio, e ubbidienza prestassero: poichè se non può la Chiesa in vigore dell' autorità delle chiavi liberare i sudditi dal debito di fede verso i loro Sovrani, molto meno può astringerli colle pene spirituali a negar loro ajuto, e a non riconoscerli come loro Principi: e così anco bisognerà dire, che un Concilio generale errasse in materia gravissima, e si abusasse enormemente della potestà delle chiavi. Se egli poi abbia ammessa questa conseguenza, io no 'l sò: sò bene, che ella necessariamente si deduce da' suoi principj.

§. XIX.

S' impugnano le risposte di Monsignor Bossuet a i decreti de' Sinodi di Costanza, di Basilea, e di Trento, ed alla confessione de' Principi.

SOMMARIO.

I. *Risposta di Monsignor Bossuet a i Concilj di Costanza, e di Basilea già confutate. Quattro Concilj Generali averebbono errato in materia gravissima, ammesse le risposte del Bossuet. Potestà di deporre i Regi, o sarebbe contenuta dentro i limiti della civil potestà della Cristiana Repubblica, o i decreti de' Concilj in questo particolare sarebbono nulli, ed illeggittimi, atteso i principj del Bossuet.*

II. *Consenso de' Principi ne' decreti de' Concilj sopra le deposizioni de' Regi, convince Monsignor Bossuet. Se non avesse la Chiesa quest' autorità, l' averebbe conseguita dal consenso comune della Cristiana Repubblica, ammessi i principj di Monsignor Bossuet. Si prova ciò da molte cose, che la Chiesa ha addottate ne' Canoni, che secondo gli Avversarj son concessioni de' Principi.* III. De-

III. *Decreti de' Sinodi di Goſtanza, e di Baſilea riſtretti a i Principi Feudatarj, ed a' Regni di feudo Eccleſiaſtico, ſecondo il Boſſuet. Padri del Sinodo di Goſtanza, e di Baſilea non avean biſogno del conſenſo de' Principi per decretar la depoſizione de' Principi Feudatarj della Chieſa Romana.*

IV. *Germanico Imperio compreſo ſotto queſti decreti, non può eſſervi compreſo come feudo della Chieſa. Decreti di queſti Concilj eſſendo concepiti con parole generali, comprendono tutti i Principi Feudatarj, e Sovrani.*

V. *S' adducono l' eſpreſſioni generaliſſime de' Sinodi di Goſtanza, di Siena, e di Baſilea.*

VI. *Decreti del Concilio di Goſtanza ſopra la depoſizione de' Principi, non furono dichiarazioni di domma, ſecondo il Boſſuet. Non ſi pretende, che la noſtra ſentenza ſia ſtata dichiarata di fede in queſti Concilj. Baſta, che ſia ſtata ſuppoſta come certa, e ricevuta ſenza contraddizione.*

VII. *Decreti di Goſtanza intorno alla depoſizione de' Principi, perche ſi adducono. Contraddizione del Boſſuet, e de' novelli Franceſi, intorno a' decreti del Concilio Goſtanſeſe.*

VIII. *Riſpoſta di Monſignor Boſſuet al Concilio di Trento, confutata.*

IX. *Oſſervazione generale del Boſſuet ſopra i decreti de' Concilj, in cui ſi preſcrivono le depoſizioni de' Principi eretici, eſaminata, e confutata. Sua contraddizione in queſto punto.*

X. *Confeſſione de' Principi di poter eſſer depoſti, male ſpiegata dal Boſſuet. Sua ſpiegazione poco riſpettoſa alla pietà de' Regi Criſtianiſſimi.*

I. AVendo nel modo, che ſi è veduto, riſpoſto Monſignor Boſſuet al Sinodo di Lione, reſta da vedere, ſe più felicemente riſponda a i due Concilj Generali di Goſtanza, e di Baſilea, da' quali vengono ſottopoſti alla privazione delle dignità mondane, e temporali l' iſteſſe perſone ornate del Regale, e Imperiale carattere. Dice egli adunque, ſe ivi da' Padri fu alcuna coſa decretata intorno alle pene temporali, ciò eſſere ſtato fatto per conſenſo de' Principi, i quali da tutto il Mondo Criſtiano per mezzo de' loro Legati intervennero a que' Concilj (*a*). Ma queſta riſpoſta già ſi è di ſopra impugnata; tuttavia, poiche a lui piace tanto, che quì la replica, fingiamo pure, che

(*a*) *Facile eſt ex antedictis, Conciliorum Conſtantienſis, & Baſileenſis Decreta explicare: pari enim ratione dicimus, ſi quid ibi a Patribus de pœnis temporalibus decernatur, id fieri conſenſu Principum, qui ex toto Orbe Chriſtiano per Legatos aderant.* Boſſuet. loc. cit. cap. 10.

che la Chiesa non abbia da Cristo questo potere sopra il temporale de' Principi ne' casi, de' quali parlano questi Sinodi. Nulladimeno noi lo veggiamo pratticato ne' Concilj Generali, e massimamente in questi due, che sono in maggior pregio appresso i novelli Scrittori Francesi. Che bisognerà dunque dire? Non altro certamente, se non che quattro Concilj Generali errassero in gravissima materia, arrogandosi autorità di far decreti sopra cosa, che in nessun modo potea appartenere alla loro potestà. Dice il Bossuet, che i Padri usarono questo potere per consenso di tutti i Principi Cristiani, che intervennero a que' Sinodi per mezzo de' loro Legati. Ma che vuol' egli dire con questo? O egli crede, che contengasi dentro i limiti della civil potestà compresa nel corpo della Cristiana Repubblica il diritto di deporre i Regi dal Trono, e gli altri Principi dal loro dominio per cagion d' Eresia; o no 'l crede. Se egli il crede, come vorrà poi sostenere l' indipendenza del Re Cristianissimo da ogni altra umana possanza in qualunque caso, e per qualunque evento, ancorche alla Religione pernicioſissimo? In questi casi rimarrà egli soggetto alla civil potestà contenuta nel corpo degli altri Principi Cattolici, i quali, e ciascun per se stesso, e insieme cogli altri acquisteranno diritto di punirlo colla deposizione, e d' impugnarlo coll' armi. Se poi non crede, che tra le pertinenze della civile possanza Cristiana comprendasi ancora questo potere; adunque il consenso de' Principi non potè operare, che fossero legittimi questi decreti de' Padri: imperocche non avendo i Principi questa potestà, nè essi la poterono legittimamente usare, nè poterono concederne a' Padri uso legittimo; onde è, che quantunque, e tutti i Padri col loro voto, e tutti i Principi col loro consentimento concorressero nello stabilimento di questi decreti, tuttavia essi saranno nulli, invalidi, e insussistenti per mancamento di legittima potestà.

II. E se così fosse risposto, averebbe ben conosciuto Monsignor Bossuet, quali armi si sarebbono ministrate al furor degli Eretici contro la Chiesa Cattolica. Ma suppongasi pure, che i Padri di Costanza, e di Basilea, e di altri Concilj decretassero queste pene temporali, non per propria autorità, ma per consenso de' Principi: e questo non doverebbe bastare per scemare un tantino quel grand' orrore, con cui egli, e gli altri moderni Scrittori Francesi concepiscono questa nostra sentenza, e proccurano di farla concepire a' loro Monarchi? Quando altro appoggio la nostra sentenza non avesse, pare a lui poco, o debil sostegno il consenso universale di tutti i Cristiani Principi, dichiarato, e manifestato da tutta la civile, e Cristiana Repubblica, rappresenta-

ta

ta da i Legati di tutti i Principi in diverſi generali Concilj? Queſto conſenſo prova, e dimoſtra, che i Principi ribelli a Dio per cagion d'Ereſia, poſſono eſſer depoſti dal loro dominio: queſto conſenſo, ſecondo lui, concede alla Chieſa la poteſtà di deporgli, e dà vigore a' ſuoi decreti. Or quando eſſa non avéſſe da Criſto queſto potere, certamente l'averebbe acquiſtato dal conſentimento univerſale de' Principi, e della civile Criſtiana Repubblica, e averebbe giuſto titolo di uſare queſta poſſanza. In prova di che io mi varrò di una dottrina dell'iſteſſo Monſignor Boſſuet. Afferma egli, che la ſanta ſocietà, che hanno dentro la Chieſa la ſpiritual poteſtà degli Eccleſiaſtici, e la temporal potenza de' Principi, ha ſovente richieſto, che l'una ſcambievolmente uſurpi gli ufficj dell'altra: così gl' Imperadori, e i Regi valendoſi dell' autorità de' Canoni, nelle loro Coſtituzioni, e ne' loro Capitolari hanno decretate e ſcomuniche, e degradazioni dagli Ordini, e altre pene ſpirituali: così i Pontefici ne i Concilj valendoſi dell' autorità delle leggi de' Principi, hanno decretate pene temporali: e ſiccome queſti decreti de' Principi fatti per conſenſo de' Veſcovi debbono riferirſi all' autorità de' Canoni, così queſti decreti fatti da' Veſcovi per conſenſo de' Principi debbono riferirſi all' autorità delle leggi (*a*). Io ammetto per ora queſta dottrina, ma con una neceſſaria diſtinzione, che Monſignor Boſſuet non tocca, cioè, che ſopra quello, che i Principi decretano intorno alle pene ſpirituali valendoſi de' Canoni, non poſſono mai acquiſtar giuſto titolo dal conſenſo de' Veſcovi: imperocche nè i Cherici poſſono concedere la poteſtà ſpirituale a i Laici, nè i Laici ſono capaci di riceverla. All' incontrario, ſopra quello, che i Veſcovi decretano intorno alle pene temporali valendoſi delle leggi, poſſono giuſto titolo acquiſtare dal conſenſo de' Principi, e perche queſti poſſon concedere agli Eccleſiaſtici la temporal poteſtà, e perche i medeſimi Eccleſiaſtici ſon capaci di riceverla; e l'aſſerir il contrario è un marcio error di Calvino, e di altri Eretici. Ora, ciò preſuppoſto, domando: donde ha la Chieſa la competenza del Foro temporale ſopra alcuni delitti de' Laici? l'immunità reale ſopra i beni degli Eccleſiaſtici? la cognizione civile ſopra le cauſe de' Cherici, e altre coſe di ſomigliante natura, che riguardano il temporale? Se aſcoltiamo gli Scrittori, che più ſon grati a' Franceſi, ci diranno, che tutte queſte coſe riconoſce la Chieſa dalla conceſſione, e dal conſenſo de' Principi. Sia pur così. Richiedo in oltre: ha ella la Chieſa giuſto titolo acquiſtato ſopra queſte medeſime temporali coſe?

[*a*] Boſſuet Tom. 1. p. 2. lib. 8. cap. 5.

li cose? Può dirsi con giustizia, e con verità, che ella non abbia competenza di foro sopra certi delitti de' Laici? che non possa difendere l' immunità reale degli Ecclesiastici? che non abbia facoltà di conoscere le liti civili de' Cherici, e di altre cose fare di temporale ispezione, che per consenso de' Principi ha decretate ne' Canoni? Sò, che non mancheranno persone ardite, e temerarie, che diranno usurpato questo giudizio, e ingiusto questo potere. Ma sò bene, che a Monsignor Bossuet non sarà mai caduta in mente, nè caderà mai ad alcun uomo di savio discernimento una sì strana, e perversa opinione: imperocche potendo i Principi del secolo concedere questo potere, e questo giudizio temporale alla Chiesa, potendolo essa ricevere, avendoglielo quelli conceduto, avendolo questa accettato, e ne' suoi Canoni stabilito, ne ha conseguito un giustissimo titolo, confermato possia, e prescritto dall' uso perpetuo di molti secoli. Or se la Chiesa in molte cose di temporale ispezione per consenso de' Principi laici ha potuto conseguir giusto titolo di un legittimo potere, che non ha dall' autorità delle chiavi, per qual cagion poi dal consentimento universal di tutti i Principi Cattolici, dichiarato, e manifestato in più Concilj Generali, ricevuto, ed eseguito da lei ne' suoi Canoni, non ha potuto acquistare legittimo potere di deporre i Principi eretici, o dichiararli deposti, e per questa via temporalmente punirli? Non vede egli, che quando la Chiesa non avesse dalle chiavi questa possanza, l' averebbe nulladimeno ottenuta dall' universal consentimento di tutta la civil Cristiana Repubblica, la quale per beneficio comune della Chiesa, di cui i Principi temporali son membri de' più cospicui, per utile universale di tutto il Cristianesimo, per glora di Dio, ed esaltazione della Fede, potè, e volle cedere alle sue ragioni concedendo con atto irretrattabile, e irrevocabile alla Chiesa un potere sopra di se nelle cause di Religione, che quella non aveva da Cristo, e non poteva avere se non da lei, e approvando, che i Concilj Generali ne' loro decreti, e ne' loro Canoni lo stabilissero?

III. Ma conoscendo forse Monsignor Bossuet la debolezza di questa sua risposta, dopo lunghi giri torna finalmente a cadere nella comune risposta degli altri novelli Scrittori Francesi, e dice, che le privazioni delle dignità temporali decretate da questi due Sinodi contro i Principi temporali fautori dello Scisma, e dell' Eresia, furono ristrette solamente a i feudi, non alle signorie supreme, e indipendenti: e che ben poterono queste pene stabilirsi per consentimento de' Principi supremi, i quali hanno alto dominio sopra i Principi Feudatarj. E

poiche ſotto una medeſima legge vede compreſe anche le perſone diſtinte *per regal, e imperial dignità*, s' immagina, che ſi parlaſſe ſolamente di que' Regni, che allora eran di feudo Eccleſiaſtico, e cadevano ſotto l' alto dominio della Chieſa Romana, annoverando tra queſti l' iſteſſo Germanico Romano Imperio, ſopra il quale, com' egli dice, ſi pretende, che abbia la Romana Sede o l' iſteſſa, o ſomigliante ragione (*a*), che ha ſopra gli altri Regni, che ſono di ſuo feudo. Ma primieramente, ſe queſti decreti debbono ſolamente intenderſi della privazione de' Principati, e de' Regni, che ſono, o eran feudi allora della Chieſa; che biſogno avevano i Padri del conſenſo degli altri Principi per ſottoporre alla privazione della temporal dignità i Feudatarj ribelli alla Religione, e alla medeſima Chieſa? Neſſun Principe ſupremo nel ſottomettere alla privazione del feudo il Feudatario, che manca al dovuto omaggio, dipende dal conſenſo nè di altro Sovrano, nè dell' iſteſſo Feudatario, eſſendo queſta una condizion neceſſaria, che naſce dalla natura ſteſſa del feudo. Or poiche la Chieſa Romana in quello, che ha di temporal dominio, o per conceſſione, o per donazione de' Principi, o per conſenſo de' Popoli acquiſtato in terra, non è differente dagli altri Principi ſovrani; e ricercando eſſa in omaggio nell' inveſtitura de' ſuoi feudi la conſervazione della Cattolica Religione, come condizion neceſſaria, nel dichiarar caduti, o nel ſoggettare alla caducità del feudo que' Principi, che alla Religione, e a lei ſi ribellano, non ha, nè può avere dipendenza alcuna nè dal conſenſo degli altri Principi ſupremi, nè dalla volontà de' Principi ſuoi vaſſalli, i quali non hanno libertà di ricuſare una condizione sì neceſſaria, e che è dalla natura del feudo ſteſſo. Se adunque i Padri del Concilio di Goſtanza decretarono queſte pene, perche crederono, come ſi avviſa Monſignor Boſſuet, di poter entrare nelle ragioni temporali, che ha la Chieſa Romana ſopra i feudi del ſuo dominio; nell' uſare il diritto temporale del Papa, o della ſteſſa Chieſa Romana ſopra que' Regni, che ſon di ſuo feudo, non ebbe certamente dipendenza neſſuna da alcun Principe temporale. Come dunque vuol' egli far entrar quì il conſenſo de' Principi in coſa, che ſecondo la ſua dottrina non riconoſce dipendenza dal loro conſentimento?

IV. Secondariamente io non sò chi ſia, che pretenda, aver la Chieſa ſopra il Germanico Romano Imperio quella ſteſſa, o ſomigliante ragione, come dice il Boſſuet, che ha ſopra gli altri Stati, che ſon di ſuo feudo. Sò bene, che egli non potrà mai dimoſtrare, che foſſe dal Con-

[*a*] Boſſuet Tom. 1. p. 2. lib. 8. cap. 10.

Concilio di Goſtanza conſiderato il Germanico Imperio come feudo Eccleſiaſtico, ſe non dimoſtra, che foſſe allora queſta perſuaſione appreſſo i Padri, e appreſſo i Principi, che intervennero a quel Sinodo. Ma puoſſi egli credere, che Sigiſmondo Imperadore, che vi fu preſente, e non potè ignorare il ſentimento del Concilio, voleſſe permettere, che tra' feudi Eccleſiaſtici annoverato foſſe anche il Germanico Romano Imperio? che egli aveſſe queſta perſuaſione del diritto temporale della Romana Chieſa ſopra il medeſimo Imperio? e che per tal cagione conſentiſſe alla privazione della dignità Imperiale decretata da' Padri in pena dell' Ereſia, o dello Sciſma, anzi foſſe obbligato a conſentirvi come Feudatario della Romana Chieſa? Queſta ſarebbe una notizia di molta importanza, da non laſciarſi ſenza particolar rifleſſione. Ma laſciandola conſiderare a quelli, cui appartiene difendere la ſovranità ſuprema del Germanico Imperio, io paſſerò alla terza conſiderazione, la quale è, che Monſignor Boſſuet non potrebbe mai provare, che la privazione, e lo ſpogliamento delle dignità mondane, e ſecolari decretati in queſti Concilj contro i Principi fautori dell' Ereſia, o dello Sciſma, foſſero riſtrette ſolamente a i puri feudi Eccleſiaſtici, che anzi egli è certo, che ſi ſtendono a tutti i Principi, e a tutti i principati Criſtiani, e feudatarj, e ſupremi. E le parole di queſti Sinodi ſono così univerſali, che non ſon capaci di ammettere alcuna eccezione; onde è, che anche ſecondo la dottrina di queſt' Autore debbono appartenere generalmente a tutti. Egli è di opinione contro alcuni altri Scrittori Franceſi, che i decreti da me ſopra addotti de i due Concilj Lateraneſi III., e IV. non debbono riſtringerſi a i ſoli feudi Eccleſiaſtici, ma a qualunque ſorta di feudo; e ciò perche le parole di que' Concilj ſon generali, e le coſe generalmente dette, a tutti debbono appartenere (*a*). Ma il vero è, che i decreti de' Sinodi Lateranenſi III., e IV. non ſono concepiti con quella forma eſpreſſamente univerſale, con cui ſono concepiti i decreti de' Sinodi di Goſtanza, e di Baſilea, ma ſono piuttoſto, a parlar logicamente, indefiniti, che univerſali; nulladimeno intendendogli egli di feudi, ſi fa ſcrupolo di riſtringergli a i ſoli feudi della Chieſa. Or poiche in queſti due Concilj ſotto una formola generaliſſima, e univerſaliſſima vien compreſo qualſivoglia genere di perſona coſtituita in dignità Eccleſiaſtica, e ſecolare, ſpirituale, e temporale, e ſono eſpreſſamente nominate

[*a*] *Non deſunt, qui putent, ea, quæ in his Conciliis de feudis decernuntur, ad feudos tantum Eccleſiaſticos pertinere: nos generatim dicta ad omnes pertinere non refugimus.* Boſſuet Tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 4.

le Persone Reali; per qual cagione vuol' egli limitare questa sì ampla dichiarazione a i soli Regni, e Principati, che sono, o erano allora di feudo Ecclesiastico?

V. Ma vediamo quali espressioni sono usate da questi Sinodi. Nella Sessione XVII. del Concilio Costanzese, sottoponendo i Padri alla privazione delle dignità Ecclesiastiche, e mondane tutti coloro, che impedissero la pace tra l'Imperadore, e il Re di Aragona, che si trattava per la estirpazione dello Scisma, pria di discendere alle qualità personali de i Prelati, e de' Principi, così cominciano: CHIUNQUE DI QUALSIVOGLIA STATO, O CONDIZIONE SIA, ANCORCHE REGALE &c. *Quicumque cujuscumque status, aut conditionis existat, etiamsi Regalis &c.* Nella Sessione XXXVII. sottomettendo alle medesime pene di spogliamento degli onori, e delle dignità spirituali, e temporali, e tutti i Cherici dal minimo fino al maggiore, e tutti i Principi Cristiani dagli infimi fino a i supremi, che favorissero lo Scisma, o aderissero allo Scismatico, ed Eretico Pier di Luna, così principiano: *a tutti, e ciascheduni fedeli Cristiani proibisce sotto pena di fautori di Eresia, e di Scisma, e di privazione di tutti i beneficj, dignità, onori Ecclesiastici, e mondani* -- ANCORCHE SIANO COSTITUITE IN DIGNITA' VESCOVALE, PATRIARCALE, CARDINALIZIA, REGALE, O IMPERIALE &c. (*a*). Il Concilio di Siena, di cui il Bossuet non fa menzione, rinovellando il medesimo decreto di Costanza contro i fautori dello Scismatico Pier di Luna, si vale delle medesime generali espressioni, e dice: *la proibizione fatta a tutti i fedeli Cristiani sotto le pene &c.*, e dichiara sottoposti alle stesse censure, e pene temporali proferite dal Sinodo Costanzese i fautori, o difensori di Pier di Luna, *di qualsivoglia stato, preminenza, o condizione sienſi, ancorche risplendano per Pontificale, Cardinalizia, Imperiale, o Regale, o per qualsivoglia altra secolare, o Ecclesiastica dignità* (*b*). Il Concilio di Basilea nel salvocondotto da me sopra allegato rinuovando le stesse censure, e pene temporali contro tutti coloro, che avessero osato recar molestia, o impedimento a quelli, che al Concilio intervenivano, le quali furono prescritte da' Concilj di Costanza, e di Siena contro i fautori dello Scisma, soggetta

(*a*) *Omnibus, & singulis Christifidelibus inhibet sub pœna fautoriæ hæresis, & schismatis, ac privationis omnium beneficiorum, dignitatum, & honorum Ecclesiasticorum, & Mundanorum* -- ETIAMSI EPISCOPALIS, PATRIARCHALIS, CARDINALATUS, REGALIS SIT DIGNITATIS, AUT IMPERIALIS &c.

(*b*) *Inhibitionem factam omnibus Christifidelibus sub pœnis &c. cujuscumque status, præeminentiæ, vel conditionis existant, etiamsi* PONTIFICALI, CARDINALITIA, IMPERIALI, VEL REGALI, AUT ALIA QUACUMQUE ECCLESIASTICA, VEL SECULARI PRÆFULGEANT DIGNITATE. Concil. Sen. an. 1423.

getta alla privazione delle dignità Eccleſiaſtiche, e mondane, e i Prelati della Chieſa di qualſivoglia grado, e i Principi del ſecolo di qualſiſia condizione, valendoſi d' una generaliſſima eſpreſſione *eſorta tutti, e ciaſcheduni Criſtiani di qualſivoglia grado, ſtato, o preminenza ſieno ſpirituale, o temporale, ancorche Reale &c.*, e ſotto queſta medeſima generalità comprende tutti ſotto le pene taſſate (*a*). Allora adunque averebbe Monſignor Boſſuet provato, che il Re Criſtianiſſimo non foſſe ſtato compreſo ſotto queſta legge, quando dimoſtrato aveſſe, che da' Concilj di Goſtanza, di Siena, e di Baſilea non foſſe ſtato conſiderato come Criſtiano, e non foſſe ſtato compreſo ſotto quelle generaliſſime parole: *quicumque, cujuſcumque conditionis exiſtat, etiamſi Regalis &c. omnibus, & ſingulis Chriſtifidelibus -- Inhibitionem factam omnibus Chriſtifidelibus -- exhortatur omnes, & ſingulos Chriſtifideles cujuſcumque dignitatis, ſtatus, aut conditionis exiſtant, etiamſi Regalis &c.* Ma poiche egli non averebbe mai potuto tal eſenzione dimoſtrare di alcun Re Criſtiano, e Cattolico, ſarebbe ſtato coſtretto a confeſſare dopo miglior rifleſſione, che i decreti di queſti Concilj non cadono ſolamente ſopra i feudi Eccleſiaſtici, ma ſopra tutti i Regni, e Principati del Mondo Cattolico. Nè averebbe dovuto fare queſto dotto Prelato sì alte maraviglie, che ſotto il decreto della privazione degli onori temporali venga con egual diritto ſpogliato un Principe del ſuo Regno, che un Dottore dell' arti del ſuo magiſtero; ſe pur non gli parea coſa ſtrana, che ſotto lo ſteſſo decreto della privazione de' beni Eccleſiaſtici colla ſteſſa ragione venga ſpogliato un ſemplice Cherico di un piccolo beneficio, che un Patriarca della ſublime ſua dignità. Anzi così ricercava la retta diſpoſizione di que' decreti, e la ragion delle coſe: imperocche ſiccome incomparabilmente maggiore è il danno, che alla Chieſa apporta un Re, o un Patriarca fautore dell' Ereſia, di quello, che le rechi o un Dottore dell' arti, o un ſemplice Cherichello, così proporzionatamente maggiore dee eſſer la pena, che a quelli ſecondo il loro grado, e l' abuſo, che di eſſo fanno, convien preſcrivere.

VI. Ma tuttavia Monſignor Boſſuet, quaſi non contento di queſte riſpoſte, dice in fine, che ciò, che fu fatto in queſti Concilj intorno alla ſpoſta materia, fu fatto con nuovo eſempio; nè ciò dover recar maraviglia, mentre queſti decreti non appartengono nè alla Fede, nè

(*a*) *Exhortatur omnes, & ſingulos Chriſtifideles cujuſcumque dignitatis, ſtatus, aut præeminentiæ exiſtant, ſpiritualis, & temporalis, etiamſi Regalis &c.* Concil. Baſileen. loc. ſupracit.

nè alla Dottrina de' coſtumi, ma alla variabile diſciplina della Chieſa: e valendoſi della riſpoſta, che danno alcuni alla quarta Seſſione del Concilio di Goſtanza, quando viene oppoſta alla ſuperiorità del Papa ſopra il Concilio, cioè, che quello, che fu determinato nella IV. Seſſione intorno alla poteſtà del Concilio ſopra il Papa, non ebbe forma di decreto obbligante tutta la Chieſa, nè fu definito come coſa di Fede, o appartenente a domma da crederſi: così dic' egli, che potrebbe riſpondere a ciò, che da queſti Concilj ſi adduce intorno alla poteſtà della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, benche egli affermi, che nel primo caſo il Concilio parlò diſtintamente, e definitivamente, e di buon propoſito; ma nel ſecondo parlò confuſamente, caſualmente, e ſenz' alcuna deliberazione (*a*). Ma poteva egli così riſpondere da principio, e liberarne dal travaglio d' andar dietro a tante ſue sfuggite, e tergiverſazioni. Noi però non pretendiamo, che la noſtra ſentenza ſia ſtata, come domma di Religione ne' Sagri Concili dichiarata, e definita; ci baſta, che da' Sinodi generali ſia ſtata ſuppoſta come certa, e riputata del poter della Chieſa, ed anche non ſolo ſenz' alcuna contraddizione de' Principi, ma con pieno conſentimento di tutti i Signori, e Monarchi del Mondo Cattolico eſeguita, preſcritta, e pratticata. E queſto ſenza dubbio è ſufficiente per far conoſcere, che con molta arditezza, per non dir peggio, da Monſignor Boſſuet, e da altri novelli Scrittori Franceſi vien oggi con infinito ingiuſtiſſimo biaſimo riprovata: il qual biaſimo, non in noi certamente, che ſeguiamo il ſentimento de' noſtri Padri, ma nella Chieſa univerſale rappreſentata ne' Sagri Concilj, e nella civil ſocietà di tutta la Criſtiana Repubblica preſente, e conſenſiente agli ſteſſi Concilj, tutto ritorna.

VII. Per quello poi, che riguarda l' autorità de' Concilj di Goſtanza, e di Baſilea, noi l' abbiamo addotta, non perche ad eſſa unicamente crediamo appoggiata la noſtra ſentenza, la quale in altri pieni, e generaliſſimi Sinodi d' indubitata autorità troviamo preſcritta; ma perche queſti due Concilj, come altre volte ho detto, ſono oggi in molto pregio appreſſo i Franceſi, non per altra ragione, ſe non perche credono, che ſopra di eſſi ſi appoggi l' altra loro falſa opinione della poteſtà, e ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa. Ma queſta è la ſolita contraddizione de' moderni Scrittori. Quando par loro, che i decreti di Goſtanza, e di Baſilea favoriſcano la loro recente opinione della ſoggezione del Papa al Concilio, allora le determinazioni di queſti Sinodi

(*b*) Boſſuet Tom. I. p. 2. lib. 8. cap. 10.

nodi ſono chiare definizioni conciliarmente fatte, e di tutto propoſito, ancorche ſia ſtato dimoſtrato da' noſtri, che queſti decreti non furono Conciliari, ſiccome quelli, che ſenza alcun precedente eſame tumultuariamente furon propoſti, e diſteſi; ma quando poi realmente comprovano la noſtra ſentenza intorno alla poteſtà della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, allora i decreti di queſti Concilj ſono fatti a caſo, confuſamente, e ſenza alcuna deliberazione, tuttoche per confeſſione dello ſteſſo Boſſuet l' Univerſità de' Principi vi conſentiſſe. Ma chi così ha coraggio di riſpondere, può facilmente ſpedirſi da ogni difficoltà. Sia però detto con pace di uno Scrittore sì erudito: queſto non è riſpondere, ma un mettere in canzone una cauſa graviſſima, un burlarſi del pubblico, e un abuſarſi della pazienza de' Lettori.

VIII. Nè molto migliore è la riſpoſta, che egli dà al Concilio di Trento laddove nella Seſſione XXV. al Capo XIX. ſottopone alla ſcomunica, e allo ſpogliamento del dominio feudale della Città, del Caſtello, e del luogo, dove i Principi temporali non ſolo dipendenti per ragione di tali feudi dalla ſovranità della Chieſa, come ei pretende, ma anche da qualunque altro diretto Signore, permetteranno il duello: *l' Imperadore, i Regi, i Duchi &c. e qualunque altro Signor temporale*; e ſottomette alla ſteſſa Cenſura, e alla proſcrizione di tutti i beni, i Duellanti, e i loro Padrini (*a*), dicendo, che per queſta cagione ancora i decreti del Concilio Trentino non furono dalla Francia accettati. Ma ſe queſta foſſe veramente una delle ragioni, per le quali non fu il Concilio di Trento ricevuto in Francia, lo laſcio al rapporto, e alla fede di queſto Scrittore. Queſto è ben però vero, che ſe i decreti del Trentino non furono da' Franceſi accettati, ſono ſtati nulladimeno da tutto il Mondo Cattolico ricevuti, e ciò può baſtare per far vedere, che anche per queſto capo l' opinion recente de' Franceſi è ſingolare, e ſingolariſſima, e riprovata dal rimanente delle Nazioni Cattoliche.

IX. Finalmente non vò laſciar di toccare una oſſervazione di queſto Scrittore ſopra i decreti dei due Concilj Lateranenſi III., e IV., e del Concilio di Goſtanza intorno alle temporali pene ſtabilite contro gli Eretici, la qual' è, che il Pontefice, e i Padri eſortarono gli Imperadori a confermarli colle loro leggi: dalla qual coſa argomenta, che ſe i Romani Pontefici, e i Padri ne' Sinodi Generali aveſſer creduto, che foſſe coſa appartenente al lor potere, e all' autorità delle chiavi, non averebbero avuto biſogno di raccomandarſi agli Imperadori, acciocche

[*a*] Concil. Trident. Seſſ. 25. de Reformat. cap. 19.

che essi nelle loro costituzioni le decretassero. Ma egli certamente così rispondendo dà a divedere di esser stato disposto a dir tutto, e a contraddire anche a se stesso, purche trovasse qualche via da rispondere. Non ha egli insegnato, che gli Imperadori, ed i Regi, valendosi dell'autorità de' Canoni, nelle loro costituzioni, e ne' loro Capitolari hanno sovente decretate le stesse cose, che furono da' Padri ne' Concilj deliberate, tutto che unicamente appartenessero all'autorità della Chiesa? Come adunque dall' essere state con leggi Imperiali approvate, dirò così, e confermate le determinazioni de' Concilj intorno alle pene temporali degli Eretici, può egli mai provare, che queste determinazioni fossero del potere de' Laici? I Principi spesse fiate non pure stabiliron per legge ciò, che i Padri ne' Sinodi decretarono intorno alla disciplina de' Cherici; ma anche ciò, che dichiararono, e definirono intorno a i dommi di Fede: e di queste costituzioni, fatte anche a richiesta degli Ecclesiastici son pieni i libri de' Codici, e di Teodosio, e di Giustiniano. Hassi dunque a dire per questo, che le cose, o dichiarate, o ordinate da' Padri ne' Canoni, abbiano tutto il lor vigore dalle costituzioni de' Principi? La Chiesa certamente non ha bisogno della potestà de' Laici per dar legittima autorità a' suoi decreti; ha ben bisogno di essa per fargli eseguire. Ella non porta la spada per obbligar colla forza i contumaci all' eseguimento de' suoi decreti; ma contenta del giudizio sacerdotale ne raccomanda a' Principi come suoi avvocati, e difensori l' esecuzione. E nel caso nostro sottoponendo allo spogliamento de' beni temporali gli Eretici, dichiara, che essi per cagione della lor ribellione verso Dio hanno perduto ogni diritto sopra i loro Stati, e sopra i loro popoli, nè più oltre si stende il giudizio sacerdotale: ma poiche non ha forze temporali per farlo eseguire, lo raccomanda alla spada de' Principi laici, che sono suoi figli, e suoi membri più riguardevoli, acciocche colla forza contro i protervi lo mettano in esecuzione. E questo è ciò, che dice S. Bernardo, come si vedrà in appresso, del coltello material della Chiesa, e appartenente alla Chiesa, non perche sia adoperato dal sacerdozio, ma perche sia usato dall' Imperio a' cenni del sacerdozio.

X. Essendosi così spedito dall' autorità de' Concilj, passa Monsignor Bossuet a esaminare gli altri nostri argumenti della confessione fatta da' Regi di essere ne' casi di Eresia, e di apostasia dalla Fede soggetti nelle temporali cose al giudizio della Chiesa. E risponde, che se alcuni Principi per avventura han conceduto di poter esser deposti per le cagioni sopraddette, ciò non nasce da alcuna potestà, che riconoscessero

ſceſſero ne' Pontefici in ordine alle coſe temporali; ma perche avean tanto orrore all' Ereſia, che ultroneamente permettean tutto contro di loro, ſe ſi foſſer laſciati da tal peſte infettare; del rimanente deteſtando in cotal guiſa l' Ereſia, conoſceano molto bene, che non permetteano neſſun diritto ad alcuno ſopra di loro, permettendolo ſolamente per queſta cagione (*a*). Ma ſe egli non foſſe ſtato quell' uomo grave, che lo dimoſtrano i ſuoi ſcritti contro gli Eretici, e altre ſue opere egregie, io averei quì tutta la ragione di credere, che egli aveſſe voluto mettere in burla la cauſa, che egli ha per le mani. Se i Principi de' paſſati ſecoli per lo grande orrore, che aveano all' Ereſia, concederono di poter eſſer per quella depoſti; e giudicando quaſi impoſſibile, che poteſſe mai in loro accadere queſto caſo, non inteſero di trasferire alcun diritto ſopra di loro, concedendolo per una cagione, che credeano non poteſſe mai accadere: adunque egli penſa, che i Regi Criſtianiſſimi di Francia abbiano meno orrore all' Ereſia, di quello aveſſero altri Monarchi ne' ſecoli ſcorſi, e che temendo, che poſſa in loro avvenir queſto caſo, ricuſino accordar alla Chieſa la poteſtà di deporgli. Io per altro non credo, che egli poſſa aver mai così iniquamente penſato dell' inſigne pietà, e Religione di quel gran Re, per cui comando egli ſcriſſe queſt' opera; ma tuttavia la ſua riſpoſta, eſſo non volendo, dà a vedere, che così penſaſſe. Il vero però è, che gli Ugonotti ſi ſono con vano ſforzo più volte ingegnati di ſcemare a i Regi di Francia l' orrore all' Ereſia, ſottraendogli anco in queſto caſo da ogni potere, che intereſſaſſe ancora a riguardo temporale le loro premure nel cuſtodire la vera Fede. Ma nulladimeno ſiccome quegli illuſtri Monarchi non ſi laſcian condurre a far loro dovere da alcun timore, ma dalla loro nativa pietà, così in più occaſioni hanno conteſtato con chiari fatti il loro zelo verſo la Cattolica Religione: onde è da credere, che ſe con aſpetto più benigno foſſe ſtata lor rappreſentata queſta poteſtà indiretta della Chieſa, o aveſſero trovati Eccleſiaſtici di quel zelo, del qual fu il gran Cardinal di Perron, l' averebbono ſenza dubbio abbracciata.

[*a*] *Quod ergo quidam forte Principes, ſe propter eas cauſas deponi poſſe conceſſerint, id non oritur ex ulla poteſtate, quam in Pontificibus agnoſcant ad ordinanda temporalia; ſed quod hæreſim deteſtantes, omnia in ſe ultro permittant, ſi ea ſe peſte infici ſinant. Cæterum cum ab hæreſi tantoperè abhorrerent, ſane intelligebant nihil in ſe juris cuiquam dari, cui hæreſis tantùm cauſa dediſſent.* Boſſuet. Tom. 1. p. 2. l. 8. Cap. 18.

§. XX.

De i Romani Pontefici, che insegnarono la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, e del danno, che ritorna alla causa comune della Chiesa Cattolica dall' asserire, che essi errarono insieme con tutti i Cattolici nel sostenere, e nell' eseguire questa sentenza colle deposizioni de' Principi.

SOMMARIO.

I. *Romani Pontefici, che o deposero i Principi malvagj, o sostennero, che possan da loro deporsi. Pontefici Romani errarono contro la verità dell' Evangelio, e delle tradizioni nel deporre i Principi malvagi, secondo il Bossuet.*

II. *Si mostra contraria alla dottrina di lui questa sua asserzione, e si fa vedere favorevole a' Protestanti, contro de' quali, essa stante, non può difendersi l' indefettibilità della Chiesa Romana.*

III. *Deposizioni de' Principi fatte da' Romani Pontefici approvate da i Santi, e da i Vescovi, e da tutti gli Scrittori del Mondo Cattolico, i quali trattarono questa materia. La Chiesa non correggendo un pubblico errore, l' approva.*

IV. *Deposizioni de' Principi eretici approvate, e prescritte ne' Concilj generali. Dottrina di Monsignor Bossuet, che la Chiesa Romana, e con essa i Cattolici, che la seguirono abbia per molti secoli errato nel sostenere questa sentenza ancorche non l' abbia decisa di Fede, nuoce alla causa comune della Chiesa Cattolica, e fa argomento a' Protestanti, che ella possa errare nelle decisioni di Fede.*

V. *Vana pretenzione di Monsignor Bossuet d' aver la sagra Scrittura per la sua opinione. Sentenza comune contraria alla sua, sostenuta da' difensori di essa come conforme alla Scrittura. Scrittura allegata da i Pontefici in prova della potestà di deporre i Regi. Da quale de' due partiti debba credersi meglio intesa la divina Scrittura. Eretici allegano la Scrittura in prova de' loro falsi dommi. L' asserire, che il consenso costante della Chiesa Romana durato per più secoli abbia errato nella intelligenza della Scrittura, e dell' autorità degli antichi, favorisce la causa de' Protestanti.*

VI.

VI. *Sembra, che Monſignor Boſſuet al conſenſo comun de' Cattolici voglia preferir la ragione per l' intendimento delle Scritture. Nuovo ſiſtema de' Proteſtanti d' interpetrare la Scrittura a norma della ragione, rifiutata l' autorità de' maggiori, cagione di ſtravaganti diſordini. E' coſa lecita uſar la ragione per intendimento della Scrittura ſinche il ſenſo di eſſa non è dalla Chieſa dichiarato. Il preferir la propria ragione al conſentimento univerſale tenuto nella Chieſa per molti ſecoli, è coſa pericoloſa. Apre la via ad impugnare le deciſioni dommatiche della Chieſa. Metodo de' Proteſtanti ſoſtenuto da Monſignor Boſſuet, ferace di pernicioſe conſeguenze.*

I. QUando il conſenſo univerſale delle Scuole Cattoliche dichiarato per lo corſo di molti ſecoli, e la graviſſima autorità di più Concilj generali celebrati in varj tempi non baſteſſero a dare un peſo d' invincibile verità alla ſentenza, che difendiamo; ecco, che noi aggiungiamo un numero ben grande di Romani Pontefici, che o la ſteſſa inſegnarono, o in più occaſioni eſeguirono. E per cominciare di là, donde Monſignor Boſſuet comincia (benche come dimoſtreremo debba cominciarſi molto più innanzi), Gregorio VII. Paſquale II. Aleſſandro III. Innocenzo III. Gregorio IX. Innocenzo IV. Bonifacio VIII. Giovanni XXII. Benedetto XII. Clemente VII. Paulo III. Pio V. Siſto V., ed altri, i quali furono di queſto ſentimento, e molti di eſſi per cagione di Sciſma, e di Ereſia depoſero i Regi, altri inſegnarono, che per queſte cagioni, e per la ribellione alla Chieſa poteano da loro deporſi. Or chiunque nudriſce qualche ſenſo di riverenza verſo la Sede Apoſtolica, e ſanamente penſa, che ella ſia il centro della Cattolica unità, cui conviene, che ogni ortodoſſo ſia attaccato, ſe vuol ſalvarſi, ſi farà orrore in penſare, che tanti Romani Pontefici, ed anche ſantiſſimi, quale fu tra gli altri, per non parlare di Gregorio VII., S. Pio V. pubblicamante venerato dalla Chieſa ſopra gli Altari, enormemente s' ingannarono inſegnando, e ſeguendo una falſa ſentenza. Ma nondimeno Monſignor Boſſuet, ſenza farſi punto di Religione, o di ſcrupolo, apertamente dice, che Gregorio VII., e tanti Pontefici, che il ſuo eſempio ſeguirono, *ripugnarono all' Evangelica verità, e all' antichiſſima tradizione, allorche intrapreſero di deporre i Regi; e come che non confermaſſero con alcun Canone, o non riduceſſero al domma quella ſentenza, che con tante ſcomuniche mettevano in eſecuzione, porgevano occaſione alle Ereſie, ed agli Sciſmi, e inducevano in errore i Cat-*

tolici piuttosto, che confermarli nella fede (a). Se così parlasse un Protestante, che tiene la Romana Chiesa per una scuola di errori, non sarebbe da maravigliarsi, poiche egli non potrebbe in altra guisa sostenere la nuovità de' suoi dommi senza tacciare di errore l' antico, e continuato sentimento della Sede Apostolica, e de' Cattolici con essa congiunti, che li riprovano. Ma che così parli un Prelato dottissimo, un Prelato, che in tutte le sue opere fa professione di esser Cattolico, cioè secondo lui stesso, unito al centro della Cattolica unità, è cosa veramente, che non può passarsi senza stupore, se non che può farlo degno di compatimento l' impegno, che ei prese di sostenere un' opinione, la quale non può reggersi senza gettare a terra l' autorità venerabile della Romana Chiesa.

II. Ma vediamo, se questa sua risposta sia coerente alle altre sue dottrine. Egli, che nel secondo Tomo della sua difesa del Clero Gallicano non fa mai fine di lacerar la memoria di tanti Sommi Pontefici ascrivendo loro gravissimi errori in domma contrarj alle Scritture, e alla tradizione, conoscendo, che ciò è l' istesso, che cedere il campo, e dar vinta la causa a i Protestanti, si avvisa di dire in più d' un luogo di questa sua opera, che se uno, o un' altro Pontefice errasse in alcun decreto di Fede, non nuocerebbe niente alla Fede Romana, niente alla Romana Catedra, ed alla Sedia Apostolica. E la ragione sua è, perche la Fede di Pietro, la quale non è per mancare, è quella, che da Pietro in primo luogo per la serie de' successori è a noi derivata (b): che la Chiesa Cattolica è così costituita, che nel suo capo, cioè nella Catedra singolar di San Pietro non lasci prevalere, e risiedere l' Eresia, per la quale con proposito contumace si distacchi affatto dalla Fede, e che perciò ogni Chiesa discrepante in alcun certo, e costante domma dalla Chiesa Romana, la cui potestà, e la cui forza è costituita nel Romano Pontefice, è eretica, e scismatica (c): e che finalmente la

(a) *Gregorium VII. ejusque Successores liquidò demonstravimus Evangelicæ veritati, et antiquissimæ traditioni repugnasse, cum Reges deponere aggressi sunt. Ac tametsi eam, quam tot anathematis exequebantur animi sui sententiam, neque expresso Canone firmarent, neque in Ecclesiasticum Dogma redigerent, tamen Ecclesiæ potestati conflabant ingentem invidiam, Schismaticis, & Hæreticis occasionem præbebant, Catholicos in errorem inducebant, ne dum in fide confirmarent.* Bossuet. Tom. 2. p. 2. lib. 14. Cap. 38.

(b) *Quo loco constituimus Romanam, hoc est Petri, non defecturam fidem, eam esse, quæ a Petro primo per Successorum seriem ad nos devoluta jam coaluit.* Bossuet. Tom. 1. p. 1. lib. 3. Cap. 3.

(c) *Diximus etiam, ita esse Ecclesiam Catholicam constitutam, ut in capite suo, in Petri scilicet Cathedra singulari, prævalere, & insidere non sinat hæresim, qua per contumax*

la caduta de' Romani Pontefici in qualche errore, niente nuoce nè alla Chiesa, nè alla Sede Apostolica: e ciò perche mancando alcuna volta i Romani Pontefici nell' ufficio di confermare nella Fede i fratelli, non meno di poi fu vigoroso questo ufficio nella Catedra Romana, non meno dipoi persistè immota la Cattolica Chiesa, e a lei congiunta la Sedia Apostolica, e la Romana Fede (*a*). Or se tutte le cose non m' ingannano, benche Monsignor Bossuet parli alquanto artificiosamente oscuro, egli vuol dire, che la indefettibilità della Chiesa Romana non dee prendersi da uno, o un' altro Pontefice, ma dalla serie de' successori di San Pietro, da' quali è stata tramandata costantemente la sua dottrina: che se uno, o un' altro Pontefice ha traviato dalla retta credenza, non è stato durevole nella Sedia Apostolica il traviamento: e se da uno è stato insegnato, e definito l' errore, dagli altri Pontefici è stato corretto, e condannato, come egli pretende provare col fatto di Liberio, e di Felice nell' ultimo luogo da noi citato. Se così è, sostenendo egli di proposito, che da Gregorio VII. in giù, un numero ben grande di Romani Pontefici, che per lo corso di cinque interi secoli seguirono il suo esempio, o nel deporre i Regi, o nell' insegnare, che poteano da loro esser deposti, difesero un' errore contrario alla Evangelica verità, ed alla antichissima tradizione, come vorrà sostenere contro i Protestanti l' indefettibilità della Chiesa Romana, anzi della Chiesa Cattolica, la quale non può esser tale, se non è unita alla Fede della Romana Chiesa, e della Catedra Apostolica, anche secondo i principj di lui medesimo (*b*)? Come farebbe, dico, a rispondere a un Protestante, che opponendoli questo errore contro la divina parola, e contro la tradizione, durato per tanti secoli nella Catedra Romana, i di cui Pontefici indussero in errore la Chiesa, come egli dice, dieron fomento agli Eretici, e agli Scismatici, inferisse, che fosse affatto estinta per sì lungo tempo nella Sede Romana la Fede di San Pietro?

III. Ma

max propositum a fide abrumpatur penitus, adeoque omnem Ecclesiam a certo, & constanti Ecclesiæ Romanæ dogmate discrepantem, a fide alienam, & schismaticam esse. Et quidem certum est Ecclesiæ Romanæ particularis illius vim, & potestatem Ecclesiasticam in suo capite esse. Bossuet Tom. 2. p. 1. lib. 1. Cap. 18.

(*a*) *Cum evidens -- sit Romanis quoque Pontificibus in injuncto officio confirmandi fratres deficientibus, tamen illud officium haud minus postea viguisse, haud minus immotam perstitisse Ecclesiam Catholicam, eique conjunctam Sedem Apostolicam, ac Romanam fidem.* Bossuet. Tom. 2. p. 2. lib. 15. Cap. 33.

(*b*) *Certum est, Romanum Pontificem a Deo esse positum, qui Catholicæ societatis communionisque esset vinculum, fiat semper invictum illud Optati de Romano Pontifice, cum quo nobis totus Orbis unitatis in societate concordat: & illud Hieronymi ad Damasum, qui tecum non colligit spargit &c.* Bossuet. Tom. 2. part. 2. lib. 14. Cap. 32.

III. Ma egli nondimeno ha creduto di aver rispoſto con dire, che queſte coſe non nuocono, perche la Chieſa non le ha mai approvate (*a*). Ma qual è quella Chieſa, che non approvò queſta ſentenza? La Chieſa di Francia per lo corſo di più ſecoli coſtantemente la ſoſtenne ſenza oppoſizione ſino alla venuta di Calvino. Tutte le altre Chieſe della Comunion Romana la difeſero, e molti ſecoli prima, e due ſecoli dopo l' Ereſia di Calvino ſino a' noſtri tempi. In quella con ſommo, univerſale, e non interrotto conſenſo concorſero tutte le ſcuole del Mondo Cattolico, e tutti gli uomini ſanti, i quali trattarono queſta materia, e che da' ſei ſecoli in giù fiorirono nella Chieſa Cattolica, e la illuſtrarono colla ſantità, e colla dottrina. San Raimondo di Pennafort, San Tommaſo d' Aquino, San Bonaventura, il Beato Agoſtino Trionfo, Sant' Antonino, San Giovanni da Capiſtrano (*b*). E laſciando andare i Cardinali di Santa Romana Chieſa, i quali difeſero queſta ſentenza, come furono il Cardinal Arrigo Oſtienſe, il Cardinal Zabarella, il Cardinale da Torrecremata, il Cardinal Jacobaccio (*c*), e de' più vicini a' noſtri tempi, i dottiſſimi Cardinali Sfondrato, e Lorenzo Brancato, e Giuſeppe de Aguirre (*d*), per non rammentare il Bellarmino, e il Peronio, contro de' quali, quaſi ſoſtenitori d' una particolare opinione, e non difenſori d' una ſentenza di tutto il Mondo Cattolico, ſi riſcalda Monſignor Boſſuet; queſta medeſima ſentenza approvarono, e difeſero tutti que' Veſcovi, che di queſta materia ragionarono, e particolarmente di nazion Franceſe, o che governarono le Chieſe di Francia, tra i quali convien dare il primo luogo a Giovanni di Salesbury, il quale, comeche foſſe di Nazion Ingleſe, governò con tutto ciò la Chieſa di Chartres in Francia nel Secolo XII., uomo, come ſcrive Guglielmo Cave, *nell' età ſua eloquentiſſimo, ed in ogni genere di qualſivoglia più ripoſta ſcienza iſtruttiſſimo, ſeveriſſimo cenſor de' coſtumi, e quan-*

(*a*) *Hæc autem ideo non nocent, quòd Eccleſia Catholica numquam ea probavit.* Boſſuet. Tom. 2. p. 2. lib. 14. Cap. 38.

(*b*) S. Raymundus lib. 1. ſum. Can. tit. *de hæret.* §. 7. S. Thomas 2. 2. quæſt. 12. art. 2., & in prim. ad Corinth. Cap. 5. S. Bonaventura *de Eccleſ. Hierarch.* p. 2. B. Auguſt. Triumph. *de Eccleſ. poteſt.* q. 46. d. 2. S. Antonin. 3. p. lib. 3. Cap. 3. *de Juriſdict. Papæ*, tit. 12. S. Joannes a Capiſtran. *de auctor. Papæ* Tom. 13. tract. Jur.

(*c*) Card. Thuſc. Prattic. Concl. Tom. 6. Concluſ. 46. Hoſtien. in Sum. tit. *de hæret.* §. *qua pœna puniantur*. Zabarella in Clement. *Ne Romani*. §. *Irritum*. n. 16. Turre cremata. lib. 2. de Eccleſ. Cap. 114. propoſit. 4., & 5. & in 2. par. Decret. cauſa. 15. quæſt. 6. Cap. *Alius*. Jacobatius de Conciliis lib. 7.

(*d*) Sfondratus *Regale ſacerdot.* Brancatus ſeu de Laurea in Epito. Canon. *verb. Papa.* Aguirre *de infallibili authorit. Sum. Pont. extra, & ſupr. Concil. tract.* 3. *ſect.* 7.

e quanto altri mai foſſe rigido oſſervator dell' oneſto (*a*). Or queſti eſſendo intervenuto al Concilio III. Lateranenſe ſotto Aleſſandro III., da cui in quel Sinodo fu depoſto dall' Imperio Federigo I. non pure approva, e commenda queſta depoſizione (*b*), ma la propone ancora in eſempio de i Re malvagi (*c*). Veſcovi ancora furono in Francia, e di Nazion Franceſe Guglielmo Durante Narboneſe Veſcovo di Mande nell' Aquitania nel XIII. ſecolo, Pietro Bertrandi Veſcovo di Autun nello ſteſſo ſecolo, Pietro di Palude ornato del Patriarcato Geroſolimitano, e Durando da San Porciano Veſcovo di Meaux, i quali non ſolo approvarono le depoſizioni de' Principi fatte da i Papi, ma ne' loro ſcritti pubblicamente, come coſa del poter della Chieſa, le inſegnarono in Francia (*d*). E tra i Veſcovi delle altre Nazioni, Alvaro Pelagio Veſcovo di Silva, S. Antonino Arciveſcovo di Firenze, Maldera Veſcovo di Anverſa, Diego Covarruvia Veſcovo di Segovia, ed altri in buon numero più vicini a' noſtri tempi (*e*), inſegnarono l' iſteſſa coſa. De' quali tutti ſopranumerati molti ſcriſſero, mentre fur Veſcovi, altri per la lor dottrina furono aſſunti al reggimento delle Chieſe ſenza trovare oppoſizione per un' inſegnamento, come reputa il Boſſuet, contrario alla ſcrittura, e alla tradizione. Ora un conſenſo così univerſale, così coſtante di cinque ſecoli, di tutti i Santi, di tutti i Cardinali, di tutti i Veſcovi, di tutti i Teologi, di tutti i Canoniſti, e Giuriſconſulti Cattolici, i quali trattarono di queſta materia, non baſterà a Monſignor Boſſuet, perche poſſa dirſi, che le depoſizioni fatte da i Papi de i Principi temporali ſieno ſtate dalla Chieſa approvate? Ma ſe la Chieſa ſentendo, e veggendo inſegnare da tutti, e pubblicamente queſta dottrina falſa, e contraria alle Scritture, ſenzache alcuno vi ſi opponeſſe fino a Calvino, non l' ha mai corretta, non vede egli, che

(*a*) *Vir ætatis ſuæ eloquentiſſimus, & reconditioris cujuſvis ſcientiæ genere inſtructiſſimus: morum ſeveriſſimus cenſor, & ſi quis alius rigidus ſervator honeſti*. Guillelm. Cave Script. Eccleſ. Hiſt. Litter.

(*b*) Joannes Saleſburienſ. Epiſ. Carnoten. Epiſt. ad Cantiæ ſuperiorem.

(*c*) Idem epiſt. 218. ad Nicolaum de Monte Rothomagenſem, & Epiſt. 221. ad Alexandr. III. in Bibliot. VV. PP. Tom. 23.

(*d*) Guillelmus Durante Epiſcop. Mimatenſis *in ſpeculo* lib. 1. de legato §. *nunc primum oſtendam*. Petrus Bertrandi Epiſcopus Æduenſ. *tract. de origin. Juriſdict. quæſt.* 4. Petrus de Palud. Patriarch. Hieroſolymit. tract. *de poteſt. Eccl.* art. 4. Durandus loc. c.

(*e*) Alvarus Pelagius de Planct. Eccleſ. lib. 1. art. 21. S. Antoninus loc. cit. Malderus Epiſc. Antuerpien. in 2. 2. D. Thomæ diſput. 8. Didacus Covarruvias Epiſcop. Segovien. tractat. *de reſtit. ſuper reg. peccatum*, part. 2. §. 9. n. 7. Ægid. Bellamera Avenionenſis Epiſcop. in Cap. *Alius* 15. q. 6. n. 2. Jacobus Simancas Pacenſis Epiſ. lib. 1. de *Catholicis inſtitution.* tit. 45. n. 25. Cunerus Leovardienſis Epiſ. lib. *de offic. Principis Chriſtiani* Cap. 8. Joannes Bellettus Hieracenſis Epiſ. *Diſquiſit. Clericalium* p. 1. *de favore Clericorum reali* §. 2. n. 18.

che l' ha approvata? mentre al dire d' un gran Pontefice, l' errore, che non si corregge si approva (*a*); e che tutta a Calvino riman la gloria di aver discoperto, e gastigato quest' errore?

IV. Ma quale approvazione maggiore può mai egli pretendere di quella de' generali Concilj rappresentanti la Chiesa universale? Ma pur si è provato, che da' Sinodi generali Lateranensi III., e IV. non solo furono approvate queste deposizioni de' Principi eretici, ma anche con decreti Conciliari, e con Canoni prescritte: e già si è dimostrato, che la deposizione di Federigo fatta da Innocenzo IV. nel Concilio general di Lione fu fatta, voglia, o non voglia il Bossuet, coll' approvazione dello stesso Concilio, *sacro approbante Concilio*, come attesta Martino IV., e come ancora scrivono Guglielmo Nangio Francese, autore molto vicino a' tempi del Concilio di Lione, e Matteo Parisio Scrittore contemporaneo, il quale tutto che più inclinato a Federigo, che al Papa, attesta, che tutti i Padri nel pieno Concilio concorsero alla deposizione di quel Principe, approvando con quella lugubre ceremonia, che falsamente Monsignor Bossuet interpetra per scomunica, la sentenza del Pontefice (*b*). Che si può adunque dire seguendo le massime di Monsignor Bossuet, se non che la Chiesa Romana, e tutti i Cattolici a quella congiunti, per lo corso di cinque secoli sostennero costantemente un errore contrario all' evangelica verità, ed alla antichissima tradizione, approvato dalla Chiesa universale ne' generali Concilj? E dicendosi ciò, come necessariamente dee dirsi, ammessi i principj di questo Prelato, non viene a giustificarsi la massima comune de' Protestanti, che hanno costituita per fondamento della loro separazione dalla Chiesa Romana, cioè, perche essa con tutti i Cattolici, che l' hanno seguita, e co i Concilj, che hanno approvata la sua dottrina, è stata per più secoli avvolta nell' errore contro l' evangelica verità? Non nuoce, tuttavia, egli dice, quest' errore, imperocche quantunque i Pontefici abbiano eseguito questo sentimento, e proccurato d' indur

(*a*) *Error, cui non resistitur, approbatur, & veritas, quæ minimè defensatur, opprimitur.* Epist. I. Felicis III. ad Acacium Constantinopolitanum apud Harduin. Tom. 2. Concil. col. 812.

(*b*) *Fridericum Imperatorem Romanum, & Regem Siciliæ, Innocentius Papa IV. propter suos excessus, & culpas innumeras, indignum Imperio, & Regno, omnique honore, ac dignitate in Concilio Lugdunensi*, EODEM SACRO APPROBANTE CONCILIO, REDDIDIT. Guillelmus Nangius in gestis Philippi III. pag. mihi 538. CUM AD CONCILIUM PLENUM OMNES PRÆLATI CANDELAS SUAS ACCENSAS INCLINARENT, ET EXTINGUERENT, EXCOMMUNICATUM IMPERATOREM FRIDERICUM DEPONENTES. Matthæus Parisius ad am. 1247.

dur la Chiesa in errore, non l' hanno contuttociò ridotto al domma, nè in alcun certo Canone definito. Io sò molto bene, che il non aver la Chiesa definita come di fede questa sentenza, opera che ella non nuoca così all' opinione di Monsignor Bossuet, che possa dirsi espressamente eretica, ma non toglie però il sommo nocumento, che apporta l' istessa opinione alla causa comune della Chiesa Cattolica: imperocche se la Chiesa Romana, i suoi Pontefici, i suoi Concilj, i suoi Teologi, e tutte le sue scuole per lo corso di più secoli hanno errato in questo punto contro l' Evangelica verità, perche non potè errare nella definizion di que' dommi, che ella dichiarò contro i novelli errori delle Sette protestanti? Se in questo punto essa deviò dalla retta intelligenza della Scrittura, perche non potè traviare da quella in tanti altri punti, che definì appartenenti alla giustificazione dell' uomo, al numero, alla materia, alla forma, all' essenza de' Sagramenti, ne' quali punti il Concilio Trentino seguì l' espressione della dottrina comunemente dichiarata nelle scuole Cattoliche degli ultimi secoli precedenti? Se un consenso così universale, così costante di tutta la Chiesa Cattolica per molti secoli, non porta seco nè la verità della Scrittura, nè la dottrina degli antichi, perche non potè andar lontano dall' una, e dall' altra il consenso della medesima Chiesa intorno a que' dommi, che ella poi definì contro i novelli Riformatori? Quante cose dichiarò di domma il Sagro Concilio Trentino, le quali, come che fossero ne' secoli antecedenti abbracciate dal comun consenso della Chiesa, non erano state contuttociò per via di alcun espresso Canone definite? E se questo consenso antecedente può andar errato dalla Scrittura, come può sostenersi la verità del domma appoggiato sopra di esso? Accioche adunque i Protestanti, contro de' quali ha sì fortemente, e sì gloriosamente pugnato questo insigne Prelato, non traggano alcun guadagno da questa sua dottrina, sono in necessità di far vedere, che ella è manifestamente falsa, e che il consenso de' Romani Pontefici, e di tutti i Cattolici di molti secoli nella sentenza, che difendiamo, porta seco necessariamente la verità dell' Evangelio, e dell' antichissima tradizione. Ma perche la discussione di questo punto è riserbata ad altro luogo, per ora contentandomi di riportare le parole di S. Agostino, cioè, che *quantunque di questa cosa non si adducesse alcun esempio dalle Scritture canoniche, contuttociò da noi in questa stessa si terrebbe la verità della Scrittura, facendo noi quello, che già piacque alla Chiesa universale, la quale è commendata dall' autorità delle stesse Scrittu-*

re (*a*), passerò ad esaminare altre conseguenze pernicioſe, che nascono dalla dottrina di Monsignor Bossuet.

V. Rifiuta egli la nostra sentenza, perche la crede contraria all' Evangelica verità, e alla tradizione degli antichi; ma ei sa pure, che non la credono così i nostri, anzi per lo contrario tutti, o la maggior parte, la difendono come conforme alla Scrittura, e alla tradizione. Egli, che ha voluto impugnare il Cardinal Bellarmino, sa pure, per tacer di tanti altri, che ei la prova coll' autorità della Scrittura, e colle testimonianze degli antichi: che il Cardinal Baronio lasciò scritto, esser cosa certissima *dalla parola di Dio, dal diritto divino, e dalla legge di natura, aver la Chiesa di Dio potestà di deporre i Principi, e i Regi se la causa lo richieda* (*b*): che i Pontefici nell' eseguire questa sentenza han giudicato discendere in loro la potestà di eseguirla dall' autorità delle chiavi manifestamente espressa nell' Evangelio. Egli si è pure affaticato (quanto felicemente si vedrà in appresso) di rispondere alle testimonianze della Scrittura recate da i difensori della nostra sentenza, e di mettere in derisione (cosa per altro poco degna di un uomo cotanto grave) gli stessi Papi, dove adducono i luoghi dell' Evangelio in prova di quella potestà, che usarono sopra i Regi. Adunque la Scrittura si adduce da' nostri, e la Scrittura si allega da lui. Il punto della difficoltà consiste nel discernere da quale de' due partiti quella sia meglio intesa. Ora stando a' principj di Monsignor Bossuet converrà dire, che abbiano meglio inteso la Scrittura in questo punto la Facoltà di Parigi, l' Assemblea del Clero Francese in questi ultimi tempi, e qualche novello ardito Sorbonista de' nostri giorni, di quello, che sia stata intesa per lo corso di molti secoli da i Sommi Pontefici, da i Concilj, dagli uomini santi, e da tutto il Mondo Cattolico. E se ciò si ammettesse, quando gli Eretici in prova de' loro falsi dommi allegano la Scrittura, non averemo più ragione di risponder loro, che essi l' intendono diversamente da quello, che universalmente s' intende, e fu intesa per molti secoli da tutto il Mondo Cristiano: poiche se alcuni pochi Francesi in questa controversia hanno potuto meglio intenten-

(*a*) *Proindè quamvis hujus rei certè de scripturis Canonicis non proferatur exemplum, earumdem tamen scripturarum etiam in hac re a nobis teneretur auctoritas, cum hoc facimus, quod universæ jam placuit Ecclesiæ, quam ipsarum Scripturarum commendat authoritas.* D. Aug. lib. 1. Contr. hæreses cap. 38. num. 37.

(*b*) *Hanc potestatem esse in Ecclesia Dei, & in Pontifice primario residere, possequè ipsum, si causa postulat, Apostolica plenissima potestate infestum Ecclesiæ Regem, sive Imperatorem deponere, ex Dei verbo, jure divino, & lege naturæ necessaria assumptione exploratissimum est.* Baronius ad Ann. 800. num. 15.

tender la Scrittura, che non fu intesa avanti per lo corso di più secoli da i Pontefici, e da tutti i Cattolici, e che non s' intende di poi da tutte le parti del Mondo Cattolico; perche non possono averne avuta migliore intelligenza i Protestanti, che la Chiesa Romana, nelle controversie, che abbiamo con loro, non ostante, che ella abbia seco l' universal consenso di molti secoli? Direbbe talvolta il Bossuet, che noi convinciamo gli Eretici sopra la retta intelligenza della Scrittura intorno a i dommi controvertiti, per via della tradizione, e della testimonianza degli antichi, che furono uniformi di sentimento con noi, e con ciò dimostriamo la coloro nuovità. Ma se questa tradizione vantata da Monsignor Bossuet per la sua opinione, effettivamente non sussistesse? e se in luogo di tradizione degli antichi egli prendesse il loro silenzio? Ma concediamoli pure, che egli abbia qualche testimonio degli antichi in prò del suo parere; non può egli ignorare, che da i difensori della nostra sentenza si allegano in pro di essa gli antichi: e se da lui si risponde alle autorità de' maggiori addotte da' nostri, da i nostri è stato cento volte risposto alle autorità de' maggiori allegate da lui, il quale niente affatto reca di nuovo in questo proposito di quello, che sia stato altre volte opposto da i Protestanti al Bellarmino. Sicche, a menarli buono ogni cosa, non vi ha maggior difficoltà tra i due partiti di chi meglio di loro intenda la Scrittura in questa controversia, di quella, che vi sia di chi meglio tra loro intenda l' autorità de' maggiori. Che si ha adunque a fare in questo contrasto? Al consenso costante, e universale della Chiesa Romana, de' suoi Pontefici, e di tutti i Cattolici a lei congiunti, confermato per lo corso di molti secoli, ha da prevalere il nuovo parere della Facoltà di Parigi, e di altri pochi Sorbonisti per la retta intelligenza degli antichi intorno alla Scrittura, che si allega sopra questa controversia? Se così comanda, che si faccia Monsignor Bossuet, non occorre, che i Protestanti si mettano in apprensione del loro poco numero in paragone di quel consenso costante, e universale di molti secoli, che contraddice all' intelligenza, che essi danno alla Scrittura, che recano in difesa de' loro dommi: e la piccola Chiesa degli Eretici in Francia averà molto di che consolarsi nella sua picciolezza, nè si metterà in soggezione d' opporsi al sentimento della Chiesa universale intorno a' dommi condannati, vantando migliore intelligenza della Scrittura, di quella, che abbia ora, ed abbia avuta ne' secoli addietro la Chiesa Romana, e i Cattolici, che la seguirono.

VI. Ma poiche Monsignor Bossuet si fa lecito deridere l' intelligenza data da i Romani Pontefici alle Scritture in prova di quel potere,

che ſtimavano aver ſopra i Regi nelle temporali coſe, pare, che egli voglia farſi forte colla ragione, e a norma di queſta giudicare del ſano, e torto intendimento delle Scritture, che ſi adducono dalle parti, preferendola al conſenſo univerſale, e coſtante del Mondo Cattolico. Io non oſo affermare, che egli ſia di queſto ſentimento: dico ſolamente, che pare così dal diſprezzo, che egli fa del comune conſentimento degli Scolaſtici, a cagione, come egli dice, della loro imperizia nell' antichità, e del loro poco diſcernimento intorno al diritto della Chieſa, e de' Principi ſecondo le regole dell' Evangelio; come per molte altre eccezioni di queſta ſorta, che egli dà a i Cattolici difenſori della noſtra ſentenza. Ma quando egli veramente foſſe ſtato di queſt' avviſo, averebbe certamente comprovato il nuovo funeſtiſſimo ſiſtema de' Proteſtanti. Lo ſpirito privato, che dapprima con tanto plauſo fu abbracciato dalle Sette riformate per ſicuro interpetre della parola di Dio, oggi non cammina più tra loro con quel credito, con cui camminava una volta. Il riportarſi poi per l' intelligenza delle Scritture al ſentimento de' Dottori, e de' Principi della riforma Lutero, Brenzio, Chennizio, Calvino, Beza, Zuinglio, da Giovanni Hales in un libro Ingleſe ſtampato nel 1653., e riſtampato con altre opere in Londra negli anni 1707., e 1708., vien riputato una miſera inutile ſervitù, ed una meſchina imitazione del metodo de' Pontificj, che o all' aſſiſtenza del Divino ſpirito, o all' autorità de' maggiori ricorrono per la retta intelligenza delle Scritture; onde francamente decide, che il vero ſenſo della Scrittura dee prenderſi dalla ragione, la quale ed alla iſpirazione di Dio, ed alla autorità de' maggiori dee preferirſi, come ſicura norma di ben intenderle. Queſto medeſimo metodo da Monſ. Duker pubblicamente difeſo nel 1686. in occaſione di prender la laurea dottorale di Filoſofia in Franeker, e paſſato in Olanda, acceſe ivi fiere controverſie, trovando impugnatori, e difenſori, come ſi può vedere dagli ſcritti di Monſ. Uries Profeſſore di Filoſofia in Utrecht, e di Monſ. Roell', e di altri, che allora corſero per le ſtampe. Ma quanto ſia ferale alla Religione l' abbandonare l' autorità de' maggiori, e il conſenſo della Chieſa per ſeguir la ragione nella intelligenza delle Scritture, e quanto ſia ferace di diſordini queſto ſiſtema, ſi può vedere dalle ſtravaganze del Poireto, del Veigelio, dello Schuveinckfeldio, del Wejero, del Cockio, e di altri aſſertori della ragione ſopra la Scrittura, riferite da Giovanni Wolfango Jagero nel libro da lui pubblicato nel 1707. col titolo di *Eſame della nuova Teologia*. Io sò bene, che Monſignor Boſſuet, come ottimo Cattolico, credendo

dendo infallibile la Chiesa nelle sue dommatiche decisioni, potrebbe dire, che siccome dappoiche ella ha deciso sopra il vero intendimento della Divina parola in alcun punto di domma, non è più libero a' Cattolici richiamar la Scrittura all' esame della ragione per trarne il vero senso, ma lo debbono senz' altra discussione riconoscere, e venerare nell' autorità della Chiesa; così prima della decisione è lecito a chichesia nelle controversie non definite usar la ragione per giungere alla intelligenza della Scrittura, il cui senso non è stato ancor dalla Chiesa dichiarato. Ma contuttociò ancorche così rispondendo potesse tenere al coperto da grave censura la sua opinione, e scusarla ancora coll'autorità di Sant' Agostino dove dice, che possono tollerarsi le dispute nelle quistioni non ancor digerite, e non fermate colla piena autorità della Chiesa, e che può in esse tollerarsi l'errore, purche tanto avanti non s' inoltri, che tenti scuotere le fondamenta della stessa Chiesa (a); nientedimeno la sua risposta non soddisfarebbe all' argumento: conciossiacosache il preferire la propria ragione per l'intelligenza della Scrittura al sentimento universale costantemente tenuto per molti secoli nella Chiesa, ed autorizzato dagli stessi Romani Pontefici, è cosa non meno ardita, che pericolosa, e che è stata sempre cagione di gravissimi errori. Poco importa, che la Chiesa non abbia dommaticamente deciso il senso della Scrittura sù la presente quistione, quando sia lecito colla scorta della propria ragione opporsi a quel senso, in cui fu universalmente, e da' Vescovi Romani, e da tutti i Cattolici per lo corso di più secoli intesa; posciache per questa via si viene a far lecito il prepor la ragione alle decisioni della medesima Chiesa. Ammesso una volta, che la Chiesa Romana nella serie successiva de' suoi Pontefici, coll' approvazione di tutti i Cattolici, abbia male intesa la Scrittura sù questo punto, e sostenuto per molti secoli costantemente un' errore contrario all' Evangelica verità, benche non l' abbia deciso di fede, non vi è ragione da credere perche non possa ingannarsi quando raunata in un Concilio, alcuna quistione dommaticamente decide; poiche se Dio ha potuto pria, che ella si congregasse in un Sinodo abbandonarla tanti secoli in un' errore così universale, onde abbiam noi argumento di credere, che Dio specialmente l' assista quando alcun punto definisce di fede? Anzi se la Chiesa nel decidere alcun punto di domma ha sempre mirato al sentimento più universale de' Cat-

(a) *Ferendus est disputator in aliis quæstionibus non diligenter digestis, nondum plenâ Ecclesiæ auctoritate firmatis, ibi ferendus est error, non tantum progredi debet, ut etiam fundamentum Ecclesiæ quatere moliatur.* D. Augustin. serm. 294. n. 17.

Cattolici ſopra di eſſo preceduto ne' ſecoli antecedenti, e particolarmente della Sedia Romana depoſitaria della dottrina, e della tradizione Apoſtolica; e ſe queſto conſenſo fa argumento della Divina aſſiſtenza nelle ſue deciſioni quaſi lume foriere di quella luce, che Dio le porge nella definizione de' dommi, come potremo noi credere falſo, e contrario alla verità rivelata, un ſentimento così coſtante, così comune, così durevole della Chieſa Romana? e come potrem convincere i Proteſtanti, che negano l' infallibilità della Chieſa nelle deciſioni di fede, perche queſte ſono conformi al concorde univerſal ſentimento tenuto dalla Chieſa ſteſſa, e da tutti i Cattolici ne' ſecoli antecedenti, ſe queſto uniforme, e comun conſenſo può eſſer contrario alla dottrina dell' Evangelio? Infatti i nemici della Chieſa Romana non trovando il loro conto nella dottrina comunemente inſegnata dalla ſteſſa Chieſa ne' ſecoli precedenti al Concilio di Trento intorno a' dommi definiti contro di loro nello ſteſſo Concilio, non hanno altro partito, ſe non dire, che per molti ſecoli la Chieſa Romana fu nell'errore, inſegnando quella dottrina, che poi definì nel Concilio: e ricorrendo alle Scritture, pretendono averne eſſi migliore intelligenza di quella, che ne aveſſer per lo corſo di molti ſecoli la Chieſa Romana, e tutti i Cattolici con lei congiunti. Or queſto metodo ſteſſo non è ſoſtenuto da Monſignor Boſſuet per difeſa della ſua opinione? Non è deciſa, è vero, come punto di fede queſta Controverſia; ma ſe mai ſi aveſſe a decidere, il che non averebbe mai negato Monſignor Boſſuet, che poſſa dalla Chieſa farſi, doverebbe allora mirar la Chieſa alla novella opinione della Facoltà di Parigi, oppure alla comune univerſale ſentenza ſoſtenuta per cinque ſecoli con ſommo conſenſo in tutte le parti del Mondo Cattolico, e medeſimamente dalla Sede Apoſtolica? Se a quella doveſſe mirare, chi non vede, a quanta deriſione de' ſuoi nemici eſporrebbe la Chieſa Romana le ſue deciſioni? Qual concordia ſarebbe tra le nuove ſue definizioni, e i ſuoi antichi inſegnamenti ne' ſecoli precedenti? Di quanti Pontefici, di quanti uomini ſanti condannerebbe allor la memoria? Chi vorria credere, che foſſe ſtata retta la dottrina della Chieſa Romana nell' altre coſe, ſe in queſta foſſe convinta, e condannata di errore? E dove ſi trova, che i Concilj nel definire le quiſtioni del domma abbiano conſiderata l' opinione di pochi, e non il concorde conſenſo della maggior parte del Mondo Cattolico? Se poi doveſſe attendere a queſta, qual fede doverebbe averſi alle ſue deciſioni, ſe in eſſa, ſecondo il Boſſuet, errò sì lungo tempo contro l' Evangelica dottrina, e l' antichiſſima tradizione? Volgaſi adun-

adunque, e rivolgasi in qual parte vuole questo Scrittore, non potrà mai così giustificare la sua risposta, che ella non sia ferace di pernicioſe conſeguenze, e che non somministri a' nemici della Chiesa Romana, che egli ha così valorosamente combattuti, un' arma potentissima per impugnarla.

§. XXI.

Si confutano altre risposte di Monsignor Bossuet agli esempli de' Romani Pontefici.

SOMMARIO.

I. *Non tutti i fatti de' Romani Pontefici possono giustificarsi col diritto. Presente quistione non definita dalla Catedra Apostolica come punto di fede.*

II. *Fatti nulli, ed ingiusti de' Romani Pontefici riprovati da' successori. Esempio di Gregorio VII. nella deposizione de' Regi seguito da i successori.*

III. *Deposizioni de i Regi fatte da i Romani Pontefici non trovarono opposizione se non dagli Eretici, o dagli Scismatici, la cui contraddizione non prova, che quelle deposizioni fossero nulle, ed ingiuste.*

IV. *Opposizione degli Scismatici Arrighiani alla deposizione di Arrigo Re di Germania fatta da Gregorio VII., non prova, che fosse illegittima, e nulla.*

V. *Principi per lo più deposti da i Papi per cagion di Scisma, o di Eresia, e di aperta ribellione alla Chiesa. Non si difendono le deposizioni fatte per altre cagioni, nè si riprovano come nulle.*

VI. *Motivo di pubblica utilità fuor della causa di Religione approvato, ed addotto da i Dottori della scuola Parisiense come legittima cagione onde i Principi possono deporsi dal Papa.*

I. FAcendo Monsignor Bossuet sì poco conto dell' autorità venerabile di tanti Romani Pontefici, bisogna pur vedere se egli possa fare alcuna difesa al suo disprezzo in questa parte. Propone egli adunque come dottrina fondamentale, che non tutte le cose, che sono state fatte da i Romani Pontefici, possono dirsi fatte con ragione, e con diritto di farle, e molto si distende in provare una cosa, che

che da neſſuno è contraſtata (a). E io voglio eſſerli più liberale di quel, che ei poſſa pretendere. Ammetto adunque in primo luogo, che non ogni fatto de' Romani Pontefici poſſa difenderſi col diritto. In ſecondo luogo, che non ogni coſa, che eſſi inſegnano, ottiene certa, e coſtante autorità. In terzo, che non ogni coſa, che eſſi ſemplicemente dichiarano procedere dalla divina iſtituzione, coſtituiſce domma di fede: imperocche noi ammettiamo il privilegio della infallibilità nel Romano Pontefice ſolamente quando egli parla dalla Catedra, cioè, quando egli propone a tutta la Chieſa, come coſa da crederſi, alcuno articolo, dichiarandolo eſpreſſamente di fede, contenuto nella dottrina rivelata, e pronunciando eretica la contraria opinione. Ammetto in quarto luogo, che la noſtra ſentenza non ſia ſtata definita dalla Catedra, e dichiarata eſpreſſamente di fede; e che per tal cagione non poſſa crederſi Eretico con pubblica credenza il parere de' moderni Franceſi. Non poſſo accordarli di più. Ma diſcendendo al noſtro punto, biſogna diſtinguere il fatto dal diritto, e ſeparare ciò, che i Romani Pontefici in queſto propoſito ferono, da ciò, che eſſi inſegnarono. Parlerò prima del fatto, e poi ragionerò del diritto.

II. Se alcuna coſa da i Romani Pontefici è ſtata ingiuſtamente, e irragionevolmente fatta in pubblico pregiudizio, non ſolo ha trovata gagliarda reſiſtenza, ed ha incontrato biaſimo ne' tempi poſteriori; ma da i medeſimi ſucceſſori è ſtata rivocata; e gli eſempli, che il Boſſuet adduce, provano queſta verità: imperocche le geſta di Stefano VI., e di Sergio contro Formoſo, come nulle, ed ingiuſte, furono da' ſeguenti Pontefici rivocate. In ſomma non troverà egli nella Storia Eccleſiaſtica alcun pubblico fatto de' Romani Pontefici men giuſto, e men ragionevole, o proveniente dall' intereſſe, o dall' odio, o da altre cagioni, cui l' umana debolezza è ſoggetta, il quale e allora, e di poi non ſia ſtato con pubblico biaſimo riprovato, e da' ſucceſſori Pontefici caſſato, e annullato. Ma per lo contrario nel caſo noſtro, laſciando i fatti antichi, che il Boſſuet nega, dopo Gregorio VII., che eſercitò queſta poteſtà ſopra Arrigo IV. Imperadore, non ſolamente i ſeguenti Romani Pontefici non riprovarono queſto fatto quaſi men giuſto, e men ragionevole; ma in ſomiglianti occaſioni ne ſeguiron ben ſpeſſo, e in ogni tempo l' eſempio. Converrà dunque dire al giudizio del Boſſuet, che pe 'l tratto di ſei, e più ſecoli, o per ignoranza, o per malizia de' Romani Pontefici regnaſſe nel Solio di Piero la più

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 1.

più ſolenne ingiuſtizia, che mai poſſa tra gli uomini commetterſi, quanto è quella di ſpogliare ingiuſtamente ſenza autorità, e ſenza ragione i Principi ſupremi del loro imperio, e della lor dignità, e, coſa, che non ſi direbbe di alcuna terrena temporal Monarchia, che aveſſe addottata tra le pertinenze del ſuo potere una aperta ingiuſtizia, ſi dice ſenza roſſore, e ſenza rimorſo della Sede Apoſtolica, e del Vicario di Gesù Criſto da quegli ſteſſi, che pur moſtrano di riconoſcerlo.

III. Ma poiche il Boſſuet forſe non reputa tanto inconveniente l'aſcriver queſta macchia alla Romana Sede, biſogna vedere, ſe egli abbia qualche ragione da colorire il ſuo ſentimento. Io dirò ciò, che egli in più luoghi del ſuo primo tomo in queſto propoſito dice, cioè, che le depoſizioni de' Principi fatte, o dichiarate da' Papi, non ſolamente non furono allora da tutti approvate, ma trovarono inoltre gagliarde oppoſizioni; dalla qual coſa, quando vera foſſe, pretender potrebbe, che queſte depoſizioni non ſieno ſtate riputate così giuſtamente fatte, come noi le crediamo. Dice inoltre, che queſti fatti non poſſono da quelli addurſi in eſempio, i quali limitano queſto poter della Chieſa a i ſoli caſi di Religione: imperocche non già per queſto caſo i Pontefici l'eſeguirono, ma per altri motivi alla Fede non attinenti. Onde è, che anche in noſtra ſentenza non poſſono come legittimi, e giuſti approvarſi. Ma in quanto al primo averebbe dovuto dire, da quali perſone doveano eſſere approvate queſte depoſizioni acciocche foſſero riputate legittimamente fatte: imperocche egli è certo, che niſſun Cattolico osò allora biaſimarle, o tacciarle d'ingiuſte. Se poi vuole, che doveſſero approvarſi ancora dagli Sciſmatici, che favorirono gli Arrighi IV., e V. contro Gregorio VII., Urbano II., e Paſquale II., o da' Ghibellini, che ſoſtennero le parti di Federigo II. contro la Chieſa Romana, o dagli Eretici, che in Inghilterra, negando l'ubbidienza al Vicario di Criſto, riconobbero per Capo della loro Chieſa un Principe laico, trasferendo fin nelle donne con vergogna dell'uman genere la ſuprema autorità ſopra la Religione, e le ſagre coſe; certo è, che tutti coſtoro non ſolamente biaſimarono le ſentenze de' Romani Pontefici contro i Principi depoſti, ma in tutte le più atroci maniere le beſtemmiarono. Ma ſe le coſtoro oppoſizioni han da far credere ingiuſti i decreti de' Papi, colla medeſima ragione ingiuſte ancora potranno crederſi le condannagioni fatte da tanti Orientali, e Occidentali Concilj contro gli Ariani, da i Concilj di Africa contro i Pelagiani, da' Sinodi univerſali di Effeſo, e di Calcedonia contro i Neſtoriani, e gli Eutichiani, e di ma-

no in mano da tutti i Concilj contro gli Eretici : imperocche queſte condanne trovarono allora, e dappoi fieriſſime, e gagliardiſſime oppoſizioni, e dagli Eretici ſteſſi, e da i fautori de' condannati Ereſiarchi. Ma ciaſcheduno, che ha occhj, vede molto bene, eſſer coſa affatto lontana dal comun ſenſo il pretendere, che il reo, o i fautori del reo debbano col lor conſenſo dichiarar giuſta la ſentenza del Giudice, talche non poſſa legittima crederſi, ſe eſſi la riprovano.

IV. Ma nulladimeno convien più diſtintamente intendere dal Boſſuet, chi furon quelli, che ſi oppoſero a queſte ſentenze di depoſizioni fatte da i Papi. Egli poiche penſa, e con gran ſforzo proccura di provare, che Gregorio VII. foſſe il primo ritrovatore, e il primo eſecutore di queſta poſſanza, che noi aſcriviamo alla Chieſa, (*a*) non reca altre oppoſizioni, ſe non quelle, che egli penſa foſſero fatte a i decreti di queſto Papa. Ma chi furono coloro, che gli ſi oppoſero? altri certamente non furono, ſe non quelli, che ſoſtennero le parti di Arrigo IV. contro Gregorio : ma queſti per confeſſione dell' iſteſſo Boſſuet ſi tengono per Eretici, e per Sciſmatici. Ma ciò non oſta, dic' egli; imperocche non furono tenuti Eretici, o Sciſmatici, perche negavano, che l' Imperadore potea eſſer depoſto dal Papa, ma perche ſagrilegamente aderivano all' Antipapa intruſo da Arrigo, e favorivano contro i ſagri Canoni i Cherici Simoniaci (*b*). Sia pur coſì, come egli falſamente s' immagina: adunque, dico io, gli Sciſmatici, e gli Eretici, i quali per aderire ad Arrigo favorivano i Simoniaci, obedivano all' Antipapa, non riconoſcevano Gregorio per legittimo Pontefice, doveano poi confeſſare, che egli aveſſe giuſtamente depoſto l' Imperadore moſtruoſo Principe del loro Sciſma? Io darò qualche forma al ſuo diſcorſo, acciocche ogn' un veda quanto ſtrana dal comun ſenſo degli uomini ſia la conſeguenza, che egli ne deduce. Gli Sciſmatici, i quali non riconoſceano per legittimo Papa Gregorio, aſſerivano, che egli ingiuſtamente, e nullamente deponeſſe l' Imperadore ; adunque fu ingiuſta, e invalida la ſentenza di queſto Pontefice contro quel Principe. Colla medeſima ragione potrà conchiudere, che ingiuſte foſſero, o nulle quante ſentenze mai fulminò la Chieſa contro gli Eretici. Ma, dic' egli, neſſuno mai aſſerì, che i fautori di Arrigo foſſero Sciſmatici per queſta preciſa ragione, perche negavano, che dal Papa ſi poteſſero i Regi deporre dal Regno,

(*a*) Boſſuet tom. 1. p. 2. lib. 4. a cap. 7. uſque ad 12.

(*b*) *Neque obſtat, quod Hæretici, & Schiſmatici habentur, qui Henrico favebant : meritò ergo ſchiſmatici, & ſuo ſenſu hæretici, qui &c.* Boſſuet Tom. 1. p. 2. lib. 7. cap. 5. pag. 256, ſub initium.

Regno : ma neſſuno , dico io , aſſerì , che coloro Sciſmatici foſſero per queſto preciſo motivo , perche negarono , che poteſſe da Gregorio quel Principe validamente , e giuſtamente ſcomunicarſi : potraſſi adunque dire per queſto , che gravemente non erraſſero in queſto caſo ? Che biſogno v' era , eſſendoſi coſtor ſeparati dall' ubbidienza del vero , e legittimo Pontefice , che per altri capi oltre di queſto foſſero tenuti , ſiccome erano veramente , Sciſmatici , e ribelli alla Cattolica Chieſa ?

V. Paſſando ora ad eſaminare l' altra riſpoſta di Monſignor Boſſuet, cioè , che le depoſizioni de' Principi fatte da' Romani Pontefici non poſſono addurſi in eſempio da quelli , che ſoſtengono queſta poteſtà nel Papa ſolamente nelle cauſe di Religione , mentre per altre cagioni ancora i Papi procederono alla depoſizione de' Regi , ſi vuole oſſervare dall' un canto , che egli non adduce alcuna di queſte depoſizioni fatta , come egli ſi avviſa, per altri motivi fuor di quello di Religione; e dall'altro ſe ſi vogliono riandare gli eſempj de' Principi depoſti per autorità della Sedia Apoſtolica , troveraſſi , che eglino o diviſero pria collo ſciſma la Chieſa di Dio, o ſi ribellarono contro il Capo viſibil di eſſa , e perſeguitarono i Cattolici , e i Miniſtri del Signore , o furono Eretici , e fautori dell' Ereſia , e perſecutori della Cattolica Fede . Tali reſpettivamente furono gli Arrighi Regi di Germania , i due Federighi Imperadori , Arrigo VIII., ed Eliſabetta , Re , e Reina d' Inghilterra , e finalmente Arrigo IV. Re di Navarra , e poi Criſtianiſſimo , e invitto Re di Francia dopo la ſua riconciliazion colla Chieſa . Che ſe poi fuora di queſti caſi , e ſenza motivo di Religione hanno i Papi depoſto alcun Principe , ſiccome noi non vogliamo difendere queſte depoſizioni , così non oſiamo riprovarle ; poiche noſtro intento è ſolamente dimoſtrare , che da Criſto Signor noſtro diſcenda nella Chieſa , e nel Capo viſibil di eſſa queſta poteſtà ſopra i Principi della terra , la qual poteſtà non reputiamo , che poſſa aver luogo , ſe non dove ſi tratta della cauſa importantiſſima della Religione , per cui conſervare , come abbiamo di ſopra dimoſtrato , ſi ſcioglie ogni vincolo di umana obbligazione, ſia del Figliuolo verſo il Padre, ſia del ſervo verſo il ſuo Signore , ſia del ſuddito verſo il ſuo Principe . E comeche le depoſizioni de' Principi fatte per altri motivi , come quello di pubblica utilità di alcun Regno, poſſano per avventura con probabili ragioni giuſtificarſi , noi tuttavia non vogliamo entrare in queſta diſputa, eſſendoci propoſto ſolamente di difender quello , in cui troviamo concorde il conſenſo di tutto il Mondo Cattolico per molti ſecoli .

VI. Del rimanente ſe alcuni Scrittori han ſoſtenuta queſta poteſtà indiretta della Chieſa, anche in altri caſi oltre il pericolo, e il danno della Religione, ciò non averebbe dovuto recar maraviglia a Monſignor Boſſuet; mentre eſſi hanno imparata queſta dottrina da i Dottori oggi più rinomati della ſcuola Pariſienſe, i quali non ſolamente per cagione di alcun delitto ſpirituale, qual è l' apoſtaſia dalla Fede, ma anche per altri motivi di pubblica utilità, e per delitto civile hanno ſoſtenuto, poterſi dal Papa deporre i Principi almeno nel caſo, in cui coloro a i quali apparterrebbe il deporli, foſſero negligenti, o non voleſſero venire alla depoſizione. Di queſto avviſo fu Guglielmo Ochamo Scrittor certamente non ſoſpetto di parzialità per la grandezza de' Romani Pontefici, il quale per teſtimonio di Jacopo Almaino inſegna, che i Principi poſſono eſſer degni di eſſer depoſti per due cagioni, cioè, per alcun delitto ſpirituale, come ſarebbe l' Ereſia, ſe foſſero Eretici, o Sciſmatici, e ſi abuſaſſero di loro potere in danno della Religione; o per alcun delitto civile, ſe foſſero negligenti nell' amminiſtrar la giuſtizia, che ſon tenuti per ufficio a rendere a' loro Popoli, o ſi abuſaſſero de' beni de' loro ſudditi in proprio comodo; e nel primo caſo, ſoggiunge, ſpettare al Papa la depoſizione de' Principi, nel ſecondo appartenere al Popolo; ma ſe il Popolo non voleſſe, o non poteſſe deporgli, apparterrebbe al Pontefice la loro depoſizione (*a*). Queſta medeſima dottrina viene abbracciata dall' iſteſſo Jacopo Almaino, il quale ſupponendola certa, la premette come fondamento di altre quiſtioni, che egli tratta (*b*). Giovanni Maggiore, altro oggidì rinomato Teologo della ſcuola Parigina, inſegnò, in due caſi potere il Papa operare indirettamente alla depoſizione de' Principi, cioè, quando ſono corrompitori della fede, e totalmente inutili alla Repubblica (*c*). E di queſto

[*a*] *Dicit Doctor, quod Papa poteſt Imperatorem deponere in duobus caſibus; primus pro crimine purè ſpirituali, ut eſt hæreſis: ſecundus quando illi ad quos ſpectat jure ordinario ſunt negligentes ipſum deponere, unde dicit Doctor* 3. par. Dialog. 2. lib. *quod univerſaliter ſi negligat Judex ſæcularis exercere juriſdictionem laicam pro loco, & tempore, devolvitur poteſtas exercendi ad judicem ſpiritualem: ergo ubi ad quos ſpectat Imperatoris depoſitio non poſſunt auferre, vel negligunt, devolvitur poteſtas auferendi ad Summum Pontificem.* Jacob. Alm. de poteſt. Eccl., & laic. q. 2. ad Cap. VIII. Doct. Ocham.

(*b*) *Dictum eſt, quod Papa non poteſt deponere Regem niſi in duobus caſibus, ſcilicet pro crimine Eccleſiaſtico, ideſt, hæreſi, quia Papa habet plenam poteſtatem in illis criminibus: ſecundus, quando non ſunt alii, ad quos ſpectat ordinariè, & juridice depoſitio.*

(*c*) *Si autem dicatur* (Maximus Pontifex) *habere dominium caſualiter, & multum poſſe agere ad depoſitionem Regum ſuadendo, conſultando, immo alios ad gladium provocando, quando ſunt labefactatores Fidei, & Reipublicæ Chriſtianæ prorſus inutiles, hoc mitius ferendum eſt, nec eſt alienum a dictis noſtris.* Jo. Major. in 4. ſent. diſt. 24.

queſto ſentimento fu ancora, per tacer di molti altri, l'Autore Anonimo della poteſtà Eccleſiaſtica, e Secolare, Scrittore certamente nudrito nella ſcuola di Parigi, e da noi ſopra allegato al §. x. numero VIII. Ma che che ſia dell' opinione di queſti Dottori Parigini difenſori dichiarati della poteſtà regale, la qual opinione noi non intendiamo nè difendere, nè impugnare; certo è, che per cagione di eſſa non meritano di eſſer riputati ſoverchiamente parziali della poteſtà Pontificia, o adulatori della Corte Romana quegli Autori di quà da' Monti, i quali ſoſtennero, che anche in altri caſi fuora della cauſa di Religione, poſſa la Chieſa procedere alla depoſizione de' Principi. Ma riſpondendo direttamente all' argumento di Monſignor Boſſuet, dove mai non faceſſero al caſo noſtro gli eſempj di que' Pontefici, i quali per altri motivi non attinenti alla Religione eſeguirono queſta poteſtà ſopra i Principi (ſe pur tali eſempj v' hanno mai avuti), non per queſto non farebbono al noſtro propoſito gli eſempli certi, e indubitati di quegli altri Papi, che per cagione dello Sciſma, dell' Ereſia, della ribellione alla Chieſa, e della perſecuzion de' Cattolici, i malvagj Principi dal Regno depoſero.

Fine del primo Libro.

LI-

LIBRO SECONDO

Dove si narrano, e si difendono le gesta, e i decreti di Gregorio VII. Papa, contro Arrigo IV. Re di Germania.

SICCOME tutti quegli Scrittori, i quali si proposero d' impugnare quella potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, la qual noi difendiamo, presero specialmente di mira il Santo Pontefice Gregorio VII. come quello, che essi riputarono il primo tra i Romani Pontefici, il quale osasse arrogare al suo potere l' autorità d' intraprendere sopra le corone de' Regi, e di soggettare al suo Trono la potestà de' Principi della terra: e quindi da una parte i Protestanti rinuovando, e pubblicando colle stampe le antiche calunnie de' suoi spacciati nemici già sepolte nell' oblivione, hanno procurato lacerar la sua fama, ed in ogni più acerba maniera discreditare il suo nome, e dall' altra i Cattolici conoscendo il peso, che

che i ſuoi decreti poteano avere dalla ſantità della ſua vita, ſi ſono ingegnati con varj argumenti di ſnervarne la forza: così io ſtimo eſſer pregio dell'opera mia, qualunque ella ſia per riuſcire, di narrare ſinceramente le ſue geſta, e difendere vigoroſamente i ſuoi decreti in quella gran conteſa, che ſi accese nel ſuo Pontificato, tra il Sacerdozio, e l'Imperio. E tanto più mi veggo obbligato ad intraprendere queſta difeſa, quanto che Monſignor Boſſuet impiega una gran parte della ſua opera nell'impugnare i decreti di queſto Papa, quaſi che eſpugnato queſto gran muro, ei ſi prometta ſicura vittoria per la ſua opinione. E benche egli come uomo di quell'alto ſapere, qual lo dimoſtrano tanti altri ſuoi eruditiſſimi ſcritti degni d'immortal lode, non ſi laſci vincere dalle falſe, e calunnioſe accuſe de i nemici di Gregorio, contuttociò la cauſa poco felice, che egli tratta contro lui, lo coſtringe talvolta a porgere loro le orecchie, ed a dir coſe di queſto Santo Pontefice, che eſpreſſamente pugnano colla ſincera confeſſione, che ei fa della ſantità, dell'innocenza, e del zelo di eſſo.

§. I.

Delle vere cagioni, che moſſero Gregorio VII. a deporre dal Regno Arrigo IV. Re di Germania.

SOMMARIO.

I. *Riſoluzione di Gregorio* VII. *contro Arrigo attribuita da Monſignor Boſſuet a ſpirito ambizioſo di quel Pontefice.*

II. *Stato turbatiſſimo della Chieſa, e del Regno di Germania per la empietà di Arrigo in tempo, che Gregorio fu aſſunto al Pontificato.*

III. *Querele della Germania portate a Gregorio contro Arrigo, quando quello fu aſſunto al Trono Pontificio, e ſua diſcreta, e riſpettoſa condotta.*

IV. *Pentimento ſimulato di Arrigo affligge Gregorio, il quale inutilmente impiega le più ſoavi maniere per indurlo ad un ſincero ravvedimento.*

V. *Diſprezzo fatto da Arrigo de i decreti del Concilio Romano contro i Simo-*

i Simoniaci costringe Gregorio, dopo aver infruttuosamente impiegato ogni studio paterno per emenda di lui, a citarlo per via di Legati a purgarsi nel Concilio Romano de' delitti imputatili.

VI. *Legati di Gregorio discacciati da Arrigo, e Conciliabolo di Vormazia da esso raunato, dove scismaticamente vien deposto Gregorio.*

VII. *Legati spediti da Arrigo al Concilio Romano con lettere contumeliose, e scismatiche contro Gregorio, ed eroica azione di questo nel difender la vita d' uno Scismatico spedito da Arrigo ad insultarlo.*

VIII. *Padri del Sinodo Romano mossi a giusto sdegno contro le scelleraggini di Arrigo muovono Gregorio a separarlo dalla Chiesa colla scomunica, ed a deporlo dal Regno.*

IX. *Arrigo scomunicato, e deposto per giudizio comune, e per comun consenso del Concilio.*

X. *Deposizione di Arrigo ebbe ragione più di sospensione, che di privazione del Regno.*

XI. *Sentenza di Gregorio confermata da Dio con severi gastighi separa molti da Arrigo. Assemblea de' Principi di Germania raunati in Vormazia per deliberare sulla creazione d' un nuovo Re.*

XII. *Legati spediti ad Arrigo, e condizioni a lui proposte dall' Assemblea di Vormazia da esso accettate, e confermate con giuramento, e con ostaggi.*

XIII. *Venuta di Arrigo in Italia per ricever l' assoluzione dal Papa. Con certe condizioni da esso giurate viene assoluto.*

XIV. *Giuramento violato da Arrigo, e sua perversità. Principi di Germania intimano i Comizj in Forchein, dove volendosi portar Gregorio è impedito da Arrigo, è vi manda Legati. Assemblea di Forchein dove viene eletto Re di Germania Rodolfo Duca di Svevia.*

XV. *Elezion di Rodolfo fatta senza consenso di Gregorio. Si offre mediatore a' Principi di Germania tra Arrigo, e Rodolfo. Sostiene le parti di Arrigo contro la volontà de' Tedeschi, i quali di ciò si lamentano.*

XVI. *Decreto di Gregorio nel Concilio Romano del* 1078. *di spedire Legati in Alemagna per comporre in una generale Assemblea le differenze del Regno, e decider la causa tra Arrigo, e Rodolfo, i quali promettono sicurezza a i Legati Apostolici.*

XVII. *Querele portate al Sinodo Romano del* 1079. *contro Arrigo dagli Oratori di Rodolfo. Risentimento de' Padri del Concilio contro Arrigo temperato da Gregorio, che comanda a' suoi Legati di essere indifferenti in questa causa.*

XVIII. *Perfidia di Arrigo impedisce il congresso di Germania, e i Legati Apostolici. Nuove accuse portate contro di esso al Concilio Romano del* 1080., *dal quale fu mosso Gregorio a scomunicarlo, e deporlo la seconda volta dal Regno.*

XIX. *Riflessione sopra i fatti narrati, e condotta di Gregorio giustificata.*

XX. *Risoluzioni più grandi in vantaggio della Religione furono sempre accompagnate da gran contrasti. Decreti di Gregorio ebbero effetti corrispondenti a' pii disegni del suo zelo, e della sua Religione.*



OLENDO Monsignor Bossuet scoprire le cagioni, che indussero Gregorio VII. a quella, come ei la chiama, nuova, e non più udita risoluzione di deporre i Regi dal Trono, si abbandona alla scorta de' nemici di quello, e sul falso rapporto dell' Apologista di Arrigo IV. vuol farci credere, che non per altra cagione si mosse quel gran Pontefice a deporre Arrigo dall' Imperio, e dal Regno, che per ambizione di dilatare le fimbrie sacerdotali sopra le corone de' Regi, e di rendere sudditi, e tributarj, con qualunque arte potesse, tutti i Regni al suo Trono (*a*). Quindi dopo aver recitato il falso racconto dell' accennato Apologista, cioè, che allettato Gregorio dalle fallaci speranze de' Sassoni ribelli, i quali gli offerivano l' onore di creare un nuovo Re a suo talento, si lasciò condurre a separar dalla Chiesa, e dal Regno il legittimo Principe, soggiunge non esser cosa lontana da un Pontefice di animo così elevato, che egli si lasciasse allettare dalla gloria della Romana potenza, da cui vedeva amplificarsi la dignità del suo seggio, e che del tutto si compiacesse della grandezza, che potea acquistare, colorita col titolo di Religione (*b*). Ma quanto per verità lungi fosse dalla mente di Gregorio così ambizioso pensiero, si rende manifesto da quello, che egli con somma moderazione operò in quel gran conflitto tra il Sacerdozio, e l' Imperio, e da quello, che di lui narrano gli Scrittori contemporanei, che a noi tramandarono le sante sue gesta.

II. Ed

(*a*) Bossuet Tom. 1. p. 2. lib. 4. Cap. 12.

(*b*) *Quæ quidem non aliena sunt ab eo Pontifice, qui tam excelsos spiritus gereret: neque absimile verò est, talem virum Romanæ potentiæ gloria delectatum, qua Sedis Apostolicæ dignitas amplificari videretur, atque illi omninò placuisse amplitudinem etiam Religionis titulo coloratam.* Bossuet loc. cit.

II. Ed acciocche queſta verità più chiara appariſca a confuſione della menzogna, colle teſtimonianze incontraſtabili degli Autori, che viſſero nel ſuo tempo, ſcuoprirò le vere cagioni, che lo neceſſitarono a quella Sacerdotale riſoluzione, e farò vedere quanto Apoſtolica foſſe, e quanto moderata in quella acerbiſſima conteſa la ſua condotta. E primieramente quali foſſero gli empj coſtumi di Arrigo contaminato in ogni ſorta di luſſuria, in ogni genere di crudeltà, in ogni ſimoniaco commercio delle ſagrate coſe nel tempo, in cui Gregorio fu aſſunto al ſolio di Pietro, cioè l'anno MLXXIII., lo riferiſcono gli Storici contemporanei, Brunone Merſeburgenſe nella Storia della guerra di Saſſonia, Lamberto, Ugone di Flavigny, Mariano Scoto, l'Autore della vita di S. Anſelmo Veſcovo di Lucca, Paulo Benriedenſe, Donnizone, ed altri (*a*). Onde ſtanca la Germania di ſoffrire il giogo di queſto Tiranno, prima i Turingi deliberarono ricorrere per ajuto alla Sede Apoſtolica, e di poi i Saſſoni coſpirando tra loro, di concorde volere propoſero di vendicar coll'armi la propria libertà (*b*). Deſtinati per tanto Ambaſciadori al Re, gli ferono intender per mezzo di queſti, o che egli ſi rimaneſſe dalle eſtorſioni, dalla crudeltà, dalle laſcivie, colle quali avea infamato e il nome Criſtiano, e la Regal dignità, ſe voleva, che eſſi gli oſſervaſſero quella fede, che gli aveano giurata; o altramente facendo, aſpettaſſe pur, che eglino gli muoveſſero contro, come contro un barbaro nemico, e oppreſſore del Criſtiano nome farebbeſi, una giuſtiſſima guerra per difeſa della Chieſa di Dio, della Fede Criſtiana, e della propria libertà di ciaſcheduno (*c*). Nel medeſimo tempo i Prelati più zelanti dell'Alemagna per mezzo di lettere, e di Legati rappreſentarono al Sommo Pontefice Aleſſandro II. lo ſtato lagrimevole di quelle Chieſe, meſſe in ſovverſione dal furore degli Eretici Simoniaci, di cui Arrigo era Autore, e Protettore, cercando dal Papa con abbondanza di lagrime provvedimento, e rimedio a ſi gran male (*d*).

III. Trovandoſi adunque in queſto ſtato di coſe l'Imperio, fu aſſunto al Pontificato Gregorio, il quale comeche ſollecitato foſſe dall'iſtanze, e da' clamori della Germania, non volle, non pertanto procedere ad alcuna ſevera riſoluzione contro quel Principe; ma contentoſſi con paterne lettere, piene di amore verſo la perſona, e piene

(*a*) Bruno Hiſtoria Belli Saxonici. Lambertus Scafnaburgenſis ad annum 1073. Hugo Flaviniacenſis in Chronico Virdunenſi. Marianus Scotus ad ann. 1075. S. Anſelmi Pœnitentiarius in ejus vita. Paulus Benriedenſis in ejuſdem vita. Domnizo in vita Matildis.

(*b*) Lambertus Scafnaburgenſis.

(*c*) Lambertus Scafnaburgenſis loc. cit.

(*d*) Marianus Scotus in Chronico ad annum 1075.

di riverenza verſo la dignità di lui, renderlo amorevolmente ammonito ſenza punto rinfacciarli i ſuoi traſcorſi, proteſtandoſi di non ceder ad alcuno nel deſiderar la gloria di quel Sovrano, benche nel tempo ſteſſo lo faceſſe avvertito, che ei non ſarebbe mai per qualunque umano riſpetto per mancare al ſuo dovere, quando non giovaſſero le ammonizioni paterne. Così nella lettera indirizzata al Duca Goffredo li 8. di Maggio nel 1073., e così nell' altra ſcritta alle Principeſſe Beatrice, e Matilde il medeſimo anno alli 25. dello ſteſſo meſe nel principio del ſuo Pontificato (*a*). Vicendevolmente ſcriſſe Arrigo al Pontefice in ſenſi di molta raſſegnazione confeſſando le ſue ſcelleratezze, e particolarmente l' infame mercimonio delle Eccleſiaſtiche Prelature vendute a' Simoniaci, e rimettendoſi alla clemenza di Gregorio, da cui implorava ajuto, e conſiglio per comporre lo ſtato turbatiſſimo del ſuo Regno. La qual lettera riferita da Ugone di Flavigny vien riportata dal Goldaſto nel primo tomo delle Imperiali coſtituzioni. Lieto per queſta lettera il Pontefice, la quale faceali ſperare l' emenda di quel Principe traviato, avendo inteſo, che la maggior parte de' Principi Saſſoni nella raunanza di Gerſtegno erano venuti in deliberazione di creare un nuovo Re, che idoneo foſſe al Regno, e diſcacciarne Arrigo (*b*), proccurrò con lettere graviſſime di rimuoverli dal conceputo proponimento, offerendoſi mezzano di pace tra eſſi, e il lor Signore, come ei lo chiama (*c*). Nè di ciò pago, l'anno ſeguente 1074., per comporre le differenze della Germania, e lo ſtato turbato di quelle Chieſe, deliberò ſpedire ad Arrigo una ſplendida Legazione, a cui deſtinò Agneſe Auguſta Madre del medeſimo Re, la qual trovavaſi allora in Roma, con quattro Veſcovi, come Legati a Latere, cioè l' Oſtienſe, il Preneſtino, il Veſcovo di Como, e quello di Audimo (*d*). Accolti con molti ſegni di riverenza i Legati Apoſtolici dal Re, fu da eſſi benignamente ricevuto a penitenza, ed ei giurò ſolennemente ſopra le loro ſagrate ſtole di emendare ſecondo il deſiderio del Pontefice i ſuoi coſtumi (*e*).

IV. Ma ſiccome era ſimulato il ſuo pentimento, così poco tempo potè naſcondere il depravato ſuo ingegno: imperocchè partiti appena i Legati ritornò a' primieri coſtumi. Per la qual coſa afflitto Gregorio, e ſol-

[*a*] Idem Epiſt. 9. lib. 1., & Epiſt. 11. ejuſdem libri 1.

[*b*] *Ut reprobato Rege, alium, qui gubernando Regno idoneus eſſet, eligerent.* Lambertus Scafnaburgenſis loc. cit.

(*c*) Vide Epiſt. 29. lib. 1.

[*d*] Lambertus Scafnaburgenſis ad annum 1074. Paulus Benriedeu. in actis Gregorii VII.

[*e*] Paulus Benrieden. loc. cit. S. Anſelmi Pœnitentiarius in ejus vita cap. 3. Domaizo Præsbyter in vita Mathildis.

e ſollecito del dilui onore, e del dilui ſincero ravvedimento, impegnò nuovamente l'Imperadrice Madre a ritornare al figliuolo, tentando con queſti ſoaviſſimi mezzi di ridurlo ſul ſentiero della gloria, e della ſalute (*a*). Ritornata a Roma l'Auguſta donna riferì al Papa eſſer il figliuolo inclinato a ſecondare le intenzioni della Sede Apoſtolica, come il ſuo onore, e la ſua giuſtizia richiedevano (*b*); onde lieto per queſta novella Gregorio, maggiormente ſi ſtudiò guadagnarlo colle più riſpettoſe, e ſoavi maniere, che, ſalva la gravità dell'Apoſtolico miniſtero, poſſano da un Papa uſarſi con un Principe divoto, e affezionato al Trono di Piero. Gli ſcriſſe pertanto affettuoſamente, e riſpettoſamente, eſortandolo a diſcacciare dal ſuo coſpetto i malvagj Conſiglieri, che nulla più ſtudiavano quanto di corrompere il ſuo ingegno, e di ſeminar diſcordie tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio (*c*). E per moſtrare fiducia di lui, gli ſcriſſe anco, che avendo diſegnato portarſi perſonalmente alla ſagra ſpedizione in Oriente, voleva a lui commetter la cura della Sede Apoſtolica, e raccomandarli la difeſa, e la cuſtodia della Romana Chieſa (*d*). Nulla però giovarono queſti mezzi al pio diſegno di Gregorio: imperocchè ſiccome il timore de' Saſſoni armati, e della Germania tumultuante avea ſpremuto da quel Principe qualche eſterna dimoſtrazione di emenda; così ottenuta poi vittoria de' ſuoi nemici, e liberato da queſto timore, rilaſciò totalmente il freno alle ſue ſmoderate concupiſcenze (*e*).

V. Avea Gregorio nel Concilio Romano del 1074. dichiarati depoſti da i loro gradi i Cherici, e i Prelati Simoniaci, ſeparati dal miniſtero dell'Altare i Preti conjugati, e ſeparati dalla comunion della Chieſa, con altri Prelati Simoniaci, alcuni Conſiglieri del Re. Ma egli diſprezzando i decreti Apoſtolici, e violando le promeſſe, e i giuramenti, ſeguì più che mai a far mercato delle Chieſe, e delle Eccleſiaſtiche dignità, a confidar tutto ſe ſteſſo, e i ſuoi conſigli agli ſcomunicati Simoniaci, e a perſeguitare oſtilmente i buoni, e i Cattolici. Le quali coſe venute all'orecchie del Papa, tuttoche ſommamente lo contriſtaſſero, non furono però baſtanti a vincere la ſua manſuetudine. Aſtenendoſi adunque da ogni riſentimento, fu contento di tornar nuovamente ad ammonirlo con dolcezza, ricordandoli le promeſſe fatte alla Madre, a' Legati, e a lui medeſimo, pregandolo a non opprimere la libertà della Chieſa, ed eſortandolo finalmente all'ubbidien-

[*a*] Paulus Benrieden. Domnizo. loc. cit.
(*b*) Idem ubi ſupra.
(*c*) Vide Epiſt. 30. lib. 2.
(*d*) Vide Epiſt. 31. lib. 2.
(*e*) Hugo Flaviniacen. in Chronic. Virdun.

bidienza della Sede Apoſtolica, dalla cui venerazione ne riſultava accreſcimento alla ſua gloria (*a*). Ma nulla facendo con queſte lettere, e creſcendo ſempre più le accuſe de' buoni Cattolici contro Arrigo, fu finalmente coſtretto di procedere a più vigoroſi rimedj. Per la qual coſa l'anno 1075. ſpedì in Germania altri Legati Apoſtolici con commiſſioni più rigoroſe, i quali trovato il Re in Goslaria, ove celebrava il Natale di Criſto Signor Noſtro, gl' intimarono per parte del Papa, che nella ſeconda ſettimana della proſſima Quareſima doveſſe comparire al Concilio Romano per ivi purgarſi de i delitti, che gli venivano oppoſti, altramente ſenz' altra dilazione ſarebbe ſtato ſeparato dalla comunion della Chieſa (*b*).

VI. Montato Arrigo in furore da queſta intimazione, e diſcacciati da ſe con ogni ſorta di contumelia i Legati, ſpedì toſto Curſori a tutti i Veſcovi, e agli Abbati del ſuo Regno, ordinando loro, che nella futura Settuageſima doveſſero trovarſi preſenti in Vormazia per trattar ivi la depoſizion del legittimo Papa, animato a sì funeſta deliberazione da Sigefredo Arciveſcovo di Magonza (*c*) con una truppa di Veſcovi ſuoi ſuffraganei infetti della peſte Simoniaca. Raunati i Veſcovi, e gli Abbati nel dì prefiſſo in Vormazia, comparve nell' empio Conciliabolo, molto opportuno a' diſegni de' congiurati, Ugone detto il Bibanto, pria Cardinale di Santa Romana Chieſa, e dopo da Gregorio per le di lui ſcelleratezze depoſto dalla dignità, e ſeparato dalla Chieſa. Coſtui adunque avendo acconciamente ordite, e pubblicate molte enormi calunnie contro l' innocenza di Gregorio, venne da quella diabolica Sinagoga aſcoltato come un Oracolo (*d*). Quindi cominciòſſi a trattar di deporre, e di sbalzar dal Solio di Piero il legittimo Paſtore della Chieſa, e il Vicario di Gesù Criſto. S' inorridirono alla ſcellerata propoſta alcuni ſaggi Prelati. Ma Willelmo Veſcovo di Utrect, uomo quanto mai dir ſi poſſa audace, e temerario, tumultuariamente eſclamando, alla preſenza del Re gridava, che chiunque ricuſava concorrere nella depoſizione di Gregorio, dichiaravaſi nemico del ſuo Principe, e gli negava la fede, che gli avea giurata. Così atterriti i reſiſtenti dalle minaccie del Re, e de' ſuoi Fazionarj, fu perfine ſottoſcritta, e pubblicata l' iniqua condanna del legittimo Pontefice, nullamente, e ſciſmaticamente quanto fu dal canto loro depo-

(*a*) Vide Epiſt. 10. lib. 3.

(*b*) Lambertus Scafnaburgenſis ad annum 1076.

(*c*) Lambertus ubi ſupra. Paulus Benriedeu. in vita Gregorii VII. Hugo Flaviniacenſis in Chronic. Virdunen.

(*d*) Lambertus Scafnaburgenſis ad annum 1076. Paulus Benriedenſ. in actis Gregorii VII. Hugo Flaviniacenſ. in Chronic. Virdunen.

depoſto, e con ſagrileghi anatemi fulminato (a). Nè di ciò Arrigo contento, ſpedì toſto ſuoi Nuncj in Lombardia a i Veſcovi Simoniaci del ſuo partito, accioche raunati in un Sinodo confermaſſero l' empio decreto di Vorms. La qual coſa eſſi preſtamente ferono in un Aſſemblea di Pavia, dove depoſero, e ſcomunicarono anche eſſi con ſomma ſcelleratezza il loro Santiſſimo Paſtore (b).

VII. Arrigo più audace per queſto ſucceſſo, mandò ſollecitamente Legati a Roma con lettere contumelioſiſſime a Gregorio, ordinando loro, che non pbblicaſſero le lettere, e le commiſſioni, ſe non quando ſi foſſe aperto il Concilio intimato dal medeſimo Gregorio in Laterano (c). Raunato adunque il Sinodo, e introdotti i Legati alla preſenza de' Padri, e di frequentiſſimo Popolo, recitate furono le contumelioſiſſime lettere di Arrigo, & indi i Legati ad alta voce pubblicarono Gregorio non eſſer Papa, ma invaſore della Sede Apoſtolica, e come tale per ordine dell'Imperadore da' Veſcovi d' Alemagna, e d' Italia depoſto (d). Degna di molta conſiderazione in queſto frangente fu l' eroica manſuetudine di quel gran Pontefice: imperocche avendo oſato un cotal Cherico, mandato dagli Sciſmatici, dire pubblicamente a lui, alla preſenza di tutto il Concilio, che il Re ſuo Signore, e i Veſcovi d' Alemagna, e d' Italia gli comandavano, che ſcendeſſe dal Solio di Pietro, che egli uſurpava; ed avendo anco ardito rivolgerſi a' Padri, e dire ad eſſi, che l' Imperadore comandava loro, che per la Solennità della Pentecoſte compariſſero alla ſua preſenza per ricever dalle ſue mani il Papa, e il Paſtore (e): Gregorio non ſolamente non fece riſentimento di sì ſagrilego oltraggio fatto alla ſua dignità; ma poiche Giovanni Veſcovo di Porto acceſo di giuſto zelo gridò contro quell' empio, che foſſe preſo, e a queſte voci il Prefetto co' Soldati, e i Giudici, e i Nobili facendo impeto contro colui, già gli ſtavano col ferro alla gola per trucidarlo a' piedi del Papa, egli non avendo altro modo di liberarlo, gli ſi gettò addoſſo facendoli ſcudo col proprio petto contro le armi vendicatrici, mentre tutti ad una voce eſclamavano muoja, muoja (f). Eſempio veramente illuſtre, e degno della vita di un tanto Pontefice, il cui nome in vita, e in morte fu ſempre oggetto di laude a tutti i buoni, e di biaſimo a tutti i malvagj.

VIII. Moſſi

(a) Idem ubi ſupra.
(b) Paulus Benriedenſis in actis Gregorii VII.
[c] Paulus Benrieden. loc. cit.
(d) Paulus Benrieden. in actis Gregorii VII.
[e] Idem Paulus ubi ſupra.
(f) Idem Paulus ubi ſupra. Donnizo Præsbyter in vita Mathildis.

VIII. Mossi però da un santo sdegno tutti i Padri del Sinodo nell' udire l' esecrando attentato di Arrigo, e le scellerate proposizioni de' suoi Legati, di concorde volere ad una voce esclamarono, che dovesse separarsi dalla Chiesa di Cristo chi tanto sfacciatamente calpestava l' onore del suo Vicario, e privarsi del Regno, e d' ogni temporal dignità colui, che avea osato spogliar la Chiesa del suo Pastore, lacerarla collo Scisma, e profanarla coll' Eresia (*a*). Così adunque per comun deliberazione de' Padri s' indusse finalmente Gregorio dopo tanti, e tanti soavissimi mezzi inutilmente tentati, a discacciar dalla comunion della Chiesa, e a spogliar del Regno quell' Arrigo, che dopo aver calpestata ogni Fede divina, ed umana, osò con esecrabile apostasia di smembrare una gran parte della Chiesa dal suo Capo, e dal suo Pastore. Ecco adunque esposte le vere cagioni, che mossero Gregorio alla necessaria risoluzione di deporre dal Regno quel Principe, che in tanto danno della Chiesa di Dio s' abusava del suo potere.

IX. Da questo succinto, e fedel racconto consideri il prudente Lettore, se sia vero, che Gregorio precipitosamente corresse in questa sentenza, o se potea procedere con più lentezza, con più circospezione, con più mansuetudine. Rifletta, se egli fu indotto a questo atto da spirito di ambizione lusingato dalle speranze de i Sassoni Rubelli, quando egli si oppose con tanto vigore a' lor tentativi, si offerì mezzano di pace per riconciliarli col loro Principe, e quando finalmente ei depose Arrigo in tempo, che questi era già vittorioso. Ma questa calunnia meglio rimarrà convinta col proseguimento di questo racconto. In tanto sappia il Bossuet, che la sentenza della deposizione d' Arrigo non fu particolar decreto di Gregorio, ma decreto conciliare del Sinodo Romano, di cui Gregorio fu Presidente, e che egli niente altro fece, che seguire, e colla sua autorità confermare il comun sentimento di tutti i Padri. *Decretando ciò tutti i Vescovi*, scrive Lamberto, *che erano convenuti al Concilio* (Gregorio) *scomunica il Re, e con lui l' Arcivescovo di Magonza Sigefredo, il Vescovo di Utrecht Villelmo, e Norberto Vescovo di Bamberga* (*b*). *Per la qual cagione*, scrive anco il Penitenziero di S. Anselmo, *tutto quel Santo Sinodo giu-*

(*a*) Lambert. Scafnaburg. ad annum 1076. S. Anselmi Lucensis Pœnitentiarius in ejus vita cap. 3. Paulus Benriedens. in actis Gregorii VII. Donnizo Præsbyter in vita Mathildis.

(*b*) *Sic cunctis, qui convenerant, Episcopis id fieri decernentibus, Regem excommunicat, & cum eo Episcopum Moguntinum Sigefridum, Episcopum Trajectensem Villelmum, Episcopum Bambergensem Robertum.* Lambertus Scafnaburgen. ad annum 1076.

giuſtamente ſdegnato concordemente grida anatema al Re, e conferma la ſcomunica (a). *Finalmente*, narra Paulo Benriedenſe, *acclamando tutti fu definito, che foſſe privato del Regio onore, e che tanto il mentovato Re, quanto i ſuoi Aderenti foſſero legati col vincolo della ſcomunica; per la qual coſa il Papa ricevuta fiducia, per conſenſo, e per giudizio di tutto il Sinodo pronunciò la ſcomunica* (b). E l'iſteſſa coſa narra Donnizone nella vita di Matilde. Da queſte teſtimonianze adunque di Scrittori, che viſſero in quell'età, e parte ſi trovarono preſenti al fatto, ſi rende manifeſto, che il giudizio del Sinodo prevenne il ſentimento di Gregorio, e che la ſentenza della depoſizione di Arrigo, la quale anco da queſti, e da altri Scrittori fu detta anatema, e compreſa ſotto il nome di ſcomunica, come una parte di eſſa, non fu privato giudizio del Papa, ma comune Conciliar decreto fatto *ex totius Synodi conſenſu, & judicio*, eſſendo quaſi neceſſitata la manſuetudine di Gregorio di procedere a queſta ſolenne riſoluzione.

X. Vuolſi però qui oſſervare, che queſta prima ſentenza di depoſizione non fu pronunciata con effetto irrevocabile, ma fu privazione a tempo, cioè, finoattanto, che Arrigo ſoddisfaceſſe alla Sede Apoſtolica pe' ſuoi misfatti, e deſſe certo documento di emenda: e ſiccome la ſcomunica non portava ſeco effetto irrevocabile di perpetua ſeparazion dalla Chieſa, ma il ſuo legame era a tempo, cioè, finoattanto, che lo ſcomunicato ſoddisfacendo non proccuraſſe l'aſſoluzione; così anche fu inteſa la depoſizione di quel Principe, cioè, che ella duraſſe per tutto il tempo, che egli non ſi correggeſſe, e non meritaſſe di eſſer riſtabilito al Regno. E poiche ſecondo la diſciplina, che era in vigore in que' tempi, dopo un anno di contumacia nella cenſura, lo ſcomunicato, come incorrigibile, riputavaſi Eretico, e ſeparato perpetuamente dalla Chieſa; così anche da i Saſſoni fu interpetrata, come vedremo, la depoſizione di Arrigo, di modo che ſe dentro lo ſpazio di un anno ei ſoddisfacendo, non proccurava l'aſſoluzione, s'intendeſſe affatto caduto da ogni ragione ſopra il Regno. Onde ſembra, che ſecondo queſta intelligenza non diceſſero coſa lontana dal vero alcuni Scrittori, i quali affermarono, che queſta prima depoſizione fu piut-

[a] *Quam ob cauſam omnis illa ſancta Synodus jure indignata, anathema illi conclamat, atque confirmat.* S. Anſelmi Lucenſis Pœnitentiarius in ejus vita cap. 3.

(b) *Tandem omnibus acclamantibus definitum eſt, ut honore regio privaretur, & anathematis vinculis tam prænominatus Rex, quam omnes aſſentanei ſui colligarentur; accepta itaque fiducia Dominus Papa ex totius Synodi conſenſu, & judicio protulit anathema.* Paulus Benriedenſ. in actis Gregorii VII.

tosto sospensione, che privazione dal Regno (*a*); e così anche pare, che la dichiarasse Gregorio stesso nella condotta, che tenne di poi.

XI. Ma ripigliando il filo della nostra narrazione, pubblicata in Germania la sentenza del Sinodo Romano, fu dal giusto giudicio di Dio confermata con severi gastighi. Imperocche Villelmo Vescovo di Franckford principal fautore di Arrigo, e capital cospiratore contro Gregorio, mentre un dì, come era suo empio costume, tra la solennità della Messa vomitava bestemmie, e con bocca immonda fulminava anatemi contro il Santo Pontefice, assalito improvvisamente da atrocissimi dolori di anima, e di corpo, cominciò ad alta voce a esclamare, che egli per giusto giudizio di Dio perdeva la temporale, e l'eterna vita per aver aderito all'empie voglie del Re, e per aver calunniata l'innocenza d'un Pontefice Santissimo. E in questi urli spaventevoli spirò infelicemente l'anima (*b*) senza penitenza, e fuor della comunion della Chiesa: e dopo morte, come riferisce Brunone, apparve all'Abbate di Clugnì rivelandoli, che egli era eternamente dannato. In questa guisa ancora molti altri miseramente morirono per la stessa cagione (*c*). Atterriti pertanto da questi esempli molti Principi della Germania, e parte ancora commossi dalla comune calamità dell'Imperio, si discostarono da Arrigo, a' quali s'aggiunse Sigefredo Arcivescovo di Magonza, che avea prima seguite con tanto eccesso le parti di lui. Raunati adunque in Ulm Rodolfo Duca di Suevia, Velfone Duca di Baviera, Bertoldo Duca di Carintia, Adelberto Vescovo di Vorms, con altri Principi Ecclesiastici stabilirono avvisare tutti i Principi dell'Imperio, che per deliberare sopra la pubblica salute dovessero trovarsi per li 16. di Ottobre in Triburia, dove in una piena Adunanza si prendessero quelle risoluzioni, che erano necessarie allo stato presente della Repubblica, e della Religione.

XII. Raunati adunque in frequentissimo numero nel dì prefisso in Triburia i Principi sì Ecclesiastici, come Laici dell'Alemagna, trovandosi presenti all'Assemblea Sigeardo Patriarca di Aquileja, e Altamanno Vescovo di Passavia Legati della Sede Apostolica, cominciò a trattarsi di creare un nuovo Re, in cui concorresse la comune elezione de' Principi, e 'l consenso del Romano Pontefice. Consumati in questa deliberazione sette giorni senza risoluzione, e discacciati i Legati di Arrigo, fu preso partito, che l'Esercito de' Confederati assalisse il Re nella

(*a*) Natalis Alexandri histor. Ecclesiast. Tom. 5. sæcul. XI. dissert. 2. art. 4.

(*b*) Lambertus Scafnaburg. ad ann. 1076. Hugo Flaviniacen. in Chronico Virdunensi.

(*c*) Bruno Merseburgensis de Bello Saxonico.

nella Villa d' Oppenhein, mentre ei proccurava di prevenire il loro impeto (*a*). Ridutte in queſta ſtrettezza le coſe, parve bene a' Collegati prima di uſar la forza venire allo ſperimento delle ragioni. Mandarono pertanto Legati ad Arrigo, che gli diceſſero, che quantunque eſſo nè in pace, nè in guerra prendeſſe cura alcuna delle leggi, eglino nondimeno volevano trattar con lui direttamente, e ſecondo le leggi, riſerbando intera al giudizio del Romano Pontefice la cognizione della ſua cauſa intorno a' delitti, di cui veniva accuſato, ancorche foſſero a tutti manifeſti. Voleano pertanto, che egli nel dì della Purificazione della Beata Vergine ſi conferiſſe in Auguſta, dove diſcuſſa per ambe le parti la ſua cauſa in una celebre Adunanza de' Principi di tutto il Regno, rimaneſſe egli per ſuo ſteſſo giudizio o aſſoluto, o condannato. Che ſe pria, che ſpiraſſe l' anno della ſua ſcomunica ei per ſuo difetto non proccuraſſe l' aſſoluzione, ſarebbe perpetuamente caduto dalla cauſa, ſenza ſperanza di ripetere per alcun titolo il Regno. Quando li piaccia d' abbracciar di buona voglia queſta condizione, e ſoggettarſi intutto, e pertutto all' ubbidienza, e al giudizio del Romano Pontefice, eſſi ne prenderebbono eſperimento dalla oſſervanza delle coſe, che gl' ingiungono, cioè, che egli diſcacci dal ſuo conſorzio, e dalla ſua familiarità tutti coloro, che erano ſtati dal Papa ſcomunicati, e licenziato l' Eſercito, ſi ritiri a vita privata nella Città di Spira con alcuni pochi Miniſtri, che ſecondo il parere de' Principi Collegati ſaranno riputati incorrotti dalla ſcomunica: non s' ingeriſca per alcun modo di propria autorità nella amminiſtrazione della Repubblica: e ſi aſtenga da ogni regio onore, e da ogni ſegno della regal dignità finoattanto, che ſia giuridicamente, e finodicamente eſaminata la ſua Cauſa. Queſte ſono le condizioni, le quali, ſecondo che ſcrive Lamberto, furono da' Principi confederati propoſte ad Arrigo (*b*), il quale trovandoſi a mal partito volentieri le accettò, confermandole con giuramento, e aſſicurandole con oſtaggj: e furono anche da lui tutte adempiute fuorche quella di aſpettare il Pontefice in Auguſta: ma per meglio provvedere a' caſi ſuoi pensò di prevenirlo, e portarſi in Italia per ottenere l' aſſoluzione pria, che ſpiraſſe il dì anniverſario della ſcomunica. Per la qual coſa partito ſegretamente da Spira col ſuo piccolo figliuolo, e la moglie, ſenza alcun regale accompagnamento incaminoſſi alla volta d' Italia, preceduto in queſto viaggio da molti Veſcovi, e Principi ſcomunicati, i quali ſeparatamente da lui venivano in Italia per ottener l' aſſoluzion dal Pontefice.

[*a*] Lambertus Scafnaburg. ann. 1076. (*b*) Lambertus Scafnaburgenſis ibid.

XIII. Partito Gregorio da Roma seguiva il viaggio alla volta d'Augusta, dove era stato invitato da' Principi confederati della Germania, quando fu avvisato, che Arrigo superate le Alpi scendeva in Lombardia. Incerto il Papa del dilui disegno si ritirò in Canossa, fortissimo, e munitissimo Castello della Contessa Matilde. Ivi giunsero in portamento da penitenti gli Ecclesiastici, e i Laici scomunicati, che venuti erano per impetrare dal Papa l' assoluzione, la quale, dopo averla richiesta con molte lagrime, finalmente ottennero, soddisfacendo alle pene loro ingiunte. Poco dopo arrivò ivi anche Arrigo, e abboccandosi colla Contessa Matilde, con Azzone Marchese d' Este, col Conte Amedeo, coll' Abbate di Clugnì, e con altri Signori, e Prelati, che si trovavan col Papa, raccomandò loro la propria causa, acciocche s' interponessero appresso Gregorio per impetrargli l' assoluzione prima, che spirasse l' anno della scomunica. Ricusò dapprima il Pontefice di condescendere alle loro richieste, volendo, che Arrigo giuridicamente si purgasse nella Dieta d' Augusta, dove era stato citato a comparire, e dove esso dovea conferirsi per eseguire le parti di Giudice. Ma vinto dalle preghiere di tanti Intercessori, si lasciò finalmente indurre ad assolverlo con queste condizioni, riferite da Lamberto, e da altri Scrittori (*a*), cioè, che nel giorno, e nel luogo da determinarsi dal Pontefice egli dovesse presentarsi in una generale Adunanza de' Principi di Alemagna per rispondere all' accuse, che gli venivano fatte, presedendo in quella lo stesso Papa, se così paresse espediente, conoscitore della sua causa: che ad ogni sentenza di lui o ritenesse il Regno, se si purgasse dalle opposizioni, o con equità d' animo lo lasciasse, se convinto de i delitti, che gli erano opposti, fosse giudicato indegno secondo l' Ecclesiastiche leggi del regio onore: che ritenendo, o lasciando il Regno non dovesse esercitare vendetta contro alcuno per questa cagione: che finoattanto, che dopo legittima discussione non fosse la sua causa terminata, dovesse astenersi da ogni regio onore, titolo, ed ornamento: che intanto coloro, che gli avean giurato fede, appresso Dio, e appresso gli uomini, rimanessero sciolti da questo vincolo: che ritenendo il Regno dichiarata la sua innocenza dovesse ubbidire al Romano Pontefice, e cooperare con esso lui a correggere tutto ciò, che il pravo costume avesse introdotto nel suo Regno contro le leggi della Chiesa: che rimovesse perpetuamente dalla sua familiarità Ruberto Vescovo di Bamberga, e tutti gli altri, col cui consiglio avea messa in sovversion la Repubblica; e che finalmente mancando ad alcuna

(*a*) Lambertus Scafnaburg. loc. cit.

na di queſte condizioni s' intendeſſe irrita l' aſſoluzione, e che egli ſi aveſſe per convinto, e confeſſo, ſenza rimanergli più luogo di eſſer aſcoltato, e difendere la ſua innocenza. Tutte queſte condizioni furono di buona voglia non ſolo accettate, ma anco giurate da Arrigo; ed acciocche a coſtui, come già uso a violare ogni fede, non foſſe inconſideratamente, e di leggieri preſtata credenza, il Veſcovo di Vercelli, il Marcheſe Azzone, la Conteſſa Matilde, e gli altri Principi, che aveano per lui interceduto appreſſo il Papa, interpoſero per quello la propria fede, e giurando ſopra le Sante Reliquie aſſicurarono il Pontefice, che Arrigo ſarebbe per oſſervare quanto promeſſo avea (*a*); del qual giuramento dalle accennate ſicurezze accompagnato rende teſtimonio Gregorio ſteſso nella lettera, che poco dopo ſcriſse a' Germani (*b*).

XIV. Ma non oſtante, che Arrigo con vincoli così forti obbligata aveſſe a Dio, e al Pontefice la ſua fede, come ſe ogni Religione aveſſe dall' animo diſcacciata, non sì toſto con ſimulata penitenza ebbe impetrata l' aſſoluzione, che infranſe tutte quelle promeſſe, per mezzo delle quali ſi era fatto ſtrada ad ottenerla. Stimolato egli adunque da i Prelati Sciſmatici di Lombardia, i quali dopo aver ſuperbamente diſprezzato il Legato del Papa ſpedito a loro per aſſolverli dalla ſcomunica, biaſimavano apertamente Arrigo, quaſi viliſſimamente abbaſſata aveſſe, e depreſſa la Maeſtà regale con ſoggettarſi a domandar l' aſſoluzione d' una ſcomunica, che eſſi riputavano nulla, come fulminata da un Papa depoſto; e non pur ricuſavano di riceverlo nelle loro Città, ma minacciavano in oltre, ſpogliato lui del Regno, crear Re il ſuo piccolo Figliuolo, e far confermar l' elezione da un altro Papa, che eſſi ſarebbero per eleggere; ſi laſciò condurre ad abbracciare i loro ſcelerati conſigli, e ripigliando nella ſua famigliarità i Conſiglieri ſcomunicati, ruppe tutti in un tratto i patti, le promeſſe, e i giuramenti, e con ſfrenata paſſione ſi laſciò traſportare a tutto ciò, che il ſuo mal animo gli ſuggeriva (*c*). Intanto i Principi di Germania confederati veggendo Arrigo contro le condizioni da eſso accettate partito da Spira, e venuto in Italia, intimarono i Comizj in Forchein per li 13. di Marzo affine di provvedere alle coſe del Regno, dalla cui amminiſtrazione

(*a*) Lambertus Scafnaburgen. loc. cit.

(*b*) Gregorius Epiſt. 12. ad Germanos, lib. 4.

(*c*) *Dein conditiones omnes, & univerſa Eccleſiaſticarum legum vincula, quibus eum Pontifex Apoſtolica auctoritate in ſalutem obſtrinxerat, contemptim tamquam aranearum telas diſrupit, abjectiſque omnibus timoris Dei habenis, in omne, quod animus ſuggeſſiſſet, effrenata libertate ferebatur.* Lambertus Scafnaburgenſ.

miniſtrazione era tuttavia Arrigo ſoſpeſo ; e invitarono a quella Adunanza il Pontefice, il quale non mancò ſubbito di ſollecitare Arrigo per mezzo de' ſuoi Legati, acciocche ricordevole del giuramento ſi conferiſſe alla dieta intimata per ivi purgare la ſua innocenza, e riſpondere a' delitti, de' quali, come eſso aſseriva, da' ſuoi calunniatori veniva ingiuſtamente accuſato : mentre egli ſecondo le convenzioni giurate averebbe preſeduto, come Giudice, e conoſcitore di queſta cauſa, al congreſso, e non averebbe permeſso, che gli fuſse fatta ingiuſtizia. Non volendo Arrigo portarſi a quella dieta, con varie ſcuſe, e preteſti ſi ſpedì da' Legati ; onde conoſciuta dal Pontefice la perfidia di quel Principe, ſpedì a i Signori confederati della Germania due Legati, cioè Bernardo Cardinale, e Bernardo Abbate di Marſilia, acciocche ſignificaſſero all' Aſsemblea, che egli dal canto ſuo avea fatto ogni sforzo per conferirſi nel giorno, e nel luogo deſtinato a trattar con eſſi della comune utilità della Santa Chieſa, e del Regno, ma che trovavaſi così circondato da Arrigo, e in tal guiſa erano da colui occupate le ſtrade, che non gli era ſicuro nè l' andare in Germania, nè il ritornare a Roma. Provvedeſsero in tanto eſſi alle coſe dell' Imperio, finche, ove a Dio piaceſse, tolta la difficultà del viaggio poteſse egli portarſi a loro, e di comun conſiglio ſtabilir quello, che ſarebbe conoſciuto eſpediente alla pace della Chieſa, e alla ſalute della Repubblica (*a*). Intanto i Principi Saſsoni, Germani, e Suevi raunati nel dì prefiſso in Forchein eleſsero di comun conſenſo in Re di Germania Rodolfo Duca di Suevia, lui invano reſiſtente, il quale condotto in Magonza, da Sigifredo Arciveſcovo di quella Chieſa, alla preſenza de' Legati della Sede Apoſtolica ricevè la ſagra unzione li 26. di Marzo 1078. (*b*)

XV. Queſta elezione però di Rodolfo, quantunque allo ſcriver di alcuni confermata foſſe da' Legati della Sede Apoſtolica, fu però fatta ſenza conſenſo, e ſenza ſaputa di Gregorio, come altrove ſi dimoſtrerà, e come atteſta Ugone Abbate di Flavigny Scrittore contemporaneo (*c*). Per la qual coſa non meritano alcuna fede nè Sigeberto, nè l' Autore della Apologia per Arrigo, Scrittori pregiudicati nella fazione Arrighiana, nè coloro, che in queſta parte li traſcriſſero, come Matteo Paris, Goffredo di Viterbo, Eminoldo, e l' Abbate Stadenſe, i quali ſcriſſero, che l' elezion di Rodolfo fu fatta per inſinuazion

(*a*) Lambertus Scafnaburgenſ. loco cit.

(*b*) Bruno in Comment. de Bello Saxonico. Marianus Scotus ad hunc annum. Paulus Benriedenſis in actis Gregorii VII.

(*c*) *Epiſcopi, & Principes Ultramontani audientes, illum* (Henricum) *non ſervare quod promiſerat, quaſi de eo deſperati, abſque Domini Papæ conſilio elegerunt ſibi Rodulphum Ducem in Regem*. Hugo Flaviniacen. in Chronico Virdunenſi.

zion di Gregorio; che anzi egli è certo, che non solo ei non la procurò, ma neppure volle confermarla dappoiche l'istesso Rodolfo gli mandò Legati ad avvisarlo della sua assunzione al Regno, e a prometergli in tutto fedeltà, e ubbidienza. E quantunque egli non l'annullasse per non irritare i Principi della Germania, se ne mostrò però offeso; e portandosi con somma indifferenza niente più efficacemente procurò, quanto il togliere questa divisione, e comporre le differenze tra que' due Principi. Quindi all'avviso di questa elezione scrisse immediatamente ai due accennati Bernardi, l'uno Cardinale, l'altro Abbate di S. Vittore in Marsilia Legati Apostolici in Germania, acciocche con ogni studio procurassero, che per ambe le parti, cioè, così dal canto di Arrigo, come da quello di Rodolfo, gli fossero assicurate le strade, e gli fosse somministrato ajuto, e idoneo accompagnamento per portarsi in Alemagna a decidere col consiglio de' Principi sì Ecclesiastici, che Laici tra i due Re contendenti la causa del Regno (*a*). Dal qual fatto si conosce con quanta mansuetudine, ed equità di animo da Gregorio fosse Arrigo trattato: mentre dopo averlo tante volte trovato mancatore di fede, e conosciuto suo nemico giurato, e potendo in sì opportuna occasione, confermando l'elezione di Rodolfo, togliere ad Arrigo l'autorità, e la forza, delle quali si abusava per opprimer la Chiesa; volle nondimeno lasciargli luogo di poter ritenere il Regno, e la potenza, e di mostrarsi dell'uno, e dell'altra legittimo possessore. Per la qual cosa incontrò l'indignazione della Germania, e particolarmente de' Sassoni, i quali con lettere risentite, riportate da Brunone, si querelaron col Papa, perche dopo aver essi creato un nuovo Re col consenso de' Legati Apostolici, egli tuttavia favorisse le pretensioni del Re deposto, e prevaricatore, e lo trattasse come Principe, e potente, preferendolo all'altro nel nominarlo, e richiedendo da lui non meno, che da Rodolfo sicurezza, e compagnia per poter portarsi a discuter questa causa. (*b*)

XVI. Ma non ostanti questi richiami, e queste lamentazioni, egli tuttavia persistè nel suo sentimento di non voler escludere Arrigo dal Trono, se prima non ne fosse anche a suo proprio giudizio dichiarato indegno, e reso pubblicamente convinto di quegli eccessi, de' quali veniva universalmente accusato, lasciandoli luogo alla difesa, e alla purgazione. Quindi nel Concilio Romano celebrato da lui l'anno 1078. solennemente decretò di spedire Legati *a latere* in Alemagna, acciocche

(*a*) Lib. 4. Epist. 23. (*b*) Bruno in Commentar. de Bello Saxonico.

che convocati tutti i Principi del Regno Teutonico tanto Cherici, quanto Laici, i quali foſſero conoſciuti d' intera fede, e di incorrotta giuſtizia, poneſſero una volta fine alle conteſe, e alle diviſioni del Regno; ed eſaminando canonicamente la cauſa de' due Re contendenti, giudicaſſero a favore di quello, a cui il Regno di giuſtizia foſſe giudicato appartenere, e confermaſſero con autorità Apoſtolica queſta sì ſalubre deliberazione, fulminando la Scomunica contro tutti quelli, che aveſſero impediti i Legati dall' eſecuzione d' un diſegno così utile alla Criſtiana Repubblica (*a*). Queſto decreto del Sinodo fu da Gregorio ſignificato a i Germani per mezzo di ſue lettere (*b*), le quali operarono, che l' uno, e l' altro Re ſpediſſero Ambaſciadori al Pontefice per giurar ſicurezza a' Legati della Sede Apoſtolica, che egli avea deſtinato mandare in Lamagna a trattar in una pubblica conferenza della pace, e della ſalute comune della Repubblica. Il qual giuramento fu dagli Ambaſciadori a nome dell' uno, e dell' altro Re ſolennemente preſtato nel Sinodo Romano tenuto da Gregorio nel meſe di Novembre del 1078. (*c*), come appariſce dagli Atti di queſto Concilio, e riferiſce lo Scrittore delle geſta dello ſteſſo Gregorio.

XVII. Ma nel principio del ſeguente anno 1079. celebrando in Roma il Pontefice il ſeſto Concilio, comparvero nella ſagra Adunanza gli Oratori di Rodolfo portando molte querele contro Arrigo, e particolarmente, che egli calpeſtata ogni Religione, e ogni riverenza verſo le ſagrate coſe, non ſolo trattaſſe i ſemplici Sacerdoti come viliſſimi ſchiavi, ma che ſtendendo le ſagrileghe mani ſopra i Veſcovi, e gli Arciveſcovi, parte di loro carcerati aveſſe, e parte trucidati. Per la qual coſa molti de' Padri decretarono, che doveſſe una volta contro il ſagrilego Principe sfoderarſi il coltello Apoſtolico. Ma poſe freno al giuſto ſdegno di que' Prelati la manſuetudine di Gregorio (*d*), indotto anco a trattenere, o a differire i giuſti riſentimenti del ſuo zelo dal giuramento preſtato dagli Oratori di Arrigo per la ſicurezza de' Legati Apoſtolici. In coerenza del qual giuramento furono di conſenſo de' Padri deputati dal Pontefice Legati *a latere* in Germania Pietro Igneo Veſcovo Albanenſe Cardinal di S. Romana Chieſa, e S. Altamanno Veſcovo di Paſſavia, Uomini ſantiſſimi, e chiari nelle Storie per fama

(*a*) Vide Concilium Romanum IV. ſub Gregorio VII. anno 1078.

(*b*) Epiſt. 15. lib. 5.

(*c*) Vide Concilium Roman. V. ſub Gregorio VII. anno 1078. Paulus Benriedenſis in Actis Gregorii VII.

(*d*) *Decreverunt ergo quamplures Concilii Patres in illius tyrannidem gladium Apoſtolicum debere evaginari; ſed diſtulit Apoſtolica manſuetudo.* Paulus Benriedenſis in Actis Gregorii VII.

fama di ſantità, e d' incorrotta fede, a i quali Gregorio niente più caldamente raccomandò, quanto il mirare unicamente la giuſtizia, e il portarſi così indifferenti, e comuni alle parti, che ſi rendeſſero immuni d' ogni ombra di ſoſpezione, in quella guiſa, che egli ſteſſo ſi era ſempre portato in queſta cauſa (*a*).

XVIII. Queſta legazione però non ebbe per la perfidia di Arrigo alcuno di quei buoni effetti, che ſi ſperavano: imperocche quel Principe diſprezzator d' ogni umana, e divina legge niente più cercò di fare, quanto d' impedire il colloquio, e la conferenza, che per lo ſtabilimento della pace dovea farſi da' Legati, e di rendere vano il buon diſegno di queſta legazione: per la qual coſa celebrando Gregorio in Roma il ſettimo Concilio nell' anno 1080. intervennero in eſſo gli Ambaſciadori di Rodolfo, e de' Principi Alemanni, pubblicando alla preſenza de' Padri molti capi di accuſe contro Arrigo; e particolarmente, che egli portandoſi da Tiranno, con ferro, incendj, e rapine devaſtava ogni coſa, non perdonando nè alle Chieſe, nè a' Santuarj più venerabili: che crudelmente avea diſcacciato dalle loro Sedie i Veſcovi ubbidienti alla Sede Apoſtolica, e intruſi altri in luogo loro del ſuo ſciſmatico partito: che avea ucciſo l' Arciveſcovo di Magdeburgo, e riteneva prigione l' Arciveſcovo di Vormazia: e che finalmente contro la fede del giuramento preſtato a ſuo nome da' ſuoi Oratori avea impedito a' Legati Apoſtolici il congreſſo ordinato per trattar la pace, e compor le diviſioni, e le differenze della Religione, e del Regno (*b*). Dalle quali coſe giuſtificate con prove legittime dagli Oratori, e già per ſe ſteſſe notorie eccitato Gregorio, aſcoltando, & aſpirando il Concilio, come ſcrive l' Autore delle di lui geſta, ſi laſciò in fine condurre a ſeparar nuovamente dalla Chieſa, e dal Regno quel Principe contumace, dichiarandolo caduto da ogni diritto di regnare, aſſolvendo perpetuamente i ſuoi ſudditi da ogni fede giurata-li, e confermando l' elezion di Rodolfo in Re di Germania (*c*).

XIX. Queſta è la pura, e ſemplice verità del fatto, dalla cui narrazione tratta dagli Atti de' Concilj, dalle Piſtole di Gregorio, e da' Scrittori contemporanei, che furono teſtimonj del ſucceſſo, rimangono chiaramente convinte le calunnie degli Eretici, e degli Sciſmatici, e le

(*a*) *Sic vos utrique parti communes, ab omni nævo ſuſpicionis, quantum in vobis eſt cum divinæ gratiæ adjutorio exhibete immunes, ut juſtitiæ ſemper, & nullo modo partibus faveatis, ſicuti habetis formam noſtram &c.* Epiſt. Gregorii ex Paulo Benriedenſ. in Actis Gregorii VII.

(*b*) Acta Concilii VII. ſub Gregorio VII. anno 1080. Paulus Benrieden. in Vita Gregorii VII.

(*c*) Ex Concilio Romano VII. ſub Gregorio VII.

e le querele de' falsi Politici, colle quali hanno proccurato, alterando la specie alle cose, dare a quel santo Pontefice un orribile aspetto per renderlo abbominevole agli occhj de' Principi della terra, rappresentandolo per uomo di ambiziosi pensieri, di violenta natura, e di precipitoso consiglio, che osasse intraprendere per qualunque via sopra le corone de' Regi, seminando discordie nel Regno, e fomentando le rivolte de' sudditi: quando dalla sua condotta si scorge, che egli fu inclinatissimo alla pace, si valse della sua autorità, e dell' Apostolico ministero per tenere a freno i tumulti de' Popoli concitati contro il loro Sovrano, e lentissimo nel risolvere non si condusse ad alcuna severa deliberazione contro di un Principe violator d' ogni legge, se non dopo aver consumati tutti i mezzi d' una instancabil pazienza, e tutte le maniere più dolci d' una eroica mansuetudine: benche per altro nè le calunnie de' suoi nemici, nè le minacce de' suoi persecutori, nè altro terribile apparecchio di morte bastanti fossero a torcere il suo animo forte dal diritto sentiero della Giustizia. Ma nulladimeno Monsignor Bossuet misurando dal successo la ragione di questa causa, non fa fine di esagerare i gran mali, che dopo la deposizione di Arrigo avvennero alla Chiesa (*a*): e quasi che la perfidia di quel Principe imperversato, il quale dopoche fu la seconda volta deposto, divenuto più furioso, che mai contro i Cattolici, empiè l' Italia, e l' Alemagna di stragi, d' incendj, e di rapine, fosse argumento di poca giustizia nella sentenza contro di colui fulminata da Gregorio, narrando questi improsperi funesti avvenimenti, dice, che essa fu fatta con malo augurio. Io sò molto bene, che questa Apostolica risoluzione non pose fine alle discordie tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio, che anzi più ardenti, e più implacabili dipoi si accesero: sò, che essa in quanto al corto giudizio dell' umana prudenza non ebbe prospero successo, che anzi la fortuna si dichiarò per Arrigo, il quale nell' anno stesso, che fu deposto, avendo vinto, e morto in battaglia Rodolfo, restò superiore nella contesa: sò, che in vendetta di questo fatto ponendo in esecuzione il consiglio già preso nelle scismatiche Raunanze di Utrect, e di Magonza (*b*) d' impugnare con un mostruoso capo il legittimo, e vero capo della Chiesa, fece nel Conciliabolo di Brixen composto di trenta Vescovi condannati, e del perfido Bennone già deposto per le sue scelleraggini dalla dignità Cardinalizia, e Capotruppa di quel disperato raunamento, eleggere in Antipapa lo scismatico, e dannato Guiberto Arcivescovo di Ravenna, uomo perduto in ogni sorta

(*a*) Bossuet Tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 9. (*b*) Hugo Flaviniacens. in Chronic. Virdunen.

ſorta d'iniquità (*a*), accreſcendo con queſto nuovo moſtro, e di numero, e di furore il partito de' Simoniaci, e degli Sciſmatici ſuoi fazionarj: sò in fine, che per queſto fatto convenne a Gregorio veder ſtragi, ruine, e deſolazioni, ſoffrir immenſi travagli, e morire in eſilio fuora del ſuo ſeggio. Ma nulladimeno, ſe la fortuna, che per alcun tempo arriſe ad Arrigo, e ſe i mali, e i gravi danni, che avvennero alla Chieſa, e a Gregorio, hanno da far credere, che men giuſta, o men ragionevole foſſe l'autorità uſata da queſto contra di quello, io ſtò a vedere, perche non ſi giudichi ancora, che miglior di quella de' Cattolici foſſe la cauſa degli Ariani, giacchè ſi vede, che di tre figliuoli, che il gran Coſtantino laſciò eredi dell'Imperio, il ſolo Ariano Coſtanzo ſopraviſſe lungo tempo agli altri due, e più fortunato di quelli vide ſotto di ſe tutto quel grand'Imperio, che era diviſo ne' fratelli; e giacchè ſi sà, che il difender la Fede Nicena coſtò a i Veſcovi Cattolici perſecuzioni, carceri, eſilj, e morti. E caminando ancora con queſto paſſo potraſſi dire, che più giuſta foſſe della cauſa de' Criſtiani quella de' loro più atroci perſecutori Dioclezia-no, e Maſſimiano, dappoiche coſtoro in quanto al Mondo ebbero ſempre compagna nel lor Impero la felicità, e la gloria. Ma ſon troppo corte le miſure dell'umano intendimento per comprendere gli occulti giudizj d'Iddio.

XX. E ſe ben ſi mira allo ſpirito della Chieſa, vedraſſi, che le ſue più grandi riſoluzioni in vantaggio della Religione furono ſempre accompagnate da gran contraſti, e a lei travagli, e perſecuzioni coſtarono: permettendo Iddio per alto conſiglio della ſua provvidenza, che le più utili deliberazioni della ſua Chieſa incontrino oppoſizioni dal Mondo, acciocche in quelle ſi raffini la coſtanza de' giuſti, e ſe ne attribuiſca il buon ſucceſſo non alle forze dell'umana potenza, ma alla ſua divina virtù. Non accade pertanto, che i mondani politici guidati dallo ſpirito della carnale prudenza ci rammentino, e le orribili calamità, e le crudeli guerre, e gli altri gravi mali, che ſovente ſeguirono dopo, che i Romani Pontefici uſarono ſopra i Principi prevaricatori della divina legge, e perturbatori della Religione, quel potere, che Gregorio usò ſopra Arrigo: imperocche egli è certo, che ſimili, e peggiori mali accaderono anco quando la Chieſa non ſtimando opportuno alle circoſtanze de' tempi valerſi di queſta poteſtà, difeſe ſolamente colla dottrina, e colle ammonizioni contro i

(*a*) Hugo Flaviniacen. loc. cit. Sanctus Gebhardus Salisburgenſis Epiſt. ad Hermannum apud Hugonem Flaviniacenſem.

Principi eretici la Religione . Ma nulladimeno , se con animo da passione non prevenuto si vuol considerare il vero esito , che aver dovea la deliberazione di quel Santo Pontefice contro Arrigo , troverassi essere stato molto prospero , e molto corrispondente al suo pio disegno : imperocche in quel grand' incendio si consumò l' empia eretical Setta de' Simoniaci , s' estinse il concubinato de' Cherici , e l' abuso enorme delle investiture . Ora è certo , che queste orribili mortali piaghe , da cui restava in que' tempi contaminata la Chiesa , non poteano curarsi , che cogli estremi rimedj del fuoco , e del ferro . Onde se dipoi si vide la Chiesa restituita alla sua libertà , al suo splendore , e alla sua purezza , tutto deesi alla costanza , e al zelo di questo gran Pontefice , il quale per questo unico , e solo fine s' oppose coraggiosamente alla mondana potenza , fattosi muro per la casa d' Israelle , e si espose al furore del Mondo , e dell' Inferno (*a*) . Che se poi per conoscere l' equità , e la giustizia della sentenza di Gregorio , dal temporale successo se ne volesse prender argumento , l' infelice fine di Arrigo morto senza Regno , senza comunion della Chiesa , senza onore di sepoltura , ne potrebbe istruire , che la giustizia di Dio diede finalmente esecuzione alla sentenza Sacerdotale del suo Vicario . Ma non è da trattenersi in questo argumento , in cui può esser fallace il nostro discorso , misurando da' temporali successi la rettitudine delle cose ; mentre l' istesso Bossuet , dopo averlo molto esagerato , in fine poi lo stima debole .

§. II.

Chi furono quelli , che in tempo di Gregorio VII. *s' opposero a i suoi decreti , e contraddissero alla deposizione , che egli fece di Arrigo* IV. *, e qual fede possano meritare in materia storica .*

SOMMARIO.

I. *Numero degli Scismatici partegiani di Arrigo maggiore del numero de' Cattolici seguaci di Gregorio . Testimonianza de' seguaci di Gregorio*

(*a*) *Ob hanc igitur causam , quia scilicet Sanctam Dei Ecclesiam castam esse volebat , liberam , atque Catholicam : quia de Sanctuario Dei Simoniacam , & Neophitorum hæresim , & fœdam libidinosæ contagionis pollutionem volebat expellere , membra Diaboli cæperunt in eum insurgere , & usque ad sanguinem præsumpserunt in eum manus injicere , ut eum morte , vel exilio confunderent . Sic surrexit inter Regnum , & Sacerdotium contentio &c.* Hugo Flaviniacen. in Chron. Virdunens.

gorio di peso, e di autorità incomparabilmente maggiore della testimonianza degli Scismatici.

II. *Biasmatori de i decreti di Gregorio o furono Scismatici, e apertamente calunniatori di quel Pontefice, o trassero inconsideratamente dagli Scismatici ciò, che di esso narrarono.*

III. *Testimonianza degli Scismatici contro Gregorio si dimostra indegna di fede.*

IV. *Scismatici sostenevano, che il Papa non può scomunicar l' Imperadore. Loro errore condannato nel Sinodo di Quintiliniburgo, e poi anatematizzato come Eresia nel Concilio Romano.*

V. *Arrigo giustamente scomunicato da Gregorio secondo il Bossuet, e Natal di Alessandro. Da ciò si deduce, che essi non possono addurre la testimonianza degli Scismatici contro lo stesso Gregorio.*

I. PEr dare a conoscere, che la sentenza di deposizione fulminata da Gregorio contra di Arrigo non fosse in quel tempo riputata valida, e del poter della Chiesa, Monsignor Bossuet, e Natal di Alessandro si avvisano di asserire, che essa ebbe pochi approvatori. Ma certa cosa è, che se il solo numero si riguarda, molto più furon quelli, che questo fatto di Gregorio biasimarono, di coloro, che il commendarono: imperocche la fazione Arrighiana, e il partito degli Scismatici, massimamente dopo l' intrusione di Guiberto Ravennese nel falso Papato, superò di numero, e di forze il partito de' Cattolici; onde Arrigo trovò molti lodatori della sua causa, i quali vituperaron Gregorio, come egli medesimo afferma in una lettera scritta a' Tedeschi (*a*). Ma se si considera l' autorità, e la gravità de' testimonj, non furono così pochi gli approvatori di questo fatto, che il loro poco numero non superasse di granlunga di credito, e di vigore la testimonianza degli Scismatici. E senza nominare le pie Principesse Agnese, Beatrice, e Matilde sempre aderenti a Gregorio, ebbe egli commendatori, e comprovatori di ciò, che operò contro Arrigo, Sant' Anselmo Vescovo di Lucca, Sant' Altamanno Vescovo di Passavia, San Gebardo Vescovo di Salsburgh, San Stefano di Alberstat, uomini per santità di vita in quel secolo, e ne' seguenti ancora celebratissimi. E senza dire, che nella deposizione di Arrigo concorsero sinodalmente i Concilj Romani, tutti gli Scrittori Cattolici di quel tempo, che la riportano, e come

(*a*) *Quotquot Latini sunt, omnes causam Henrici, præter admodum paucos, laudant, ac defendunt, & pernimiæ duritiæ, ac impietatis circa eum me redarguunt.* Gregor. VII. lib. VII. Epist. 3. ad Germanos.

come legittimamente fatta la riferiſcono: Lamberto Scafnaburgenſe, Brunone Merſeburgenſe, Mariano Scoto, Paulo Benriedenſe, Donnizone, Ugone di Flavigny, Corrado Urſpergenſe, e altri da me ſopra allegati.

II. Per lo contrario gli altri Scrittori di quell'età, che biaſimarono queſto fatto, come Bennone degradato Cardinale, Venerico Veſcovo di Vercelli, Waltramano, o Waleranno Veſcovo di Neoburgo, l'Autore anonimo della vita, ovvero dell'Apologia per Arrigo, e Sigeberto Monaco Gemblacenſe, non ſolamente furono Sciſmatici, e perciò degni di eterno vituperio, come afferma l'iſteſſo Natal di Aleſſandro (*a*), tuttoche ſoſtenga la coloro ſentenza; ma furono ancora manifeſti calunniatori della innocenza di quel Santo Pontefice, come l'iſteſſo Natale in più di un luogo confeſſa (*b*). Ne è da maravigliarſi, ſe alcuni Scrittori dopo coſtoro, come Matteo Paris, Vincenzo Bellovacenſe, Goffredo Viterbeſe, Elmoldo, e Alberto Stadenſe, o in tutto, o in parte ſeguirono il lor ſentimento: imperocche coſtoro traſcriſſero, ſenz'altro badare, dagli Autori Sciſmatici ciò, che narrarono in queſto propoſito. E certo è, che li ſciapiti Monaci Matteo Paris, e Vincenzo Bellovacenſe fecero proprie le parole di Sigeberto, e ſenza preterirne ſillaba, di pianta le inſerirono ne' loro zibaldoni. Ora certo è, che Sigeberto fu non ſolo Sciſmatico, ma aperto calunniator di Gregorio, come coſtretti dalla verità confeſſano gli Scrittori novelli di Francia (*c*). Per la qual coſa Natal d'Aleſſandro meritamente in un altro fatto rigetta la teſtimonianza di Matteo Paris, di Goffredo di Viterbo, di Elmoldo, e di Alberto Stadenſe, perche coſtoro traſſero da Sigeberto, e dall'Apologiſta di Arrigo pregiudicati nella fazione ſciſmatica di quel Principe, ciò, che narrarono contro Gregorio (*d*).

III. Si conoſce adunque, e ſi confeſſa, che queſti Scrittori non meritano maggior fede di quel, che meritin coloro, da' quali ſi laſciarono ingannare, e copiarono quel, che ſcriſſero. Qual ragione pertanto

(*a*) *Æterno quidem digni ſunt vituperio Authores illi, quod Schiſmate Henrici IV. ſe polluerint, & Pſeudo-Pontifici adhæſerint contra Gregorium VII. &c.* Natal. Alex. Hiſt. Eccl. tom. 6. Sect. XI. & XII. Differt. 2. Art. X.

(*b*) Natal. Alexandr. loc. cit. tota Differ. 2.

(*c*) *Calumniatur & Sigebertus Auctor in Gregorium VII. iniquiſſimus, & Henricianis partibus addictiſſimus &c.* Natalis Alexandr. Hiſtor. Eccleſ. tom. 6. ſect. XI. & XII. cap. I. art. XI. n. 17.

[*d*] *Adverſus hæc verò nec Sigebertus, nec Auctor Apologiæ pro Henrico ſtudiis partium abrepti, eorumque hac in parte exſcriptores Matthæus Paris, Godefridus Viterbienſis, Helmoldus, & Albertus Stadenſis audiendi ſunt.* Natal. Alexand. ad Hiſtor. Eccleſ. tom. 6. ſect. XI. & XII. diſſert. II. art. 7. in fin.

tanto vuole, qual giuſtizia richiede, che, poſta in non cale la teſtimonianza di tutti i buoni, ſi deferiſca in queſto fatto all' aſſerzione di teſtimonj per mille capi indegni di aſſer creduti, ed aſcoltati? Io non penſo, che tanta iniquità, e perverſità di giudizio ſi uſaſſe mai con alcun uomo, quanta ſi prattica contro queſto Santo Pontefice; la qual coſa ſe ſi faceſſe da i Luterani, o da' Calviniſti, non ſarebbe coſa da recar maraviglia: imperocche coſtoro avendo colla Religione abbandonata ogni pietà, niente più ſi recano a pregio, quanto l' infamar la memoria di queſto gran Paſtor della Chieſa con ripeter le calunnie de' ſuoi Nemici; ma che ciò ſi faccia da uomini Cattolici per ſolo motivo di non diſpiacere a i Principi del ſecolo, è coſa veramente, che non può ſentirſi ſenza ſtupore. E pure non oſtante, che ſi commendi da queſti la ſantità di Gregorio, ſi veneri la ſua memoria celebrata ne' faſti Eccleſiaſtici; ſi diſcorre nulladimeno così: molti Scrittori di quell' età riprovarono la depoſizione di Arrigo fatta da Gregorio; adunque ella fu nulla, ed invalida: non importa, che coloro foſſero ſciſmatici, fazionarj di Arrigo, ſeguaci dell' Antipapa, calunniatori di Gregorio: in tutt' altro fecero, e ſcriſſero male: in queſto ſolo, che riprovarono, e biaſimarono come ingiuſta, e nulla la depoſizione di quel Principe, ottimamente ſi diportarono, e ſi dee a lor deferire: così il Boſſuet, e così Natal di Aleſſandro. Ma chi non vede, che queſto ſia un giudicar delle coſe tutto al contrario di quello, che la natura, e 'l comun ſenſo ne perſuadono? Adunque gli Sciſmatici, che per favorire Arrigo non laſciavano occaſione di calunniare l' innocenza di Gregorio, doveano poi approvare la ſua giuſtizia, quando depoſe quel Principe? E perche coſtoro non approvarono queſto fatto, e fortemente lo biaſimarono, ſi ha da inferire, che foſſe degno di biaſimo? Si vuol adunque, che il reo, e i partegiani del reo riprovando la ſentenza del Giudice, ci facciano argumento, che ella è nulla, ed invalida? Io però non penſo, che ſi poſſa fare maggior abuſo della ragione in chi ſi trova prevenuto dall' impegno di ſoſtenere una cauſa ſpogliata d' ogni ragione.

IV. Ma ſe ſi vuole pur ammettere ciecamente la coſtoro teſtimonianza, perche non ſi dice ancora, che da Gregorio fu nullamente, e ingiuſtamente Arrigo ſcomunicato? Gli Sciſmatici, e i partegiani di quel Principe, i quali biaſimarono la depoſizione, vituperaron ancor la ſcomunica; e ſcrivendo, che Arrigo fu nullamente depoſto, ſcriſſero ben anche, che fu illegittimamente, e invalidamente ſcomunicato, diſprezzando contumelioſamente la Pontificia cenſura, come appariſce

parisce dal Conciliabolo di Utrecht tenuto da' Vescovi Arrighiani l'anno 1080., e riferito da Ugone Abbate di Flavigny (*a*), e dal colloquio di Berbac tra i Vescovi Arrighiani, e i Vescovi Cattolici della Germania tenuto l'anno 1085., dove Wicilone Arcivescovo di Magonza contendeva non essere stato Arrigo giustamente, e validamente scomunicato, sostenendo il contrario San Gebardo Vescovo di Saltsburgo (*b*). Quindi per opporsi a questo disprezzo, che gli Scismatici faceano della scomunica, Ottone Vescovo Ostiense, e Legato Apostolico congregò un Sinodo in Quintiliniburgo di Vescovi, e Abbati Cattolici di Alemagna, dove fu condannato il coloro errore, e definito, che i laici di qualsivoglia grado soggiaceano al giudizio della Chiesa, e della Sede Apostolica, il cui giudizio non potea ritrattarsi da chiesia; e che la scomunica sempre dovea temersi, e rispettarsi; e ciò, come scrive Bertoldo di Costanza, fu determinato contro gli Arrighiani, i quali voleano costringere i Cattolici a ritrattare, come essi avean fatto, la scomunica fulminata dal Papa contro di Arrigo (*c*). In questo errore cadde ancora lo scismatico Clero di Liegi, riputando, come osserva Natal di Alessandro, che Arrigo non fosse stato validamente scomunicato (*d*). La qual cosa avrebbe dovuto bastare al Bossuet per farlo avvertito, che ei troppo si avvanzava nel voler sostenere contro il senso di tutto il Mondo, che quel Clero fosse Cattolico, e cattolicamente sentisse nella lettera scritta contro Pasquale II., quando pure non avesse voluto mirare al fatto, con cui quel Clero diede a conoscere, che riputava nulla la scomunica più volte dalla Santa Sede fulminata contro Arrigo, dando sepoltura in luogo sagro al suo cadavero contro il precetto, e l'antichissimo rito della Chiesa; onde poi fu obbligato a disumarlo, e senza pompa d'esequie trasferirlo in luogo

(*a*) *Ubi ad aures Henrici Regis, & fautorum ejus anathema a Domino Papa factum personuit, infremuit factiosorum strepitus, ac in B. Petri Vicario turpia, ac nefanda concrepans &c. -- cum in hoc omnis perstreperet Aula, decretum est communi consilio, ut ille, qui reverendam a sæculis Regiam Majestatem ab Ecclesia extorrem pronunciaverat, ab Ecclesiæ corpore segregaretur &c.* Hugo Flaviniacen. in Chronic. Virdunen.

(*b*) *Affirmat Sanctus Gebhardus, proponente prius Wecilone, Imperatorem non injusto judicio tam Regno, quam communione, Apostolici sententia privatum.* Abbas Urspergensis ad annum 1085.

(*c*) *Cum omnes juxta ordinem suum consedissent, prolata sunt in medio decreta Sanctorum Patrum de primatu Sedis Apostolicæ, quod nulli unquam liceat ejus judicium retractare, & de ejus judicio judicare - Et hoc utique contra Henricianos, qui fideles Sancti Petri constringere voluerunt, ut excommunicationem Domini Papæ Gregorii super Henricum cum illis retractare præsumerent.* Bertoldus Presbyter Constan.

(*d*) *In hunc errorem impegit Leodiensis Ecclesiæ schismaticus Clerus in Epistola adversus laudatum Pontificem* (Paschalem II.) Natal. Alexandr. Hist. Eccl. tom. 6. sect. 11. & 12. dissert. 2. art. 16.

luogo profano (*a*), se volle la comunione della Romana Chiesa. Ma passò tant' oltre questa falsa opinione degli Scismatici, che ruppe in aperta Eresia, per la qual cosa Pasquale II. nel Sinodo Romano dell'anno MCII. confermando il decreto del Concilio Quintiliniburgense prescrisse una formula di professione a tutti i Fedeli, nella quale doveano obbligarsi tra le altre cose ad anatematizzare l' Eresia, che perturbava lo stato presente della Chiesa, e che insegnava, che la scomunica, e i legami della Chiesa doveano disprezzarsi (*b*).

V. E' adunque cosa certa, e indubitata, che gli Scismatici affermando, che Arrigo era stato nullamente deposto, asserivano anc ora, che egli era stato invalidamente scomunicato; e siccome non facean conto della deposizione, così disprezzavano la scomunica di Gregorio. Ora è cosa certa, che Monsignor Bossuet, il quale chiama Arrigo Principe scelleratissimo (*c*), confessa ancora, che egli fu da Gregorio meritamente percosso colla scomunica (*d*). E Natal di Alessandro con invitte prove dimostra, che quel Santo Pontefice non solo non trascese i limiti dell'equità, e della prudenza nello scomunicare quel Principe co' suoi fautori (*e*); ma che averebbe mancato al suo ufficio, se così fatto non avesse: imperocche si trattava della fede, della castità, e della libertà della Chiesa (*f*). Ciò presupposto io discorro così: se si deferisce agli Scismatici quando riprovano il fatto di Gregorio intorno alla deposizione di Arrigo, perche non si deferisce a loro, quando disapprovano questo stesso fatto intorno alla scomunica di quel Principe? E se pur si crede, che costoro gravemente errassero affermando, che quel Principe non potea essere, nè fu validamente dal Papa scomunicato; perche non si crede ancora, che errassero, asserendo, che non potea essere, nè fu validamente deposto? Qual legge vuole, che

(*a*) *Leodienſis Epiſcopus, cæterique Coepiſcopantes inter cætera recipiuntur in communionem pœnitentiæ hac conditione, quod cadaver ipſius excommunicati per ſe pridiè in Monaſterio tumulatum effoderent, & abſque ulla ſepultura in loco non conſecrato deponerent.* Abbas Urſpergenſis.

(*b*) *Anathematizo omnem hæreſim, & præcipuè eam, quæ ſtatum præſentis Eccleſiæ perturbat, & quæ docet, & adſtruit, anathema contemnendum, & Eccleſiæ ligamenta ſpernenda eſſe.* Concil. Roman. ſub Paſchal. II. anno MCII.

(*c*) *Anno Chriſti* 1073. *adverſus Henricum IV. nequiſſimum, & flagitioſiſſimum Imperatorem Saxones rebellarunt.* Boſs. tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 2.

(*d*) *Meritò quidem anathemate percuſſum confitemur eum, qui nulla cauſa, nullaque poteſtate Petri Succeſſorem deponere auſus fuerat.* Boſſuet. loc. cit. in fine cap. 2.

(*e*) *Nec æquitatem violavit, neque in prudentiæ leges peccavit Gregorius VII. anathemate confodiendo Principem, & Antiſtites Simoniacæ hæreſeos labe inquinatos, in crimine pertinaces &c.*

(*f*) *Non potuiſſet Imperatori, & Aulicis Epiſcopis convivere ſalvo officio, ſiquidem de Eccleſiæ fide, & caſtitate, & libertate agebatur.* Natal. Alexand. loc. cit. art. 12.

ſi ammetta un teſtimonio ſopra la parte di un fatto, il quale in uno ſteſſo conteſto, come uſa dirſi, ſi trova apertamente falſo, e calunniatore nell' altra? Anzi qual legge non fa preſumere, che egli ſia falſo, e calunniatore in entrambe? Accreſcano pur quanto vogliono il numero di coloro, che biaſimarono il fatto di Gregorio, ſempre li troveranno ſoggetti a queſta gagliarda eccezione, che diſtrugge in tutto, e per tutto la loro teſtimonianza.

§. III.

Se i decreti di Gregorio contro di Arrigo furono allora univerſalmente approvati da tutti i Cattolici.

SOMMARIO.

I. *Scrittori Cattolici di quel tempo, che approvarono i decreti di Gregorio contro Arrigo. Diſpiacquero ſolamente agli Sciſmatici.*
II. *Sentenza di depoſizione contro Arrigo eſeguita finalmente da tutti i Principi della Germania.*
III. *Teſtimonianza di Ottone Friſingenſe eſaminata.*
IV. *Arrigo privato del Regno muore fuori della comunion della Chieſa. Sua morte ſentita con giubilo da tutti i Cattolici.*

I. QUal foſſe il comun ſentimento allora di tutti i buoni, e veri Cattolici intorno a' decreti di Gregorio, non da leggeriſſime ſtiracchiatiſſime conghietture, non da uno, o un altro Sciſmatico Scrittore, non da' partegiani fautori, e ſeduttori di Arrigo, ma da tutti gli Scrittori Cattolici, che viſſero in quel tempo, e che di poi dal conſenſo univerſale del Mondo ottennero credito di veraci, deveſi argumentare. Vegganſi pertanto i due Anſelmi, l' uno Arciveſcovo di Canturbery, l' altro Veſcovo di Lucca ſantiſſimi, e dottiſſimi uomini, la cui pia memoria venera la Cattolica Chieſa tra i faſti de' Santi Confeſſori, e Pontefici: San Stefano Veſcovo di Alberſtat, Ugone di Flavigny, Lamberto di Schafnaburg, Mariano Scoto, e Corrado Abbate Urſpergenſe, il quale, benche ſcriveſſe qualche anno dopo la morte di Arrigo, egli è certo non dimeno, che ei traſſe ciocche narra di Gregorio da uomini, che ſi trovaron preſenti in molti fatti di quella gran

gran conteſa tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio (*a*). Or tutti queſti Scrittori, ed altri di quell' età, ſiccome con molto biaſimo narrano la pertinacia, e l' oſtinazione di Arrigo; così commendano ſommamente la condotta di Gregorio, e la ſua giuſta ſeverità contro quel Principe contumace. Meritamente pertanto laſciò ſcritto il dotto Pagi, che Gregorio vien lodato da tutti gli Scrittori di quel tempo, eccetto alcuni pochi, che aderivano alla Sciſmatica fazione di Arrigo (*b*). Diſpiacque, non ha dubbio, ad alcuni la ſentenza di Gregorio; ma, come ſcrive Mariano Scoto, diſpiacque ſolamente a' Simoniaci, e a i Fazionarj di Arrigo, e molto piacque a tutti i veri Cattolici (*c*).

II. Neſſuna coſa però maggiormente commenda la giuſtizia della ſentenza di Gregorio, e de' ſuoi Succeſſori Urbano II., e Paſquale II. quanto l' eſito infelice di Arrigo, e 'l ſentimento, che ebbero tutti i buoni del colui fin diſgraziato. Imperocche quantunque egli contumace alle cenſure di tre Pontefici occupaſſe tirannicamente per molti anni il Regno, dal qual giuſtamente era ſtato depoſto; nulladimeno ſtanca alla perfin la Germania di ſoſtenerlo, in una Adunanza de' Principi sì Laici, come Eccleſiaſtici, tenuta in Magonza l' anno 1105., dove i Legati della Sede Apoſtolica promulgarono contro di lui nuovamente le ſentenze Papali, lo coſtrinſe a cedere al Figlio coll' inſegne Reali, ancora il Regno, ſpogliandolo d' ogni onore, e d' ogni ragione (*d*). Ma queſt' atto così ſolenne fatto alla preſenza de' Legati Apoſtolici in eſeguimento della ſentenza Sacerdotale, fa ben conoſcere qual foſſe il giudizio della Germania intorno alla depoſizione di Arrigo, cioè, che dopo queſta ei non fu veramente Re, ma tiranno: imperocche, ſe legittimo Signore foſſe ſtato creduto, ſenza una aperta ingiuſtizia, e ſenza una sfacciata ribellione non l' averebbon potu-

(*a*) Sanctus Anſelmus Cantuarien. lib. *de Fermento, & Azymo* ad Vvaleramum. Sanctus Anſelmus Lucenſis Apologetico pro Gregorio VII. S. Stephanus Halberſtaten. Epiſt. ad Valtramum Magdeburgenſem ſub nomine Ludovici Comitis apud Dodechinum ad annum 1090. Hugo Flaviniacen. in Chronic. Virdunen. Lambertus Scafnaburgen. Hiſt. rer. Germanicar. Marianus Scotus ad annum 1075. Conradus Urſpergen. ad ann. 1106. Paulus Benriedenſis Canonicus regul. in vita Gregorii apud Bollandiſtas in actis Sanct. ad diem 25. Maii.

(*b*) *Laudatur Gregorius non tantum a S. Anſelmo Lucenſi, a Vvillelmo Abbate Monaſterii Metenſis, ſed etiam a ſcriptoribus illius temporis omnibus, paucis exceptis Henricianæ factioni adhærentibus.* Pagius ad annum Chriſti 1085. num. 8.

(*c*) *Gregorius querimoniis, & clamoribus Catholicorum juſtis adverſus Henricum, & ſcelerum ejus immanitatem auditis, zelo Dei accenſus jam dictum Regem excommunicatum pronunciavit. Quod factum Catholicis Viris beneplacuit; Simoniacis verò, & fautoribus Regis nimium diſplicuit.* Marianus Scotus ad annum 1075.

(*d*) Dodechinus ad annum 1106. Abbas Urſpergenſis ad annum 1105. Otho Friſingenſis lib. 7. cap. 12.

to, o colla autorità, o colla forza costringere a cedere il Regno al Figliuolo, e questi sarebbe stato riputato un empio usurpatore del Trono paterno; le quali cose benche da qualcun Scrittore scismatico sieno state dette, da nessun Cattolico però non pregiudicato dalla voce degli Scismatici furono mai scritte; che anzi i buoni Scrittori di quell' età lodano come giustissimo questo fatto, toltone Ottone Vescovo di Freisingen citato dal Bossuet, il quale ha posto in dubbio, se fossero lecite, o nò le risoluzioni prese in quella Assemblea contro di Arrigo (*a*).

III. Ma la testimonianza di questo Scrittore, tuttoche degno di quelle lodi, che gli dà il Bossuet, riman soggetta a quella grave eccezione, che legalmente milita contro ogni Autore sospetto, e per ogni legal presunzione interessato in una delle parti. Sappiamo da Radevico continuatore della Storia di Ottone intorno alle gesta di Federigo I., che egli fu Nipote di Arrigo IV., e Zio di questo medesimo Federigo (*b*); onde è, che per l' uno, e per l' altro capo egli avea tutto l' interesse di scusare quanto più potea quel Principe, e render almen dubbiosa la di lui deposizione: imperocche oltre alla propinquità del sangue, che avea col Zio, lo stringeva il rispetto verso il Nipote, il quale discendeva da quel Federigo, cui Arrigo già deposto concedette il Ducato di Svevia, cacciandone Bertolfo genero di Rodolfo dichiarato Re da' Germani, e confermato nel Regno da Gregorio. Quindi veggendo egli, che se sussisteva la deposizione del Zio, veniva a vacillare la concessione da colui fatta del Ducato di Svevia a' maggiori di Federigo I. suo Nipote, benche non osasse mai affermare, che quella fosse invalida, ne parlò però in guisa, che ha data occasione a Monsignor Bossuet, e agli altri novelli Scrittori Francesi di replicare fino a nausea la sua autorità. Ma finalmente Ottone Frisingense altro non scrive, se non che egli non ha trovato, leggendo, e rileggendo le gesta de i Regi, e degli Imperadori Romani, che alcuno di essi prima di quest' Arrigo fosse dal Romano Pontefice scomunicato, o privato del Regno (*c*); la qual cosa quando ancor fosse vera, non proverebbe giammai, che non potessero i Regi, e gl' Imperadori privarsi del Regno,

(*a*) *Quæ omnia utrum licitè, an secus acta sint, non discernimus.* Otho Frisingensis apud Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 8.

(*b*) Rodevicus lib. 2. cap. 11. *de gestis Friderici I.*

(*c*) *Lego, & relego Romanorum Regum, & Imperatorum gesta, & nusquam invenio quemquam ante hunc* (Henricum IV.) *a Romano Pontifice excommunicatum, vel Regno privatum.* Otho Frisingen. lib. 6. Histor. cap. 36.

Eadem fermè habet de Gestis Friderici I. lib. 1. cap. 1.

gno, ſiccome non proverebbe, che non poteſſero validamente ſcomunicarſi, atteſo, che il Friſingenſe parla d' uno ſteſſo tenore così della ſcomunica, come della depoſizione; ma del vigore di queſta ſua teſtimonianza ſi parlerà appreſſo. Comunque ſia, poco importa, che queſto Scrittore così intereſſato vada maſticando tra' denti la ſentenza di Gregorio, e metta in dubbio, ſe lecitamente, o nò dall' Aſſemblea di Magonza foſſe Arrigo coſtretto a cedere il Regno, e l' Inſegne regali; baſtando a noi, che gli Scrittori di quell' età non Sciſmatici approvino come giuſtiſſimo queſto fatto. Mentre ciò fa vedere, che quantunque per lungo ſpazio di tempo, prevalendo alla giuſtizia la forza, Arrigo depoſto regnaſſe, non fu però creduto legittimo il ſuo regnare; ſicchè quando potè obbligarſi colla forza ad ubbidire alla ſentenza di Gregorio, e de' ſuoi Succeſſori, ſi crederono i Principi vaſſalli eſſere in debito di coſtringerlo, e comprovarono col loro giudizio, che eſſi erano diſciolti da ogni vincolo di fede verſo di lui.

IV. E che queſto poi foſſe il giudizio di tutti i buoni Cattolici, chiaramente ſi ſcorge dal ſenſo, che cagionò ne' loro animi lo ſciagurato fine di Arrigo morto infelicemente in Liegi di anguſtia di anima, e di corpo colla cenſura di tre Pontefici, non ſolo ſenza alcun regio onore di ſepoltura, non ſolo ſenza pianto, ma con giubilo univerſale di tutto il Criſtianeſimo (*a*). E ſeguendo l' Iſtorico a narrare l' eſito di queſto Principe, dice, che egli vivente era chiamato Re, e Imperadore da' ſuoi, ma non così da' Cattolici, che conſervarono la fede, e l' ubbidienza a San Piero, e a' ſuoi Succeſſori; che anzi tutto altro fuorche Re, e Imperadore lo riputavano (*b*). E queſto era il ſentimento comune, che ſi avea in que' tempi, e anche dopo della giuſta condannagione fatta di Arrigo dalla Sede Apoſtolica. Onde ſcriſſe Dodechino, *che era coſa manifeſta appò tutti, che Arrigo uomo perverſo, per giuſto giudizio di Dio era ſtato dalla Chieſa diſcacciato* (*c*).

Que-

(*a*) *Miſerabile dictu eſt, tanti nominis, tantæ dignitatis, tanti animi virum ſub profeſſione Chriſtiana mundum tanto tempore lucratum, nec ad inſtar cujuslibet pauperis defuncti, pium, vel compaſſivum luctum a quavis inter tot Chriſtianos perſona promeruiſſe; ſed potius univerſorum tam ibidem, quam ubivis verè Chriſtianorum corda ſimul, & ora infinito nimis tripudio ſui oblitos revera repleſſe.* Abbas Urſpergenſis ad annum 1106.

(*b*) *Hic finis, hic exitus, hæc ſors ultima Henrici ſub vocabulo IV. Romanorum Imperatoris a ſuis appellati; a Catholicis verò, ideſt, cunctis B. Petro, ſuiſque Succeſſoribus fidem, & obedientiam lege Chriſtiana conſervantibus, Archipirata ſimul, & Hæreſiarcha, nec non & Apoſtata, Perſecutonque plus animarum, quam corporum competenter dicebatur.* Urſpergenſis loc. cit.

(*c*) *Rerum in brevi epilogo oneroſam iſtius viri complector hiſtoriam: Henricum hominem perverſum, & juſto Dei judicio ab Eccleſia ejectum omnibus revera conſtat manifeſtum.* Dodechinus ad annum 1106.

Questo giudizio adunque, e questo sentimento di tutti i buoni, siccome ne istruisce della giustizia de' decreti di Gregorio, e de' suoi Successori, così ne fa conoscere, che la deposizione fatta di Arrigo dal medesimo Gregorio in quanto al fatto fu giusta, e ragionevole, siccome quella, che non solo fu fermata da Urbano II., e Pasquale II. suoi Successori, ma fu inoltre approvata dal consenso di tutti i Cattolici di quel tempo, e finalmente eseguita dal comun consiglio de' Principi della Germania.

§. IV.

Se i Cattolici, che aderirono a Gregorio VII., ed approvarono la deposizione da lui fatta di Arrigo s' ingannarono sopra l' intelligenza degli effetti della scomunica.

SOMMARIO.

I. *Falsa opinione attribuita da Monsignor Bossuet a S. Gebardo, ed a San Stefano di Alberstat intorno agli effetti della scomunica.*
II. *Si espone il vero sentimento di questi Uomini santi.*
III. *Senso de' medesimi non bene inteso dal Bossuet.*
IV. *Principi scomunicati per cagion di Eresia cadono dalle ragioni del Regno.*

I. MA poiche Monsignor Bossuet convinto dalla verità non può negare, che uomini santissimi di quell' età aderirono tenacemente a Gregorio nella deposizione di Arrigo, e ricusarono riconoscere costui per Re; s' ingegna egli di discreditare la loro autorità, affermando, che solo per una grassa ignoranza sopra gli effetti della scomunica, si lasciarono indurre ad aderire al Romano Pontefice in questo fatto: mentre falsamente si persuadevano, che gli scomunicati rimanesser privi non pure del consorzio altrui nelle sagre, ma anche nelle civili cose. Perloche sapendo, che Arrigo era stato scomunicato, ricusavano riconoscerlo per Re, perche credevano, che non potesse aversi nessun commercio con lui nè intorno alle cose religiose, nè intorno alle civili, e appartenenti alla temporale amministrazione della Repubblica. La qual cosa, *dic' egli*, è error manifesto per comun

mun confessione (*a*) di tutti. E poiche egli pensa, che fossero di questo erroneo sentimento San Gebardo Vescovo di Saltsburg, e San Stefano Vescovo di Alberstat, adducendo le sole testimonianze di questi due vuol far credere, che tutti gli altri Cattolici aderenti a Gregorio fosser generalmente di questo avviso.

II. La verità però è, che que' Santi Vescovi, che egli nomina, cioè Gebardo di Saltsburg, e Stefano di Alberstat, non errarono altramente nel vero intendimento dell' Editto di schivare gli scomunicati; ma egli bensì erra nella diretta intelligenza del loro sentimento. Sapeano molto bene que' santi uomini, che siccome non ogni delitto merita ugual censura, così non ogni scomunica porta seco un istesso grado di separazione: qual v' ha, che separa da alcune sagre cose, quale da tutte: tale v' ha, che priva gli scomunicati solamente del consorzio sagro, e cristiano; tale, che priva ancora del civile, e politico commercio, come appresso si farà chiaro. Non credeano adunque Stefano, e Gebardo, che il comunicare nelle cose civili con qualunque scomunicato fosse dalle Ecclesiastiche leggi proibito; ma bensì il comunicar nelle medesime cose con tale scomunicato, qual era Arrigo per cagion dello Scisma, e dell'Eresia. E che questo fosse il loro intendimento, si rende chiaro dalle loro stesse parole addotte dal Bossuet: imperocche San Gebardo sponendo lo stato della quistione, che cogli scomunicati non doveasi tener comunicazione di nessuna sorta, parla di quegli scomunicati, i quali nel Conciliabolo di Vormazia aveano osato deporre il legittimo Pontefice Gregorio, si erano separati dall' ubbedienza della Romana Sede, e dal centro della Cattolica unità (*b*); e per questa cagione dimostra non aver più vigore il giuramento di fedeltà dato ad Arrigo, dappoichè esso cogli altri Scismatici avea negata la fede, e l' ubbidienza al Romano Pontefice. Più chiaro si rende il sentimento di San Gebardo dalla sposizione, che egli fa delle pretensioni di Arrigo, e degli Arrighiani: *Ci si dice*, egli scrive, *voi giuraste al Principe fedeltà: se a lui volete esser fedeli, negate la fede, e l' ubbidienza al Donno Apostolico, confermate questo rifiuto con giuramento, o con scritto, e non vi astenete dal comunicar con coloro, che sono stati scomunicati dalla Santa Sede*

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 4. per totum.

(*b*) *Indiscussum, inauditum, inconvictum, nec confessum, vel commonitum Vormatiæ deposuerunt; Guibertum Antipapam, vivente vero, ac legitimo Pontifice Gregorio, in Petri Cathedram intruserunt &c. Ecce omni tergiversatione remota, causæ a nobis expositæ sunt de hoc, quod excommunicatis, quibus illi communicant, non communicamus &c.*

Sede, e non insegnate, che debbasi astenere dalla loro comunione (a). Per queste cagioni adunque credeva San Gebardo, che nè esso, nè i Cattolici eran più tenuti ad osservar la fede giurata ad Arrigo, il quale in ossequio della fedeltà a lui dovuta pretendeva, che si ribellassero alla Chiesa, negassero l'ubbidienza al legittimo Successor di San Pietro, disprezzassero le censure da quello contro gli Scismatici simoniaci fulminate. Non era adunque la sola scomunica di Arrigo, che facea credere a San Gebardo, che esso, ed i Cattolici non eran più tenuti ad osservar la fede a quel Principe, ma la di lui ribellione alla Chiesa, lo Scisma da lui promosso, e l'Eresia de' Simoniaci da esso protetta. Nel medesimo senso San Stefano Vescovo di Alberstat, scrivendo a Waltramo Magdeburgense, dopo aver narrati i nefandi ereticali eccessi di Arrigo, pe' quali era stato scomunicato, conchiude, che egli non potea più nè potestà, nè Regno sopra i Cattolici ottenere (b). E Dodechino comprendendo in brevi parole la somma di questa lettera scrive, che il Venerabil Vescovo dettò una lettera, nella quale provò, che Arrigo scomunicato, ed eretico non dovea per tal cagione chiamarsi Re (c).

III. Non parlavano adunque que' Santi Vescovi della semplice scomunica, ma della scomunica fulminata per cagion dello Scisma, e dell'Eresia; e molto bene intendevano, che non ogni scomunica discioglie il vincolo della civil società tra il Principe, e i sudditi, ma solamente quella, che contro i Principi ribelli alla Chiesa, violatori della Religione, e Protettori dell'Eresia, qual era Arrigo, dalla Sede Apostolica vien pronunciata: che altro era lo scomunicare un Re per un pubblico scandalo, e per cagione di altro delitto non attinente alla Religione, e altro scomunicarlo per cagion di Scisma, e d'Eresia. E perciò non accade, che Monsignor Bossuet voglia accagionare a que' sant' Uomini così supina ignoranza, che essi non intendessero lo stato della quistione; ma piuttosto convien maravigliarsi, che egli o non abbia inteso, o siasi infinto di non intendere il loro senso.

IV. Or il credere, che gli scomunicati per cagione di Religione, cioè,

(a) *Dicitur nobis fidelitatem Principi juraſtis: ſi ei fideles eſſe vultis, fidem Domno Apoſtolico, & obedientiam abnegate, & illam abnegationem juramento, vel ſcripto firmate, & ab excommunicatis a Sede Apoſtolica non abſtinete, & non abſtinendum docete.* S. Gebhardus Juvavienſis Epiſt. ad Herimannum.

(b) *Pro his nefandis malis ab Apoſtolica Sede excommunicatus, nec Regnum, nec poteſtatem ſuper nos, quia Catholici ſumus, poterit obtinere.* Sanctus Stephanus Halberſtat. Epiſt. ad Vvaltramum.

(c) *Venerabilis Epiſcopus, vocato Notario, epiſtolam dictavit, in qua Henricum hæreticum, & excommunicatum, ideoque nec Regem dicendum comprobavit.* Dodechinus ad annum 1090.

cioè, o per ribellione alla cattolica Chiesa, o per apostasia dalla fede, perdano ogni potestà sopra i loro dominj, e ogni diritto sopra i loro sudditi, rimanendo questi disciolti da ogni debito di fedeltà verso quelli, non è error manifesto, come asserma il Bossuet; ma è verità Ecclesiastica, e dottrina discendente dalle divine scritture, le quali c' ingiungono di troncare qualunque sorta di commercio cogli Eretici (*a*), insegnata espressamente da San Tommaso d' Aquino a rigore di catedra (*b*), e da più Concilj generali, come si è veduto, decretata, e stabilita. La ragione fortissima di questa cosa si è quella altre volte toccata, cioè, che i Regi, e i Principi Cattolici, secondo le massime più sante della cristiana filosofia, hanno specialissima obbligazione di custodire ne' loro Regni, ne' loro Stati, e ne' loro Popoli la purità della Religione, e di difendere come Avvocati la cattolica Chiesa; per la qual cosa mancando essi a questo debito così preciso, e perturbando la Religione, sovvertendo, e perseguitando la Chiesa, perdono la potestà, che aveano sopra i loro sudditi, e li disciolgono da qualunque vincolo di fedeltà: nè altro ricercasi acciocche legittimamente sian deposti, se non la dichiarazione pubblica della Chiesa, per cui si renda palese, che essi sono caduti dalle ragioni del Regno per cagione della lor ribellione a Dio, e alla medesima Chiesa. La qual dichiarazione sufficientemente viene espressa qualora, come Eretici, o protettori dell' Eresia, sono dal Romano Pontefice scomunicati. E questo è ciò, che affermavano i Cattolici con San Stefano d' Alberstat contro gli scismatici Arrighiani, asserendo, che quel Principe scomunicato pe' suoi ereticali eccessi, nè Regno, nè potestà alcuna potea sopra di loro ottenere, per questo appunto, perche essi eran Cattolici: *Pro his nefandis malis ab Apostolica Sede excommunicatus, nec Regnum, nec potestatem super nos, quia Catholici sumus, poterit obtinere.*

[*a*] *Si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, & nolite commiscèri cum illo, ut confundatur.* 2. Thessalonic. 3.

Si quis hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis &c. Epist. 2. Joannis.

[*b*] *Quam citò aliquis denunciatur excommunicatus per apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus, & juramento fidelitatis, quo ei tenebantur.* D. Thomas 2. 2. quæst. 12. art. 2. in corpore.

Vide Alphonsum de Castro de justa Hæreticorum punitione lib. 2. Cap. 6. 7. & 8.

§. V.

Se i Vescovi, e le Chiese Cattoliche di Germania aderenti a Gregorio non facessero conto della deposizione da esso fatta di Arrigo, e seguissero a riconoscer come Re quel Principe deposto.

SOMMARIO.

I. *Studio di Monsignor Bossuet di raccorre testimonianze nella confusione de' tempi, e degli Scrittori contro i decreti di Gregorio* VII. *Sua deduzione dall' Anonimo Scrittore della Storia di Treveri.*

II. *Si dimostra, che i Principi scomunicati, e Scismatici non hanno alcun diritto intorno all' elezione de' Vescovi. Chiese, e Vescovi di Germania, che approvarono le promozioni fatte da Arrigo alle Chiese vacanti, consentirono nel suo Scisma.*

III. *Lode non meritata dello Storico di Treveri data a Brunone. Lode da lui meritata per aver deposta nel Concilio Romano la dignità Vescovale conferitali da Arrigo, e per avere accettata la penitenza. Restituito nella sua Sede si distacca da Arrigo.*

IV. *Teodorico di Verdun uomo di doppia fede. Si descrivono le qualità di Egilberto promosso da Arrigo alla Metropolitana di Treveri col consenso del solo Teodorico di Verdun.*

V. *Notabile abbaglio di Monsignor Bossuet. Lettera di Arrigo scritta a Teodorico prova, che questi fu confidentissimo dell' istesso Arrigo, e seguace dell' Antipapa. Scrive fraudolentemente a Gregorio* VII. *Consagra Egilberto scismatico, e scomunicato. Errori di cronologia dello Storico di Treveri. La sua testimonianza non può ricusarsi da Monsignor Bossuet.*

I. Essendosi fisso in animo Monsignor Bossuet di gettar a terra l' autorità de i decreti di Gregorio per ciò, che riguardan la deposizione di Arrigo, si è ancor proposto di scrivere, che le Chiese cattoliche di Germania con alcuni Vescovi, e uomini Santi attaccati all' ubbidienza di quel Pontefice, e nemici dello Scisma Arrighiano non fecero conto della deposizione fatta di quel Principe, e seguirono tuttavia

tavia a trattarlo, ed oſsequiarlo come Re, dappoiche egli fu dal Trono depoſto: ed eſsendoſi ſaputo approfittare dell' orribile confuſione di que' tempi, della perturbazione, che allora accadde di tutte le coſe, del conflitto degli Iſtorici di quell' età, per naſcondere il vero, e per dare qualche apparenza di verità a ciò, che ſcrive, raccogliendo quà, e là qualche pezzo, che ſembri fare a ſuo intento, pretende dimoſtrare, che la Chieſa di Treveri coll' Arciveſcovo Brunone, Teodorico Veſcovo di Verdun, Sant' Ottone Arciveſcovo di Bamberga, Sant' Elminoldo Abbate, ed in fine la Chieſa di Liegi riconoſceſsero Arrigo depoſto come legittimo Re, ancorche non mai ſi diſcoſtaſsero dall' ubbidienza della Santa Sede (*a*). Cominciando adunque dalla Chieſa di Treveri, dall' Anonimo Scrittore della Storia di eſſa Chieſa là dove narra, che nell' anno MCII. quando più ardeva la conteſa tra il Sacerdozio, e l' Imperio dovendoſi eleggere il nuovo Veſcovo di quella Città, Arrigo ſteſſo alle preghiere de' Cittadini, e di molti Principi ordinò, che foſſe conſagrato Veſcovo di quella Chieſa Brunone figliuolo del Conte Arnoldo di nobiliſſima ſtirpe, e coll' aſſiſtenza di molti Veſcovi, ed Arciveſcovi fu conſagrato (*b*), pretende dedurre, che ad Arrigo ſcomunicato, e depoſto venivano tuttavia riſerbate quelle parti, che a' pii Imperadori appartenevano, e tutte quelle ragioni, che nella deſignazione de' Veſcovi erano ſecondo l' uſo d' allora attribuite dalla Chieſa a i Principi legittimi (*c*). E da tutto ciò pretende di far vedere, che la Chieſa di Treveri, l' Arciveſcovo Brunone, e molti altri Prelati Cattolici, che per ordine di Arrigo lo conſagrarono, tuttoche Cattolici non faceſſero caſo della depoſizione di Arrigo fatta da Gregorio, trattandolo come Re, ed Imperadore.

II. Ma è per altro coſa di maraviglia, che proponendo Monſignor Boſſuet ſeriamente queſt' argumento, non abbia poi veduto, che i Cittadini di Treveri nel domandare ad Arrigo per loro Paſtore Brunone, Brunone ſteſſo nel ricever dalle dilui mani la Chieſa, e gli altri Veſcovi nel conſagrarlo per ordine dell' iſteſſo Arrigo, ſi dichiararono apertamente Sciſmatici. Ciò, che ſi deduce ancora da i principj del medeſimo Prelato: imperocche non negando egli, che Arrigo meritamente ſcomunicato foſſe da Gregorio, e confeſſando, che i Cattolici

(*a*) Boſſuet tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 6. 7. & 8.

(*b*) Hiſtor. Trevirenſis ad annum 1102.

(*c*) *Quodque notandum eſt, eas partes agente Imperatore, quæ pridem a piis Imperatoribus acta eſſent: adeo Imperatoris nomine colebatur, atque omnia in deſignandis olim uſu Eccleſiæ Regibus attributa, depoſito etiam, & excommunicato Principi integra ſervabantur.* Boſſuet loc. cit. cap. 7. 259. column. 2. in fin.

ſantamente, e rettamente tenevano per iſcomunicato Arrigo ſimoniaco, e Autore del deteſtabile Sciſma, ed ubbidivano a Gregorio iniquamente, e nullamente da quel Principe depoſto, e ricuſavano comunicare con eſſo lui, e nelle coſe ſagre, e nelle opere ſue malvagie (*a*). Conviene ancora, che affermi, che tutti coloro, che ſpregiavano la ſcomunica fulminata dal Papa contro Arrigo, e con lui in coſe ſagre, e di Chieſa comunicavano, ed ad eſſo Sciſmatico tali atti, e ragioni attribuivano, che agli Sciſmatici convenir non poſſono, non foſſero altramente veri Cattolici, ma involti nello Sciſma di quel Principe. Eſſendo pertanto coſa certa, che agli Sciſmatici, e ſcomunicati, i quali ſon fuor della Chieſa, e riputati come gentili, e pubblicani, non può appartenere alcun diritto, ragione, o atto intorno all' elezione de' ſagri Miniſtri, è ancora manifeſto, che coloro, i quali da Arrigo ſciſmatico, e ſcomunicato o domandavano la deſtinazione de' Veſcovi, o da lui il Veſcovato ricevevano, ed approvavano la deſtinazione da eſſo fatta delle perſone alle Chieſe vacanti, o non credevano, che egli foſſe validamente ſcomunicato, o conſentivano nel ſuo Sciſma, o comunicavano con eſſo lui in coſe, nelle quali comunicar non potevano. Nè quì giova ricorrere alla diſtinzione tra il commercio ſagro, ed il civil conſorzio: imperocche il diſegnare le perſone al Veſcovato, e il provveder le Chieſe di Paſtori non è atto, che appartener poſsa alla poteſtà civile in ſe ſteſsa conſiderata; ma tuttociò, che può a' Principi Criſtiani, e Cattolici ſpecialmente appartenere in queſta materia così ſagra, e Eccleſiaſtica, non altronde la debbono riconoſcere, che dall' autorità, e conceſſion della Chieſa. Non era così poco informato Monſignor Boſſuet della priſtina diſciplina, e dell' antico diritto della Chieſa, che molto ben non ſapeſſe, eſſere ſtato ſentimento coſtante per molti ſecoli, ed eſpreſſo nel XXXI. de' Canoni primitivi detti vulgarmente Apoſtolici, e di mano in mano in altri Canoni ſtabilito, l' aver per nulla l' elezione di que' Paſtori, che per mezzo delle poteſtà ſecolari otteneſſero il Veſcovato. E che Pietro di Marca Scrittore molto da lui lodato, mirando a queſto antico diritto ſcrive, che dalla Chieſa Gallicana fu conferito un nuovo diritto a i Re di Francia, acciocche nell' elezioni Veſcovali il loro aſſenſo, e la loro approvazione ſi ricercaſſe, chiamando indulgenza queſta conceſſio-

[*a*] *Illud quidem rectè, quod Henricum ſimoniacum, & infandi Schiſmatis auctorem pro excommunicato habebant, quod Gregorium ab eo depoſitum pro vero Pontifice colebant, quod Guibertum Antipapam, ejuſque aſſeclas reſpuebant, quod iis, qui eſſent excommunicati, ipſique adeò Regi in malis, & in ſacris communicare nolebant: hæc recta, ſanctaque.* Boſſuet loc. cit. cap. 4. pag. 253. column. 1.

ceſſione (a). Ed egli ſteſſo ſcrivendo, che ad Arrigo ſcomunicato, e depoſto, dalle Chieſe, e da' Veſcovi di Germania furon conſervate tutte quelle ragioni nella deſignazione de' Veſcovi, le quali ſecondo l' uſo della Chieſa erano attribuite a' Principi, non oſcuramente confeſſa, che qualunque ragione poteſſe appartenere a quel Principe nel provveder di Paſtori le Sedie vacanti, non altronde in lui derivava, che dalla conceſſion della Chieſa. Or non eſsendo coſa nè più antica, nè più certa, quanto, che gli Sciſmatici, e gli ſcomunicati reſtano privi d' ogni privilegio, e d' ogni beneficio, e d' ogni diritto conceduto lor dalla Chieſa, ed eſſer nullo, ed invalido ogni atto, che da lor ſi faccia in vigor di tal privilegio, e di tal diritto; così è certo ancora, che non poteva Arrigo ſciſmatico, e ſcomunicato impacciarſi nell' elezioni de' ſagri Miniſtri. E da ciò ne ſiegue, che quelle Chieſe, e que' Veſcovi, che a lui domandarono, che deſignaſſe le perſone alle Sedie vacanti, o le perſone da lui deſtinate riceverono, e approvarono, conſentirono nel ſuo Sciſma, e non fecero conto della ſcomunica della Sede Apoſtolica. Ma ſiccome dall' aver quelle Chieſe, e que' Veſcovi, che nomina Monſignor Boſſuet, trattato con Arrigo ſcomunicato di coſe, nelle quali trattar con lui non potevano, ſenza far conto della ſcomunica, vano argumento ſi trarrebbe per provare, che egli non foſſe ſtato validamente, e legittimamente ſcomunicato; così dall' aver le ſteſſe Chieſe, e gli ſteſſi Veſcovi riconoſciuto per Re Arrigo depoſto, vanamente ſi dedurrebbe, che foſſe ſtata nulla, ed illegittima la di lui depoſizione. Ed ecco riſoluto in fumo lo ſtrepitoſo argumento promoſſo con tanto apparato da queſto inſigne Scrittore. Ma quando ſi voleſſe ſoſtenere, che foſſe appartenuta a quel Principe per diritto di Regalia la deſignazione delle perſone alle Sedie vacanti, queſto diritto nulladimeno non può convenire a' Regi, ſe non in quanto ſtando nell' unità della Chieſa ſon capaci degli atti del popolo fedele, ed aſſumono quelle parti, che ne' primi tempi avea la plebe fedele nell' elezion de' Paſtori, non in quanto preciſamente ſon Regi; altramente anche a i Principi Infedeli, che ſon fuor della Chieſa apparterrebbe queſto diritto di Regalia, e potrebbono impacciarſi nella elezione de' ſagri Miniſtri, il che è coſa inconveniente. Eſſendo adunque certo, che gli ſciſmatici, e gli ſcomunicati, i quali ſon fuor della Chieſa, non poſſono

(a) *Hoc autem loco præcipuè illud obſervandum eſt, jus novum a canonibus Gallicanis collatum fuiſſe Regibus, nempe ut eorum voluntas, aſſenſus, & approbatio requireretur ad electionem Epiſcopi: quæ quidem indulgentia, non omnino abhorrebat a veterum regularum ſenſu, ſi diſcrimen obſervetur inter potentiam, & præſidium &c.* Petrus de Marca *de Concordia* lib. 8. cap. 9. num. 3.

ſono aver parte in quelle azioni, che ſono proprie, e privative di color, che ſon dentro la Chieſa, ſe dalla Chieſa ſteſſa non hanno un ſingolare ſpecialiſſimo privilegio; è ancor certo, che ad Arrigo ſciſmatico, e ſcomunicato non potea appartenere alcun diritto all' elezione de' ſagri Miniſtri, e che coloro, che da lui o domandarono, o riceverono i Veſcovati, gravemente errarono, e participarono nel ſuo Sciſma.

III. Ma nulladimeno Monſignor Boſſuet ſi fa forte coll'autorità dello Storico di Treveri, il quale parlando di Brunone promoſſo al Veſcovato di quella Chieſa da Arrigo ſciſmatico, e ſcomunicato, commenda come ſaggia, e induſtrioſa la ſua condotta per queſto appunto, perche in quella gran diſcordia tra il Sacerdozio, e il Regno, abbracciò in guiſa il conſorzio de' Cattolici, che non ſi diſtaccò dall' oſſequio dell' Imperadore; nè così ſi contaminò nella comunione de' Ceſariani, che incorreſſe l'indignazione de' Cattolici (*a*). Ma checheſia di queſta lode data dall' Iſtorico di Treveri a Brunone, perche egli ſeppe tener il piede, come uſa dirſi, in due ſtaffe, e paſſarſela di buon accordo co' i Cattolici, e cogli Sciſmatici, coſa per altro, che è degna di tutto il biaſimo, e tantopiù a ſentimento di queſto Storico, il quale contrappone i Cattolici a' Ceſariani, e il conſorzio con quelli all' oſſequio verſo l'Imperadore; ſe per alcuna coſa fu degno di laude Brunone, quella non già fu, perche egli zoppicaſſe in due parti, ma perche pentito d' aver ricevuta da Arrigo la Chieſa, e d' aver violati i decreti della Sede Apoſtolica ſi preſentò a Paſquale II. nel Concilio Romano, dove aſpramente corretto depoſe per decreto de' Padri la dignità Arciveſcovale, la quale dopo tre giorni di penitenza ricuperò per volontà del Sinodo, accettando la pena ingiuntali di aſtenerſi per tre anni dall' uſo della dalmatica nelle Meſſe ſolenni, come narra lo Storico allegato di Treveri (*b*). Qui però convien oſſervare un notabile abba-

(*a*) *Ita Catholicorum amplexus ſit conſortium, ut Imperatori debitum non denegaret obſequium; neque ita ſe Cæſarianorum communione contaminaverit, ut Catholicorum offenſas incurrerit.* Hiſtor. Trevirenſis apud Boſſuet loc. cit. cap. 6. pag. 257. col. 2.

(*b*) *Anno autem ordinationis ſuæ tertio, menſe Martio, Romam profectus Apoſtolorum gratia, & percipiendæ benedictionis Magiſtri cauſa, invenit Dominum Paſchalem Papam univerſali Synodo præſidentem, Papatus ſui annum octavum agentem, a quo honorificè ſuſceptus eſt ... Sed quoniam Epiſcopalia, annulum videlicet, & baculum, per manum laicam ſuſcepiſſet, atque quia Eccleſiam dedicaſſet, & Clericos nec dum pallium conſecutus promoviſſet, multum aſperè correptus eſt, & decernente Epiſcoporum ibi congregatorum Concilio, Pontificatus officium depoſuit, quod tamen ipſis intervenientibus, quia diſcretio ejus, & prudentia, officio, & tempori congruens erat, poſt triduum non ſine admiſſorum pœnitentia recuperavit: injuncta ei pœnitentia, ut quoties in ſpatio trium annorum*

abbaglio di questo Scrittor Trevirese; imperocche parlando egli della morte di Egilberto immediato Predecessor di Brunone scrive, che egli morì alli 5. di Settembre del 1101., e che vacò la Sede quattro mesi (*a*), al che ne siegue, che l'ordinazione di Brunone accadde nel principio di Gennajo del MCII. Scrivendo pertanto egli, che nel terzo anno della sua ordinazione portandosi a Roma Brunone trovò Pasquale II. presidente al Sinodo generale l'anno VIII. del suo Pontificato, manifestamente erra: posciache è certo, che Pasquale II. fu assunto al Pontificato li 13. di Agosto MXCIX.; onde il terzo anno del Vescovato di Brunone correndo dopo il Gennajo del MCIV. non poteva cadere nell'ottavo anno del Pontificato di Pasquale, ma nel quinto, come osserva il Pagi nella sua critica (*b*); ne trovasi memoria, che nel MCIV. celebrasse Pasquale alcun Sinodo in Roma, che meritasse il nome di Generale; ma nel MCV. celebrò in Roma il Concilio Lateranense, il quale da alcuni Scrittori fu chiamato Generale (*c*). E comeche da i Raccoglitori de' Concilj si collochi questo Sinodo nell'anno MCIV.; contuttociò attese le ragioni recate dal detto Pagi, conviene asserire, che raunato fosse nel MCV. (*d*). E quando pure si volesse asserire, che lo Storico di Treveri abbia voluto dire, che Brunone venne a Roma dopo il terzo anno del suo Vescovato, cioè, dopo il Gennajo del 1105., quando si celebrò il Concilio Lateranense; nulladimeno correva allora l'anno VI. del Pontificato di Pasquale, e non l'ottavo, essendo certo, che il Concilio Lateranense, come era allora costume, fu celebrato nella primavera priache spirasse il sesto anno di Pasquale. Ma Monsignor Bossuet senza punto badare alla falsità di questo Storico vuole, che da lui apprendiamo, che Brunone non fu ripreso dal Concilio Romano, perche egli avesse prestato ossequio ad Arrigo deposto, e come Re trattato lo avesse, ma perche contro i decreti Apostolici avea ricevuta dalle sue mani l'investitura del Vescovato per mezzo dell'anello, e dello scettro, ciò, che era stato proibito da Gregorio VII., e da Urbano II. sotto gravissime censure: dalla qual cosa egli raccoglie, che se Brunone fosse stato canonicamente promosso da Arrigo alla Chiesa di Treveri, non sarebbe stato dal Sinodo Romano rimproverato. Io per altro non sò, nè credo, che altri possa intendere, come egli deduca questa conseguenza, cioè, che la Chiesa Romana

annorum proximorum Missarum solemnia celebraret, dalmatica non uteretur, quod ipse humiliter implevit. Histor. Trevirensis apud Dacherium tom. 2. Spicilegii edit. Parisiens. Anno 1723. pag. 220. & seq.

[*a*] Hist. Trevirensis loc. cit.
(*b*) Pagius ad annum Christi 1104. n. 11.
[*c*] Eadmerus lib. 4. novorum.
(*d*) Vide Pagium ad an. 1105. n. 4. & seq.

mana poteſſe approvare le promozioni de' Veſcovi fatte anche ſenza ſimonìa da un Principe ſciſmatico, e ſcomunicato. Nè sò qual biſogno vi foſſe, che il Concilio Romano puniſſe Brunone poiche egli avea riconoſciuto, ed oſſervato Arrigo depoſto come Re, dappoiche lo punì per aver conſentito in un' azione, che quel Principe pretendeva poter eſercitar come Re, e che gli Sciſmatici attribuivano a lui come coſa del ſuo Regio potere. Nè occorreva, che foſſe ſollecito il Sinodo in ricercar da Brunone, che egli ſi ſeparaſſe dall' oſſequio di Arrigo, quando egli abjurando lo Sciſma, e ricevendo la penitenza impoſtagli da' Padri, veniva ad unirſi alla Chieſa Romana, la quale non mirava altramente quel Principe, che per uno Sciſmatico uſurpatore del Trono. Che poi tornando Brunone in Germania perſeveraſſe nell' oſſequio, e nella fede verſo Arrigo depoſto, malamente deduce Monſignor Boſſuet dallo Storico di Treveri, le cui parole debbono intenderſi di Arrigo V. figliuolo dello ſciſmatico Arrigo, al quale da' Principi della Germania diſcacciato finalmente dal Regno, e privato della corona, fu nel MCVI. ſoſtituito nell' Imperio il figliuolo. Anzi ſe Brunone fu in Roma del MCV., tornando in Germania non poteva aver più luogo di oſſervar la fede ad Arrigo depoſto: mentre nell' iſteſſo anno MCV. nell' Aſſemblea di Magonza di tutti i Principi, e Prelati della Germania, coll' intervenimento de' Legati Apoſtolici nuovamente ſcomunicato, e giudicato indegno del Trono, fu coſtretto a cedere al figlio la corona, e lo ſcettro, e le Inſegne Imperiali, come riferiſce Corrado Urſpergenſe (*a*). E che Brunone concorreſſe cogli altri Principi, e Prelati di Lamagna a trasferire in Arrigo V. figlio del vecchio, e depoſto Arrigo, l' Imperio, non oſcuramente ſi deduce dallo ſteſſo Storico di Treveri, il quale narra, che Arrigo il giovane ſucceduto al Padre fu commeſſo alla cura dell' iſteſſo Bruuone, acciocche ſotto i ſuoi indirizzamenti imparaſſe ad amminiſtrar ſantamente, e oneſtamente il Regno, e la Repubblica, dichiarato Reggente del giovanetto Principe (*b*).

IV. Dopo Brunone Arciveſcovo di Treveri Monſignor Boſsuet mette in campo Teodorico Veſcovo di Verdun, e colla teſtimonianza dello Storico Trevireſe ci vuol far credere, che anche queſto Prelato ſopra-

[*a*] Conradus Abbas Urſpergenſ. ad annum MCV.

(*b*) *Defuncto Imperatore, communi conſilio Principum Curiæ Regiæ, Vice-Dominus effectus eſt, & Regnum, Regnique hæres, Henricus videlicet hujus nominis quintus Rex adhuc adoleſcens, circa annos viginti ei committitur, ut & Regnum ſua providentia diſponeret, & hæredem Regni morum ſuorum honeſtate, & diſciplina, qua præ omnibus pollebat, informaret &c.* Hiſtor. Trevirenſis apud Dacherium loc. cit.

ſoprannominato il Magno, tuttoche congiuntiſſimo a Gregorio riconobbe come legittimo Principe Arrigo depoſto, approvando ciò l' iſteſſo Pontefice appreſso del quale trattò la cauſa di Erimanno Veſcovo di Metz fedeliſſimo a Gregorio VII. (*a*). Ma quì ancora queſto dotto Prelato, per non dir coſa più grave, ha mancato della ſua ſolita diligenza, mentre dallo Storico riferito apertamente ſi deduce, che queſto Teodorico fu ſciſmatico, o almeno fu uomo di doppia fede, che per ſtare, come uſa dirſi, a cavallo del foſſo, ſe la volle tenere con tutti due i partiti. In prova di che vagliaci ciò, che narra lo Storico allegato. Scrive egli dunque, che ſolendoſi leggere pubblicamente nelle Chieſe Cattoliche di Germania i decreti ſantiſſimi di Gregorio VII. contro i Simoniaci compratori, e venditori delle dignità Eccleſiaſtiche, e contro i Cherici incontinenti, avvenne, che un tale Egilberto Prepoſto d' una Chieſa Catedrale di Baviera un giorno, che ſecondo il coſtume pubblicavanſi i riferiti decreti, osò sfrontatamente contraddir in pubblico al ſuo Veſcovo, e moſtrare, che egli era tinto della ſteſſa pece, e legato colla medeſima Scomunica degli Arrighiani (*b*). Siegue poi a narrare, che conoſciuta dal Veſcovo l' incorrigibilità di Egilberto come contumace ſimoniaco lo ſeparò dalla Chieſa colla Scomunica riſervando al Sommo Pontefice l' aſſoluzione (*c*); che coſtui dopo eſſer ſtato alcun tempo incerto di conſiglio riſolvè portarſi a Roma. Ma non volendo ciò fare ſenza conſigliarſi con Arrigo, ricevè da queſto alcuni ordini da portare all' Antipapa diſtaccandoſi dal vero Pontefice (*d*): che tornando da Roma, e ſapendo eſſer vacante la Sede Arciveſcovale di Treveri per la morte di Udone, ed eſſer andato a quella Città il Re Arrigo per ſoſtituire il nuovo Paſtore, pensò di affrettare il viaggio a quella parte per vedere ſe egli in ricompenſa della ſervitù preſtata a quel Principe aveſſe potuto ottene-

(*a*) Boſſuet Tom. 1. p. 2. lib. 7. cap. 7. pag. 206. col. 1.

(*b*) *Per idem tempus fuit in Civitate Batavia de Optimatibus Bajoariæ ex Clero quidam Præpoſitus Majoris Eccleſiæ nomine Egilbertus, qui vice quadam cum Epiſcopus illius loci, ſicut aliarum Civitatum Epiſcopi, ex præcepto Romani Pontificis ſupra memoratum decretum in Eccleſia ſua recitaret, auſu temerario illi in faciem reſtitit palam dans cunctis intelligere quoniam & ipſe cum Henricianis vinculo teneretur anathematis.* Hiſt. Trevirenſis.

(*c*) *Cum videret eum Epiſcopus incorrigibiliter ſimoniacæ parti, & nil penitus Eccleſiaſticæ aſſentire, juſſit eum a communione Eccleſiæ alienum exiſtere uſquedum univerſali Papæ præſentatus unitati Eccleſiæ per ipſum meruerit ſociari.* ibidem.

(*d*) *Proinde cum diutius intra ſe hæſitaret, demum ei voluntas proficiendi Romam incidit. Verumtamen Rege inconſulto ire illò noluit; a quo Rege accepta ad eum quem ſuperpoſitum Papæ diximus mandata detulit, & ab univerſali* [Papa] *penitus declinavit.*

re l' onore del Veſcovato (*a*): che eſſendo ſtate propoſte dal Clero, e dal Popolo di Treveri ad Arrigo molte perſone degniſſime di quella Chieſa, di neſſuna egli ſi compiacque, poiche neſſuna avea ſaputa meritare col denaro la ſua benevolenza: che giungendo in queſto tempo Egilberto, ed avendo parlato ad Arrigo, queſto lo propoſe per Arciveſcovo di quella Metropoli (*b*); e che finalmente de i Veſcovi, che erano intervenuti all' elezione *conſentì* ad Arrigo il ſolo Teodorico Veſcovo di Verdun nominato il Magno con qualchè parte del popolo di Treveri. Onde il Re ſenza frappor dimora diede ad Egilberto l' inveſtitura di quella Chieſa li 6. di Gennajo del MLXXVIII. ripugnando tutti gli altri Veſcovi, e particolarmente Erimanno di Metz, il Clero, e il rimanente del popolo (*c*). Or queſti è quel Teodorico Magno, che Monſignor Boſſuet ci vuol rappreſentare per Uomo Cattolico aderentiſſimo alla Sede Apoſtolica, il quale per altro non ſi vergognò con ſagrilega adulazione, ripugnando gli altri Veſcovi, il Clero, e la maggior parte del popolo, di approvar ſolo la promozione d' un Simoniaco ſcomunicato alla principal Metropoli della Germania, e di conſentire nella inveſtitura laicale proibita da Gregorio VII. nel Romano Concilio: e da queſto buon Veſcovo vuol, che apprendiamo, che la depoſizione di Arrigo non fu approvata da i Veſcovi Cattolici aderenti a Gregorio.

V. Ma quì prima di paſſar oltre è da oſſervarſi un altro notabiliſſimo abbaglio di queſto Prelato, il quale ſulla fede del riferito Storico di

[*a*] *In redeundo audivit, Udonem fidelidignum memoria Treberentium Epiſcopum vita deceſſiſſe, & ob id Regem Treverim adveniſſe, ut alium in locum ejus debuiſſet ſubſtituere, & hac fama comperta, quamplurimum iter acceleravit intra ſe cogitans, ſi fortè eò maturius potuiſſet pervenire pro impenſa ſæpius Regi ſervitute, hunc & honorem poſſe ſubſiſtere, quod & factum eſt.* ibid.

(*b*) *Porro cum Imperator juſſiſſet, ut quem ſibi placere cognoſcerent, hunc in Epiſcopum eligerent, & Clerus unus, poſt unum ex ipſo eorum conſortio hoc utique honore digniſſimos exhiberent; Rex autem quotquot nominaſſent nullum eorum ſibi placere dixiſſet, nullus enim benevolentiam ejus digna taxatione prævenerat. Jam in eligendo tribus diebus exactis, & quarto nihilominus die ad idem congregatis omnibus tamquam a Deo miſſus* (Egilbertus): *ſi tamen dici poteſt a Deo dirigi via hominis, qui culpa ſua meruit ab Eccleſiæ communione ſuſpendi, venit, & locutus eſt Regi de his, quæ habebat in mandatis, quibus finitis, dixit Rex. Quoniam diu in eligendo Epiſcopo concordare non poſſumus, ſaltem in hunc conveniamus.*

[*c*] *Et conſenſit ei ex Epiſcopis, qui cauſa electionis advenerant ſolus Theodoricus Virdunenſis, qui cognomento Magnus vocabatur, & pars aliqua Populi Treberenſis Rex autem nihil immoratus inveſtivit eum dans ei annulum, & baculum ſub die octavo idus Januarii anno Dominicæ Incarnationis Milleſimo ſeptuageſimo octavo. Pontifices verò Herimannus Metenſis, & Biho Tullenſis, & reſiduus Clerus, & Populus quantum in ipſis erat non acceſſerunt.* Ibid.

di Treveri osservando, che insieme con Arrigo intervennero nella Città di Treveri nel MLXXVIII. alcuni Vescovi Cattolici congiunti a Gregorio, come Erimanno di Metz, per provvedere del nuovo Pastore quella Chiesa Metropolitana, argomenta, che questi riconoscessero come loro legittimo Rege Arrigo deposto, e fossero disposti ad approvare al Vescovato le persone, che da lui fossero canonicamente disegnate, e proposte. Ma dovea ricordarsi Monsignor Bossuet, che Arrigo nel MLXXVIII. era già stato assoluto dalla scomunica fulminata contro di esso nel MLXXVI., dalla quale ricevè l' assoluzione in Canossa l' Anno MLXXVII. allo spirare dell'anno della di lui separazion dalla Chiesa, come si è da noi di sopra mostrato, e come afferma lo stesso Prelato (*a*). E che restituito Arrigo alla comunion della Chiesa, benche non fosse da Gregorio con decisiva dichiarazione ristorato nell' attual possesso del Regno, gli furono però da lui conservati tutti i diritti, e le ragioni, che aver potesse al Regno fino che da una pubblica Assemblea fosse deciso il suo diritto; ciò che si è in parte sposto di sopra, e con invitte ragioni si dimostrerà in appresso. Quindi dal 1077. dappoiche Arrigo fu assoluto da Gregorio fin al 1080., quando nuovamente meritò di esser la seconda volta scomunicato, ed irrevocabilmente deposto, avendolo lo stesso Gregorio trattato come Re, potevano anche i Vescovi della Germania a lui come a Rege prestare ossequio. Quindi non è da maravigliarsi, se Erimanno, ed altri Vescovi Cattolici aderenti a Gregorio, nel 1078. intervennero con Arrigo in Treveri per concorrere con esso all' elezione del nuovo Vescovo, poiche allora godeva quel Principe la comunion della Chiesa Romana, nè da essa si riputava caduto dalle ragioni del Regno. Ed averebbono anche approvate le persone da lui proposte a quella Chiesa, se ne avesse nominate, o proposte tali, che ne fossero state degne, o senza simonia, e senza l'abuso delle investiture le avesse promosse. Bisognava adunque, che Monsignor Bossuet facesse vedere, che Erimanno, ed altri Vescovi Cattolici aderenti a Gregorio riconoscessero come legittimo Principe Arrigo dappoiche egli fu nel Concilio Romano del MLXXX. dallo stesso Gregorio la seconda volta deposto. Ma ciò non può egli far vedere, che del solo Teodorico di Verdun, uomo a mio credere peggiore degli Scismatici, il quale condescendendo a tutte l' empie voglie di Arrigo, e passando buona armonia coll' Antipapa Guiberto di Ravenna; mostrava non dimeno d' intendersela con Gregorio. Tutto ciò si trae dal testimonio

(*a*) Bossuet Tom. 1. par. 2. lib. 9. cap. IX.

ſteſſo allegato da Monſignor Boſſuet, cioè dall' Anonimo Storico di Treveri, il quale narrando, che paſſati tre anni dappoiche Egilberto era ſtato promoſſo alla Chieſa di Treveri ſenza che egli foſſe ancor conſagrato, ricuſando ciò fare i Veſcovi ſuffraganei, ſcrive, che Arrigo ritornando da Roma, donde con molta ſtrage avea fugato il Pontefice Gregorio VII., e fatto creare Antipapa Guiberto di Ravenna col nome di Clemente, ſcriſſe confidentiſſimamente, e con ſegni di particolare affezione a Teodorico Veſcovo di Verdun, che avea con lui ſtrettiſſima confidenza, acciocche ſollecitamente conſagraſſe Egilberto (*a*). E rapporta anche il tenore della lettera di Arrigo, nella quale ei notifica a Teodorico d' aver diſcacciato dal Seggio Pontificale Gregorio, d' aver poſto nel Solio di Pietro Guiberto, d' eſſere ſtato da queſto ordinato, e conſagrato Imperadore: e finalmente così conchiude: *ſtudiati adunque di venire a noi, acciocche colla tua venuta tu ci poſſa rallegrare. In oltre ti comanda l'Apoſtolico Clemente* (cioè l' Antipapa Guiberto) *ed Arrigo Imperadore, che ſiccome tu ci ami, così ſollecitamente ti affretti di conſagrare l' Arciveſcovo di Treveri* (*b*). Siegue indi a narrare lo Storico, che Teodorico ricevute queſte lettere, benche aveſſe in propoſito di ſoddisfare alla volontà del Re, attonito nulladimeno dalla difficoltà delle coſe, e temendo d' incorrere l'indignazion de'Cattolici, riſolvè di ſcrivere al Pontefice Gregorio VII. per ottener da eſſo la facoltà di conſagrar Egilberto, e per meritar maggior fede appreſſo l' animo di Gregorio, gli raccomandò inoltre la cauſa di Erimanno, il qual ſapea eſſere aderentiſſimo a lui, ed il quale per queſta cagione era ſtato da Arrigo diſcacciato dalla Sedia Veſcovale (*c*). Ma, ſenza aſpettar la riſpoſta da Roma, avvicinandoſi il tempo, in cui egli dovea portarſi alla preſenza di Arrigo, eſſendo andato in Magonza, ed ivi trovati alcuni Veſcovi Arrighiani, che andavano incontro al medeſimo Arrigo, li pregò, poſciache Erimanno di Metz, e Bibone Veſcovo di Toul ricuſarono intervenire alla ſagrilega conſagrazione di Egilberto, che voleſſero aſſiſterlo in queſta funzione. Onde con alcuni Veſcovi del partito Arrighiano, lo conſagrò finalmente tutto

(*a*) Hiſt. Trevirenſis apud Dacherium tom. 2. Spicilegii pag. 217. col. 1.

(*b*) *Studeas ergo ad nos venire, ut tuo nos adventu lætificare poſſis. Inſuper tibi mandat Apoſtolicus Clemens, & Henricus Imperator, ut ſicut nos diligis, ita Archiepiſcopum Trevirenſem velociter conſecrare feſtines. Epiſtola Henrici IV. ad Theodoricum Virdunenſem apud Anonymum ſcriptorem.* Hiſtor. Trevirenſis loc. cit.

(*c*) *Has igitur litteras cum præfatus Theodoricus acceptas legiſſet, voluit quidem, quod petebatur libenter implere, ſed attonitus rerum magnitudine .. ne forte adverſus eum exinde poſſent idoneæ accuſationes conſurgere, congruum duxit ſuper hoc litteras mittere Romano Pontifici &c.* Hiſtor. Trevirenſis loc. cit.

tutto che ſimoniaco, ſciſmatico, e ſcomunicato (*a*). Ecco qual fu quel Teodorico Magno, che Monſignor Boſſuet mette in campo con tanto faſto per dimoſtrare, che i Veſcovi aderenti a Gregorio ebbero per nulla la depoſizione, che egli fece di Arrigo. Ma ſenza cercare dallo Storico di Treveri qual foſſe queſto Teodorico tanto lodato da Monſignor Boſſuet, più facilmente ſi può ſapere dallo Storico de' Veſcovi di Verdun, che narra le ſue geſta. Da queſto Scrittore ſi rende chiaro, che Teodorico ſeguì con gli altri Arrighiani le parti dell' Antipapa Guiberto di Ravenna, che perſeguitò gli aderenti alla Sede Apoſtolica, e che finalmente in fin della vita abjurando lo ſciſma domandò di eſſer riconciliato colla Chieſa Cattolica, e colla ſanta Sedia Apoſtolica (*b*). *Ma Arrigo*, dic' egli, *ſdegnato per queſto, attaccò Roma colle armi, -- e diſcacciò da Roma l' iſteſſo Papa, e con doppia ingiuſtizia intruſe nella di lui Catedra un certo Guiberto di Ravenna falſo Pontefice, il quale per ſette anni diſubbidiente, e ribello alla Sedia Apoſtolica era ſtato ſcomunicato: allora ogni Regno fu diviſo in ſe ſteſſo,*

(*a*) *Denique .. appropinquante termino, quo ſe Rex venturum per Epiſtolam ſupraſcriptam ipſi mandaverat, ſicut juſſus fuerat venire ei obviam parabat, venienſque Maguntiam ibi forte complures Epiſcoporum in occurſum Regis euntium reperit, ad quos facta oratione, quoniam confratres ſui ſuffraganei ſupranominati Epiſcopi Herimannus, & Bibo Tullenſis Metropolitani ſui .... conſecrationi intervenire noluiſſent, petivit ab ipſis, ut cauſa charitatis ſibi eos cooperatores fieri, & obtinuit. Itaque aſſumptis ſecum his, qui plus cæteris erga ipſum benigni eſſe videbantur, convenit ejuſdem Sedis Archipræſulem, & Egilbertum conſecravit Epiſcopum.* Hiſtor. Trevirenſis.

(*b*) *At Henricus ſuper hoc infenſus Romam bello petit, ipſum Papam .... Roma exturbavit, & geminata injuſtitia quendam Vvitbertum Ravvennatem Pſeudo-Pontificem, qui per ſeptem annos Apoſtolicæ Sedis inobediens rebellis, & anathematizatus fuerat Cathedræ ejus intruſit. Tunc omne Regnum in ſe diviſum eſt, tunc omnis Civitas in duas partes ſeparata eſt: aliis cauſam Cæſarianæ Curiæ, aliis Sanctæ Sedis Apoſtolicæ defendentibus ...In hac quoque urbe duæ partes factæ ſunt. Epiſcopus ſiquidem* (Theodoricus) *malè a ſuis inductus vel amore, vel timore Principis nimis depreſſus declinavit poſt partes Cæſaris; Venerabilis verò Rodulphus cum ſuis Fratribus Apoſtolicæ Sedis ſtudioſus adhæſit. Hinc inter ſuos ſoluta eſt vetus illa amicitia, adeo ut Epiſcopus Abbatem, cum ſuis plurimis injuriis affectos ab Eccleſia hac perturbaverit ... Rodulpho autem Abbati Apoſtolicum privilegium dedit omnes ab Henriciano ſchiſmate reſipiſcentes reconciliandi in tribus Epiſcopatibus Virdunenſium, Metenſium, & Tullenſium ... Sed Epiſcopum tandem ſenectute, & nimia gravedine feſſum dum extremus dies urgeret, nec adeſſet qui Apoſtolicæ Sedi eum reconciliaret, Abbas Rodulphus ad eum reconciliandum duos de ſuis Monachis direxit, Gerardum quondam Archidiaconum, & Gebertum, ... quos ille lecto ſuo aſſiſtentes nutibus, quia loqui non poterat, mox ſalutavit, reconciliare petiit, & meruit: eis enim offenſas ejus in Apoſtolicam Sedem per capitula proponentibus, ipſe ad ſingula ſupplicibus oculis, manibus, & tunſione pectoris, ſimilis pœnitenti culpam fateri, & veniam petere videbatur, ... hinc ab eis abſolutus poſt paululum expiravit.* Hiſtor. Epiſcoporum Virdunenſium apud Dacherium tom. 2. Spicilegii edit. Pariſienſ. 1723. pag. 245. col. 1.

ſo, ed ogni Città in due parti fu ſeparata, difendendo altri la cauſa della curia di Ceſare, altri quella della Sedia Apoſtolica -- queſta Città ancora fu diviſa in due partiti: concioſſiacke il Veſcovo (Teodorico) *malconſigliato da' ſuoi, e fatto troppo debole o dall' amore, o dal timore del Principe, tenne dietro al partito di Ceſare. Ma il Venerabil Rodolfo* (Abbate di San Vitone) *co' ſuoi frati ſtudioſo verſo la Sedia Apoſtolica aderì ad eſſa. Per la qual coſa fu ſciolta tra eſſo, e il Veſcovo l' antica amicizia, di modo che il Veſcovo diſcacciò da queſta Chieſa, recate loro molte ingiurie, l' Abbate co' ſuoi monaci.* Seguendo poi a narrare l' invaſione, e le violenze inferite a quel Monaſtero da Teodorico, e le accoglienze fatte a Rodolfo, ed a' ſuoi Monaci da Geroſione Abbate di Dijon, il quale benignamente li ricevè nel ſuo Monaſtero, ſcrive, che Rodolfo ricevè da eſso Geroſione *il privilegio Apoſtolico di riconciliare alla Cattolica Chieſa tutti coloro, che ſi ravvedevano dallo Sciſma ne' tre Veſcovati di Verdun, di Metz, e di Toul.* Indi raccontando altre violenze fatte da Teodorico a i Cattolici ſeguaci del legittimo Pontefice, finalmente conchiude, che Teodorico aggravato dal male, e dalla vecchiaja approſſimandoſi alla morte, e *non eſſendovi chi poteſſe riconciliarlo alla Sedia Apoſtolica, l' Abbate Rodolfo mandò a lui due de' ſuoi Monaci Gerardo, e Gerberto, i quali il Veſcovo, mentre aſſiſtevano al ſuo letto, non potendo parlare, co' cenni ſalutò, e domandò di eſſer riconciliato, e l' ottenne. Imperocche proponendoli que' Religioſi i capi delle offeſe, che egli avea fatte alla Sedia Apoſtolica, egli a ciaſchedun capo con occhj ſupplichevoli, colle mani, e con percuoterſi il petto a guiſa di penitente pareva, che confeſſaſſe la ſua colpa, e ne domandaſſe perdono -- indi aſſoluto da quelli dopo poco tempo ſpirò.* Queſto è quanto ſappiamo di Teodorico di Verdun dall' Autore della ſua vita. Dal che chiaramente ſi conoſce, che ſe Monſignor Boſſuet non ſi foſſe laſciato portare dalla ſua prevenzione a credere favorevole al ſuo intento tuttociò, che a prima viſta gli ſi parava dinanzi, non averebbe annoverato queſto Veſcovo al numero di quelli, che in quel gran conflitto tra il Sacerdozio, e l' Imperio ſeguirono il partito de' Cattolici, e della Santa Sede contro gli Sciſmatici. Ma quello, che noi abbiamo riferito di Brunone, e di Teodorico ſul rapporto dello Storico di Treveri, lo abbiamo appoggiato alla fede di un teſtimonio allegato da Monſignor Boſſuet, il qual teſtimonio per altro non è lontano dal meritare qualche eccezzione, particolarmente intorno alla ſua poca accuratezza nell' ordine de' tempi, prendendo egli in queſta parte notabili abbagli, ed oltre di quello, che ſi è avvertito di ſopra circa

la

la venuta di Brunone a Roma l'ottavo anno del Pontificato di Paſquale, ne commette ancora un'altro, dove afferma, che Egilberto prima del MLXXVIII. quando fu promoſſo da Arrigo alla Chieſa di Treveri ſi portò in Roma a trattare per ordine di Arrigo coll'Antipapa, eſſendo coſa certa, che Arrigo non diviſe con queſto moſtruoſo capo la Chieſa di Dio ſe non dopo il MLXXX. quando fu la ſeconda volta da Gregorio depoſto, e tre anni dappoiche Egilberto fu aſſunto all'Arciveſcovato di Treveri, come eſpreſſamente ſi raccoglie ancora dalla lettera di Arrigo ſcritta a Teodorico di Verdun, e riportata dallo ſteſſo Storico di Treveri. Ma queſte eccezzioni tuttoche baſtaſſero a noi per riprovarlo, quando egli provaſſe contro di noi, non baſtano a Monſignor Boſſuet per ricuſarlo, provando contro di lui; mentre ei l'adduce in ſuo favore: eſſendo regola legale, che il teſtimonio indotto dalla parte prova contro di eſſa.

§. VI.

Si riſponde alle teſtimonianze di Sant' Ottone Veſcovo di Bamberga, di Sant' Erminoldo Abbate, e della Chieſa di Liegi, addotte da Monſignor Boſſuet contro i decreti di Gregorio VII. *ſopra la depoſizione di Arrigo.*

SOMMARIO.

I. *Lettera di Sant' Ottone a Paſquale* II. *ſi ſpiega, dimoſtrandoſi, che egli fu un tempo ſciſmatico aderendo ad Arrigo.*

II. *Deteſta lo Sciſma, ſi offeriſce alla penitenza, e ſi ſepara affatto da Arrigo, e riconoſce nel Romano Pontefice la poteſtà ſopra i Regi.*

III. *Arrigo conſagrato in Imperadore dall' Antipapa in qual ſenſo foſſe chiamato Imperador da' Cattolici.*

IV. *Sant' Erminoldo Abbate ricuſa preſtare oſſequio ad Arrigo, come ad Imperadore. Mal fondato ragionamento di Monſignor Boſſuet ſopra il fatto di queſto Santo Abbate, e ſopra ciò, che ſcrive l' Autore della ſua vita.*

V. *Lettera del Clero di Liegi contro Paſquale* II. *ſi dimoſtra ſciſmatica.*

I. Eſſendoſi veduto quanto poco felicemente Monſignor Boſſuet da i monumenti ſopra recati ſi è ſtudiato inferire, che le Chieſe, e i Veſcovi della Germania tenacemente aderenti a Gregorio non laſciarono

sciarono di prestare ossequio ad Arrigo da quello scomunicato, e deposto, conviene osservare, se sia più felice nelle altre prove, che adduce sopra lo stesso soggetto. Scrive egli adunque, che Sant' Ottone Vescovo di Bamberga, ancorche ricusasse ricever dalle mani di Arrigo l' investitura di quel Vescovato, nulladimeno lo riconobbe sempre per suo legittimo Signore, e Imperadore. Onde scrivendo a Pasquale II. nell' anno MCII. si espresse in questi termini. *Avendo io per alcuni anni prestata la mia servitù in ossequio dell' Imperadore mio Signore, ed avendomi egli graziosamente riguardato, poiche io teneva per sospetta dalle sue mani l' investitura, due volte, volendomi ei conferire il Vescovato, lo rinunciai. Ora per la terza volta mi ha destinato al Vescovato di Bamberga, nel quale io contuttociò non rimarrò, se non piacerà a Vostra Santità investirmi, e consagrarmi per le sue mani* (a). Ricevute queste lettere il Pontefice benignamente rispose ad Ottone, e commendò la sua risoluzione, gl' ingiunse, che venisse alla sua presenza per esser consagrato, senza punto rimproverarlo, che egli riconoscesse Arrigo deposto per suo Signore, e Imperadore. Su questo fatto non solamente Monsignor Bossuet, ma anche Natal di Alessandro grandemente si applaudono (b): conchiudendo, che non solo quel Santo Vescovo, ma neppure l' istesso Pasquale riputò valida la deposizione di Arrigo. Il vero però è, che amendue a gran partito s' ingannano, o ad arte altrui ingannar vogliono; tacendo tutto quello, che può darci il vero discernimento intorno al senso di quel Santo Prelato. Deesi adunque sapere, che Ottone fu uomo santissimo, è vero, ma fu anche egli soggetto come gli altri uomini alle umane cadute. Laonde per alcuni anni servendo ad Arrigo nell' officio di Cancelliere, come narra l' Abbate Urspergense, aderì ancora allo Scisma di quel Principe; e però dice il Cardinal Baronio, che la mutazione di questo grand' uomo fu opera della destra di Dio (c): Imperocche promosso al Vescovato di Bamberga, detestando immantenente lo Scisma, riconobbe il vero capo della Cattolica Chiesa. E che veramente Ottone fosse qualche

(a) *In obsequio Domini mei Imperatoris per aliquot annos degens, & gratiam in oculis ejus inveniens, suspectum habens in manu Regis investituram; semel, & iterum, cum dare vellet, Episcopatum renui; nunc verò jam tertio in Bambergensi Episcopatu me ordinavit; in quo tamen minimè permanebo, nisi vestræ complaceat Sanctitati per vos me investire, & consecrare.* Epistola Ottonis Bambergen. ad Paschal. II. apud Canisium tom. 2. antiq. Lection., & Baronium ad Annum MCII.

(b) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 7.

(c) *Porro cognita est in eodem Ottone electo mutatio dextræ Excelsi: siquidem execratus mox schisma verum in Ecclesia Catholica caput agnovit.* Baronius ad an. MCII.

che tempo ſciſmatico, mentre fu Cancelliere di Arrigo, ſi raccoglie ancora da ciò, che narra Lione Oſtienſe di Deſiderio Abbate Caſſinenſe, del qual dice, che portandoſi alla preſenza dell' Imperadore, come di ſotto ſi oſſerverà, *e venendogli incontro molti Veſcovi, e uomini onorati, e molti ancora amici ſuoi, e il Cancelliere dell' Imperadore, neſſuno di loro baciò, con neſſuno di loro volle inſieme orare, mangiare, o bere* (*a*). Dalla qual coſa ſi rende chiaro, che Deſiderio trattò il Cancelliero di Arrigo, cioè Ottone, come ſciſmatico, e ſcomunicato, negandogli quegli atti, e quegli ufficj anche civili, che agli ſcomunicati ſi niegano. Non è adunque coſa da recar maraviglia, che queſto grand' uomo deteſtato appena lo Sciſma ſcrivendo a Paſquale II. chiami Arrigo, Imperadore, e ſuo Signore: potendoſi queſto modo di parlare riferire al tempo, in cui egli ſervendo a quel Principe nell' ufficio di Cancelliero fu ſciſmatico con eſſo lui, e lo riconobbe per ſuo legittimo Signore; ne è da far molto caſo, che Paſquale avendo fatto acquiſto di un tanto uomo, non lo riprendeſſe di quella maniera di favellare, quaſi che veggendo, che ei lo riconoſceva per legittimo Paſtore della Chieſa Univerſale, ricuſava dalle mani di Arrigo il Veſcovato, e proteſtava di non voler rimaner nella Chieſa, a cui era ſtato promoſſo, ſe dal Pontefice non ne riceveva l'inveſtitura, e la conſagrazione, doveſſe poi eſſer ſollecito di qualche parola, che dimoſtrava oſſervanza verſo l'Imperadore, cui avea antecedentemente ſervito.

II. Ma che poi queſto Santo Veſcovo dopo la deteſtazion dello Sciſma ſi alienaſſe affatto dall' oſſervanza di Arrigo, ne porge non oſcuro indizio ciò, che narra l'Autore contemporaneo della ſua Vita appreſſo Caniſio, dicendo, che portatoſi in Anagni alla preſenza del Sommo Pontefice, molti uomini da bene, che vennero in ſua comitiva, ſpiegarono al Papa le domande, e i voti della Chieſa di Bamberga a pro dell' Eletto (*b*), ſenza fare alcuna menzione dell' Imperadore, che a quel Veſcovato l'avea promoſſo; e che Ottone pentito d' aver preſtato il ſuo conſenſo alla promozione di lui fatta da Arrigo, domandò perdono del ſuo errore, depoſe a' piedi del Papa l'Anello, e il baſton paſtorale, e ſcuſandoſi d' aver errato non per propria volontà, ma dall' altrui poſſa coſtretto, chieſe nulladimeno di eſſer punito giuſta il pre-

(*a*) *Dum multi ſibi Epiſcopi, & honorati viri, amici etiam ſui quamplurimi, & Imperatoris Cancellarius occurriſſent, neminem oſculatus eſt, cum nullo eorum ſimul orare rit, comederit, aut biberit.* Leo Oſtien. in Chronic. Caſſinen. lib. 3. cap. 50.

(*b*) *Porro viri honorati, qui cum eo erant, data, & accepta ſalute Dominum Apoſtolicum etiam ex parte ſalutant Eccleſiæ Bambergenſis ſubdentes petitionem, & vota pro Electo.* Vita Ottonis lib. 1. cap. 7. apud Caniſium loc. cit.

il prescritto de' Canoni (*a*); le quali cose certamente dimostrano, che questo Sant' Uomo rigettò collo Scisma ancora ogni ossequio, e ogni dipendenza verso, e da quel Principe, che era capo degli Scismatici. Ma poiche Natal di Alessandro, e Monsignor Bossuet sono stati così attenti nel considerare alcune parolette della lettera scritta da Sant' Ottone a Pasquale, le quali sembrava loro, che favorissero il lor sentimento; perche non hanno considerate poi le altre parole antecedenti, che distruggono affatto il loro novello, e mal fondato parere? Lascio, che Ottone saluti Pasquale col titolo *di Vescovo Universale* (*b*), cosa, che a questi due Scrittori Francesi dà molto fastidio, egli così all' accennata lettera dà principio: *Poiche lo stabilimento di ogni Ecclesiastica dignità, e della Religione è in Cristo Pietra, in Pietro suo Discepolo, e ne' di lui Successori; perciò io ho riputata cosa stolta il traviare da questa linea, e da questa verga d' indirizzamento*, VERGA DE' REGNI, *de' Pontificati, e di tutte le potestà, che son nella Chiesa* (*c*). Riconosce adunque Ottone nel Romano Pontefice Successore di S. Pietro, e Vicario di Gesù Cristo una potestà, che è verga non solo delle Ecclesiastiche dignità, ma ancora de' Regni: che a lei appartiene indirizzare al fine della nostra Santa Religione non pure ciò, che è del Sacerdozio, ma quello ancora, che è del Regno; e scrivendo così a Pasquale, nel tempo stesso, che li significa non voler lui rimaner nella Chiesa, a cui era stato promosso da Arrigo, se dal medesimo Pontefice non ne riceveva l' investitura, e la consagrazione, egli viene a confessare, essere stata legittima la potestà usata dal Successore di San Pietro verso quel Principe, siccome quella, cui apparteneva regolare i Regni, e Regi Cristiani devianti dalla Religione, e dalla Chiesa.

III. Che se poi per avere Ottone scrivendo al Papa chiamato Imperadore Arrigo, non ostanti le cose sopradette, si volesse inferire, che ei nol riputasse validamente deposto dal Regno da Gregorio, colla medesima ragione si potrebbe dedurre, che ei conoscesse allora, come legittima l' autorità dell' Antipapa Guiberto, e che Pasquale II. non riprendi-

(*a*) *Otto verò nihil cunctatus ordinem, & modum ascensionis aperit, fatetur omnia, baculum ponit, & annulum ad pedes Apostolici, temeritatis, vel errati veniam petit, insinuans tamen, non voluntate sua, sed potestate factum aliena; pro quo & severius in se canonicæ districtionis fibimet imprecatur ultionem.* Vita Ottonis loc. cit.

(*b*) *Domino, & Patri suo Paschali Sanctæ, & Apostolicæ Sedis universali Episcopo.* Epist. Ottonis Bambergens. ad Paschalem II. apud Baronium ad Annum MCII.

(*c*) *Quia totius Ecclesiasticæ dignitatis, ac Religionis firmamentum in Christo Petra est, & in Petro ejus discipulo, & ejus successoribus, idcirco ab hac linea, & ab hac virga directionis,* VIRGA REGNORUM, *Pontificatuum, & omnium Potestatum in Ecclesia, insanum duxi aberrare.* Epist. citat.

riprendendolo di questo sentimento lo venisse ad approvare. Imperocchè è cosa certa, che secondo i riti, e l'uso di que' tempi nessun Re di Germania poteva essere legittimamente Imperadore, nè tale potea chiamarsi, se non era dal Romano Pontefice ordinato, come allora diceasi, e consagrato Imperadore, la qual consagrazione non ebbe Arrigo, se non da Guiberto di Ravenna Antipapa. Quindi prima, che fosse da costui consagrato, e l'imperial corona riceveſſe, egli non chiamossi mai Imperadore, nè altri così mai lo chiamò, ma solamente Re di Germania. Chiaro testimonio di tutto ciò ne renda la sopracitata lettera di Arrigo a Teodorico di Verdun appresso l'Anonimo Storico di Treveri scritta nel MLXXXIII. cioè l'anno stesso, in cui egli, discacciato da Roma Gregorio, intruse nella sedia di Piero Guiberto di Ravenna, da cui l'imperial dignità ricevè: come egli stesso attesta dicendo, *se essere stato da Papa Clemente* (cioè da Guiberto) *nel giorno Santo di Pasqua ordinato, e consagrato Imperadore* (a); e perciò in questa lettera ei s'intitola la prima volta *Arrigo Imperadore Augusto.* Ciò anche più chiaro si rende dal diploma spedito da Arrigo nel MLXXXIV. in favore de' Monaci della Farfa, il quale dicesi dato da Arrigo tra i Re IV. tra gli Imperadori III, l'anno della sua ordinazione XXX. del Regno XXVIII., e *primo del Imperio* (b). Il qual diploma come vantaggioso agli interessi del Monastero della Farfa indusse l'Autore di questa Cronaca a dichiararsi scioperatissimamente dopo molto tempo dal partito dell'Antipapa, e degli Scismatici Arrighiani (c). Ma tornando al nostro discorso; il riconoscere Arrigo per Imperadore era un confessare per legittima l'autorità dell'Antipapa, che gli avea conferita la dignità Imperiale, mentre secondo l'idea di que' tempi nessuno potea chiamarsi, o riconoscersi Imperadore, se dal Romano Pontefice consagrato non era, e dichiarato Augusto. Come adunque poteva Ottone chiamare Arrigo suo Imperadore senza riconoscere l'autorità dell'Antipapa, e come potea Pasquale tollerare senza risentimento, che ei così lo chiamasse senza mancare al suo dovere? Ma Ottone chiamò Imperadore Arrigo, e Pasquale non si risentì; che s'ha egli adunque a dire? Tutto altro certamente fuor, che quello, che dicono

(a) *Nosque a Papa Clemente ordinatum, & consensu omnium Romanorum consecratum in die Sancto Paschæ in Imperatorem.* Epist. Henrici ad Theodoricum Virdunens. in Hist. Treviren. apud Dacherium loc. cit.

(b) Diploma Henrici pro Monasterio Farfensi *datum Anno Dominicæ Incarnationis* MLXXXIV. *Anno autem Domini Henrici IV. Regis III. Romanorum Imperatoris Augusti Ordinationis XXX. Regni XXVIII. Imperii Primo.* Chronicon Farfense tom. 2. par. 2. Rerum Italicarum Scriptor. pag. 610.

(c) Vide Not. 65. Clarissimi Muratorii in Chronicon Farfense loc. cit. pag. 639.

Monſignor Boſuet, e Natal di Aleſsandro. Dee dirſi quello, che è più comune, e naturale, cioè, che non dovea farſi quiſtion ſopra un titolo, che Arrigo avea, o l'aveſſe legittimamente, o tirannicamente. E che eſſendo egli chiamato Imperadore da tutti quelli del ſuo partito, che a vero dire furon molti, il dirlo Imperadore era un darli quel titolo, che avea, non quello, che meritava.

IV. Con queſta ſteſsa ragione ſi ſcioglie ancora l'altro argumento, che Monſignor Boſſuet apporta da Sant' Erminoldo Abbate, perche queſti chiamò Arrigo col nome d'Imperadore. Ma poiche egli pretende, che queſto Santo Abbate preſtaſſe ad Arrigo depoſto oſſequio di riverenza, come a legittimo Principe, biſogna far vedere, che dagli ſteſſi teſtimonj, che egli produce, s'inferiſce tutto il contrario. Cita egli l'Autore della vita di Sant' Erminoldo appreſſo il Caniſio (*a*); onde conviene oſſervare ciò, che dice queſto Scrittore. Narra egli adunque, che moſso Arrigo dalla fama della ſantità di S. Erminoldo riſolvè di andare a viſitarlo nel ſuo Monaſtero, indi ſoggiunge: *Per la qual coſa avendo ſaputa per via di precedenti avviſi la venuta dell' Imperadore comandò, che foſſero ſerrate tutte le porte del Monaſtero, ſeveramente, e coſtantemente proibendo, che neſſuno* (de' ſuoi Monaci) *uſciſſe a ſalutarlo -- o a preſtargli alcuna riverenza di accoglimento. Ma egli, venendo l'Imperadore a lui, portandoſi innanzi al recinto del Chioſtro, acciocche non ſi credeſſe, che per alcun faſto, o per diſprezzo trattaſſe in quella guiſa, ſenza ſalutarlo, volentieri, o Imperadore, gli diſſe, così nell'ufficio di ſalutarti, come nella riverenza del riceverti ti renderei regio oſſequio, ſe non ſapeſſi, che per autorità della Sedia Apoſtolica tu ſei privato della comunione della Chieſa* (*b*). Siegue poi lo Storico a narrare, che quantunque Arrigo ſi ſdegnaſſe di queſta ripulſa; ſi aſtenne contuttociò di recare alcuna ingiuria a quel ſant' Uomo, anzi ordinò a ſuoi Miniſtri, che non apportaſſero alcuna moleſtia a' Monaci di quel Monaſtero, e in fine ſoggiunge, *che partendo l'Imperadore, i ſuoi Soldati veggendo i Monaci nell'orto attenti al lavoro della terra, ecco, dicevano, queſti incappucciati, i quali temeraria-*

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 7.

(*b*) *Proinde cum adventum Imperatoris per prænuntios comperiſſet, omnia Monaſterii oſtia obſerari præcepit -- firmiter prohibens, & diſtrictè, ne quis egrederetur ad ſalutationem ſibi exceptioniſve aliquam reverentiam exhibendam. Ipſe verò, Imperatore adveniente, ad eum ante Clauſtri ſepta procedens, ne vel ex faſtu aliquo, vel contemptu hoc agere crederetur, eo inſalutato, libenter, inquit, & officio ſalutandi, & exceptionis congrua reverentia honorem tibi impenderem Regium, Imperator, ſi te communione privatum Apoſtolicæ Sedis auctoritate neſcirem.* Auctor Vitæ S. Erminoldi apud Caniſium, & Baronium ad annum Chriſti 1121. tom. 12.

riamente dispregiarono il nostro Signore, nè si sono degnati di renderli riverenza, come a Imperadore -- paghino ora la pena meritata della loro protervia, e del loro obbrobrio. E i soldati in vero dicevano queste cose &c. Ma accadde diversamente da quel, che pensavano (a). Or nessun uomo, che abbia occhj per leggere questo racconto, si persuaderà giammai, che da esso si possa dedurre, che Sant' Erminoldo, ed i suoi Monaci rendessero alcuna sorta d' ossequio ad Arrigo, come Imperadore, che anzi resterà certo, che li fu da loro negata qualunque sorta di riverenza, che ad esso come a Principe, ed Augusto sarebbe convenuta. Ma forse direbbe Monsignor Bossuet, che Sant' Erminoldo chiamò Arrigo col nome d' Imperadore, e che gli averebbe anco prestata riverenza decente alla colui dignità, se non fosse stato dalla Chiesa scomunicato. Ma il fondamento, che fa Monsignor Bossuet sul nome d' Imperadore dato da quel sant'Uomo ad Arrigo, già si è veduto di sopra quanto sia poco saldo per conchiuder da ciò, che egli fosse riconosciuto da quel Sant' Abbate per legittimo Augusto. Mentre, non essendo Arrigo Imperadore se non per autorità dell' Antipapa, quel titolo fa ben conoscere, che egli così si chiamava da' suoi, ma non che così dovea giustamente chiamarsi. Onde anche gli Scrittori Cattolici, che dopo la deposizione di esso fatta da Gregorio non lo considerarono in altra qualità, che di tiranno, tuttavia non lasciarono alcuna volta di chiamarlo Imperadore. Per la qual cosa non è da maravigliarsi, se anco lo Scrittore della vita di Sant' Erminoldo chiamò Arrigo Imperadore, ed Augusto, poiche mirò solamente a' titoli, co' quali egli era chiamato, non a quelli, co' quali si sarebbe dovuto chiamare. Nè si sà poi intendere a qual proposito Monsignor Bossuet riferisca le parole dell' accennato Scrittore della Vita di Sant' Erminoldo dove dice, che quantunque Arrigo *per gli suoi eccessi fosse incorso nella sentenza della scomunica Papale, contuttociò da' Religiosi, e gran Prelati della Chiesa per riguardo della Imperial dignità gli era prestato il solito ossequio, e riverenza* (b). Poiche se egli da queste parole vuole dedurre, che Arrigo ebbe seguaci del suo partito molti Vescovi di Chiese illustri, e di apparente Religione, ciò non si è mai negato, ma bensì si è

(c) *Milites igitur, qui præibant, & sequebantur Imperatorem, cum Fratres in horto viderent -- Ecce, inquiunt, cucullati, qui Dominum nostrum temerè despexerunt, nec Imperialem sibi dignati sunt exhibere reverentiam -- dent ergo pœnas opprobrii, & protervíæ.. Et milites quidem hæc dixerunt.. Sed evenit aliter quàm putabant.* Idem ibid.

[d] *Henricus aliquando Imperator cum propter excessus suos Papalis excommunicationis sententiam incidisset, & tamen a Religiosis, ac magnis etiam Prælatis Ecclesiæ Imperatoriæ dignitatis intuitù honor sibi, ac solita reverentia deferretur.* Idem loc. citat.

si è detto, che questi erano Scismatici, e aderenti all'Antipapa: e dovea egli provare, che Sant' Erminoldo Abbate non fosse tra il numero di costoro, i quali non ostanti i decreti della Sedia Apostolica, per riguardo dell' imperial dignità ossequiarono Arrigo, come Imperadore. Ma tutto il contrario narra lo Scrittor della vita di questo sant' Uomo, anzi per far maggiormente spiccare la dilui costanza, e il di lui zelo verso la Sedia Apostolica contrappone l' adulazione, e la debolezza di quelli, alla sincerità, e fermezza di questi, e narra, che quantunque Arrigo da molti Vescovi fosse riverito, ed ossequiato, come Imperadore, egli contuttociò non fece caso della coloro autorità, ma ricusò prestare a quel Principe qualunque sorta di riverenza. Nè giova il dire, che egli averebbe trattato Arrigo con riverenza dovuta all' Imperadore, se non ne fosse stato trattenuto dalla scomunica fulminata contro di quello, e che perciò non la deposizione, ma la scomunica fu la cagione, che lo ritrasse dal riconoscerlo come Cesare co i segni del dovuto ossequio: Imperciocche è cosa certa, che non trattavasi di prestare ossequio ad Arrigo in cose sagre, ma di trattarlo semplicemente in cose civili, e di accorlo con civil complimento. Ma poiche sapeva molto bene Sant' Erminoldo, che non potea riconoscere quel Principe, come Imperadore senza riconoscere nel medesimo tempo, come legittima l' autorità dell' Antipapa, che Imperadore l' avea creato quando egli era già scomunicato, perciò li bastò solamente rammentar la scomunica della Sedia Apostolica per dimostrare, che egli non potea trattarlo come Imperadore. Nè gli era permesso allora ricorrere alla distinzione di Monsignor Bossuet separandosi da Arrigo nelle cose di Chiesa, e stringendosi con esso nelle cose del Regno: poiche è cosa certa, e costante, che allora non vi era strada di mezzo, nè per parte degli Arrighiani, nè per parte de' Cattolici; onde non si potea riconoscere quel Principe, come Imperadore senza dichiararsi dalla parte dell' Antipapa, ed era una, e l' istessa cosa l' essere Cesariano, Arrighiano, Scismatico, e seguace dell'Antipapa, come da tutti i monumenti di quella età siamo accertati. Non occorreva pertanto, che Monsignor Bossuet si studiasse di farci dell' apprensione col ripetere più d' una volta, che molti Vescovi aderivano ad Arrigo, poiche siccome egli con gran confidenza, e senza alcuna pruova afferma, che questi Vescovi furon Cattolici, e congiunti alla Santa Sede, così noi con tutta verità affermiamo, che erano Scismatici, e aderenti all' Antipapa, e che per conseguenza il loro fatto non può addursi in esempio per dimostrare, che Arrigo deposto dal Regno per sentenza della Santa

ta Sede fosse nulladimeno legittimamente, come vero Principe riconosciuto.

V. Ma se in molte cose di quest' opera Monsignor Bossuet lasciandosi prevenire da' suoi pregiudizj non si è data cura di esaminare i fatti, che avvanzava, in nessuna altra mai ha fatto così poco uso della sua diligenza, quanto nella testimonianza, che adduce dello scismatichissimo Clero di Liegi nella declamazione acerbissima di que' Cherici riottosi contro Pasquale II., impegnandosi a sostenere contro il senso di tutto il Mondo, che quel Clero fosse cattolico, e cattolici i sentimenti della sua lettera. Tutti coloro, che hanno riportata questa lettera, l' hanno conosciuta per scismatica, e tutta aspersa di scismatico fermento, e così con matura considerazione l' hanno giudicata i Raccoglitori de' Concilj nel riferirla (*a*), paragonando que' Cherici a i Donatisti. Natal di Alessandro non meno impegnato di Monsignor Bossuet nell' impugnare i decreti di Gregorio, sostiene essere stato Scismatico quel Clero, e che cadè nell' errore degli Arrighiani riputando nulla, ed invalida la scomunica fulminata dalla Santa Sede contro Arrigo (*b*), e dando sepoltura in luogo sagro al cadavero di lui morto nella scomunica, e nello scisma, come di sopra si è osservato; contuttociò Monsignor Bossuet adducendo il testimonio di questa lettera lo dice *egregio* (*c*), e pretende da essa trarre argumento di legittima opposizione a i decreti di Gregorio, e de' successori Pontefici contro Arrigo. Ma dove egli pure avesse voluto rifiutare il senso comune di tutti gli Scrittori Cattolici, che trattando di questa lettera la riputarono scismatica, non si sa capire, come egli in leggendola non si facesse orrore delle sediziose dottrine, e delle atroci contumelie di quel Clero scomunicato contro la Santa Sede. In essa lettera apertamente si rigetta, e si dispregia la scomunica di tre Pontefici Romani, Gregorio VII., Urbano II., e Pasquale II. fulminata contro di Arrigo, e de i suoi fautori, chiamando que' due, l' uno Ildebrando, l' altro Odoardo, senza chiamare col proprio nome il terzo, quasi legittimi Pontefici stati non fossero (*d*). E senza parlare delle mordaci ironie contro Pasquale II., le quali il Bossuet

[*a*] *Responsoria declamatio acerrima Leodiensium Clericorum, qui more suorum comparum in schismate Donatistarum adversus Principes resilientium, & Catholicum nomen affectantium.* Labbe tom. 12. Concilior. edit. Venetæ anni 1730. pag. 973.

(*b*) *In hunc errorem impegit Leodiensis Ecclesiæ schismaticus Clerus in Epistola adversus laudatum Pontificem Paschalem II.* Natalis Alexandr. Histor. Ecclesiast. tom. 6. sect. 11. & 12. Dissert. 2. art. 16.

(*c*) *Leodiensis Ecclesiæ egregium testimonium.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 8.

(*d*) *Maledictum excommunicationis, quod novella traditione Hildebrandus, Odoardus, & iste tertius indiscretè protulerunt, omnino objicimus.*

ſuet riferiſce, come ſe foſſero veri ſentimenti di uomini Cattolici, Gregorio VII. non è in eſsa altramente riconoſciuto, che per *Ildebrando Autor dello Sciſma*; in quella ſi afferma, che i Principi ſecondo la Scrittura dell' antico, e nuovo Teſtamento non poſſono propriamente ſcomunicarſi, o almeno è così difficil la coſa, che tuttavia reſta in dubbio; s' infamano i Legati della Sede Apoſtolica, e ſi lacera la venerabile memoria di Zoſimo, Celeſtino, e Bonifacio Romani Pontefici (*a*). In ſomma ella è tutta piena di ſpirito ſciſmatico, e di tutte quelle buone dottrine, di cui gli Eretici ſi vagliono per diſcreditare inſieme, e impugnare la poteſtà della Chieſa in queſto punto. Onde è coſa di maraviglia, che il Boſſuet con tanta franchezza oſi affermarla cattolica, e prenda la difeſa di coloro, che la ſcriſſero, e pretenda ancora di poter fondare ſulla medeſima una efficace oppoſizione contra la ſentenza di Gregorio. Ma nulladimeno al Boſſuet convenia far così: imperocche una gran parte di quegli argumenti, che egli uſa per impugnar queſto poter della Chieſa, vedonſi già molti ſecoli prima in queſta lettera ſciſmatica riferiti.

§. VII.

Si diſcutono altre teſtimonianze addotte da Natal di Aleſſandro ſopra il medeſimo punto, e ſi eſamina il teſtimonio di Ottone Veſcovo di Freiſingen.

SOMMARIO.

I. *Autorità di Lione Oſtienſe ſopra il fatto di Deſiderio Abbate di Monte Caſſino addotta con mala fede da Natal di Aleſſandro, fedelmente ſi rapporta.*

II. *Dal medeſimo Oſtienſe ſi raccoglie, che Deſiderio ricusò riconoſcere Arrigo come Imperadore.* . . III.

(*a*) *Hildebrandus Papa, qui auctor eſt hujus novelli ſchiſmatis, & primus levavit Sacerdotalem lanceam contra Diadema Regni &c. Si quis denique reſpectu S. Spiritus vetus, & novum Teſtamentum, geſtaque revolverit, patenter inveniet, quod aut minimè, aut difficilè poſſunt Reges, aut Imperatores excommunicari ſecundum ethymologiam nominum illorum, & juxta determinationem excommunicationis; & adhuc ſub Judice lis eſt &c.*

Illos verò Legatos a latere Romani Epiſcopi exeuntes ad ditanda marſupia diſcurrentes omnino refutamus. Sicut temporibus Zoſimi, Cœleſtini, & Bonifacii Concilia Africana probaverunt. Epiſt. Leodienſium contra Paſchalem II. apud Harduin. tom. 6. Concil. par. 2. pag. 1769. & ſeqq.

III. *Per qual cagione trattò con quel Principe, e ricevè da lui un privilegio in favore del Monistero di Monte Cassino.*

IV. *Scrittore anonimo di Francia addotto da Natal di Alessandro convinto di più menzogne anche a sentimento del medesimo Natale.*

V. *Decreti di Gregorio biasimati da' Monaci ignoranti, e trascrittori degli scismatici, e lodati da' Monaci dotti, e sinceri narratori delle cose di que' tempi.*

VI. *Deposizione di Arrigo dal Regno riconosciuta in Francia per testimonio di Vgone Arcivescovo di Lione. Abbate di Clugny ripreso da Vgone, era amico, e confidente di Arrigo.*

VII. *Ottone Frisingense taccia di novità tanto la deposizione fatta da Gregorio di Arrigo, quanto la scomunica da quello fulminata contro di questo.*

VIII. *Falsamente crede, che nessuno Imperadore prima di Arrigo sia stato dal Romano Pontefice rigorosamente scomunicato, cioè con scomunica maggiore.*

IX. *Scomunica del Romano Pontefice contro i Principi Romani da Ottone rammentati, pretermessa da lui.*

X. *Falsamente suppone, che Arrigo Re di Germania quando fu da Gregorio scomunicato, e deposto, fosse Imperadore.*

I. PEr non lasciar senza risposta alcuna difficoltà, che proposta sia sopra il presente argumento da i novelli Scrittori di Francia, parmi necessario esaminare alcune testimonianze addotte da Natal di Alessandro, e non toccate da Monsignor Bossuet. Scrive adunque il Natale, che Desiderio Abbate di Monte Cassino così amico di Gregorio, che egli lo disegnò suo successore, riconobbe tuttavia Arrigo deposto, come legittimo Imperadore: gli prestò ossequio di fedeltà, gli promise di favorirlo per lo conseguimento della Imperial corona, e da lui ricevè diploma per le possessioni di tutto il Monastero, come narra Lione Ostiense (*a*); le quali cose fatte certamente non averebbe, se valida avesse creduta la depozizion di quel Principe; e però dice, che ei la riputò nulla, e illegittima, dissimulando, o consentendo l' istesso Gregorio, il quale era stato da lui sopra le accennate cose richiesto di consiglio.

(*a*) *Pro salutatione debitum fidelitatis obsequium in fronte Epistolæ scribens, (oranti Henrico, ut de acquirenda Imperii corona ipse sibi fautor existeret, facturum se pro viribus promisit ... Accepto ab Imperatore præcepto aurea munito Bulla de possessione totius Monasterii, petita remeandi licentia, ad filios suos tandem, atque ad Monasterium rediit.* Leo Ostiensis in Chronico Cassinen. lib. 3. cap. 49. apud Natal. Alexandr. tom. 6. Hist. Eccles. Sæcul. XI. & XII. dissert. 2. art. 10. num. 3.

figlio. Ma quì Natal di Aleſſandro procede con mala fede non ſolamente guaſtando le parole dell'Oſtienſe, ma riportando tutto il contrario di quello, che queſto Scrittor riferiſce, con tacer tutto ciò, che ci dà a conoſcere il vero ſentimento di Deſiderio Abbate di Monte Caſſino intorno all' accennata depoſizione: il che dimoſtrerò evidentemente colle parole dell' iſteſſo Lione Marſicano; il quale dopo aver narrato, che Arrigo entrò oſtilmente in Roma, e fece ivi adorare l' Antipapa Guiberto, e che i Normanni ſi portarono a lui con intenzione di compor la pace tra eſſo, e il vero Pontefice, così ſoggiunge: *Intanto l' Imperadore per li Conti de' Marſi mandò una lettera al Padre Deſiderio, acciocchè egli andaſſe a lui: alla qual lettera non diede alcuna riſpoſta, poichè non ſapea, come dovea ſalutarlo per ſcrittura. Il medeſimo Imperadore gli mandò un' altra lettera fortemente minacciandolo, perchè non ſi foſſe portato da lui, e non gli aveſſe reſa riſpoſta, e gli comandò, che non indugiaſſe a venirgli incontro alla Farfa, ſe non volea pentirſene. A queſte coſe Deſiderio gli ſcriſſe, e lo ſalutò con oſſequio di debita fedeltà: e queſto, perchè* (notiſi bene) *ei penſava di non eſſere obbligato a preſtargli alcuna fedeltà* (*a*). Perchè ſi laſciano queſte parole, che ſpiegano il ſentimento di quel ſanto Abbate, e ci danno manifeſtamente a conoſcere, che ei non riconoſceva Arrigo per legittimo Imperadore, non ſi riputava obbligato a preſtargli fedeltà veruna, tutto che il Monaſtero di Monte Caſſino, di cui era Abbate, per ragione di feudo, e delle terrene poſſeſſioni foſſe ligio dell' Imperio; e che finalmente ci dichiarano, che quella forma di ſalutar quel Principe *con oſſequio di dovuta fedeltà* fu una prudente anfibologia, la quale coſtretto dalle minacce ei usò per non irritare maggiormente colui, ed eſporre ſe ſteſſo, e 'l ſuo Monaſtero al furore delle ſue armi? Una ſomigliante anfibologia usò San Pier Damiano ſcrivendo a Cadolao Antipapa in queſta guiſa: *A Cadolao chiamato Veſcovo Pietro peccatore Monaco, ciò, che è degno, e che è giuſto*; e in un altra Epiſtola, *ciò, che egli merita* (*b*). Non conoſcendoſi adunque Deſiderio debitore di alcuna

[*a*] *Imperator interea per Comites Marſorum miſit Epiſtolam ad Patrem Deſiderium, ut iret ad eum, ad quam Epiſtolam nullum omnino reſponſum dedit, quia neſciebat cujuſmodi ſalutationem ei ſcriberet. Idem miſit illi aliam ſatis minando, quod nec ad eum ierit, nec ad ſcripta ſua reſponderit, mandavitque ei, ut Farfæ ſibi occurrere non moraretur, niſi forte vellet graviter pœnitere. Ad hæc Deſiderius reſcripſit ei pro ſalutatione debitæ fidelitatis obſequium,* IDEO QUIA NULLAM EI FIDELITATEM SE DEBERE PUTABAT. Leo Oſtienſis lib. 3. cap. 50. Chronic. Monaſter. Caſſinen.

b Cadolao dicto Epiſcopo Petrus peccator Monacus, quod dignum, & juſtum eſt. Petrus Damiani Epiſt. 20. lib. 1. & Epiſt. 21. *quod meretur.*

alcuna fedeltà ad Arrigo, offerendoli quella, che gli doveva, non nè gli offeriva neſſuna.

II. E che tale veramente foſſe il ſentimento di Deſiderio, più chiaro anche appariſce da quello, che il citato Storico ſiegue a narrare, il quale dopo aver raccontati gli ſdegni, e le minacce di Arrigo contro quel ſanto Abbate, gli ordini da quello dati a i Normanni, acciocche quanto poteſſero lo danneggiaſſero, perche ricuſava portarſi da lui; il ricorſo, che Deſiderio fece al Papa, domandando conſiglio in queſto frangente ſenza riceverne riſpoſta, le iſtanze, che li fece il Principe de' Normanni, affinche per iſchivare la ſovverſione del Moniſtero andaſſe all' Imperadore, la riſoluzione finalmente, che ei preſe di andarlo a trovare, con propoſito però di morire piuttoſto, che di condeſcendere alle colui richieſte, dice, che *giunto in Albano nè egli andò all' Imperadore, nè a lui mandò alcuno, e per tutta quella ſettimana gli erano dall' Imperadore mandate minacce: imperocche gli comandava, che li giuraſſe fedeltà, e per le ſue mani ſi rendeſſe ſuo ligio -- le quali coſe Deſiderio tutte con forte animo diſprezzava, dicendo, che egli non ſarebbe per far ciò, non ſolo per l' Abbadìa, ma per l' onore di tutto il Mondo* (*a*). Ma certo è, che l' Abbate di Monte Caſſino in que' tempi dovea preſtar fedeltà, ed omaggio all' Imperadore: imperocche quel Monaſtero, e le ſue ampliſſime pertinenze cadevano ſotto la tutela, e la ſovranità dell' Imperio; come dimoſtra Angelo della Noce Monaco, e Abbate Caſſinenſe (*b*). Per la qual coſa ſi rende chiaro, che Deſiderio non riconobbe Arrigo come legittimo Re, e Signore.

III. Ma ſeguitiamo il racconto di Lione Oſtienſe: ſcrive egli, che ſdegnato fortemente Arrigo per queſta reſiſtenza di Deſiderio, riſolvè di levargli il Monaſtero, e tutte le poſſeſſioni di Monte Caſſino, ma che ponendoſi di mezzo il Principe de' Normanni, gli parlò così bene di quel ſanto Abbate, che l' Imperadore ſi piegò in maniera, che promiſe in preſenza del Principe di riceverlo nella ſua amicizia, e pregollo, acciocche ei, giuſta ſua poſſa, lo ajutaſſe nell'ottenimento della Im-

(*a*) *Poſtquam verò Albanum pervenit, neque ipſe ad Imperatorem ivit, neque ad illum aliquem miſit, ſed per totam illam Hebdomadam minæ ſibi ab Imperatore tantummodo mittebantur. Nam mandabat ei, ut ſibi fidelitatem faceret, & homo ipſius per manus deveniret, & Abbatiam de ſua manu reciperet. Quæ videlicet omnia Deſiderius forti animo contemnebat dicens, ſe non modo pro Abbatia, ſed nec pro honore totius Mundi id minimè eſſe facturum.* Leo Oſtienſis loc. cit.

(*b*) Angelus de Nuce in notis ad Chronicon Leonis Oſtienſ lib. 3. cap. 50. not. 12., & 13. *Abbas Caſſinenſis Imperatori fidelitatem debebat.*

perial corona: *Nelle quali cose*, dice lo Storico, *poiche in paragone delle antecedenti parvero leggère a Desiderio, e perche non potè fare altramente, consentì* (a). Consentì adunque Desiderio nell' istanza di Arrigo non per propria elezione, ma perche non potè far di meno, se a grave danno non volea esporsi. Ma in quest' atto, non volontario, ma forzato, non venne certamente a riconoscerlo per legittimo Principe. Oltre di che il promettere di ajutarlo nell' acquisto della corona, non era un confessare, che ei fosse veramente Imperadore, o legittimamente regnasse; poiche questo altro non importava in somma, che l' interporsi per esso appresso il Papa affine di riconciliarlo colla Cattolica Chiesa, pacificarlo col Pontefice, e renderlo legittimo possessor di quel Regno, che egli difatto tirannicamente, e colla forza occupava. Con tutto questo però non potè mai Arrigo nè con minacce, nè con lusinghe indur Desiderio a prestargli omaggio, e fedeltà. E pure (tanto è grande la forza della virtù, che sà farsi rispettare anche dagli Inimici) Arrigo stesso senza di lui richiesta, gli diede amplo diploma, in cui li confermò le amplissime possessioni, e le temporali pertinenze di Monte Cassino. Ora io sto a vedere, che si dica, che avendo Desiderio accettato da Arrigo quel diploma, riconoscesse in lui legittima potestà di sovrano Signore, quasi che quel privilegio, benche nullo in se stesso per difetto di legittimo potere, non fosse molto valido, e molto opportuno alla difesa di quel sagro luogo dallo sdegno di quel Principe, al cui furore certamente Desiderio l' avrebbe esposto ricusando scortesemente il diploma. Anzi vorrei sapere, chi simili diplomi non riceverebbe anco dal Turco, quando necessarj fossero per difendere da lui medesimo, e assicurare dalle sue armi qualche terreno, o manso di alcuna Chiesa? Ma che occorre investigare, qual fosse il sentimento di Desiderio, se l' abbiamo sì chiaramente espresso in quello, che di lui si è narrato? Ma pure Natal di Alessandro, alterando il fatto, guastando la storia, vuol far credere, che questo santo Abbate riputasse nulla la deposizione di Arrigo, cioè a dire, tutto il contrario di quello, che ei veramente sentì, e coraggiosamente sostenne.

IV. Non pago Natal di Alessandro d' aver prodotto contro di noi un testimonio d' Italia, ne produce un altro di Francia, e colla relazione di questo pretende farci credere, che la Chiesa Gallicana riprovasse la deposizione di Arrigo fatta da Gregorio; ma non sa poi trovare

(a) *Quæ quoniam ad comparationem superiorum Desiderio levia visa sunt, & quia aliter nequivit, consensit.* Leo Ostien. loc. citat.

vare altro monumento, dove posſa fondare queſta ſua franca aſſerzione, che la teſtimonianza dell' Anonimo Scrittore delle coſe di Francia Monaco di Fleury, il quale nel corto giro di quattro brevi periodi non dice meno di quattro aperte bugie, in ſentenza ancora dello ſteſso Natale. Odaſi non pertanto come egli parla queſto Scrittore: *Gregorio*, dic' egli, *congregata in Roma una gran Sinodo accuſava Arrigo Imperadore di alcuni delitti, che gli erano ſtati riferiti*. Gregorio non accusò mai Arrigo, nè raunò Concilio per accuſarlo, ma accuſato da tutto il Mondo, per così dire, di mille ſcelleratezze, dopo averlo più volte per lettere, per Legati, e per altri mezzi paternalmente, e caritativamente ammonito ne' Concilj Romani del MLXXVI., e del MLXXX. aſcoltò le accuſe della colui pertinacia, e le prove concludenti della colui perfidia, e ſciſmatica ribellione alla Chieſa, come ſi è oſſervato di ſopra nella narrazione del fatto, e come prova il medeſimo Natal di Aleſſandro (*a*). Ecco la prima bugìa: ſoggiunge: *l' Imperadore ſentendo, che egli era accuſato, ſi offeriſce a purgarſi legittimamente*. Queſta è la ſeconda più groſſa della prima. Arrigo non ſolamente non offerì legittima purgazione, ma dopo tutti gli officj inutilmente adoperati, chiamato dal Papa a purgarſi, ſtrapazzò i ſuoi Legati, osò temerariamente, e ſtoltamente deporlo dal Trono Apoſtolico; come antecedentemente ſi è veduto, e come dimoſtra l' iſteſſo Aleſſandro (*b*); e due. Seguita dicendo: *ma il Papa nega di voler ricevere la colui purgazione; ma non eſſendo degno dell' Imperio* [afferma] *di volerlo ferire colla ſcomunica, ſe non deponea l' Imperial corona*. Queſta è la terza non inferiore all' altre due; anzi in una ſola ſon due, l' una più groſſa dell' altra. Non ſolo è falſo, che Gregorio negaſſe ad Arrigo il luogo di purgarſi; ma egli è certiſſimo, che chiamato da lui a queſto effetto al Concilio Romano riſpoſe con oltraggi all' intimazione, e che ſollecitato, pregato, e ammonito a preſentarſi nelle Adunanze di Germania per giuſtificar la ſua cauſa, come avea giurato di fare, violando ogni fede, ricusò ſempre di farlo. Ciò ſi è dimoſtrato di ſopra, e vien a lungo dichiarato dal medeſimo Natal di Aleſſandro (*c*). E poi, quando mai Gregorio minacciò di ſcomunicare Arrigo, ſe ei non deponea la corona Imperiale? Chi mai ſi è ſognato di ſcriver ciò? Queſto è un delirio, che non cadde in penſiero neppure a' più perfidi Sciſmatici; quantunque il furore contro Gregorio li faceſſe

(*a*) Vide Natalem Alexan. tom. 6. Hiſt. Eccl. Sæcul. XI. & XII. Diſſert. 2. art. 4. & 8.

(*b*) Vide Natalem Alexand. loc. cit. art. 3.

(*c*) Vide Natal. Alexand. loc. cit. art. 3., & 6.

ceſſe farneticare. Finalmente conchiude, *che non volendo Arrigo deporre l' Imperio, il Papa lo ſcomunicò contro la volontà di quaſi tutto il Concilio* (*a*), *la qual coſa turbò tutto lo ſtato della Chieſa*. Queſta è la più maſſiccia, e la corona di tutte le altre menzogne di queſto ſcioperato Scrittore. Tanto è lontano dal vero, che Gregorio ſcomunicaſſe Arrigo contro la volontà del Concilio, che piuttoſto è coſa veriſſima, che egli fu indotto a ciò fare dalle iſtanze di tutti i Padri, come di ſopra io ho dimoſtrato, e lo dimoſtra anche il medeſimo Natale (*b*), il quale parimente afferma, che Gregorio inclinato alla manſuetudine non ſi ſarebbe indotto alla riſoluzione, che fece contro Arrigo, ſe non vi foſſe ſtato ſtimolato da altri (*c*). Ed oltre a ciò quì ancora queſto Scrittore delira, affermando, che Gregorio ſcomunicò Arrigo, perche non volle l' Imperial corona deporre. Come adunque ſi fa lecito Natal di Aleſſandro allegare la coſtui teſtimonianza, convinta anche a ſuo ſenſo di tante bugle? E come uſa attribuire alla Chieſa di Francia i ſentimenti calunnioſi di queſto Monaco delirante? Ma poſto ancora, che coſtui non rimaneſſe così, come rimane, di tanti errori, e di tante menzogne convinto, in che propoſito ſi adduce il ſuo teſtimonio? Ei non parla in conto alcuno della depoſizione di Arrigo, ma ſolamente della ſcomunica, e dicendo, che quel Principe ſenza eſſer ſentito fu ſcomunicato dal Papa contro la volontà di tutto il Concilio, perche non volle deporre l' Imperial corona, intende calunnioſamente biaſimar la ſcomunica. E queſto non baſtava per far conoſcere, che coſtui era del partito degli Sciſmatici, i quali con infinite impoſture cercavano far apparire invalida, e ingiuſta la cenſura fulminata da Gregorio? Se ſi vuol ſoſtenere, che coſtui ſcriveſſe in quell' età, e che foſſe informato del fatto, come può difenderſi dalla menzogna, e dalla calunnia ſcientemente, e prudentemente, ſcrivendo tante falſità?

V. Ma io tuttavia reco opinione, che queſto Monaco, ſiccome ad altri accadde, ſi laſciaſſe ingannare dalle voci, o dalle ſcritture, che gli Sciſmatici mandavano in giro, e da loro copiaſſe tutte quelle menzo-

[*a*] *Gregorius magna Synodo Romæ congregata Henricum Imperatorem de quibuſdam criminalibus accuſabat: Imperator audiens ſe criminari, legitimam purgationem offert. Papa autem purgationem ejus, negat, ſe recepturum, ſed eum, cum imperio dignus non ſit, anathemate feriendum, niſi coronam Imperii deponeret. Quo nolente Imperium deponere, contra voluntatem totius pene Concilii eum excommunicavit. Quæ res totum Eccleſiæ ſtatum turbavit.* Anonymus Hiſtoriæ Franciæ Scriptor Monachus Floriacenſis apud Ducheſnium tom. 4.

[*b*] Natal. Alexand. loc. cit. art. 4. & 8.

[*c*] Idem loc. cit. art. 10. §. *Pauci prope finem*.

menzogne, che ſcrive contro Gregorio, ſenza darſi penſiero di eſaminare, ſe vere, o falſe foſſero. Di ſimili falſi racconti ſi vedono aſperſe le ſtorie di alcuni Scrittori, che ſucceſſero a queſti tempi, i quali dagli impuri fonti degli Sciſmatici traſſero le loro narrazioni. Tale è la Cronaca degli Schiavoni di Helmodo Prete, tale la ſtoria di Matteo Paris, e qualche altra Cronaca di alcun Monaco poco avveduto, de' quali lungo ſarebbe il dimoſtrare i palpabili errori, che preſero in queſto fatto. Ma benche io ſtimi, che degni di fede non ſieno ne' loro racconti in queſto propoſito alcuni Monaci incauti, che ſcriſſero dopo queſto tempo qualche Cronaca particolare; non intendo tuttavia macchiare in conto alcuno la fama del Monachiſmo; che anzi degno d'ogni giuſta laude lo giudico: imperocche sò, che i più coraggioſi, e zelanti difenſori di Gregorio furono i più ſanti, e i più dotti Monaci, che fiorirono in quell'età. Ne io voglio quì nominare Bernardo Abbate di Marſiglia, Deſiderio Abbate di Monte Caſſino, l'uno Legato di Gregorio, l'altro ſuo Succeſſore nel Trono Apoſtolico, nè Erminoldo Abbate Uomo ſantiſſimo, nè Corrado Abbate Urſpergenſe Scrittore accuratiſſimo di quel ſecolo, nè Mariano Scoto Monaco di Fulda: baſterà uno per mille, cioè, l'inſigne Lamberto Scafnaburgenſe Monaco, chiamato dal Boſſuet, elegantiſſimo, ed eloquentiſſimo, la cui purità, ed eſattezza nello ſcrivere ha ſaputo eſprimere giuſti encomj anche dagli Eretici più iniqui al nome Cattolico (*a*). E a vero dire, ſe ſi conſidera la barbarie di quel rozziſſimo ſecolo, apparirà miracolo, che ſi trovaſſe Scrittore, il quale, come coſtui fece, nella purità della lingua, nelle maniere eleganti, e nell'accuratezza dello ſcrivere ſi laſciaſſe non pure indietro molti Scrittori Criſtiani de' ſecoli più felici, ma uguagliaſſe alcuna volta l'aurea latinità del ſecol d'oro del Gentileſimo. Ora benche da queſto celebre Scrittore non ſi abbia tutta intera la ſerie di queſto fatto, terminando ei la ſua ſtoria nell'anno 1077., ſi ha però tanto, che baſta per farci comprendere, che con tutta ragione fu da Gregorio depoſto Arrigo dall'Imperio. Stando dunque dal canto noſtro uno Scrittore così dotto, e così eſatto, anco in ſentenza di quelli, che beſtemmiano la memoria di quel gran Pontefice, e che viſſe in quel tempo, in cui accaderono le coſe, che narra; qual conto ſi ha da fare de i contrarj racconti di alcuni pochi goffiſſimi Scrittori, che viſſero qualche tempo di poi, e che cogli ſcritti degli Sciſmatici, ſiccome era grande la loro ignoranza, impinguarono i loro malteſ-

[*a*] Scaliger de Emendat. temporum. Barthius Adverſ. lib. 49. cap. 4. Guillelmus Cave Hiſt. litterar. Sæcul. XI. ad annum 1077.

malteſſuti diſcorſi : tanto più che a queſti pochi ſi oppone il ſentimento di tutti i migliori Storici, che in tempo di Gregorio, e ne' ſecoli ſeguenti fiorirono? Eppure colla ſola autorità del più ſciocco, e più ignorante di tutti coloro vuol far credere Natal di Aleſſandro, che la nobiliſſima Chieſa di Francia riprovaſſe il fatto di Gregorio, e teneſſe per nullo il ſuo decreto di depoſizione.

VI. Ma qual foſſe il ſentimento della illuſtre Chieſa di Francia ſopra queſta controverſia, meglio aſſai, che dallo ſciocco Monaco di Fleury ſi può comprendere da Ugone Arciveſcovo di Lione nella lettera, che ei ſcriſſe intorno all' anno MXCIV. alla celebre Conteſſa Matilda; nella qual lettera dando a quella Principeſſa ragguaglio di molte coſe tra le altre così dice. *Notifichiamo inoltre alla unanimità voſtra, che da' Monaci di Clugnj ci ſono fatte tante ſoverchiarie, e tante ingiurie, che noi non poſſiam più con equità di animo ſopportarle. E invero l' anno ſcorſo pria, che noi c' incammin aſſimo alla volta di Roma foſſimo fatti certi, che l' Abbate nel giorno di Venerdì Santo avea pubblicamente celebrata l' orazione, che era in coſtume di recitare per l' Imperadore, la quale orazione per cagione della ſcomunica, e della depoſizione di Arrigo fatta dal Signore Papa Gregorio ora è intermeſſa. Della qual coſa avendolo noi chiamato a render ragione, debilitato dalla coſcienza riſpoſe, che egli avea detta quella orazione per qualſivoglia Imperadore: e proſeguendo noi, che dalla circoſtanza dell' iſteſſa orazione ſi conoſceva, che eſſa ſpecialmente apparteneva al Romano Imperio, il quale per giudizio della Apoſtolica Sede ora era vacante, oppreſſo dalla verità, tacque, ne contuttociò non emendò l' error conoſciuto colla debita penitenza* (a). Più coſe ſi raccolgono da queſta lettera, che fanno conoſcere qual foſſe allora il ſentimento della Chieſa di Francia in queſta controverſia. Primieramente, che nella nobiliſſima Chieſa di Lione per cagione della ſcomunica, e della depoſizione di Arrigo era ſtata intermeſſa

[a] *Præterea notificamus unanimitati veſtræ a Monachis Cluniacenſibus nobis tantas ſupergreſſiones, & injurias inferri, ut nullomodo eas æquanimiter ſuſtinere valeamus. Et quidem anno præterito antequam Romam tenderemus, compertum nobis fuerat, Abbatem in ſancto Paraſceve orationem, quam pro Imperatore facere conſueverat, quæ nunc pro excommunicatione, & depoſitione Henrici a Domino Papa Gregorio facta interpoſita eſt, publicè celebraſſe: de quo, cum eumdem ad rationem poſuiſſemus, conſcientia debilitatus reſpondit, orationem illam pro Imperatore quolibet ſe dixiſſe. Cumque ex circumſtantia ipſius orationis ad Romanum eam ſpecialiter pertinere imperium proſequeremur, quia ex Apoſtolicæ Sedis judicio nunc vacaret, veritate oppreſſus conticuit, neque tamen debita pœnitentia errorem cognitum emendavit.* Epiſt. Lugdunenſis Archiepiſcopi ad Mathildem Comitiſſam apud Dacherium tom. 2. Spicilegii edit. Pariſ. 1723. pag. 426.

termessa l' orazione, che nel Venerdì Santo suol recitarsi per l' Imperadore: secondariamente per tal deposizione l' Imperio si riputava vacante: in terzo, che erano giudicati degni di pena Canonica coloro, che tale orazione celebravano: in quarto, che l' Abbate di Clugnì non ebbe altra via di scusarsi, che il dire, aver esso tale orazione recitata non per Arrigo, ma per qualunque Imperadore in genere. Vedesi inoltre distinta in questa lettera la scomunica dalla deposizione, e giudicato vacante l' Imperio, dopo essere stato Arrigo deposto. E tanto più dee farsi conto del giudizio di questo Prelato, quanto che prima d' allora si era trovato, e trovavasi con alcuna differenza co' Pontefici successori di Gregorio VII., cioè con Vittore III., ed Urbano II., benche da questo l'anno appresso MXCV. nel Concilio di Chiaramonte gli fosse confermato il Primato sopra le quattro Provincie della Francia, cioè sopra le Metropoli di Lione, di Roan, di Turs, e di Sans (*a*); sopra di che può vedersi la dotta dissertazione di Pietro di Marca (*b*). Nè fu solamente dell' Arcivescovo di Lione questo sentimento, ma ancora degli altri Vescovi di Francia, come egli stesso attesta nella citata lettera alla Contessa Matilde così scrivendo: *Adoperandosi adunque da noi il consiglio de' nostri Confratelli, e Convescovi, e per mezzo loro stabilito un colloquio tra noi, e l' Abbate, conoscendo egli, che noi non averemmo in altra guisa stabilita alcuna concordia con lui, se esso conosciuta la sua colpa, non avesse tralasciata la detta orazione, adducendo molti pretesti ricusò di stare al nostro giudizio: contuttociò per gli ufficj de' Vescovi, che eran presenti si moderò alquanto la nostra discordia, e fino a certo tempo frapposta alcuna dilazione, fu mitigata* (*c*). Come poi finisse questa contesa io nol sò dire, sò bene, che questo Abbate di Clugnì fu parzialissimo, e confidentissimo di Arrigo, come apparisce dalle lettere, che questo Principe negli ultimi anni della sua vita li scrisse, nelle quali lo chiama Padre desideratissimo, e diletto, e con segni di non ordinaria confidenza, e di molta ipocrisia, solita per altro ad usarsi da lui, si rimette nelle sue mani, e lo prega ad interporsi per la propria

[*a*] Vide Labbe tom. 12. Concilior. edit. Venet. pag. 841.

(*b*) Petrus de Marca Dissert. *de Primatu Lugdunensi*.

[*c*] *Adhibito ergo nobis confratrum, & Coepiscoporum nostrorum consilio, & per eorum manum inter eos, & Abbatem colloquio constituto, cum intelligeret, nos aliter cum illo concordiam non habituros, nisi culpa cognita, præfatam orationem non interponeret, judicium nobiscum subire multis prætensis occasionibus recusavit: Episcoporum tamen qui aderant studiis discordia nostra aliquantum moderata est, & per inducias usque ad præfinitum terminum mitigata.* Epistol. Archiepiscop. Lugdunens. loc. cit.

riconciliazione colla Sedia Apoſtolica (*a*). Ma poco importa il ſapere, qual foſſe il ſenſo particolare di queſto Abbate, ſapendoſi qual fu il giudizio della più illuſtre Chieſa di Francia.

VII. Diſcuſſe le teſtimonianze di coloro, che furono contemporanei a Gregorio, reſta ora da eſaminare il teſtimonio di Ottone Veſcovo di Freiſingen Scrittore di grave autorità, tuttoche molto poſteriore a' tempi, de' quali ſi favella. Grandiſſimo fondamento collocano ſulle parole di queſto Autore tanto Monſignor Boſſuet, quanto Natal di Aleſſandro (*b*). Le parole di Ottone ſono queſte: *leggo, e rileggo le geſta de' Romani Regi, ed Imperadori, e in alcun luogo non trovo, che alcuno di loro pria di queſto* [*Arrigo* IV.] *ſia ſtato dal Romano Pontefice ſcomunicato, o privato del Regno* (*c*). Sopra queſte parole non è credibile quant' aria ſi dieno i due nominati Scrittori per diſcreditare i decreti di Gregorio. E comeche non trovino parola nel Friſingenſe, per la quale creder ſi poſſa, che ei eſpreſſamente riprovaſſe, o biaſimaſſe i decreti di quel Pontefice, contuttociò da che eſſo gli reputa coſa nuova, e non mai per lo innanzi praticata cogli Imperadori Romani, prendono argumento, che egli li riprovaſſe appunto per cagione della nuovità. Ma primieramente doveano il Boſſuet, e il Natale riſpondere alla eccezzione, che è ſtata data da i noſtri al teſtimonio del Friſingenſe, e da noi ſopra toccata, alla quale eccezione fondata ſulla ſtretta parentela, che avea queſt' Autore con Arrigo IV. Re di Germania, ed a ſuo detto, Imperadore, e ſull' intereſſe, che gli premeva di provar legittima la diſcendenza di Federigo I. ſuo Nipote da i Duchi di Suevia, non riſpondono coſa alcuna. Ma poiche i noſtri Scrittori hanno oſſervato, che parlando Ottone egualmente della ſcomunica, che della depoſizione, ſe dalle ſue parole ſi poteſſe dedurre, che Arrigo non fu legittimamente da Gregorio depoſto, o non poteva deporſi, ſi dedurrebbe ancora, che non fu legittimamente ſcomunicato, o non poteva ſcomunicarſi, e che non meritando fede in queſta parte, non la può meritare neppure nell' altra; perciò Monſignor Boſſuet tutto ſi maneggia nel confutare queſta oſſervazione, pretendendo, che Ottone non parlaſſe di quella ſcomunica, che ſepara i ſudditi dal Principe nel commercio dalle coſe ſagre, ma di quella ancora, che gli ſepara dal conſorzio

(*a*) Epiſt. 2. Henrici Imperatoris ad *Hugonem Cluniacenſem* apud Dacherium tom. 3. Spicilegii pag. 142. col. 2. & altera Epiſt. ejuſdem ibi pag. 443. col. 1. in fine.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 1. Natal. Alexand. tom. 7. Sæcul. XI. & XII. Diſſert. 2. art. 8.

(*c*) *Lego, & relego Romanorum Regum & Imperatorum geſta, & nuſquam invenio quemquam eorum ante hunc a Romano Pontifice excommunicatum, vel Regno privatum.* Otto Friſingenſ. Chron. lib. 6. cap. 35.

ſorzio civile, e dall' oſſequio verſo il loro Sovrano. Ma queſta riſpoſta non è fondata nè ſulle parole di Ottone, nè ſulla verità del fatto. Non ſulle parole di Ottone, poiche egli chiaramente con particolar diviſiva diſtingue la ſcomunica dalla depoſizione. Non ſulla verità del fatto, poiche Gregorio VII. non per un atto ſolo, ma per diſtinti, ſeparò Arrigo dalla Chieſa, e dal Regno: e che Gregorio ſcomunicando Arrigo non intendeſſe per un atto ſolo eſcluderlo dalla Chieſa, e dal Regno in vigore della medeſima ſcomunica, chiaramente appariſce da queſto, che egli nel MLXXVII. aſſolvendo Arrigo dalla ſcomunica lo reſtituì bensì al conſorzio della Chieſa, ma non gli reſtituì il poſſeſſo del Regno, benche gliene conſervaſſe il diritto, come di ſopra ſi è detto, e di quì a poco più chiaramente ſi moſtrerà. Avendo adunque Gregorio diſtinti queſti atti, come poteva Ottone confonderli? Ma che egli poi ſentiſſe, che neſſun' Imperadore pria d' Arrigo era ſtato dal Pontefice ſeparato affatto dalla comunion della Chieſa ſecondo il ſenſo, che porta l' anatema, o la ſcomunica maggiore, ſi rende manifeſto da più coſe.

VIII. Primieramente ciò ſi raccoglie da un altro luogo dello ſteſſo Friſingenſe, dove parlando di queſto fatto, ſenza far menzione della depoſizione, ma ſolamente della ſcomunica, afferma, che queſta nuovità tanto più commoſſe l' Imperio, quanto che non era ſtata ancora fulminata ſin allora contro alcun Principe de' Romani una tal ſentenza (*a*). Io laſcio di riflettere, che queſto Imperio, che ſecondo il Friſingenſe fu moſſo a ſdegno per la nuovità della ſcomunica contro Arrigo altro in fine non era, che il partito de' Simoniaci di Lamagna, e di Lombardia, e de' ſoldati affezionati alle diſſolutezze di quel Principe, eſſendo coſa certa, e da noi dimoſtrata, che Gregorio non ſi moſſe a ſcomunicare quel Principe malvagio, ſe non dappoi le replicate iſtanze di tutti i Principi Cattolici della Germania sì Eccleſiaſtici, come Laici; conſidero ſolamente, che Ottone ſenza parlare della depoſizione taccia di nuovità la ſcomunica fulminata contro quel Principe. Secondariamente, che Ottone foſſe di queſto ſentimento, ſi raccoglie ancora dal prevenire, che ei fa l' oppoſizione, che può farſi alla ſua propoſizione cogli eſempj di altri Romani Imperadori, che furon dal-

(*a*) *Gregorius VII. qui tunc urbis Romæ Pontificatum tenebat, eumdem Imperatorem tamquam a ſuis deſtitutum anathematis gladio feriendum decernit; cujus rei novitatem, eò vehementius indignatione motum ſuſcepit Imperium, quo numquam ante hæc tempora hujuſmodi ſententiam in Principem Romanum promulgatam cognoverat.* Otto Friſingenſis de Geſtis Friderici I. lib. 1. cap. 1.

la Chiesa scomunicati, dicendo, che non furon rigorosamente scomunicati, cioè separati affatto dal consorzio della Chiesa. Onde dopo le parole addotte nel primo passo, cioè, che prima di quest' Arrigo non avea trovato, che alcun Principe Romano fosse stato scomunicato, o privato del Regno; soggiunge, *se forse alcuno non vuol prendere per iscomunica, che Filippo* [Imperadore] *per breve tempo dal Vescovo Romano fu collocato tra i Penitenti, e che Teodosio dal B. Ambrogio per una sanguinosa uccisione fu seguestrato da i limiti del Tempio* (*a*). Or chiara cosa è, che que' due Imperadori a senso del Frisingense non furono rigorosamente scomunicati, cioè esclusi affatto dal consorzio de' fedeli nelle cose sagre. E' chechesia del fatto di Marco Giulio Filippo Augusto, che quì non si vuol porre in esame, certo è, che il collocare alcun fedele tra 'l numero de' penitenti, non era un separarlo affatto dalla Chiesa coll' anatema, o colla scomunica massima; ma un separarlo da alcune cose sagre, e dalla participazione di alcuni misterj: ed ognun sà, che secondo la pristina disciplina vi eran diversi gradi di separazioni, e diverse scomuniche minori (*b*). Anzi il collocare alcuno tra il numero de' penitenti era talvolta un assolverlo dalla scomunica massima, e restituirlo alla Cristiana società, dalla quale era stato affatto escluso (*c*). Così l' escluder Teodosio da i limiti del sagro Tempio non fu propriamente fulminarlo coll' anatema, e separarlo dalla Cristiana società, ma solamente escluderlo dalla participazione dell' Eucaristia, e un interdirli l' ingresso nella Chiesa. Onde la censura di Sant' Ambrogio contro quel Principe ebbe più specie d' interdetto, che di scomunica, secondo l' idea de' nostri tempi, e della nuova disciplina da lungo tempo introdotta. Chiara cosa è adunque, che Ottone sentì, nessun altro Imperadore prima di Arrigo essere stato rigorosamente scomunicato, e che tacciò di nuovità la scomunica di Gregorio contro il medesimo Arrigo. Quindi è, che dagli esempli recati dal Frisingense senza alcun fondamento deduce Monsignor Bossuet, che questo Scrittore credesse, che altri Romani Principi ancora fossero stati prima di Arrigo feriti colla sentenza di scomunica, e che solamente accusasse di nuovità la scomunica fulminata da Gregorio, perche fu congiunta colla deposizione dal Regno. In quanto poi a ciò, che scrive

(*a*) *Nisi forte quis pro anathemate habendum ducat, quod Philippus ad breve tempus a Romano Episcopo inter pœnitentes collocatus, & Theodosius a B. Ambrosio propter cruentam cædem a liminibus Ecclesiæ sequestratus sit*. Otto Frisingensis Chronic. lib. 6. cap. 35.

(*b*) Vide Joannem Morinum *de Disciplina in administrat. Sacram. Pœnit.* lib. 6. cap. 25. num. 13. & 14.

[*c*] Vide eundem Morin. loc. cit. lib. 6. cap. 5. num. 2.

ſcrive il Friſingenſe in altro luogo della ſcomunica pronunciata dal Romano Pontefice contra il Re Lotario il minore figliuolo dell' Imperador Lotario (*a*); ciò non pruova, come pretende il Boſſuet, che ei ſentiſſe, che altri Auguſti, e Imperadori prima di Arrigo foſſero ſtati ſeparati dalla comunion della Chieſa: imperocchè Lotario il giovane fu ſolamente Re, e non Imperadore; e Ottone parla ſolamente de' Romani Imperadori, e non de' Regi.

IX. Ma chiaro argumento inoltre del ſentimento del Friſingenſe ſu queſto punto, cioè, che ei riputaſſe coſa nuova, che l' Imperador Romano ſeparato foſſe dalla comunion della Chieſa, ne porgono gli eſempli di que' Principi Romani pretermeſſi da lui, i quali molto prima di Arrigo furono dalla Santa Sede percoſſi colla ſcomunica. E' coſa certa nella ſtoria Eccleſiaſtica, che l' Eretico Imperador Anaſtaſio fu nel Concilio Romano da Papa Simmaco ſcomunicato: e lo afferma ancora Monſignor Boſſuet difendendo la giuſtizia di queſta ſcomunica (*b*). Ma Ottone Friſingenſe parlando dell' Eutichiano Imperador Anaſtaſio niente affatto dice, che egli dal Romano Pontefice ſeparato foſſe dalla comunion de' Fedeli, e ſolamente afferma, che egli, non oſtanti le ammonizioni del Pontefice, perſeverò nell' Ereſia di Eutichete (*c*). Similmente afferma Monſignor Boſſuet, che Gregorio II. nel Sinodo Romano ſcomunicò, e con tutta ragione, l' empio Imperadore Lione Iſauro perſecutore delle ſagre Imagini (*d*). Ma Ottone Friſingenſe parlando di Lione Iſauro neppur per ombra dice, che egli foſſe dal Romano Pontefice ſcomunicato, ma ſolamente così parla: *Per la qual coſa Gregorio Papa ammonito ſpeſſe volte per via di lettere l' Imperadore, e trovatolo incorreggibile perſuaſe l' Italia a diſtaccarſi dal ſuo Imperio* (*e*). Laſciando adunque Ottone gli eſempli di quegli Auguſti, che furono rigoroſamente ſcomunicati, e recando in oppoſizion del ſuo detto gli eſempli di quegli altri, che rigoroſamente ſcomunicati non furono, è ſegno manifeſto, che egli con tutto il ſuo leggere le geſta de' Romani Principi non avea ſaputo trovare, che alcuno Imperadore prima di Arrigo foſſe ſtato dalla Santa Sede propriamente ſcomunicato, e che la ſcomunica di quel Principe, non già la ſola depoſizione cagionò in lui quel falſo ſenſo di nuovità, di cui, al dire del Boſſuet, rimaſe

[*a*] Friſingenſ. Chronic. lib. 6. cap. 3.
(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 7.
(*c*) Otto Friſingenſ. Chron. lib. 5. cap. 2.
(*d*) Boſſuet tom 1. par. 2. lib. 6. cap. 11.
(*e*) *Qua de cauſa Gregorius Papa commonito ſæpe per litteras Imperatore, ac incorrigibili invento, Italiam ab ejus Imperio recedere perſuaſit*, Otto Friſingenſ. Chronic. lib. 5. cap. 18.

maſe ſtordito. E in fatti la depoſizione di Arrigo fatta da Gregorio VII. non potea apparirgli nuova, nè cagionargli ſtordimento, mentre egli ſteſſo avea ſcritto, che Gregorio II. avea uſata queſta poteſtà ſopra l'Imperador Lione Iſauro diſtaccando dalla ſua ubbidienza, e ſeparando dal ſuo Imperio l'Italia, ſenza che ſcrivendo queſte coſe faceſſe quella ammirazione, che fa quando parla della ſcomunica di Arrigo.

X. Ma laſciando d'inveſtigar più oltre il ſentimento di queſto Scrittore, il ſuo teſtimonio qualunque ſia non vale a nulla, come quello, che è fondato ſopra una falſa ſuppoſizione, poiche ſuppone, che Gregorio VII. ſcomunicaſſe, e deponeſſe Arrigo Imperadore, la qual coſa è falſiſſima, mentre nel MLXXVI., quando la prima volta, e nel MLXXX., quando la ſeconda fu da Gregorio ne' Concilj Romani ſcomunicato, e depoſto Arrigo, queſti non era, che ſemplice Re di Germania: e ſolamente ſul fine del MLXXXIII. egli conſeguì il diritto, e il titolo d'Imperadore conferitoli dall'Antipapa Guiberto; onde da queſto tempo egli cominciò a ſegnar gli anni del ſuo Imperio, come ſi è dimoſtrato co i monumenti di quell'età, e come appariſce ancora da altri monumenti. Imperocche un diploma ſpedito da Arrigo nel MLXXXIV. per l'Abbate di San Maſſimino, ſi trova ſegnato coll'anno trenteſimo del ſuo Regno, e primo del ſuo Imperio (*a*). E un altra carta diplomatica del medeſimo in favore dell'Abbate di Stablò data nel MLXXXIX. ſi vede ſegnata coll'anno XXXVI. del ſuo Regno, e ſeſto del ſuo Imperio (*b*). Dal che ſi rende chiaro, che Arrigo quando fu da Gregorio ſeparato dalla Chieſa non era ancora Imperadore, ſecondo l'uſo di que' tempi. Parlando adunque Ottone di Romani Imperadori fonda la ſua maraviglia ſopra una falſa ſuppoſizione, ed il ſuo teſtimonio non debbe attenderſi, come quello, che oltre l'eſſer fondato ſopra falſi principj taccia di nuovità, e riprova obliquamente la ſcomunica, che anche a ſentimento di Monſignor Boſſuet fu giuſtiſſima, e ragionevoliſſima.

§. VIII.

(*a*) Diploma Henrici &c. pro Abbatia S. Maximini. *Dat.* IV. *Nonas Octobris indict.* 7. *anno Dominicæ Incarnationis* MLXXXIV. *anno autem Domini Henrici III. Romanorum Imperatoris Auguſti Regni* XXX. *Imperii* I. apud Edmundum Martene vet. Script., & Monum. tom. I. pag. 516.

(*b*) Diploma Henrici Rodulfo Abbati Stabulenſi. *Dat.* X. *Kalendas Decembris anno ab Incarnat. Domini* MLXXXIX. *Henrici III. Romanorum Imperatoris Auguſti Regni quidem* XXXVI. *Imperii* VI. apud cit. Martene tom. 2. pag. 75. & ſeqq.

§. VIII.

Per quali cagioni alcuni Vescovi Cattolici trattarono con Arrigo scomunicato, e deposto, e gli prestarono qualche sorta di ossequio.

SOMMARIO.

I. *Arrigo scomunicato due volte da Gregorio: assoluto dalla prima scomunica non ricupera il possesso del Regno, ma il diritto, che potesse competergli a regnare, e perciò sino alla seconda scomunica fu trattato da Gregorio come Re.*

II. *Rodolfo eletto Re di Germania senza consenso, e senza approvazione di Gregorio, il qual siegue a trattare Arrigo come Re sino alla seconda deposizione.*

III. *I Vescovi Cattolici poterono legittimamente trattare Arrigo come Principe dopo l' assoluzione della prima scomunica, sino al tempo, che fu percosso colla seconda.*

IV. *Dopo questo tempo poterono i Prelati Cattolici, o con fine d' indurre al ravvedimento quel Principe, e di conciliarlo colla santa Sede, o costretti dalla necessità prestargli qualche sorta di ossequio, senza però riputare invalida la dilui deposizione.*

I. POiche Monsignor Bossuet non fa mai fine di rammentare i Vescovi Cattolici, i quali, non ostante, che Arrigo fosse stato deposto, seguirono ad osservarlo come legittimo Sovrano, perciò conviene spiegare per quali cagioni potessero questi Vescovi, di cui egli generalmente favella senza nominarne alcuno, usar tal rispetto ad Arrigo, quale a vero Principe sarebbe convenuto, ancorche lo credessero legittimamente deposto. Bisogna adunque primieramente osservare, che Arrigo dopo essere stato pe' suoi gravissimi eccessi scomunicato, e dichiarato privo del Regno da Gregorio VII. nel Concilio Romano l'anno MLXXVI. (*a*), veggendosi abbandonato da tutti, simulando pentimento de' suoi trascorsi si umiliò al Pontefice, da cui dopo lugubre penitenza fu nel principio del seguente anno MLXXVII. assoluto dalla scomunica in

(*a*) Concil. Rom. III. sub Gregorio VII. apud Harduin. tom. VI. Concil. pag. 1567. & seqq.

in Canoſsa (*a*). E quantunque non foſse allora dal Papa reſtituito nella poſseſsione del Regno, come egli ſteſso proteſtò nel Concilio Romano del MLXXX. (*b*), ciò tuttavia non fu, perche Arrigo ne rimaneſse privo in vigore della prima ſentenza, la qual veniva a rivocarſi mediante l'emenda di lui, e l'aſsoluzione da eſſo ricevuta, ma per altre ragioni politiche, per cui il Pontefice non potea allora ragionevolmente reſtituirlo nel Regno, mentre la Germania rivolta contro quel Principe pretendea, che ei foſſe caduto dalle ragioni dell'Imperio (*c*); onde eſſendo dubbio il diritto di Arrigo, prudentemente Gregorio ſi aſtenne dal dichiararlo, finche non foſſero in una piena Adunanza ſentite le ragioni di quel Principe: quantunque aſſolvendolo gli reſtituiſſe qualunque diritto, che egli prima della depoſizione aveſſe potuto avere all'Imperio. E che tale foſſe il ſentimento di Gregorio chiaramente appariſce dalle ſue lettere, e dalla ſua condotta in queſto fatto. Scrivendo a' Principi di Germania dichiarati contro d'Arrigo, e già riſoluti di procedere all'elezione d'un altro Re, e rendendo lor ragione della aſſoluzione data a quel Principe vinto dalla di lui umiliazione, dopo aver loro manifeſtato il ſuo deſiderio di portarſi in Germania per compor le differenze dell'Imperio, conchiude, eſortandogli a mantenerſi coſtanti nella fede, e nell'amore della giuſtizia, facendo loro ſapere, che egli non ſi era offerito in altro ad Arrigo, ſe non in queſto, che l'avea aſſicurato, che potea ſperar da lui in quelle coſe, nelle quali egli poteſſe ajutarlo intorno alla ſua ſalute, e al ſuo onore o con miſericordia, o con giuſtizia ſenza pericolo però delle anime loro (*d*). Dalla qual coſa ſi rende chiaro, che ſebben Gregorio aſſolvendo Arrigo non lo riſtorò nell'attual poſſeſſo del Regno, che gli venia dalla Germania contradetto, gli reſe nulladimeno tutte le ragioni, che giuſtamente gli potean competere a regnare, offerendoſi a far-

gli

(*a*) Vide Concil. Rom. VII. ſub Gregorio VII. anno 1080. apud Harduin. tom. VI. Concil. pag. 1587., & ſeq. & Epiſt. 12. Gregorii VII. lib. IV.

(*b*) Concil. Rom. VII. loc. cit.

(*c*) *Regi itaque prafato Henrico, ut in verbis Domini Papæ colligere poſſumus, ſola eſt communionis gratia reddita, non tamen Regno reſtitutus; quod ideo retentum eſt, ut inter eos, & Principes Ultramontanos, qui ei cauſa juſſionis Apoſtolicæ reſtiterant, juſtitia fieret, vel pax componeretur, ſicut ipſe juramento per duos Epiſcopos promiſerat. Verum prædicti Epiſcopi, & Principes Ultramontani, audientes, illum non ſervare, quod promiſerat, abſque Domini Papæ conſilio elegerunt ſibi Rodulphum in Regem.* Hugo Flaviniacenſ. in Chronic. Virdunen. Idem colligitur ex Lamberto Schafnaburgenſi.

(*d*) *Quapropter in ea fide, quam capiſtis, & amore juſtitiæ omnes permanere ſtudete: ſcientes, nos non aliter Regi oblatos eſſe, niſi quod puro ſermone (ſicuti mihi mos eſt) in his eumdem nobis ſperare dixerimus, in quibus eum ad ſalutem, & honorem ſuum aut cum juſtitia, aut cum miſericordia ſine noſtra, & illius animæ periculo adjuvare poſſimus.* Gregor. VII. lib. IV. Epiſt. XII.

gli in questo giustizia. E l' istesso apparisce ancora dal giuramento del medesimo Arrigo dal Papa accettato, nel qual giuramento promette quegli di stare al giudizio del Papa intorno alla giustizia della sua causa, o di accettare dal suo consiglio quella concordia, che da lui gli sarà proposta, offerendosi inoltre ad assicurar la persona del Pontefice qualora si fosse portato in Germania per riconoscere in una piena Adunanza le sue ragioni (*a*).

II. Quindi è, che avendo in questo tempo stesso i Principi della Germania eletto in Rege Rodolfo, Gregorio nondimeno non approva la di lui elezione in pregiudizio di Arrigo; ma scrive a' suoi Legati in Germania, che ammoniscano l' uno, e l' altro Re, acciocche gli aprano strada sicura di passare in Alemagna per discutere questa causa, e deliberare col consiglio degli Ecclesiastici, e de' Principi Laici, a quale de i due Regi il Regno di giustizia apparteneſſe (*b*). L' istessa cosa scrive ancora a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Duci, Conti, e Baroni di Lamagna, affermando, che l' uno, e l' altro Re domandava ajuto dalla Sede Apostolica, e che egli era apparecchiato di portarsi colà per definir questa lite col lor consiglio, e deliberare a qual de' due pretendenti assista la giustizia (*c*). E scrivendo a Neemia Arcivescovo di Strigonia dice, che egli era disposto di passare in Lamagna per compor le differenze, e stabilir la pace tra il Re Arrigo, e i Principi di quel Regno; avendo per giuramento ricevute dal medesimo Arrigo quelle sicurezze, che egli stimava opportune per questo passaggio (*d*). Que-

[*a*] *Infra terminum, quem Dominus Papa Gregorius constituerit, aut justitiam secundùm judicium ejus, aut concordiam secundùm consilium ejus faciam ... Item si Dominus Papa Gregorius ultra montes, seu ad alias partes terrarum ire voluerit, securus erit ex mei parte &c.* Jusjurandum Henrici Regis Teutonicorum in calce mox cit. Epist.

(*b*) *Quocirca monemus vos, & ex parte B. Petri præcipimus, ut fulti authoritate hujus nostri præcepti -- utrumque Regem, Henricum videlicet, atque Rodulphum, commoneatis, quatenus viam nobis illuc securè transeundi aperiant -- Desideramus enim cum consilio Clericorum, atque Laicorum ejusdem Regni, qui Dominum timent, & diligunt, causam inter eos, Deo favente, discutere, & cujus parti magis ad Regni gubernacula justitia favet, demonstrare.* Lib. IV. Epist. XXIII.

(*c*) *Uterque namque Rex a nobis, immo ab Apostolica Sede, cui licet indigni præsidemus, adjutorium requirit; & nos de misericordia Omnipotentis Dei, & adjutorio B. Petri confidentes, parati sumus cum vestro consilio, qui Deum timetis, & Christianam fidem diligitis, æquitatem causæ utrinque decernere, & ei præbere auxilium, cui justitia ad Regni gubernacula favere dignoscitur.* Lib. IV. Epist. XXIV.

(*d*) *In Regnum Teutonicorum transire disposueramus: quatenus inter Regem Henricum, & Principes terræ pacem, & concordiam componere, Deo adjuvante, possemus; acceptis etiam per sacramentum ab eodem Henrico Rege securitatibus, quas ex parte illius ad profectionem nostram tunc oportere putavimus.* Lib. IV. Epist. XXV.

ſte lettere ſcritte furon da Gregorio dopo l'aſſoluzione data ad Arrigo; benche prima, che queſto Principe per le ſue ſcelleratezze, e per la ſagrilega violazione del giuramento meritaſſe di eſſer da Gregorio nel Concilio Romano dell' anno MLXXX. nuovamente ſcomunicato, e dichiarato privo d' ogni diritto al Regno confermato nello ſteſſo Concilio a Rodolfo.

III. Se in queſto tempo adunque, cioè dal principio del MLXXVII. fino al MLXXX. ſi trova, che i Veſcovi Cattolici trattaſſero con Arrigo, e l' onoraſſero come Principe, e loro Rege, ciò non fu contra la volontà del Pontefice, il quale nell' aſſolverlo dalla prima ſentenza, benche non lo riſtoraſſe nel poſſeſſo del Regno per dar luogo alle ragioni della parte contraria, gli reſtituì tuttavia ogni diritto, che aveſſe potuto perdere per la paſſata depoſizione: onde è, che il Papa non iſdegnò poi di nominarlo, e trattarlo come Re. Poteano adunque i Veſcovi del ſuo partito dopo l' aſſoluzione del Pontefice legittimamente riconoſcerlo, e oſſequiarlo come Principe, e Sovrano; e da ciò vaniſſimo argumento ſi tragge per conchiudere, che non foſſe ſtato creduto legittimamente depoſto da coloro, che allora ſeguivano le ſue parti: imperocchè dopo l' aſſoluzion del Pontefice egli venne a ricuperare le primiere ragioni, qualunque che ſi foſſero, al Regno, che gli veniva dalla maggior parte degli Alemanni contraſtato.

IV. Per conoſcere inoltre, con qual fine, e con qual ſentimento alcuni Veſcovi della Germania, e altri Cattolici ſeguirono a riverir come Re Arrigo depoſto, e ſcomunicato, conviene in ſecondo luogo oſſervare, che ſiccome Gregorio dopo aver ſeparato dalla Chieſa, e dal Regno la prima volta quel Principe, non perdette di mira la di lui ſalvezza, ma cercò il ſuo ravvedimento per mezzo de' ſani conſigli di uomini Cattolici, come appariſce da varie lettere di queſto Pontefice (a), così ancora molti buoni Cattolici con queſto fine, e con queſta intenzione ſeguirono a trattarlo anche dopo la ſeconda depoſizione, e l' in-

(a) *Sed quia noſtri officii eſt homines, non vitia, diligere, & pravis, ut reſipiſcant, reſiſtere, & impietates, non homines, abhorrere: auctoritate B. Petri Apoſtolorum Principis monemus vos, & ut chariſſimos Fratres rogamus, admodum ſtudete illum de manu diaboli eruere, & ad veram pœnitentiam provocare, ut eum poſſimus, Deo favente, ad ſinum communis Matris noſtræ, quam conatus eſt ſcindere, fraterna ducti charitate revocare.* Lib. IV. Epiſt. I. ſcripta anno 1076. *Sed quia nos contra eum non movit, Deo teſte, ſecularis ſuperbia, nec vana mundi cupiditas, ſed Sanctæ Sedis, & univerſalis Matris Eccleſiæ ſollicitudo, & diſciplina, monemus vos in Domino Jeſu, & rogamus ſicut chariſſimos Fratres, ut eum benignè, ſi ex toto corde ad Deum converſus fuerit, ſuſcipiatis, ut circa eum non tam juſtitiam, quæ illum regnare prohibet, ſed miſericordiam, quæ multa delet ſcelera, oſtendatis.* Lib. IV. Epiſt. III. ad Germanos.

e l' indussero a prometter molte cose in soddisfazione del Papa per ottener da lui riconciliazione, interponendosi per quest' effetto appresso al medesimo, come si vede chiaro nella spesso nominata lettera di Gregorio al Vescovo Passaviense. Quindi è, che il trattar de' Cattolici con Arrigo, almen fin a tanto, che non videro le cose disperate così per parte dell' ostinazione, e pertinacia di quel Principe in mal operare, come dal canto della costanza di Gregorio in non volerlo rimettere nella grazia della Sede Apostolica senza efficaci prove del suo ravvedimento; non fa mai argumento, che fosse riputata nulla, ed invalida la sentenza del Papa; ma bensì fa prova del buon fine, che aveano alcuni Cattolici nel prestar qualche sorta di ossequio ad Arrigo, sperando per questo fine di ridurlo al conoscimento di se medesimo. A questo si aggiunge, che essendo quel Principe rimasto superiore al suo Competitore nella contesa del Regno, e tenendolo colla forza, munito col grosso partito degli Scismatici, che seguivano l' Antipapa Guiberto di Ravenna, i Cattolici, che si ritrovavano negli stati da lui tenuti, siccome dalla necessità erano scusati, se comunicavano con esso lui scomunicato, così dalla medesima necessità erano scusati, se lui deposto esternamente trattavano come Re. Onde siccome il medesimo Gregorio per provvedere alla quiete delle coscienze moderò l' editto di schivare gli scomunicati Simoniaci, permettendo a tutti coloro, che erano astretti da civile, o domestica necessità il tener commercio con essi, purche quelli, che gli trattavano non fossero così curiali, che co' loro pravi consigli li confermassero nella sua contumacia (*a*); così ancora per la stessa ragione poteano essere scusati que' Cattolici, i quali costretti dalla necessità, e con buon fine trattavano con Arrigo scomunicato, ed esternamente come Re l' onoravano: non potendo in questo caso esser più obbligati dall' Editto di schivarlo scomunicato, che dal decreto di non riconoscerlo deposto (*b*). Ciò adunque presupposto, siccome dal vedere, che alcuni Cattolici forzati dalla necessità comunicavano con Arrigo, vanamente si argumenterebbe, che essi riputassero nulla, ed invalida la sentenza della scomunica contro colui fulminata; così più che vanamente dal vedere, che alcuni pochi Cat-

(*a*) *Et quoniam multos, peccatis nostris exigentibus, pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, partim ignorantia, partim etiam nimia simplicitate, partim timore, partim etiam necessitate, devicti misericordia, anathematis sententiam ad tempus prout possumus opportunè temperamus. Apostolica enim auctoritate anathematis vinculo hos subtrahimus, videlicet, uxores, liberos, servos, ancillas, seu mancipia, necnon rusticos, & servientes, & omnes alios, qui non adeo curiales sunt, ut eorum consilio scelera perpetrentur.* Concil. Rom. IV. sub Gregorio VII. anno MLXXVIII.

(*b*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 4.

tolici neceſſitati dalla forza trattarono Arrigo come Re, deduce Monſignor Boſſuet, che eſſi non ferono conto alcuno della depoſizione fatta di quel Principe da Gregorio.

§. IX.

Se Gregorio VII. *foſſe incoſtante nel ſuo proponimento intoro a' decreti fatti contra Arrigo, e ſe egli ſteſſo dubitaſſe del lor valore.*

SOMMARIO.

I. *Fallace argumento di Monſignor Boſſuet fondato ſull' aver Gregorio trattato Arrigo come Re dopo averlo depoſto, ſenza reſtituirlo al poſſeſſo del Regno. Gregorio aſſolvendo Arrigo gli reſtituì il diritto al Regno, benche gliene ſoſpendeſſe il poſſeſſo.*

II. *Arrigo depoſto la ſeconda volta non fu più mai da Gregorio riconoſciuto per Re.*

III. *Coſtanza di Gregorio nel rifiutare le offerte di Arrigo, e nell'eſporſi a qualſivoglia perſecuzione per la giuſtizia.*

IV. *Rodolfo eletto Re di Germania ſenza conſenſo, e ſenza conſiglio di Gregorio, non fu confermato da eſſo nel Regno, ſe non quando depoſe la ſeconda volta Arrigo.*

I. PEr moltiplicare il numero degli oppoſitori de i decreti di Gregorio, finalmente Monſignor Boſſuet ſi è ſtudiato di farci credere, che Gregorio ſteſſo ſi opponeſſe a quelli col vacillare, e dubitare ſopra la loro ſuſſiſtenza, e validità. Dice egli adunque, ſeguendo in ciò l' autorità di non ſo quale Storico certamente bugiardo, che il Papa dopo aver depoſto quel Principe, ancorche l' aſſolveſſe di poi dalla ſcomunica, non lo reſtituì nel Regno, come egli altamente proteſtò nel Concilio Romano del 1080.; nulladimeno Arrigo regnò, e il Papa non contraddiſſe, ma ſi poſe di mezzo tra quello, e Rodolfo per giudicare, a quale de' due aſſiſteſſe maggior giuſtizia, e ragione pe'l Regno (*a*); dal che egli così argumenta: ſe Arrigo, che il Papa avea depoſto, e non l' avea reſtituito, certamente, e veramente depoſto era, non dovea cercarſi ſe con miglior diritto regnava, quando egli ſpoglia-

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. IV. cap. 9.

ſpogliato d' ogni diritto ritenea il Regno per forza . E quì colla ſua mirabil facondia raccoglie , che Gregorio attonito dalla nuovità della coſa , e nonmeno turbato dall' evento , che dubbioſo di ſe medeſimo , non ſeguiva alcun certo conſiglio : e vuol farci vedere , che queſto confidentiſſimo Depoſitore de' Regi , come egli il chiama , precipitoſo nel deliberar sì gran coſa , e trepido nell' eſeguirla , diſceſe a queſt' eſtremo da neſſuno fin lì tentato , portatoci più dall' empito , che da alcuna certa ragione , o conſiglio ; conchiudendo , che noi non ſiam tenuti a difendere un decreto , di cui il ſuo proprio autore ne dubita (*a*). Ma queſto confidentiſſimo , ſia detto con ſua pace , inveſtigatore della mente , e de i conſigli di un tanto Pontefice , dovea conſiderare , che Gregorio in aſſolvendo Arrigo , tuttoche non lo riſtoraſſe nell' attual poſſeſſo del Regno per le ragioni ſopra eſpoſte , gli reſtituì nulladimeno tutte le ragioni , che egli poteſſe avere a regnare , differendogli ſolamente la poſſeſſione del Trono fino a tanto , che foſſe in una piena Adunanza de' Principi Eccleſiaſtici , e Laici della Germania diſcuſsa la ſua cauſa , e dichiarato il ſuo diritto ; ciò , che con evidenza appariſce e dal giuramento , che egli ricevè da Arrigo nell' atto di aſsolverlo , e dall' offerta , che ei li fece di aſſiſterlo nella ſua dignità ſecondoche la giuſtizia richiedeſse . Non dubitò adunque Gregorio de' ſuoi decreti , nè alcuna coſa contro di eſſi fece , trattando Arrigo dopo l' aſsoluzione col nome di Re , per lo diritto , che gli avea preſervato , o vero , o preteſo , ma certamente litigioſo ; ed eſibendoſi a riconoſcere col conſiglio della Germania , ſe egli aveſse migliori ragioni al Regno del ſuo competitore Rodolfo eletto dagli Alemanni .

II. Del rimanente , dopo che Arrigo violando i patti , e giuramenti , e imperverſando ſempre più nel profanare le ſagre coſe , ſi reſe degno , che Gregorio nuovamente nel Romano Concilio del MLXXX. lo fulminaſſe colla ſcomunica , e lo dichiaraſſe privo d' ogni diritto , e d' ogni ragione a regnare , giudicando la cauſa del Regno a favore di Rodolfo , e confermando la ſua elezione fatta dagli Alemanni , non troverà mai il Boſſuet , che trattaſſe Arrigo depoſto come Re . Nella lettera

(*a*) *Si Henricus , quem depoſuerat , neque reſtituerat , verè , certoque erat depoſitus , non erat inquirendùm an meliori jure regnaſſet , qui jure omni privatus vi regnum retineret ; ſed Gregorius tanta re attonitus , ejuſque novitate vel ipſe turbatus , neque minus eventus , quam ſui dubius , nihil certi conſilii ſequebatur . Quæ profectò ſufficiant , ut videamus , Regum depoſitorem confidentiſſimum , in tanta re decernenda præcipitem , in exequenda trepidum , & cunctabundum , ad extremum illud , atque intentatum hactenus , impetu potius , quàm certa ratione , atque conſilio deſcendiſſe : neque teneri nos ad id decretum tuendum , de quo ipſe decreti auctor ambigeret .* Boſſuet loc. cit. in fine cap. 9.

lettera, che nell' anno medesimo scrisse al Vescovo di Passavv, nominando tre volte Arrigo non mai lo dice Re (*a*). Nell' epistola, che scrive a tutti i fedeli l' anno MLXXXI. nominando una volta Arrigo così dice: *Arrigo detto Re* (*b*); e così l' appella ancora in un' altra lettera scritta a Desiderio Abbate di Monte Cassino (*c*). Finalmente fino alla morte fu costante in questo sentimento; onde, come riferisce l' Autore contemporaneo della sua Vita Paulo Benriedense, essendo Gregorio ricercato sugli estremi della vita, se volea usare alcuna Apostolica dispensazione con coloro, che erano stati da lui scomunicati, rispose, che *fuorche Arrigo detto Re, e Guiberto invasore dell' Apostolica Sedia, ed i loro principali fautori*, egli assolveva, e benediceva tutti gli altri, i quali credevano esser in lui una tal potestà delle chiavi (*d*). E l' istessa cosa riferisce in termini anche più forti [per ciò, che riguarda l' esser Arrigo da Gregorio riconosciuto in quell' estremo per usurpator dell' Imperio, e non per Re] Ugone Abbate di Flavigny. Da' quali Autori contemporanei, e da altri in buon numero, restano confutate le sfacciate calunnie dello Scismatico Monaco Sigeberto, come anche dimostra Natal di Alessandro (*e*). Ma certamente tutto altro averebbe potuto dire Monsignor Bossuet di Gregorio VII. fuorche egli fosse trepido nell' esecuzione de' suoi decreti. Questa è una idea nuova, che ei ci porge dell' ingegno di quel gran Papa, contraria alla persuasione di tutto il Mondo. I Cattolici hanno universalmente attribuito a Gregorio un invitto coraggio, e una intrepida costanza nelle sue risoluzioni. Gli Eretici, e quelli, che delle massime loro si dilettano, l' hanno dipinto per uomo di durissima, e pertinacissima indole.

III. Ma chiaro argumento della costanza di questo Papa ne' suoi propositi averebbe potuto vedere il Bossuet nella lettera da me citata al Vescovo di Passavv, per cui è da sapere, che poco dopo la seconda deposizione di Arrigo, morto Rodolfo in battaglia, e rimanendo colui superiore, tutti i Cattolici, che aderivano a Gregorio con frequenti lettere lo sollecitarono a ricevere nuovamente Arrigo nella grazia della Sede Apostolica, tanto più, che egli si dimostrava apparecchiato

[*a*] *Ut Henricum sicut scitis plura facere nobis paratum ... Si Henricus forte Longobardiam intraverit ... Ut Italici remoti ab Henrico*. Lib. IX. Epist. III.

(*b*) *Si enim Henricus Rex*. Lib. IX. cap. XXVIII.

(*c*) *Henricus dictus Rex*. Lib. IX. Epist. XI.

(*d*) *Interea Pontifex B. Gregorius super his, quos excommunicaverat requisitus, quam dispensationem facere vellet, respondit, præter Henricum Regem dictum, & Guibertum Apostolicæ Sedis invasorem, & omnes illas principales personas, quæ favent nequitiæ, & impietati illorum, omnes absolvo, & benedico &c.* Paulus Benriedensis in Vita Gregorii VII.

(*e*) Natalis Alexandr. tom. 7. Hist. Eccles. secul. XI. & XII. dissert. 2. Art. 17.

chiato di far gran cose in soddisfazione della medesima. Tutto questo narra Gregorio nell' accennata lettera al Vescovo di Pasavv (*a*), e viene anche riferito da altri Scrittori. Ma conoscendo egli la depravata indole di Arrigo, la sua facilità di tornare al vomito, nè dalle colui promesse, nè dalle istanze de' Cattolici si lasciò mai piegare a rimetterlo nella pace della Chiesa, e nella possessione legittima del Regno, se ei non porgeva prima efficaci prove della sua emenda. E però scrisse al medesimo Vescovo, che ammonisse i Prelati, e i Principi fedeli della Germania, che pensassero all' elezione del nuovo Re, descrivendo le qualità, che dovea avere colui, che a tal dignità dovea essere eletto, e mandando la forma del giuramento, che dovea da quello prestarsi (*b*). Quindi scrivendo al soprannomato Desiderio costantemente afferma, che quantunque nessuno de' suoi Predecessori avesse potuto ottenere così ampli favori da i Re antecessori, quanti ei ne potea ricevere da Arrigo, se avesse voluto condescendere alla colui perversa volontà, egli nondimeno era apparecchiato a incontrare piuttosto la morte, che consentire nella malizia di quel Principe, o mancare alla giustizia (*c*). Tutto questo potea fare argumento a Monsignor Bossuet dell' intrepida costanza di Gregorio nel sostenere i suoi decreti.

IV. Ma poiche questo Scrittore in prova del suo sentimento allega la testimonianza di un certo Storico, che ei non nomina; perciò son necessitato di mostrare l' aperta menzogna, che colui scrive in affermando, che Gregorio scordatosi del vigore Apostolico cangiò sentimento, e dopo avere con severità scomunicato, e deposto Arrigo, e assoluti dal giuramento coloro, che gli aveano obbligata la fede, e confermata col suo consenso del nuovo Re l' Elezione, nulladimeno dopo ordinò per sue lettere, che in una generale Adunanza si ascoltasse l' uno, e l' altro Re, e confermato nel Regno colui, cui assistesse la giusti-

(*a*) *Notificamus autem dilectioni vestræ, penè omnes nostros fideles, audita nece Rodulphi B. memoriæ Regis, niti ad hoc nos crebris adhortationibus flectere, ut Henricum jam pridem, sicut scitis, plura facere nobis paratum, cui fermè omnes Italici favent, in gratiam nostram recipiamus.* Lib. IX. Epist. III. Marianus Scotus, & Bertholdus ad annum 1080.

(*b*) Epist. cit.

(*c*) *Tu verò ipse, amande frater, cognoscis, quia si nos amor justitiæ, & honoris Sanctæ Ecclesiæ non teneret, tamque pravæ voluntati, ac nequitiæ Regis, & suorum vellemus favere, nullus aliquando Prædecessorum nostrorum ab Antecessoribus Regibus ... tam amplum, & devotum servitium sicut nos ab hoc Rege ... habere potuerunt. Verum, quoniam illorum minas, & sævitiam pro nihilo ducimus: magis, si necesse fuerit, mortem suscipere parati erimus, quàm impietatibus eorum assensum præbere, aut justitiam relinquere.* Lib. IX. Epist. IX. scripta anno 1081.

giuſtizia, l'altro ſi deponeſſe (*a*). Il vero però è, che Gregorio non confermò l'elezione di Rodolfo, ſe non nel Concilio Romano dell'anno MLXXX., quando fu per la ſeconda volta Arrigo depoſto, e dichiarato caduto da tutte le ragioni del Regno. Nè dopo queſto tempo troveraſſi mai, che Gregorio trattaſſe, o poteſſe trattare di riconoſcere il diritto a regnare tra Arrigo, e Rodolfo, eſſendo queſto nello ſteſſo tempo paſſato all'altra vita; che anzi è certo, che dopo la ſeconda depoſizione non tenne mai Arrigo per Re, e ſi affaticò ſempre d'indurre i Germani all'elezione del nuovo Principe. Vero è, che Gregorio dopo la prima ſentenza avendo aſſoluto Arrigo, trattò di conoſcere la cauſa del Regno tra eſſo, e Rodolfo; ma in queſto tempo ei non approvò col ſuo conſenſo l'elezione dello ſteſſo Rodolfo, preſervando ad Arrigo que' diritti, che gli avea reſtituiti nell'aſſolverlo. E di ciò Gregorio ſteſſo altamente ſi proteſta nella lettera ſcritta a tutti i fedeli, affermando con giuramento, che Rodolfo non ſolo era ſtato eletto ſenza ſua ſaputa, e ſenza ſuo conſenſo; ma che inoltre avea eſſo determinato in un Sinodo, che ſe gli Arciveſcovi, e Veſcovi, che erano concorſi alla colui elezione, non aveſſero potuto render ragione di aver fatto ciò legittimamente, egli averebbe depoſti eſſi dalle lor dignità, e quello dal Regno (*b*). E l'iſteſſa coſa atteſtano ancora altri Scrittori di quell'età (*c*). E' adunque falſo, che Gregorio dopo aver confermato Rodolfo nel Regno ſi coſtituiſſe di mezzo infra eſſo, ed Arrigo per conoſcere a qual di loro il Regno appartenеſſe; e da ciò può vederſi a quanto inferma teſtimonianza appoggi Monſignor Boſſuet la taccia, che dà a queſto gran Pontefice d'incoſtanza, e di vacillamento nella deliberazione preſa della depoſizione di Arrigo.

§. X.

(*a*) *Domnus Apoſtolicus Apoſtolici vigoris oblitus multum eſt a priore ſententia mutatus. Nam qui prius Henricum cum omnibus adjutoribus Apoſtolica ſeveritate excommunicaverat, eique regnandi poteſtatem potenter interdixerat, & omnes, qui ei fidelitatem juraſſent, abſolverat, & electionem novi Regis conſenſu ſuo confirmaverat, nunc per litteras mandavit, ut conſilio facto Rex uterque audiatur, & quem juſtitia regnare permiſerit, altero depoſito, tutus in Regno confirmetur.* Hiſtor. apud Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 9.

(*b*) *Verùm illud admodum veſtræ dilectioni notificare non dedignamur: Deo teſte, Rodulphum, qui Rex ab ultramontanis ordinatus eſt, non noſtro conſilio, aut præcepto Regnum tunc ſuſcepiſſe. Inſuper etiam nos in Synodo decernentes firmaviſſe, niſi Archiepiſcopi, & Epiſcopi, qui illum ordinaverunt, hoc factum ſuum rectè defendere potuiſſent, tam ipſos a dignitatibus ſuis, quam & præfatum Rodulphum a Regno deponere.* Lib. IX. Epiſt. XXIX.

(*c*) *Verum prædicti Epiſcopi, & Principes ultramontani audientes illum non ſervare, quod promiſerat, abſque Domini Papæ conſilio elegerunt ſibi Rodulphum in Regem.* Hugo Flaviniacenſis in Chron. Virdun. Lambertus Schafnaburgenſ.

§. X.

Delle nuovità, e degli eccessi imputati da Monsignor Bossuet a Gregorio VII. intorno a' suoi decreti contra Arrigo.

SOMMARIO.

I. *Ripetizion di principio usata da Monsignor Bossuet nel tacciar Gregorio di nuovità, perche attribuisce a' Santi Apostoli Pietro, e Paolo la potestà di torre, e dare i Regni.*

II. *In qual senso Gregorio scrivesse, i primi Regi aver avuta origine dall' umana superbia, e dall' istigazione del Diavolo. Sentimento di Gregorio su questo punto conforme alla dottrina de' Padri, ed alla Scrittura. Ufficio de' Regi, e lor potestà discender da Dio, fu sentimento di Gregorio.*

III. *Si spiega ciò, che scrisse Gregorio, che i Romani Pontefici legittimamente ordinati, per li meriti di San Pietro si fanno migliori, e che ei sapeva per isperienza, i Papi esser Santi; e si difendono i suoi detti.*

IV. *Parole di Gregorio da lui usate nel pronunciar la scomunica immeritamente tacciate di nuovità, si dimostrano conformi all' antico stile della Chiesa.*

I. QUantunque parlando Monsig. Bosuet di Gregorio VII. si protesti venerare la dilui memoria commendata nel Martirologio Romano, e stimar degne di eterna ricordanza le cose illustri, che ei fece per ristorar l' Ecclesiastica disciplina (*a*); contuttociò ponendo a rigoroso esame ogni detto di questo Santo Pontefice, e spremendone sensi in apparenza nuovi, e discordanti dalla tradizione per accusarlo di eccesso, e di nuovità, sembra, che non per altro fine egli li dia qualche lode meritata, se non per accreditare il biasimo, che immeritamente fa di lui in molte cose, che ora si narreranno. Riprende egli dunque Gregorio, perche deponendo la seconda volta Arrigo, e confermando il Regno a Rodolfo nel Concilio Romano del MLXXX. attribui-

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 10.

ſce a i Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo la poteſtà di dare, e torre i Regni, e i Principati terreni non meno, che l' autorità di concedere, e togliere le dignità Eccleſiaſtiche (*a*). Ma contuttoche Gregorio con queſta maniera di eſprimerſi altro in ſoſtanza ſignificar non voleſſe, ſe non che egli non per alcuna umana autorità, ma per quella poteſtà, che a San Pietro, e ſuoi Succeſsori fu conceduta, potea torre ad Arrigo il Regno, e concederlo, o confermarlo a Rodolfo, e quantunque ſia notiſſimo, ed antichiſſimo ſtile praticato da' Romani Pontefici, come atteſta l' iſteſſo Monſignor Boſsuet, aſcrivere a i Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo tuttociò, che eſſi Pontefici come Succeſsori di quelli in loro nome, e per loro autorità operavano (*b*); contuttociò l' iſteſſo Prelato moſtra reſtar ſorpreſo da queſto parlar di Gregorio, come ſe queſti contra l' antica tradizion della Chieſa aveſse aſcritta a San Pietro una poteſtà, che in neſsuna maniera fu da Criſto a lui conceduta, e che da neſſun altro Pontefice fu prima mai uſata, nè fu mai creduta della autorità della Sedia Apoſtolica. Ma eſsendo una, e l' iſteſſa quiſtione il cercare ſe Gregorio usò legittimamente queſta poteſtà come diſcendente in lui dall' autorità conceduta a San Pietro, o ſe a S. Pietro foſſe tal poteſtà conceduta; il dire, che egli malamente, e ſenza ragione usò queſto potere, perche falſamente l' attribuì all' autorità de' Santi Apoſtoli, è un riſolvere la quiſtione per quello ſteſso, che è poſto in quiſtione, ed è una vizioſa ripetizion di principio, dicendoſi in ſoſtanza, che Gregorio non potè uſare legittimamente queſto potere, non per altra ragione, ſe non perche non lo potè uſare. Che poi Gregorio foſſe il primo ad aſcrivere all' autorità conceduta a S. Pietro queſto potere, è coſa, che non è provata da Monſignor Boſſuet, come appreſſo ſi vedrà, e che quando ancor foſſe vera non proverebbe giammai, che poteſſe accuſarſi di nuovità eccesſiva Gregorio, ſe prima non ſi dimoſtraſſe con chiare ragioni, che non fu mai tal potere conceduto alla Chieſa, o a San Pietro. Ma poiche ſopra queſto punto ſi è parlato nel primo libro di queſt' opera, e più preciſamente ſi parlerà nel

(*a*) *Agite nunc quæſo Patres, & Principes ſanctiſſimi, ut omnis mundus intelligat, & cognoſcat quia ſi poteſtis in cœlo ligare, & ſolvere, poteſtis in terra Imperia, Regna, Principatus, Ducatus, Marchias, Comitatus, & omnium poſſeſſiones tollere unicuique, & concedere. Vos enim Patriarchatus, Primatus, Archiepiſcopatus, Epiſcopatus frequenter tuliſtis pravis, & indignis, & Religioſis viris dediſtis &c.* Gregorius VII. Concil. Rom. anno 1080.

(*b*) *Notus enim ſtylus antiquiſſimus .... Pontificum Romanorum tribuentium Petro, & Paulo, quod eorum ſucceſſores, ſive Vicarii, ut tunc ferè loquebantur, eorum auctoritate, ac vice agerent.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 10.

nel terzo, lasciando per ora, che Monsignor Bossuet si aggiri con maraviglia intorno alle parole sopra divisate di Gregorio, passo ad osservar le altre accuse di eccessiva nuovità, che egli dà a questo Papa.

II. Qualche maggiore apparenza di eccesso sembrano avere le parole di Gregorio, laddove parlando della differenza tra la potestà, o dignità Regia, e la potestà, e dignità Sacerdotale, dice in un luogo, che quella fu inventata dall' umana superbia, e questa fu istituita dalla divina pietà (*a*): e in un altro luogo afferma, che i Regi, ed i Duci ebbero origine da coloro, che ignorando il vero Dio, colla superbia, colle rapine, colla perfidia, e con tutte le sorti di scelleraggini istigati dal Diavolo presumettero di signoreggiare sopra gli altri uomini, benche ad essi per natura uguali (*b*). Da queste parole prende occasione Monsignor Bossuet di attribuire a Gregorio un notabile errore, quasi egli sentisse, che i legittimi Imperj sono stati istituiti dal Diavolo. Ma non sarebbe certamente corso a formare sì svantaggioso giudizio di questo Santo Pontefice, se avesse considerato, che ei non parlava dell' ufficio, e della potestà de' Principi della terra, ma del fasto, con cui i Regi per lo più accompagnano quest' ufficio, il qual fasto certamente è invenzione dell' umana superbia; onde dice Sant' Agostino, *che i Regi, e i Signori non sono così detti dal regnare, e dal dominare, essendo che i Regi assai meglio certamente sembri, che così chiamati vengano dal reggere, come il Regno da i Regi, ed i Regi dal reggere. Ma il fasto regio non fu riputato disciplina del reggente, ma superbia del dominante* (*c*). Bisognava dunque, che riflettesse Monsignor Bossuet all' occasione, in cui Gregorio parlava, per penetrare il vero senso delle sue parole. Se ciò fatto avesse, sarebbe venuto in cognizione, che egli parlava a senso di Arrigo, e degli Arrighiani, i quali dispregiavano la scomunica della Sedia Apostolica, e sdegnavano di sottoporre al suo giudizio la regia dignità, riputandola maggiore della dignità Sacerdotale. *Ma forse*, dic' egli nel primo luogo, *pensano, che la Regia*

[*a*] *Sed fortè putant, quod Regia dignitas Episcopalem præcellat. Ex eorum principiis colligere possunt quantum a se utraque differant, illam quidem humana superbia reperit, hanc divina pietas instituit.* Gregorius VII. lib. 4. Epist. 2.

(*b*) *Quis nesciat Reges, & Duces ab iis habuisse principium, qui Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postremò universis penè sceleribus, Mundi Principe, Diabolo videlicet agitante, super pares, licet homines dominari cœca cupiditate, & intolerabili præsumptione affectaverunt?* Idem lib. 8. Epist. 21.

(*c*) *Non Reges, aut Domini dicti sunt a regnando, & dominando, cum Reges utique a regendo dicti melius videantur, ut Regnum a Regibus, Reges autem, ut dictum est, a regendo. Sed fastus regius non disciplina putata est regentis, sed superbia dominantis.* Divus Augustin. lib. v. de Civit. Dei cap. XII. num. 2.

già dignità ſuperi in eccellenza la dignità Veſcovale (*a*); e nel ſecondo: *così adunque quella dignità, che fu trovata dagli uomini del ſecolo non ſarà ſottopoſta a quella dignità, che la provvidenza dell' onnipotente Dio iſtituì per ſuo onore* (*b*)? Or ſiccome non potevano gli Arrighiani ripetere queſta maggior dignità del Regno ſopra il Sacerdozio dall' ufficio del legittimo Principato, ma dal faſto, e dall' arroganza de' Regi; così meritamente egli attribuiſce all' umana ſuperbia queſta preteſa maggior dignità. E parlando in coerenza di queſto faſto arrogante, e conſiderando, che gli uomini furono dalla natura generati eguali, dice, che i primi Regi ebbero origine da coloro, che guidati da cieca cupidigia, e iſtigati dal Demonio intrapreſero di ſignoreggiare ſopra gli altri uomini; la qual coſa non è nuova dottrina di Gregorio VII., ma molto prima di lui fu inſegnata da San Gregorio Magno, il quale ne' ſuoi morali così ſcriſſe. *La natura generò tutti gli uomini eguali, ma variando l' ordine de' meriti, una occulta diſpenſagione ſottopone gli uni agli altri; ma queſta diverſità, la quale nacque dal vizio, è ſtata rettamente ordinata da i divini giudizj -- imperocchè noi ſappiamo, che gli antichi noſtri Padri furono piuttoſto Paſtori delle pecore, che Regi degli uomini, e dicendo il Signore a Noè, ed a ſuoi Figliuoli, creſcete, e moltiplicatevi, e riempite la terra, ſoggiunſe, e ſia il voſtro terrore ſopra tutti gli animali della terra: non diſſe ſia il voſtro terrore ſopra gli uomini, che ſaranno per naſcere, ma ſia ſopra tutti gli animali della terra: imperocchè l' uomo è ſtato fatto dalla natura ſuperiore agli animali irragionevoli, ma non agli altri uomini, e perciò gli ſi dice, che ſia temuto dagli animali, e non dall' uomo: imperocchè il voler eſſere temuto dagli eguali è un inſuperbire contro la natura* (*c*); e l' iſteſſa coſa ſcrive ancora il Santo Dottore nell' aureo libro della Regola paſtorale (*d*). Ma molto prima ancora di Gregorio

(*a*) *Sed fortè putant, quod Regia dignitas Epiſcopalem præcellat.* Gregor. VII. lib. 4. Epiſt. 2.

(*b*) *Ita ne dignitas a ſecularibus inventa non ſubjicietur ei dignitati, quam omnipotentis Dei providentia ad honorem ſuum invenit?* Gregorius VII. Epiſt. 21. lib. 8.

(*c*) *Omnes homines natura æquales genuit, ſed variante meritorum ordine alios aliis diſpenſatio occulta poſtponit: ipſa autem diverſitas, quæ acceſſit ex vitio, rectè eſt divinis judiciis ordinata .... Scimus enim, quod antiqui Patres noſtri non tam Reges hominum, quam Paſtores pecorum fuiſſe memorantur, & cum Noe Dominus, filii ſque ejus diceret, creſcite, & multiplicamini, & replete terram, ſubdit, & terror veſter ſit ſuper cuncta animalia terræ. Homo quippe animalibus irrationabilibus, non autem cæteris hominibus naturâ prælatus eſt, & idcirco ei dicitur, ut ab animalibus non ab homine timeatur, quia contra naturam ſuperbire eſt ab æqualibus velle timeri.* Divus Gregorius Magnus lib 21. in Job. cap. 15. num. 22. ex edit. PP. BB. S. M.

[*d*] D. Gregorius in Reg. Paſtor. par. 2. cap. 6.

rio Magno insegnò questa medesima dottrina Sant' Agostino, dicendo: *Non volle Dio, che l' uomo ragionevole fatto ad imagine sua signoreggiasse se non sopra gli animali irragionevoli, non l' uomo sopra l' uomo, ma l' uomo sopra le pecore. Quindi i primi Giusti furono costituiti piuttosto Pastori di pecore, che Regi degli uomini, acciocchè ancora in questa guisa insegnasseci Dio quello, che ricercasse l' ordine delle creature, e quello, che richiede il merito del peccato* (a). Ed altrove approvando quel detto di Salustio in Catilina, cioè, *che dappoiche in Asia Ciro, in Grecia i Lacedemonj, e gli Atenieſi presero a soggiogare e Città, e Nazioni, e cominciò a prendersi per causa giusta di guerra la libidine di dominare, e si riputò essere collocata una massima gloria in un massimo Imperio* (b), soggiunge: *quest' appetito di dominare agita con grandi mali, e calpesta l' uman genere* (c). Molti altri Padri potrebbono addursi di questo sentimento, i quali sono d' accordo nelle cose seguenti, cioè, che gli uomini per lor natura furono da Dio creati eguali: che fu dato all' uomo il dominio su gli animali, non sopra gli uomini: che della diversità, che v' ha tra gli uomini, che gli uni sieno soggetti, e gli altri sieno superiori, gli uni ubbidiscano, gli altri comandino, è sola cagione il peccato: che quest' ordine è stato istituito per giusto giudizio di Dio: che i primi Giusti furono piuttosto Pastori di armenti, che Regi degli uomini: che i Regi non dal regnare, e dal dominare, ma dal regger fur detti: e che finalmente il fasto, e la dominazion de' regnanti furono introdotti dall' umana superbia, e dalla cieca cupidigia di sovrastare altrui. Supposte queste cose, bisogna distinguere ciò, che è ufficio de' Regi, da ciò, che è fasto: quello insegnato agli uomini dalla retta ragione, fu istituito secondo i dettami della natura, e approvato da Dio per ordine, e per conservazione dell' uman genere; questo, istigante il Demonio, fu introdotto dall' umana superbia. Or certa cosa è, che Gregorio VII. ne' luoghi sopra addotti non parla dell' ufficio de' Regi, ma solamente del fasto: e considerando, che la divina Scrittura prima di Nemrod fondatore della prima Monar-

[a] *Rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi irrationabilibus dominari, non hominem homini, sed hominem pecori. Inde primi Justi Pastores pecorum magis, quàm Reges hominum constituti sunt, ut etiam sic insinuaret Deus quod postularet ordo creaturarum, & quid exigeret meritum peccatorum.* D. Augustinus de Civit. Dei lib. 19. cap. 15. num. 1.

[b] *Anteaquam verò in Asia Cyrus, in Græcia Lacedæmonii, atque Athenienses cæpere urbes, atque nationes subigere, libidinem dominandi causam belli habere, maximam gloriam in maximo Imperio putare.* Salust. in Catilin.

(c) *Libido ista dominandi magnis malis agitat, & conterit humanum genus.* D. August. de Civit. Dei lib. 3. cap. 14. num. 1.

Monarchia degli Assirj, e soggiogatore delle vicine genti, non fa menzione nè di Regi, nè di Regni, nè di Duci, nè d' Imperj, fondatamente dice, che i primi Regi ebbero origine da coloro, che per istigazion del Diavolo tratti da cieca cupidigia cercarono di signoreggiare sopra gli altri uomini; essendo cosa certa, che così Nemrod, di cui la Scrittura dice, che *egli cominciò ad esser potente in terra* (*a*), come gli altri fondatori delle pristine Monarchie non pervennero alla somma potenza, se non per mezzo delle violenze, degli omicidj, delle rapine. Onde scrisse Pietro Bertrandi Vescovo di Autun, *se noi mireremo al procedimento delle divine Scritture, chiaramente troveremo, che la potestà della temporale, o secolare giurisdizione, quanto a i quattro Imperj, cioè, degli Assirj, de' Medi, o de' Persiani, de' Greci, e de' Romani, non fu da principio e legittimamente introdotta, ma violentemente usurpata*; ciò, che egli prova in appresso con molte ragioni, che quì non accade narrare (*b*). Mirando dunque Gregorio VII. non all' officio de' Regi, e de' Principi, ma alla violenza di coloro, i quali, secondo ciò, che ci narra la divina Scrittura, assunsero dapprima questo nome, e con soggiogare le vicine genti fondarono i Regni, e le Monarchie, ottimamente dice, che i Regi ebber origin da quelli, che agitati dal Diavolo per via di stragi, e di rapine intrapresero a signoreggiare sopra gli altri uomini. Del rimanente, che egli conoscesse, e confessasse, l' ufficio de' Regi, e la lor potestà proceder da Dio, si rende chiaro da più testimonianze del medesimo. Nella lettera, che egli scrisse ad Arrigo stesso l' anno MLXXIV. li sette di Dicembre: *Ma poiche*, dice, *giorno, e notte per mezzo di pericoli anche fino alla morte io desidero lavorare nella vigna del Signore, non solamente a te*, CHE DIO COLLOCÒ NEL SOMMO FASTIGIO DELLE COSE -- *ma ancora a qualsivoglia menomo Cristiano io mi studierò sempre custodire la santa carità &c.* (*c*). E in un altra scritta al medesimo Arrigo l' anno MLXXV. così scrive: *Ma poiche desideriamo non solamente con voi, che Dio pose nel sommo fastigio*

(*a*) *Ipse cæpit esse potens in terra*. Genes. cap. 10. num. 8.

(*b*) *Si advertimus processum sacræ Scripturæ, inveniemus clarè, quod potestas jurisdictionis temporalis, seu secularis, quantum ad quatuor Imperia (videlicet Assyriorum, & Chaldæorum, Medorum, & Persarum, Græcorum, & Romanorum) non fuit a principio legitimè introducta, sed violenter usurpata*. Petrus Bertrandi Episc. Æduen. S. R. E. Card. de Origin. & usu Jurisdiction. quæst. 1. Biblioth. VV. PP. edit. Lugd. 1677. tom. 12. pag. 128. col. 2.

(*c*) *Sed quia die, nocteque in vinea Domini laborare per multa pericula etiam usque ad mortem desidero, non solum tibi*, QUEM DEUS IN SUMMO RERUM POSUIT CULMINE .... *Sed etiam minimo Christiano, adjuvante Deo, semper studebo sanctam, & condignam charitatem custodire*. Gregor. VII. lib. 2. Epist. 31.

gio delle cose; ma ancor con tutti gli uomini aver pace in Cristo &c. (*a*). Nella lettera inoltre, che scrisse l'anno MLXXX. li 19. di Aprile ad Acono Re di Danimarca, così dice: *Te adunque specialmente, o figliuolo carissimo, a cui la* DIVINA PROVVIDENZA COMMISE LA CURA DEL REGNO, CON PATERNO AFFETTO AMMONIAMO &c. (*b*). E scrivendo a Guglielmo Re d'Inghilterra nel medesimo anno li 24. Aprile così dice: *Imperocche siccome vorresti non senza ragione essere onorato da colui, il quale da misero, e poverissimo servo t'avesse fatto potentissimo Re; così ancor tu, il quale da servo del peccato misero, e poverissimo* [*poiche così tutti nasciamo*] HA FATTO DIO POTENTISSIMO RE, *affrettati d'onorar sempre attentamente il tuo Onoratore &c.* (*c*). Ma più chiaramente spiega Gregorio questo suo sentimento in un'altra lettera, che l'anno stesso alli 9. di Maggio scrisse al medesimo Re Guglielmo dicendo: *Crediamo, che non sia ignoto alla prudenza vostra aver l'onnipotente Dio distribuite a questo Mondo per lo reggimento di esso le dignitadi Apostolica, e Regia infra le altre le più eccellenti. Imperocche siccome per rappresentare agli occhj carnali la bellezza di questo Mondo in diversi tempi dispose il Sole, e la Luna luminarj sopra tutti gli altri eminenti; così acciocche la creatura, che la sua benignità creò in questo Mondo ad immagine sua, non fosse tratta in erronei, e mortali pericoli provide, che nella Apostolica, e Regia dignità fosse per diversi ufficj governata* (*d*). Da queste, e da altre testimonianze di Gregorio, le quali io tralascio per brevità, si rende chiaro, che egli fu di sentimento, l'ufficio, e la potestà Regale proceder da Dio, e dalla sua benefica provvidenza; e che quando ascrisse l'origine de' Regi alle scelleraggini di coloro, che agitati dal Diavolo per cieca ambizione vollero signoreggiare sopra gli altri uomini, parlò di coloro, che furono i primi ad abusarsi di questo nome, ed

[*a*] *Sed quia desideramus non solum vobiscum,* QUEM DEUS IN SUMMO RERUM POSUIT CULMINE, *sed etiam cum omnibus hominibus pacem, quæ in Christo est, habere* &c. lib. 3. Epist. 7.

(*b*) *Te itaque specialiter Fili carissime, cui Regni curam providentia Divina commisit, paterno monemus affectu &c.* lib. 7. Epist. 21.

(*c*) *Credimus prudentiam vestram non latère, omnibus aliis excellentioribus Apostolicam, & Regiam dignitates huic Mundo ad ejus regimina Omnipotentem Deum distribuisse. Sicut enim ad Mundi pulchritudinem oculis carneis diversis temporibus repræsentandam, Solem, & Lunam omnibus aliis eminentiora disposuit luminaria; sic, ne Creatura, quam sui benignitas ad imaginem suam in hoc Mundo creavit, in erronea, & mortifera traheretur pericula, providit in Apostolica, & Regia dignitate, ut per diversa regeretur officia.* Gregorius VII. lib. 7. Epist. 25.

(*d*) *Sicut enim velles ab eo, quem ex misero, & pauperrimo servo potentissimum Regem fecisses non immerito honorari; sic & tu, quem ex servo peccati misero, & pauperculo (ita quippe omnes nascimur)* POTENTISSIMUM REGEM DEUS GRATIS FECIT, HONORATOREM TUUM *honorare semper studiose festina.* Lib. 7. Epist. 23.

ed assumerlo non per significato di Reggitori, e Governatori, ma di Regnatori, e Dominatori. Molto ingiustamente pertanto Monsignor Bossuet parlando di Gregorio afferma, *appartenere a gran contumelia delle sublimi potestà l' asserire, che esse per istigazione del Diavolo furono introdotte dalla cieca ambizione, e da intollerabile presunzione di signoreggiare sopra gli eguali* (a): imperocche Gregorio non ha mai parlato di sublimi potestà, sotto le quali è cosa certa comprendersi tanto la potestà Regia, quanto la potestà Sacerdotale. Che se Monsignor Bossuet per sublime potestà intende il supremo diritto di reggere, e governare i Popoli soggetti secondo le regole della giustizia, non trova discorde da' suoi sentimenti Gregorio, il quale da Dio tal potestà essere stata ordinata chiaramente concede. Se poi per sublime potestà intende il fasto, il lusso, la pompa, e altre cose, che l' umana superbia ha messe in riputazione di necessario splendore per custodire la maestà, e la grandezza de' Regi, certo è, che tutto questo da Gregorio viene attribuito alla cieca cupidigia degli uomini, e alla istigazione del Diavolo. Ma se l' ascrivere tali cose alla potestà de' Principi Gentili sarebbe un errare contro le regole della ragione; l' attribuirle poi alla potestà de' Principi Cristiani, i quali per lo Battesimo hanno rinunziate le pompe, e le vanità del Mondo, sarebbe un peccare contro i primi precetti della morale Cristiana.

III. Passando ora agli altri detti di Gregorio tacciati di nuovità da Monsignor Bossuet, osserva egli, avere scritto quel Pontefice, *che quelli, che legittimamente sono ordinati alla Sede Apostolica, per li meriti di San Pietro si fanno migliori, e del tutto santi* (b). Ma con buona sua pace le parole di Gregorio non son quelle, che ei recita. Ma egli così scrive nella Pistola ad Erimanno: *Che se coloro, che temono Dio, benche costretti, vengono con gran timore alla Sede Apostolica, in cui quelli, che sono legittimamente ordinati, per li meriti del Beato Pietro Apostolo si fanno migliori; con quanto timore, e tremore deve alcuno accostarsi al soglio del Regno nel quale anche i buoni, e gli umili* [*siccome si conosce in Saul, e in David*] *si fanno peggiori* (c)? Non dice adunque, che

[a] *Ad magnam ergo contumeliam pertinet sublimium Potestatum asserere, ipsas agitante Diabolo cæca introductas cupitate, & intolerabili præsumptione dominandi super pares*. Bossuet tom. 1 par. 2. lib. 4. cap. 10.

[b] *Ac ne a tanta potestate genus humanum aliquid iniqui metueret, docebat Gregorius „ ad Apostolicam Sedem ritè ordinatos, „ meritis Beati Petri meliores effici, atque „ omninò Sanctos*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 11.

(c) *Quod si ad Apostolicam Sedem, in qua ritè ordinati, meritis Beati Petri Apostoli meliores efficiuntur, qui Deum timent coacti cum*

che per li meriti di San Pietro si fanno del tutto santi i suoi Successori legittimamente ordinati, ma dice solamente, che si fanno migliori; che se in ciò dire egli cosa nuova avesse scritta, la nuovità non a lui, ma a Simmaco suo predecessore di più secoli, da' cui decreti egli prese questa sentenza, doverebbe attribuirsi. Ecco com' ei soggiunge: *Imperocche quello, che noi abbiamo toccato della Sedia Apostolica [benche il sappiamo per esperienza] ne' decreti del Beato Simmaco Papa così si contiene*: „ Quello, cioè il Beato Pietro, una perenne dote di meriti colla „ eredità dell'innocenza trasmise a' Posteri; „ *e dopo poche parole*: „ Chi „ dubita esser Santo colui, che alla cima di tanta dignità viene innal- „ zato? Nel quale se mancano i beni acquistati per merito, succedono „ in lui quelli, che gli si prestano dal predecessore „ (*a*). Quello adunque, che dice Gregorio in questo luogo, non è suo, ma lo tolse da i decreti di San Simmaco Papa. Conviene per altro osservare ciò, che non osserva Monsignor Bossuet, cioè, che quantunque le accennate parole non si trovino ne i decreti di Simmaco, ma nel libro apologetico di Magno Felice Ennodio Vescovo di Pavia, scritto in difesa del Concilio IV. Romano detto palmare sotto l' istesso Pontefice, ed in sua difesa celebrato; contuttociò potè meritamente Gregorio ascriverle a Simmaco, posciache nel Concilio V. Romano di duecento, e diciotto Vescovi raunato l' anno DIII. per consenso comune de' Padri l' istesso Apologetico di Ennodio fu approvato con Apostolica autorità dal medesimo Simmaco, e collocato tra i decreti della Sedia Apostolica (*b*). Chiaro è pertanto, che niente Gregorio disse del suo, ma quello, che circa sei secoli prima era stato detto, ed approvato in un Concilio di duecento, e diciotto Vescovi, e dal Santo Pontefice Simmaco con Apostolica autorità confermato. Sì, dice Monsignor Bossuet: ma avrebbe dovuto Gregorio con acconcia interpetrazione ammollire questi decreti, non esaggerarli, non portarli fino all' estremo, non aggiungere, che egli sapea per sperimento il Papa esser santo (*c*); la qual

cum magno timore veniunt: ad Regni solium cum quanto timore, ac tremore accedendum est, in quo etiam boni, & humiles (sicut in Saul, & David cognoscitur) deteriores fiunt? Epist. 21. lib. 8.

(*a*) *Nam quod de Apostolica Sede prælibavimus, in Decretis Beati Symmachi Papæ (licet experimento sciamus) sic continetur:* „ Ille, scilicet Beatus Petrus, perennem meri- „ torum dotem cum hæreditate innocentiæ „ misit ad posteros; „ *Et post pauca*: „ Quis „ enim Sanctum esse dubitet, quem apex „ tantæ dignitatis attollit? In quo, si desint „ bona acquisita per meritum, sufficiunt „ quæ a loci decessore præstantur. Idem ibi.

(*b*) Concilium Roman. v. sub Symmacho anno 503. apud Labbe tom. 5. Concil. edit. Venet.

(*c*) *Et id quidem ex decretis Symmachi Papæ repetebat, quæ sanè decreta commoda inter-*

cosa fin lì nessuno avea avuta presunzione di asserire. Ma noi abbiamo riferite le parole di Gregorio, dalle quali si può conoscere, se egli esaggerasse, e portasse all'estremo i detti di Simmaco: mentre dicendo questi, che i Successori di San Pietro per li meriti di lui son resi santi, egli semplicemente afferma, che son renduti *migliori*. Nè si sa poi dove abbia egli trovato avere scritto Gregorio, che ei sapea per isperienza il Papa esser santo: imperocche quello, che dice ei saper per isperimento, debbe riferirsi alle parole di Simmaco immediatamente seguenti, cioè, che il Beato Pietro trasmise ne' Posteri con una perenne dote di meriti l'eredità dell'innocenza; il che non già d'ogni Papa intende verificarsi Gregorio, ma di quelli solamente, di cui sopra avea scritto dicendo: *Laonde certamente dee molto temersi, e spesso ridursi alla loro memoria*, [cioè de' Regi] *che, siccome abbiam detto, dal principio del Mondo pochissimi Regi per diversi Regni della terra tra la loro innumerabile moltitudine si trovano santi, quando nella sola serie de' Pontefici, che successero nella Romana Sedia si computino dal tempo del Beato Pietro quasi cento Santissimi Pontefici* (a). Ecco ciò, che afferma Gregorio sapere per isperienza, cioè, che nella Sedia Romana i Successori di San Pietro fino al suo tempo furon santi; il che non intende egli affermare di tutti, e molto meno di se stesso, sapendosi per mille altri riscontri di quanta modestia ornato fosse il suo animo, quanto di se bassamente sentisse, e quanto indegno si riputasse di quella suprema dignità, che non senza una grandissima ripugnanza fu costretto ad accettare. Onde senza recare gravissima ingiuria al suo nome non si potrebbe asserire, che egli attribuisse a se stesso il detto di Simmaco, quasi che egli conoscesse per isperienza, che egli era santo. Così ancora dove dice, che quelli, che sono legittimamente ordinati nella Sedia Romana, per li meriti di San Piero son resi migliori, il suo detto non di tutti, ma della maggior parte si debbe intendere, e particolarmente di quelli, i quali, siccome esso fece, con gran timore, e tremore, e non senza resistenza, e senza lagrime, costretti dall'altrui volontà riceverono il Pontificato. Del rimanente non potea egli ignorare, che alcuni Pontefici, i quali ne' secoli a lui vicini li precedettero, nacquero

interpretatione moliri, non exagerari, & ad extremum urgeri oporteret. Addebat Gregorius ... licet experimento sciamus nempe Papam sanctum esse, quod hactenus nemo præsumpserat. Bossuet loc. cit.

(a) *Unde profectò valde est timendum, atque ad memoriam eorum crebrò revocandum, quod sicut præfati sumus, a Mundi principio pauciſſimi per diversa terrarum Regna Reges Sancti ex innumerabili eorum multitudine reperiuntur, cum in una tantum Pontificum seriatim succedentium Sede, videlicet Romana, a tempore Beati Petri Apostoli fermè centum inter Sanctissimos computentur.* Lib. 8. Epist. 21.

ro piuttosto a contaminare co' loro pravi costumi, che ad illustrare colle lor gesta la Sedia di San Pietro. Ma vi è gran ragione da dubitare, se egli riputasse, che costoro fossero stati a suo senso legittimamente ordinati nella Sedia Apostolica, cioè promossi col debito rito alla suprema dignità del Pontificato Romano, mentre il Cardinal Baronio parlando di molti Papi, che nella fine del secolo IX., e per la maggior parte del secolo X. occuparono la Sedia Apostolica, quali furono particolarmente Stefano VI., o VII., Sergio, Cristofano, i tre Giovanni X., XI., e XII., apertamente dice, che furono invasori del Pontificato Romano, intrusi dalla forza, e dalla potenza secolare nella Sedia di San Pietro, non legittimamente promossi, Pontefici solamente di nome, e non per altro ascritti al Catalogo de' Papi, che per segnar l' ordine de' tempi (*a*). Parlando adunque Gregorio solamente di que' Papi, che furono legittimamente promossi, cioè, secondo lui, non solamente eletti secondo il prescritto de' Canoni, e gli antichissimi riti della Romana Chiesa, ma chiamati, e quasi forzati a quel grado dal comun consenso de' buoni, essi ripugnanti, e reluttanti; non parla certamente di que' Papi, che co i loro scellerati costumi infamarono la Sedia di Piero, i quali furono pochi, ma di que' molti, e molti, che colle loro sante gesta la illustrarono. Onde non merita il suo detto quella censura, che gli fa Monsignor Bossuet, il quale averebbe potuto acconciamente, e sanamente interpetrarlo, dando tutto il luogo ad una giusta interpetrazione le parole stesse di Gregorio nella medesima lettera, donde egli prende argomento di censurarlo.

IV. Ma molto minor ragione ha egli di tacciar di nuovità Gregorio per cagione di alcune espressioni, che egli usò nel separar dalla Chiesa Arrigo, ed altri prevaricatori, quasi egli fosse inventore di un nuovo genere di scomunica non mai per l' indietro usato nella Chiesa, e per cui pretendesse togliere la vittoria alle armi, ed all' esercito di Arrigo (*b*). Avendo adunque Gregorio nel Concilio IV. Romano del MLXXVIII. fulminata la scomunica contro chi avesse osato di opporsi alla costituzione dello stesso Concilio concernente la spedizione de' Legati Apostolici in Germania per comporre in una generale Assemblea le differenze di quel Regno, e di quelle Chiese, ed essendosi espresso in questi termini: *Chiunque con ardir temerario oserà violare questa nostra costituzione, e tenterà oppor fraude a i nostri sopranominati Legati, che vanno per compor la pace, lo leghiamo col vincolo della*

 sco-

[*a*] Baronius ad annum 895. num. 4. & 5. ad annum 906. num. 1. & seqq. ad ann. 906. num. 3. & ad annum 912. num. 8.

[*b*] Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. XI.

ſcomunica, e con Apoſtolica autorità lo annodiamo non ſolamente nello ſpirito, ma ancor nel corpo, ed in ogni proſperità di queſta vita, e togliamo la vittoria dalle ſue armi (a). Da queſte ultime parole prende occaſione Monſignor Boſsuet di cenſurar Gregorio di enorme, e ſtrepitoſa nuovità. Ed avendo poi l' iſteſso Pontefice nel Concilio VII. del MLXXX. dopo aver ſeparato nuovamente dalla Chieſa, e dal Regno Arrigo, ſoggiunte queſte parole: *E l' iſteſſo Arrigo co' ſuoi fautori in ogni conflitto di guerra non abbia alcuna forza, e neſſuna vittoria ottenga in ſua vita* (b), ſiegue a dire Monſignor Boſsuet in queſto tuono: *Così dagli avverſarj Gregorio diſcacciava ogni proſperità con poteſtà Apoſtolica: così comandava alla vittoria. Ma a Dio non piaceva, che queſte coſe ripoſte nella ſua mano ſi richiamaſſero da un uomo ad una formula arbitraria. Per la qual coſa nel medeſimo anno, e conceſſe la vittoria ad Arrigo, e volle, che cadeſſe eſtinto in battaglia Rodolfo, a cui Gregorio in nome di Pietro, e Paolo avea donato l' imperio* (c). Quindi riportando le parole dello ſciſmatico Sigeberto Monaco Gemblacenſe, dove calunnioſamente aſſeriſce aver Gregorio [quaſi li foſse ſtato divinamente rivelato] predetto, che in quell' anno era per morire il falſo Re; e che prediſſe il vero, ma l' ingannò la congettura interpetrata ſopra Arrigo, poiche queſto non morì, ma bensì Rodolfo, che era il falſo Re, cadde in battaglia nell' iſteſso anno; ſoggiunge, queſta narrazione di Sigeberto non eſser lontana da i detti, e da i decreti di Gregorio. Ma quanto io più conſidero la debolezza di queſto argomento, tanto più mi confermo nella conceputa opinione, che l' inſigne, ed eruditiſſimo Monſignor Boſsuet o non ſia l' Autor di queſt' opera, o che ella ſia ſtata da mano altrui viziata, o che finalmente avendola egli ſcritta in fretta, più per ſervire all' altrui impegno, che per ſoddisfare al proprio ſentimento, non aveſse tempo di eſaminare ciò, che quà, e là raccoglieva dagli Autori Sciſmatici per ingroſſar il volume; onde poi

[a] *Quicumque autem temerario auſu, hujus noſtræ Conſtitutionis violator extiterit, Legatiſque noſtris ad hanc pacem componendam euntibus prænominatis fraudem opponere tentaverit, vinculo eum anathematis alligamus, & non ſolum in ſpiritu, verum etiam & in corpore, & in omni proſperitate hujus vitæ Apoſtolica poteſtate innodamus, & victoriam ejus in armis auferimus.* Concilium Rom. IV. ſub Gregorio VII. anno 1078.

[b] *Ipſe autem Henricus cum ſuis fautoribus in omni congreſſu belli nullas vires habeat, nullamque in vita ſua victoriam obtineat.* Concil. Rom. VII. ſub Gregor. VII. anno MLXXX.

(c) *Sic ab adverſantibus omnem proſperitatem poteſtate Apoſtolica propellebat; ſic victoriæ imperabat. At Deo non erat placitum, in manu ſua poſita, ab homine ad formulam hæc arbitrariam revocari. Quare eodem anno & Henrico victoriam conceſſit, & Rodulphum, cui Gregorius Petri, & Pauli vice imperium donaverat, in prælio cædi voluit.* Boſſuet loc. cit.

poi egli ſteſſo non la riputò degna della pubblica luce. Imperocchè qual coſa più trita nella Eccleſiaſtica ſtoria, e più nota non dico agli uomini dottiſſimi tra' quali fu queſto celebre Scrittore, ma anche a coloro, che non ſon del tutto pellegrini nelle coſe di Chieſa, quanto che anticamente queſte ſorti d' imprecazioni, con cui ſi proibivano dagli ſcomunicati le proſperità temporali, andavano ſovente congiunte colla ſcomunica? Nè perchè foſſero ripoſte queſte coſe nelle mani di Dio, ſi aſteneva la Chieſa dal richiamarle ad una formula, non, come egli dice, arbitraria, ma preſcritta dall' uſo, e dall' antichiſſima conſuetudine. Dio molte volte corriſpoſe con effetti terribili a queſte imprecazioni, altre non li piacque di ſecondarle, riſerbando ad altro tempo, ed al ſuo altiſſimo giudizio la punizione ſenſibile degli ſcomunicati, che non ſi ravvedevano. Certa coſa è, *che ne i tempi Apoſtolici*, [mi vaglio delle parole dell' iſteſſo Monſignor Boſſuet in altro luogo di queſta ſua opera eſpreſſe] *ſiccome all' impoſizione delle mani degli Apoſtoli diſcendeva manifeſtamente lo Spirito Santo, così manifeſtamente eſercitava il Demonio la ſua forza nell' uomo conſegnato a lui dalla poteſtà Eccleſiaſtica* (a). Si davano adunque ne' primi tempi gli ſcomunicati in poteſtà del Diavolo, e il Diavolo manifeſtamente gli aſſaliva, ed eſercitava ſenſibilmente in loro le ſue forze; Seguì lungo tempo la Chieſa a conſegnare in poteſtà del Diavolo gli ſcomunicati, ma non ſempre piacque a Dio, che foſſero dal Demonio manifeſtamente, e ſenſibilmente aſſaliti: imperocchè l' effetto proprio della ſcomunica non conſiſte in queſto ſenſibil temporal flagello, ma in quel vincolo interno, e ſpirituale, che gli ſtringe col Diavolo, e gli ſepara dal conſorzio della Chieſa, e da' beni ſpirituali della Criſtiana ſocietà, benchè queſta ſeparazione debba eſſere conoſciuta da effetti ſenſibili, che gli eſcluda dal commercio Criſtiano in tutte le coſe ſagre, e in tutti i ſegni della Criſtiana, e Cattolica unione. Ma diſcendendo al noſtro caſo, potea Monſignor Boſſuet vedere in Burcardo, che precedette d' un intero ſecolo Gregorio, queſte formule imprecatorie uſate dalla Chieſa, e accompagnate ſovente alla ſcomunica, per le quali ogni ſorta di proſperità temporale veniva agli ſcomunicati interdetta. Io ne riferirò ſolamente una, che è la terza appreſſo Burcardo riferita ancora da Ivone nel ſuo decreto ne' termini ſeguenti: *Seguendo gli ſtatuti canonici, e gli eſempli de' Santi Padri, in nome del Padre, e del Figliuo-*

(a) *Sanè Apoſtolicis temporibus quemadmodum ad Apoſtolicæ manus impoſitionem Spiritus Sanctus manifeſtè deſcendebat, ita manifeſtè exercebat Satanas vim ſuam in virum Eccleſiaſtica poteſtate ſibi traditum.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 23.

gliuolo, e in virtù dello Spirito Santo, e ancora coll' autorità divinamente conferita a i Vescovi per mezzo di San Pietro Principe degli Apostoli, segreghiamo dal grembo di Santa Madre Chiesa, e condanniamo coll' anatema di perpetua maledizione i violatori delle Chiese di Dio, cioè i rapitori, depredatori, micidiali N. N., e sieno maledetti nella Città, maledetti nella campagna: maledetto il loro granajo, maledette le loro reliquie: maledetto il frutto del loro ventre, e il frutto della lor terra -- siano maledetti in casa, fuggitivi nella campagna, e vengano sopra di loro tutte quelle maledizioni, le quali minacciò il Signore per Mosè di mandare sopra il Popolo prevaricator della legge (a). Or queste, ed altre somiglianti espressioni, le quali s' incontrano appresso gli antichi mescolate sovente colla scomunica, non sono, come bene osserva il Morino, propriamente la formula di essa scomunica, ma piuttosto esecrazioni, o imprecazioni, che la comfermano, usate da i Padri in detestazione degli scomunicati, a' quali con quelle parole detestatorie interdicevano le prosperità temporali del corpo per salute dello spirito: e non essendo allora così distinte le cose, come dappoi furono colle regole teologiche delle Scuole, confondevano senza distinzione queste imprecazioni colle parole proprie della scomunica, e le prendevano come una formula di esse, credendo, non senza fondamento, che elle dovessero avere la lor virtù appresso Dio (b). L' interdir dunque, che fece Gregorio la vittoria alle armi di Arrigo dopo averlo condannato coll' anatema, non fu un nuovo genere di scomunica da lui inventato, come esaggera Monsignor Bossuet, ma una solita imprecazione, con cui veniva a confermarsi la scomunica già pronunciata in esecrazione dello scomunicato, acciocche per mezzo di questi mali, e di queste

(a) *Canonica instituta, & Sanctorum Patrum exempla sequentes, Ecclesiarum Dei violatores, videlicet raptores, depradatores, & homicidas N.N. in Nomine Patris, & Filii, & in virtute Spiritus Sancti, nec non authoritate Episcopis per Petrum Principem Apostolorum divinitùs collata, a Sanctæ Matris Ecclesiæ gremio segregamus, ac perpetuæ maledictionis anathemate condemnamus; sintque maledicti in Civitate, maledicti in agro: maledictum horreum eorum, & maledictæ reliquiæ illorum: maledictus fructus ventris eorum, & fructus terræ eorum: -- Sintque in domo maledicti, in agro profugi, veniantque super eos omnes illæ maledictiones, quas Dominus per Moysem in Populum prævaricatorem legis se missurum intentavit &c.* apud Burchardum, & Ivonem in Decreto par. 14. cap. 79.

(b) *Verùm ista omnia videntur potius imprecationes excommunicationi additæ, quibus jam lata confirmatur, quam aliquæ excommunicationis formulæ: sed priscis illis temporibus cum nondum essent de unaquaque rè theologica præcepta artificialia, deque actionibus suis ἐν πλάτει magis, quam postea factum est loquerentur, imprecationes illas simul, & indistinctè cum verbis propriis excommunicationis pro ipsa excommunicationis forma sumebant, & non absque re credebant illis suam esse apud Deum virtutem.* Morinus de administratione Sacram. Pœnit. lib. 8. cap. 21. num. 12.

ſte ſventure corporali confuſo, ed umiliato ſi ravvedeſſe, ed afflitto nel corpo foſſe ſalvo nello ſpirito ſecondo il detto dell' Apoſtolo (*a*), come Gregorio medeſimo ne' luoghi citati eſpreſsamente dichiara, ſoggiungendo nel primo luogo: *acciocchè così almeno ſi confondano, e con doppia confuſione ſi pentano* (*b*); e nel ſecondo conchiudendo di Arrigo: *Dio voglia, che ſi confonda a penitenza, acciocchè lo ſpirito ſia ſalvo nel giorno del Signore* (*c*). E di quì ſi rende ancor chiaro, che il detto di Gregorio non fu una falſa ſua predizione, come calunnioſamente s' infinge lo ſciſmatico Sigeberto; ſe pure falſe profezie della Chieſa non voglion dirſi quelle imprecazioni, che ſovente faceva contro gli ſcomunicati, le quali non piacque avverare all' altiſſimo giudizio di Dio. Per la qual coſa molto poca ragione ebbe Monſignor Boſſuet di aſſerire, che la narrazione di Sigeberto non è aliena dalle parole, e da i detti di queſto Santo Pontefice, accuſandolo anche ei obliquamente, ma con molta ingiuſtizia di fanatico, e viſionario.

§. XI.

Degli eſempli, e de i documenti addotti da Gregorio VII. in giuſtificazione de' ſuoi decreti contra di Arrigo.

SOMMARIO.

I. *Si ſpongono le autorità, e gli eſempli addotti da Gregorio* VII. *in pruova di aver legittimamente ſcomunicato Arrigo, ed aſſoluti i ſuoi ſudditi dal giuramento di fedeltà.*

II. *Cenſura di Natal d' Aleſſandro, e di Monſignor Boſſuet a i paſſi addotti da Gregorio* VII. *mira ad impugnar la validità della ſcomunica da eſſo pronunciata contro Arrigo. Luoghi apocrifi delle piſtole ſpurie di Clemente Romano a Jacopo, e di Giulio* I. *agli Orientali citati da Gregorio* VII.

III. *Allegazione di queſti luoghi fu fatta da Gregorio in pruova della poteſtà di ſcomunicare i Principi, non di deporli. Si difende dalla cenſura*

(*a*) 1. Corinth.

(*b*) *Ut ſic ſaltem confundantur, & duplici confuſione, & contritione conterantur.* Concil. Rom. IV. ann. 1078.

(*c*) *Confundatur utinam ad pœnitentiam, ut ſpiritus ſit ſalvus in die Domini.* Concil. Rom. VII. ann. MLXXX.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

ſura de' detti Scrittori intorno all' autorità da lui citata della piſtola apocrifa di San Clemente a Jacopo.

IV. *Difendeſi Gregorio dalla oppoſizione de' medeſimi Autori intorno al paſſo apocrifo da lui citato dell' epiſtola di Giulio agli Orientali.*

V. *Si moſtra irragionevole la critica di Natale, e del Boſſuet ſopra gli eſempli di Sant' Ambrogio, e di Sant' Innocenzo* I. *intorno alla ſcomunica, che da Gregorio narraſi fulminata contro Teodoſio il Grande, e Arcadio Imperadori.*

VI. *Si porta il paſſo di San Gregorio Magno nell' epiſtola a Senatore addotto da Gregorio* VII., *e ſi difende la ſincerità di eſſo contro le oppoſizioni del Launojo.*

VII. *Si confutano le riſpoſte di Natale, e del Boſſuet al citato paſſo, ed alla clauſula del privilegio da San Gregorio Magno conceduto al Monaſtero di Autun.*

VIII. *S' impugnano altre riſpoſte de' medeſimi Scrittori ſopra la riferita clauſula, e ſi moſtrano vane le loro interpetrazioni, e frivoli gli aſſordi, che deducono dall' intelligenza, in cui fu preſa da Gregorio* VII.

IX. *Fatto di Zaccaria P. R. circa la depoſizione di Childerigo dal Regno di Francia, e l' aſſunzion di Pipino al medeſimo Regno, addotto da Gregorio* VII., *ſi difende dalle oppoſizioni di Giovanni Launojo.*

X. *Si confutano le oppoſizioni di Natal d' Aleſſandro contro il medeſimo fatto colle ragioni d' un erudito Scrittore de' noſtri tempi.*

XI. *Si riferiſcono le riſpoſte, e le oppoſizioni di Monſignor Boſſuet contro il riferito eſempio di Zaccaria.*

XII. *S' impugna, e ſi confuta la prima riſpoſta del detto Boſſuet cogli argomenti di Natal di Aleſſandro, e ſi moſtra, che i Regi Merovingi ſotto il reggimento de' Maeſtri del Palazzo non perdettero mai il diritto della regia poteſtà.*

XIII. *S' impugnano altre oppoſizioni dello ſteſſo Prelato, dimoſtrandoſi, che nella depoſizione di Childerigo, e nella aſſunzion di Pipino non intervenne ſemplicemente il conſiglio, ma anche l' autorità, e la poteſtà della Santa Sede.*

XIV. *Aſſoluzione dal giuramento di fedeltà data da San Zaccaria, e da Stefano Papa a Pipino, e a' Franceſi, non ſenza ragione ſi moſtra aſſerita da molti Scrittori.*

XV. *Si difendono i detti di Gregorio* VII. *intorno al fatto di Zaccaria da altre cenſure di Monſignor Boſſuet.*

XVI. *Aſſerzione di Gregorio* VII., *che i Franceſi furono aſſoluti da San Zaccaria dal giuramento di fedeltà, ſi difende col teſtimonio di Autori idonei.*

XVII.

XVII. *Potestà della Chiesa di assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà si dimostra molto bene inferita da Gregorio* VII. *dall' autorità delle chiavi conceduta a San Pietro, e s' impugnano le opposizioni di Natal di Alessandro.*

I. TAnto Monsignor Bossuet, quanto Natal di Alessandro prendendo di mira i documenti, e gli esempli recati da Gregorio VII. nella pistola, che scrisse ad Erimanno di Metz in prova della potestà, che egli usò sopra Arrigo, così in separarlo dalla Chiesa colla scomunica, come in assolvere i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà, e cercando in ogni possibil maniera impugnarli, pensano discreditare i suoi decreti con abbattere i fondamenti su cui credono, che fossero da quello appoggiati. Ma prima di esaminar il loro raziocinio convien por mente, che di due cose distintamente Gregorio intende recar ragione ad Erimanno, sopra le quali era stato da questo interrogato, non perche egli ne dubitasse, ma acciocche potesse contro gli Scismatici difenderle, cioè, e della scomunica pronunciata contra di Arrigo, e della assoluzione de' costui sudditi dal giuramento di fedeltà, come espressamente si ha dalla lettera stessa di Gregorio scritta a questo Prelato (*a*). Ora dell' una, e dell' altra cosa Gregorio reca esempli, e ragioni. Due esempli apporta in confermazione della scomunica, cioè, di Sant' Ambrogio, che separò dalla Chiesa Teodosio per la strage da lui commessa in Tessalonica, e di Sant' Innocenzo I., che percosse colla scomunica Arcadio per l' esilio, che ei diede a San Giovan Grisostomo. Due altri esempli similmente apporta in pruova della deposizione de' Regi, e della assoluzione de' loro sudditi dal giuramento di fedeltà, cioè, di San Gregorio Magno nel privilegio da lui conceduto al Monastero, ed Ospedale della Diocesi di Autun, dove sottopone alla pena di privazione della regal dignità, e potestà secolare gli stessi Regi, che osassero violarlo: e di San Zaccaria Pontefice, il quale depose Childerigo Re di Francia, ed assolvette i dilui sudditi dal giuramento di fedeltà. Or quì mio intendimento non è sostenere la verità di questi fatti, ma solamente di far vedere il cattivo raziocinio, che fondano sopra la falsità di essi Monsignor Bossuet, e Natal di Alessandro. Concedo adunque

(*a*) *Quod autem postulasti, te quasi nostris scriptis juvari, ac præmuniri posse contra illorum insaniam, qui nefando ore garriunt, auctoritate Sanctæ, & Apostolicæ Sedis non potuisse Regem Henricum hominem Christianæ legis contemptorem .., atque hæreticorum auctorem, & consentaneum excommunicare, nec quemquam a Sacramento fidelitatis ejus absolvere, non adeò necessarium nobis videtur &c.* Gregorius VII. lib. 8. Epist. 21. ad Herimannum.

que ſenza ripugnanza, che nè Teodoſio fu rigoroſamente ſcomunicato da Sant' Ambrogio, nè alcuna ſcomunica fu mai da Sant' Innocenzo fulminata contro Arcadio (*a*). Ammetto di più per ora, che la clauſula del privilegio di San Gregorio il Grande per lo riferito Monaſtero di Autun non importi una autorevole ſentenza di depoſizione de' Regi, ma un certo genere d' imprecazione, con cui ſolevano allora, e di poi munirſi i diplomi, e i privilegj, ed anche i monumenti, che ſi commettevano alla memoria de' poſteri, acciocchè violati non foſſero (*b*); e che la depoſizione di Childerigo fatta da Zaccaria ſia una mal teſſuta favola non appoggiata ad alcun ſodo fondamento di verità (*c*); e mi fo ſolamente a conſiderare le conſeguenze, che eſſi da queſti principj deducono.

II. Primieramente confeſſando eglino, come ſopra ſi è veduto, che fu da Gregorio legittimamente Arrigo ſcomunicato; ſe dacchè ſono falſi gli eſempli, come eſſi ſi avviſano, addotti da Gregorio, o de' Principi dalla Santa Sede depoſti, o dalla autorità di deporgli vogliono inferire che fu nulla, illegittima, e del tutto nuova la depoſizione, che fece queſto Pontefice del menzionato Arrigo; per qual ragione dacchè ſon falſi gli eſempli recati dallo ſteſſo Gregorio de' Principi dalla Santa Sede ſcomunicati, non inferiſcono, che nulla fu, ed illegittima, e del tutto nuova la ſcomunica, che egli contro lo ſteſſo Principe fulminò? E ſe la falſità de' fatti, che egli produce in pruova dell' autorità, che avea di ſcomunicare i Principi, niente pregiudica alla validità della ſcomunica, che ei pronunciata avea; perche poi ſopra la falſità de' fatti addotti da eſſo in prova della poteſtà di deporre gli ſteſſi Principi, e di ſciogliere i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà vogliono fondare un capo di nullità, e di nuovità ſulla depoſizione, che egli fece di Arrigo, ſull' aſſoluzione, che egli diede a' ſuoi ſoggetti dal giuramento preſtatogli? Non veggono eſſi, che mentre cercano diſcreditare la poteſtà, che ſi attribuì Gregorio di deporre i Principi, pongono in diſcredito l' autorità, che egli anche a ſenſo loro legittimamente usò di ſcomunicarli? Ma l' iſteſſo fallace ragionamento fondato da eſſi ſugli eſempli recati da Gregorio ſtabiliſcono ancora ſulle ragioni, e ſopra le autorità dal medeſimo addotte nella citata piſtola ad Erimanno. Allega egli il detto di San Pietro Apoſtolo nella lettera della ordi-

(*a*) Vide Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 5., & 6. Natal. Alexand. tom. 4. in Synopſi Hiſt. Eccl. Secul. IV. cap. ult. art. 5. & tom. 7. ſecul. XI. & XII. diſſert. 2. art. 10.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 8. Natal. Alexand. cit. diſſert. 2. art. 10.

(*c*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 8., & lib. 6. cap. 34. Natal. Alexand. tom. 6. Hiſt. Eccleſ. ſecul. VIII. diſſert. 2. & tom. 7. ſecul. XI., & XII. diſſert. 2. art. 10.

ordinazion di Clemente, cioè, nella lettera a Jacopo fratello del Signore attribuita a San Clemente Romano, dove s' introduce San Pietro, che così di Clemente parla: *Se alcuno sarà amico di coloro, a' quali esso [Clemente] tien favella, costui è uno di quelli, che vogliono esterminare la Chiesa di Dio: e mentre sembra, che egli sia con noi col corpo, colla mente, e con l' animo, è contro di noi, e costui è molto peggior nemico di quelli, che sono fuori, ed evidentemente nemici &c.* (a). Così Gregorio, giusta l' interpetrazion di Ruffino, apporta le parole di questa lettera, le quali per altro alquanto discordano dal testo greco recatoci dal Cotelerio, dove si legge: *Se alcuno sia amico a quelli, i quali esso [Clemente] ha in odio, e parli con quelli, co' quali esso non conversa, egli è uno di coloro, che bramano esterminare la Chiesa: Imperocchè stando con voi col corpo, e non essendo con voi co i sentimenti, è contra di voi molto peggior di quelli, che di fuori appariscono nemici, disperdendo con una apparente amicizia quelli, che son dentro* (b). Da questo passo adunque Gregorio inferisce, che se così gravemente vien giudicato di colui, a cui il Papa per le di lui operazioni è avverso; molto più gravemente dee giudicarsi di quello, che il Papa per le dilui malvagie azioni condanna. Allega inoltre un passo dell' epistola di San Giulio I. a i Vescovi Orientali, dove recitate le parole del Salvatore in San Matteo al capo 18. dette a San Pietro allorche gli concedè la potestà di sciorre, e di legare in Cielo, ed in terra, si aggiunge aver la Chiesa Romana per singolar privilegio la potestà di aprire, e chiudere le porte del Regno celeste a chiunque vuole (c); dalla qual sentenza egli conchiude così: *non sarà lecito adunque a colui giudicar della terra, a cui è data la potestà di aprire, e chiudere il Cielo* (d)?

III. Or sopra questi due luoghi esercitando la lor critica Monsignor Bossuet, e Natal di Alessandro, dicon primieramente, che dove pure quelli tratti fossero da legittimi fonti, non farebbero alcun caso della depo-

O o 2

[a] *Si quis amicus fuerit iis, quibus ipse (Clemens) non loquitur, unus est & ipse ex illis, qui exterminare Dei Ecclesiam volunt; & cum corpore nobiscum esse videatur, mente, & animo contra nos est, & multo nequior hostis hic, quam illi, qui foris sunt, & evidenter inimici.* Epist. Clement. ad Jacobum apud Gregor. VII. lib. 8. cap. 21.

(b) Ἐι δέ τις φίλος μὲν ᾖ οἷς αὐτὸς ἐχθραίνει, καὶ λαλεῖ οἷς αὐτὸς οὐχ ὁμιλεῖ, ἧς ἐστιν καὶ αὐτὸς ὅλοθρεύειν θελόντων τὴν ἐκκλησίαν· τῷ γὰρ σώματι συνὼν ὑμῖν, τῇ γνώμῃ μὴ ὢν μεθ' ὑμῶν, καθ' ὑμῶν ἐστιν, πολλῷ χρείνων ἧς ἔξωθεν φαινομένων ἐχθρῶν, μετὰ δοκούσης σκορπίζων τοὺς ἔσω. Epistola Clementis ad Jacobum.

(c) *Habet enim potestatem singulari privilegio sibi concessam, aperire, & claudere januas regni cœlestis quibus voluerit.* Epist. Julii I. ad Orientales.

(d) *Cui ergo aperiendi, claudendique cœli data potestas est, de terra judicare non licet?* lib. 8. Epist. 21.

depoſizione, ma al ſommo della ſcomunica; nella qual coſa non voglio lor contraddire, anzi aſſeriſco, che principale intento di Gregorio in queſta lettera fu d' iſtruire Erimanno ſopra la poteſtà della Chieſa Romana di ſcomunicare i Regi, acciocche poteſſe difenderla contra gli Arrighiani, che la negavano: ciò, che chiaramente appariſce dalla interrogazione dello ſteſſo Erimanno eſpoſta in queſta medeſima lettera. E quindi è coſa da maravigliarſi, come queſti Scrittori pretendano, che tutti gli eſempli addotti da Gregorio in queſto luogo debbano fare al propoſito della depoſizione, e non facendo debba quella riputarſi coſa nuova, inſuſſiſtente, non appoggiata ad alcun ſaldo fondamento, non volendo conſiderar, che Gregorio intende principalmente giuſtificar la poteſtà di ſcomunicare i Regi, ed acceſſoriamente la poteſtà di aſſolvere i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà; e che perciò baſterebbe, che tra i molti eſempli, e tra le molte autorità, che egli adduce, un ſolo paſſo cadeſſe nel caſo della depoſizione. Dicono in ſecondo luogo, che queſte due autorità ſono ſtate preſe da ſcritti apocrifi, e ſpurj, come ſono la lettera di Clemente a Jacopo, e la lettera di Giulio I. agli Orientali, la qual coſa oggi da neſſuno ſi nega. Ma così dicendo non ſi avvedono, che abbattono le pruove, che addusſe Gregorio, non già della poteſtà di deporre i Principi, ma di quella di ſcomunicargli: e che il loro argomento prende di mira piuttoſto la ſcomunica, che la depoſizione? Ma come che non ſi poſſan difendere come legittimi e gli eſempli, e le autorità addotte da queſto Pontefice in argomento di quella poteſtà, che egli giuſtamente ſi attribuiva di ſcomunicare i Regi; può egli nulladimeno difenderſi, e ſcuſarſi d' eſſerſi valuto di queſti ſcritti ſpurj, ed illegittimi. E cominciando dalle autorità: chi era nel ſecolo di Gregorio, cui foſſe nota la falſità di queſti documenti? Chi non sà, che allora, e di poi per lo ſeguito di più ſecoli furono in corſo queſte merci ſenza alcun ſoſpetto della loro falſità? E per quello, che appartiene alla piſtola di Clemente a Jacopo conviene oſſervar più coſe. La prima, che o foſſe queſta lettera ſcritta dopo il libro delle Ricognizioni aſcritte a Clemente, come ſi avviſa Ruffino nella prefazione al libro delle ſteſſe Ricognizioni; o foſſe ella una epiſtola dedicatoria delle opere Clementine, e delle Ricognizioni, come più probabilmente giudica Fozio (*a*), eſſa è tanto antica, quanto è l' Autore del libro delle Ricognizioni, e di altre opere Clementine, il quale Autore, come ſi raccoglie dal teſtimonio degli antichi, e dalle oſſervazioni de' Critici più eſatti

(*a*) Photius Biblioth. Cod. 112. & 113.

esatti, fiorì nel secondo secolo della Cristiana Religione (*a*). La seconda, che quantunque molti degli antichi, come Eusebio, Sant' Atanasio, Sant' Epifanio, San Girolamo, Ruffino Prete di Aquileja (*b*), meritamente rigettarono queste opere Clementine tra le spurie, ed apocrife, come quelle, che depravate dagli Eretici Ebioniti, contenevano gravi errori contrò la dignità del verbo, e l' ineffabil mistero della Trinità, ed erano asperse di altri pravi dommi da color sostenuti; contuttociò molti altri degli antichi si son valuti della testimonianza di esse in cose, che alla fede non son contrarie, ed alla Storia appartengono. Del testimonio di quelle si valsero Origene nel principio del terzo secolo; l' Autore dell' opera imperfetta in San Matteo nel quinto secolo; l' Autore della Cronaca Alessandrina, e il Venerabil Beda nel settimo; Adelmo, o Altelmo, come altri il chiamano, Vescovo in Inghilterra nell' ottavo; Agobardo Arcivescovo di Lione; Freculfo pria Monaco di Fulda, e poi Vescovo di Lisieux; Immaro Arcivescovo di Rems nel nono secolo (*c*): i quali molto pria di Gregorio VII. allegando queste opere Clementine le addussero come opere di quel Discepolo degli Apostoli senza averne sospetta la testimonianza; anzi Sozomeno Scrittore Ecclesiastico non incelebre del quinto secolo, credendo esser Clemente Romano l' Autore delle opere spurie, che portano il suo nome, lo pose in primo luogo tra gl' Istorici della Chiesa. La terza cosa, che debbe osservarsi è, che quantunque le opere apocrife attribuite a San Clemente non sieno di alcuna autorità in certe materie dommatiche, essendo state dagli Eretici depravate, ed asperse degli errori degli Ebioniti, e degli Eunomiani; contuttociò sono attissime a rappresentarci la disciplina della Chiesa in que' tempi, ed a spiegarci il sentimento, che fin d' allora si aveva della autorità, e delle prerogative della Romana Chiesa, e de' Successori di San Pietro; onde in questo proposito la loro testimonianza è un egregio documento dell' antichità. L' ultima cosa finalmente, che merita osservazione si è, che la lettera di

(*a*) Vide J. B. Cotelerium Collectan. VV. PP. tom. 1. pag. 484.

(*b*) Eusebius Hist. Eccles. lib. 3. cap. 5. & 38. S. Athanasius in Synopsi Sacræ Scripturæ. S. Epiphanius Hæresi 30. Ebionitarum n. 15. S. Hieronymus in Catalogo Script. Eccles. cap. 1., & lib. 1. adversus Jovinianum cap. 14. Ruffinus de alteratione Operum Origen.

(*c*) Origenes tom. 3. in Genesim in Philocaliæ cap. 22. & in cap. 26. Matthæi 6. Auctor operis imperfect. cum Chrysostomo editus in Matthæum cap. 10. cap. 24. vers. 15. 16. 24. & 41. Chronic. Alexandrinum ex edit. Raderi pag. 50. Beda in Exameron ad Genes. 1. 6. 7. & 8. in Act. 5. 34. Retractatione in Acta ad eundem locum, & lib. de ration. tempor. cap. 3. Adhelmus de laudibus virginitatis cap. 12. Agobardus lib. de Judaicis superstitionibus cap. 16. Freculfus Chronicor. tom. 2. lib. 2. cap. 10. Hincmarus de divortio Lotharii, & Theutbergæ cap. 9.

di Clemente a Jacopo citata da Gregorio sotto il titolo *de ordinatione Clementis*, fu da Ruffino Prete di Aquileja fino dal quarto secolo trasportata dal greco in latino separatamente dal libro, che ei tradusse delle Ricognizioni, e qualche tempo prima, che le stesse Ricognizioni ei traducesse (*a*); onde più facilmente potè credersi, che questa fosse un'opera separata dalle dette Ricognizioni, immune da quegli errori, che esse contengono, e non indegna dell' Apostolico San Clemente: per la qualcosa nel decreto di Gelasio fatto nel Concilio Romano, come vulgarmente si dice, di LXX. Vescovi l'anno CCCCLXXXXIV., rigettandosi tra le opere apocrife i dieci libri delle Ricognizioni di Clemente sotto il nome d' Itinerario di Pietro Apostolo, che così ancora si chiamava quest' opera; nessuna menzione si fa di questa lettera di Clemente a Jacopo, quantunque fosse allora nota per la traduzione un secolo addietro fattane da Ruffino. Si è detto, *come vulgarmente si dice*; poiche sopra il tempo, l' Autore, e la legittimità di questo decreto attribuito a Gelasio, v' ha gran controversia oggi tra gli Eruditi, nella quale non fa di mestiero avvilupparsi. Tutte queste cose dimostrano non solo esser degno d' ogni scusa Gregorio nell' avere addotto un passo di questa lettera apocrifa, ma fanno ancora conoscere, che egli poteva ragionevolmente addurlo, chiunque ne fosse l'autore certamente antichissimo, come atto a far pruova efficace di quanto egli asseriva: mentre portava il sentimento che si avea da' Cristiani ne' primi tempi sopra il punto, che egli intendeva pruovare, cioè, che erano fuora della Chiesa coloro, co' quali il Romano Pontefice non comunicava, e avea in odio per le lor colpe: ciò, che pruova mirabilmente contro gli Arrighiani, che essi erano scismatici dappoiche erano stati da Gregorio condannati.

IV. Dalle accennate ragioni rimane ancora bastantemente difeso, e giustificato questo Santo Pontefice di avere allegata la lettera spuria di San Giulio I. a i Vescovi Orientali: posciache nel suo tempo non v' era alcuno, che dubitasse della sincerità di essa, come quella, che già tre secoli prima essendo stata collocata da Isidoro nella sua famosa raccolta, era comunemente riputata legittima, come fu ancora molti secoli appresso, finche col beneficio de' tempi più eruditi furono scoperte le falsità, e le imposture della raccolta Isidoriana. E tanta era la fede, che dopo la riferita raccolta si avea a questa lettera di Giulio I., che essendo stata allegata due secoli prima di Gregorio da Immaro il giovane Vescovo di Laon (*b*) nella acerbissima contesa, che egli ebbe con Immaro

(*a*) Ruffinus in præfationem lib. *Recognitionum ad Gaudentium*.

(*b*) Hincmarus Laudunensis Epist. ad Hincmarum Remensem tom. 2. Operum Hincmar. Remens. ex edit. Sirmondi pag. 613.

maro il vecchio Arcivescovo di Rems, suo Metropolitano, e suo materno Zio, per la causa della appellazione, che ei fece da questo alla Sedia Apostolica; Il vecchio Immaro, tuttoche uomo di acre ingegno, di non vulgar critica, e di non ordinaria erudizione nelle cose Ecclesiastiche, per quanto comportavan que' tempi, non ne conobbe la falsità, ma rispondendo al Nipote ammise quella lettera come legittima, anzi credette, che fosse stata scritta da Giulio I. circa 23. anni dopo il Concilio Niceno, e solamente con altre ragioni procurò schermirsi dalla testimonianza di essa, colla quale il Nipote Immaro si difendeva (*a*). Non può adunque dubitarsi, che Gregorio con buona fede allegò questa lettera; nè è cosa da maravigliarsi, che egli la riputasse legittima, quando e prima di lui, ed in suo tempo, e più secoli da poi fu così comunemente creduta.

V. Passando ora dalle autorità agli esempli addotti dallo stesso Gregorio, non fu egli certamente nè il primo, nè il solo, il quale stimasse da Sant' Ambrogio essere stato Teodosio scomunicato, ma molto tempo e prima, e dopo di lui furono di quest' avviso insigni Scrittori, tra' quali lo lasciò scritto fra i Greci Sozomeno nel quinto secolo (*b*), e fra i Latini Facondo Ermianense nel secolo sesto (*c*); ed era questa nel tempo di Gregorio la comun persuasione. Così ancora non inventò egli di suo capo, che da Innocenzo I. fosse stato Arcadio separato dalla comunion della Chiesa, perche consentì, che fosse discacciato dal suo Seggio Vescovale San Giovan Grisostomo: imperocche la lettera d' Innocenzo ad Arcadio, la qual porta questa scomunica, e vien riferita da Niceforo, e da Glica, comunque si voglia credere spuria, è molto più antica del secolo di Gregorio, veggendosi riportata da Giorgio Alessandrino, non Monaco, come dice Natal d' Alessandro, ma Patriarca di Alesandria, nella vita, che ei di San Giovan Grisostomo scrisse circa il principio del settimo secolo (*d*). E se egli è vero, che questo Giorgio trasse ciocche narra di San Giovan Grisostomo, da quello, che delle dilui gesta lasciò scritto Cirillo Alesandrino, come s' immagina Gherardo Vossio (*e*), convien ripetere da più antico tempo l' origine di questa lettera, ed attribuirla finalmente come legittima al suo vero Autore Innocenzo I. Ma checchesia di ciò, sopra di che non voglio

(*a*) Vide Opusculum Hincmari Remen. ad Hincmarum Laudunensem cap. 20.

[*b*] Sozomenus Hist. Eccles. lib. 7. cap. 25.

[*c*] Facundus Hermianensis in defensione trium Capitulorum lib. 12. cap. 5.

[*d*] Georgius Alexandrinus in vita S. Joannis Chrisostomi cap. 68. tom. 8. Operum S. Joannis Chrisostomi ex editione Henrici Savilii pag. 157.

(*e*) Vossius de Historicis Græcis lib. 2. cap. 20.

voglio quì brigare, certa cosa è, che questa lettera appresso Giorgio Alessandrino porta il medesimo principio, che quella riferita dal Cardinal Baronio, cioè, *la voce del sangue del mio Fratello Giovanni esclama &c.* Φωνὴ αἵματος ἀδελφοῦ μὲ Ἰωάννα βοᾷ &c., la quale egli dice, essere stata tradotta in latino da un Greco Codice Vaticano (*a*). Dalle quali cose non senza fondamento si dee credere, che nel tempo di Gregorio VII. si conservassero negli Archivj Romani gli esemplari di questa lettera, la quale è l'unico documento, che ci è rimasto della scomunica fulminata da Sant' Innocenzo I. contra Arcadio Imperadore; e che punto non si dubitasse allora della sincerità di essa, come punto non ne dubitarono ne' secoli seguenti Metafraste, Niceforo, Glica, ed altri greci Scrittori, i quali nelle loro Opere la riportarono. Trovando adunque Gregorio monumenti di questo fatto, derivati forse da fonti molto più puri, che non sono gli scritti di Giorgio Alessandrino, le cui opere talvolta non erano in quell' età conosciute in Occidente, potè con buona fede, e con buona ragione asserire, che Arcadio fu da Innocenzo scomunicato, senza aver perciò bisogno della scusa, che per questo, e per gli altri addotti documenti gli fa Natal d' Alessandro, cioè, che da colui, che avea cura di scrivere questa lettera ad Erimanno gli furono supposti, e ministrati falsi documenti, a' quali egli non potè avvertire distratto da altre gravi cure del Pontificato. Non ha, dico, bisogno Gregorio di questa scusa: poichè i monumenti, che egli addusse, in quella età si supponevano certi, e non erano da alcuno messi in contrasto, come per più secoli, e prima, e dopo di lui furono riputati certissimi, e indubitati. Ma sarebbe ben bisognato, che Natal di Alessandro, e Monsignor Bossuet avessero fatto uso di maggior discrezione, e di maggior discernimento intorno alle allegazioni di questo Pontefice, considerando quello, che comportava l' età sua, e quello, che richiede la nostra.

VI. Liberato Gregorio dalle opposizioni di questi due Scrittori contra i documenti da lui recati in giustificazione della scomunica da esso pronunciata contro Arrigo, a i quali per altro gli stessi Scrittori son tenuti rispondere qualunque volta vogliono sostenere essere stata legittima questa scomunica, rimane da difenderlo delle opposizioni, che essi fanno contro i monumenti da lui prodotti in pruova della potestà di deporre i Regi. E quì crediamo poter dimostrare, che ebbe maggior fondamento Gregorio di giustificar con questi monumenti la deposizione, che fece di quel Principe, di quel, che egli avesse di giustificare

(*a*) Baronius tom. 5. Annal. ad Annum cccevii. 22. & 23.

care co' documenti ſopra eſaminati la ſcomunica, con cui lo percoſſe. Adduce egli, come ſi è detto, in primo luogo l'eſempio di San Gregorio Magno, il quale nella piſtola a Senatore Abbate muniſce il privilegio da lui conceduto ad un certo Spedale con queſta clauſula: *Se alcuno de' Regi, de' Sacerdoti, de' Giudici, e delle perſone ſecolari conoſcendo la pagina di queſta noſtra coſtituzione tenterà venire contro di eſſa, ſia privo della dignità del ſuo onore, e della ſua poteſtà, e ſappia, che egli è reo nel divino giudizio della commeſſa iniquità; e ſe non reſtituirà quelle coſe, che ſaranno da eſſo malamente tolte, o con degna penitenza non piangerà le coſe illecitamente fatte, ſia alieno dal ſacratiſſimo corpo, e ſangue di Dio, e noſtro Redentor Gesù Criſto, e reſti ſottopoſto nell' eſtremo eſame alla rigoroſa vendetta &c.* (*a*). Queſta medeſima clauſula ſi truova replicata in due altri privilegj conceduti dallo ſteſſo Gregorio, ſiccome queſto, ad iſtanza della Reina di Francia Brunichilde, e del Re Teodorico nipote di eſſa, al Moniſtero di Santa Maria, ed alla Chieſa di San Martino della Città di Autun, come appariſce dalle lettere di queſto Santo Pontefice a Talaſſa Abbadeſſa, ed a Lupone Abbate (*b*). Da queſta clauſula adunque argomenta Gregorio VII., che San Gregorio Magno ſtabilì, che i Regi violatori de' ſuoi decreti Apoſtolici cadevano dalla regal dignità, conſeguenza naturaliſſima, che ſiegue neceſſariamente da quel decreto. Non vi è ſtato alcuno ſin quì tra i Cattolici [nè sò, che vi ſia ſtato tra i Proteſtanti], che abbia avuto il coraggio d' impugnare la ſincerità di queſte lettere di San Gregorio il Grande, fuorche Giovanni Launojo Dottor Parigino, uomo, quanto altro mai foſſe, amico di nuovità, confidentiſſimo, e franchiſſimo nello ſpacciare le ſue vaniſſime immaginazioni, e le ſue frivoliſſime conghietture come argomenti incontraſtabili, con cui abbatter poteſſe i più riveriti monumenti dell' antichità comprovati dal conſenſo di tutto il Mondo, e particolarmente quelli, che a lui parevano favorevoli all' autorità della Santa Sede, di cui con nauſea, e con ira de' buoni, con riſo, e con plauſo de' Proteſtanti ſi è ſempre di-

(*a*) *Si quis verò Regum, Sacerdotum, Judicum, perſonarumque ſecularium hanc Conſtitutionis noſtræ paginam agnoſcens, contra eam venire tentaverit, poteſtatis, honoriſque ſui dignitate careat, reumque ſe divino judicio exiſtere de perpetrata iniquitate cognoſcat. Et niſi vel ea, quæ ab illo malè ablata ſunt, reſtituerit, vel digna pœnitentia illicitè acta deſleverit, a ſacratiſſimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini noſtri Jeſu Chriſti alienus fiat, atque in æterno examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat &c.* D. Gregorius lib. XIII. Regeſ. indict. VI. Epiſt. VIII. juxta ordinem novæ edit. PP. BB. alias lib. XI. Epiſt. X.

(*b*) Vide Epiſt. IX. & X. lib. 13., alias XI. & XII. lib. XI.

moſtrato egualmente sfacciato, che impotente nemico. Ma poiche le coſtui conghietture, o per meglio dire illuſioni contro la ſincerità delle tre riferite lettere di San Gregorio Magno, ſono ſtate egregiamente confutate dal celebre Franceſe Autore del trattato della libertà della Chieſa Gallicana (*a*), non mi reſta quì ſe non d' aggiungere a quanto da queſto erudito Scrittore è ſtato detto, ciò, che oſſervano i PP. Benedettini di San Mauro ſopra la ſincerità di queſte tre lettere di San Gregorio primo, cioè, che in tutti i più antichi Codici ſcritti a penna delle opere di queſto Santo eſiſtenti nelle più celebri Biblioteche d' Italia, di Francia, e d' Inghilterra, ſi trovano queſte lettere colla riferita clauſula, come vengono comunemente riportate negli eſemplari ſtampati: che di queſti privilegj ſi fa menzione nella Vita di Sant' Ugone Monaco di Autun ſcritta nel x. ſecolo, e ſi raccoglie da Flodoardo: che di eſſi ſi trovavano in Francia in Codici manuſcritti colla clauſula riferita nel Regno di Carlo Calvo: che le altre lettere indubitate di San Gregorio ſcritte alla Regina Brunichilde confermano la ſincerità di queſti privilegj: e che finalmente la clauſula di eſſi è del tutto conforme allo ſtile, ed al coſtume della Chieſa di Francia in que' tempi, e a molti Concilj celebrati in quel Regno nel VI. ſecolo (*b*). A tutto queſto ancora ſi può aggiungere, che lo ſteſſo privilegio colla clauſula, che lo munisce, ſi vede riportato da tutti i raccoglitori de' monumenti di Francia, e particolarmente da i due più celebri per eſattezza di critica, e per perizia di antichità, Andrea Ducheſne, e Jacopo Sirmondo (*c*), ſiccome quello, che anche per inſinuazione di Gregorio alla Regina Brunichilde, era ſtato inſerito negli atti pubblici del Regno (*d*): ciò, che può baſtare per convincere d' eſtrema audacia Launojo.

VII. Ma laſciando andar coſtui colla ſua vana intemperante critica, e tornando a Monſignor Boſſuet, ed a Natal di Aleſſandro, poiche non par loro di poter ragionevolmente contraſtare la verità di queſto monumento recato da Gregorio VII., ſi ſtudiano d' impugnare il ſenſo, con cui da eſſo fu inteſo, dicendo, come ſi è di ſopra oſſervato, che quella clauſula del privilegio di San Gregorio Magno non importa alcun atto giudiziale, per cui egli intendeſſe ſottoporre in vigore della ſua autorità alla pena della privazione del Regno i Principi del ſecolo, che violaſſero

(*a*) Antonius Charlas Tract. de libert. Eccleſ. Gallic. tom. 2. lib. 7. cap. 6. edit. Rom. anno 1720.

[*b*] Vide notam in Epiſt. 8. lib. 13. tom. 2. operum D. Gregorii ex edit. PP. BB. S. Mauri.

(*c*) Ducheſne Hiſt. Francor. tom. 1. Sirmond. Concil. Gallican. tom. 1.

(*d*) *Hæc autem Conſtitutio geſtis eſt publicis inſerenda: quatenus ſicut in noſtris, ita quoque in regalibus ſcriniis ſervetur.* D. Gregor. lib. XIII. Epiſt. VI. alias lib. XI. Epiſt. VIII.

laſſero il privilegio da lui conceduto, ma una ſpecie d' imprecazione, e di eſecrazione, che ſoleva dagli antichi apporſi alle carte, ed a' diplomi delle conceſſioni per atterrire i violatori di eſſe (*a*): e così riſpondendo penſano, che Gregorio VII. ſi abuſaſſe di queſto documento di San Gregorio Magno, prendendolo in un ſenſo affatto nuovo, e del tutto alieno dalla mente di quel Santo Dottor della Chieſa. Ma come che non poſſa negarſi eſſere ſtato ne' tempi antichi frequente l' uſo di queſte imprecazioni nelle carte di donazione, e di fondazione, ne i teſtamenti, ed anche nelle iſcrizioni ſepolcrali, come appariſce dal formulario di Marculfo, da i monumenti addotti dal Mabillone, e dal Cardinal Baronio, e da altri documenti recati da Natal di Aleſſandro (*b*); contuttociò per non prender abbaglio in materia cotanto equivoca biſogna oſſervare più coſe, che i due riferiti Scrittori non oſſervano. La prima è, che ſiccome è certiſſimo, che nell' XI., e XII. ſecolo, ed anche qualche tempo innanzi erano in coſtume queſte imprecazioni; così è molto difficile a dimoſtrare, che elle foſſero in uſo nel ſeſto ſecolo, o nel principio del ſettimo ſecolo almeno in Italia, dove, per quanto io ſappia, non ſe ne trovano eſempj ſe non poſteriori all' età di Gregorio il Grande. La ſeconda è, che diverſe ſono le formule di queſte imprecazioni; poiche altre contengono minacce di pene, che non comprendonſi tra' limiti della umana poteſtà, ſia Eccleſiaſtica, ſia civile, quali ſono le minacce o di morte violenta, e prodigioſa, o di fine volontariamente ſciagurato, qual fu quella di Datan, ed Abiron aſſorti dalla terra, e qual fu quella di Giuda traditore; o di pene infernali, o di altri danni, e ſciagure dipendenti ſolamente dalla volontà di Dio; ed allora è coſa certa, che tali pene minacciate non fanno argomento dell' autorità, o poteſtà di chi la minaccia; ed ancorche vedanſi alcuna volta congiunte alle ſentenze degli anatemi pronunciate da' ſagri Concilj, contuttociò, come ſi è oſſervato di ſopra, non importano atto giudiziale della Chieſa, ma una ſemplice, e nuda imprecazione in deteſtazione degli ſcomunicati: altrevolte poi contengono anatemi, e ſcomuniche, o depoſizioni dagli onori, e dalle dignità, ed allora ſi devono conſiderar le perſone, da cui queſte pene ſon pronunciate, cioè, ſe ſon pubbliche, o private, ſe ſono Eccleſiaſtiche, o laiche: imperocche eſſendo coſa certa, che le pene della

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 8. & lib. 6. cap 9. Natalis Alexand. tom. 7. Hiſt. Eccleſ. Diſſert. 2. art. 10.

(*b*) Formularium Marculfi lib. 11. Mabill. de Re diplomat. lib. 11. cap. 8. Baron. to. 11. ad ann. 1097. num. 41. Natal. Alexandr. loc. cit.

ſcomunica, e della depoſizione, o degradazione delle dignità, e degli onori contengonſi tra i limiti della poteſtà Eccleſiaſtica, ſarebbe ſciocchezza il credere, che dove tali pene ſi veggono minacciate da i ſagri Concilj contro i violatori de i decreti in eſſi ſtabiliti, non importaſſero alcun atto di autorità Eccleſiaſtica, ma una ſemplice eſecrazione: e ciò perche le ſcomuniche, e le depoſizioni ſi vedono minacciate da i laici anche privati non pure nelle clauſule delle loro donazioni, e de' loro teſtamenti, ma anche nelle iſcrizioni de' loro ſepolcri contro i violatori di quelli, e di queſti. Quando adunque tali pene ſon minacciate da' laici non poſſon eſſere ſe non imprecazioni, non avendo eſſi l' autorità di ſcomunicare alcuno, nè di privare i Sacerdoti della lor dignità, e neppure ſe ſon privati poſſono altri laici de' loro onori ſpogliare. Ma diverſamente ſi dee diſcorrere quando minacciate ſono da perſone Eccleſiaſtiche, che hanno pubblica autorità, come ſono i Veſcovi maſſime raunati ne' Sinodi, e ſpecialmente il Romano Pontefice. Or ſe ben ſi conſidera la clauſula del privilegio di Gregorio Magno, ſi vedrà, che ella niente contiene d' irregolare, e di ſtraordinario, niente, che non ſia della poteſtà della Chieſa; mentre le pene in eſſa minacciate ſono la depoſizione, e la ſcomunica, cioè, la privazion degli onori contro coloro, che ſi opporranno a i privilegj da lui conceduti, e la ſeparazion dalla Chieſa contro quelli, che non reſtituiranno i beni mal tolti da i Monaſterj, e luoghi pij eretti dalla liberalità della Regina Brunichilde, e da eſſo Gregorio privilegiati. E ſe una tal clauſula ſi vuol prendere per una ignuda, e mera imprecazione, niente più oſta, che non ſi prendano per imprecazioni tutte le pene, e di ſcomunica, e di depoſizione minacciate da i Concilj sì Generali, che Provinciali contro i traſgreſſori delle leggi, e de' Canoni dalla Chieſa decretati. Che ſe poi ſi voleſſe dire, che la privazione degli onori Eccleſiaſtici è pena appartenente all' autorità della Chieſa, ma non la privazione degli onori mondani, e maſſime della dignità Regia: e che in queſta parte la clauſula del privilegio di San Gregorio Magno non è formula autoritativa, o giudiziale, ma ſemplicemente imprecativa, ed eſecratoria, ſi direbbe quello, che doverebbe pruovarſi, e quello, che è poſto in quiſtione; anzi ſottoponendo Gregorio in un medeſimo conteſto alla pena della privazione degli onori, e delle dignità reſpettivamente e i Regi, e i Sacerdoti, e i Giudici, ed altre ſecolari perſone, convien in conſeguenza dire, che con quella medeſima autorità con cui ſoggettava alla privazione del loro onore i Sacerdoti, intendeſſe ancora ſottoporre alla privazione delle lor dignità i Regi, e i Giudici Secolari,

colari, altrimente ſarebbe ſtata coſa vana, ed illuſoria l' unire ſotto una medeſima pena e i Regi, e i Sacerdoti violatori de' ſuoi decreti, quando egli aveſſe creduto, che quella cadeſſe ſolamente ſopra di queſti, e niente affatto poteſſe cadere ſopra di quelli. Finalmente è neceſſario avvertire, che i riferiti privilegj de' Monaſteri di Autun furono da San Gregorio conceduti ad iſtanza della Regina Brunichilde, e del Re Teodorico, come eſpreſſamente ſi legge nella ſopra allegata lettera, e che ad iſtanza de' medeſimi Principi furono da lui muniti con quella clauſula, acciocche foſſero inviolabili, come l' iſteſſo San Gregorio ci atteſta nelle ſue lettere alla Regina Brunichilde, ed al Re Teodorico, nella prima delle quali così ſcrive a quella Regina: *Noi adunque per munizione de i luoghi, de i quali l' Eccellenza Voſtra ci ha ſcritto, ci ſiamo ſtudiati di ſtabilire ogni coſa in quella guiſa, che ella ha voluto* (a); e nell' altra così ſcrive a quel Re parlando de' medeſimi privilegj: *Così tutto quello, che volle l' Eccellenza Voſtra, abbiamo ſollecitamente, e di buona voglia adempiuto* (b). Or chi mai potrà perſuaderſi, che que' Principi bramando inviolabili i privilegj domandati da eſſi alla Santa Sede pe' Monaſterj da loro fondati, e dotati, ſi contentaſſero d' una formula imprecatoria ſpogliata di autorità, vuota di effetto, e che null' altro conteneſſe, che un vano ſtrepito di minacce, le quali in fine niente operando ſi riſolvevano in fumo? Chi potrà darſi ad intendere, che San Gregorio credeſſe baſtantemente munite le conceſſioni da lui fatte alle iſtanze di que' Regi con una ſemplice ignuda imprecazione, che niuna delle minacciate pene portava realmente ſopra coloro, che le ſteſſe conceſſioni oſaſſero di violare? Se baſtava una formula eſecratoria per munire que' privilegj, e difender que' luoghi privilegiati dagli attentati di uomini perverſi, che biſogno aveano que' Principi di cercarla dalla Santa Sede, quando eſſi averebbono potuto munirle con formule molto più ſtrepitoſe, e concepite con minacce aſſai più tragiche, e più terribili? Da tutto queſto diſcorſo ſi può agevolmente conchiudere, che molto maggior fondamento ebbe Gregorio VII. d'intender queſto paſſo di San Gregorio Magno in un ſenſo ovvio, e naturale, e indicante eſercizio di vera autorità, di quello, che ſi abbiano i riferiti Scrittori d' interpetrarlo in un ſenſo improprio, e di prenderlo per un' ignuda formula imprecatoria, e che perciò non han molta ragione

(a) *Nos itaque pro munitione locorum, de quibus Excellentia veſtra ſcripſit, ſicut voluit ſancire ſtuduimus.* S. Greg. lib. 13. Epiſt. VI. juxta novum ordinem, alias lib. XI. Epiſt. IX.

(b) *Ita omnia, quæ Excellentia veſtra voluit, citius, ac libenter implevimus.* lib. 13. Epiſt. VII. alias lib. XI. Epiſt. X.

gione di confidar tanto in queſta loro ſpoſizione, che pongano, per così dire, in deriſione l' intelligenza, in cui fu preſa dallo ſteſſo Gregorio VII.

VIII. Ma poiche moſtrano inoltre di approvare l' opinione di alcuni, da eſſi per altro non allegati, i quali a lor detto aſſeriſcono, che volendoſi prender quella clauſula per una formula autoritativa, conviene intenderla diſtributivamente, e non cumulativamente, cioè, che la pena della privazione degli onori, e delle dignità ſia ivi decretata per gli Eccleſiaſtici, e la pena della ſcomunica pe' laici; e che i Regi ivi nominati non comprendonſi ſotto la prima, ma ſotto la ſeconda (*a*), applicando a ciaſcun ordine proporzionatamente la ſua pena, biſogna far vedere, che queſta ſpoſizione è direttamente contraria al teſto di San Gregorio; concioſiache la diſtribuzione, che ſi fa in detta clauſula in ordine alle pene temporali, e ſpirituali, non riguarda la diverſità delle perſone, ma il diverſo genere di colpa, e di attentato, che da eſſe foſſe per commetterſi contra il privilegio: mentre la pena della privazione degli onori, e delle dignità vien minacciata contro quelli, che ſcientemente, e prudentemente veniſſero contro la coſtituzione di eſſo San Gregorio, e in queſta pena ſon compreſi i Regi, i Sacerdoti, i Giudici, ed altri laici (*b*): la pena poi della ſcomunica è minacciata alle ſteſſe perſone, che ricuſaſſero reſtituire le coſe mal tolte da i luoghi privilegiati, o di purgare colla penitenza la colpa del furto, e della rapina (*c*), e ſotto queſta pena ſi comprendono quegli ſteſſi generi di perſone nominate di ſopra. Siccome adunque altra coſa era il contravvenire alla coſtituzion di Gregorio, ciò, che propriamente potea farſi contraddicendo all' autorità, ed al vigore di eſſa, ed impugnandone le diſpoſizioni nella medeſima contenute: altra era il non reſtituire a i Monaſterj privilegiati le coſe loro rapite; così la pena della depoſizione dagli onori non cadeva ſopra quelli, che ricuſavano reſtituire i beni tolti a i Monaſterj privilegiati, nè la pena della ſcomunica ſopra i contraddittori della coſtituzione di Gregorio; ma la privazion degli onori riguardava tutti quelli, che alla detta coſtituzion ſi opponevano, e Regi, e Sacerdoti, e Giudici, ed altre laiche perſone; e la ſcomunica riguardava gli ſteſſi generi di perſone, che i beni rapiti negavano reſtituire. Onde è, che la diſtribuzione di queſta clauſula non

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 9.

(*b*) *Si quis verò Regum, Sacerdotum, Judicum, perſonarumque ſecularium hanc Conſtitutionis noſtræ paginam agnoſcens, contra eam venire tentaverit, poteſtatis, honoriſque ſui dignitate careat.*

[*c*] *Et niſi vel ea, quæ ab illo malè ablata ſunt, reſtituerit, vel digna pœnitentia malè acta deſleverit, a ſacratiſſimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini noſtri Redemptoris Jeſu Chriſti alienus fiat &c.*

non è di diverſe pene riſpetto a diverſe perſone per una medeſima ſpecie di delitto, ma di pene diverſe riſpetto all' iſteſſe perſone per diverſa ſpecie di colpa. Ma tuttavia Monſignor Boſſuet reputa così grande inconveniente, che in queſta clauſula ſotto le privazioni degli onori temporali ſi comprendano i Regi, che egli ne prega a conſiderare, ſe poſſa darſi uomo di ſana mente, e di diſcreto giudizio, il quale non ſi rechi a vergogna di aſſerire, che per un privilegio violato d' un Monaſtero poſſano giuridicamente deporſi i Regi (*a*). Ma prima di riſpondere a queſta ſua interrogazione conviene, che io mi dichiari, eſſere ſtato da me intrapreſo l' eſame di queſto paſſo di San Gregorio, non perche mio intendimento ſia ſoſtenere, che per la ſemplice violazione d' un privilegio, o d'un decreto Apoſtolico, quando al domma non appartenga, poſſano dal Papa i Principi giuridicamente ſpogliarſi del regal onore; ma ſolamente per difendere Gregorio VII., che adducendo queſto ſteſſo paſſo di Gregorio I. l' inteſe in quel ſenſo, che tanto diſpiace a queſto Scrittore; e per far vedere, che egli non traſceſe i limiti, nè della prudenza, nè della modeſtia, nell' intenderlo come l' inteſe. Del rimanente io credo bene, che Monſignor Boſſuet non ſi ſarebbe fatta così gran maraviglia, nè riputata coſa tanto difficile a crederſi da uomini di ſano giudizio, che S. Gregorio I. ſtabiliſſe la pena di privazione del Regno contro i Regi violatori d' un ſuo privilegio, ſe aveſſe conſiderato, che queſta pena fu decretata da quel ſantiſſimo, e modeſtiſſimo Pontefice non tanto per ſua propria volontà, quanto per condeſcendere alle richieſte della Regina Brunichilde, e del Re Teodorico di Francia, come egli ſteſſo ſi dichiara nella piſtola a Senatore dicendo: *Per la qualcoſa ſecondo quello, che ci è ſtato ſcritto da i noſtri Eccellentiſſimi Figliuoli Brunichilde, e Teodorico di lei nipote Regi di Francia, per decreto della noſtra preſente autorità accordiamo, concediamo, e fermiamo tali privilegj all' Oſpedale, che nella Città di Autun da Siagrio Veſcovo di reverenda memoria, e dalla predetta Eccellentiſſima noſtra Figliuola Regina è ſtato fondato* (*b*). Da queſto averebbe potuto conſiderare, come acconciamente oſſervano gli Editori Fran-

[*a*] *Rogo bona fide, quem ſana, ac modeſta mente non pudeat aſſerere, ob unius Monaſterii violata privilegia, juridico ordine deponi poſſe Regem &c.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 8.

[*b*] *Proindè juxta ſcripta filiorum noſtrorum præcellentiſſimorum Regum Brunichildis, ac nepotis ipſius Theoderici, Xenodochio, quod in Civitate Auguſtodunenſi a Siagrio reverendæ memoriæ Epiſcopo, & prædicta Excellentiſſima Filia noſtra Regina conſtructum eſt ... hujuſmodi privilegia præſentis auctoritatis noſtræ decreto indulgemus, concedimus, atque firmamus &c.* Gregorius I. lib. XIII. Epiſt. 8. ad Senatorem.

Franceſi Benedettini in queſta lettera di San Gregorio, che ſe il Santo Pontefice foſſe ſtato laſciato al ſuo mite coſtume, ed alla ſua ingenita manſuetudine, talvolta ſi ſarebbe aſtenuto *da quella grave minaccia*, che ſi legge nella clauſula di queſto privilegio; ma che li biſognava concedere qualche coſa all' autorità di quella Regina, la quale richiedeva più ſevere pene della Chieſa contra i violatori della ſua donazione (*a*). Se adunque que' piiſſimi Principi crederono, che per autorità della Santa Sede poteano ſottoporſi alla pena della privazione del Regno i Regi violatori d' un privilegio, che eſſi aveano domandato in favore de' Monaſterj da loro fondati; e ſe San Gregorio I. non riputò inconveniente decretar queſta pena colla ſua autorità, a gran torto Monſignor Boſſuet taccia obliquamente Gregorio VII. come uomo di poca modeſtia, e di poco ſenno, perche non ſi vergognò di credere queſto ſteſſo, e perche ſi valſe di queſto eſempio per dimoſtrare, che egli con molta maggior ragione avea potuto depor dal Regno Arrigo violatore d' ogni umana, e divina legge, autore d' un orribile ſciſma, e protettore degli Eretici.

IX. Paſſando ora all' altro eſempio dallo ſteſſo Gregorio VII. addotto del Pontefice Zaccaria, per cui autorità fu depoſto dal Regno di Francia Childerigo, e ſoſtituito in ſuo luogo Pipino: poiche non v' ha coſa nella ſtoria di Francia così conteſtata da' Scrittori contemporanei, o viciniſſimi al fatto, nè così tramandata alla memoria de' poſteri, come queſta, ne' pubblici monumenti: perciò i novelli ſcrittori di Francia poco affezionati all' autorità del Romano Pontefice, neſſuna coſa come queſta più ſi ſtudiano di oſcurare: e benche tutti abbiano lo ſteſſo diſegno, non tutti però camminano per la ſteſſa via. E poiche Eginardo Scrittore graviſſimo di que' tempi, il quale fu Segretario di Carlo Magno, e tramandò a poſteri le ſue geſta, fu il primo, come eſſi penſano, che laſciò ſcritto, per autorità della Santa Sede eſſere ſtato depoſto dal Regno Childerigo, e ſoſtituito in ſuo luogo Pipino; perciò tutti s' ingegnano di abbattere la teſtimonianza di queſto inſigne Scrittore, niente curando gli altri antichi Croniſti, ed Annaliſti Franceſi, che dopo lui ſcriſſero la ſteſſa coſa. Giovanni Launojo ſi avvisò di aſſerire, che il teſto di Eginardo nella Vita di Carlo Magno è ſtato viziato, e interpolato (*b*). Ma niuna, non dico, ſoda, ma neppur probabile con-

(*a*) *Et quidem ſi ſuis moribus, ac innatæ manſuetudini relictus eſſet Gregorius Magnus, nullus dubitat, quin a gravi illa comminatione abſtinuiſſet, quæ in privilegiis hujus clauſulæ legitur. At dandum erat aliquid Reginæ auctoritati, quæ ſeveriores Eccleſiæ pœnas in donationis ſuæ violatores exigebat.* Vide notam in Epiſt. VIII. lib. XIII. D. Gregorii PP. BB. S. M.

[*b*] Launojus par. 6. Epiſt. 9.

conghiettura adduce di queſto interpolamento, e le ſue immaginazioni già ſono ſtate confutate dal detto Autore della libertà della Chieſa Gallicana (*a*), agli argomenti di cui contro il Launojo non riman che aggiungere, ſe non due coſe. La prima, che le parole degli Annali, che egli collo ſteſſo Launojo attribuiſce a Eginardo, non ſono veramente degli Annali di queſto Scrittore, ma della Cronaca Laureſamenſe, la quale benche come antichiſſima ſia ſtata dal Du Cheſne aſcritta a Eginardo; contuttociò non eſſere opera di lui con molti argomenti dimoſtra Carlo le Cointe negli Annali Eccleſiaſtici di Francia (*b*). Anzi ſe gli Annali ſcritti da Eginardo ſono quelli dati in luce dal Piteo, e detti Fuldenſi, come con Pietro di Marca, e con Pietro Lambecio, uomini ſenza controverſia eruditiſſimi, ſente l'iſteſſo Andrea Du Cheſne (*c*), non poteva egli certamente attribuire a Eginardo gli Annali Laureſamenſi; mentre benche tra queſti, e quelli vi ſia grandiſſima concordia intorno alla depoſizione di Childerigo, ed alla intronizazione di Pipino per autorità della Sedia Apoſtolica, v'ha tra eſſi nulladimeno non poca diſcordia intorno al tempo, in cui queſto fatto ſucceſſe, la qualcoſa può baſtare per far conoſcere, che queſti Annali non poſſono eſſere opera d'uno ſteſſo Scrittore. L'altra coſa, che conviene aggiungere, ſi è, che Pipino, come oſſerva il dotto Franceſco Pagi nella vita di Stefano II. Papa, fu due volte conſagrato, ed unto in Re di Francia. La prima volta con autorità di Zaccaria Papa per mano di San Bonifacio Arciveſcovo di Magonza nel DCCLII., o nel DCCLI. La ſeconda volta nel DCCLIV. per mano di Stefano II., o III., dal quale furono ancora unti, e conſagrati Regi Carlo, e Carlomanno Figliuoli dell'iſteſſo Pipino. Della prima unzione di Pipino fatta da San Bonifacio per autorità di San Zaccaria ne fanno menzione Eginardo negli Annali dati in luce dal Piteo, gli Annali Laureſamenſi, e i Loiſelliani (*d*). Della ſeconda unzio-

(*a*) Antonius Charlas de libert. Eccleſ. Gallic. tom. 2. lib. 7. cap. 10.

(*b*) Carolus Cointius ad ann. 774. n. 127. & ad annum 792. num. 3.

[c] Scriptores Franciæ tom. II.

(*d*) *Anno ſeptingenteſimo quinquageſimo ſecundo Zacharias Papa ex auctoritate S. Petri Apoſtoli mandat populo Francorum, ut Pipinus, qui poteſtate regia utebatur, nominis quoque dignitate frueretur. Ita Hildericus Rex, qui ultimus Merovingorum Francis imperavit, depoſitus, & in Monaſterium miſſus eſt; Pipinus verò in Civitate Sueſſionum a S. Bonifacio Archiepiſcopo in Regem unctus, Regni honore ſublimatus eſt.* Annal. Franc. a Pithæo editi, & Eghinardo adſcripti. *Hoc anno ſecundùm Romani Pontificis ſanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus eſt, & ad huius dignitatem honoris unctus ſacra unctione more ſanctæ memoriæ Bonifacii Archiepiſcopi, & Martyris ... elevatus in ſolium Regni in Civitate Sueſſiona: Hildericus verò, qui falſo Regis nomine utebatur, tonſo capite in Monaſterium miſſus eſt.* Annales Laureshamenſes. *Et Zacharias Papa mandavit, ut melius*

unzione di Pipino, e de' ſuoi figli Carlo, e Carlomanno fatta da Stefano Papa nell' anno DCCLIV. mentre egli era in Francia nel Monaſtero di S. Dionigi, ne fan menzione Ilduino Abbate Scrittore contemporaneo a Eginardo, l' antico Annaliſta di Metz, e l' Autore della vita di Stefano nel Pontificale Romano attribuito ad Anaſtaſio (*a*). Suppoſta adunque queſta doppia unzione di Pipino in Re di Francia, ſvaniſce quella irreconciliabile contraddizione, che s' immagina il Launojo tra quello, che ſcriſſe Eginardo nella vita di Carlo Magno, e quello, che ei narrò negli annali; ſcrivendo in detta vita, *che la gente de' Merovingi, de' quali erano ſoliti i Franchi creare i loro Regi, durò ſino al Re Childerigo, il quale per comando di Stefano Romano Pontefice depoſto, e tonduto fu chiuſo in un Monaſtero*; e dopo poche parole: *Ma Pipino*, ſoggiunge, *per autorità del Romano Pontefice da Prefetto del Palazzo è coſtituito Re* (*b*). Negli Annali poi la depoſizione di Childerigo, e l' aſſunzione di Pipino al Regno attribuiſce Eginardo al comando, ed all' autorità di San Zaccaria. Or l' una, e l' altra coſa è vera ſenza alcuna contraddizione: imperocche ciò, che fu ordinato da Zaccaria nel fine del ſuo Pontificato, fu terminato, e perfezionato da Stefano ſuo Succeſſore: eſſendo coſa certa, che Zaccaria, o foſſe Pipino aſſunto al Regno nel 752., come colle teſtimonianze di molti antichi Scrittori ſoſtiene Franceſco Pagi (*c*), o vi foſſe innalzato nel 751., come chiaramente dimoſtra un eruditiſſimo Scrittore de' noſtri tempi, che ſarà da me quì appreſſo nominato con lode, poco tempo ſopravviſſe all' aſſunzione di eſſo Pipino, eſſendo egli morto li 15. di Marzo del 752. Creato poi Stefano III. in Sommo Pontefice li 25. dello ſteſſo meſe, e por-

lius eſſet, illum Regem vocari, qui poteſtatem haberet, quam illum, qui ſine Regali poteſtate manebat ... per authoritatem ergo Apoſtolicam juſſit Pipinum Regem fieri .. Pipinus more Francorum electus eſt ad Regnum, & unctus per manus ſanctæ memoriæ Bonifacii Archiepiſcopi, & elevatus a Francis in Regno ſuo in Sueſſionis Civitate. Annales Loiſelliani ad annum 749. & ad annum. 750.

(*a*) Hilduinus in Areopagiticis, ſeu de rebus geſtis, paſſione, & ſcriptis S. Dionyſii Areopagitæ. Annales Metenſes ad ann. 754. *Ordinavit* (Stephanus) *ſecundum morem majorum unctione ſacra Pipinum piiſſimum Principem Francis in Regem, & Patricium Romanorum, & filios ejus duos felici ſucceſſione Karolum, & Karlomannum eodem coronavit honore ... Quo peracto, & eo in eodem Venerabili Monaſterio cum jam fato Chriſtianiſſimo Pipino coniungente, Domino annuente poſt aliquantos dies idem Chriſtianiſſimus Pipinus Rex ab eodem Sanctiſſimo Papa Chriſti gratia cum duobus filiis ſuis Reges uncti ſunt Francorum.* Anaſtaſius in vita Stephani III.

(*b*) *Gens Merovingorum, de qua Franci Reges ſibi creare ſoliti erant, uſque in Childerigum Regem, qui juſſu Stephani Romani Pontificis depoſitus, ac detonſus, atque in Monaſterium truſus eſt, duraſſe putatur ... Pipinus autem per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex conſtitutus.* Eghinardus in vita Caroli Magni ſub initium.

(*c*) In vita Zachariæ num. 18.

portatosi in Francia verso la fine del seguente anno 753., indi nel Luglio del 754. nel Monastero di San Dionisio, unse nuovamente, e consagrò in Re di Francia Pipino insieme con Carlo, e Carlomanno suoi figliuoli, confermando, e perfezionando le disposizioni del suo predecessore: quindi vengono a conciliarsi le in apparenza discordanti testimonianze degli antichi Scrittori, altri de' quali al Pontefice Zaccaria, altri a Stefano III. attribuiscono la deposizione di Childerigo, e lo innalzamento di Pipino al Trono di Francia. Ma toglie ogni controversia su questo punto l' antico, e contemporaneo documento, che deesi riconoscere dalla diligenza del dottissimo P. Giovanni Mabillon, il quale dall' autografo, che conservavasi, come esso attestò, appresso gli eruditissimi PP. Eschenio, e Papebrochio, ne trasse l' esemplare, che consegnò alla pubblica luce nella sua opera diplomatica (*a*). Consiste questo documento in una aggiunta fatta da Scrittore Anonimo al libro di Gregorio di Turs della gloria de' Confessori, e scritta, come l' istesso Anonimo attesta, l' anno 767., e sestodecimo del Regno di Pipino; e tra le altre cose, che nel nostro proposito narra questo Scrittore, così dice: *l' istesso predetto Signore Florentissimo Pipino Re pio, per autorità, e per imperio del donno Zaccaria Papa di santa ricordanza, e per unzione del santo Crisma per mano de' beatissimi Sacerdoti di Francia, e per elezione di tutti i Franchi tre anni avanti fu sublimato nel solio del Regno, di poi per mano del medesimo Stefano Pontefice in un giorno nel nome della Santissima Trinità fu unto, e benedetto in Rege, ed in Patricio insieme co' predetti figliuoli Carlo, e Carlomanno, entro la Chiesa de' predetti beati Martiri Dionisio, Rustico, ed Eleuterio*: e poco dopo parlando del medesimo Stefano Papa soggiunge: *e con tale editto, e con tal legge di scomunica costrinse tutti, che mai in alcun tempo non presumessero eleggere Re di altra stirpe, ma solamente dalla stirpe di quelli, i quali la divina pietà si era degnata esaltare, e per l' intercessione de' Santi Apostoli, e per mano del Beatissimo Pontefice loro Vicario avea disposto, che fossero consagrati, e confermati* (*b*).

[*a*] Mabillon de re diplom. lib. 5. pag. 384.

[*b*] *Nam ipse prædictus domnus Florentissimus Pipinus Rex pius,* PER AUCTORITATEM, ET IMPERIUM *sanctæ recordationis Domni Zachariæ Papæ, & unctionem sancti Chrysmatis per manus beatissimorum Sacerdotum Galliarum, & electionem omnium Francorum tribus annis antea in Regni Solio sublimatus est; postea per manus ejusdem Stephani Pontificis die uno in Beatorum prædictorum Martyrum Dionysii, Rustici, & Eleutherii Ecclesia ... in Regem, & Patricium una cum prædictis filiis Carolo, Carlomanno in nomine Sanctæ Trinitatis unctus, & benedictus est ... & tali omnes interdicto, & excommunicationis lege constrinxit, ut numquam de alterius lumbis Regem in ævo præsumant eligere, sed ex ipsorum, quos divina*

Con queſto illuſtre documento facilmente ſi accorda l' apparente diſcordia ſu queſto punto degli antichi Croniſti, e Scrittori Franceſi, e Germani, e Longobardi; e mentre coſtando da eſſo, che così Zaccaria, come Stefano ebbero parte nella depoſizione di Childerigo, e nella aſſunzion di Pipino al Regno di Francia, poterono ſenza falſità chi all'uno, chi all' altro, e chi ad amendue de' detti Pontefici queſto fatto attribuire. Molto vale ancora a conciliare colla eſattiſſima deſcrizione del tempo, in cui ordinatamente da Zaccaria, e da Stefano queſte coſe furon fatte, la diverſità, che ſopra il tempo ſi trova tra gli antichi Annaliſti.

X. Ma ſopra ogni altra coſa ſerve queſto inſigne teſtimonio di gran lunga anteriore ad Eginardo non ſolo a convincere di vanità l' immaginazione di Launojo, che osò di ſcrivere, eſſere ſtato interpolato il teſto di Eginardo nella vita di Carlo Magno, ma molto più vale a reprimere l' arditezza di Natal d' Aleſſandro, il quale ſenza punto riſpettare il conſenſo univerſale di tutti gli uomini eruditi, che riputarono Eginardo autore non ſolamente grave, ed eſatto, ma ancora ſincero, e d' incorrotta fede, e volendolo credere primo autore di ciò, che comunemente viene ſcritto dell' autorità Apoſtolica interpoſta da Zaccaria, e da Stefano Romani Pontefici nella depoſizione di Childerigo, e nella promozione di Pipino al Trono di Francia, ſi avvanza ad aſſerire, che egli ſcriſſe una mera favola di ſuo capo inventata, e che tutti gli altri Scrittori antichi, i quali prima del mille con ſommo conſenſo ſcriſſero la ſteſſa coſa, furono da Eginardo ingannati (*a*). Così le prevenzioni, e i pregiudizj dell' animo, e lo ſtudio di ſoſtenere una falſa opinione rende gli uomini prodighi della lor fama, e diſciolti dalla ſoggezione del pubblico. Ma poiche gli argomenti, con cui il Natal pretende ſoſtenere queſta ſua egualmente falſa, che ardita, ed ingiurioſa aſſerzione, ſono ſtati egregiamente impugnati dal dottiſſimo, eruditiſſimo P. Gian Franceſco Baldini Chierico Regolare Somaſco, e inſigne letterato de' noſtri tempi nelle ſue erudite note ad Anaſtaſio Bibliotecario nella vita di San Zaccaria; perciò neſſuna coſa mi reſta, che dire contro di lui. Nulladimeno eſſendo le riſpoſte di queſto novello autore all' oppoſizioni del Natale inſerite tra le note della grand' opera di Anaſtaſio dell'ultima edizione Romana non ancor terminata, la quale non è così vulgare, che poſſa facilmente capitare nelle mani di tutti, accioc-

divina pietas exaltare dignata eſt, & Sanctorum Apoſtolorum interceſſionibus per manus Vicarii ipſorum Beatiſſimi Pontificis confirmare, & conſecrare diſpoſuit. Anonymus apud Mabillon. loc. cit.

(*a*) Natalis Alexandr. tom. 6. Hiſt. Eccl. ſecul. VIII. diſſert. 2. per tot.

acciocchè più agevolmente resti il pubblico informato dell' insussistenti, e frivole conghietture di esso Natal d' Alessandro sulla presente materia, ho stimata opportuna cosa toccare compendiosamente, e di passaggio le dette confutazioni del lodato P. Baldini. Reca egli in primo luogo il testimonio dell' Autore dell' Appendice alla Storia scritta per comando di Childebrando Zio materno del Re Pipino, il quale Autore, come si leggeva nel Codice MS. del Petavio, fu Nibelungo figliuolo dello stesso Childebrando: in secondo luogo adduce la testimonianza dell' Anonimo Scrittore da noi sopra allegato, e riferito dal Mabillon. Dalle quali testimonianze di Scrittori contemporanei resta convinta di falsità l' immaginazione del Natale, che Eginardo fosse il primo inventore della finta, come egli dice, deposizione di Childerigo, ed assunzione di Pipino per autorità della Santa Sede. Vuolsi però avvertire, che il Padre le Cointe (*a*) reputa interpolato il testo di Nibelungo, e vuole, che debbano da esso cancellarsi quelle parole, che riferiscono all' autorità della Sedia Apostolica l' elezione di Pipino. Ma poichè ciò, che non piace al gusto de' novelli Scrittori di Francia, senza ragione, e senza fondamento francamente si spaccia per falso, o per viziato, e corrotto; perciò non ha stimato necessario il nominato Autore impugnare il giudizio del P. le Cointe non ad altro fondamento appoggiato, che ad una vanissima conghiettura, bastandoli d' aver accennato, che tanto da lui, quanto da Natal d' Alessandro irragionevolmente si reputa depravato il riferito testo. Passa indi a disaminar l' epoca del Regno di Pipino, e stabilita con sodi monumenti tratti da diversi atti Sinodali di Francia segnati sotto diversi anni del suo Regno la dilui assunzione al Trono nell' anno DCCLI., mostra, che nel 749. furono da i Francesi spediti Legati al Pontefice San Zaccaria per consultarlo sopra lo stato del Regno, e per impetrare dalla sua autorità, che fosse quello da i Merovingi trasferito nella stirpe di Pipino: che nel 750. tornarono in Francia i Legati colle risposte del Sommo Pontefice: che nel 751. Pipino nella Città di Suissons fu unto, e consagrato in Re da San Bonifacio Arcivescovo di Magonza: che nel 752. a' 15. di Marzo San Zaccaria passò all' altra vita, e nel medesimo anno a i 27. dello stesso mese Stefano III. fu creato Pontefice: che nel 753. a' 15. di Novembre Stefano si portò in Francia, e nel 754. a i 28. di Luglio unse nuovamente Pipino insieme con Carlo, e Carlomanno suoi figliuoli in Regi: che nell' anno 757. a i 24. d' Aprile Stefano III. soddisfece al debito comune della natura: e che finalmente nel 758. a i 24. di Settembre morì Pipino

(*a*) Cointius in Annalib. Eccl. Franc. ad annum 752. num. 62.

pino dopo diciaſſette anni di Regno. Onde egli ſtima non ſenza ragione, che gli Scrittori, i quali attribuiſcono a Pipino quindici anni di Regno, ne prendano il principio dalla dilui unzione in Re dal Pontefice Stefano III. Con queſt' ordine di Cronologia così ſtabilita pare a me, che facilmente ſi poſſano conciliare gli antichi Annaliſti di Francia: imperocche gli Annali Laureſamenſi, e Loiſelliani concordemente affermano, che nel 749. furono da i Franceſi ſpediti Legati al Pontefice San Zaccaria; e benche aſſeriſcano ancora, che nel 750. Pipino fu aſſunto al Trono unto per le mani di Bonifacio, ciò nondimeno puoſſi agevolmente intendere del decreto di Zaccaria portato da i Legati in Francia nel 750., e non della eſecuzione. Che poi gli Annali Fuldenſi dati in luce dal Piteo, con molti altri Storici, e Croniſti conſegnino l' aſſunzion di Pipino all' anno 752., non è queſto ſi grande ſvario, che debba meritare molta conſiderazione, potendo a varie azioni, che in queſto fatto in diverſo tempo accaderono, e tutte tendenti ad un medeſimo effetto, aſſegnarſi il principio del Regno di Pipino, e della depoſizione di Childerigo. Finalmente queſta piccola diſcrepanza di tempo, che ſi trova negli antichi, tutti per altro con ſommo conſenſo conformi nella ſoſtanza del fatto, non porgeva certamente a Natal d' Aleſſandro legittima cagione di riputar falſa la loro teſtimonianza: anzi queſta piccola diſcordanza in una circoſtanza così leggera fa fede, che il loro teſtimonio è veriſſimo nella ſoſtanza, e che da un ſolo Eginardo non traſſero ciò, che narrarono di queſto fatto, ma da quello, che portava allora la pubblica voce, e la fama d' una coſa così ſtrepitoſa. Che ſe la diſcordia de' teſtimonj intorno alla circoſtanza del tempo, quando ſono per altro concordi nella ſoſtanza del fatto, doveſſe fare argomento di falſità, pochi ſarebbono que' fatti per altro certi, e incontraſtabili, non dico nella Storia Eccleſiaſtica, ma anche nella ſagra, i quali non ſi poteſſer porre in contraſto. Ma tornando al P. Baldini, riſpondendo egli ad una per una alle oppoſizioni di Natal d' Aleſſandro dimoſtra eſſere falſo, che Zaccaria in alcuna delle ſue lettere chiamaſse Re Carlo Martello Padre di Pipino, che anzi chiamò queſto prima, che in eſſo foſſe per ſua autorità il Regno di Francia trasferito, col nome di Maggiordomo, come coſta dalla piſtola VII. di queſto Pontefice: non apportare alcuna macchia alla pietà, ed alla giuſtizia di Zaccaria, che per ſua autorità foſſe Childerigo depoſto dal Regno, e ſoſtituito in ſuo luogo Pipino, quando ciò per una ſolenne legazione cercavano iſtantemente tutti gli ordini di Francia, così per le egregie virtù di Pipino, come per la codardìa de' Merovingi, e particolarmente

mente di Childerigo, che appreſſo degli Autori paſſa in concetto di uomo ſtupido: Anaſtaſio Bibliotecario nella Vita di San Zaccaria aver pretermeſſo queſto fatto come certo, e celebre in tutto il Mondo, intento ſolamente nel riferire ciò, che al reggimento, al culto, a' titoli, e a doni delle Chieſe apparteneva: averlo nulladimeno abbondantemente narrato nella Storia, che dopo Niceforo, Giorgio Sincello, e Teofane ſcriſſe: l'eſſere ſtate ignorate da Eginardo le geſta puerili di Carlo Magno ſapute ſolamente, per così dire, dalla ſua balia, non fare argomento, che egli ignorar poteſſe l'innalzamento di Pipino al Trono di Francia accaduto ſotto gli occhj di tutti, e celebrato da tutte le lingue: quello, che da Eginardo narraſi del culto de' Re Merovingi intorno a laſciar cadenti ſotto il mento i peli della barba ſenza raderli, o toſarli, riputato favoloſo dal Natale, confermarſi dagli antichi ſigilli de' Merovingi rappreſentanti il loro volto in orrido aſpetto, appreſſo il P. Mabillone nel lib. 5. dell'opera diplomatica, ed appreſſo Giovanni Heinnecio nel libro de' ſigilli degli antichi Germani: le magnifiche donazioni fatte alle Chieſe, ed a' Monaſterj da i Re Merovingi non provare, che eſſi contenti non foſſero del poſſeſſo, e delle rendite di una ſola Villa, eſſendo ſtate fatte quelle donazioni a nome ſolamente de' Regi, ma colla poteſtà de' Maeſtri del Palazzo, cui era commeſſa l'amminiſtrazion del Governo: attribuirſi dagli Scrittori la chiuſura di Childerigo in un Monaſtero, e l'aſſoluzione di Pipino dal giuramento a Stefano Papa, perche egli eſſendo in Francia potè più agevolmente ultimar queſte coſe, alle quali Zaccaria aſſente non poteva acconciamente provvedere: eſſer falſo ciò, che ſcrive il Natale, aſſerirſi da Anaſtaſio, che Childerigo morì nella venuta di Stefano in Francia: non eſſere ſtato ſcritto da alcuno Autore, che fu coſtume della Francia domandare i Regi alla Sede Apoſtolica, ma eſſerſi narrato da molti, che in quel caſo ſingolare di trasferire il Regno da una in altra ſtirpe fu giudicato opportuno da i Franchi ricorrere alla Santa Sede per domandarne conſiglio, e per ottenerne l'autorità, la quale ottenuta eſſerſi da' Franceſi creato il nuovo Re ſecondo il coſtume di lor nazione. Queſte ſono in ſuccinto le riſpoſte del riferito P. Baldini agli argomenti di Natal d'Aleſsandro, ſopra i quali argomenti, poiche io reputo, che ſieno ſtati baſtantemente impugnati, non penſo di dover fare più oltre dimora.

XI. Rimane bensì da eſaminar le riſpoſte di Monſignor Boſſuet, e le ſue oppoſizioni a queſto fatto addotto da Gregorio VII., il qual Scrittore avendo lo ſteſſo diſegno degli altri ſopra impugnati di eſcludere

dere affatto l' autorità , e la potestà della Santa Sede dalla depoſizione di Childerigo , e dalla aſſunzion di Pipino al Regno de' Franchi , cammina nulladimeno per diverſa ſtrada , e pretende perſuaderne , che neſſun' altra parte ebbe Zaccaria in queſt'affare, ſe non quella di un ſemplice conſiglio preſtato agli Ambaſciadori di Francia venuti a conſultarlo ſopra lo ſtato del Regno , ſopra cui non riteneva Childerigo , che il nudo nome di Re , riſiedendone tutta la potestà , e l' amminiſtrazione in Pipino ; e che così l' eſaltazione di queſto al Regio onore , come lo ſpogliamento di quello dalla regal dignità debbono attribuirſi all' elezione , e al conſenſo di tutta la nazione , non alla potestà del Pontefice (*a*). In prova di queſto ſuo aſſunto rappreſenta egli in primo luogo lo ſtato de i Re Merovingi dal 641. ſino al 749. ſcrivendo , che ſotto i figliuoli di Clodoveo II. iſtituita la carica del Maggiordomo , o del Prefetto del Palazzo , per comun conſenſo de' Franceſi fu data a queſto Magiſtrato la ſuprema potestà ſopra gli Eſerciti , e ſopra il Regno , neppure riſervata al Re l' autorità di creare queſt' ufficiale , il quale dagli Ottimati de' Franchi veniva eletto , che Anſegiſo biſavolo di Pipino aggiunto alla carica di Maggiordomo il Principato dell' Auſtraſia lo laſciò con pieno diritto in eredità a' ſuoi figliuoli intorno al 687.: che Pipino Eriſtallo avolo del Re Pipino , e figliuolo di Anſegiſo riportata una inſigne vittoria ſopra la Neuſtria ſottopoſe alla ſua potestà tutta la Francia , e fu detto perciò Principe de' Franchi circa l'anno 691., laſciando ereditarj ne' ſuoi figliuoli il Principato della Auſtraſia , e la dignità di Maggiordomo nella Neuſtria : che Carlo Martello ſucceduto al Padre nell' aſſoluta ſignoria della Auſtraſia , dove non v' aveva alcun Re , e nella dignità di Maggiordomo nella Neuſtria , eſercitò la ſuprema potestà in queſto Regno creando , rimuovendo , e reggendo a ſuo piacere diverſi Regi dal 714. ſino al 741.: che morto in queſto anno Carlo Martello diviſe il Principato trasferito in lui per conſenſo di tutta la Nazione tra' ſuoi figliuoli Carlomanno , e Pipino : che finalmente nell' anno 747. eſſendoſi monacato Carlomanno reſtò nel ſolo Pipino la ſuprema potestà della Francia , avendone l' ignudo nome di Re ſenza alcuna potestà Childerigo ultimo della ſtirpe de' Merovingi . Scrive in ſecondo luogo , che nel 749. trovandoſi in queſto ſtato il Regno di Francia diviſo in due famiglie , una delle quali per diritto di ſucceſſione avea ſolamente il nome di Re , l' altra per lo medeſimo diritto ne avea la forza , e la potestà , per rimediare a queſto inconveniente raunati in un con Pipino gli Ottimati de' Franchi preſero conſi-

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 34.

consiglio di unire alla potestà il nome di Re. Ma piacque loro nulladimeno consultare sopra tal affare la Santa Sede, e spediti perciò Legati a San Zaccaria per richiederlo del suo parere, rispose loro il Pontefice, che quello dovea essere chiamato Re, appresso del quale risiedeva la somma potestà sopra la Repubblica. Soggiunge, che portata questa risposta in Francia fu Pipino da tutti i Francesi, secondo il costume della Nazione, eletto Re, deposto, e chiuso dentro un Monastero Childerigo: che Pipino non conseguì di Re se non il nome, avendone già per consentimento de' Francesi la potestà: e che nella sua assunzione al Regno, qualunque si fosse, non ebbe altra parte il Romano Pontefice, che quella solamente di una risposta: la qual risposta per riverenza della Santa Sede, e della sua autorità, fu chiamata dagli antichi Annalisti di Francia, comandamento, precetto, ed imperio, tuttoche non dal Pontefice, ma da' Francesi fosse Pipino costituito Re. Aggiunge finalmente, che quello, che dopo Gregorio VII. dal Cardinal Bellarmino, e da altri Scrittori suoi seguaci è stato scritto dell' assoluzione data a Pipino, e a' Francesi dal Pontefice Zaccaria del giuramento di fedeltà, non ha alcun fondamento sopra gli Storici di quel secolo, o del prossimo, i quali nessuna menzione fanno di questa cosa, da' più recenti Scrittori appoggiata solamente alle loro conghietture, ed al raziocinio, che essi hanno aggiunto a ciò, che gli Scrittori di quel tempo narrarono. Questi sono in sostanza gli argomenti di Monsignor Bossuet, con cui pretende escluder del tutto dal fatto narrato l' autorità, e la potestà della Santa Sede.

XII. Ma per rispondere ordinatamente alle sue opposizioni conviene osservare, che quello, che egli francamente propone in primo luogo dello stato infelice de' Merovingi da i Figliuoli di Clodoveo secondo fino a Childerigo, e della potestà de' Prefetti del Palazzo, non solo si asserisce da lui senza alcun testimonio, ma viene inoltre fortemente contraddetto da altri Scrittori Francesi, i quali sostengono la sua stessa opinione. Il P. le Cointe nella Prefazione del 4. tomo de' suoi Annali con molte ragioni sostiene, che i Re Merovingi anche dopo l' istituzione del Maggiordomo non fossero caduti in sì bassa fortuna, che nulla rimanesse loro di Regio, altro che il nome; anzi dalle splendide donazioni da essi successivamente fatte conchiude, che essi ritenevano la potestà Regia, benche concedessero al Maggiordomo l' amministrazion del governo. Il P. Natal d' Alessandro sostiene la stessa cosa, dimostrando col testimonio di Autori contemporanei, che i Re Merovingi fino a Teodorico IV. Padre di Childerigo III., ed ultimo

Re di queſta ſtirpe conduſſero eſerciti, e amminiſtrarono la guerra nell' Auſtraſia, e nella Neuſtria, ed eſercitarono quel potere, che a' Regi appartiene. Onde egli reputa favola ciò, che della impotenza di queſti Principi, e della poteſtà de' Maeſtri del Palazzo ſi narra (*a*). Tra queſto conflitto di opinioni, ſe a me lice dire il mio parere, parmi con maggior fondamento di verità potere aſſerire, che non mancò mai ne i Re Merovingi il diritto della Regal poteſtà, ma ne fu ben molto in loro ſcemato l' uſo in tempo, che Carlo Martello ſoſtenne la carica di Maggiordomo, e ſotto Teodorico IV. Padre di Childerigo ultimo Re de' Merovingi: e ciò non già perche in Carlo per diritto ereditario foſſe già ſtata trasferita la ſuprema poteſtà ſopra il Regno col conſenſo di tutta la Nazione; ma perche la minorità di Teodorico ſucceduto nel Regno al Padre in età di ſette anni, e morto di 23. ſomminiſtrò occaſione al medeſimo Carlo Martello di arrogarſi maggior poter di quello, che al ſuo grado apparteneſſe; il qual potere divenne poi molto maggiore in Pipino non tanto per la fanciullezza di Childerigo, quanto per la dilui incapacità, e ſtupidezza. Queſto parere ſembrami, che poſſa eſſere confermato da più coſe narrate dagli Scrittori contemporanei di queſto fatto. Primieramente ſe in Pipino era già ſtato trasferito da' ſuoi maggiori per diritto di ſucceſſione, e per conſenſo di tutta la Franca Gente, non ſolo il principato aſſoluto dell' Auſtraſia, ma anche la ſuprema poteſtà ſopra la Neuſtria, non mancandoli di Re ſe non il nome, che occorreva, che per trasferire in lui queſto titolo, di cui già ne poſſedeva interamente la ſoſtanza, l' iſteſſo Pipino cogli Ottimati Franceſi ſpediſſero Legati a Roma per conſultarne la Santa Sede? Aveano potuto i Franceſi ſenza aſpettare il conſiglio, o le riſpoſte del Sommo Pontefice trasferire ne' maggiori di Pipino il principato dell' Auſtraſia, e la ſomma poteſtà nella Neuſtria togliendola a i loro Regi, e ſi doveano poi fare ſcrupolo ſenza ſentire l' Oracolo della Sede Apoſtolica di trasferire in lui un ignudo nome, di cui egli pienamente, e per diritto ereditario riteneva la poteſtà? Di più: ſe altro di Re non mancava a Pipino, ſe non il nome ritenuto da un Re di ſcena, che altro di Regio non avea, che l' ombra; che occorreva, che dopo ricevute le riſpoſte di Zaccaria ſi raunaſſero i Franceſi per eleggerlo ſolamente in Re, ſecondo il coſtume della Nazione, ſiccome afferma Monſignor Boſſuet col teſtimonio di Fredegario? Anzi come ſi farebbe potuto dire con verità, che Pipino *foſſe ſtato ſublimato nel Solio del Regno*, come narra l' Anonimo del Mabillon; *foſſe ſtato innalzato al Solio del Regno*, come atteſtano

(*a*) Natalis Alexand. tom. 6. Hiſt. Eccleſ. ſecul. 8. diſſert. 2.

no gli Annali Laureſamenſi ; *o ſublimato all' onore del Regno* , come dicono i Fuldenſi (*a*) , ſe egli niente avea conſeguito , che un nudo nome voto di effetto , e di ſoſtanza ? Finalmente avendo Pipino ereditata da' ſuoi maggiori la ſuprema poteſtà ſopra il Regno di Francia trasferita in loro per conſenſo di tutta la Franca Gente , e da eſſi tramandata in lui per diritto di ſucceſſione , che occorreva , che Stefano III. proibiſſe a' Franceſi ſotto pena di ſcomunica l' eleggere altro Re fuora della ſtirpe di eſſo Pipino , come narra il riferito Anonimo teſtimonio contemporaneo al fatto (*b*) ? Se ſi vogliono ſeriamente queſte coſe conſiderare , converrà certamente credere , che qualunque foſſe la poteſtà di Pipino , queſta fu in lui non ereditaria , ma accidentale ; non per diritto , ma per uſo ; e che qualunque foſſe l' impotenza di Childerigo , queſta naſceva in lui non per difetto di poteſtà in altrui trasferita con pieno diritto , ma per mancanza di capacità di eſercitarla : e che trattavaſi di trasferire non un nome vano , ma un Regno da una ad altra ſtirpe , per lo quale trasferimento era neceſſaria l' autorità della Santa Sede , che ſcioglieſſe così Pipino , come gli altri Franceſi dal giuramento di fedeltà , come gravi Autori molto anteriori ancora a Gregorio VII. , ſiccome appreſſo vedraſſi , affermano eſſere ſtato fatto dal Romano Pontefice .

XIII. A quello poi , che in ſecondo luogo ſcrive Monſignor Boſſuet degli Ambaſciadori ſpediti da' Franceſi a San Zaccaria per domandare di conſiglio al Pontefice , ſe doveſſe chiamarſi Re colui , che di Re ſolamente avea il nome , oppur quello , che ne avea la poteſtà ; ſi riſponde , che non vuolſi conſiderare così ſecca queſta propoſta , che eſſa ſi renda ridicola in un colla riſpoſta del Papa : imperocche altro è , che Childerigo aveſſe ſolamente il nome di Re , poiche ne aveſſe perduta affatto la poteſtà , altro che per difetto di capacità non ne aveſſe l' uſo ; come ancora altro è , che Pipino aveſſe la poteſtà Regia per uſo , e in ſupplimento del Re incapace di eſercitarla , altro , che l' aveſſe per diritto di ſucceſſione . Che ſe ſi foſſe ſolamente cercato di trasferire un nome da uno in altro , ridicola ſarebbe ſtata la richieſta degli Ambaſciadori , e ridicola ancora la riſpoſta del Pontefice , che era miglior coſa , che foſſe chiamato Re colui , il quale era Re in effetto per la poteſtà Regia in eſſo trasferita per diritto di ſucceſſione , piuttoſto che colui , il qua-

(*a*) *In Regni Solio ſublimatus eſt* . Anonym. apud Mabillon. *Elevatus in Solio Regni* . Annal. Laureshamenſ. *Regni honore ſublimatus eſt* . Annal. Fuldenſ.

(*b*) *Et tali omnes interdicto , & excommunicationis lege conſtrinxit , ut numquam de alterius lumbis Regem in ævo præſumant eligere* . Anonymus ubi ſupra .

le era Re da favola, e da ſcena; nè biſognava certamente per lo ſcioglimento di queſto dubbio ridicolo, che s' incomodaſse tutta la Francia ad iſpedire Ambaſciadori a Roma per averne l' oracolo della Sedia Apoſtolica. Chiaro è adunque, che trattavaſi del trasferimento di un Regno, e non d' un nome; d' un diritto, e non d' un ſemplice titolo. Che poi ricevute le riſpoſte in Francia foſse per elezion de' Franceſi innalzato al ſoglio Pipino, come coll' autorità di Fredegario ſcrive Monſignor Boſsuet, ciò non prova, che niſsuna altra parte aveſse il Pontefice nella aſsunzion di eſso Pipino, che un ſemplice conſiglio, e che tutta foſse opera de' Franceſi. Primieramente ciò, che Fredegario ſcrive dell' elezion di Pipino dalla Francia, non viene ſcritto dagli altri autori più antichi contemporanei al fatto del medeſimo ſecolo; anzi tutto immediatamente attribuiſcono all' autorità del Sommo Pontefice l' innalzamento di quel Principe al Solio, ed al Regno di Francia. *Pipino*, dice Eginardo, *per autorità del Romano Pontefice da Prefetto del Palazzo è coſtituito Re* (*a*). *Zaccaria*, dicono gli Annali Laureſamenſi, *compartita la ſua autorità comandò, che Pipino foſſe coſtituito Re. In queſt' anno, ſecondo il decreto del Romano Pontefice, Pipino fu chiamato Re de' Franchi* (*b*). *Zaccaria Papa*, affermano gli Annali Fuldenſi, *per autorità di San Pietro Apoſtolo comanda al Popolo de' Franchi, che Pipino, il quale uſava la poteſtà Regia ne godeſſe ancora la dignità del nome* (*c*). Secondariamente l' elezione di Pipino al Regno fatta da' Franceſi, della quale parlano Fredegario, ed altri più antichi Scrittori, non dee già intenderſi di un rigoroſo eleggimento fatto per via di ſuffragj, ma di quella ſolenne ceremonia ſolita praticarſi da' Franceſi, allor quando la prima volta riconoſcevano pubblicamente il nuovo Re innalzandolo ſopra gli ſcudi alla preſenza degli Ottimati, e del Popolo, il quale accompagnava colle ſue acclamazioni quella funzione, come ſi ha da Gregorio di Turs (*d*). E queſta ceremonia ſolea praticarſi ancora con que' Regi, i quali non per ſuffragio del Popolo, e degli Ottimati, ma per diritto di ſucceſſione il Regno ottenevano. Onde è, che dove gli Scrittori dicono, che Pipino fu da' Franceſi eletto al Regno, aggiungono, *ſecondo il coſtume de' Franchi*, alludendo all'

[*a*] *Pipinus per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex conſtitutus*. Eginhardus in vita Caroli Magni.

(*b*) *Dataque auctoritate ſua juſſit, Pipinum Regem conſtitui. Hoc anno ſecundum Romani Pontificis ſanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus eſt*. Annales Laureshamenſes ad annum 749. & 750.

(*c*) *Zacharias Papa ex auctoritate Sancti Petri Apoſtoli mandat Populo Francorum, ut Pipinus, qui poteſtate Regia utebatur, nominis quoque dignitate frueretur*. Annal. Fuldenſes ad annum 752.

(*d*) Gregorius Turonenſ. Hiſt. Reg. Franc. lib. 2. cap. 40.

all' uſanza di quella Nazione d' innalzare alla viſta del Popolo ſopra gli ſcudi il nuovo Principe, acciocche foſſe pubblicamente riconoſciuto; e perciò altri Scrittori, ed Annaliſti dicono eſſere ſtato Pipino ſollevato al Regno giuſta il *coſtume de' Franchi* (*a*). Finalmente quando ancora Pipino foſſe ſtato eletto da i comuni ſuffragj della Francia, ciò nulladimeno non eſcluderebbe dalla dilui aſſunzione al Trono l' autorità, e la poteſtà della Sedia Apoſtolica: imperciocche non l' averebbero i Franceſi potuto eleggere, ſe non foſſero ſtati dal Papa aſſoluti dal giuramento di fedeltà, che obbligava la loro fede a Childerigo, e ſe queſto non foſſe ſtato per ſuo comando depoſto. Nè quì ſi fa quiſtione della poteſtà del Romano Pontefice d' iſtituire, e creare i Regi, ma della poteſtà di deporgli; e ſi reca l' eſempio di Pipino aſſunto al Regno per autorità della Santa Sede, perche queſta aſſunzione porta ſeco la depoſizione di Childerigo. Del rimanente neppure Gregorio VII. ſtimato intraprendentiſſimo dagli Avverſarj ſi arrogò l' autorità di creare il nuovo Re di Germania dappoiche egli ebbe depoſto da quel Regno Arrigo, ma ne laſciò ſempre libera l' elezione a' Tedeſchi, come abbiamo ad evidenza di ſopra dimoſtrato. Da tutto queſto diſcorſo ſi può comprendere, con quanta poca ragione aſſeriſca Monſignor Boſſuet, che non ebbe altra parte il Romano Pontefice nella depoſizione di Childerigo, e nella aſſunzion di Pipino, che quella di un ſemplice conſiglio: e quanto ſtranamente pretenda, che le parole uſate dagli antichi Scrittori, *per autorità*, *per comando*, *per decreto di Zaccaria*, o di Stefano, debbono prenderſi come ſe ſignificaſſero, *per conſiglio*, dicendo, che quando aſcoltiamo, Pipino per autorità di Zaccaria eſſere ſtato a Childerigo ſoſtituito, ſiamo vani, ed eccеſſivi, ſe ciò non intendiamo eſſere ſtato fatto per conſiglio, e non per imperio (*b*). Adunque dove l' Anonimo Scrittore riferito dal Mabillone aſſeriſce, che Pipino per AUTORITA', *e per* IMPERIO DI ZACCARIA -- *fu ſublimato nel ſolio del Regno* (*c*), ſaremo noi vani, ſe intendiamo queſte parole per imperio, e non per conſiglio? Quando noi ſentiamo, che Zaccaria Papa *in vigore dell' Apoſtolica autorità comanda al Popolo de' Franchi, che Pipino goda il nome, e l' onore di Re* (*d*): *che per autorità apoſtolica*

(*a*) *More Francorum elevatus eſt in Solium Regni in Civitate Sueſſione*. Annales Laureshamenſes. *Pipinus ſecundum morem Francorum electus eſt ad Regnum ... elevatus a Francis in Regno in Sueſſionis Civitate*. Annales Loiſelliani.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 33.

[*c*] *Pipinus Rex pius per* AUTHORITATEM, *&* IMPERIUM *ſanctæ recordationis Domni Zachariæ Papæ... in Regni Solio ſublimatus eſt*.

(*d*) *Zacharias Papa ex auctoritate Apoſtolica mandat populo Francorum &c.*

lica comandò, che Pipino fosse fatto Re (*a*), dobbiamo intendere, che il Pontefice non somministrasse se non un consiglio? Così quando sentiamo, *che il Papa data la sua autorità comandò, che Pipino fosse costituito Re: che Pipino per autorità del Romano Pontefice da Prefetto del Palazzo fu costituito Re: che secondo il decreto del Romano Pontefice Pipino fu chiamato Re de' Franchi* (*b*), saremo leggeri se non intenderemo queste parole tutto al contrario di quel, che suonano, cioè, il comandamento per non comandamento, il decreto per non decreto, l' autorità, e la potestà per consiglio? Ma quando avverrà, che noi senza pericolo di vaneggiare possiamo sobriamente in alcuna forma di parlare intendere l' autorità apostolica, e l' imperio de' Romani Pontefici, se queste parole così precise non sono atte a significarlo? Certamente miglior partito io reputo l' asserire per favola quanto dal comun consenso degli antichi Scrittori vien riferito su questo fatto, come fa Natal d' Alessandro, che interpetrare in senso così contrario alla nativa significazione le loro parole.

XIV. Venendo ora a quello, che in terzo luogo egli asserisce, cioè, non farsi menzione dagli Scrittori di quel secolo, o del prossimo seguente, di ciò, che il Bellarmino, e i suoi seguaci dopo Gregorio VII. inculcano intorno all' assoluzione data da Zaccaria a' Francesi del giuramento di fedeltà, sembra, che ei voglia dire, essere stato il primo Gregorio VII. a parlare di questa assoluzione; la qualcosa è manifestamente falsa: mentre due secoli prima di Gregorio ne fece menzione Anastasio nella sua Storia, e prima di Anastasio Teofane Confessore nella sua Cronografia (*c*). Dalche apparisce ancora esser falso, che da nessun Scrittore del secolo, in cui narrasi fatta questa assoluzione, sia stata rammentata: imperocche ella scrivesi accaduta dopo la metà dell' ottavo secolo, e nella fine di questo stesso secolo fiorì Teofane, e nel principio del nono la lasciò scritta; ed Anastasio, che parimente fiorì verso l' inclinare del nono secolo, la rammenta. Vero però è, che gli Scrittori, i quali prima di Gregorio VII. fan memoria di questa assoluzione, l' attribuiscono a Stefano III., non a Zaccaria. Ma siccome l' un, e l' altro Pontefice impiegò l' Apostolica autorità nell' assunzione di Pipino, e nella deposizione di Childerigo, e che quello, che decretò

(*a*) *Per auctoritatem Apostolicam jussit Pipinum Regem fieri.*

(*b*) *Dataque auctoritate sua jussit Pipinum Regem constitui. Pipinus per auctoritem Romani Pontificis ex Praefecto Palatii Rex constitutus: secundum Romani Pontificis sanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus est.*

(*c*) Anastas. Hist. Eccles. ad annum 11. Constantini Augusti. Theophanes in Chronographia ad octavum Leonis Isauri annum.

cretò Zaccaria in Roma, fu compiuto, ed eseguito da Stefano in Francia, come abbiamo poco innanzi dimostrato; così questo scioglimento può egualmente ascriversi a Zaccaria, ed a Stefano; a Zaccaria, come a quello, che lo decretò in Roma; a Stefano, come a quello, che lo eseguì personalmente in Francia: e benche gli Scrittori più antichi, e più prossimi al fatto non parlino di tale assoluzione, nulladimeno il loro silenzio non fa argomento, che ella realmente non fosse fatta. Non tutti questi Scrittori scrissero tutte le cose, che noi sappiamo essere accadute in questo fatto medesimo. Altri attribuirono all' autorità di Zaccaria l' assunzion di Pipino, e la deposizione di Childerigo senza far menzione di Stefano: altri l' ascrivono a Stefano senza far parola di Zaccaria. Che più? Nessuno degli Scrittori, ed Annalisti più antichi prima d' Ilduino, il quale fiorì sul principio del secolo nono, scrisse, che Stefano con Apostolica autorità obbligò i Francesi a non eleggere mai in avvenire Regi di altra stirpe fuor di quella di Pipino (*a*). Or siccome questa narrazione d'Ilduino si è trovata vera colla testimonianza piu antica dell' Anonimo contemporaneo del Mabillon, il quale Anonimo soggiunge, che Stefano impose questa obbligazione a' Francesi sotto pena di scomunica, e d' interdetto [*b*]; così se tutti i monumenti di quell' età fossero a noi pervenuti, ciò, che narrano Teofane, ed altri dopo di lui dell' assoluzione del giuramento di fedeltà compartita da Stefano a Pipino, ed a' Francesi, troveressimo conforme al testimonio di autori contemporanei: se non che l' essere questa cosa scritta da un uomo Greco del medesimo secolo fa prova, che allora era conta, celebre, e pubblica in Francia, e nell' Occidente. Anzi da ciò, che narrano e l' allegato Anonimo, ed Ilduino della obbligazione ingiunta a' Francesi di non costituire sopra di loro altro Re fuor della progenie di Pipino, si può fondatamente conchiudere, che essi fossero stati prima disciolti dal giuramento di fedeltà verso la stirpe de' Merovingi.

(*a*) *Anno, qui est ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi* 754. v. *Kal. Augusti B. Stephanus Papa unxit in Reges Francorum Florentissimum Regem Pipinum, & duos filios ejus Carolum, & Carlomannum, atque Francorum Proceres Apostolica benedictione sanctificans auctoritate B. Petri sibi a Domino Jesu Christo vero Deo tradita obligavit, & obtestatus est, ut numquam de altera stirpe per succedentium temporum curricula ipsi, vel quique ex eorum progenie orti Regem super se praesumant aliquo modo constituere, nisi de eorum propagine, quos & divina providentia ad sanctissimam Apostolicam Sedem tuendam eligere, & per eum, videlicet Vicarium Sancti Petri, immo D. N. J. C., in potestatem Regiam dignata est sublimare, & unctione sacratissima consecrare.* Hilduinus in Areopagiticis.

(*b*) *Et tali omnes interdicto, & excommunicationis lege constrinxit, ut numquam de alterius lumbis Regem &c.* Anonymus apud Mabillon. loc. cit.

vingi : imperocchè se con pieno diritto di successione era stato da' Franchi trasferito in Pipino il Regno senza che rimanesse loro alcun legame, che gli stringesse colla progenie di Clodoveo, come pretende questo Scrittore; che bisogno avea Pipino, che Stefano obbligasse i suoi sudditi in avvenire a non costituire sopra di loro altro Re fuora di sua progenie? Segno è adunque, che v' avea un legame precedente, che stringeva la loro fede con altra stirpe: il qual legame bisognava, che fosse disciolto, acciocchè giustamente si potesse loro ingiungere questa nuova obbligazione.

XV. Da quanto si è detto fin quì puossi agevolmente conoscere, che gran torto fanno e Natal d' Alessandro, e Monsignor Bossuet a Gregorio VII. nel riprenderlo così acerbamente, perchè egli in prova di quel potere, che usò sopra Arrigo addusse questo esempio di Zaccaria. Che se egli fosse stato il primo a scrivere, che per apostolica autorità fu Childerigo deposto dal Trono, assunto al Regno Pipino, e assoluti i Francesi dal giuramento di fedeltà, purpure si potrebbe perdonare a' suoi riprensori. Ma non hanno scritta l' istessa cosa, e Francesi, e Tedeschi, e Greci, e Italiani prima di lui? e con termini anche più forti, e più espressivi di quelli, che egli usò? Perchè adunque riscaldarsi tanto contro questo Santo Pontefice? Ma tre cose almeno principalmente trova Monsignor Bossuet da riprendere, e censurare nelle sue parole (*a*). Primo perchè egli scrisse, che Zaccaria depose Childerigo non tanto per le sue iniquità, quanto perchè a tanta potestà non era utile. Secondo perchè disse, che Zaccaria sostituì in luogo di Childerigo Pipino. Terzo perchè asserì, che quel Pontefice assolvette i Francesi dal giuramento di fedeltà (*b*). Ma in quanto al primo tutti gli Scrittori o dello stesso, o de' seguenti secoli, che di questa deposizion han parlato, non ne hanno altra cagion riferita, che l' esser Childerigo inutile al Regno di Francia, ed egli stesso non ne ha saputa altra cagione assegnare. E se a lui sembra cosa strana, che un Principe non reo di alcun delitto, per essere solamente inutile possa deporsi dal Trono, non la prenda contro Gregorio VII. Non fu egli autore di questo strano pensamento, ma tale quale trovò scritto il fatto, così lo riferì. Rivolga adunque i suoi clamori, o le sue declamazioni contro tutti gli Scrittori Francesi, i quali ci dierono questa idea di Childerigo, e ce

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 33.

(*b*) *Alius item Romanus Pontifex, Zacharias videlicet, Regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo, quod tantæ potestati non erat utilis, a Regno deposuit, & Pipinum Caroli Magni Imperatoris Patrem in ejus loco substituit, omnesque Francigenas a juramento fidelitatis, quod illi fecerant, absolvit.* Gregorius VII. Epist. cit. ad Herimannum.

e ce la rappresentarono per unica cagione della sua deposizione. In quanto al secondo bisognerebbe sapere, che cosa di più dicesse Gregorio VII., che prima di lui non fosse stata detta, e ridetta da cento, e cento. Non è forse l' istesso il dire, che dal Papa fu Pipino sostituito Re in luogo di Childerigo, che il dire, *che il Pontefice per autorità Apostolica, per autorità di San Pietro comandò, che Pipino fosse fatto Re: che secondo il decreto Apostolico Pipino fu chiamato Re: che Pipino per autorità Apostolica fu costituito Re*: che finalmente la divina provvidenza per mezzo *del Vicario di Gesù Cristo si degnò sublimare alla potestà Regia Pipino*? Or tutto questo, ed altro in termini, come dicono, o formali, o equivalenti era stato scritto da molti, e molti prima di Gregorio; anzi nel secolo stesso di questo Papa non fu scritta la stessa cosa da Reginone, da Ermanno l' attratto, da Lamberto, e da Mariano Scoto? Perche adunque prendersela contra Gregorio per aver usata un' espressione, che usaron tanti altri e prima, e nel tempo di lui (*a*)? Ma nessuno, dic' egli, quantunque studiosissimo difensore di questa potestà indiretta, potrà tanto attribuire al Romano Pontefice, che egli possa non solamente depor dal solio i Regi, e le case regnatrici, ma spogliare ancora un nobilissimo Regno, gli Ottimati, ed il Popolo della libertà di eleggere il proprio Principe, ed arrogare a se il diritto di stabilirlo. Questo, sia detto con buona pace, è parlare in aria, e declamare al vento; poiche per potersi dire con verità, che Zaccaria sostituisse Pipino in luogo di Childerigo, non è necessario, che ei li ponesse in capo la corona ripugnante la Francia, ma bastava che ei acconsentisse alle richieste de' Francesi, che bramavano Re questo Principe, e che togliesse loro l' impedimento di eleggerlo disciogliendoli dal giuramento, che li stringeva colla stirpe de' Merovingi. Ma che direbbe egli, se i Francesi stessi dubbiosi se potessero, o nò trasferire il Regno in Pipino, e torlo a Childerigo, avessero cercato dall'autorità della Santa Sede la dichiarazione di questo dubbio, e l' interposizione della sua potestà per l' esecuzione di questa risoluzione? Ma egli poi in

[*a*] *Per auctoritatem Apostolicam jussit Pipinum Regem creari*. Regino Prumiensis Chronic. lib. 2. ad annum 749.

Pipinus authoritate Stephani Papæ, deposito, ac detonso Hilderico, Rex Francorum factus regnavit &c. Hermannus contractus Chron. ad annum 752.

Pipinus decreto Zachariæ Papæ per unctionem Sancti Bonifacii Rex appellatus, & Hildericus Rex tonsuratus in Monasterium mittitur. Lambertus Scafnaburgensis ad annum 750.

Zacharias Papa ex auctoritate S. Petri mandat populo Francorum, ut Pipinus, qui potestate Regia utebatur, etiam nominis dignitate frueretur. Marianus Scotus lib. 3. Chron. ad annum 750.

fine dice tanto, che ci poſſiam contentare, concedendoci quanto noi pretendiamo doverſi attribuire alla poteſtà della Santa Sede ſopra i Principi in queſti caſi. Ecco come egli conchiude: *La ſomma del negozio è queſta, che come in coſa grave, ed ambigua fu richieſto il Pontefice ſe foſſe lecito chiamar Re quello, che ne aveva la poteſtà; la riſpoſta fu, eſſere lecito. Queſta riſpoſta procedente da una autorità, di cui non v' ha maggiore, fu tenuta per una giuſta, e legittima deciſione, e per la medeſima autorità già dalla ſteſſa gente fu tolto il Regno a Childerigo, e trasferito in Pipino: concioſſiache non fu trattato, che il Pontefice toglieſſe, o deſſe il Regno, ma dichiaraſſe, che doveſſe torſi, o darſi da quelli, a' quali egli giudicava, che tal diritto apparteneſſe* (a). Or non è queſto quello ſteſſo, che noi diciamo? Non pretendiamo già noi, che poſſa il Papa torre, e dare il Regno a chi a lui piace, ma che poſſa in alcuni caſi dichiarare, i Principi eſſer caduti dalle ragioni del Regno, i ſudditi eſſer diſciolti dal giuramento di fedeltà, laſciando la libertà a chi appartiene di eleggere il nuovo Principe, e di diſcacciar dal ſolio il Principe dichiarato depoſto. E queſta dichiarazione diciamo eſſere del poter della Chieſa; nè dee badarſi alla forma delle parole, con cui ſpeſſe volte è ſtata fatta una tal dichiarazione: imperocche quelle parole *deporre, ed aſſolvere* altro in ſoſtanza non ſuonano, che dichiarar depoſto, dichiarare aſſoluto quanto a Dio, e quanto alla natura della coſa: ma acciocche queſta dichiarazione veſta la forma, e l' autorità giudiziale in quanto agli uomini, convien che ſi pronuncj con parole indicative, e per modo di ſentenza decretoria. Ma di ciò parler aſſi altrove.

XVI. In quanto poi alla terza coſa, che ei riprende in Gregorio VII., poiche dice queſto Scrittore, che da neſſuno Autore idoneo è ſtato detto, che il Pontefice aſſolveſſe i Franceſi dal giuramento di fedeltà, ſarebbe deſiderabile, che ei ſi foſſe ſpiegato, che coſa intenda per Autore idoneo: poiche ſe per queſto intende Autore contemporaneo, e preſente al fatto, confeſſiamo di non averlo; ma nel tempo ſteſſo diciamo, che la mancanza di tal Autore niente oſta alla verità di queſta coſa conteſtata da Autori dello ſteſſo ſecolo, e de' ſeguenti, e neceſſariamente

(a) *Summa eſt, ut in re gravi, & ambigua quæſitum a Pontifice, an liceret Regem appellare, qui Regia poteſtate eſſet: reſponſum, id licere: reſponſum ea auctoritate editum, qua nulla ſit major, pro juſta, ac legitima declaratione habitum: ex eaque auctoritate jam ab ipſa gente Regnum Childerico abrogatum, atque in Pipinum tranſlatum eſſe: quandoquidem non id factum, ut Pontifex Regnum adimeret, aut daret,* SED UT DECLARARET ADIMENDUM, VEL DANDUM *ab iis, quibus id juris competere judicaſſet.* Boſſuet tom.1. par.2. lib.6. cap.34. in fine.

mente dedotta da ciò, che narrano gli Autori contemporanei. Se per Autore idoneo intende Scrittore non solamente probo, ma dotto, diligente, e candido nella Storia, ancorche lontano dal fatto, che narra; noi tra i molti, che potremmo produrre ne gli addurremo uno, il cui testimonio egli non averebbe coraggio di rifiutare. Egli è questi l' insigne Ottone Vescovo di Frisingh chiamato da lui *Autor nobile del secolo* XII., *chiaro per dottrina, per virtù, e per nobiltà di genere, e soprattutto istorico candidissimo* (a). Or questo Scrittore con accuratissima descrizione, e del tutto conforme alla testimonianza più antica del riferito Anonimo narrando questo fatto, così dice: *l' anno dall' Incarnazione del Signore* 752. *ritornati da Roma i Legati, per autorità di Zaccaria Papa, Pipino dal Beato Bonifacio Arcivescovo di Magonza, e da altri Principi del Regno, nella Città di Suissón è eletto al Regno*; e di lì a poco: *nell'anno del Signore* 754. *Pipino cogli altri Magnati del Regno de' Franchi, da Stefano III. Papa viene assoluto dal giuramento di fedeltà, che avea promesso a Childerigo, e poi vien unto Re, tonduto, e chiuso in Monastero Childerigo* (b). Che se Monsignor Bossuet avesse voluto rifiutare la testimonianza del Frisingense, gli si sarebber potute ricordare, e le lodi, che ei dà a questo Scrittore di dotto, sincero, e candido Storico; e la gran polvere, che egli alza contro Gregorio VII. colla dilui autorità, quando asserì, che nessuno Imperadore prima di Arrigo IV. era stato dal Romano Pontefice scomunicato, e deposto: e finalmente gli si sarebbe potuto dimostrare, che nel fatto di Arrigo, Ottone non parlò di Regi, ma d' Imperadori Romani: non parlò di deposizione, ma di scomunica, come abbiam noi sopra dimostrato, altramente egli si sarebbe bruttamente contraddetto: mentre dopo aver scritto, che dal Romano Pontefice fu deposto Childerigo, e assunto al Regno Pipino; e dopo aver soggiunto, *che da questo fatto i Romani Pontefici traggono l' autorità di mutare i Regni* (c), averebbe poi detto, che prima di Arrigo nessun Re fu dal Papa deposto. Alla testimonianza del

(a) *Testis est Otho Episcopus Frisingensis* XII. *seculi Auctor nobilis, doctrinaque, & virtute æquè, ac genere clarus, ad hæc vero Historicus candidissimus &c.* Bossuet to. 1. par. 2. cap. 7.

[b] *Anno ab Incarnatione Domini* 752. *reversis a Roma Nunciis, authoritate Zachariæ Papæ Pipinus a B. Bonifacio Moguntino Archiepiscopo, aliisque Regni Principibus, in Sueßiona Civitate ad Regnum eligitur.* Otho Frisingensis lib. 5. Histor. cap. 22. *Anno Domini* 754. *Pipinus a Stephano Papa* II. *a fidelitatis Sacramento, quod Hilderico promiserat, cum aliis Regni Francorum Proceribus absolvitur, ac detonso Hilderico, & in Monasterium detruso, postmodum in Regem ungitur.* ibid. cap. 23.

(c) *Ex hoc Romani Pontifices mutandi Regna authoritatem trahunt.*

del Friſingenſe intorno all' aſſoluzione data dal Pontefice a Pipino, ed a' Magnati Franceſi, molte altre teſtimonianze di gravi Autori potrebbono aggiungerſi per verificare l' aſſerzione di Gregorio VII. tanto mal menata dagli Scrittori novelli di Sorbona; ma per dimoſtrar l' ingiuſtizia, che eſſi uſano contra quel Santo Pontefice, ſi crede, che poſſa baſtare l' autorità, e la teſtimonianza d' uno Scrittore da eſſi portata in trionfo contro di lui. Alcune altre oppoſizioni di Monſignor Boſſuet contro il fatto di Zaccaria, e di Stefano Papa reſtano da eſaminarſi, le quali ſi diſcuteranno ne' ſeguenti paragrafi.

XVII. Confutate le principali obbiezioni, che concordemente Natal d' Aleſſandro, e Monſignor Boſſuet fanno contro i monumenti recati da Gregorio VII. nella piſtola ad Erimanno, e pretermeſſe altre loro frivole oppoſizioni poco degne di conſiderazione, reſta da eſaminare un paſſo dello ſteſſo Gregorio non toccato dal Boſſuet, e fortemente cenſurato dal Natale. Volendo adunque il riferito Pontefice dimoſtrare la poteſtà del Romano Pontefice di ſcomunicare i Regi, e di aſſolvere i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà, che ſono quelle due coſe, le quali, come dicemmo, ei ſi propoſe di dichiarare in quella lettera ad Erimanno in confutazione degli Arrighiani, adduce il teſto di S. Matteo al capo 16., dove Criſto Signor noſtro concedè a San Pietro la poteſtà di ſciorre, e di legare in cielo, ed in terra, e così dice: *Acciocchè alcuna coſa diciamo delle molte, che potremmo dire: chi è, che ignori la voce del noſtro Signore, e Salvator Gesù Criſto, che dice nell' Evangelio*: „ Tu ſei Pietro, e ſopra queſta pietra edificherò la „ mia Chieſa, e le porte dell' Inferno non prevaleranno contro di eſ„ ſa, e tuttociò, che legherai ſopra la terra ſarà legato ne i cieli, e „ tutto ciò, che diſciorrai ſopra la terra ſarà diſciolto ne i cieli? „ *Forſe ſon quì eccettuati i Regi? o non ſon eglino nel numero delle pecorelle, che Criſto commiſe a San Pietro? Chi mai da queſta univerſal conceſſione di legare, e di ſciorre ſtima d' eſſer eſcluſo dalla poteſtà di Pietro, ſe non forſe quell' infelice, che ricuſando portare il giogo del Signore ſi ſottopone al giogo del diavolo, e rifiuta di eſſere nel numero delle pecorelle di Criſto?* Queſta è la prima, e per mio avviſo l' ineſpugnabil ragione, che adduce Gregorio in prova di aver potuto aſſolvere i ſudditi di Arrigo dal giuramento di fedeltà (*a*). Ma volendo Natal

(*a*) *Ut de multis pauca dicamus: quis ignorat vocem Domini, & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti dicentis in Evangelio:* „ Tu es „ Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo „ Eccleſiam meam, & portæ Inferi non præ„ valebunt adverſus eam, & quodcumque li„ gaveris ſuper terram erit ligatum & in „ Cœlis, & quod ſolveris ſuper terram erit „ ſolu-

Natal d' Aleſſandro provare, che dal paſſo addotto da Gregorio malamente ei deduſſe la poteſtà di aſſolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà, dice, che la poteſtà di ſciorre, e di legare conceduta da Criſto a San Pietro, ed inlui a tutti i Paſtori, dee ſolamente intenderſi de' peccati, delle cenſure, delle penitenze, e delle remiſſioni; e adducendo importuniſſimamente una infinità di teſti, dove le coſe ſopraddette ſi eſprimono come appartenenti alla poteſtà delle chiavi, neppur uno ne adduce, dove ſi dica, che alle medeſime coſe ſolamente ſia riſtretta queſta poteſtà, e che altre ſotto di quella non ſi comprendano. Ma che? L' aſſoluzione, e lo ſcioglimento de' voti, e de' giuramenti non appartiene per avventura alla poteſtà delle chiavi, ed all' autorità del Sommo Pontefice? Qual Teologo Cattolico ha mai negato al Romano Pontefice queſto potere? Ma io non voglio altro teſtimonio, che l' iſteſſo Natale, il quale altrove volendo dimoſtrare contro i Cenſori di Roma, che il Papa può aſſolvere da' giuramenti (*a*), tra le molte autorità adduce quella di San Tommaſo nella Somma, dove così dice: *Alcuna volta qualche coſa ſi promette con giuramento, della quale è dubbio, ſe ſia lecita, o illecita, profittevole, o nocevole, o aſſolutamente, o in alcun caſo, ed in queſto può diſpenſare qualſivoglia Veſcovo: Ma alle volte ſi promette ſotto giuramento alcuna coſa, la quale è manifeſtamente lecita, ed utile, e in tale giuramento non ſembra, che poſſa aver luogo la diſpenſagione, o la commutazione, ſe non occorra qualche coſa di meglio da farſi in comune utilità, il che maſſimamente par, che appartenga alla poteſtà del Papa, che ha la cura della Chieſa univerſale; oppure può aver luogo una aſſoluta rilaſſazione, il che ancora appartiene al Papa generalmente in tutte quelle coſe, che appartengono alla diſpenſagione delle coſe Eccleſiaſtiche, ſopra le quali egli ha pienezza di poteſtà* (*b*). Di queſta autorità ſi vale Natal d' Aleſſandro per dimoſtrar

„ ſolutum & in cœlis. „ *Numquid ſunt hic Reges excepti? aut non ſunt de ovibus, quas Filius Dei B. Petro commiſit? Quis, rogo, in hac univerſali conceſſione ligandi, atque ſolvendi a poteſtate Petri ſe excluſum eſſe exiſtimat, niſi forte infelix ille, qui jugum Domini portare nolens, diaboli ſe ſubjicit oneri, & in numero ovium Chriſti eſſe recuſat?* Gregor. VII. lib. 8. Epiſt. 21. ad Herimannum.

(*a*) Vide Natal. Alexand. tom. 1. Hiſt. Eccleſ. ſecul. IX., & X. cap. 1. in Scholion. ad Artic. 12.

(*b*) *Quandoque aliquid ſub juramento promittitur, de quo eſt dubium, utrum ſit licitum, vel illicitum, proficuum, vel nocivum, aut ſimpliciter, aut in aliquo caſu; & in hoc poteſt quilibet Epiſcopus diſpenſare. Quandoque verò ſub juramento promittitur aliquid, quod eſt manifeſtè licitum, & utile. Et in tali juramento non videtur habere locum diſpenſatio, vel commutatio, niſi aliquid melius occurrat, ad communem utilitatem faciendum: quod maxime pertinere videtur ad poteſtatem Papæ, qui habet curam univerſalis Eccleſiæ: vel etiam abſo-*

ſtrar nel Papa la poteſtà di aſſolvere da' giuramenti. E ſe egli poi aveſſe voluto indagare, onde diſcenda nel Romano Pontefice, ed anche ne' Prelati della Chieſa queſto potere ſpirituale di ſciorre queſto vincolo contratto dagli uomini con Dio, dal conſenſo univerſale di tutti i Teologi della Romana comunione averebbe ſaputo derivare in loro dalla poteſtà conceduta da Criſto a San Pietro, e per lui agli altri Veſcovi di ſciorre, e di legare. Ma egli ſteſſo nella ſua Teologia dommatica, e morale non inſegna queſta dottrina? Non dice, che quelle diſpenſagioni da' giuramenti, che poſſono dare i Veſcovi ſolamente nelle loro Dioceſi, poſſono darſi dal Romano Pontefice in tutto il Mondo Criſtiano, perche egli ha la pienezza della poteſtà ſpirituale, ovvero *la ſomma poteſtà di ſciorre, e di legare in tutta la Chieſa* (*a*)? Come adunque può aſſerire, che la poteſtà delle chiavi ſi ſtenda ſolamente a' peccati, alle cenſure, alle penitenze, alle remiſſioni, eſcludendo da eſsa e i voti, e i giuramenti, che ſono pur anche eſſi vincoli, che ſpeſſe volte hanno biſogno di ſcioglimento? Ma forſe il giuramento di fedeltà preſtato a' Principi è di natura diverſa dagli altri giuramenti promiſſorj, che non poſsa come queſti in alcun evento renderſi o dubbio, o illecito, o pericoloſo alla ſalute di quelli, che da eſso ſi trovano ſtretti? Certa coſa è, e dall' iſteſso Natal d'Aleſsandro inſegnata, per non parlare di molte altre cagioni, che ſe quello, che ſi è promeſso con giuramento, e che da principio parea, che grande utilità foſse per apportare, e poi ſi vede, che neſsuna, o poca ne apporta, o che ſtante il vincolo del giuramento ſorgono da ciò, che ſi è promeſso, varj pericoli di peccato, i quali è neceſsario alla ſalute di colui, che ſi trova ſtretto da queſto legame, che ſieno rimoſſi, può allora legittimamente dall'autorità della Chieſa il giuramento diſciorſi (*b*). Or non può tutto queſto accadere nel giuramento di fedeltà preſtato al Principe? Non può quello divenir cagione di grave pericolo di peccato a i ſudditi, quando il

abſoluta relaxatio, quod etiam ad Papam pertinet in omnibus generaliter, quæ ad diſpenſationem rerum Eccleſiaſticarum pertinent, ſuper quas habet plenitudinem poteſtatis. D. Thomas 2. 2. quæſt. 89. art. 9. ad 3.

(*a*) *In cæteris diſpenſare poſſunt Epiſcopi, aut id, quod juratum eſt in melius commutare in ſuis dumtaxat Diœceſibus, Romanus Pontifex in toto Orbe Chriſtiano, cum plenitudinem habeat poteſtatis, ſive ſummam in tota Eccleſia ligandi, ſolvendique poteſtatem*. Natal. Alexandr. Theolog. dogmatic. & moral. tom. 2. lib. 4. cap. 4. Regula 26.

(*b*) *Poſſe etiam in iis (juramentis) diſpenſari juſtis de cauſis, Eccleſiæ uſus demonſtrat: juſta autem cauſa cenſetur, ſi res ſub juramento promiſſa ſit valde ardua, & difficilis, ſi quid melius occurrat faciendum, ſi res illa prius videbatur magnam utilitatem allatura, nunc verò nullam, aut exiguam ... Siſtante vinculo juramenti varia ſunt pericula peccati, quæ removeri opere pretium ſit ad ſalutem ejus, qui jurejurando obſtrictus eſt*. Natal. Alexand. Theolog. dogmat. moral. loc. cit.

il Principe de' loro oſsequj, e della loro ubbidienza ſi vale per diſtruggere in loro la Religione, e per coſtringergli ad offendere Dio? Anzi qual pericolo maggiore può darſi di queſto? Se adunque come gli altri giuramenti può anche quello di fedeltà nel caſo accennato divenir pericoloſo alla coſcienza de' ſudditi, che lo fecero; per qual cagione non può queſto come gli altri diſciorſi per la poteſtà di ſciorre, e di legare conceduta alla Chieſa? Non può, direbbe forſe, diſciorſi, perche queſto riguarda il favore, e l' utilità nel Principe, da cui ſolo può rimetterſi, condonarſi, o rilaſsarſi, non dalla Chieſa, che non ſcioglie, nè può ſciorre que' giuramenti, per cui ſi viene a pregiudicare al diritto acquiſtato da quelli, in cui favore ſi è giurato. Ma ſe poi l' oſſervanza del giuramento fatto in favore altrui per alcuno accidente ſi rendeſse illecita, o tornaſse in pericolo della ſalute di chi ha giurato, qual Teologo Cattolico ſi è mai trovato, che abbia poſto in dubbio, ſe poſsa tal giuramento rilaſsarſi, e diſciorſi per autorità della Chieſa? Nè in coſa così trita appreſso tutti i Canoniſti, e i Teologi, che di queſta materia han trattato, ſtimo neceſsario infaſtidire i Lettori con importune allegazioni; vegganſi nondimeno tra i Canoniſti il famoſo Gonzalez, e tra i Teologi il Sanchez, ſe ſi brama copia di allegazioni ſu queſto punto (*a*). E ſolamente può naſcer difficoltà, ſe in caſo, che l' oſservanza del giuramento fatto in altrui favore per alcuna circoſtanza divenga illecita, o torni in pregiudizio della coſcienza, o in danno del ben comune, o della Religione, poſsa il Papa rilaſsarlo, ovvero dichiararlo ſciolto, e rilaſsato. Ma contentandoci noi, che poſsa il Romano Pontefice, per non far briga di parole, dichiarare in alcun caſo diſciolto il giuramento di fedeltà preſtato da' ſudditi al Principe, non penſiamo dovere entrare in queſta controverſia verbale. Ma facilmente diranno i difenſori della contraria ſentenza, che l' oſservanza del giuramento di fedeltà preſtato da' ſudditi al Principe in neſsun caſo può divenire illecita, e porteranno l' eſempio de' primi Criſtiani, i quali ubbidivano, ed inſegnavano doverſi ubbidire a' Principi Gentili perſecutori della Criſtiana credenza. Molto malamente per altro in prova di tale aſſunto ſi addurrebbe queſto eſempio, quaſiche i primi Criſtiani aveſſero obbligata la loro fede per via di giuramento agli Imperadori Idolatri; o quaſi queſti altro giuramento riceveſſero da i loro ſoldati fuora di quello ſagrilego, ed empio, che loro ſi preſtava in nome de' falſi Dei. L' ubbidienza adunque, che oſſervavano i Criſtiani de'

[*a*] Gonzalez in 2. Decret. tit. 24. *de jurejurando* cap. 1. Sanchez in ſecund. præcept. Decal. tom. 1. lib. 3. cap. 21.

de' primi tempi a' Principi Gentili non doveasi da essi per alcun giuramento, che avesse bisogno di essere disciolto dall' autorità della Chiesa, ma per altre cagioni, che noi spiegheremo quando parlerassi di questo esempio, su cui è fondata tutta la tradizione della contraria sentenza, e che dagli Avversarj è portato come un invincibile argomento, quando per altro, come speriamo di far vedere, è il più misero, ed il più frivolo, che possa addursi in questa controversia. In tanto basti di aver dimostrato, che molto ingiustamente Natal d' Alessandro riprende Gregorio VII. perche in prova di quella potestà, che egli credeva giustamente appartenerli di assolvere i sudditi di Arrigo dal giuramento di fedeltà, addusse la potestà di sciorre, e di legare conceduta da Cristo a S. Pietro: e di aver difeso questo Santo Pontefice dall' amara censura, che l' istesso Natale, e Monsignor Bossuet concordemente fanno agli argomenti da lui recati nella pistola ad Erimanno.

§. XII.

Se Gregorio VII. si conducesse a deporre il Re Arrigo IV. dal Regno per l' idea da lui conceputa di stabilire nel Pontificato Romano la Monarchia Universale sopra tutti i Cristiani Regni de' Principi temporali, e specialmente si tratta se tentasse sottoporre al suo dominio il Regno di Germania.

SOMMARIO.

I. *Ambiziosa idea falsamente attribuita da Monsignor Bossuet a Gregorio VII.*

II. *Falsa narrazione dell' Apologista di Arrigo IV. addottata da Monsignor Bossuet. Formula del giuramento prescritta da Gregorio al Re di Germania era necessaria allo stato di que' tempi.*

III. *Si riferisce, e si spone la formula del detto giuramento.*

IV. *In vigore di esso il Re di Germania non si rendea temporalmente soggetto al Romano Pontefice. Simil giuramento prestato da Ottone Magno a Giovanni XII., e da Santo Arrigo Imperadore a Benedetto VIII.*

V. Qua-

V. *Qualunque foſſe il giuramento preſcritto da Gregorio, non fu egli il primo a richiederlo.*

VI. *Giuramento preſtato da Roberto Guiſcardo, a cui fu ſimile ſecondo la forma delle parole il giuramento di Lotario Imperadore fatto ad Innocenzo II.*

VII. *Se il giuramento preſcritto da Gregorio foſſe ligio; e varie ſorti di giuramenti ligj, che non importavano vaſſallagio in quello, che li faceva.*

VIII. *Giuramento impoſto da Gregorio al Re di Germania non induceva obbligazione di temporal vaſſallaggio, e laſciò Gregorio la libertà di mutarlo.*

I. ANcorche Monſignor Boſſuet non proponga queſto articolo ne' termini preciſi, con cui noi l' abbiamo propoſto, cercando egli nulladimeno, per quale occaſione Gregorio VII. intraprendeſſe la depoſizione de' Regi, eſpreſſamente aſſeriſce, e pretende anche dimoſtrare, che ebbe quello in idea di ſoggettare al dominio, ed alla proprietà della ſua Sede tutti i Regni, e che da pertutto cercava umani ſuſſidj per eſeguire queſto diſegno (*a*). Quindi dopo aver rappreſentato lo ſtato de' Principi d' Occidente in quel tempo, nel quale, come egli crede, non vi era alcun Regno dove la Maeſtà Regia, e'l nerbo dell'Imperio ſi riteneſſe, ſcrive, che aſſunto Gregorio al Pontificato, e ſtimando impreſa degna da tentarſi, che alla Sede Apoſtolica, come a quella, che era capo della Religione, ſi ſoggettaſſero tutti i Regni nelle temporali coſe, non ſolamente ſi attribuiva in vigor della poteſtà delle chiavi il ſommo potere d' iſtituire, e di deporre i Regi, ma ſpecialmente ancora aſſalendo ciaſcheduno de' Principi in particolare con qualunque arte poteva, penſava di farli ſuoi tributarj, e ſuoi Vaſſalli (*b*). Ma quanto foſſe lontana da' modeſti ſentimenti di queſto Santo Pontefice queſta ambizioſa idea, che gli ſi vuol mettere in capo per rendere odioſa la ſua memoria a i Principi della terra, ſi farà paleſe dalle riſpoſte, che

(*a*) *Gregorius VII. novæ poteſtatis, quam in temporalibus exercere ſe poſſe confideret muniendæ, humana undique ſubſidia conquirebat; atque omnia Regna in ditionem, & proprietatem Apoſtolicæ Sedis vindicare ſatagebat.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 4. cap. 12.

(*b*) *Is ergo optimum factu ratus, ut Sedi Apoſtolicæ, quæ caput Religionis eſſet, Regna omnia etiam in temporalibus ſubderentur, non modò poteſtate clavium ſibi ſummam deponendorum, & conſtituendorum Regum poteſtatem vindicabat; ſed etiam eos ſingulatim adortus, quacumque arte poterat, vectigales ſuos, atque etiam ſuos homines, ut tunc loquebantur, facere cogitabat.* Boſſuet loc. cit.

che si daranno agli argomenti, che si adducono da' suoi avversarj, e si farà conoscere, che siccome egli non pretese alcun ossequio da i Principi temporali, il quale o non fosse dovuto per debito di Religione alla dignità del suo grado, o non fosse stato già prima di lui attribuito alla Sede Apostolica, o da' suoi Predecessori non fosse stato richiesto; così nessuna cosa tanto santa, e tanto giusta può darsi, la quale non possa dagli spiriti prevenuti sinistramente interpetrarsi, e mettersi in cattivo aspetto.

II. E per cominciare di là, donde Monsignor Bossuet principia, cioè, dal Regno Germanico, che era allora il più potente tra i Cristiani Regni, sul rapporto dello Scismatico Apologista di Arrigo ci vuol dare ad intendere, che lusingato Gregorio, e sollecitato dalle ambasciate de' Sassoni ribelli, che gli offerivano l' onore di creare un Re a suo piacimento, e gli porgevano l' occasione di soggettare al suo dominio il Regno Teutonico, si lasciò condurre a deporre il legittimo Signore: e soggiunge, che deposto il vero Re propose in argomento della sua sovranità il giuramento di fedeltà, che dovea prestargli dal nuovo Re di Germania, il quale in luogo di Arrigo volea, che fosse dagli Alemanni creato (*a*). Ma in quanto al racconto dell' Apologista Arrighiano, già lo abbiamo dimostrato falso, e calunnioso nel primo paragrafo di questo libro, dove abbiamo spiegate le vere cagioni, che mossero Gregorio a spogliare Arrigo del Regno; e niente altro riman che dire, se non che poco cautamente sulla fede d' uno Scismatico attribuisce Monsignor Bossuet ad un tanto Pontefice una sì vasta, e sì impotente ambizione di signoreggiare sopra tutti i Principi. In quanto poi al giuramento, che egli propose al nuovo Re da crearsi, non avrebbe dovuto dissimulare il tempo, e la cagione, che obbligaron Gregorio a prescriverlo; ma dovendo noi svelare ciò, che egli tace, convien sapere, che la formula di esso giuramento fu mandata da Gregorio al Vescovo di Passavv, ed all' Abbate Irsaugiense nella lettera, che loro scrisse nel MLXXXI. dopo la morte del Re Rodolfo accaduta alli 15. di Ottobre nel MLXXX. (*b*), e dappoiche da Arrigo deposto la seconda volta nel Concilio Romano sotto li 7. di Marzo dello stesso anno (*c*) era stata divisa la Chiesa di Dio colla creazione dell' Antipapa Guiberto di Ravenna assunto al Papato nel Conciliabolo di Brixen alli 15. di Giugno del medesimo anno MLXXX. (*d*). Se Monsignor Bossuet avesse voluto

(*a*) Bossuet loc. cit.

(*b*) Vide Pagium in Critica ad annum Christi MLXXX. num. VIII.

(*c*) Vide Baronium ad ann. 1080. n. XIV.

(*d*) Abbas Uspergensis in Chron. ad annum MLXXX.

luto considerare il tempo, in cui da Gregorio fu mandata la formula del riferito giuramento da prestarsi dal nuovo Re, che i Germani Cattolici volean creare, averebbe anche conosciuta la necessità, che avea di cautelarsi sopra la fede del nuovo Principe da eleggersi, acciocchè in quell' orribile scisma, che dividea la Germania, e l' Italia, fosse fedele a San Pietro, ed a lui come legittimo Successore di esso. Ma qual cautela più giusta, più ragionevole, e più opportuna potea egli prendere, quanto quella di obbligare il nuovo Re per via di giuramento ad esser fedele, ed ubbidiente alla Sede Apostolica, ed al legittimo Successor di San Pietro? Qual cosa più frequente, e più praticata di questa co' Principi Cattolici in tempo di Scisma? Come adunque si vuol prender l' imposizione di questo giuramento per indizio di una pretesa soggezion temporale del Regno Teutonico al dominio, ed alla sovranità del Pontefice?

III. Ma bisogna pur vedere questa formula, non quale Monsignor Bossuet dall' Apologista di Arrigo ce la descrive, ma quale Gregorio stesso la prescrisse nella riferita lettera al Vescovo di Passavv in questi termini: *Da quest' ora in avvenire sarò fedele per retta fede a San Pietro, e al di lui Vicario Papa Gregorio, che ora vive; e qualsivoglia cosa, che esso Papa mi comanderà sotto queste parole per vera ubbidienza fedelmente, siccome a Cristiano conviene, osserverò* (a). Che s' ha fin quì in questa formula, che indichi soggezione temporale, e non sia tutta intesa ad indicare quella soggezione spirituale, che ogni Cristiano Principe dee professare al Successor di San Pietro? Si cerca forse tal ubbidienza, e tal fede, qual il Vassallo dee prestare al Signor principale, o quale il Feudatario dee osservare al Sovrano? Non già. Ma quella ubbidienza, e quella fede richiedesi, che dee ogni Cristiano prestare al capo visibile della Chiesa: *Sicut oportet Christianum*. Vegganssi ora le altre parole di questa formula, che danno fastidio a Monsignor Bossuet, cioè: *e da quel giorno, che io la prima volta il vedrò, fedelmente per le mie mani mi farò Milite di San Pietro, e suo* (b). Or questo, dice Monsignor Bossuet, è propriamente il rendersi ligio, e prestare un omaggio qual conviene a perfettissima dominazione. Ma non sarebbe talvolta così frettolosamente corso a formare questo giudizio, se

(a) *Ab hac hora, & deinceps fidelis ero per rectam obedientiam Beato Petro Apostolo, ejusque Vicario Papæ Gregorio, qui nunc in carne vivit; & quodcumque mihi ipse Papa præceperit, sub his verbis per veram obedientiam fideliter, sicut oportet Christianum, observabo*. Gregorius VII. lib. 9. Epist. 3.

(b) *Et eo die quando illum primitus videro, fideliter per manus meas miles Sancti Petri, & illius efficiar*. Gregorius loc. cit.

aveſſe conſiderate le altre parole così di queſta formula, come della lettera, in cui Gregorio la propoſe. Vero è, che la parola *Milite* ne' ſecoli baſſi, e nell' età di Gregorio ſignificava comunemente vaſſallo, o Feudatario, come tra gli innumerabili monumenti di que' tempi può vederſi anche ne i libri feudali, dove il Milite vien contrappoſto al Seniore, che prendevaſi per Signor principale, e talvolta ancor per Sovrano (*a*). Ma è vero ancora, che in queſto ſenſo non fu preſa da Gregorio queſta voce: nè altro per quella eſſo richiedeva, ſe non che il nuovo Re da eleggerſi doveſſe obbligarſi a difendere la Chieſa Romana, i diritti, e le ragioni della Sedia Apoſtolica. Queſto ſenſo ſi rende chiaro dalle parole della riferita formula precedenti a quelle, che in ultimo luogo ſi ſon recitate di ſopra, cioè: *Ma circa l' ordinazion delle Chieſe, e circa le terre, e il cenſo, che Coſtantino Imperadore, o Carlo dettero a San Pietro, e circa tutte le Chieſe, o poderi, che da alcuni uomini, o da alcune donne in alcun tempo furono offerite, o conceſſe alla Sedia Apoſtolica, e che ſono, e ſaranno in mia poteſtà, così converrò col Papa, che io non incorra il pericolo di ſagrilegio, e la perdizione dell' anima mia, e a Dio, ed a S. Pietro, ajutandomi Criſto, renderò degno onore, ed utilità* (*b*). Quindi conchiude con quelle parole ſopra citate, *e da quel giorno &c.* Il chieder dunque, che il nuovo Re ſi obbligaſſe a farſi *Milite* di S. Pietro, ſi riferiva alla difeſa delle coſe ſopra narrate; e non altro importava, ſe non che egli doveſſe difendere la Chieſa Romana, i diritti, e le ragioni anche temporali di eſſa. Queſto medeſimo ſenſo ſi raccoglie dalla lettera ſteſſa, cui va congiunta queſta formula, dove parlando Gregorio delle qualità, che aver dovea il nuovo Principe, ed eſortando a ricorrere con lagrime, e con orazioni al Signore, acciocchè nello ſteſſo Principe ſi degnaſſe di dare alla ſua Chieſa UN DIFENSORE, E UN REGGITORE (*c*); dice, *che ſe quello non ſarà così ubbidiente, e così umilmente divoto, ed utile alla Santa Chieſa, come biſogna, che ſia un Re Criſtiano -- ſenza dubbio la Santa Chieſa non ſolamente nol favorirà, ma ancora li contraddirà* (*d*). E dopo

(*a*) Lib. 3. Feud. tit. 1. §. 1. *ad reconciliandos animos Seniorum, & Militum.* & §. 2. *Si contentio emerſerit inter Seniorem, & Militem.*

(*b*) *De ordinatione verò Eccleſiarum, & de terris, vel cenſu, quæ Conſtantinus Imperator, vel Carolus Sancto Petro dederunt, & de omnibus Eccleſiis, vel prædiis, quæ Apoſtolicæ Sedi ab aliquibus viris, vel mulieribus aliquo tempore ſunt oblata, vel conceſſa, ita conveniam cum Papa, ut periculum ſacrilegii, & perditionem animæ meæ non incurram, & Deo, ſanctoque Petro dignum honorem, & utilitatem impendam.* loc. cit.

(*c*) *Defenſorem, & Rectorem tribuat.*

(*d*) *Niſi enim ita obediens, & ſanctæ Eccleſiæ humiliter devotus, ac utilis, quemadmodum*

po altre ſomiglianti parole in coerenza di queſte coſe, conchiude: *Per la qual coſa qual promeſſa giurata ricerchi da lui la Santa Romana Chieſa, lo ſignificheremo nelle coſe ſeguenti* (*a*). Ed indi pone la formula del giuramento ſopra deſcritta.

IV. Chiaro è dunque da tutto queſto, che tale oſſequio Gregorio pretendeva nel giuramento preſcritto, quale a Criſtiano Re conveniva preſtare, cioè, oſſequio filiale di riverenza verſo la Chieſa Romana, non oſſequio di vaſſallaggio, e di temporal ſoggezione, quale deeſi dal vaſſallo al Sovrano. Che ſe poi da un Re di Germania deſtinato all' Imperio pretendeva in oltre la difeſa de' diritti, e delle regalìe temporali della Sede Apoſtolica, non ricercava egli coſa nuova, e che molto tempo prima di lui non foſſe ſtata praticata; eſſendo coſa certa, che dappoiche l' Imperio Occidentale paſsò da i Re Franchi ne' Regi Teutonici, qualunque volta ricevevano queſti dal Papa la corona Imperiale, altrettanto ſi obbligavano con giuramento a farſi Militi del Pontefice, cioè, a difendere non ſolamente la Chieſa Romana, ma anche le conceſſioni temporali fatte alla Sedia Apoſtolica, e le ſue regalìe. Notiſſimo nella Storia è il giuramento di Ottone il Magno Re di Germania, e primo de i Re Teutonici ornato dalla Sedia Apoſtolica della dignità, e delle inſegne Imperiali, fatto a Giovanni XII. prima, che da queſto foſſe decorato dell' Imperial corona. In queſto giuramento riferito da Graziano (*b*), e da Cencio Camarlengo appreſſo il Baronio (*c*), non ſolamente promette quel Principe la difeſa della Chieſa Romana, della perſona, e della vita del Pontefice, e delle temporali regalìe della Sedia Apoſtolica; ma promette ancora di far giurare la difeſa dello ſteſſo Pontefice, e delle terre di San Pietro a chiunque egli farà per commettere l' amminiſtrazione del Regno d' Italia (*d*). Nè può dubbitarſi, che egli

modum Chriſtianum Regem oportet ... fuerit, proculdubio ei Sancta Eccleſia non modò non favebit, ſed etiam contradicet. Epiſt. 3. lib. 9.

(*a*) *Qua de re quid promiſſionis juramento Sancta Romana Eccleſia ab illo requirat, in ſequenti ſignificabimus.* ubi ſupra.

(*b*) Diſt 63. cap. 33.

(*c*) Tom. x. ad annum 960. num. 3.

(*d*) *Tibi Domino Joanni Papæ ego Rex Otho promittere, & jurare facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis, & per has reliquias Sanctorum, quod ſi permittente Domino Romam venero, Sanctam Romanam Eccleſiam, & te Rectorem ipſius exaltabo ſecundum poſſe meum, & numquam vitam, aut membra, & ipſum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo conſilio, aut meo conſenſu, aut mea exhortatione perdes; & in Romana Urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romanos pertinent, ſine tuo conſilio; & quidquid in noſtram poteſtatem de terra Sancti Petri pervenerit, tibi reddam; & cuicumque Regnum Italicum commiſero, jurare faciam illum, ut auditor tui ſit ad defendendam terram Sancti Petri ſecundum ſuum poſſe. Sic me Deus adjuvet, & hæc ſancta Evangelia.* Apud Baronium loc. cit.

egli a richiesta del Pontefice, da cui fu invitato all' acquisto d' Italia, e gli fu promessa l' Imperial corona, non facesse questo giuramento, come dottamente osserva dopo il Baronio il Pagi Minore (*a*). Così ancora nell' anno MXIV. Benedetto VIII. Romano Pontefice prima di conferir l' Imperial corona a Sant' Arrigo, secondo di questo nome tra i Re Germani, e primo tra gli Imperadori Romani, lo ricercò se volea esser fedele alla Romana Chiesa, e suo Avvocato, e Difensore, come narra Ditmaro nobilissimo Scrittor di que' tempi; ed il pio Re con divota professione rispose, che sarebbe fedele in tutte le cose a lui, ed a' suoi Successori (*b*). Non fu adunque il primo Gregorio a ricercare ubbidienza, e fedeltà da i Re di Germania; ed a gran torto gli si dà carico d' avere egli preteso colla richiesta di quel giuramento soggettare temporalmente alla sua dominazione il Regno Teutonico.

V. Ma quando pure si volesse perciò asserire, che egli avesse per mira d' imporre al Re di Germania un giuramento ligio, neppure contuttociò potrebbe dirsi, che egli avesse preteśa cosa nuova: imperocche quantunque secondo la costuma di que' tempi tal giuramento per una certa solennità si prestasse dal giurante con por le sue mani tra le mani di quello, a cui si giurava, onde tal solennità dicevasi Ominio, e colui, che giurava farsi uomo di quello, in cui favore il giuramento faceva; contuttociò tal solennità non era necessaria, e potevasi il ligio ricevere ancor dagli assenti, purche usassero una certa forma di parole, per le quali si obbligassero a difendere il capo, la vita, i membri, l' onore, o la dignità di quello, a cui si giurava. Argomento di ciò può farne il giuramento prescritto l' anno MCLXIV. da Arrigo II. Re d' Inghilterra nella Raunanza, o nel Conciliabolo di Clarendon a' Vescovi eletti del suo Regno prima di esser consagrati: imperocche nel XII. de' sedici capi stabiliti in quel Rauno, e condannato poi da Alessandro III., si ordina, *che l' eletto prima di esser consagrato faccia omaggio, e fedeltà al Re come a suo ligio, Signore della sua vita, de' membri, e dell' onore terreno, salvo l' ordine suo* (*c*). E come che tal sorta di giuramenti fossero stati interdetti a' Vescovi, e a i Sacerdoti da Urbano II. nel Concilio di Chia-

[*a*] Franciscus Pagi Brev. Rom. Pontif. tom. 2. in Joann. XII. num. 5.

[*b*] *Cum dilecta suimet conjuge Chunegunda ad Ecclesiam Sancti Petri, Papa expectante, venit, & antequam introduceretur ab eodem interrogatus, si fidelis vellet Romanæ Patronus esse, & defensor Ecclesiæ, sibi autem suisque per omnia fidelis, devota professione respondit.* Dithmarus lib. 7. sub initium.

(*c*) *Electus homagium, & fidelitatem Regi sicut ligio, Domino suo de vita sua, & de membris, & de honore terreno, salvo ordine suo, faciet priusquam consecretur.* Apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 320.

Chiaramonte l' anno MXCV. (*a*); contuttociò seguitaron pur anche a praticarsi in Inghilterra, come apparisce dalla contesa, che nel 1163. ebbe l' istesso Arrigo II. con San Tommaso Arcivescovo di Conturberì sopra quella riserva del giuramento, che gli prestavano i Vescovi *salvo l'ordine suo*, pretendendo il Re, che onninamente si togliessero quelle parole di riserva dalla solita formula; e rispondendo il Santo Prelato, *che i Vescovi gli avean giurata fedeltà, cioè, la vita, i membri, e l' onore terreno, salvo l' ordine suo, e che egli non sarebbe mai per obbligarsi in altra forma, se non in quella, in cui aveva giurato* (*b*).

VI. Questa medesima formalità di parole si vede nel giuramento di fedeltà prestato nell' anno 1080. da Roberto Guiscardo a Gregorio VII. nel ricever, che ei fece da questo l' investitura della Sicilia, e del Ducato di Puglia, e di Calabria, il qual giuramento non può negarsi, che fosse ligio (*c*). La stessa forma si osserva nel giuramento di fedeltà prestato l'anno 1133. da Lotario Re di Germania ad Innocenzo II. Romano Pontefice pria, che da questo l' Imperial corona riceveſſe (*d*). Quindi è, che per questo giuramento fu creduto, che Lotario si fosse fatto ligio del Papa, e divenuto, come allora dicevasi, suo uomo, e ne fu anche espressa la memoria nel Palazzo Vaticano in que' versi riferiti da Radevico esprimenti questo Ominio (*e*), i quali tanto dispiacquero a Federigo I., che averebbe voluto cassarli, come lo stesso Radevico racconta; benche senza cagione di ciò si sdegnasse quel Principe, mentre ancor esso, come gli altri Regi Teutonici suoi predecessori, avea giurata fedeltà ad Adriano IV. Sommo Pontefice pria, che da lui fosse ornato delle Imperiali insegne, ancorche poi la promessa fede non osservasse, di che

(*a*) *Ne Episcopus, vel Sacerdos Regi, vel alicui Laico in manibus ligiam fidelitatem faciat*. Concilium Claramont. Can. 17.

(*b*) *Archipræsul respondit ad hoc, quòd fidelitatem ei juraverant, vitam scilicet, membrum, & honorem terrenum, salvo ordine suo ... Se minimè in alia forma obligaturum, nisi in qua prius juraverat.* Neubrig. lib. 2. cap. 15. apud Baronium tom. 12. ad annum 1163. num. 9.

(*c*) *Ego Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri, Apuliæ, & Calabriæ, & Siciliæ Dux, ab hac hora, & deinceps ero fidelis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Apostolicæ Sedi, & tibi Domino meo Gregorio universali Papæ: in consilio, vel facto, unde vitam, aut membrum perdas, vel captus sis, mala captione non ero ... Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, tibique adjutor ero &c.* Apud Labbè tom. 12. Concil. Edit. Venet. colum. 480.

(*d*) *Ego Lotharius Rex promitto, & juro tibi Domino Papæ Innocentio, tuisque Successoribus securitatem vitæ, & in membris, & malæ captionis, & defendere Papam, & honorem tuum, & Regalia Sancti Petri, quæ habes, manutenere, & quæ non habes, juxta meum posse recuperare*. Apud Baronium tom. XII. ad annum 1133. num. 4.

(*e*) *Rex venit ante fores jurans prius Urbis honores;*
Post homo fit Papæ, sumit quo dante coronam.

che lo ſteſſo Pontefice ebbe cagione di rimproverarnelo (*a*). Or ſe il giuramento per cui quello, che lo faceva, rendeaſi ligio ad altrui, non dee tanto conſiderarſi dalla cerimonia, che allora ſi uſava, cioè, di farlo nelle mani di quello, in cui grazia giuravaſi, quanto dalla forma delle parole, che habbiam ſopra diviſata; certa coſa è, che molto prima del Pontificato di Gregorio fu tal giuramento da Ottone Magno fatto a Giovanni XII., e che Gregorio nel preſcriverlo al Re di Germania non intrapreſe coſa nuova, e per lo innanzi non praticata.

VII. Ma poiche ſi vuol far credere, che coll' impoſizione di queſto giuramento intendeſſe Gregorio ſoggettare temporalmente al ſuo dominio il Regno Alemanno; per far conoſcere la vanità di queſto argomento fondato ſopra le parole dell' iſteſſo giuramento, cioè, che il nuovo Re di Germania dovea promettere di farſi Milite di S. Pietro per le mani del Papa toſtoche con eſſo ſi foſſe incontrato, conviene oſſervare, che quando ancora queſte parole ſi voleſſero prendere per forma *di ligio*, o *omaggio*, il che dimoſtreremo eſſer falſo, contuttociò non potrebbe da queſto prenderſi indizio, che il Papa intendeſſe renderſi Sovrano Signore della Germania: imperocche ſiccome varie erano le forme de' giuramenti ligj, come può vederſi appreſſo gli Scrittori, che trattano di queſta materia, e particolarmente appreſso il Gloſsario del Du Change nuovamente accreſciuto (*b*); così ancora varie erano le obbligazioni, che in vigore di eſſi giuramenti ſi contraevano da coloro, che li facevano: e quali rimaneano obbligati per debito di Vaſſallaggio a difender coll' armi la vita, gli intereſſi, e l' onore d' altrui, ciò che ſolamente avvenia tra i ſudditi, e il Sovrano, tra il Feudatario, e il Signor principale: quali reſtavan tenuti per debito di lega, di alleanza, o di confederazione ad impiegare le armi, e le forze in difeſa, o in vantaggio altrui, ciò che potea ſuccedere ancor tra gli uguali. Per la qual coſa febbene alcuni con Jacopo Cuiacio ſoſtengono, il nome *ligio* derivare dall' antica voce *leude*, la quale nelle leggi feudali ſi prende per ſuddito, o per vaſſallo (*c*), e così ancora dottamente viene ſpiegata dal noſtro Borghini (*d*); contuttociò non mancano altri, che traggono la derivazione di queſto nome dal verbo latino *ligo*; onde

(*a*) *Quid dicam de fidelitate Beato Petro, & nobis a te promiſſa, & jurata? Quomodo eam obſerves, cum ab iis, qui Dii ſunt, & filii excelſi omnes, Epiſcopi, videlicet homagium requiris, fidelitatem exigis &c.* Epiſt. 6. Hadriani IV. apud Labbè tom. 13. Concil. colum. 20.

[*b*] Lelius Biſciola lib. 17. horar. ſubceſiv. cap. 22. Chopinus de dominio Franchor. pag. 240. Du Change tom. 4. littera L. verbo *ligium*.

(*c*) Cujacius lib. 1. Feud.

(*d*) Diſcorſo della Chieſa, e Veſcovi Fiorentini.

de ciò, che diceasi ligio, soleva ancora chiamarsi *alliganzia, alligazione*, ciò, che noi diressimo lega, o alleanza; e in questo senso se ne leggono molti esempli appresso il riferito Du Cange. E che chesia della distinzione tra l' omaggio ligio, e l' omaggio non ligio, tra il ligio solido, e il ligio non solido, trovata da' Giurisconsulti per dinotare la diversità, che v' ha tra 'l giuramento, che si presta da' sudditi senza alcun mezzo all' alto Sovrano, e quello, che si presta ad altro Principe inferiore al Supremo: egli dee parer certo, che potea taluno in vigore del giuramento di fedeltà divenir uomo di altrui, come diceasi, senza che egli perciò ne divenisse suddito, o vassallo. Quindi narra Ruggiero di Hoveden Scrittore del XII. secolo negli Annali Anglicani, che Riccardo Re d' Inghilterra uscito dalla prigionia di Germania *promise, e confermò per scrittura ad alcuni Arcivescovi, Vescovi, Duci, Conti, e Baroni dell' Imperio certe annue entrate per gli omaggi, fedeltà, ed ajuti loro contro il Re di Francia, e ricevè omaggio dall' Arcivescovo di Magonza &c.* (*a*). Or questo omaggio di fedeltà prestato da tanti Principi, e Baroni di Germania al Re d' Inghilterra non in vigore di alcun feudo dato loro, ma di una promessa di annua pensione, certa cosa è, che non gli rendeva nè sudditi, nè vassalli di quel Monarca. Talvolta ancora l' omaggio ligio, che si prestava da tal uno ad altrui come a principal Signore, non importava, che una solenne sicurtà di star collegato con quello contra tutti i suoi nemici, come chiaramente si raccoglie da Guglielmo Neubricense detto il piccolo, Scrittore anch' esso del XII. secolo, il quale dopo aver narrata la prigionia del Re di Scozia preso in battaglia da i Capitani del Re Arrigo II. d' Inghilterra, e i patti da quello stabiliti con questo per la sua liberazione, scrive, che essendosi portato il Re Inglese in Jorch nella Chiesa Metropolitana per la solenne conferma delle convenzioni trattate, *gli andò incontro il Re di Scozia con tutti i Nobili del suo Regno, i quali tutti, comandando ciò il proprio Re, nella Chiesa del Beatissimo Principe degli Apostoli fecero al Re d' Inghilterra come a principal Signore omaggio ligio, cioè, solenne sicurezza di star con lui, e per lui contra tutti gli uomini; e ancora*

(*a*) *Rex Angliæ promisit, & chartis suis confirmavit quibusdam Archiepiscopis, Episcopis, & Ducibus, & Comitibus, & Baronibus de Imperio redditus annuos pro homagiis, & fidelitatibus, & auxiliis eorum contra Regem Franciæ, recepitque homagium de Archiepiscopo Moguntino, & de Archiepiscopo Colonienſi, & de Episcopo de Legis, & de Duce Ostricis, & de Duce de Luvain, & de Marchesio de Mumfrant, & de Duce de Nemburc, & de Duce Sueviæ Fratre Imperatoris, & de Comite Palatino de Rhen, & de filio Comitis de Hennov, & de Comite de Holande, & de aliis multis, salva fidelitate Imperatoris.* Rogerius de Hoveden Rerum Anglicanar. Script. pag. 734.

cora l' istesso Re di Scozia alla presenza di tutta la moltitudine de' Nobili dell' uno, e dell' altro Regno dichiarò in forma solenne suo Signore il Re d' Inghilterra, e che esso era suo uomo, e fedele, e in luogo di ostaggi li consegnò tre principali fortezze del suo Regno &c. (*b*). Ma questa forma strepitosa di omaggio altro finalmente non suona, che una solenne sicurezza data da i Baroni, e dallo stesso Re di Scozia al Re d' Inghilterra di stare con esso lui contra tutti i suoi nemici: imperocche nessuno si è avvisato di scrivere, che in vigore di questo Ominio il Regno di Scozia divenisse allora feudo del Re d' Inghilterra, e che il Re Scozzese passasse da esser Signore ad esser suddito, da esser Sovrano ad esser vassallo.

VIII. Da tutto questo apparisce, che quantunque ogni Ominio importasse obbligazione in quello, che lo faceva, di difender colui, che lo riceveva; contuttociò non ogni Ominio conceputo ancora con solenne forma di ligio importava vassallaggio, e soggezione qual dee il suddito al suo Principe. E che perciò quando anche il giuramento prescritto da Gregorio VII. al Re di Germania avesse forma di Ominio, e di ligio, non per questo ne seguirebbe, che si fosse da Gregorio preteso di soggettare al suo dominio il Regno di Germania, e renderlo feudo alla sua temporale dominazione, ma solamente ne seguirebbe, che egli avesse inteso obbligare il novo Re alla difesa anche temporale della Santa Sede, ciò, che altri Re di Germania precedentemente avean fatto senza alcun pregiudizio della loro sovranità sopra il Regno Teutonico. Il vero però è, che dall' obbligazione ingiunta da Gregorio nella forma del giuramento da lui prescritto al Re di Germania di farsi *Milite di S. Pietro per le mani del Papa*, non potrà mai dedurre Monsignor Bossuet, che tal giuramento avesse forma di Ominio ligio: concioſiache altro in sostanza non importano quelle parole, se non che il Re di Germania con quella cerimonia, che allora si usava, e seguì ad usarsi molto tempo di poi, riceveſſe dalle mani del Papa il cingolo militare, e la spada in dichiarazione della obbligazione, che assumeva di difendere la Religion Cattolica, la Santa Sede, e la persona dello stesso Papa; onde una tal cerimonia vedesi anche prescritta nel Ceremoniale Romano, come

(*a*) *Occurrit ei Rex Scotorum cum universis Regni sui Nobilibus, qui omnes in Ecclesia Beatissimi Apostolorum Principis, Regi Anglorum tamquam principali Domino hominium cum ligantia, ideſt, solemni cautione standi cum eo, & pro eo contra omnes homines, Rege proprio præcipiente, fecerunt. Ipse quoque Rex Scotorum coram universa multitudine Nobilium utriusque Regni, Regem Anglorum modis solemnibus Dominum suum, seque hominem, & fidelem ejus declaravit, eique tria præcipua Regni sui munimina loco obsidum tradidit.* Guillelmus Neubricensis lib. 2. cap. 37.

come osserva il Du Cange, il quale asserisce, *che il Sommo Pontefice fa Militi gli Imperadori, i Regi, ed altri Nobili* (a). Finalmente chechesia della formula di questo giuramento, dovea considerar Monsignor Bossuet, che Gregorio VII. non pretese di esserne così rigido esattore, che non volesse, che alcuna cosa da lui in esso prescritta si mutasse; anzi scrivendo egli al Vescovo di Passavv lasciò in suo arbitrio il mutarla, purche si salvasse, che il nuovo Re da eleggersi dagli Alemanni gli promettesse intera fedeltà, e sincera ubbidienza (b): ciò, che potea bastare a Monsignor Bossuet per farlo avvertito, che Gregorio non prescrisse questo giuramento, perche egli fosse intestato di soggettare alla sua dominazione il Regno di Germania, e cercasse tutti i modi per venire a capo di questo disegno.

§. XIII.

Se Gregorio VII. tentasse sottoporre alla sua dominazione i Regni di Francia, d' Inghilterra, e di Danimarca.

SOMMARIO.

I. *Denaro di San Pietro richiesto da Gregorio a i Francesi non fa argomento, che egli pretendesse temporal soggezion da quel Regno.*

II. *Dalla pietà di Carlo Magno, e dalla sua divozione verso la Chiesa Romana si deduce l' antica istituzione di questa contribuzione. Sinistra interpetrazione di Monsignor Bossuet delle parole di Gregorio su questo punto.*

III. *Risposta di Guglielmo Re d' Inghilterra a Gregorio VII. spogta da Monsignor Bossuet in ingiuria di Gregorio. Regno d' Inghilterra molto prima di Gregorio fatto tributario, e censuale alla Chiesa Romana.*

(a) *Sed & ipse Summus Pontifex, Imperatores, Reges, aliosque promiscuè nobiles Milites facit, ut est in Cæremoniali Romano* lib. 1. Sect. 5. & 7. apud Odericum Raynaldum anno 1204. num. 72. Ughellum tom. 2. p. 1. pag. 767. tom. 5. Hist. Franc. pag. 878.

(b) *Verum quoniam Religionem tuam Apostolicæ Sedi fidelem, & promissis tenemus, et experimentis non dubitamus, de his si quid minuendum, vel augendum censueris, non tamen prætermisso integro fidelitatis modo, et obedientiæ promissione, potestati tuæ, & fidei, quam Beato Petro debes, committimus.* lib. 9. Epist. 3.

IV. *Regi d' Inghilterra ſi confeſſano ſoggetti, e Vaſſalli della Santa Sede.*

V. *Ripulſa di Guglielmo di preſtar fedeltà a Gregorio riprovata da celebri Scrittori.*

VI. *Qual fedeltà ricercaſſe Gregorio dal Re Guglielmo.*

VII. *Ragioni, che moſſero Gregorio a cercar fedeltà dal Re Guglielmo per tenerlo unito alla Sedia Apoſtolica.*

VIII. *Soggezion del Regno di Danimarca alla Chieſa Romana trattata dal Re Svevo, e promeſſa ad Aleſsandro II. anteceſsor di Gregorio.*

IX. *Ingiuſto biaſimo fatto da Monſignor Boſsuet del deſiderio dimoſtrato da Gregorio di coſtituire un figlio del Re Svevo ſopra una Provincia poſseduta dagli Eretici.*

X. *Deſiderio di Gregorio di diſcacciar gli Eretici dalle terre da eſſi occupate giuſtificato dalle leggi Imperiali, e dal ſentimento de' Padri.*

XI. *Qual foſse quella Provincia, che da Gregorio ſi aſseriſce poſseduta da uomini Eretici. Nome di Eretici dato generalmente da Gregorio agli Infedeli.*

I. PAſſando Monſignor Boſſuet dall' Alemagna alla Gallia ci vuol far credere, che nel medeſimo modo ſi ſtudiaſſe Gregorio di ſottoporre al ſuo temporal dominio anche il Regno di Francia. Di queſto diſegno però, che ei mette in capo a Gregorio, altro argomento non reca, che la lettera da quello ſcritta a' ſuoi Legati in Francia, nella quale ſcrive, che dovea comandarſi a tutti i Franceſi per vera ubbidienza, che ciaſcheduna caſa pagaſſe ogni anno almeno un denaro a S. Pietro, ſe lo riconoſcevano per lor Padre, e Paſtore, giuſta l' antico coſtume. E porta l' eſempio di Carlo Magno, il quale, ſecondo che leggevaſi in un tomo, che conſervavaſi nell' Archivio della Baſilica Vaticana, in tre luoghi, cioè in Aquiſgrana, appreſſo il Poggio Santa Maria, ed appreſſo Sant' Egidio raccoglieva ogni anno mille, e duegento lire in ſervizio della Sedia Apoſtolica; eccettuato quello, che ciaſcheduno di propria divozione offeriva (*a*). Ma poiche non potea ignorare Monſignor Boſſuet, che molto tempo prima di Gregorio per antico coſtume

(*a*) *Dicendum eſt omnibus Gallis, et per veram obedientiam præcipiendum, ut unaquæque domus ſaltem unum denarium annuatim ſolvat Beato Petro, ſi eum recognoſcant Patrem, & Paſtorem ſuum more antiquo. Nam Carolus Imperator (ſicut legitur in tomo ejus, qui in Archivio Eccleſiæ Beati Petri habetur) in tribus locis annuatim colligebat mille, & ducentas libras in ſervitium Apoſtolicæ Sedis, ideſt Aquisgrani, apud Podium S. Mariæ, & apud Sanctum Ægidium, excepto hoc, quod unuſquiſque propria devotione offerebat.* lib. 8. Epiſt. 23.

costume nella maggior parte de' Regni Cattolici, in segno di pietà, e di divozione, e in documento del loro attaccamento, e della loro unione colla Sedia Apostolica, si riscuoteva certa somma di denaro per mandarsi a Roma, il qual diceasi il denaro di San Pietro, costume derivato dalle antiche oblazioni, che da' Fedeli di tutte le Chiese particolari faceansi alla Chiesa Romana, ed al Principe degli Apostoli in riconoscimento della loro ubbidienza, e della lor soggezione verso il capo di tutta la Chiesa: e conoscendo ancora, che dall' aver Gregorio richiesta, e comandata la raccolta di questo danajo a' Francesi, vanamente si argomenta, che egli intendesse soggettare al suo dominio que' Regni; perciò uscendo dal suo proposito si mette ad impugnare ciò, che Gregorio asserisce della raccolta, che facea Carlo Magno ne i tre divisati luoghi in servizio della Santa Sede, dicendo, che i Francesi ignorano il tomo da Gregorio citato, in cui di tal raccolta si fa menzione, e che di questa cosa alcun monumento non trovasi fra tanti Capitolari, Concilj, ed atti pubblici, e privati quasi innumerabili di quell' età. Onde conchiude, che fu ingannato Gregorio da coloro, che il persuasero a fare a i Francesi questa richiesta.

II. Ma noi considerando l' insigne pietà, e liberalità di Carlo Magno verso la Santa Sede, e la divozion degli antichi Franchi verso il Principe degli Apostoli, e il costume delle altre Nazioni, non abbiamo difficoltà di credere quanto da Gregorio si afferma intorno alla riferita raccolta, comeche di essa negli Storici, e in altri pubblici atti di quell' età non si faccia menzione; e ci persuadiamo, che Gregorio siccome quello, che innanzi del Pontificato per lungo corso di tempo, e sotto varj Pontefici avea maneggiati i più importanti interessi della Sede Apostolica, fosse molto bene informato delle sue antiche ragioni, e che il documento da lui citato fosse stato da esso veduto, e considerato. Ma checchesia di ciò, assai siniştramente Monsignor Bossuet interpetra i sensi di questo Pontefice allorche in argomento della divozione di Carlo Magno verso San Pietro, dicendo, che quel Principe offerì la Sassonia da lui debellata al Principe degli Apostoli (a), egli vuole, che per queste parole sentisse Gregorio, che Carlo Magno sottoponesse la Sassonia al temporal dominio della Sede Apostolica; e si pone ad impugnare questo strano sentimento, che egli senza alcun fondamento li pone in capo. Dico, senza alcun fondamento: mentre nè la Sassonia apparteneva punto alla Francia, di cui Gregorio parlava: nè l' offerta

[a] *Idem Magnus Imperator Saxoniam obtulit Beato Petro, cujus eam devicit adjutorio, & posuit signum devotionis, & libertatis.* Gregorius Epist. 23. lib. 8.

ta fatta da Carlo di quella Provincia a San Pietro, in retto linguaggio importa la temporal ſoggezione di eſſa Provincia alla proprietà, ed alla ſignoria della Sede Apoſtolica; nè in queſto ſentimento fu preſa mai da Gregorio, che ſolamente l' addufse per un ſegno della pietà di quel Principe, il quale domò la Saſſonia, e ſeminata in eſsa la Criſtiana fede, la poſe ſotto la protezione del Principe degli Apoſtoli, dedicando a lui la prima Chieſa, che ereſse in quella Provincia, ed ornandola colle inſegne della vittoria ottenuta (*a*).

III. Non oſtante però, che dal cenſo, o danajo di San Pietro richieſto da Gregorio a' Franceſi, non poſſa inferirſi, che egli intendeſse ſottoporre al ſuo dominio quel Regno; contuttociò Monſignor Boſſuet interpetrando i penſieri di queſto Papa, dice, che eſso traeva in argomento di proprietà, e di dominio queſto cenſo una volta impoſto. E non potendo ciò provar della Francia, paſſa all' Inghilterra dicendo, che Gregorio cercò con ogni poſſibil maniera di perſuadere a Guglielmo Conqueſtore Re d' Inghilterra, *che ſoggettaſſe al ſuo temporal dominio quel Regno, che i ſuoi maggiori per un ſolo volontario ſenſo di pietà, e non con animo di temporal ſoggezione avean fatto cenſuale alla Sede Apoſtolica* (*b*), e in prova di ciò adduce la lettera ſcritta dal nominato Re a Gregorio, e riportata da Lanfranco, nella quale narrando, che i Legati di eſſo Gregorio l' aveano ammonito, che faceſſe fedeltà a lui, ed a' ſuoi Succeſsori, e che pagaſse il ſolito cenſo alla Sedia Apoſtolica, dice, che in quanto al cenſo aveva ammeſſa la loro richieſta, e l' avea rifiutata in quanto alla fedeltà, la quale egli non avea voluta, nè volea fare, perche i ſuoi Anteceſsori non l' aveano fatta (*c*). Riferite queſte parole ſoggiunge il Boſsuet: *così intorno alla fedeltà agramente rifiutava lo sfacciato domandante* (*d*). Ma queſta sfrontata ingiuria, che egli fa alla probità d' un Pontefice modeſtiſſimo, meriterebbe bene più acerba riſpoſta di quella, che ci contentiamo di farli dicendo, che il ſoverchio ardore, che lo ſpingeva a dir male di Gregorio, non gli faceva conſiderare ciò, che diceva. Del rimanente non vi è coſa tanto certa nella ſtoria, quanto che nell' età di Gregorio VII. il Regno d' Inghilterra da lunghiſſimo tempo era cenſuale,

(*a*) Capitul. Car. Magn. de inſtit. Epiſc. per Saxoniam.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. XII.

[*c*] *Hubertus Legatus tuus ad me veniens ex tua parte admonuit, quatenus tibi, & ſucceſſoribus tuis fidelitatem facere, & de pecunia, quam Anteceſſores mei ad Romanam Eccleſiam mittere ſolebant melius cogitarem: unum admiſi, alterum non admiſi: fidelitatem facere nolui, nec volo, quia nec ego promiſi, nec Anteceſſores meos Anteceſſoribus tuis id feciſſe comperii.* Epiſt. Vvillelmi Regis ad Gregorium VII. apud Lanfrancum Cantuar. lib. 1. Epiſt. VII.

[*d*] *Sic de fidelitate inverecundum petitorem acriter refutabat.* Boſsuet loc. cit.

ſuale, e tributario della Sedia Apoſtolica. Sino dall' anno DCCXXV. Ina Re degli Anglo-Saſsoni venuto a Roma, e rinunciato il Regno inſieme con Etelburga Regina ſua Conſorte per abbracciare con eſsa la monaſtica vita, ſoggettò alla Santa Sede il ſuo Regno rendendolo ad eſsa cenſuale colla impoſizione di un danajo per ciaſcheduna caſa, come da Arnolfo Ceſtrenſe, da Polidoro Virgilio, e da altri Autori afferma Franceſco Pagi nella Vita di Gregorio II. (*a*). Narrando ancora colla teſtimonianza di Matteo Weſtmonaſterienſe, che Ina ottenne dal riferito Pontefice di fondare in Roma una caſa col nome di Scuola Ingleſe, dove i Veſcovi, i Preti, e Cherici d' Inghilterra veniſsero per erudirſi nella Cattolica Fede, e di edificare una Chieſa in onore della Beatiſſima Vergine, dove gli Ingleſi, che venivano a Roma, celebraſsero i divini Miſterj, e riceveſsero morendo Eccleſiaſtica ſepoltura (*b*). Nell' anno poi DCCXCIV. Offa Re de' Mercj, venuto in Roma nell' anno antecedente, accrebbe le rendite della Scuola Ingleſe (*c*), e ſotto Adriano I. fece nuovamente cenſuale alla Sedia Apoſtolica il ſuo Regno, come dimoſtra lo ſteſso Pagi Minore (*d*). Quindi Aleſsandro II. Pontefice Santiſſimo, e immediato predeceſsore di Gregorio VII. ſcrivendo al riferito Guglielmo Re d'Inghilterra: *Conoſce la tua prudenza*, dice, *il Regno degli Ingleſi da che ivi il nome di Criſto fu chiarificato eſſere ſtato ſempre ſotto la mano, e ſotto la tutela del Principe degli Apoſtoli; finche alcuni fatti membri di un cattivo capo zelando la ſuperbia del loro padre Satanaſſo rigettarono il patto di Dio, e traviarono il popolo Ingleſe dalla via della verità -- Imperocche, come bene voi ſapete, finche gli Ingleſi eran fedeli, per riſpetto di pia divozione in ricognizione della Religione rendevano un' annua penſione alla Sedia Apoſtolica, parte della quale ſi preſtava in uſo del Romano Pontefice, e parte in beneficio della Chieſa di Santa Maria, che ſi chiama la Scuola degli Ingleſi* (*e*).

IV. Per

(*a*) *Antequam Ina Regnum deponeret, illud Romano Pontifici vectigale fecit*. Pagius Junior. Breviar. RR. PP. tom. 1. in vit. Gregor. VII. num. 20.

[*b*] Ibid. num. 12.

(*c*) Matthæus Vveſtmonaſterienſis ad annum DCCXCIV. Matthæus Paris in vita Vvillegrodi.

(*d*) *Regnum ſuum Romanæ Sedi vectigale fecit ſub Hadriano*. Franciſcus Pagius loc. cit. in vita Hadriani I. num. 56. 57.

(*e*) *Novit prudentia tua, Anglorum Regnum, ex quo nomen Chriſti ibi clarificatum eſt, ſub Apoſtolorum Principis manu, & tutela extitiſſe: donec quidam membra mali capitis effecti, zelantes ſuperbiam patris ſui Satanæ, Dei pactum abjurarunt, et Anglorum populum a via veritatis averterunt. Nam, ut benè noſti, donec Angli fideles erant, piæ devotionis reſpectu ad cognitionem Religionis annuam penſionem Apoſtolicæ Sedi exhibebant, ex qua pars Romano Pontifici, pars Eccleſiæ Sanctæ Mariæ, quæ vocatur Schola Anglorum, in uſum Fratrum deferebatur*. Alexand. II. Epiſt. VIII. apud Labbè tom. 12. Concil. edit. Venet. col. 79. & 80.

IV. Per queſte ragioni non ebbero a ſdegno gli ſteſſi Regi d' Inghilterra di confeſſarſi ſoggetti, e Vaſſalli della Santa Sede, e riconoſcerla per lor Sovrana, quando del dilei ajuto ebbero neceſſità, ſiccome fece Arrigo II. in occaſione dell' empia congiura del ſuo figliuolo Arrigo il Minore, contro di lui ſcrivendo nell' anno MCLXXIII. ad Aleſſandro III. in queſti termini: *Di voſtra giuriſdizione è il Regno d' Inghilterra, e quanto all' obbligazione del diritto feudale a voi ſolamente mi riconoſco ſoggetto. Sperimenti l' Inghilterra, che coſa poſſa il Romano Pontefice; e poiche egli non uſa le armi materiali, difenda colle ſpirituali il Patrimonio del Beato Pietro* (a). Nè già è da credere, che queſta ſoggezione alla Santa Sede confeſſata da Arrigo II. foſſe da lui conſiderata come nuova, e recentemente introdotta, o da i Succeſſori di Gregorio VII., de' quali non ſi ha memoria alcuna, che tal coſa introduceſſero, nè dallo ſteſſo Gregorio, cui, come vuole il Boſſuet, il Re Guglielmo per non dichiararſi ſoggetto non volle preſtar fedeltà; ma più toſto è da penſare, che ei la riputaſſe molto antica, e da quel tempo introdotta, che il Regno d' Inghilterra fu fatto cenſuale della Romana Chieſa.

V. Ma poiche Monſignor Boſſuet rammenta l' agra ripulſa data dal Re Guglielmo alla sfacciata richieſta di Gregorio intorno alla fedeltà preſtata, convien perciò oſſervare qual giudizio faccia della ripugnanza di quel Principe di preſtar fedeltà a quel Pontefice, un nobile, ed erudito Scrittor Franceſe, quale è il famoſo Luca d' Achery: *Io reſto ammirato*, dic' egli, *come il Re Guglielmo* [*per altro oſſervantiſſimo della Sedia Apoſtolica*] *il quale non dubita di pagare di buona voglia il tributo, ovvero il denaro* [come chiamano] *di San Pietro, neghi preſtare ubbidienza, o fedeltà al Sommo Paſtor della Chieſa: imperocche niente altro inteſero, come io penſo, i priſci Regi per quel denaro da pagarſi ogni anno, ſe non che di conſagrare con libera, e Criſtiana volontà, come tributario, o feudatario il Regno a San Pietro, e a' ſuoi Succeſſori. Dall' uno deriva l' altro, cioè dal tributo pagato è neceſſario, che ne ſucceda la fedeltà. A queſta verità porge il ſuo ſuffragio Polidoro Virgilio nel libro 4. della Storia degli Ingleſi.* Indi paſſando ad eſaminare da' ſuoi fonti queſta coſa, porta le leggi del Re Canuto, e del Re Odoardo, nelle quali ſi preſcrive il pagamento annuale di queſto cenſo

[a] *Veſtræ juriſdictionis eſt Regnum Angliæ: et quantum ad Feudatarii juris obligationem, vobis dumtaxat obnoxius teneor, et adſtringor. Experiatur Anglia quid poſſit Romanus Pontifex: et quia materialibus armis non utitur, Patrimonium Beati Petri ſpirituali gladio tueatur.* Epiſt. Henrici II. Regis Angliæ ad Alexandrum III. inter Epiſt. Petri Bleſen. 136. apud Baron. tom. XII. ad annum 1173. num. 10.

so da prestarsi nella solennità de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo (*a*). Se adunque dal tributo, o dal censo nasceva il debito di fedeltà, e richiedendo Gregorio questo censo non domandò cosa nuova, ma già da antico tempo dovuta alla Santa Sedia, domandando fedeltà, non fu la sua richiesta così sfacciata, come la qualifica Monsignor Bossuet; nè la ripulsa di quel Re fu così giusta, come ei la commenda, ma degna almeno, se non altro, di quelle ammirazioni, che ne fa il lodato Scrittore.

VI. Non bisogna per altro immaginarsi, che tal fedeltà Gregorio cercasse dal Re Guglielmo, quale, rigorosamente parlando, dal Sovrano Signore ricercasi dal Vassallo; ma richiedeva egli una fedeltà, ed una ubbidienza filiale, per cui quel Principe si unisse agli interessi della Santa Sede, abbracciasse le di lei Ecclesiastiche disposizioni, e si obbligasse a difenderla, in quella guisa, che i suoi maggiori rendettero censuale quel Regno alla Sedia Apostolica in argomento del loro attaccamento alla medesima, sotto la cui tutela lo collocarono, acciocchè essa in contracambio col suo spiritual potere lo difendesse. Questa era la fedeltà, che pretendeva Gregorio da' Principi anche in que' Regni, che per speciali ragioni appartenevano più propriamente al dominio della Santa Sede. Onde scrivendo a Geusa Duca di Ungaria, *crediamo, che ti sia noto*, li dice, *il Regno di Ungaria siccome altri nobilissimi Regni dover rimaner nello stato della propria libertà, ed a nessun Re di altro Regno dover esser soggetti, se non alla Santa Universal Madre Romana Chiesa, la quale non tiene i soggetti come servi, ma abbraccia tutti come figliuoli* (*b*). E in un'altra lettera scrivendo allo stesso Geusa, e parlando di Salomone Re d' Ungaria, il quale disprezzata la soggezione al dominio di San Pietro si era sottoposto al Re Teutonico, dice, che quel Principe avea lasciato di esser Re per ottenere il

(*a*) *Miror ego, Regem Guillelmum Summo Ecclesiæ Pastori obedientiam, seu fidelitatem (alioquin Sedis Apostolicæ observantissimum) denegare, qui et ultrò tributum, sive denarium Sancti Petri (quod vocant) persolvere non dubitet ipse: siquidem nihil aliud intellexere, ut puto, prisci Reges per illum denarium annuatim persolvendum, quam tributarium, vel feudatarium libera, atque Christiana voluntate Sancto Petro, ejusque Successoribus Regnum consecrare: ex uno sequitur alterum: nempe ex tributo persoluto subsequi fidelitatem necesse est. Huic veritati suffragatur Polydorus Virgilius lib. Hist. Anglor. &c.* Lucas Dacherius in notis ad Epist. VII. Lanfranchi Cantuariensis Archiepiscopi.

(*b*) *Notum autem tibi esse credimus, Regnum Hungariæ, sicut alia nobilissima Regna in propriæ libertatis statu esse debere, & nulli Regi alterius Regni subjici, nisi Sanctæ, et Universali Matri Romanæ Ecclesiæ, quæ subjectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos.* Gregor. VII. Epist. 63. lib. 2.

nome di Regolo, volendo con ciò dinotare, che i Regi ſottopoſti alla Sedia Apoſtolica niente ſcemavano della loro ſovranità (*a*).

VII. Ma tanto maggior ragione avea Gregorio di cercare al Re Guglielmo queſta fedeltà, e queſta filiale ubbidienza, quanto che vedeva dalla diſubbidienza, e dallo ſciſma di figliuoli infedeli combattuta la Chieſa Romana, e l' autorità di San Pietro, e temeva, che quel Principe non foſſe per mancare del dovuto riſpetto alla Santa Sede con impedire a' Veſcovi del ſuo Regno l' andare a Roma a viſitare, come era coſtume, la ſoglia di San Pietro, ancorche per affari della Chieſa chiamati vi foſſero dal Pontefice; ſiccome ſi rende chiaro dalla lettera, che Gregorio nel MLXXIX. ſcriſſe a Lanfranco Arciveſcovo di Conturberì (*b*), e dalla lettera, che nello ſteſſo anno ſcriſſe ad Uberto Sottodiacono della Chieſa Romana, e ſuo Legato in Inghilterra, nella quale fortemente ſi lamenta di queſto impedimento, che quel Re faceva a' Veſcovi del ſuo Regno, e ingiunge al Legato, che ammoniſca quel Principe, a non diminuire alla Santa Sede quella riverenza, e quell' oſſequio, che egli non comporterebbe, che da' ſuoi ſudditi foſſe negato alla ſua Perſona (*c*). Scrivendo poi egli al Re Guglielmo nel MLXXX. aſſai chiaro dimoſtra, qual fedeltà, e qual ubbidienza da quel Principe richiedeſſe, cioè, ubbidienza, e ſoggezione filiale, qual deeſi da ogni Criſtiano Principe alla comun Madre Romana Chieſa, e maſſimamente allora neceſſaria quando eſſa venia lacerata dallo ſciſma degli Arrighiani. *Ora adunque*, ſcrive egli, *cariſſimo in Criſto figliuolo, mentre tu vedi, e che la tua Madre è di ſoverchio tribulata, e che noi ſiamo ſtretti da inevitabile neceſſità di ſoccorrerla, tale io ti bramo, e molto per lo tuo onore, e per la tua ſalute in vera, e non finta carità ti ammoniſco, che tu ci porga ogni ubbidienza: e ſiccome coll' ajuto del Signore meritaſti di eſſer la gemma de' Principi, così tu meriti di eſſere a tutti i Principi della terra regola di giuſtizia, e forma di ubbidienza* [*d*]. Neſſuno da queſte parole potrà mai argomentarſi, che Gregorio

(*a*) *Verùm ubi contempto nobili dominio Beati Petri Apoſtolorum Principis .. Rex ſubdidit ſe Teutonico Regi, et Reguli nomen obtinuit*. Epiſt. 71. lib. 2.

(*b*) Lib. 6. Epiſt. 30.

[*c*] *Verùm multa ſunt undè Sancta Eccleſia adverſùs eum queri poteſt. Nemo enim omnium Regum etiam paganorum contra Apoſtolicam Sedem hoc præſumpſit tentare, quod is non erubuit facere, ſcilicet, ut Epiſcopos, & Archiepiſcopos ab Apoſtolorum liminibus ullus tam irreverentis, & impudentis animi prohiberet. Unde volumus, ut eum noſtra vice prudentia tua ſtudeat admonère, quatenus honorem, quem ſibi graviter ferret non exhiberi, Sanctæ Romanæ Eccleſiæ non tantoperè laboret imminuere*. lib. 7. Epiſt. 1.

(*d*) *Nunc igitur, chariſſime, & in Chriſto ſemper amplectende Fili, cum & Matrem tuam*

gorio ricercaſſe ubbidienza di temporal ſoggezione, o fedeltà di vaſſallaggio terreno. Che ſe poi i ſuoi ſentimenti o non furono ben rappreſentati dal ſuo Legato, o non furono bene inteſi da quel Re, non è queſta colpa di lui: e ſi ſa, che altre volte i ſuoi Legati rappreſentarono a nome ſuo alcune coſe contro al Re Guglielmo, le quali non erano ſtate da lui comandate loro, come egli ſi dichiara nella citata lettera ad Uberto (*a*). Se tutte queſte coſe aveſſe voluto conſiderar Monſignor Boſſuet, non è credibil, che ſi foſse laſciato ſcorrere dalla penna, che Gregorio non ſi vergognaſſe di far tal domanda al Re Guglielmo, onde meritaſſe da queſto d' eſſer agramente riſiutata.

VIII. Ma facendo egli paſsaggio dall' Inghilterra alla Danimarca, pretende, che Gregorio voleſſe ſoggettare ancor queſto Regno alla ſua temporale dominazione, citando le lettere di queſto Pontefice al Re Sueno ſenza però recarne le parole (*b*). Ma io leggendo le lettere ſcritte da Gregorio al Re Sueno di Danimarca; non trovo, che ei lo ſollecitaſſe a preſtargli fedeltà, o a ſoggettare il ſuo Regno alla dominazione della Chieſa Romana; anzi trovo, che avendo quel Re domandate alcune coſe ad Aleſſandro II. anteceſsor di Gregorio, ed avendogli ancora alcune coſe promeſse, ſi era eſibito a commettere ſe, ed il ſuo Regno al Principe degli Apoſtoli per munirlo colla ſua autorità: e che Gregorio ſolamente li domanda, che per mezzo de' ſuoi Legati li faccia noto, ſe ſia più del medeſimo ſentimento (*c*). Or queſto Trat-

tuam nimiùm tribulari conſpicias, & inevitabilis nos ſuccurrendi neceſſitas urgeat, talem te volo, & multum præ honore tuo, & ſalute in vera, & non ficta charitate moneo, ut omnem obedientiam præbeas: & ſicut cooperante Deo gemma Principum eſſe meruiſti, ita regula juſtitiæ, & obedientiæ forma cunctis terræ Principibus eſſe merearis. Lib. 7. Epiſt. 23.

(*a*) *Significaſti autem nobis, Zeuzonem quaſi ex parte noſtra Legatum adverſus Anglicum Regem verba feciſſe, quæ noveris ex nobis mandata non eſſe.* lib. 7. Epiſt. 1.

(*b*) Boſſuet loc. cit.

(*c*) *De cætero notum ſit tibi, quod Legatos ad te deſtinavimus, qui ſuper his, quæ pro honorificentia Regni tui, tum de Metropolitana Sede, tum de quibuſdam aliis rebus, quas in tempore Domini noſtri Alexandri Papæ ab Apoſtolica Sede, & poſtulaſti, & invicem promiſiſti, tibi reſponſuri, ac tecum acturi eſſent; ſed propter perturbationem Teutonicæ terræ periculoſum iter tum fortè cognoſcentes ad nos reverſi ſunt. Quapropter ſi qua de his tibi cordi ſunt, et ſi te, ac Regnum tuum, ſicut per Legatos tuos aliquoties accepimus, Apoſtolorum Principi pia devotione committere, & ejus auctoritate fulcire volueris, fideles Nuncios ad Nos ſine dilatione transmittere ſtude, quatenus per eos tuam in omnibus edocti voluntatem, deliberato conſilio quid tibi reſpondendum, quidque ſuper his omnibus agendum ſit, perſpicere, ac providere valeamus.* lib. 2. Epiſt. 51.

Quia verò apud Anteceſſorem noſtrum beatæ memoriæ Alexandrum quædam expetiſti, quibus Beatum Petrum debitorem faceres, immò tibi, & Regno tuo nobile patrocinium ejus acquireres, per eoſdem Legatos mandes, utrum eadem voluntas ſit, an fuerit paſſa defectum, aut, quod magis aptamus, ſuſceperit augmentum. lib. 2. Epiſt. 75.

tato del Re Sueno colla Sedia Apoſtolica di ſottoporre il ſuo Regno al patrocinio del Principe degli Apoſtoli, era già ſtato introdotto in tempo di Aleſsandro II., e quando Gregorio era Suddiacono, e poi Archidiacono della Chieſa Romana, ed a lui lo ſteſso Re indirizzava per queſt' affare i ſuoi Legati, come eſpreſsamente ſi legge nelle citate lettere ſcritte nel MLXXV. l' una il primo di Febbrajo, l' altra a i diceſsette di Aprile. Dal che chiaramente appariſce, che molto ingiuſtamente queſto Scrittore dà carico d' ambizione a Gregorio, e di aver cercato di ſoggettare alla ſua dominazione il Regno di Danimarca: poiche, oltre il non parlarſi in quelle lettere di temporal ſoggezione, e di ſottoporre quel Regno alla ſovranità del Pontefice, ma di collocarlo ſotto il patrocinio del Principe degli Apoſtoli, queſta qualunque ſia ſoggezione non fu promoſſa da Gregorio, ma propoſta dal Re Sueno in tempo dell' Anteceſsore di quello. Nè Gregorio cercò mai, che effettuaſſe quel Principe ciò, che avea promeſſo all' Anteceſſore, ma lo richieſe ſolamente, che l' informaſſe, ſe egli foſse del medeſimo avviſo.

IX. Ma con molta maggiore ingiuſtizia Monſignor Boſſuet punge poi acerbamente lo ſteſſo Pontefice laddove dopo avergli accagionato, che ei promettesse al Re Sueno una ricca Provincia poco diſtante da Roma, poſſeduta da vili, ed infingardi Eretici, ſoggiunge, che egli non ſignifica eſſer ſua quella Provincia, che altrui promette, ſe non in quanto ſtimava, che tutte le coſe degli Eretici foſſero ſue (*a*). Non ſi può quì dire con quanto artificio egli alteri i ſentimenti di Gregorio per rendere odioſo il ſuo nome, e la ſua memoria a' nemici della Romana Chieſa. Leggaſi ciò, che ſcrive queſto Pontefice nell' addotto propoſito, e ſi vedrà quanto ſtranamente vengano torti i ſuoi detti dal Boſſuet. *Avvi*, dice egli, *non lunge da noi una certa ricchiſſima Provincia vicina al Mare, da vili, e codardi Eretici tenuta, nella quale deſideriamo, che ſia fatto Duce, Principe, e difenſore della Criſtianità uno de' tuoi figliuoli, ſe, come un certo Veſcovo della tua terra ci manifeſtò, che tu avevi in mente di fare, lo deſſi per militare alla Sedia Apoſtolica con qualche moltitudine di coloro, che li foſſero fedeli ſoldati* (*b*). Dove mai da queſte parole ſi può trarre, che Gregorio aſ-

ſeriſca

(*a*) *Interim opulentam Provinciam Romanæ Urbi vicinam, quam viles, & ignavi Hæretici tenerent, ei pollicetur, quo jure ſuam non ſignificat, niſi Hæreticorum omnia ſua eſſe duceret.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 12. in fine.

[*b*] *Eſt etiam non longè a nobis Provincia quædam opulentiſſima juxtà mare, quam viles, & ignavi hæretici tenent, in qua unum de filiis tuis, ſi eum, ſicut quidam Epiſcopus terræ tuæ in animo tibi fore nuntiavit, Apoſtolicæ Aulæ militandum dares cum aliquanta multitudine eorum, qui ſibi fidi milites eſſent, Ducem, ac Principem, ac defenſorem Chriſtianitatis fieri optamus.* Epiſt. 51. lib. 2.

ſeriſca eſſer ſua quella Provincia tenuta dagli Eretici, nella quale ei deſidera, che ſia coſtituito Principe un figliuolo d' un Re Cattolico? Che trova egli d' irregolare in queſti detti, che abbia ragione di mordere? Avea già Sueno conceputo il diſegno di far militare uno de' ſuoi figliuoli alla Sedia Apoſtolica, cioè, a i vantaggi della Chieſa Romana: Gregorio lo ricerca ſe abbia più queſt' idea, e gli eſprime il deſiderio, che egli nudriſce, che quel ſuo figliuolo ſia fatto Principe d' una Provincia tenuta da viliſſimi Eretici, collocando negli acquiſti della Cattolica Religione, e nella eſtirpazion degli Eretici i vantaggi della Santa Sede. Egli è forſe un penſiero ambizioſo il deſiderar, che ſieno eſtirpati gli Eretici, e che ſieno le terre da loro ingiuſtamente occupate, da' Cattolici Principi acquiſtate? E non dee eſſer queſta tutt' ora la cura del Sommo Paſtor della Chieſa?

X. Che ſe mai il penſiero di perſeguitar gli Eretici, e di ſcacciarli dalle lor Sedi, a queſto Scrittore non ſembraſſe degno della manſuetudine Criſtiana, non ſarebbe ſtato certamente il primo Gregorio ad averlo accolto in ſua mente. Ma molto tempo prima di lui ebbero queſta cura gli antichi piiſſimi Romani Principi Graziano, Teodoſio il Grande, Arcadio, Onorio, ed altri, e con ſeveriſſime coſtituzioni cercarono di eſterminare, e diſcacciare gli Eretici dalla Repubblica, non ſolamente vietando le loro Raunanze, ed eſponendo alla pubblicazione i loro beni, le caſe, ed i fondi, dove eſſi raunavanſi (*a*); ma ſpogliandogli ancora di tutti i Magiſtrati, e di tutte le cariche militari (*b*); e finalmente come nemici della Repubblica diſcacciandoli dalle mura della Città, dalla ſocietà de' Cittadini, e dal conſorzio degli uomini oneſti (*c*). Io ſo molto bene, che di queſte leggi de' Principi ſi lamentarono i Donatiſti (*d*), ed agramente ſi querelarono i Pelagiani, e che fu ſempre queſta l' antica querela di tutti gli Eretici, come a i Pelagiani ſteſſi rinfaccia Sant' Agoſtino (*e*). Ma ſo ben anche, che queſte leggi furono difeſe, e commendate così da' Padri Affricani nella conferenza, che eſſi ebbero co' Donatiſti (*f*), come da Sant' Agoſtino medeſimo in più di un

(*a*) Leg. 3. & 4. de Hæret. Cod. Theodoſ.

(*b*) Leg. 2. de Hæret. Cod. Theodoſ.

[*c*] *Omnes hæreticos illicitas agere intrà oppida Congregationes vetamus; & ſi quid erectio factioſa tentaverit, ab ipſis etiam Urbium mœnibus exterminato furore propelli jubemus.* L. 6. de Hæret. Cod. Theodoſ. *Apollinarianos, ceteroſque diverſarum hæreſum Sectatores ab omnibus locis jubemus inhiberi, a mœnibus Urbium, a congreſſu honeſtorum &c.* L. 14. de Hæret. Cod. Theodoſ. *Hæreticorum polluta contagia pelli Urbibus vicinis, proturbari, ac nullis penitus jubemus patere conventibus.* L. 20. de Hæret. Cod. Theodoſ.

(*d*) D. Auguſt. contra litteras Petiliani lib. 2. cap. 19. & 20.

(*e*) Lib. 3. contra Julianum cap. 1.

[*f*] D. Auguſt. in Breviculo Collat. cum Donatiſt. Coll. primi diei cap. 6.

di un luogo (*a*): che da' Padri Affricani nel Concilio di Cartagine celebrato l'anno CCCCIV. furono cercate agli Imperadori (*b*): e che finalmente furono dalla Chiesa ne' Canoni di più Concilj addottate.

XI. E se poi avesse creduto Monsignor Bossuet, che gli Eretici, de' quali parla Gregorio, non essendo sudditi temporali di quel Pontefice, non potesse egli discacciarli dalla Provincia, che possedevano, e concedere di essa ad altro Principe il possesso, averebbe dovuto dimostrare, che quegli Eretici o per ragione di prescrizione, o per altri titoli, onde si acquistano le signorie, avessero legittimo dominio sopra la Provincia, che occupavano; o almeno, che vi fosse allora il legittimo Signore di essa, a cui spettasse di ragione il vendicarla dagli occupatori. Ma come potrà egli dimostrar queste cose nell' età di Gregorio massimamente in Italia, e ne' luoghi vicini a Roma, dove per le gare tra le antiche reliquie de' Longobardi, e gli avanzi de' Greci; per le conquiste de' Normanni; per le scorrerie de' Saraceni, erano le Provincie marittime vicino a Roma, dispersi, e morti i loro antichi Signori, continuamente soggette alle vicendevoli usurpazioni or dell' uno, or dell'altro? E come che non possa facilmente indovinarsi, qual sia quella Provincia, di cui Gregorio favella, dagli Eretici posseduta; tuttavia dicendola esso non lunge da Roma, e prossima al Mare, si potrebbe congetturare, che ella situata fosse al littorale della Campania, o della Toscana, ovvero del Piceno, o dell' Emilia detta oggi Romagna, o che potesse perciò appartenere al dominio della Chiesa Romana. Sò, che non si ha memoria, che ne' tempi di Gregorio in alcuno de' detti luoghi fosse Provincia alcuna da uomini Eretici posseduta: poichè sebbene fu celebre allora l' Eresia di Berengario Arcidiacono della Chiesa di Angiò; questo però sparse i suoi errori in Francia, dove fu condannato da varj Concilj: e benchè fosse ancora dannata la sua Eresia da più Concilj Romani sotto Nicolao II., Alessandro II., e l' istesso Gregorio VII.; nulladimeno non si sa, che egli avesse seguaci in Italia, massime nelle Provincie marittime vicine a Roma. Ma può essere, che Gregorio prenda il nome di Eretici in una larga significazione, e sotto di esso comprenda qualche avvanzo di Saraceni, i quali lungo tempo occuparono una nobil parte della Campania tra Gaeta, e il Garigliano, come narra Leone Ostiense (*c*); e benchè prima di Gregorio fossero più volte vinti, e da que' luoghi discacciati (*d*), non fu pertanto estinta affatto la

(*a*) Contra litteras Petiliani lib. 2. cap. 20. & lib. 3. contra Julianum cap. 1.

(*b*) D. August. lib. seu Epist. 185. ad Bonifacium cap. 7.

(*c*) Chron. Cassin. lib. 1. cap. 43.

(*d*) Leo Ostien. Chron. cit. lib. 1. cap. 50. & 53.

la coloro razza in quelle parti, e molti di essi si ritirarono ne' vicini monti; onde può essere accaduto, che col tempo corrotti da essi que' Popoli abbracciassero insieme col libertinaggio del vivere qualche parte de' loro errori, e che questa corruzione in tempo di Gregorio si fosse distesa fino alle parti marittime. Ma comunque andasse la bisogna, certo è, che Gregorio prende gli Eretici per infedeli: imperocchè dice bramar lui, che in quella parte posseduta da essi Eretici sia costituito un Principe difensore non già della Cattolica Religione, ma della Cristianità: *Principem, ac Defensorem Christianitatis fieri optamus*. Or certo è, che altri infedeli, da' quali si dovesse difender la Cristianità, non erano allora in Italia fuora de i Saraceni, i quali ora dall' Affrica, ora dalla Sicilia infestavano i lidi d' Italia. E in questo caso proccurando Gregorio, che costoro fossero discacciati, e le Terre, da essi occupate venissero in potere d' un Principe, che difendesse i Cristiani; che cosa averebbe fatta, che non fosse stata degna dell' Apostolico ministero, e del zelo, che ei dovea avere per la Cristiana Religione? Sarebbe egli forse stato il primo a proccurare le armi de' Principi Cattolici contro i Saraceni? Non fecero questo prima di lui altri Pontefici, non solo provocando Principi alle armi, ma facendo anche essi poderose spedizioni contro la Gente Saracena (*a*)? Perche adunque pungerlo così amaramente, se non per renderlo odioso a' nemici del nome Cattolico?

§. XIV.

Se Gregorio VII. cercasse soggettare al suo dominio il Regno di Spagna, e l' Isola di Sardegna.

SOMMARIO.

I. *Passi di Gregorio addotti da Monsignor Bossuet per dimostrare, che quel Pontefice ingannato da falsi titoli, pretendeva, che la Spagna fosse soggetta al temporal dominio della Sedia Apostolica.*

II. *Ammesso il discorso di Monsignor Bossuet, non può Gregorio accusarsi di ambizione. Non può dimostrarsi, che il Regno di Spagna da i Re Goti Cattolici, che lo governarono prima dell' invasione de' Saraceni, non*

(*a*) Leo Ostiensis lib. 1. cap. 53. Ditmarus ad annum 1016. apud Baronium tom. XI. ad annum MXVI.

non foſſe collocato ſotto il Dominio della Romana Chieſa. Pietà del Re Reccaredo, e di altri Goti Principi.

III. *Fallace diſcorſo di Monſignor Boſſuet fondato ſulle parole di Gregorio per dimoſtrare, che egli intendeſſe eſſere ſtata data la Spagna in feudo alla Romana Chieſa prima, che quel Regno foſſe invaſo da i Saraceni.*

IV. *Dall' uſo di alcune voci uſate ne' diritti feudali, malamente ſi deduce il tempo della iſtituzione de' feudi.*

V. *In qual ſenſo Gregorio aſſeriſce, il Regno di Spagna per antiche coſtituzioni eſſere ſtato dato in proprietà di San Pietro, e della Romana Chieſa. Principi, che reſero cenſuali i loro Regni in modo di feudo alla Chieſa, ed a' Monaſterj di Monaci.*

VI. *Baronio difeſo da Monſignor Boſſuet intorno al tempo, in cui ceſsò la Spagna di render tributo alla Chieſa Romana.*

VII. *Diritti aſſeriti da Gregorio ſopra i Regni di Spagna riconoſciuti da i Regi, e Principi Cattolici di que' tempi, che in Iſpagna regnavano.*

VIII. *Nuovi diritti acquiſtati dalla Sede Apoſtolica in Spagna ne' tempi di Gregorio.*

IX. *Principi ſottoponevano le Provincie alla Chieſa Romana non per aſſicurarle contro i loro Signori, ma per farſene eſſi Signori diſcacciandone gli Infedeli.*

X. *Falſamente Monſignor Boſſuet impone a Gregorio, che egli voleſſe laſciar piuttoſto la Spagna in preda de' Saraceni, che ſcemar punto di que' diritti, che ei pretendeva di avere ſopra quel Regno.*

XI. *Da alcuni paſſi di Gregorio malamente inferiſce Monſignor Boſſuet, che egli pretendeſſe oſſequio di temporal vaſſallaggio dall' Iſola di Sardegna.*

XII. *Diritto aſſerito da Gregorio ſopra la Sardegna riconoſciuto da i Giudici di quell' Iſola, e generalmente noto in que' tempi.*

XIII. *Falſo, ed ingiurioſo raziocinio di Monſignor Boſſuet fondato ſopra alcune parole di Gregorio da lui malamente interpetrate.*

I. DAlla Danimarca ſcorre Monſignor Boſſuet alla Spagna, e vuole, che Gregorio tentaſſe ſottoporre alla ſua dominazione ancor queſto Regno. In prova di che adduce due luoghi delle dilui lettere, in uno de' quali aſſeriſce, *il Regno di Spagna da antico tempo eſſere ſtato di proprietà di San Pietro; e benche occupato da' Pagani, non appartenere contuttociò ad alcun mortale, ma alla ſola Apoſtolica Se-*

de

de' (a). Nel secondo afferma, il Regno di Spagna per antiche costituzioni essere stato in diritto, e in proprietà di San Pietro, e della Santa Romana Chiesa: questa cosa per le difficoltà de' passati tempi, e per negligenza degli Antecessori esser rimasta occulta, ed esser perita la memoria di questa proprietà, e del servizio, che a prò di San Pietro si riscuoteva da quel Regno, dappoiche caduto questo sotto la potestà de' Saraceni fu il detto servizio per lo spazio di molti anni impedito, e ritenuto (b). Indi soggiunge, che i Legati, i quali essi avea mandati in Ispagna, metteranno in chiaro la faccenda, e dimostreranno questi diritti della Santa Sede sopra quel Regno: e finalmente esorta i Principi Spagnuoli a prestare l' antico onore a San Pietro, ed alla loro Madre la Santa Romana Chiesa. Quindi considerando Monsignor Bossuet, non esser cosa riuscibile il dimostrare con antichi documenti questo diritto della Sede Apostolica asserito da Gregorio sopra il Regno di Spagna prima, che questo invaso fosse da' Saraceni; conchiude, che Gregorio, come che non avesse animo d' ingannare, fu egli contuttociò ingannato da' falsi titoli, i quali in ogni età sogliono fingersi (c).

II. Ma quando se gli menasse buono quanto egli in questo proposito afferma, sarebbe nulladimeno questo suo discorso totalmente fuora del suo intento, che è di dimostrare lo studio di Gregorio di sottoporre per qualunque via al suo dominio tutti i Regni Cristiani: concios-siache per dimostrar questo sarebbe stato di mestiero far vedere, che egli avesse inventati falsi titoli, non che essendo stato involontariamente ingannato da' titoli finti, ei l' avesse semplicemente rammemorati: qualunque volta dunque non si faccia conoscere, che egli volle ingannare gli Spagnuoli, non si può addurre il suo passivo innocente inganno per argomento della sua ambizione. Ma comeche non si possano

(a) *Non latere vos credimus, Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii juris Sancti Petri fuisse, & adhuc (licet diù a Paganis sit occupatum) lege tamen justitiæ non evacuata, nulli mortalium, sed soli Apostolicæ Sedi ex æquo pertinere.* lib. 1. Epist. 7.

(b) *Notum vobis fieri volumus, quod nobis quidem tacere non est liberum, vobis autem non solùm ad futuram, sed etiam præsentem gloriam valde necessarium, videlicet, Regnum Hispaniæ ex antiquis constitutionibus Beato Petro, & S. Rom. Ecclesiæ in jus, & proprietatem esse traditum, quod nimirum hactenus, & præteritorum temporum incommoda, & aliqua Antecessorum occultavit negligentia. Nam postquam illud Regnum a Saracenis, & Paganis pervasum est, & servitium, quod Beato Petro inde solebat fieri, propter infidelitatem eorum, & tyrannidem detentum, & abusu nostrorum tot annis interceptum est, pariter etiam rerum, & proprietatis memoria dilabi cæpit.* lib. 4. Epist. 28.

(c) *Neque propterea Gregorium antiqua Ecclesiæ Romanæ jura in Hispaniæ Regnum memorantem deceptorem putamus, sed falsis titulis, quales omni ævo multi confecti sunt, decipi potuisse confitemur.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 13.

con positivi documenti dimostrare questi diritti da Gregorio asseriti, non ne siegue contuttociò, che essi si possano dimostrar falsi. Per asserire, che fosser falsi, bisogna provarlo, e non basta dire, che fuora dell' asserzione di Gregorio non se ne trovano documenti. Questo argomento negativo non prova la falsità de' detti di Gregorio, il quale merita di esser creduto sinche non si provi il contrario. Concediamo adunque a Monsignor Bossuet, che il Regno di Spagna non potè esser collocato sotto il dominio della Romana Chiesa da i Regi Goti Ariani, che dopo il cadimento del Romano Imperio regnarono colà fino al DLXXXVII.: ma non possiamo già concederli, che non potesse esser posto sotto l' autorità, o signoria della Sede Apostolica da i Re Goti Cattolici, che regnarono in Spagna dal DLXXXVIII. fino all' invasione de' Saraceni accaduta nel DCCXIV., o come altri vogliono nel DCCXV., o almeno fino allo scellerato Witiza intorno all'anno DCCI. Della insigne divozione verso la Santa Sedia Apostolica di Reccaredo, che fu il primo de' Re Goti di Spagna, il quale per opera di San Leandro Vescovo di Siviglia, abbracciata la Cattolica fede, abiurò l' Arianesimo, e lo fece condannare in tutto il suo Regno nel Concilio III. di Toledo celebrato l' anno DCXXVII. dell' era Spagnuola, cioè, l' anno di Cristo DLXXXIX. secondo l' era vulgare, ne abbiamo illustri documenti nelle pistole di San Gregorio Magno, e in quella specialmente, che egli scrisse a Reccaredo, dalla quale sappiamo, che quel piissimo Principe dopo la sua conversione destinò Legati alla Sede Apostolica con ricchi doni da offerire a San Pietro (*a*); e della stessa cosa ne rende ampio testimonio la lettera dello stesso Reccaredo scritta a San Gregorio data in luce da Stefano Baluzio (*b*), dove dopo esserſi scusato di non averli prima mandati i suoi Legati, li significa avergli destinati alcuni Abbati con donativi da offerirsi a San Pietro. L' esempio di questo religiosissimo Principe fu seguito da altri suoi Cattolici Successori, come si raccoglie da Teodorico Arcivescovo di Toledo (*c*), dove narra la spedizione di Tagione, o Tajone Vescovo di Saragozza fatta dal Re Cindasvindo a Martino Papa I., e i donativi mandati da quel Principe alla Santa Sede.

(*a*) *Beatus verò Petrus Apostolorum Princeps, quàm libenter munera excellentiæ vestræ susceperit, ipsa cuncta liquidò vita vestra testatur ... Vestra itaque oblatio quàm sit grata ostendistis, quia daturus aurum, prius ex conversione gentis subditæ, animarum munera dedistis.* D. Gregorius lib. IX. Epist. 122. juxta nov. ord. alias lib. 7. Epist. 127.

(*b*) *Et post hoc ad vos ex Monasteriis Abbates elegimus, qui usque ad tuam præsentiam peraccederent, & munera a nobis directa Sancto Petro offerrent, & tuæ sanctæ reverentiæ salutem nobis manifestius nunciarent.* Epist. Recharedi ad Gregorium I. apud Baluzium lib. 5. Miscellaneorum.

(*c*) Rodericus Toletanus lib. 2. cap. 20.

de. Chi può adunque affermar con certezza, che alcuno de' Re Goti Cattolici di Spagna, tra quali molti furono per fama di Religione celebratiſſimi, come Siſebuto, Siſenando, Cintila, ed altri, non poteſſe in argomento di divozione verſo la Chieſa Romana rendere ad eſſa tributario, e cenſuale quel Regno?

III. Ma dice Monſignor Boſsuet, che Gregorio VII. rammenta proprietà, e fa menzione di ſervizj, le quali coſe nate dalla ragion feudale non erano neppur note in Iſpagna prima, che foſse invaſa da' Saraceni (*a*). Riſpondiamo, che egli interpetra troppo rigoroſamente i vocaboli uſati da quel Pontefice: imperocchè è coſa certa, che queſta voce *ſervizio* non è riſtretta a ſignificar ſolamente ufficio feudale, come ſi prende nelle leggi de' feudi (*b*), ma ſovente ancora ſi prende per qualunque ſpecie di contribuzione; anzi è coſa nota, che le annate, o taſſe de' beneficj Eccleſiaſtici maggiori dovute alla Sede Apoſtolica, al Sommo Pontefice, ed a' ſuoi Miniſtri, e giuſtificate come conformi alla divina, naturale, e canonica ragione, da due famoſi Dottori Pariſienſi, tra gli infiniti, che ſi potrebbono addurre, Pietro d' Ailly Cardinal di Cambray, e Giovanni Gerſone (*c*), ſi chiamano *ſervizj comuni*, e *minuti ſervizj* ſecondo la varia diſtribuzione, che ſi fa di queſte taſſe a diverſi Miniſtri della Camera Apoſtolica, prendendo la derivazione di queſto nome dal comun uſo di chiamar ſervizio ciò, che ad altri ſi da, o ſia debito, o no; onde anche nella Spagna le contribuzioni, che ſi pagan da' Regni per le comuni neceſſità della Repubblica, ſi chiaman ſervizj, come può vederſi appreſſo Proſpero Fagnano Scrittore non ingrato a' Franceſi, il quale dottamente ſpiega queſta materia (*d*). In queſto ſenſo ancora potea chiamarſi ſervizio qualunque ſpecie di contribuzione di cenſo, o di denaro di San Pietro, che da Regni Cattolici ſi pagaſſe alla Sedia Apoſtolica; e quindi è, che in luogo

(*a*) Boſſuet loco cit.

(*b*) Lib. Feud. 2. tit. 51. §. 8.

(*c*) Petrus Alliacenſis tract. *de Auctorit. Papæ* tom. 1. Oper. Gerſonis pag. mihi 917. Joan. Gerſon. tract. *de Simonia* tom. 2.

(*d*) *Commune ſervitium eſt quantitas certa pro quolibet Epiſcopatu, vel Abbatia Conſiſtoriali ſecundum antiquam taxam ſolvenda, quam alias moderatus eſt Joannes XXII. in Extravagan.* Cum nonnullæ, *& hæc propterea ſervitium dicitur, quia juxta vulgare, italicumque dictum quælibet datio nuncupatur ſervitium, ſive debita ſit, ſive non, ſicuti in Hiſpania hoc ſervitii nomine appellantur contributiones illæ, quæ faciunt Regna ad ſublevandas Regni neceſſitates. Dicitur autem commune ſervitium, quia ejus dimidium tribuitur Papæ, reliquum S. Collegio Cardinalium. Minuta verò ſervitia ſunt quinque portiunculæ, quæ ſecundùm proportionem taxæ fructuum Epiſcopatus, vel Abbatiæ inter cæteros Papæ Miniſtros, & Officiales diſtribuuntur.* Fagnanus in lib. 5. Decret. in cap. 1. *Ne Prælati vices ſuas, vel Eccleſ. ſub ann. cen. conced.*

luogo della mezza annata prescritta da Bonifacio IX. per li beneficj minori, e detta perciò Bonifaciana, si contentarono i Romani Pontefici, che dal Regno d' Inghilterra si pagasse il solito denaro di San Pietro, come scrive lo stesso Fagnano (*a*).

IV. Checchesia adunque dell'origine de' feudi, se fossero dapprima introdotti da i Longobardi in Italia, o se innanzi di questi ne fossero gettate le fondamenta da i Goti, che occuparono altre Provincie del Romano Imperio; certa cosa è, che dall' uso di alcune voci, che s' incontrano frequentemente dopo l' istituzione de' feudi, non può formarsi certo giudizio, che esse appartengano al diritto feudale: imperocchè è cosa certa, che nel Regno de' Regi Goti Cattolici si usavano in Ispagna i nomi di Duchi, e di Conti, e molti Personaggi con questi nomi si trovano sottoscritti al Concilio Toletano VIII. celebrato l' anno DCXCI. dell'era Spagnuola, cioè, DCLIII. di Cristo, l'anno V. del Re Recceswindo: quantunque questi titoli non importassero Baronìe, o Signorìe feudali, come significavano nel Regno de' Longobardi dopo l' istituzioni de' feudi; ma eran nomi di ufficj, e di dignità, come può vedersi dalla erudita disertazione di Pietro Pantino (*b*). Dall' aver dunque Gregorio asserito, che prima, che la Spagna fosse soggiogata da i Mori, solea la Sede Apostolica aver servigio da quel Regno, malamente si deduce da Monsignor Bossuet, che egli perciò intendesse, che quella fosse feudo della Chiesa Romana.

V. Molto più difficile sarebbe spiegare, in qual senso affermasse Gregorio, il Regno di Spagna per antiche costituzioni essere stato dato in proprietà a San Pietro, ed alla Sedia Apostolica, se altronde non ci fossero noti i suoi sentimenti, cioè, che egli per questa maniera di parlare altro in sostanza non intendeva, se non che quel Regno fosse stato collocato sotto una speciale protezione, e spiritual clientela del Principe degli Apostoli, in vigore della quale esso non rimanea sottoposto ad altra sovrana dominazione fuor di quella, che vi avevano i suoi Regi. Non oscuro argomento di questo senso di Gregorio ne porgono le sue lettere scritte a diversi Regi, che dominavano allora in Ispagna, e prima, e dopo la lettera circolare citata da Monsignor Bossuet scritta

(*a*) *Rex Angliæ permisit, ut in suo Regno Ecclesiastici pergerent in solutione communis, & minutorum servitiorum, atque ut Regni Incolæ præstarent denarios Sancti Petri: mediam enim annatam Bonifacianam Angli nunquam solverunt, quia illius loco satis visum est Romanis Pontificibus habere hoc vectigal denariorum Sancti Petri, de quo fit mentio* in cap. Auditis, *de præscript.* & in cap. Ea quæ, *de Cens... in cujus exactione perrexerunt Pontifices quousque Henricus VIII. Clementi VII. subtraxit obedientiam*. Fagnanus loc. cit. num. 60. & 61.

(*b*) Tom. 2. Hispaniæ illustrat. pag. 195. & seqq.

ta universalmente a i Regi, Conti, e ad altri Principi di Spagna l'anno MLXXVII., come sono le lettere a Sancio Re di Aragona nel MLXXIV. (*a*), ad Alfonso Re di Castiglia, ed a Sancio Re di Navarra nel medesimo anno (*b*), ed all'istesso Sancio Re di Aragona nel MLXXV (*c*), ed allo stesso Alfonso Re di Castiglia nel MLXXIX., e nel MLXXX. (*d*), nelle quali lettere non ricerca da que' Principi, che un ossequio di filiale ubbidienza, e di fedeltà religiosa. Scrivendo a Sancio Ranimiro Re di Aragona, che avea ordinato, che si riceveſſe, e si recitasse nel suo Regno l'ufficio divino secondo l'ordine Romano, loda perciò la di lui fedeltà verso la Romana Chiesa; dice, che con questa ordinazione egli si era dichiarato figliuolo della medesima Chiesa Romana, ed avea dato a conoscere, che egli teneva quell'amicizia, e quella concordia con seco, la quale anticamente avevano i Re di Spagna co i Romani Pontefici (*e*). Scrivendo ad Alfonso Re di Castiglia, ed a Sancio Re di Navarra gli esorta a far ricevere ne i loro Regni l'ordine Romano negli Ecclesiastici ufficj, acciocchè come buoni, e divoti figliuoli dopo le varie sciſſure di quelle Provincie per cagione de' Saraceni riconoscano come loro Madre la Santa Romana Chiesa, nella quale trovino lui come fratello (*f*). Di simili espressioni sono piene le altre lettere di sopra allegate, le quali chiunque bene considerar voglia, conoscerà, che punto non concordano con quella ragione di proprietà, che Gregorio asserisce aver la Chiesa Romana per antiche costituzioni conseguita sopra il Regno di Spagna, quando ciò si voglia intendere rigorosamente, e per un diritto di sovrana dominazione temporale, e non, come noi spiegato abbiamo, per una speciale religiosa sottomissione, per cui quel Regno era stato dedicato al Principe degli Apostoli, ed appropriato all'autorità della Santa Sede, e reso a lei vettigale, o censuale non in segno di ricognizione, o tributo feudale, ma in argomento di special divozione: in quella guisa, che noi leggiamo, alcuni Principi aver renduti censuali il loro Regno ad alcuna Chiesa particolare in contrasegno della lor divozione verso alcun Santo, come specialmente leggesi negli Annali Cistercienſi aver fatto Alfonso Re di Portogallo, il quale fece il suo Regno censuale alla Chiesa della Beatissima Vergine di

(*a*) Lib. 1. Epist. 63.
(*b*) Lib. 1. Epist. 7.
(*c*) Lib. 2. Epist. 50.
(*d*) Lib. 7. Epist. 6. & lib. 8. Epist. 3.
[*e*] *In hoc autem, quod sub ditione tua Romani Ordinis officium fieri studio, & jussionibus tuis asseris, Romanæ Ecclesiæ te filium, ac eam concordiam, & eandem amicitiam te nobiscum habere, quam olim Reges Hispaniæ cum Romanis Pontificibus habebant, cognoscens.* lib. 1. Epist. 63.
[*f*] *Quapropter ut Filios charissimos vos adhortor, & moneo, ut sicut bonæ soboles, etsi post diuturnas &c. ... Demum tamen ut Matrem revera vestram Romanam Ecclesiam recognoscatis, in qua & nos fratres reperietis.* lib. 1. Epist. 64.

di Chiaravalle nella Diocesi di Langres, obbligandosi a pagar certa somma annuale in modo di vassallaggio (*a*); e come narraci Pietro il venerabile essere stato fatto da Alfonso Re di Spagna, il quale costituì tributario, e censuale il suo Regno alla Chiesa, ed al Monastero di Clugnì (*b*). In questa guisa adunque gli antichi Cattolici Re Goti, che dominarono nella Spagna, collocarono sotto la tutela, e protezione del Principe degli Apostoli quel Regno, rendendolo a lui specialmente soggetto, e censuale con pagarli qualche censo chiamato da Gregorio servizio.

VI. Non oscuro argomento di questo diritto della Chiesa Romana sopra il Regno di Spagna di riscuotere questo censo tragge il Cardinal Baronio dal decreto promulgato dall' empio Witiza, col quale sottrasse la Spagna dall' ubbidienza del Romano Pontefice, proibendo sottopena di morte a tutti i Vescovi, e sudditi del suo Regno il prestarli ubbidienza: imperocche essendo questo Principe perverso tenuto Cattolico, non già per causa di fede, e di Religione, ma per motivo d' interesse, e per sordida avarizia promulgò quei decreti intorno al DCCI. (*c*). Nè questa ragione del Baronio si oppone punto, come asserisce Monsignor Bossuet (*d*), alla narrazione di Gregorio, il quale non al Re Witiza, ma all' invasione fatta da' Mori nelle Spagne attribuisce l' intercettamento di questo tributo: imperocche oltre l' esser cosa certa, che la depredazione della Spagna fatta da' Saraceni, a i quali lo scellerato Witiza colle sue iniquità aprì le porte, seguì pochi anni dopo di lui, Gregorio non ascrive a i Saraceni tanto l' impedimento del riferito censo, quanto il cancellamento delle memorie intorno al riferito diritto della Romana Chiesa, e sopra quel Regno. Onde la narrazione del Baronio con quella di Gregorio facilissimamente si concilia.

VII. Ma

(*a*) *Meipsum, Regnum meum, Gentem meam, & Successores meos Beatæ Mariæ de Claravalle tutelam, defensionem, & patrocinium constituo: mandando omnibus Successoribus meis, ut singulis annis Ecclesiæ B. Mariæ de Claravalle Diœcesis Lingonensis in Regno Franciæ tribuant in modum Feudi, & Vassallitii quinquaginta Marabitinos auri probati.* Annales Cistercienses ad annum 1141.

(*b*) *Magnificentissimus, & famosus Rex censualem se, Regnumque suum Christi pauperibus ejusdem Christi amore fecerat, & tam a se, quam a patre suo Fredelanno constitutum censum ducentas auri uncias singulis annis Cluniacensi Ecclesiæ persolvebat.* Petrus Abbas Cluniacen. de Mirac. lib. 1. cap. ult.

(*c*) *Quibus omnibus causam ipsam perspicias, cur Rex perfidus publico per universas Hispanias promulgato decreto sancivit, ne quis obediret Romano Pontifici. Cum ergo ista a Rege, qui Catholicus habebatur, intelligis promulgata, utique non fidei, sed temporariæ utilitatis causa id ab eo factum agnosce.* Baronius tom. VIII. ad ann. 701. num. 26.

(*d*) Tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 13.

VII. Ma che questi diritti asseriti da Gregorio fosser poi giustificati da i Legati, che egli mandò in Ispagna per questo effetto, e riconosciuti da que' Principi, ne fanno fede la sottomissione, che gli stessi Principi fecero del loro Regno al Principe degli Apostoli, e il censo, che si obbligarono di pagare annualmente alla Romana Chiesa; e non osa di alcuni Monsignor Bossuet negarlo: essendo cosa troppo certa, che Sancio Ramiro, o Ranimiro Re d' Aragona, che fu poi anche Re di Navarra, e segnalò la sua fama con illustri vittorie contro i Mori discacciandoli dalla Suparbia, e Ribracercia, fu divotissimo di Gregorio VII., sottopose se stesso alla di lui signoria, e si obbligò pagargli in tributo un annuo censo di cinquanta scudi d' oro, come attesta Pietro Re d' Aragona suo figlio in una lettera scritta ad Urbano II. [a]. Concede Monsignor Bossuet, che questo Principe si obbligasse con un' annua pensione alla Sedia Apostolica; ma che ciò facesse discussi, e riconosciuti gli antichi titoli, ciò, dice, è quello, che gli atti non ispiegano. Ma a noi basta, che questo Re soddisfacesse intorno all' annuo censo, e tributo alle istanze di Gregorio, per poter con fondamento asserire, che ne fussero da lui discussi i titoli, e riconosciuto il diritto dal Pontefice rammemorato. Soggiunge Monsignor Bossuet, non leggersi, che i Re di Castiglia pagassero alcun tributo, o riconoscessero alcun special diritto nel loro Regno della Sedia Apostolica, onde possa costare, che ciò, che fecero nel tempo di questo Pontefice altri Principi della Spagna, il fecero astretti piuttosto per alcuna antica obbligazione, che mossi da una loro liberal volontà. Ma se non leggesi espressamente negli atti, e nelle memorie di que' tempi, che i Re di Castiglia facessero quello, che espressamente leggiamo essere stato fatto da i Re di Aragona, leggiamo nulladimeno tanto, che basta per farci comprendere, che ancor quelli soddisfecero, come questi alle richieste di Gregorio, come apparisce dalle lettere dell' istesso Pontefice ad Alfonso Re di Castiglia scritte negli anni 1079., e 1080., nelle quali loda la fede, la divozione, e l' ubbidienza di quel Sovrano verso il Principe degli Apostoli, e verso la Romana Chiesa (b); la qual lode non averebbe certamente data Gregorio al Re Alfonso, se dopo avergli cercato quell' ossequio, che agli altri Principi di Spagna domandato avea in vigore dello special diritto della Sedia Apostolica sopra quelle Provincie, avesse Alfonso ricusato prestarglielo. VIII.

(a) *Præsertim cum pater meus vester fidelis, Romani Pontificis seipsum dominatui subdiderit, atque etiam singulis annis ex censu quinquaginorum aureorum sese tributarium a temporibus Papæ Gregorii usque ad obitum suum fideliter exhibuit*. Epist. Petri Regis Aragon. ad Urbanum II. apud Pagium in Critic. Baron. tom. 4. ad annum 1074. num. 13.

(b) Epist 6. lib. 7., & Epist 3. lib. 8.

VIII. Ma conviene ancora considerare, che oltre gli antichi titoli avea allora la Chiesa Romana nuove ragioni sopra una parte della Spagna acquistate in vigore de' patti, e delle convenzioni fatte con alcuni Principi stranieri, che si portavano colle armi in quella parte per discacciarne i Saraceni, i quali Principi per render più religiose le loro conquiste le consagravano al Principe degli Apostoli, obbligandosi a riconoscere l' autorità, e il dominio della Sedia Apostolica sopra di ciò, che averebbono acquistato nelle Provincie occupate da' Mauri. Tutto ciò dimostra espressamente Gregorio nella pistola scritta a i Principi, che volevano portarsi a guerreggiare in Ispagna contro i Saraceni, dove narra, che Evolo Conte di Rocejo bramando ad onor di San Pietro portar l' armi nella Spagna per discacciarne gl' infedeli, ne ottenne la facoltà dalla Sedia Apostolica con patto, e convenzione, che egli a nome, e per parte di San Pietro possedesse quella terra, che averebbe acquistata (*a*). E quì è d' avvertire, che questo patto del Conte di Rocejo non potè essere stato fatto da lui con Gregorio; ma è necessario, che molto prima dell' assunzion di Gregorio al Pontificato fosse stato fatto: imperocche questa lettera, che lo rammenta, fu scritta da Gregorio nell' anno MLXXIII. verso l' ultimo d' Aprile pochi giorni dopo la sua elezione accaduta l' istesso anno li 22. del medesimo mese, e prima della sua consagrazione; onde ei si chiama nel titolo, *Gregorio eletto in Romano Pontefice*: ed oltre di ciò parla di Evolo come di uomo, la cui fama già sia nota per le sue imprese fatte nella Spagna. Cercando dunque Gregorio a coloro, che o seguivano le armi di Evolo, o separatamente da lui voleano guerreggiare contro i Saraceni, quello stesso ossequio verso la Sedia Apostolica, che già l' era stato da Evolo molto prima promesso, che cosa da riprendere trova Monsignor Bossuet in questa richiesta?

IX. Sò, che egli dice, che non solo il Re di Aragona, e Berardo Conte di Barcellona, ma ancora altri Conti si posero sotto l' autorità della Chiesa Romana, acciocche con questo patrocinio fossero più sicuri contro i loro signori (*b*), quasi che i Romani Pontefici ricevendo sotto la loro tutela i Principi, che sottoponevano alla protezione di S. Pietro,

(*a*) *Itaque Comes Evolus de Rocejo, cujus famam apud vos haud obscuram esse putamus, terram illam ad honorem Sancti Petri ingredi, & Paganorum manibus eripere cupiens, hanc concessionem ab Apostolica Sede obtinuit, ut partem illam, unde Paganos suo studio, & adjuncto sibi aliorum auxilio expellere posset, sub conditione inter nos factæ pactionis ex parte Sancti Petri possideret.* lib. 1. Epist. 7.

(*b*) *Quod ii Comites ubi se Sedi Apostolicæ addixissent, eo patrocinio tutiores, atque adversus Dominos securiores essent.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 13.

tro i loro Stati, li sottraessero dall' ubbidienza de i loro legittimi Sovrani, ed assicurassero contro di essi la color ribellione. Ma poiche li piaceva così mordere la Romana Sedia, ed i Romani Pontefici, bisognava, che ci dichiarasse, quali erano in tempo di Gregorio i legittimi Signori delle Provincie di Spagna occupata allora da' Saraceni, acciocche facesse vedere, che in pregiudizio de' loro Sovrani assicurava quel Pontefice i Cristiani Principi, che sotto l' autorità di San Pietro andavano ad acquistarle. Ma se quelle Provincie, che allora occupavano gli Infedeli, destrutta molto tempo prima la regia stirpe de' Goti, non aveano legittimi Signori: e se tanti legittimi Regni furono fondati nella Spagna, quanti furono que' Principi generosi, che da varie parti di quella vasta regione discacciarono colle armi i Saraceni, che inconveniente trova egli, che altri Principi in nome di San Pietro, e sotto la tutela della Santa Sede andassero ad acquistar quelle terre, che tuttavia erano da' Saraceni tirannicamente occupate, e che rendendosene Signori, niun altro riconoscessero sopra di loro fuorche il Romano Pontefice?

X. Sembra nulladimeno a Monsignor Bossuet, che Gregorio sia degno di grave biasimo, poscia che in questa medesima lettera scritta a i Principi, che voleano intraprendere la spedizione contro i Mori di Spagna, protesta, che se eglino con giusti patti non si obbligheranno a soddisfare a i diritti di San Pietro in quel Regno, innanzi che comportare, che la Santa, ed Universal Madre Chiesa soffra quel danno da i figliuoli nelle sue ragioni, il qual soffrirebbe dagli Infedeli, piuttosto con apostolica autorità proibirà loro, che non si portino colà (*a*). E di quì prendendo occasione di punger Gregorio, dice, che non sà capire, come questo Pontefice voglia piuttosto, che la Spagna serva agli Infedeli, che rimettere quel diritto, qual egli si fosse, che pretendea di avere sopra quel Regno: e che esso non pensando, che il danno, che ricevea da i figliuoli, potea ristorarsi colla spontanea condonazione del tributo temporale, pensa non toglier la pecorella dalle fauci della fiera, ma di tosarla (*b*). Ma per dimostrare la vanità

(*a*) *Hoc neminem vestrum ignorare volumus, quoniam nisi æqua pactione solvendi juris Sancti Petri in Regnum illud animadvertere statueritis, potius vobis Apostolica authoritate, ne illuc tendatis interdicendo contra feremur, quàm Sancta, & universalis Mater Ecclesia idem a suis filiis, quod ab hostibus patiendo, non jàm proprietatis suæ, sed filiorum detrimento saucietur.* lib. 1. Epist. 7.

(*b*) *Utcumque est illud, animo capere vix possumus, quòd is Pontifex mavult, Hispaniam servire Infidelibus, quàm illud qualecumque jus ultrò remittere, quasi vulnus illud remissione spontanea temporalis tributi curare non posset. Sed ista non curat, & ovem in feræ faucibus palpitantem non eripere, sed tondere cogitat.* Bossuet loc. cit.

di queſta mordace riprenſione convien por mente a più coſe. La prima è, che non trattavaſi di liberare i Criſtiani dal giogo degli Infedeli, ma di diſcacciare i Saraceni da i luoghi, dond' eſſi avean prima diſcacciati i Criſtiani; nè i Criſtiani in Iſpagna ſervivano allora agli Infedeli, benche queſti occupaſſero le terre, che erano ſtate prima da quelli poſſedute. La ſeconda è, che Gregorio non cerca tributo da i Criſtiani, che ſteſſero ſotto il giogo de' Saraceni, ma lo richiede da coloro, che andavano alla conquiſta delle terre da' Saraceni poſſedute. La terza è, che interdicendo Gregorio la ſpedizione contro i Saraceni a que' Principi, che ricuſavano riconoſcere il diritto, che avea la Sedia Apoſtolica in quel Regno, non intende già laſciarlo in preda a que' Barbari piuttoſto, che far diſcapito dalle ſue ragioni, ma concederne ad altri Principi più religioſi, che domandavano quella Provincia, l' acquiſto. Da queſte oſſervazioni fondate ſull' evidenza de' fatti ſi rende manifeſto, eſſer falſo, e calunnioſo, che Gregorio voleſſe piuttoſto, che perdere i tributi, laſciare i Criſtiani in ſervitù de' Mori, e penſaſſe toſare le pecorelle in vece di ſtrapparle palpitanti dalle fauci de' lupi: imperocche quali erano queſte pecore palpitanti tra le fauci delle fiere, le quali Gregorio penſava tondere? Ad altri certamente non cercò egli o cenſo, o tributo, o altro riconoſcimento del diritto, che egli avea anche in vigore di patto conſeguito ſopra quel Regno, ſe non a quelli, che colle armi alla mano ſi portavano a guerreggiar contro i Mori. Or qual ſarà quell'azione così innocente di queſto Pontefice, che vada eſente dalle punture di queſto Scrittore, ſe egli ha ſaputo con sì tetri colori formarci un ritratto di lui capace di farci orrore, per poterlo mordere in queſto fatto, in cui non può aver che riprendere la più indiſcreta cenſura?

XI. Seguitando tuttavia Monſignor Boſſuet, che dalla Spagna ſi porta alla Sardegna, fa d' uopo conſiderare quali ſono quelle coſe dure, che egli aſſeriſce eſſere ſtate da Gregorio impoſte a quegli Iſolani. Scrivendo queſto Pontefice nel MLXXIII. a i Giudici di Sardegna, rammenta loro l' antica divozione de' loro maggiori verſo la Santa Sede, e la carità, che negli antichi tempi ſtringeva colla Chieſa Romana la loro gente, la qual carità raffreddandoſi avea reſo quei Popoli quaſi eſtranei da lui, con detrimento grandiſſimo della Criſtiana Religione. Indi paſſa ad eſortargli a riconoſcere come legittimi figliuoli la comune lor Madre la Romana Chieſa, ed a preſtarle quella divozione, che gli antichi loro Padri le aveano eſibita; conchiudendo, che ſe eſſi turando le orecchie alle ſue eſortazioni ricuſaſſero preſtargli dovuta ubbidienza,

doveano

doveano imputare a loro colpa, non a sua negligenza ove alcun pericolo alla loro Patria accadesse (*a*). Nessuno da queste parole potrà mai dedurre, che Gregorio cercasse a i Giudici, e agli Isolani di Sardegna ossequio di temporal vassallaggio, o pretendesse di esser riconosciuto supremo temporal Signore di quell' Isola, essendo più chiaro, che il Sole, che ei solamente domandò una osservanza filiale, e quella divota ubbidienza, che debbono i Cristiani Regni professare alla Santa Romana Chiesa. Ma nulladimeno Monsignor Bossuet interpetra questa richiesta per una domanda di censo, e di tributo. Ma sia pure, che Gregorio ricercasse da quegli Isolani qualche sorta di ricognizion temporale, quale allora prestavasi da tutti gli altri Regni Cristiani alla Santa Sede sotto titolo di denaro di San Pietro; bisognava, che ei dimostrasse, che Gregorio pretendesse questo riconoscimento in segno di feudale, o temporal soggezione, non in argomento di filiale osservanza verso la comun Madre, come egli chiaramente si spiega. Fa d' uopo nulladimeno vedere, se da altre lettere di Gregorio egli possa farci conoscere quella pretensione, che gli attribuisce. Aveva il Pontefice consagrato in Arcivescovo di Torre Città non incelebre della Sardegna Costantino, e per esso avea fatto intendere a i Giudici di Sardegna i suoi sentimenti intorno alla ubbidienza, che essi doveano esebire alla Santa Sede. Scrivendo per tanto ad Orzocor Giudice di Cagliari, il quale gli avea fatto intendere, che volea portarsi a Roma, dopo averlo ammonito a deliberare col comun consiglio de' Giudici di quell' Isola sopra le commissioni, che egli avea date all' Arcivescovo Costantino, e di fargli nota la risoluzione, che dal comun consenso si sarebbe presa, conchiude, che se dentro quell' anno non gli risponderanno con precisa, e certa risoluzione, nè egli cercherà più le loro risposte, nè lascierà perciò senza ricerca il diritto, e l' onor di San Pietro (*b*).

(*a*) *Verùm quia negligentia Antecessorum nostrorum charitas illa friguit, quæ antiquis temporibus inter Romanam Ecclesiam, & Gentem vestram fuit, in tantum a nobis plusquam Gentes, quæ sunt in fine mundi vos extraneos fecistis, quod Christiana Religio inter vos ad maximum detrimentum devenit, unde multum vobis necessarium est, ut de salute animarum vestrarum studiosius admodum cogitetis, & matrem vestram Romanam Ecclesiam sicut legitimi filii recognoscatis, & eam devotionem, quam antiqui parentes vestri sibi impenderunt, vos quoque impendatis ... Quod si aliter, quod non speramus, feceritis, & ad sonum exhortationis nostræ aurem debitæ obedientiæ non inclinaveritis, non nostræ incuriæ, sed vestræ poteritis culpæ imputare, si quod periculi Patriæ vestræ contigerit.* Lib. 1. Epist. 24.

[*b*] *Præterea admonemus prudentiam tuam, ut de causa, quam per Archiepiscopum Constantinum Turrensem a nobis Capua consecratum tibi mandavimus, cum cæteris Sardiniæ Judicibus loquaris, & firmiter inter vos communicato consilio, quidquid vobis inde cordi, & animo sit, celeri nobis*

Quì è dove Monſignor Boſſuet crede aver trovato, che Gregorio cercaſſe tributo di temporal ſoggezione da quegli Iſolani, ſentendo nominare il diritto di San Pietro; quaſiche queſto diritto a ſenſo di Gregorio, e ſecondo l' uſo di que' tempi, come abbiam ſopra dimoſtrato, non s' intendeſſe di quel diritto ſpirituale, che egli avea ſopra i Regni Cattolici, in vigore di cui pretendeva oſſequio di filiale ubbidienza, e di religioſo riconoſcimento.

XII. Ma poiche non ſi vuol quì mettere in dubbio, o in conteſa le ragioni temporali, che da lungo tempo gode la Chieſa Romana ſopra l' Iſola di Sardegna, concedaſi pure, che Gregorio parlaſſe di temporal diritto; contuttociò per poterlo giuſtamente riprendere convien dimoſtrare, che egli metteſſe in campo un diritto nuovo, falſo, e non riconoſciuto da quegli Iſolani. Ma il fatto è, che i Giudici di Sardegna, ſentite le ragioni eſpoſte loro da i Legati di Gregorio, non ricuſarono preſtargli quella ubbidienza, che eſſo da loro avea richieſta, e riconobbero quel diritto, che avea loro propoſto, come appariſce dalla lettera dello ſteſſo Pontefice ſcritta al medeſimo Orzocor, o Orzocco Giudice di Cagliari nell' anno MLXXX. dove commenda la di lui riverenza, e divozione preſtata a San Pietro nell' onore, che egli avea fatto al ſuo Legato: e gli notifica, che non ſolo da i Normanni, da i Toſcani, e da i Longobardi, ma ancora da molti Oltramontani gli era ſtata domandata quell' Iſola con promeſſa di laſciar la metà di eſſa in uſo della Sedia Apoſtolica, e ritenere l' altra metà ſotto la fede di lui, ſe aveſſe permeſſo loro d' invaderla; ma che egli non avea voluto acconſentire a queſta domanda prima di ſpedire a quella terra i ſuoi Legati per intendere l' animo di quegli Iſolani; conchiudendo, che ſe eſſi foſſero perſeverati coſtanti in quella divozione, che aveano moſtrato al Beato Pietro nel ſuo Legato, non ſolamente non darà licenza ad alcuno di entrare a forza in quell' Iſola, ma coll' armi ſpirituali, e temporali ſarà per oppor ſi a chiunque ne tentaſſe l' ingreſſo (a). Da queſte

nobis reſponſione notificate; ſcientes quoniam niſi hoc anno certa nobis ſuper hac re ratione reſpondeatis, nec amplius veſtra reſponſa quæremus, nec tamen ulterius jus, & honorem Sancti Petri irrequiſitum relinquemus. Lib. 1. Epiſt. 41.

(a) *Gratias omnipotenti Deo referimus, quod tua ſublimitas Beatum Petrum recognoſcens, debitum honorem, & reverentiam Legato noſtro Populonienſi Epiſcopo exhibuit &c. Præterea nolumus ſcientiam tuam latere, nobis terram veſtram a multis Gentibus eſſe petitam, maxima ſervitia, ſi eam permitteremus invadi, fuiſſe promiſſa; ita ut medietatem totius terræ noſtro uſui vellent relinquere, partemque alteram ad noſtram fidelitatem ſibi habere. Cumque hoc non ſolum a Nortmannis, & a Thuſcis, ac Longobardis, ſed etiam a quibuſdam Ultramontanis crebrò ex nobis eſſet poſtulatum*

queſte parole ſi rende chiaro, che era allora generalmente conoſciuto il diritto temporale della Santa Sede ſopra l' Iſola di Sardegna; altramente nè i Normanni, nè i Toſcani, nè i Longobardi, nè gli Oltramontani averebbono domandata licenza al Papa per portar l' armi in quella terra, nè gli averebbono promeſſo ſi largo tributo in ſegno di vaſſallaggio, qual gli offerivano, ſe aveſſe loro permeſſo d' invader quell' Iſola. Ma non oſtante queſto diritto, Gregorio non pretende da quegli Iſolani fedeltà temporale, non domanda tributo, non cerca vaſſallaggio, ma ſi contenta, che riconoſcano con oſſequio filiale, e con religioſa divozione il Principe degli Apoſtoli, e la Romana Chieſa, come appariſce dalle lettere da noi citate.

XIII. E quì laſciando, che Monſignor Boſſuet ſi lavi la bocca nella fama di Gregorio dicendo, che o vero, o falſo foſſe il diritto, che egli eſſagerava ſopra l' Iſola di Sardegna, nell' eſigere da quella il tributo non era appoggiata ad alcun poſſeſſo la ſua richieſta: con parole generali vendeva coſe antiche, confuſe, e cancellate dalla memoria degli uomini, e con terribili minacce proccurava acquiſtarſi nuovi titoli (*a*); laſciando, dico, andare queſti ingiuſti altretanto, quanto ingiurioſi rimproveri, riſponderò ſolamente alla conſeguenza, che ei deduce da i detti di queſto Pontefice nell' ultima delle allegate lettere. Imperocchè ſcrivendo egli, che ſe quegli Iſolani perſevereranno coſtanti nella divozione verſo la Romana Chieſa, non permetterà, che la lor terra ſia invaſa da alcuno, Monſignor Boſſuet così ragiona: che coſa ſarebbe avvenuta, ſe quegli Iſolani aveſſero negato ciò, che Gregorio domandava? Certamente ſarebbono ſtati preda de' Nemici. Tanto adunque dovea ſtimarſi il tributo da pagarſi alla Romana Chieſa, che per queſta cagione il Paſtore, data licenza d' invadere que' miſeri Iſolani, gli eſponeſſe alle fauci de i lupi (*b*)? Così egli ſi pone a far l' indovino ſopra gli eventi condizionati di queſto Papa per avere occaſione di cenſurarli. Ma che coſa averebbe fatto Gregorio, ſe gli Iſolani di Sardegna aveſſero ricuſato di far ciò, che egli richiedeva da loro, nè Monſignor Boſſuet, nè alcun uomo mortale lo può ſapere: ſi può ben dire, che ſe dopo aver

tum, nemini in ea re unquam aſſenſum dare decrevimus, donec ad vos Legatum noſtrum mittentes, animum veſtrum deprehenderemus. Igitur quia devotionem B. Petro te habere in Legato ſuo monſtraſti, ſi eam ſicut oportet, ſervare volueris, non ſolum per nos nulli terram veſtram vi ingrediendi licentiam dabitur, ſed etiam ſi quis attentaverit, & ſeculariter, & ſpiritualiter prohibebitur a nobis, ac repulſabitur. Lib. 8 Epiſt. 10.

(*a*) Boſſuet loc. cit. in fine cap. 13.

(*b*) *Quid ſi denegaverint quæ Gregorius poſtulabat? Nempe hoſtibus prædæ grunt. Tanti ne erat tributum Romanæ Eccleſiæ perſolvendum, ut propter eam cauſam miſeros Inſulanos, data licentia, Lupis Paſtor exponeret?* Boſſuet loc. cit.

aver conoſciuto tal diritto della Romana Chieſa ſopra quell' Iſola, qual loro da Gregorio veniva eſpoſto per mezzo de' ſuoi Legati, aveſſero ripugnato di riconoſcerlo con oſſequio proporzionato, dando licenza ad altrui d' invadere, e ſoggettare la loro terra, non averebbe dati quegli Iſolani come pecore a' lupi, ma gli averebbe domati, e ſoggiogati come ribelli. Che ſe poi altro Gregorio non pretendendo da loro, che quell' oſſequio, e quella filiale ubbidienza, che da tutti i Criſtiani è dovuta al Sommo Paſtor della Chieſa, e ricuſando eſſi ſoddisfare ad una così giuſta domanda, aveſſe egli permeſſo, che la lor terra foſse da Popolo più fedel ſoggiogata, anzi che conſegnar le pecore a i lupi averebbe diſcacciati i lupi dal lor covile, per formarvi una greggia, che aſcoltaſſe la voce del ſuo Paſtore. Ma non occorre perder tempo in inveſtigare ciò, che dipende da un evento condizionato, che può render vane le noſtre inveſtigazioni.

§. XV.

Se Gregorio VII. proccuraſſe ſottoporre al ſuo temporal dominio il Regno di Ungaria, ed altri Regni Criſtiani.

SOMMARIO.

I. *Regno d' Ungaria dal Santo Re Stefano primo di queſto nome collocato ſotto la tutela, e protezione di San Pietro, e della Chieſa Romana. Regi di Ungaria ſi confeſſano perciò ſottopoſti al temporal dominio della Romana Chieſa.*

II. *Ingiuſtamente Monſignor Boſſuet cenſura Gregorio, perche ſcrivendo a Salomone Re d' Ungaria rammenta queſto antico diritto della Chieſa Romana, e lo riprende d' eſſerſi fatto tributario al Re Teutonico. Confuſa, ed artificioſa narrazione di Monſignor Boſſuet intorno al fatto di Salomone Re Ungaro.*

III. *Di Andrea Padre del Re Salomone. Del Duca Bela Fratello di Andrea, e della vittoria da queſto ottenuta ſopra l' Imperadore Arrigo Padre di Arrigo IV. Re di Germania.*

IV. *Nozze di Salomone colla figliuola di Arrigo Imperadore, ſua coronazione, diſcordia tra il Re Andrea, e il Duca Bela. Morte di Andrea,*

Andrea, e assunzione di Bela al Trono di Ungaria. Restituzione del Re Salomone nel Regno dopo la morte di Bela. Sua discordia con Geisa figliuolo di Bela. Assunzione di Geisa al Regno discacciatone Salomone.

V. *Ricorso di Salomone ad Arrigo IV. cui rende tributario il Regno di Ungaria, e vani sforzi di Arrigo IV. per restituirlo nel Trono.*

VI. *Giusta riprensione di Gregorio fatta al Re Salomone per aver soggettato al Re Teutonico il Regno di Ungaria. Pietà di Geisa, e sua riverenza verso la Sede Apostolica. Egregia mansuetudine di Gregorio col Re Salomone.*

VII. *Diritto asserito da Gregorio sopra il Regno di Ungaria riconosciuto da Geisa, e Ladislao Principi Cristianissimi. In che consistesse il dominio sopra l' Ungaria preteso da Gregorio.*

VIII. *Ossequio prestato dal Re Ladislao alla Chiesa Romana, del quale fu pago Gregorio, in che cosa consistesse.*

IX. *Studio di Gregorio nel proccurar la pace tra i Principi congiunti di sangue sinistramente interpetrato da Monsignor Bossuet.*

X. *Fatto di Demetrio Re di Russia alterato da Monsignor Bossuet. Ottima intenzione di Gregorio nel ricevere sotto la protezion di San Pietro il Regno di Russia.*

XI. *Favore prestato da' Romani Pontefici a i Principi, che si sottoponevano all' autorità della Sede Apostolica, contro quelli, che tentavano invadere i loro stati, giustificato contro le torte interpetrazioni del Bossuet.*

XII. *Gregorio non esente dagli umani difetti, ma tenace del giusto, e dell' onesto: calunniato dagli Eretici.*

I. FInalmente Monsignor Bossuet dopo averne fatto girare per una gran parte de' Regni Cristiani, per farci vedere, come egli pensa, le arti, ed i maneggi di Gregorio per sottoporli temporalmente al suo dominio, ci conduce in Ungaria: e quì, dove ha minor ragione, fa maggiore lo strepito. Che il Regno di Ungaria dal Santo Re Stefano primo di questo nome, che con Regio titolo regnasse in quella Provincia, fosse stato offerito al Principe degli Apostoli, e collocato sotto il patrocinio della Romana Chiesa, è cosa non pur da Gregorio asserita, ma riferita inoltre negli atti di quel Santo Principe, e nella vita di lui scritta dal Vescovo Cartuizio appresso il Surio (*a*), e confessata in oltre dagli stessi Regi di Ungaria suoi Successori. Fece questa confessione nell'

(*a*) Surius tom. 4. in vita Sancti Stephani Reg. Hung.

nell' anno MCCXXXIII. Andrea Re di Ungaria ſcrivendo al Cardinal di Pelleſtrina Legato Apoſtolico di Gregorio IX., dicendo del Santo Re Stefano, *che non volle eſſer ſublimato di propria autorità al Solio del Regno -- ma dal Vicario di Gesù Criſto Succeſſore di S. Pietro per divina revelazione fatta al Sommo Pontefice aſſunſe il diadema del Regno* (a). L' iſteſſa coſa fu confeſſata nel MCCLXXIX. da Ladislao ſimilmente Re di Ungaria nelle lettere di manifeſto, che egli pubblicò a tutto il Mondo Criſtiano, dicendo di San Stefano, che egli *per dimoſtrare, il Principato della Fede conſiſtere nella Sacroſanta Chieſa Romana, non da ſe ſteſſo, o da alcun altro, ma dalla medeſima Romana Chieſa Madre, e Maeſtra di tutti meritò per divina rivelazione ottenere il diadema del Regno &c.* (b) Era adunque non ſolamente conto, e celebre nella memoria degli uomini il fatto di San Stefano Re di Ungaria, ma per ragione di quello i Regi ſuoi Succeſſori, de' quali abbiam favellato, ſi confeſsavano temporalmente ſottopoſti alla Romana Chieſa: da eſsa riceveano le direzioni per l' amminiſtrazione del Regno, e giuravano di oſſervarle (c).

II. Nulladimeno Monſignor Boſsuet riprende Gregorio, poiche ſcrivendo a Salomone Re di Ungaria, il quale in pregiudizio del diritto della Chieſa Romana ſi era fatto tributario ad Arrigo Re di Germania, li ricorda il fatto del Santo Re Stefano, che offerì il ſuo Regno con ogni diritto, e poteſtà al Principe degli Apoſtoli; e li rammenta, che l' Imperadore Arrigo II. di queſto nome tra gli Imperadori Teutonici, eſpugnato quel Regno ad onor di San Pietro, mandò al Corpo del Santo Apoſtolo la lancia, e la corona in ſegno di riconoſcimento delle ragioni, che avea la Chieſa Romana ſopra di eſso Regno (d). Per dar poi

(a) *Hunc Regem ſanctæ, & recolendæ memoriæ intelligimus Beatiſſimum Stephanum Gentis Hungariæ primum Regem, qui ad Regni Solium propria auctoritate noluit ſublimari, ſciens ſcriptum, quod nemo aſſumit ſibi honorem, ſed qui vocatur a Deo; & ideo non a quolibet, ſed a Vicario Jeſu Chriſti, & Petri Beatiſſimi Succeſſore per revelationem divinam Summo Pontifici factam aſſumpſit Regni diadema.* Epiſt. Andreæ Reg. Hung. ad Jacobum Præneſtinum apud Raynald. tom. 13. annal. ann. 1233. num. 51.

(b) *Et ut principatum fidei in Sacroſancta Romana Eccleſia conſiſtere .. demonſtraret, non a ſe, vel ab alio, ſed ab eadem Romana Eccleſia Matre omnium, & Magiſtra, Regni diadema, revelatione divina meruit obtinere, ut ab ea quaſi quodam capite principali dona ſua in omne corpus diffunderet lux divina, & exortem miniſterii ſe intelligeret eſſe divini, qui a Petri ſoliditate recederet deviando.* Epiſt. Ladisl. Reg. Hung. ad omnes Chriſtifideles apud Raynald. tom. 14. annal. ad ann. 1279. num. 31.

[c] Vide Raynald. ad annum 1233. n. 52. & ad annum 1279. num. 32. & ſeqq.

[d] *Nam ſicut a majoribus Patriæ tuæ cognoſcere potes, Regnum Hungariæ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ proprium eſt, a Rege Stephano olim Beato Petro cum omni jure, & poteſtate ſua oblatum, & devote traditum. Præterea Henricus piæ memoriæ Imperator ad*

poi qualche colore alla sua censura, confondendo artificiosamente molte cose insieme, dice, che Salomone Re di Ungaria essendo stato coronato per comando del Re Andrea suo Padre col consenso di tutti gli ordini, e di poi morto il Padre discacciato dal Regno per la sua fanciullezza, e restituitovi più volte per favore di Arrigo, la cui sorella Giuditta, o come altri la chiaman Sofia, avea per Consorte, fece tributario al medesimo Arrigo il Regno di Ungaria: soggiungendo, che Gregorio ascrive a delitto di quel misero Principe una cosa, a cui egli fu astretto dalla necessità (*a*). Così giustificando la causa di quel Principe male avveduto, intende accusar Gregorio d' ingiustizia, e di indiscrezione per la riprensione, che a quello fece d' aver soggettato il suo Regno al Re Teutonico.

III. Ma il fatto non è così, come egli senza alcun documento lo narra. Salomone Re d' Ungaria quando era fanciullo non fu discacciato dal Regno dopo la morte del Padre, ma vivente il Padre stesso, il quale vinto in battaglia da Bela suo Fratello, e Duce degli Ungari, fu costretto a cedere a questi il Regno, terminando di vivere poco dopo la sconfitta; e quando Salomone fu discacciato dal Regno dopo la morte del Padre era già in età virile, come costa dalle antiche memorie di Ungaria raccolte da Giovanni di Thurocz, Scrittore lodato dal Tritemio (*b*), nella Cronaca, che egli compose di Ungaria (*c*). Ma per maggior chiarezza di questo fatto convien sapere, che nell' anno MXLVII. assunto al Regno di Ungaria Andrea Padre di Salomone, chiamò dalla Polonia Bela suo fratello, uomo egualmente pio, che valoroso, e prode, col quale divise in maniera il Regno, che ritenendone due parti in proprietà della sua Regia corona, concedette la terza in proprietà del Fratello col titolo, e colla potestà di Duca (*d*). Aveva Bela contratta stretta affinità col Duca di Polonia, dalla cui figliuola, che avea menata per moglie, ricevè due figliuoli, Geisa, e Ladislao, che poi succes-

ad honorem Sancti Petri Regnum illud expugnans, victo Rege, & facta victoria, ad corpus B. Petri lanceam, coronamque transmisit, & pro gloria triumphi sui illuc Regni direxit insignia, quò Principatum dignitatis ejus attinere cognovit. lib. 2. Epist. 13.

(*a*) *Salomon Hungariæ Rex infans Andreæ Patris jussu, atque omnium ordinum plausu ritè coronatus: mox Patre mortuo propter infantiam pulsus, ac per Henricum IV. Imperatorem sæpè Regno restitutus, eidem Henrico Hungariam fecit tributariam. Id necessitate gestum, Gregorius Regi crimini vertit.* Bosluet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 14.

(*b*) Trithemius de Scriptoribus Ecclesiast.

(*c*) Chronica Hungarorum, par. 2. cap. 44.

(*d*) *Post hæc autem Rex, & Frater ejus Bela habito consilio diviserunt Regnum in tres partes, quarum duæ in proprietatem Regiæ Majestatis suæ manserunt, tertia verò pars in proprietatem Ducis est collata.* Joannes Thurocius in Chron. Hungar. par. 2. cap. 42.

ſivamente regnarono in Ungaria. Stette egli molti anni in ſomma concordia col fratello, e l'ajutò in molte guerre, ottenendo ſegnalate vittorie, e particolarmente contra Arrigo II. Imperadore Padre di Arrigo IV. Re di Germania, il quale Arrigo II. entrato in Ungaria con poderoſo eſercito fu ſconfitto per opera di Bela, il quale riducendo i Tedeſchi in luoghi anguſti, e privandoli di tutte le vettovaglie, coſtrinſe Ceſare, per non perir di fame con tutto l'eſercito, a chieder pace ad eſſo, ed al Re Andrea; promettendo loro, che ſe gli ſomminiſtraſſero vettovaglie, e lo laſciaſsero tornar ſicuro in Germania, egli non muoverebbe più l'armi in Ungaria, nè contro il Re Andrea, nè contro i ſuoi ſucceſſori; e che inoltre concederebbe in Iſpoſa la ſua figliuola a Salomone figliuolo del Re Ungaro allora fanciullo (*a*).

IV. Stabilita la pace con queſte condizioni fermate da Ceſare con ſolenne giuramento, la nuova affinità contratta dal Re Andrea coll'Imperadore, e l'amor del figliuolo li fecero ſcordar le obbligazioni, che egli avea col fratello; e facendo coronare in Re di tutta l'Ungaria il ſuo piccolo figliuolo Salomone, non eſcluſe neppur quella parte del Regno, che per comun conſiglio era ſtata data in proprietà al Duca Bela (*b*). Queſta coſa fu cagione di diſcordia tra i fratelli, e di diviſione tra gli Ungari, alcuni de' quali ſuggerivano al Re, che non poteva Salomone regnare, ſe non eſtinto Bela; altri Bela ſollecitavano a vendicarſi dell'ingiuria, e ad impadronirſi del Regno. Creſcendo ogni giorno più la ſimultà tra i fratelli, e temendo il Duca dell'inſidie del Re, ſi ritirò in Polonia dal Suocero con tutta la ſua famiglia. Per la qual coſa temendo Andrea, che il fratello cogli ajuti della Polonia gli muoveſſe guerra in Ungaria, mandato per ſicurezza il piccolo Re al ſuocero Imperadore, e ricevute da queſto numeroſe truppe di Alemanni, e ſperimentati Capitani, ſi preparò alla difeſa. Ma entrato Bela in Ungaria coll'armata Polacca, benche ſi vedeſſe molto inferiore di forze al fratello, contuttociò attaccò con eſſo la battaglia; nella quale reſtando ſuperiore, e ſconfitto l'eſercito Regio con immenſa ſtrage degli Alemanni, ed avendo fatto prigione il fratello, il quale fuggendo dalla cuſtodia morì nella ſteſſa fuga, fu ſolennemente coronato, ed unto Re di Ungaria (*c*). Morto dopo tre anni Bela, Principe univerſalmente commendato dagli Scrittori Ungarici per lode di valore, di prudenza, e di pietà; Salomone, che trovavaſi appreſſo il ſuocero Imperadore

[*a*] Chron. Ungar. par. 2. cap. 43.
(*b*) Chron. Hungar. loc. cit. cap. 44.
(*c*) Chron. Hungar. par. 2. cap. 44. & 48. Petrus Ranzanus Epitome Rerum Hungar. Indice x.

radore lo ſollecitò a reſtituirlo nel Trono, ed ottenuta da lui una poderoſa armata d' Alemanni, e di Italiani, entrato in Ungaria non trovandoſi Geiſa, e Ladislao figliuoli del defunto Re Bela in iſtato di poterli reſiſtere, e fuggendoſi perciò in Polonia, s' impadronì nuovamente del Regno (*a*). Ma tornato indi a poco Geiſa in Ungaria cogli ajuti della Polonia, e temendo i Veſcovi, e gli Ottimati, che grave, e funeſta guerra doveſſe naſcere tra i Cugini, s' interpoſero per la pace; la quale ſtabilita con ſomma allegrezza degli Ungari, e con grandiſſimo vantaggio del Regno, dopo avere il Duca Geiſa per lo corſo di più anni amminiſtrata la guerra concordemente con Salomone, ed ottenute pe 'l ſuo valore illuſtri vittorie contro i Cumani, fiera, e barbara gente, e di religione Idolatra, e contro i Boemi (*b*), invidiando il Re la di lui gloria, e l' amore, che a lui portavano gli Ungari, datoſi in preda a' malvagi conſiglieri tentò più d' una volta torgli il Ducato, e la vita (*c*). Ma ſcoperte da Geiſa l' inſidie del Re, ſollecitato dagli Ungari, e raccolto un competente eſercito ſi portò contro di eſſo, e in pochi giorni lo ſuperò, lo ſconfiſſe, e lo fugò dal Regno, al quale con comune allegrezza, e comun conſentimento della Nazione fu egli aſſunto (*d*).

V. Allora fu, che Salomone ricorſe ad Arrigo IV. Re di Germania ſuo Cognato ſucceduto ad Arrigo II. Imperadore, e gli offerì tributario il Regno di Ungaria, ſe lo aveſſe ajutato a ricuperarlo. Ma non è vero, che Salomone foſſe allora fanciullo: non è vero, che da queſto Arrigo IV. foſſe ſtato più volte reſtituito nel Regno. Lamberto Scafnaburgenſe, Scrittore accuratiſſimo, ed elegantiſſimo di quei tempi, narra sì bene, che Arrigo IV. a preghiere di Salomone, che gli offeriva una parte di quel Regno, da cui era ſtato diſcacciato, raccolto un repentino, e tumultuario Eſercito ſi preparava all' impreſa di Ungaria; ma ſoggiunge ancora, che minacciato da più grave guerra dal Re d' Inghilterra rivolſe altrove le ſue cure (*e*). Narra, che replicando Salomone per mezzo de' ſuoi Legati l' iſtanze ad Arrigo, rammentandoli l' affinità, che avea ſeco, e l' età, che da fanciullo avea paſſata inſieme con lui, quando fu dal Padre mandato in Germania appreſſo il Suocero, e dandoli dodici Statici in pegno della fede, che gli prometteva di riconoſcere da lui il Regno in beneficio, di farſi ſuo tributario, e di conſegnarli ſei piazze delle più munite di Ungaria, l' iſteſſo Arrigo

(*a*) Joannes Thurocius in Chronic. Hungar. par. 2. cap. 47.

(*b*) Chronic. Hung. par. 2. cap. 49., & 50. Ranzanus Epitom. Rerum Hung. Indice x.

[*c*] Ranzanus loc. cit.

(*d*) Chronic. Hungar. p. 2. cap. 52. Ranzan. loc. cit.

(*e*) Lambertus Schaſnaburgen. de rebus Germanic. ad annum 1054.

si portò con un esercito collettizio in Ungaria dopo aver in vano sollecitati, e chiamati a quella spedizione i Principi di Germania. Ma soggiunge ancora, che avendo Geisa dato il guasto al Paese, per dove il nemico Esercito dovea passare, ed assalito perciò l'esercito di Arrigo dalla fame, e dalla penuria di tutte le cose, fu costretto a ritornare in Germania con più fretta di quella, con cui era venuto in Ungaria, senza operar cosa alcuna a prò del Cognato (*a*). Nè mai più trovasi, che Salomone ricuperasse il Regno, mentre a Geisa succedette Ladislao suo fratello, che regnò 19. anni (*b*), ed a Ladislao, Colimano (*c*).

VI. In questo stato di cose scrisse Gregorio a Salomone la lettera citata da Monsignor Bossuet, agramente riprendendolo d'aver offerito tributario al Re Teutonico il Regno di Ungaria collocato dal Santo Re Stefano sotto la tutela della Chiesa Romana. Scrisse ancora a Geisa, rammentandoli, che quel Regno non dovea esser sottoposto, che alla Santa Romana Chiesa Universal Madre; e che avendo il suo Cugino Salomone proccurato di ottenerlo in beneficio dal Re Teutonico, Dio avea impedito il dilui disegno (*d*). L'istessa cosa gli scrive in un'altra lettera dicendoli, che avendo il Re Salomone dispregiato il nobile dominio del Principe degli Apostoli per soggettarsi al Re Teutonico, Dio avea vendicata questa ingiuria con trasferire in esso Geisa la potestà del Regno (*e*). E quì lasciando, che Monsignor Bossuet punga giusta suo costume per questi detti Gregorio, passerò ad una riflessione, che chiaramente discuopre la somma integrità di animo di questo gran Pontefice, la sua mansuetudine, e l'amore, che egli nudriva per la pace, e la concordia tra' Principi. Non ostante, che Geisa per universal consenso degli Ungari fosse stato assunto al Regno di Ungaria già posseduto da Bela suo Padre: non ostante, che egli fosse Principe adorno di tutte le Cristiane virtù, lodato dagli Ungari Scrittori, e chiamato Re Magno (*f*), e dall'istesso Gregorio altamente commendato per la fama, che

(*a*) Lambertus Schafnaburgens. de reb. Germ. ad annum 1074.

(*b*) Petrus Ranzanus Epitom. rerum Hungar. Indice XI.

(*c*) Idem ibid. Indice XII.

(*d*) *Quod quia consanguineus tuus a Rege Teutonico, non a Romano Pontifice usurpativè obtinuit, dominium ejus, ut credimus, divinum judicium impedivit.* lib. 2. epist. 53.

(*e*) *Verùm ubi contempto nobili dominio B. Petri Apostolorum Principis, cujus Regnum esse prudentiam tuam latere non credimus, Rex subdidit se Teutonico Regi, & Reguli nomen obtinuit. Dominus autem injuriam suo illatam Principi prævidens, potestatem Regni suo ad te judicio transtulit.* lib. 2. epist. 70.

(*f*) *Regiam dignitatem Geissam adeptus est. Fuit is vir Christianissimus, ideoque Evangelii zelator præcipuus ... ob virtutes multas, quibus fuit eximiè præditus ... Regem magnum ipsum Hungari cognominaverunt.* Petrus Ranzanus. Epitom. rer. Hungaricar. Indice x. in fine.

che a lui era pervenuta della sua pietà (*a*): non ostante finalmente, che Geisa fosse osservantissimo, ed ubbidientissimo verso la Santa Sede Apostolica, come afferma il medesimo Gregorio (*b*), contuttociò non lo chiamò col titolo di Re, ma semplicemente di Duca; e s' interpose per riconciliarlo col Re Salomone, per stabilire una ferma concordia tra loro, per ridurre quel Regno allo stato primiero, in cui, e il Re Salomone fosse contento del Regno, e Geisa del Ducato d' Ungaria (*c*). E quindi è facile a credere, che persuaso Geisa da queste sante ammonizioni di Gregorio venisse alla deliberazione, che ei fece, di richiamare al Regno Salomone; la qual risoluzione prevenuto dalla morte non potè effettuare (*d*). Da questo fatto si può comprendere, quanto fosse questo Pontefice inclinato alla mansuetudine, quanto propenso alla pace, quanto amante dell' equità, e rigoroso del giusto; mentre a favore d' un Principe, che avea offesa notabilmente l' autorità, e i diritti della Santa Sede, impiega i suoi ufficj per restituirlo nel Trono, senza curare, che il Successore riconoscesse col debito ossequio i medesimi diritti. E da ciò anche apparisce, che non averebbe mai ripreso il Re Salomone d' aver sottratto il Regno dall' ubbidienza della Chiesa Romana, e d' averlo offerito tributario al Re Teutonico, se non avesse avuta tutta la ragione di riprenderlo.

VII. Ma checchesia del fatto del Re Salomone Principe poco saggio, e mal consigliato: nulla importa, che egli in vece di riconoscere il dominio della Santa Sede offerisse il suo Regno tributario ad Arrigo IV., bastando a noi, che questo dominio fosse riconosciuto da Geisa Principe Cristianissimo, e dal suo fratello Ladislao, che gli succedette nel Regno, Principe anch'esso per fama di santità celebre appresso gli Ungari, e da questi, esso ripugnante, spinto piuttosto, che portato al Trono dopo Geisa (*e*). Ma poiche tanto dispiace a Monsignor Bossuet questo dominio preteso da Gregorio sopra il Regno di Ungaria, è necessario però spie-

(*a*) *Multa quippè bona de te mihi relata sunt, atque ex tuis actibus honesta fama ad nos usque pervenit.* lib. 2. epist. 63.

(*b*) *Visis litteris tuis, laudabilem devotionis tuæ professionem cognovimus, in qua cor, & animum tuum erga reverentiam Apostolicæ Sedis inflammatum esse intelleximus.* lib. 1. epist. 54.

(*c*) *Undè nobis cura est, & cordi pia solicitudo inhæret, quatenus inter te, & consanguineum tuum Salomonem Regem faciamus pacem, si possumus, ut justitia utrimque servata sufficiat unicuique quod suum est, terminum justitiæ non transeat, metam bonæ consuetudinis non excedat, sicque fiat in pace nobilissimum Regnum Hungariæ &c.* lib. 2. Epist. 70.

(*d*) Joannes Thurocius Chronic. Hungar. p. 2. cap. 55. Petrus Ranzanus Epitom. rer. Hungar. Indic. x.

(*e*) Joannes Thuroc. Chronic. Hungar. p. 2. cap. 56. Ranzanus Epitom. rerum Hungar. Ind. x.

ſpiegare, in qual coſa conſiſteſſe, e qual coſa in virtù di eſſo ſi richiedeſſe da Gregorio. Queſto dominio adunque non importava dominazion temporale, in vigor di cui foſſer que' Regni temporali vaſſalli della Romana Chieſa, ma un dominio piuttoſto ſpirituale, e paternale, che gli rendeva indipendenti da qualunque altra temporal poteſtà, gli aſſicurava ſotto la protezione del Principe degli Apoſtoli, e colle armi ſpirituali li difendeva ſenza punto detrarre menoma coſa della loro ſovranità. Ciò ſpiega chiaramente Gregorio nella lettera a Geiſa, dove lo conforta a pacificarſi col Re Salomone, *acciocchè ſi conſervi in pace il nobiliſſimo Regno di Ungaria, il quale fin quì* [notinſi bene queſte parole] *per ſe ſteſſo principalmente ebbe vigore; ed acciocchè ivi ſia fatto un Re, non un Regolo* (a). Non oſtante adunque il dominio della Sedia Apoſtolica ſopra quel Regno, eſſo nulladimeno, ſecondo Gregorio, per ſe ſteſſo principalmente vigeva, cioè, non era da alcuno temporalmente dipendente. Ma dove il Re ſi foſſe fatto tributario ad altrui Principe temporale, ſarebbe divenuto Regolo, e perduto avrebbe l' eſſer di Sovrano, e di Re, che ſotto il dominio della Santa Sede riteneva. Niente adunque toglieva queſto dominio Apoſtolico della perfetta ſovranità de' Principi, che a quella ſi ſottoponevano.

VIII. Queſto medeſimo ſentimento di Gregorio ſi rende ancor manifeſto da quell' oſſequio, che ei pretendeva, e di cui ſi contentava in riconoſcimento di tal dominio, cioè, oſſequio religioſo, ed ubbidienza filiale. Scrivendo nel MLXXIX. a Ladislao Re di Ungaria ſucceduto, come ſi è detto, a Geiſa, e lodando la prontezza, e la pia intenzione di quel Principe *di ſervire come debbe ogni poteſtà religioſa al Beato Pietro, e di ubbidire al Romano Pontefice come conviene ad un Figliuol liberale* (b), niun altro oſſequio da lui ricerca, contento di quella fedeltà religioſa, e di quella filiale ubbidienza, che egli eſibita gli avea. Or dica pure Monſignor Boſſuet, che Gregorio eſortava i Principi a dare a lui i loro Regni: che egli travolgeva ad ampliare la ſua terrena giuriſdizione, e ad acquiſtarſi de' Regni, quelle parole, che ſono ſtate dette contro l' ereſie, ed altri moſtri di vizj da debellarſi per l' Imperio di Criſto: e che ſi era fiſa in animo quell' idea di univerſal Monarchia temporale, che aggiunta alla poteſtà ſpirituale, tale Imperio coſti-

(a) *Sicque fiat in pace nobiliſſimum Regnum Hungariæ, quod hactenus per ſe principaliter viguit, ut Rex ibi non Regulus fiat.* Epiſt. 70. lib. 2.

(b) *Sicut fidelium tuorum crebra relatione cognovimus ... excellentia tua ad ſerviendum Beato Petro, quemadmodum religioſa poteſtas debet, & ad obediendum nobis, ut liberalem filium decet, toto affectu, & cordis intentione parata eſt.* lib. 6. Epiſt. 29.

coſtituiſſe, quale le umane coſe comportar non poſſono (*a*). Noi laſcieremo, che egli dica a ſuo talento ciò, che il ſuo impegno li ſuggeriſce contro queſto Santo Pontefice: che torca come li cade in acconcio dal loro ſenſo i ſuoi detti per avere occaſione di biaſimarli; e rimetteremo a i prudenti lettori il giudicare, ſe egli a torto, o a ragione ſe la prenda sì acerbamente contro di lui.

IX. In tanto baſterà oſſervare, con quanta poca fede egli girando per altri Regni aſſeriſca, che ſe alcuna volta naſcevano tra i fratelli diſcordie nelle Provincie, e ne' Regni, come avvenne nella Contea di Barcellona, Gregorio prometteva ajuto a quella parte, che ſi poneſſe in poteſtà della Sedia Apoſtolica (*b*), quaſi egli da queſte diſcordie prendeſſe occaſione di accreſcere il ſuo temporal dominio: imperocchè è coſa certa, che Gregorio niente più proccurò, che di eſtinguere la diſcordia, che era nata tra que' fratelli, ſcrivendo al Veſcovo di Girona, acciocchè per mezzo di perſone religioſe proccuraſſe di comporre le differenze tra' detti fratelli, e ſtabilir tra eſſi la pace, minacciando di ſcomunica quello di loro, che aveſſe rigettate queſte ſante ammonizioni, e aveſſe voluto perſeverare nell' odio; e promettendo il ſuo favore, e l' ineſpugnabile ajuto di San Pietro a quello, che aveſſe umilmente ubbidito alle ſue eſortazioni [*c*]. E' egli forſe un approfittarſi delle diſcordie de' Principi per ampliare il ſuo dominio il promettere ajuto, e favore per quello, che ubbidiſſe alla Santa Sede, acconſentendo alla pace, e deponendo l' odio contro il fratello? Ma Gregorio, ſi potrebbe dire, promette il ſuo favore, e il ſuo ajuto per ottenere il Principato a quello de i due fratelli, che gli preſterà ubbidienza. Adunque egli intende ſotto preteſto di proccurar la pace, ſoggettare al ſuo dominio uno de' due Fratelli Principi, che contendevano. Sarebbe legittima una tal conſeguenza, quando l' ubbidienza richieſta da Gregorio non cadeſſe ſopra la pace, che egli proccurava con idonei mezzi di ſtabilire tra que' Principi. Ma egli altro non intende, ſe non impiegare il ſuo ajuto in favore di quello, che ubbidirà alle ſue ammonizioni intorno al pacificarſi dal canto ſuo col fratello, e a depor l' odio contro di quello, ripugnando l' altro alla concordia, e ricuſando ubbidire a' ſuoi conſigli, come chiaramente appariſce dalla citata lettera al Veſcovo di Girona (*d*). Or qual ufficio più proprio del

(*a*) Boſſuet. tom. 1. p. 2. lib. 4. cap. 14. pag. 119. col. 1.

(*b*) Boſſuet. loc. cit. pag. 118. col. 1.

(*c*) Epiſt. Gregorii ad Berengarium Gerundenſem Epiſcopum. lib. 6. Epiſt. 16.

(*d*) *Porrò hoc illis debes ſimiliter inculcare, quia ſi nobis inobedientes extiterint, & in fraterno odio remanere diabolo inſtigante malue-*

del Romano Pontefice, quanto quello di proccurare la pace, e la concordia tra i Principi massimamente congiunti, con minacciare le armi spirituali a quelli, che ingiustamente la ricusano, e promettere il suo favore, e il suo ajuto a quelli, che sinceramente l' abbracciano? Ma pure questo ufficio di zelo Apostolico s' interpetra da Monsignor Bossuet per ambizione di dominare.

X. Ma qual cosa egli di questo Pontefice non interpetra in mala parte? Dice, che egli ricevè il Regno datoli da Demetrio Re di Russia, *esibita la fedeltà a San Pietro*, dappoiche quel Principe era stato dal fratello discacciato (*a*), ma non dice bene: dovea dire, che il figliuolo del Re Demetrio venuto a Roma supplicò istantemente Gregorio per ottenere dalle sue mani il Regno paterno come dono di S. Pietro, esibita fedeltà al Santo Apostolo, asseverando, che la sua domanda sarebbe stata approvata, e ratificata dal consenso del Padre; e che Gregorio atteso questo consenso, e la divozione del giovane supplicante, avea condesceso al suo desiderio, concedendoli per parte di S. Pietro le redini del Regno. Questo è quello, che narra Gregorio nella lettera a Demetrio (*b*). Se qui trova alcuna cosa da riprendere Monsignor Bossuet, non la riprenda in Gregorio, ma nel figliuol di Demetrio, e in Demetrio stesso, che voleva riconoscere dal Principe degli Apostoli il Regno di Russia, e prestare a lui fedeltà. Che se vuole investigar l' intenzione di Gregorio, che lo mosse a condescendere a questa richiesta, la troverà santissima, e degna d' immortal lode: imperocche non per esiger tributi, non per esercitar dominazione, ma unicamente con fine, che per intercessione del Principe degli Apostoli fosse da Dio custodito quel Regno, e con pace, onore, e gloria fosse governato fino al fin della vita di que' Principi, e che questi ottenessero per la medesima intercessione

malùerint, illi quidem, cujus culpa, vel superbia pax ista remanserit, gratiam Sancti Petri auferimus, eumque sicut membrum diaboli, desolatoremque Christianæ Religionis cum omnibus fautoribus suis festinabimus a communione Christianæ societatis abscindere... Alteri verò, qui humiliter paci consenserit, debitamque obedientiam Apostolicæ Sedi exhibuerit, statuemus ex gratia Sancti Petri inexpugnabile Apostolici favoris auxilium, eumque, sicut filium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ condecet, ad obtinendam hæreditatem, dignitatemque paternam modis omnibus procurabimus adjuvare. Epist. citat.

(*a*) Bossuet Tom. 1. p. 2. lib. 4. cap. 14.

(*b*) *Filius vester limina Apostolorum visitans ad nos venit, & quod Regnum illud dono Sancti Petri per manus nostras vellet obtinere, eidem Beato Petro Apostolorum Principi debita fidelitate exhibita, devotis precibus postulavit, indubitanter asseverans, illam suam petitionem vestro consensu ratam fore, ac stabilem, si Apostolicæ auctoritatis gratia, ac munimine donaretur; cujus votis, & petitionibus, quòd justa videbantur, assensum præbuimus &c.* Epist. 74. lib. 2.

cessione appresso il superno Rege l' eterna gloria (*a*), consentì nella loro richiesta.

XI. Concediamo noi pertanto a Monsignor Bossuet, che valeva di non leggero presidio a i Regi l' aver ricevuti i Regni dalla Sede Apostolica. Concediamo, che questi Regi erano difesi dalle armi spirituali del Romano Pontefice, qualora venivano da altri Principi assaliti, e molestati: e che Gregorio minacciò fortemente Vezelino, perche mosse l' armi contro il Re di Dalmazia, costituito in quel Regno della Sedia Apostolica [*b*]. Ma non possiamo biasimare, che i Romani Pontefici porgessero questo presidio a' Principi, che si eran posti sotto la protezione della Santa Sede. Nè crediamo, che il prestar ajuto, e favore a que' Principi, che avean collocati i loro Stati sotto la protezion di San Pietro, e l' opporsi colle armi spirituali a coloro, che tali Stati tentasser d' invadere, sia peccato sì grave, che perciò Gregorio VII., ed i suoi Successori, che calcarono le sue vestigia, meritasser quel biasimo, che fa di loro Monsignor Bossuet. Crediamo bensì, che gli uomini saggi resteranno ammirati, che un Prelato della comunion Romana siasi avvanzato a scrivere, che i Duci, e i Conti, e gli stessi Re si sottoponessero in servizio della Chiesa Romana non tanto per trovare a se stessi, ed alle cose loro tutela, quanto per cercare nella Sedia Apostolica nuovi titoli alla lor cupidigia per invadere i vicini con grandissimo danno delle Cristiane cose (*c*). Ma poiche egli di questa sì franca assertiva non porta alcun documento, che la comprovi, non stimiamo noi di esser in debito di confutarla; dicendo solamente, che quanto sarebbe stato difficile a lui il dimostrare, che la protezione, che dava la Santa Sede a que' Principi, che sottoponevano alla sua autorità i loro Stati, servisse di titolo alla lor cupidigia per invadere i vicini; altretanto sarebbe facile a noi co' fatti alla mano il dimostrare, che questa protezione serviva loro di freno per contenerli dentro i termini del giusto, e dell' onesto senza pregiudizio de' lor confinanti, salvo se questi non eran Eretici, ed Infedeli, contro i quali è cosa certa, che i Romani Pontefici compartirono il lor ajuto, e la lor protezione

(*a*) *Regni vestri gubernacula sibi ex parte B. Petri tradidimus, ea videlicet intentione, atque desiderio charitatis, ut Beatus Petrus vos, & Regnum vestrum, omniaque vestra bona sua apud Deum intercessione custodiat, & cum omni pace, honore quoque, & gloria idem Regnum usque in finem vitæ vestræ tenere vos faciat, & hujus militiæ finito cursu impetret vobis apud, supernum Regem gloriam sempiternam.* Epist. cit. ad Demetrium.

(*b*) Lib. 7. Epist. 4.

(*c*) *Non ergo mirum, si passim in servitium irent Duces, Comites, ipsi etiam Reges, in Sede Apostolica suis rebus tutelam, atque etiam, proh dolor, suæ cupiditati ad vincinos invadendos titulum quæsituri* &c. Bossuet. tom. 1. p. 2. lib. 4. cap. 14. in fine.

a que' Principi, che si armavano per debellarli. Se ciò dispiace a Monsignor Bossuet per non dar disgusto a i Protestanti, che sopra questo particolare alzan le grida contro la Chiesa Romana, e col pretesto della Evangelica mansuetudine vorrebbero, che si lasciassero in pace, ed impunite tutte le Sette più malvagie, noi non sappiam, che ci fare, nè possiamo biasimare l' antico costume della Chiesa, e le antiche disposizioni de' Cristiani Principi intorno al discacciamento, ed all' estirpazion degli Eretici, per darli gusto.

XII. In fine avendo intrapreso a difendere Gregorio VII. dalle imputazioni di Monsignor Bossuet, non abbiamo per questo inteso canonizzare ogni suo detto, ed ogni sua azione, così che nulla abbia egli fatto, o scritto, che foggiacesse a' difetti dell' umanità. Sappiamo, che egli portò ad un grado assai alto l' autorità di San Pietro, si valse di vive espressioni per rappresentare la potestà del suo seggio, fu rigido esattore de i diritti dovuti alla Romana Chiesa, lontano dal dissimulare i risentimenti del suo zelo, riprese con libertà le colpe de' grandi, nè si curò d' incorrere nella loro indignazione. Che se egli in quanto al modo si lasciò alcuna volta trasportare dall' ardor del suo zelo, o dal suo natural risentito, dia si pur questo a difetto di umanità, ma non potrà già mai incolparsi in quanto alla sostanza delle sue operazioni. E chiunque ben mira le sue gesta conoscerà, che se egli fu alcuna volta risentito, accompagnò però sempre co' suoi risentimenti la sua mansuetudine. In somma tutto il suo eccesso consiste nell' essere stato rigorosamente tenace del giusto, e dell' onesto. Ma l' iniquità de' tempi, in cui egli governò la Chiesa Universale, non ricercavano Pontefice di minor petto, e di minor coraggio di quello, di cui egli fu armato. Le spacciate calunnie, con cui i Protestanti si sono studiati di macchiar la sua fama, hanno servito piuttosto per illustrarla, e sarebbe vano impegnarsi in questo punto alla sua difesa, dopo tanti celebri Scrittori, che hanno assunta questa impresa. Nè appartiene questa parte al mio istituto trattando contro un Cattolico Scrittore, che non osa mettere in contesa la santità di questo Pontefice; quantunque poco si accordi la sua confessione colla immagine, che ei ci pinge di lui, la quale è piuttosto idonea a confermare il biasimo, che fanno di esso i Protestanti, che a comprovare la venerazione, e la stima, che hanno per lo stesso i Cattolici. Ma è tempo ormai di passare all' ultimo, e più importante punto di questo libro.

§. XVI.

§. XVI.

Se Gregorio VII. sia stato il primo de' Romani Pontefici, che abbia osato esercitar potestà sopra il Regno temporale de' Principi, e se prima di lui sia stata tal potestà usata da Gregorio II. contro Lione Isauro.

SOMMARIO.

I. *Scrittori greci, che asseriscono aver Gregorio II. privato di Roma, e de' tributi d' Italia Lione Isauro Imperadore.*

II. *Consenso de' latini Scrittori cogli Storici greci sopra il medesimo punto.*

III. *Frivola ragione di alcuni Autori Francesi, con cui tacciano di falsità gli Storici greci, nella narrazione del fatto di Gregorio II.*

IV. *Dalle lettere di Gregorio II. a Lione Isauro non si deduce, che quel Pontefice sentisse, che ei non avea alcuna potestà indiretta sopra il Regno temporale de' Principi, la qual potestà indiretta non è temporale, nè conviene al Papa per temporali ragioni.*

V. *Testimonianze di Paolo Diacono, e di Anastasio non provano, che Gregorio non privasse de' tributi d' Italia Lione dappoiche vide disperata la colui emendazione.*

VI. *Principio, e progresso della persecuzione mossa dall' Isauro contro le sagre Immagini, e prudente condotta tenuta da Gregorio finche sperò il ravvedimento di quel Principe, e dappoiche lo vide imperversato nella sua Eresia.*

VII. *Sentenza dei due Pagi contro il Cardinal Baronio intorno al tempo, in cui furono da Gregorio scritte le due famose lettere a Lione, impugnata.*

VIII. *Si risponde al primo argomento dei due Pagi intorno al tempo, nel quale furono scritte le dette lettere.*

IX. *Si risponde al secondo argomento de' medesimi sopra il riferito punto, e si dimostra, che le dette lettere furono scritte nel* DCCXXXVI. *prima, che Ravenna fosse occupata da' Longobardi.*

X. *Si stabilisce il principio della persecuzione mossa dall' Isauro contro le sagre Immagini, e si difende da alcuni Critici la sentenza di Antonio Pagi sù questo punto.*

XI. *Si digerisce l' ordine de' tempi circa la persecuzione dell' Isauro contro le sagre Immagini, e degli atti di Gregorio II. in questa persecuzione, rispondendosi al silenzio di Paolo Diacono, e di Anastasio sopraddetti intorno al decreto di Gregorio contro il medesimo Isauro.*

XII. *Si confuta l' eccezione data da Monsignor Bossuet a i greci Scrittori dove narrano, che Gregorio II. distaccò Roma, e l' Italia dall' ubbidienza di Lione Isauro, e lo privò de' tributi.*

XIII. *Si libera Teofane da questa eccezione, e si scuoprono tre anacronismi di Monsignor Bossuet.*

XIV. *Si dimostra esser falso, che Lione Isauro imputasse falsamente Gregorio, che ei si fosse ribellato all' Imperio, e si fa vedere, che i Romani sciolti da Gregorio dal debito di ubbidienza verso quel Principe, rigettarono la sua dominazione; onde egli perdette Roma, ed altre Città d' Italia.*

XV. *Gregorio II. non privò Lione di tutto l' Imperio, ma di una parte di esso: e per qual cagione non lo depose affatto dall' Imperio d' Oriente, e d' Occidente.*

XVI. *Dagli atti di Gregorio III., e dalle date delle sue lettere segnate cogli anni dell' Imperio di Lione malamente deduce Monsignor Bossuet, che non fosse Lione da Gregorio II. spogliato del dominio di Roma. Esarcato di Ravenna, e le Città di Pentapoli poste da Pipino sotto il dominio di Stefano II.*

XVII. *Stefano II., Paolo I., ed altri Pontefici segnarono i loro diplomi cogli anni de' Greci Imperadori, quantunque non fossero a quelli temporalmente soggetti. Quando cominciassero a segnarsi i Pontificj diplomi cogli anni de' Romani Pontefici. Data del Concilio Romano segnata cogli anni de i Re Longobardi.*

XVIII. *Dall' essere stato Costantino Copronimo considerato come Imperadore dal Pontefice Zaccaria non si può dedurre, che Lione suo Padre non fosse stato privo del dominio di Roma.*

I. QUantunque poco importi alla verità della sentenza da noi presa a difendere, che Gregorio VII. sia, o nò stato il primo a porla in esecuzione col fatto, quando o il fatto stesso sia assistito dalla ragione, ed approvato dal consenso universale degli Scrittori Cattolici, o non possa dimostrarsi, che egli non avesse potestà di venire a questo atto, il che non ha mai dimostrato, nè averebbe mai potuto dimostrare Monsignor Bossuet; contuttociò poiche ancora in questa parte Gregorio viene accusato di nuovità, e come introduttore, e inventore

ventore d' un funesto esempio, perciò ho stimato appartenere al mio proposito il far vedere, che egli anche in questo viene accusato a torto. E parlando dell' uso della Potestà Indiretta sopra il temporale de' Principi, chiaro, e celebre nella Storia Ecclesiastica è l' esempio di Gregorio II. Pontefice Santissimo, il quale intorno all' anno DCCXXX., cioè, tre secoli, e mezzo prima di Gregorio VII., dopo aver paternalmente ammonito l' empio Imperadore Lione Isauro, persecutore delle sagre Immagini, a desistere dall'empietà del sagrilego eccesso, dopo aver lungo tempo tenuto a freno il giusto sdegno degli Italiani, che voleano scuotere il giogo di quel Principe iniquo, e creare un altro Imperadore; finalmente crescendo sempre più la colui contumacia, sottrasse dal suo dominio l' Italia, e gli interdisse i tributi, come narra Teofane Scrittore di que' tempi, e nobile Confessore di Cristo, collocato tra gli uomini santi ne' fasti Ecclesiastici (*a*); e dopo Teofane scrissero altri Storici Greci, Giorgio Cedreno, e Giovanni Zonara, come anche narra Anastasio, o l' Autor della vita di Gregorio II. appresso Anastasio Bibliotecario (*b*).

II. Narra l' istessa cosa Michel Glica Scrittor Greco, chiamato dal Labbè uomo di grande erudizione (*c*). E vien comprovata dal consenso universale di tutti gli Storici latini antichi, e moderni, de' quali solamente citeremo quelli, che o per pregio di antichità, o per fama di accuratezza, e d' erudizione hanno conseguita giusta stima dal consenso degli uomini saggi, o che per non essere troppo affezionati alla potestà

(*a*) Menologium Græcorum ad diem 12. Martii. Heinschenius in Act. SS. ad eandem diem.

(*b*) *Hoc anno irreligiosus Imperator Leo de proscribendis, & deponendis Sanctis, & venerandis Imaginibus primum tractatum habere cæpit: comperto cujus proposito Gregorius Papa Romanus, scripta prius ad ipsum Leonem decretali Epistola, qua de fide quicquam statuere, & antiqua Ecclesiæ sancita a Sanctis Patribus firmata innovare, aut convellere non decere, Imperatorem commonet.* ITALIÆ TANDEM, AC ROMÆ TRIBUTA AD IPSUM DEFERENDA PROHIBUIT. Theophanes in Chronographia ad annum XIII. Leonis Isauri. *In veteri Roma vir undequaque sacer, & Apostolicus Petri Apostolorum Coryphaei Confessor, eruditione, præclarisque facinoribus clarebat Gregorius, qui Romam, atque Italiam, totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili, quam Ecclesiastica, & ab ejus Imperio subtraxit.* Idem loco cit. *Apostolicus vir, & Petri Apostolorum Coryphæi assessor Gregorius ... is a Leone ob ejus impietatem defecit, & pacto cum Francis icto, tributa Leoni denegavit.* Cedrenus tom. I. ad ann. Leonis Isauri XIII. *Qua de causa Gregorius, qui tum Romæ veteris Ecclesiam gubernabat, repudiata societate Præsidis novæ Romæ, nec non eorum, qui illum sequerentur, illos una cum Imperatore Synodico anathemate obstrinxit, & vectigalia, quæ ad id usque tempus inde pendebantur, inhibuit, icto cum Francis fœdere.* Zonaras tom. 3. annal. *Paulus Exarchus Imperatoris jussione eundem Pontificem conabatur interficere, eoque censum in Provincia ponere præpediebat.* Anastasius in vita Gregorii II.

(*c*) Glycas in annal. pag. 4. Reg. edit.

teſtà de' Romani Pontefici, non poſſon riputarſi parziali, nè rigettarſi per queſto titolo dagli Avverſarj. Or che Gregorio II. ſpogliaſſe Leone Iſauro per la ſua empietà dell' Imperio di Roma, e d' Italia, e gli ſottraeſſe i tributi, lo ſcrivono l' Autore degli ultimi capi della Storia Miſcella (*a*), [o ſia queſto Landolfo ſagace, come portano alcuni antichi Codici ſcritti a penna, o ſia Giovanni Diacono della Chieſa Romana, ſopra di che può vederſi la prefazione del chiariſſimo uomo Lodovico Muratori nella Storia Miſcella (*b*), o chiunque altro ſia certamente antichiſſimo, ed al fatto vicino] Sigeberto Gemblacenſe, Ottone Friſingenſe, Goffredo Viterbeſe, Martin Polono, Alberto Stadenſe, Gian Batiſta Platina, Giovanni Nauclero, Onofrio Panvinio, Papirio Maſſonio, Carlo Sigonio, Gilberto Genebrardo (*c*), ed altri di chiaro nome, che prima de i Cardinali Baronio, Bellarmino, e Peronio ſcriſſero le loro opere. Tra i quali certamente non poſſono tacciarſi per ſoverchiamente affezionati all' autorità Papale, o a quella indiretta poteſtà, che a lui ſi attribuiſce ſopra il temporale de' Principi, nè Sigeberto, nè Ottone, nè il Platina, nè il Panvinio. Nè poſſono annoverarſi tra gli Scrittori troppo creduli, e indiligenti, o il Friſingenſe, o il Panvinio, o il Sigonio, o il Maſſonio, o il Genebrardo, quando pure tra il novero de' credenzoni ſi voleſſero collocare Vincenzo Bellovacenſe, e S. Antonino Arciveſcovo di Firenze con tanti altri de' ſecoli a noi più vicini, i quali concordemente narrano la ſteſſa coſa.

III. Non oſtante contuttociò una ſi denſa nube di Greci, e Latini Scrittori, i quali con ſommo univerſal conſenſo atteſtano, da Gregorio II. Pontefice Santiſſimo eſſere ſtato ſpogliato dell'Imperio di Roma, e d' Italia l'empio Lione Iſauro, e privo de' tributi; Giovanni Launojo, uomo, come altrove ſi è detto, amico di nuovità, ha oſato non pure mettere in conteſa queſto fatto, ma apertamente negarlo, aſcrivendolo ad una

(*a*) *Cœpit impius Imperator Leo contra Sanctas Imagines facere verbum; quod cum didiciſſet Gregorius Papa, tributa Romanæ Urbis prohibuit, & Italiæ... Sane Gregorius ſanctiſſimus Præſul Romanus quemadmodum prædixi... Leonem per Epiſtolas tamquam impie agentem redarguens, & Romam cum tota Italia ab illius Imperio recedere faciens.* Hiſtor. Miſcella cap. 21.

(*b*) Rerum Ital. ſcriptor. tom. 1.

(*c*) Sigebertus in Chronicon ad ann. 731. Otho Friſingenſis in Chron. lib. 5. cap. 18. Gotefridus Viterbien. in Chron. p. 16. Martinus Polonus in Chron. lib. 4. in Gregor. II. Albertus Abbas Stadenſis ad annum 731. Joannes Baptiſta Platina in vita Gregorii II. Joannes Nauclerus in Chronograph. volum. 2. Generat. 25. Onuphrius in adnotation. ad Platinam in vita Conſtantini I. Papirius Maſſonius in Annal. Franc. lib. 1. in Clodoveo III. Carolus Sigonius *de Regno Italiæ* ad annum 728. Genebrardus lib. 3. Chronolog. ad annum 730.

una mera impostura de' Greci Scrittori; e le vestigie dell' Launojo hanno poi calcate Lodovico Ellies du Pin, Natal d' Alessandro, e Monsignor Bossuet (*a*). Ma fa d' uopo esaminare le ragioni, sopra le quali fondano questi Scrittori la lor novella opinione. Primieramente per impugnare il fatto, ricorrono al diritto; ed accumulando fuor di proposito le antiche testimonianze de' precedenti Pontefici, e le autorità de' Padri, colle quali pretendono dimostrare, che il Sacerdozio non ha potestà alcuna sopra l' Imperio nelle temporali cose; dacche Gregorio II. non avea a loro avviso potestà di vietare i tributi a Lione Isauro, e di sottrarre dalla sua tirannide e Roma, e l' Italia, argomentano esser falso, che egli vietasse i tributi, e sottraesse l' Italia dall' ubbidienza di quel malvagio Imperadore. Ma nessun uomo, cred' io, di sano accorgimento saravvi, il qual non conosca la debbolezza di questo discorso, col quale, se vigore avesse, potrebbe negarsi ogni fatto tuttoche certo per evidenza di prove, quando non potesse mostrarsi conforme al diritto. Ammesso adunque il loro principio, il più, che da esso potria dedursi, sarebbe, che Gregorio II. men giustamente privasse l' Isauro de' tributi d' Italia, e che in ciò facesse male; ma non già, che nol facesse. Ma poiche veggono, che senza esporsi alla comune detestazione de' Cattolici non possono biasimare per questo fatto Gregorio II. come biasimano per l' altro fatto Gregorio VII., non trovando nel Pontificato di quello, come trovano nel Pontificato di questo, quello scisma, e quella divisione di animi, e d'uomini, onde possan prendere occasione di porlo in discredito; anzi sapendo, che Gregorio II. da tutti gli Scrittori, e del suo tempo, e di poi, tolti gli antichi, e moderni Iconoclasti, è stato sempre universalmente lodato, e riputato per uomo santissimo; perciò hanno preso il partito di opporsi alla comune attestazione d' innumerabili testimonj, negando il fatto, ed appoggiandosi alla ragione, che egli non avea potestà di farlo, nulla importando loro di assumere per principio della loro conchiusione quella stessa cosa appunto, che è posta in quistione, e che debbon provare. Ma noi per lo contrario dal sapere, che Gregorio II. uomo celebre per lode di santità, e per fama di erudizione, anche a senso degli Avversarj, privò de' tributi, e dell' Imperio d' Italia l' empio Lione, più legittimamente deduciamo, che egli avea potestà di privarnelo, e che sia vana quella pretesa tradizione, con cui vogliono escludere dal Sacerdozio Cristiano questo potere. Ma non stimiamo perciò di esser in debito

(*b*) Du Pin tractat. de antiq Eccles. disciplin. dissert. 7. Natalis Alexand. secul. 8. dissert. 1. Bossuet. tom. 1. part. 2. lib. 6. a cap. 12. usque ad 17. inclusivè.

debito di confutare il loro principio, sì perche di questa asserita tradizione si tratterà di proposito nel terzo libro di quest' opera, sì ancora perche non cercando ora noi, se bene, o male Gregorio II. esercitasse il suo spirituale potere sopra il temporale de' Principi; ma trattando semplicemente del fatto, è inutile impugnare un principio, che non esclude il fatto, ma solamente il diritto, e la ragione dello stesso fatto.

IV. Secondariamente: accostandosi un poco più al punto adducono le lettere di Gregorio II. a Lione, nelle quali distinguendo quel Santo Pontefice gli ufficj del Sacerdozio, e dell'Imperio, dice, non appartenere alla potestà del Pontefice l' intromettersi ne i Palazzi de' Regi, e il deferire le Regie dignità (*a*). Da questi sensi espressi da Gregorio II. nelle sue lettere inferiscono, che egli averebbe operato diversamente da quel, che sentiva, e confessava, se avesse vietati i tributi d' Italia a quel Principe, e si sarebbe intromesso in un affare, sopra cui per sua confessione non avea potestà d' intromettersi. Ma questa conseguenza per niuna via può discendere dalle premesse, che assumono. Certo è, che il Pontefice come Pontefice non ha potestà di conferire, o di torre altrui *direttamente* le Regie dignità, e i Principati terreni, nè d' intromettersi ne i Palazzi, cioè, di amministrare i Magistrati, e gli onori mondani, poiche egli non ha alcun diritto di signoria temporale sopra i Re della terra: ma da ciò non siegue, che egli non abbia potestà di torre altrui indirettamente le dignità, e i Principati terreni, assolvendo i sudditi dal giuramento di fedeltà, sottraendoli dall' ubbidienza de i Re malvagi, e vietando a quelli il pagare a questi i tributi; e ciò non per mondane, e temporali cagioni, ma per cagioni puramente spirituali, e quando si tratta dell' eterna salute, e del comun pericolo della Religione, cui da Dio è stato il Romano Pontefice costituito capo, custode, e conservatore. E questo potere indiretto, che ad esso appartiene, non è temporale, ma spirituale, ed è quello stesso potere, che Cristo gli ha dato di sciorre, e di legare tutti i Cristiani a lui soggetti, e con obbligargli all'ubbidienza de' loro legittimi Signori, e con disciorli da questo debito verso i Principi malvagi, secondo che il comune interesse della Religione, e la sua conservazione, e la salute eterna degli stessi Cristiani richiedono. Ora essendo cosa certa, ed evidente, che Gregorio parla solamente della potestà diretta, e distingue gli ufficj immediati del Principe, come apparisce da tutto il contesto delle sue lettere,

[*a*] *Quemadmodum Pontifex introspiciendi in Palatia non habet potestatem, ac dignitates Regias deferendi, sic neque Imperator &c.* Epist. 2. Gregorii II. ad Leonem Imperatorem.

tere, malamente trasferiscono i suoi detti a quella potestà indiretta, di cui noi favelliamo, e di cui Gregorio non parla nè pur per ombra. Non occorreva per tanto, che Monsignor Bossuet ripetendo le parole di Gregorio II., che il Pontefice non ha potestà di conferire le dignità Regie, ci rammentasse, che ora i Pontefici danno i Ducati, i Marchesati, e ancora i Regni, e gli stessi Imperj, tanto siamo noi mancati da quella primiera gravità, e simplicità (*a*): imperocche con queste parole egli, con sua buona pace, impone al vulgo degli ignoranti, confondendo la potestà spirituale del Papa colla temporale, che egli ha come Principe. Il Pontefice adunque non conferisce nè Ducati, nè Marchesati, nè Regni, nè Imperj, come Pontefice, e a titolo del suo spiritual potere; ma ciò, che egli conferisce di Principato terreno, lo conferisce come Principe temporale, e per quel dominio temporale, che la Chiesa Romana ha conseguito con quelle ragioni, con cui si acquistano tutte le pubbliche signorìe, cioè, per la prescrizione de' tempi, e per lo consenso de' Popoli, le quali cose sono i fonti, giusta la ragion delle genti, da' quali derivano i Principati Sovrani, e la pubblica civil potestà. Che se poi egli per render odiosa la potestà del Pontefice vuol mettere in contrasto il temporal dominio della Chiesa Romana, come ripugnante al Sacerdozio Cristiano, questa è un' altra quistione, e convien trattarla con altri principj, cioè, con quelli, con cui si dimostra contro i Protestanti, che non ripugnano in una stessa persona secondo le regole dell' Evangelio il Principato spirituale, e il temporale. Molto meno faceva d' uopo, che egli con Natal d' Alessandro ci ricordasse, che rispondendo Gregorio II. alle minacce dell' Imperador Lione gli scrisse, che gli si sarebbe opposto non con armi temporali, e carnali, ma con armi spirituali (*b*); poiche molto ben sappiamo, che le armi della Chiesa, colle quali resiste, e si oppone all' empietà de' Principi malvagi, non son carnali, e materiali. Ma chi ha mai detto, o può mai dire, che assolvendo il Pontefice i sudditi dal debito di ubbidire a un Principe apostata, e persecutore della Religione, e vietando loro il pagargli i tributi, adoperi le armi carnali, e non si vaglia di quel potere spirituale, che Dio gli ha dato in edificazion della Chiesa, in custodia della Religione? Vi ha forse bisogno di eserciti armati

[*a*] *At nunc Ducatus, Marchionatus, Regna etiam, atque ipsa Imperia deferunt, adeo a prima illa gravitate, ac simplicitate defecimus.* Bossuet tom. 1. part. 2. l. 6. cap. 15.

(*b*) *Persequeris me, ac tyrannicè vexas militari, ac carnali manu: nos inermes, ac nudi, qui terrenos, & carnales exercitus non habemus, invocamus Principem exercitus omnis creaturæ sedentem in Cœlis Christum &c.* Epist. 2. Gregorii II. ad Leonem Imperatorem.

per disciorre da questo debito la coscienza de' sudditi de' Principi a Dio ribelli? Oppure è necessaria la spada materiale per tagliare quel vincolo, che stringe col Sovrano i soggetti, e non basta quel coltello spirituale, che ha dato Cristo alla Chiesa per dividere ogni legame d' iniquità? La Chiesa inerme, e ignuda di armi carnali, non ha altro certamente da opporre agli eserciti, ed alle forze materiali de' Principi ribelli a lei, ed alla Religione, che questo coltello spirituale, nel quale il Natale, e il Bossuet vanamente sognano eserciti, e forze materiali; e molto più stranamente argomentano, che da che scrisse Gregorio II., che egli non avea armi carnali da opporsi al furore, e agli eserciti dell'empio Lione, credesse di non aver potestà di sciorre i colui sudditi dal debito di ubbidirgli, e di vietar loro come cosa non più dovuta il pagamento de' tributi. Ma passiamo ad esaminare le altre loro ragioni.

V. Producono in terzo luogo le testimonianze di Paolo Diacono, e di Anastasio Bibliotecario, i quali asseriscono, che conosciuta dagli Italiani l' empietà di Lione, e l' animo malvagio, che egli avea contro il Santo Pontefice Gregorio II., cui insidiava la vita, e avea data commissione di ucciderlo a Paolo Esarca, gli Eserciti di Ravenna, e di Venezia, e tutta l' Italia resistèrono agli sforzi di quel Tiranno, ed averebbono eletto un novo Imperadore per condurlo in Costantinopoli, se non si fosse opposto al lor consiglio il Santo Pontefice pregandogli, ed esortandogli a perseverar nella fede del Romano Imperio (*a*): e da questo argomentano, che tanto fu lunge Gregorio dal privar de' tributi, e dell' Imperio d' Italia Lione, che piuttosto si oppose a coloro, che voleano scuotere il giogo di quel Principe iniquo, e gli esortò a perseverar nella fede verso di lui. Ma noi concediamo, che da principio tenne Gregorio II. quella condotta verso quel Principe perverso, che fu poi tenuta da Gregorio VII. verso Arrigo, e da altri Pontefici verso altri Principi eretici, cioè raffrenò le giuste ire nel petto de' Popoli tumultuanti, e impedì colla sua autorità, che si rivoltassero contro il Sovrano sperando il di lui ravvedimento. E questa speme fu l' unico motivo, che indusse Gregorio ad opporsi dapprima al consiglio degli Italiani, come narra Anastasio dicendo, che *il Pontefice frenò il lor con*

(*a*) *Omnes Ravennæ exercitus, vel Venetiarum talibus jussibus uno animo restiterunt, & nisi eos prohibuisset Pontifex, Imperatorem super se constituere fuissent aggressi.* Paulus Diaconus de Gest. Longobard. lib. 6. cap. 49. *Cognita verò Imperatoris nequitia omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, & Constantinopolim ducerent; sed compescuit tale consilium Pontifex sperans conversionem Principis ... sed ne desisterent ab amore, vel fide Romani Imperii admonebat.* Anastasius in vita Gregorii II.

consiglio sperando la conversione di quel Principe. Ma crescendo sempre più la costui contumacia, e perversità, fu necessario in fine, che Gregorio venisse a più severe risoluzioni, sottraendo gli Italiani dal debito di ubbidirgli, e lasciando loro la libertà di scuotere il suo tirannico giogo. Onde ciò, che egli fece in un tempo, cioè, nel DCCXXVI., non si oppone a quello, che egli fece in un altro, cioè, nel DCCXXX. E la distinzione di questi tempi, siccome accorda la diversità de' fatti, così fa conoscere insussistente l'argomento di Natal d'Alessandro, e di Monsignor Bossuet.

VI. Ma per maggior chiarezza di questa cosa convien supporre, che Lione Isauro assunto all'Imperial Trono nell'anno DCCXVI., l'anno decimo del suo Imperio, come narrano Stefano Diacono della Chiesa Costantinopolitana (*a*), e Giovanni Zonara; quasi imitar volesse i Gentili Imperadori, i quali negli anni de i decennali dedicati al loro Imperio promulgavano editti contro i Cristiani, risolvè segnalare con qualche insigne scelleraggine il suo decennio, muovendo furiosa persecuzione contro le sagre Immagini. E come che concepisse questo pensiero, e ne facesse anche parola nell'anno nono del suo Imperio, come Teofane, e Cedreno scrivono; contuttociò nel decimo anno partorì il mal conceputo proponimento, non potendo più tener ristretta nel suo petto questa empia deliberazione del malvagio suo animo, come scrive l'autore della vita di S. Stefano il minore, e Martire di Cristo ucciso in questa persecuzione (*b*). Nell'anno adunque decimo del suo Imperio, e DCCXXVI. di Cristo dichiarando aperta guerra alle sagre Immagini, e a i loro veneratori, scrisse ancora a Gregorio, che se egli voleva l'Imperial grazia, seguisse il suo malvagio esempio, ed ubbidisse al suo editto, come narrano Paolo Diacono, ed Anastasio (*c*); ed il Pontefice scambievolmente nello stesso anno rispose a lui colle due lettere dagli Avversarj citate, e riportate negli atti del Concilio Niceno II. detestando la colui empietà, ridendosi delle sue minacce, esortandolo al ravvedimento, e minacciandolo della scomunica. Sdegnato per la resistenza del Pontefice l'Imperadore, per mezzo de' suoi Capitani cercò d'insidiargli la vita, e comandò a Paolo Esarca, che l'uccidesse (*d*). Allora fu, che i Romani, e i Longobardi di una concorde deliberazione, benche altramente discordi, si armarono alla difesa del

(*a*) In vita Sancti Stephani Junioris. tom 1. analector. Græcor. Jacobi Lippom.

(*b*) *Cum jam ad decimum annum Imperii pervenisset, nec jam impietatem animo premere, & continere posset*. In vita Sancti Stephani Junioris loc. cit.

(*c*) Paulus Diaconus de Gest. Longobard. lib. 6. cap. 49. Anastasius in vita Gregorii II.

(*d*) Anastasius in vita Gregorii II.

Santo Pontefice, e gli Eſerciti di Ravenna, e di Venezia, e di Roma, ed altri Popoli d' Italia riſolverono ſottrarſi dalla fede, e dall' ubbidienza di Lione, e di eleggere un altro Imperadore (*a*). Ciò, che accadde o nel fine del DCCXXVI., o nel principio del DCCXXVII.: ma temperò Gregorio ne' petti de' Popoli tumultuanti i riſentimenti delle loro giuſtiſſime ire, e l' ardore del loro zelo per la Cattolica Fede, eſortandogli a perſeverar nella fede verſo il Romano Imperio colla ſperanza del ravvedimento di quel Principe malvagio. Ma dopo aver egli aſpettato tre anni in vano, e imperverſando ſempre più Lione nella ſua oſtinata perfidia cosìche nel DCCXXX. ragunato nel Palazzo un Conciliabolo contro le ſagre Immagini, di cui fa menzione Teofane (*b*), e ricuſando San Germano Patriarca di Coſtantinopoli ſottoſcrivere il decreto di quell' empia Raunanza, e partendoſi da eſſa, e ſpogliandoſi in quel luogo delle Patriarcali inſegne, fu da Lione fatto pria diſcacciare con ogni ſorta di villania dal Patriarchio, poi chiudere in Monaſtero, ed indi a poco ſtrangolare, come ſi ha dall' autore del libello ſinodico, che ci laſciò la memoria di queſto ſatannico Rauno riferito dal Labbè negli atti de' Concilj (*c*), e dall' autor della vita di San Stefano il più giovane (*d*), fu forza in fine, che Gregorio sfoderaſſe il coltello ſpirituale contro quel Principe iniquo, e ragunato in Roma un Sinodo condannaſſe l' Ereſia degli Iconoclaſti, ſeparaſſe dalla Chieſa l' Imperadore colla ſcomunica, ed indi diſcioglieſſe i Popoli d' Italia dalla colui ubbidienza, e vietaſſe loro pagargli i tributi.

VII. Ma poiche tutte queſte coſe, come che narrate ſieno da Teofane con qualche diſtinzione di tempi, ſi veggono contuttociò confuſamente riferite da Paolo Diacono, e da Anaſtaſio, o dall' autor della vita di Gregorio II. appreſſo Anaſtaſio, il quale non oſſerva alcun ordine di tempi nella ſua narrazione meſcolando una coſa coll' altra, e narrando come accaduto prima ciò, che era avvenuto dappoi; per ciò da queſta confuſione hanno preſo motivo i due Pagi di opporſi alla ſentenza del Cardinal Baronio, il quale riferiſce all' anno DCCXXVI. le due lettere di Gregorio ſcritte a Lione Iſauro, volendo, che egli le ſcriveſſe nel DCCXXX. fondati ſopra alcune loro conghietture, cioè, perche nelle dette lettere Gregorio ſuppone, che San Germano Patriarca non

(*a*) *Una ſe quaſi fratres catena fidei conſtrinxerunt Romani, atque Longobardi deſiderantes cuncti mortem, pro defenſione Pontificis ſuſtinere gloriosam, numquam illum paſſuri perferre moleſtiam, pro fide vera, & Chriſtianorum certantes ſalute.* Anaſtaſius ubi ſup.

[*b*] Theophanes in Chronographia.

[*c*] Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 143.

[*d*] Stephanus Diaconus Eccl. CP. in vita Sancti Stephani Junioris.

non sia più in Costantinopoli, ed abbia rinunciato il Vescovato di quella Chiesa Patriarcale, ciò, che egli fece nel DCCXXX., e perche il Pontefice fa menzione della strage fatta da Lione di quelle pie donne, che uccisero il ministro mandato da esso a gettare a terra l'Immagine del Salvatore detta *Antifonete*, e da quell'empio percossa tre volte nella faccia con una scure; le quali cose accaderono nel DCCXXX. dappoiche Germano discacciato da Costantinopoli, fu intruso nella di lui sede da Lione l'Iconoclasta Anastasio, come narra l'autore della vita di San Stefano il minore (*a*). Ma ciò non ostante le lettere stesse di Gregorio chiaramente dimostrano, che esse scritte da lui furono nel DCCXXVI. Primieramente egli è certo, che queste lettere sono risponsive alle lettere di Lione sopra le sagre Immagini: ed è certo ancora, che sopra questo punto scrisse la prima volta quel Principe a Gregorio l'anno decimo del suo Imperio, cioè, nel DCCXXVI. correndo la x. indizione, come consente l'istesso Pagi minore colla testimonianza di Paolo Diacono, di Anastasio, e di Teofane (*b*). Or Gregorio nella prima pistola scritta a Lione facendo menzione di tutte le lettere Imperiali, che anno per anno avea ricevute da quell'Augusto, comincia dalla quartadecima indizione, e termina nella nona, la qual correva nel DCCXXVI., e nel decimo anno dell'Imperio di Lione (*c*). E' chiaro adunque, che l'ultima lettera di Lione, a cui risponde Gregorio, era stata scritta nell'indizione nona corrente nel DCCXXVI., cominciando egli a numerar le lettere di quell'Augusto dall'indizione quartadecima corrente nel DCCXVI. Più chiaramente poi indica Gregorio il tempo di questa lettera, così scrivendo a Lione: *Dieci anni per benignità di Dio camminasti rettamente, nè facesti menzione delle sagre Immagini: ma ora tu dici, che esse empiono il luogo degli Idoli, e che coloro, che le venerano sono Idolatri &c.* (*d*). Dicendo adunque Gregorio, che Lione fino al decimo anno

[*a*] Pagius major in Critic. Baron. ad annum 730. Pagius Junior in Breviar. Rom. Pontif. in vita Gregorii II.

[*b*] *Eodem anno septingentesimo sexto Leonem Augustum ad Gregorium Papam scripsisse, utsi imperialem gratiam habere vellet, Sanctorum Imagines deponeret, & vicissim Gregorium II. ad Imperatorem scripsisse testantur Paulus Diaconus, Anastasius, & Theophanes.* Pagius in Breviar. in vita Gregorii II.

(*c*) *Litteras vestræ a Deo custoditæ majestatis, ac fraternitatis per Augustalem spatharocandidatum missas accepimus, imperante te indictione quartadecima; ipsius etiam* 14. 15. & 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. *indictionum acceptas epistolas tuas, in Sancta Ecclesia repositas in limine confessionis Sancti, & glorioſi, ac principis Apostolorum Petri diligenter servamus &c.* Epist. 1. Gregorii II. ad Leonem Isaurum Imper.

d) *Decem annos Dei benignitate rectè ambulasti, neque sacrarum imaginum mentionem fecisti: nunc autem eas dicis idolorum locum implere, atque illos, qui eas venerantur, idololatras esse &c.* Epist. 1. Gregorii II. ad Leonem Imperat.

anno del ſuo Imperio, cioè, ſino al DCCXXVI., era camminato rettamente ſenza dichiararſi almeno aperto contro le ſagre Immagini, e che *ora* egli le deteſta come Idoli, indica certamente, che egli li ſcriſſe nello ſteſſo anno decimo del ſuo Imperio, e nello ſteſſo anno DCCXXVI.; altramente ſe nel DCCXXX., cioè, quattro anni dappoiche Lione ſi era dichiarato Iconoclaſta, ſcriſſe Gregorio queſta lettera, non poteva dire, che avendo taciuto Lione ſul punto delle ſagre Immagini dieci anni, *ora* ne faceva menzione, e lo riputava Idolatria; ma averebbe dovuto dire, che quattro anni prima egli avea diſcoperta la ſua malvagità. E di quì ancora appariſce, che fuora d'ogni ragione il Labbè attribuiſce queſte lettere a Gregorio III. [*a*]. Oltre di che facendo menzione Gregorio delle minacce intentateli da Lione, nulla dice della commiſſione da lui data d' ucciderlo a Paolo Eſarca, il che certamente non averebbe laſciato di rimproverare a Lione, ſe queſta ſagrilega commiſſione, che moſſe a ſdegno, e all' arme tutta l' Italia a difeſa del Pontefice, foſſe ſtata data da lui prima, che ei queſte lettere li ſcriveſſe.

VIII. Molto poi frivole ſono le conghietture de' due Pagi: imperocche è falſo, che Gregorio ſupponga in queſte lettere, che il Patriarca San Germano ſia lunge da Coſtantinopoli, e fuora della ſua Sede. Concioſſiache altro non dice a Lione, ſe non che egli avea ricuſato aſcoltare i conſigli di quel Sant' Uomo: non dice, che egli l' aveſſe diſcacciato da Coſtantinopoli, e che aveſſe intruſo nella ſua Sede Anaſtaſio, il che non averebbe dovuto pretermettere; mentre non sì toſto Germano ſi ſpogliò del Pontificato, che in ſuo luogo fu da Lione fatto ordinare Anaſtaſio da Gregorio fulminato colla ſcomunica, come narra il compilatore del libro Pontificale (*b*); anzi ei lo ſuppone eſiſtente in Coſtantinopoli, e tuttavia Patriarca: imperocche rimprovera a Lione, che eſſo abbia ſpogliate, e ignudate le Chieſe, che da i Santi Padri erano ſtate veſtite, ed ornate, ancorche abbia tal Pontefice, quale era Germano, a' cui conſigli, come d' Uomo vecchiſſimo, come di Padre, e Dottore, e di molta eſperienza negli Eccleſiaſtici, e civili negozj, averebbe dovuto ubbidire (*c*). Or ſe Germano era già fuori della ſua Sede quando Gregorio queſta lettera ſcriſſe, come può dire a Lione, che egli *ha tal Pontefice, cioè Germano &c.*? Averebbe piuttoſto

(*a*) Labbeus lib. de ſcript. Eccleſiaſ.

(*b*) Anaſtaſius in vita Gregorii II.

(*c*) *Tu Eccleſias Dei denudaſti: quas Sancti Patres conveſtierant, & ornarant, tu ſpoliaſti atque denundaſti; tametſi talem habeas Pontificem, Dominum inquam Germanum Fratrem noſtrum, & comminiſtrum. Hujus debebas tanquam Patris ac doctoris, & tanquam ſenioris, multaque rerum cum Eccleſiaſticarum, tum civilium experientia pollentis, conſiliis obtemperare.* Epiſt. I. Gregorii II. ad Leonem Auguſt.

piuttosto dovuto dire, che colui per non udire questo Sant' Uomo l' avea villanamente discacciato da Costantinopoli, ed avea intruso nel suo Trono un Eretico, o almeno almeno, che Germano per non acconsentire a tanta empietà avea rinunciato il Patriarcato.

IX. Quanto all' altro argomento, o conghiettura che sia, vero è, che Stefano Diacono della Chiesa Costantinopolitana nella vita di San Stefano Monaco, e Martire narra, il fatto della venerabile Immagine del Salvatore, della morte del ministro Imperiale mandato da Lione a spezzarla, e gettarla a terra, e della strage fatta delle pie donne, che quell' empio ministro gettarono dalle scale, ed uccisero, esser accaduto dopo l' intrusione d' Anastasio nella Sedia Costantinopolitana, cioè, nel DCCXXX. Ma noi dobbiamo più credere a Gregorio, che vivea in que' tempi, che a Stefano Diacono, il quale scrisse un secolo dopo. Or Gregorio narrando le stesse cose, ci fa intendere, che accadettero quattro anni prima, che Germano del Pontificato Costantinopolitano si spogliasse: imperocche scrive egli, che trovandosi presenti in Costantinopoli molti occidentali d' Italia, e di altre Nazioni allora quando Lione comandò, che fosse gettata in terra, e fatta in pezzi la veneranda, e miracolosa Immagine del Salvatore detta *Antifonete*, e fece da' suoi soldati uccidere le divote donne, che accese di zelo gettarono dalle scale, ed ammazzarono il sagrilego ministro, che quella sagra Immagine era andato a spezzare, e tre volte colla scure l' avea percossa in faccia, tornati a i loro paesi, e spargendo la fama di questo esecrando fatto commossero a tale risentimento i Popoli varj d' Italia, e Longobardi, e Sarmati, ed altri Settentrionali, che calpestate le immagini di Lione, e raunato un esercito infestarono colle scorrerie le Città di Pentapoli, ed occuparono la stessa Metropoli di Ravenna, discacciandone i Magistrati Imperiali (*a*). Da questa narrazione di Gregorio chiaramente si raccoglie, che la deposizione dell' Immagine del Salvatore, e la strage delle religiose donne, che la difesero, accadde prima, che Ravenna fosse occupata da' Longobardi: mentre l' empietà di quel fatto fu cagione, che i Popoli Settentrionali, che infe-

(*a*) *Cum vero didicerunt, certioresque sunt facti, te Jovinum Spatharocandidatum ad Chalcopratia misisse ad evertendum, & confringendum Salvatorem, qui appellatur Antiphonetæ &c. adstantibus utilibus viris Romanis, & ex Francia, ex Vandalia, ex Gotthia, & ut generatim dicam ex toto interiori occidente. Cum autem adveniissent, & in suis regionibus singuli juvenilia tua, pueriliaque facta narrassent: tunc projecta laureata tua conculcarunt, & faciem tuam conciderunt, ac delectu habito Longobardi, & Sarmatæ, caterique, qui ad septemtrionem habitant, miseram Decapolim incursionibus infestarunt, ipsamque Metropolim Ravennam occuparunt, & ejectis Magistratibus tuis &c.* Epist. 1. Gregorii II. ad Leonem Imperat.

infeſtavano l' Italia, deteſtato l' Imperadore ſi armaſſero ad invadere le terre dell' Imperio, e l' iſteſſa Metropoli dell' Eſarcato Ravenneſe. Ora è coſa certa, che l' occupazione di Ravenna fatta da Liutprando Re de' Longobardi, della quale parlano Paolo Diacono, Anaſtaſio, ed Agnello nel Pontificale de' Veſcovi di Ravenna (*a*), non potè accadere nè prima, nè dopo il DCCXXVI. Non prima; poiche nell' anno DCCXXV., nel quale alcuni eruditi ſcrivono eſſer ſtata Ravenna eſpugnata, e preſa da Liutprando (*b*), non avea ancora l' Imperadore Lione moſſa aperta guerra alle ſagre Immagini, nè potean da ciò prendere occaſione i Longobardi, come ſcrive Gregorio, d' invadere le Provincie, che ubbidivano al Romano Imperadore, conculcata la di lui effigie, e diſpregiatane la maeſtà. Non dopo il DCCXXVI.; poiche molte coſe accaddero nell' anno ſeguente, le quali ci manifeſtano, che Ravenna era già ſtata da i Longobardi occupata. Primieramente ſappiamo, che quando fu preſa quella Città da i Longobardi, era Eſarca Paolo Patrizio ſpedito dall' Imperadore in Italia nell' anno DCCXXV. (*c*): e che poco dopo l' eſpugnazione della detta Città eſſendo il Pontefice ricorſo a' Veneziani ſcrivendo ad Orſo Doge di Venezia, acciocche ajutaſſe l' Eſarca alla ricuperazione di Ravenna, ed avendola i Veneziani ſollecitamente riacquiſtata, e reſtituita al detto Eſarca, fatto prigione Ildeprando nipote di Liutprando, da cui n' era ſtato creato Duca, pria che dal Zio, che dimorava in Pavia poteſſe ricever ſoccorſo, fu Paolo, che volea eſeguire gli empj editti di Lione contro le ſagre Immagini da i Ravignani ucciſo in un tumulto popolare, come narra Anaſtaſio (*d*). Ma l' uccisione di Paolo ſeguita dopo la ricuperazion di Ravenna non potè accadere ſe non nel DCCXXVII., nel qual anno l' Imperadore mandò l' Eunuco Eutichio in Ravenna in qualità di Eſarca (*e*), *uno de' più ſcellerati uomini della terra, e de' più atti ad eſeguire le più empie, e le più difficili impreſe* (*f*). Da tutto queſto ſi rende chiaro, che l' occupazion di Ravenna fatta da i Longobardi non potè accadere dopo il DCCXXVI. La qual coſa ſi può ancora dedurre dallo ſteſſo Anaſtaſio, come che con molta confuſione, e perturbazione de' tempi

(*a*) Paulus Diacon. de geſt. Longobard. lib. 6. cap. 49. Anaſt. in vita Greg. II. Agnell. Pontifical. Epiſcop. Ravennæ in vita S. Joannis XXXIX.

(*b*) Bacchinius in notis ad Agnellum excur. Chronol. Rerum Italic. Script. tom. 2. pag. 167.

(*c*) Marqu. Freher. in Chron. Eſarch. Raven.

(*d*) *Igitur diſſentione facta in partibus Ravennæ, aliis conſentientibus impietati Imperatoris, aliis cum Pontifice, & fidelibus, ſe tenentibus, inter eos contentione mota Paulum Patricium occiderunt*. Anaſt. in vita Gregorii II.

[*e*] Marqu. Freher. in Chronol. Eſarch. Ravenn.

(*f*) Pietro Giannone Storia civile del Regno di Napoli tom. 1. lib. 5. §. 3. pag. 319.

tempi egli teſſa la ſua narrazione: imperocche dopo aver narrata la eſpugnazione di Ravenna, la morte di Paolo Eſarca ſeguita dopo la ricuperagione di quella Metropoli, la venuta di Eutichio in Italia ſucceſſore di Paolo in grado di Eſarca; racconta l' occupazione di Sutri preſa per fraude da i Longobardi nella XI. indizione corrente l' anno DCCXXVIII., e l' apparizione della Cometa nella parte occidentale nell' indizione XII., che correa l' anno DCCXXIX. (*a*); della qual Cometa parla ancor Beda nell' iſteſſo anno. Aſſai prima adunque del DCCXXVIII. ſecondo Anaſtaſio era ſtata Ravenna da' Longobardi occupata; la quale eſſendo ſtata ricuperata nel DCCXXVII., non potè accadere la ſua occupazione, ſe non nel DCCXXVI. Checheſia adunque della narrazione di Stefano Diacono Coſtantinopolitano nella vita di San Stefano Monaco, e Martire intorno al tempo in cui accadde il martirio delle pie donne, che difeſero l' Immagine del Salvatore detta *Antifonete*; narrando Gregorio, che in que' tempi vivea, che da queſto fatto procedettero le rivolte degli Italiani contro l' Iſauro, e che miniſtrò occaſione a i Longobardi di diſpregiar quel Principe, d' infeſtare le terre dell' Imperio, e di occupar Ravenna, convien dire, che queſte coſe avvennero nell' anno DCCXXVI., e decimo dell' Imperio di Lione, e nel principio della perſecuzione da lui moſſa contro le ſagre Immagini. Ciò, che chiaramente afferma ancora Teofane autore eguale nel tempo a Stefano Diacono, riferendo all' anno x. dell' Imperio di Lione la ſollevazione ſorta in Coſtantinopoli per la depoſizione dell' Immagine venerabile del Salvatore ſcolpita in bronzo, e collocata ſulla porta del Palazzo, e la occiſione de' ſoldati, che fur mandati a gettarla a terra (*b*).

X. Da quì ancora appariſce, che alcuni novelli Critici avendo malamente ſeguiti i due Pagi dove queſti riferiſcono le lettere di Gregorio II. all' anno DCCXXX., gli hanno peggio abbandonati dove ſtabiliſcono il principio della perſecuzione di Lione, e gli editti da lui pubblicati contro le ſagre Immagini nell' anno decimo del ſuo imperio, e nella nona indizione corrente ſino alle calende di Settembre del DCCXXVI., volendo bensì, che Lione nel DCCXXVI. ſi dichiaraſſe contro le ſagre

[*a*] *Eodem tempore per* XI. *indictionem dolo a Longobardis pervaſum eſt Sutrienſe Caſtellum .. Eo autem tempore indictione* XII. *menſe Januario per decem, & amplius dies ſtella, quæ antifer vocatur, cum radiis in Cœlo apparuit in occiduo, cujus radii partes aquilonis reſpiciebant*. Anaſt. in vita Gregorii II.

(*b*) *Populus Urbis imperatricis ob novam iſtam doctrinam maximo dolore percitus, cùm ipſum Leonem ſtatuit invadere, tum multos ex Imperatorio famulitio, qui Aereæ portæ Domini imaginem exturbaverant, neci tradidit*. Theophanes in Chronograph. ad annum Leonis Iſauri decimum.

Immagini, ma che non pubblicaſſe Editto contro le medeſime ſino al DCCXXX. Ma quattro anni prima del DCCXXX. aver Lione promulgato Editto contro le ſagre Immagini chiaramente ſi raccoglie da Anaſtaſio Bibliotecario, il quale diſtingue due tempi: l'uno, in cui Lione mandò il ſuo Editto in Italia, nel quale comandava, che ſi toglieſſero tutte le Immagini de' Santi, de' Martiri, e degli Angioli; e l'altro, in cui, imperverſando quel Principe nella ſua malvagità, fece crudelmente eſeguire i ſuoi decreti colla uccisione di molti Cattolici; e tra l'uno, e l'altro tempo egli narra coſe ſucceſſivamente accadute in diverſi anni. Scrive adunque, che l'Imperadore avendo decretato, che ſi toglieſſero tutte le ſagre Immagini, ne mandò i ſuoi precetti al Romano Pontefice promettendogli la ſua grazia, ſe egli acconſentiſſe alla ſua empietà, e minacciandolo di deporlo dal Trono, ſe gli reſiſteſſe: che il Pontefice riguardando il profano comando ſi armò contro l'Imperadore, come contro d'un nemico, rigettando la ſua Ereſia, e ſcrivendo a tutti i Criſtiani, che ſi guardaſſero da tale empietà: che moſſi da queſte coſe gli eſerciti di Pentapoli, e di Venezia reſiſterono al comando di quel Principe, e diſpregiarono i ſuoi ordini: che tutta l'Italia conoſciuta la colui malvagità venne in deliberazione di eleggere un nuovo Imperadore, e che ſi oppoſe a queſto conſiglio il Pontefice ſperando la converſion di quel Principe (*a*). E chi non vede in queſte parole: *Juſſionibus miſſis decreverat Imperator ... profanam Principis juſſionem ... ſpernentes ordinationem ejus*, in linguaggio di Anaſtaſio, e di que' tempi chiaramente indicarſi legge, o editto ſpedito al Pontefice, acciocchè, giuſta il coſtume di que' tempi, il faceſſe promulgare, ed eſeguire in Italia, e nell'Occidente? Che altro mai ſuona in linguaggio di que' tempi la parola *Juſſio*, *decretum*, *ordinatio Principis*, ſe non legge, o Editto del Principe? Dopo avere Anaſtaſio narrata la ſpedizione di queſt'ordine, e comando di Lione, e le commozioni perciò ſuccedute ne' Popoli d'Italia contro colui, ſiegue a narrare l'uccisione di Paolo Eſarca nel tumulto di Ravenna, e la venuta di Eutichio mandato in Ravenna in luogo di Paolo dall'Imperadore, le quali coſe accaddero nel DCCXXVII., indi paſſa a raccontare la preſa di Sutri fatta da i Longobardi nella indizione XI., cioè, nel DCCXXVIII., e l'apparizione della Cometa avvenuta nella XII. indizione, cioè, nel DCCXXIX.; e finalmente dopo queſte coſe racconta, che ſi reſe più chiara

(*a*) *Juſſionibus itaque poſtmodum miſſis decreverat Imperator, ut nulla Imago cujuſlibet Sancti, aut Martyris, aut Angeli ubicumque haberetur ... reſpiciens pius vir profanam Principis juſſionem &c. Igitur permoti omnes Pentapolenſes, atque Venetiarum exercitus contra Imperatoris juſſionem reſtiterunt.* Anaſt. in vita Gregorii II.

ra la malizia dell' Imperadore nel perſeguitare il Pontefice, e nell' eſeguire più crudelmente, e più ſagrilegamente contro le ſagre Immagini, e contro i veneratori di eſſe i ſuoi empj decreti (*a*); ſoggiungendo, che per queſta cauſa Germano Patriarca di Coſtantinopoli fu diſcacciato dalla ſua Sede, ed intruſo in ſuo luogo da Lione Anaſtaſio, che poi da Gregorio fu ſeparato dalla comunion della Chieſa, le quali coſe accaddero nel DCCXXX. Si rende adunque manifeſto dalla relazione di Anaſtaſio, che quattro anni prima, che foſſe Germano ſturbato dalla Sedia Coſtantinopolitana, avea l' Imperador Lione mandati a Roma i ſuoi editti contro le ſagre Immagini; e che fin da principio fu crudele, e feroce la ſua perſecuzione, come narra ancora Teoſteritto Monaco nella vita di San Niceta Egumeno chiariſſimo nella Bitinia per la difeſa delle ſagre Immagini, e morto in eſilio nel DCCCXXIV. (*b*). Quindi crediamo ancora, che con molta ragione abbiano i due Pagi riferito il principio di queſta perſecuzione alla nona indizione, che correa fino al Settembre del DCCXXVI., cioè, all'anno decimo dell'Imperio di Lione cominciato, e non compiuto: e ciò, che i detti Scrittori affermano degli editti, che pubblicavano contro i Criſtiani gli Imperadori idolatri ne i decennali, vien da eſſi aſſerito per una tal qual ſimilitudine colla perſecuzione, che moſſe l' Iſauro nel decimo anno del ſuo Imperio, non perche corran le coſe con un medeſimo paſſo: imperocche è certo, che i voti decennali per la ſalute dell' Imperadore, e per la conſervazion dell' Imperio non ſi concepivano ſe non dopo terminato il primo quinquennio, e nel ſeſto anno dell' Imperio de' Ceſari, per cui ſi faceano, e non, come dice l' Erudito Critico del Pagi, dopo terminato il decimo anno (*c*): imperocche dopo il decimo anno, e corrente l' undecimo ſi concepivano per gli Imperadori i voti vicennali, ſiccome dopo il vigeſimo anno, e nel vigeſimo primo ſi celebravano i voti tricennali: molte volte ancora accadeva, particolarmente ne' tempi più baſſi dell' Imperio, che nel principio dell' aſſunzion della porpora ſi concepivano per gli Imperadori i voti quinquennali, e decennali, con quella formula: VOTIS. V. MULTIS. X.; ovvero ſi faceano inſieme i decennali, e i vicennali colla formula, che ſi vede nelle lapidi: VOTIS. X. ET XX. Oltre di che è coſa molto probabile, che gli Imperadori Gentili pubblicaſſero gli editti contra i Criſtiani non già

(*a*) *Nam poſt hæc claruit ejuſdem Imperatoris malitia &c.* Anaſtaſius loc. cit.

[*b*] Acta Sanctor. apud Bolland. ad diem 3. Aprilis: vita S. Nicetæ Hegumeni Mediciensis.

(*c*) *Vota enim decennalia decennio evoluto, ac novo decennio ineunte nuncupabantur.* Cenni in not. ad Anaſtaſ. tom. 4. edit. Rom. in vita Gregorii II. ſect. 175. nota VI.

nell' anno, in cui ſi concepivano, e ſi ſcioglievano i voti decennali, o vicennali, ma nell' anno precedente, cioè, o nel quinto, o nel decimo del loro Imperio; ne' quali anni celebravano giuochi, e davano ſpettacoli al Popolo per farſi merito a ricevere nel concepimento de' pubblici voti quaſi una proroga dell' Imperio. Onde ciò, che ſi legge in alcune medaglie di Antonino Pio: PRIMI DECENNALES, e SECUNDI DECENNALES, non già de i voti dee intenderſi, ma de i giuochi, e degli ſpettacoli fatti celebrar da quel Principe nel decimo, e nel vigeſimo anno del ſuo Imperio: così volendo gli Imperadori idolatri guadagnarſi la grazia, e il favore del Popolo, nell' anno precedente al concepimento de' voti, cioè, o nel quinto, o nel decimo del loro Imperio, pubblicavano gli editti contro i Criſtiani: e in queſto caſo ſarebbe molto a propoſito l' eſempio recato da i due Pagi per dinotare, che l' Iſauro nel decimo anno corrente del ſuo Imperio moſſe la perſecuzione contro le ſagre Immagini.

XI. Premeſſe queſte notizie, per quanto in coſa sì oſcura ſi può conghietturare, è facile a digerir l' ordine de' tempi intorno alle coſe accadute in queſta perſecuzione, e confuſamente narrate dagli Scrittori di quell' età. Lione adunque nell' anno DCCXXV., e nono del ſuo Imperio, come narra Teofane, cominciò a fare qualche parola delle ſagre Immagini: nel principio dell' anno decimo del ſuo Imperio corrente la nona indizione, e nell' Aprile del DCCXXVI. comandò per ſuo editto, che foſſero tolte dalle Chieſe, e da i luoghi pubblici tutte le ſagre Immagini eſpoſte alla venerazione de' fedeli; fece egli deporre la miracoloſa Immagine del Salvatore chiamata *Antifonete*, e mandò l' editto a Gregorio, acciocche lo faceſſe eſeguire in Italia. Gregorio reſiſtè apoſtolicamente a i comandi dell' Imperadore: fece nota per ſue lettere agli Italiani la ſua empietà, acciocche ſe ne guardaſſero; e verſo il fine dello ſteſſo anno DCCXXVI. ſcriſſe a Lione la prima delle due ſue lettere, quando già gli Italiani conoſciuta l' empietà di quel Principe avean preſo conſiglio di ſcuotere il ſuo giogo, e i Longobardi aveano occupata Ravenna, e tuttavia la tenevano, e dappoiche Lione ſaputa la reſiſtenza di Gregorio, l' inſidiava la vita, e ſi era vantato di farlo ſtraſcinar avvinto tra' ferri in Coſtantinopoli, e di fare in pezzi l' Immagine di San Piero. Nel principio poi del DCCXXVII. avendo Lione riſpoſto inſolentemente, e minacciosamente a Gregorio, egli li replicò colla ſeconda lettera deteſtando la ſua Ereſia, come avea fatto nella prima, ed eſortandolo a penitenza. In queſti due anni, e ne' due ſeguenti, non ceſsò mai Lione di tentare ſopra la vita del Pontefice

tefice, ora per mezzo di Paolo, ora per opera di Eutichio Esarca, ora per frode del Duca di Napoli, e di altri suoi ufficiali in Roma, procurando di farlo uccidere; ma riuscendo vani i suoi sforzi, ad altro non li servirono, che a procacciargli l' odio universale degli Italiani; ed avendo poi nel DCCXXX. fatta confermare la sua Eresia nel Conciliabolo di Costantinopoli, ed intruso Anastasio nella Sedia Patriarcale di quella Città discacciatone San Germano, perduta Gregorio la speranza del ravvedimento di quel Principe, in un Sinodo tenuto in Roma nello stesso anno DCCXXX. condannò l' Eresia degli Iconoclasti, scomunicò l' Imperador Lione, e disciolse gli Italiani dalla sua ubbidienza, vietando loro di pagargli i tributi. Dache adunque Gregorio sedò i tumulti degli Eserciti d' Italia eccitati contro l' Isauro nel principio della sua persecuzione, e confortò gli Italiani a perseverar nella fede del Romano Imperio, finche nudrì qualche speranza della conversion di quel Principe, molto malamente si deduce, che egli non sottraesse gli Italiani dalla colui ubbidienza, quando consumati tutti i mezzi della sua mansuetudine, e andati in vano tutti gli ufficj del suo paterno zelo perdè questa speranza. Così ancora Gregorio da principio non stimò necessario il Concilio per convincere la manifesta empietà di Lione, come costa dalla prima lettera da lui scritta al medesimo Lione (*a*), credendo, che egli fosse per dare orecchio alle sue paterne ammonizioni, e fosse per riscuotersi al suono de' suoi apostolici rimproveri; ma nulladimeno congregò di poi il Sinodo in Roma per condannare l' Eresia di quel Principe, quando lo vide in quella imperversato; del qual Sinodo abbiamo certissimo testimonio dalla lettera di Adriano I. a Carlo Magno in difesa del secondo Concilio Niceno (*b*). Ma Paolo Diacono, ed Anastasio, dicono gli Avversarj, narrano bensì, che Gregorio tenne a freno i Popoli d' Italia, acciocche non si sottraessero dalla fede, e dall' ubbidienza di Lione; ma non fanno menzione, che egli di poi vietasse loro pagare i tributi a quel Principe, e li disciogliesse dal debito di fedeltà verso di esso. Si risponde in primo luogo, che nè Paolo Diacono, nè Anastasio fanno menzione del Concilio raunato in Roma da Gregorio contro gli Iconoclasti, e contuttociò non si niega da alcuno, che questo Concilio fu da Gregorio congregato. Secondariamente, se del devieto fatto da Gregorio agli Italiani di pagare i tributi a Lione non fan menzione Paolo Diacono, ed Anastasio, ne parlano contut-

(*a*) *Scripsisti, ut Concilium universale cogeretur, & nobis inutilis ea res visa est ... cessa, & quiesce, tum Synodo minimè opus erit*. Epist. 1. Greg. II. ad Leonem Isaurum.

(*b*) Apud Labbè tom. 8. edit. Venet. col. 1584.

contuttociò chiaramente, ed espressamente Teofane Scrittor di quel secolo, ed infiniti altri Scrittori e Greci, e Latini, che scrissero dopo di lui. E se non si niega, che da Gregorio fu condannata nel Concilio Romano l'Eresia degli Iconoclasti, non ostante, che non si trovino gli atti di questo Sinodo, e non ne faccian parola, nè Paolo, nè Anastasio, parlandone solamente Adriano; non si saprà intendere, perche il silenzio di que' due Scrittori debba fare argomento, che Gregorio non disciolse gli Italiani dall' ubbidienza di Lione, quando ciò viene affermato da tanti altri Scrittori e Greci, e Latini.

XII. Ma quì bisogna esaminare se abbian vigore alcuno le eccezioni, che danno alla testimonianza di questi Scrittori, e Natal d' Alessandro, e Monsignor Bossuet, i quali in quanto agli Storici Greci dicono non doversi loro prestare alcuna fede, posciache pregiudicati nello scisma, in odio della Chiesa Romana imputarono all' opera de' Romani Pontefici la perdita, che ferono i Greci Imperadori d' Italia, quasi che quelli sollecitassero i Popoli a mancar a questi di fede (*a*). Questa eccezione però si potrà facilmente conoscere vana, ed insussistente, quando si voglia considerare, che non pur Teofane, ma Cedreno ancora, Zonara, e Glica non solamente riferiscono senza alcun biasimo di Gregorio, che egli distaccasse l' Italia dall' Imperador Lione, e vietasse agli Italiani il pagargli i tributi, ma parlano inoltre con molta lode di quel Pontefice, chiamandolo Uomo Santo, Uomo Apostolico, chiaro per fama di erudizione, e per esempio di egregie opere; le quali laudi molto fuor di proposito gli averebbon date, se avessero voluto imputargli a delitto la perdita, che per sua cagione fece il Greco Imperio d' Italia, ed avesser preteso rendere odioso il suo nome appresso gli Imperadori. Nè mai può dedursi dalle parole di questi Scrittori, che essi volessero indicare, che Gregorio sollecitasse, o spignesse i Popoli d' Italia a ribellarsi all' Imperador Lione, per rappresentar il suo divieto, come una ribellione al Romano Imperio, come pretende Monsignor Bossuet, che ciò s' inferisca dalla parola ἀπέστησε usata da Teofane, e da Cedreno, volendo, che ella significhi *costrinse a rivolta, fece rivoltare &c.*, la qual voce suona manifesta ribellione (*b*): imperocche la voce ἀπέστησε, che è la terza voce del numero singolare dell'aoristo dell' indicativo del verbo ἀφίστημι, il quale significa ancora *distaccare*

(*a*) Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 11. & 12.

(*b*) *Romam, atque Italiam, totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili, quam Ecclesiastica, & ab ejus Imperio subtraxit. Teophanes. Græcè* ἀπέστησε *ad defectionem perpulit, deficere fecit; quæ vox manifestam perduellionem sonat aoristo primo.* Bossuet. loco cit. cap. 12.

care, ſottrarre, o divertire, più accconciamente a ſenſo di quegli Scrittori ſi dee interpetrare, diſtaccò, e ſottraſſe &c.; e dell'uſo di queſto verbo nella riferita ſignificazione ne abbiamo gli eſempli, e in Plutarco dove ſcriſſe: *queſte coſe mi alienano, o mi tengon lontano* ἀφίστησι *dalle nozze*; e da Griſoſtomo dove diſſe: *dal Giudice ingiuſto io non poſſo divertire, o diſtaccare* ἀποστῆσαι *il penſiero* (*a*). Dove adunque Teofane ſcrive: *avendo* [Gregorio] *redarguito Lione, come empio, per mezzo delle ſue lettere, ſottraſſe, o diſtaccò* ἀπέστησεν *Roma con tutta l' Italia dall' Imperio di lui* (*b*), malamente egli interpetra, *coſtrinſe a rivolta Roma &c.* (*c*). Molto più vanamente poi ſi sforza Monſignor Boſſuet di cavare da Giorgio Cedreno queſto rimprovero di ribellione al Romano Imperio imputata, come egli crede, da' Greci Scrittori a Gregorio II. in odio de' Romani Pontefici: imperocchè il Cedreno non ſolamente loda Gregorio chiamandolo *Vomo Apoſtolico*, e confeſſore nel Trono di Piero Principe degli Apoſtoli (*d*); ma valendoſi di un traslato preſo dal verbo ἀφνιάω, o ἀφνιάζω, che propriamente ſignifica rigettare, o ricuſare, o rompere il freno, per dinotare, che egli ſciolſe l' Italia dalle redini dell' empio Lione, ſoggiunge: *queſto Sant' Vomo per cagione delle empietadi rifiutò le redini* [dell' Imperio] *di Lione*, e *gli impedì i tributi* (*e*). In quanto poi a Giovanni Zonara, egli niente più dice di ciò, che narrano Teofane, e Cedreno di queſto fatto: e le ſue parole, che portano il ſignificato di diſtaccamento dell' Italia dall' ubbidienza di Lione fatto per autorità di Gregorio, malamente s' interpetrano per rivolta, e ribellione di quel Pontefice. Vero è, che Cedreno, e Zonara dicono nel tempo ſteſſo, che queſto Papa fece patto, e confederazione co' Franceſi (*f*), ciò, che non da Gregorio II., ma da Gregorio III. ſuo immediato ſucceſſore poco dappoi fu fatto. Ma queſt' errore non è così grande, per cui debbaſi rifiutare la teſtimonianza di queſti Storici nelle altre coſe. Michel Glica autor poſteriore a que' due, ma molto più accurato, niente dice della confederazione fatta da Gregorio, e da' Romani con i Franchi, ma ſemplicemente ſcrive:

(*a*) Ταῦτα μὲν ἐμὲ γάμου ἀφίστησι. Plutarchus in Solone.

Οὐ δύναμαι τὸ κρίσιμον τῆς ἀδικίας ἀποστῆσαι τὴν διάνοιαν. Dio Chryſoſt.

(*b*) Ἐλέγξας τὸν Λέοντα δι' ἐπιστόλων ὡς ἀ εβοῦντα, καὶ τῶν Ῥώμην σὺν πάσῃ Ἰταλίᾳ τῆς βασιλείας αὐτὸ ἀπέστησε.

(*c*) *Romam cum univerſa Italia ad defectionem ab ejus Imperio perpulit*. Boſſuet loc. cit.

(*d*) Ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ Γρηγόριος ἀποστολικὸς ἀνὴρ καὶ Πέτρου τοῦ κορυφαίου σύνθρονος. Cedrenus in Leone Iſaur.

(*e*) Οὗτος ὁ ἅγιος διὰ τὰς ἀνοσιουργίας Λέοντος, ἀφηνίασε, καὶ ... τὰς τε φόρους ἐκώλυσε. Cedrenus loc. cit.

(*f*) *Pacto cum Francis icto*. Cedrenus. *Icto cum Francis fœdere*. Zonaras in Leone Iſaurico.

ſcrive: *In queſto tempo Gregorio Papa ſcriſſe all' Imperador Lione intorno alle ſagre Immagini; ma non potendo lavare un Etiope, vietò, che ſi pagaſſero all' Imperadore i tributi di Roma, e d' Italia, e tutta quella regione diſtaccò da queſt' Imperio* (a).

XIII. Ma quando pure ſi voleſſe concedere, che Cedreno, Zonara, e Glica pregiudicati nello ſciſma, che diviſe dalla Latina la Chieſa Greca, aveſſero in odio de' Romani Pontefici voluta imputare a colpa di Gregorio la perdita, che di Roma, e d' Italia fece il Greco Imperio quaſi che Gregorio concitaſſe alla ribellione i Popoli a quello ſoggetti; come può crederſi, che Teofane uomo non pur Cattolico, ma Santo confeſſore morto in eſilio per la difeſa delle ſagre Immagini, ed eſimio lodator di Gregorio, aveſſe in animo d' imputare a lui, ed a' Romani Pontefici queſta macchia di ribellione per rendere odioſo il loro nome? Ma contuttociò Monſignor Boſſuet ſcrive, che neppur queſto Scrittore *fu eſente dall' odio, e dal livore, con cui i Greci ricordevoli della perdita di Roma cominciarono allora a riſcaldarſi contro la Chieſa Romana, come dimoſtrano le lettere di Nicolao primo toccanti la confutazione da farſi delle oppoſizioni de i Greci, e ſcritte a i Franceſi ſotto l' Imperador Michel Balbo, il quale imperando in Grecia, ſcriſſe Teofane &c.* (b). Ma queſto diſcorſo ad altro non vale, che a dimoſtrare la troppa fretta, che ſi è data queſto dotto Prelato di ſcrivere ſenza punto eſaminare ciò, che ſcriveva: imperocche in poche parole egli commette tre groſſiſſimi anacroniſmi. Dice, che Teofane ſcriſſe imperando Michel Balbo. Ma Teofane dopo varie ſorti di perſecuzione, e di travagli coſtantemente ſofferti dall' Imperadore Lione Armeno per la difeſa delle ſagre Immagini, carcerato nel DCCCXV., e dopo due anni rilegato nell' Iſola di Samotracia finì glorioſamente i ſuoi giorni intorno all' anno DCCCXVIII. (c), e Michel Balbo fu aſſunto all' Impero alli 25. di Dicembre del DCCCXX (d): e come che non poſſa certamente ſtabilirſi l' anno preciſo della morte di Teofane, non portando gli autori della ſua

(a) Τότε ἡ Γρηγόριος ὁ Πάπας Ῥώμης γράφει πρὸς τὸν βασιλέα Λέοντα περὶ τῆς εἰκόνων, ἀλλὰ τὸν αἰδέσιμα σιμῆξας μὴ δυνηθεὶς, τὰς φόρους τῆς Ἰταλίας, ἡ Ῥώμης ἐκώλυσαι δελεῦσαι, πρὸς τὸν βασιλέα, ἡ τῶν ὅλων δὲ χώραν αὐτῶν τῆς ἐξουσίας ταύτης ἀπέστησε. Glycas par. 4.

(b) *Neque hic expers fuerit illius odii, ac livoris, quo Græci amiſſæ Romæ memores, in Eccleſiam Romanam inardeſcere tum cæperant, ut ſcriptæ ad Gallos Nicolai Primi de Græcorum objectionibus refellendis teſtantur litteræ ſub Imperatore Michaele Balbo, quo in Græcia imperante, Theophanem ſcripſiſſe vidimus.* Boſſuet loc. cit. cap. 12. pag. 199. col. 1.

(c) Vide Guillelmum Cave Hiſt. litter. de ſcript. Eccleſ. ſecul. 8.

(d) Vide Pagium in Crit. Baron. ad annum 820. n. 3.

ſua vita alcun carattere di tempo, egli è certo nulladimeno, che egli terminò i ſuoi giorni prima di Lione Armeno, il quale fu ucciſo nel dì ſolenne alla Natività di Criſto Signor noſtro l' anno DCCCXX., nel qual giorno a Lione ſuccedette nell' Imperio Michel Balbo. Erra dunque Monſignor Boſſuet aſſerendo, che Teofane ſcriſſe imperando Michel Balbo. Dice inoltre, che nel tempo di Teofane erano cominciati gli odj, e i livori de i Greci contra la Chieſa Romana, i quali ei ſuppone rappreſentati nelle lettere di Nicolò primo ſcritte a' Franceſi, dove eſpone le obbiezioni fatte da' Greci alla Chieſa Romana, acciocche ſieno confutate da tutta la Chieſa d' Occidente: ma queſti odj, e queſti livori nacquero nello ſciſma di Fozio, il quale invaſe la Sede Patriarcale di Coſtantinopoli nell'anno DCCCLVII., fatto indegnamente deporre dal Patriarcato, e mandare in eſilio Sant' Ignazio, che reggeva quella Chieſa (*a*). Da queſto ſciſma di Fozio ſurſero gli odj, e i livori de' Greci contra la Chieſa Latina, le calunnie, e le imputazioni, che ad eſſa fecero di molti errori, delle quali imputazioni parlano le lettere di Nicolao primo ſcritte a' Franceſi. Ma nel tempo, in cui fiorì Teofane, non avea la Chieſa Greca cagione alcuna di odio, e di rancore contro la Chieſa Romana, anzi era a quella ſtrettamente congiunta per uniformità di ſentimenti, e di credenza. Dopo la perſecuzione degli Imperadori Lione Iſauro, e Coſtantino Cavallino, o Copronimo di nefanda memoria, contro le ſagre Immagini, in tempo, che ſcriſſe Teofane, fu celebrato nel DCCLXXXVII. ſotto i pij, e Religioſi Principi Irene, e Coſtantino il Concilio univerſale Niceno II. in prò delle ſagre Immagini colla preſidenza de i Legati della Sedia Apoſtolica, dove fu condannata l' Ereſia degli Iconoclaſti, e dove furono lette, ricevute, ed approvate da tutti i Padri le lettere di Adriano I. R. P., e confeſſato il primato della Chieſa Romana ſopra tutto il Mondo Criſtiano eſpreſſo nelle medeſime lettere (*b*). E come che intorno all' anno DCCCXV. vivente ancora Teofane, dall' empio Lione Armeno foſſe riſtorata la perſecuzione contro i veneratori delle ſagre Immagini, non ebbe contuttociò ſeguaci del ſuo partito ſe non uomini ſcellerati, anzi gli ſi oppoſero con San Niceforo Patriarca di Coſtantinopoli molti altri Santi Veſcovi Cattolici, i quali tutti per queſta cauſa diſcacciati dalle loro Sedie ſoffrirono penoſi eſilj, e di eſſi fanno menzione i Menei Greci (*c*). Fiorì ancora ſotto Lione Armeno di altri Santi uomini la

[*a*] Pagius in Crit. Baronii ad annum 858. n. 11. 12. & 13.

(*b*) Concilium Nicænum II. actione II.

(*c*) Menæi Græc. ad diem VIII. Menſ. Mart.

Chiesa Greca, come furono i due Santi Teodoro, e Nicolao Monachi Studiti difensori delle sagre Immagini, e perciò perseguitati con carceri, e con esilj (*a*); e tra questi Confessori della Cattolica credenza fu il nostro Teofane, morto, come si è detto, per questa causa in esilio intorno all' anno DCCCXVIII. Essendo adunque stato Teofane finche visse nel numero de' Greci Cattolici, unito per conseguenza alla Chiesa Romana, non si sà, qual odio, e qual rancore si possa fingere in lui contro la stessa Chiesa, onde si muovesse a rimproverarle la perdita, che per colpa della sua ribellione fece il Greco Imperio d' Italia. Siccome adunque gli odj de' Greci contro la Romana Chiesa nacquero in loro dopo lo scisma di Fozio, così questi rimprocci non furon fatti ad essa da i Greci, se non dappoi questo scisma. Anzi nè Cedreno, nè Zonara, nè Glica, tutto che Scismatici, narrando, che Gregorio distaccò l' Italia dall' Imperio di Lione Isauro, narrano ciò per modo di rimprovero, ma per modo di gastigo giustamente meritato da quel Principe iniquo, mentre lodano Gregorio, che glielo diede; per la qualcosa questi rimproveri, di cui parla Monsignor Bossuet, vengono dagli invidiosi Grecoli degli ultimi tempi, e da i cicalecci della ciarliera femmina Anna Commena; ed è cosa di maraviglia, come uomini dotti facciano così gran pompa di questa risposta per abbattere la testimonianza di tanti Scrittori. Finalmente Monsignor Bossuet congiunge, ed unisce in un medesimo tempo, e le lettere di Nicolao I. scritte a' Francesi sopra le obbiezioni de' Greci, e l' Imperio di Michel Balbo, e la scrizione fatta da Teofane della sua Storia, le quali cose in diversissimi tempi accaderono. Teofane, come si è detto, morì sotto l' Imperio di Lione Armeno prima, che l' Imperial Trono fosse invaso da Michel Balbo, il quale fatto Imperadore nel mese di Dicembre dell' anno DCCCXX., finì di vivere nel mese di Ottobre del DCCCXXIX. (*b*); e le lettere di Nicolao I. dirette a i Vescovi di Francia, dove espone le oppositioni de' Greci, e la cagione del loro odio, e della loro invidia contro la Chiesa Latina, furono scritte nel DCCCLXVII. alli 23. d' Ottobre, come apparisce dal carattere del tempo, che porta l' indizione prima, con cui son segnate: x. *Kalendas Novembris indictione prima* (*c*); la quale indizione correva nell' anno DCCCLXVII. intorno a 45. anni dopo la morte di Teofane, imperando non già Michel Balbo, ma Basilio Macedone succeduto nell' istesso anno DCCCLXVII. li 24. di Settembre a Michele

(*a*) Vide Pagium in Crit. ad annum 815. & 816.

(*b*) Pagius in Crit. ad annum 829. n. 11.

[*c*] Apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. col. 1494.

Michele figliuolo di Teodora ; al qual Michele avendo ſcritto alcune lettere Nicolao I. col titolo dell' indirizzo *a Michele Imperadore* (*a*), ciò forſe ha dato occaſione di credere a Monſignor Boſſuet, che queſto Michele imperante in Coſtantinopoli in tempo di Nicolao I. foſſe Michel Balbo. Ma in queſte lettere di Nicolao I. ſcritte a i Veſcovi di Francia, nelle quali il Pontefice eſpone le cagioni dell' invidia de' Greci contro la Chieſa Latina, e gli errori, che ad eſſa imputavano, neppur per ombra ſi fa menzione di queſto preteſo rimprovero, che faceſſero allora i Greci, come vuole il Boſſuet, alla Romana Chieſa per aver alienate dall' ubbidienza, e ſottratte dalla dominazione del Greco Imperio le Provincie d' Italia. E perciò molto fuor di propoſito ſi adducono queſte lettere in prova di tal rimproccio.

XIV. Sembrando nulladimeno a Monſignor Boſſuet coſa difficile a crederſi, che Teofane fingeſſe di ſuo capo queſta favola, dopo aver detto, che egli non fu eſente dall' odio comune de' Greci verſo la Chieſa Romana, quaſi ritrattando queſto ſuo detto aſſeriſce, che ciò, che vien riferito da queſto Scrittore intorno al divieto de' tributi, non fu da lui inventato, ma ſcritto ciò, che da Lione Iſauro veniva falſamente imputato a quel Santo Pontefice, accagionandoli queſta colpa di ribellione per aver occaſione di maltrattarlo, e dar qualche colore alla ſua perſecuzione, in quella guiſa, che per teſtimonianza dello ſteſſo Teofane cercava preteſti coloriti per depor dal Trono Coſtantinopolitano San Germano, proccurando di appiccarli qualche delitto di congiura, o di coſpirazione contro il ſuo Imperio (*b*). Nel medeſimo ſenſo ſpiega le parole di Anaſtaſio nella vita di Gregorio II., dove ſcrive, che Paolo Eſarca proccurava per comando dell' Imperadore di uccidere il Pontefice, perche impediva, che egli imponeſſe il cenſo, cioè, il teſtatico nella Provincia, dicendo, che Anaſtaſio narra non ciò, che fece Gregorio, ma ciò, che Lione imputava a Gregorio col medeſimo animo, con cui i Giudei calunniando Criſto appreſſo San Luca al capo 23. dicevano : *Abbiamo trovato coſtui, che proibiſce di pagare il tributo a Ceſare* ; e non eſſer maraviglia, che il Servo, e il Vicario foſſe attaccato colla medeſima calunnia con cui fu aſſalito il Signore.

(*a*) Epiſt. II. v. VII. VIII., & IX. ad Michaelem Imperatorem, apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet.

(*b*) *Neque Theophanes hæc ipſe confixerit. Hæc enim omnia Leo Imperator Sancto Pontifici imputabat eodem animo, quo, teſte Theophane, Sanctum Germanum Conſtantinopolitanum*,, obſervans, atque ſubmittens ,, quoſdam ſermones, ſatagebat ſicubi in,, veniret eum contra Imperium ſuum agen,, tem, quatenus hunc ut conjuratorem, non ,, ut Confeſſorem a Throno deponeret. Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 17. pag. 205. col. 2.

Ma acciocchè queſte belle rifleſſioni, o per meglio dire indovinamenti, aveſſero luogo fuor della mente di queſto dotto Prelato, che le ha concepute, ſarebbe biſognato, che ei le aveſſe appoggiate alla teſtimonianza di qualche Storico: ma mentre tutti gli Storici sì Greci, che Latini, i quali parlano di queſto fatto, con ſomma concordia afferiſcono, che Gregorio privò Lione de' tributi di Roma, o d' Italia, e la ſottraſſe dall' Imperio di eſſo per cagione della coſtui empietà, e neſſuno dice, che queſte coſe erano da Lione imputate a Gregorio, il voler affermare, che eſſi parlino non di quello, che quel Pontefice operò, ma di quello, che l' imputò l' Imperadore, è un abbandonarſi alla propria immaginazione per chiuder gli occhj alla verità. Teofane, che non laſciò di narrare minutamente tutte le malvagità di Lione, e gli artificj, che egli usò per prender ne' lacci San Germano, e per farlo apparir reo di coſpirazione contro il ſuo Imperio, averebbe egli pretermeſſe le imputazioni calunnioſe date a Gregorio da quel Principe, onde poteſſe colorire l' acerbo, ed ingiuſto ſuo odio contro di lui? Teofane, direbbe forſe, fu ingannato dalle voci, che ſparſe l' iſteſſo Iſauro, tacciando calunnioſamente Gregorio di rivolta, e di ſollevazione contro l' Imperio per aver preteſto di opprimerlo. Ma era forſe poſſibile, che egli ſpargeſſe queſte calunnie di Gregorio, ſenza che altri s' accorgeſſe della falſità, e della malvagità delle colui imputazioni? E ſe fur note a Teofane le arti maligne uſate da quel Principe contro San Germano per farlo apparir reo di ribellione, potevano eſſergli occulte le di lui impoſture contro Gregorio? Oltre di che, la perdita, che fece l' Iſauro di Roma, non dimoſtra chiaramente eſſer vero ciò, che concordemente, e i Greci, e i Latini Storici narrano, che Gregorio ſottraſſe Roma, e l' Italia dalla ſoggezzione del Greco Imperio? Certa coſa è, che nè Lione, nè i ſuoi ſucceſſori dopo Gregorio II. ebbero più la dominazione di Roma, e dell' Eſercato, e di altre Città d' Italia, che all' Imperio Greco ubbidivano, toltane la Sicilia, ed alcune Città di Calabria, e di Puglia. Chi dunque ſottraſſe queſti Popoli dalla ubbidienza dell' Imperio, ſe non fu Gregorio ſteſſo? Facilmente riſponderebbe, che i Romani oppreſſi da i Longobardi, e non ajutati dall' Imperadore, ſi ſottraeſſero dalla ſua dominazione ricorrendo per ſoccorſo a i Franceſi, e ponendoſi ſotto la protezione di Carlo Martello, come ſi raccoglie dal Continuatore di Fredegario, e dall'Annaliſta di Metz, i quali raccontano, che Gregorio III. ſucceſſore immediato di Gregorio II. ſpedì due ſolenni legazioni a Carlo Martello offerendoli la dignità del patriciato Romano, e ſcrivendoli, che il Popo-

lo

lo di Roma, rigettata la dominazione dell'Imperadore, implorava il suo ajuto, e si poneva sotto la sua protezione (*a*). Ma quando pure si ammettesse questa supposizione, non seguirebbe perciò, che il Popolo Romano non fosse stato dal Pontefice disciolto dal debito di ubbidienza verso l' Imperadore; anzi non averebbe potuto Gregorio implorar a difesa de' Romani l' ajuto de' Francesi, e contro i Longobardi, e contro i Greci, se eglino non fossero stati per autorità superiore disciolti dalla fede, che gli obbligava alla soggezione dell'Imperio. Che se i Romani stessi senza l' intervenimento d' una autorità, che li disciogliesse dal vincolo di fedeltà verso il legittimo Principe, avessero rifiutata la sua dominazione, bisognerebbe dire, o che essendosi eglino ribellati al loro Signore, avessero i Romani Pontefici ricorrendo a' Francesi fomentato la loro ribellione, o che possano i Popoli da loro stessi per cagione dell' Eresia de' loro Sovrani resistere alle legittime potestadi, e sottrarsi dalla loro ubbidienza; la qual dottrina, come abbiamo osservato nel primo libro, è funestissima alla pubblica quiete degli Stati, come quella, che fomenta le ribellioni negli animi mal contenti, e porge loro le armi in mano per rivoltarsi contra i loro Signori per qualunque pretesto di religione, della quale si fanno Giudici. Essendo adunque cosa certissima, e confermata dal consenso di tutto il Mondo, che per l' Eresia di Lione Isauro, e de' Principi Iconoclasti, il Popolo di Roma, e di una gran parte d' Italia scosse il giogo del Greco Imperio, si diede in potestà del Pontefice, chiamò in sua difesa i Principi Franchi, e che questi discacciati d' Italia i Longobardi restituirono al dominio del Romano Pontefice il Ducato Romano, l' Esarcato, l' Emilia, ed altre Città, che erano prima sotto la dominazione del Greco Imperio; bisogna dire, o che tutti questi atti fossero ribellioni, usurpazioni, e ladronecci; o che i Popoli possano di loro autorità sottrarsi dalla fede, e dall' ubbidienza de i loro Sovrani; o che finalmente fossero stati i Romani, e i Popoli d' Italia per una legittima autorità dichiarati sciolti dal debito di ubbidienza verso l' Imperadore, cui eran soggetti. E ben dimostrò Gregorio II. l' uso legittimo di questa autorità superiore, poiche con essa impedì da principio le rivolte de' Popoli, e degli eserciti

(*a*) *Eo tempore bis a Roma B. Papa Gregorius claves venerandi sepulchri cum vinculis Sancti Petri, & muneribus magnis, legationem, quod antea nullis auditis, vel visis temporibus fuit, memorato Principi* [nempè Carolo] *destinavit, eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consulatum præfato Principi Carolo sanciret.* Continuator Fredegarii cap. 110.

Epistolam quoque decreto Romanorum Principum sibi Præsul Gregorius miserat, quod se Populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem, & invictam clementiam convertisset. Annales Metenses in collect. Histor. Francor. Duchesnii.

eſerciti contro l' Iſauro, finche nudrì qualche ſpeme del colui ravvedimento, dimoſtrando non potere i ſudditi ſottrarſi di proprio arbitrio dall' ubbidienza de' loro Principi, neppur per cauſa di Religione; e colla medeſima autorità li diſciolſe da queſta ubbidienza, quando perdette la ſpeme della emendazione di quel Principe perverſo, e conobbe eſſer neceſſario alla ſalute de' medeſimi Popoli il liberarli dal giogo di quel Tiranno.

XV. Paſſando alle altre oppoſizioni di Monſignor Boſſuet, dice, che i Greci non rammentano alcun decreto di Gregorio II., per cui appariſca, che ei ſpogliò dell' Imperio d' Italia Lione, e che non ſi può intendere per qual cagione lo privaſſe dell' Imperio d' Occidente, e non di quello di Oriente, anzi neppure ſottraeſſe dalla ſua ſua dominazione tutta l' Italia; mentre non pur la Sicilia all' Italia contigua, ma le Calabrie, la Puglia, e il Ducato di Napoli perſeverarono nell' ubbidienza dell' Imperadore, ſenza alcun richiamo del Pontefice (*a*). Riſpondiamo alla prima obbiezione, che molte coſe noi crediamo ſulla fede degli Storici, che le narrano, delle quali non ſi trovano gli atti. E per non dilungarci da queſti tempi; dove ſi trovano gli atti de' due Concilj Romani celebrati contro gli Iconoclaſti, l' uno ſotto Gregorio II. ſul fine, l' altro da Gregorio III. ſucceſſore, nel principio del loro Pontificato? Ma contuttociò neſſuno ha oſato negare la tenuta di queſti Concilj, e la condanna in eſſi fatta dell' Ereſia degli Iconoclaſti, dache del primo fà menzione Adriano I. nella piſtola a Carlo Magno; del ſecondo Anaſtaſio nella vita di Gregorio III. Sulla fede di Anaſtaſio crediamo eſſere ſtata fulminata coll' anatema, *diro anathemate*, nel Sinodo Romano l' ereſia degli Iconoclaſti; ma gli atti di queſto Sinodo non ſi trovano, e Anaſtaſio non gli riferiſce. Poco pertanto importa alla verità del fatto, che i Greci Scrittori narrando, che Gregorio ſpogliò dell' Impero, e de' tributi d' Italia Lione Iſauro, non ne riferiſcano il decreto: poiche ſiccome mancano gli atti del Concilio da lui tenuto in Roma contro gl' Iconoclaſti, così però ancora queſto decreto, che probabilmente fu fatto in quel Sinodo; e Zonara aſſai chiaramente accenna, che nel medeſimo Sinodo, in cui fu da Gregorio ſcomunicato Lione, fu ancora privo de' tributi (*b*). All' altra oppoſizione riſpondiamo, che ſiccome non è ſempre eſpediente, che il Pontefice uſi queſto

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 12. pag. 199.

(*b*) *Qua de cauſa Gregorius, qui repudiata ſocietate Præſulis novæ Romæ, nec non illorum, qui eum ſequerentur, illos una cum Imperatore ſynodico anathemate obſtrinxit, & vectigalia, quæ ad id uſque temporis Imperio inde pendebantur, inhibuit.* Zonaras.

ſto potere indiretto ſopra i Principi a Dio, ed alla Chieſa ribelli, ma dee conſiderare le circoſtanze de' tempi, e le diſpoſizioni de' popoli, acciocche prudentemente, e utilmente poſſa eſeguire queſta poteſtà, così può alcuna volta eſeguirla in parte, e non in tutto, cioè, può ſottrarre una parte de' ſudditi dall' ubbidienza de' Principi apoſtati dalla Religione, dove è maggiore la neceſſità di conſervare ne' popoli l' integrità della Fede, dove l' infezione dell' ereſia ſarebbe più dannoſa, e dove più facilmente poſſano i ſuoi decreti incontrare eſecuzione, laſciando gli altri Popoli nella ſoggezione, dove ſenza lor profitto li diſciorrebbe da eſſa. Or poiche Gregorio non poteva coll' uſo della ſua poteſtà preſervare tutto l' Imperio dal furore di quell' eretico Principe, non dovea per queſto ſottrar dalle ſue mani quella parte, che era più vicina al capo della Religione, e alla Metropoli del Criſtianeſimo, e dove i popoli non pur eran diſpoſti ad abbracciare i ſuoi decreti, ma cercavano ultroneamente ſcuotere il giogo di quel malvagio Imperadore, ed uſar contro di eſſo la forza delle armi? Neſſuno Scrittore ha detto fin quì, che Gregorio II. ſpogliaſſe l' Iſauro dell' Imperio di Oriente, ma tutti concordemente hanno ſcritto, che lo privò della dominazione, che egli avea maſſimamente in Roma, in Italia, e nelle Città della Romana Provincia. Nè occorre cercare altra ragione perche lo ſpogliaſſe di queſto Imperio d' Occidente, e non dell' Imperio di Oriente, ſe non perche non poteva la ſua autorità aver così facilmente luogo in Oriente, dove Lione avea il nerbo degli eſerciti pronti a difendere con ſtrage de' Cattolici il ſuo tirannico Imperio, come lo avea in Occidente; e perche dall' Oriente non ſovraſtava così vicino il pericolo alla Chieſa Romana, come lo ſopraſtava dalle Provincie d' Italia ad eſſa contigue. Finalmente ſe Gregorio non ſottraſſe tutte le Città d' Italia dalla ſoggezione di Lione, ciò avvenne, perche una buona parte di eſſe erano amminiſtrate da' Greci, e a lui baſtò di poter almeno ſalvare i Latini dall' empietà di colui.

XVI. Ma tuttavia camminando Monſignor Boſſuet ſulla traccia di queſto fallace argomento, dagli atti di Gregorio III. ſucceſſore immediato del ſecondo Gregorio pretende dimoſtrar, che da queſti non fu in alcuna guiſa depoſto dall' Imperio l' Iſauro, adducendo ciò, che Anaſtaſio narra di Gregorio III. intorno alle lettere comminatorie da eſſo mandate all' Imperador Lione mentre più infieriva contro le ſagre Immagini, e intorno alla condannagione da lui fatta nel Concilio Romano dell' Ereſia degli Iconoclaſti ſenza fare alcuna menzione di depoſizione, ed alla ſupplica concordemente ſpedita al medeſimo Lione, e gene-

generalmente sottoscritta dalle Provincie d' Italia, per la restituzione delle Immagini sagre. Dalle quali cose egli inferisce, che se così Gregorio III., come i Popoli d' Italia, riconoscevano tuttavia Lione Isauro per Imperadore, ciò fa chiaro indizio, che egli non era stato da Gregorio II. dell' Imperio spogliato (*a*). Ma se egli avesse considerato, che da Gregorio II. non già di tutto l' Imperio, ma solamente d' una parte di esso fu privo Lione, non si sarebbe immaginato, che dall' essere stato in qualche modo da Gregorio III. conosciuto per Imperadore, ne siegua, che non fosse stato dal suo Antecessore privato della dominazione di Roma, e di altre Provincie d' Italia. Oltre di che quando ancora fosse stato da Gregorio II. deposto Lione Isauro da tutto l' Imperio, non dovea per questo Gregorio III. perder di mira il ravvedimento di quel Principe, e cessar di ammonirlo. Nè perche gli Italiani a persuasion del Pontefice spedissero a Lione supplichevoli lettere per la restituzione delle sagre Immagini, vennero perciò a riconoscerlo per loro Signore; ma solamente da ciò siegue, che eglino cooperarono col loro zelo in un col Pontefice al pubblico bene della Religione: mentre questa restituzione delle Immagini non già dovea farsi, o in Roma, o nelle Provincie d' Italia a Roma contigue, nelle quali con tutti gli sforzi non potè mai ottenere quel malvagio Imperadore, che fosser le sagre Immagini deposte; ma cercavano, che fosse fatta in Oriente, e dove colui tuttavia teneva l' Imperio. Finalmente bisogna avvertire, che la privazione della dominazion d' Italia per causa dell' Eresia di Lione vestendo le ragioni di pena Ecclesiastica, e medicinale, dava tuttavia luogo agli Italiani di cercare con maniere supplichevoli il ravvedimento di quel Principe, e l' emenda di lui, per la quale sarebbe cessata la pena, ed averebbe egli potuto ricuperare l' Imperio, che avea perduto in Italia: per ciò non è da maravigliarsi, se gli Italiani tuttoche disciolti dall' ubbidienza di Lione dopo il Concilio Romano, in cui fu scomunicato per la sua Eresia, li mandassero quella supplica, di cui favella Anastasio. Molto meno può dedursi, che Gregorio III. si conoscesse soggetto all' Imperio di Lione dalla data della lettera, che egli scrisse a San Bonifacio Arcivescovo di Magonza l' anno DCCXXXIX. segnata con queste note temporarie: *data alli* IV. *delle Calende di Novembre essendo Imperadore il Signor piissimo Augusto Lione l' anno del suo Imperio* XXIII., *e Costantino Magno Imperadore suo figliuolo l' anno* XX. *indizione* VIII. (*b*); sopra la qual data egli fa grandissimo rumore

[*a*] Bosuet tom. 1. p. 2. lib. 6. cap. 17.

(*b*) *Data* IV. *Kal. Novembris Imperatore Domino piissimo Augusto Leone Imperii ejus anno* 23., *sed & Constantino Magno Imperatore ejus Filio anno* 20. *indict.* 8. Gregor. III. Epist. 7.

more contro il Cardinal Baronio, quasi che fosse un evidente argomento della soggezione, che professasse Gregorio III. alla dominazione dell' Isauro, e di Costantino Copronimo suo figliuolo. Ma per vero dire nessuna cosa è più inetta di questa a conchiudere una tal soggezione, mentre nelle lettere, o diplomi di altri Pontefici successori di Gregorio III. si veggono delle ben molte simili date segnate cogli anni degli Imperadori Iconoclasti, con tutto che sia cosa certa, e costante, che quei Pontefici non fossero più al costoro Imperio soggetti. Per porre in chiaro questa verità convien supporre, che questo stesso Gregorio III. ricorrendo per ajuto dell' afflitta Italia a Carlo Martello, ed offerendoli il Patriciato Romano, gli espose, come di sopra si è detto, che il Popolo Romano, *rigettata la signoria dell'Imperadore: relicta Imperatoris dominatione*, avea risoluto rivolgersi a lui per esser protetto, e difeso; la qual cosa dimostra, che in tempo di questo Papa Roma si era già sottratta dall'ubbidienza di Lione. Zaccaria, che successe a Gregorio, ripose similmente il presidio della libertà di Roma, e delle Provincie a lei vicine nell' ajuto de' Franchi; e i Romani liberati dalla soggezione di Lione, e postisi sotto il Papa loro capo, travagliati da i Longobardi furon soccorsi da Carlo Martello, il quale obbligò il Re Liutprando a scior da Roma l' assedio. E checchesia dell' Esarcato di Ravenna, il quale poco dopo fu posto sotto il dominio del Pontefice, certo è, che il Ducato Romano in tempo di Zaccaria non riconosceva altro capo, che questo Pontefice, il quale ottenne da Liutprando la restituzione delle quattro Città, che gli avea tolte appartenenti a questo Ducato, come narra Anastasio nella vita di Zaccaria. Ma più evidentemente apparisce il dominio del Papa sopra il Ducato Romano, e sopra altre Provincie d' Italia soggette prima al Greco Imperio, negli atti di Stefano II. successore di Zaccaria. Oppresso Stefano dalle armi di Astolfo Re de' Longobardi, che, invase le Città della Chiesa, e del Ducato Romano, tentava insignorirsi di Roma, ricorse all' ajuto di Pipino Re di Francia: e partendo da Roma, come narra Anastasio, alli 14. di Ottob. del DCCLIII. correndo la settima indizione cominciante dalle Calende di Settembre (*a*), dopo aver inutilmente in Pavia esortato, e pregato Astolfo a restituire le Città tolte alla Chiesa (*b*), intraprese il viaggio di Francia: e avendo ivi unto, come si è detto, Pipino in Re de' Franchi, lo persuase ad apparecchiarsi alla guerra contro Astolfo usurpatore delle Città della Chiesa. Abbracciata da Pipino questa impresa, dopo avere

(*a*) Anastasius in vita Stephani II. vide Franciscum Pagium in Brev. Rom. Pontif. tom. 1. in vita Stephani II. num. IX.

(*b*) Anastasius in vita Stephani II.

ſenza però per mezzo di Legati impiegati i ſuoi più fervoroſi ufficj appreſſo Aſtolfo, acciocchè reſtituiſſe i luoghi tolti alla Chieſa, nel meſe di Settembre del DCCLIV. cominciata l'ottava indizione, come narra il Continuatore di Fredegario, ſi moſſe con poderoſo Eſercito contro di lui, ed incontratolo alle anguſtie delle Alpi lo vinſe in battaglia, e fugatolo lo cinſe di aſſedio in Pavia, coſtringendolo a promettere, ricevuti prima gli Statichi, colle più ſolenni forme di giuramento di reſtituire al Pontefice le Città tolte alla Chieſa; togliendogli inoltre Ravenna con venti altre Città, le quali aggiunſe al dominio di San Pietro, come riferiſce Lione Marſicano (*a*). Ma tornati Pipino in Francia, e Stefano in Roma, franſe toſto Aſtolfo le promeſſe giurate, e non ſolo non reſtituì le Città uſurpate, ma radunato numeroſo Eſercito ſtrinſe Roma di moleſtiſſimo aſſedio, uſando nel Ducato Romano incredibili crudeltà; per la qual coſa ricorrendo nuovamente Stefano con Legati, e con lettere efficaciſſime all'ajuto di Pipino, apparecchioſſi egli alla guerra, e nell'anno DCCLV. muovendo l'Eſercito di nuovo in Italia, all'anguſtia dell'Alpi ſconfiſſe, e poſe in fuga Aſtolfo (*b*). E come che poco lunge da Pavia foſſe Pipino incontrato dagli Ambaſciadori Imperiali ſpediti da Coſtantino Copronimo, il quale avendo ſaputo il precedente patto di Aſtolfo di dare l'Eſercato al dominio di San Pietro, e temendone l'effettuazione, gli avea mandato a fare iſtanza, che foſſe renduta al ſuo Imperio quella Provincia; ricusò egli contuttociò aſcoltare le loro inchieſte, riſpondendo, che per coſa del Mondo non ſi rimarrebbe dal propoſito di concedere alla poteſtà del Pontefice, e al diritto, e dominio di San Pietro ciò, che egli per ragione di guerra avea tolto a i Longobardi (*c*). Quindi giunto a Pavia ſtrinſe in quella Città di sì forte aſſedio il Re Aſtolfo, che non potendo egli più reſiſtere, fu coſtretto a domandar la pace a condizione, che egli reſtituiſſe le Città dell'Eſarcato, e dell'Emilia oggi detta Romagna, e della Pentapoli oggi Marca di Ancona, nelle mani di Fulrado Abbate di San Dionigi deſtinato da Pipino ſuo Commiſſario, il quale fatti uſcire dall'Eſarcato, e dagli altri luoghi tutti i Longobardi, *e ricevuti gli oſtaggi da tutte le Città, andò a portarne le chiavi al Papa, che egli poſe ſopra il ſepolcro de' Santi Apoſtoli colla donazione di Pipino iſtrumentata con tutte le ſolennità, e forme neceſſarie, che egli avea fatta ſottoſcrivere da' ſuoi figliuoli Carlo, e Carlomanno, e da' primi*

(*a*) *Ravennam, & viginti alias civitates ſupradicto Aiſtulfo abſtulit, & ſub jure Apoſtolicæ Sedis redegit.* Leo Oſtienſis lib. 1. cap. 8.

(*b*) Anaſtaſius in vita Stephani II.

(*c*) Anaſtaſius ubi ſupra.

primi Baroni, e Prelati della Francia, come sul rapporto di Anastasio scrive un Autore de' nostri tempi poco inclinato alla grandezza de' Romani Pontefici (*a*).

XVII. E' certo adunque, che nell'anno DCCLV., in cui per consenso degli Scrittori acquistò il Romano Pontefice la signoria dell' Esarcato, e di altre Città d' Italia (*b*), non era egli più soggetto al Greco Imperadore; anzi assai prima di questo tempo egli era sciolto da tal soggezione per lo dominio acquistato, o in lui trasferito dal Popolo del Ducato Romano, di che ne fanno argomento così la richiesta de i Legati Imperiali fatta a Pipino, i quali domandandoli, che riponesse sotto il dominio dell' Imperadore Ravenna, e le Città dell' Esarcato, nessuna menzione fecero di Roma, e delle Città del Ducato Romano (*c*); come le lettere di Stefano a Pipino, nelle quali sollecitandolo istantissimamente a porgerli ajuto contro le violenze dello spergiuro Astolfo, non parlando mai dell' Imperadore, chiamò il Popolo Romano Popolo suo (*d*). Ma ciò non ostante, questo stesso Pontefice nell' anno DCCLVII. poco prima della sua morte nel privilegio conceduto a Fulrado Abbate di S. Dionigi segna la data cogli anni dell'Imperadore Costantino Copronimo con questi termini: *li 26. di Febbrajo imperando il Signore piissimo Costantino da Dio coronato Magno Imperadore l' anno* XXXVIII., *dopo il suo Consolato l' anno* XVIII., *e Lione maggiore Imperadore suo figlio l' anno* IV., *indizione* X. (*e*). Che più? Paolo I. successore di Stefano nel Pontificato Romano, e nella signoria di Roma, e delle altre Provincie, e Città d' Italia comprese nella donazione di Pipino, non solamente non fu suddito all' Imperador Costantino Iconomaco, o al Greco Imperio, ma avendo penetrato, che quel Principe malvagio si apparecchiava alla ricuperazion di Ravenna, ricorse egli per difesa

(*a*) Giannone Storia civile del Regno di Napoli tom. 2. lib. 5. §. 11. pag. 342.

(*b*) Vide Franciscum Pagium in Brev. cit. vita Stephani II. n. 19.

(*c*) *Et nimis eum deprecans, atque plura spondens tribuit Imperalia munera, ut Ravennatium urbem, vel ceteras ejusdem Exarchatus civitates, & castra, Imperiali tribuens concederet ditioni.* Anastasius in Steph. II.

(*d*) *Cunctus namque noster Populus Reipublicæ Romanorum magno dolore, & amarissimis lacrymis una nobiscum tribulantur.* Epist. 3. Steph. II. ad Pipinum apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 880. *Te conjuro, quoniam nostra, & omnes Romanorum Populi animæ, post Deum, & ejus Principem Apostolorum, in tua a Deo protecta excellentia, & gente Francorum a Deo tibi commissa pendent, quia vobis animas omnium nostrorum Romanorum tradidimus.* Epist. 4. Steph. II. ad Pipinum apud Labbè loc. cit. col. 382.

(*e*) *IV. Kalendas Martii imperante domno piissimo Constantino a Deo coronato Imperatore anno* XXXVIII., *post ejus consulatum anno* XVIII., *sed & Leone majore Imperatore ejus filio anno* IV. *indictione* X. Apud Labbè loc. cit. col. 396.

al Re Pipino, ſcrivendogli aver ſaputo, *che i nefandi Greci nemici della Santa Chieſa di Dio, ed eſpugnatori della retta Fede, avendo contrario Dio deſideravano ſcorrere ſopra di lui, e ſopra la Città di Ravenna &c.*; e poco appreſſo: *poiche* [ſcrive] *come pienamente è perſuaſa l' eccellenza voſtra, non per altra ragione gli ſteſſi nefandiſſimi Greci ci perſeguitano, ſe non per la ſanta, ed ortodoſſa Fede, e per la veneranda pia tradizione de' Padri, che eſſi bramano diſtruggere, e conculcare* (*a*). Con tutto ciò queſto Pontefice ſteſſo così giuſtamente nemico del Greco Impero, che cerca la difeſa delle armi contro di eſſo, ſegna il diploma conceduto al Monaſtero di Sant' Ilario nella Dioceſi di Ravenna con queſta data: *Dato li 5. di Febbrajo imperando il Signore piiſſimo Coſtantino da Dio coronato Magno Imperadore l' anno* XL., *dopo il ſuo Conſolato l' anno* XX., *e Lione Imperadore ſuo figliuolo l'anno* VII., *indizione* XII. (*b*). Vada ora Monſignor Boſſuet, e con queſte date alla mano dimoſtri, chè i Romani Pontefici dopo Gregorio II. riconobbero per loro Sovrani gli Imperadori Iconoclaſti; colla ſteſſa ragione potrà dimoſtrare, che eſſi Pontefici riconobbero que' Principi empj da loro tanto aborriti, per pii, ed ortodoſſi: mentre ſiccome li chiamano Imperadori, e Signori, così gli appellano piiſſimi. Ma ſe egli aveſſe in queſt' opera, come nelle altre ſue dottiſſime, voluto far uſo della ſua incomparabile erudizione, averebbe oſſervato, che queſte date non ſono, che mere note temporarie, le quali per lungo uſo rendute come caratteri de' tempi, furono uſate da i Notarj, gente attaccatiſſima alle ſue formule, benche ſpeſſe fiate inette, anche dappoiche i Romani Pontefici furon liberi dalla temporal ſoggezione de' Greci Imperadori, ſinche poi ſotto Adriano I. cominciarono a ſegnarſi ne' Pontificj diplomi gli anni del Pontefice, come appariſce dal privilegio dell' iſteſſo Adriano nell'anno DCCLXXXVI. conceduto al Monaſtero di S. Dionigi, il qual privilegio è ſegnato con queſta data: *Dato il primo di Luglio per mano di Anaſtaſio Primicerio regnando il Signor Dio Salvator Gesù Criſto con Dio Padre Onnipotente, e lo Spirito Santo, l' anno, ſendo Dio propizio, del Pontificato di noſtro Signore nella Apoſto-*

(*a*) *Significans nobis, quod nefandi Græci inimici Sanctæ Dei Eccleſiæ, & orthodoxæ Fidei expugnatores, Deo ſibi contrario, ſuper nos, & Ravennatium partes irruere cupiunt, atque monitionem facere &c. ... quia, ut pleniſſimè ſatisfacta eſt veſtra excellentia, non ob aliud ipſi nefandiſſimi nos perſequuntur Græci, niſi propter Sanctam, & orthodoxam Fidem, & venerandam Patrum piam traditionem, quam cupiunt deſtruere, atque conculcare.* Epiſt. 7. Pauli I. ad Pipinum apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 441.

(*b*) *Datum nonis Februarii Imperante Domno piiſſimo Auguſto Conſtantino a Deo coronato Magno Imperatore anno* XL. *poſt conſula-*

Apoſtolica Sagratiſſima Sedia del Beato Pietro XV., *indizione* IX. (*a*). Ma che poi queſte date ne' Pontificj diplomi ſegnate cogli anni degli Imperadori, o di altri Principi valeſſero per nota, e per carattere de' tempi, non per argomento di temporal ſoggezione, ne porge non oſcuro indizio la data del Concilio Romano tenuto ſotto San Zaccaria l' anno DCCXLIII., il qual Concilio ſi trova così ſegnato: *Fu fatto queſto Concilio l' anno* II. *di Artabaſdo Imperadore, e l' anno* XXXII. *di Liutprando Re, nella indizione* XII. (*b*). Or chi mai ſi è ſognato, che i Romani Pontefici ſi conoſceſſero temporalmente ſoggetti a i Regi Longobardi, de' quali furono mai ſempre, e con ragione implacabili nemici, ed agli ſforzi, e all' armi de' quali ſempre rigoroſamente ſi oppoſero? Se non che da queſta inſolita data cogli anni de i Re Longobardi ſi argomenta il Pagi maggiore, che avendo Artabaſdo uomo Cattolico nell' anno DCCXL. occupata l' Imperial Città di Coſtantinopoli, aſſunta la Porpora, e reſtituite le ſagre Immagini, ſi uniſſero in queſta occaſione i Romani, e i Longobardi per la cauſa comune della Religione, rifiutando l' Imperio del Copronimo (*c*).

XVIII. Ma checheſia di queſta conghiettura, certa coſa è, ſecondo quello, che narra Anaſtaſio nella vita di Zaccaria, che queſto Pontefice non paſsò mala corriſpondenza con Liutprando Re de' Longobardi, dal quale gli furono reſtituite le quattro Città, che egli due anni prima avea tolte al Ducato Romano, e gli furono anche da lui confermate a titolo di donazione, e renduti molti patrimonj in varie Provincie, che molto tempo prima erano ſtati da i Longobardi tolti alla Chieſa Romana, e finalmente a perſuaſione del Pontefice confermò queſto Re per venti anni la pace col Ducato Romano. Dal che due coſe ſi poſſon dedurre, cioè, che in tempo di Zaccaria ſi mitigò non poco l' odio acerbo, che avean tra loro i Romani, e i Longobardi: e che l' Imperador Greco non avea in queſto tempo alcun dominio ſopra Roma, e ſopra le Città del Ducato Romano, di cui ſi vede arbitro il Pontefice per la pace, e per la guerra (*d*). Ma quando pure ſi voleſſe accordare

conſulatum ejus anno XX., *ſed & Leone Imperatore ejus Filio anno* VII. *indictione* XII. Apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 445.

(*a*) *Datum Kalendis Julii per manum Anaſtaſii Primicerii, regante Domino Deo, & Salvatore Jeſu Chriſto cum Deo Patre omnipotente, & Spiritu Sancto per infinita ſecula. Anno, Deo propitio, Pontificatus Domini noſtri in Apoſtolica Sacratiſſima Beati Petri Sede* XV., *indictione* IX. Apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 540.

(*b*) *Factum eſt hoc Concilium anno* II. *Artabaſdi Imperatoris, necnon Luithprandi Regis anno* XXXII. *indictione* XII. Apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 290.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad an. 743. n. 15. & 16.

(*d*) Anaſtaſius in vita Zachariæ.

cordare a Monſignor Boſſuet, che Zaccaria riconoſceſſe Coſtantino Copronimo per legittimo Imperadore, non ſeguirebbe per queſto, che Lione ſuo Padre non foſſe ſtato da Gregorio II. ſpogliato di Roma, e privo de' tributi d' Italia: imperocche oltre il non eſſere ſtato Lione Iſauro ſpogliato, come ſi è detto, dell' Imperio d' Oriente, per cui potea il figlio anche appreſſo il Pontefice ritenere il titolo d' Imperadore, il decreto fatto contro il Padre non ſi ſtendeva al figliuolo. Onde finche queſti non ſi dichiarò apertamente erede dell' empietà paterna con perſeguitare le ſagre Immagini, ciò, che egli più eſpreſſamente fece nell'anno DCCLIV. quando nel Conciliabolo Coſtantinopolitano condannò il culto delle medeſime Immagini, potea da i Romani Pontefici conſiderarſi come Imperadore. Per la qual coſa non è da maravigliarſi, che Zaccaria alle preghiere di Eutichio Eſarca, e di Giovanni Arcivescovo di Ravenna s' interponeſſe appreſſo il Re Liutprando, acciocche deſiſteſſe dall' ideato diſegno d' invadere quella metropoli, e le Città di Pentapoli, e reſtituiſſe le Città, che avea tolte all' Eſarcato (*a*); e che per queſta opera riportaſſe dal medeſimo Coſtantino Copronimo la donazione di due manſi conceduti alla Chieſa Romana [*b*]. Non dovea certamente Monſignor Boſſuet per queſti, ed altri ſimili fatti inſultare tante volte alla memoria dell' inſigne Cardinal Baronio, quaſi egli ſenza fondamento aveſſe ſcritto, che Gregorio II. ſpogliò Lione Iſauro dell' Imperio d' Italia (*c*); e quaſi che foſſero una ſteſſa coſa il privare quel Principe del dominio di Roma, e de' tributi d' Italia, ciò che dicono infiniti Scrittori, e ſpogliarlo di tutto l' Imperio, ciò che da neſſuno è ſtato aſſerito; o quaſi che la pena data al Padre doveſſe ancora appartenere al figliuolo, quando non ſi era ancora dichiarato erede dell' empietà paterna; o quaſi che finalmente dappoiche l' Imperio di Occidente fu trasferito nella ſtirpe di Pipino, e poi ne' Re Teutonici, non aveſſero i Romani Pontefici conſiderati, come Imperadori d' Oriente i Principi Greci, che regnarono in Coſtantinopoli. Il punto ſta, ſe i Romani Pontefici dopo Gregorio II. riconobbero più per loro Sovrani i Principi Iconoclaſti, e gli altri Imperadori Greci, che loro ſucceſſero; la qual coſa non dimoſtrano certamente, nè le date de i diplomi Pontificj ſegnati cogli anni de' Greci Imperadori, nè la cura, che eſſi Pontefici ſi preſero di ammonire i Principi Iconoclaſti, nè il conſiderarli, che eſſi fecero come Imperadori, ſe pure non ſi vuol dire, che tutti que' Principi, che ſono dal Papa conſiderati come

(*a*) Anaſtaſius in Zacharia.
(*b*) Anaſtaſius loc. cit.
(*c*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 18. & 19.

come legittimi Regi, sieno da lui anche riconosciuti come tanti suoi temporali Sovrani. Essendo adunque certo, che dopo Lione Isauro non ebbero più gli Imperadori d' Oriente il dominio di Roma, ciò fa chiaro argomento, che egli per la sua Eresia ne fu da Gregorio II. spogliato. Ed ecco dal primo fino all' ultimo dimostrato, che nulla concludono gli argomenti di Monsignor Bossuet da lui promossi con tanto strepito contro i Cardinali Baronio, e Bellarmino per abbattere il consenso di tanti Storici, i quali affermano, che Gregorio II. spogliò dell' Imperio di Roma, e de' tributi d' Italia Lione Isauro.

§. XVII.

Se la deposizion di Childerigo dal Regno di Francia, la qual narrasi fatta per autorità di San Zaccaria, appartenga in alcun modo allo stato della presente controversia, e se potesse addursi in esempio da Gregorio VII.

SOMMARIO.

I. *Argomento di Monsignor Bossuet per dimostrare, che la deposizione di Childerigo fatta per autorità di Zaccaria non faccia al proposito della presente controversia, è fondato sopra una falsa supposizione, e pecca nell' antecedente, e nel conseguente.*

II. *Prende equivoco nell' asserire, che sull' esempio della deposizione di Childerigo si pretenda provare, che il Papa possa spogliare del Regno i Principi, che godono pieno l' Imperio; e si dimostra, che il Papa nel deporre i Principi li dichiara già deposti, e privi del Regno per la loro apostasia, mentre ribellandosi alla Chiesa cadono dalle ragioni del Regno.*

III. *Si mostra, che la deposizione di Childerigo fa assai bene al caso della presente controversia; e che nessuna società civile può sussistere nel suo ordine senza Religione.*

IV. *Senza la Cattolica Religione come possa appresso gli Infedeli conservarsi la società civile. Mutazione di Religione ne' Regni Cattolici porta seco l' alterazion dello stato, e della civil società.*

V. *Perche non possa la Chiesa depor dal Regno i Principi infedeli persecutori della Religione, e possa deporre i Principi Cristiani apostati della Religione, e persecutori della Chiesa.*

VI. *Se*

VI. *Se la depoſizione di Childerigo foſſe fatta per errore, o per ingiuſtizia così per parte del Pontefice, come per parte de' Franceſi. Principi diſcendenti da Pipino riconoſcono l' origine del Regno nella loro ſtirpe dall' autorità della Chieſa Romana. Si confuta Monſignor Boſſuet ſu queſto punto.*

VII. *Si eſamina il ſentimento di alcuni Scrittori Franceſi intorno al fatto di Zaccaria concernente la depoſizione del Re Childerigo, e ſi moſtra, che ſe non aveſſero errato nella intelligenza di queſto fatto, non averebbono potuto riprovarlo.*

VIII. *Si confuta l' ardita propoſizione di Jacopo Almaino, che l' Univerſità di Parigi averebbe meglio giudicato ſopra il fatto di Childerigo di quello, che giudicarono allora il Romano Pontefice, e San Bonifacio, con tutti gli Ottimati di Francia. Qual ſia ſtato un ſecolo addietro il ſentimento della Sorbona intorno alla poteſtà del Pontefice ſopra i Regni de' Principi temporali.*

IX. *Falſamente imputa Monſignor Boſſuet a' difenſori della poteſtà indiretta, che dall' eſempio di Childerigo pretendano dimoſtrare, che poſſa il Papa a ſuo arbitrio dare, e togliere i Regni. In quali caſi può valer queſt' eſempio per dimoſtrar la poteſtà del Pontefice di deporre indirettamente i Regi anche per cauſa fuora della Religione. Molto acconciamente fu queſt' eſempio addotto da Gregorio VII. Poteſtà da lui uſata ſopra Arrigo IV. riconoſciuta, e confeſſata nel Romano Pontefice dalla antichità.*

I. GIà diffuſamente nel XII. paragrafo di queſto libro ſi è trattato della depoſizione di Childerigo, e ſi è ancora dimoſtrato, che in eſſa intervenne l' autorità, e la poteſtà del Romano Pontefice. Ma poiche Monſignor Boſſuet dopo aver intrapreſa l' impugnazione di queſto fatto per ciò, che appartiene alla poteſtà di Zaccaria, che narraſi uſata nella depoſizione di quel Principe, ſi propone di far vedere, che comunque andaſſe queſta biſogna, ancorche Childerigo foſſe ſtato depoſto per autorità del Pontefice, queſta depoſizione così fatta non fa al propoſito della preſente controverſia; perciò convien ora eſaminar le ragioni, colle quali ei pretende provare queſto ſuo aſſunto. Quando ancora, dice egli, ſi concedeſſe, che da Zaccaria foſſero ſtati i Franceſi diſciolti dal giuramento, niente certo apparterrebbe al caſo preſente queſta aſſoluzione: imperocche ammeſſo, che i Franchi, i quali già riputavan da nulla Childerigo, e giudicavano, che eſſo contento del Regio nome ſi era privato della Regia autorità, per riverenza del giura-

giuramento dimandaſſero a cautela da Zaccaria, che egli lo dichiaraſſe nullo, e diſciolti ſecondo il rito da queſto legame di Religione, ſpogliaſſer dappoi del Regio nome un Principe nullo ſecondo la ſoſtanza della coſa, e talvolta per la ſua debbolezza, e dappocaggine non ripugnante; che coſa fa queſto alla noſtra quiſtione? Non ſi potrebbe già con queſto eſempio convincere, che il Pontefice poſſa deporre un Principe, che gode il pieno diritto d' imperio, o ſciogliere dal giuramento i Popoli, che nulla affatto a tal coſa penſano, o in vigore del ſuo diritto, fare ogni coſa circa loro, eſſi riluttanti, e ripugnanti (*a*). Ma queſto diſcorſo pecca nell' antecedente, e nel conſeguente. Nell' antecedente, poiche ſe queſto Scrittore volea diſcorrere ſopra l' ippoteſi noſtra per argomentare, come ſi dice, *ad hominem* contro di noi, dovea aſſumere i noſtri principj, e dimoſtrare di poi, che queſto fatto non faccia al propoſito noſtro. Non dovea fingere Childerigo un Re di ſtucco, o da ſcena, privo d' ogni diritto, e d' ogni Regia poteſtà. In queſto caſo egli è certo, che la depoſizione di quel Re, nulla ha che fare colla preſente controverſia; ma è certo ancora, che in queſto caſo, inutile, e vano ſaria ſtato il ricorſo de' Franceſi al Pontefice per eſſer diſciolti dal giuramento: poiche qual vincolo di Religione poteva obbligargli a preſtare ubbidienza ad un Principe nullo, che neſſun diritto, e neſſuna poteſtà di Principe avea? Qual dubbio potea cadere in mente a i Magnati, e a i Popoli Franchi ſe doveano, o nò eſſer fedeli ad un Re, che Re non era ſe non nel nome? Si erano forſe obbligati a conſervare ne' Principi Merovingi un nome vano ſenza ſoſtanza, talmente che foſſe neceſſaria l' autorità del Pontefice per ſciorli da queſto vincolo, e per trasferire queſto nome in altri, che ne avea la ſoſtanza? Ma pecca ancora queſt' argomento nel conſeguente: imperocche chi mai ſi è ſognato di aſſerire, che poſſa il Papa aſſolvere dal giuramento verſo alcun Principe i ſudditi ripugnanti, e contraddicenti a queſta aſſoluzione; la quale benche abbia ragione di pena riſpetto al Principe, eſſendo ancora un beneficio, che riguarda non pure il pubblico bene, ma ancora il ben perſonale di chi la riceve, chi può dubitare, che poſſa ſolamente darſi a coloro, o che la cercano, o che ſon diſpoſti ad accettarla? Non troverà egli eſempio, che i Romani Pontefici abbiano uſato queſto potere, ſe non quando ſonovi ſtati da' Popoli ſollecitati, impazienti di ſoffrire il giogo de' Principi malvagj, come ſi è veduto dagli atti di Gregorio II., e dell' iſteſſo Gregorio VII. Che ſe tal volta dove i ſudditi aderenti allo ſciſma, o all' Ereſia del lor

(*a*) Boſſuet tom. 1. p. 2. lib. 6. cap. 35.

Principe ſono ſtati eretici, o ſciſmatici con eſſo lui, hanno contuttociò i Romani Pontefici uſata queſta poteſtà, ed hanno aſsoluti i ſoggetti dal giuramento, queſta aſsoluzione non potea già cadere ſopra gli eretici, o ſciſmatici ripugnanti all' autorità apoſtolica, i quali eſsendo ſeparati dall' unità della Chieſa, e conſeguentemente incapaci di avere alcun commercio ſpirituale colla ſanta Sede, non potevano in conſeguenza eſser partecipi dell' aſsoluzione; ma queſta cadeva ſopra il rimanente de' ſudditi Cattolici, i quali per eſsa venivano ſottratti dal debito di eſser fedeli a chi tentava diſtruggere in loro la vera Fede.

II. Commette inoltre il noſtro Scrittore un grand' equivoco nel conſeguente, dove dice, che dall' eſempio di Childerigo non può dedurſi, che poſſa il Pontefice deporre un Principe, che gode pieno diritto d' imperio ſopra i ſuoi ſudditi: imperocche, o egli intende parlare d' un Principe, che legittimamente goda queſto pieno diritto d' imperio, o che lo goda tirannicamente, e illegittimamente. Se parla nel primo caſo, egli è certo, che non può il Papa deporre un tal Principe; ma è falſo, che nel caſo della noſtra quiſtione trattandoſi d' un Principe, che apoſtati dalla Religione, e che ſi sforzi far ribelli a Dio, ed alla Chieſa i ſuoi ſudditi, egli goda più ſopra di loro legittimo diritto d' imperio: imperocche, come ſi è detto, mancando il Principe Criſtiano alla principale obbligazione, che egli come Criſtiano Principe ha contratta co' ſuoi ſudditi di conſervare in eſſi la Religione, egli cade dalle ragioni del Regno, e frange ogni vincolo, che ſtringer poſſa con lui l' ubbidienza de' ſuoi ſoggetti. Nè altro rimane, ſe non che il Pontefice, il quale, come ſi è detto, non depone i Regi, nè aſſolve i loro ſudditi, ma dichiara e quelli depoſti, e queſti aſſoluti, conoſcendo la cauſa della ſua apoſtaſia lo dichiari caduto dal Regno, e ſciolti i ſuoi ſoggetti dal debito di ubbidirgli. E come che i Pontefici abbiano talvolta nel pronunciare queſte ſentenze contro i Principi o eretici, o ſciſmatici uſate formule, per le quali ſembri, che eſſi in vigore della lor poteſtà decretoriamente gli deponeſſero, ed aſſolveſſero i ſoggetti di quelli dal debito di fedeltà; contuttociò egli è certo, che eglino non altro fecero, che dichiarare il giudizio divino, e dimoſtrare, che que' Principi riprovati da Dio eran caduti dalle ragioni del Regno, e che perciò i loro ſudditi eran diſciolti dal vincolo del giuramento, uſando una formula, che dinotaſſe eſſere dell' autorità conceduta loro da Dio il fare queſta giuridica dichiarazione. Chiara prova di ciò ne fa la ſentenza di depoſizione pronunciata da Innocenzo IV. contro Federigo II. nel Concilio Generale di Lione approva-

approvata da tutti i Padri, come, oltre i documenti da me sopra recati, nè fa piena fede l'autor della vita d'Innocenzo IV. Scrittore contemporaneo, scrivendo, che la sentenza pontificia fu sottoscritta da tutti i Padri, e munita co i loro sigilli (*a*): mentre in questa sentenza, senza dubbio Conciliare, il Pontefice, *Noi*, dice, *dimostriamo, e denunciamo il memorato Principe, il quale si rese cotanto indegno dell' Imperio, e de i Regni, e d' ogni onore, e dignità, e che per le sue iniquità è stato rigettato da Dio, acciocchè non regni, e non imperi, legato da' suoi peccati, ed abietto, essere stato privo dal Signore d' ogni onore, e dignità, e niente dimeno sentenziando lo priviamo &c.* (*b*). Da questo, e da altri esempli, che si potrebbono addurre, si rende chiaro, che i Pontefici non depongono i Principi, che godono legittimo imperio sopra i loro soggetti, ma que' Principi solamente depongono, che ribellandosi alla Chiesa, ed a Dio, e tentando distruggere la Religione ne i sudditi, hanno in questo perduto il diritto d' imperio sopra di loro mancando alla più stretta, e precisa obbligazione, la quale, come Cristiani Principi hanno contratta co i loro Popoli. Onde il Pontefice altro non fa, che dichiarare il diritto, e denunciarli deposti, o per lo meno degni della deposizione.

III. Ma tornando al discorso di Monsignor Bossuet, dove egli voglia mostrare, che la deposizione di Childerigo, comunque si pretenda fatta per autorità del Romano Pontefice, non cada in acconcio alla nostra quistione, conviene, che egli supponga con esso noi, che quel Principe quantunque per la sua imbecillità fosse inutile, e talvolta dannoso alla Repubblica, avesse nulladimeno insieme col nome la Regia potestà ereditata da' suoi maggiori; onde potesse cadere ragionevol dubbio nella mente degli Ottimati Francesi, se fossero, o nò più tenuti a prestargli ubbidienza, e se fossero in istato di domandarne la di-

(*a*) *Sententiam verò ipsam depositionis sæpè præfati Friderici protulit summus Pontifex in majori Ecclesia Lugdunensi in pleno Concilio anno Domini* MCCXLIV. XV. *Kalend. Augusti, quæ fuit ab universis Ecclesiarum Prælatis in eodem Concilio residentibus approbata, sicut liquere potest omnibus tam præsentibus, quàm futuris per subscriptiones ipsorum, & eorundem sigilla pendentia in eadem.* F. Nicolaus de Curbit. Ordin. Minor. in vita Innocentii IV. in collect. rerum Italic. Scriptor. tom. 3. pag. 592. col. 2.

(*b*) *Cum Jesu Christi vices licet immeriti teneamus in terris, nobisque in persona Beati Petri sit dictum, quodcumque ligaveris super terram &c., memoratum Principem, qui se Imperio, & Regnis, omnique honore, ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates a Deo, ne regnet, vel imperet, est abjectus, suis ligatum peccatis, & abjectum, omnique honore, & dignitate privatum a Domino ostendimus, & denunciamus, ac nihilominus sententiando privamus &c.* Concil. Lugdunense 1. apud Labbè tom. XIV. Concil. edit. Venet. col. 51. & 52.

chiarazione al Pontefice, e farsi da lui assolvere dal giuramento. Ma in questa supposizione la deposizione di quel Principe fa tanto al caso presente, che non può far di più: imperocche se può il Romano Pontefice per ragione della pubblica utilità assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà verso un Principe inutile al Regno, e se l'uso di questa potestà fu allora conosciuto legittimo in Francia; per qual cagione per motivo di Religione non potrà egli assolvere dal giuramento i sudditi di un Principe, che tenta sovvertire in loro la vera Fede, e distruggere il più importante bene, che essi abbiano? e si abborrisce ora con tanto biasimo l'uso di questa potestà; quando per altro è cosa certa, che più dee curarsi la felicità spirituale, che la temporale, la salvezza dell'anima, che quella del corpo? Prevedendo però assai bene Monsignor Bossuet la forza di questo argomento, proccura schermirsene con dire, che quantunque più debba premere l'incolumità della Religione, che la salvezza della Repubblica riguardo al morale, e alla salute dell'anime, non però così rispetto alla ragione, ed all'ordine della civil società: imperocche abbattuta la Religione, può star nel suo ordine la società civile; ma prostrata la Repubblica, riman distrutta la civil società, la quale nondimeno volle Dio, che rimanesse anche appresso i nemici della Religione [a]. Ma questo ragionamento ancora contiene delle viziose equivocazioni: imperocche o egli intende parlare della Religione in genere, o della Cristiana Religione: se della Religione in genere, è falso, che tolta ogni Religione possa aver sussistenza nel suo ordine la società civile, nè troverà uomo saggio, che gli accordi questa massima. *Tolta la pietà*, dice Cicerone in un luogo, *si toglie ancora la fede, e la società dell'uman genere, e quell'una eccellentissima virtù della giustizia*; ed in un altro: *apporta giustizia, quando ti sia cognito qual sia il nume del Sommo Rettore, e Signore, quale il consiglio, e quale la volontà* (b). E Plutarco chiamò la Religione *presame d'ogni società, e fondamento delle leggi* (c). Di questo medesimo sentimento furon gli antichi, che trattarono della civil società, come tra gli altri Platone, e Aristotele, il primo de' quali chiamò la Religione vincolo delle leggi, della potestà, e d'ogni onesta disciplina; ed il secondo scrisse non temere il Popolo d'essere trattato ingiustamente da quel Principe,

(a) Bossuet loc. cit.

(b) *Pietate sublata fides etiam, & societas humani generis, & una excellentissima virtus justitia tollitur*. lib. 1. de nat. Deorum. *Justitiam adfert cum cognitum habeas, quod sit summi Rectoris, & Domini numen, quod consilium, quæ voluntas*. de finib. 4.

(c) Συνεκτικὸν ἁπάσης κοινωνίας, καὶ νομοθεσίας ἔρεισμα. Plutar.

cipe, che ei crede Religioso (*a*). Quindi comeche in astratto possa considerarsi la Religione come cosa separata dalla società civile per la diversità degli oggetti, che esse riguardano; contuttociò è l'una così coll'altra connessa, che non può darsi vincolo di umana società senza legame di Religione, per la quale, e la concordia, e la giustizia si stabiliscan tra gli uomini: imperocchè, come scrisse Giosesso contra Appione, *l'avere una stessa persuasione di Dio, ed un istesso senso, eccita negli animi umani una bellissima concordia* (*b*); e come disse Filone nella vita di Abramo, *si riguardano nel medesimo modo appresso l'istessa persona la pietà verso Dio, e la giustizia verso gli uomini* (*c*). Dove adunque non v'ha alcuna Religione, o cognizione di Dio, almeno secondo i principj della natura, ivi non può esere alcuna civil società.

IV. Ma parlando poi della Cristiana Religione, egli è vero, che senza questa può sussistere la società civile nel suo ordine appresso gli infedeli, benche molto imperfettamente; ma questo non è il caso, in cui si tratta la presente quistione. Chechesia della società civile tra gli infedeli, certa cosa è, che la Cattolica Religione avendo reso incomparabilmente migliore lo stato civile della Repubblica per la santità delle sue massime, dalle quali hanno preso norma le pubbliche leggi nella società Cristiana; qualora in un Regno, dove essa è pubblicamente professata, venga perseguitata ne' sudditi da un Principe apostata, che tenti distruggerla, non può negarsi, che costui apporti grandissima alterazione allo stato civile, ed esenziali cangiamenti nella Repubblica. Ciò presuppposto si rende palese, che ricusando Monsignor Bossuet ascrivere all'autorità del Pontefice la deposizione di Childerigo, ed ascrivendola tutta alla deliberazione de' Magnati di Francia per la ragione, che trattandosi d'un Principe inutile alla Repubblica, ogni civil società per ragion delle genti ha diritto di provvedere alla pubblica salute, convien, che egli ammetta, che per causa di Religione possano i sudditi sottrarsi dall'ubbidienza del loro Principe, quando egli cerca distruggere la vera, e pubblicamente professata Religione nel suo Stato: imperocchè in questo caso egli apporta gravissima alterazione nello stato civile, e notabilissimi cangiamenti, e perturbazioni non già in vantaggio, ma in detrimento della Repubblica, distruggendo quella Religione, che ha migliorato, e perfezionato lo stato di essa. Per la qualcosa viene

(*a*) Vide Grotium de Jur. Bell. & pacis lib. 2. cap. 20. §. 44. n. 3. & seq.

(*b*) Τὸ γὰρ μίαν μὲν ἔχειν, καὶ τὴν αὐτὴν δόξαν περὶ Θεοῦ καλλίστην ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις συμφωνίαν ἐπιδέλα. Josephus L. 1028. Appion.

(*c*) Περὶ τὸν αὐτὸν ἑκάτερον ὁσιότης μὲν πρὸς Θεὸν, δικαιοσύνη δὲ πρὸς ἄνθρωπον θεωρεῖται. Philo in vita Abrahami.

viene questo Scrittore a concedere a' Popoli quell' autorità sopra i Principi, la quale egli nega alla Chiesa. E negando egli, che possa il Pontefice per difesa della Religione usare sopra i Regi quella potestà, che per difesa della Repubblica egli ammette, che possa usarsi da i sudditi; bisogna, che ei conceda questo legittimo potere ne' sudditi sopra i Principi anche per causa di Religione, mentre la destruzione di questa porta seco, o la destruzione, o una dannosissima alterazione della società civile.

V. Ma poiche l' ordine del discorso ci ha portato a far differenza tra le Repubbliche infedeli, e le Cristiane Repubbliche; potrebbe perciò da noi cercarsi, per qual cagione non così facilmente ammettiamo, che possa il Romano Pontefice deporre i Principi infedeli, che impugnano la Cristiana Religione, e disciorre i loro sudditi dal debito di soggezione, come sostenghiamo, che possa deporre i Principi Cristiani, che apostatano dalla vera Fede, e costringono i sudditi ad apostatare da essa, ed assolvere questi dal giuramento di fedeltà. A questa ricerca rispondiamo, in due ragioni consistere la differenza tra i Principi infedeli, e i Regi Cristiani. Primieramente gl' infedeli non son sottoposti al giudizo, ed all' autorità della Chiesa, cui non appartien giudicar di coloro, che son fuora di essa. Secondariamente i Principi infedeli benche possano per quelle vie, che la ragion di natura, o delle genti prescrivono, acquistar legittimo dominio sopra i popoli anche fedeli; contuttociò nel conseguimento di questo dominio non contraggono alcuna obbligazione di conservare ne' loro Stati, e ne' loro sudditi quella Religione, che non professano, e non conoscono, nè di difendere quella Chiesa, di cui non son figli; quindi perseguitando la Religione, non mancano ad alcuna obbligazione, che in vigore del lor dominio abbian contratta co' sudditi, e la cui mancanza disciolga il vincolo, che stringe l' ubbidienza di essi sudditi verso di loro. Per lo contrario i Principi Cristiani soggetti sono al potere spirituale della Chiesa, non sono sopra, ma dentro di essa, non Signori, ma Figliuoli di lei: *che cosa più onorifica*, scrisse Sant'Ambrogio, *quanto che l' Imperatore si dica figliuol della Chiesa? Il che quando si dice, si dice senza colpa, si dice con grazia: imperocche l' Imperadore è dentro, non sopra la Chiesa* (a). Oltre di ciò i Cristiani Principi nell' atto stesso, che acquistano il dominio sopra i loro Popoli, contraggono con essi una specia-

(a) *Quid enim honorificentius, quàm ut Imperator Ecclesiæ Filius dicatur, quod cum dicitur sine peccato dicitur, cum gratia dicitur. Imperator enim intra Ecclesiam non supra Ecclesiam est.* S. Ambrosius sermone contra Auxentium de Basilic. tradend.

ſpecialiſſima obbligazione di cuſtodire la Religione, e di difender la Chieſa. Per la qual coſa San Gregorio Magno ſcrivendo a Maurizio: *A queſto effetto*, dice, *è ſtata data la poteſtà alla pietà degli Imperadori, acciocchè coloro, che deſiderano il bene, ſieno ajutati, ed acciocchè il terreſtre Regno ſerva al Regno Celeſte* (*a*). E San Leone IV. ſcrivendo a Leone Auguſto: *Voi dovete*, li dice, *ſenza dimora avvertire, che la Regia poteſtà vi è ſtata conferita non ſolo alla reggenza del Mondo, ma maſſimamente al preſidio della Chieſa* (*b*). Di queſta principale obbligazione de' Principi Criſtiani parlando il Concilio Pariſienſe tenuto ſotto Lodovico, e Lotario Imperadori: *Il Re*, dice, *principalmente debbe eſſere difenſore della Chieſa, e de' ſervi di Dio* (*c*). E gli ſteſſi Principi Lodovico, e Lotario ſcrivendo ad Eugenio Papa: *Noi*, dicono, *veramente ci conoſciamo debitori di preſtar ſoccorſo, ed ajuto ſecondo la qualità delle noſtre forze, e la capacità del noſtro intendimento a quelli, cui è ſtata commeſſa la reggenza delle Chieſe, e la cura delle pecorelle del Signore in tutte le cauſe, che appartengono al culto divino* (*d*). Nè io penſo, che vi ſia alcuno de' moderni Franceſi, il quale negar poſſa, che i Principi Criſtiani per ragione del Principato ſieno avvocati, e difenſori della Chieſa; che anzi di queſto debito eſſi ne fanno un diritto di regalìa, per cui pretendono, che ad eſſi come Regi appartenga la cura, e la cuſtodia de' Canoni, e che non poſſan mancare a queſto diritto, ſenza diſpendio della lor poteſtà. Il vero però è, che queſta avvocazia è un debito indiſpenſabilmente congiunto alla poteſtà de' Principi Criſtiani. Che perciò, ſe eſſi ſono obbligati a difender la Chieſa, molto più ſono aſtretti come Principi a cuſtodire ne' loro ſtati la Religione, ed a militare al vero Dio, come ſcriſſe S. Ambrogio a Valentiniano Imperadore (*e*). Or mancando i Principi a queſta obbligazione così importante, così preciſa, contratta da eſſi co i loro Popoli, e di figliuoli che ſono della Chieſa, facendoſi ſuoi ribelli, di Avvocati impugnatori, di cuſtodi della Religione perſecutori di eſſa, in

(*a*) *Ad hoc poteſtas pietati Imperatorum data eſt, ut qui bona appetunt adjuventur, & terreſtre Regnum cœleſti Regno famuletur*. D. Gregorius lib. 2. Epiſt. 61. juxta veter. ordinem.

(*b*) *Debes incunctanter advertere, Regiam poteſtatem tibi non ſolùm ad mundi regimen, ſed maximè ad Eccleſiæ præſidium eſſe collatam*. S. Leo IV. Epiſt. 74.

(*c*) *Rex primò defenſor eſſe debet Eccleſiæ, ſervorumque Dei &c.* Conc. Pariſien. l. 2. c. 2.

[*d*] *Veraciter nos debitores cognoſcimus, ut his, quibus regimen Eccleſiarum, & ovium Dominicarum cura commiſſa eſt, in omnibus cauſis ad divinum cultum pertinentibus opem, & auxilium pro qualitate virium noſtrarum, & intellectus noſtri capacitate feramus*. Epiſt. Ludovici, & Lotharii ad Eugenium Papam apud Baron. ad annum 825. n. 47.

(*e*) D. Ambroſius Epiſt. XVII.

in queſto ſteſſo laſciano di eſſer Principi ſopra i Popoli fedeli, frangono quel vincolo, che ſtringeva con eſſi il loro oſſequio, e cadono dalle ragioni del dominio, che aveano ſopra di loro, non altro ricercandoſi acciocche non ſieno più riconoſciuti per Regi, ſe non che il Pontefice li dichiari depoſti dal Trono per la loro apoſtaſia. Queſta differenza però tra i Principi infedeli, e i Principi apoſtati dalla vera Religione, e perſecutori di eſſa, non toglie, che non poſſano alcuna volta i ſudditi fedeli ſottrarſi dalla dominazione de' Principi infedeli, quando iniquamente perſeguitati, ed attaccati nella vita per cauſa della Religione entra in loro il debito della natural difeſa, e poſſono utilmente, e prudentemente rigettare colla forza, ricorrendo alle armi per difendere inſieme colla Religione la vita, tirannicamente, e ſenza alcun diritto per una cagione ingiuſtiſſima perſeguitata, come habbiamo dimoſtrato nel primo libro di queſto trattato.

VI. Rimettendoci ora ſul ſentiero, da cui ci ſiam dilungati, e tornando a Monſignor Boſſuet, poiche egli conoſce, che l' aſcrivere la depoſizione di Childerigo al giudizio de' Principi Franchi, è un concedere troppo di autorità a' ſudditi ſopra il Principe, e l' attribuirla all' autorità del Pontefice è un ammettere in eſſo quella poteſtà, che ei li nega, ſi riſolve in fine di troncare con una ſola riſpoſta queſt' argomento dicendo, che a parlar con rigore di queſto fatto, la depoſizione di Childerigo, così per parte de i Franceſi quando ſi voglia dire, che lo deponeſſero dal Regno, come per parte del Papa quando ſi voglia ſoſtenere, che ei fu depoſto per autorità pontificia, fu fatta, o per errore innocente, o per aperta ingiuſtizia; e che non può addurſi per eſempio un fatto ſingolare proceduto, o da ignoranza, o da manifeſta ingiuria. Indi conchiude, che così riſpondendo ſi chiuderebbe la bocca agli avverſarj (*a*). Ma ſe egli credeva così riſpondendo troncare in un colpo tutto il nodo della difficoltà, dovea recar da principio queſta riſpoſta, e non ſerbarla in ultimo luogo dopo eſſerſi sforzato ſenza alcuna neceſſità della cauſa d' interpetrar in un ſenſo ſtrano la teſtimonianza degli antichi, dove chiaramente aſſeriſcono, eſſere ſtato Childerigo depoſto, ed aſſunto al Regno Pipino per autorità, e per comando

[*a*] *Denique ſi ſtricto jure agamus, nihil ad noſtram quæſtionem pertinet, quid hic Franci, quidve Zacchariæ egerint ... licebatque nobis hunc nodum amputare planè reſpondentibus nihil hic ordine eſſe geſtum, ſed aut per errorem innocuum, aut etiam ſi lubet per apertam injuriam omnia perpetrata, detonſumque immeritò adoleſcentem Regem, & in gratiam valentioris, & audentioris acta eſſe omnia adverſus inſontem, & invalidum; neque uno exemplo, eoque peſſimo tantam rem a nobis extorqueri poſſe, ut ad Pontificis arbitrium Imperia transferantur. Quo jure ſi ageremus, nempè Adverſarii ſtatim obmuteſcerent.* Boſſu. loc. cit.

comando di Zaccaria. Vanamente per altro si lusinga, che questa risposta renderebbe mutoli i suoi avversarj, che anzi somministrerebbe a noi un forte motivo di parlare più altamente, che mai, e di asserire, che egli per uscir fuori d' impiccio è disposto a negare, e a maledire, o a torto, o a ragione tuttociò, che gli si oppone. Per darci a credere, che la deposizione di Childerigo dal Regno di Francia, così dal canto de' Francesi, come dal canto del Pontefice sia un effetto, o della ignoranza di que' tempi, o d' un aperta ingiustizia, non basta, che ei lo asserisca, ma bisogna, che ei lo provi, e lo provi con tal forza di argomenti, che sia bastante ad espugnare il senso contrario, che ha portato tutta l' antichità di questo fatto, e tutti gli Scrittori, che ne' secoli seguenti ne han parlato. Mentre fra cento, e cento, e fra gli antichi, e fra i mezzani, e fra i recenti di secolo in secolo, i quali hanno riferita questa deposizione, nessuno ha scoperta in essa, o quella ignoranza, o quella ingiustizia, che vi scuopre Monsignor Bossuet: nessuno ha mai appiccata questa macchia alla gloriosa stirpe di Carlo Magno, che essa ascendesse al Regno di Francia per la via d' una manifesta ingiustizia, usurpando con violenza il Trono al suo legittimo Signore. Anzi tutti universalmente con lode di Zaccaria, o di Stefano riferiscono questo fatto, e in esso considerano la salute della Francia, il vantaggio della Religione, e la giustizia renduta al merito di Pipino: e gli stessi Principi discendenti da Carlo Magno, si recano a gloria l' attribuire l' origine del loro Regno all' autorità della Chiesa Romana, come appariscе dalle lettere scritte da Lodovico II. Imperadore a Basilio Imperadore d' Oriente, che ricusava di riconoscerlo come Imperadore; a cui dice, che da i Romani avea egli assunto il nome, e la dignità dell' imperio: che dalla Chiesa Romana Madre di tutte le Chiese riconoscea la sua stirpe l' origine del Regno, e poi dell' Impero: e che que' soli Principi de' Franchi furono dapprima chiamati Re, e poi Imperadori, i quali dal Romano Pontefice erano stati a quest' effetto consagrati coll' olio sagro (*a*). E quì è da notarsi, quanto stranamente da Monsignor Bossuet vengano interpetrate le parole di questo Principe,

[*a*] *A Romanis enim hoc nomen, & dignitatem assumpsimus, apud quos profectò primò tantæ culmen sublimitatis, & appellationis effulsit, quorum gentem, & urbem divinitus gubernandam, & Matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam, atque sublimandam suscepimus. Ex qua regnandi prius, & postmodum imperandi auctoritate prosapia nostra seminarium sumpsit. Nam Francorum Principes, primò Reges, deinde verò Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo Sancto perfusi sunt.* Epist. Apolog. Ludovic. II. ad Basilium Imp. Græcor. apud Andream Ducheſne tom. 3.

quasi che egli dicesse, che da i Romani, e dalla Città di Roma avea ricevuto il nome, e la dignità dell' imperio (a); quando il senso naturale di quelle parole altro non è, se non che egli dall' istituto, e dal costume de' Romani, appresso de' quali dapprima risplendè il nome, e la sublimità dell' impero, avea assunto il nome, e la dignità d' Imperadore, il che certamente non significa, che egli ricevesse da Roma questo onore, e questa dignità: come se per esempio dicendosi, che la Chiesa ha assunti nelle sagre cose, e ne' sagri ministerj alcuni nomi, e alcuni riti da i Gentili, non vuol già dirsi, che essa tali nomi, e tali riti da' Gentili ricevesse, ma che in questo avesse preso il lor costume. Oltre di che dicendo quel Principe, che dalla Romana Chiesa prese l' origine pria di regnare, e poi d' imperare la sua prosapia, e che coloro solamente tra i Principi Franchi sono detti Re, ed Imperadori, i quali dal Romano Pontefice ricevono per tal effetto la sagra unzione; come si vogliono far entrar quì, e la Città di Roma, e i Romani, da i quali è certo, che nè Pipino ricevè il Regno, nè egli, ed i suoi successori riceverono la santa unzione? Gloriandosi adunque questo Principe, che la sua prosapia abbia avuto in Pipino l' origine del Regno dall' autorità della Romana Chiesa, chi può asserire, che il trasferimento del Regno di Francia da Childerigo in Pipino fu opera, o d' una grassa ignoranza del diritto, o d' una aperta ingiustizia? Nè giova il dire, che se fu infetta, e viziosa l'origine, si rese poi nel proseguimento, e nella retta amministrazione, almeno dopo la morte di Childerigo, legittimo il Regno in Pipino, e ne' suoi successori: imperocchè Lodovico II. non parla del Regno, ma dell' origine, e si fa gloria di riferirla all' autorità della Romana Chiesa.

VII. Nè molto importa, che alcuni Scrittori Francesi, o poco affezionati all' autorità del Romano Pontefice, o troppo appassionati per la potestà Regia, scrivendo a favore del Re nelle contese, che i Regi di Francia ebbero colla santa Sede, abbiano parlato in guisa della deposizione di Childerigo fatta per autorità di Zaccaria, onde sembri, che essi la riputassero non in tutto conforme alla ragione: imperocchè nessun di loro osò asserire, che quel Principe fu ingiustamente, e violentemente deposto. L' intento di questi Scrittori era di escludere dal Papa la potestà diretta sopra il temporale de' Principi, e di provare, che esso da Cristo non avea ricevuto il dominio del terrestre, e del celeste imperio, cosicchè egli abbia potestà, e dominio temporale sopra i Re della terra, e che possa a suo arbitrio torre, e dare i Regni. Perciò

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 44.

ciò parlando della depoſizione di Childerigo fatta dal Pontefice Zaccaria, dicono, che queſto fatto ſingolare non dimoſtra, che il Papa abbia poteſtà di trasferire a ſuo arbitrio i Regni di gente, in gente, il che è veriſſimo, e noi ammettiamo, e diciamo, che a gran torto gli Avverſarj ci attribuiſcono queſta cattiva conſeguenza. L' Autor Anonimo della quiſtione della poteſtà del Papa citato da Monſignor Boſſuet (*a*), ſpiega in modo la depoſizion di Childerigo, che dice, che il Papa conſentì, che da i Franchi ſi deponeſſe; ciò, che a noi baſta per conchiudere, che foſſe dal Papa quel Principe indirettamente depoſto, con aſſolvere i Franceſi dal giuramento di fedeltà, ſenza la quale aſſoluzione ei non averebbe potuto acconſentire, che lo deponeſſero: niente poi dice, che foſſe per errore, o per ingiuria depoſto. Giovanni di Parigi altro Scrittore citato da Monſignor Boſſuet, dice, che da queſti fatti ſingolari, i quali alle volte ſi fanno, o per divozione verſo la Chieſa e le perſone Eccleſiaſtiche, o per favore, o per altra cauſa, e non ſecondo il debito del diritto, non conviene prendere argomenti (*b*), cioè, per provare, come egli intende, la poteſtà temporale, e diretta del Papa ſopra i Principi, che era quel punto, che egli voleva eſcludere, e falſamente credea, che ſi deduceſſe dall' eſempio di Zaccaria. Giovanni Gerſone ſimilmente allegato da Monſignor Boſſuet, provando diffuſamente, che al Romano Pontefice non ſia ſtata conceduta da Dio la poteſtà temporale ſopra i Re della terra, per la quale ei poſſa dare, e torre i Regni, dice, che alcuni adulatori *penſano, che ſu queſto dominio temporale, che attribuiſcono al Papa ſia fondata la depoſizione di un Re di Francia fatta da Zaccaria, quaſi che il Papa ſia quello, che poſſa trasferire i Regi, ed i Regni* (*c*), il che è veriſſimo; poiche la giuſtizia della depoſizione di quel Principe fatta dal Romano Pontefice non è certamente fondata ſopra alcun potere temporale del Papa, ma ſulla poteſtà ſpirituale di lui, per la quale ei può dichiarare ſciolti, e diſciogliere i ſudditi dal giuramento di fedeltà, e indirettamente deporre dal Regno i Principi. Ma Monſignor Boſſuet altera notabilmente il teſto di Gerſone, e li fa dire doverſi riferire all' adulazione ciò, *che diceſi della depoſizione di un Re di Francia per Papa Zaccaria* (*d*), quaſi che Gerſone ſtimaſſe inventata dall'adu-

(*a*) Author quæſt. de poteſt. Papæ. Boſſuet. tom. 1. p. 2. lib. cap. 33.

(*b*) Joannes Pariſien. tract. de poteſt. Regis, & Papæ cap. 74.

(*c*) *Putatur ab aliis depoſitio unius Regis Franciæ per Papam Zacchuriam hic eſſe fundata: tamquam Papa ſit, qui transferre poſſit Reges, & Regna.* Gerſon. de poteſt. Eccleſ. conſid. XII.

(*d*) *Ad adulationem refert, quod de depoſitione unius Regis Franciæ per Papam Zachariam dicitur.* Boſſuet loc. cit.

dall' adulazione la depoſizione di Childerigo, quando egli del fatto non parla, ma ſolamente afferma, che malamente ſi fonda ſul dominio temporale attribuito da alcuni al Pontefice ſopra i Regni de' Principi. Finalmente Jacopo Almaino allegato parimente da Monſignor Boſſuet, parlando della depoſizione di Childerigo altro non dice, ſe non che non era allora in Francia l' Univerſità di Parigi, *e così vi eran pochi dotti, e fecero ricorſo al Papa* (*a*). Ma quì è da oſſervare, che queſto Scrittore ſoſtiene eſpreſsamente, che non ſolo per cauſa di Religione, ma ancora per cagione della pubblica utilità poſsano i Principi eſser depoſti per autorità del Pontefice, come noi abbiamo dimoſtrato nel primo libro colle ſue ſteſse parole: e che perciò tanto eſso, quanto gli altri autori addotti da Monſignor Boſsuet, errarono gravemente in queſto fatto di Zaccaria penſando, che quel Pontefice deponeſse direttamente quel Principe in vigore della poteſtà temporale, che ad eſso da alcuni veniva attribuita ſopra i Regni terreni. Che ſe aveſsero penſato, che egli usò ſolamente la ſpiritual poteſtà dichiarando il dubbio, e ſciogliendo i Franceſi dal debito di ubbidire a quel Principe inutile alla Repubblica, onde eſſi lo poteſser deporre direttamente, ed egli indirettamente lo deponeſse, non averebbero certamente negato queſto potere al Pontefice, nè trovato errore, o ingiuſtizia in queſto fatto: mentre eſſi non pur ſoſtengono, che poſsa il Papa in queſta guiſa operare indirettamente, o accidentalmente alla depoſizione; ma affermano inoltre, che egli poſsa coſtringere colla ſcomunica i ſudditi a negare ubbidienza a i loro Principi, ed obbligarli colle cenſure a deporlo, come noi abbiamo fatto vedere nel primo libro colle parole medeſime, e di Almaino, e di Giovanni di Parigi caldiſſimo difenſore della poteſtà Regia contro il Papa (*b*).

VIII. Ma poiche Monſignor Boſsuet ci viene incontro coll' autorità di Jacopo Almaino uomo nè molto dotto, nè mezzanamente erudito, ma ſolamente fornito di qualche notizia ſcolaſtica, e colla ſua Univerſità di Parigi da lui meſsa in campo; mi ſia lecito il dire, che ſe non era in Francia l' Univerſità di Parigi, la quale poteſse ſcior queſto nodo, e prender cognizione di queſta cauſa, era nulladimeno in Roma il Pontefice Zaccaria, uomo nelle greche, e nelle latine lettere dottiſſimo, verſatiſſimo nelle divine Scritture, e di coſtumi ſantiſſimo, come gli Storici lo commendano: era in Francia il grande Apoſtolo della

(*a*) *Tunc temporis non erat Univerſitas Pariſienſis, & ſic pauci erant docti in Francia, & habuerunt recurſum ad Papam.* Almainus de auctorit. Eccleſ.

(*b*) Vide ſupra.

della Germania San Bonifacio, uomo di zelo Apoſtolico, e di Evangelico ſpirito, il quale per autorità di Zaccaria tonduto Childerigo unſe Pipino in Re di Francia. Ora il dire, che un Pontefice così ſanto, e così dotto, ed un Veſcovo così illuminato, o erraſsero nella cognizione del diritto, o cooperaſsero ad un fatto apertamente ingiuſto, è una intollerabile ingiuria, che faſſi alla ſantità, e alla dottrina di que' due lumi della Cattolica Chieſa: e l' aſserire, che l' Univerſità di Parigi averebbe potuto, o meglio di loro giudicare ſopra la cognizione del diritto, o meglio riſolvere ſopra la giuſtizia del fatto, è una inſoffribile arroganza, ed una ſcandaloſa temerità; nè mai ſi è arrogata di tanto quella celebre, e venerabil Raunanza, che eſſa abbia creduto di render gli occhj a i Romani Pontefici, particolarmente di quella ſantità, e di quella dottrina, delle quali fu adorno San Zaccaria. Ma ſe non era in Francia in tempo di Childerigo l' Univerſità di Parigi, vi era certamente in tempo del Re Arrigo IV.; e pure contro queſto Principe, a cui i Romani Pontefici proibivano l' aſcendere al Regno, acciocchè almeno per timore di perder la corona abjuraſſe l' Ereſia, iſtigava la Sorbona, e ſollecitava i Cattolici della lega a fare iſtanza al Papa, che egli eleggeſſe un altro Re, inſegnando, che egli avea queſta poteſtà con efficaci ragioni, e con molti eſempj, come ſi ha dalla lettera, che il Peranda nell' anno MDXCII. alli 16. di Aprile ſcriſſe al Patriarca, e Legato Gaetani, nella qual lettera così ſi legge: *Di queſta ſentenza è la Sorbona, e ſollecita il Pontefice acciocchè egli pronuncj, e dichiari un Re di Francia, altramente la Francia è perduta ſenza rimedio: ed eſſer queſta poteſtà del Romano Pontefice di dichiarare il Re, con ragioni chiaramente evidenti, e con molti eſempli lo dimoſtrano* ... (a). Queſto era il ſentimento, che avea la Sorbona, e il Clero di Francia poco più d' un ſecolo addietro: dal che appariſce, eſſer aſſai nuova la contraria opinione, che ella in oggi ha addottato; e che molto diverſamente ſentiva da quel, che ora ſente, ne' ſecoli più rimoti. Onde ſe ella foſſe ſtata in Francia nel tempo di Zaccaria, non averebbe giudicato al contrario di quello, che l' iſteſſo Pontefice, e gli Ottimati di Francia operarono nel fatto della depoſizione di Childerigo.

IX.

(a) *Sorbona hujus ſententiæ eſt, urgetque Pontificem, ut ipſe Regem Galliæ pronunciet, declaretque; alioquin Gallia conclamata eſt, experſque remedii: & eſſe hanc poteſtatem Romani Pontificis Regem declarandi, rationibus planè evidentibus, multiſque exemplis oſtendunt. Immò adjungunt, ubi Pontifex Regem pronunciaverit, iſque in Gallia denuntiatus fuerit, continuò a Clero, & ab omnibus Catholicis receptum iri.*

IX. A torto poi ci dà carico Monſignor Boſſuet, che noi ci vagliamo dell' eſempio di Zaccaria per dimoſtrare, che il Papa poſſa a ſuo arbitrio dare, e togliere i Regni: imperocche quelli, che ſoſtengono queſto potere indiretto del Pontefice, negano un tale sfrenato arbitrio, limitando l' uſo di queſta poteſtà ad alcuni graviſſimi caſi, ne' quali ſia egli coſtretto ad aſſolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà, e per queſta via ſpogliare i Regi del Trono. Quello per altro, che a me ſi potrebbe opporre ſi è, che ſoſtenendo io, che abbia il Pontefice queſta poteſtà indiretta ſolamente nella cauſa importantiſſima della Religione, non poſſo valermi dell' eſempio di Zaccaria, il quale non per delitto ſpirituale, nè per cauſa di Religione, ma per altre cagioni ſpogliò Childerigo del Regno. Ad una tale oppoſizione riſpondo in primo luogo, che io ho intrapreſo a ſoſtenere il fatto di queſto Pontefice per difeſa di Gregorio VII., e per dimoſtrare, che egli non fu il primo, come gli imputano gli Avverſarj, ad intraprendere ſopra i Regni temporali de' Principi, e che molto acconciamente fu da lui addotto queſto eſempio: poiche ſe un ſuo anteceſſore potè privare del Regno un Principe inutile alla Repubblica, molto più potea egli ſpogliar del Regno un Principe ſciſmatico, perſecutor della Chieſa, e della Religione. Riſpondo in ſecondo luogo, che ſe ben io non ſoſtengo, che per altre cagioni fuor di quella della Religione, ordinariamente parlando, poſſa il Pontefice uſar queſta poteſtà; tuttavia non niego, che in certi altri caſi ſtraordinarj poſſa ancora uſarla per altre cauſe, concorrendo quelle circoſtanze, che intervennero nel fatto di Childerigo, cioè, trattandoſi d' un Principe, che per la ſua incapacità, metta in ragionevol dubbio la coſcienza de' ſudditi, ſe ſieno, o nò più tenuti a preſtargli ubbidienza: che la depoſizione di tal Principe ſia utile alla Repubblica, e alla Religione, e non apporti turbamento, o pregiudizio allo ſtato: e che finalmente per conſenſo comune degli Ottimati, e del Popolo ſia domandata al Papa queſta dichiarazione. In queſte circoſtanze io dico, che appartiene alla poteſtà del Romano Pontefice lo ſcioglimento di queſto dubbio, come alla ſua poteſtà appartiene la dichiarazione di tutti gli altri dubbj nelle coſe graviſſime appartenenti alla coſcienza, ſiccome ſcriſſe Sant' Innocenzo I. a Felice di Nocera dicendo: *Non poſſiamo maravigliarci, che la voſtra carità ſeguiti gli iſtituti de' Maggiori, riferiſca a noi, come capo, e ſommità del Veſcovato tutte quelle coſe, che poſſon ricevere qualche dubbio, acciocche conſultata la Sedia Apoſtolica, dell' iſteſſe coſe dubbioſe pronuncj quello, che dee farſi con certezza*

tezza (*a*). In queſti caſi adunque dichiarando il Pontefice il dubbio, e ſciogliendo, o pronunciando diſciolti dal debito di fedeltà i ſudditi, verrebbe egli a deporre il Principe indirettamente, che è il caſo della noſtra quiſtione. Or quando gli Avverſarj non voglian negare queſta poteſtà nel Romano Pontefice, quale è quella di dichiarare i dubbj nelle coſe graviſſime, e di pronunciare ciò, che debbe tenerſi di certo, confeſſata in lui da tutta l'antichità, convien, che confeſſino, che il fatto di Zaccaria fu molto a propoſito della preſente controverſia: che molto opportunamente fu addotto da Gregorio VII.: e che egli usò una poteſtà, la quale per teſtimonio d'Innocenzo I. fu riconoſciuta nella Sedia Apoſtolica dagli antichi; mentre egli non altro fece, che, dopo eſaminata, e diſcuſſa ne' Concilj Romani la cauſa di un Principe ſciſmatico, protettor degli Eretici, violator d'ogni legge, perſecutor della Chieſa, e perturbatore della Repubblica, a perſuaſione della Germania Cattolica, e ad iſtanza de' Concilj Romani, ſciogliere i ſudditi dal giuramento di fedeltà, e dichiarar quel Principe depoſto dal Regno.

Fine del Secondo Libro.

LIBRO

(*a*) *Mirari non poſſumus dilectionem tuam ſequi inſtituta majorum, omniaque, quæ poſſunt aliquam dubitationem recipere ad nos quaſi ad caput, atque ad apicem Epiſcopatus referre, ut conſulta videlicet Sedes Apoſtolica, ex ipſis rebus dubiis certum aliquid faciendum pronunciet.* Innocent. I. Epiſt. 9. ad Felicem Nucer.

LIBRO TERZO.

In cui ſi ſpongono le teſtimonianze della divina Scrittura, la tradizione degli antichi, il ſentimento de' Padri, e gli atti de' primi quattro ſecoli intorno a queſta controverſia.

ANCORCHE l'Autore della difeſa del Clero Gallicano, ſeguendo il metodo conſueto, abbia preſo a ripetere le prove della ſua opinione dalle teſtimonianze della divina Scrittura, dalla tradizione degli antichi, e dal ſentimento de' Padri, cominciando da' primi ſecoli, e proſeguendo di man in mano ſino a' noſtri tempi; eſſendo nulladimeno piaciuto a noi tenere ordine diverſo, e cominciare le prove della noſtra ſentenza dagli ultimi ſecoli, abbiamo riſerbato in queſto libro l'eſame delle Scritture, delle autorità degli antichi, e degli eſempli recati in contrario de' primi quattro ſecoli; e ci ſiamo perſuaſi, che queſt' ordine da noi preſo foſſe

più acconcio al trattamento di queſta controverſia, per la quale abbiamo conteſa non ſolamente co i Cattolici, ma ancora co i Proteſtanti. Imperocche eſſendo ſtato noſtro intento impugnare principalmente l'Autore della difeſa, ed i pochi Cattolici ſeguaci del ſuo ſentimento, e ſecondariamente i Proteſtanti, ci ſiamo valuti ne' due primi libri di que' luoghi, che da i Cattolici non poſſono rigettarſi, come ſono l'autorità venerabile de' Concilj generali, il ſentimento coſtante, ed univerſale delle ſcuole Cattoliche, e la dottrina, e gli eſempj della Romana Chieſa. Ma in queſto libro ci convien pugnare non pur co i Cattolici, ma ancora co i Proteſtanti, i quali tutto vogliono riſolvere coll'autorità della Scrittura, o al più al più coll'autorità degli antichi, quando torni lor conto l'ammetterla; e ci biſogna trattare quegli argomenti, che a tutti gli impugnatori di quella poteſtà indiretta, che noi ſoſteniamo ſono comuni, ſieno dentro, o fuora della Romana comunione.

§. I.

Da quali luoghi della divina Scrittura ſi deduca la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi.

SOMMARIO.

I. *Luoghi della divina Scrittura addotti da alcuni, non provano la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, e ſolamente ſi deduce da que' paſſi, che provano la ſpiritual poteſtà di eſſa Chieſa.*

II. *Poteſtà indiretta ſul temporale ſi contiene nella poteſtà ſpirituale delle chiavi conceduta da Criſto a San Pietro, e a' ſuoi Succeſſori; la qual poteſtà ſpirituale non riguarda ſolamente il foro ſegreto, e ſagramentale, ma tutta l'eſterior giuriſdizion della Chieſa.*

III. *Sentenza de' Proteſtanti intorno alla poteſtà delle chiavi, prova la poteſtà indiretta.*

IV. *Sentimento de' medeſimi, che ſia lecito a' ſudditi ſottrarſi dall'ubbidienza de' Sovrani per cauſa di Religione, gli convince, che abbia*

abbia la Chiesa potestà di dichiararli disciolti dal debito di questa ubbidienza per lo medesimo motivo di Religione.

V. *I Protestanti colla dottrina, o colla pratica hanno dimostrato di esser persuasi, che sia lecito a' soggetti rivoltarsi contro i loro Sovrani per causa di Religione, e difenderla colle armi contro di essi.*

VI. *Dalla forma di governo data da Cristo alla Chiesa, si deduce la potestà indiretta di essa. L'uso delle chiavi, e la potestà di sciorre, e di legare conceduta da Cristo solamente a i Pastori secondo i Protestanti, i quali sostengono, che non può da' Magistrati impedirsi l'esercizio della potestà spirituale.*

VII. *Principi Cristiani appartenenti all'ovile di Cristo, e soggetti alla potestà de' Pastori anche secondo i principj de' Protestanti. Dall'uso diretto, che può far la Chiesa sopra i Principi Cristiani della potestà spirituale, ne siegue, che questa possa stendersi indirettamente sopra il lor temporal dominio.*

VIII. *Assoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà è atto diretto della potestà spirituale, che può dalla Chiesa usarsi per sottrarre i fedeli dal prossimo pericolo dell'offesa di Dio, per la quale offesa schivare giusto è, che si franga ogni vincolo, che stringe la nostra fede cogli uomini.*

IX. *Quando sia conveniente, che la Chiesa usi contro i Principi malvagj le sole armi spirituali della scomunica, e quando le sia espediente l'uso della potestà indiretta contro di essi.*



OMECHE molte testimonianze della divina Scrittura sieno state allegate da celebri Scrittori in prova di quella potestà indiretta, che noi difendiamo; contuttociò, a parlare sinceramente, [sia pur detto con loro pace] molto male a proposito sono state da loro queste autorità allegate: imperocche essendosi essi persuasi, che questa potestà indiretta sia qualche cosa di temporale connessa colla potestà spirituale, si sono ingegnati di addurre que' passi della Scrittura, da i quali sembrava loro potere inferire, che da Cristo Signor nostro sia stata conceduta a' suoi Ministri qualche potestà temporale da esercitare sopra i Principi malvagj, ed alla Chiesa ribelli. E quindi hanno somministrata occasione agli Avversarj di porre in deriso le loro cattive de-

duzioni da i paſſi allegati, e di negare alla Chieſa ogni potere ſopra il temporale de' Principi. Ma ſoſtenendo noi, che queſta poteſtà indiretta è coſa puramente, e ſemplicemente ſpirituale, che riguarda direttamente un fine ſpiritualiſſimo, quale è l' eterna ſalute dell' anime, e indirettamente le coſe temporali in quanto ſervono di mezzo, o d'impedimento a queſto fine; perciò non abbiamo da ripetere le prove di queſto potere, ſe non da quelle Scritture, dalle quali ſappiamo eſſere ſtata dal Salvatore conceduta a' ſuoi Miniſtri la poteſtà di governare la Chieſa, allorche li coſtituì Paſtori del ſuo gregge, e diè loro l' autorità di ſciorre, e di legare in cielo, ed in terra.

II. Ammettiamo adunque ſenza contraſto, che il Figliuolo unigenito del divin Padre quantunque foſſe Signore dell' Univerſo, e Principe ſovrano di tutti i Re della terra, e che aveſſe ricevuta dal Padre ogni poteſtà in cielo, ed in terra; non avendo voluto contuttociò alcun Regno terreno, e temporale, non laſciò alcuna temporal poteſtà a' ſuoi Apoſtoli, che foſſe amminiſtrata da loro ſopra i mortali, e comunicata a i loro ſucceſſori; ma li fornì ſolamente di quel potere ſpirituale, che era neceſſario al governo della Chieſa, la quale egli venne a fondare, e ad acquiſtar col ſuo ſangue. Ma diciamo bensì, che tra le pertinenze di queſta ſpiritual poteſtà, comprendeſi ancora quella di dichiarare in certi caſi, che i ſuddıti Criſtiani reſtano diſciolti dall' obbligazione di ubbidire a i Principi malvagj apoſtati dalla fede, e perſecutori della loro madre, e di denunciare a i Popoli fedeli, che queſti tali Principi caduti ſono dalla ragione del Regno, e ſi ſon renduti indegni della temporal poteſtà. Così fatta dichiarazione affermiamo eſſere della poteſtà ſpiritual della Chieſa, ed appartenere ad eſſa in virtù delle chiavi concedute ſpecialmente, e principalmente da Criſto a San Pietro, e ſucceſſivamente a tutti gli altri Apoſtoli. E il voler poi limitare la poteſtà delle chiavi, come la riſtringe Monſignor Boſſuet (a), alla ſola remiſſion de' peccati, o alla ſola facoltà di rimettere, e di ritenere le colpe, è un opporſi al ſentimento di tutta l'antichità, e alla comune confeſſione di tutti i Cattolici. Ed altro è, che la poteſtà di rimettere, e di ritenere i peccati diſcenda dalla poteſtà delle chiavi, ciò, che col ſagro Concilio di Trento affermano tutti i Cattolici; altro, che nella ſola aſſoluzione, e ritenſione de' peccati conſiſta l' autorità delle chiavi, ciò, che non può affermarſi ſenza grave errore: imperocche ſiccome è coſa certa, che ſecondo l' allegorìa uſata nella ſagra Scrittura, le chiavi ſono ſimbolo di poteſtà, e di autorità, come ci viene

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 13.

ci viene espresso in Esaìa, e nelle rivelazioni di San Giovanni (*a*), e come non solo i Teologi della Romana comunione (*b*), ma gli stessi Critici, e Spositori Protestanti (*c*) riconoscono nelle chiavi concedute dal Salvatore agli Apostoli, e a i loro successori; così è certo ancora, che questa potestà conferita specialmente a San Pietro, ed indi agli altri Apostoli, non si ristringe solamente alla facoltà di sciorre, e di legare, e di assolvere, e ritenere i peccati nel foro, come diciamo segreto, e sagramentale, ma comprende sotto di se tutti quegli atti di potestà costringitiva, e legislativa, che può esercitar la Chiesa nel foro esteriore, e riguardanti il reggimento spiritual de' Cristiani, e la loro eterna salute. Sono pertanto d'accordo tutti i Teologi della Romana comunione, che ampliſſima è la materia della potestà delle chiavi: e che in virtù di questa, oltre il rimettere, e il ritenere i peccati nel foro sagramentale, possono i Prelati della Chiesa, e principalmente il successore di San Pietro, per via di censure, di penitenze, e di precetti legare i fedeli, e disciorli così da questi vincoli, come ancora da i legami de' voti, e de' giuramenti, colle assoluzioni, remissioni, e dispensagioni. Ed oltre di questo convengono ancora, che l'autorità della Chiesa nel magistero della dottrina circa il prescrivere a i fedeli quelle cose, che debbono seguire, e vietar loro quelle altre, che fuggir debbono per lo conseguimento dell' eterna salute, discenda in essa dalla potestà delle chiavi, e dall'autorità di sciorre, e di legare. Per la qual cosa essendo questa la dottrina comune di tutti i Teologi del Mondo Cattolico per ogni età, e per ogni Nazione, è cosa di maraviglia, come un uomo fornito di quel sapere, quale è l'Autore della difesa, si avvanzi a scrivere, che la potestà di sciorre, e di legare consista unicamente nel rimettere, e ritenere le colpe.

III. E comeche in sentimento diverso da quello de i Cattolici vengano sposti da i Protestanti i passi di San Matteo al capo XVI., e XXIII. dove si parla dell'autorità delle chiavi, e della potestà di sciorre, e di legare, promessa specialmente a San Pietro, ed indi agli altri Apostoli; e spieghino la potestà delle chiavi per lo semplice ministero commesso agli Apostoli di annunciare l'Evangelio, e di aprire, e chiudere le porte del Cielo colla predicazione della divina parola, come Teodoro Beza, il Munstero, Giovan Fucher detto il Pescatore, Ugone Grozio, ed altri

(*a*) Isaias 22. 22. Apocalypsis 3. 7.

(*b*) *Claves summam potestatem significant*. Lucas Brugensis, Tirinus, Maldonatus, Menochius, & Estius in caput 16. Matthæi vers. 19.

(*c*) *Traditio clavium symbolum est potestatis, & auctoritatis collatæ*. Joannes Camero in caput 16. Matthæi. Vide Synopsim Criticor. tom. 4. in caput 16. Matthæi.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

altri insegnano (*a*); confessano contuttociò, che per mezzo di questa potestà qualunque ella sia, furon gli Apostoli costituiti Ministri dell' Evangelio, e riceverono il ministero della nuova Chiesa. E quantunque asseriscano, che la potestà di sciorre, e di legare conceduta agli Apostoli appartenesse specialmente alla dichiarazione di quelle cose della Mosaica legge, le quali gli stessi Apostoli doveano o confermare, o abolire, legando con esse, o da esse sciogliendo i fedeli, ciò che Lightfoot, e Giovanni Camerano dicono essere stato conceduto a' soli Apostoli; non è però, che non riconoscano un' altra potestà di sciorre, e di legare, cioè, d' insegnare, e di dichiarare ciò, che da' Cristiani dee farsi, o fuggirsi, conceduta a tutti i Ministri della Chiesa successori degli Apostoli, e da eseguirsi dalla Chiesa dopo maturo giudizio, e conoscimento di causa. *Cristo adunque* [dice il Lightfoot] *in questo luogo costituì i suoi Discepoli nello stato ministeriale, acciocchè insegnassero ... che cosa dovesse farsi, e quale non farsi, ciò, che vien conceduto a tutti i Ministri, ma agli Apostoli con modo eminenziale* (*b*). Ma più chiaramente Giovanni Camerano sponendo il passo di San Matteo al cap. XVIII. ver. 18.: *legare*, dice egli, *è dichiarare alcuna cosa esser profana, ed illecita -- Per lo contrario, sciogliere, è pronunciare alcuna cosa esser legittima -- di modo che tale sia la sentenza di Cristo: tutte quelle cose, che la Chiesa con discussione, e conoscimento di causa dichiarerà essere ingiuste, Dio le dichiara ingiuste; e per lo contrario tutte quelle cose, che la Chiesa pronuncia esser giuste, Dio giuste pronuncia* (*c*). Ed appoggiano questa loro spiegazione all'uso della Chiesa Giudaica, appresso la quale la frase *di legare*, e di *sciorre* portava quel senso, che essi adattano alle parole di Cristo.

IV. Ma checchesia di questa sposizione, quando ella si ammetta non potranno già scandalizzarsi i Protestanti, del cui scandalo tanto teme l' Autore della difesa, che si sostenga da i Cattolici, che la Chiesa residente, o nel suo corpo, che è il Concilio, o nel suo capo, che è il Papa,

(*a*) Beza, Munsterus, Piscator, Grotius, & alii in caput 16. Matthæi vers. 19. Vide Synopsim Criticor. tom. 4. ad caput 16. Matth.

(*b*) *Christus ergo hoc loco discipulos suos constituit in statu ministeriali, ut docerent quid* (esset) *ligare, & solvere, quid faciendum, & quid non faciendum; id quod ministris omnibus tribuitur, Apostolis verò modo eminentiore*. Light. in Chron. nov. Test. vide Synops. Critic. in cap. 16. Matthæi vers. 19.

(*c*) *Itaque ligare est declarare rem aliquam esse profanam, & illicitam. Contra, solvere est pronunciare rem aliquam esse legitimam ... itaut talis sit hæc sententia Christi: Quæcumque Ecclesia, causa cognita, declarabit esse injusta, ea Deus declarat esse injusta: contra, quæ Ecclesia pronunciat esse justa, ea Deus justa pronunciat*. Joann. Camer. in cap. 18. Matthæi vers. 18. Vide Crit. Sac. tom. VI. ad caput 18. Matthæi.

pa, poſſa in certi caſi dopo maturo giudizio, e diſcuſſione di cauſa dichiarare non eſſer più lecita, e giuſta per motivo di Religione l' ubbidienza de' ſudditi verſo i loro Sovrani, e pronunciarli aſſoluti dal debito di fedeltà: imperocche potranno i Cattolici ſoſtenere, che una sì fatta dichiarazione diſcenda in eſſa Chieſa dall' autorità di ſciorre, e di legare, conceduta da Criſto a' ſuoi Miniſtri. Nè poſſono già dire i Proteſtanti, che in neſſun caſo può farſi lecito, e giuſto a i ſudditi ſottrarſi dall' ubbidienza de' loro Principi: imperocche i capi della loro preteſa Riforma, i loro Sinodi, i loro Miniſtri, e i loro Dottori, come ha egregiamente dimoſtrato il vero l' incomparabile Monſignor Boſſuet nella ſua Storia della variazione delle Chieſe Proteſtanti, e nella difeſa di eſſa Storia, e colla dottrina, e colla pratica hanno dato a conoſcere di eſſere perſuaſi, che per cauſa di Religione ſi rendano lecite, e giuſte le rivolte de' ſudditi contro i loro legittimi Principi. Nè potranno mai eſſi render ragione, come poſſano i ſudditi lecitamente, e giuſtamente di loro propria autorità non pur ſottrarſi dall' ubbidienza de' loro Sovrani per motivo di Religione, ma impugnar l' armi contro di loro, e non poſſa la Chieſa dopo maturo giudizio, e conoſcimento di cauſa dichiarar lecito, e giuſto, non già, che i ſudditi prendano l' armi contro i loro Principi, ma che reſtino diſciolti da ogni vincolo di fedeltà verſo di eſſi; quando il fare una tale dichiarazione, anche a diviſamento de' loro celebri ſpoſitori della ſagra Scrittura, naſce nella Chieſa dall' autorità concedutale da Criſto di ſciorre, e di legare: e benche neghino, che in vigore di tale autorità ſia irriformabile il ſuo giudizio, non pure nelle controverſie di fatto, ma bensì anche in quelle del diritto, ed appartenenti alla dottrina; vogliono contuttociò, che alle dichiarazioni della Chieſa ſi debba udire, quando non coſti, che ſieno ingiuſte, e ſi conoſcano conformi alla ragione. Se dunque non reputano eſſi coſa ingiuſta, che i ſudditi alcuna volta ſi ſottraggano dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi per motivo di Religione, non poſſono certamente aſſerire, che in tali caſi, e per motivo di Religione ſia ingiuſto il giudizio della Chieſa nel dichiarare, che i ſudditi ſono aſſoluti dal debito di fedeltà verſo i loro Sovrani, e nell' aſſolverli da queſto vincolo.

V. Ma dove mai pretendeſſero, che da noi ſi adduceſsero altre teſtimonianze della divina Scrittura, le quali in termini formali parlaſſero eſpreſſamente di queſta poteſtà indiretta, che noi aſcriviamo alla Chieſa ſopra i Principi per cauſa di Religione, confeſſeremmo ingenuamente di non averle; ma faremmo bensì in grado di ricercare da loro,

loro, da quali luoghi del ſagro teſto poſſono dimoſtrare, che ſia lecito a' Criſtiani per cauſa di Religione non pure ſcuotere il giogo dell'ubbidienza dovuta a i loro legittimi Principi, ma rivolgerſi ancora colle armi contro di loro. Non ſolo non troveranno alcun luogo della divina Scrittura, che eſpreſſamente favoriſca queſta loro dottrina, ma la troveranno piuttoſto in mille luoghi eſpreſſamente contraddetta dalla divina parola, e la troveranno riprovata da tutte quelle teſtimonianze, che vanamente adducono contro di noi per eſcludere dalla Chieſa quella poteſtà, che noi le aſcriviamo d' interporre in queſto caſo il ſuo giudizio, e dichiarare, che i ſudditi ſon diſciolti dal debito di eſſer fedeli a i loro Signori. Che poi ſia dottrina da i Proteſtanti inſegnata, e praticata da loro, che poſſano lecitamente i ſudditi per cauſa di Religione rivoltarſi contro i loro Principi, è ſtato da noi lungamente dichiarato di ſopra nel primo libro al §. 6., e 7.; ed è coſa, come ſi è detto, dimoſtrata ad evidenza dall' inſigne Veſcovo di Meaux, così nella ſua celebratiſſima Opera delle variazioni delle Chieſe Proteſtanti (*a*), come nella difeſa di queſt' Opera contro la riſpoſta del Calviniſta Baſnagio Miniſtro in Roterdam (*b*). E in queſto genere di argomento ſono così chiare le prove recate da quel diligentiſſimo Scrittore, che niente ſi può trovare di più evidente. Egli nell' Opere addotte allegando i detti de' loro Riformatori, le narrazioni de' loro Storici, le deliberazioni de' loro preteſi Sinodi, fa vedere, che Lutero, Calvino, Teodoro Beza, gli Ugonotti in Francia, i Calviniſti in Olanda, i Presbiteriani in Inghilterra ſono ſtati di queſto avviſo, che poſſono i ſudditi lecitamente impugnare le armi contro i loro Sovrani per difeſa della Religione; e che queſto finalmente ſia lo ſpirito de' preteſi Riformati, e' lo dimoſtra cogli ſcritti di molti de i loro autori. Lo ſteſſo Baſnagio nel medeſimo tempo, che intende giuſtificare i ſuoi Proteſtanti della taccia giuſtamente data loro dal dottiſſimo Prelato di Meaux di aver colla lor rivolta contra la Romana Chieſa addottato lo ſpirito di ſedizione, e di rivolta contro i legittimi Principi, e dal rimprovero, che loro fa di aver abbracciata una condotta contraria allo ſpirito dell' antica Chieſa; per liberarſi da queſta odioſa oppoſizione pretende cogli eſempj degli antichi dimoſtrare eſſer lecito a' ſudditi per difeſa della Religione impugnare colle armi i legittimi Principi (*c*); e, come gli rimproccia il riferito Veſcovo, *non ha timore di attribuire non*

(*a*) Hiſtoire des Variations des Egliſes Proteſtantes liv. 1. n. 1. liv. VIII. n. 1. & 2., & liv. X. n. 24. juſ. au n. 56.

[*b*] Defenſe de l' Hiſtoire des Variations contre la reſponſe de M. Baſnage.

[*c*] Vide Boſſuet Defenſe de l' hiſtoire des Variations. num. V.

non pure delle rivolte, ma ancora de i parricidj all' antica Chiesa (*a*). Non potendo adunque negare i Protestanti esser loro dottrina, che sia lecito, e giusto alcuna volta a i sudditi il sottrarsi dall' ubbidienza de' loro Sovrani; non potranno certamente senza aperta ingiustizia asserire, che non sia lecito alla Chiesa di dichiarare in qualche caso, che i sudditi son disciolti dal debito di questa ubbidienza. E certamente se a loro avviso non è contrario alla parola di Dio, che i sudditi per causa di Religione si stacchino dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi, come potranno sostenere, che ripugni alla divina parola, che la Chiesa possa per questa stessa cagione disciorre i sudditi, o dichiararli disciolti dal debito di fedeltà: quando pure non voglian distruggere quella potestà di sciorre, e di legare, che essi in qualche modo, almeno in quanto importa l' autorità di dichiarare quello, che è giusto, o ingiusto, lecito, o illecito, attribuiscono alla stessa Chiesa?

VI. Con egual chiarezza si deduce ancora questa potestà indiretta dalla forma, che Cristo Signor nostro ha data alla medesima Chiesa, volendo, che essa a guisa di gregge fosse governata da' suoi Pastori; e concedendo a questi l' autorità di pascerla colla divina parola, e la potestà di reggerla colla verga d' indirizzamento, per cui la conducessero per la retta strada della salute. Quest' autorità fu principalmente conceduta da Cristo a San Pietro (*b*), e per esso a' suoi successori Romani Pontefici. A Pietro commise il Signore tutto il suo ovile, non assegnandogli alcuna greggia particolare, ma costituendolo Pastore di tutte le sue pecorelle, e di tutti i Pastori (*c*). Quindi è, che dove agli altri Prelati è commessa la cura di certo determinato gregge, al Romano Pontefice è ingiunto il governo di tutto l' ovile di Cristo (*d*). E

(*a*) Il n' a pas craint d' attribuer non seulement des revoltes, mais encore des parricides à l' ancienne Eglise. Defense de l' Histoire des Variations num. xv.

[*b*] Joannis xxv. 15. 16. & 17.

[*c*] *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui universarum gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiæ Patribus præponatur: ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes sint, multique Pastores, omnes tamen propriè regat Petrus, quos & principaliter regit & Christus. Magnum, & mirabile, dilectissimi, huic viro consortium potentiæ suæ tribuit divina dignatio, &, si quid cum eo commune cæteris voluit esse Principibus, numquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.* S. Leo Magnus Serm. 3. de assumpt. sua ad Pontificatum.

(*d*) *Habent illi sibi assignatos greges singuli singulos, tibi universi crediti, uni unus. Nec modò ovium, sed Pastorum tu unus omnium Pastor. Unde id probem quæris? Ex verbo Domini. Cui enim non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolutè, & indiscretè totæ commissæ sunt oves? Si me amas, Petre, pasce oves meas. Quas? Illius, vel illius populos Civitatis, aut regionis, aut certi Regni? Oves meas, inquit. Cui non planum non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.* S. Bernard. lib. 2. de Consid. ad Eugen. Pont.

comeche alcuni moderni Teologi abbiano voluto intendere in diverso senso da quello, che da noi si è sposto, le parole dette da Cristo a S. Pietro, *Pasci le mie pecorelle*, ricusando confessare, che in questo luogo fosse dal Salvatore costituito supremo Pastore di tutta la Chiesa; contuttociò poco importa la lor singolar opinione, bastando a noi, che dal comune consentimento di tutti gli Scrittori Cattolici con San Lione Magno, San Bernardo, ed altri Santi, e dotti Padri, e Scrittori sia riconosciuta da questo passo di San Giovanni la suprema potestà di reggere, e governare tutta la Chiesa commessa da Cristo al Principe degli Apostoli. Vero è, che contro i Protestanti, i quali niegano il primato di San Pietro, ed asseriscono non essere stata a lui conceduta maggiore autorità sopra la Chiesa di quella, che agli altri Apostoli, ed agli altri Pastori fu data, non possiamo far uso di quest' argomento per la presente quistione. Ma nulladimeno concedono ancor essi, e non solo quelli, che ammettono qualche sorta di gerarchia, ma gli stessi Calvinisti antigerarchici, che secondo l' istituzione di Cristo il governo della Chiesa è commesso a' Pastori, ed a' ministri della parola, e che ad essi è conceduta la potestà spirituale sopra i fedeli. Per la qual cosa gli Ugonotti nel preteso Sinodo nazionale tenuto in Parigi l' anno MDLXV. condannarono gli scritti di Giovanni di Moreli sopra la polizia, e disciplina della Chiesa, come contenenti malvagie perniciose opinioni rovescianti la disciplina conforme alla parola di Dio, e ricevuta nelle Chiese riformate; posciache attribuiva al Popolo il governo della Chiesa, e introduceva una condotta tumultuosa, e piena di confusion popolare (*a*). Quindi in un altro Sinodo celebrato da essi in Montpellier l' anno MDXCVIII. quantunque attribuiscano alcune parti nella direzione della disciplina agli Anziani, e al Concistoro; riserbano contuttociò il giudicio, e le decisioni toccanti la dottrina alla sola autorità de' Ministri, e de' Pastori (*b*). La potestà poi spirituale, che essi ammettono ne' loro Pastori, non contiene solamente il ministero della parola, e il diritto di decidere le quistioni appartenenti alla dottrina:

(*a*) Apres avoir vû diligemment les livres & autres ecrits de Monsieur *Jean de Moreli* touchant la police & discipline de l' Eglise, & conferé suffisamment avec lui sur cela par les Ecritures saintes, ont condanné ses livres, & ecrits, comme contenant des mauvaises, & dangereuses opinions, par les quelles il renverse la discipline, conforme à la parole de Dieu, qui est aujourd' huireçûë dans les Eglises Reformées de ce Rojaume; car en attribuant le Gouvernement de l' Eglise au Peuple, il veut introduire une nouvelle conduite tumultueuse & pleine de confusion populaire. *Actes Ecclesiastiques & Civils de tous les Synodes nationaux des Eglises Reformées de France*. tom. 1. pag. 58.

(*b*) Mais le jugement & les decisions, qui concernent le Doctrine, n' appartiennent qu' aux Ministres & aux Pasteurs. *Actes cit.* tom. 1. pag. 221.

trina ; ma vogliono ancora , che ella ſia fornita di quelle armi ſpirituali , delle quali parlò l' Apoſtolo nella ſeconda piſtola a que' di Corinto , dicendo : *Le armi della noſtra milizia non ſon carnali , ma potenti per la virtù di Dio a diſtruzione delle munizioni , diſtruggendo i conſigli , ed ogni altezza , che ſi ſolleva contro la ſcienza di Dio* (*a*) ; ed in queſta poteſtà coſtringitiva vogliono , che ſi contenga la poteſtà di ſciorre , e di legare . Quindi nel Sinodo nazionale tenuto in Alais l' anno MDCXX. preſcrivendoſi la formula , che da' Paſtori dee uſarſi nella ſcomunica , ſi vede concepita in queſti termini : *Noi Miniſtri della parola dell' Evangelio di Gesù Criſto , i quali Dio ha armati di armi ſpirituali poſſenti per virtù di Dio alla diſtruzione delle fortezze , che ſi oppongono contro di lui , ed a' quali il figlio eterno di Dio ha data la poteſtà di legare , e di diſciorre ſopra la terra , dichiarando , che ciò , che noi avrem legato ſulla terra , ſarà legato nel Cielo , volendo purgare la caſa di Dio &c.* (*b*) . Geloſi poi al ſommo della loro Eccleſiaſtica giuriſdizione , in molti de' loro Sinodi hanno vietato a quelli della lor Religione il ricorſo a i Magiſtrati , o per impedire il corſo della loro giuriſdizione ſpirituale , ordinando , che ſi proceda alle cenſure de' deliquenti contro la proibizione de' Magiſtrati , e ſi prenda da tutto il corpo la difeſa de' Miniſtri , che perciò ſaranno inquietati , o per manifeſtare a i medeſimi Magiſtrati le deliberazioni del Conciſtoro , o per obbligarlo a rivelare a i medeſimi i misfatti de' delinquenti , de' quali ne averan fatta la confeſſione , e la penitenza nel coſpetto della Chieſa . Nel Sinodo di Vitrè tenuto l' anno MDLXXXII. tra gli altri punti ſi riſolve ancora il ſeguente : *Quanto a quello , che il fratello deputato dalla baſſa Linguadoca ha propoſto , che v' hanno alcuni della noſtra Religione , che eſſendo ſtati cenſurati ſecondo l' ordine della diſciplina, ottengono dal Magiſtrato inibizioni di non paſſar più oltre ſu queſto affare : l' Aſſemblea è ſtata di ſentimento , che biſogna dichiarare a colui , che farà ſomiglianti inibizioni , che egli non ha diritto di render queſto giudizio , e che ſe egli lo vuole eſeguire ſi appellerà alla camera dell' Editto , e che frattanto non ſi laſci punto di continuare l' eſecuzione della cenſura cominciata , e che ſe i Miniſtri ſaranno inquietati per*

(*a*) *Arma militiæ noſtræ non carnalia ſunt , ſed potentia Deo ad deſtructionem munitionum , conſilia deſtruentes , & omnem altitudinem extollentem ſe adverſus ſcientiam Dei* . 2. Corinth. x. 4. & 5.

(*b*) Nous Miniſtres de la parole de l'Evangile de Jeſus-Chriſt , que Dieu a armés d' armes *ſpirituelles* , puiſſantes de par Dieu à la deſtruction des forteſses , qui s' opoſent contre lui , aux quels le Fils eternel de Dieu a donnè la puiſſance de lier , & de delier ſur la terre , declarant , que ce que nous aurons lié ſur la terre ſera lié dans le ciel , voulant nettoir la Maiſon de Dieu &c. *Actes cit.* tom. 2. pag. 181. e 182.

queſto, ſi è di ſentimento, che tutto il corpo del Conciſtoro prenda in mano la lor difeſa. L' Aſſemblea dichiara ſimilmente, che queſta riſoluzione ſervirà di riſpoſta a quello, che i fratelli di Angiò han propoſto toccante alcuni Magiſtrati, che li voglion coſtringere a rivelar loro i fatti conteſtati, e riſoluti in Conciſtoro (*a*). Ed in una Aſſemblea tenuta in Mont' Albano l'anno MDXCIV., al titolo delle oſſervazioni ſulla diſciplina Eccleſiaſtica §. IX. così ſi determina: *Si procederà per via di cenſure Eccleſiaſtiche ſino alla ſcomunica contro quelli, i quali dicendoſi della Religione chiameranno i Paſtori, e gli Anziani, o tutto il Conciſtoro in corpo davanti a i Magiſtrati per far loro render teſtimonianza contro i delinquenti, che averanno confeſſati i loro delitti avanti di eſſi* (*b*). Da queſti, e da altri paſſi, che io tralaſcio per brevità, ſi rende chiaro, che in ſentimento ancora de' Proteſtanti nemici della gerarchia, ſecondo l'iſtituzione del figliuol di Dio il governo ſpiritual della Chieſa è commeſſo a i Paſtori, ed a' Miniſtri della parola, a' quali appartiene la deciſione delle materie ſpettanti alla dottrina, e l'uſo delle armi ſpirituali; e che non ſolo in queſta parte, ma neppure nelle materie di diſciplina non hanno alcun diritto i Magiſtrati. In queſte maſſime de' Proteſtanti di Francia, concordano ancora i Proteſtanti di Ginevra, come appariſce dal loro celebrato Teologo, e Paſtore Franceſco Turrettino, il quale tuttoche inſegni, che le chiavi ſieno ſtate da Criſto concedute alla Chieſa in comune, vuole nulladimeno, che l'uſo di eſſe appartenga a i ſoli Paſtori, e che a queſti conceda Criſto Signor noſtro la poteſtà di ſciorre, e di legare (*c*).

VII. Vo-

(*a*) Quant à ce que le Frere deputé du Bas Languedoc a proposé, qu'il y a de certaines gens de nôtre Religion, qui étant cenſurés ſelon l'ordre de la diſcipline, obtiennent du Magiſtrat défenſe de ne paſſer pas plus outre ſur cela. La compagnie a été d'avis qu'il faut declarer à celui, qui fera de pareilles defenſes qu'il n'a pas le droit de rendre ce jugement, & que s'il le veut executer on en appellera à la Chambre de l'Edit; & que cepandant on ne laiſſera pas de continuer l'execution de la Cenſure commencée: & que ſi les miniſtres étoient inquietés pour cela, on eſt d'avis que tout le corps du Conſiſtoire prenne leur defenſe en main. La compagnie declare auſſi que cet avis ſervira de réſponſe a ce que les freres d'Anjou ont proposé touchant quelques Magiſtrats, qui veulent les contraindre de leur bailler les faits conteſtés, & reſolus au Conſiſtoire. *Actes &c. tom.* I. *pag.* 160.

(*b*) On procedera par cenſures Eccleſiaſtiques juſqu'à l'excommunication contre ceux qui, ſe diſant de la Religion, appelleront les Paſteurs & Anciens, ou tout le Conſiſtoire en corps pardevant les Magiſtrats, pour leur faire rendre temoignage contre les delinquens, qui auront confeſsé leur faute devant eux. *Ibi pag.* 176. *& ſuiv.*

(*c*) *Datæ ſunt quidem claves toti Eccleſiæ, ideſt in uſum, & commodum totius Eccleſiæ ... Sed adminiſtratio illarum clavium ab*

VII. Volendoſi dunque diſcorrere ſecondo queſti principj, è coſa certa, che i Criſtiani Principi, che ſon membri della Chieſa, non facendo in eſſa l'ufficio di Paſtori ſono nel numero del gregge, e ſoggetti alla poteſtà ſpiritual de' Paſtori. Per la qual coſa San Gregorio Nazianzeno nell'orazione a' Cittadini di Nazianzo parlando al Preſide, che l'aſcoltava: *Che coſa*, diſſe, *ho io a dire di voi, o Principi, e Prefetti?.. e voi ancora la legge di Criſto ſoggettò al mio imperio, ed al mio tribunale. Abbiamo l'imperio ancor noi, e mi avvanzo a dire, che l'abbiamo più eccellente, e più perfetto: ſe pure non ſtimi, che lo ſpirito debba cedere alla carne, e le celeſti coſe alle terrene, ſarai per ſoffrire queſta libertà di parlare. So, che tu ſei ſagra pecorella del mio ſagro gregge, e alunna del gran Paſtore* (a). Queſta verità ſi confeſſa da i Cattolici, i quali riconoſcendo nel Romano Pontefice il primato ſopra tutte le Chieſe, tengono per articolo di fede, che non ſiavi Criſtiano, che al ſuo ſpiritual potere non ſia ſoggetto. E perciò conſiderando i Regi, e i Principi Criſtiani come membri principaliſſimi della Chieſa, riſerbano al ſupremo capo di eſſa il giudizio di quelli nelle cauſe di Religione, e l'uſo delle armi ſpirituali contro di loro. Non averanno dunque di che maravigliarſi i Proteſtanti, ſe i Cattolici ſeguendo i loro principj ſottomettono i Principi Criſtiani alla poteſtà ſpirituale del Romano Pontefice, quando eglino ſeguendo le loro maſſime ſono aſtretti a ſottoporli alla poteſtà de' loro Paſtori. Il punto da diſcuterſi ſi è, ſe queſta poteſtà ſpirituale per alcun fine ſimilmente ſpirituale ſi ſtenda indirettamente ſopra il temporale degli ſteſſi Criſtiani Principi, cioè, ſe poſſa alcuna coſa operare in loro di ſpirituale, per cui rimangan privi della poteſtà temporale, giacchè direttamente non può ſpogliarli di quella. L'Autore della difeſa ſotto il nome di Monſignor Boſſuet ammette, che la Chieſa può far uſo diretto della poteſtà ſpirituale ſopra i Principi malvagi, ed eretici, ſcomunicandoli, e ſeparandoli dal conſorzio de' fedeli, e dal commercio di tutte le ſagre ſpirituali coſe, ed in queſto conſiſtere tutto il vigore della poteſtà ſacerdotale

ab Eccleſia commendatur, & commendari debet vi divinæ inſtitutionis certis perſonis, quas Deus conſtituit in domus ſuæ Oeconomos, quibus dat poteſtatem claudendi, & aperiendi, retinendi, & remittendi peccata. Inſtit. Theolog. par. 3. quæſt. 22. de vocat. Paſtor. §. 18.

(a) Τί δὲ ὑμᾶς οἱ δυνάσται καὶ ἄρχοντες;... καὶ ὁ τῷ Χριστῷ νόμῳ ὑποτίθησιν ὑμᾶς τὴν ἐμὴν δυναστείαν, καὶ τῷ ἐμῷ βήματι· ἄρχομεν γὰρ καὶ αὐτοί. προσθήσω δ' ὅτι καὶ τὴν μείζονα, καὶ πελεωτέραν ἀρχήν, ἣ δεῖ τὸ πνεῦμα ὑποχωρῆσαι τῇ σαρκὶ, καὶ τοῖς γηίνοις τὰ ἐπουράνια, δέξῃ τὴν παῤῥησίαν. οἶδ' ὅτι προβατον εἶ τῆς ἐμῆς ποίμνης τῆς ἱερᾶς ἱερὸν, καὶ θρέμμα τοῦ μεγάλου ποιμένος. S. Gregorius Nazian. Orat. 17. ad Cives Nazianzenos.

cerdotale per punire i Principi cattivi, ed apoſtati dalla vera Religione (*a*). Niega poi, che queſta poteſtà ſpirituale ſi ſtenda indirettamente alle coſe temporali: e per dimoſtrar ciò impiega ben nove capitoli in provare, che la ſcomunica non porta ſeco la ſeparazione dal conſorzio civile in coloro, che ſono ſcomunicati, nè gli priva del temporal dominio (*b*), la qual coſa noi volentier concediamo. Ma egli in così diſcorrendo moſtra di non aver compreſo il ſenſo della quiſtione. Se la ſcomunica, che è atto proprio diretto della poteſtà ſpirituale, portaſſe ſeco come ſuo effetto nativo la ſeparazione dal conſorzio civile, e la privazione del temporal dominio ne' Principi ſcomunicati, la Chieſa averebbe poteſtà diretta ſopra il lor poter temporale, e potrebbe direttamente deporli; perciò non è neceſſario, che la ſcomunica, o altro atto diretto della poteſtà ſpirituale abbia per ſuo effetto la ſeparazione dal civil politico conſorzio, ma baſta, che operi direttamente alcuna coſa ne' ſudditi, da cui ne ſucceda per conneſſione la privazione del Regno nel Principe, come ſpiega Giovanni di Parigi gran difenſore della poteſtà Regia, altrove da noi allegato, ed oppoſtoci ſpeſſo dagli avverſarj, inſegnando, che ſe il Re foſſe eretico, ed incorriggibile, potrebbe il Papa ſcomunicare i ſudditi, che gli preſtaſſero ubbidienza, ed in tal guiſa indirettamente verrebbe ad eſſer depoſto dal Papa [*c*]. Ma noi ſpiegando più preciſamente queſt' uſo indiretto della poteſtà ſpirituale diciamo, che il Papa per cauſa di Religione può aſſolvere, o dichiarare aſſoluti i ſudditi dal giuramento, o dal debito di fedeltà verſo il Principe, e ſoſtenghiamo, che queſt' aſſoluzione, o dichiarazione è un atto ſpirituale diſcendente direttamente dalla poteſtà ſpirituale di ſciorre, e di legare conceduta a' Paſtori della Chieſa, acciocchè ſe ne vagliano ne' caſi, in cui la ſalvezza de' fedeli, e l' indennità della Religione ne richieda l' uſo: e poiche da queſt' atto diretto del potere ſpirituale ne ſuccede per conneſſione la privazion del Regno, o del dominio temporale; perciò diciamo, che la poteſtà ſpirituale ſi ſtende indirettamente ſul temporale de' Principi. Che poi queſta aſſoluzione, o dichiarazione ſia un atto diretto della poteſtà ſpirituale è così chiaro, che io non penſo, che da alcun Cattolico poſſa negarſi, ſe pure non vuol negare, che i vincoli della coſcienza, i quali naſcono o dal giuramento, o dal voto, o da altra obbligazione criſtiana, non ſieno vincoli ſpirituali capaci ſolamente di eſſer diſciolti da un potere ſpirituale: e neppur penſo, che poſſa negarſi da i

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 21.
[*b*] Ib. a cap. 22. uſq. ad 30. incluſivè.
[*c*] Vide ſupra lib. 1. §. x. num. 1v.

da i Proteſtanti, ſe non vogliono rinunciare a quelle maſſime, che hanno ſtabilite intorno alla poteſtà ſpiritual della Chieſa.

VIII. Reſta adunque ſolamente a dire, come infatti dicono gli Avverſarj, che queſta ſpeciale aſſoluzione, o dichiarazione non appartenga a quel potere ſpirituale, del quale Criſto fornì i Paſtori della Chieſa. La ragione comune, che adducono, ſi è, perche il Salvatore non laſciò in terra a' ſuoi Miniſtri poteſtà alcuna di ſpogliar gli uomini del dominio, che hanno ſopra le temporali coſe. Ma tutto queſto è vero quando ſi parli della privazione diretta, non già dell' indiretta, la qual può ſuccedere per la conneſſione, che ſovente il temporal dominio ha colle coſe ſpirituali, e conducenti alla ſalute, le quali cadono ſotto il potere ſpirituale. La Chieſa certamente non ha poteſtà di ſpogliare alcuno del dominio ſopra le temporali coſe, ma ha ben poteſtà di operare alcun atto, da cui ne ſucceda la privazione di tal dominio. Così per applicare al caſo noſtro queſta dottrina, eſſendo coſa manifeſta, che dove un Principe apoſtata dalla vera fede perſeguiti ne' ſudditi la Religione, e li coſtringa a mancar di fede a Dio, la lor ſoggezione li pone in graviſſimo pericolo di apoſtatare, e che la Chieſa per ovviare a queſto pericolo può proibir loro anche con cenſure il preſtare a quello ubbidienza, o in altra guiſa liberarli dal debito di fedeltà verſo lui; da ciò ne ſiegue, che venga indirettamente queſto tal Principe a rimaner privo del temporal dominio per mezzo di un atto operato non in lui, ma ne i ſudditi. Ma ſiccome non può negarſi, che l' ubbidienza preſtata da' ſudditi a un Principe, che perſeguita in loro la vera Religione, e che ſi vale delle ſue forze per ribellargli a Dio, gli pone in proſſimo evidente pericolo di apoſtatare; così ſarebbe coſa ſtrana il negare, che la Chieſa non aveſſe poteſtà di ovviare a queſto pericolo, e non le foſſe lecito ſottrarre gli ſteſſi ſudditi dall' ubbidienza del lor Sovrano, quando però conoſceſſe utile alla lor ſalute queſta ſottrazione, e prudentemente giudicaſſe, che in queſta guiſa gli libererebbe dal pericolo di offendere Dio. Nè credo io, che alcun uomo di oneſta conſiderazione poſſa darſi a perſuadere, che il vincolo dell' ubbidienza, che ſtringe i ſudditi co' Sovrani, ſia così forte, che non poſſa ſciorſi da alcuna poteſtà, neppure quando porta ne' ſudditi il pericolo dell' eterna dannazione, e dove lo ſcioglimento ſi conoſce utile alla loro ſalute, è valevole a liberarli da queſto pericolo. Quindi molto fuor di ragione riſpondono alcuni, che in queſti caſi non rimarrebbe a i ſudditi altro mezzo per fuggire l' offeſa di Dio, che il cedere il ſangue, e la vita al Principe perſecutore, per conſervar la Religione;

gione: imperocchè ſuppongono, che la grazia ſpecialiſſima del martirio ſia collocata nell' umane forze di modo, che poſſano i fedeli quando vogliano dar la vita per la fede ſenza pericolo di eſſer ſuperati dal timor della morte; o che le promeſſe della divina aſſiſtenza fatte a coloro, che confeſſeranno il nome di Criſto, cioè, la fede, e la Religione innanzi a' Tiranni, ed a i Perſecutori, non ſieno riſtrette a certe circoſtanze della Criſtiana prudenza, e ne i caſi, in cui non poſſa fuggirſi così il proprio, come l' altrui pericolo; o che non ſia una grandiſſima temerità il prometterſi della divina aſſiſtenza nell' eſtremo cimento, quando ſi può ſchivare il pericolo dell' umana fiacchezza; o che finalmente ſia di egual peſo la fedeltà dovuta al Principe mondano colla fede dovuta a Dio, di modo che per conſervar l' una, e l' altra ſia neceſſario dare il ſangue, e la vita ſenza guardare ad altri mezzi, per cui ſi poſſa ſenza ſpargere il proprio ſangue conſervare a Dio la fede. Ma di queſto argomento, di cui fa un vaniſſimo ſtrepito l' autore della difeſa, ſe ne terrà altrove propoſito.

IX. Per ora convien prevenire una oppoſizione, che potrebbe farſi alla propoſta dottrina, cioè, che ſe foſſe lecito alla Chieſa diſtaccare i ſudditi dall' ubbidienza verſo il Principe perſecutore della Religione per ſottrargli dal pericolo di ribellarſi a Dio, le ſarebbe ſimilmente lecito diſciorgli da tale ubbidienza d' un Principe malvagio, che o col ſuo mal' eſempio, o con leggi ingiuſte, o con altri mezzi violenti gli sforzaſſe a violare i divini precetti, poiche in queſto caſo non ſarebbe minore il pericolo dell' offeſa di Dio; e da ciò ſeguirebbe, che ella aveſſe poteſtà di deporre indirettamente i Principi non ſolamente per cauſa di Religione, ma ancora per altre cauſe. A queſta oppoſizione ſi riſponde in primo luogo, che trattandoſi d' un Principe malvagio, che non abbia apoſtatato dalla fede, e non ſiaſi ribellato alla Chieſa, ha ella altri mezzi per impedire ne' ſudditi l' offeſa di Dio, e per liberarli dal pericolo di offenderlo, potendo uſar le armi ſpirituali della ſcomunica, e fulminare con quelle il Principe malvagio, acciocche ſi ravveda, e ſi emendi. Ma trattandoſi d' un Principe apoſtata, e ribelle alla Chieſa, diſpregiatore delle ſue cenſure, ſono inutili queſti mezzi diretti, e gli rimane ſolamente l' uſo degli indiretti, o ſciogliendo i ſudditi dal debito di fedeltà, o vietando loro ſotto pena di ſcomunica il preſtargli ubbidienza, come a lor Sovrano. Secondariamente ſi riſponde, che quando la malvagità del Principe foſſe tale, che tornaſſe in pubblico ſcandalo de' fedeli, e in pregiudizio della Religione, e che non giovaſſero le cenſure per rimetterlo a ſegno, e per liberare i ſud-

diti

diti dal pericolo dell' offesa di Dio, potrebbe allora la Chiesa far uso della potestà indiretta. Finalmente si risponde, che in questi casi dee la Chiesa mirare all' utilità spirituale così del Principe, come de' sudditi; e conoscendo essere espediente alla salvezza di quello l' uso della potestà indiretta, potrebbe usarla, anche operando in esso qualche atto diretto della spiritual potestà, per lo quale indirettamente venisse a rimaner privo del temporal dominio, come vedrassi nel §. seguente, dove dimostreremo, che i Re Cristiani secondo il tenore dell' antica Cristiana disciplina sono così sottoposti all' autorità della Chiesa, che dove lo richieda la loro spiritual salute possono da essa in tal maniera esser corretti, che per cagione di questa correzione vengano indirettamente a restar privi della temporal potestà.

§. II.

Come dalla pristina Cristiana disciplina si dimostri la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Cristiani Principi.

SOMMARIO.

I. *Principi temporali Cristiani soggetti alla disciplina della Chiesa non solamente come privati, ma ancora come Principi.*

II. *Singolare opinione di Tertulliano, che a i Cristiani non fosse lecito l' assumere le Prefetture civili, e le cariche militari, si dimostra falsa coll' autorità di Sant' Agostino.*

III. *Per qual cagione i Padri ne' primi tre secoli riputarono cosa illecita a i Cristiani l' amministrar la Repubblica, e quando fur loro permesse le Prefetture civili, e le amministrazioni della Repubblica, con sottoposizione però alla Chiesa circa la correzione de' loro costumi, e la purgazione de' loro delitti.*

IV. *Disciplina della Chiesa intorno alla purgazione de' più gravi pubblici delitti per mezzo della pubblica penitenza portava seco la privazione di tutte le cariche mondane, sì civili, che militari ne i pubblici penitenti.*

V. *Privazione della dignità, e potestà terrena così era congiunta colla pubblica penitenza, che gli stessi Regi nell' assumerla erano costretti a rinunciare il Regno. Per qual cagione i Chierici dopo la pubblica*

penitenza poteano riassumere le dignità Ecclesiastiche, e non poteano i laici terminata la penitenza tornare alle dignità temporali.

VI. *Disciplina rigorosa della Chiesa dall' VIII. secolo fino all' XI. nel prescrivere penitenze, che importavano lo spogliamento di tutte le cariche, ed onori mondani a i Cristiani rei di atroci delitti, dimostra, che stimò atto del suo potere spirituale il deporre indirettamente i laici Cristiani dalle dignità, e potestà temporali.*

VII. *Spirito della Chiesa intento alla salute dell' anima non distingueva i Cristiani Principi dagli altri laici Cristiani nella imposizione della pubblica penitenza, e più severo sarebbe stato con quelli, se in luogo di correggerli colla pubblica penitenza gli avesse gastigati colle scomuniche.*

VIII. *Nell' imposizione delle pubbliche penitenze esercitava la Chiesa la potestà costringitiva.*

I. IN due modi la potestà spiritual della Chiesa può stendersi indirettamente sopra la potestà temporale de' Principi, cioè, o esercitando alcun atto diretto ne' sudditi, per lo quale ne succeda in quelli la privazione del temporal dominio, ovvero operando qualche atto diretto negli stessi Principi, il quale gli renda incapaci del principato. Ed avendo nel paragrafo antecedente spiegato il primo modo, rimane ora da spiegare il secondo, e da far vedere, che questo si raccoglie dalla forma della pristina disciplina. E qui è necessario osservare, che i difensori della contraria sentenza considerando la temporal potestà de' Principi Cristiani come cosa separata dalla Cristiana disciplina, e da quella affatto indipendente non altramente, che se ella collocata fosse ne' Principi infedeli: quasi che il Principe Cristiano solamente come privato, e non come Principe fosse soggetto alle regole della morale Cristiana, e quasi che il principato appresso i Cristiani non dovesse servire alla legge di Gesù Cristo, o non riceveste altre regole per esser bene amministrato, che quelle sole della mondana politica, l'hanno voluto far credere totalmente indipendente dalla potestà spirituai della Chiesa, in nessuna maniera ad essa sottordinata. Ma siccome è cosa certa, che nella Cristiana Religione il principato terreno dee servire al Regno celeste, così è manifesto ancora, che dove manchi da questa servitù, appartiene alla potestà spiritual della Chiesa, a cui secondo Gerson è conceduto da Cristo il dominio reggitivo, direttivo, e regolativo (*a*) sopra la potestà secolare, il raddirizzarlo al fine, da cui traviò.

(*a*) Vide supra lib. I. §. XI. num. II.

viò. Ma poiche di queſta ſubordinazione della poteſtà temporale alla ſpirituale nella Repubblica Criſtiana doverò altrove favellare, ſarò perciò contento di premettere per ora alcune coſe, le quali neceſſarie mi ſembrano a dimoſtrare il modo, con cui ſecondo l' antica forma della Criſtiana diſciplina potevano i Principi reſtare indirettamente ſpogliati della poteſtà temporale per autorità della Chieſa.

II. Conviene in primo luogo oſſervare, che fu ſtrana ſingolare opinione di Tertulliano, che lecito non foſſe a i Criſtiani l' aſſumere i Magiſtrati civili, ancorche nell' amminiſtrarli ſi poteſſero aſtenere da quegli atti di ſuperſtizione, che ſeco portava la Magiſtratura appreſſo i Gentili; parendo a lui, che l' onore, la dignità, e l' ufficio del Maeſtrato contrarj foſſero alla Criſtiana profeſſione (*a*). Così fu ancora ſuo particolar ſentimento, che illecito foſſe a i Criſtiani l' eſercitar la milizia, quantunque per eſſa non ſi macchiaſſero nelle ſuperſtizioni, o in altre azioni colpevoli del gentileſimo, credendo, che Criſto l'aveſſe proibita a i profeſſori della ſua legge (*b*). Queſta travolta opinione malamente fondata ſopra alcuni paſſi non bene inteſi dell' Evangelio, avevano ancora i Gentili, riputando perciò i Criſtiani, come gente inetta all'amminiſtrazione, ed alla conſervazione della Repubblica per cagione delle maſſime di pazienza, di umiltà, e di manſuetudine, che ſono propoſte nell' Evangelio, come appariſce dalla lettera di S. Agoſtino a Marcellino (*c*). Ma il Santo Padre dimoſtra ben a lungo la falſità di queſta opinione, facendo vedere, che l' oſſervanza degli inſegnamenti di Criſto di non render male per male, di laſciar la tonica a chi ne contende in giudizio il mantello, di porgere la deſtra maſcella a chi la ſiniſtra ci percuote, ed altre ſomiglianti azioni di pazienza, di

(*a*) Tertullianus lib. de Idololatria cap. 7.

(*b*) *Poſſet in iſto capite etiam de militia definitum videri, quæ inter dignitatem, & poteſtatem eſt. At nunc de iſto quæritur, an fidelis ad militiam converti poſſit, & an militia ad fidem admitti etiam caligata, vel inferior quæque, cum non ſit neceſſitas immolationum, vel capitalium judiciorum. Non convenit Sacramento divino, & humano, ſigno Chriſti, & ſigno diaboli, caſtris lucis, & caſtris tenebrarum. Non poteſt una anima duobus deberi, Deo, & Cæſari ... quomodo autem bellabit, imò quomodo etiam in pace militabit ſine gladio, quem abſtulit Chriſtus? Nam etſi adierant milites ad Joannem, & formam obſervationis acceperant, ſi etiam Centurio crediderat; omnem poſtea militem Dominus in Petro exarmando diſcinxit.* Tertull. lib. de Idololatr. cap. 8.

(*c*) *Adjeciſti enim eos dicere, quod Chriſti prædicatio, atque doctrina Reipublicæ moribus nulla ex parte conveniat, cujus hoc conſtet eſſe præceptum, ut nulli malum pro malo reddere debeamus, & percutienti alteram præbere maxillam, & pallium dare ei, qui tunicam auferre perſtiterit, & cum eo, qui nos angariare voluerit, ire debere ſpatio itineris duplicato, quæ omnia Reipublicæ moribus aſſeruntur eſſe contraria. Nam quis, inquiunt, tolli ſibi ab hoſte aliquid patiatur, vel Romanæ Reipublicæ deprædatoribus non mala velit belli jure reponere?* S. Auguſt. Epiſt. 138. aliàs 5.

benignità, e di manſuetudine, conſiſte nella preparazione del cuore, e nella benigna diſpoſizione dell' animo, colla quale poſſono ancora punirſi i delinquenti contro lor voglia, riguardando alla loro utilità, non al lor volere; ciò, che dagli ſteſſi Gentili vien lodato nel Principe della ſocietà. Quindi ſoggiunge, che, ſe queſta terrena Repubblica cuſtodiſſe gli inſegnamenti della legge Criſtiana, non ſenza benevolenza amminiſtrerebbe la guerra provedendo con eſſa alla ſalute de' vinti, e introducendo la giuſtizia, e la pietà nella ſocietà pacata; e finalmente conchiude, che non tutte le guerre, ma ſolamente le ingiuſte ſono vietate a i profeſſori della Criſtiana Religione (*a*).

III. Ma quantunque ſia manifeſto errore il credere, che non ſia lecito a' Criſtiani il temporal principato, e la terrena poteſtà; contuttociò conſiderando i Padri de' primi ſecoli, che tutte le mondane poteſtà coſpiravano a deſtruzione della Criſtiana Religione, e che nell' amminiſtrazione della Repubblica ſi avvolgevano tra mille ſuperſtizioſi errori, riputarono coſa non pure indegna del Criſtiano nome, ma proibita dall' Evangelio l' aſſumere i Maeſtrati, e le civili Prefetture. Quindi nel Concilio di Elvira celebrato intorno all' anno cccv. fu proibito ſeveramente a' laici Criſtiani il Duumvirato, annuo Magiſtrato delle Colonie, e de' Municipj, ordinando, che coloro, che tal Magiſtrato riceveſſero, foſſero ſeparati dalla Chieſa tutto quell'anno, in cui lo eſercitavano (*b*). Ma cominciando poi a reſpirare dalle perſecuzioni la Chieſa, e potendoſi, o ſenza alcuno, o con minor pericolo amminiſtrare da' Criſtiani la Repubblica, fu allentato ancora il rigore di queſta diſciplina, e fu permeſſo loro l'eſercitare le Prefetture civili, a condizione però, che quelli, che erano coſtituiti Preſidi nel civil governo, o in altra maniera amminiſtraſſero la Repubblica, riceveſſero lettere comunicatorie del loro Veſcovo, e che in qualunque luogo, dove eſer-

(*a*) *Sunt ergo iſta præcepta patientiæ ſemper in cordis præparatione retinenda, ipſaque benevolentia, ne reddatur malum pro malo, ſemper in voluntate complenda eſt. Agenda ſunt autem multa etiam cum invitis benigna quadam ſeveritate plectendis, quorum potius utilitati conſulendum, quàm voluntati, quod in Principe Civitatis luculentiſſimè eorum litteræ laudaverunt ... Ac per hoc ſi terrena iſta Reſpublica præcepta Chriſtiana cuſtodiat, & ipſa bella ſine benevolentia non gerentur, ut ad pietatis, juſtitiæque pacatam ſocietatem victis facilius conſulatur. Nam ſi Chriſtiana diſciplina omnia bella culparet, hoc potius militibus conſilium ſalutis petentibus in Evangelio diceretur, ut abjicerent arma, ſeque omninò militiæ ſubtraherent; dictum eſt autem eis,* (Lucæ 3. 14.) *neminem concuſſeritis, nulli calumniam feceritis, ſufficiat vobis ſtipendium veſtrum: quibus proprium ſtipendium ſufficere debere præcepit, militare utique non prohibuit.* S. Auguſt. loc. cit.

(*b*) *Magiſtratum verò uno anno, quo agit Duumviratum, prohibendum placuit, ut ſe ab Eccleſia cohibeat.* Concil. Eliberitanum. Can. 56.

esercitassero la lor Prefettura, o il lor governo, fossero sottoposti alla cura del Vescovo del luogo, e dove cominciassero ad operare contro la disciplina, fossero separati dalla comunion della Chiesa, come espressamente fu dichiarato nel famoso Concilio d'Arles intorno all'anno CCCXIV. in tempo, che la Chiesa avea pace sotto l'imperio del gran Costantino (*a*). Dalla disposizione di questo Concilio chiaramente si comprende, che non potevano i Cristiani amministrar la Repubblica senza autorità della Chiesa, nè sottrarre se stessi nelle Prefetture civili dalla di lei disciplina, se dalla Chiesa non voleano esser esclusi. Da questo ancora si rende manifesto, che da quel tempo, in cui cominciarono i Cristiani ad amministrar il civil governo, ed i Principi ad entrare nel grembo, e nel sen della Chiesa, d'allora rimasero sottoposti alla disciplina, ed all'autorità della stessa Chiesa per quello specialmente, che riguarda la loro salute, la correzione de' lor costumi, e le pene medicinali de' loro eccessi.

IV. Or siccome è cosa certa, e risultante dalla serie d'innumerabili monumenti, che gli eccessi de' Cristiani di qualsivoglia grado, e condizione essi fossero, si correggevano dalla Chiesa colle pubbliche penitenze, così è manifesto ancora, che queste, secondo la forma della disciplina costantemente tenuta per molti secoli, portavano seco la privazione della milizia così togata, come paludata, cioè a dire, veniva dalla Chiesa a i penitenti interdetto perpetuamente, così l'uso delle cariche civili, e della temporal potestà, come l'esercizio delle armi. Quindi è, che la deposizione del cingolo militare stabilita tante volte da' Canoni a i pubblici penitenti comprendeva la privazione dell'una, e dell'altra milizia, come anche osserva il dotto Giovanni Morino (*b*). Era adunque disciplina del quarto secolo, e de' seguenti, che dopo la pubblica penitenza non poteano coloro, a i quali dalla Chiesa era stata ingiunta, riassumere le cariche civili, e militari, e la riassunzione di esse era riputata come ricaduta; e perciò negavasi loro la seconda penitenza, e non si ammettevano alla participazione della sagra mensa, se non in fin della vita. Di questa disciplina ce ne fa testimonianza S. Siricio Papa nella pistola scritta l'anno CCCLXXXV. ad Imerio Vescovo di Tar-

(*a*) *De Præsidibus, qui fideles ad Præsidatum prosiliunt, placuit, ut cum promoti fuerint litteras accipiant Ecclesiasticas communicatorias, ita tamen ut in quibuscumque locis gesserint, ab Episcopo ejusdem loci cura de illis agatur, & cum cæperint contra disciplinam agere, tum demum a communione excludantur.* Concil. Arelaten. I. Can. VII.

(*b*) *Militia in sensu Canonum duplex est, togata, & paludata: hæc arma, & bella respicit, ista artes, & munera publica.* Morinus de disciplina Eccles. in admin. Sacram. Pœnit. lib. 5. cap. 24. num. 2.

Tarracona (*a*), e San Lione Magno nella lettera ſcritta a Ruſtico Veſcovo di Narbona l'anno CCCCXL. (*b*). Quindi venivano perpetuamente ſcomunicati coloro, che dopo ricevuta la pubblica penitenza ritornavano a i negozj del ſecolo, o riprendevano l'impiego dell'armi, come ſi ha dal Concilio III. d'Orleans (*c*). Il rigore di queſta diſciplina ſi vede particolarmente oſſervato fino all'ottavo ſecolo dalle Chieſe di Francia, e di Spagna, non ſolamente con quelli, che rei di pubblici delitti, ed accuſati alla Chieſa, venivano da eſſa obbligati alla pubblica penitenza, ma ancora con quelli, che per delitti occulti, o per cagione di divozione, e per motivo di acquiſtar merito volontariamente alla pubblica penitenza ſi ſoggettavano, di modo che indifferentemente e l'uno, e l'altro genere di penitenti erano aſtretti ad oſſervare la medeſima legge, e ad abbandonare e gli ufficj civili, e le cariche militari; coſicche, ſe a queſte ritornati foſſero, venivano coſtretti contro lor voglia ad eſeguire la cominciata penitenza chiuſi ne' Moniſteri, o in altra guiſa: e quando non potevano a queſto eſſer forzati, come apoſtati, e ribelli all'autorità della Chieſa eran fulminati colla ſcomunica fino a tanto, che aveſſero ubbidito, come appariſce da' Concilj di Arles, di Angiò, e di Orleans, da' Sinodi Toletani IV., e VI., dal Concilio di Barcellona, e da altri (*d*).

V. Era perciò coſa tanto certa, e tanto coſtante nel ſettimo ſecolo, che la pubblica penitenza, o volontariamente intrapreſa per delitti occulti, o impoſta dall'autorità della Chieſa per delitti pubblici ad eſſa denunciati, portava ſeco la privazione di tutte le cariche civili, e di tutte le terrene dignità, che nell'anno DCLXXXI. Vamba piiſſimo Re de' Goti nelle Spagne volendo in una ſua infermità aſſumere la pubblica penitenza, e non comportando l'Eccleſiaſtiche leggi, che i penitenti pubblici eſercitaſſero cariche ſecolari, fu coſtretto a rinunciare il Regno al figliuolo, e tonduto prendere l'umile abito de' penitenti, come ſi ha dal Concilio Toletano XII., dal quale, e da Luca Tudenſe riferiſce queſto fatto il Morino (*e*). Ma è ben ſentire da queſto Scrittore, che eſſendo Franceſe, non può eſſer ſoſpetto all'Autore della difeſa, come

(*a*) Epiſt. Syricii ad Himerium Tarraconen. cap. 5.

(*b*) *Contrarium eſt omninò Eccleſiaſticis Regulis poſt pœnitentiæ actionem redire ad militiam ſecularem, cum Apoſtolus dicat: nemo militans Deo, implicat ſe negotiis ſecularibus.* S. Leo Epiſt. 2. alias 92. ad Ruſticum Narbonenſem.

(*c*) *Si quis pœnitentiæ benedictione ſuſcepta ad ſecularem habitum, militiamque reverti præſumpſerit, Viatico conceſſo, uſque ad exitum excommunicatione plectatur.* Concilium Aurelian. 3. cap. 24.

[*d*] Concil. Arelat. II. Can. XXV. Andegav. cap. VI. Aurelian. 3. cap. XXIV. Tolet. IV. cap. IV. Tolet. VI. cap. VII. Barchinon. cap. IV.

(*e*) Morinus de Sacram. Pœnit. lib. 5. cap. 7. num. 2. & ſeqq.

come racconta il narrato avvenimento : *Essendo necessario*, dic' egli, *secondo le regole Ecclesiastiche, che colui, il quale faceva penitenza pubblica, renunciasse alla milizia secolare, l' istesso Re potentissimo, Signore di tutta la Spagna, e della Gallia Narbonese, non reo di alcun delitto, che noto fosse, si priva del Regno, si elegge successore il Principe Ervigio, e tonduto, e vestito coll' abito de' penitenti intraprende la penitenza* (a). Questa era adunque la forma della pubblica penitenza prescritta dalla Chiesa a' penitenti, i quali tonduti, e vestiti di sacco rimanevano perpetuamente esclusi dalle cariche civili, e mondane, nè potevano riassumerle senza dispensagione della stessa Chiesa. E comeche anche i Cherici penitenti nel tempo della penitenza rimanesser privi dell' uso delle Chericali dignità, erano però in questo differenti da' laici secondo il costume delle Chiese di Spagna, che terminata la penitenza potevano riassumere i loro ufficj primieri, ciò, che era interdetto a i Laici penitenti, anche dopo terminata la penitenza : della qual differenza la ragione assegnata da' Padri del XIII. Concilio Toletano si è, perche gli affari, e i tumulti del secolo sovente macchiano l' anima, laddove i sagri ministerj vagliono a purgarla, ed a santificarla (b).

VI. Ma non meno rigorosa fu in questa parte la disciplina della Chiesa dall' VIII. secolo fino all' XI. intorno alle penitenze imposte a certo genere di atroci delitti, come i volontarj omicidj, i parricidj, gli incesti, e simili ; le quali penitenze importavano non solamente la privazione della milizia togata, e paludata, cioè, delle cariche civili, e militari, ma ancora d' ogni negozio secolare, proibendo a i delinquenti ogni azione nel foro, e nella curia. Chiare sono sopra di ciò le disposizioni de' Concilj di Vormazia, di Magonza sotto Arnolfo, di Triburia, e di altri Sinodi (c) ; ed oltre i Capitolari (d), ci fanno ampla fede di questa disciplina, e il Penitenziale Romano (e), e i Canoni

(a) *Cum autem ex Regulis Ecclesiasticis necesse esset, agentem pœnitentiam publicam militiæ seculari vale dicere, ipse Rex potentissimus, universæque Hispaniæ, & Galliæ Narbonensis dominus, nullius criminis, quod cognitum sit, conscius, Regno se abdicat, Ervigium Principem sibi successorem eligit, tonsusque, & Pœnitentis habitu indutus pœnitentiam suscipit*. Morinus loc. citat. cap. 21. num. 5.

(b) *Pœnitentes abstinere a peccatis pariter, & negotiorum secularium tumultibus debent, non ab iis, quæ sancta videntur, & summa se abstrahere, quæ operantem plus expiant, quam commaculando deturpant ... ergo abigenda sunt ab omni Sacerdote, quæ maculant, exercenda, quæ mundant*. Concil. Toletan. XIII. cap. XVII.

(c) Concil. Vormatien. cap. 26. Moguntin. sub Arnulph. cap. 16. Triburien. cap. 5. & 55. Concil. apud Theodos. Villam sub Carolo Magno.

(d) Lib. 6. Capitul. cap. 306. & lib. 7. cap. 331.

(e) Pœniten. Rom. tit. 1. cap. 1. 11. 21. 34. & tit. 2. cap. 7.

ni raccolti da Burchardo, e da Ivone ne i loro decreti (*a*). Ma sopra di ciò può vedersi il Morino, che tratta diffusamente questa materia (*b*). Supposta adunque una disciplina così costante ritenuta per tanti secoli nella Chiesa, io argomento in questa guisa. E' diritto incontrastabile della Chiesa discendente in lei dalla potestà delle chiavi l' imporre pubbliche penitenze a i Cristiani di qualsivoglia condizione si sieno, pubblicamente delinquenti, e di stabilir nel foro penitenziale pene proporzionate per la purgazione de' più gravi delitti; ma è certo ancora, e costante, che da quel tempo, in cui la Chiesa permise a i laici Cristiani l' assumere le Prefetture civili, e l' amministrare la potestà temporale, ed in cui i Principi, rigettato l'errore del gentilesimo, piegarono il collo al giogo della Cristiana legge, e si ferono membri della Chiesa di Cristo, essa per lo corso di molti secoli ha decretato ne' suoi Canoni, che le pubbliche penitenze, e le pene de i delitti più gravi de' suoi figliuoli fossero accompagnate dalla privazione di tutte le cariche mondane: adunque ella ha giudicato esser del suo potere il deporre, o il privare indirettamente i laici Cristiani della potestà temporale per mezzo di una cosa, che porta seco la privazione di quella: bisogna dunque dire per ribattere questa conseguenza, o che i Principi Cristiani non sieno soggetti al foro penitenzial della Chiesa, o che ella dal quarto fino all' undecimo secolo abbia usurpato un diritto, che a lei non conveniva, e contrario alla parola di Dio. Ma se può il supposto Bossuet autore della difesa divorare questi assurdi, non vi sarà cosa cotanto dura, che dal suo forte stomaco digerir non si possa per sostenere la sua novella opinione.

VII. E certamente sarebbe un giudicare molto sconciamente dello spirito della Chiesa massime ne' primi tempi il credere, che ella avesse stabilite le pubbliche penitenze per rimedio, e per curagione delle sole colpe de' Cristiani privati, e non di quelle de' Cristiani Principi, quasi che appresso di essa fosse in maggior pregio l' onore mondano di questi, che la salute delle loro anime, cosicche per non spogliarli di quest' onore incompatibile coll' umiltà dello stato de' penitenti, avesse trascurato per loro questo rimedio della pubblica penitenza prescritta a tutti gli altri Cristiani. E chi ben considera quanto fosse più formidabile della pubblica penitenza, quantunque molte asprezze, e molti rigori seco portasse, l' estrema pena della scomunica, che la Chiesa fulminava

[*a*] Burchar. lib. 6. cap. 5. lib. 12. cap. 21. lib. 17. cap. 8. Ivo par. 10. cap. 134. & par. 12. cap. 78.

(*b*) Morinus de Sacram. Pœnit. lib. 5. cap. 21. num. 7. 13. & 14.

nava contro i contumaci, può ancora comprendere la vanità di chi si persuadesse, che la stessa Chiesa correggesse ne' Principi colla scomunica quelle colpe, che puniva, e purgava negli altri Cristiani colla pubblica penitenza: mentre assai più rigorosa sarebbe stata con quelli, che con questi, negando a i primi quel mezzo di riconciliazione, che agli altri concedeva, per non separargli affatto dal suo consorzio, e averebbe pratticato con essi quell' estremo rigore, che ella solea usare solamente con quelli, i quali ricaduti in alcuni atroci delitti, pe' quali aveano già fatta la pubblica penitenza, non erano ammessi da lei alla seconda penitenza, ed erano segregati perpetuamente dalla comunion de' fedeli (*a*).

VIII. Nè potrebbe già dire l' Autore della difesa, che qualunque fosse la forma della pubblica penitenza, questa nulladimeno volontariamente si assumeva da' Cristiani delinquenti: poichè è cosa certa, che la Chiesa esercitava co i delinquenti il suo giudizio, ed eseguiva la potestà costringitiva condannandoli dopo l'accusa, e costringendogli anche ripugnanti alla pena stabilita da' Canoni. Vero è, che più dolcemente, e con meno rigore trattava quelli, che spontaneamente confessavano que' delitti, cui per la loro atrocità non ammettevano altra purgazione, che la pubblica penitenza: ma è vero ancora, che molti Cristiani delinquenti s' inducevano a questa volontaria confessione per timore appunto di non rimaner accusati, e convinti, e costretti a soffrire tutto il rigor, che usava la Chiesa con quelli, che contro lor voglia rimanevano convinti nel suo giudizio, ed eran costretti dalla sua autorità (*b*). Non riman dunque altro che rispondere, se non che la Chiesa trattasse diversamente i Principi dagli altri Cristiani intorno alla purgazione delle lor colpe, e che avesse per quelli una particolar disciplina, di cui per altro nell' antichità nessun vestigio si trova. Ma che poi la Chiesa credesse poter condannare i Cristiani Principi a quella forma di pubblica penitenza, che portava seco la privazione degli onori terreni, e della temporal potestà, si vedrà nel seguente paragrafo.

(*a*) Vide Morinum de Sacram. Pœnit. lib. 5. cap. 29. & 30.

(*b*) Vide Morin. de administr. Sacram. Pœnit. lib. 2. cap. 6.

§. III.

Dell' antica disciplina della Chiesa, da cui venivano indirettamente deposti i Cristiani delinquenti dagli onori, e dalla potestà temporale, conosciuta, ed eseguita in Francia poco innanzi la metà del nono secolo.

SOMMARIO.

I. *Deposizione di Lodovico Pio fatta da' Vescovi di Francia per l' imposizione della pubblica penitenza, dagli Scrittori di quell' età creduta ingiusta per difetto di causa, e di ordine giudiziale, ma non per mancanza di potestà nella Chiesa.*

II. *Si dimostra con cinque considerazioni sopra gli atti di quel tempo, che fu persuasa la Francia, che non mancava nella Chiesa la potestà di deporre quel Principe per mezzo della pubblica penitenza, quando vi fossero concorse le cagioni, e fosse stato osservato l' ordine del giudizio.*

III. *Si riferiscono due risposte di Monsignor Bossuet.*

IV. *Si confuta la prima risposta di Monsignor Bossuet, dimostrandosi, che la penitenza intrapresa da Lodovico nell' Adunanza di Attignì col ritenimento del Regno, e dell' Imperio, non fu nè pubblica, nè solenne, nè secondo l' antichissimo rito della Chiesa; e che alla pubblica penitenza era necessaria l' imposizione delle mani Sacerdotali, per le quali il penitente facendo professione di nuova vita, restava privo d' ogni terrena dignità.*

V. *Si mostra, che la penitenza, a cui fu condannato Lodovico nell' Assemblea di Compiegne, fu pubblica, e solenne, e colla imposizione delle mani penitenziali de' Sacerdoti.*

VI. *Si confuta l' altra risposta del Bossuet, dimostrandosi, che Lodovico dall' Adunanza di Compiegne, dove fu condannato alla pubblica penitenza, non fu riguardato come uomo privato, e di già deposto, ma fu considerato come Principe solamente spogliato de fatto del Regno, ma non privo del diritto all' Imperio, e fu giudicato, che si rendesse incapace al Regno in vigore della pubblica penitenza.*

VII.

VII. *Dagli atti, e da i monumenti di quell' età chiaramente si raccoglie, che la penitenza imposta a Lodovico da i Vescovi di Compiegne fu creduta, e considerata come deposizione di quel Principe dall' Imperio; e l' istesso si deduce dagli atti del medesimo Lodovico.*

VIII. *Opposizione, che potrebbe nascere dalla disciplina penitenziale contro lo stato confermato dalla presente quistione si scioglie, e si accenna la variazione della medesima disciplina, per cui la Chiesa cominciò a punire colla scomunica que' delitti, che prima purgava colla penitenza pubblica.*

IX. *Per qual ragione la Chiesa non condannò alla pubblica penitenza molti Principi scellerati ne' tempi più remoti.*

I. CElebre nella Storia di Francia è la deposizione di Lodovico Pio Imperadore fatta da' Vescovi raunati nel Sinodo di Compiegne l' anno DCCCXXXIII. per opera di Ebbone Arcivescovo di Rems; la qual deposizione benche ingiusta, ed iniqua, e fatta per somma ingiuria, e per atroce contumelia da una fazione di uomini scellerati di un Principe pio, e Religioso, e nulla affatto meritevole di sì enorme affronto, ci fa nulladimeno conoscere qual sentimento avesse allora la Francia intorno all' autorità della Chiesa di deporre i Principi coll' imposizione della pubblica penitenza. Inutilmente pertanto Monsignor Bossuet esagerando l' ingiustizia di questa deposizione, e caricandola di odiosi nomi, cerca di concitare odiosità contro quegli autori, che di essa si vagliono in argomento della potestà indiretta della Chiesa (*a*): imperocche gli Scrittori, che rapportano questo fatto in prova della potestà indiretta, non lo approvano come giusto, ma lo adducono come quello, che fa conoscere, che allora riputavasi esser ne' Vescovi, e nella Chiesa l' autorità di condannare i Principi alla penitenza, e di spogliarli per via di essa dell' imperio, e del Regio onore. Ogn' uno sa, che una sentenza può essere ingiusta, ed iniqua per più cagioni, cioè, o per difetto di causa, o per difetto di ordine giudiziale, o finalmente per difetto di legittima potestà. Or che la condannagione di Lodovico fatta da' Vescovi nel Rauno di Compiegne fosse iniqua, ed ingiusta per mancanza di causa, e per perversion di giudizio, è cosa asserita da tutti gli Scrittori, che la rammentano: ma fra tanti atti, e monumenti di quell' età neppur uno si trova, che attribuisca l' ingiustizia di quella sentenza al difetto di potestà ne' Vescovi, che la diedero, o affermi, che essi si usurparono una autorità, che loro non apparteneva; anzi

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 2.

tutti gli atti, e gli Scrittori di quel tempo riprovando questa condannagione come fatta senza causa, e senz' ordine di giudizio, suppongono ne' Vescovi la potestà di farla. Due sono specialmente le note d' ingiustizia, che ascrivono a quel giudizio, cioè, perche quel Pio Imperadore, de' delitti, che li venivano imputati, ne avea già fatta una spontanea penitenza, e ne avea con provida emenda soddisfatta la Chiesa, come Eginardo, e l'Autor della vita di Lodovico attestano (*a*). L'altra ingiustizia di questo giudizio fu, perche condannaron quel Principe assente, e lo costrinsero a depor l' armi, e l' insegne Regali, ed a vestir l' umile abito de' penitenti senza esser confesso, e convinto delle colpe imputategli (*b*). Proibendo adunque le forensi, e l'Ecclesiastiche leggi, che due volte si vendichi, e si giudichi uno stesso delitto, ed avendo già quel Principe delle sue colpe soddisfatto antecedentemente alla Chiesa coll' emenda, e colla penitenza volontariamente assunta, mancava in lui la causa della sua condannagione: essendo poi stato condannato assente, e costretto a deporre il Regio onore senza esser ascoltato, e convinto, fu pervertito ogni ordine di giudizio. A tutto ciò si aggiunge, che per dare color di giustizia a questa esecrabile ingiuria finsero i Cospiratori nuovi delitti, e nuove colpe, come si ha dalla lettera scritta dal Sinodo di Troyes l' anno DCCCLXVII. a Nicolao I.

II. Questi sono i motivi, per cui dagli Scrittori di quella età fu riputata ingiusta, ed iniqua la deposizione di Lodovico: del rimanente tutti crederono, che avesse la Chiesa potestà di farla, e di condannare quel Principe, e per mezzo della pubblica penitenza costringerlo ad abbandonare il Regno, ed ogni onore mondano, quando in esso si fosse trovata la cagione, e fosse stato osservato l' ordine del giudizio dalle Ecclesiastiche leggi prescritto, come chiaramente si raccoglie dalle seguenti considerazioni fondate su gli atti di questa causa. E' certo primieramente, che la macchina ordita da Ebbone Arcivescovo di Rems, e dagli altri Vescovi cospiratori nella Adunanza di Compiegne contro il lor legittimo Signore, fu da loro ideata per servire a i disegni, ed all'ambi-

[*a*] *Callido, ut sibi visum est, cum aliquibus Episcopis utuntur consilio, ut pro his, de quibus jam pœnitentiam egerat Imperator, iterùm publica pœnitentia, armis depositis, irrevocabiliter quodammodò satisfacere judicaretur, cum tamen, & leges forenses non contra unam culpam semel commissam bis invehant, & nostra lex habeat, bis non judicari delictum.* Eginarthus in Chronico ad annum 833. Idem asserit Auctor vitæ Ludovici Pii.

(*b*) *Damnatum absentem, & inauditum, neque confitentem, neque convictum, ante Corpus Sancti Medardi Confessoris arma deponere cogunt, pullaque veste indutum, adhibita magna custodia sub tectum quoddam detrudunt.* Astronomus in vita Ludovici.

all' ambizion di Lotario figliuolo di Lodovico, il qual Lotario essendo venuto in discordia col padre per cagione di Bernardo Conte di Tolosa imputato di sospetta familiarità colla Imperadrice Giuditta moglie di Lodovico, il di cui figliuolo Carlo, che da essa ricevuto avea, per la somiglianza delle fattezze, e del sembiante credevasi figliuolo del riferito Conte (*a*); ed essendo venuto perciò in aperta rottura col Padre, o perche veramente credesse ciò, che la fama falsamente recava della impudicizia di Giuditta, e della poca avvedutezza di Lodovico, o perche da questa voce volesse prender pretesto di opprimere il genitore, e di assumere solo l'imperio, che avea comune con quello, dopo aver tirate dal suo partito le milizie di Lodovico, parte sedotte dalle promesse, parte atterrite dalle minacce, trovandosi quel Principe abbandonato da' suoi lo ebbe in suo potere, ed inumanamente a guisa di prigioniere lo chiuse sotto severa rigorosa custodia nel Monistero di San Medardo della Città di Suissons. Ma molto ben conoscendo, che l'enormità di questo eccesso non ammetteva pretesto, che lo scusasse da una manifesta fellonia, e che una gran parte de' Vescovi, e degli Ottimati, che ei avea fatti radunare in Compiegne, dove anche il Padre condusse, malamente soffrivano questo iniquo, ingiusto trattamento del lor Signore, risolvè di ricorrere al manto della Religione, e valersi di una verità rispettabile appresso i popoli, per la qual mettesse al coperto il suo disegno, e inorpellasse con qualche color di giustizia la deposizion del Padre. Tuttociò ci narrano gli Scrittori di quell'età, e particolarmente l'Autore della vita di Lodovico (*b*). Or se allora fosse stato creduto non esser questa potestà nella Chiesa di condannare quel Principe alla pubblica solenne penitenza, e per mezzo di essa alla deposizione d'ogni regio, e mondano onore, molto sciocamente Lotario, e i suoi fautori sarebber ricorsi a questa autorità per spogliarlo del Trono, e piuttosto che cuoprire, averebbero esposta alla comune censura la loro fraudolenza: e come che potesse riuscir loro cosa facile a finger delitti in quel Principe innocente, non poteva però esser lor facile il fingere una inaudita potestà, che avesse diritto di condannare alla

(*a*) *Filius Bernardi vulgò credebatur Carolus, & os ejus mirè ferebat, natura adulterium maternum prodeunte.* Odobertus apud Stephanum Baluzium in notis ad Agobardum.

(*b*) *Autumni tempore Kalendis Octobris Patrem secum ducens Compendium venit. In eodem Conventu cum multi insimularentur devotionis in Patrem, defectionis in Filium, quidam verbis simplicibus, quidam juramentis objecta dilucrent, miseratio tamen hujusmodi rei, & talis rerum permutatio, exceptis auctoribus, omnes habebat. Undè verentes sceleris conspiratores inauditi, ne versa vice retrolapsa ferrentur gesta, quæ erant, callido ut sibi visum est utuntur consilio &c.* Astronomus in vita Ludovici.

alla depoſizione il delinquente; anzi ſarebbe ſtata inutile al lor diſegno l' invenzion della colpa, quando vi foſſe ſtata allora perſuaſione, che non vi avea poteſtà, che la poteſſe punire colla privazione del regio onore. Secondariamente Lotario, che ſi trovò preſente a quel Congreſſo, come che foſſe aſsai audace nel tentare l' oppreſſione del Genitore, non è credibile contuttociò, che egli foſse così poco geloſo del ſuo regio potere, che voleſse permettere, che quel Sinodo ſi uſurpaſſe una poteſtà ſopra il Principe, che una volta, o un' altra averebbe con più ragione potuta uſare ſopra di lui. Nè i Veſcovi coſpiratori ſapendo, che la depreſſion di quel Principe era da tutti non ſolo commiſerata, ma ancora male inteſa, ſarebbero ſtati così sfacciati in aſserire, come fecero pubblicamente, che aveano fatto intendere a Lotario, a' ſuoi Ottimati, e generalmente a tutto il Popolo, che era concorſo in Compiegne, che eſſi erano in debito di moſtrare il vigore della poteſtà, e del miniſtero Sacerdotale nel condannare in quella guiſa, che ferono, quel Principe, il quale, com' eſſi dicevano, avea diſprezzato le ammonizioni Sacerdotali (*a*): mentre queſta loro dichiarazione ſarebbe ſtata ricevuta con diſprezzo, e con biaſimo da tutti gli altri, e ſarebbe ſtata riputata una marcia uſurpazione d' una poteſtà non conceduta da Criſto a' Sacerdoti. In terzo luogo eſſendoſi trovato preſente a quell'Aſſemblea Agobardo Arciveſcovo di Lione, il quale ſi ſottoſcriſſe cogli altri alla condannagione di Lodovico, ed avendone laſciata ſcritta, e ſottoſcritta la memoria con una diſtinta narrazione della forma, con cui per la impoſizione della pubblica ſolenne penitenza fu depoſto dal Regno Lodovico (*b*), come che poteſſe eſſer circonvenuto dalle arti di Ebbone, ed ingannato nel fatto intorno a i nuovi delitti falſamente a Lodovico imputati; non è credibile contuttociò, che egli come uomo il più dotto, ed erudito di que' tempi, ed altretanto pio, e religioſo, o erraſſe, o voleſſe errare nel diritto, uſurpandoſi un potere cogli altri Veſcovi, che a loro non apparteneva. E pure egli del ſuo giudizio in queſta depoſizione ne laſciò a perpetua memoria ſcritta la narrazione (*c*). In quarto luogo i Padri del Concilio di Troyes nell' epiſtola ſcritta a Nicolao I. Romano Pontefice l' anno

(*a*) *Et hoc quidem illi* (Lothario), *ſive Optimatibus illius, ſeu omni generalitati Populi, quæ undique illuc confluxerat, manifeſtare juxtà injunctum nobis miniſterium curavimus, qualis ſit vigor, & poteſtas, ſive miniſterium Sacerdotale, & quali mereantur damnari ſententia, qui monitis Sacerdotalibus obedire noluerit &c.* Nota Conventus Compendienſis apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. column. 803.

(*b*) Libellus, ſeu charta Agobardi apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 807.

(*a*) *His geſtis ego Agobardus indignus Epiſcopus interfui, & melioribus conſentiens judicavi, & manu propria ſignans ſubſcripſi*. Libellus Agobardi loc. cit.

no DCCCLXVII. ſopra la cauſa di Ebbone, e delle ordinazioni da lui fatte dopo la ſua depoſizione, facendo menzione della coſpirazione de' figliuoli di Lodovico contro il loro Padre, così dicono: *Ed acciocchè ſi faceſſe credibile al Popolo, che meritamente era ſtato* [Lodovico] *diſcacciato dal Regno, furono in lui finti alcuni delitti, co i quali ottennero, che per giudizio di alcuni Veſcovi, e ſpecialmente adoperandoſi in queſto Ebbone, col preteſto della pubblica penitenza foſſe eſcluſo da i limiti della Chieſa* (a). Rifondono adunque i Padri di queſto Sinodo tutta l' ingiuſtizia della depoſizione di Lodovico, non già nel difetto di poteſtà ne' Veſcovi, che il condannarono, ma nella mancanza de' delitti nel Principe condannato; e ſtimarono, che per render credibile al Popolo, che egli era ſtato meritamente depoſto dal Regno, foſſe neceſſario, non già fingere in que' Veſcovi la poteſtà di condannarlo a quella pubblica penitenza, ma fingere in lui colpe, che queſta condannagion meritaſſero. Se non che pare, che queſto Sinodo reputi anche ingiuſta la depoſizione di quel Principe per mancanza di poteſtà, non già nella Chieſa, ma in que' Veſcovi raunati in Compiegne: imperocchè trattandoſi della depoſizione di un Re, e di un Imperadore, era neceſſaria l' autorità del Romano Pontefice. Ecco come eſſi parlano: *Permettendo Dio giuſto Giudice, ed operando l' invidia del Demonio, tempo fa i figliuoli di Lodovico Pio Auguſto di veneranda memoria per mezzo di una fazione di uomini malevoli*, [cioè della fazione de' Veſcovi raunati con Ebbone] *ſenza conſenſo di Papa Gregorio... depoſero il Padre dall' imperio* (b). Sembra adunque, che queſto Sinodo aſcriva a colpa di Lotario l' aver fatto deporre il Padre dalla fazione de' raunati in Compiegne ſenza conſenſo del Romano Pontefice: ma ſe queſto conſenſo non foſſe ſtato giudicato per un atto di legittima poteſtà in quell' azione, nè ſarebbe ſtato riputato neceſſario, nè per queſto caſo ſarebbe ſtato degno di riprenſione Lotario per aver fatto deporre il Padre ſenza di eſſo, mentre anche con queſto l' azione ſarebbe ſtata iniqua, e uſurpata per difetto di poteſtà. Finalmente neſſuno di coloro, e ben molti furono, che dopo la reſtituzione di Lodovico al Trono riprovarono, e biaſimarono la ſua depoſizione fatta nel

[a] *Et ut Populo credibile poſſet fieri, quod meritò fuerat a Regno expulſus, in eum quædam crimina conficta fuerunt, quibus prætextu publicæ pœnitentiæ ab Eccleſiæ limitibus eum excludi quorundam Epiſcoporum judicio, Ebbone, ut dicebatur, hoc præcipuè ſatagente, obtinuerunt.* Synodus Tricaſſina Epiſt. Synodica ad Nicolaum I. apud Labbè tom. X. Concil. edit. Venet. col. 375. & 376.

(b) *Juſto Deo Judice permittente, & invidia diaboli operante, olim recolendæ memoriæ Ludovici Pii Auguſti Filii factione malivolorum hominum, ſine conſenſu Papæ Gregorii... Patrem Imperio pepulerunt.* Epiſt. Synodica Concilii Tricaſſini ad Nicolaum I. loc. cit.

nel Rauno di Compiegne, incolpò mai i Vescovi di usurpata potestà, ma tutti l' accusarono d' ingiustizia, e di perversità di giudizio: e l' istesso Ebbone convinto della sua scelleraggine, e pubblicamente confessandola, non disse mai, che egli s' era arrogata una potestà, che a lui non apparteneva, ma confessò, che l' Imperadore era stato ingiustamente deposto, e che tutti gli atti fatti contro di lui erano iniqui, e machinati contro ogni tramite d' equità, come narrano gli Annali Bertiniani (*a*): e in una carta sottoscritta di sua mano, e da lui pubblicata con autorità Arcivescovale protestò, tutto ciò, che era stato fatto in disonore dell' istesso Imperadore intorno alla sua privazione del Regno, essere stato fatto contumeliosamente, non canonicamente, nè giustamente, come attesta il citato Sinodo di Troyes (*b*). E certamente se fosse stato creduto in quell' età, che la Chiesa non avesse potestà di condannar Lodovico a quella pubblica penitenza, per cui veniva spogliato d' ogni onore secolare, e mondano, non occorreva per mostrar l' ingiustizia, e l' iniquità di quella condannagione ricorrere alla forma perversa del giudizio pratticata con esso lui, ed alla insussistenza delle colpe imputategli; ma bastava dire in una parola, che quella Adunanza Ecclesiastica non avea potestà di condannarlo, e che si usurpò indegnamente, e nullamente una autorità, che alla Chiesa sopra i Principi non appartiene; ciò, che per altro da nessuno Scrittor di quel tempo è stato detto.

III. Ma benche Monsignor Bossuet conosca la forza di questo argomento, mostra nulladimeno di averla in disprezzo, e pretende con due risposte atterrarla. La prima è, che qualunque vigore si voglia collocare in quella pubblica penitenza, che i Vescovi di quell' età crederono di poter imporre all' Imperadore Lodovico con spogliarlo del cingolo militare in guisa, che dopo quest' atto non li fosse più lecito tornare alla milizia secolare, come si narra negli atti di Compiegne, ciò nulla ha che fare co' Regi, e colla deposizione dal Regno; la qual cosa egli prova perche Lodovico molto tempo prima, cioè, l' anno DCCCXXII., nel Concilio di Attignì avea ricevuta da' Vescovi Gallicani la penitenza pubblica, come ci attestano l' Autore della vita di Lodovi-

[*a*] *Sed & Ebbo Remorum pridem Archiepiscopus, qui ejusdem factionis, velut signifer fuerat, consciscenso eminentiori loco in eadem Ecclesia, eundem Augustum injustè depositum, & omnia, quæ adversus eum patrata fuerant, iniquè & contra totius tramitem æquitatis fuisse machinata.* Annal. Bertiniani ad annum 835.

(*b*) *Ebbo libellum manu sua authoritate Archiepiscopali subscriptum edidit, in quo professus fuit, quidquid in ipsius Imperatoris de honoratione, atque Regni privatione contumeliosè gestum fuerat, nec canonicè, nec justè factum fuisse.* Epist. Synod. Concil. Tricassin. loc. cit.

Lodovico, Agobardo, ed altri Scrittori di quell' età. Ora nel Concilio d'Attignì, dove le cose furon trattate con ordine, e placidamente, non fu mai pensato neppur per sogno da i Vescovi di tor l' Imperio a quel Principe sotto specie d' imporgli la penitenza, o spogliarlo della milizia: adunque qualunque fosse la penitenza ingiunta al medesimo Principe nell'Adunanza di Compiegne, dove per somma contumelia fu pervertito ogni ordine di giudizio, non poteva portar seco la privazione del Regno, nè a questo punto conferiva la deposizione del cingolo militare. L' altra risposta è, che tutti gli atti dell'Assemblea di Compiegne contro Lodovico, furono fatti da'Vescovi contro quel Principe già deposto, e già privo dell' Imperiale, e Regal potestà, e per conseguenza nulla appartengono alla presente quistione. Ciò si lusinga provare cogli atti stessi, dove si legge, che quell' Adunanza fu tenuta sotto Lotario Imperadore, onde si considera Lodovico come privato, dicendosi espressamente, che essendo stato Lodovico già privato della potestà, non gli rimanea se non di salvar l'anima per mezzo della penitenza. Quindi non si narra, che egli come Re deponesse, o la corona, o la porpora, o altro Regio ornamento, ma che solamente come soldato lasciasse le armi, e fosse discinto del cingolo (*a*).

IV. Non averebbe per altro Monsignor Bossuet confidato tanto nella prima risposta, se avesse considerata la gran differenza, che v' ha tra la penitenza privata intrapresa volontariamente da Lodovico nell'Assemblea di Attignì l' anno DCCCXXII., e la pubblica solenne penitenza a lui imposta nell' Adunanza di Compiegne l' anno DCCCXXXIII. Quella prima non fu certamente penitenza pubblica, ed Ecclesiastica secondo la forma prescritta da' Canoni a i penitenti convinti di gravi delitti; ma fu una pubblica dichiarazione di pentimento, che ei dimostrò dinanzi a que' Vescovi per molti eccessi da lui commessi, e particolarmente intorno alla crudeltà usata con Bernardo suo nipote, cui egli dopo averlo fatto privar degli occhj, tolse anche la vita, alla violenza praticata co' fratelli nell' avergli obbligati tondersi contro lor voglia, e ad altre ingiustizie, o negligenze commesse nell' amministrazione del Regno; delle quali cose fattane pubblica confessione, ei col consiglio de' Vescovi ne intrapreſe l'emenda, riconciliandosi co i fratelli, distribuendo larghe elemosine, e correggendo tutto ciò, che di disordine avesse potuto trovare accaduto nel Regno, non solo in tempo del suo governo, ma in quello ancora del Padre. Questo è quanto ci narrano gli Scrittori di quell' età della penitenza fatta da Lodovico nell' Adu-

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 21.

nanza di Attignì (*a*): e l'Autore della vita di Lodovico citato da Monſignor Boſsuet, dopo aver detto, che quel Principe imitò l' eſempio del gran Teodoſio [del quale certamente non ſi legge, che faceſse pubblica penitenza dell' eccesso, per cui fu eſcluſo da Sant' Ambrogio da' limiti della Chieſa, ma che correggeſse ſolamente il mal fatto colla legge, che a perſuaſione di quel Santo promulgò], ſoggiunge, che ei per conſiglio de' Veſcovi cercò purgare i ſuoi delitti con larghe limoſine, con opere di pietà, e con correggere, ed emendare qualunque inconveniente, che nella amminiſtrazione del governo, o da ſe, o dal Padre foſse ſtato introdotto (*b*). Tutta adunque la penitenza aſsunta da Lodovico nel Concilio d' Attignì per conſiglio de' Veſcovi conſiſtè nella riconciliazione di quel Principe co' ſuoi fratelli, nella diſtribuzione da lui fatta di larghe limoſine, nell' interpellazione delle orazioni di uomini ſanti, e nella correzione de' diſordini accaduti nel ſuo Regno, sì per ſua negligenza, come per difetto, e traſcuratezza del Padre. Or chi può dire, che queſte coſe coſtituiſcano la pubblica ſolenne penitenza ſecondo le leggi Eccleſiaſtiche, e il preſcritto de' Canoni, biſogna, che ſi confeſſi affatto ignorante, e digiuno della diſciplina penitenzial della Chieſa. Vero è però, che queſte coſe baſtavano acciocchè quel Principe non poteſse eſsere nè accuſato, nè condannato nell' Adunanza di Compiegne degli ſteſſi delitti: imperocchè avendo egli ſoddisfatto alla Chieſa, non aveva ella diritto di ripeterne altra ſoddisfazione. Onde anche per queſto capo fu ingiuſtiſſima la di lui condannagione, benchè non ſolamente di que' delitti, di cui egli fece penitenza nel Sinodo d' Attignì, ma di molti altri ancora l' accuſarono i Fazionarj di Compiegne, e tutti a lui falſamente imputati, e realmente inſuſſiſtenti, come ben dimoſtra il Padre la Cointe nell' eſame, che ei fa de' capi di accuſa

(*b*) *Dominus Imperator, conſilio cum Epiſcopis, & Optimatibus ſuis habito, fratribus ſuis, quos invitos tonderi juſſit, reconciliatus eſt, & tam de hoc facto, quàm & de iis, quæ erga Bernardum filium fratris ſui Pipini, necnon & iis, quæ circa Adelvardum Abbatem, & Fratrem ejus Wallachum geſta ſunt, publicam confeſſionem fecit, & pœnitentiam egit: quod tamen in eo Conventu, quem eodem anno, menſe Auguſti, Attiniaci habuit, in præſentia totius Populi ſui peregit, in quo quidquid ſimillium rerum, vel a ſe, vel a Patre factum invenire potuit, ſumma devotione emendavit.* Annal. Laurheſamenſes ad annum 822.

Magno dolore flevit multo tempore, & confeſſionem dedit coram omnibus Epiſcopis ſuis, & judicio eorum pœnitentiam ſuſcepit propter hoc tantum, quia non prohibuit conſiliarios ſuos crudelitatem agere. Ob hanc cauſam multa dedit Pauperibus propter purgationem animæ ſuæ. Theganus cap. 23.

(*a*) *Et corrigens ſi quid talium, vel a ſe, vel a Patre ſuo geſtum reperire alicubi potuit, etiam plurimarum eleemosynarum largitione, ſed & ſervorum Chriſti orationum inſtantia, & propria ſatisfactione divinitatem ſibi placare curabat.* Aſtronomus in vita Ludovici.

cusa dati a Lodovico da i raunati di Compiegne (*a*). Del rimanente non si legge in alcun Autore, non si trova in alcun atto di quell' età, che Lodovico nel Sinodo di Attignì vestisse l' abito de' penitenti, si tondesse la chioma, deponesse l' armi, e quello, che più importa, ricevesse da' Vescovi l' imposizion delle mani penitenziali, rito esenzialissimo dell' antica disciplina, che costituiva la pubblica penitenza prescritta da' Canoni, la quale essendo come una professione di nuova vita colla perpetua esclusione di tutti gli onori mondani, intrapendevasi da' penitenti colla solennità della imposizione delle mani de' Sacerdoti. Di questo antichissimo rito dell' imposizione delle mani Sacerdotali, che costituiva la forma della pubblica penitenza, ne rende, tra infiniti altri, chiarissima testimonianza San Cipriano in più d' un luogo delle sue epistole (*b*), e viene ordinato dal Concilio di Agde celebrato l' anno DVI., come cosa universalmente stabilita nella Chiesa (*c*). Era poi così ferma persuasione appresso gli antichi, che coloro, i quali ricevevano l' imposizion delle mani penitenziali da' Sacerdoti, rimanevano perpetuamente privi, e degradati de' loro onori, che Donato dalle Case negre, Vescovo di un picciol luogo di Numidia, e ferale Autore dello scisma de' Donatisti, imponendo le mani penitenziali a molti Vescovi Cattolici Affricani, gli rese per questa via degradati dalla lor dignità, come attesta Sant' Ottato Vescovo di Mela [*d*]; onde è, che anche per questo capo fu condannato nel Concilio Romano sotto Melchiade, tenuto l' anno CCCXIII.: imperocche quantunque valida potesse essere stata questa imposizione delle mani sopra i Vescovi, era nulladimeno illecita, e contraria all' apostolica tradizione, la quale non permetteva, che a' Sacerdoti in riverenza del lor ordine, tuttoche caduti nella idolatria, e degni della deposizione, s' imponessero le mani penitenziali, come attesta San Lione Magno (*e*). L' imposizione adunque delle mani penitenziali si faceva solamente a i laici, e non mai a' Cheri-

(*a*) La Cointe Histor. Eccles. Franc. tom. 7. ad annum 833.

(*b*) D. Cyprian. Epist. 11. edit. Pamelii nunc 15. edit. Bremon. per Joannem Cestrienſel. & Epist. 10. juxta Pamel. nunc 16. juxta Cestrien. & Epist. 17. Cestrienſ. alias 12. Pamel.

(*c*) *Pœnitentes tempore, quo pœnitentiam petunt, impositionem manuum, & cilicium super caput a Sacerdote sicut ubique constitutum est consequantur*. Concil. Agathense Canone XV.

(*d*) S. Optatus Milevit. lib. 1. & 2. contra Parmenianum.

Vid. observationes Gabrielis Albaspinei in Optatum observ. 5.

(*e*) *Alienum est a consuetudine Ecclesiastica, ut qui in Presbyterali honore, aut Diaconi gradu fuerint consecrati, pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant pœnitendi, quod proculdubiò ex apostolica traditione descendit*. S. Leo Epist. 90. juxta veter. ordinem.

ci, ancorche convinti di alcuna grave colpa foſſe neceſſario rimuoverli dal miniſtero, e deporli dal loro grado, come ſi ha dal Concilio v. di Cartagine (*a*), il cui decreto veggendoſi adottato da i Capitolari (*b*), e riportato da Burchardo, e da Ivone (*c*), ci fa argomento dell' oſſervanza di queſta diſciplina fino al ſecolo IX., e a' due ſeguenti. Era adunque antica conſuetudine della Chieſa, che per que' medeſimi gravi delitti, per cui i Cherici ſi deponevano dal loro miniſtero, e ſi degradavano dal loro onore, i laici ricevevano per le impoſizion delle mani la pubblica penitenza, come a lungo dimoſtra Giovanni Morino (*d*).

V. Or che la penitenza impoſta da' Veſcovi raunati in Compiegne all' Imperador Lodovico Pio foſſe pubblica, e ſolenne per l' impoſizion delle mani de' Sacerdoti, lo narrano gli atti ſteſſi di quell'Aſſemblea, dicendo, che Lodovico dopo fatta la confeſſione de' ſuoi delitti, e data nelle mani de' Veſcovi la carta, in cui erano indicati, depoſe il cingolo militare, e ſpogliandoſi degli abiti del ſecolo *preſe l' abito di penitente per l' impoſizione delle mani de' Veſcovi* (*e*). L' iſteſſa coſa racconta Agobardo nella carta, che ei laſciò ſcritta in memoria di queſto fatto, narrando, che prima, che Lodovico riceveſſe l' impoſizione delle mani penitenziali, *gli fu notificata la legge, e l' ordine della pubblica penitenza, e che indi depoſte l' armi, ſpogliatoſi dell' abito priſtino, e veſtendoſi l' abito de' penitenti, ricevè per la benedizione delle mani veſcovali la pubblica penitenza* (*f*). Sapevano bene que' Veſcovi, quantunque ſe ne abuſaſſero ſenza cagione, le leggi della Chieſa, e la forza della pubblica penitenza; onde mirando alla privazione, che quella portava ſeco di tutti gli onori mondani, ſoggiunſero per conſeguenza neceſſaria ſecondo gli iſtituti della antica diſciplina, *che dopo tale, e tanta penitenza era interdetto a chicheſia il ritorno alla milizia ſecolare*

(*a*) *Confirmatum eſt, ut ſi quando Presbyteri, vel Diaconi in aliqua graviori culpa convicti fuerint, qua eos a miniſterio neceſſe fuerit removeri, non eis manus tamquam pœnitentibus, vel tamquam fidelibus laicis imponantur*. Concil. Carthag. v. Can. XI.

(*b*) Lib. 5. Capitul. cap. 66.

(*c*) Burchardus lib. IX. cap. 72. Ivo. par. 15. cap. 66.

(*d*) Morinus de diſcipl. Eccleſ. in adminiſt. Sacram. Pœniten. lib. 5. cap. 4.

(*e*) *Poſt criminum confeſſionem chartulam ſuorum reatuum, & confeſſionis ob futuram memoriam Sacerdotibus Ludovicus tradidit, quam ipſi ſuper Altare poſuerunt, ac deinde cingulum militiæ depoſuit, & ſuper Altare collocavit, & habitu ſeculi ſe exuens, habitum pœnitentis per impoſitionem manuum Epiſcoporum ſuſcepit*. Acta Conventus Compendienſis loc. cit.

(*f*) *Innoteſcitur ei Lex, & ordo publicæ pœnitentiæ .... depoſitis armis manu propria... ſuſcepit mente compuncta pœnitentiam publicam per manuum Epiſcopalium benedictionem, ſicque depoſito habitu priſtino, & aſſumpto habitu pœnitentis &c.* Libellus Agobardi loc. cit.

re (*a*); le quali parole molto malamente s' interpetrano dal Boſſuet per lo divieto dell' eſercizio della guerra: eſſendo coſa nota a chiunque ha qualche tintura delle coſe di Chieſa, che in ſenſo de' Canoni, che trattano della pubblica penitenza, per divieto della milizia ſecolare s' intende vietato ogni carica civile, e militare, ed ogni grado, ed onore mondano a' penitenti, i quali per l' umiltà della penitenza militando a Dio non debbono più impacciarſi ne i negozj del ſecolo, ſecondo quel detto dell' Apoſtolo: *Neſſuno, che milita a Dio, s' impaccia ne i negozj ſecolari*. Eſſendo adunque dalle Eccleſiaſtiche leggi interdetto a i pubblici penitenti ogni uſo del ſecolo, molto più era vietata l' amminiſtrazione del Regno, ripugnando aſſai più all' umiltà del loro ſtato l' onore del Regno, che il ſemplice eſercizio delle armi. E queſto era il ſentimento, che avevano i Veſcovi, e i Principi di Germania ſino nell' XI. ſecolo, i quali nel denunciare alla ſanta Sede i delitti di Arrigo IV. diſſero, che erano tali, e tanti, *che ſe ſi giudicaſſero ſecondo l' Eccleſiaſtiche leggi*, come riferiſce Lamberto Storico diligentiſſimo, e fedeliſſimo di quell' età, *ſarebbe ſentenziato a rinunciare, e l' uſo del matrimonio, e il cingolo della milizia, ed ogni uſo del ſecolo, e tanto maggiormente il Regno* (*b*). Dal che appariſce ancora, quanto ingiuſtamente venga dal Boſſuet ripreſo San Gregorio VII. perche nello ſpogliare del Regno quel Principe, procedè col rigore dell' antichiſſima diſciplina, che era tuttavia in uſo ne' ſuoi tempi. Ma tornando al noſtro propoſito, da quello, che ſi è detto ſin quì, chiaramente appariſce, che quella penitenza, che fu impoſta a Lodovico nella Raunanza di Compiegne, fu di gran lunga differente da quella, che ſi narra da lui volontariamente fatta nell' Aſſemblea di Attignì, e che queſta non fu nè pubblica, nè ſolenne, nè canonica come fu quella, e che però reſta deſtituita di fondamento la prima riſpoſta dell' Autore della difeſa.

VI. Ma non meno mal fondata della prima è l' altra ſua riſpoſta: imperocche dall' eſſere ſtato Lotario negli atti di Compiegne nominato Imperadore non ne ſiegue già, che Lodovico foſſe da quei Veſcovi conſiderato come privato, e già depoſto precedentemente dall' Imperio: mentre è noto nella Storia, che circa ſedici anni prima, cioè nell' DCCCXVIII., era ſtato Lotario da Lodovico Padre fatto compagno dell' Imperio, e dichiarato Auguſto inſieme con lui, come atteſtano gli

(*a*) *Ut poſt tantam, talemque pœnitentiam nemo ultra ad militiam ſecularem redeat*. Acta Conventus Compend. loc. cit.

[*b*] *Quæ ſi ſecundùm Eccleſiaſticas leges judicarentur, & conjugium, & militiæ cingulum, & omnem prorſus ſeculi uſum, quanto magis Regnum abdicare cenſeretur*. Lambertus Scaſnaburgenſis ad annum MLXXIII.

gli antichi annalisti di Francia, e l' Autore della vita di Lodovico (*a*). Essendo adunque Lotario da molto tempo Imperadore, e presedendo solo all'Adunanza di Compiegne, dove Lodovico dovea fare la comparsa di reo, l' esser segnati gli atti di quel Rauno sotto l' imperio di Lotario non fa argomento, che fosse stato considerato Lotario come nuovo Imperadore, in cui fosse trasferito l' imperio di Lodovico già deposto, ma ci fa solamente prova, che Lotario presiedè solo a quell'Assemblea. E' poi falso, che Lodovico in quella Adunanza non fosse chiamato mai Imperadore, come dice l' Autore della difesa per inferire, che fosse quel Principe creduto, e trattato come uomo privato: imperocche se ben è vero, che egli fu detto venerabil uomo, fu anche nominato Imperadore, leggendosi negli atti, *qualmente questo Regno fu da Dio commesso per esser governato al Signore Lodovico Imperadore* (*b*); ed oltre di ciò vien nominato anche *Principe* (*c*) in quella guisa, con cui vien nominato Lotario (*d*). Nè importa, che Agobardo scrive nel suo libello, che gli atti del Sinodo di Compiegne furono fatti *contro la dappocaggine di Lodovico una volta venerabile Imperadore* (*e*): imperocche è certo, che quella memoria fu scritta da Agobardo dopo la tenuta dell' Assemblea di Compiegne, quando già Lodovico era stato in quella deposto. Ma nulladimeno trovandosi questi atti segnati sotto l' anno primo dell' imperio di Lotario, e scrivendo Agobardo, che furono fatti l' anno primo dell' imperio dello stesso Principe il mese quarto, pare, che Lotario volesse cominciare una nuova epoca del suo Imperio dalla deposizione del Padre, e che questa deposizione seguisse quattro mesi prima della tenuta di quel Rauno, e che per conseguenza fosse in quella Lodovico considerato come uomo privato, il che si conferma dagli atti stessi, ne' quali si dice, che essendo già stato quel Principe *privato della potestà*, non gli rimanea se non pensare *a non perder l' anima*, cioè, per mezzo di quella penitenza, che li fu

[*a*] *Undè reversus* [Ludovicus], *generalem Populi sui Conventum Aquisgrani more solito habuit, in quo filium suum primogenitum Hlotharium coronavit, atque Imperii sui socium sibi constituit*. Annal. Laureshamen. ad annum 817.

Post hoc jam dictus Imperator Hlotharium, qui erat major natu, Imperatorem elegit, ac per Coronam auream tradidit ei imperium, Populis acclamantibus, & dicentibus, vivat Imperator Hlotharius. Chronicon. Mossiacens. ad annum 817. *Filium suum primogenitum Lotharium Imperatorem appellari, & esse voluit*. Astronomus in vita Ludovici.

(*b*) *Qualiter Regnum istud . . . Domino Ludovico Imperatori a Deo ad regendum commissum*. Acta Conven. Compen. loc. cit.

(*c*) *Quia idem Princeps &c.* Act. cit.

[*d*] *Ut per licentiam memorati Principis Lotharii*. Act. cit.

(*e*) *Præsidente sereniss imo, & glorios simo Lothario Imperatore adversus ignaviam Domini Ludovici venerandi quondam Imperatoris*. Libell. Agobar. loc. cit.

fu ingiunta. Dalla qual cosa si può inferire, che quella penitenza non mirava nè punto, nè poco alla deposizion dell' imperio. Ma questo argomento, in cui tanto si applaudisce l'Autore della difesa, in luogo di distruggere, conferma la nostra sentenza: imperocchè è vero, che Lotario qualche mese prima della tenuta dell' Assemblea di Compiegne per tradimento de' grandi del Regno, e per fellonia delle milizie di Lodovico spogliò questo dell' imperio, o per meglio dire, dell' uso, e dell' amministrazione dell' imperial potestà, chiudendolo nel Monistero di San Medardo: ma conoscendo egli, che quest' atroce violenza di fatto non spogliava il Padre del diritto, e temendo, che i Popoli fatti consapevoli dell' ingiustizia praticata co 'l loro Principe lo riponessero nuovamente sul Trono, pensò ricorrere a un mezzo, con cui potesse facilmente persuadere al Popolo, che il Padre avea perduto il diritto alla corona, e si era reso perpetuamente incapace del Regno. Questo fu il disegno de' Cospiratori non oscuramente indicato dallo Scrittor della vita di Lodovico, come si è veduto di sopra: e per render poi credibile a i Popoli, che giustamente in quell' Assemblea era stato Lodovico reso incapace all' Impero per mezzo della pubblica penitenza incompatibile coll' amministrazione del Regno, fu loro d' uopo fingere, e inventar delitti in quel Principe innocente, come asserisce il Sinodo di Troyes nella lettera a Nicolao I. Romano Pontefice. Considerarono, non v' ha dubbio, i Vescovi di Compiegne Lodovico come spogliato di fatto dell' Imperio da i suoi figliuoli; ma poiche sapevano, che non l' aveano potuto privare del diritto, che egli avea all' Imperio, cercarono astutamente di spogliarlo di questo diritto, e renderlo perpetuamente inabile al Regno col pretesto della Religione; onde non senza scaltro disegno chiusero il loro decreto con quelle parole, *dopo tale, e tanta penitenza* [qual fu quella, che essi ingiunsero a Lodovico] *non era più lecito ad alcuno tornare alla milizia secolare*, cioè, trattare gli affari del secolo.

VII. Quindi è, che la sentenza, o il decreto dell' Adunanza di Compiegne fu da tutti gli Scrittori di quella età considerata come degradazione di Lodovico, e negli antichi Codici gli atti di quel Rauno portano questo titolo (*a*): e in un diploma di Lodovico spedito dopo la sua restituzione all' Imperio, e riportato dal Chifflezio, si narra, che in una Assemblea raunata da quel Principe di tutti i Vescovi, e Abbati del suo Imperio, *tra gli altri istituti della disciplina Ecclesiastica fu sommamente*

(*a*) *Exauctoratio Ludovici Pii Episcoporum nomine publicata*, apud Baronium, & in Conciliorum libris.

mamente dibattuto il punto, che gli anni antecedenti il medesimo religiosissimo Imperadore per tergiversazione di uomini malevoli, e nemici di Dio, immeritamente era stato deposto dal paterno ereditario Regno, spogliato del Regio nome, ed onore (*a*). Ma non per altra ragione potea discuterſi la depoſizione di Lodovico come punto di Eccleſiaſtica diſciplina, ſe non perche fu conſiderata come fatta da' Veſcovi col preteſto della diſciplina della pubblica penitenza: la qual coſa viene anche confermata da' Padri del Sinodo di Troyes, i quali ſcrivendo a Nicolao I. atteſtano, come ſi è oſſervato, che per render credibile al Popolo, che quel Principe era ſtato meritamente depoſto, inventarono in lui delitti, onde per giudizio de' Veſcovi col preteſto della pubblica penitenza foſſe eſcluſo dalla Chieſa. E' adunque apertamente contro il ſentimento univerſale di quei tempi, che gli atti dell' Adunanza di Compiegne non riguardaſſero in conto alcuno la depoſizione di Lodovico, e che foſſe queſto conſiderato da que' raunati come un uomo privato, e come un ſemplice fantaccino privato unicamente dell' eſercizio dell' armi. E l' iſteſſo Tegane addotto da Monſignor Boſſuet riprendendo Ebbone, perche ſi foſſe ſollevato contro il proprio Signore, e aveſſe diſpregiato il precetto dell' Apoſtolo, che ingiunge il riſpetto, l' ubbidienza, e la riverenza a i Regi, ci fa fede, che il detto Ebbone co gli altri Veſcovi coſpiratori non trattarono quel Principe come uomo privato, e già depoſto dal Trono, ma che del Regno, e del Regio onore, e dell' imperial poteſtà lo ſpogliarono, altramente non averebber luogo le ſue invettive contro quel Prelato ribelle. A tutto ciò ſi aggiunge, che tornati i Popoli, e le milizie alla divozione di Lodovico per ſomma ingiuria depoſto dagli aſſemblati in Compiegne, egli contuttociò non ſolo volle eſſer riconciliato alla Chieſa per le mani de' Veſcovi, e nuovamente da loro eſſer cinto delle armi, come riferiſce l' Autore della ſua vita (*b*), ma volle inoltre ricever nuovamente dalle lor mani la corona, e l' inſegne dell' Imperio, come narrano gli Annali Bertiniani (*c*). Se adunque Lodovico volle, che i Veſcovi nuovamente lo cingeſſer dell'armi, acciocche eſſi disfaceſſero ciò, che aveano

(*a*) *Inter cætera Eccleſiaſticæ inſtituta diſciplinæ ſummoperè ventilatum eſt, quod annis prioribus idem Religioſiſſimus Imperator malivolorum, Deoque adverſantium tergiverſatione immeritò depoſitus paterno, hæreditarioque Regno, & honore, & Regio nomine fuerat.* Diploma Ludovici Pii dat. anno Imperii ejus XXII. indict. 13. apud Chiffletium in Hiſt. Trenorchienſi.

(*b*) *Epiſcopali miniſterio voluit reconciliari, per manus Epiſcoporum armis accingi conſenſit.* Author vitæ Ludovici Pii.

[*c*] *Coronam inſigne Imperii a ſacroſancto Altari ſublevatam, ſacri, ac reverendi Antiſtites ejus capiti cum maximo omnium gaudio propriis manibus reſtituerunt.* Annales Bertiniani ad annum 835.

no

no nel fatto, come dice il Boſſuet (*a*), avendo ancora voluto, che i Veſcovi gl' imponeſſer di nuovo la corona ſul capo, convien dire, che ciò voleſſe, acciocche eſſi disfaceſſero ciò, che in queſto aveano fatto di male. Ma ſe eſſi non l' aveſſer privato della corona, certamente non ſarebbe ſtato biſogno, che lo coronaſſer di nuovo per dimoſtrare di disfare ciò, che aveano mal fatto. E' adunque chiaro ſecondo il diſcorſo del Boſſuet, che non trattarono quel Principe come un ſemplice ſoldato ſpogliandolo delle armi, ma lo conſiderarono come Re privandolo della corona.

VIII. Confutate le riſpoſte di Monſignor Boſſuet, e vedutoſi, che nel ſecolo IX. fu perſuaſa la Francia, che la Chieſa aveſſe poteſtà di deporre indirettamente i Principi per mezzo della pubblica penitenza, concorrendo però le cauſe, e ſerbato l' ordine del giudizio, rimane da ſciorre una difficoltà, da cui ſembra diſtruggerſi lo ſtato della quiſtione da me propoſto: imperocche, ammeſſa queſta via indiretta di deporre i Principi, ne ſeguirebbe, che non ſolo per cauſe di Religione, ma ancora per altri gravi pubblici delitti, che la pubblica penitenza meritaſſero, potrebbono indirettamente deporſi. Avendo io pertanto riſtretta queſta poteſtà della Chieſa alle ſole cauſe di Religione, non poſſo valermi in prova della mia ſentenza dell' antica diſciplina penitenzial della Chieſa; la qual diſciplina ad altri pubblici graviſſimi delitti ſi ſtendeva. A queſta oppoſizione per altro riſponder potrei come altre volte in ſomiglianti caſi ho riſpoſto, cioè, che io difendendo la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi nelle cauſe di Fede, non intendo perciò riprovare l' opinione di quelli, che in altri delitti la ſoſtengono; per la qual coſa non può oppormiſi, che il mio argomento non provi, perche prova troppo, e molto più del mio intento, che anzi per forza di maggior ragione conferma la mia ſentenza: imperocche ſe la Chieſa ha poteſtà di deporre indirettamente i Principi ſuoi figliuoli per altri delitti, molto più potrà ciò fare per il maggior di tutti i delitti, qual è quello dell' apoſtaſia dalla Fede, e della ribellione alla ſteſſa Chieſa. Ma quando non ſoddisfaccia queſta riſpoſta, ſi può dire, che eſſendo variata la diſciplina della Chieſa, e ceſſata in eſſa l' antichiſſima forma delle pubbliche penitenze, con cui ſi purgavano i delitti de' Criſtiani, gaſtiga ora, e corregge colle cenſure quelle ſteſſe colpe, che prima colle pubbliche penitenze puniva.

(*a*) *Quod autem Ludovicus, ut Auctor vitæ prodit, per Epiſcoporum manus armis accingi conſenſit, factum ut ipſo diſſolverent, quod malè fecerant.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 2.

Quindi è, che la Chiesa contro i Principi suoi figliuoli pubblicamente delinquenti, cessato l'uso delle pubbliche penitenze, adopera le censure, non procedendo alla dichiarazione della loro deposizione se non nel caso, che essi dispregiando la scomunica si rivolgessero contro di lei, e costringessero i sudditi a ribellargli si. Quindi se ben si mira, molto più rigorosa fu la Chiesa co' Principi delinquenti ne' tempi antichi di quello, che ora sia; mentre allora per qualunque grave delitto potea, condannandogli alla pubblica penitenza, spogliarli indirettamente della temporal potestà, dove ora solamente ne' delitti di Religione, e nel caso, che essi dispregiando, e le ammonizioni, e le censure del supremo Pastore, pertinaci nell'errore manchino di fede a Dio, e costringano i Popoli a prevaricare dalla Cattolica Religione, o dall' ubbidienza dovuta alla stessa Chiesa. Ben vero è però, che se si considera lo spirito, e l' intenzion della Chiesa, pena molto più grave della pubblica penitenza dee riputarsi la scomunica, poiche quella serviva di mezzo per riconciliar colla Chiesa i delinquenti, laddove questa dalla pace, e dalla comunion de' fedeli li separava, cosa certamente molto più da temersi, che lo spogliamento degli onori mondani. Ma nulladimeno intiepidito il pristino spirito del Cristianesimo, e mutata l' idea, e la stima delle cose, si credè di poi molto più grave pena il privare un Cristiano degli onori mondani, che lo spogliarlo de' beni spirituali, che gode nella comunità della Chiesa; onde è convenuto ad essa cangiar disciplina gastigando, e correggendo ne' Principi colle censure que' delitti, che prima puniva colle pubbliche penitenze, e riserbare nell'estremo caso, e nel sommo delitto dell' eresia la privazione degli onori temporali, quando gli altri mezzi, e le altre medicine spirituali non giovino per ammenda de' Principi incorriggibili, e nell' errore ostinati.

IX. Se poi si domandasse, per qual cagione, essendo nella Chiesa questa potestà di degradare i Principi malvagj per mezzo della pubblica penitenza, non si legge, che ella siasene valuta contro tanti Principi Cristiani, de' quali si sa, che furon perversi, e scelleratissimi: a ciò si risponderebbe, che quelle medesime ragioni, per le quali si astenne dal fulminare colla scomunica gli Imperadori Giuliano Apostata, Costanzo, e Valente Ariani, e persecutori de' Cattolici, ed altri Principi eretici, la persuasero ancora a non costringere gli stessi, ed altri Principi alla pubblica penitenza. Nè già quì si cerca, se debba la Chiesa usar questa potestà ogni volta, che se le offerisce la cagione di usarla, ma si cerca, se ella abbia questo potere: essendo riserbato al suo giudizio il discernere quando sia, o no espediente, che ella lo adoperi. Certa cosa

sa è, che l' autorità conceduta da Cristo alla Chiesa di purgar le colpe de' suoi figliuoli mirando più all' emenda, ed alla salute de' colpevoli, che alla loro punizione, ed essendo le sue pene medicinali, conviene che ella allora solamente le usi, quando ne può sperar giovamento, e non quando la medicina per indisposizione dell' infermo si può convertire in veleno. Or siccome sarebbe stata cosa non pure inutile, ma ancora nociva il sottoporre alla scomunica que' Principi, che calpestando la sua autorità averebber non sol dispregiate le sue censure, ma più si sarebbero imperversati contro di lei, così cosa molto più vana sarebbe stata il volerli costringere a quella pubblica penitenza, che portava seco la privazione del Regno. Per la medesima ragione conoscendo, che altri più facilmente si sarebbero indotti alla ammenda col separarli dalla sua comunione, che col dannarli alla penitenza solenne, astenendosi da questa, si è contentata di solamente scomunicarli. Del rimanente dal non aver la Chiesa alcune volte fatto uso di questa potestà non si può argomentare, che ella non l' abbia, ma bisogna considerare, se allorche avea cagione di usarla concorressero quelle circostanze, che avesser potuto renderne utile, prudente, e non nocevole l'uso. Ma di questo argomento se ne tratterà altrove più a lungo.

§. IV.

Si risponde alle autorità della divina Scrittura addotte da Monsignor Bossuet.

SOMMARIO.

I. *Primo luogo della Scrittura addotto da Monsignor Bossuet,* rendete quel che è di Cesare a Cesare, *non fa a proposito della presente quistione.*

II. *Imperj legittimi come possano divenire illegittimi.*

III. *Si riferiscono altre autorità della Scrittura addotte in secondo luogo dal Bossuet per dimostrare, che il Signore non lasciò altro umano presidio alla Chiesa contro i Principi persecutori, che il fuggire da loro.*

IV. *Si fa vedere inconcludente il raziocinio del Bossuet fondato sulle riferite Scritture, e si dimostra, che l' assistenza promessa da Cristo a quelli, che confesseranno il suo nome dinanzi a' Persecutori per incontrar la morte intrepidamente, non riguarda quelli, che si offeriscono senza riguardo della propria vita al furore degli stessi persecutori, ed al pericolo della morte.*

V. *Si dimostra, che secondo gli insegnamenti di Cristo, e della Chiesa, non dobbiam cedere a' persecutori la vita per salvar la Religione quando il sottrarsi dalla lor potestà può esser utile a salvare insieme colla Religione la vita: e che essendo lecito a' Cristiani fuggire da' Principi persecutori, è lecito ancora separarsi dalla Repubblica, e dal lor potere.*

VI. *Si riferiscono, e si spiegano le testimonianze della Scrittura allegate in terzo luogo dal Bossuet intorno all' obbligo ingiunto a' Cristiani di ubbidire a i Principi, e a' Magistrati temporali, dimostrandosi esser lecito in alcun caso il sottrarsi dalla loro ubbidienza.*

VII. *Per qual cagione disse il Signore a' suoi discepoli, che li mandava come pecorelle in mezzo a' Lupi.*

VIII. *Per nome di potestà più sublimi non s' intendono solamente le potestà temporali, ma anche le spirituali. Ubbidienza ingiunta dall' Apostolo ad ogni anima rispetto alle sublimi potestà riguarda così le potestà temporali, come spirituali. San Giovan Grisostomo malamente inteso dal Bossuet.*

IX. *Passo dell' Evangelio allegato in quarto luogo dal Bossuet*: Il mio Regno non è di questo Mondo, *male a proposito addotto sul punto della presente quistione. Regno di Cristo spirituale non esclude la potestà indiretta sopra il Regno temporale.*

X. *Siccome il Regno temporale non fu vietato a' Ministri del Regno spirituale, così nemmeno la potestà indiretta sopra il Regno temporale.*

XI. *Testo dell' Evangelio*: chi mi ha costituito Giudice, e divisore tra voi, *allegato come decisivo in ultimo luogo dal Bossuet, si dimostra non cadere in modo alcuno al punto della quistione, che si tratta. Non è vietato all' ufficio lasciato da Cristo a' suoi Vicarj il giudicare sopra le differenze temporali de' Cristiani, quando la pietà, e la Religione lo richieda, anzi fu ciò dall' Apostolo ordinato, e da Santi Vescovi ne' primi tempi eseguito.*

XII. *Se i Giudici, che per ordine dell' Apostolo furono stabiliti nella Chiesa per terminare i negozj, e le cause temporali de' fedeli, fossero arbitri eletti per consenso delle parti.*

XIII. *Da questa ordinazion dell' Apostolo due cose si deducono contrarie all' opinione, ed all' intento del Bossuet.*

I. CHiunque vorrà considerare, con quanta franchezza l' Autore della difesa si avvanza più d'una volta a tacciare come espressamente contraria alla divina parola quella comune sentenza de' Cattolici,

lici, la qual noi difendiamo, dovrà certamente maravigliarsi in vedere a quanto debole fondamento egli appoggi così ardita censura, per cui sostenere gli sarebbe bisognato portare così chiari passi della divina Scrittura, che per essi rendesse gli occhj, e la vista a tanti, e tanti illustri Scrittori egualmente dotti, che santi, i quali come cosa conforme alla divina Scrittura hanno la nostra sentenza difesa. Ma egli altro in fine non apporta in prova del suo terribile assunto, che quelle stesse testimonianze de' sagri libri, alle quali è stato mille volte risposto, e fatto vedere, che a tutto altro possono mirare, fuorche ad escludere dalla Chiesa la potestà indiretta sopra il Regno temporale de' Principi massimamente Cristiani. Cita egli adunque in primo luogo l' oracolo del Salvatore in San Matteo al capo 12. espresso in quell' ammirabil dottrina: *Rendete quel che è di Cesare a Cesare, e quel che è di Dio a Dio* (*a*). E quindi facendosi a considerar l' occasione, che mosse il Redentore a darne questo insegnamento, la qual fu l' errore, che avevano allora alcuni Giudei, i quali follemente credevano, che i Principi infedeli non poteano avere legittima potestà sopra il Popolo di Dio, soggiunge, che per reprimere i coloro spiriti sedizioni, acciocche sotto specie di Religione non turbassero i legittimi Imperj, mostrò loro l'impronta di Cesare impressa nella moneta, che era allora in corso tra' Giudei; dando con ciò ad intendere, che consistendo la Repubblica, e l' umana società ne' commercj, e nelle permutazioni, delle quali è strumento il denaro, dovevano rimanere sotto la potestà di colui, della cui moneta essi si valeano. E da ciò conchiude, che non averebbe Cristo così precisamente, e così assolutamente insegnata questa dottrina, se avesse riputato, che per autorità de' Pontefici della Sinagoga si potessero sciorre i legittimi Imperj, o avesse egli avuto in mente di concedere a i suoi Ministri, e alla sua Chiesa una tal potestà (*b*). Or questa conseguenza, che deduce dal suo discorso Monsignor Bossuet, è quella appunto, che noi neghiamo, ed è quella, che ei malamente inferisce dalle parole, e dal fatto del Salvatore. Questo divino ammaestramento, che riguarda lo stato particolare della Repubblica de' Giudei, c' istruisce, che la Religione non li dispensava dal debito di ubbidire a Cesare, il quale tuttoche infedele lasciava loro l' uso interamente libero della Religione, ed a' Pontefici della Sinagoga tutto l' esercizio della loro autorità, e della loro giurisdizione. Ma da questo insegnamento sopra uno stato particolare, non non può già trarsene

(*a*) *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.* Matthæi 12.
(*b*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 14.

trarsene una regola generale, che vaglia in tutti i tempi, e per tutti i casi, e molto meno per li casi contrarj a quelli, in cui si trova lo stato della cosa, sopra del quale è fondato l'insegnamento, cioè a dire, nel caso, in cui il Principe infedele togliesse l'uso della Religione, e l'esercizio dell'autorità a i Ministri di essa; e se pure qualche regola generale può trarsi da essa, questa sol tanto ha luogo nella generale supposizione, che il Principe infedele non tolga, o non distrugga la Religione ne' sudditi. Nè questa è un eccezione contraria all'insegnamento di Cristo, che anzi è fondata appunto sul proposito, in cui egli ci diè questa regola, cioè, nel caso d'un Principe idolatra, che non costringeva ad idolatrare i Giudei, e non impediva loro di rendere a Dio quel, che era di Dio. Molti sono gli insegnamenti di Cristo riguardanti lo stato particolare di alcune cose, da i quali non lice trarre una regola generale per tutti i tempi, e per tutti i casi. Avendo egli insegnato a' Giudei, che dovessero eseguire tutto ciò, che veniva insegnato dagli Scribi, e da i Farisei sedenti sopra la catedra di Mosè (*a*), questo insegnamento benche generale ha luogo sol tanto nella generale supposizione, che i Ministri della Sinagoga insegnassero secondo Mosè, come allora insegnavano, e non spargessero errori contrarj alla legge, ed alle lodevoli costumanze nella Sinagoga introdotte, fino al tempo, che dall'Evangelio non venisse abolita.

II. Ma quando anche si volesse concedere al nostro Scrittore la conseguenza, che egli deduce da quell'ammaestramento del Redentore; non per questo conchiuderebbe cosa alcuna contro la nostra sentenza. Non averebbe il Salvatore per suo avviso insegnata così precisamente, ed assolutamente questa dottrina, se avesse avuto in mente di concedere alla sua Chiesa la potestà di sciorre i legittimi Imperj (*b*). Or in questo siamo d'accordo con lui. Neghiamo, che per autorità della Chiesa si possano sciorre i legittimi Imperj; ma diciamo bensì, che appartenga all'autorità di essa il disimpegnare, o il sottrarre i sudditi dalla potestà degli Imperj illegittimi, o il dichiarare, in quali casi gli Imperj de' Principi, che furono legittimi, divengano illegittimi, e restino i sudditi disimpegnati dal debito di prestar loro ubbidienza. Il punto della quistione si riduce a vedere, se gl'Imperj, che per successione, o per altro giusto umano titolo son legittimi, possano divenire illegittimi per abuso, che faccia il Principe della sua temporal potestà. Monsi-

(*a*) *Omnia quæcumque dixerint vobis facite &c.*

(*b*) *Quod profectò non sic præcisè, & absolutè diceret, si aut intelligeret, Pontificum, & Synagogæ authoritate legittima Imperia solvi posse, aut talem potestatem suis, suaque Ecclesiæ ipse aliquando esset concessurus.* Bossuet loc. cit.

Monſignor Boſſuet coſtituiſce la Repubblica, e la civil ſocietà ne' commercj, e nelle permutazioni (*a*). Ma dovea dire piuttoſto, che ella conſiſte nell' oneſtà, nella giuſtizia, e nella libertà de' commercj, nè in queſto ſolo, ma molto più nella giuſtizia diſtributiva riguardante il premio de' buoni, e il gaſtigo de' malvagj, nella oſſervanza delle naturali leggi, che mirano alla comune, e privata ſalvezza de' Popoli, della lor vita, e delle loro fortune, per le quali coſe gl' Imperj ſono ſtati ordinati da Dio. Se adunque un Principe infedele, che ha conſeguito legittimo Imperio, abuſando di eſſo diſtruggeſſe la giuſtizia, e l'oneſtà de' commercj, e conſervando queſte tentaſſe l' oppreſſione di tutti i buoni, e la eſaltazione di tutti i cattivi, e con leggi manifeſtamente inique ſi sforzaſſe violentare i ſudditi Criſtiani all' oſſervanza di coſe, che ripugnano alla divina legge: ſe un Principe, dico, infedele ciò faceſſe, perderebbe egli, o nò, in queſto caſo il legittimo Imperio? L'iſteſſo dico di un Principe Criſtiano, il quale avendo, come altrove ſi è dimoſtrato, ſpecialiſſima obbligazione di conſervar nel ſuo Regno la Criſtiana Religione, ſi sforzaſſe diſtruggerla, e con editti empj violentaſſe i ſudditi a traſgredire le divine leggi. Se in queſti caſi non perdono i Principi il legittimo Imperio, non ſi potrà mai ſpiegare, che coſa ſia imperio illegittimo, nè potrà trovarſi imperio così empio, così ingiuſto, e così contrario al fine, per cui egli fu iſtituito, il qual legittimo non ſia, purche ſia ſtato con legittimo titolo conſeguito. Ma ſiccome è coſa certa, che gli Imperj ſono ſtati da Dio ordinati per conſervazione, e per fondamento della civil ſocietà, così è certo ancora, che eſſi divengono illegittimi quando della civil ſocietà diſtruggono il vincolo, conſiſtente nell' oneſtà delle leggi, e nella amminiſtrazione della giuſtizia. Che ſe poi vuolſi coſtituire il legittimo Imperio nel ſolo diritto, che talun poſſa avere alla pubblica poteſtà, ancorche di queſta enormemente ſi abuſi in comun danno della Repubblica, e della civil ſocietà, niente oſta, che poſſa dirſi eſſere ſtata la civil ſocietà iſtituita in grazia dell' Imperio, e per ſervire al comodo, e alla libidine de' Regnanti, e non l' Imperio ordinato da Dio in grazia della civil ſocietà, e per conſervar tra gli uomini l' oneſtà, e la giuſtizia, e 'l buon coſtume. Quindi è, che gli Avverſarj nel caſo, che il Principe ſi abuſi del ſuo potere in pubblico pregiudizio del buon coſtume, in disfacimento delle naturali, e divine leggi, non ammettendo, o che i Popoli poſſano lecitamente ſottrarſi dalla ſoggezione, o che ſiavi una poteſtà in terra,

[*a*] *Ut quoniam Reſpublica, & civilis ſocietas ſtet commerciis, & permutationibus &c.* Boſſuet loc. cit.

terra, che poſſa ſciorli, o dichiararli ſciolti dalla medeſima, ed ammettendo, che queſt' Impero ſia tuttavia legittimo, ſono coſtretti a dire, poter trovarſi la ſocietà civile, dove non è nè Religione, nè giuſtizia, nè buon coſtume. Ma eſſendoci riſerbati a dimoſtrare altrove, che queſta ferale conſeguenza naſce indiſpenſabilmente da i loro principj, per ora baſterà di aver dimoſtrato, che il teſto dell' Evangelio addotto da Monſignor Boſſuet, non provando altro a ſuo avviſo, ſe non che la Chieſa non abbia autorità di ſciorre i legittimi Imperj, niente prova contra di noi. Contuttociò per non errare nella intelligenza di quella maſſima del Redentore, conviene avertire con San Giovan Griſoſtomo, che quando noi aſcoltiamo quelle parole, *rendete quel, che è di Ceſare, a Ceſare*, dobbiamo intendere ciò di quelle coſe, che all' oneſtà, e al buon coſtume non ſon contrarie: imperocche qualunque coſa, che a ciò ripugni non è tributo di Ceſare, ma del diavolo (*a*).

III. Adduce in ſecondo luogo Monſignor Boſſuet tutti que' luoghi dell' Evangelio, ne' quali Criſto Signor noſtro avendo prevedute, e predette a' ſuoi diſcepoli tutte le perſecuzioni, che dagli empj Regi, e da' Principi della terra ſarebbero moſſe contro di loro, e contro la ſua Chieſa per la confeſſione del di lui Nome, e per la profeſſione della ſua Legge, gli incoraggiſce colla ſperanza delle ſue celeſti promeſſe, gli conforta ad armarſi di pazienza contro i loro perſecutori, e a non temere coloro, che poſſono uccidere il corpo, ma non l'anima: e non laſcia loro altro umano preſidio contro i Principi, e Magiſtrati perſecutori del Criſtiano nome, che quello di fuggire dal lor coſpetto, e andar raminghi da un luogo all'altro (*b*). Da queſti, ed altri ſimili luoghi egli conchiude, che contro i Principi, e Magiſtrati perſecutori della Religione, non laſciò a' ſuoi diſcepoli altro riparo il Salvatore, che quel della fuga, acciocche aveſſero il divino preſidio nello ſpirito invitto della fede, e l'umano nella fuga, e niente di più conceſſe egli alla Chieſa contro i Regi, e Magiſtrati per ovviare alla loro forza (*c*).

IV. Ma

(*a*) *Tu autem cum audis reddenda eſſe Caſari, quæ ſua ſunt, illa ſolùm dici non dubites, quæ pietati & religioni nihil officiunt; nam quod fidei, aut virtuti obeſt, non Cæſaris, ſed Diaboli tributum, & vectigal eſt.* S. Joan. Chriſoſt. in cap. 22. Matth. ver. 21.

(*b*) *Ad Præſides, & Reges ducemini propter me in teſtimonium illis.* Matth. 20. 28. *Nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non poſſunt occidere.* ibid. 28. *Trademini autem a parentibus, & fratribus, & cognatis, & amicis, & morte afficient ex vobis, & eritis odio omnibus propter nomen meum ... in patientia veſtra poſſidebitis animas veſtras.* Lucæ cap. 21. 16. 17. 19. *Cum autem perſequentur vos in civitate iſta, fugite in aliam &c.* Matthæi 10. 23.

(*c*) *Sic adverſus Reges, & Præſides, ac legitimos Magiſtratus Chriſtus Magiſter nihil præter fugam relinquit, ut divina præſidia in invicto fidei ſpiritu, humana verò in fuga habeamus; nihil præterea Chriſtianis adverſus Reges, & Magiſtratus conceſſum eſt.* Boſſuet tom. 2. par. 2. lib. 5. cap. 15.

IV. Ma a menargli buono tutto questo discorso, esso nulla affatto conclude contro di noi. Primieramente conviene avvertire, che il nostro divin Redentore nel confortare i suoi discepoli ad armarsi di pazienza contro i loro persecutori, e nel promettere ad essi la sua divina assistenza per non esser vinti dal timore della morte nella confessione del suo santo nome, mira alla disposizione, in cui allora si trovava, e si sarebbe trovato questo Mondo terreno, quando dovea cominciarsi a propagare il Vangelo, e a stabilirsi la Chiesa; nel qual Mondo non erano, che Giudei, e Gentili nemici egualmente del nome di Cristo. Quindi ben conoscendo, che la Sinagoga riprovata si sarebbe unita con tutto il rimanente della Repubblica idolatra a' danni, e all' esterminio de' suoi discepoli, e della sua Chiesa, e che si sarebbe avverato quel profetico detto del Salmista: *Stettero i Regi della terra, ed i Principi convennero insieme contro il Signore, e contro l' unto di lui* (a); perciò disse loro, che gli mandava come agnelli in mezzo a' lupi (b). E quindi parlando prima de' Giudei disse: *Guardatevi dagli uomini: imperocchè vi daranno in mano de' Concilj, e nelle loro Sinagoghe vi flagelleranno* (c); e poi ragionando de' Gentili soggiunse: *Sarete condotti innanzi a i Presidi, e a' Regi per mia cagione* (d); e finalmente conchiuse: *Sarete in odio a tutti per la confessione del mio nome* (e). In questa disposizione adunque certa cosa è, che la Chiesa altro presidio non avea per ripararsi dal furore de' persecutori, che quello solo di fuggir da loro: imperocchè quantunque l' avesse Cristo fornita di quello spiritual potere, con cui può sciorre ogni vincolo d' iniquità, e distaccare i sudditi dall' ubbidienza del Principe malvagio, non era però allora nè utile, nè prudente cosa, che ella facesse uso di questa potestà, quando per aver contrarj e i Principi, e i popoli vanamente del tutto l' averebbe usato, ed in suo maggior danno, e con maggior pericolo de' suoi figliuoli, irritando senza profitto di essi i Principi, e i Magistrati persecutori. Secondariamente fa d' uopo osservare, che il nostro divin Salvatore animando i suoi discepoli ad incontrare senza timore la morte nel cimento di dover confessare il suo nome dinanzi a' persecutori, non promette già loro in questo fatto la sua divina assistenza dove esporranno senza riguardo la vita per la predicazione del

(a) *Astiterunt Reges terræ, & Principes convenerunt in unum, adversùs Dominum, & adversùs Christum ejus.* Psalm. 2. 2.

(b) *Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum.* Matth. 10. ver. 16.

(c) *Cavete autem ab hominibus: tradent enim vos in Conciliis, & in Synagogis suis flagellabunt vos.* ibid. ver. 17.

(d) *Ante Reges, & Præsides ducemini propter me.* ibid. ver. 18.

(e) *Et eritis odio omnibus propter nomen meum.* ibid. ver. 22.

Vangelo, ma dove per questa cagione saranno dati in mano de' Principi, e de' Magistrati, e non sarà loro permesso fuggire il pericolo della morte, e il furore de' persecutori. Quindi fu sempre lungi dallo spirito della Chiesa, che è lo spirito stesso di Cristo, da cui viene animata, l'esporsi ultroneamente all'ira, ed allo sdegno de' nemici dell' Evangelo coll' importuna predicazion della Fede. Che perciò dal Concilio di Elvira furono esclusi dal numero de' Martiri coloro, i quali si esponevano alla morte col franger gli Idoli de' Gentili (*a*). E attesta S. Agostino, che Mensurio Vescovo di Cartagine proibì, che si onorassero come Martiri quelli, che senza esser presi andavano incontro alle persecuzioni (*b*). Riputavasi adunque cosa imprudente, e temeraria l' esporre senza riserva la vita allo sdegno de' persecutori del nome Cristiano. E questo fu anche il sentimento, per tacer di molti altri Padri, di San Clemente Alessandrino, e di Sant' Atanasio tra i Greci (*c*), e di San Cipriano, e di Sant' Agostino tra i Latini Padri (*d*); e finalmente di San Tommaso d' Aquino, che a rigore di catedra questo punto risolve (*e*). Finalmente l' istesso Bossuet consente con noi, che Cristo ordinò a' suoi discepoli il fuggire quando fossero perseguitati, per dar loro ad intendere, che non doveano ultroneamente esporsi alla morte per la confession della fede (*f*).

V. Or da questo ammaestramento del Salvatore noi siamo avvertiti, che non dobbiamo per custodire la Religione cedere a i Principi, e a' Magistrati persecutori la vita, quando in un colla vita possiam salvar la Religione. E che perciò quella invitta pazienza, a cui egli esorta i discepoli a tollerare da' tiranni, e tormenti, e morte per la confession del suo nome, non ha luogo se non dove non ci si para altro onesto mezzo, con cui possiam sottrarci dalle loro forze difendendo insieme

(*a*) *Si quis idola fregerit, & ibidem fuerit occisus, placuit eum in numero non recipi Martyrum.* Concil. Eliberit. Can. 60. *Non est colendus inter Martyres, qui se ultrò ingessit. Timeri enim jure potest, quod temerè se gesserit, & imprudenter, occasionemque dederit infidelibus peccandi, ac sæviendi in seipsum, & in alios Christianos præsertim imbecilles, & impares martyrio perferendo.* Cardinal. Aguirre in not. ad hunc Canonem.

(*b*) *Lectum est eos, qui se offerrent persecutionibus non comprehensi, displicuisse Mensurio Carthaginensi Episcopo, & ab iis honorandis eum prohibuisse Christianos.* S. August. in Brevicul. Collat. cum Donatist. Coll. 3. cap. 3.

(*c*) Clemens Alexand. lib. 4. Stromat. S. Athanas. Apolog. de fuga sua.

(*d*) D. Cyprian. Epist. 15. juxta ordinem Pamel. S. August. Epist. 185. cap. 3.

(*e*) *Et hoc præcipuè videtur observandum in martyrio, quod consistit in debita sustinentia passionum injustè inflictarum: non autem debet homo occasionem dare alteri injustè agendi, sed si alius injustè agit, ipse moderatè tolerare debet.* D. Thomas.

(*f*) *Neque tamen propterea ultrò se necessunt objecturi Christi discipuli &c.* Bossuet loc. cit.

ſieme colla Religione la vita. E' vero, dice il Boſſuet; ma queſto mezzo, e queſto preſidio, che ei ci ha laſciato contro i perſecutori, è la ſola fuga: non ha detto, che in queſti caſi, i ſudditi fedeli o reſiſtano a i Principi perſecutori, o ſi ſottraggano dalla loro ubbidienza, o da' ſuoi Miniſtri ſieno da quella dichiarati diſciolti. Ma la ſola fuga, riſpondiam noi, è l' unico preſidio quando l' altro non pure è inutile, ed imprudente, ma è cagione di maggior pericolo alla fede, perche ad altro non vale, che ad irritare contro di eſſa i Principi malvagj ſenza profitto. Onde ſiccome ingiungendo il Signore a' ſuoi diſcepoli la fuga quando foſſero perſeguitati in odio del ſuo nome, non volle già, che eglino ſi faceſſero terror della morte, ma volle, che noi, come oſſerva San Clemente Aleſſandrino, non foſſimo a noi ſteſſi cagione del noſtro male, nè porgeſſimo altrui occaſione d' incrudelire contro di noi; e però dice il Santo, che chi non ubbidiſce a queſto ammaeſtramento, con cui ci avviſa ad eſſer cauti, è audace, e temerario, ed inconſideratamente getta ſe ſteſſo in manifeſto pericolo: *e ſe colui, che uccide un uomo di Dio, gravemente pecca contro lo ſteſſo Dio, ancora è reo di queſta uccisione colui, che ſi offerisce al tribunale; la qual coſa fa chi non fugge la perſecuzione laſciandoſi prendere per audacia* [a]: così ancora ſarebbe coſa imprudente, audace, e temeraria il dichiarare ſciolti dal debito di ubbidienza i ſudditi del Principe perſecutore, quando una tal dichiarazione non valeſſe a torgli di mano la ſpada, o a diſarmarlo di quelle forze, di cui empiamente ſi abuſa; ma ſerviſſe ſolamente a creſcere il ſuo ſdegno, e poneſſe in maggior pericolo la Religione, e la Chieſa. Del rimanente qual ragion vuole, che potendoſi con profitto uſar queſto mezzo per ſalvar la vita, e la Religione, o di tutti, o di una buona parte de' ſudditi fedeli, ſi laſcino tutti nel pericolo di apoſtatare per timor della morte? Per ovviare a queſto pericolo, direbbe talvolta il Boſſuet, poſſon fuggire: adunque, ſoggiungo io, ſi poſſono lecitamente ſottrarre dalla civile ubbidienza de' Principi, e de' Magiſtrati perſecutori: imperocchè fuggendo ſi ſeparano della ſocietà civile; e diſtaccandoſi da queſta, ſi diſtaccano in conſeguenza da quel vincolo, che ſtringe i ſudditi col Sovrano. Ma che direbbeſi ſe il Prin-

(a) *Vult autem nos nulli eſſe authores, nec alicujus mali cauſæ adjutores, nec nobis ipſis, nec ei qui perſequitur, nec ei qui interimit. Denunciat enim quodammodo ut caveat. Qui autem non obedit eſt audax, & temerarius, & inconſulte in manifeſta ſe pericula conjiciens.* Ἐι δὲ ὁ ἀνωμῶν ἄνθρωπον Θεῦ, ὡς Θεὸν ἁμαρτάνει, καὶ τὸ ἀποκτεννύντος αὐτὸν ἔνοχον κατίσταται ὁ ἑαυτὸν προσάγων τῷ δικαστηρίῳ. *Is autem facit, qui non vitat perſecutionem, ſe capiendum præbens per audaciam.* S. Clemens Alex. lib. 4. Stromat.

il Principe in tal caso proibisse a' sudditi il fuggire, e il separarsi dalla Repubblica? Sarebbe in tal caso lecito a' sudditi il fuggire? L' impedire a' soggetti l' abbandonamento della patria, della milizia, del governo, è una, e forse la prima pertinenza del sommo Imperio. Se non è lecito loro fuggire, dunque Cristo non lasciò a noi alcun presidio contro i persecutori del suo nome, e della nostra fede, per mezzo del quale ci possiam sottrar dalla morte. Se poi in questo caso è lecita la fuga, come certamente è lecita, manifestamente ne siegue, che possono sottrarsi dall' ubbidienza civile del Principe persecutore, abbandonando colla fuga la milizia, il governo, e la Repubblica, e tutto ciò, che rendendoli membri della civil società li lega col Sovrano. Io non vedo ciò, che a questo argomento si possa rispondere, se non che un tal distaccamento sarebbe non assoluto, ma condizionato, cioè, fino a tanto, che il Principe non lasciasse di perseguitare la Religione ne' sudditi. Ma tanto a noi abasta: imperocche, come si è veduto di sopra, la Chiesa sciogliendo i sudditi dal debito di fedeltà verso il Principe, che si avvanza a dichiarar la guerra a Gesù Cristo, non intende se non l' emenda di quello, talche ravvedendosi egli torna a ricuperare la pristina dignità, e potestà; e perciò abbiamo detto, che queste deposizioni hanno specie più di sospensione, che di privazione del Regno, almeno fino a tanto, che la perversità del deposto non toglie ogni speranza dell' emenda. Ma forse potrebbe dirsi, che dall' esser lecito a' Cristiani perseguitati per causa di Religione fuggire, ed abbandonare la Repubblica, e la civil società, non ne succede, che possa la Chiesa deporre i Principi persecutori. Al che noi rispondiamo, che se bene non ne succede, che possa direttamente deporli, se ne inferisce però, che possa deporgli indirettamente: imperocche se possono i sudditi in questi casi lecitamente separarsi dal Principe, può la Chiesa distaccarli da lui, e dichiararli disciolti dal giuramento, o da qualunque altro vincolo, che li stringa con esso, e per questa via togliendogli i sudditi, indirettamente deporlo, o dichiararlo deposto: nè altro noi intendiamo per deposizione indiretta, se non quella, per cui il Principe viene a perdere la sua potestà per mancanza della materia in cui possa esercitarla. Da tutto questo discorso apparisce esser tanto lungi, che dagli ammaestramenti dati a' suoi discepoli dal nostro Salvatore intorno alla condotta, che essi doveano tenere quando sarebbono perseguitati in odio del suo nome, e per la professione della sua legge, si conchiuda alcuna cosa contro la nostra sentenza, che piuttosto essa viene a confermarsi.

VI. Dopo queste allegazioni oppone il Bossuet in terzo luogo quel-

le

le teſtimonianze della Scrittura, nelle quali ſenza eccezione di alcuno s' ingiunge a tutti i Criſtiani l' ubbidienza, e la ſoggezione alle poteſtà ſublimi, a i Regi, e a i Magiſtrati civili (*a*). Apporta indi la ſpiegazione di San Giovan Griſoſtomo a quel teſto dell'Apoſtolo: *ogni anima ſia ſuddita alle poteſtà più ſublimi*, dove dice, che da queſto debito di ubbidienza non v' ha eſente alcuno, ſia Sacerdote, ſia Monaco, ſia Apoſtolo, Evangeliſta, Profeta, ſia qual eſſer ſi voglia in grado, ſe può darſi maggiore, coſtituito (*b*). Paſſa poi a conſiderare, ſe da queſto general precetto di ubbidire a i Regi, Criſto, e gli Apoſtoli abbiano addotta alcuna eccezione (*c*), e conchiude non trovarſi altra eccezione, ſe non quando ci comandano coſe malvagie ripugnanti alla pietà, ed alla Religione; nel qual caſo dobbiamo riſpondere con apoſtolica franchezza: *Biſogna ubbidire più a Dio, che agli uomini* (*d*), preſtando però loro ubbidienza in tutte le altre coſe, che riguardano la politia civile. Onde ſoggiunge, che l' Evangelica, ed apoſtolica diſciplina dal general precetto di ubbidire a i Re non eccettua così i Criſtiani, che coſtretti, e forzati da eſſi al malfare aſſolutamente gli neghino ubbidienza, e ſi ſottraggano in tutto dalla loro autorità; ma gli eccettua ſolamente così, che non gli ubbidiſcano nelle coſe, che iniquamente comandano, e in tutte le altre preſtin loro ubbidienza. Ma per far conoſcere la debolezza di queſto diſcorſo, e quanto male a propoſito dal noſtro Autore ſi adducano queſte autorità, convien por mente a più coſe. Primieramente noi confeſſiamo eſſer domma della noſtra ſanta Religione, che i Criſtiani ſono obbligati ad ubbidire a i Principi, ed a' Magiſtrati infedeli in tutto ciò, che riguarda la politia civile, e la coſtituzione della Repubblica: che da queſto general precetto non vanno eſenti, ſe non in quelle coſe, che vengono loro comandate contro la Religione, o il buon coſtume: e che finalmente quantunque ſien loro comandate coſe inique, e ſieno in queſto eſenti dal debito di ubbidir loro, non rimangono però eſenti dall' obbligo di ubbidienza nelle altre coſe, che inique, e malvagie non ſono; nè per lo comando, che loro ſi faccia di coſe cattive, poſſono i Criſtiani perciò lecitamente

(*a*) *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*. Rom. 13. 1. *Admone illos Principatibus, & poteſtatibus ſubditos eſſe, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos eſſe*. ad Titum 3. v. 1.

(*b*) *Oſtendit enim, quod iſta imperentur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non tantum ſecularibus: id quod ſtatim in exordio declarat, cum dicit: omnis anima poteſtatibus ſupereminentibus ſubdita ſit, etiam ſi Apoſtolus ſit, ſi Evangeliſta, ſi Propheta, ſi quiſquis tandem fuerit*. S. Joann. Chryſoſt. Hom. 23. in Epiſt. ad Rom.

(*c*) Boſſuet loc. cit. toto cap. 16.

(*d*) *Obedire oportet Deo magis, quàm hominibus*. Act. 5. 29.

mente ſottrarſi generalmente dalla loro ubbidienza. Tutto queſto noi concediamo; ma niente di queſto fa al caſo, di cui ſi tratta. Si cerca ſe un Principe o infedele, o Criſtiano, ma molto più ſe è Criſtiano, comandando coſe empie, ed inique a' ſuoi ſudditi, e veggendoſi da eſſi negare ubbidienza, li voleſſe colla forza coſtringere ad ubbidire, e ad offendere gravemente Dio, doveſſero queſti per cuſtodire la Religione, o la pietà laſciarſi uccidere; oppure foſſe lor lecito per conſervare inſieme colla Religione anche la vita ſottrarſi dalle forze, dalla poteſtà, e dall' autorità del perſecutore. Trovi egli, che l' Evangelica diſciplina in queſto caſo obblighi i ſudditi fedeli a laſciarſi uccidere, e proibiſca loro il ſottrarſi dalla poteſtà pubblica perſecutrice, quando poſſono ciò fare e utilmente, e ſenza ſcandalo. Criſto Signor noſtro ordina in queſti caſi a' ſuoi diſcepoli la fuga; e non vuole, che incontrino con pazienza, e i tormenti, e la morte per la confeſſion del ſuo nome, ſe non quando preſi, e condotti dinanzi a' Preſidi, e Magiſtrati, ſarà chiuſo ogni ſcampo per ſalvar la vita: ed in queſto ſolo caſo promette ad eſſi ſpirito, e ſapienza per confondere i perſecutori, e gli anima colla ſperanza, e del ſuo ajuto, che darà loro coraggio per ſoffrire intrepidamente la morte, e del ſuo premio, che coronerà la loro confeſſione. Del rimanente egli vuole, che cuſtodiamo la vita con ſottrar noi ſteſſi dal pericolo della noſtra ucciſione. Se adunque è lecito non ſolo, ma ancora ci è ingiunto il fuggire in queſto caſo, e fuggendo abbandonar la Repubblica, abbandonar le pubbliche cariche, e Prefetture sì militari, che civili contro la volontà del Principe: perche non ſarà lecito ſottrarſi intieramente, e generalmente dalla ſua autorità? E che altro è ſottrarſi dalla poteſtà del Principe, ſe non negargli ubbidienza in tutte quelle coſe, che riguardano la civil ſocietà? E chi fugge dal Principe, e dal ſuo Regno contro il ſuo volere laſciando gli ufficj della Repubblica, non gli niega ubbidienza nelle coſe civili? Non ricuſa eſſer ſuo ſuddito? Se è lecito adunque a' ſudditi fedeli ſecondo l' Evangelica diſciplina per porre in ſalvo la vita fuggir dal Regno, e dallo Stato del Principe perſecutore, è lecito ancora ſottrarſi dalla ſua poteſtà nelle coſe civili, ed è lecito alla Chieſa ſecondo la medeſima diſciplina, quando ſenza maggior pericolo poſſa farlo, ſottrarre i ſudditi fedeli dalla poteſtà del Principe perſecutore: imperocche non v'ha maggior ragione, perche i ſudditi poſſano ſottrarſi colla fuga da queſta poteſtà, e non poſſa la Chieſa ſottrargli colla ſua autorità, o dichiararli diſciolti da quel vincolo, che con quella gli uniſce, quando o l'uno, o l'altro modo è giovevole a conſervare in eſſi ſudditi e la Religione, e la vita.

VII. Nè

VII. Nè quì giova, che Monſignor Boſſuet ci rammenti, che Criſto diſſe a' ſuoi diſcepoli, che li mandava come pecorelle in mezzo a' lupi: e che inſegnò loro ad imitar la prudenza de' ſerpenti, e la ſemplicità delle colombe, acciocche come quelli eſponeſſero il corpo per ſalvare il capo, cioè, la ſalute dell'anima, e come queſte col gemito placaſſero Dio, colla modeſtia, e colla umiltà piegaſſero gli uomini, e frangeſſero le loro ire; nè giammai inſeveriſſero, non avendo armi le pecorelle, e le colombe contro i lupi, e contro le fiere (*a*). Non giova, dico, a queſt'Autore il ricordare queſte allegorìe, le quali come ſono atte a rappreſentare lo ſtato, e la diſpoſizione, in cui trovavanſi gli uomini, e le poteſtà terrene del Mondo, tra le quali doveano gli Apoſtoli piantare il Vangelo, e contro cui inutile ſarebbe ſtata, e nociva alla naſcente Chieſa ogni reſiſtenza, così ſono diſacconcie alla noſtra controverſia. Pieno egli di quella idea moſtruoſa, che ſi è voluto formare di queſta poteſtà indiretta della Chieſa, malamente s' immagina in eſſa armi, e forze carnali, con cui le pecore, e le colombe debbano combattere contro le fiere, e contro i lupi, contro de' quali per altro ha Criſto munita la ſua Chieſa di armi ſpirituali potenti ad abbattere ogni altezza, che ſi ſolleva contro Dio. Ma che? Queſto inſegnamento del Redentore appartiene egli forſe ſolamente a' ſuoi diſcepoli, e a' Miniſtri della Chieſa, e non anche a tutti gli altri Criſtiani di qualſivoglia condizione eſſi ſienſi? Se i Paſtori della Chieſa debbono nella pazienza, e nella ſemplicità eſſer ſimili alle pecore, e alle colombe, è permeſſo perciò a i Criſtiani Principi l' imitare la fierezza de' lupi, e delle altre fiere? Ne i lupi adunque rappreſentò il Signore i Principi idolatri, e le poteſtà nemiche dell' Evangelio, contro de' quali certamente non aveano i Criſtiani altre armi, che le lagrime, la pazienza, e la manſuetudine. Ma dapoiche i Principi piegarono il collo al giogo della legge Criſtiana, o ſi unirono dentro la medeſima Chieſa il Sacerdozio, e l' Imperio, e divennero i Regi pecorelle dell' ovile di Criſto, rimaſero anche ſottopoſti alla verga de' Paſtori, ed a quella ſublime poteſtà, che Criſto diè loro di ſciorre, e di legare. Quindi ſe queſti Principi ſi convertono in lupi per diſtruggere, e devaſtare l' ovile di Criſto, i Paſtori, a cui appartiene la cuſtodia di eſſo, hanno pronte la verga, e le armi ſpirituali, o per ſepararli direttamente dalla Chieſa colla ſcomunica, o per ſottrargli indirettamente dal Regno con tor loro i ſudditi, e ſciorgli dalla loro ubbidienza, quando ciò poſſano utilmente fare, e ſenza incontrare maggior pericolo.

VIII. Ve-

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 16.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y PROVINCIAL

VIII. Venendo ora all' esame particolare delle autorità allegate, quando l' Apostolo insegna, che *ogn' anima sia soggetta alle potestà più sublimi*, è falso, che per potestà più sublimi egli intenda solo le potestà temporali: è falso, che per ogn' anima intenda solamente i sudditi temporali de' Principi terreni, come si avvisa il Bossuet. L' Apostolo per *le potestà più sublimi* intende i generi delle potestà superiori, sì temporali, che spirituali; e per ogni anima ogn' uomo mortale, sia suddito, sia Sovrano, sia laico, sia Cherico: e vuole, che ciascheduno in qualunque grado di dignità, o temporale, o spirituale siasi costituito, riconosca sopra di se nel suo ordine, e nel suo genere una potestà superiore. E San Giovan Grisostomo, non con intera fede allegato dal Bossuet, perche non allegato interamente, spiega in questo ovvio senso il testo dell' Apostolo dimostrando, che il precetto di ubbidire alle potestà più sublimi è ingiunto a tutti, e da esso non v' ha uomo, che vada esente, sia secolare, sia Ecclesiastico, ciascheduno nel suo genere, e nella sua gerarchia: e che siccome nell' ordine del secolo sono varj gradi di soggezioni, e di potestà, una all'altra sottordinata fino alla suprema, la quale è soggetta alle potestà spirituali; così nella cherical gerarchia vi sono varj gradi di soggezioni, e di potestà infra loro subordinate, cosiche nessuno nè Monaco, nè Sacerdote, nè Apostolo, nè Evangelista, nè Profeta vada esente da riconoscere sopra di se qualche potestà superiore nello stesso genere della spiritual gerarchia. Questo è il germano senso dell' Apostolo spiegato da San Giovan Grisostomo, il quale oltre a ciò per dimostrare la generalità di questo precetto adduce gli esempli della soggezione del figliuolo al Padre, della moglie al marito, del discepolo al maestro, e di tutti questi, e di altri in loro grado alla potestà pubblica (*a*). Ma il nostro buon Ecclesiastico, se pure egli è tale qual si dice, travolgendo il senso dell' Apostolo, e del Grisostomo, ci vuol fare intendere la potestà terrena, e mondana sovrastante agli Apostoli, agli Evangelisti, e a i Profeti, e sola esente dalla soggezione. Ma quando anche da questo passo ottenesse, che i Ministri più sublimi della Chiesa fossero temporalmente sudditi alla terrena potestà, e ad essa nelle temporali cose ubbidir dovessero; non per questo esentar potrebbe i Regi Cristiani dalla spiritual soggezione a i Pastori della Chiesa; ciò, che basta, acciocche dove quelli ricusassero

(*a*) *Quoniam enim honoris, & conditionis æqualitas, pugnas, ac dissidia plerumque inducit, multos fecit Principatus, multasque subjectiones, utpote viri, & uxoris suæ, filii, & patris, senis, & adolescentis, servi, liberi, principis, & subditi, præceptoris, ac discipuli. Et quid miraris, quod in hominibus istud fecerit, quando idem, & in corpore nostro fecerit &c.* S. Joannes Chrysost. hom. 23. in cap. 13. Epist. ad Rom.

ſero il giogo della ſpirituale ſoggezione poteſſer queſti ſcuotere quello della temporale. Intorno alle altre autorità, inſegna è vero l'Apoſtolo, che i Principi ſono Miniſtri di Dio nelle opere buone, non nelle malvagie: *i Principi*, dice, *non ſon di timore alle opere buone, ma alle malvagie*; e poco dopo: *egli è miniſtro di Dio* [il Principe] *nel bene* (*a*). Finattanto adunque, che i Principi ci comandano quelle coſe, per le quali da Dio è ſtato ordinato il principato, e nelle quali eſſi ſono ſuoi Miniſtri, e rappreſentanti, dobbiamo loro ubbidire, tuttoche infedeli, malvagj, ed empj ſienſi in ſe ſteſſi; ma quando abuſandoſi di lor poteſtà ci forzano ad offendere Dio, a violar le ſue leggi, e quando eſſendo Criſtiani ricuſano di ubbidire a quella poteſtà, che Dio ha coſtituita ſopra le coſe divine, ceſsando in loro il bel carattere di Miniſtri, e rappreſentanti di Dio, ceſsa ancora in noi il debito di riconoſcerli come Principi, e non poſſono valerſi di quell' autorità, che hanno ricevuta da Dio, quando diſprezzano in comun danno le ſue leggi. Quindi a coloro, che ci oppongono frequentemente queſta autorità dell'Apoſtolo, poſſiamo riſpondere ciò, che nel quinto ſecolo ſcriſſe, prevenendo appunto queſta oppoſizione, San Simmaco Papa ad Anaſtagi Imperadore: *Forſe ſarai per dire trovarſi ſcritto, che noi dobbiamo eſſer ſuddìti ad ogni poteſtà. Noi certamente riceviamo nel loro grado le umane poteſtadi finoattantoche non ſi ſollevano contro Dio. Del rimanente ſe ogni poteſtà è da Dio, maggiormente adunque quella, che è iſtituita per trattar le coſe divine. Deferiſci a Dio in noi, e noi deferiremo a Dio in te. Ma ſe tu ricuſi deferire a Dio, non puoi valerti del privilegio di quello, di cui tu diſprezzi le leggi* (*b*).

IX. Oppone in quarto luogo il detto del Salvatore in San Giovanni: *il Regno mio non è di queſto Mondo* (*c*). Quindi prendendo ad oſſervare, che il Signore con queſte parole volle confutare le accuſe, che gli davano i Giudei di ambìto Regno, togliere inſieme il ſoſpetto a Pilato, che ei voleſſe turbare il Regno a Ceſare, cui avea già prima ſervito con commendare il pagamento del cenſo, che a lui ſi preſtava, ed atteſtare inſieme a tutti i Re venturi della terra, che niente o da ſe,

(*a*) *Nam Principes non ſunt timori boni operis, ſed mali .... Dei miniſter eſt tibi in bonum.* Ad Rom. 13.

(*b*) *Fortaſſis dicturus es ſcriptum eſſe, omni Poteſtati nos ſubditos eſſe debere. Nos quidem poteſtates humanas ſuo loco ſuſcipimus, donec contra Deum ſuas eriguntur voluntates. Cæterum ſi omnis poteſtas a Deo eſt: magis ergo quæ rebus eſt præſtituta divinis. Defer Deo in nobis, & nos deferemus Deo in te. Cæterum ſi tu Deo non deferas, non potes ejus uti privilegio, cujus jura contemnis.* Sanctus Symmachus Epiſtol. Apologet. ad Anaſtaſium Imperatorem.

(*c*) *Regnum meum non eſt de hoc mundo.* Joann. 19. ver. 36.

o da' ſuoi Miniſtri doveſſero temere a i loro Regni, mentre dando egli i Regni celeſti non toglie i mortali, conchiude, che eſſendo il Regno di Criſto in terra tutto celeſte, e ſpirituale, collocato nel cuor de' fedeli, e non avendo egli avuto alcun Regno terreno, non laſciò per conſeguenza a' ſuoi Miniſtri alcuna poteſtà da eſercitar ſopra i Regi. Ma niente di più vano può conſiderarſi di queſto diſcorſo, quaſiche quella poteſtà indiretta, che noi ammettiam nella Chieſa ſopra il temporal de' Principi, foſſe poteſtà terrena di Regno temporale, e non appartenеſſe a quel Regno ſpirituale, che Criſto venne a ſtabilire in terra. Egli certamente ſiccome non l' ebbe, così non laſciò a' ſuoi Miniſtri alcun Regno, nè alcuna poteſtà temporale di dare, e di torre i Regni altrui; ma li fornì d' un potere tutto celeſte, per cui nell' amminiſtrazione di queſto Regno ſpirituale provveder poteſſero alla ſalute de' fedeli commeſſi alla lor cura, ſottraendoli dalla poteſtà de' Principi malvagj nell' eſtremo pericolo della loro anima con ſciorre, e dichiarare ſciolti que' vincoli, che obbligavano una volta la lor fede con quelli, e che poi divenuti vincoli d' iniquità ceſſano di legare, e di obbligare la coſcienza de' ſudditi. Queſta è la poteſtà indiretta ſi malamente trasformata da i difenſori della contraria ſentenza in poteſtà di Regno, in poteſtà di temporal dominio. Siccome adunque non è poteſtà civile, nè temporale quella, con cui la Chieſa ſcioglie ſovente, o dichiara ſciolti i contratti, e i commercj nelle civili ſocietà per cagion dell' uſura, e di altre ingiuſtizie, ed obbliga i Cittadini anche per via di cenſure a ritirarſi da eſſi, ma è poteſtà puramente ſpirituale riguardante il Regno ſpirituale, cioè, la ſalute dell' anima; così ancora ſpirituale è quel potere, con cui la Chieſa ſcioglie il vincolo, ed il contratto, che lega il ſuddito col Principe, quando per la malvagità di queſto torna in manifeſto pericolo della lor coſcienza, e in aperta ingiuria di Dio, e maſſimamente poi quando eſſendo il Principe Criſtiano, manca al debito, che lo coſtringe di conſervar ne' ſudditi la Religione ortodoſſa, e cerca diſtruggerla, ed annientarla.

X. Ma poiche il Boſſuet adduce queſto paſſo come efficace a dimoſtrare, che la noſtra ſentenza ſia eſpreſſamente contraria alla parola di Dio, convien far vedere, che egli, per non dir coſa più grave, ſtranamente ſi abuſa della pazienza de' ſuoi lettori. Fa d' uopo per tanto oſſervare, che ſe Criſto eſſendoſi proteſtato, il ſuo Regno non eſſer di queſto Mondo, non laſciò a' ſuoi Miniſtri alcuna poteſtà temporale, non la laſciò neppure agli altri fedeli compreſi nella ſua greggia. Sarà dunque illecito per queſto a i laici Criſtiani l' aver il Regno, e il Principato

to terreno? Non già: poiche sebbene loro Cristo no 'l lasciò, nè tampoco lo vietò loro. Nella qual cosa, come si è detto, errò gravemente Tertulliano pensando, che non avendo Cristo avuto, nè voluto avere alcun Regno, lo deputasse tra le pompe del Diavolo, e lo condannasse ne' suoi seguaci, e professori della sua legge, e che perciò non sia cosa lecita a' Cristiani la temporal potestà (*a*). Or siccome dall' aver Cristo ricusato il Regno mondano, e stabilito unicamente il Regno spirituale della sua Chiesa, non si può dedurre, che i Cristiani compresi in questo Regno spirituale non possano avere il temporal Regno, così molto meno si deduce, che quella potestà, che ei lasciò a' suoi Ministri per governo del suo Regno spirituale, non si possa stendere sopra il Regno temporale, e mondano, ma piuttosto si dee inferire tutto il contrario: conciossiache essendo questo Regno temporale totalmente estraneo al Regno stabilito da Cristo in terra, se non ripugna alla dottrina dell' Evangelio, che sia posseduto da coloro, che sono sudditi al Regno spirituale, molto meno ripugna al medesimo dominio, che sia sottoposto all' autorità di quelli, cui Cristo ha data la potestà sopra il Regno spirituale; anzi è necessario, che sia così sottoposto allora quando è dentro i confini del Regno spirituale, cioè, quando non da quelli, che sono fuor della Chiesa, ma da i Cattolici, e da' sudditi al Regno di Cristo è posseduto, e amministrato: altramente questo Regno mondano rigettato da Cristo, o sconvolger potrebbe il Regno spirituale, o non dovrebbe mai dentro di esso, cioè a dire da' Cristiani, essere amministrato.

XI. Essendosi veduto, che questo passo, in cui tanto si applaudono i nostri avversarj, niente affatto conchiude per la loro opinione, ma piuttosto favorisce la nostra sentenza, resta da esaminare il testo dell' Evangelio, che l' Autore della difesa adduce in ultimo luogo come decisivo della presente quistione. Reca egli dunque il detto del Salvator in San Luca allorche pregato da un certo tale ad ordinare ad un suo fratello, che dividesse seco l' eredità, rispose: *O uomo, chi m' ha costituito Giudice, e divisore infra voi* (*b*)? *Le quali parole*, sog-

 giunge

(*a*) *Si potestatem quoque nullam ne in suos quidem exercuit, quibus sordido ministerio functus est. Si Regem se denique fieri, conscius sui Regni, refugit, plenissimè dedit formam suis dirigendo omni fastigio, tam dignitatis, quam potestatis ... Igitur quæ noluit rejecit, quæ rejecit damnavit, quæ damnavit in pompa diaboli deputavit. Non enim damnasset, nisi non sua: aliena autem esse non possunt, nisi diaboli. Tu si diaboli pompam ejeraſti, quidquid ex ea attigeris, id scias esse idololatriam.* Tertullianus de Idololatria cap. 7.

[*b*] *Magister, dic fratri meo, ut mecum dividat hæreditatem. At ille dixit illi: homo, quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos?* Lucæ 12. ver. 14.

giunge egli, *se noi attentamente consideriamo, tosto intenderemo esser finita la controversia, che trattiamo, della potestà sopra le cose temporali* (a): imperocche essendo Cristo richiesto acciocche egli con sua autorità decretasse sopra la divisione dell' eredità tra due fratelli, apertamente nega tal potestà appartenere in alcun modo a quell' ufficio, che egli esercitava in terra, e di cui lasciava Vicarj i suoi Apostoli, e i suoi Ministri: e quindi conchiude, che non avendo Cristo lasciati i suoi Apostoli Vicarj di altro ufficio fuor di quello, che egli esercitava in terra, e avendo egli negato, che all' ufficio, il quale ei esercitava, appartenesse la potestà di giudicare le cose terrene, e civili, non può tal potestà appartenere in alcun modo alla Chiesa. Ma questo passo, che egli reputa decisivo della presente quistione, nè punto, nè poco ad essa appartiene, ed è totalmente fuora del nostro caso. Il suo argomento cammina bene nella falsa idea, che egli si è formato di questa potestà della Chiesa, che noi difendiamo, supponendola potestà temporale, e civile, cui direttamente appartenga risolvere le differenze temporali, e conoscere sopra le controversie civili. Ma corre del tutto fuora di strada nella supposizione, che questa potestà non sia in alcun modo temporale, e civile, e non riguardi che indirettamente le cose temporali per rispetto delle spirituali. Del rimanente, Cristo Signore ricusando soddisfare alla importuna domanda di colui, che volea direttamente occuparlo in cose terrene nel tempo, che egli era intento a dispensar le celesti, dimostrò bene non appartenere a quel ministero, che egli esercitò in terra, e di cui lasciò Vicarj i suoi Apostoli, l'occuparsi principalmente ne' giudizj delle differenze terrene, e nella decisione de' secolari negozj; ma non ne diede già ad intendere, che a questo stesso ministero non appartenga alcuna volta il conoscere incidentemente, dove la pietà, la Religione, o altra onesta cagion lo richiede, sopra queste cose minime, e temporali: altramente contro l' insegnamento di Cristo averebbe operato l' Apostolo, allorche proibì a i Cristiani piatire nel foro de' Magistrati Gentili, e ordinò, che si costituissero Giudici nella Chiesa, i quali ascoltassero i piati de' fedeli, e terminassero le temporali, e civili loro controversie: e contro il ministero conceduto loro dal Signore averebber operato i Santi Vescovi ne' primi tre secoli, ed anche molto tempo di poi cessate le persecuzioni nel giudicare queste cause temporali de' laici fedeli. Ma l'Apostolo non riputò cosa indegna della Chiesa, nè proibita da Cristo a' suoi

(a) *Quæ verba si perpendimus, statim intelligimus finitam hanc, quam tractamus, de temporalibus quæstionem.* Bossuet loc. cit.

ſuoi Miniſtri il riſolvere giudizialmente queſte civili, e ſecolari conteſe, che anzi credette, che appartenesſe in qualche modo all' ufficio di eſſa; e ſcrivendo a que' di Corinto: *Ardiſce alcuno di voi*, diſſe, *avendo qualche negozio contro alcun altro, eſſere giudicato appreſſo gli iniqui, e non appreſſo i Santi? Non ſapete adunque, che i Santi giudicheranno di queſto Mondo? E ſe in voi ſarà giudicato il Mondo, ſiete forſe indegni di giudicare delle coſe menome? Adunque ſe averete giudizj ſecolari, coſtituite a giudicarli coloro, che ſono nella Chieſa i più diſpregievoli. Io dico queſto a voſtra confuſione. Così non è infra di voi alcun ſapiente, che poſſa giudicare tra il ſuo fratello? Ma il fratello contende in giudizio col fratello, e queſto appreſſo gli Infedeli* (*a*)?

XII. Io sò bene riſponderſi dal Boſſuet, non eſſere ſtato intendimento dell'Apoſtolo coſtituire nuovi Magiſtrati nella Chieſa, i quali come Giudici ordinarj aveſſero poteſtà di terminare le liti, e le cauſe temporali de' Criſtiani, ma ſolamente aver eſſo voluto, che i medeſimi Criſtiani di ſcambievol conſenſo ſi eleggeſſero arbitri delle lor differenze, ciò, che era lecito ſecondo le Romane leggi (*b*). Queſta riſpoſta per altro, che è la comune di tutti coloro, che ſi ſtudiano quanto poſſono di ſcemare l' autorità della Chieſa, e del ſacerdozio Criſtiano, non è così ſoda come ei ſe la crede, nè baſta per gettare a terra in un ſol fiato l' argomento, che queſto teſto dell' Apoſtolo ne ſomminiſtra in prova della poteſtà della Chieſa ſopra le coſe temporali. Hanno penſato di dire aſſai quando hanno detto, che ne' primi tempi i Veſcovi giudicavano come arbitri eletti dalle parti ſopra i piati de' laici Criſtiani, e che di queſto giudizio arbitrale parlò l' Apoſtolo a i Corintj; ma non hanno poi conſiderato le grandi difficoltà, che ſi parano incontro a queſto lor parere. E laſciando andare alcuni generi di arbitri, di cui parlano le Romane leggi, i quali erano dati, e addotti dal Pretore al giudizio di certe cauſe, e con certa determinata formula di giudicare (*c*), i quali ſi confondevano co' Giudici: per quello, che appartiene al caſo noſtro, due generi di arbitri diſtinti da Proculo (*d*) ſi poſſo-

(*a*) *Audet aliquis veſtrum habens negotium adverſùs alterum judicari apud iniquos, & non apud ſanctos? An neſcitis quoniam Sancti de hoc mundo judicabunt? Et ſi in vobis judicabitur mundus, indigni eſtis, qui de minimis judicetis? Sæcularia igitur judicia ſi habueritis, contemptibiles, qui ſunt in Eccleſia, illos conſtituite ad judicandum. Ad verecundiam veſtram dico. Sic non eſt inter vos ſapiens quiſquam, qui poſſit judicare inter fratrem ſuum? ſed frater cum fratre judicio contendit, & hoc apud infideles?* 1. ad Corinth. cap. 6.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 37.

(*c*) Lib. 14. ff. depoſ. l. 17. ff. de neg. geſt. l. 1. ff. de part. dot. l. 6. ff. de reb. cred. l. 2. C. de ſent. & interloc.

(*d*) Proculus in l. *ſocietatem* §. 1. ff. pro ſoc.

poſſono conſiderare, cioè, di quelli, in cui vanno le parti per compromeſſo, ed al cui arbitrio debbono le parti ſtare, o giuſto, o iniquo ſia; e di quelli, che dalle parti ſenza alcun compromeſſo ſi eleggono acciocche come uomini dabbene proferiſcano il lor parere ſenza alcun obbligo di ſtare al lor giudizio, e queſti da' moderni Giuriſconſulti ſono chiamati arbitratori, e noi ſogliam dire amichevoli compoſitori. I primi ſono tenuti ad oſſervar l' ordine giudiziale (*a*), e debbono innanzi di loro, come a' Giudici ſi farebbe, proporſi le azioni (*b*). I ſecondi non ſon tenuti all' oſſervanza dell' ordine giudiziale, e i loro pareri non ſi hanno per coſe giudicate. Or ſarebbe deſiderabile, che ci ſpiegaſſero qual genere d' arbitri ordinaſſe l' Apoſtolo, che ſi coſtituiſſe nella Chieſa per terminare le differenze civili de' Criſtiani. Se il primo genere di arbitri compromeſſarj, doveranno inſegnare dove ſi trovi, che l' Apoſtolo obbligaſſe i fedeli a compromettere nella Chieſa per la deciſione delle loro differenze, pretermeſſi i Giudici legittimi, ed ordinarj; anzi da qual legge aſſiſtito poteſſe giuſtamente obbligare i Criſtiani a un compromeſſo, il quale eſſendo per ſua natura libero, e volontario, và, e dee andare eſente da ogni obbligazione. Se poi ei volle, che ſi coſtituiſſero nella Chieſa arbitri del ſecondo genere, o che ſi eleggeſſero da i litiganti uomini dabbene ſenza alcun compromeſſo, i quali proferiſſero ſemplicemente la loro opinione, ci dimoſtrino come poteva vietare a i fedeli lo ſperimentare appreſſo i Magiſtrati Gentili le loro ragioni, quando al parere di tali arbitratori per neſſuna legge erano obbligati di ſtare; o come poteva obbligargli ad acquietarſi al parere di quelli, quando il loro arbitrio per natura della coſa non avea forza di giudizio, ed era in libertà delle parti il riceverlo, o il ricuſarlo. Finalmente, poiche ſappiamo, che ne' primi tempi, giuſta queſta ordinazion dell' Apoſtolo, i Veſcovi, ed i Paſtori conoſcevano ſopra le differenze temporali della plebe fedele, e giudicavano, e terminavano le liti de' laici Criſtiani, come di San Gregorio Taumaturgo ci atteſta San Gregorio Niſſeno, e di loro ſteſſi Sineſio, S. Ambrogio, e Sant' Agoſtino (*c*), e maſſimamente ne' primi tre ſecoli, quando era vietato a' Criſtiani ricorrere a i Giudici Gentili per la cognizione delle loro cauſe, e de' loro negozj temporali, come abbiamo da i monumenti di quell' età rimaſtici nelle coſtituzioni Apoſtoliche attribuite a San Clemente Romano, e nell' epiſtola a Jacopo, ad

[*a*] L. 1. ff. *de recept. arbitr.*
(*b*) Inſt. de act. §. *omnium*.
(*c*) Gregorius Nyſſen. in vita S. Gregor. Thaumaturgi. D. Ambroſ. lib. de offic. cap. 29. Syneſius Epiſt. 57. & 58. S. Auguſt. de opere Monach.

ad esso Clemente similmente ascritta, benche falsamente (*a*). Se ciò i Vescovi, ed i Pastori facevano come arbitri compromessarj, o come semplici arbitratori eletti dalle parti: ci dicano per qual cagione gli stessi Vescovi, cui era molestissima questa occupazione, non la ricusavano? E asserivano, che quantunque fosse loro gravosa, e li distraesse da altre più importanti cure questa applicazione di ascoltare, e di terminare le differenze de' Cristiani, non potevano contuttociò rinunciarla perche era loro ingiunto dall' Apostolo? Dove si trova, che gli arbitri eletti dalle parti sieno obbligati, o ad accettare il compromesso, o a proferire il loro parere; e che non possano rifiutare questo impiego, quando ne son ricercati? Sant' Agostino si lamenta sovente di questa per lui nojosa, e molesta applicazione: dice, che era continuamente attediato da i litiganti per negozj di questo secolo; ma dice nel tempo stesso, che ei non poteva distaccar da se i ricorrenti, non perche fosse da loro per comun consenso eletto arbitro, poiche così averebbe potuto disfarsi di questa briga, ma perche quest' ufficio era a lui ingiunto dall' Apostolo (*b*); e che non poteva rispondere: *O uomo? chi mi ha costituito Giudice, e divisore tra voi: imperocche di tali cause l' Apostolo ingiunse agli Ecclesiastici la cognizione, proibendo a i Cristiani il piatire nel foro* (*c*). Or dicano come tutto questo si accordi coll' idea, che essi ci danno di semplici arbitratorj eletti dalle parti, de' Giudici ordinati dall' Apostolo per ascoltare, e terminare le liti secolari de' fedeli.

XIII. Ma comunque siasi, due cose si rendono certe da quest' ordinazione dell' Apostolo. La prima è, che avendo egli vietato a' Cristiani il piatire per le differenze temporali dinanzi a' tribunali de' Magistrati Gentili, e ciò, come consente il Bossuet, per ovviare al pericolo della

(*a*) Lib. 2. Constit. Apostolic. cap. 45. 49. 50. 51. & epist. ad Jacobum fratrem Domini.

(*b*) *Dominum Jesum, in cujus nomine securus hæc scribo, testem invoco super animam meam, quantum attinet ad meum commodum, multò mallem per singulos dies certis horis, quantum in bene moderatis monasteriis constitutum est, aliquid manibus operari, & certas horas habere ad legendum, & orandum, aut aliquid de divinis litteris agendum liberas, quàm tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis secularibus vel judicando dirimendis, vel interveniendo præcidendis, quibus nos molestiis afflixit Apostolus, non utique suo, sed ejus qui per eum loquebatur arbitrio.* S. Augustin. de Opere Monach. cap. 29.

(*c*) *Maligni exercent ad facienda mandata, a scrutandis autem avocant non solum cum persequuntur, & litigare nobiscum volunt, verum etiam cum obsequuntur, & honorant ... aut certè infirmos premunt, & causas suas ad nos deferre compellunt, quibus dicere non audemus: dic homo, quis me constituit judicem, aut divisorem super vos? Constituit enim talibus causis Ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens jurgare Christianos.* S. Augustin. enar. in Psal. 118. serm. 25.

della lor anima, mentre venivano coſtretti o a giurare pe' falſi Dei, o rinegare la fede; li ſottraſſe in queſta parte dalla poteſtà del Principato infedele. Così ſimilmente avendo la Chieſa ne' primi tempi, come ſi è veduto nel ſecondo paragrafo di queſto Libro, proibito a' fedeli l' aſſumere i Magiſtrati, e le Prefetture sì civili, che militari, gli ſtaccò ſimilmente dalla poteſtà dell' Imperio infedele. Or che altro è la poteſtà indiretta, che noi difendiamo? Se può la Chieſa quando ſi tratta di ovviare al pericolo dell' anima, e della Religione ſottrarre *i* ſudditi dalla poteſtà del Principe in alcune coſe appartenenti alla politia civile, li può ſottrarre in tutte, quando in tutte s' incontri lo ſteſſo pericolo. L' altra coſa è, che ſebbene non appartiene all' ufficio laſciato da Criſto a' ſuoi Miniſtri l' impacciarſi direttamente nelle coſe temporali appartenenti alla poteſtà civile, può nulladimeno appartenere al loro ufficio per accidente, e quando la ſalute dell' anima, la Religione, o altra oneſta cagione lo richiede, e che però il teſto dell' Evangelio addotto dal Boſſuet, e ſtimato da lui deciſivo, è affatto eſtraneo alla noſtra controverſia; ſe non vogliam dire, che Sant' Agoſtino, o non ſapeſſe l' ufficio a ſe appartenente come Miniſtro di Gesù Criſto, o direttamente a lui ſi voleſſe opporre allorchè li diſſe, che ei, a chi lo coſtringeva a conoſcere, e giudicare ſopra liti, e differenze temporali, non potea riſpondere come Criſto riſpoſe: *O uomo, chi m' ha coſtituito Giudice, e diviſore infra voi?*

§. V.

Si riſponde alle teſtimonianze de' Padri addotte da Monſignor Boſſuet, e ſi dichiara in qual ſenſo i Principi temporali dipendano ſolamente da Dio.

SOMMARIO.

I. *Teſtimonianze di Tertulliano addotte da Monſignor Boſſuet, e cattivo diſcorſo di queſto fondato ſull' idea, che ebbe Tertulliano della poteſtà de' Romani Imperadori, la qual idea, come altre di quell' antico Scrittore, ſi moſtrano falſe.*

II. *Arroganza degli Imperadori idolatri, i quali s' arrogarono la divinità, e vollero eſſer riputati Dei.*

III. *Romani Imperadori, che per vie ſcellerate aſceſero all' Imperio, non*

non fur creduti, che aveſſer da Dio ottenuto quella ſuprema dignità. Poteſtà dell' Imperio può dirſi derivata da Dio conſiderata in ſe ſteſſa, non in quanto all' amminiſtrazione, che di eſſa facevano i Ceſari.

IV. *In qual ſenſo i Principi ſupremi ſieno ſecondi ſotto Dio, e primi dopo di lui. Poſſono dirſi immediatamente ſottopoſti a Dio nell'eſſer ſottopoſti alla Chieſa, ed a' Miniſtri di Dio.*

V. *Poteſtà dell' Imperio ſeparata dalla Chieſa, e collocata tra gli infedeli non è ſubordinata alla poteſtà ſpirituale. Collocata ne' Criſtiani, e ſudditi alla Chieſa viene a farſi ſottopoſta alla ſpiritual poteſtà di eſſa.*

VI. *Si ſpiegano le autorità de' Padri addotte dal Boſſuet ſopra l' indipendenza de' Principi da ogni poteſtà, che poſſa punirli de' loro eccèſſi fuor che da Dio ſolo.*

VII. *Principi ſupremi non hanno ſopra di loro alcuna poteſtà terrena, nè ſpirituale, che poſſa direttamente, o indirettamente punirli con pene corporali, e materiali. Per l' uſo della poteſtà indiretta della Chieſa ſopra di loro non ſono puniti con pena corporale, e la loro depoſizione è un effetto indiretto della ſpada ſpirituale. Non ſono ſottopoſti a queſta poteſtà ſinche ſon Principi, e non perdono il diritto di regnare.*

I. DOpo le autorità della divina Scrittura ricorre il Boſsuet alle teſtimonianze de' Padri per dimoſtrare, com' egli ſi avviſa, contraria alla tradizione la noſtra ſentenza. Reca in primo luogo due paſſi di Tertulliano, in uno de' quali afferma, che i Criſtiani veneravano l' Imperadore come *ſecondo ſotto Dio, e di Dio ſolamente minore*, e nell' altro aſseriſce, che gli Imperadori ſapevano, che eſſi erano ſolamente in poteſtà di Dio, *dal quale ſono ſecondi, e dopo cui ſon primi* (*a*). Quindi invitandoci a conſiderare qual idea aveſsero gli Imperadori idolatri del loro Imperio con approvazione della Chieſa, così argomenta: quale idea aveano formata nell' animo il genere umano, e gli ſteſſi Imperadori del principato terreno, tale la Chieſa la ricevè, e l' approvò; ma l' idea, che ſi erano formati del principato era tale, che poneſsero la civil poteſtà prima nel ſuo ordine, e ſeconda ſotto Dio: dunque tal forma fu dalla Chieſa approvata. Da ciò deduce,

[*a*] *Colimus Imperatorem ſic, quomodò & nobis licet, & ipſi expedit, ut hominem a Deo ſecundum, & quidquid eſt a Deo conſecutum, & ſolo Deo minorem.* Tertull. ad Scapulam. *Sciunt Imperatores, quis illis dederit Imperium, ſciunt, quis homines, quis & animas. Sentiunt cum Deum eſſe ſolum, in cujus ſolius poteſtate ſunt, a quo ſunt ſecundi, poſt quem primi.* Idem in Apolog. cap. 30.

che la Chiesa giudicò, che le supreme potestà temporali non erano in alcun modo al di lei poter sottoposte: che tal idea ebbero ancora i Giudei, i quali per quelle stesse ragioni, con cui riconobbero sopra di loro l' impero de' proprj Regi, ed ancor quello de' Greci, de' Persi, e degli Assirj, riconobbero ancora l'Imperio de' Romani, i quali nessuno potrà dire, che fossero agli altri nel diritto di regnare di condizione inferiore, e che con questa idea Cristo Signor nostro ammaestrò la sua Chiesa *a rendere quel, che è di Cesare, a Cesare* (*a*). Or per mettere in chiaro la debolezza di questo raziocinio fondato sopra fallacissimi equivochi, convien por mente in primo luogo, che il nostro Autore spaccia per idea della Chiesa l' idea, che si formò Tertulliano dell' Imperio de' Cesari, quasiche nel solo Tertulliano stesse il sentimento della Chiesa. E chi non sa quali strane idee si formò Tertulliano delle cose contro il senso universale della Chiesa? Egli si formò tal idea, come abbiamo veduto, dell'uomo Cristiano, che credè, che non gli fosse lecito servire all' Imperio de' Cesari, tanto nell'amministrazione della Repubblica, quanto nell'esercizio della milizia, tutto che non fosse necessitato a profanarsi nelle superstizioni del gentilesimo. Ella è adunque questa l' idea della Chiesa? Di più egli credè, che il militare sotto l' insegne del Romano Imperio senza necessità di contaminarsi nelle profanazioni degli idolatri, fosse l' istesso, che militare sotto l' insegne del diavolo, e che però non potesse lecitamente un uomo Cristiano servire in questo genere a Dio, ed a Cesare (*b*). Or questo stravagante sentimento di Tertulliano chi può dire, che sia, o fosse allora pensiero della Chiesa?

II. Ma forse direbbe il Bossuet, che Tertulliano riferisce l' idea, che aveano gli Imperadori del loro principato, e l' approva. Ma questa approvazione di Tertulliano può ella riputarsi per approvazion della Chiesa? In oltre, come sapeva egli Tertulliano, che i Romani Cesari avessero questa idea del lor principato, di esser secondi sotto Dio, e di Dio solo minori? Quanti mostri furono tra gli Augusti vestiti della imperial porpora, i quali sdegnarono di esser inferiori a Dio, e vollero esser riputati Dei? E per tacere di quelli, che imperarono dopo Tertulliano, tra' quali furono Aureliano, che non ebbe rossore di farsi intitolare in una delle sue medaglie, DEO. ET. DOMINO. NATO. AURELIANO:

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 31.

(*b*) *At nunc de isto quæritur, an fidelis ad militiam converti possit, & an militia ad fidem admitti etiam caligata, vel inferior quæque, cum non sit necessitas immolationum, vel capitalium judiciorum? Non convenit Sacramento divino, & humano, signo Christi, & signo diaboli, Castris lucis, & Castris tenebrarum. Non potest una anima duobus deberi, Deo, & Cæsari.* Tertullianus de Idolatria.

RELIANO : e Caro , che con eguale sfacciataggine si arrogò il medesimo titolo , come apparisce dalla iscrizione d' una medaglia di lui , DEO . ET . DOMINO . CARO . , non dovea egli ignorare , che Domiziano giunse a tale arroganza , che nella spedizione de' suoi ordini voleva , che si scrivesse : *Il Signor , e Dio nostro così comanda , che si faccia* , nè soffrì , nè in scrittura , nè in voce , di esser chiamato con altro titolo , che con questo (*a*) : che Caligola ebbe la medesima frenesia , attribuendosi la divinità con far collocare il suo capo sopra il busto di Giove Olimpico , con farsi adorare in mezzo de i Dei , con eriger Templi al suo Nume , istituir Sacerdoti , che a lui offerissero sagrificj con sceltissime vittime (*b*) : che Adriano , tuttoche Principe riputato , soffrì non pertanto , che gli fosse nelle monete battute in Grecia dato il nome di Adriano Olimpio , ΑΔΡΙΑΝΟϹ ΟΛΥΜΠΙΟϹ , e fossegli in Atene eretto un Tempio , a se , e a Giove Olimpico comune : che Commodo , in tempo di cui vivea Tertulliano , non solo ebbe lo stesso nome di Olimpio , ma sotto le sembianze , e gli attributi di Ercole volle essere adorato Dio , come riferisce Lampridio (*c*) , e ne fanno fede le sue monete colla dilui immagine in figura di Ercole , e colla iscrizione , HERCULI . ROMANO : che i Principi Romani più moderati non sdegnarono ricevere dall' adulazione degli uomini , e Tempj consagrati al loro Nume , e Sacerdoti destinati a sagrificare su i loro Altari : che finalmente questa stessa adulazione travolse talmente l' idea dell' uman principato nella mente degli uomini , che non solo gli portò ad annoverare dopo la lor morte nel numero de i Dei quegli Augusti , che regnarono con credito di bontà , e di clemenza , ma quelli ancora , che per la lor crudeltà , e per altre scelleratezze meritarono l'odio comune , qual fu tra gli altri Caracalla , il qual nondimeno fu dopo morte consagrato , e collocato tra' Dei , come ne fa fede la sua medaglia coll' iscrizione , DIVO . ANTONINO . MAGNO . Anzi giunse a tale questa adulazione , che non si vergognò di confermare con pubblici monumenti la frenesia di que' Principi , che viventi vollero essere riputati Dei , come apparisce da una medaglia di Caligola battuta in Grecia , e riportata dall' illustre Spanemio colla iscrizione , *Cajo Cesare Dio Imperadore* , ΓΑΙΟϹ ΚΑΙϹΑΡ ΘΕΟϹ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ . Avendo adunque , o l' arroganza de' Romani Principi , o l' adu-

(*a*) *Pari arrogantia cum Procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistolam, sic cœpit : Dominus , & Deus noster sic fieri jubet . Unde institutum post hac, ut ne scripto quidem , ac sermone cujusquam appellaretur aliter* . Suetonius in Domitiano cap. 13.

(*b*) Suetonius in Caligula cap. 22.

(*c*) *Sed etiam seipsum ... Commodum Herculem , & Deum appellans ... accepit statuas in Herculis habitu , eique immolatum est ut Deo* . Ælius Lampridius in Commodo .

l' adulazione, e la ſuperſtizione de' Popoli ſconcertata così, ed in quelli, ed in queſti l' idea del principato Ceſareo, come potea da loro accettarla la Chieſa? E come noi poſſiamo prenderla da Tertulliano in quella generalità, in cui egli ce la porge?

III. Ma neppure poſſiamo generalmente aſſerire, che i Romani Principi conoſceſſero, che il loro potere diſcendeva in eſſi immediatamente da Dio, e che in queſto concetto concorreſſero i Popoli ſoggetti: imperocche non è da credere, che Ottone, Vitellio, e Didio Giuliano, i quali per modi infami, e illegittimi ſalirono all' Imperio, e che l' iſteſſo Severo, ſotto di cui ſcriſſe Tertulliano que' libri, da' quali ha preſe il Boſſuet le autorità ſopra allegate, s' immaginaſſero, che la lor poteſtà derivava immediatamente da Dio, e che ciò anche conoſceſſero i Popoli al Romano Imperio ſoggetti: giacche que' primi furono non pur depoſti, ma anche trucidati dalle milizie conſentendo il Senato; e queſto ſecondo, il quale non era aſceſo all' Imperio con maggior ragioni di quelle, per le quali vi erano ſaliti, e Clodio Albino nelle Gallie, e Peſcennio Negro in Oriente, cioè a dire, per elezione delle milizie, e per autorità del Senato, non ſi fece religione per ambizione di regnar ſolo, di muover l' armi contro que' due, e d' incrudelire, dopo averli vinti, e morti, nelle fazioni, che ſeguito aveano il lor partito. Ma chi de' Popoli ſoggetti al Romano Imperio potea credere, che aveſſe ricevuta da Dio immediatamente l' imperial poteſtà, o il crudeliſſimo Giulio Maſſimino, che tinſe la porpora col ſangue del buon Aleſſandro da lui empiamente aſſaſſinato, o l' infame Filippo, che colla barbara uccisione dell' innocente giovanetto Gordiano Pio ſi aprì la porta a quella ſuprema dignità, o tanti altri, che ne' tempi più baſſi per queſti mezzi ſcellerati ſi fecero ſcala all' Imperio? Se pure non credevano, che Dio aveſſe dato a queſti moſtri la poteſtà ſuprema del Mondo, come ſuol dare il flagello in man de' tiranni, e come da lui procedono le calamità, che ci affliggono in gaſtigo de' noſtri misfatti, ma non già per quell' ordine di benefica provvidenza, con cui ha iſtituito il principato. Ma pure tutti coſtoro mentre viſſero riceverono dall' adulazione tutti quegli onori, che a i legittimi Principi coſtumavano dare i Romani. Che ſe poi alcuno diceſſe, non parlarſi quì delle perſone, che amminiſtravano l' imperio Romano, ma della coſa in ſe ſteſſa, cioè, di quella ſuprema poteſtà, che aveano i Romani conſeguita ſopra le Provincie da lor conquiſtate, amminiſtrata da' Ceſari; e queſta poteſtà eſſere ſtata dipendente da Dio ſolo: noi ben volontieri accettando queſta diſtinzione riſponderemmo, che noi non

ſotto-

ſottoponghiamo al potere della Chieſa la coſa in ſe ſteſſa ſoggetta immediatamente a Dio, ma ſolamente le perſone, che l' amminiſtrano: e che la Chieſa deponendo i Principi, e i Regi non toglie, nè guaſta perciò la ſuprema poteſtà del Regno, ma di queſta ne toglie ſolamente l' amminiſtrazione a taluna perſona, acciocche da altra ſia meglio amminiſtrata.

IV. Non ſi turbino per altro gli Avverſarj di queſto mio diſcorſo: imperocche io concedo loro quanto eſſi pretendono dimoſtrare coll' autorità di Tertulliano: ammetto, che i Regi, e tutti i legittimi Principi, che hanno ſovrana poteſtà temporale, nel medeſimo genere di queſta poteſtà ſono ſecondi ſotto Dio, e primi dopo di lui, mentre non hanno altra poteſtà temporale ſopra di loro, che ſia di mezzo trà eſſi, e Dio. Ma da ciò non ſiegue, che nelle ſteſſe temporali coſe per rapporto all' eterne, e per riguardo ad un fine ſpirituale, non abbiano ſopra loro un' altra poteſtà di diverſo genere, cioè, ſpirituale, e divina, inſtituita ſpecialmente da Dio ſenz' opera d' uomini. Ed eſſendo Dio egualmente Signore delle temporali, e ſpirituali coſe, la ſoggezione, che hanno i Principi temporali a queſta ſpiritual poteſtà, fa, che eſſi in certo modo riconoſcano ſolamente Dio ſopra di loro. Quindi è, che eſſendo ſottopoſti a queſta poteſtà ſpirituale, poſſon dirſi ſoggetti immediatamente a Dio, eſſendo quella amminiſtrata da' ſuoi Vicarj, e Luogotenenti, che egli ha iſtituiti per amminiſtrarla in ſuo nome, come opportunamente riflette Aleſſandro d' Ales (*a*). E da ciò non ſuccede, come ſi avviſa il Boſſuet, che in queſto ſenſo potrebbono i Principi temporali non pur nell' Imperio, ma anche nella Religione eſſere ſoggetti immediatamente a Dio, quando ſecondo il ſenſo de' Padri eglino nella Religione ſono ſoggetti non immediatamente a Dio ſolo, ma anche a' Sacerdoti ſuoi Vicarj. Non ſiegue, dico, queſta conſeguenza, o ſeguendo non ne accade alcuno inconveniente. Non ſiegue: poiche altro è parlare della poteſtà ſpirituale in genere, altro de i gradi di queſta ſpiritual poteſtà. Quando noi diciamo, che i Principi nell'Imperio ſono indirettamente ſottopoſti alla poteſtà ſpirituale, conſideriamo queſta poteſtà in genere, e ſecondo il fine generale, a cui ella è indirizzata generalmente, ſenza rapporto ad alcuna perſona particolare, da

(*a*) *Ad illud ergo, quod primò objicitur ex auctoritate Auguſtini ſuper* Pſal. 50. *quod Rex non habet hominem, qui ejus facta dijudicet &c. facienda eſt vis in hoc, quod dicitur* [*non habet hominem*] *ſpiritualis enim poteſtas non judicat ſecundum hominem, vel ſecundum humanam legem, ſed in quantum reſidet vice Dei: ſicut dicitur Apoſtolis* Matthæi 10. *Qui vos audit, me audit: & ſicut dicit Apoſtolus* 2. ad Corinth. 5. *Pro Chriſto legatione fungimur.* Alexandr. de Ales 3. part. quæſt. 39. membr. v.

da cui ſia amminiſtrata. Ma quando riguardiamo la ſoggezione, che hanno i Principi nella Religione alla poteſtà ſpirituale, conſideriamo queſta poteſtà ſpirituale ne i gradi delle gerarchie ſtabiliti nella Chieſa per amminiſtrazione delle coſe ſagre: e ſiccome queſti gradi ſono tra loro ſubordinati, così nella Religione i Principi hanno ſubordinazione a queſta gerarchia, onde non poſſono dirſi ſoggetti immediatamente a Dio. Ma quando pure dal noſtro diſcorſo ne ſuccedeſſe queſta immediata ſoggezione, non accaderebbe alcuno inconveniente, purche l'eſſer ſoggetti immediatamente a Dio nella Religione altro non importi, che l'eſſer ſoggetti immediatamente a' ſuoi Vicarj, che egli ha iſtituiti per amminiſtrare ordinatamente le coſe ſagre. Onde in quella guiſa, che ricevendo i Veſcovi, ſecondo la ſentenza di alcuni, immediatamente da Dio la loro ſagra poteſtà, e riconoſcendone Dio per immediato autore, ſono nulladimeno ſoggetti ad altra poteſtà ſpirituale di grado maggiore nella gerarchia della Chieſa, imperocche quella ſteſſa poteſtà, che da Dio immediatamente ricevono, la ricevono con ſubordinazione; coſi ancora queſta immediata ſoggezione de' Principi a Dio nella Religione non eſclude la ſubordinazione a' ſuoi Miniſtri, nella quale riconoſcono Dio ordinatamente ſopra di loro.

V. Finalmente per quel, che appartiene alla teſtimonianza di Tertulliano, conviene avvertire, che egli parla della poteſtà temporale, e civile, quale era allora ſeparata dalla Chieſa, e collocata in perſone non ſoggette alla poteſtà ſpirituale. Nel qual caſo egli è certo, che la temporal poteſtà non ha per ordinario ſopra di ſe la ſpirituale, non pure indirettamente ſopra le temporali coſe, ma nè tampoco direttamente ſopra le ſpirituali: mentre queſta poteſtà non riguarda per ſoggetti ſe non quelli, che ſono incorporati alla Chieſa per la Criſtiana profeſſione. Ma noi parliamo della poteſtà temporale in quanto è dentro la Chieſa, ed amminiſtrata da quelli, che alla Chieſa ſon ſudditi. Nè giova il dire, come aſſeriſce il Boſſuet, che potendo ſtare la poteſtà civile compiutamente, e con tutte le ſue pertinenze ſeparata dalla Chieſa, e ſimilmente la poteſtà ſpirituale, e la vera Religione ſeparata dall' Imperio, non hanno queſte due poteſtà ſubordinazione tra loro: imperocche ſiccome dal poter queſte due poteſtà ſuſſiſtere ſeparatamente da loro non ſiegue, che quando ſono nella medeſima Criſtiana Repubblica, e quando la temporale è collocata ne' Criſtiani, non divenga ſoggetta direttamente nelle ſpirituali coſe alla ſpirituale; così non ſiegue, che non divenga ſoggetta indirettamente, e per fine ſpirituale alla ſteſſa poteſtà della Chieſa: anzi ſiccome entrando nella Chieſa l'Imperio

viene

viene a ricevere nelle cose spirituali una soggezione diretta, che pria non avea quando era dalla Chiesa separato, così riceve ancora nelle cose temporali una soggezione indiretta, della quale, ordinariamente parlando, era scevro pria quando era dalla Chiesa separato.

VI. Passando ora alle altre autorità de' Padri allegate dal nostro Autore, cioè, di Sant'Ambrogio, di Cassiodoro, di Gregorio di Turs, e di Sant' Isidoro di Siviglia (*a*); già si è avvertito di sopra nel primo libro, che quando questi, ed altri Padri asserìscono, che i Principi delinquenti non hanno sopra di se altri che Dio, il quale possa correggerli: che Dio solo può giudicare de' loro eccessi: che da nessuna legge, e da nessun uomo possono esser raffrenati: che de' loro delitti sono rei appresso Dio solamente: e che però è difficile la loro emenda, perche sono esenti da ogni timore di altra umana potestà, che li punisca; queste, ed altre somiglianti espressioni debbonsi intendere per riguardo alla forza della potenza costringitiva mondana, dal cui timore vanno i Regi, ed i Principi esenti, non avendo altro uomo sopra di loro, che possali direttamente corporalmente punire; non già per riguardo ad ogni potestà anche spirituale: essendo cosa certissima eziandio appresso gli Avversarj, che i Principi Cristiani sono soggetti alla potestà spiritual della Chiesa, e che possono punirsi da essa con pene spirituali, quando lo meritino i loro eccessi. Onde è, che quelle autorità hanno bisogno di spiegazione: poiche generalmente, ed assolutamente intese dell' immunità de' Principi da qualunque pena, e da qualunque gastigo, contengono grave errore: conciossiache ancor essi, come gli altri Cristiani, hanno sopra di loro in terra una potestà spirituale,

(*a*) S. Ambrosius de David super illa verba Psalmi 50. *Tibi soli peccavi. Rex utique erat* (David), *nullis ipse legibus tenebatur, quia liberi sunt Reges a vinculis delictorum: neque enim ullis ad pœnam vocantur legibus, tuti Imperii majestate: homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius.* Apolog. David.

De populo si quis erraverit, & Deo peccat, & Regi. Nam quando Rex delinquit, soli Deo reus est, quia hominem non habet, qui ejus facta dijudicet. Merito ergo Rex Deo tantùm se dicit peccasse, quia solus erat, qui ejus potuisset admissa discutere. Cassiodor. Epist. in Psalm. 50.

Si quis de nobis, o Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, a te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? loquimur enim tibi, sed si volueris audis: si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is, qui se pronunciavit esse justitiam? ... habes legem, & Canones, hæc te diligenter rimari oportet: tunc quæ præceperint si non obtemperaveris, noveris tibi judicium Dei imminere. Gregor. Turonens. ad Childericum Regem lib. 5. hist. Franc. cap. 18.

Difficile est Principem regredi ad melius si vitiis fuerit implicatus: Populi enim peccantes Principem metuunt, Reges autem solo Dei timore, metuque gehennæ coercentur: liberi in præceps proruunt, & per abraptum licentiæ in omne vitiorum facinus labuntur: ideo Principem non oportet delinquere, ne formam peccandi faciat ejus impunita licentia. S. Isidor. Hispalensis.

rituale, la qual debbono temere se vogliono essere nel numero de' fedeli.

VII. Di più, parlando delle pene materiali, e corporali, non hanno i Principi sovrani sopra di loro altro che Dio, il quale possa corporalmente punirli: mentre la Chiesa non ha da Cristo ricevuta la spada materiale per costringerli materialmente, e con pene corporali. In questo genere adunque di gastigo non hanno i supremi Principi superiori sopra di loro se non Dio, che possa correggerli. E in questo senso spiega Alessandro d' Ales le autorità de' Padri, che asseriscono, i Regi non aver altro giudice sopra il loro delitto, che solo Dio, e che da lui solo possono esser corretti, e puniti (*a*). Ma altro è parlare della pena materiale, e corporale, altro della temporale. La deposizione de' Principi è pena temporale, ma non è corporale, nè procede dalla spada materiale, ma puramente dal coltello spirituale, e non direttamente, ma indirettamente, col taglio, che esso fa di quel vincolo, che lega co i Principi i sudditi. E questa pena non riguarda alcun fine temporale, come la potestà terrena, ma un fine puramente spirituale, per ragione del quale, come scrive il medesimo Alense, la potestà temporale può giudicare della terrena senza recarle pregiudizio, quando questa si abusa de' suoi diritti: anzi siccome lo spirito è costituito ad indirizzare il corpo, così la potestà spirituale è istituita per indirizzamento della terrena (*b*). Ma quando pure volessero le addotte autorità così generalmente intendersi, che i Regi, e' supremi Principi non sieno soggetti ad alcuna altra potestà fuor di Dio, dalla quale possano indirettamente punirsi con temporal pena, ben si può dire esser ciò ordinariamente vero: posciache sono così rari i casi, ne' quali può la Chiesa lecitamente operando, usare sopra i Regi questa potestà indiretta, che da questa posson dirsi ordinariamente esenti: anzi se ben si riflette, che la Chiesa non usa questo potere indiretto, se non nel caso, in cui i Regi cessino di esser tali, e che lo adopera con dichiarare, che quelli son caduti dalle ragioni del Regno, e che i sudditi son disciolti dal debito di ubbidir loro; si vedrà, che i Principi come tali non hanno mai di che temere di questa potestà, dalla quale finche son Principi sono esenti.

§. VI.

(*a*) *Expone igitur: a Deo tantum est Rex puniendus, supple materiali pœna. Et iterum, non habet hominem, qui ejus facta dijudicet, supple ad corporalem pœnam inferendam.* Alensis ter. par. quæst. 39. membr. 5.

(*b*) *Dicendum, quod spiritualis potestas si judicet terrenam ratione delicti, cum scilicet abutitur potestate, non præjudicium facit. Immò sicut spiritus constitutus est ad dirigendum corpus, ita spiritualis potestas constituta est ad dirigendum terrenam.* Alens. loc. cit.

§. VI.

Si risponde alle autorità de' Padri addotte da Monsignor Bossuet sopra la divisione, e principalità in loro genere sotto Dio delle due potestà del Sacerdozio, e del Regno.

SOMMARIO.

I. *Autorità di San Gelasio addotta da Monsignor Bossuet, da lui alterata, e male intesa.*

II. *Autorità di San Simmaco, e di altri Padri si spiegano, e si dimostra la causa onde si distinguono le due potestà.*

III. *Si scuoprono gli equivoci del Bossuet sopra l' autorità di San Gelasio. Si spongono le cagioni, per cui queste due potestà sono state distinte da Dio, e si dimostra, come la spirituale possa stendersi sopra la temporale senza invadere le pertinenze di quella.*

IV. *Come le cose temporali del Principato possono esser ordinate all'eterne, ed alla gloria di Dio. In quanti modi possono mancare da questa ordinazione, e quando per questa mancanza possa la potestà della Chiesa stendersi sopra la potestà politica.*

I. QUantunque non sia cosa più facile, quanto il conoscere, e distinguere i confini, e le pertinenze di queste due potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio, non è però altrettanto facile il bene intendere, o il ben valersi delle testimonianze, e delle autorità de' Padri, che questi confini ci descrivono. Quindi in qualunque disputa, che accada tra la Chiesa, ed i Principi per materia di giurisdizione, non si lascia mai da i difensori della potestà laicale di portare queste autorità de' Padri; ma neppure si lascia mai di abbandonarle, o di torcerle ad altro senso quando non torni lor conto il seguirle, o l' intenderle così, come ci dimostra la loro intelligenza. Monsignor Bossuet seguendo la traccia degli Scrittori politici, e regalisti, adducendo queste testimonianze de' Padri, da esse si persuade poterci dimostrare, che queste due potestà sono così tra loro divise per cagione de' loro termini, e così supreme ciascheduna in suo genere, che l' una, nè direttamente, nè indirettamente può dall' altra dipendere: l' una in

alcun modo non può essere all'altra subordinata secondo lo stato, in cui sono ordinate da Dio (*a*). Reca adunque l'autorità di San Gelasio nella pistola da questo scritta ad Anastasio Imperadore, dove dice: *Due cose sono, o Imperadore Augusto, collequali principalmente questo Mondo si regge: la sagra autorità de' Pontefici, e la regal potestà*. A queste parole ne aggiunge altre del suo Monsignor Bossuet, le quali non son di Gelasio, soggiungendo così: *l'una e l'altra principale, l'una, e l'altra suprema, e nel suo ufficio all'altra non soggetta* (*b*). Ma il Pontefice così immediatamente siegue: *nelle quali tanto è più grave il peso de' Sacerdoti, quanto che essi doveranno nel divino esame render conto al Signore degli stessi Regi* (*c*). Ma queste parole sono opportunamente taciute dal Bossuet, ben veggendo, che questo peso ingiunto a' Sacerdoti di render ragione a Dio degli stessi Regi pesava troppo contro la sua opinione, e però ha stimato bene di sgravarsene col tacerlo. Seguita egli nulladimeno a riferire altre parole di Gelasio nella medesima lettera, dove rammenta ad Anastasio, che quantunque esso per dignità presieda all'uman genere, dee nulladimeno nelle cose sagre sottomettere il collo a i Ministri della Religione, e confessarsi suddito ad essi, dipendere dal loro giudizio, e non pretendere di ridurgli a seguire la sua volontà: e che se nell'ordine della pubblica disciplina ubbidivano alle leggi di quel Principe gli stessi Prepositi della Religione, conoscendo, che l'Imperio gli era stato conferito per sovrana disposizione, dovea egli maggiormente ubbidire a quelli, che erano destinati da Dio a dispensare i divini misterj (*d*).

II. A questa autorità di Gelasio aggiunge quella di San Simmaco Papa, il quale scrivendo allo stesso Imperadore, distingue anch'esso i confini di queste due potestà, dicendo: *paragoniamo insieme l'onore dell'*

(*a*) Bossuet t.1.par.2.l.5. c.23.24.,& 25.

[*b*] *Utraque principalis, supremaque utraque, neque in officio suo alteri obnoxia*. Additio Bossuetii ad verba Gelasii loc. cit. cap. 33. pag. 166. col. 1. lin. 21.

(*c*) *Duo quippè sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur: auctoritas sacra Pontificum, & Regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis Regibus, Domino in divino reddituri sunt examine rationem*. S. Gelas. Epist. ad Anastas. Imper.

(*d*) *Nosti etenim, fili clementissime, quod licet præsideas humano generi dignitate, rerum tamen Præsulibus divinarum devotus colla submittis; atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cœlestibus sacramentis, eisque (ut competit) disponendis subdi te debere cognoscis Religionis ordine potius, quàm præesse. Nosti itaque inter hæc, ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites, ne vel in rebus mundanis excusæ videantur obviare sententiæ; quo (rogo te) decet affectu eis obedire, qui pro erogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis?* Gelasius ibid.

dell' Imperadore coll'onor del Pontefice, tra i quali vi è tanta distanza, quanto quello ha cura delle cose umane, questo delle divine.. Tu, o Imperadore, amministri le cose umane, quello ti dispensa le divine &c. (*a*). Poteva aggiungere a queste anche altre autorità di Padri più antichi, i quali gli ufficj di queste due potestà tra gli stessi confini ristringono, come quelle di Osio di Cordova a Costanzo, e di Sant' Ambrogio a Valentiniano, nelle quali nettamente, e precisamente si assegna la differenza dell' una, e dell' altra potestà in questo, che a' Sacerdoti appartiene la cura della Chiesa, della Religione, e delle sagre cose: a' Principi spetta il pensiero della Repubblica, de' palazzi, e delle cose umane. Quelli debbono prestare ossequio a' Principi in tutto ciò, che non ripugna al lor sagro ministero: questi debbono ubbidire a' Sacerdoti in tutto ciò, che la Religione, e le sagre cose riguarda. E siccome non appartiene al Sacerdozio l' imperio sopra le cose umane, così non può appartenere a' Principi l' autorità sopra le cose sagre (*b*). Ma siccome è cosa facile a formarsi un' idea generale de' confini di queste due potestà, così è altrettanto difficile a ben distinguerli in pratica colla sola idea, che l' una presiede alle cose spirituali, l' altra alle temporali: imperocchè sovente accade, che l' una potestà usurpi gli ufficj dell' altra col pretesto, che sieno cose temporali quelle, che sono spirituali. Quindi per discernere le cose spirituali, e divine dalle mondane, e temporali, bisogna mirare al fine, cui sono indirizzate, non alla natura della cosa: poiche non è da credere, che le cose spirituali nel caso presente si distinguano dalle temporali, perche quelle consistano nel puro spirito senza mescolamento di cosa sensibile, e corporale, altra-

(*a*) *Conferamus autem honorem Imperatoris cum honore Pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, & iste divinarum. Tu, o Imperator, a Pontifice Baptismum accipis, sacramenta sumis, orationem poscis, benedictionem speras, pœnitentiam rogas: postremò tu humana administras, ille tibi divina dispensat.* Symmachi libel. Apologet. adver. Anastas.

[*b*] *Tibi Deus imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit. Et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ, ita & tu cave, ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias. Date, scriptum est, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo. Neque igitur fas est nobis in terris imperium tenere, nec thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator.* Osius Cordub. apud Athan. Epist. ad Solit.

Noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere. Noli te extollere, sed si vis diutius imperare, esto Deo subditus. Est scriptum, quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ. Publicorum tibi mœniorum jus commissum est, non sacrorum ... Etsi tributum petit Imperator, non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum ... Solvimus quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo. Tributum Cæsaris est, non negatur. Ecclesia Dei est, Cæsari utique non debet addici. S. Ambr. Epist. ad Sororem, & Orat. de Basil. tradend.

mente cose temporali potrebbono dirsi gli stessi sagramenti ordinati alla nostra santificazione, mentre tutti consistono in elementi sensibili, e corporali; e tutte le cose sagre, e divine, per mezzo di organi, e strumenti sensibili, dalla Chiesa si amministrano. Cose adunque spirituali nel proposito di cui si favella son quelle, che riguardano un fine puramente spirituale, ed ordinate sono alla salute dell' anima, ancorche sieno in se stesse corporali; e cose temporali quelle, che riguardano un fine puramente temporale, e sono ordinate al riposo, ed al mantenimento della società civile, ancorche non sieno sensibili, e corporali. Questi fini diversi son quelli, che distinguono le due potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio: onde ciascheduna riguardo il suo fine è suprema in se stessa, e non è all' altra in modo alcuno subordinata; di modo che la spirituale non dee impacciarsi in quello, che appartiene alla conservazione dellla civil società, nè la temporale in quello, che concerne l' eterna salute. E questo è quello, che c' insegnano i Padri allorche dicono, che queste due potestà si distinguono tra loro, perche l' una riguarda le cose sagre, e divine, e l' altra le temporali, e mondane. Da tutto ciò però non siegue, che la potestà spirituale non possa alcuna volta indirettamente stendersi sopra la temporale, quando questa è d' impedimento al fine, a cui ella è stata indirizzata da Cristo Signor nostro; anzi l' ordine, che hanno tra loro questi due fini ricerca necessariamente, che l' una possa stendersi indirettamente sopra dell' altra, come dimostreremo nel seguente paragrafo.

III. Ma nulladimeno crede il Boffuet coll' autorità di San Gelasio escludere dal Sacerdozio qualunque potestà indiretta sopra l' Imperio: imperocche assegnando il Santo Pontefice le cagioni, per cui volle Dio, che queste due potestà fossero tra loro separate, e divise ne' loro ufficj, così dice: *Cristo ricordevole dell'umana fragilità, temperando con magnifica disposizione ciò, che fosse spediente alla salute de' suoi, volendo, che si salvassero per mezzo di una medicinale umiltà, e non fossero di nuovo sorpresi dalla superbia, con atti proprj, e con distinte dignità così distinse gli ufficj d' ambedue le potestà, che i Cristiani Imperadori per la vita eterna avesser bisogno de' Pontefici, e i Pontefici per lo corso delle cose temporali si valessero delle imperiali disposizioni, in maniera che l' azione spirituale fosse lontana dagli impacci carnali, e che perciò non s' impegnasse ne' secolari negozj quello, che è ascritto alla milizia di Dio, e vicendevolmente non presiedesse alle cose divine quello, che impiegato fosse ne i negozj del secolo, acciocche fosse custodita la modestia di tutti due gli ordini, nè si insuperbisse fornito dell' uno, e dell' altro,*

tro, ed alle qualità delle azioni una conveniente professione specialmente si addattasse (a); dalle quali parole inferisce il Bossuet (b), che due sono le ragioni, per cui volle Dio, che queste due potestà andassero tra loro distinte, e separate ne' loro ufficj, cioè, affinche l'umana fiacchezza non s' insuperbisse se andassero insieme congiunte, e quello, che ha la suprema potestà sopra le cose spirituali, l'avesse ancora sopra le temporali; ed acciocche ciascheduno si addattasse più facilmente alle azioni di quell' ordine, di cui specialmente, e distintamente ne avesse la professione. E quindi soggiunge, che in vano Cristo avrebbe così distinte queste due potestà, se quello, il quale con supremo diritto è stato da lui preposto alle cose spirituali, potesse rivocare alla sua potestà non i più gravi negozj della Repubblica, e degli Imperj, ma tutte le cose temporali di tutto il Mondo (c). Ma noi ammettendo questo discorso, e questa conseguenza del Bossuet, diciamo, che essa non distrugga la nostra opinione, ma bensì l'idea strana, che egli si è formato della potestà indiretta. Chi mai di quelli, che la sostengono, si è sognato di asserire, che la Chiesa, o il Papa, cui da Cristo è stata conceduta suprema potestà sopra le cose spirituali, possa richiamare al suo giudizio, e sottoporre alla sua potestà i negozj, o grandi, o piccoli delle Repubbliche, e de' Regni, e molto più tutte le cose temporali del Mondo intero? Chi mai, dico, fuora del Bossuet, si è immaginata così enorme, e strabochevole potestà nella Chiesa? Noi torniamo a dire, che il Papa in vigore della potestà concedutali da Cristo non può, non dee, nè punto, nè poco, impacciarsi ne i negozj secolari de' Principi, i quali in tutto ciò, che riguarda la politia civile hanno suprema potestà; nè può, nè dee richiamare al suo giudizio, nè tutte le cose temporali del Mondo, in cui sono molti principati infedeli, sopra

(a) *Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congrueret dispositione magnifica temperans, sic actionibus propriis, dignitatibusque distinctis, officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humana superbia rursus intercipi, ut Christiani Imperatores pro vita æterna Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur: quatenus spiritualis actio a carnalibus distaret incursibus, & ideò militans Deo, minimè se secularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis præsidere videretur, qui esset negociis secularibus implicatus; ut & modestia utriusque Ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, & competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.* S. Gelas. Tract. contr. Anastas.

(b) Tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 34.

(c) *Quis autem non videat quàm hæc a Christo in cassum distincta sint, si quis ab eo est spiritualibus rebus summo jure præpositus, is non modò, ut diximus, maxima Reipublicæ, imperiorumque negocia, verùm etiam temporalia omnia toto orbe terrarum ad suam potestatem utcumque revocare cogitur?* Bossuet loc. cit.

ſopra i quali la Chieſa non ha alcuna ſpirituale giuriſdizione, nè le coſe temporali de' Criſtiani Principi, ſe non nel caſo, che ripugnino eſpreſſamente alla legge di Dio, e mirino al diſtruggimento della Religione. Allora può proibirle, può diſciorle in vigore della ſua poteſtà ſpiritualiſſima, e in virtù delle chiavi: e proibendole, e ſciogliendole non s' impaccia ne i negozj ſecolari, ma nell' affare ſpiritualiſſimo della ſalute eterna, mirando ſolamente le coſe temporali per incidente. Chi mai oſerà di dire, che non poſſa il Papa proibire in vigore di ſuo potere un mercimonio apertamente ingiuſto, ſtabilito da alcun Criſtiano Principe nel ſuo Stato; o non poſſa dichiarar nulli, e diſciolti i contratti uſurarj, che aveſſero preſo ſtato in qualche Repubblica? E per queſto s' impaccierà egli in negozj ſecolari? Per queſto invaderà le pertinenze dell' Imperio, perche proibiſce, e diſcioglie coſe temporali nella ſocietà civile? E quali ſono i negozj ſpirituali commeſſi alla Chieſa, ſe non queſti? Or per quella medeſima ragione, per cui può la Chieſa in vigor del potere ſpiritual delle chiavi diſciorre tutti que' legami, i quali tornano manifeſtamente in pregiudizio della ſalute, così può anche ſciorre il vincolo dell'ubbidienza, che lega co' Principi i ſudditi, quando da queſto ne ſuccede l'offeſa manifeſta di Dio, il pericolo eſtremo dell' eterna ſalute, e il diſtruggimento della Religione.

IV. Si oppone contuttociò il Boſſuet a queſta noſtra ragione con più vigore dicendo, che ſe le coſe ſi riducono a queſto, che poſſa la Chieſa diſtendere la ſua poteſtà ſopra il temporale de' Principi perche le umane coſe alle divine, le terrene alle celeſti, le temporali all' eterna ſalute debbono ſervire, neſſuna parte del temporale Imperio, neſſun ufficio della ſocietà anderà eſente da queſta ſoggezione: non la pace, non la guerra, non i giudizj, non la giuriſdizione, non i tributi, eſſendoche tutte queſte coſe poſſono ſervire all' eterna ſalute, ed ordinarſi alla gloria di Dio; e conſeguentemente il Papa potrà richiamare al ſuo imperio tutti gli ufficj della poteſtà civile (a). Non ſi compiacerebbe egli però tanto in queſto argomento, ſe aveſſe voluto conſiderare, che il fine diretto, e immediato della poteſtà civile, è la conſervazione della Repubblica, e la quiete temporale dello Stato, e della civil ſocietà. E comeche tutti gli atti, che mirano a queſto fine, ſiccome queſto fine ſteſſo, poſſono, ed ancor talvolta debbono da' Criſtiani Principi ordinarſi alla gloria di Dio, ed alla eterna ſalute, contuttociò da queſt'ordine poſſono mancare in due maniere, cioè, negativamente quando non ſono riferiti a Dio, ma ad altro fine mondano, ciò

(a) Boſſuet loc. cit. cap. 34.

ciò, che dipende dalla intenzione degli ſteſſi Principi: e poſitivamente quando ſi oppongono apertamente alla divina legge, e mirano direttamente a diſtrugger la gloria di Dio. La Chieſa adunque, cui non appartiene giudicare delle coſe occulte, non conſidera in queſti ufficj della Repubblica, quale intenzione ſi abbiano i Criſtiani Principi nell' indirizzargli al fine. E quando alla gloria di Dio poſitivamente, e direttamente non ſi oppongano, non può, nè dee richiamarli al ſuo giudizio: tanto più, che mancando ſolo negativamente da queſte ordinazioni, poſſono eſſere ſe non buoni poſitivamente in genere di bontà naturale, e morale, almeno indifferenti, e non mali: anzi quando ſieno ordinati a quel fine, per cui Dio ha ordinata la poteſtà civile, cioè, alla conſervazione, e al pubblico ripoſo della ſocietà, tuttoche attualmente non ſieno riferiti a Dio, ſono nulladimeno oneſti, e perche il fine immediato, per cui è ſtata iſtituita la civil ſocietà, non può eſſer ſe non che oneſto, e perche ſono capaci di eſſer riferiti alla gloria di Dio, nella quale referibilità, per così dire, la maggior parte de' Teologi coſtituiſcono l' oſſervanza di quel precetto ingiuntoci dall'Apoſtolo di riferire alla gloria di Dio tutte le noſtre operazioni. Ma chechefia di queſta ſpinoſa quiſtione, che tutta intera vuol laſciarſi a i Teologi, il certo è, che ogni qualvolta il Principe nell' amminiſtrazione della Repubblica ſi contiene ne' termini preſcritti da Dio alla pubblica poteſtà civile, chechefia della ſua intenzione nell' indirizzare alla gloria di Dio, o ad altro riſpetto di propria gloria le ſue civili operazioni, oltre di che la Chieſa non mira a ciò, che l' è occulto, egli nuoce ſolamente a ſe ſteſſo, non nuoce altrui, nè pone in pericolo dell' offeſa di Dio le coſcienze de' ſudditi, ancorche non indirizzi i pubblici affari a quel fine, a cui doverebbe ordinarli. Ma diverſamente ſi dee diſcorrere quando negli ufficj dell' Imperio il Principe ſi oppone direttamente alla divina legge, ed alla gloria di Dio, coſtringendo colle ſue forze i ſudditi ad offenderlo, ed ad abbandonare la Religione, e la fede. Allora coſtantemente diciamo, che può, e dee la Chieſa, dove le ammonizioni, e le cenſure non giovino, e dove utilmente, e con vantaggio della ſteſſa Religione poſſa farlo, richiamare al ſuo giudizio la poteſtà pubblica, e dalla ſua ubbidienza diſtaccare i ſudditi. Tra queſti limiti noi reſtringiamo la poteſtà indiretta; la quale così riſtretta ſaremo certi, che non potrà ingeloſire i Criſtiani Principi, ben ſicuri, che non verrà mai il caſo, in cui ne poſſano ſopra di loro ſperimentar l'uſo: anzi averanno occaſione di riguardarla come preſidio della loro privata, e pubblica quiete, come quella, che li difende dalle intrapreſe temerarie

rie de' ſudditi malcontenti, a' quali queſta poteſtà della Chieſa ſerve di freno acciocche con preteſto di Religione non coprino il loro ſpirito ſedizioſo per dare oneſto colore alle loro rivolte.

§. VII.

Si prova coll' autorità degli antichi la ſubordinazione della poteſtà temporale alla ſpirituale anche nelle coſe temporali, e ſi confutano le riſpoſte di Monſignor Boſſuet.

SOMMARIO.

I. *Cagioni della ſubordinazione della poteſtà temporale alla ſpirituale dinotate nella ſubordinazione del corpo all' anima ſecondo il paragone iſtituitone da' Padri.*

II. *Paragone del corpo, e dell' anima colla poteſtà temporale, e ſpirituale dimoſtra, ſecondo il ſentimento de' Padri, la dipendenza, che ha la prima poteſtà dalla ſeconda. Male inteſo, e male interpetrato da Monſignor Boſſuet.*

III. *Falſe pernicioſe conſeguenze, che ſi traggono dalle riſpoſte di Monſignor Boſſuet al riferito paragone addotto da i Padri.*

IV. *Società civile conneſſa neceſſariamente colla Religione, e per qual ragione.*

V. *Principato collocato tra i fedeli ſi dimoſtra dipendente dalla vera Religione anche quanto allo ſtato civile.*

VI. *Poteſtà indiretta della Chieſa ſopra la poteſtà politica ammeſſa da Giovanni Launojo per ragione della dipendenza, che debbono avere le leggi civili dalla Religione, e dal diritto divino, e naturale, a cui eſſendo contrarie, poſſono di ragione eſſere abolite dall' ordine Sacerdotale.*

I. QUantunque la politica poteſtà de' Principi Sovrani riguardo al fine della temporal felicità delle ſocietà civili, al quale ella è indirizzata, ſia ſuprema in ſuo genere, e non abbia nel genere ſteſſo altra poteſtà ſopra di ſe; non ſiegue contuttociò da queſto, che ella non ſia ſubordinata nelle temporali coſe ad altra poteſtà di diverſo genere,

nere, cioè ſpirituale, per cagione d' un altro fine più nobile, cui le ſteſſe temporali coſe debbono ultimamente riferirſi: imperocchè non eſſendo la ſalvezza, e la felicità temporale aſſolutamente l' ultimo fine della ſocietà umana, ma ſolamente il fine immediato, il quale è ſubordinato all' ultimo fine, che è la ſalute, e felicità eterna; perciò la poteſtà, che riguarda la felicità temporale, è ſubordinata a quella, che mira la felicità eterna: eſſendo coſa certiſſima, non perchè la dica Ariſtotele, ma perchè l' evidenza la dimoſtra, che ſono così tra loro ſubordinate le facoltà, come ſubordinati infra eſſi i loro fini [*a*]. E tanto più ciò è vero, quando queſte due poteſtà ſono dentro una medeſima Chieſa, cioè, collocate in perſone, che ſono membri della Chieſa: imperocchè i Pontefici, e i Regi, i Cherici, e i Laici non coſtituendo due corpi, ma un ſolo corpo, ed una ſola Repubblica Criſtiana, o vogliaſi dire una ſola Chieſa, è coſa neceſſaria, che ſiccome i membri ſono intra loro conneſſi, e tra loro ſubordinati, altramente guaſterebbono l' armonia del corpo, così tra queſte due poteſtà vi ſia ſubordinazione dell' una all' altra, acciocchè colla loro indipendenza non ſconcertino l' unità, e l' armonia di queſto miſtico corpo. Ma poichè queſto argomento propoſto dal Cardinal Bellarmino vien deriſo, e diſprezzato dal Boſſuet come uno di que' ſofiſmi ſcolaſtici, che a ſuo avviſo ne conducono nel baratro dell' errore [*b*], fa d' uopo dimoſtrare, che queſta è dottrina de' Padri diſceſa a noi per tradizione. San Gregorio Nazianzeno trattando dell' una, e dell' altra poteſtà aſſeriſce, come abbiamo oſſervato di ſopra, che ſiccome lo ſpirito ſovraſtà alla carne, così il Sacerdozio è ſuperiore all' Imperio (*c*). Più chiaramente Sant' Iſidoro Peluſiota diſcepolo di San Giovan Criſoſtomo inſegna queſta dottrina, dicendo: *Dal Sacerdozio, e dall' Imperio naſce l' amminiſtrazione delle coſe: imperocchè quantunque gran differenza v' abbia tra queſte due poteſtà, mentre quella è come l' anima, queſta come il corpo,* ἡ μὲν ὡς ψυχὴ ἐστὶν, ἡ δὲ σῶμα, *riguardano nulladimeno un medeſimo fine* (*d*). Quindi ſulla ſcorta di queſti Padri Ivone di Chartres afferma, che *ſiccome il ſenſo animale dee eſſer ſoggetto alla ragione, così la terrena poteſtà dee eſſer ſottopoſta all' Eccleſiaſtico reggimen-*

(*a*) Ariſt. I. Ethic. cap. 1.
(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 35.
(*c*) Nazian. Orat. 17. ad Cives Nazianzenos.
(*d*) *Ex Sacerdotio, & Regno, rerum adminiſtratio conſurgit: quamvis enim permagna ſit utriuſque differentia, illud veluti anima eſt, hoc veluti corpus, ad unum tamen, & eundem finem tendunt.* S. Iſidorus Peluſiota lib. 3. Epiſt. 249.

to (*a*). E Ugone di San Vittore, *quanto*, dice, *la vita ſpirituale è più degna della terrena, e quanto del corpo è più degna l' anima, tanto la poteſtà ſpirituale ſupera in dignità, ed in onore la terrena, o ſecolare poteſtà: imperocchè la ſpiritual poteſtà iſtituiſce la terrena, e la giudica ſe non ſarà buona* [*b*]. Da queſti Maeſtri appreſe Aleſſandro d'Ales la ſteſſa dottrina, inſegnando, che *quantunque nell'ordine delle poteſtà ſecolari neſſuno è maggiore del Re, o dell' Imperadore, ſiccome in ordine delle poteſtà ſpirituali neſſuno è maggiore del Papa; contuttociò paragonata la poteſtà ſpirituale alla ſecolare, la poteſtà ſpirituale è ſopra la ſecolare, come lo ſpirito è ſopra il corpo* (*c*). E finalmente San Tommaſo d' Aquino dopo aver riſoluto giuſta queſta antica dottrina, che la poteſtà ſecolare è ſoggetta *alla ſpirituale, come il corpo all' anima*, conchiude, *che non è uſurpato il giudizio, ſe il Prelato ſpirituale s' intromette nelle coſe temporali in ordine a quello, in cui gli è ſoggetta la poteſtà temporale* (*d*).

II. Da tutte queſte teſtimonianze ſi può vedere con quanta poca ragione diſpregia Monſignor Boſſuet queſta idea delle due poteſtà, e queſto paragone dell' anima, e del corpo, con cui ſi ſpiega la dipendenza, che una dee avere dall' altra, ſtimando, che tutto ciò, come uno de' cavalli ſcolaſtici, ſi debba porre in non cale (*e*). Ma non erano certamente Scolaſtici, nè Gregorio Nazianzeno, nè Iſidoro Peluſiota, nè Ivone di Chartres, nè Ugone di San Vittore, da i quali e Aleſſandro d' Ales, e San Tommaſo di Aquino con tutti gli altri Scolaſtici hanno preſa queſta dottrina. Egli però, che ben vede, che la ſimilitudine di queſte due poteſtà preſa dalla ſubordinazione, che ha il corpo all'

(*a*) *Sicut ſenſus animalis ſubditus eſſe debet rationi, ita poteſtas terrena ſubdita eſſe debet Eccleſiaſtico regimini, & quantum valet corpus niſi regatur ab anima, tantum valet terrena poteſtas niſi informetur, & regatur ab Eccleſiaſtica diſciplina.* Ivo Carnotenſis Epiſt. 51. ad Henricum Regem Angliæ.

(*b*) *Quantò autem vita ſpiritualis dignior eſt quàm terrena, & ſpiritus quàm corpus, tantò ſpiritualis poteſtas terrenam, ſive ſecularem poteſtatem honore, ac dignitate præcedit: nam ſpiritualis poteſtas terrenam poteſtatem & inſtituere habet ut ſit, & judicare ſi bona non fuerit.* Hugo Victorin. lib. 2. de Sacram. Fid. Chriſt. par. 2. cap. 4.

(*c*) *Quamvis in ordine poteſtatum ſecularium nullus eſt major Rege, vel Imperatore, quemadmodum in ordine poteſtatum ſpiritualium nullus eſt major Papa; ſed tamen collatione facta poteſtatis ſpiritualis ad ſecularem, poteſtas ſpiritualis eſt ſupra corporalem, ſpiritus ſupra corpus.* Alenſis par. 3. quæſt. 40. membr. 2.

(*d*) *Ad tertium dicendum, quod poteſtas ſecularis ſubditur ſpirituali, ſicut corpus animæ, & ideò non eſt uſurpatum judicium ſi ſpiritualis Prælatus ſe intromittat de temporalibus quantum ad ea, in quibus ei ſubditur temporalis poteſtas.* D. Thom. 2. 2. quæſt. 60. art. 6. ad 3.

(*e*) *Sed hæc more ſcholæ tranſire ſinamus, ut quod in barathrum nos deducat, ſemel intueri liceat.* Boſſuet loc. cit.

all' anima, è ſtata prima data dal Nazianzeno, non oſa chiamarla falſa, ma la dice vera ſolamente in qualche parte. Indi formando con eſſa un ridicolo ragionamento in perſona degli Scolaſtici, ci vuol far conoſcere, che i paragoni valendo ſolamente in una certa determinata parte, ſe ſi vogliano incalzare in tutte le parti, ci ſpingono in altiſſimo precipizio (*a*). Io sò, che queſta ſimilitudine non corre, come uſa dirſi, con quattro piedi; ma sò ben anche, che ella cammina a giuſto paſſo per quella parte, per cui dimoſtrare ci è ſtata propoſta da' Padri, cioè, per iſpiegarne la dipendenza, che ha la temporale dalla ſpiritual poteſtà, e la ſuperiorità, che ha queſta ſopra di quella. Or vediamo quali ſtrane conſeguenze penſi egli, che da eſſa ſi deducano. *Sieguono*, ei dice [coloro, che apportano queſto paragone del Nazianzeno]: *ma lo ſpirito ſe faccia d' uopo conduce a morte la carne. Che di poi? adunque la poteſtà Eccleſiaſtica può diſtruggere la poteſtà civile: può decretare, che ſia tolta di mezzo, ſia ſepolta, e marciſca* (*b*). Io ho detto più volte, che queſt' Autore non combatte contro la noſtra ſentenza, ma con orribili moſtri, che la ſua prevenuta immaginazione gli fa vedere in eſſa, e che non hanno altrove l' eſſere, che ne' ſuoi detti. Certamente ſe egli finge così ſtrano raziocinio negli Scolaſtici, che del riferito paragone ſi vagliono, non può fare certamente a meno di non immaginarſi ancora un profondo baratro, in cui il lor diſcorſo conduce. Ma chi mai degli Scolaſtici, o di altri tanti inſigni Dottori, che prima delle Scuole addueſſero quel paragone per dichiararci l' ordine, che hanno tra loro le due poteſtà, ſi abuſò mai in sì ſtrana guiſa di quello? Chi mai diſſe, o potè dire giuſta i principj della noſtra fede, che l'anima può diſtruggere il corpo, il qual ella dee conſervare per natural precetto? Neſſuno certamente, neſſuno. L'anima adunque non può uccidere il corpo, nè la poteſtà ſpirituale può diſtruggere la temporale. Ma ſiccome può l' anima torre l' imperio al ſenſo ribelle alla ragione, laſciando intatto il corpo, di cui il ſenſo è miniſtro; così può la ſpiritual poteſtà tor l' imperio al Principe, che a Dio, alla Religione, alla Chieſa ſi ribella, laſciando intatta la temporal poteſtà, e togliendone al malvagio Principe l' amminiſtrazione. E ſiccome l' anima toglie al ſenſo l' imperio non con una forza diretta, che lo diſtrugga,

(*a*) *Agnoſce potius quàm malè hæc decidantur inſtitutis comparationibus, quæ comparationes cum certa tantùm ratione valeant, ſi ad extremum urgeantur, ad immane præcipitium nos devolvunt*. Boſſuet loc. cit.

(*b*) *Pergunt: atqui ſpiritus ſi neceſſe ſit, carnem quoque adigit ad interitum. Quid tum poſtea? ergo Eccleſiaſtica poteſtas adigere ad interitum poteſt civilem poteſtatem, decernere poteſt ſcilicet, ut civilis poteſtas tollatur e medio, ſepeliatur, computreſcat*. Boſſuet loc. cit.

e lo annienti, ma con ſottrarre da eſſo tutti quegli oggetti piacevoli, che lo fan forte contro la ragione; così la Chieſa non toglie, nè può torre l' imperio a' Principi con una forza, che gli sbalzi dal Trono, ma con ſottrar i ſudditi dalla lor ſoggezione, e privarli di quelle armi, e di que' preſidj, con cui combattono contro Dio. In queſto ſenſo cammina il paragone, e non in altro: e in queſto ſenſo preſo da i Padri, conferma vie più la verità della noſtra ſentenza fondata ſopra l' autorità, e ſopra il ſentimento degli antichi.

III. Ma poiche il diſcorſo fondato ſul riferito paragone non conduce al baratro dell' errore, come ci avviſa il Boſſuet, biſogna pur vedere ſe a queſto baratro ci conduce la ſua riſpoſta. Io, che non voglio accagionarli alcun errore, riferirò ſolamente ciò, che egli dice ſulla propoſta ſimilitudine, acciocche da' ſuoi detti poſſa ciaſcuno comprendere quali conſeguenze, ſenza far violenza alcuna alle ſue parole, ſe ne poſſano agevolmente trarre. *Acciocche intendiamo*, dice egli, *ſino a qual ſegno ſi poſſa ſtender queſto paragone, convien ricordarci di quello, che è ſtato detto di ſopra, cioè, che in ordine a' coſtumi la Città dipende dalla vera Religione: ma la civil poteſtà, per quel, che appartiene all' umana ſocietà, per ſe ſola, e con tutto il ſuo vigore può ſuſſiſtere ſenza vera Chieſa, ſenza vero ſacerdozio* (a). Queſta medeſima dottrina ei c' inſegna in un altro luogo da noi ſopra oſſervato, dove dice *eſſer di maggior momento l' incolumità della Religione, che della Repubblica in genere morale, e perciò, che appartiene alla ſalute dell' anime; ma per quello, che ſpetta alla ragione, e alla ſoſtanza della civil ſocietà, la coſa non andar così: poiche la ſocietà civile nel ſuo ordine può ſtare, proſtrata la Religione* (b). Adunque ſecondo lui la ſocietà civile con tutto il ſuo nerbo, e il ſuo vigore può ſuſſiſtere ſenza la vera Religione, e conſeguentemente ancora ſenza la falſa Religione: imperocche ſe nel ſuo eſſere perfetto non dipende dalla vera Religione, molto meno dipenderà dalla falſa: dunque potrà darſi una vera ſocietà civile, dove non v' ha alcuna Religione, cioè a dire, potrà trovarſi nel ſuo genere, e nella ſua ſoſtanza perfetta, quanto ſpetta alla civil ſocietà

(a) *Atque ut intelligamus quouſque protendi comparatio valeat, recordemur id, quod ſupra dictum eſt, in ordine morum a vera Religione pendere Civitatem: at civilem poteſtatem, quod ad rationem attinet humanæ ſocietatis, per ſe, ac tota ſua vi, ſine vera Religione, ſine vera Eccleſia, ſine vero ſacerdotio ſtare poſſe.* Boſsuet loco cit.

(b) *Multo quidem majoris, Religionis, quàm Reipublicæ incolumitatem in genere moris, & quod attinet ad ſalutem animarum: quod autem attinet ad civilis ſocietatis rationem, atque, ut vocant, ſubſtantiam, non ita: quippe cum proſtrata Religione, civilis ſocietas ſuo ordine ſtare poſſit.* Boſsuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 35. pag. 229. col. 1.

tà una Repubblica d' Atei. Or questo appunto è il sistema del Signor Baile, da lui non solamente nel suo Dizionario proposto, ma di proposito difeso, e stabilito nella *Continuazione de' pensieri diversi* (*a*): è quel sistema appunto, per cui questo Autore tirò sopra di se la censura sanguinosa di molti scrittori Protestanti, e particolarmente del Signor Elere, il quale non ebbe difficoltà di accusarlo di ateismo (*b*), e che fu di poi gagliardamente impugnato dal Signor de Crousaz nell' esame del Pirronismo (*c*). Dalla qual opera si può ben comprendere il necessario rapporto, che ha la società civile alla Religione; e quali massicce assordità è necessario, che si ammettano da chi pensa potersi trovare una Repubblica perfetta in se stessa in ordine alla società civile, senza alcuna Religione. Ma poiche io non credo, che il nostro Autore abbia voluto di proposito scendere a questa conseguenza; e supponendo, che non possa darsi alcuna Repubblica, cui nulla manchi pertinente alla società civile, senza rapporto a qualche Religione, mi giova conchiudere contro Monsignor Bossuet, che siccome non si può dare tra gli uomini società civile senza rapporto a qualche Religione, così non può tra' Cristiani trovarsi società civile senza rapporto alla Cristiana Religione.

IV. Io non voglio, come dissi, accagionare a questo Autore errore alcuno, di cui egli non sia convinto: ma scrivendo egli, che la Repubblica dipende dalla Religione in quanto al costume, non in quanto all' ordine della società civile, la quale può sussistere senza Religione, sembra, che ei voglia ammettere, che possa darsi una Repubblica ben formata nello stato civile, senza buon costume; il che sarebbe molto peggio della opinione del Baile, il quale finalmente s' immagina, che tra gli Atei possano trovarsi quelle civili virtù di giustizia commutativa, e distributiva, ed altre, che possano formare una ben composta società. Ma egli direbbe, che ei parla del costume Cristiano regolato dalla vera Religione, senza del quale è certo, che può darsi tra gli Infedeli una ben composta Repubblica in ordine della civil società; non parla del buon costume in genere, e di quelle civili virtù, le quali se non son buone, ed oneste per rapporto al fine, a cui debbono riferirsi, sono certamente tali per l' ufficio, e per la materia. Ma così dicendo egli salta fuora dell' argomento: imperocche altro è parlare della

(*a*) Continuation des pensées diverses §. 118. & 119. tom. 2. op. Bail.

(*b*) Biblioth. ancienne pag. 212. Vide Histoire de Mr. Bayle, & de ses ouvrages par Mr. de la Monnoye a Amsterdam 1716. pag. 135.

(*c*) Examen du Pirrhonisme ancienne, & moderne, section XVI.

della Repubblica in genere, e, come dicono i Loici, presa in astratto, o della Repubblica costituita tra gli infedeli; altro parlare della Repubblica in concreto, della qual noi specialmente parliamo, cioè, costituita tra' Cristiani. La Repubblica può sussistere senza questa, o quella Religione, ma non senza alcuna Religione: può stare senza la vera, ma non senza alcuna, almeno falsa. Non troverà egli Repubblica tra gli Infedeli, la quale non sia stata dipendente in qualche modo da alcuna Religione. La Romana specialmente, la qual fu la maggiore di tutte, era talmente colla Religione connessa, che gli atti di questa costituivano una gran parte dello stato civile. La celebrazione de' Comizj, la creazione de' Magistrati, le spedizioni tra' nemici, le paci, le guerre, prendeano norma dalla Religione, e dagli auspicj: e i Romani Principi non credeano di poter con piena autorità amministrar l'Impero, senza la suprema dignità del Sacerdozio, dal quale i Magistrati maggiori della Romana Repubblica, acciocche creduti fosser legittimamente creati, dipendeano. L'istessa, o poco minor connessione troverassi nelle altre Repubbliche Greche. Ed oggi nella China la superstizione è così invischerata nello stato civile, che non può da essa separarsi senza un totale sconvolgimento della Repubblica. La ragione di questo si è, perche la cognizione di Dio, qualunque ella siasi, è ingenerata naturalmente nell'animo di ciascun uomo in particolare, e separato dalla società: onde è, che la Religione è prima della società civile; e vi era Religione innanzi, che gli uomini convenissero in società, e fosse la Repubblica istituita, la quale dalla Religione prese norma di congiunger gli uomini insieme col vincolo di società [a].

V. Considerando adunque, come deesi considerare nel caso nostro, il Principato politico, e temporale dentro i confini della Chiesa, cioè, collocato, e stabilito tra i fedeli, certo è, che esso necessariamente, anche nel suo stato civile, dipende dal costume prescritto dalla Cristiana Religione; altramente il Sacerdozio, e l'Imperio riguardati da i Padri come due doni di Dio nella medesima Chiesa, non potrebber mai aver tra loro quella concordia, e quell'armonia, che gli stessi Padri asseriscono doversi trovare tra essi giusta l'intenzione dello stesso Dio, che gli ha istituiti: imperocche se l'Imperio costituito tra' Cristiani nel suo esser civile, cioè a dire, nelle sue leggi attinenti alla società, non dipendesse in alcun modo dal costume, che dalla Religione vien prescritto a' Cristiani, chi non vede, che piuttostoche recare ornamento alla

(a) Vide Hugonem Grotium de jure Belli, & pacis lib. 2. cap. 20. §. 44. a num. 3. usq. ad 6.

alla Chiesa, le recherebbe inevitabil ruina? mentre potrebbe allora l'Impero per puro comodo della società civile tali leggi prescrivere, quali vediamo essere state prescritte nelle società degli Infedeli, che agli insegnamenti della Cristiana Religione riguardanti l'onesto vivere de' Cristiani apertamente ripugnassero, senza che il Sacerdozio potesse giustamente opporglisi, per non avere in queste cose, come suppone il Bossuet, da lui dipendenza il Principato. Così potrebbe, per modo di esempio, il Cristiano Principe in vigore di sua potestà permettere a' conjugati il ripudio, la vendetta al marito sopra l'adultero compreso nel fatto, ammettere ne' cittadini il concubinato, ed altre cose concedere di questa natura; le quali non pure da molte Repubbliche gentili, ma dalle stesse Romane leggi sappiamo essere state permesse: ed appartenendo queste allo stato civile, ed al comodo de' cittadini, non potrebbe la Chiesa proibirle colla sua autorità; poiche in tutto ciò, che la civil politia concerne, non averebbe il Principe dalla Chiesa dipendenza alcuna. Ma non potendosi dal Bossuet, senza sovvertire tutti i fondamenti della morale Cristiana, ammettere questa conseguenza, conviene, che ei riconosca falso quel suo principio, che la società civile tra i Cristiani può stare, distrutto il costume prescritto dalla vera Religione. E concedendo egli, che la società civile quanto a i costumi dipenda dalla vera Religione; e non potendo negare, che tutto ciò, che appartiene allo stato civile nella società Cristiana, sia cosa appartenente al costume, fa d'uopo, che confessi, che la società civile in se stessa collocata ne' Cristiani dipenda dalla Religione.

VI. E ciò è tanto vero, che gli stessi più caldi impugnatori della potestà indiretta, vinti dalla forza insuperabile di questa ragione, sono stati costretti lor mal grado a confessarla. Chi non sà quanto sia stato acerbo contradittore di questa potestà Giovanni Launoy? E pur costui sostenendo appartenere alla suprema potestà civile il disporre degli impedimenti del matrimonio, asserisce nel tempo stesso, che questa potestà può di ragione esser raffrenata, e contenuta tra' limiti in tutti i Principi dall' Ordine sacerdotale, ogni qualvolta i Principi di essa gravemente si abusassero intorno al matrimonio non solo in quanto è sagramento, ma ancora in quanto è ufficio della natura, e della società civile (*a*).

Prova

(*a*) Asserтio tertia. *Usus supremæ potestatis civilis in disponendis matrimoniis, & sanciendis legibus matrimoniorum, spectata natura rei, jure potest a sacerdotali Ordine in omnibus Principibus simul sumptis coerceri.* Probatur, *quia nihil vetat absolutè, & ut loquuntur, metaphysicè, quominùs Principes simul convenirent omnes, ut sua potestate in matrimonium, & qua est officium naturæ, & societatis civilis, & qua est Sacramentum, graviter abuterentur.* Launojus de Reg. in Matrimon. Potestate,

Prova indi la sua asserzione coll' autorità di Ambrogio Catarino, cioè, che i canoni nell' irritare alcuna legge civile debbono essere appoggiati a qualche soda ragione; la quale altra non può essere, se non perche veggono, che ciò, che dalla civil legge si prescrive, al diritto divino, o di natura è contrario (*a*). Sostiene adunque di proposito questo Scrittore, che generalmente può di ragione la Chiesa irritare le leggi civili de' Principi, qual ora alla divina, o alla natural ragione si oppongono. Or questa appunto è la potestà indiretta, che noi ammettiamo sopra il temporale de' Principi, e sopra le lor leggi civili, non perche dal Sacerdozio possano farsi leggi spettanti alla società, il che appartiene ordinariamente, e direttamente al Principe supremo; ma perche possano annullarsi, e disciorsi quelle civili disposizioni, che a Dio, alla Religione, ed al Cristiano costume contrarie sono; e così anche la spiega l' istesso Launojo (*b*). Dalle quali cose chiaramente apparisce, che la società civile costituita tra' Cristiani, nel suo essere dipende indirettamente dalla Religione, in quanto le leggi stabilite per l' uso di essa non debbono essere contrarie al fine, che quella riguarda: e che perciò la potestà civile dipende indirettamente dalla potestà Sacerdotale, in quanto opponendosi quella alla Religione, può da questa tenersi in dovere con abolir le sue leggi, ed annullare le sue disposizioni, e con sottrarre i sudditi, se la pubblica causa della comun salute, e della Religione lo richieda, dall' ubbidienza di essa.

§. VIII.

(*a*) *Probatur ex authoritate Ambrosii Catharini in quæstione de clandestinis matrimoniis. Oportet, inquit, Canones, civilem aliquam legem irritantes, ab aliqua solida ratione proficisci: nulla verò potest esse alia ratio, nisi quia fortè viderint, quod a lege civili constitutum, erat vel contra jus divinum, vel contra jus naturale.* Launojus ibid.

(*b*) *Potestas ista indirecta a suis non est inventa, & excogitata auctoribus, ut per eam civiles ferantur leges, quæ ordinaria, & directa potestate fieri debent, sed ut per eam a Principibus admota salutis obstacula, quæ illi suppliciter rogati removere nolunt, Sacerdotes summi removerent.* Launojus de Potest. Eccl.

§. VIII.

Si risponde alla pretesa negativa tradizione addotta da Monsignor Bossuet, e fondata sugli esempli de' Principi malvagj persecutori della Religione ne' primi quattro secoli della Cristiana salute; de i quali Principi nulladimeno fu da' Padri, e dalla Chiesa rispettata l'autorità nelle cose civili.

SOMMARIO.

I. *Dal non essersi usata dalla Chiesa ne' primi secoli contro i Principi persecutori della Religione la potestà indiretta, malamente si deduce, che ella non abbia questa potestà.*

II. *Diversi tempi, e diversi stati della Chiesa, nella sua nascita, o infanzia, e nella sua robustezza, per l'uso di questa potestà, senza ragione derisi da Monsignor Bossuet: e sua falsa asserzione, che la Chiesa non abbia mai usata potestà sopra i padroni nel privarli de' servi per causa di Religione.*

III. *Vano raziocinio di Monsignor Bossuet simile a quello de' Donatisti nell' escluder dalla Chiesa le forze materiali, che ella ha conseguite nella sua robustezza, e come appartengano ad essa queste forze.*

IV. *Dottrina di San Tommaso, che insegna, che la Chiesa nella sua nuovità non avea forze per affrenare i Principi apostati, senza ragione rifiutata da Monsignor Bossuet. Forze della Chiesa ne' primi tre secoli vanamente esagerate da Monsignor Bossuet coll' autorità di Tertulliano, e con altre testimonianze.*

V. *Legioni Cristiane ne' primi secoli, che militavano negli Eserciti degli Imperadori Gentili, non fanno prova, che la Chiesa avesse allora forze materiali da opporsi utilmente a' Principi persecutori.*

VI. *Ammesso, che la Chiesa in que' primi tempi avesse potenza sufficiente per resistere agli Imperadori idolatri, non potea contuttociò ragionevolmente usare sopra di loro la potestà indiretta; e quindi si dimostra, che l' argomento di Monsignor Bossuet non cade al punto della presente controversia.*

I. IN nessun genere di argomento ha creduto l' Autore della difesa dover impiegare con maggior studio tutta l' arte della sua eloquenza, quanto in questo, che di presente trattiamo: imperocche

mancando a lui documenti positivi onde provar possa la sua asserita tradizione ; e convenendogli ricorrere agli argomenti negativi , s' ingegna quanto può di far correre per tradizione la mancanza dell' uso della potestà della Chiesa sopra i Principi temporali ne' primi quattro secoli della Cristiana Religione : quasi che il non aver la Chiesa usato questo potere sopra i Principi gentili persecutori del Cristiano nome , e sopra i Principi Ariani impugnatori de' Cattolici , faccia argomento , che ella conoscesse , che tal poter non aveva in que' tempi , in cui da quelli , e da questi veniva acerbamente vessata . Il quale argomento se alcuna cosa conchiudesse , potrebbe colla medesima ragione provarsi , che la Chiesa conoscesse , che non avea potestà di scomunicare i Principi eretici , da che sappiamo , che ella non fulminò colla scomunica nè Costanzo , nè Valente Principi Ariani , crudelissimi persecutori della fede Nicena , e grandissimi fautori dell' arianesimo ; la qual conseguenza dedotta dal Cardinal du Peron da questo argomento negativo , non sarebbe stata posta in deriso da Monsignor Bossuet (*a*) , se egli avesse voluto più seriamente considerarla : imperocche siccome a suo avviso cosa non pure inutile , ma anche imprudente sarebbe stata l' irritare il furore di que' Principi dispregiatori , e persecutori della Chiesa , i quali scomunicati da essa , si sarebbero maggiormente esacerbati per questa ignominia ; così cosa non pur del tutto vana , ma anche di sommo danno sarebbe stata il dichiarare que' Principi caduti dall' Imperio , e i loro sudditi sciolti dal debito di prestar loro ubbidienza . La ragione adunque , per cui la Chiesa in que' primi secoli non esercitò contro i Principi malvagj , o gentili , o apostati , o eretici questa potestà indiretta , fu quella stessa , che la persuase ad astenersi da usare contro alcuni di loro la potestà diretta : e siccome prudentemente giudicò non dover esporre al dispregio le sue censure , così stimò non dover esporre alla derisione queste sue dichiarazioni , e chiamare con esse sopra di se tutto il coloro furore senza speranza di alcun profitto .

II. Convien dunque distinguer tempo da tempo , e considerar la Chiesa , e nello stato , in cui ne' suoi principj era debole , e inferma per far rispettar le sue risoluzioni ; ed in quello , in cui ella essendo robusta , e prevalente di forze , può esercitare con speranza di profitto questo potere , che Dio le ha conceduto sopra i malvagj Principi . Dispiace a Monsignor Bossuet questa distinzione di tempo ; ma finalmente egli non sa impugnarla , che per via di argomenti , o per dir meglio , per via di sfuggite oratorie . Se questo grande arcano , dic'egli, scono-

(*a*) Tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 31.

ſconoſciuto per tanti ſecoli, era riſerbato agli ultimi tempi, averebbe dovuto Criſto ammonire i ſuoi Apoſtoli di ciò, che foſſe congruo agli altri tempi, quando la Chieſa foſſe adulta, e robuſta; e tanto maggiormente averebbe dovuto il Signore iſtruire i ſuoi Apoſtoli ſopra queſto punto, quanto che ſe mai ſi trovaſſe ſcritto, che tutti quelli, che dalla poteſtà della Chieſa poſſono ſepararſi da' beni ſpirituali, poſſono anche privarſi de' temporali, ſi potrebbe dubitare ſe ciò aveſſe luogo ne' Regi per la pace delle coſe umane, e per la tranquillità delle anime. Ma eſſendo che non ſi trovi ſcritto, che neppure un Padre di famiglia della infima ſorte ſia ſtato ſpogliato, o ſiaſi dovuto ſpogliare per la poteſtà della Chieſa di un ſemplice ſervo, chi potrà indurſi a credere, che per la medeſima poteſtà poſſano privarſi degli Imperj gli ſteſſi Regi, de' quali tanto più chiaramente dovea la Chieſa eſſere da Criſto iſtruita, quanto che poſti in più ſicuro luogo, potevano deludere l' autorità della ſteſſa Chieſa (*a*)? Così egli argomenta, ma molto male: poiche altro è, che queſto arcano non foſſe conoſciuto ne' primi ſecoli, altro che non foſſe poſto in eſecuzione. Ma dove ſi trova ſcritto, dirà egli, che la Chieſa ne' tempi congrui poſſa far uſo di queſta poteſtà? Abbiamo detto, che ſi trova ſcritto in tutti que' luoghi, dove Criſto Signor noſtro ha data la poteſtà alla Chieſa di ſciorre, e di legare, come abbiamo dimoſtrato nel primo paragrafo di queſto Libro. Che poi non ſi trovi, che alcun padrone ſia ſtato privo neppur di un ſervo, o creduto di doverne eſſere ſpogliato per autorità della Chieſa, è coſa, che può ſolamente dirſi da chi non ha nè tampoco una leggera tintura de' Canoni Eccleſiaſtici, non da un uomo così iſtruito delle materie di Chieſa, com' è l' Autore della difeſa. Non appartengono dunque all' uſo di queſta poteſtà ſopra i padroni riſpetto a i ſervi tutti quei Canoni, ne i quali ſi proibiſce con ſevere cenſure a i padroni Criſtiani di vendere i loro ſervi a i Pagani, o a' Giudei, e con render nullo il contratto della vendita, come ſpecialmente fu ſtabilito nel Concilio di Rems celebrato l' anno DCXXX., o come altri vogliono, DCXXV. (*b*)? Senza parlare del Concilio di Chalon celebrato circa l' anno DCCLIII., dove ſi vieta a' padroni Criſtiani il vendere i lo-lo ſervi fuora del Regno di Clodoveo, acciocche in mano de' Pagani non capitaſſero (*c*). E più preciſamente parlando, non appartengono a queſta poteſtà tutti que' Canoni, in cui ſi dichiarano privi i padroni

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 17.

(*b*) *Si quis Chriſtianorum neceſſitate cogente ſua mancipia elegerit venundanda, non aliis, niſi tantùm Chriſtianis expendat. Nam ſi Paganis, aut Judæis vendiderit, communione privetur, & emptio careat firmitate.* Concil. Remenſe Canon. XI.

(*c*) Concil. Cabillonen. Can. IX.

Giudei de' ſervi Criſtiani, qualora a giudaizzare li coſtringeſſero? Nè gioverebbe il riſpondere, che eſſendo dalle pubbliche leggi proibito a' Giudei l'avere ſchiavi Criſtiani, ſeguì la Chieſa in que' Canoni le diſpoſizioni de' Principi, e niente fece, che alla ſua autorità ſpecialmente appartenеſſe: imperocchè è coſa certa, che nè in Francia, nè in Spagna in tempo, che furono da' Concilj ſtabiliti queſti Canoni nell' Imperio de' Goti, e de' loro diſcendenti, non aveano alcun uſo le leggi Romane, e talvolta non erano neppur conoſciute; tanto che da i medeſimi Concilj ſi giudicava, che poteſſero lecitamente i Giudei tenere ſchiavi Criſtiani, purche di eſſi non ſi abuſaſſero in pregiudizio della Religione. Quindi in più Concilj fu determinato, che ſe alcuno di queſti ſchiavi fuggiſſe alle Chieſe de' Criſtiani, e proteſtando di non voler più ſervire al padrone Giudeo, domandaſſe perciò di eſſere redento, doveſſero i Criſtiani offerire per colui il giuſto prezzo al padrone, e riſcattarlo, ſoddisfacendo così in un tempo a' doveri della pietà verſo la Religione, e della giuſtizia verſo il poſſeſſore del mancipio, come ſi ha dal Concilio IV. d' Orliens tenuto nel DXLI. (*a*). Ma dove i Giudei padroni, in danno della Religione ſi abuſavano delli ſchiavi Criſtiani, determinarono, che quelli rimaneſſero privi non pur del ſervo, ma anche del prezzo di lui; come ſi diſpone nel Concilio terzo di Toledo, nel Concilio di Maſcon tenuto intorno l' anno DLXXXI., nel Concilio ſopraddetto di Rems, ed in altri (*b*). Or quel che la Chieſa ha determinato de' padroni Giudei, perche non potea determinarlo de' padroni Pagani, o de' padroni Criſtiani apoſtati dalla fede, quando aveſſer coſtretti ad apoſtatare i loro ſervi? Ed appunto in termini di Criſtiani prevaricatori della fede, nel Concilio IV. di Toledo tenuto l' anno DCXXXIII. ſi diſpone, che rimangan privi non pur de' ſervi, ma anche de' figli que' padroni, e que' padri, che avendo rifiutato il giudaiſmo, e ricevuto il batteſimo, tornando al vomito coſtringeranno i loro

(*a*) *Cum prioribus Canonibus fuerit definitum, ut de mancipiis Chriſtianis, quæ apud Judæos ſunt, ſi ad Eccleſiam confugerint, & redimi ſe poſtulaverint .... & ſervire Judæis noluerint; taxato, & oblato a fidelibus juſto prætio, ab eorum dominio liberentur.* Concil. Aurelian. IV. Can. XXX.

(*b*) *Si qui verò Chriſtiani (ſervi) ab eis Judaico ritu ſunt maculati, vel etiam circumciſi; non reddito pretio, ad libertatem, & Chriſtianam Religionem redeant.* Concil. Tolet. III. cap. 14.

Illud etiam ſpecialiter ſancientes, quod ſi quis Judæus Chriſtianum mancipium ad errorem Judaicum convictus fuerit perſuaſiſſe, ipſo mancipio careat. Conc. Matiſconen. Can. XVII.

Judæi verò, ſi Chriſtiana mancipia ad Judaiſmum vocare præſumpſerit, ipſa mancipia Fiſci ditionibus revocentur. Concil. Remenſ. Can. XI.

loro ſervi, o i loro figli a' riti giudaici (*a*). Eſsendo coſa adunque molto maggiore ſottrarre i figli dalla poteſtà del padre, che i ſervi dalla ſignoria del padrone, trovandoſi, che la Chieſa ha decretato, che per cauſa di Religione ſi ſeparino i figli dall' autorità de' genitori, quando mancaſsero gli eſempj de i ſervi ſottratti dalla ſignoria de' padroni, non averebbe ragione di aſserire Monſignor Boſsuet, non trovarſi ſcritto, che, o ſiano ſtati privati, o che doveſsero privarſi i padroni de' loro ſervi per poteſtà della Chieſa.

III. Ma da queſta digreſſione tornando all'argomento di queſto Scrittore, egli penſa con una figura oratoria mettere in diſcredito la diſtinzione, che fanno i noſtri di tempo da tempo per l' uſo di queſta poteſtà, e così ragiona: ſe ſi ha da ammettere queſta diſtinzione, allorche Criſto diſse a' ſuoi diſcepoli, che li mandava come pecorelle in mezzo a' lupi, gli eſortò alla pazienza contro i perſecutori, e gli laſciò la ſola fuga per preſidio contro di loro, così dovreſſimo intendere le ſue parole: *Fuggite, ma ſino a tanto, che acquiſtiate forze. Vi preſcrivo la ſola pazienza contro i Preſidi, e contro i Regi, ma però quando ſarete deboli, e infermi. Del rimanente, quando vi ſarà dato di prevalere, ſcuotete il giogo, e contro le poteſtà legittime, le quali a guiſa di lupi inferociſcano, non già come pecore, e come colombe, ma portatevi loro incontro come Lioni. Oppure quando i ſanti Apoſtoli Pietro, e Paolo ingiunſero, che ſi doveſſe ubbidire alle poteſtà più ſublimi ancora in quel tempo, in cui infierivano contro la gregge di Criſto, e volevano, che ſi ubbidiſſe loro non ſolamente per non incorrere nel loro ſdegno, ma ancora per ſoddisfare alla coſcienza, così interpetreremo la loro mente quaſi diceſſero: noi certamente ora niente vi preſcriviamo dall' ubbidienza in fuori; non parliamo di depoſizione. Ma queſte coſe ſon riſerbate a i loro tempi, non ſono per aver vigore in perpetuo. Ubbidite per la coſcienza, e per la Religione fino a tanto, che noi creſciamo, e ſi faccia robuſta la Chieſa: imperocche allora raccolte le forze, per noſtra autorità ſaranno depoſti i Regi, ſi daranno gli imperj ad altri, ſaranno intimate le armi, e ſarà decretato, che la coſa ſi tratti colla forza, come ſe queſto foſſe l' ubbidire per Dio, e per la coſcienza* (*b*). Così

(*a*) *Eos autem, quos circumciderunt, ſi filii eorum ſunt, a parentum conſortio ſeparentur; ſi ſervi, pro injuria corporis ſui libertati reddantur.* Concil. Tolet. IV. Can. LIX.

(*b*) *Fugite, ſed quoad viribus convaleſcatis. Unam præſcribo patientiam adversùs Præſides, & Reges, ſed infirmis, & invalidis. Cæterum cum prævalere dabitur, excutite jugum, & adverſùs legitimas poteſtates, quæ luporum more ſæviant, non jam oves, & columbæ, ſed leones ultrò inſurgite. Vel cum edixit tum Petrus, cum Paulus ſublimioribus poteſtatibus obtemperandum eſſe eo quoque tempore, quo in Chriſti gregem ſæviebant,*

sì s' ingegna questo Scrittore mettere in dispregio, e in derisione la nostra risposta al suo negativo argomento. Ma un somigliante discorso faceano i Donatisti contra i Cattolici, non volendo distinguere nella Cattolica Chiesa tempo da tempo: la sua infanzia, quando era debole, e fiacca: e la sua robustezza, quando era adulta, e confermata di forze. Premuti essi dalle leggi severe de' Cristiani Principi promulgate contro di loro a richiesta, e ad insinuazione de' Prelati Cattolici, calunniavano la Cattolica Chiesa dicendo, quella non esser vera Chiesa di Cristo, perche questa non costringe alcun colla forza, ma soffre con pazienza le violenze: non perseguita, ma tollera con mansuetudine le persecuzioni: le sue armi sono i gemiti, e la pazienza, non la forza, e il costringimento (*a*); e dicendo, che gli Apostoli per farsi ubbidire non ricorsero alla potestà de' Principi terreni, che obbligassero colle armi, e colle leggi all' ubbidienza coloro, che diversamente sentivano da quel, che essi insegnavano, pretendevano, che i Cattolici fossero prevaricatori della Cristiana disciplina. Ma Sant' Agostino riprendendo il lor fallace discorso: *Quando coloro*, dice, *i quali non vogliono, che contro la loro empietà sieno istituite giuste leggi, dicono, che gli Apostoli non richiesero tali leggi da i Re della terra, non considerano, che allora era altro tempo, e che tutte le cose si fanno ne' suoi tempi: imperocche quale Imperadore allora credeva in Cristo, il quale lo servisse facendo leggi per la pietà contro l' empietà, quando compievasi ancora quel detto profetico*„ Per qual cagione fremerono le genti, e i popoli meditarono „ cose vane? Stettero i Re della terra, e i Principi convennero insieme „ contro il Signore, e contro l' unto suo „ *Non anche si trattava quello, che poco dopo si dice nel medesimo salmo* „ Ed intendete ora o „ Regi, ed eruditivi voi, che giudicate la terra. Servite al Signore in „ timore, ed esultate a lui con tremore (*b*). Or di questa diversità di

hant, neque tantùm propter iram, sed etiam propter conscientiam ... Sic eorum mentem interpretabimur: Nos quidem nunc nihil præscribimus præter obedientiam, de depositione conticescimus. Sed hæc aptata temporibus, non in perpetuum valitura. Parete, obedite propter conscientiam, & Religionem donec adolescamus, atque Ecclesia roboretur. Tunc enim sumptis viribus, authoritate nostra Reges deponentur, aliis dabuntur imperia, arma indicentur, vi agi decernetur; tamquam hoc sit parère propter Deum, & propter conscientiam. Bossuet loc. cit.

(*a*) Apud D. August. lib. 2. contra litteras Petiliani cap. 92.

(*b*) *Quod enim dicunt qui contra suas impietates leges justas institui nolunt, non petiisse a Regibus terræ Apostolos talia, non considerant aliud fuisse tunc tempus, & omnia suis temporibus agi. Quis enim tunc in Christum crediderat Imperator, qui ei pro pietate contra impietatem leges ferendo serviret, quando adhuc illud propheticum complebatur* „ Quare fremuerunt gentes, & popu„ li meditati sunt inania? Astiterunt Reges „ terræ, & Principes convenerunt in unum, „ adver-

di tempi, della quale si vale Sant'Agostino per confondere i Donatisti, ci vagliamo ancor noi per rispondere a' nostri Avversarj quando ci oppongono, che la Chiesa non usò contro i Principi malvagj ne' primi secoli questo potere. E quando diciamo, che allora non avea forze per usarlo, parliamo di quelle forze, di cui parla Sant'Agostino, le quali vengono somministrate alla Chiesa dal braccio de' Principi fedeli, che servono al Signore combattendo per la pietà contro l'empietà. E queste forze benche non sieno proprie del Sacerdozio, sono però della Chiesa comprendente il Sacerdozio, e l'Imperio, e servono al Signore per fare eseguire contro i ripugnanti la potestà spirituale de' suoi Ministri. Che se l'una, e l'altra forza, cioè, spirituale, e materiale, non fosse mai per appartenere alla Chiesa, non le averebbe il Salvatore disegnate, ed esposte nell' allegoria de' due coltelli. *Perciò l' uno, e l' altro coltello, cioè, lo spirituale, e il materiale*, scrisse San Bernardo ad Eugenio Papa, *è della Chiesa: ma questo dee impugnarsi in prò della Chiesa, quello dalla Chiesa: questo per mano del soldato, quello per mano del Sacerdote, ma certamente a cenno del Sacerdote, e a comando dell' Imperio* (a). Quando adunque non è nella Chiesa questo coltello, e questa forza materiale, non è sempre espediente, che ella usi la spada, e la forza spirituale: mancandole contro i potenti quel presidio, che riceve da questa forza materiale per fare eseguire le sue risoluzioni. E questa è la ragione, per cui la Chiesa ne' primi tempi non usò contro i Principi malvagj la potestà indiretta: poi che, o l'Imperio era fuora di essa, e contro di essa avea armata la sua forza materiale; o essendo entrato in lei, le si era fatto ribelle, e nemico, rivolgendo contro di essa quella spada, che averebbe dovuto impugnare in suo favore.

IV. Con poca ragione pertanto rifiuta Monsignor Bossuet la risposta di San Tommaso d' Aquino a questa stessa opposizione dell' uso non fatto dalla Chiesa di questa potestà ne' primi secoli contro i Principi apostati, laddove il Santo Dottore dice, *che in quel tempo la Chiesa nella sua nuovità non avea ancora possanza di affrenare i Principi terreni, e perciò tollerò, che i fedeli ubbidissero a Giuliano apostata in quelle cose, che non erano contro la fede, acciocche si schivasse un maggior pericolo*

„ adversùs Dominum, & adversùs Christum „ ejus „ *Nondum agebatur, quod paulò post in eodem psalmo dicitur* „ Et nunc Re„ ges intelligite, erudimini qui judicatis „ terram. Servite Domino in timore, & ex„ ultate ei cum tremore. „ D. August. lib. ad Bonifacium, seu Epist. 185. juxta novum ordinem cap. 5.

(a) *Uterque ergo Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille ab Ecclesia exercendus est: ille Sacerdotis, is militis manu, sed sanè ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris.* D. Bernardus de Considerat. ad Eugenium III. lib. 3.

ricolo della fede (*a*). Con poca ragione, diſſi, rifiuta Monſignor Boſſuet queſta riſpoſta, attribuendola all' imperizia de' tempi, in cui San Tommaſo ſcriſſe, per la ſcarſezza, che ſi aveva allora de' libri, e per l' ignoranza delle lingue maſſimamente greca (*b*): imperocche noi moſtreremo, che tale era allora lo ſtato dell' Imperio, che non averebbe potuto la Chieſa ſenza eſporre a maggior pericolo la fede deporre quel Principe malvagio. Ma poiche pretende queſto Scrittore darne ad intendere, che non mancavano alla Chieſa ne' primi tempi forze materiali per reſiſtere a' Principi perſecutori non pur eretici, e apoſtati, ma anche gentili, fa d' uopo oſſervare, come egli prova queſto ſuo ſtravagantiſſimo aſſunto. Per quello adunque, che riguarda la Chieſa nel tempo degli Imperadori gentili reca egli la teſtimonianza di Tertulliano nel ſuo Apologetico, dove eſagera la gran moltitudine de' Criſtiani, de i quali erano piene le Città, l' Iſole, i Caſtelli, i Municipj, le Tribù, le Decurie, il Palazzo, il Senato, il Foro, e gli ſteſſi militari alloggiamenti, laſciando a i Gentili i ſoli Templi; e dove rammenta la diſpoſizione, o idoneità de' Criſtiani a qualſivoglia guerra, benche inferiori di numero agli eſerciti Romani, quando dalla Criſtiana diſciplina foſſe ſtato loro permeſſo l' uccidere, atteſo il coraggio, che aveano d' incontrare la morte, mentre sì volentieri ſi laſciavano trucidare per la Criſtiana Religione [*c*]. Da queſto paſſo di Tertulliano moſtrando il Boſſuet di eſſer perſuaſo, che i Criſtiani in queſti tempi, cioè, intorno al principio del terzo ſecolo, per lo numero loro foſſero così potenti, che facilmente reſiſter poteſſero all' Imperio gentile, e ſcuotere il giogo della ſoggezione, argomenta, che ſe eſſi no'l feciono, ciò era perche conobbero non eſſer loro lecito ſecondo la Criſtiana diſciplina ſottrarſi dall' ubbidienza de' Principi perſecutori. Nè già ſarebbono mancati, egli dice, alla moltitudine de' Criſtiani nè forti ſoldati, nè prudenti, e valoroſi Capitani: mentre ſi ſa, che negli eſerciti Romani militavano le intere legioni Criſtiane, come ne fanno teſtimonianza la legione fulminatrice nell' eſercito di Marco Aurelio, e la legione Tebea in quello di Galerio Maſſimiano, e ce ne fanno piena prova gli atti di San Marcello Centurione. Ma nulladimeno, ſoggiunge

(*a*) *Ad primum dicendum, quod illo tempore Eccleſia in ſua novitate nondum habebat poteſtatem terrenos Principes compeſcendi; & ideò toleravit, fideles Juliano Apoſtatæ obedire in his, quæ non erant contra fidem, ut majus fidei periculum vitaretur.* D. Thomas 2. 2. quæſt. 12. art. 2. ad primum.

(*b*) Boſsuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 2.

[*c*] *Externi ſumus, & veſtra omnia implevimus, Urbes, Inſulas, Caſtella, Municipia, Concilia abula, Caſtra ipſa, Tribus, Decurias, Palatium, Senatum, Forum. Sola vobis relinquimus Templa. Cui bello non idonei, non prompti fuiſſemus, etiam impares copiis, qui tam libenter trucidamur?* &c. Tertull. Apolog. cap. 37.

giunge egli, que' ſoldati Criſtiani come che in queſto ſolo ricuſaſſero ubbidire agli Imperadori gentili quando loro comandavano di ſagrificare a' falſi Dei, in ogni altra coſa ubbidivano ad eſſi, pronti a ſpargere il ſangue, e ſpender la vita per ſalvezza del Romano Imperio contro i nemici di eſſo; e coſtretti a ſagrificare, ſi laſciavano come agnelli manſueti uccidere, e trucidare, piuttoſto che reſiſtere, o far fronte a i loro perſecutori [a]. Ma a queſto popolare argomento propoſto magnificamente dal Grozio, non colla ſola autorità di Tertulliano, ma con quella ancora di San Cipriano, di Lattanzio, e di Sant' Agoſtino, e con gli atti di San Maurizio Primicerio della legione Tebea [b], è ſtato riſpoſto, e a mio giudizio aſſai bene, dal Gronovio, e dal Milton, i quali mirando ſenſatamente allo ſtato de' Criſtiani in que' tempi, fanno chiaramente vedere eſſere ſtato aſſai poco il loro numero, per quanto grande ſi voglia fare, in paragone della immenſa moltitudine de' Gentili, nelle cui forze eglino ſi trovavan riſtretti, inermi, diſperſi, abietti, privi di Magiſtrati, e di Capi, fuora de' Sacerdoti, intenti ſolamente alle coſe celeſti, e niente curanti i negozj di queſta vita mortale, come quelli, che aſpettavano di vedere ciaſcuno per ſe l eſtremo' giorno finale [c].

V. Ma acciocche non paja, che noi appoggiati alla ſola autorità di uomini Proteſtanti vogliamo gettare a terra lo ſpecioſo argomento di Monſignor Boſſuet, laſciamo alla conſiderazione de i dotti, ed eruditi Lettori, ſe nello ſtato, in cui ſi trovavano i Criſtiani ne' primi tre ſecoli ſotto l' imperio de' Principi gentili, e nella Repubblica univerſalmente idolatra, aveſſero forze baſtanti per reſiſtere a i Principi perſecutori, a i loro Magiſtrati, a i loro eſerciti, ſe una legione, o un' altra, che in diverſi tempi militarono negli eſerciti degli Imperadori idolatri, baſtanti foſſero a ſoſtenere la cauſa comune ſenza eſporla a mag-

(a) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 1.

(b) Grotius de jure bell., & pac. lib. 1. cap. 1v. §. v. ad num. 1. uſq. ad 15.

(c) *Ad exemplum illud primorum Chriſtianorum tam ſpecioſè propoſitum reſpondet Miltonus, eos non potuiſſe, quidquid imputent, ubi potuerint, feciſſe: denique, qui non fecerint, non obligare nos ad imitandum. Et certè non potuerunt homines humiles, tenues, viles, ignobiles vulgus, pauci etiam, cum multa millia eſſent, ſi cum cæteris comparentur, diſperſi, & diſjecti, ſine corpore, & Concilio, clandeſtinis, eoque non numeroſis cœtibus coeuntes, imbelles, & inermes, nullo capite præter Sacerdotes ex eadem vilitate lectos: ad hæc nihil aliud cogitantes, quàm pœnitentiam priſtinæ vitæ, ſpem, metumque futuræ, expectantes quiſque ſe viſurum noviſſimum diem; eaque de cauſa deſerentes negotia, abhorrentes a conjugiis, a gerenda Republica, a militia, abjicientes pecuniam, & rem familiarem: denique nihili facientes, quorum cauſa tyrannos odimus, & defenſionem noſtri paramus &c.* Gronovius in notis ad Grotium loc. cit. ad num. 8.

giore, e più certo pericolo. Nè io voglio quì contraſtargli ciò, che egli afferma della legione fulminatrice nell' eſercito di Marc' Aurelio, benche Dione, ed altri Storici gentili narrino la faccenda diverſamente, e attribuiſcano, o a prodigio de' falſi Numi, o ad arte di magìa la pioggia, che ſalvò l' eſercito di Marc' Aurelio, e gli diè vittoria contro i Marcomanni (*a*). Ma noi col Valeſio, e col Pagi (*b*) vogliamo piuttoſto credere a Tertulliano, ad Appollinare, e ad Euſebio, i quali narrano, che la pioggia, che ſalvò l' eſercito di quell' Imperadore, fu impetrata dalle preghiere di quella legione Criſtiana. Così ancora non li mettiamo in contraſto ciò, che egli dice della legione Tebea, la quale da Gregorio di Turs (*c*) è chiamata *felice*; benche gli atti di que' martiri, cioè, di San Maurizio, e compagni recitati dal Surio, come anche la narrazione, che di eſſi fa Sant' Eucherio Veſcovo di Lione, da uomini eruditi ſieno riputati ſpurj, e ſuppoſti (*d*): mentre dagli atti ſinceri di queſti martiri nominati Agaunenſi riferiti dal Ruinarto, ſappiamo eſſervi ſtati queſti Criſtiani ſoldati, comeche ci ſieno occulti per lo più i loro nomi. Ma che averebbe potuto fare una ſola legione, tuttoche munita di Centurioni, e di eſperti Tribuni, contro un eſercito intero, ſe non farſi inutilmente tagliare a pezzi? Fu adunque prudenza di que' glorioſi ſoldati l' incontrare ſenza reſiſtenza la morte; giacche era loro inutile la reſiſtenza per ſalvare ad eſſi, e la vita, e la Religione.

VI. Ma volendo ancora menar buono a Monſignor Boſſuet quanto egli magnificamente afferma delle forze, e della potenza de' Criſtiani ne' primi tre ſecoli; ciò nulladimeno non fa niente al propoſito della noſtra quiſtione. Primieramente non ſi tratta quì di Principi infedeli, quando ſi tratta della poteſtà della Chieſa, ma di Principi Criſtiani perſecutori della Cattolica Religione per cagione della loro ereſia, o apoſtaſia dal Criſtianeſimo: imperocche, come inſegna San Tommaſo di Aquino, *non appartiene alla Chieſa punire l' infedeltà di quelli, che non riceverono mai la fede, ſecondo quel detto dell' Apoſtolo nella prima piſtola a que' di Corinto al capo quinto.* „ Che appartiene a me giudicar „ di coloro, che ſono fuora „? *Ma può ben punire ſentenzialmente l' infedeltà di coloro, che la fede riceverono. E in queſto convenientemente ſi puniſcono, che non poſſano ſignoreggiare ſopra i ſudditi fedeli*

(*a*) Dio in Marco Aurelio. Claudianus in 6. Honorii Conſulat. lib. 1. Themiſtius Orat. 15. de Regia virtute.

[*b*] Valeſ. in notis ad lib. 5. Euſeb. cap. 5. Pagius in Crit. Baron. ad annum Chriſt. 176.

(*c*) Lib. de gloria Martyr. cap. 75.

[*d*] Vide Pagium in Crit. ad annum Chriſti ſecundum Baron. 297. num. 3.

li (*a*). Secondariamente, ancorche la Chiesa per la potestà, che ha sopra i sudditi fedeli in ciò, che riguarda la Religione, e la loro eterna salute, possa dichiararli disciolti dal debito di ubbidire a' Principi infedeli quando questa ubbidienza torni in discapito della Religione, e in manifesto pericolo della loro salute, chi avea da fare ne' primi secoli questa dichiarazione? Forse i Cristiani particolari? Non già. Essi non possono essere giudici nella propria causa; ed è necessaria una potestà superiore, la qual dichiari, che in tali circostanze più non obbliga, o il loro giuramento, o il precetto di ubbidire al Principe. Che maraviglia adunque, che i Cristiani in que' tempi perseguitati da' Principi infedeli, ubbidisser loro nulladimeno nelle cose, che alla Religione non appartenevano? Questo argomento può solamente premere i Protestanti, i quali asseriscono esser lecito a' sudditi per causa di Religione non pur negare ubbidienza nelle civili cose a i loro Principi, ma resistere ancor ad essi colla forza, e coll' armi. Così quando ancora si ammettesse, che i Cristiani in que' tempi avessero Magistrati, e Prefetture, o civili, o militari; contuttociò non sarebbe stato loro permesso di resistere a' Principi infedeli, non potendo neppure i Magistrati inferiori resistere alle ingiurie di quello, che ha il supremo Imperio, e disfarsi dalla sua soggezione, come hanno falsamente asserito Pietro Martire, Pareo, Giunio Bruto, e Daneo con altri Protestanti (*b*). Ma neppure i Vescovi particolari poteano fare queste dichiarazioni: poiche non trattavasi già di un Re di piccolo Regno, nel qual caso pur sarebbe anche necessaria l' adunanza de' Vescovi in un Concilio per una sì grande, ed importante deliberazione, ma di un Imperadore di tutto il gran Mondo Romano, richiedevasi senza dubbio l' autorità del Romano Pontefice accompagnata dall' assistenza di molti Vescovi, così che questa deliberazione si facesse di comun consiglio, e fosse nota a tutta la Chiesa. Ma come mai ne' primi tre secoli, e ne' tempi delle persecuzioni averebber potuto i Romani Pontefici, i quali come sappiamo andavano ramminghi, e fuggitivi per entro le Catacombe, adunare i Vescovi per consultare con essi, e risolvere un affare di tanta importanza? Nè già diciam noi, che questo giudizio possa

(*a*) *Ad Ecclesiam autem non pertinet punire infidelitatem in illis, qui numquam fidem susceperunt, secundùm illud Apostoli 1. ad Corinth. cap. 5.* „ Quid mihi de his, qui „ foris sunt, judicare? „ *Sed infidelitatem illorum, qui fidem susceperunt, potest sententialiter punire, & convenienter in hoc puniuntur, quòd subditis fidelibus dominari non possint.* D. Thomas 2. 2. quæst. 12. art. 2. in corp.

(*b*) Petrus Martyr. ad Judicum III. Paræus ad 13. caput ad Roman. Junius Brutus. Danæus lib. 6. Politic.

farsi da qualsisia Vescovo, oppure dal Papa stesso così su due piedi senza prima vedere se sia spediente, o nò venire a questo estremo rimedio, senza prima ammonire, esortare, e finalmente citare, e sentire gli stessi Principi. Or chi s' immagina, che tutte queste cose potessero farsi da' Romani Pontefici ne' primi tempi, colui certamente si dimostra ignorante di tutte le cose Cristiane. Non è adunque a proposito l' argomento di questo Scrittore, quando anco a quello si volesse dare tutto quello specioso sembiante, con cui egli ce lo propone.

§. IX.

Si risponde agli esempli del quarto secolo prodotti da Monsignor Bossuet.

SOMMARIO.

I. *Vano argomento di Monsignor Bossuet, che non fosse lecito alla Chiesa depor Costanzo dall' Imperio, da che non si prevalse delle forze di Costante fratello di lui, Principe Cattolico: e prudente condotta tenuta dalla stessa Chiesa nel ricorrere all'interposizion di Costante, dimostrata nel buon successo di questo ricorso.*

II. *Minaccia di guerra fatta da Costante a Costanzo dopo il ricorso de' Cattolici dimostra, che si credeva, allora esser lecito alla Chiesa sottrarsi dall' ubbidienza de' Principi persecutori. Costanzo rimasto solo nell' Imperio, tutte le forze di questo rimasero negli Ariani; e non senza imprudenza si sarebbe potuto deporre dalla Chiesa quel Principe.*

III. *Dagli scritti di Sant' Ilario, e di Lucifero di Cagliari contro Costanzo non si deduce, che essi lo riconoscessero come legittimo Imperadore. Loro invettive contro quel Principe dimostrano, che non stimavano esser tenuti a prestar quella riverenza a Costanzo, quale è dovuta a legittimo Principe.*

IV. *Da i passi di Sant' Atanasio, di Osio, e del Concilio di Rimini riferiti dal Bossuet, non s' inferisce, che essi riputassero, che la Chiesa non possa spogliare indirettamente i Principi dell' Imperio; altramente si dedurrebbe, che non potesse la Chiesa scomunicare i Principi eretici.*

V. *Si dimostra l' ingegno vario, e mobile di Costanzo nelle materie della Religione, e con molti esempj si fa vedere, che apparì Cattolico per*

per qualche tempo, e somministrò occasione a' Padri di trattarlo con ossequio.

VI. *Parole ossequiose del Concilio di Rimini verso Costanzo furono da quel Sinodo scritte a lui prima, che egli professasse apertamente l'Arianesimo. Si descrive lo stato delle cose della Religione nel tempo del Concilio di Rimini, le frodi degli Ariani, e la perfidia di Costanzo.*

VII. *Dal non essere stato mai Costanzo in tanti Sinodi scomunicato come eretico, si dimostra quanto malamente deduce il Bossuet, che non poteva dalla Chiesa lecitamente deporsi da che non fu deposto.*

VIII. *Si riferiscono gli argomenti del Bossuet, onde deduce, che i Cristiani sotto l' Imperio di Giuliano apostata aveano forze valide per potergli utilmente resistere.*

IX. *Si spiegano le cagioni, per cui la Chiesa ancorche i Cristiani avessero avuto sufficiente potere per opporsi profittevolmente a Giuliano, contuttociò non averebbe avuto luogo di usarlo.*

X. *Si dimostra, che i Cristiani sotto l' Imperio di Giuliano non aveano forze valevoli per opporglisi, privati de' Magistrati, e della milizia.*

XI. *Gentilesimo in tempo di Giuliano incomparabilmente maggiore di forze, e di potere del Cristianesimo. Religione de' Gentili durata nell' Imperio Romano lungo tempo dopo l' Imperio di Giuliano. Si dimostra da i loro Templi, e da i loro riti durati fino al principio del* v. *secolo.*

XII. *Si dimostra l' istessa cosa da i Magistrati da' Gentili esercitati, dalle guerre da essi mosse, e da' Tiranni da loro innalzati all' Imperio sotto i Principi Cristiani, che succedettero a Giuliano.*

XIII. *Dalle forze, che ebbero i Gentili sotto i Principi Cristiani, che imperarono dopo Giuliano, e procurarono estinguere il gentilesimo, si deduce quali forze avessero sotto Giuliano stesso, nel cui tempo la Chiesa era anche oppressa dalla fazione Ariana.*

XIV. *Autorità di San Gregorio Nazianzeno male intesa dal Bossuet, contraria al suo intento. Cristiani sotto Giuliano, giusta lor possa, con autorità de' Sacerdoti resistettero colla forza a quel Principe.*

XV. *Esercito di Giuliano, da cui fu acclamato Imperador Gioviano, non essere stato Cristiano si dimostra con più ragioni. Autore della promozione di Gioviano all' Imperio fu Salustio Uomo Gentile, il quale impedì le sedizioni contro questo Principe, da cui furono onorati alcuni Maghi Gentili amici di Giuliano.*

XVI. *Soldati di Giuliano, che nell' acclamar Gioviano professarono di esser Cristiani, aveano prevaricato sotto Giuliano, mutando a genio*

de'

de' Principi la Religione, come molti fecero in queſti tempi. Eſercito, che promoſſe all' Imperio Valentiniano, divenuto Criſtiano ſotto Gioviano. Saluſtio uomo Gentile principal Autore della promozione di Valentiniano.

I. DOpo gli Imperadori Gentili mette in campo Monſignor Boſſuet Giuliano apoſtata, ed indi gli Imperadori eretici, e perſecutori della Cattolica Religione, Coſtanzo, e Valentiniano II.; ma noi ſeguendo l' ordine de' tempi parleremo prima di Coſtanzo figliuolo del gran Coſtantino, fautore, e protettore dell' Arianeſimo. E primieramente convengo con Monſignor Boſſuet, che ſe mai fu alcun Principe, che meritaſſe di eſſer dalla Chieſa depoſto, lo fu certamente Coſtanzo; ma non poſſo però conſentirli, che ſi trovaſſe allora la Chieſa in iſtato di poter prudentemente uſare queſto potere con lui, o che foſſero in lei tali forze, onde poteſſe ſperare, che non foſſe per andar in voto la ſua dichiarazione contro quel Principe. Ma dic' egli, che nel mentre Coſtanzo fin dal principio del ſuo Imperio empiuta di uomini Ariani la Regia ſi laſciava governare a loro talento, ed a loro iſtigazione diſcacciava i Veſcovi Cattolici da i loro ſeggi, e gli mandava in eſilio, imperava in Occidente Coſtante fratello di Coſtanzo, Principe Cattolico, e così affezionato alle parti Cattoliche, che minacciò di muover guerra a Coſtanzo, ſe ei non reſtituiva alla ſede Aleſſandrina Atanaſio, dalla quale per la Cattolica fede era ſtato fugato (*a*). Or qual più bella occaſione potea avere la Chieſa di deporre dall' Imperio quel Principe eretico, munita col preſidio d' un tanto Principe, che la difendeva, ſe aveſſe creduto appartenere a lei queſta poteſtà? Ma allora neppur per ſogno penſava di poter intraprendere sì fatta riſoluzione. Così egli ragiona, perche penſa, che noi collochiamo l' uſo di queſta poteſtà nell' arbitrio della Chieſa, e del Papa, ſicche poſſa valerſene precipitoſamente in ogni buona occaſione, che loro torni di ſpogliare i Principi dell' imperio; ma non è così. Noi diciamo, che non può il Pontefice venire a queſta deliberazione ſe non negli ultimi, ed eſtremi caſi, dopo conſumati tutti gli altri mezzi delle preghiere, delle ammonizioni, e del ricorſo finalmente a i Principi fedeli, acciocche colla loro autorità, e colle loro minacce proccurino il ravvedimento del Principe traviato. Or qual ragione voleva, che la Chieſa veniſſe a queſta eſtrema dichiarazione contro Coſtanzo, quando poteva ricorrere al fratello Coſtante, e ſperare da lui, e dalla ſua interpoſizione il riparo

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 3. pag. 183. col. 2.

il riparo a i danni della Religione? Ricorsero dunque i Santi Vescovi esiliati a questo Principe Ortodosso, ed ebbe tutto il buon successo il lor ricorso. Abbracciò Costante l'impegno religioso: scrisse al fratello, come narra Socrate (*a*), per la restituzione non solo di Atanasio, ma ancora degli altri Vescovi Cattolici a i loro seggj, da i quali erano stati esiliati, minacciando Costanzo, che se egli altramente facesse, dovesse in avvenire considerarlo come pubblico nemico, da cui non potesse aspettare se non che guerra. Ebbero queste lettere, e l'interposizione di un tanto Principe quell'effetto, che si bramava. Restituì Costanzo alle loro Chiese, Atanasio ad Alessandria, Paolo a Costantinopoli, Marcello ad Ancira, Asclepa a Gaza, Lucio ad Adrianopoli (*b*). Ricevè benignamente, e cortesemente Atanasio in Antiochia: comandò, che fossero abolite tutte le cose contro di lui calunniosamente scritte: giurò di non prestar più fede alle calunnie contro di esso, e di non più molestarlo in avvenire (*c*). Scrisse tre lettere alla Chiesa Alessandrina acciocche ricevesse Atanasio, commendando, e con molte giuste lodi esaltando la di lui innocenza, e la dilui virtù, come sappiamo dal medesimo Santo, che queste lettere nella sua Apologia riferisce (*d*). Or che si poteva bramare di più da' Cattolici per pace della Chiesa, e per vantaggio della Religione, la cui causa era tutta collocata in quella del suo difensore il grande Atanasio?

II. Averebbe talvolta qualche forza l'argomento di Monsignor Bossuet, quando Costanzo non avesse deferito alla interposizione del fratello, e fosse imperversato nella persecuzione de' Cattolici, e che nulladimeno i Vescovi avessero seguitato a riconoscerlo per Imperadore, e non si fossero posti dal partito di Costante, o l'avessero dissuaso dal prender l'armi per motivo di religione. Ma ciò non pur non accadè, ma da quel, che avvenne, abbiam ragione di credere, che se ciò fosse accaduto, averebbono i Vescovi Cattolici operato tutto il contrario: imperocche i Vescovi Orientali, che stavano sotto l'Imperio di Costanzo, non averebbe mai permesso, che Costante lo minacciasse di muoverli guerra qualora egli ricusasse restituirgli a i loro seggj, se avesser creduto, che per motivo di religione non fosse lecito, nè a quel Principe prender l'armi contro il fratello legittimo Imperadore, nè ad essi ricoverarsi sotto di lui, e approvare queste armi, e queste mosse contro il loro legittimo Sovrano. Ma che che sia di ciò, bisognava, che Monsignor Bossuet considerasse

[*a*] Socrates hist. Eccles. lib. 2. cap. 18.
(*b*) Socrates lib. 2. cap. 18.
(*c*) Athanas. Epist. ad Solitar.
(*d*) Athanas. Apol. 2.

ſideraſſe Coſtanzo allora quando per la morte immatura de' fratelli ſucceduto in tutto quell' Impero, che era prima diviſo tra eſſi, e non avendo più ſoggezione di loro, ſciolſe il freno alla ſua empietà, e incrudelì ſenza miſura ne' Cattolici; e in queſto ſtato averebbe dovuto dimoſtrare, che foſſero ſtate nella Chieſa forze baſtanti per ſoſtenere contro quel Principe le dichiarazioni del Sacerdozio. Ma come averebbe egli potuto ciò dimoſtrare? mentre è notiſſimo nella ſtoria, che queſto Principe avea empiuto il palazzo di Eunuchi Ariani, i quali ſtavano ſempre al ſuo fianco, diſponevano del ſuo animo, e lo maneggiavano a lor talento negli affari della Religione (*a*): e ſiccome coſtoro erano ſterili per natura, ed inetti alla generazione, così non potevano ſentir parola della prole di Dio, cioè dell' Unigenito ſuo Figliuolo, odiavano a morte i Cattolici, e ſomminiſtravano il più forte preſidio all' Ariana empietà (*b*). Coſtoro adunque dapoiche Coſtanzo fu libero dal timore de' fratelli diſponendo dell' Imperio, e della Religione, dove per minacce, dove per inſidie, dove per luſinghe, dove per aperta violenza, ſi ſtudiarono condur tutto il Mondo alla profeſſione dell'Arianeſimo. Quindi diſcacciati da Coſtanzo da i loro ſeggj i Veſcovi Cattolici, e particolarmente Atanaſio, *e mutati i Preſidi, eletti i Duci, commoſſe le legioni, corrotti i popoli, acciocchè da quel fortiſſimo antemurale delle fede Nicena non ſi predicaſſe la divinità di Criſto* (come ſcrive Sant' Ilario) (*c*), *e meſſe in terrore, e in iſcompiglio di guerra le minori Città, e le minori popolazioni di tutto Oriente, dopo aver indi rivolte tutte le ſue armi contro la fede dell' Occidente, e convertiti tutti i ſuoi eſerciti contro l' ovile di Criſto, non laſciò luogo a' Cattolici onde poteſſero rifugiarſi* (*d*). In queſto ſtato di coſe eſſendo il Palazzo, il Foro, la Curia, le Prefetture, gli Eſerciti, e le Chieſe ſteſſe occupate da uomini Ariani, i quali da

(*a*) Vide Socrat. lib. 2. cap. 2. Gregorium Nazianz. orat. de Laudib. Heron.

(*b*) *Plerique enim apud Conſtantium, vel potius omnes Eunuchi ſunt, omniaque apud illum poſſunt, & ſine illis nihil ibi rerum geritur ... Eunuchi erant, qui iſta, & reliqua in omnes movebant, & [quod in iſtis inſidiis mireris] Ariana hæreſis abnegans Filium Dei, præſidium ſibi ex Eunuchis comparabat, hominibus ut natura, ita animo ad gignendum ſterilibus, & qui proinde ægrè patiuntur, ullam mentionem de ſobole, nempe Filio Dei, fieri.* S. Athan. Epiſt. ad Solitar.

(*c*) *Mutati Præſides, electi Duces, corrupti populi, commotæ legiones, ne ab Athanaſio Chriſtus prædicaretur.* S. Hilarius adverſ. Conſtantium.

(*d*) *Taceo de minoribus populis, & Civitatibus, quibus per totum Orientem, aut terror, aut bellum eſt. Poſtquam omnia contuliſti arma adverſùs fidem Occidentis, & exercitus tuos convertiſti in oves Chriſti, refugere nihil ſub Nerone licet.* S. Hilar. ubi ſupra.

da ſtranieri paeſi con forza militare ad onta della plebe fedele ſi mandavano ad invadere le Catedre Veſcovili (*a*), quali forze erano nella Chieſa Cattolica, che poteſſero ſervir di preſidio alle ſue dichiarazioni contro quel Principe? Qual' utilità poteano ſperare il Romano Pontefice, e i Veſcovi Cattolici dal dichiarar quello caduto dall' Imperio, e diſimpegnati i ſudditi dall' obbligo di preſtargli ubbidienza come a legittimo Imperadore? Chi avea da accettare queſta dichiarazione? I Veſcovi Ariani, e i Palatini? Gli ufficiali dell' Imperio, e i Magiſtrati, chi per timore, chi per adulazione, e chi per errore tutti infetti dell' Arianeſimo? I Prelati Ariani, che per rendere odioſi a Coſtanzo i Cattolici non ceſſavano di calunniarli, accagionando loro delitti di fellonia, non averebber preſo da queſta dichiarazione un efficace motivo d' irritare tutto il ſuo furore contro di loro, ed eſterminarli non già come difenſori della religione, ma come ribelli, e nemici dell' Imperio? Non era adunque allora coſa nè prudente, nè utile, che la Chieſa uſaſſe il ſuo potere indiretto ſopra quel Principe.

III. Ma dice Monſignor Boſſuet, che non mancarono Veſcovi ſantiſſimi, i quali ebbero coraggio di reſiſtere vigoroſamente a Coſtanzo nella cauſa della religione, e non laſciarono ſorta alcuna di acerbo rimprovero contro la ſua empietà, quali furono tra gli altri Sant' Ilario di Arles, e Lucifero di Cagliari; i quali nulladimeno riconobbero Coſtanzo come Imperadore, e proteſtarono di eſſer tenuti ad ubbidirlo nelle coſe civili, nel pagamento de' tributi, ed in altri oſſequj dovuti alla pubblica civil poteſtà, non facendo mai per altro menzione in tanti, e tanti rimproveri, che gli ſcaricarono addoſſo, che la Cattolica Chieſa avea poteſtà di deporlo: e da che non aveano pretermeſſa coſa alcuna di amara riprenſione contro di lui, non averebbero neppur laſciato di minacciarli la depoſizione, ſe aveſſer creduto di poterla fare. Riſpondo primieramente, che dagli ſcritti, o dalle invettive di Sant' Ilario, e di Lucifero contro Coſtanzo, non ſi raccoglie, che eglino lo riconoſceſſero come legittimo Imperadore, che anzi agevolmente ſi conoſce, che lo riguardavano come un moſtro abominevole a Dio, e agli uomini. Secondariamente, che la confeſſione da eſſi fatta di non dover negare i tributi a Coſtanzo non fa argomento, che eſſi lo riguardaſſero come legittimo Principe: mentre, come appreſſo dimoſtreremo, non pure a' legittimi Principi, ma anche a i manifeſti uſurpatori, ed a' paleſi tiranni,

(*a*) *Ex locis peregrinis cum ſatellitio militari Epiſcopos ad Populos invitos ſubmittit.* S. Athanaſ. Epiſt. ad Solit.

hanno asserito i Padri, che non doveansi negare i tributi. In terzo luogo, che non era prudenza, che que' Santi uomini minacciassero Costanzo della deposizione, o si facessero intendere, che aveano potestà di deporlo, per non dar anza agli Ariani loro nemici, e calunniatori di discreditare la causa Cattolica, accagionando a i Vescovi Ortodossi, che non per motivo di religione, ma per animo avverso a Costanzo gli erano resistenti; tanto più, che essendosi più volte la plebe fedele, e in Alessandria, e in altre Città rivoltata infruttuosamente contro l' Imperadore, e prese le armi contro i suoi ministri per difesa de' Vescovi Cattolici, il minacciarlo della deposizione sarebbe stato lo stesso, che il farlo maggiormente infierire contro i popoli fedeli. Ma poichè il Bossuet rammenta gli scritti di Sant' Ilario, e di Lucifero contro Costanzo, senza dire, che da questi Padri fu quel Principe sovente chiamato stolto, ed imprudentissimo, lupo rapace, ed Anticristo, io solamente riferirò le parole di essi così tronche, come egli le rapporta, onde ciascuno potrà conoscere, se essi credessero di dovere a Costanzo portar quell' onore, e quel rispetto, quale a legittimo Sovrano, ed Imperadore convensi: mentre, come pure il Bossuet sostiene, scrissero eglino queste invettive, Costanzo vivente, ed a lui le indirizzarono. *Ora combattiamo*, scrive Sant' Ilario, *contro un persecutore, che inganna, contro un nemico, che lusinga. Tu sei nuovo nemico di Cristo, previeni l' Anticristo ... Operi tutte le cose più crudeli senza invidia delle morti gloriose: ci perseguiti senza martirio, con nuovo, e non più udito trionfo di martirio. Più dobbiamo alla vostra crudeltà, o Nerone, Decio, e Massimiano: imperocchè per voi vincemmo il diavolo ... ma tu colla più crudele di tutte le crudeltà infierisci in noi con danno maggiore, e con minore indulgenza*. Ed indi: *O te scellerato, perchè fai ludibrio della Chiesa? I soli cani tornano al vomito: tu costringi i Sacerdoti di Cristo a risorbire quello, che aveano reciuto* (a). *Prova*, scrive Lucifero di Cagliari a Costanzo, *che sei costituito sopra noi Imperadore*,

(a) *Nunc pugnamus contra persecutorem fallentem, contra hostem blandientem. Christi novus hostis, & Antichristum prævenis..... Omnia sævissima sine invidia glorioſarum mortium peragis, novo inauditoque martyrii triumpho sine martyrio persequeris. Plus crudelitati vestræ, Nero, Deci, Maximiane, debemus; Diabolum enim per vos vicimus .... at tu omnium crudelitatum crudelissima damno majore in nos, & venia minore desævis ... O tu scelestè, quid ludibrium de Ecclesia facis? Soli canes ad vomitum redeunt: tu Sacerdotes Christi resorbere ea, quæ respuerant, coegisti.* S. Hilarius lib. contra Constant. apud Bossuet loc. cit.

re, acciocchè colle tue armi ci conduca ad adempiere la volontà del diavolo tuo amico. Che poi tu dica, che noi ti dobbiamo prestare ossequio, sappi, che non a te solo, ma a tutti coloro, che sono costituiti in dignità, conosciamo di esser debitori: imperocchè dice l'Apostolo: ammonisci quelli ad esser soggetti a' Principi, e a i Magistrati, e ad esser preparati ad ogni opera buona. Ci ammonisce adunque, che dobbiamo esser sudditi nelle opere buone, non già nelle malvagie . . . . . Perchè tu dici: io soffro ingiuria da Lucifero uomo misero, essendo io Imperadore: e tu pensi, che altra cosa tu possa esser giudicato da me, fuora che anatema? (*a*). Io pretermetto molti altri detti assai più amari, e pungenti di Lucifero contro quel Principe, i quali possono vedersi nelle sue Opere scritte contro Costanzo, a questo da lui mandate, e approvate, e commendate con molte lodi da Sant' Atanagi (*b*); e solamente domando, se chi così parla contro un altro, creda di esser tenuto a rispettare in quello il grado di supremo Principe? Questo è certo, che tra gli altri ossequj, che la divina Scrittura ci comanda di prestare a' Regi, ed a i Principi, uno è quello di parlare rispettosamente di loro, e di non dirne male. *Non dirai male*, è scritto nell' Esodo, *del Principe, che sarà nel tuo popolo* (*c*); e San Pietro nella sua prima pistola scrisse: *temete Dio, onorate il Re* (*d*). E ciò anche ricerca la riverenza dovuta alla pubblica potestà: per la qualcosa Aristotele, o l' autor de' Problemi a questo Filosofo ascritti, *chi parla male*, dice, *del Principe, è ingiurioso verso la Città*: ὁ κακηγορῶν τὸν ἄρχοντα τῶν πόλιν ὑβρίζει. Se poi il chiamar Costanzo uomo imprudentissimo, crudelissimo, scellerato, nemico di Dio, lupo rapace, precursore dell'Anticristo, come fecero que'due fortissimi Confessori Ilario, e Lucifero ne i loro scritti mandati all' istesso Imperadore, sia un rispettare il Regio carattere, e la dignità d' Imperadore, mi rimetto a chi ha discernimento per giudicare sù questo affare.

(*a*) *Proba te super nos constitutum Imperatorem, ut nos armis tuis ad omnem implendam voluntatem amici tui diaboli perduceres . . . . . nam quia dicis nos debere tibi ossequia, scito quia non tibi soli, sed omnibus nos in sublimitate degentibus novimus esse debitores. Dicit enim Apostolus:* admone illos Principibus, & Magistratibus esse subditos, ad omne opus bonum paratos esse. *Admonet ergo, nos esse debere subditos in bonis operibus, non in malis . . . . . Quia autem hæc dicis: injuriam patior a Lucifero homine misero, & utique Imperator . . . . & tu arbitraris aliud te posse judicari a me, nisi anathema esse?* Lucifer Calarit. contra Const. apud Bossuet loc. cit.

(*b*) Vide Baronium ad ann. Christi 356. n. 75., & 76.

(*c*) *Principi in populo tuo non maledices.* Exodi 22. 28.

(*d*) *Deum timete, Regem honorificate.* 1. Petri.

IV. Ma dice Monſignor Boſſuet, che Sant' Atanagi, Oſio Veſcovo di Cordova, e i Padri del Concilio di Rimino nel tempo, che erano ſtimati ſanti, e venerabili per la loro Cattolica definizione, riſpettarono così in Coſtanzo la dignità imperiale, che Atanaſio, non oſtante, che foſſe da quel Principe perſeguitato a morte, perche non volea comunicar cogli Ariani, lo appellò dilettiſſimo Auguſto, gli augurò molti anni di vita; e gli ſcriſſe, che le pubbliche preci della Chieſa a queſto erano intente, che egli ſalvo foſſe, ed in pace perpetuamente regnaſſe (*a*): che Oſio diſtinguendo gli ufficj del Sacerdozio da quelli dell' Imperio, ſcriſſe, che ſiccome Coſtanzo non dovea impacciarſi nelle coſe ſagre, così chi guardava con occhio maligno il ſuo Imperio contraddiceva alla divina ordinazione (*b*): che i Padri del Concilio Rimineſe volendo partire da quella Città per tornare alle loro Chieſe lo pregarono a dar loro licenza, acciocchè poteſſero co' loro popoli *porgere preghiere a Dio per lui, per la felicità del ſuo Imperio* (*c*). Ma ſe queſte coſe baſtaſſero a dimoſtrare, che quei Padri credeſſero non aver la Chieſa poteſtà di dichiarar depoſto dal Regno quel Principe eretico, con più facilità dimoſtrerebbono, che eſſi giudicaſſero, che non aveano poteſtà di dichiararlo ſcomunicato, giacche proteſtavano di doverlo far partecipe delle pubbliche preghiere della Chieſa; anzi dimoſtrerebbono, che neppure lo aveano per eretico, mentre non iſdegnavano nelle pubbliche preci de' fedeli rammentare il ſuo nome, ed ammetterlo alla participazione di que' beni ſpirituali, che comunica la Chieſa a' ſuoi figli: tanto più, che quelle preghiere, che porge la Chieſa all' Altiſſimo pe' ſuoi nemici, e perſecutori, le nega, almeno in pubblico, agli eretici, ed agli ſcomunicati, cancellando i loro nomi dalle ſagre dittiche

(*a*) *Puto enim tuam majeſtatem in memoriam habere ſuas pollicitationes. Neque enim reſtiti decreto tuæ pietatis: neque Alexandriam ingredi conabor. Tu tamen Deo vivas, dilectiſſime Auguſte, per multos annorum recurſus .... quippe cum ſcias omnium vota, preceſque id expetere, adeò ut ſalvus ſis, & perpetuò in pace regnes.* Athanaſ. Apol. ad Conſtant.

(*b*) *Tibi Deus imperium commiſit, nobis quæ ſunt Eccleſiæ concredidit, & quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ; ita & tu cave, ne quæ ſunt Eccleſiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias. Date, ſcriptum eſt, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo.* Oſius apud Boſſuet loc. citat.

(*c*) *Tuam clementiam iterum obteſtamur, Imperator Auguſtiſſime, ut ante hyemis aſperitatem, modò tuæ pietati viſum fuerit, nobis ad noſtras Eccleſias reverti facias poteſtatem, quo poſſimus Deo Patri Omnipotenti, & Domino, & Salvatori noſtro Jeſu Chriſto filio ejus Unigenito pro tuo regno conſuetas preces cum Populo fundere, ſicut & ante fecimus, & adhuc facere non deſiſtimus.* Epiſt. Synod. Ariminen. ad Conſtantium.

che in ſegno, che ſono da lei ſeparati. Or ſiccome dall' avere i Padri riconoſciuto Coſtanzo non altramente, che un figliuol della Chieſa, non può argomentarſi, che eſſi giudicaſſero non poterſi da loro ſcomunicar come eretico, così dall' averlo conſiderato come Principe, e Imperadore, non può dedurſi, che eglino ſtimaſſero di non aver poteſtà di dichiararlo depoſto dal grado temporal dell' Imperio.

V. Se però Monſignor Boſſuet aveſſe voluto diſtinguere i tempi, e le occaſioni, non averebbe fatto gran caſo di queſto ſuo raziocinio: mentre dall' ingegno mobile di Coſtanzo, dall' Ariana fraudolenza, da cui era quel miſero Principe circonvenuto, averebbe oſſervato, che egli tal volta pareva Cattolico. Quando meditava opprimere la fede Nicena, valevaſi del bel preteſto di pace, e di unità tra le Chieſe per obbligare i Veſcovi Cattolici a comunicar cogli Ariani; e del medeſimo preteſto ſervivaſi per diſcacciarli da i loro ſeggi come perturbatori della pubblica tranquillità; nè per lungo tempo osò apertamente dichiarare la ſua eretica perfidia. E benche in varj Concilj da lui fatti raunare per terminare le diſcordie della Chieſa ſi moſtraſſe inclinato a favorire gli ſtudj de' Veſcovi Ariani, i quali niente più proccuravano, quanto di atterrare la fede Nicena, tollerò non pertanto alcuna volta, che foſſe quella o confermata, o ſpiegata in maniera, che poteſſe da i Cattolici tollerarſi. Per la qualcoſa nel Concilio di Sirmio tenuto dagli Orientali l'anno CCCLI., come alcuni vogliono (*a*), contro Fotino Veſcovo di quella Città, e già condannato dagli Occidentali come quello, che negava la divinità del Figliuolo di Dio, applicò Coſtanzo le ſue *cure Cattoliche*, come ſcrive Sant' Ilario rimproverando quel Principe d' inconſtanza, acciocche dagli ſteſſi Veſcovi Orientali Ariani foſſe colui condannato, e ſtabilita la divinità del Verbo (*b*), ricevendo, ed approvando la formula ſtabilita in quel Sinodo, in cui ſi confeſſava, il Figliuolo eſſere *della ſteſſa ſoſtanza del Padre*. E come che ciò faceſſero gli Ariani con Coſtanzo per apparir Cattolici, ed ignoranti i Veſcovi Occidentali, come ſi avviſa San Gregorio Nazianzeno (*c*), la loro prava mente contuttociò

(*a*) Vide Pagium tom. I. Crit. Baron. ad ann. 351. num. IX.

(*b*) *Poſt Synodum deinde Sardicenſem, omnem rurſus adversùm Photinum Sirmii Catholicæ doctrinæ tuæ commoves curam, ſed tibi ſtatim quod utraque fide continebatur exhorret ... damnas quoque & ſubſtantiæ nomen, quo te, & in Sardicenſi Synodo, & Sirmienſi pium eſſe Occidentalibus mentiebaris*. S. Hilarius adversùs Conſtantium.

(*c*) Gregor. Nazianz. orat. in laud. Athanaſ.

tociò non poteva eſſer nota a' Veſcovi Cattolici. Così ancora benche i Veſcovi Orientali nell' altro Sinodo di Sirmio tenuto l' anno CCCLVII., condannata la prima formula, e ritrattata la dottrina Cattolica, che aveano ſtabilita contro Fotino (*a*), preſcriveſſero una ſeconda formula del tutto empia, ed Ariana [*b*], dalla quale erano bandite le voci di ὁμοούσιον, e di ὁμοιούσιον, e di conſuſtanziale, e di conſimile ſoſtanza, colla prima delle quali dichiaravaſi la *conſuſtanzialità* del divin Figliuolo col Padre, definita nel Niceno; e che il grand' Oſio Veſcovo di Cordova circonvenuto dalle inſidie degli Ariani, oppreſſo dall' età, atterrito dalle minacce, e forzato dalle violenze di Coſtanzo ſi ſottoſcriveſſe a queſta empia formula (*c*), facendo tremare da ſuoi cardini la Chieſa colla ſua formidabil caduta, e laſciando memorabile eſempio dell' umana fiacchezza; contuttociò partiti molti Veſcovi Orientali da Sirmio, diſguſtati dell' empietà in quel Sinodo ſtabilita, e raunatiſi in Ancira con Baſilio Veſcovo di quella Città, ed avendo ivi condannata la formula Sirmienſe, e reſtituita la voce di ſoſtanza nel Figliuol di Dio, e con dodici articoli confeſſato tutto ciò, che ſantamente può aſſerirſi dell' iſteſſo Figliuol di Dio, eccettuata la voce conſuſtanziale, ed avendo mandata la loro definizione, e profeſſione a Coſtanzo, egli non ſolamente accolſe benignamente le loro lettere, ma riconobbe, e ritrattò il ſuo errore, nel quale per opera altrui era ſtato avvolto, come riferiſce Sant' Ilario, lodando, e i Padri di Ancira perche tal confeſſione di Fede faceſſero, e Coſtanzo perche l' accettaſſe (*d*). E quì è da notarſi, che quantunque in queſta definizione del Concilio Ancirano ammeſſo il nome *di ſoſtanza*, foſſe pretermeſſa la voce *conſuſtanziale* nel Figliuolo di Dio, e foſſe dichiarato, che egli *in tutto, e per tutto è ſimile al Padre*: *Patri per omnia ſimilem*; contuttociò non furono ripreſi per queſta omiſſione i Padri di Ancira come Semiariani, ancorche poi la ſoppreſſione di queſta voce deſſe luogo alle frodi, ed al partito de' Semiariani. E Sant' Ilario benche eſorti i Padri Ancirani ad ammettere la voce *conſuſtanzialità*, ſenza la quale il nome di ſoſtanza parea, che poteſſe correr pericolo, non ardiſce però

(*a*) Vide Socratem Hiſtor. Eccleſ. lib. 2. cap. 25.

(*b*) S. Athanaſ. lib. de Synod. S. Hilarius de Synod.

(*c*) Socrat. lib. 2. cap. 26. Sozom. lib. 2. cap. 5. S. Athan. Epiſt. ad Solit. & Apolog. 2.

[*d*] *Domino gratias, quod per vos admonitus Imperator, ignorantiam, & errorem non ſuum, ſed adſtantium, per has Fidei veſtræ ſententias recognovit, & ſe invidia apud Deum, & homines impiæ voluntatis exemit, cum legationem veſtram honorificè habens, falſitatem eorum, quorum auctoritate in invidiam ducebatur, coacta a vobis ignorantiæ ſuæ profeſſione cognovit.* S. Hilarius de Synod.

però condannarli, e ſtima Cattolica la loro definizione. A norma adunque di queſta Ancirana definizione, ordinò Coſtanzo, che i Veſcovi rimaſti in Sirmio, ſottoſcriveſſero un' altra formula, che fu la terza Sirmienſe, nella quale confeſſaſſero, che il Figliuolo di Dio *in tutto, e per tutto è ſimile al Padre*, come ſcrive Sant' Epifanio, commendando Coſtanzo di pio, perche contro la precedente eretica formula, nella quale ſi decretava, che doveſſero ſopprimerſi le voci di ſoſtanza, e di ſimilitudine del Padre col Figliuolo, ei comandò, che ſi ſcriveſſe, e ſi confeſſaſſe, il divin Figliuolo eſſere *in tutto, e per tutto ſimile al Padre* (*a*), colla qual forma veniva a confermarſi, il divin Figliuolo ſecondo l' eſiſtenza, e la ſoſtanza, e tutti gli altri attributi &c. eſſere ſimile al Padre, come ſpiega il medeſimo Santo (*b*); ſoggiungendo, che Valente capotruppa de' Veſcovi Ariani, nella ſottoſcrizione della riferita formula avendo ſcritto, il Figliuolo *eſſer ſimile al Padre*, pretermeſſe le voci *in tutto*, ed avendo anche dichiarato in qual ſenſo egli approvaſſe quella profeſſione di fede, e in che modo intendeſſe la voce conſuſtanziale; l' Imperadore nulladimeno lo coſtrinſe a ſcrivere, e confeſſare, il figliuolo divino eſſere *in tutto* ſimile al Padre, cioè, ad aggiungere alla parola ſimile la voce *in tutto* [*c*]. Fino a queſto tempo adunque non avea occaſione la Chieſa Cattolica di negare per cauſa di Religione a Coſtanzo quel temporale oſſequio, che a ſupremo Principe è dovuto, mentre non ſi era ancora tratta apertamente la maſchera dal volto, e profeſſata paleſemente l' Ariana perfidia; anzi l' avea colorita col manto di Religione, approvando la confeſſione del Concilio di Sardica, e del primo Concilio Sirmienſe, e rivocando l' empia ſeconda formula di Sirmio ſottoſcritta da Potamio, e da Oſio. Tutta la cauſa tra la Chieſa Cattolica ed eſſo, fin quì parea compreſa nella cauſa perſonal di Atanaſio, la cui condannagione egli cercava da' Veſcovi Ortodoſſi con preteſto di pace, ma con diſegno di opprimere in lui la fe-

de

[*a*] *Similem eum in omnibus eſſe Patri aſſerendo coram Religioſo Imperatore profeſſus eſt. Nam & ipſe utpote pius non aliter de ... Dei Filio ſentiebat, & quod ſentiebat pio in omnibus ore pronunciavit, id quod nos Catholici credimus, ſimilem eſſe Patri Filium* &c. S. Epiphan. Hæreſ. 73. num. 15. ex interpretatione Petavii.

[*b*] *Si bona fide, ac ſincerè ſimilem eundem in omnibus eſſe confeſſi ſunt, vaniſſimos eorum conatus deprehendemus ... Etenim ſi in omnibus, ut aſſerunt, ſimilis ſit, ut eſt re vera Patri Filius ... non voluntate, & actione ſola, ſed exiſtentia, & ſubſtantia, & in eo ipſo quod eſt, utpote Filius, ſimilis ſit neceſſe eſt.* Epiphan. loc. cit.

(*c*) *Poſt hæc cum Valens ſuo more ſubſcripſiſſet, & ad ſubſcriptionem addidiſſet ſimilem eſſe Patri Filium, prætermiſſis his vocibus* „ in omnibus „ *cumque ea re declaraſſet, quem in ſenſum ea, quæ ſcripta fuerant, approbaſſet, ac quemadmodum conſubſtantialis τὸ ὁμοούσιον vocem intelligeret, pius hoc Imperator obſervavit, & ut* „ in omnibus „ κατὰ πάντα *adjiceret, coegit.* Epiphan. ubi ſupra num. 22.

de Nicena; le quali cose benche non fossero occulte a' Cattolici, non somministravano però loro sufficiente cagione di condannarlo come eretico manifesto, e contumace. Or que' passi di Sant' Atanagi, e di Osio riferiti da Monsignor Bossuet, ne' quali asseriscono doversi prestare a Costanzo quella soggezione nelle civili cose, che si debbe a legittimo Imperadore, furono da loro scritti lungo tempo primache quel Principe negasse apertamente la divinità del figliuol di Dio nell' approvare, e volere, che approvata fosse, come fece dopo il Concilio di Seleucia, l' Ariana empietà, e però non fan niente al caso della quistione, che si tratta.

VI. Parlando ora della pistola scritta a Costanzo dal Concilio di Rimini quando era tuttavia Cattolico, convien osservare, che le diverse formule del Concilio di Sirmio accesero maggiormente le controversie non solamente tra gli Ariani, e i Cattolici, ma ancora tra gli Ariani stessi, i Cattolici volendo nella confessione della fede la voce ὁμοούσιον, *consustanziale*, altri, che furono detti Semiariani, in luogo di questa volevano, che fosse sostituito il nome di *simil sostanza*, ὁμοιούσιον. Ma gli Ariani volendo sopprimere l'una, e l' altra di queste voci, appena poteano soffrire, che il Figliuol di Dio si confessasse simile al Padre; onde in fine giunsero alla perfidia di asserirlo dissimile. La terza formula del Concilio Sirmiense, in cui confessavasi il Figliuolo *in tutto* simile al Padre, approvata da Costanzo, e fatta da lui sottoscrivere dagli Ariani, come che da Sant' Ilario, da Sant' Epifanio, da San Girolamo (*a*) non fosse riputata così contraria alla dottrina Cattolica, che contenesse manifesta eresia, e fosse da alcun di essi spiegata in buon senso, di essa però non si contentavano i Cattolici; e Sant' Atanasio la riputò eretica, ed esposta alla fraude dell' Arianesimo (*b*). In questo stato di cose, e in questi torbidi del Cristianesimo, gli Ariani, che possedevano l' animo di Costanzo da essi guadagnato colla loro adulazione, con cui servendo alla sua arroganza, e dandogli il titolo di eterno, che negavano al Figliuolo di Dio, come scrive Sant' Atanasio (*c*), lo aveano fatto arbitro assoluto della Religione, e della Chiesa, sicche a suo talento adunasse Sinodi, e prescrivesse a' Vescovi la forma di credere, e di giudicare nelle cause di Religione, lo posero in sollecitudine di queste differenze della Chiesa. Onde egli nell' anno

(*a*) Hilar. de Synod. Epiphan. hæresi 73. Hieronymus contra Luciferian.

(*b*) Athanas. lib. de Synod.

(*c*) *Cum simularent se de Domino scribere, alium sibi Dominum, Constantium scilicet, creaverunt ... suumque Cæsarem æternum appellaverunt, qui Filium Dei æternum esse negant.* Athan. lib. de Synod.

no CCCLVIII. dopo aver inutilmente adunato un Concilio in Nicomedia (*a*) a perſuaſione de' Veſcovi Ariani, i quali temevano, che ſe tutti i Veſcovi così Occidentali, come Orientali ſi radunaſſero in un Sinodo, ſarebbe ſtata confermata la formula Nicena, ed altre di altri Concilj, nelle quali il nome *di ſoſtanza* τῆς οὐσίας ſi conteneva, ed il figliuolo eſſer *in tutto*, e per tutto ſimile al Padre ſi confeſſava, e che rimaneſſe condannato il loro errore, intimò due Concilj, uno per gli Occidentali in Rimino, l' altro per gli Orientali in Seleucia Città d' Iſauria (*b*). Raunati adunque il ſeguente anno CCCLIX. i Veſcovi di Occidente in Rimino in numero di quattrocento, tra i quali trecento e più eran Cattolici, e il rimanente Ariani (*c*), capi de' quali erano Urſacio, Valente, Auxentio, Demofilo, Cajo, Germinio, eſſendo ſtata da coſtoro propoſta la terza formula di Sirmio, e contendendo con grand' ardore, acciocchè foſſe da' Padri confermata, e ſottoſcritta come quella, che era ſtata da Coſtanzo approvata (*d*), fu toſto conoſciuta la loro fraudolenza: imperocchè eſſendo ſtato propoſto nel Sinodo, che inſieme colle altre ereſie foſſe di nuovo condannata l' Ariana, e conſentendo tutti i Veſcovi in queſta propoſta, Urſacio, e Valente co i loro compagni ricuſarono conſentire, e ſottoſcriverſi nella condanna (*e*). Per la qual coſa conoſcendo i Padri la coloro nequizia, e che con animo non ſincero aveano ſottoſcritta, e propoſta la riferita formula Sirmienſe, ma ad oggetto di coprire il loro veleno, d' ingannare i Cattolici, e di abolire la fede definita nel Niceno, riprovata queſta formula condannarono come eretici Urſacio, e Valente co i loro compagni, e con dodici anatemi fulminarono l' ereſia degli Ariani, e ſtabilirono la Nicena fede (*f*). Indi ſpedirono dieci Veſcovi per Legati a Coſtanzo per ragguagliarlo delle coſe riſolute, e determinate nel Sinodo, pregandolo nella lettera ſinodale, che gli indirizzarono, a dar loro licenza di tornare alle proprie Chieſe (*g*). Altrettanti Legati ſpedirono i Veſcovi Ariani. Ma Urſacio, e Valente prevenendo i Legati Cattolici, e preoccupando la mente di Coſtanzo con ſiniſtre relazioni contro il Concilio, e particolarmente perche aveſſe quello rigettata la formula, che, lui preſente, e approvante, era ſtata preſcritta nel Concilio di Sirmio, lo concitarano a gra-

(*a*) Sozomen. lib. 4. cap. 15.
(*b*) Sozomen. loc. cit.
(*c*) Severus Sulp. lib. 2. Athanaſ. de Synod.
(*d*) Sozomen. lib. 4. cap. 16.
(*e*) Athanaſ. lib. de Synod.
(*f*) Athanaſ. loc. cit. S. Hilar. in fragment. de Synod. Ariminen. lib. 2.
(*g*) Athanaſ. de Synod.

viſſima indignazione contro i Prelati Cattolici (*a*). Ma nulladimeno per conſiglio degli ſteſſi Ariani occultando per allora il conceputo ſdegno, e ſimulando attenzione, e riverenza verſo di loro, riſpoſe benignamente alla loro lettera ſinodale; e per trattenerli in Rimino con qualche oneſto colore ſi ſcusò con eſſi di non aver potuto aſcoltare i loro Legati occupato negli affari della Repubblica, eſſendo già accinto ad una ſpedizione contro i Barbari, dalla quale tornato, averebbe ammeſſi alla ſua preſenza i detti Legati, e ſi ſarebbe applicato con animo ſcevro dalle civili occupazioni agli affari della Religione; onde gli confortava ad aſpettare il ritorno de' Legati, come riferiſce Sozomeno (*b*), e può vederſi nelle lettere di Coſtanzo riportate da Socrate [*c*]: negando così in buona maniera a i Veſcovi Cattolici la richieſta licenza. A queſta riſpoſta adunque di Coſtanzo replicarono i Veſcovi Cattolici di Rimino la lettera, che cita Monſignor Boſſuet, e riportata ſimilmente da Socrate; nella qual nuovamente lo pregavano a permetter loro il ritorno alle proprie Chieſe, onde poteſſer co i loro popoli porger preghiere all'Altiſſimo per la felicità del ſuo Imperio. Or io domando, per qual cagione non ſapendo ancora que' Padri Cattolici l'animo di quel Principe, che fino allora ſi era piuttoſto, almeno apparentemente, dichiarato contro la perfidia degli Ariani, che contro la fede ortodoſſa, nè qual eſito poteſſer avere appreſſo di lui le definizioni da eſſi fatte, e le riſoluzioni da loro preſe contro Urſacio, e Valente, e gli altri riottoſi, non lo aveano da riconoſcere con quegli atti di riverenza, e d' oſſequio, che a Criſtiano, e legittimo Imperadore dovuti ſono? Non però così troverà, che faceſſero i Padri Cattolici dappoiche Coſtanzo ricuſando la definizione del Concilio di Rimini ordinò, che raunati i Veſcovi, che ſtavano appò di lui in Nicea di Tracia, ſcriveſsero una nuova formula di fede conſenſiente alla formula terza di Sirmio, ſe non che in queſta dicevaſi il Figlio in tutto *ſimile*, ed in quella ſolamente ſimile al Padre, e che tal formula ſi appellaſſe Nicena [*d*]; e dappoiche per mezzo degli Ariani con artificj, e con inganni induſse i Legati Cattolici ad approvarla, e ſottoſcriverla [*e*], e ſpedito Valente con queſta formula a i Padri di Rimini, acciocche da loro approvata foſse, ottenne, che vinti da i diſagj, e circonvenuti dalle arti ſcaltre di quel perfido Ariano, il quale pubblicamente aſſeriva di condannar Ario, e le ſue beſtemmie anatematizzandole con appro-

(*a*) Sozomen. lib. 4. cap. 18.
(*b*) Sozomen. lib. 2. cap. 18.
(*c*) So crates lib. 2. cap. 29.
[*d*] Theodoret. lib. 2. cap. 21.
[*e*] S. Hilar. in Auxentium. S. Athanaſ. Epiſt. ad African.

approvazion de' Padri, ottenne, dico, che incautamente consentissero nell'Ariana perfidia abolendo il nome di ὀυσία, *di sostanza* per imporre termine alle discordie: sopra di che può vedersi San Girolamo contro i Luciferiani, da cui ancora si fa noto, che i Padri di Rimino errarono solamente in questo, che lasciarono seppellite le voci di ὁμοούσιον e di ὀυσία stabilite nel Concilio Niceno, non perche la loro confessione contenesse espressamente errore, benche desse luogo agli Ariani di cantare il trionfo. Dopo questo tempo adunque, e dappoiche Costanzo con maggior perfidia accolse onorevolmente gli Ariani, che nel Concilio di Seleucia tenuto l'istesso anno CCCLIX. vomitarono atroci bestemmie contro la divinità del figliuol di Dio (*a*), e che erano perciò stati condannati in quel Sinodo dagli stessi Semiariani, che abborrendo dalla voce *consustanziale* ὁμοούσιον professavano di ritenere il nome di sostanza ὁμοιούσιον, ordinando, come se arbitro fosse della Religione, e della fede, che fossero banditi i nomi di *consustanziale*, di sostanza, e di simiglianza col pretesto già trito degli Ariani, che queste voci non si trovassero espresse nella divina Scrittura (*b*), non fu da' Santi Vescovi Cattolici considerato quel Principe in altra guisa, che come un uomo malvagio indegno di riverenza, e d'onore merita di esser considerato, e trattato.

VII. Tutte queste osservazioni, comeche per avventura prolisse, sono state tuttavia necessarie per distinguere i tempi, e le occasioni, dalle quali si dee prender norma di ben giudicare, e per collocare a i suoi luoghi le cose malamente confuse dall'Autore della difesa. Del rimanente se egli persistesse in domandarne per qual cagione la Chiesa Cattolica non dichiarò Costanzo deposto dall'Imperio se conosceva, che avea da Cristo questa potestà, noi risponderemmo, che ci dicesse per qual cagione la Chiesa Cattolica congregata in tanti Sinodi, e particolarmente in quello di Rimino, non condannò Costanzo come eretico, come condannò altri Vescovi, se conosceva di aver potestà di condannarlo, e di scomunicarlo? Quello, che egli fosse per rispondere a questa nostra domanda, noi risponderemmo alla sua. E finalmente diremmo, che se dal non aver la Chiesa Cattolica condannato quel Principe non siegue in ragione di buona conseguenza, che ella non avesse,

(*a*) S. Hilar. contra Constantium.

(*b*) *Condemnati ad Regem suum advolarunt, exceptique honorificè, impietates suas quanta potuerunt ambitione confirmaverunt, similem Deo esse, vel ex Deo natum, vel naturalem esse filium denegantes ... utitur etiamnunc, ut in cæteris ante, artis suæ consuetudine, ut per recti speciem prava confirmet, & per rationis nomen insana constituat. Nolo, inquit, verba, quæ non scripta sunt, dici &c.* S. Hilarius contra Constantium.

o non conoſceſſe di aver da Criſto la poteſtà di condannarlo, così dal non averlo dichiarato depoſto, e privo dell' Imperio, non ſiegue, che ella non conoſceſſe di avere, o non aveſſe da Criſto queſto potere. Onde tutto il ſuo grande argomento ſi riſolve in fumo.

VIII. Paſſando agli altri eſempj addotti da queſto Scrittore, reca egli quello di Giuliano apoſtata, che a Coſtanzo nell' Imperio ſucceſſe, Principe quanto altro mai foſſe malvagio, e nemico del nome Criſtiano, e meritevole di eſſer depoſto ſiccome quello, che rinunciata la profeſſione Criſtiana fatta da lui ſolennemente nel batteſimo, ſi diede a riſtorare la cadente idolatria, ed a perſeguitar crudelmente per queſta cagione i Criſtiani. Non eſſendo ſtato adunque depoſto dalla Chieſa queſto Principe, prende da ciò Monſignor Boſſuet argomento, che ella conoſceſſe allora non aver poteſtà di deporlo. E prevenendo la riſpoſta, che da' noſtri con San Tommaſo è ſtata data a queſt' eſempio, cioè, che la Chieſa allora era debole, e ſenza forze baſtanti per ſoſtenere le ſue riſoluzioni, e che perciò nè utilmente, nè prudentemente averebbe potuto uſare queſto potere, ſi fa a magnificare la moltiplicità de' Criſtiani, che erano allora nel Romano imperio, portando in queſto propoſito l' autorità di San Gregorio Nazianzeno, il quale riprende d' imprudenza Giuliano per queſto appunto, perche prendendo egli a mutare una Religione dominante, ſparſa, ed abbracciata per ogni parte, non avvertiva, che egli metteva a pericolo l' iſteſſo Impero de' Romani d' eſſere ſvelto da' ſuoi fondamenti (*a*), e loda la fortezza di que' ſoldati Criſtiani, i quali militando nell' eſercito di Giuliano, ed eſſendo ſtato loro donata la ſtatua di Ceſare aggiunti ad eſſa alcuni Idoli, accortiſi della frode uſcirono dal pubblico convito, e rigettando dinanzi all' Imperadore il donativo eſclamarono, che erano Criſtiani, e che non volendo ricevere i ſuoi doni aſpettavano la morte (*b*). Aggiunge a queſto ciò, che è noto nella Storia, che dopo la morte di Giuliano fu dall' eſercito di lui innalzato alla porpora imperiale Gioviano uomo pio, e Criſtiano, il quale ricuſando l' imperio con dire, che egli non volea imperare ſe non a' Criſtiani, fu ſentita una voce in tutte le milizie, che eſclamavano ſe eſſer Criſtiani, ed educati in queſta

(*a*) *Ac ne hoc quidem perſpiciebat Julianus, quod prioribus quidem perſecutionibus parva perturbatio ſequebatur, quia nondum dogma noſtrum ad multos propagatum erat, ſed in paucis adhuc hominibus veritas hærebat: nunc autem ſalutari doctrina longè, latèque fuſa, & apud nos præſertim dominante, Religionem Chriſtianam immutare nihil aliud fuerit, quam Romanorum Imperium convellere, & de re ſumma periclitari.* S. Gregor. Nazianz. Orat. in Julianum.

(*b*) *Chriſtiani ſumus, non dona accepimus, Imperator, ſed morti damnati ſumus.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 2. ex Greg. Nazianz.

ſta pia diſciplina dagli Imperadori Coſtantino, e Coſtanzo. Da tutto ciò argomenta, che nell' Imperio di Giuliano eſſendo valida, e robuſta la Chieſa non pure per la moltitudine, quanto pe 'l coraggio, e per l' animo de' Criſtiani, ed eſſendo ſtato nulladimeno quel Principe fedelmente ſervito, e riſpettato come legittimo Signore da i ſoldati Criſtiani, i quali, come dice Sant'Agoſtino ne' libri della Città di Dio, ricuſavano ſolamente ubbidirlo in ciò, che riguardava la cauſa di Criſto, preſtandoli oſſequio, ed ubbidienza in tutto ciò, che all' Imperio apparteneva (*a*), e non ſopportando di malavoglia altra coſa in lui, e nel ſuo Imperio fuorche l' idolatria, come gli rimproverano i Santi Martiri Giuventino, e Maſſimo, ſecondo che ſcrive Teodoreto, rinfacciando liberamente a quel Principe la ſua apoſtaſia, quando eſſi aveano onorato poſto nelle ſue milizie, non rifiutando per altro ubbidirlo in ogni altra coſa; ne ſiegue, che i fedeli preſtarono oſſequio a Giuliano non per una ſemplice tolleranza della Chieſa, perche non aveſſe forze baſtanti per opporſi a quel Principe, ma per debito di Religione, dal quale conoſcevano, che non poteano eſſer diſciolti da alcuna autorità.

IX. Ma ſi conoſcerà eſſer del tutto vana la forza di queſto diſcorſo, quando ſi voglia por mente alle ſeguenti coſe, cioè: che breviſſimo fu l' Imperio di Giuliano, ſiccome quello, che non regnò più d' un anno, ed otto meſi non compiuti: che nel principio del ſuo regno tanto fu lungi dal moleſtare la Chieſa, che anzi ſe ne reſe in qualche modo benemerito gaſtigando con capital ſupplicio gli Eunuchi Ariani familiari di Coſtanzo col capo di eſſi Euſebio (*b*), per opera, e per iſtigazione de' quali, come ſi è detto, ſi era indotto Coſtanzo a perſeguitare i Veſcovi Ortodoſſi, e richiamando dall' eſilio i Veſcovi Cattolici, che erano ſtati dal ſuo predeceſſore eſiliati, come narrano Socrate, Sozomeno, Teodoreto, e San Girolamo [*c*]: che Giuliano quantunque uſaſſe ogni arte, ogni ſtudio, ogni frode per condurre i Criſtiani all' idolatria, non propoſe contuttociò alcun pubblico Editto contro la Criſtiana Religione, in vigore di cui foſſero condannati apertamente i pro-

[*a*] *Julianus extitit infidelis Imperator. Nonnè extitit apoſtata iniquus, idololatra? Milites Chriſtiani ſervierunt Imperatori infideli. Ubi veniebatur ad cauſam Chriſti, non agnoſcebant niſi illum, qui in Cœlo erat: quando volebat ut idola colerent, & thuri ficarent, præponebant illi Deum: quando autem dicebat, producite aciem, ite contra illam gentem, ſtatim obtemperabant.* S. Auguſtin. lib. 18. de Civit. Dei c. 53. apud Boſſet loc. cit.

(*b*) Ammianus Marcellinus lib. 22.

(*c*) Socrates lib. 3. cap. 4. Sozomen. lib. 5. cap. 2. Theodoretus lib. 3. cap. 4. *Omnes Epiſcopi, qui de propriis Sedibus fuerant exterminati, per indulgentiam novi Principis ad Eccleſias redeunt. Tunc triumphatorem ſuum Athanaſium Ægyptus excepit.* Hieronymus adverſ. Luciferian.

i professori di essa, come narrano S. Gregorio Nazianzeno (*a*), e S. Giovanni Crisostomo; anzi egli invidiando a i Cristiani la gloria del martirio, tutti quelli, che in odio della fede egli faceva morire, voleva, che non come Cristiani, ma come facinorosi si condannassero (*b*); talmente, che avendo ordinato, che i Santi Martiri Gioventino, e Massimo si uccidessero quando non ubbidissero al sagrilego comando ingiunto a i soldati di venerar gli Idoli, volle, che non si facesse alcuna menzione della Cristiana Religione, ma come rei di ribellione si condannassero (*c*): che sebbene sotto questo Principe apostata fu ornata la Chiesa di molti Martiri, una gran parte però di essi da i Presidi delle Città, e Prefetti delle Provincie soffrirono il martirio senza saputa, e intelligenza di lui, il quale affettando clemenza, e invidiando come si è detto la gloria del martirio a i gloriosi confessori di Cristo, se alcuni egli ne fece uccidere, sotto altri pretesti fuora del vero motivo della professione Cristiana volle, che fossero tormentati, e morti, come Sozomeno narra (*d*): che finalmente la cagione, per cui molti gloriosi Confessori patirono sotto Giuliano il martirio, non fu la semplice professione della Cristiana fede, mentre egli, come che si studiasse di stabilire in tutto il Romano Imperio l'idolatria, non volle però costringere colla forza i Cristiani ad abbracciarla, nè condannarli per tal cagione al supplicio, anzi permise loro l'esercizio libero della Religione, e gli lasciò in libertà di convenire insieme per le funzioni Cristiane (*e*), ma fu l'ardente zelo, che gli accese di santo sdegno contro l'idolatria di quel Principe, spezzando gli Idoli, e i simulacri de' falsi Dei, che egli avea fatti nuovamente erigere, devastando i Templi, i Fani, e i Delubri, che egli avea fatti e purgare, e rlstorare, e disturbando i sagrificj,

(*a*) Gregor. Nazianz. Orat. adverſ. Gentes.

(*b*) *Ac ne eos honores, qui martyribus haberi ſolent, conſequeremur* [*hos enim Chriſtianis homo egregius invidebat*], *prima illius fraus, ac verſutia fuit, ut qui Chriſti cauſa excruciabantur, non ut Chriſtiani, ſed ut facinoroſi ſupplicio afficerentur*. S. Greg. Nazianz. Orat. in funere Cæſarii.

(*c*) *Ita autem mandavit, quod ſi cederent victi ſub omnium oculos producerentur; ſin fortes perſeverarent, uti perduellionis rei educerentur, & occiderentur, neque ulla Chriſtianæ profeſſionis, ob quam tenebantur, mentio fieret*. Joannes Chryſoſt. Orat. in SS. Martyrib. Juvent. & Maxim.

(*d*) *Atque tametſi iſta quidem hoc modo præter Imperatoris Juliani ſententiam acciderunt, haud enim patiebatur gloria Martyris adeò celebri decorari fideles, tamen conſtat alios non paucos, eoſque generoſos viros, eo regnante, atque adeò volente, Martyrio occubuiſſe*. Sozomen. lib. 5. cap. 10.

(*e*) *Quamquàm autem omninò ſecum ſtatuerat Julianus religionem Gentilium ſtabilire, tamen inſcitiæ putavit eſſe, populum, qui victimas immolare nollent, vel cogere, vel ſupplicio afficere ... Porrò eos neque in unum convenire, neque pro arbitrio preces facere vetuit*. Sozomen. lib. 5. cap. 14.

grificj, che da i Sacerdoti idolatri egli avea ordinato, che si facessero, e riprendendo severamente lui stesso della sua apostasia, e delle sue sagrileghe superstizioni. Per questa cagione furono uccisi i martiri di Galazia, de' quali ragiona San Gregorio Nazianzeno (*a*), i martiri di Frigia, de' quali parla Socrate (*b*), i martiri di Tracia, de' quali fanno menzione Teodoreto, il Martirologio Romano, e il Menologio Greco a i 22. di Ottobre (*c*), e quelli di Antiochia Artemio, Eugenio, e Macario, de' quali favella Teodoreto, e fanno memoria i Martirologj alli 20. di Ottobre (*d*). E per questa cagione ancora ei si adirò fortemente con alcune Città, e gravò, e travagliò i Cittadini di esse, come di Cesarea di Cappadocia ci attestano Sozomeno, e Gregorio Nazianzeno (*e*), e l' istesso affermano di Cizico, e di Nazianzo (*f*). Or quando voglianſi considerar tutte queste cose si verrà in chiaro, che la Chiesa nel brieve tempo dell' Imperio di Giuliano non ebbe luogo di venire all' estrema risoluzione di dichiararlo privo dell' Imperial potestà, e di sciorre i sudditi dalla di lui ubbidienza: e che l' esempio di questo Principe cade in tutto fuor dello stato della quistion, che si tratta, non parlandosi di Principe semplicemente apostata, ma che inoltre costringa colla forza i sudditi a prevaricare dalla vera fede, non lasciando libero l' esercizio della Religione; ma proibendola con pubblici editti, e sottoponendo a capital supplicio i Professori di essa; ciò che Giuliano non fece.

X. Ma quando pure si voglia ammettere, che questo Principe perseguitasse apertamente la Religione, e costringesse i Popoli a lui soggetti ad abbandonarla, giacche egli in odio della Cristiana fede gravò d' intollerabili tributi i Cristiani, proibì loro con pubblici editti l' imparare, e l' insegnare le lettere de' Gentili, e non lasciò pretesto di esercitare in essi la sua crudeltà; tuttavia bisognerebbe vedere, se la Chiesa avesse allora tali forze nella moltitudine de' fedeli, che dichiarando Giuliano deposto, e sciolti quelli dalla di lui ubbidienza, potessero eglino senza lor maggior danno, e senza maggior pericolo della fede negargliela, e resistere a lui quando colla forza avesse voluto costringerli. Monsignor Bossuet esaggera la moltitudine de' fedeli, e il loro coraggio, mentre molti di essi militavano nell' esercito di Giuliano,

(*a*) Gregor. Nazianz. Orat. 1. in Julianum.
(*b*) Socrates lib. 5. cap. 13.
(*c*) Theodoret. lib. 3. cap. 6. Martyrol. Roman., & Menolog. Græcum ad 11. Kal. Novembr.
(*d*) Theodoret. lib. 3. cap. 17. Martyrol. Rom. Menolog. Græcum ad diem 20. Octobr.
(*e*) Sozomen. lib. 5. cap. 4. Nazianzen. Orat. 5. in Julianum.
(*f*) Sozomen. lib. 5. cap. 14. Gregor. Nazianz. Orat. in funere Patris.

no, ed averebbero potuto far fronte a lui con quel medesimo animo, con cui incontrarono valorosamente la morte per non contaminarsi nella colui idolatria. Ma non considera poi, che per quanto fosse grande il numero de' Cristiani, era contuttociò di gran lunga inferiore alle forze de' Gentili, i quali da pochi ufficiali in fuora amministravano tutte le Prefetture civili, e militari del Romano Imperio, e che l' esercito di Giuliano parte corrotto da' doni, parte vinto dal timore, parte per propria malvagità, toltine alcuni pochi, che non vollero contaminarsi ne' sagrificj, era tutto involto nella superstizione del Gentilesimo. Non considera, che siccome Giuliano vietò a' Cristiani l' amministrazione della Repubblica, ed ogni giudicatura, ogni magistrato, come attesta Sozomeno (*a*); così interdisse loro per editto la milizia, come narrano Ruffino, e Teodoreto (*b*), e che per questa cagione Valentiniano, che avea onoratissimo posto nella milizia, e nel Palazzo, e che poi succesſe nell' Imperio a Giuliano, fu spogliato del cingolo militare, e mandato in esilio, come Sozomeno, Teodoreto, e Filostorgio narrano (*c*). Dove tutte queste cose fossero state considerate dal nostro Scrittore, non si sarebbe persuaso, che i Cristiani sotto l' Imperio di Giuliano fossero così potenti, e valevoli di forze, come nè vuol dare ad intendere.

XI. A questo ancora si vuol aggiungere, che quantunque dal gran Costantino, e da' suoi Figliuoli riceveſſe notabilissimi vantaggi la Cristiana Religione, e avesse molte scosse il Gentilesimo per gli editti da que' Principi promulgati, per cui si proibivano le immolazioni delle vittime agli Idoli, e si comandava, che fossero chiusi i loro Templi, contuttociò non è da credere, che universalmente cessassero i sagrificj degli Idolatri, sapendosi, come osserva il Cardinal Baronio (*d*), che i Gentili in più luoghi attaccati all' antica superstizione, e particolarmente i Romani tenacissimi de' patrj riti fino al tempo di Teodosio il maggiore, seguitarono le antiche ceremonie, e i sagrificj. Onde ciò, che narra Eusebio Cesarienſe (*e*) delle immolazioni delle vittime proibite per Costantino, e de i Fani, e Delubri da quel Principe fatti demolire, dee intendersi di que' sagrificj, e di quelle ceremonie oscene, che

(*a*) *Jus Reipublicæ Christianis denegavit, & neque in communes hominum congressus, neque in forum venire, neque judicium exercere, neque gerere Magistratum, neque ullum dignitatis gradum obtinere permisit.* Sozomen. lib. 5. cap. 17.

(*b*) Ruffin. lib. 1. cap. 32. Theodoret. lib. 3. cap. 7.

(*c*) Sozomen. lib. 6. cap. 6. Theodoret. lib. 3. cap. 5. Philostorgius lib. 7. cap. 7.

(*d*) Baronius ad annum Christi 326. a num. 72. usque ad 77.

(*e*) De vita Constantini lib. 3. cap. 56.

che da' Gentili in alcune delle loro feſte, come nelle Orgie di Bacco, ne' Miſterj Eleuſini, o in altre ſolennità dedicate a Cerere, a Cibele, o ad altri falſi Numi da'Sacerdoti, e Sacerdoteſſe impuriſſime ſi celebravano, e che alcuni di que' Tempj, che erano il nido, e il covile di queſte nefande Raunanze incomportabili dagli ſteſſi Romani Gentili, e da eſſi, come contrarie all' oneſtà una volta ſeveramente proibite (*a*), foſſero fatti demolire. Del rimanente è coſa certiſſima, che da Coſtantino, e da i Principi ſuoi figliuoli furono laſciati in piedi i più famoſi Templi, che foſſero allora nel Romano Imperio. E comeche da Coſtanzo molti di eſſi foſſero fatti chiudere, contuttociò proibì, che non ne foſſe alcun demolito, come appariſce da una delle ſue leggi riportata nel Codice Teodoſiano (*b*). Per la qual coſa in tempo, che aſſunſe Giuliano la porpora, oltre il Tempio di Giove Capitolino celebre in tutto il Mondo, il quale fu ſolamente ſpogliato, e di ricchezze, e di ſimulacri, e di vittime, e di ſagrificatori l' anno CCCLXXXIX. nella venuta a Roma di Teodoſio il maggiore, come narrano Prudenzo, e S. Girolamo (*c*), v'era il famoſiſſimo Tempio di Serapide in Aleſſandria, del quale dopo il Campidoglio non era nel Mondo fabbrica più magnifica (*d*), veduto, e deſcritto da Ruffino (*e*), e diſtrutto poi con grandiſſima reſiſtenza degli Idolatri l' anno CCCXCI. per ordine di Valentiniano, e di Teodoſio dopo la legge data da loro in Aquileja ſotto il Conſolato di Taziano, e di Simmaco (*f*), da Romano Generale dell'eſercito Imperiale, e da Evagrio Prefetto Auguſtale in Aleſſandria (*g*), il Tempio di Canopo in Egitto, di Giove in Apamea, e di altri falſi Dei nell' Arabia Petrea, nella Paleſtina, e nella Fenicia diſtrutti in queſti medeſimi tempi colla forza de i riferiti Principi, e non ſenza pugna, e reſiſtenza de' Gentili, come narrano gli Storici di quei tempi (*h*]. E ſenza parlare del Tempio di Apolline in *Dafne* famoſiſſimo nella Siria arſo per caſuale incendio nell' Imperio ſteſſo di Giuliano l' anno CCCLXII. con ira, e con eſtremo cruccio di queſto Principe, come Ammiano racconta (*i*), e con acerbo lutto di Libanio Sofiſta, che ſopra di ciò ſcriſſe una lunga Nenia a Giuliano confutata da S. Gio-

(*a*) Livius lib. 39.

(*b*) Leg. 3. de Paganis Cod. Theodoſ.

(*c*) Prudentius adverſùs Symmacum lib. 1. S. Hieronymus contra Jovinian. lib. 2. & Epiſt. 3. ad Lætam juxta ord. antiq.

(*d*) *Ut poſt Capitolium, quo ſe venerabilis Roma in æternum attollit, nihil Orbis terrarum ambitioſiùs cernat.* Ammianus Marcellin. lib. 22.

(*e*) Ruffin. lib. 2. cap. 22.

(*f*) Lege 11. de Paganis Cod. Theodoſ.

(*g*) Ruffin. loc. cit. Sozomen. lib. 7. cap. 15.

(*h*) Ruffin. lib. 2. cap. 26. Sozomen. loco cit. Theodoret. lib. 5. cap. 21.

[*i*] Ammian. Marcell. lib. 22. cap. 10.

vanni Grisostomo ne' suoi sermoni contro i Gentili (*a*), sappiamo da Sant'Agostino (*b*), che nell'anno cccxcix. sotto l'Imperio di Onorio, e di Arcadio erano in essere tuttavia in Cartagine i Templi dedicati a gli Idoli, i quali in questo stesso anno in vigore di una legge di que' Principi (*c*) furono distrutti, e particolarmente quello famosissimo dedicato alla Dea Celeste Nume tutelare dell'Affrica, come asserisce Tertulliano (*d*), Tempio così riputato, che era annoverato tra 'l numero di que' pochi, i cui Dei per le leggi Romane potevano essere istituiti eredi, come riferisce Vulpiano (*e*). Sappiamo dal medesimo Sant'Agostino (*f*), che circa il medesimo anno essendo stato in vigore delle riferite leggi dato il guasto al Tempio di Ercole nella Colonia Suffetana, i Gentili prese le armi contro i Cristiani ne trucidarono sessanta, de' quali si fa menzione nel Martirologio Romano al dì 30. di Agosto. Sappiamo finalmente, che fino all'anno cccci., e settimo dell'Imperio di Arcadio, e di Onorio erano tuttavia frequentati in Gaza otto nobili Templi, e particolarmente quello dedicato a Giove Candiotto, e nominato Marnion, i quali da Arcadio a persuasione di San Porfirio Vescovo di Gaza, e di San Giovanni di Cesarea a forza militare furono demoliti non senza estremo cruccio, e resistenza de' Gentili, come riferisce Marco Diacono Gazense appresso il Baronio (*g*). In molti altri luoghi nelle Provincie del Romano Imperio dopo questi tempi continuò la superstizion de' Gentili, non ostanti tante leggi promulgate contro di loro da i Cristiani Imperadori.

XII. Ma della moltitudine, e delle forze de' Gentili in tempo di Giuliano apostata ne fa argomento ancora il vedere, che da' Principi Cristiani, che regnarono dopo Giuliano, le principali dignità, e gli ufficj più considerabili del Romano Imperio furono conceduti non pure ad uomini gentili, ma propugnatori del gentilesimo, e nemici aperti della Cristiana Religione, come tra gli altri furono Flaviano, e Simmaco amendue Prefetti di Roma, quello sotto Teodosio il maggiore, questo sotto Valentiniano II., ed Onorio, senza parlare de'Consoli, una gran parte de' quali, regnando Imperadori Cristiani, furono Gentili, come apparisce dalle loro memorie, che quì non accade narrare. La stessa

(*a*) S. Joann. Chrysost. Orat. 2. contr. Gent.

(*b*) S. Augustin. de Civit. Dei lib. 18. cap. ultim.

[*c*] Leg. 15. de Pagan. Cod. Theodos.

(*d*) *Unicuique Provinciæ, & Civitati suus Deus est, ut Africæ Cælestis.* Tertullian. Apolog. cap. 24.

(*e*) Ulpian. tit. *de his, qui hæredes instituí possunt* post. Cod. Theodos.

(*f*) D. Augustin. Epist. 267. alias 5. ad Seniores Coloniæ Suffetanæ.

(*g*) Baronius ad annum cccci. num. 17. & seqq.

ſteſſa coſa ſi rende chiara dal vederſi, che non oſtanti gli sforzi de' Criſtiani Imperadori, che ſuccedettero a Giuliano, per eſtinguere il Gentileſimo, ſi videro i Gentili in iſtato di reſiſter loro colla forza, a ragione di giuſta guerra, creando Imperadori della lor fazione, che conduceſſero poderoſi eſerciti, come fu Eugenio aſſunto all' Imperio da i Romani Gentili, il quale, come narra Sant'Agoſtino, con una formidabile armata, che portava per inſegna il Simulacro di Giove fulminatore precedendo la Statua d' Ercole (*a*), ſi portò a' chioſtri delle Alpi per combattere contro Teodoſio. E benche ivi foſſe da quel Principe vinto in battaglia, la ſua vittoria però fu attribuita a manifeſto prodigio dagli Scrittori di quell' età, tanto erano le forze del nemico eſercito (*b*). Così lungo tempo dappoi Priſco Attalo dalla fazione de' Romani Gentili ad iſtanza di Alarico nell'anno cccc x. fu creato Imperadore, il quale tuttoche foſſe Criſtiano, benche Ariano, per incontrare il genio degli Idolatri creò Conſolo Tertullo uomo Gentile, che co i ſoliti auſpicj, e colle ſuperſtizioſe ceremonie de' Gentili Romani volle aſſumere il Conſolato, vantandoſi ancora in Senato di eſſer Conſolo, e Pontefice, come riferiſce Oroſio (*c*). Narrando inoltre Zoſimo, che tutti i Romani furon lieti del Conſolato di Tertullo, tolta la famiglia Anicia, la quale vedeva di mal occhio la felicità pubblica (*d*), ciò, che torna in molta gloria di quella illuſtre famiglia, non per altro tacciata da queſto Storico Gentile, ſe non perche ſerbando inviolata la pietà Criſtiana, mirava con diſpiacere, che foſſe così univerſalmente rinuovata in Roma l'empietà del gentileſimo. Non oſcuro indizio inoltre della moltitudine de' Gentili in tempo di Giuliano ne ſomminiſtra il copioſo numero degli Scrittori Idolatri, i quali, ed in ſuo tempo, ed anche dopo di lui pubblicarono le loro Opere ſparlando della Criſtiana Religione, e de' Criſtiani Principi, quali furono tra gli altri Libanio, Temiſtio, Ammiano, Zoſimo, ed altri, i quali certamente non averebbono parlato con tanta libertà contro le Criſtiane coſe, ſe non foſſero ſtati aſſicurati dal numero, e dalle forze de' Gentili, che li difendeſſero. Finalmente i Libri della Città di Dio ſcritti da Sant' Agoſtino contro i Gentili, e le orazioni di San Giovan Griſoſtomo contro i medeſimi ci fanno fede, che lungo tempo ancora dopo Giuliano perſeverò nelle Provincie del Romano Imperio l' idolatria, e l' empietà del Gentileſimo.

(*a*) D. Auguſtin. de Civit. Dei lib. 5. cap. 26.
(*b*) Ruffin. lib. 2. cap. 33. Sozomen. lib. 7. cap. 24. Theodoret. lib. 5. cap. 24.
(*c*) Oroſius lib. 7. cap. 40.
(*d*) Zoſimus lib. 6.

XIII. Se tanto adunque di potere, e di forze ebbero i Gentili dopo Giuliano, quando già da più Principi, e coll' autorità delle leggi, e con altri mezzi autorevoli si era proccurato di estinguere il Gentilesimo, può ben ciascheduno comprendere quanto valessero nell' Imperio di Giuliano, sotto di cui tutte le cariche dell' Imperio sì civili, che militari occupavano, proibiti i Cristiani da i Magistrati, e dalla milizia, se non in quanto la necessità costrinse quel Principe a ritenerne alcun nell' esercito, come Gioviano, che nell' Imperio li succesſe; e se la Chiesa potea allora compromettersi delle forze de' Fedeli per non sfoderar in vano le sue armi, e con maggior suo pericolo, quando asceso appena all' Imperio quel Principe, e ordinando, che fossero riaperti i Templi, ristorati i Simulacri, e rinuovati i sagrificj, vide in tutto il Mondo Romano risorto con maggior vigore il Gentilesimo, che non era già estinto negli animi della moltitudine, ma solamente frenato dall' esempio, e dall' autorità di Costantino, e de' suoi Figliuoli. A tutto questo si aggiugne, che allora l' Ariana fazione teneva oppressa la Chiesa Cattolica, come ottimamente fu considerato dal gran Cardinal du Peron immeritamente perciò dispregiato dall' Autore della difesa col vano motivo, che gli Ariani erano pochi in Occidente, e che in Oriente quasi tutto il popolo conservasse la prisca fede, eccettuati i Vescovi, che violentemente erano stati intrusi da Costanzo: imperocche egli parla a caso, non essendo vero, che quasi tutto il Popolo in Oriente fosse Cattolico; mentre son noti nella storia i gran tumulti, che dalle Ariane turbe nella Chiesa si concitavano. E come che fossero gli Ariani di gran lunga inferiori di numero a i Cattolici, non lo erano però di forze, e pochi di loro sarebbono stati bastanti ad impedire, e render vane le risoluzioni della Chiesa contra Giuliano: imperocche si sarebbono uniti co' Gentili per discreditarla, ed opprimerla, come in fatti con essi si unirono in Egitto contro Sant' Atanasio per discacciarlo dal suo seggio, ed opprimerlo, aggravandolo di molte calunnie appresso Giuliano, dappoiche da questo era stato restituito alla sua Chiesa, come narra Ruffino (*a*).

XIV. Ma con tutto questo l' Autore della difesa ci si para incontro coll' autorità di San Gregorio Nazianzeno, dove il Santo Padre taccia d' imprudente il consiglio di Giuliano contro la Cristiana Religione: imperocche e per la moltitudine de' Cristiani, e per esser quella la Religion dominante, il tentar di mutarla era l' istesso, che lo sconvolger l' Impero, e il porre a pericolo la somma delle cose: deducendo da que-

(*a*) Ruffinus lib. 1. cap. 3.

queſto paſſo, che tali erano allora le forze della Chieſa, che ſe i Criſtiani dimenticatiſi della priſtina diſciplina aveſſero preſe le armi, averebbon potuto ancora tor l'Imperio a Giuliano. Così egli diſcorre, ma non diſcorre bene. Anzi il paſſo del Nazianzeno diſtrugge la ſua opinione: imperocche ſe foſſe allora ſtato perſuaſo il Santo Dottore, che ſecondo la Criſtiana diſciplina non era lecito alla Chieſa ſottrarre i Fedeli dalla ſervitù, e dalla ſoggezione de' Principi perſecutori, non averebbe mai creduto, che poteſſe ſovraſtare alcun pericolo a Giuliano dal conſiglio, che ei preſe di diſtruggere la Criſtiana Religione: mentre per quanto grande, e valida foſſe la moltitudine de' fedeli, non averebbe potuto contuttociò reſiſtere dirittamente a Giuliano, e ſarebbe ſtata obbligata a laſciarſi piuttoſto uccidere, che mancarli di ubbidienza nelle coſe all' Imperio attinenti, onde egli non averebbe avuto di che temere da' Criſtiani per queſta cagione. Ma certamente non erano allora in perſuaſione i Criſtiani, che non foſſe loro lecito reſiſtere colla forza a quel perfido Apoſtata, che anzi in molti luoghi gli reſiſterono giuſta lor poſſa, incendendo i Templi, ſpezzando i Simulacri, turbando i ſagrificj, come abbiamo di ſopra oſſervato, e ributtando i ſuoi ſatelliti, e le ſue milizie dalle Chieſe, che voleano occupare, come ſpecialmente narra San Gregorio Nazianzeno eſſer accaduto della Chieſa di Nazianzo, alla quale eſſendo venuti i ſoldati ſagittarj di Giuliano per iſpogliarla, e darle il guaſto, e comandando il Prefetto di eſſi, che per ordine dell' Imperadore foſſe a lui dato il ſagro Tempio, non ſolo i Fedeli, che il difendevano, ricuſaron di renderſi, ma ſe colui non ſi ritirava toſto dall' impreſa cedendo al Santo Veſcovo Gregorio, Padre del Nazianzeno, ſarebbe rimaſto calpeſtato co' calci, tanto era il zelo del Sacerdote, per la difeſa di quel ſagro luogo. Il qual fatto riferito, e lodato dal Nazianzeno in argomento del diſpregio, che faceano i Fedeli di Giuliano, (a) ci fa indizio, che averebbon tentato coſe maggiori contro colui fino a ſpogliarlo dell' Imperio, ſe aveſſero avute forze baſtanti da poterlo fare. Del rimanente è veriſſimo ciò, che aſſeriſce il Nazianzeno, che Giuliano tentando di opprimer la Religione Criſtiana metteva a pericolo di ſconvolgimento l'Imperio,

(a) *At contemptionis quidem cum multa alia ſigna proferri queant, tum argumento etiam eſſe poſſunt Sagittarii illi, eorumque Præfectus, quos in Eccleſias noſtras immiſerat, ut eas vel voluntate ſibi adjungeret, vel armis ſubigeret. Nam cum hac quoque cum eadem animi ferocia veniſſet, ac pro imperio, & poteſtate templum ſibi dedi juſſiſſet, tantum abfuit ut quidpiam eorum, quæ cupiebat, perficeret, ut niſi Patri meo vel ſuopte conſilio, vel cujuſdam admonitu protinus ceſſiſſet, calcibus etiam cæſus diſceſſurus fuiſſet. Ita in illum Templi Sacerdos furore, & zelo æſtuabat.* S. Gregorius Nazianzen. Orat. in funere Patris.

perio, non già perche aveſſero i Fedeli ſufficienti forze di ſpogliarlo del Trono; ma perche privando i Criſtiani dell' amminiſtrazion civile, e militare della Repubblica, veniva a ſpogliarla del nerbo più vigoroſo, che ella aveſſe, ad introdur la licenza, e la corruzion del coſtume, e ad eſporre l' Impero in preda de' Barbari, come appunto gli avvenne nella infeliciſſima ſpedizione contro i Perſiani, nella quale non ſolamente laſciò miſeramente la vita, ma poſe l' eſercito in tali anguſtie, e in tale ſtrettezza le Romane coſe, che convenne al Succeſsore con inique condizioni, e con ignominia del nome Romano comprar da' Perſi la pace; la quale calamità da tutti gli Scrittori Criſtiani viene attribuita alle perfidie di Giuliano, alle rilaſsatezze da lui introdotte ne' coſtumi, ed alle ſue incredibili oſcenità velate col nome di Religione: cheche gli Scrittori Gentili in odio di Gioviano, che li ſucceſse nell' Imperio, ſi dicano.

XV. Maggiore apparenza però, a vero dire, ha quello, che da Teodoreto, Sozomeno, e Socrate narra Monſignor Boſsuet eſser accaduto nell' aſsunzione di Gioviano all' Imperio, cioè, che eſsendo Gioviano Principe pio, e Criſtiano dopo la morte di Giuliano acclamato dall' eſercito Imperadore, e proteſtando egli di non volere imperare ſe non a' Criſtiani, fu ſentita una ſubita voce nell' eſercito, onde tutti eſclamarono, che eran Criſtiani, e nudriti nella Criſtiana diſciplina da Coſtantino, e da' ſuoi figliuoli. Dal che deduce queſto Scrittore, che i Criſtiani non ſolo aveano forze per reſiſtere a Giuliano, ma avevano ancora tutto il nerbo dell' Imperio. La qual coſa egli conferma da che ſappiamo, che poco dappoi, da queſto medeſimo eſercito fu aſsunto all' Imperio Valentiniano Principe quanto altro ſi foſse Criſtianiſſimo, e Religioſiſſimo, il che non averebbe fatto ſe tutto, o per la maggior parte non foſſe ſtato Criſtiano. Ma queſta narrazione di Teodoreto, e degli altri due Storici allegati, porta ſeco graviſſime difficoltà; non già perche Ammiano racconti la coſa diverſamente, ſcrivendo, che Gioviano per riguardo de' meriti paterni fu da alcuni tumultuariamente acclamato, e che gli altri ſentendo riſuonare Gioviano, ingannati dal nome, credendo riforto Giuliano, il quale ſi faceſse innanzi all' eſercito, quando lo videro, e conobbero il loro inganno, convertirono tutti l' allegrezza in pianto, ed in lutto univerſale (*a*): mentre sò, che queſto Storico eſſendo Gentile, in queſta coſa non merita fede; ma perche quel che narrano i riferiti Storici, contraddice a quello, che eſſi non ſolamente, ma tutti gli altri Criſtiani Scrittori an-

(*a*) Ammianus Marcellinus lib. 25.

ancora raccontano di Giuliano, che egli proibisse per editto a i Cristiani i Magistrati, e la milizia; e perche sappiamo dagli istessi Sozomeno, Teodoreto, e Socrate, che Giuliano volendo sperimentar la fede, e la Religione de' suoi soldati col comandar loro l' incensazione degli Idoli, alcuni, che coraggiosamente ricusarono ubbidire al sagrilego comando, furono da lui fatti con varj pretesti morire; altri, che dopo avere offerito l' incenso si pentirono dell' errore protestando dinanzi a lui di aver mancato al vero Dio, e domandarono di esser morti, furono spogliati del cingolo militare, e discacciati dalla milizia, e dal Palazzo (*a*): e finalmente perche è cosa certa, che i Duci di maggior autorità nell' esercito di Giuliano erano Gentili, come tra gli altri Salustio Secondo Prefetto al Pretorio di Oriente amicissimo di Giuliano. Or questo Salustio, che accompagnò Giuliano nella spedizione contro i Persiani, e che fu uomo di gravissima autorità nella Repubblica (*b*), dopo la morte disgraziata di quel Principe non solo fu promotore della elezione di Gioviano all' Imperial porpora, ma ancora lo difese, ed impedì colla sua autorità le sedizioni, che sarebbono insorte in Antiochia contro di quello, se egli non vi fosse accorso raffrenando gli animi irati de' Gentili Antiocheni, come narra Suida (*c*). A questo inoltre si aggiugne, che Gioviano quantunque con sommo studio coltivasse la Cristiana Religione, e richiamasse dall'esilio i soldati, e gli ufficiali, che per cagione di essa erano stati da Giuliano esiliati, tra' quali fu Valentiniano, che nell' Imperio gli succesSe; non discacciò però da se i Gentili, nè lasciò di avergli in pregio, ed in amicizia onorando tra gli altri, come narra Eunapio Sardiano, Massimo, e Prisco filosofi Gentili, celebri per la magia, amicissimi di Giuliano, e istigatori della sua empietà. Le quali cose certamente non concordano con quello, che da Teodoreto, e da altri scrive il Bossuet, che Gioviano non volle imperare se non a' Cristiani, e che Cristiani fossero i soldati dell' esercito di Giuliano.

XVI. Altro adunque non si può dire sù questo fatto, se non che nell' esercito di Giuliano fossero veramente molti soldati Cristiani, ma prevaricatori, i quali, o vinti da' doni di quell' Apostata, o allettati dalla speranza del premio, o superati dal timor del supplicio avessero offe-

[*a*] Sozomen. lib. 5. cap. 16. Theodoret. lib. 3. cap. 16. Socrates lib. 3. cap. 11.

[*b*] Vide Pagium in Critic. Baron. ad annum Christi CCCLXII. num. 32. 33. e 34.

[*c*] *Antiocheni autem Imperatori irati, famosos libellos partim humi abjiciebant, ut quivis tolleret, ac legeret, partim parietibus affigebant ... ac gravius aliquid commissum esset, ni Salustius quidam* [*Ethnicus hic erat Juliano olim percarus, Præfecturæ Prætorii insignitus*] *seditionem compressisset*. Suidas ver. Jovian.

offerito l' incenzo agli Idoli, e che in queſta occaſione, ſiccome aveano prevaricato per fragilità di ſpirito, non per errore di mente, ſi manifeſtaſſero Criſtiani. Ciò doverà ſembrar vero quando ſi conſideri, che appreſſo Giuliano era un gran merito per ottener cariche, e dignità la perfidia, e il diſertare dal Criſtianeſimo, come narra San Gregorio Nazianzeno (*a*); e che molti furono, come afferma Socrate in que' tempi, i quali mirando più al loro intereſſe, che alla loro ſalute, ſi accomodarano al genio de' Principi ſeguendo la lor Religione, e profeſsando la Criſtiana ſotto i Principi Criſtiani, e la Gentile ſotto Giuliano, tra' quali fu Eubolio Sofiſta Coſtantinopolitano, ed oratore di grido (*b*). Or da queſti Criſtiani prevaricatori, che coſa poteaſi aſpettare di forte contro Giuliano in favor della Chieſa? Vaniſſimo poi è l' altro argomento del Boſsuet ſopra il Criſtianeſimo dell' eſercito di Giuliano, per eſsere ſtato da quello aſsunto all' Impero Valentiniano Principe piiſſimo, e Criſtianiſſimo: imperocche primieramente l' eſercito, che acclamò Valentiniano, non era più quello di Giuliano, ma di Gioviano, il quale richiamò alla milizia i Criſtiani, come ſi è detto, reſtituendo loro le cariche militari; ed i ſoldati che aveano prevaricato ſotto Giuliano ritornarono alla priſtina profeſsione del Criſtianeſimo: e poi il principal promotore dell' Imperio di Valentiniano fu, come narra Suida, il riferito Saluſtio Secondo Prefetto al Pretorio, e uomo Gentile, il quale diſegnò Valentiniano Imperadore (*c*). Nel qual Saluſtio, ſe Zoſimo merita fede, concorrevano tutti i ſuffragj dell' eſercito per crearlo Imperadore, ma egli ricusò l' Imperio a cagione della vecchiaja (*d*). E certamente la ſtima grande, che ferono Valentiniano, e Valente Imperadori, di queſto Saluſtio creandolo la ſeconda volta Prefetto al Pretorio di Oriente dopo Nebridio, come da alcune leggi del Codice Teodoſiano indirizzate a lui l' anno CCCLXIV. e CCCLXV. dimoſtra il Pagi (*e*), e facendogli erigere una ſtatua in memoria de' ſuoi meriti nella Repubblica, come appariſce da una iſcrizio-

[*a*] *Ad Magiſtratus, & Præfecturas unum ſuffragium erat perfidia, Chriſtianiſmique deſertio; ab eoque beneficia conſequebantur, qui ſibi ipſis ſceleratiſſimè conſulebant.* Nazianzen. Orat. 2. in Julianum.

(*b*) *Ex his unus erat Ecebolius Sophiſta Conſtantinopolitanus, qui quidem ſe ardenter fidem Chriſtianam amplecti ſimulavit. Dum Julianus potiebatur Imperio, gentilitatem magnopere colere præſetulit, Julianoque mortuo, Religionem Chriſtianam denuò profiteri in animum induxit.* Socr. lib. 3. c. 11.

(*c*) *Saluſtius Præfectus Prætorio Valentinianum deſignavit Imperatorem.* Suidas verbo *Saluſtius*.

(*d*) *Omnium ſuffragia in unum Saluſtium Præfectum Prætorii concurrebant, illo ſenectute pretendente &c.* Zoſimus lib. 4. pagina mihi 734.

(*e*) Pagius in Critic. Baronii ad ann. 362. num. 35.

zione, che dallo Smetzio, e dal Grutero il citato Pagi riferisce (*a*), ben dimostra, che Valentiniano riconobbe dalla autorità di quest' uomo Gentile l' Imperio. Ecco adunque dal primo fino all' ultimo fatti vedere frivoli, e insussistenti gli argomenti di Monsignor Bossuet da lui proposti per abbattere la dottrina di San Tommaso, e del Cardinal du Peron circa la debolezza delle forze della Chiesa in tempo di Giuliano apostata, per la quale non potea nè prudentemente, nè utilmente, depor quel Principe dall' Imperio. Nella qual cosa se siamo stati prolissi oltre di quello, che sarebbesi desiderato da noi, colpa non è nostra, ma dello Scrittor, che impugniamo, il quale confondendo i tempi, nascondendo le circostanze de' fatti per aggirare i Lettori con artificiosi popolari argomenti, ci ha obbligati a spiegare le circostanze, e le occasioni de' fatti stessi colla più minuta esattezza per discoprire i suoi equivoci, e i suoi artificj, e per mettere in chiaro la verità.

§. X.

Si risponde ad altri esempli del quarto secolo allegati da Monsignor Bossuet.

SOMMARIO.

I. *Autorità de' Padri allegate da Bossuet per dimostrare, che nella Chiesa sotto Valente erano forze bastanti per potergli utilmente resistere, e per poter distaccare senza pericolo i sudditi dalla di lui soggezione.*

II. *Ragioni, per cui la persecuzione di Valente non diede luogo alla Chiesa di usare la potestà indiretta contro di lui.*

III. *Si mostra il poco fondamento, che potea fare la Chiesa nell' ajuto di Valentiniano per sostenere le sue dichiarazioni contro Valente.*

IV. *Mal' uso fatto dal Bossuet delle autorità de' Padri da lui allegate con artificio, e sua prava intelligenza di esse.*

V. *Valente non scomunicato da' Padri, ma ammesso da essi nella Chiesa a comunicar co' Cattolici, dimostra vano l' argomento negativo del Bossuet, e conferma l' argomento* ad hominem *del Cardinal du Peron.*

VI. *Passi di Sant' Ambrogio addotti dal Bossuet nella contesa, che ebbe*

(*a*) Pagius loc. cit. num. 32.

quel Santo Vescovo con Valentiniano in causa di Religione per provare, che per questa causa non è lecito alla Chiesa distaccare i sudditi dall' ubbidienza del Principe, non ostante, che abbia forze valevoli a poter loro colla forza resistere.

VII. *La brevità delle contese, che ebbe Sant' Ambrogio con Valentiniano per causa di Religione, non gli diede luogo di usare la potestà indiretta. Si spiega istoricamente, e per ordine de' tempi il fatto di queste contese.*

VIII. *Dalla serie de' fatti, e dalle circostanze di essi si conchiude, che non era spediente, che Sant' Ambrogio si valesse delle forze, che erano nella Chiesa per spogliar Valentiniano dell' Imperio, o depor la Madre dal Governo.*

IX. *In qual senso Sant' Ambrogio asserisse, per precetto Apostolico esser tenuto a prestar riverenza, ed ossequio all' Imperadore, ancorche da questo per causa di Religione fosse vessato: e come si stimasse esser in debito per lo medesimo precetto ubbidire a' tiranni manifesti nelle cose attinenti all' Imperio.*

I. SEguendo Monsignor Bossuet il suo argomento negativo propone gli esempli di altri Imperadori del quarto secolo, i quali tuttoche eretici fossero, e persecutori della Cattolica Chiesa, non furono contuttociò da essa deposti, nè da quella fu mai pensato di deporgli ancorche avesse allora buone congiunture di farlo senza suo pericolo. E primieramente pone in campo Valente fratello di Valentiniano, del qual Valente parlando San Gregorio Nazianzeno dice, che egli cupidissimo dell' oro, nemicissimo di Cristo, persecutore dopo la persecuzione, dopo l' Apostata non già Apostata, ma niente migliore di lui si portava co' i Cristiani (*a*); e del quale ragionando Socrate afferma, che allora parea, che fosse mite, quando in luogo della morte dava l' esilio a i Cattolici (*b*). Ma contuttociò la Chiesa riconobbe, ed onorò come Imperadore questo Principe così empio, e così crudele contro la vera fede, e contro i Prelati Ortodossi. In argomento di che adduce egli molti fatti, come di Sant' Eusebio Vescovo di Samosata, oggi Scempsat, il quale, essendo a lui venuto il messo dell' Imperadore per intimargli l' esilio, lo ammonì, che non facesse nota la sua venuta acciocche non concitasse la plebe fedele contro di lui; e partito nascostamen-

(*a*) *Imperator auri cupidissimus, Christi inimicissimus, post persecutionem persecutor, post Apostatam non quidem Apostata, sed nihilo meliorem se Christianis præbens.* S. Gregor. Nazianz. orat. 20.

(*b*) Socrates lib. 4. cap. 32.

mente dalla Città, al popolo, che li corſe dietro, e che con profuſe lagrime lo confortava a ritornare alla ſua greggia, propoſe la legge Apoſtolica, la qual comanda, che debba ubbidirſi a i Magiſtrati (*a*): di San Baſilio Magno, il quale chiamato alla preſenza del Prefetto Modeſto venuto per ordine dell' Imperadore in Ceſarea per coſtringerlo ad abbracciar la perfidia Ariana, e minacciato da lui d' ogni eſtrema ſciagura, diſpregiando coſtantemente le minacce non negò, che aveſſe quello legittimo impero; ma interrogato da eſſo quale ſembrava a lui, che egli foſſe, niente, riſpoſe, mentre queſte coſe comandate: del rimanente valetevi *della voſtra poteſtà* (*b*); diſtinguendo così, dice il Boſſuet, le coſe della Religione da quelle dell' Imperio; e ricuſando di ubbidire al Principe nelle cauſe della Religione, conoſce la poteſtà di lui ſagra, e inviolabile nelle coſe civili: e finalmente di Eulogio Prete di Edeſſa, il quale, eſſendogli ſtato comandato dal Prefetto di ſeguir la Religione dell' Imperadore, e comunicar cogli Ariani, riſpoſe: *forſe egli in un coll' Imperio ha conſeguito ancora il Sacerdozio* (*c*)? riconoſcendo in queſta guiſa, ſoggiunge il Boſsuet, i limiti dell' una, e dell' altra poteſtà. Riferiti queſti fatti conchiude, che quantunque foſse allora così valida di forze la Chieſa, che aveſse in Occidente Valentiniano fratel di Valente, e dopo qualche tempo inſieme con lui Graziano ſuo figliuolo ambi Auguſti, ed ambi illuſtri per fede, e per Religione, e Principi Cattoliciſſimi, con tuttociò aſſiſtita da un tanto preſidio non pensò mai di ſpogliar Valente dell' Imperio, o non mai diede ad intendere di poter ciò fare; ma non meno in *Oriente a Valente*, che inferociva contro i Cattolici, che in Occidente a Valentiniano, e Graziano Principi pij, che gli favorivano, deferì quell'oſſequio, che è dovuto alle legittime poteſtà (*d*).

II. Ma quanto ſia miſerabile queſto raziocinio, e quanto male acconci alla preſente quiſtione ſieno i fatti da queſto Scrittore allegati, ſi potrà conoſcere dalle ſeguenti coſe, le quali fa d' uopo oſservare, cioè, che Valente eſsendo ſtato fatto da Valentiniano ſuo fratello conſorte dell' Imperio nell' anno CCCLXIV. favorì da principio in tal guiſa i Cattolici, che procurò con ogni ſtudio promuovere a i Magiſtrati uomini ſperimentati nella pietà, e nella Religione, contendendo a gara con Valentiniano per aver Ceſario fratello di San Gregorio Nazian-

[*a*] Theodoret. lib. 4. cap. 14.
(*b*) Gregor. Nazianz. Orat. 20.
[*c*] *Numquid ille una cum Imperio Sacerdotium etiam adeptus eſt?* Theodoret. lib. 4. cap. 16.
(*d*) Boſsuet tom. I. Par. 2. lib. 6. cap. 4.

zeno (*a*), e diè certissimi argomenti della sua fede, scrivendo a' Vescovi Ariani sopra la consustanzialità delle tre Divine persone giusta la definizione del Concilio Illirico, comandando loro, che in questa fede persistessero, e asseverando, che egli non averebbe mai permesso, che da essa si fosse alcuno in menoma parte discostato (*b*). E comeche queste lettere sieno scritte anche a nome di Valentiniano, si conosce nulladimeno, che furono spedite da lui solamente, si perche furono scritte a' Vescovi dell' Imperio di Oriente, che egli reggeva, come anche perche il nome di Valente è preferito a quello di Valentiniano (*c*). Che volendo intraprender la guerra contro i Goti, e risolvendo munirsi a quella col santo Battesimo, sedotto, ed abbacinato dalle arti della moglie femmina Ariana si fece battezzare da Eudossio Vescovo di Costantinopoli uomo perfidamente Ariano, il quale l' obbligò con giuramento a perseverare nel domma Ariano, e a discacciare dalle loro Chiese i Vescovi Cattolici, e mandarli in esilio (*d*): che nell' effettuare il mal conceputo proponimento si vergognò di palesare il motivo della persecuzione, che egli muoveva a i Cattolici, e trovando pretesti politici per colorirlo, poiche si mostrava avverso a Giuliano disfacendo ciò, che da quel Principe apostata era stato fatto, comandò per editto, che fossero discacciati dalle Chiese, e mandati in esilio tutti que' Vescovi, che erano stati da Costanzo esiliati, e rimessi da Giuliano (*e*): che non comprendendosi in questo editto que' Prelati Cattolici, che erano stati promossi al governo delle Chiese dopo Giuliano, diede tutto il braccio agli Ariani, acciocche ne i loro Sinodi li condannassero, e per questa via egli li potesse esiliare come esecutore delle disposizioni de' Concilj (*f*): che non ostante l' editto riferito, permise nulladimeno, che rimanessero ne' loro seggi Atanasio in Alessan-

[*a*] Sanct. Gregor. Nazianz. orat. in laudem Cæsarii.

(*b*) *Ubi frequenti in Concilio in Illyrico coacto multum in utramque partem de salutari Dei Verbo disceptatum erat, Beatissimi Episcopi divinitatem consubstantialem esse, hoc est, Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, certis rationibus ostenderunt, a qua fide ne digitum quidem* (ut ajunt) *deflectentes, debito cultu Religionem præpotentis Regis prosequuntur, quam etiam nostra celsitudo passim prædicari mandavit.* Litteræ Valentis ad Episcop. Eccl. Asian. &c. apud Theodoret. lib. 4. cap. 6.

[*c*] *Imperatores Maximi semper Augg. Victores Valens, & Valentinianus.*

[*d*] *Eudoxius eum obstringit jurejurando, ut in eo impio dogmate perseveret; & omnes, qui contrariæ doctrinæ adhæresciunt, ubique Ecclesiis exigat.* Theodoret. lib. 4. cap. 11.

(*e*) *Quin etiam singulis cujusque Gentis Magistratibus dedit mandatum, ut Episcopi temporibus Constantii abdicati, & iterum regnante Juliano ad sacerdotia sua restituti, Ecclesiis expellerentur.* Sozomen. lib. 6. cap. 12.

(*f*) S. Basilius Epist. ad Eusebium apud Baron. ad annum 370. num. 15.

ſandria, Paolino in Antiochia, Epifanio in Cipri (*a*), o foſſe per timore, che egli aveva de' popoli, o foſſe riverenza, che egli portava alla ſantità di uomini così celebri; come ancora vinto dalla ſantità illuſtre, e dalla coſtanza intrepida di S. Baſilio magno, dopo aver tentato in vano tutti i ſuoi ſforzi per coſtringerlo a comunicar cogli Ariani, lo laſciò nel ſuo ſeggio di Ceſarea (*b*): che dove i popoli coraggioſamente reſiſtevano all' intruſione de' Veſcovi Ariani tollerava, che eleggeſſero Veſcovi Cattolici (*c*): che finalmente, come che egli foſſe oltremodo violento, furioſo, e crudele contro i Cattolici, contuttociò egli eſercitò ſempre privatamente il ſuo furore, guardandoſi con ogni ſtudio, che non foſſero note al pubblico le crudeltà da lui eſeguite per cauſa di Religione (*d*). In queſto ſtato di coſe non avea luogo certamente la Chieſa Cattolica di deporre Valente come pubblico perſecutore della vera Religione, non avendola egli ſe non indirettamente, e per vie clandeſtine perſeguitata. A tutto queſto ſi aggiunge, che l' Ariana fazione inſuperbita, e creſciuta di forze ſotto l' Impero di Valente, col faſto, coll' arroganza, colle frodi, e col numero meſcendo, e confondendo ogni coſa, e avendo invaſo tutto l' Oriente (*e*), averebbe reſe inutili le riſoluzioni della Chieſa contro Valente. Nè già è da credere, che una tanta riſoluzione ſarebbe potuta farſi da uno, o da un altro Veſcovo, come ſogna il Boſſuet, ma ſarebbe convenuto, che i Veſcovi ſi foſſero adunati in un Sinodo; e trattandoſi d' un Imperadore ſarebbe ſtato anco di meſtieri l' autorità del Romano Pontefice. Ma in tanta perturbazione, e devaſtazione de' Prelati Cattolici in Oriente, come ſi ſarebbono queſti potuti adunare in un Sinodo? E adunati che ſi foſſero, e determinata che aveſſero la depoſizione di quel Principe, quale eſecuzione averebbe avuta, dominante in Oriente l' Arianeſimo?

III. Ma dice Monſignor Boſſuet, che imperando Valente in Oriente regnava in Occidente Valentiniano, e con eſſo lui per molto tempo Graziano ſuo figliuolo, Principi pij, e Religioſi, da' quali la Chieſa averebbe

[*a*] S. Hieronym. Epiſt. ad Pammachium. Sozomen. lib. 6. cap. 7., & lib. 6. cap. 12.

(*b*) Nazian. Orat. in laudem Baſilii. Theodor. lib. 4. cap. 10. Socrat. lib. 4. cap. 26.

(*c*) S. Baſilius Epiſt. 10., & 15. ad Nicopolitan. in addit.

[*d*] Vide Socrat. lib. 4. cap. 13.

(*e*) *Neque enim una Eccleſia, neque duæ, vel tres in gravem hanc tempeſtatem illapſæ periclitantur; ſed a finibus Illyrici ad Thebaidem uſque hæreſeos malum depaſcitur ... Everſæ ſunt pietatis doctrinæ, ſoluta pietatis vincula, dominandi libido eorum, qui non timent Deum, Præfecturas invaſit. Qui in graviorem blaſphemiam relapſus eſt, is ad populi Epiſcopatum præ aliis eligitur.* Epiſt. Miletii, Euſebii, & Baſilii ad Occident. apud S. Baſilium Epiſt. 69. juxta veter. ordinem.

rebbe potuto avere un forte presidio per sostenere senza suo maggior pericolo contro Valente le sue dichiarazioni, se avesse stimato appartenere alla sua potestà il depor questo Principe. Non occorreva però, che facesse menzion di Graziano Principe giovanetto, il quale finche visse il Padre non ebbe di Augusto se non che il nome, e dopo di lui regnando solo in Occidente, si sa che Valente con tarda penitenza rimesse dall'esilio i Vescovi Cattolici, come narrano San Girolamo, e Paolo Orosio (*a*), *e cessò dal mandare in esilio quelli, che abbracciavano la fede della consustanzialità*, come Socrate racconta (*b*); ciò che accadde nel principio dell'anno CCCLXXVII. dopo la memorabile sconfitta ricevuta da' Goti, cioè, un anno, e qualche mese dopo la morte di Valentiniano passato all'altra vita alli 15. di Novembre del CCCLXXV., come si ha da i Fasti di Idacio (*c*). Ma parlando di Valentiniano, chiunque si persuade, che la Chiesa potesse sperare un gran presidio da lui contro Valente, mostra certamente di non conoscere qual fosse l'indole, e il sentimento di questo Principe nelle materie di Religione. Egli seguitò, è vero, la Cattolica fede, ed anche in qualche parte la favorì; ma nel medesimo tempo si mostrò così interessato per la tolleranza delle altre Sette, che i tolleranti de i nostri tempi potrebbono addurlo per un bell'esempio della loro opinione. Egli fin dal principio del suo Imperio concesse a tutti la libertà di seguire quella Religione, che aveano imbevuta nell'animo, lodato perciò da Ammiano Marcellino Scrittor Gentile (*d*), e in questo sentimento perseverò tutto il tempo del suo Imperio. Concesse perciò l'uso dell'aruspicina a' Gentili, riputando con sua grande ignominia non esser delitto seguire qualunque Religione, che si fosse conceduta da' maggiori, e adducendo per testimonio di questa sua opinione le stesse sue leggi, in vigor delle quali avea conceduto a tutti il coltivar quella Religione, che loro fosse piaciuta (*e*). Privilegiò similmente i Sacerdoti Gentili concedendo

[*a*] *Valens de Antiochia exire compulsus, sera pœnitentia nostros de exiliis revocat.* S. Hieronym. in Chronic. Orosii lib. 7. cap. 33.

(*b*) *Tunc destitit ab illis in exilium mittendis, qui fidem consubstantialitatis amplexabantur.* Socrat. lib. 4. cap. 28.

(*c*) *Diem functus Valentinianus Senior* XV. *Kalend. Decembr.* Idacius in Fastis.

(*d*) *Postremò hoc moderamine Principatus inclaruit, quod inter Religionum diversitates medius stetit, nec quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur imperavit, aut illud, neque interdictis minacibus subjectorum cervicem ad id, quod ipse voluit, inclinabat &c.* Ammianus lib. 30.

(*e*) *Aruspicinam ego nullum cum maleficiorum causis habere consortium judico, neque ipsam, aut aliquam præterea concessam a majoribus Religionem genus esse arbitror criminis. Testes sunt leges a me in exordio Imperii mei datæ, quibus unicuique, quod animo imbibisset colendi libera facultas tributa est.* L. 9. de Malefic. & Mathemat. Cod. Theodos.

do loro quella immunità, e quella esenzione dalle gravezze corporali, dalle quali erano esenti coloro, che si chiamavano onorati, aggiungendo ad essi l' onore, che godevano quelli, che esercitate aveano le dignità palatine, o altri Magistrati pubblici, e si chiamavano es-Conti (*a*). La data di ambi questi rescritti in Treveri sotto il Consolato di Graziano per la seconda volta, e di Probo dimostra, che furono spediti l' anno di Cristo CCCLXXI., e ottavo dell' Imperio di Valentiniano. Permise inoltre, che rimanesse in Campidoglio l' altare della Vittoria, e che in esso i Senatori Gentili secondo l' antico rito sagrificassero; onde perciò fu lodato da Simmaco nella relazione, che ei fece a Valentiniano II. per la restituzione di quest' Ara Capitolina dedicata alla Vittoria, proponendo a quel Principe l' esempio di Valentiniano suo Padre (*b*). E comeche Sant' Ambrogio rispondendo a Simmaco s' ingegni di scusare Valentiniano col motivo, che egli, o non sapesse, o non gli fosse riferito, che persistesse tuttavia nel Campidoglio quest' Ara; contuttociò egli dee parer certo, che il Santo parli oratoriamente, e per piegar l'animo di Valentiniano II., non potendo sembrar verisimile, che ignorasse quel Principe un rito così pubblico, e così celebre in Roma: e tanto più, che egli conservò i privilegj alle Vergini Vestali, come evidentemente si raccoglie dalla legge VIII. del Codice Teodosiano sotto il titolo *de Medicis, & Professor.*, e come narra Simmaco nella detta relazione a Valentiniano: alle quali Vestali da Graziano furono poi tolti tutti gli antichi privilegj, le possessioni, e gli alimenti, che venivano loro somministrati dal pubblico, come Simmaco nel citato luogo riferisce. In fine tanta fu la sua tolleranza, che passò alle seconde nozze con Giustina femmina Ariana, e gran fomentatrice dell' Arianesimo; e mentre in tutto l' Occidente regnava la fede Cattolica, ei lasciò, che da Auxenzio perfidissimo Ariano fino che costui visse fosse occupata la nobilissima Chiesa di Milano, ancorche Sant' Ilario portandosi alla di lui presenza nella stessa Città gli facesse nota la perfidia di quel fraudolentissimo Eretico, e gli scoprisse la fraudolenza

(*a*) *Qui ad Sacerdotium Provinciæ, & principalis honorem gradatim, & per ordinem muneribus expeditis, non gratia, emendicatisque suffragiis, & labore pervenerint, probatis actibus, si consona est civium fama, & publicè ab universo ordine comprobantur, habeantur immunes, liberumque sit corpus eorum ab his injuriis, quas honoratos non decet sustinere. Honorem etiam eis Excomitibus addi censemus, quem ii consequi solent, qui fidem, diligentiamque suam in administrandis rebus publicis approbarint.* L. 75. d. decurion. Cod. Theodos.

(*b*) *Eum statum Religionum petimus, qui Divo Parenti culminis vestri servavit Imperium ... Spectat senior ille Divus ex Arce Syderea lacrymas Sacerdotum, & se culpatum putat, more violato, quem libenter ipse servabat.* Symmachus Relat. ad Valentinianum.

dolenza della confessione di fede, che colui fece per purgarsi appresso Valentiniano delle giustissime accuse, che gli davano i Cattolici, come narra Sant' Ilario dicendo, che il fine di questa contesa fu, che per comando dell' Imperadore ei fu costretto a partire, ed Auxenzio rimase nella sua sede (*a*): e non ostante ancora, che da San Damaso Papa in un Concilio Romano di novanta Vescovi, come narra Teodoreto, che riporta la sinodica di questo Concilio indirizzata a' Vescovi di Schiavonia (*b*), fosse Auxenzio come spacciato eretico condannato; lo lasciò nulladimeno in pace occupare quella insigne Chiesa fino al fin de' suoi giorni. Or da un Principe così amico della tolleranza, qual presidio potea aspettare la Cattolica Chiesa per sostenere le sue risoluzioni contro Valente? Egli, che tollerava l'Arianesimo nella moglie, non l'averebbe tollerato nel fratello? Egli, che in mezzo al Cattolicismo lasciava occupar da un Ariano uno de i più illustri seggi di Occidente, dove l'Arianesimo dominava non averebbe comportato, che le Chiese d' Oriente fossero invase dagli Ariani? Non era poco se i Vescovi Cattolici d' Occidente sotto un Principe, che professava la loro fede aveano il libero esercizio della vera Religione senza ricever molestia, e a questo titolo fu da alcuni Padri lodato Valentiniano. Ma più degno di lode fu Graziano suo figliuolo Principe sodamente pio, e Religioso, come dimostrano le sue leggi contro i Gentili, e contro gli Eretici per la Cattolica Nicena fede, e la sua intolleranza per tutte le altre Sette. In commendazione di cui, senza riferire le lodi, che li dà Sant' Ambrogio (*c*), basta dire, che siccome da' Gentili fu Valentiniano lodato, così fu da questi biasimato Graziano, e paragonato iniquamente a Comodo (*d*). Ma siccome regnando solo Graziano dopo la morte del Padre col piccolo fanciullo suo fratello Valentiniano II. Valente mutò consiglio, e cessò di perseguitare i Cattolici, come abbiamo osservato di sopra; così è molto probabile, che se Valentiniano avesse avuto quello zelo della Cattolica Religione, che nudrì il figliuolo, si sarebbe astenuto Valente dal vessare i Cattolici.

IV. Veduta l' insussistenza del discorso di Monsignor Bossuet, rimane da rispondere a i fatti, che egli adduce. E in quanto a ciò, che narra da Teodoreto di Sant' Eusebio Vescovo di Samosata circa alle parole, che egli recitò dell' Apostolo intorno al precetto di ubbidire a i Magistrati,

(*a*) *Sed cum hoc mysterium impietatis diù occultatum jam non taceretur, diceremque fingi omnia, fidem negari, Deum, atque homines illudi, jubeor de Mediolano proficisci, cum consistendi mihi in eo invito Rege esset nulla libertas.* S. Hilar. libel. contra Auxentium.

(*b*) Theodoret. lib. 2. cap. 22.

[*c*] Ambros. Orat. in funere Valent. & in Psalm. 61.

(*d*) Ammianus lib. 31.

giſtrati, ed alle potestà per perſuadere i popoli a laſciarlo partir dalla Chieſa, da cui Valente l' avea eſiliato, non ſi ſaprà mai intendere, che coſa da ciò poſſa conchiudere in ſuo vantaggio, ſe non s'immagina, che noi collochiamo la potestà di deporre i Principi in qualunque Veſcovo particolare per qualunque fatto, che ſia, ſenza diſcuſſione di cauſa, e ſenza precedente ammonizione; e di negar loro ubbidienza quando non ſieno per giudizio della Chieſa depoſti: o ſe pur non crede, che ſiamo obbligati ad ubbidire a i Magiſtrati, ed alle potestà anche nelle coſe ingiuſte, come ingiuſto era l' eſilio decretato da Valente ad Euſebio, al qual comando non era egli certamente tenuto ad ubbidire abbandonando la ſua greggia in preda de' lupi, quando pure non aveſſe conoſciuto, che maggior danno foſſe a lei per ſuccedere col rimanerſi nella ſua Chieſa: imperocche allora non per obbligazione di ubbidire al comando iniquo del Principe, ma per ſchifare il maggior male delle ſue pecorelle ſarebbe ſtato tenuto a partire. In fatti l' iſteſſo Sant' Euſebio non ſi credè poi in debito di ubbidire al decreto di Valente: imperocche eſſendo ſtato ordinato da queſti, che quello foſſe non pur diſcacciato dalla Dioceſi, ma rilegato in Tracia, come narra Teodoreto (*a*), non ſi fermò già in quella Provincia, ma traveſtito in abito militare ſcorſe incognito le Provincie di Siria, di Fenicia, e di Paleſtina, ordinando Preti, e Diaconi della comunione Cattolica, e provvedendo le Chieſe ſpogliate de' loro Paſtori di que' Veſcovi Cattolici, che egli trovava diſperſi, come racconta l' iſteſſo Teodoreto (*b*). Proferì adunque Sant' Euſebio il precetto dell' Apoſtolo di ubbidire a i Principi, e a i Magiſtrati, non già perche ſi credeſſe obbligato a ſeguirlo in quella occorrenza, ma per quietare in qualche modo il popolo tumultuante per la ſua partenza, acciocche da i ſuoi tumulti non ne naſceſſe a lui maggior danno. E per ovviare a queſto danno noi dimoſtreremo quì di ſotto, eſſere ſtato uſurpato da' Padri queſto precetto dell' Apoſtolo anche in quelle coſe, nelle quali è certiſſimo, che non erano tenuti a preſtare ubbidienza a i Magiſtrati, ed alle potestà, quando aveſſer potuto utilmente reſiſter loro. Molto meno a propoſito è quello, che il noſtro Autore dal Nazianzeno racconta di San Baſilio, allorche da Modeſto Prefetto minacciato di percoſſe, di eſilio, e di morte ſe non aderiva a Valente, gli riſpoſe, che ſi valeſſe *della ſua potestà*. Accozzando però egli inſieme dalla narrazione del Nazianzeno quattro parole diſtantiſſime l' une dalle altre, e congiungendole inſieme con una particola avverſativa, ci vuol far credere, che dove San Ba-

(*a*) Theodoret. lib. 4. cap. 13. & 14. (*b*) Theodoret. lib. 4. cap. 13.

filio dopo aver detto, che egli era tenuto ubbidire a Dio piuttosto, che all' Imperadore, al Prefetto, che l' interrogava con questo dire: *Che ti pare finalmente, che siamo noi* (*a*)? rispose, *niente, mentre queste cose comandate* (*b*), confessasse in queste parole di non dover ubbidire all' Imperadore in ciò, che riguardava la Religione; e in queste altre, che soggiunse, *godi della tua potestà* (*c*), riconoscesse una potestà sagra, e inviolabile in quell' eretico Principe, alla quale non poteva mancar d' ubbidienza nelle altre cose. E per dare a questo accozzamento di parole quel senso, che egli vuole, unisce le prime colle seconde per via della particola divisiva *cæterum*, *del rimanente*, la quale non è nel testo del Nazianzeno; quasi che San Basilio negando ubbidire a Valente nella sola causa di Religione, confessi del rimanente, che egli è tenuto a venerare in lui la potestà dell' Imperio (*d*). Ma nessuna cosa è meno degna della dottrina di questo Scrittore, quanto questo suo miserabil discorso. Non nega certamente San Basilio, che Valente era Imperadore, come lo era di fatto; ma dalla sua disputa con Modesto Prefetto riferita dal Nazianzeno neppur per ombra si raccoglie, che egli confessasse di esser tenuto ubbidire a Valente nel lasciarsi spogliare de' beni, degli onori, e della vita; e che la sua disposizione di soffrire ogni male, ed ogni crudele ingiusto comando di esso fosse un atto di ubbidienza, colla quale riconoscesse la potestà sagra, e inviolabile di quel Principe eretico: quasi che avesse questi legittima potestà di maltrattare quell' uomo santo, di esiliarlo, di ucciderlo, perche ricusava prevaricare con lui dalla vera fede. Ma a chi mai può cadere in mente così strano pensamento? Parla adunque San Basilio di quelle forze, e di quel potere, che avea Valente di fatto, e di cui egli enormemente si abusava: di quelle forze, e di quel potere, che hanno i tiranni, o i ladroni di uccidere un innocente: e di queste forze, e di questa potestà egli si ride, e dice, che non le teme, che egli è preparato a soffrirle. Questo è quello, che chiaramente si raccoglie dalla narrazione del Nazianzeno, il quale dopo aver riferite quelle parole di San Basilio dette al Prefetto, e addotte in primo luogo dal Bossuet, cioè,

(*a*) Ἡμεῖς δὲ τί σοι δοκῶμεν;
(*b*) Ἢ οὐδέν, ἔφη, ταῦτα προστάττοντες.
(*c*) Τῆς ἐξουσίας ἀπόλαυε.
(*d*) *Sic Sanctus Basilius Modestum Præfectum ad se missum, qui ad Imperatoris communionem cogeret, atque extrema omnia minaretur, non negat legitimum Imperium gerere, atque interrogante* „ nos, *inquit* „ quales tibi videmur? „ nihil „ *inquit*, dum hæc jubetis „ *Adeò in una Religionis causa detrectat Imperium* „ Cæterum „ *inquit* „ potestate tua fruere „ *Hæc ad Imperatorem defer. Passurum se omnia commemorat, jubente Imperatore: uno verbo agnoscit potestatem sacram, & inviolabilem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 4.

cioè, che egli riputava niente l' Imperadore, e il Prefetto, mentre comandavano cose empie, seguendo a narrare un lungo discorso avuto tra il medesimo Prefetto, e Basilio, l' esagerazione da quello fatta della potestà dell' Imperadore di condannar questo allo spogliamento de' beni, all' esilio, a i tormenti, alla morte, la costanza di San Basilio nel rispondere, che di nessuna di queste cose avea timore, così narra, che conchiudesse quel Santo il suo discorso con queste parole: *Per la qual cosa ingiuriane pure, minacciane, fanne tutto ciò, che ti aggrada*, USA LA TUA POTESTA', *ascolti queste cose anche l' Imperadore, non ci vincerai per questo, nè farai, che noi consentiamo all' empietà* (a). Riferisce Teodoreto l' istesso fatto, e narra, che San Basilio dopo essere stato in vano minacciato dal Prefetto, e dopo aver detto a lui, che non averebbe mai cangiato sentimento per le sue minacce, nel partirsi li disse: *Ma tu non voler mutar parere, ed eseguisci le tue minacce* (b). Or che averebbe potuto dir San Basilio a un Tiranno, o a un Ladrone, che ostentando forze, e possanza di ucciderlo, per mostrare di non temerlo gli avesse detto, che usasse il suo potere? Egli è adunque questo un riconoscere una potestà sagra, e inviolabile? Ma chi così discorre, mostra bene di non aver ragioni per difendere la sua causa. Egualmente frivolo al sopraddetto è l'altro argomento, che ei reca dal detto di Sant' Eulogio Prete Edesseno allorche essendogli comandato dal Prefetto di comunicar con Valente, risposegli: *forse egli* [l' Imperadore] *in un coll' Imperio ha conseguito ancora il Sacerdozio?* Dalle quali parole ei deduce, che questo Santo Prete distinguendo i limiti delle due potestà, venera l' Imperadore trattante le cose dell' Imperio, e lo disprezza quando comanda, che comunichi cogli Ariani. Ma chi ha negato mai, che Valente fosse Imperadore, o per meglio dire fosse stato assunto all' Imperio? Non è la quistione del fatto, ma del diritto. Non si disputa se egli fu Imperadore, ma se avesse più diritto di esserlo dappoiche si ribellò a Dio perseguitando la Religione, e la Chiesa. Sant' Eulogio parla di fatto, non del diritto: di quello, che era, non di quello, che sarebbe dovuto essere: non parla di potestà nè legittima, nè illegittima: non dice nulla per immaginazione se egli fosse obbligato, o nò a venerar Valente nelle cose dell' Imperio: queste son tutte aggiunte, e tutte frangie appiccate

(a) Πρὸς ταῦτα ὕβριζε, ἀπείλει, ποίει πᾶν ὅ, τι ἂν ἢ βουλομένῳ σοι, τῆς ἐξουσίας ἀπόλαυε. ἀκουέτω ταῦτα καὶ Βασιλεὺς, ὡς ἡμᾶς γε οὐχ αἱρήσεις· οὐδὲ πείσεις συνδέσθαι τῇ ἀσεβείᾳ. Gregor. Nazianz. Orat. 20.

(b) Σὺ δὲ μὴ μεταβάλῃ τὴν γνώμην, ἀλλὰ χρῶ τοῖς ἀπειλοῖς. Theodor. lib. 4. cap. 17.

dal Boſſuet al teſto netto, e chiaro di Teodoreto, che queſto fatto racconta. Odaſi pertanto come egli parla: *Allora il Prefetto diſſe: comunica adunque coll' Imperadore. Ma quello* [Eulogio] *ironicamente, e aſſai facetamente diportandoſi, non ha già egli, diſſe, inſieme coll' Imperio conſeguito ancora il Sacerdozio* (*a*)? E niente di più. Da queſto detto ironico di Sant' Eulogio ognun vede con quanta proprietà deduca il Boſſuet, che queſto Santo veneraſſe in Valente la poteſtà ſagra, e inviolabile de' regnanti. Ma pur queſti ſono gli argomenti, con cui ſi prova, che la Chieſa nel quarto ſecolo conoſceſſe, e confeſſaſſe di non aver poteſtà di deporre i Principi perſecutori, perche di fatto non li depoſe.

V. Ma giacche egli ſi diletta tanto di queſto ſuo argomento, e in eſso tanto ſi applaude, ſarebbe pur ſtato neceſsario, che ci aveſse ſpiegato per qual cagione la Chieſa Cattolica non ſcomunicò Valente, e perche i Padri di quella età non li minacciarono almen la ſcomunica; e ſe dal non eſsere ſtato ſcomunicato, o minacciato almeno della ſcomunica, ſi inferiſca per legittima conſeguenza, che la Chieſa allora conoſceſse di non aver poteſtà di ſcomunicarlo. Io sò, che egli di queſto argomento portato dal gran Cardinal du Peron ſi beffa con dire, che era coſa vana ſcomunicar Giuliano apoſtata, ed altri Principi perſecutori, giacche eſſi ſi erano ſeparati empiamente dalla Chieſa, e accendere con queſta vana contumelia maggiormente il loro furore, quaſi che abbaſtanza non inferociſsero per propria malvagità (*b*). Ma laſciamo andar Giuliano. Perche non ſcomunicar Coſtanzo, o Valente, perche ancor queſti ſi erano baſtantemente per la lor paleſe ereſia, e per la perſecuzione moſsa contro la Religione ſeparati dalla Chieſa? Ma non ſi erano così ancora pubblicamente ſeparati dalla Chieſa, e Anaſtaſio Monotelita, e Lione Iſauro Iconoclaſta? Non furono anche eſſi apertamente eretici, non protettori dell' ereſia, non perſecutori della Religione? Non inferocivano anche queſti baſtantemente per iſtinto della propria malvagità ſenza che vi biſognaſſero gli ſtimoli di queſta nuova contumelia? E pure l'uno, e l'altro furono dalla Chieſa nominatamente ſcomunicati, come conſente l'iſteſſo Boſſuet in più luoghi (*c*). Perche adunque non ſcomunicò Valente, o non lo minacciò almeno colla ſcomunica, avendo in Occidente Valentiniano Prince

pe

(*a*) Τοιγάρτοι, ἔφη ὁ ὕπαρχος, κοινώνησον τῷ Βασιλεῖ· ὁ δὲ ἀξιονικῶς καὶ μάλα χαριέντως παροσφέρει, μὴ δὴ ἔφη καὶ μετὰ τῆς Βασιλείας καὶ τῆς ἱερωσύνης μετέλαχεν; Theodor. lib. 4. cap. 16.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 3.

(*c*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 7. & lib. 6. cap. 16. & cap. 31.

pe pio, e religioso, come egli dice, il quale averebbe prese le parti della Chiesa per la difesa di un atto così proprio, e così legittimo della sua spiritual potestà? Ma v' ha di più. Valente nel fervore della sua persecuzione contro la Chiesa Cattolica da Santissimi Vescovi fu ammesso dentro il sagro Tempio alla participazione delle cose sagre, ed all' offerta de' doni secondo i riti di quel tempo, mentre si celebravano i divini Misterj in un giorno de' più solenni dell' anno. Narrano San Gregorio Nazianzeno, e Teodoreto, che venuto Valente in Cesarea di Cappadocia, portossi il dì solenne della Epifania alla Chiesa, dove San Basilio Vescovo di quella Città insieme co' suoi Cherici, e con moltitudine grande di Popolo celebrava i divini officj, portando ricchi doni per offerirli secondo il costume all' Altare: e che mentre entrato nel sagro Tempio colla sua comitiva, e offervata la celeste compostezza, la gravità, e la modestia di quel santissimo Vescovo, e l' ordine, e l' armonia del suo Clero, e de' suoi Ministri restò quasi esanimato, sorpreso da maraviglia, e da timore, non sapendo se i suoi doni fossero per esser ricevuti, fu da San Basilio benignamente chiamato a se dentro il recinto del sagro velo, luogo destinato a i soli Sacerdoti, ed ivi soavemente, e gravemente ragionando il Santo con lui di cose divine, e della retta dottrina della fede, lo lasciò sì ben soddisfatto di se, che oltre i doni, che egli offerì alla sagra mensa, lasciò molte cose, che seco aveva, da distribuirsi a' poveri, di cui avea Basilio la cura. Tuttociò vien narrato dal Nazianzeno come testimonio oculato, e riferito ancora da Teodoreto (*a*). Or chi volesse discorrere in quella guisa, che fa l' Autore della difesa, non potrebbe da questo fatto dedurre, che la Chiesa non ha potestà di scomunicare i Principi eretici, veggendo un Imperadore così perfido qual fu Valente accolto da un santissimo Vescovo non solo dentro il Tempio ad offerir doni al sagro Altare, ma dentro l' istesso Santuario fatto sedere tra' Sacerdoti nel tempo, che si celebravano le divine lodi alla presenza di tutti i fedeli? Ma chi giudica le cose con misurato discernimento resterà ammonito da questo fatto, che non è sempre espediente alla Chiesa usar la potestà, che ha ricevuta da Cristo, e che ella dee mirare alle circostanze de' tempi, alla disposizione delle persone sopra cui dee usarla, per vedere se l' uso sia, o nò per tornare in loro emenda, e in salute della loro anima; e che dal non avere alcuna volta la Chiesa usata sopra i Principi alcuna potestà per loro correzione, e per vantaggio de' fedeli loro sudditi, o dal non aver

(*a*) Gregorius Nazianz. Orat. 20. de laudib. Basil. Theodoret. lib. 4. cap. 19.

aver minacciato di usarla si forma un pessimo argomento per dedurre, che tal potestà non abbia ricevuta da Cristo.

VI. Dopo Valente propone l' esempio di Valentiniano II. fratel di Graziano, e figliuolo di Valentiniano il maggiore, descrivendo l' acerba contesa, che S. Ambrogio ebbe con questo Principe giovanetto, o per meglio dire con Giustina sua madre femmina Ariana amministratrice dell' Imperio, e le violenze fatte per ordine dell' Imperadore al Santo Vescovo acciocche egli consegnasse le Basiliche agli Ariani, dice, che ei in quel conflitto distinguendo i confini delle due potestà, siccome costantemente negò di dovere ubbidire all' Imperadore nelle cause di Religione ricusando consegnar il Tempio agli Ariani, così altamente protestò di doverli prestare riverenza, ed ossequio nelle altre cose, rendendo a Dio quel, che è di Dio, e quel, che è di Cesare a Cesare (*a*). Di quì passando l' Autore della difesa a considerar lo stato dell' Imperio, e della Chiesa in quel tempo, e riflettendo, che imperava Teodosio il maggiore in Oriente, Principe, come ognun sa, zelantissimo della Cattolica fede; che dominava Massimo tiranno nelle Gallie, il quale acclamato Imperadore dopo l' uccisione di Graziano, sovrastava all' Italia, ed a Valentiniano coll' armi, e che era così studioso della Cattolica Religione, che sentendo esser vessato Sant' Ambrogio, e i Cattolici per cagione di essa da Valentiniano, scrisse lettere risentite a questo Principe esortandolo a non armarsi contro la pietà, e a non tradire la patria Religione, e minacciandolo di guerra, se altramente facesse (*b*); e che finalmente gli stessi soldati mandati da Valentiniano ad occupar per forza la Basilica fecero intendere all' Imperadore, che eglino sarebbono pronti ad ogni suo cenno quando fosse convenuto co' Cattolici, ma che in altra guisa sarebbono passati al partito di quelli, che seguivano

(*a*) *Mandatur denique: trade Basilicam. Respondeo, nec fas est tradere, nec tibi accipere Imperator expedit. Domum privatam nullo potes jure temerare. Domum Dei existimas auferendam? Allegatur, Imperatori licere omnia: ipsius esse universa. Noli te gravare, Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina sunt, Imperiale aliquod jus habere. Noli te extollere, sed si vis diutiùs imperare, esto subditus Deo: scriptum est, quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari. Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ. Publicorum tibi mœniorum jus commissum est, non sacrorum.* D. Ambros. Epist. 20. ad Soror. Class. 1. juxta Ordin. PP. BB. *Si tributum petit non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum ... Solvimus quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo. Tributum Cæsaris est, non negatur: Ecclesia Dei est, Cæsari utique non debet addici; quia jus Cæsaris esse non potest Dei Templum.* Idem Serm. contra Auxentium de Basilicis tradend.

(*b*) *Scripsit litteras ad Valentinianum, quibus eum hortabatur, ut pietati bellum inferre desisteret, monebatque, ne patriam Religionem proderet. Adjecit etiam minas belli, nisi Valentinianus morem gereret.* Theodoret. lib. 5. cap. 14. ex interpret. Valesii.

vano Ambrogio (*a*); raccoglie da tutto ciò, che in queſte vantaggioſiſſime circoſtanze averebbe avuta una opportuniſſima congiuntura Sant' Ambrogio di mettere in uſo la poteſtà di deporre i Regi, o almeno ſe volea perdonare al Principe pupillo gli ſarebbe ſtato lecito rimuover dal governo la madre, che nel molle ſeno di quel Regio fanciullo iſtillava il veleno dell' ereſia (*b*). Ma tanto egli fu lungi dall' uſare, o moſtrare almeno di aver queſta poteſtà, che altamente proteſtò, che contro l' armi, e le violenze dell' Imperadore, o di quella eretica Reggente non avea altre armi, che quelle delle lagrime, e del pianto, che ſono le armi de' Sacerdoti (*c*).

VII. Così ragiona Monſignor Boſſuet: ma queſto ragionamento è tutto fondato ſulla travolta idea, a cui egli ha voluto dar corſo nell' Opera ſua, di queſta poteſtà, e dell' uſo di eſſa; quaſi ella foſſe temporal poteſtà da eſercitarſi colle armi, e colle forze materiali, o quaſi da noi ſi diceſſe, che foſſe lecito uſarla a primo impeto ſenza aſpettare l' ammenda del Principe delinquente, e proccurarla colle ammonizioni, colle preghiere, e con le lagrime ancora quando biſognino. La conteſa di Sant' Ambrogio con Valentiniano durò pochi giorni, cioè, dal venerdì precedente la Domenica delle Palme, ſino al martedì ſeguente. In queſto tempo reſiſtendo coſtantemente Sant' Ambrogio alle richieſte, e alle domande di Giuſtina autorizzate col nome dell' Imperadore, aſſiſtito dal popolo, riſpettato dalle milizie niegò di conceder le Baſiliche agli Ariani; e dopo avere con tutte le rimoſtranze di un riverente riſpetto al ſuo Principe dimoſtrato il ſuo zelo per la Religione, reſtò ſuperior nel cimento. E certamente egli non avea, nè avendole averebbe potuto uſare armi materiali per opporſi alle armi, e alla forza dell' Imperadore; e quando ancora le aveſſe avute, o aveſſe potuto uſarle, per qual cagione le averebbe dovute così ſubito mettere in uſo, quando dalle ſue preghiere, dalle ſue lagrime poteva ſperare quel buon ſucceſſo, che in fatti ebbero? Ma per meglio far conoſcere la vanità di queſto argomento del Boſſuet fa d' uopo ſpiegare

[*a*] *Idque a militibus Imperatori mandatum dicitur .... Se præſto futuros, ſi viderent cum cum Catholicis convenire, alioquin ſe ad eum cœtum, quem Ambroſius cogeret, tranſituros.* S. Ambroſ. Epiſt. 20. ad Sororem edit. PP. BB.

[*b*] Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 4.

[*c*] *Tradere Baſilicam non poſſum, ſed pugnare non debeo ... Habemus tyrannidem noſtram. Tyrannis Sacerdotis infirmitas eſt. Cum infirmor, inquit, tunc potens ſum.* Ambroſius Epiſt. mox cit. *Dolere potero, potero flere, potero gemere adverſus arma, milites Gothos quoque: lacrymæ meæ arma ſunt; talia enim monimenta ſunt Sacerdotis: aliter non debeo, nec poſſum reſiſtere.* Idem Serm. contra Auxentium de Baſilicis traden.

re lo ſtato delle coſe, quali allora ſi trovavano nell' Imperio. Nell'anno adunque CCCLXXXIII. ribellandoſi Maſſimo, ed acclamato con male arti Imperadore dopo avere occupate le Gallie, e fatto uccider Graziano per tradimento de' ſuoi con eſtremo dolore di Sant' Ambrogio, che amava quel Principe come figliuolo (*a*), rimaſto Valentiniano fratel di Graziano ancor fanciullo ſotto la cura della madre Giuſtina, non ſeppe queſta trovare più ſicuro ricovero al figlio in tanta, e così improvviſa mutazione di coſe, e nel ſommo pericolo, quanto il porlo ſotto la cura paterna di Sant' Ambrogio; dal quale, come egli ſteſſo altrove atteſta, fu ricevuto quel Principe fanciullo con affetto di Padre, fu abbracciato con tenerezza conſegnatoli dalle mani materne, intraprendendo la legazione per lui appreſſo il ſuo nemico Maſſimo ad effetto di ottenerli da eſſo pace (*b*). Avendo il Santo felicemente eſeguita l' imbaſciata trattenuto Maſſimo di là dalle Alpi, ed impetrata a Valentiniano la pace, l'anno ſeguente CCCLXXXIV. amminiſtrando Simmaco la Prefettura di Roma, e approfittandoſi dello ſtato incerto in cui ſi trovava il fanciullo Imperadore, e del timore della madre Giuſtina, ſcriſſe a nome del Senato Romano la famoſa relazione a Valentiniano per la reſtituzione dell' Ara della Vittoria, del culto de' Dei, e degli ſtipendj de' Sacerdoti; alla qual relazione avendo riſpoſto con vigor paſtorale Sant' Ambrogio [*c*], coſtrinſe Simmaco a por queſta cauſa in ſilenzio. Nella qual coſa s' inganna il Boſſuet credendo, che la detta relazione di Simmaco foſſe da lui ſcritta, e mandata all' Imperadore dopo la ſconfitta, e la morte di Maſſimo. Ma più vanamente ſi luſinga, che dalle parole di Sant' Ambrogio nella riſpoſta contra Simmaco ſi deduca alcuna coſa, che favoriſca la ſua opinione: poiche ſebbene ſcrivendo il Santo a Valentiniano non li minaccia la depoſizione quando egli concedeſſe a' Gentili l' antico culto de i falſi Dei ſecondo la domanda di Simmaco, ma ſolamente la ſeparazione dalle ſagrate coſe (*d*), non dice già, che la Chieſa non avea altra pena, con cui punire i delitti de' Principi: e poiche non ogni delitto merita ugual pena, la conceſſione a' Gentili del loro rito non eſſendo tal colpa, per cui quel Principe meritaſſe, che gli foſſe ſottratta l' ubbidienza de' ſudditi,

(*a*) S. Ambroſius de obitu Valent. n. 39. & 79. juxtà edit. PP. BB.

[*b*] *Ego te ſuſcepi parvulum cum legatus ad hoſtem tuum pergerem. Ego Juſtinæ maternis traditum manibus amplexus ſum.* S. Ambroſ. de obitu Valentin.

(*c*) D. Ambroſ. Epiſt. 17.

[*d*] *Certè ſi aliud ſtatuitur, Epiſcopi hoc æquo animo pati, & diſſimulare non poſſumus: licebit tibi ad Eccleſiam convenire, ſed illic non invenies Sacerdotem, aut invenies reſiſtentem. Quid autem eſt reſiſtentem? a ſacris prohibentem.* Ambroſius Epiſt. 18. citat. edit.

diti, era cosa fuora di proposito, che S. Ambrogio minacciasse a Valentiniano questo gastigo per rimuoverlo dalla detta concessione. Ma tornando a riprendere il filo della Storia, nell' anno CCCLXXXV. Giustina veggendosi sicura dalle armi di Massimo per la pace da esso impetrata per mezzo di S. Ambrogio, ingratissimamente si rivolse a muover guerra al santo Vescovo, mandandogli ad ordinare a nome dell' Imperadore, che consegnasse agli Ariani la Basilica Porziana, che era fuori delle mura di Milano; e ricusando egli di condescendere al comando imperiale, dopo averlo fatto Giustina inutilmente minacciare, dopo aver mandati soldati or all' una, or all' altra Basilica maggiore, che era dentro della Città, per occuparla a viva forza, le convenne mal suo grado ritirarsi dall' impresa. Nell' anno CCCLXXXVI. non potendo l' Ariana Imperatrice tener più a freno il mal conceputo sdegno contro Sant' Ambrogio, dopo aver indotto il figliuolo a fare una legge, con cui si concedeva facoltà agli Ariani di convenir nelle Chiese, e si sottoponeva a pena di capital supplicio chiunque avesse osato non pur di opporsi apertamente, ma anche di supplicare privatamente per la rivocazione di essa legge (*a*), avendo ricusato di scriverla, e segnarla Benevolo Prefetto degli Scrinj (*b*), fu trovato un certo Scita chiamato Mercurino, il quale venuto in Milano, e facendosi chiamare Auxenzio si spacciava Vescovo degli Ariani (*c*). Costui adunque fu il Ministro, che scrisse il ferale editto in favore dell' Arianesimo: il quale editto comeche esprimesse il pianto de' Cattolici, non franse punto l' animo di Sant' Ambrogio. Di lì a poco tempo l' Imperadrice spedì Dalmazio Tribuno al santo Vescovo, acciocche a nome dell' Imperadore gli ordinasse, che eleggesse Giudici come avea fatto Auxenzio, alla presenza de' quali, essi sedendo in palazzo, egli venisse a disputar della fede, altrimente cedesse il Vescoval seggio ad Auxenzio. Allora Ambrogio dopo aver conferito a i Vescovi, che erano in Milano l' ordine imperiale, e convenendo tutti esser necessario di porger supplica all' Imperadore, prese egli l' assunto di scriverla, rappresentando in essa con tal forza di ragioni, e con tal vigor Sacerdotale l' incompetenza de' Laici, tuttoche Principi, di giudicare delle materie di Religione, e di Chiesa (*d*), che rese vani gli sforzi di quella femmina Ariana: tanto più, che essendosi ritirato in Chiesa, e venendo circondato da un immensa moltitudine di popolo disposto a spargere il sangue per lui,

(*a*) D. Ambros. lib. ult. de Fide.
(*b*) D. Ambros. loc. cit.
(*c*) D. Ambros. Serm. contra Auxentium.
(*d*) Ambros. Epist. 21. juxta ord. edit. PP. BB.

se Giustina avesse tentato rapirlo a forza (*a*), fu costretta a ritirarsi dall' impresa, tuttoche avesse fatto cingere la Basilica dalle milizie. Frenato per questa cagione lo sdegno di Giustina, l'anno seguente CCCLXXXVII. essendo ormai manifesti i moti di Massimo, e il suo consiglio di passar le Alpi, e di opprimer Valentiniano, non sapendo l' Imperadrice dove rivolgersi, ricorse a Sant' Ambrogio pregandolo ad andar nuovamente nelle Gallie Legato al Tiranno. Intrapreſe volentieri il santo Vescovo questa legazione, così per provvedere alla salute di quel Principe pupillo, come per soddisfare alla di lui fraterna pietà verso le ceneri di Graziano suo fratello, le quali bramava da Massimo per dar loro onorato sepolcro, come attesta il medesimo Ambrogio (*b*). Qual fosse il successo di questa legazione, e con qual fortezza di animo fosse da Sant' Ambrogio eseguita, si può saper da lui stesso nella relazione, che ei ne fece a Valentiniano (*c*). Due cose tra le altre sono considerabili in questo fatto. L' una è, che ripreso Sant'Ambrogio da Massimo, che egli lo avesse deluso, e ingannato nella prima sua legazione, dopo aver mostrato insussistente questo rimprovero, soggiunge, che gli era glorioso l' aver indotto Massimo per qualunque via a prestargli fede per la salute d' un Principe pupillo, che egli come Vescovo doveva difendere, e custodire, essendo cosa della pastoral sua cura il protegger le vedove, ed i pupilli (*d*). L' altra cosa notabile è, che non ostante, che egli fosse nelle forze di Massimo, e che fosse da lui minacciato, nulladimeno lo scomunicò fino a tanto, che ei non facesse penitenza del parricidio commesso nella persona di Graziano, come riferisce Paulino nella sua vita (*e*).

VIII. Questa è la serie sincera del fatto tratta dagli scritti del medesimo Sant'Ambrogio. Sopra del qual fatto convien più cose osservare, cioè, che Sant' Ambrogio considerava Valentiniano come un pupillo commesso alla sua cura pastorale: che egli sapeva benissimo, che

(*a*) Ambros. Serm. contra Auxentium de Basilicis.

(*b*) *Ego tuus iterum Legatus repetivi Gallias, & mihi dulce pro salute tua primò, deinde pro pace, atque pietate, qua fraternas reliquias postulabas; nondum pro te securus, & jam pro fraterno honore sollicitus.* Ambros. de obitu Valentin.

(*c*) Ambros. Epist. 24.

(*d*) *Propterea ego veni, quia prima legatione dum mihi credis, per me deceptum te esse asserebas. Gloriosum mihi est, & hoc pro salute pupilli Imperatoris. Quos enim Episcopi magis quàm pupillos debemus tueri? scriptum est enim* „ Judicate pupillum, & „ justificate viduam. „ *Esaiæ* 1. 17. *Et alibi* „ Judices viduarum, & patres orphanorum. „ *Psal.* 676. Ambros. Epist. 24.

(*e*) *Maximum a communionis consortio segregandum putavit, admonens, ut effusi sanguinis Domini sui, & quod est gravius ageret pœnitentiam.* Paulinus in vita S. Ambrosii.

che niente faceva quel Principino di sua volontà, ma sedotto dalla madre, che si abusava del dilui nome: che era di un ottima indole, pieghevole al bene, onde poteva sperarsi tutto il vantaggio alla Religione, e alla Repubblica, quando fosse stato capace di governar se medesimo, e di ascoltar i salutari consigli degli uomini saggj, come in fatti successe: imperocche vinto Massimo, ed ucciso da Teodosio il grande, e rimasto Valentiniano libero dalla madre, si diede così ad osservar Sant' Ambrogio, che lo riguardò mai sempre come Padre in tutto il tempo, che ei visse; tal che non fu Principe così pio, così giusto, così zelante della Cattolica Religione, come questo giovane Imperadore. Basta sopra di ciò legger le lodi, che li dà Sant' Ambrogio non solo nella sua famosa orazione sopra la di lui morte sentita dal Santo con acerbissimo dolore, qual potrebbe concepire un Padre sopra la morte di un amatissimo figliuolo, ma anche nella lettera, che scrisse sopra il caso funesto della immatura morte di quel Principe all' Imperador Teodosio (*a*). Che finalmente Sant' Ambrogio riguardava Massimo come un ribelle, un usurpator dell' Imperio, un Tiranno, un parricida del suo legittimo Signore, dal Santo per le di lui virtù teneramente amato. In tali circostanze di cose dovea egli valersi dell' ajuto di Massimo per spogliare dell' Imperio un Principe pupillo, ed innocente, che egli avea preso sotto la sua cura; e ciò per una contesa di Religione, che durò pochi giorni? Ma dice il Bossuet, averebbe almen potuto spogliar del governo la Madre. Ma dico io, averebbe anche dovuto scomunicarla, e pur non lo fece. Nè già li mancava coraggio da farlo, giacche scomunicò Massimo ancorche fosse nelle forze di lui, e per delitto assai minore proibì dall' ingresso della Chiesa il gran Teodosio, mentre coll' esercito vittorioso stava in Milano. Perche adunque non iscomunicò Giustina? Questo perche sarà quello, che ci farà conoscere la ragione, per cui il Santo non stimò di valersi nè di Massimo, nè del favore delle milizie per spogliar del governo la Madre di un pupillo, e lasciar l' Italia in preda d' un Tiranno. Siccome adunque benche Sant' Ambrogio potesse lecitamente condannare, e

(*d*) *Doleo enim, fateor, dolore acerbo, non solùm quòd immatura ætate Valentinianus Augustus decesserit, sed etiam, quod informatus fide, & tuis institutis, tantam devotionem erga Deum nostrum induerat, atque tanto in me incubuerat affectu, ut quem antea persequebatur, nunc diligeret: quem antè ut adversarium repellebat, nunc ut parentem putaret; quod ego non pro recordatione injuriæ veteris exprompsi, sed pro testimonio conversionis: illud enim alienum, hoc suum, quod a te infusum ita tenuit, ut Matris persuasionem excluderet. Ille se a me nutritum præferebat, ille ut sedulum Patrem desiderabat.* Ambrosius Epist. 53. ad Theodos. Imperat.

comunicare quella Auguſta Ariana, non lo ſtimò tuttavia opportuno allo ſtato turbato di que' tempi, alla minorità del Principe fanciullo, così per la medeſima ragione credè non dover privarla del governo con ſottrarre i ſudditi dalla ſua ubbidienza, e ſi offerì piuttoſto ad incontrar la morte, che reſiſtere colla forza a colei.

IX. Ma il Boſſuet ſi fa forte colle parole di Sant' Ambrogio dicendo, che egli non altra ragione aſſegna di non dover reſiſtere all' Imperador colla forza, e di dover piuttoſto ſoffrir l' eſilio, e la morte, ſe non il precetto Apoſtolico, da cui ci viene ingiunta l' ubbidienza a i Principi, proteſtando, che egli era obbligato di riconoſcer nelle coſe civili l' Imperadore tutto che perſecutor della fede, con pagare il tributo, e rendere quel che è di Ceſare a Ceſare. Prima che io riſponda a queſto argomento conviene, che io domandi a' difenſori della ſua opinione, ſe eſſi ſieno d' avviſo, che i Veſcovi in vigore del precetto Apoſtolico ſieno obbligati a preſtar oſſequio, ed ubbidienza nelle coſe civili a' ribelli, agli uſurpatori ingiuſti del Regno, a i parricidj del loro legittimo Signore. Io non credo certamente, che eſſi portino sì ſtravagante parere; nè penſo, che ſoffrirebbono, che ribellandoſi alcun ſuddito in Francia, ed uſurpando iniquamente il Regno del legittimo Monarca, i Veſcovi proteſtaſſero di eſſer tenuti per debito di coſcienza di ubbidire a coſtui. Sò, che l' Autore della difeſa, quando parla di queſt'ubbidienza, parla per rapporto al legittimo Principe. Eſſendo così, convien che confeſſino, che le parole di Sant' Ambrogio non concludono al loro intento, e che egli, ed altri Santi hanno ſovente addotto il debito, che naſce verſo i Principi dal precetto Apoſtolico anche verſo coloro, a' quali per neſſuna legge erano tenuti ad ubbidire, potendoſi utilmente ſottrarre dalla loro ubbidienza. Che ſia così, io lo dimoſtrerò con un fatto, che non ammette eccezione. Ucciſo empiamente nell' anno CCCXCII. il giovane Valentiniano in età di circa venti anni per opera di Arbogaſto uomo di ſomma autorità nell'eſercito, ma d' inſoffribile arroganza, fu ſollevato all' Imperio Eugenio uomo di oſcuri natali, cattivo Criſtiano, e per ambizione inclinato alle coſe de' Gentili, coſpirando con Arbogaſto Flaviano Prefetto di Roma, e perdutamente idolatra (*a*). Appena ebbe coſtui per vie sì ſcellerate uſurpato l' Imperio, che a petizione di Flaviano, e di Arbogaſto reſtituì a' Gentili in Roma l' Altare della Vittoria, le rendite, e gli ſtipendj per le ceremonie, coſe tolte da Graziano, e negate al Senato Romano da Valentiniano ſuo fratello. Udite queſte coſe Ambrogio ſi partì da Milano

[*a*] Sozomenus lib. 7. cap. 22.

lano, verſo dove ſi affrettava di venire il Tiranno, e andò ſollecitamente in Bologna, come narra Paolino (*a*). Ora a queſto viliſſimo uſurpator dell' Imperio, reſtitutore dell' idolatria ſcrivendo Sant' Ambrogio, lo chiama *Clementiſſimo Imperadore* (*b*): e comeche rendendogli ragione della ſua partenza da Milano lo ſgridi ſacerdotalmente del culto renduto a' Pagani, lo tratta nulladimeno da Imperadore: *E benche*, dice, *grande ſia la poteſtà imperatoria, conſidera o Imperadore quanto ſia grande Dio* (*c*): e quello, che è più, ſi proteſta, che avendo parlato contro di lui, non per queſto intende ſottrarſi dall' ubbidienza dovuta alle Poteſtà ſecondo il precetto dell' Apoſtolo di rendere l' onore, e il tributo a' Regi, ed a' Principi; ſoggiungendo, che ſe egli avea deferito a lui quando era privato, molto più gli deferirebbe eſſendo Imperadore (*d*). Così ſcrive Sant' Ambrogio a queſto Tiranno, non avendo ancora aſciugate le lagrime per la morte di Valentiniano. Ma ſi ha adunque a dire, che Sant' Ambrogio credeſſe di eſſer tenuto a preſtar ubbidienza ad un ingiuſto uſurpator dell' Imperio, ſollevato alla porpora per mezzo di un parricidio? oppure, che eſſo, e qualche altro Padre così credendo, dobbiamo ſeguire il lor ſentimento? Ma chi vuol far buon uſo di ſua ragione dovrà dire, che neſſuna altra legge in queſti caſi può obbligare a preſtare ubbidienza a i Tiranni, ſe non quella di non aver forze di poter loro utilmente reſiſtere, e diſtaccare i ſudditi dalla loro ubbidienza. E che in que' caſi, in cui è inutile la reſiſtenza, o cagione di maggior pericolo, i Padri raſſegnati alle diſpoſizioni divine, conſiderando i Principi perſecutori come flagelli, o ſtrumenti di Dio per purgare i ſuoi eletti, han giudicato di doverſi lor ſottomettere, adducendo il precetto Apoſtolico della riverenza dovuta a' Principi, per mitigare il loro furore, e per non rendere loro odioſa la Religione, ed anche perche veramente eſſendo inutile, e dannoſa la reſiſtenza, è neceſſaria l'ubbidienza per ſchivare il maggior danno, non perche credeſſero, che dove aveſſer potuto utilmente diſtaccarſi dalla lor ſog-

(*a*) *Non multò poſt petentibus Flaviano Præfecto, & Arbogaſte Comite, Aram Victoriæ, & ſumptus cœremoniarum (quod Valentinianus auguſtæ memoriæ adhuc in junioribus conſtitutus denegaverat) oblitus fidei ſuæ, conceſſit. Hoc ubi audivit Sacerdos Ambroſius, relicta Civitate Mediolanenſi, ad quam ille feſtinatò veniebat, in Bononienſem Civitatem emigravit.* Paulin. in vita S. Ambroſii.

(*b*) *Clementiſſimo Imperatori Eugenio, Ambroſius Epiſcopus.*

(*c*) *Etſi Imperatoria poteſtas magna ſit, conſidera Imperator quantus ſit Deus.*

(*d*) *In his verò, in quibus vos rogari decet, etiam me exhibere ſedulitatem debitam poteſtati, ſicut ſcriptum eſt, cui honorem honorem, cui tributum tributum. Nam cum privato detulerim, quomodo non deferemus Imperatori?* S. Ambroſ. Epiſt. 57. edit. PP. BB.

ſoggezione, non foſſe lecito ſecondo la Criſtiana diſciplina il ſottrarſene. Non occorre perciò, che l' Autore della difeſa eſageri l' ubbidienza profeſſata da i Padri a i Vandali, agli Eruli, e a' Goti, ed altri Principi Settentrionali Ariani, e perſecutori della Cattolica fede, i quali co' loro popoli devaſtarono, ed occuparono le Provincie del Romano Imperio, ſe non moſtra, che queſti Padri poteſſero utilmente reſiſter loro, e diſtaccare i popoli ſoggettati dalla loro ubbidienza, e che contuttociò credeſsero, che non foſse loro lecito il fare queſto diſtaccamento.

§. XI.

Delle geſta di Sant' Ambrogio con Teodoſio Magno Imperadore.

SOMMARIO.

I. *Si ſpongono le controverſie, che ebbe Sant' Ambrogio con Teodoſio Imperadore, e la reſiſtenza, che egli fece al comando di queſto intorno alla reſtituzione della Sinagoga incendiata da' Criſtiani.*

II. *Conſeguenze, che ſi deducono da queſto fatto in vantaggio della poteſtà indiretta.*

III. *Vano diſcorſo di Monſignor Boſſuet malamente fondato ſopra alcune parole di Sant' Ambrogio intorno al fatto ſopranarrato.*

IV. *Sacerdotali riſoluzioni preſe dal medeſimo Santo contro l' iſteſſo Imperadore per la ſtrage da eſſo commeſſa in Teſſalonica, e da lui con raro eſempio di Criſtiana pietà umilmente accettate.*

V. *Moſtraſi, che la conſeguenza dedotta da queſto fatto dal Cardinal Bellarmino malamente è impugnata dal Boſſuet, e che Teodoſio per l' eccesſo di quella ſtrage non meritava di eſſer depoſto.*

VI. *Teodoſio per qualunque eccesſo non potea deporſi indirettamente da Sant' Ambrogio, nè da altro Veſcovo particolare, ma ſolamente dal Romano Pontefice, e per qual ragione.*

I. PRendendo Monſignor Boſſuet ad impugnare il Cardinal Bellarmino, il quale dagli atti di Sant' Ambrogio con Teodoſio il grande argomenta l' uſo della poteſtà indiretta, dopo avere eſpoſto il fatto, quale a lui ſembra che avveniſſe, pretende, che non pur da eſſo

esso venga escluso quest' uso della indiretta potestà, ma si conchiuda inoltre esser sentimento di Sant'Ambrogio, non aver la Chiesa potestà alcuna sopra il temporale de' Principi. Noi, che difendendo la sentenza sostenuta da quel dottissimo Cardinale non ci siamo impegnati a difendere le sue ragioni, proporremo sinceramente la serie del fatto, e da esso trarremo quelle conseguenze, che senza violenza naturalmente debbono derivarne. Due volte ebbe che dire Sant' Ambrogio col gran Teodosio: l'una pe 'l comando fatto da questo Principe, che fosse di nuovo edificata dal Vescovo di una Città una Sinagoga, che era stata da i Cristiani incendiata, e puniti alcuni Monaci, che aveano dato il fuoco ad un certo Tempio rurale degli eretici Valentiniani: l'altra la strage, che ei fece commettere dalle sue milizie nella Città di Tessalonica. In quanto al primo convien sapere, che essendo stato riferito a Teodosio dal Conte, e Maestro delle milizie di Oriente, che in un certo luogo chiamato Castel Callinico era stata da i Cristiani ad insinuazione del Vescovo incendiata una Sinagoga de' Giudei, e che da alcuni Monaci in un villaggio era stato appiccato il fuoco, e distrutto un Fano degli eretici Valentiniani, ordinò l'Imperadore, che dal Vescovo a proprie spese fosse rifatta la Sinagoga, e gastigati i Cristiani incendiatori, e che fosser que' Monaci severamente puniti (*a*). E trovandosi allora Teodosio in Milano, e Sant'Ambrogio in Aquileja, udito che questo ebbe il decreto, e l'ordinazione del Principe, gli scrisse tosto una lettera piena di apostolico vigore, e di sacerdotale costanza, mettendogli sotto gli occhj con vivissime ragioni l'indegnità del decreto, che fatto avea, protestandosi disposto a tollerare qualunque cosa piuttosto che dissimulare l'ingiuria, che ei riputava fatta alla Religione, e rammentandogli i segnalati beneficj, che avea ricevuti da Dio, e significandoli finalmente, che ei non averebbe più modo di scusarlo, e di purgarlo appresso il Collegio de' Vescovi, quando per le riferite cagioni desse autorità a' suoi Ministri di condannare a mortal supplicio alcun Cristiano, gl'impone, che non volendo mutare il rescritto, ne faccia un altro contrario al primo, ed in quello dia documento della sua fede, e della sua Religione, conchiudendo in fine, che siccome era in potestà dell'Imperadore l'emendare il mal fatto, così non avea egli libertà di dissimularlo (*b*). Ma perseverando l'Imperadore

(*a*) D. Ambros. Epist. XL. juxta ordinem PP. Bened. D. Paulinus in vita Ambrosii.

(*b*) *Quid respondebo postea si compertum fuerit data hinc auctoritate aliquos Christianorum, aut gladio, aut fustibus, aut plumbeis necatos? Quomodo hoc purgabo factum? Quomodo excusabo apud Episcopos? &c. .... In hoc me ego Deo nostro per te obligo; nec verearis*

peradore nella già presa risoluzione, tornato il santo Vescovo di lì a poco in Milano, e aspettando l' occasione, che Teodosio venisse in Chiesa, salito in pulpito lo riprese con tanta libertà alla presenza del popolo dell' ordine, che ei dato avea, e contro il Vescovo, e contro i Monaci, che fu quel Principe costretto a rivocarlo (a). Ma il più considerabile in questo fatto si è, che Sant' Ambrogio dopo aver pubblicamente parlato contro l' ordine di Teodosio non volle accostarsi all' altare ad offerire il divin sagrificio, nè volle ammetterlo alla participazione de' divini misterj, prima che quello impegnasse la sua fede di rivocare il decreto. Ma è bene sentire dall' istesso Santo il successo di questo affare da lui narrato nella lettera, che scrisse alla sorella: *Sceso, che io fui* [dal pulpito] *mi disse* [l'Imperadore]: *voi avete parlato di noi. Risposi: quello ho io trattato, che apparteneva alla vostra utilità. Soggiunse allora: veramente intorno alla Sinagoga da ripararsi dal Vescovo, io avea decretato assai duramente: ma questo è stato emendato. I Monaci per altro commettono molte scelleragini. Allora Timasio Conte de' Cavalieri, e de' Fanti, cominciò ad inveir contro i Monaci. Io gli risposi: tratto coll' Imperadore come conviene, poiche conosco, che egli ha il timor di Dio; ma teco doverebbe trattarsi diversamente, il quale così aspramente favelli. Dipoi essendomi fermato qualche poco, dico all' Imperadore: fatemi sicuro, che io possa offerire per voi, liberate l' animo mio. E sedendo egli, e mostrando di condescendermi, benche apertamente non mi promettesse, disse, stando io innanzi a lui, che egli averebbe emendato il rescritto. Io tosto cominciai a dire, che togliesse ogni cognizione giudiziale, acciocche per cagione di essa il Conte non strapazzasse i Cristiani con alcuna sorta d' ingiuria. Promise, che così averebbe fatto. Io li replico: opero sotto la vostra fede? E ripetei: opero sotto la vostra fede? Operate, disse egli, sotto la mia fede. E in questa guisa mi accostai all' Altare, dove altramente non mi sarei accostato, se egli non mi avesse pienamente promesso ... Accaderono adunque tutte le cose secondo il mio desiderio (b).*

II. Quello,

verearis Sacramentum. Numquid Deo displicere poterit, quod pro ejus emendatur honorificentia? Nihil mutaveris certè de illa Epistola, sive missa, sive nondum missa: dictari jube aliam, quæ plena fide, plena pietatis sit. Tibi integrum est emendare, mihi non est integrum dissimulare. S. Ambrosius Epist. 40. ad Theodos. Augustum.

(a) Paulinus in vita Ambrosii.

(b) *Ubi descendi ait mihi: de nobis proposuisti. Respondi: hoc tractavi, quod ad utilitatem tuam pertineret. Tunc ait: revera de Synagoga reparanda ab Episcopo durius statueram, sed emendatum est. Monachi multa scelera faciunt. Tunc Tymasius Magister Equitum, & Peditum, cœpit adver-*

II. Quello, che può per via di retto discorso raccorsi da questo fatto, chiaramente apparisce da se medesimo, cioè, che riputò S. Ambrogio appartenere alla sua potestà sacerdotale il costringere l'Imperadore col ricusare in altra maniera di ammetterlo alla participazione de' divini misterj, a rivocare un decreto, il quale quantunque per una parte apparteneſſe alla potestà Ecclesiastica, per l'altra certamente era del diritto della potestà civile. Imperocche non si contentò il Santo, che Teodosio annullasse ciò, che avea decretato contro il Vescovo intorno alla riedificazione della Sinagoga, ma volle ancora, che ei rivocasse ciò, che avea decretato, e contro i laici Cristiani, che la Sinagoga incendiata aveano, e contro i Monaci, che l'istesso aveano fatto di un Tempio de' nefandi eretici Valentiniani, i quali Monaci allora non erano, che meri laici; e volle inoltre, che Teodosio vietasse il prender cognizione di questa causa sopra qualunque Cristiano qualsifosse, che avesse avuta parte in quegli incendj, non riputandoli meritevoli di alcun gastigo, come fatti per zelo della Religione contro il sentimento degli Ufficiali, e de' Cortigiani di Cesare, che esclamavano contro i Monaci. Or chi non vede quì usata da Sant' Ambrogio la potestà indiretta della Chiesa sopra la temporale de' Principi? E che altro noi intendiamo per potestà indiretta, se non quella, per cui la Chiesa costringe i Principi per mezzo di pene spirituali a rivocare que' decreti, che sebbene sono del diritto di lor potere, nulladimeno per alcuna circostanza possono esser di scandalo a i fedeli, o di pregiudizio alla Religione?

III. Sopra questo fatto però l'Autore della difesa se la passa assai freddamente, e considerando solo alcune parole della lettera scritta da Sant'Ambrogio a Teodosio sopra la riferita causa, conchiude essere stato sentimento di Sant' Ambrogio, che dove quel Principe fosse stato contumace alle dilui insinuazioni, e dispregiando le pene spirituali avesse voluto forzare il Vescovo a rifare la Sinagoga incendiata, non rimaneva al medesimo Vescovo altra difesa per non farsi prevaricatore della Cristiana Religione, che il soffrire il martirio. Le parole del San-

adversùm Monachos esse vehementior. Respondi ei: Ego cum Imperatore ago ut oportet, quia novi, quod habeat Domini timorem: tecum autem aliter agendum, qui tam dura loqueris. Deinde cum aliquandiu starem, dico Imperatori: fac me securum pro te offerre, absolve animum meum. Cum adsideret, annueretque, non tamen apertè polliceretur, atque ego starem, dixit se emendaturum rescriptum. Statim dicere cœpi, ut omnem cognitionem tolleret, ne occasione cognitionis Comes aliqua Christianos adtereret injuria. Promisit futurum. Ajo illi: Ago fide tua; & repetivi: ago fide tua. Age, inquit, fide mea. Et ita ad Altare accessi, non aliter accessurus nisi mihi plenè promisisset... Omnia itaque ex sententia gesta sunt. Divus Ambros. Epist. XLI. ad Sororem.

to ſon queſte : *Sia altramente queſto Veſcovo più fervido nell' incendio della Sinagoga , e più timido nel giudizio . Non temi , o Imperadore , che egli acconſenta alla tua ſentenza ? non temi , che ei non prevarichi ? Non temi inoltre , quello , che è per ſuccedere , che egli reſiſta colle parole al tuo Conte ? Sarà adunque neceſſario , che queſto , o faccia un prevaricatore , o un martire* (*a*) . Dalle quali parole così il noſtro autore diſcorre : ſarebbe ſtato prevaricatore per teſtimonio di Sant' Ambrogio il Veſcovo , ſe ceduto aveſſe a i comandi dell' Imperadore rifacendo la Sinagoga , e ſarebbe ſtato martire ſe repugnando , per violenza foſſe ſtato coſtretto . Nega adunque Sant' Ambrogio , che il Veſcovo doveſſe ubbidire , ma non ſomminiſtra a lui ripugnante alcune altre armi contro l' Imperadore inferocito , fuorche il martirio (*b*) . Indi ſoggiungendo , che Sant' Ambrogio rammenta queſte coſe all' Imperadore nella regia , acciocche come il Santo ſteſso gli ſcrive , ſe foſſe ſtato neceſsario , non le aſcoltaſſe nella Chieſa (*c*) , cioè , conchiude il noſtro Autore , l' averebbe ſgridato , gli averebbe inculcata la privazione delle coſe ſagre ; ma dove aveſſe voluto pertinacemente inſeverire , gli averebbe oppoſti martirj , e non armi (*d*) . Ma che coſa egli ſi voglia dire con queſto diſcorſo non è facile a bene intenderſi , ſe pur non crede , che ſe aveſſe la Chieſa poteſtà di deporre indirettamente i Principi , ſarebbe ſtato in arbitrio d' un ſemplice Veſcovo l' uſarla , o l' averebbe ragionevolmente potuta uſare ſenza eſporſi alla morte contro un Imperadore così potente , così riverito per le ſue tante virtù , così temuto per le ſue forze qual era Teodoſio , dove egli aveſſe voluto coſtringerlo violentemente a rifar la Sinagoga . Che coſa poi averebbe fatto S. Ambrogio , ſe Teodoſio pertinace nel ſuo propoſito aveſſe diſpregiati e le ammonizioni , e le cenſure di lui , noi no 'l ſappiamo , nè poſſiam ſaperlo . Che ſe egli minacciando Teodoſio della privazione delle coſe ſagre non lo minaccia della privazione dell' Imperio , il delitto di quel Prin-

(*a*) *Sit alioquin iſte Epiſcopus ferventior in exuſtione Synagogæ , timidior in judicio : non vereris , Imperator , ne adquieſcat ſententiæ tuæ , ne prævaricetur non times ? Non etiam vereris , quod futurum eſt , ne verbis reſiſtat Comiti tuo ? Neceſſe erit igitur , ut aut prævaricatorem , aut Martyrem faciat .* Divus Ambroſius Epiſt. 40. Claſſ. 1. juxta ordin. PP. BB.

[*b*] *Nempè , Ambroſio teſte , prævaricator foret Epiſcopus , ſi juſſis Imperatoris cederet , ac Synagogam reficeret : Martyr , ſi repugnans , vi regia cogeretur . Negat ergo Epiſcopum parere debuiſſe , adverſus ſævientem Principem nulla arma repugnanti tradit niſi martyrium .* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 5. pag. 188. col. 2.

[*c*] *Ego certè , quod honoroficentius fieri potuit , feci , ut me magis audires in regia , ne ſi neceſſe eſſet , audires in Eccleſia .* Ambroſ. Epiſt. 40. ad Theodoſium .

[*d*] *Nempè increpaſſet , nempè ſacrorum privationem inculcaſſet : ſævienti , martyria non arma objeciſſet .* Boſſuet loc. cit.

Principe commeſso in una riſoluzione irregolare preſa nell' ira, non meritava certamente queſta pena, e ſarebbe ſtata ſomma imprudenza, anzi ſtoltezza incredibile il minacciargliela. Anzi quando Teodoſio tal eccesso commeſso aveſse, la cui pertinacia rendendolo indegno d' imperare a i Criſtiani lo aveſse fatto meritevole della depoſizione, ſarebbe ſtata imprudente coſa il minacciarla, dappoiche ſarebbe ſtata non pur difficile, ma inutil, e nocevol coſa l' eſeguirla contro un Principe da' ſuoi eſerciti, e da' ſuoi ſudditi così univerſalmente amato.

IV. Ma parliamo ora dell' altra conteſa, che ebbe Sant' Ambrogio con Teodoſio per cagione della ſtrage di Teſſalonica. Eſsendo ſorta una ſedizione in quella Città, reſtarono dal furor popolare ſotto colpi di pietre alcuni de' Magiſtrati oppreſſi, come narra Teodoreto (*a*). Per la qualcoſa eſacerbato l' animo dell' Imperadore, riſolvè di punire con memorabil gaſtigo quella miſera Città; ma interponendoſi S. Ambrogio per quella, con tanto calore, e con tanta coſtanza interpellò a prò di eſsa la clemenza di Teodoſio, che ei li promiſe di condonarle queſta ingiuria (*b*). Ma ſtimolato poi occultamente alla vendetta da' ſuoi Palatini, ſi laſciò così prender dall' ira, che ſenza riguardo di perſona, ſenza ricerca degli autori del delitto ordinò, che dalle ſue milizie foſse data al ferro quella infelice Cittade; dalle quali, ſenza diſtinguere l' innocente dal reo, con promiſcua ſtrage reſtarano uccise ſettemila perſone (*c*). Celebrava allora in Milano Sant' Ambrogio un Concilio, dove erano intervenuti i Veſcovi delle Gallie per trattare la cauſa degli Itaciani, e dell' ordinazion di Felice di Treveri da loro fatta, per cui era in turbamento tutta la Gallia. Fatti certi i Padri del Sinodo di queſta crudele ſtrage, ne reſtarono fortemente rammaricati, e particolarmente Sant' Ambrogio, il quale perciò ſcriſſe una lettera dolentiſſima all' Imperadore conteſtandogli il diſpiacere ſommo conceputo da tutti que' Veſcovi (*d*), eſponendogli l' acerbità del fatto, eſortandolo alla penitenza, e denunciandoli finalmente, che egli della Chieſa lo eſcludeva dall' ingreſſo, e dalla participazione del divin ſa-

(*a*) Theodoret. lib. 5. cap. 17.

(*b*) *Per idem tempus cauſa Theſſalonicenſis Civitatis non minima ſucceſſit tribulatio Sacerdoti, cum Civitatem penè deletam comperiſſet: promiſerat enim illi Imperator ſe veniam daturum Civibus ſupradictæ Civitatis: ſed agentibus comitibus occultè cum Imperatore, ignorante Sacerdote* [Ambroſio] *uſque in horam tertiam gladio Civitas eſt donata, atque plurimi interempti innocentes.* Paulinus in vita Ambroſ.

(*c*) Theodoret. loc. cit.

(*d*) *Quando primùm auditum eſt, cum propter adventum Gallorum Epiſcoporum Synodus convenerat: nemo non ingemuit, nullus mediocriter accepit: non erat facti tui abſolutio in Ambroſii communione.* D. Ambroſ. Epiſt. 51. ad Theodoſ. Claſ. 1.

grificio fino a tanto, che ei con ſalutar, ed eſemplar penitenza ſoddisfatto non aveſſe all' eccesſo commeſſo. Ma poiche ben conoſceva la pietà di quel Principe, ſcriſſe a lui queſte coſe privatamente per non confonderlo, acciocche egli da per ſe ſteſſo ſi aſteneſſe dall' entrare in Chieſa, e dall' intervenire alle ſagre coſe: e ſapendo, che l' Imperadore preſto dovea tornare in Milano, ei ſtimò bene partirſi per non avere occaſione di doverlo eſcludere pubblicamente dal ſagrificio quando aveſſe voluto aſſiſtervi, proteſtandoſi, che gli era ſtato per divina ammonizione vietato di ammetterlo nella Chieſa ad aſſiſtere alla celebrazione de' divini miſterj (*a*). Riferiſce oltre di ciò Teodoreto, che tornato l' Imperadore in Milano, e andando ſecondo il ſolito alla Baſilica, ſe gli fece incontro ſu i limiti di eſſa Sant' Ambrogio ſeveramente riprendendolo del commeſſo eccesſo, e negando di volerlo ricevere dentro il Tempio di Dio colle mani ancora ſtillanti del ſangue di tanti ingiuſtamente uccisi, gl' intimò, che di lì partiſſe, e lo legò col vincolo della cenſura, dicendoli queſte parole: *ricevi il vincolo, che Dio Signore di tutti comprova di ſopra col ſuo ſuffragio* (*b*). Seguita indi queſto Storico a narrare, che ubbedendo Teodoſio al Santo Paſtore, ed eſſendoſi aſtenuto otto meſi d' intervenire alla Chieſa, venuto il dì ſolenne del Natale del noſtro Salvatore, e ſtandoſene meſto, e gemente in palazzo, fu interrogato da Ruffino Maeſtro degli ufficj della cagione di tanta triſtezza; a cui riſpondendo Teodoſio, che il vedere a ſe ſolo chiuſo l' adito al Tempio di Dio in quel giorno, in cui era aperto ad ogn' altro Criſtiano, a i ſervi, e a' mendici, e il rammentare quella voce divina, che diſſe: *tuttociò, che legherete ſopra la terra, ſarà legato in Cielo*, per la quale vedeva a ſe chiuſe le porte del Cielo, erano i motivi della ſua grande afflizione, ſi eſibì quel Miniſtro di parlare a Sant' Ambrogio: e come che Teodoſio credeſſe, che ei non perſuaderebbe il Santo Veſcovo, l' equità della cui ſentenza ei conoſceva; nulladimeno compromettendoſi Ruffino di placarlo, e d' indurlo a rilaſsare il vincolo della cenſura, lo ſpedì ſollecitamente a lui, poco dopoi ſeguitandolo verſo la Chieſa. Ma che avendo Ruffino inutilmente ſupplicato S. Ambrogio,

(*a*) *Ego cauſam in te contumaciæ nullam habeo, ſed habeo timoris: offerre non audeo ſacrificium ſi volueris adſiſtere ... Poſtremò ſcribo manu mea, quod ſolus legas. Ita me Dominus ab omnibus tribulationibus liberet, quia non ab homine, neque per hominem, ſed apertè mihi interdictum adverti. Cum enim eſſem ſollicitus, ipſa nocte qua proficiſci parabam, veniſſe quidem viſus es ad Eccleſiam; ſed mihi ſacrificium offerre non licuit ... Multifariè Deus noſter admonet, ſignis cœleſtibus, Prophetarum præceptis: viſionibus etiam peccatorum vult nos intelligere &c.* S. Ambroſ. Epiſt. citat.

(*b*) Δέχου τὸν δέσμον ὡς ὁ Θεὸς ὁ τῶν ὅλων δεσπότης ἄνωθεν γίνεται σύμψηφος. Theod. lib. 5. cap. 17.

brogio, il quale si era dichiarato, che se Teodosio venisse alla Chiesa, ei gli si sarebbe fatto incontro per discacciarnelo, e se convertendo l'imperio in tirannide avesse fatto forza d' entrare, ei gli averebbe ceduta la vita, spedì subito un messo all' Imperadore per avvertirlo, che si trattenesse in palazzo: ma trovandosi già l' Imperadore per istrada seguitò il suo cammino verso la Chiesa, disposto a soffrire qualsisia acerbo rimprovero dal suo Pastore purche potesse ottenere la reconciliazion con lui, e con la Chiesa. Che giunto a i cancelli della Basilica non osando entrar dentro, trovò ivi Sant' Ambrogio, il qual credendo, che egli fosse venuto per entrare a forza, severamente lo sgridò dicendoli, che egli infuriava contro Dio, e calpestava le sue leggi; ma rispondendogli umilmente Teodosio, che ei non volea contro il suo divieto entrare nel sagro Tempio, ma bensì bramava di esser da lui assoluto, e lo priegava a non chiuderli quella porta, che il Signore aprì a tutti i penitenti, gli replicò il Santo Vescovo, qual penitenza avesse egli dimostrata dopo una strage sì atroce, e con quali medicamenti avesse curate le ferite dell' anima sua. E che dicendogli allora Teodosio: *Al vostro ufficio appartiene il dimostrarmi, e il temperarmi i medicamenti, al mio il ricever quelli, che voi mi offerite* (a), gl' ingiunse Sant' Ambrogio, che scrivesse una legge, per cui si ordinasse, che tutti i decreti, o le sentenze, le quali riguardassero, o il capital supplicio, o la pubblicazione de' beni di alcuno, non avessero esecuzione, se non dopo trenta giorni da che erano stati scritti, acciocche sedato in questo spazio l' impeto dell' ira, avesse egli tempo di esaminare con animo pacato gli editti, che tali cose riguardavano: e che avendo Teodosio immantenente fatta scrivere questa legge, fu assoluto dal santo Vescovo, ed ammesso nella Chiesa, dove il religioso Principe depose l' insegne Imperiali, e prostrato in terra chiese umilmente perdono a Dio del commesso eccesso, con raro illustre esempio di Cristiana pietà in un Principe tanto grande.

V. Da questo fatto argomentando il Cardinal Bellarmino, che possono i Vescovi, e molto più il Romano Pontefice costringere i Principi a promulgare alcuna legge temporale da essi proposta per rimedio di qualche disordine (b), risponde l'Autore della difesa, non fare al caso di cui si tratta questa deduzione: poiche se ben non si nega, che i buoni Principi debbano con equità d' animo tollerare, che sieno loro ingiunte

(a) Ὁ δὲ Βασιλεὺς, σὸν ἔργον, ἔφη, τὸ κρῖναι καὶ κεράσαι τὰ φάρμακα. ἐμὸν δὲ τὸ δέξασθαι τὰ προσφερόμενα. Theod. loc. cit.

(b) Bellarm. lib. 5. de Rom. Pont. cap. 8.

ingiunte in penitenza quelle cose, che al bene della Repubblica, ed a frenare le cupidità conferiscono, e le quali dagli stessi Principi sono stimate utili; rimane contuttociò in dubbio, se possano costringersi a questo per timor della deposizione, e se per lo stesso timore si possano atterrire, acciocche si astengano dal mal fare; ciò, che Sant'Ambrogio non s'immaginò mai di fare (*a*). Ma noi ancora diciamo, che niente importa al caso nostro, che Sant'Ambrogio non costringesse Teodosio a pubblicar quella legge col minacciarli la deposizione, bastandoci, che ve lo costringesse col timore delle pene spirituali, col differirli l'assoluzione dalla censura, e col tenerlo privo de' beni della Chiesa: mentre abbiamo detto, che l'uso della potestà indiretta nasce sovente dall'uso della potestà spirituale diretta, in vigore di cui possono i Principi costringersi, o a rivocar qualche legge cattiva, o a pubblicarne qualche buona: e nell'uno, e nell'altro genere aver Sant'Ambrogio costretto l'Imperador Teodosio abbiamo osservato dalle sue gesta. Ma siccome il delitto di Teodosio non era tale, che meritasse in alcun modo la deposizione, quantunque Monsignor Bossuet cerchi per tutte le vie di aggravarlo, non essendo certamente, per quanto quest'Autore lo voglia far grande, delitto di Religione; così sarebbe stata cosa fuor di ragione, che Sant'Ambrogio avesse voluto costringerlo all'emenda col timore di questa pena riserbata negli estremi casi, e dove per altra via è disperata l'emenda del Principe traviato, nè si può provvedere al danno spirituale de' sudditi. Ma dice il Bossuet, che se Teodosio fosse stato contumace, contuttociò Sant'Ambrogio non sarebbe proceduto più oltre, che al tenerlo lontano dalle cose sagre, e separato dalla comunion della Chiesa; e che finalmente alla forza, o alla violenza, che avesse usata quel Principe non averebbe opposte l'armi, ma la morte. Che cosa però averebbe fatto Sant'Ambrogio in questa supposizione no 'l sa l'Autore della difesa, nè può saperlo. Ma volendoci pur fingere, che Teodosio pertinace nella sua colpa non avesse voluto emendarla, non per questo averebbe potuto Sant'Ambrogio lecitamente deporlo: mentre per questa pertinacia in un eccesso, che non riguarda la Religione secondo il senso, in cui noi abbiamo sposta la nostra quistione, non sarebbe stato degno della deposizione, facendo male solamente

(*a*) *At profectò non negamus bonos Principes æquo animo laturos indici sibi ea ad pœnitentiam, quæ Reipublicæ, quæ frænandis cupiditatibus conferant, quæ ipsis etiam recta, & utilia videantur: an ad id cogi depositionis metu, aut eodem illato metu a malo deterreri possint, id verò quærimus. Ambrosium certè, aut Theodosium, aut eo ævo quemquam, ne id quidem cogitasse &c.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 6. pag. 188. col. 2.

ſolamente a ſe ſteſſo, e non danneggiando la coſcienza de' ſudditi col coſtringergli a ribellarſi a Dio. Fingiamoci inoltre, che Teodoſio imperverſando nel male aveſſe diſpregiate le cenſure, e fattaſi via colla forza profanate aveſſe le coſe ſagre, e divenendo empio del tutto aveſſe coſtretti i ſuoi ſudditi a far l' iſteſso; neppure in tal caſo averebbe potuto lecitamente Sant' Ambrogio, o altro Veſcovo particolare deporlo, ma tale depoſizione ſi ſarebbe potuta decretare dal ſolo Romano Pontefice.

VI. Nè già ci ſpaventa l' Autore della difeſa con quel ſuo portento di Teologia, che attribuiſce a' difenſori della noſtra ſentenza, quaſi che ammettiamo nel Romano Pontefice altre chiavi diverſe da quelle, che hanno gli altri Veſcovi, e che egli leghi con diverſi vincoli da quelli, con cui gli altri Veſcovi legano (*a*): imperocchè noi concedendo, che ſono l' iſteſſe, e dello ſteſſo genere le chiavi concedute al Romano Pontefice, e a i Veſcovi, confeſſiamo nel tempo ſteſſo, che in quanto all' uſo concedute ſono al Romano Pontefice con pienezza di poteſtà, e con eſtenſione incomparabilmente maggiore di quella, che è conceduta a i Veſcovi delle Chieſe particolari; mentre l' uſo delle chiavi negli altri Veſcovi è riſtretto, e limitato tra certi determinati confini delle loro Dioceſi particolari, e l' uſo delle chiavi nel Romano Pontefice non ha termine particolare, che lo riſtringa, ma ſi ſtende ſopra tutta la Chieſa, e ſopra tutti i figliuoli della medeſima Chieſa: e diciamo coſtantemente, che che ſi penſino al preſente alcuni ſemicattolici di là da' monti, che queſta confeſſione, al ſentimento comune dell' antica ſcuola Pariſienſe, appartiene al domma Cattolico, e diſtingue i Cattolici da i Proteſtanti. Or trattandoſi d' un Imperadore di tutto un Mondo Criſtiano qual era Teodoſio, come averebbe potuto un Veſcovo particolare qual era Sant' Ambrogio deporlo indirettamente dall' Imperio con ſottrarre dalla ſua ubbidienza tutti i di lui ſudditi? Si richiedeva certamente una poteſtà, cui foſsero ſpiritualmente ſoggetti tutti coloro, che erano temporalmente ſudditi dell' Imperadore; e queſta poteſtà unicamente riſiede nel Romano Pontefice, il quale ſolo poteva aſsolvere tutti i ſudditi di quel Principe diſperſi nel Mondo Criſtiano. Declama per tanto al vento l'Autore della difeſa quando eſagera, che nè Sant' Ambrogio minacciò mai, o almeno moſtrò di avere queſta pote-

(*a*) *An fortè reſpondebunt, Romanum Pontificem, cui majora licerent, majora moliturum fuiſſe, & graviores illaturum minas? Abſit hoc a Theologia portentum, ut Romanus Pontifex alias habeat claves, quàm cæteri Epiſcopi, alia injiciat vincula &c.* Boſſuet loc. cit.

potestà indiretta, quando ebbe che dire con Teodosio Principe modesto, e che non si sarebbe offeso di una tal dichiarazione; nè altro Vescovo a reprimere il fasto regio dichiarò mai in questi ottimi tempi della Chiesa, che avea questa potestà quando ebbe contesa con alcun Principe malvagio: imperocchè, o era cosa vana il far pompa di una potestà, che non risiedeva ne i Vescovi particolari, o era cosa inutile, e dannosa il minacciarla quando ancorche fosse risieduta in loro non si sarebbe potuta usare senza maggior danno, e pericolo della Chiesa. Finalmente da questo fatto quello, che si può raccorre con tutta certezza, si è, che due illustri, e grandi esempli ci somministra: l' uno per istruzione de' Vescovi nella sacerdotale fermezza di Sant' Ambrogio: l' altro per ammaestramento de' Principi nella insigne pia Religione del gran Teodosio. Quella istruisce i Prelati della Chiesa a non temere la mondana potenza quando si tratta dell' onore di Dio. Questa insegna a i Signori del secolo ad ubbidire all' autorità de' Sacerdoti quando si tratta della salute della lor anima.

Fine del Tomo Primo.

ERRORI.	CORREZIONE.
Pag. 13. m. col. 1. lin. 2. *eſt*	*eſſe*.
22. m. col. 2. lin. 2. *portant*	*portat*.
22. m. col. 2. lin. 4. *poteſtatis*	*poteſtati*.
41. lin. 25. fovorir	favorir.
56. m. col. 2. lin. 4. *nobilitate*	*nobilitas*.
60. lin. 22. eſecrabile	eſecrabili.
83. lin. 26. *due Signori preſi da due Governi*	*dodici Signori preſi da dodici Governi*.
85. lin. 7. oſſervare	oſcurare.
96. m. col. 2. lin. 3. *feudo ſuî*	*feudo ſuo*.
116. lin. 27. *quali ne' ſcolaſtici*	*quali nò. Scolaſtici*.
121. lin. 4 *diſpiacere*	*diſparere*.
125. m. col. 1. lin. 17. *dengeant*	*denegant*.
130. lin. 19. *il Papa cattivo. Raziocinio*	*il Papa. Cattivo raziocinio*.
179. lin. 33. degli eretici	degli eletti.
194. m. col. 1. lin. 4. *verò*	*vero*.
200. lin. 33. Norberto	Roberto.
203. lin. 15. Cieſa	Chieſa.
217. m. col. 2. lin. 13. *convivere*	*connivere*.
227. lin. 8. Elminoldo.	Erminoldo.
233. m. col. 2. lin. 8. *proficiendi*.	*proficiſcendi*.
234. m. col. 1. lin. 13. *unus*	*unum*.
237. m. col. 2. lin. 6. *Abbatem, cum ſuis plurimis injuriis*	*Abbatem cum ſuis, plurimis injuriis*.
254. lin. 15. uſa	oſa.
259. m. col. 1. lin. 5. *motum*	*motus*.
264. m. col. 2. lin. 10. *eumdem*	*eum de*.
275. lin. 23. *roggente*	*reggente*.
279. lin. 8. t' aveſſe fatto	v' aveſſi fatto.
309. lin. 38. 758.	768.
327. lin. 22. in dan	in danno.
333. m. col. 2. lin. 12. *auditor*.	*adjutor*.
347. m. col. 2. lin. 20. *aptamus*	*optamus*.
353. lin. 8. eſſi	eſſo.
357. m. col. 2. lin. 4. *bonu*	*bona*.
372. m. col. 2. lin. 6. *Geiſſam*	*Geiſſa*.
377. m. col. 2. lin. 7. *vincinos*	*vicinos*,
381. m. col. 2. lin. 17. *eoque*	*eoquod*.
399. lin. 8. ἀπέσισεν	ἀπέσησε.
413. lin. 11. rigoroſamente	vigoroſamente.
439. lin. 27. udire	ubbidire.
461. lin. 21. verità	autorità.
462. m. col. 1. lin. 6. *mereantur*.	*mereatur*.
491. lin. 16. dominio	evangelio.
508. lin 1. pottebono	potrebono.
571. lin. 16. per	le per.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
VALENCIA

BIBLIOTECA VALENCIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

BIANCHI
CONTRO
GIANNONE
TOM. I.

736